DIZIONARIO

GEOGRAFICO

STORICO-STATISTICO-COMMERCIALE

DEGLI STATI

DI S. M. IL RE DI SARDEGNA

DIZIONARIO
GEOGRAFICO
STORICO - STATISTICO - COMMERCIALE

DEGLI STATI

DI S. M. IL RE DI SARDEGNA

COMPILATO PER CURA

DEL PROFESSORE E DOTTORE DI BELLE LETTERE

GOFFREDO CASALIS

CAVALIERE DELL'ORDINE DE' SS. MAURIZIO E LAZZARO
E DELL'ORDINE CIVILE DI SAVOJA

OPERA

MOLTO UTILE AGLI IMPIEGATI NEI PUBBLICI E PRIVATI UFFIZI
A TUTTE LE PERSONE APPLICATE AL FORO ALLA MILIZIA AL COMMERCIO
E SINGOLARMENTE AGLI AMATORI DELLE COSE PATRIE

Omnes omnium caritates patria
una complexa est. *Cic.* I. *Off.*

Vol. XVIII *quater.*

TORINO 1856

Presso Gaetano Maspero librajo
e G. Marzorati tipografo

GEOGRAFIA, STORIA E STATISTICA

Compilazione di Vittorio Angius

AUTORE DEGLI ARTICOLI CHE RIGUARDANO LA SARDEGNA (1)

PARTE TERZA

MEMORIE SUI FEUDI SARDI

Nelle considerazioni sopra le cose sarde del medio evo abbiam notato il poco che si sa del sistema feudale vigente in

(1) Qui è necessità che mi spieghi coi lettori, i quali sapendo dalla prefazione che tutti gli articoli relativi alla Sardegna, compresi in questo Dizionario Geografico Statistico Storico ecc. dei R. Stati, dovevano essere miei, potranno credere che miei sieno anche gli ultimi, à cominciare da VILLACIDRO, i quali ora io debbo rifiutare in massima parte perchè non miei.

Trovandomi a villeggiare nell'autunno del 1854 fui creduto annojato della lunghissima collaborazione, e perchè si volea accelerare la pubblicazione del Vol. XXV e aver riguardo a non disturbarmi nelle mie ricreazioni con richiedermi se volessi continuare, si supplì con altrui scrittura agli articoli che io aveva preparati e tenea pronti in casa ad ogni richiesta, come dimostrai al ritorno dalla villeggiatura.

Gli articoli che io rifiuto sono i seguenti: VILLACIDRO, detta erroneamente *Villa-Isidoro* (Vol. XXV, pag. 374), della quale erasi data un'ampia descrizione sotto la lettera *C*, vocabolo CIDRO -- VILLAGRANDE STRISAILI (pag. 417) -- VILLAGRECA (ibid), dove sono indicati i rapporti amministrativi senza curare tutti gli altri capi, che secondo il *Programma* dell'Opera (da me in tutti gli articoli tenuto sott'occhio) dovevano essere considerati -- VILLAMAR (pag. 419), di cui si era già data la compita descrizione sotto l'*M*, voc. MARA-ARBARÈ (Vol. X, pagg. 125-

Sardegna sotto il governo nazionale; ora rientrando nello stesso argomento ragioneremo dei feudi che furono istituiti

---

26-27-28) -- VILLANOVA-FORRU (Vol. XXV, pag. 437) -- VILLANOVA FRANCA (pag. 438), dove si leggono pochissime nozioni statistiche e si omette il resto -- VILLANOVA MONTELEONE (pag. 455), luogo e territorio degno di una larga descrizione -- VILLANOVA MONTE-SANTO (pag. 456) e VILLANOVA S. ANTONIO (ibid.) che non più sussistono, e delle quali io non avrei tenuto conto, per non accrescer l'Opera di circa duemila articoli inutili, volendo notare in articoli particolari tutti i paesi spopolati della Sardegna, dei quali però in luogo conveniente non lasciai di dare un cenno; come avrei dovuto fare più di altri seimila articoli se avessi voluto notare tutti i particolari della geografia in ordine alfabetico con gran moltiplicazione di pagine e noja dei lettori, che vedrebbero molte fastidiose ripetizioni -- VILLANOVA-TRUSCHEDU (pag. 459) -- VILLANOVA-TULLO (ibid.)

In quanto poi a VILLAMASSARGIA (pag. 419) -- VILLA-PUZZU (pag. 460) -- VILLA-SALTU (pag. 465) -- VILLA-SORRIS (pag. 469) -- VILLA-SPECIOSA (pag. 470) -- VILLA-URBANA (pag. 483) io non li rinnego riconoscendoli mio lavoro, ma un lavoro di saggio, che feci e mandai al signor Marzorati nel 1832, quando mi assunsi l'incarico di descrivere tutti i luoghi della Sardegna, la quale mancava affatto di una descrizione geografico-statistica e aveva poche storie particolari e inesatte; il qual lavoro ho dovuto poi rifare, quando ben esaminato il programma, ho riconosciuta la necessità di viaggiar nell'Isola per studiarla con tutta attenzione, come feci viaggiando ogni anno ne' mesi, che mi restavano liberi dalle mie occupazioni scolastiche e dalla direzione del Ginnasio delle Scuole Pie di Sassari, poi di quello di Cagliari.

Gli articoli sopra i suddetti luoghi sono in mani degli Editori, ed essi li pubblicheranno dove meglio lor sembri, o in fine di questa *Descrizione generale della Sardegna*, o nell'*Appendice* che si va pubblicando.

A proposito di quest'appendice devo pur rifiutare tutti gli articoletti relativi alla Sardegna, che, non so come, vi furono introdotti e che generalmente sono o ripetizioni di cose già dette da me, o nozioni false e sempre mendose. Io son rimasto stupito in leggere siffatti articoletti, ed avrei riso di cuore, come rideranno i sardi, in leggendo i più solenni strafalcioni, se non avessi temuto di sinistri giudizi su di me dalla parte delle persone intelligenti. Noto p. e. *Abba, capo della Sardegna, fu già signoria dei Manca*, dove ciascuno intenderà un capo geografico, mentre è una fonte (Vedi Cabuabbas, *Acqua rosa, punta che si aderge nel territorio di Terralba*, mentre quel territorio è una pianura sabbiosa. -- *Alternos, casale presso la chiesa di s. Efeso nel territorio di Pula*, mentre è il nome del consigliere municipale, che va in Pula e soleva avere dai Vicerè podestà pel governo del luogo pel tempo della festa. E basti questo cenno.

sotto la dominazione dei Reali d'Aragona, di Castiglia e di Savoja, abbreviando possibilmente le memorie, che rimasero in gran numero, ma spesso imperfette.

Divideremo la successione delle cose in tre epoche, che comprenderanno i particolari dei feudi sotto le tre diverse dinastie.

Epoca prima Feudale

Il Re Giacomo d'Aragona portatosi sul Portofangos, onde doveva farsi la spedizione del suo esercito alla Sardegna, e trovandosi nell'accampamento, memore della sua promessa ai signori della Sardegna, che gli avevano proferito il loro favore e concorso e si erano obbligati verso lui a certe condizioni, dava all'Infante Alfonso pieni poteri, perchè approdando nell'isola desse a' medesimi investitura dei rispettivi Stati conformemente alle dategli istruzioni particolari, così in rispetto del Giudice di Arborea, come in rispetto degli altri, se avesse veduto che i medesimi adempissero alle loro obbligazioni conducendo nel suo campo le loro genti per far servigio nella guerra contro i pisani e somministrando le necessarie vettovaglie.

La lettera di credenza col mandato per la investitura del Giudice di Arborea era concepito nelle seguenti parole, che si leggono nel memoriale del marchese di Coscojuela tra i documenti (N.° 14), e attestano le convenzioni che si erano fatte tra i procuratori del Giudice Ugone, e gli officiali nominati dal Re per stabilire le condizioni e le obbligazioni rispettive delle due parti.

« In nome di Cristo: Sappiamo quanti saran per vedere il tenore di questa scrittura, che Noi Giacomo p. g. d. Dio, Re di Aragona, Valenza, Sardegna e Corsica, Conte di Barcellona, Gonfaloniere della S. Romana Chiesa, Ammiraglio e Capitan Generale della medesima ».

« Considerando l'accordo, che si fece tra alcuni da parte nostra e certi altri in nome e per mandato del nobil barone Ugone, Visconte di Basso e Giudice d'Arborea, dall'altra, sopra il conferirsi, concedersi e donarsi in feudo da Noi per sempre e irrevocabilmente a esso nobile Ugone, Giudice di Arborea, ed a' suoi eredi d'uno e d'altro sesso, procreati legittimamente

dal suo sangue, tutto intero senza alcuna diminuzione il Giudicato di Arborea, con tutte le terre, che attualmente possiede esso Giudice di Arborea in città, castella, ville con tutti i diritti, pertinenze particolari, selve, salti, acque, correnti d'acqua, coi porti e le loro franchigie ed immunità, perchè per lui e pe' suoi si tengano immediatamente e principalmente da Noi e dai Nostri successori, sotto l'annuo servigio o censo di tre mila fiorini d'oro di Firenze da pagarsi in oro buono e di giusto peso in ciascun anno nella festa dei SS. Apostoli Pietro e Paolo, a Noi ed a' Nostri, o a' Luogotenenti nostri e di essi stanti in Sardegna e riceventi; che lo stesso Giudice di Arborea e i suoi eredi sul predetto Giudicato e su tutte le sue terre presteranno, secondo l'uso dei nobili Baroni, omaggio e giuramento di fedeltà, a Noi ed ai Nostri eredi e successori, o personalmente o per uno o più procuratori idonei; e che sopra tutte e singole le predette cose si daranno lettere, privilegi e si faranno le altre necessarie assicuranze a guarentigia dell'una e dell'altra parte con ogni dovuta e consueta solennità della legge, sicurtà e ratificanza ».

» Però nella volontà che tutte le cose premesse si deducano ad effetto e ottengano validità, fermezza e forza, considerando nel regio animo nostro la laudabile affezione e devozione sincera e lo zelo che mostrarono i progenitori del detto Egregio Giudice, ed esso stesso il Giudice, a Noi, a Predecessori nostri ed alla Corona nostra di Aragona, e che speriamo dimostrerà più splendidamente esso ed i suoi successori nel desiderio che siamo favorevoli a lui, al vantaggio e assodamento della sua Casa, Noi munifici donatori con reale liberalità abbiamo determinato e ordinato che Voi inclito e carissimo Nostro Primogenito e Generale Procuratore Nostro, Infante Alfonso, conte di Urgel, siate in questo affare Nostro speciale procuratore, e plenariamente vi commettiamo le veci nostre, per concedere, conferire e donare perpetuamente e irrevocabilmente per Noi e nostri eredi e successori qualunque in feudo nobile al prefato nobile uomo, Ugone Giudice di Arborea e a' suoi eredi d'uno e d'altro sesso, legittimamente discendenti dal suo corpo, e senza diminuzione alcuna tutto il predetto Giudicato d'Arborea, compreso nel Nostro regno di Sardegna e tutte le terre che attualmente possiede esso Giudice con le

città, castella, ville, ragioni e pertinenze d'ogni specie, boschi, salti, acque, corsi di acque, porti, libertà, immunità dei medesimi, perchè egli tenga e riconosca tutto da Noi, da' nostri eredi e successori, immediatamente e principalmente sotto l'annuo servigio o censo di tremila fiorini d'oro di Firenze, d'oro buono e di giusto peso, da esser pagati ciascun anno nella festa dei santi apostoli Pietro e Paolo, a Noi e ai successori nostri, o al nostro o ai loro vicegerenti stanti in Sardegna e riceventi; a costituire e a far che sia dato allo stesso nobile Giudice d'Arborea, o al suo procuratore o messaggero, uno o più istromenti o privilegi, ed altri documenti a cautela di ambe parti, con ogni solennità di diritti e con la debita e consueta assicuranza e fermezza sopra la detta concessione, collazione e donazione di tutte e singole le predette cose con istromenti, privilegi e documenti consimili da essere da voi ricevuti e riservati per cautela della Nostra Curia; parimenti a ricevere dal detto Giudice o da' suoi procuratori e messaggeri per esso Giudice, eredi e successori suoi, per li predetti Giudicato e terre, secondo l'uso dei nobili Baroni, l'omaggio e sagramento di fedeltà; e ad investire dei predetti Giudicato e luoghi il sunnominato Giudice, il suo o i suoi procuratori — e a fare, compire, raffermare, spiegare, concedere e consentire a nome e per nostra parte su e intorno tutte le predette cose e su ciascuna di esse quanto sia necessario e opportuno e sembri a Voi convenire per qualsivoglia ragione, sebbene domandassero un mandato speciale, facendo quanto potremmo fare Noi stessi trovandoci in persona, e quanto potrebbe fare qualunque procuratore legittimamente costituito, dando perciò e concedendo a Voi per Noi e per i nostri eredi e successori in tutte e singole le cose predette plenaria podestà e generale amministrazione . . . . . promettendo che terremo rato e fermo mai sempre per Noi e nostri eredi quanto da Voi in e intorno le cose predette sia a nostro nome fatto, compito, stabilito, definito o spiegato, concesso, conferito, donato, investito o ricevuto, e di non rivocarlo mai sotto l'ipoteca di tutti i nostri beni. Delle quali cose predette fu d'ordine nostro fatta questa scrittura e raffermata col sigillo pensile della nostra maestà negli accampamenti reali presso Portofangos nel XII delle calende di Giugno nell'anno del Signore MCCCXXIII ».

L'Infante approdato nell'Isola essendosi posto in assedio presso le mura della città di Villa di Chiese, e avendo riconosciuto la devozione del Giudice Ugone, la sollecitudine del suo servigio così nella somministranza delle vettovaglie, delle quali vennero subito mille carri a rinfrescar e ristorar l'esercito; come nelle operazioni militari avendo egli condotto altre milizie nel campo d'Iglesias oltre quelle che teneva al blocco di Cagliari; volle dimostrargli la sua gratitudine non differendo la promessa investitura, e nel III delle None di luglio in modo solenne in presenza de' cavalieri del suo seguito, compiva quest'atto e spediva le lettere testimoniali del medesimo.

Cominciano queste nel modo seguente:

» In nome di Cristo. Sappiano tutti che Noi Alfonso Primogenito dell'Illustrissimo Re di Aragona, suo generàl procuratore e conte di Urgel, per podestà conferitaci su questo particolare dall'eccellentissimo Signor Re, nostro Padre, con sua carta suggellata col sigillo *appendizio* della Sua Maestà, del tenore che segue . . . . .

A questo punto soggiunge tutta la Lettera Reale data dal campo reale di Portofangos nel XII delle calende di giugno, che noi abbiam già riferita (1) qui sopra; quindi prosegue nel seguente modo:

---

(1) Credendo cosa non superflua di presentare il testo latino delle lettere d'investitura, le esempliamo dalla copia che si trova delle medesime nei documenti del citato Memoriale del marchese di Coscojuela:

IN CHRISTI NOMINE. Notum sit cunctis, quod Nos Infans Alphonsus, Illustrissimi Domini Regis Aragonum Primogenitus, ejusque Generalis Procurator, ac Comes Urgelli, ex potestate nobis, in hac parte attributa, per Excellentissimum Dominum Regem Genitorem nostrum praedictum, cum Carta sua, eius Majestatis Sigillo appenditio sigillata, tenoris, qui sequitur. NOVERINT universi huius scripti seriem inspecturi, quod Nos Iacobus, Dei Gratia, Rex Aragonum, Valentiae, Sardiniae et Corsicae, Comesque Barchinonae, ac Sanctae Romanae Ecclesiae Vexillarius, Admiratus et Capitaneus Generalis. Considerantes tractatum initum inter quosdam ex parte nostra, et quosdam alios nomine et pro parte Nobilis viri Hugonis, Vicecomitis de Basso, Judicis Arboreae, ex altera, super conferendo, concedendo, atque donando per Nos perpetuò, et irrevocabilitèr in feudum, Nobili eidem Hugoni, Judici Arborae, suisque haeredibus, *utriusque sexus*, de suo corpore legitimè descendentibus, sine diminutione aliqua, totum Judicatum Arboreae, et omnes Terras, quas tenet dictus

» Fissando or Noi la nostra attenzione non solo su' devoti, buoni ed importanti servigi prestati, con fedeltà, prontezza

---

Judex Arboreae praesentialitèr in Civitatibus, Castris, et Villis, juribus, et pertinentiis suis omnibns, cum Nemoribns, Saltibus, Aquis, Aquarumque decursibus, Portubus, Libertatibus, et Immunitatibus eorum, à Nobis, et Successoribus nostris tenendum, et tenenda immediate, et in Capite sub annuo Servitio, seu Censu, trium scilicet mille florenorum, auri de Florentia, boni auri, et iusti ponderis solvendorum, annis singulis, in festo Apostolorum Petri, et Pauli, Nobis, et nostris, aut vices nostras, et ipsorum gerenti in Sardinia, praesenti, et recipienti: et quod idem Judex Arboreae, et haeredes sui praedictis Judicatu et Terris, Nobis et Haeredibus, ac Successoribus nostris, per se, vel Procuratorem, seu Procuratores suos idoneos, more Baronum Nobilium, praestabunt Homagium, et Fidelitatis Sacramentum: et quod de praedictis omnibus et singulis fient Litterae, Privilegia, et alia monimenta necessaria, ad cautelam utriusque partis, cum omni juris solemnitate et securitate ac firmitate debitis et consuetis; IDEO volentes praemissa omnia ad effectum deduci ac validam obtinere roboris firmitatem, Nostrum et Regium animum dirigentes, ad affectum laudabilem et devotionem sinceram, quas Progenitores dicti Egregii Judicis, et ipse idem Judex, ad Nos, et Praedessores nostros, et ad Coronam nostram Aragonum, promptis voluntatibus exhibuerunt, et speramus per eum et Successores suos uberius exhiberi, et affectantes èrga eum domusque suae promotionem et solidationem Nos favorabiles promotionis et munificos largitores et Regali munificentia demonstrare, constituimus, et ordinamus vos Inclytum, et Charissimum Primogenitum, et Generalem Procuratorem nostrum Infantem Alphonsum, Comitem Urgelli, Procuratorem spetialem nostrum, ac vobis plenariè committimus vices nostras, ad concedendum, conferendum et donandum perpetuò, et irrevocabilitèr per Nos, et Haeredes, ac Successores nostros quoscumque in *in Feudum Nobile, praefato Nobili Viro Hugoni, Judici Arboreae, et haeredibus suis VTRIVSQVE SEXVS, de suo corpore legitimè descendentibus, sine diminntione aliqua totum Judicatum Arboreae praedictum, in regno nostro Sardiniae situm, et omnes Terras, quas tenet dictus Judex Arboreae praesentialitèr*, cum Civitatibus, Castris, et Villis, juribus et pertinentiis suis omnibus, cum Nemoribus, Saltibus, Aquis, Aquarumque decursibus, Portubus, Libertatibus et Immunitatibus eorum, à Nobis et nostris Haeredibus et Successoribus tenendum, et tenendam immediatè et in capite, sub annuo setvitio, seu censu trium scilicet mille florenorum auri de Florentia, boni auri, et justi ponderis, solvendorum annis singulis in festo Apostolorum Petri et Pauli, Nobis et successoribus nostris, vel nostrum et ipsorum Viceregenti in Sardinia praesenti, et recipienti, ac firmandum et fieri faciendum ipsi Nobili Judici Arboreae, vel eius Procuratori, aut Nuncio Instrumentum, cum omni juris solemnitate, et securitate, ac firmitate, et securitate, ac firmitate debitis, et consuetis,

e utilità al detto Signor Re, Nostro Padre ed a Noi stessi, da Voi, egregio Barone Ugone, Visconte di Bass, Giudice di

---

super dicta concessione, collatione et donatione omnium et singulorum praedictorum consimilibus Instrumentis, Privilegiis et Monimentis, per vos recipiendis, et pro cautela nostrae Curiae reservandis, et ad recipiendum à dicto Judice, seu ejus Procuratore, vel Procuratoribus et Nunciis pro dicto Judice et haeredibus, ac successoribus suis, pro praemissis Judicatu, et Terris, more Baronum Nobilium, Homagium et fidelitatis Sacramentum, et ad investiendum de praemissis omnibus, et singulis iam dictum Judicem, vel eius Procuratorem, seu Procuratores, et omnia alia et singula faciendum, et complendum, firmandum, explicandum, concedendum et assentiendum nomine, et pro parte nostra, in predictis, et circa praedicta et eorum singula praedicta negotia necessaria, seu, et opportuna, quae vobis videbuntur quomodolibet expedire, etsi mandatum exigerent speciale, et que Nos possemus personalitèr constituti, et quae posset quilibet Procurator, legitimè constitutus: dantes et concedentes per Nos et Heredes et Successores nostros, vobis in omnibus, et singulis supradictis, plenariam potestatem ac generalem administrationem cum libertate, gratum et firmum promittentes habere perpetuò per Nos et Haeredes nostros quidquid vos in praemissis et circa praemissa actum, gestum, firmatum, expeditum, seu explicatum, concessum, collatum, donatum, investitum et receptum, nomine nostro fuerit, eaque nullo tempore revocare, sub bonorum nostrorum omnium hypotheca. De praemissis autem, ad mandatum nostrum, factum est hoc praesens Scriptum, Majestatis nostrae Sigillo appenditio roboratum. Acta fuerunt haec in Castris apud Portum Fangosum, duodecimo Kalendas Junii, anno Domini MCCCXXIII.

AD DEVOTA, RECTA, ET CLARA SERVITIA, jam dicto Domino Regi, Genitori nostro, et Nobis impensa fidelitèr, promptè et utiliter per vos Egregium Virum Hugonem, Vicecomitem de Basso, Judicem Arboreae; nec minus ad puram, et bonam voluntatem, quam Progenitores vestri, dicti Hugonis, erga honorem et exaltationem Domus nostre Aragonum, multipliciter habuerunt, nostrum dirigentes intuitum, volentes vos dictum Hugonem, Vicecomitem de Basso, honorare et specialiter insignire, ac in persona vestra, vestris temporibus, domum vestram Arboreae firmare, stabilire, roborare, vice, et nomine praedicti Domini Regis, Genitoris nostri, ac nostro, cum testimonio praesentis publici Instrumenti, perpetuo valituri, *damus, concedimus, confirmamus et donamus perpetuò, et irrevocabilitèr, in feudum Nobile, secundum morem Italiae, vobis dicto Hugoni, Vicecomiti de Basso, Judici Arboreae, et haeredibus, et successoribus vestris, VTRIVSQVE SEXVS, de vestro corpore legitimè descendentibus, sine diminutione aliqua totum Judicatum Arboreae,* et omnes Terras, quas vos dictus Judex Arboreae, te-

Arborea; e riguardando ancora la pura e buona volontà, che i progenitori di Voi, suddetto Ugone, in molti modi dimo-

---

netis praesentialitèr, cum Civitatibus, Castris, Villis, juribus, et pertinentiis suis omnibus. cum nemoribus, saltibus, aqnis, aquarumque decursibus, hominibus, et foeminis, portibus, libertatibus, et immunitatibus eorum, servis, et ancillis, animalibus, daciis, tributibus, et servitiis realibus, et personalibus, à praedicto Domino Rege, Genitore nostro, et Haeredibus, ac Successoribus suis, tenendum et tenenda immediatè et in capite, in feudum Nobile, sub annuo servitio, seu censu trium millium florenorum auri de Florentia, boni auri, et iusti ponderis, solvendorum annis singulis, in festo Apostolorum Petri et Pauli, ipso Domino Regi, Genitori nostro, et suis, vel eorum vices gerenti in Sardinia, praesenti, et recipienti in Sardinia. Volentes, et concedentes, quod vos dictus Judex Arboreae, et haeredes vestri, *VTRIVSQVE SEXVS*, de vestro corpore legitimè descendentes, sine diminutione aliqua habeatis, teneatis, possideatis, et expletetis in feudum Nobile, ut predicitur, Judicatum praedictum, cum Civitatibus, Castris, Villis, et Locis, jnribus, et pertinentiis suis omnibus, et aliis supra dictis, prout meliùs et plenius ipsa hodie tenetis et possidetis, de quibus vos investimus praesentialiter, et corporaliter, cum ense nostro, quem vobis manualitèr tradimus, in testimonium praedictorum.

AD HÆC NOS HVGO, VICECOMES DE BASSO, Judex Arboreae praedictus, cum summa gratiarum actione recipientes à vobis, dicto Domino Infante Alphonso, Domino nostro, donationem, et concessionem praedictam, promittimus, et convenimus per Nos et Haeredes et Successores nostros in Judicatu praedicto, vobis Illustrissimo Domino Infanti praelibato, nominibus supradictis, quod erimus dicto Excellentissimo Domino Regi Aragonum, Genitori vestro, Domino nostro, et Haeredibus, ac Successoribus suis, pro praedictis nobis donatis, et in feudum concessis, Vassalli Ligii, boni, et legales, sicut verus, et legalis Vassallus, et solidus debet esse, pro feudo suo, Domino naturali et vero; et pro praedictis nobis in feudum donatis et concessis attendemus dicto Domino Regi, Genitori vestro, et successoribus suis, in Regno Sardiniae et Corsicae, tanquam veris Dominis, nullumque alium Dominum super eis recognoscemus ac proclamabimus, ullo unquam tempore: immò ipsum Dominum Regem, Genitorem vestrum, et Haeredes, et Successores suos pro veris, et solidis Dominis nostris habebimus et tenebimus perpetuò, ac solvemus Nos et Heredes ac Successores nostres perpetuò censum praedictum trium millium florenorum auri de Florentia, boni, et recti ponderis, anno quolibet, in termino supra dicto, memorato Domino Regi, vel Successoribus suis, vel eorum vices gerenti, tunc presenti et recipienti in Sardinia, ut est dictum: et recipientes à vobis, dicto Domino Infante, Investituram praedictam de feudo iam dicto, praesentialiter et corporaliter, ut predicitur à Vobis factam, facimus de praesenti, pro feudo

strarono per l'onore e la esaltazione della nostra Casa d'Aragona — volendo onorare Voi, suddetto Ugone, Visconte di

---

praedicto, Nobis, ut praemittitur, concesso, vobis, dicto Domino Infanti recipienti, vice et nomine iam dicti Domini Regis, Genitoris vestri, et vestro nomine, Homagium Ligium, ore, et manibus commendatum, ac praestamus Fidelitatis Sacramentum, secundum formam fidelitatis, inferius comprehensam.

EGO HUGO, VICECOMES DE BASSO, JUDEX ARBOREAE praedictus, juro ad Sancta Dei Evangelia, quod ab hac hora in antea habebo et tenebo pro Domino meo, Illustrissimum, et Potentissimum Dominum Domnum Jacobum, Aragonum, Valentiae, Sardiniae et Corsicae, Regem praedictum, et Excellentem ac Inclytum Domnum, Dominum Infantem Alphonsum, eius Primogenitum, et Generalem Procuratorem, ac Comitem Urgelli, iam dictum, et omnes Heredes et Successores eorum in dicto Regno Sardiniae et Corsice; et quod ero eis et cuique eorum fidelis, nec ero in Concilio, aut tractatu, quod ipsi, vel aliquis eorum capiantur aliqua captione, et quod ipsi, vel aliquis eorum, perdant personam, aut membrum, terram, castellum, villam, aut aliquem honorem, vel dignitatem eorum: et si ego scivero, qui hoc tractet, vel tractare vellet, aut facere, disturbabo toto posse meo; et si ego non possem disturbare, quam citò potero significabo eis, vel eorum alicui, et si eis significare non possem, significabo illi, vel illis, per quem, vel quos, hoc valeat ad eorum notitiam pervenire; praecepta eorum faciam, et ei obediens ero, Consilia, quae mihi petituri sunt, eis fidelitèr dabo, juxta discretionem à Deo mihi datam; credentias, quas mihi imposituri sunt, pro credentiis tenebo, usque ad eorum beneplacitum; masnadam et gentem eorum custodiam et servabo, juxta posse meum, si Deus me adjuvet, et haec Sancta Dei Evangelia, manibus meis corporalitèr tacta.

Ad premissorum autem omnium memoriam sempiternam, fuerunt facta duo publica Instrumenta, per alphabetum divisa, Sigillo praefati Domini Infantis appenditio communita, alterum habendum et tenendum per dictum Dominum Regem, seu dictum Infantem praedictum, et alterum habendum et tenendum per Judicem memoratum. Quae fuerunt acta in obsidione Villae Ecclesiae, tertio Nonas Julii, anno Domini MCCCXXIII.

SI✠GNUM INFANTIS ALPHONSI, Illustrissimi Domini Regis Aragonum Primogeniti, ejusque Generalis Procuratoris ac Comitis Urgelli.

SI✠GNUM HUGONIS, VICECOMITIS DE BASSO, Judicis Arboreae, qui haec facimus, laudamus, et juramus, et Homagium facimus.

TESTES SUNT Nobiles Arnaldus de Luna, Guillermus de Angolaria, Joannes Eximinus de Urrea, Guillermus de Cervilione, Petrus de Queralto.

SI✠GNUM MEI, Clementis de Sala Viridi, Scriptoris Illustrissimi Domini Infantis praedicti, qui de mandato ipsius Domini Infantis haec scribi feci et clausi, cum litteris rasis et emendatis in prima linea, ubi describitur: *Dominum Regem;* et in linea duodecima, ubi legitur: *Arboreae;*

Bass, e darvi un particolare contrassegno di gradimento, e nella vostra persona consolidare nelle occasioni che si pre-

---

cum supra positis in linea xxv. ubi dicitur: *et suis;* et in trigesima prima linea, ubi scribitur: *ac successorum.*

QVAM DONATIONEM, ET CONCESSIONEM postmodum dictus Dominus Genitor noster, laudavit, approbavit, ratificavit, et confirmavit, prout in Privilegio ipsius Domini Regis, Bulla Plumbea pendenti munito, dat. Barchinonae, duodecimo Kalendas Octobris, anno Domini MCCCXXIII, et clauso per Bernardum de Aversone, dicti Domini Regis Notarium, latius et seriosiùs continetur.

NVNC QVVM PRO PARTE VESTRI JAM DICTI JVDICIS, fuerit Nobis humilitèr supplicatum, ut praedictas donationem, concessionem et confirmationem, confirmare, et Civitates, Castra et Loca in praedicta donatione comprehensa, quae supra specificata, seu declarata non sunt, specificare, nominatim declarare, de benignitate Regia dignaremur; eapropter servitiis per vos dictum Egregium Virum Hugonem, Vicecomitem de Basso, Judicem Arboreae, nobis impensis, debita meditatione pensatis, supplicationi vestrae favorabilitèr annuentes, *Tenore praesentis Cartae nostrae, donationem et concessionem ac investituram et confirmationem praemissas, et omnia et singula, in Cartis praedictis contenta, per Nos et nostros laudamus, approbamus, ratificamus, ét ex certa scientia confirmamus, prout meliùs, et pleniùs, ac clarius continetur in eis, vobisque etiam praemissa de novo concedimus, cum mero et mixto imperio, gladii potestate, et alia quacumque jurisdictione alta, et bassa*, declarantes quod Civitates, Castra et Loca subscripta in donatione et concessione ac confirmatione praedictis, et in praesenti confirmatione et nova concessione includuntur: videlicet *intra Judicatum Arboreae*, Civitates Aristanni et de Terralva et de Sancta Justa et de Alas, necnon Castrum Montis Regalis et Castrum Marmillae, nec minùs Villas, Curatorias, terras, tenimenta et pertinentias Civitatum et Castrorum praedictorum et totius Judicatus iam dicti. *Item: Vltrà Judicatum praedictum-Castrum et terram Bose cum Curatoriis Planargiae; Et item, Castrum Montis de Verro. Item, Castrum Gociani et Castrum Monastica* (a), *cum districtibus, et pertinentiis omnibus eorundem.* Volentesque, statuentes et de novò concedentes, *quod vos memoratus Judex, et vestri heredes et successores, in faeudo jam dicto, habeatis, teneatis, possideatis, et expletetis perpetuò, totum Judicatum praedictum Arboreae, cum praenominatis eius Civitatibus et Castris Villis et Locis,* necnon coetera omnia Castra superiùs nominata, cum Curatoriis, territo-

(a) *Non altra volta ne' documenti storici occorre questo nome, e mi persuado che male abbia letto chi trascrisse questo diploma dagli archivi del Regno di Aragona, e alterato in questo modo il nome di* Montacuti *o* Montyacuti.

senteranno la vostra Casa d'Arborea, Noi, in vece e in nome del detto Signor Re, Nostro Padre, e per Noi e gli eredi e

---

riis, tenimentis, ac pertinentiis eorumdem, sub modis, forma, conditionibus et retentionibus, in donatione et confirmatione praedictis positis et adjectis, prout in Cartis praedictis, conditiones, et retentiones praedictae, clarius continentur, et cum mero, et mixto imperio, et gladii potestate et omnimoda jurisdictione, alta et bassa. Et nihilominùs Reverendum in Christo Patrem, Fratrem Guidonem Thyrens. et Arborens. Archiepiscopum, et Nobilem Virum Petrum, Primogenitum vestrum, Procuratores vestros ad haec et alia specialitèr constitutos, ut nobis per instrumentum publicum legitimè constitit, coram nobis praesentes, et nomine vestro et haeredum, ac successorum vestrorum recipientes, investimus praesentialiter de omnibus supradictis, à nobis et haeredibus ac successoribus vestris perpetuò, et irrevocabilitèr, ut praemittitur, tenendis in feudum, tradendo eis manualitèr ensem nostrum, in signum investiturao praedictae.

Nos Frater Guido, miseratione Divina, Thyrens. et Arborens. Archiepiscopus et Petrus, dicti Domini Judicis, Primogenitus, Procuratores praedicti, confirmationem, declarationem et expressionem ac novam concessionem et donationem, nec non investituram, de feudo jam dicto, ut praedicitur factas, cum gratiarum actionibus et debita reverentia admittentes, sub forma, conditionibus et retentionibus supradictis, nomine, et vice dicti Domini Judicis, et ex potestate in eodem Procuratorio Nobis, de hoc specialitèr attributa, facimus pro dicto Domino Judice, et haeredibus ac successoribus suis praedictis, vobis dicto Domino Regi recipienti, pro vobis et haeredibus ac successoribus vestris, Homagium Ligium, ore et manibus commendatum, ac praestamus fidelitatis Sacramentum, secundum formam in supra inserta Carta positam, et contentam, Sacrosanctis Evangeliis, ut moris est, corporalitèr per Nos tactis.

Mandamus igitur per praesentem Nos Rex praedictus, Gubernatori Regni Sardiniae, coeterisque Officialibus nostris, Regni ipsius, praesentibus, et futuris, quod laudationem, approbationem, ratificationem et confirmationem et novam concessionem et declarationem, nostras hujusmodi teneant firmiter et observent et faciant inviolabiliter observari, et non contraveniant, nec aliquem contravenire faciant modo aliquo, vel permittant.

Ad majoris autem omnium praemissorum roboris firmitatem, et utriusque partis perpetuam securitatem fieri jussimus, duo consimilia Privilegia, Bulla nostra Aurea communita, quorum unum remaneat in Archivio nostro, et alterum sit penes vos Judicem memoratum. Dat. Cesaraugustae, Kalendis Madii, anno Domini MCCCXXVIII.

SI✠GNUM ALPHONSI, DEI GRATIA, REGIS ARAGONVM, Siciliae citrà et ultrà Pharum, Valentiae, Majoricarum, Sardiniae et Corsicae, Comitisque Barchinonae, Ducis Athenarum et Neopatriae, ac etiam Comitis Rossilionis, et Caeritaniae.

TESTES SVNT qui praesentes fuerunt Reverendus Joannes Tholeraus

successori di detto Signor Re, Nostro Padre, e di Noi, con la testimonianza del presente pubblico istromento, che dovrà valere in tutti i tempi, diamo, concediamo, confermiamo e doniamo a perpetuità e irrevocabilmente in feudo, *secondo il costume d'Italia*, a Voi detto Ugone, Visconte di Basso, Giudice di Arborea, e ai vostri eredi e successori d'uno e d'altro sesso, legittimamente discendenti dal vostro corpo, tutto senza alcuna diminuzione il Giudicato di Arborea e tutte le terre, che Voi, detto Giudice, occupate in questo tempo con le città, castella, ville, ragioni e pertinenze qualunque, boschi, salti, acque, rivi, uomini e femine, porti, libertà e immunità loro, servi, ancelle, dazi, tributi e servigi reali e personali, da riconoscersi per Voi immediatamente e principalmente dal predetto Signor Re, Nostro Padre, da' suoi eredi e successori e da tenersi in feudo nobile, sotto l'annuo servigio o censo di tre mila fiorini d'oro di Firenze, di buon oro e di giusto peso, da pagarsi ogni anno nella festa dei SS. Apostoli Pietro e Paolo, allo stesso Signor Re Nostro Padre e a' suoi successori, o ai loro Luogotenenti, stanti in Sardegna e riceventi. Volendo e concedendo che voi detto Giudice di Arborea e i vostri eredi d'uno e d'altro sesso, legittimamente discendenti dal vostro corpo, abbiate, tenghiate, possediate senza alcuna diminuzione e . . . . in feudo nobile, come fu detto, il Giudicato predetto con le città, castella, ville e luoghi, dritti e loro pertinenze e tutte le altre cose sopradette, come meglio e più pienamente le tenete oggidì e le possedete, delle quali vi investiamo personalmente e corporalmente con la nostra spada, cui con la nostra mano vi consegniamo in testimonianza delle cose predette ».

Seguiva all'atto della investitura la prestazione dell'omaggio e della fedeltà, della quale si scrisse pure un particolare istromento, in cui si leggeva:

» Noi Ugone, Visconte di Basso, Giudice d'Arborea pre-

Archiepiscopus, Frater Petrus de Thous, Ordinis Militiae Calatravae, Jacobus Dominus de Exerica, Eximinus Cornel, Joannes Eximini de Vrrea.

Fuit clausum per Bonanatum de Petra, Domini Regis praedicti, Notarium.

detto, ricevendo con affettuosa azione di grazia da Voi, detto signor Infante Alfonso, Signor Nostro, la donazione e concessione predetta, promettiamo e convenghiamo per Noi e gli eredi e successori nostri nel predetto Giudicato, a Voi, illustrissimo signor Infante predetto, sotto i titoli già enunciati, che al detto eccellentissimo Signor Re di Aragona, Padre vostro, Signor nostro, e a' suoi eredi e successori, per le predette cose donateci e concesse in feudo, saremo vassalli ligi, buoni e leali, quale deve essere un vero e leale vassallo e solido per il feudo suo al proprio, naturale e vero signore; e per le predette cose, di cui ci avete fatto donazione e concessione, riguarderemo detto signor Re, Padre vostro, e i successori suoi nel reame di Sardegna e Corsica, quali veri signori, e non riconosceremo sopra le medesime o proclameremo altro Signore in alcun tempo; ma avremo e terremo per sempre esso Signor Re, Padre vostro, e gli eredi e successori suoi quali veri e solidi Signori nostri, e sì Noi, come li eredi e successori nostri, pagheremo perpetuamente il censo predetto di tre mila fiorini d'oro di Firenze, di oro buono e di giusto peso, in ciascun anno nell'epoca sopraindicata al suddetto signor Re ed a' successori suoi o a' loro Luogotenenti, presenti allora in Sardegna e riceventi, come si è già detto. — E ricevendo da Voi, Signor Infante, l'investitura predetta dell'indicato feudo, personalmente e personalmente fatta da Voi, come si è detto di sopra, faciamo al presente per il feudo predetto, che ci è stato concesso, secondo che si è notato, a Voi, detto Signor Infante, ricevente in vece e in nome del già detto Signor Re, Padre vostro, e in nome vostro, omaggio ligio, rappresentato con la bocca e con le mani, e prestiamo il giuramento di fedeltà secondo la forma di fedeltà qui sotto proposta ».

» Io Ugone, Visconte di Basso, giudice di Arborea predetto, giuro sopra i santi Vangeli di Dio che quindi innanzi avrò e terrò per mio Signore l'illustrissimo e potentissimo Signor Re Giacomo d'Aragona, Valenza, Sardegna e Corsica, e l'eccellente ed inclito Signore, signor Infante Alfonso, suo primogenito e generale procuratore, Conte di Urgel predetto, e tutti gli eredi e successori loro nel detto regno di Sardegna e di Corsica, e che sarò ad essi ed a ciascuno di loro fedele,

nè avrò parte in congiura o in trattato, perchè essi od alcuno di loro siano in alcun modo sorpresi o perdano persona o membro, castello, villa o alcun onore o loro dignità, e se io sappia di alcuno, che di ciò tratti o voglia trattare o fare, lo disturberò nel modo che possa; e se non potessi impedirlo, procurerò, quanto più presto possa, di significarlo a coloro, o ad alcuno di essi, i quali possano provvedere: e se a costoro non possa significarlo, ne darò commissione ad altri, per cui possano quelli essere informati; che farò ogni loro comando e sarò obbediente ai medesimi; che darò coscienziosamente, secondo la discrezione datami da Dio, i consigli che mi saran domandati; celerò gelosamente i segreti che mi imporranno, finchè piaccia ad essi e custodirò e salverò con tutto il mio potere la loro masnada o gente, se Dio mi ajuti e questi santi Evangeli di Dio, corporalmente toccati con le mie mani ».

Quindi a memoria sempiterna delle cose promesse furono fatti due istromenti divisi per l'alfabeto e communiti dell'appeso sigillo del prefato Signor Infante, per esser tenuti e conservati uno dal detto Signor Re o dal detto Infante, l'altro dal Giudice menzionato.

I quali fatti ebbero luogo nell'assedio di Villa di Chiese nel III delle none di luglio nell'anno del Signore MCCCXXIII.

Se✠gno dell'Infante Alfonso, Primogenito dell'Illustrissimo Signor Re d'Aragona, suo generale procuratore e conte di Urgel.

Se✠gno di Noi Ugone, Visconte di Basso, Giudice di Arborea, che faciamo, approviamo e giuriamo facendo omaggio.

Sono testi il nobile Arnaldo de Luna, Guglielmo de Angolaria, Giovanni Ximene de Urrea, Guglielmo de Cervellon e Pietro de Queralt.

Se✠gno di me Clemente di Salaverde, scrivano dell'Illustrissimo Signor Infante predetto, per ordine del quale feci scrivere questi istromenti che poi chiusi: con lettere rase ed emendate nella prima linea dove descrivesi ecc. ecc.

Questa donazione e concessione fu poi dal Re Giacomo lodata, approvata, ratificata con suo diploma e privilegio munito del bollo di piombo pendente sotto la data di Barcellona del XII delle calende di ottobre dello stesso anno, chiuso da

Bernardo di Averso, notajo dello stesso Re, e mandato al Giudice Ugone, della perdita del quale non dobbiamo essere molto dolenti, mentre intendiamo che non doveva esso contenere niente di più di quanto abbiamo veduto espresso nel diploma d'investitura dell'Infante.

Sebbene non se ne trovi neppure un cenno, non possiamo non riconoscere che anteriormente a queste scritture fatte dopo l'invasione fu scritto un altro istromento, nel quale era fissata la somma, di cui esso Ugone avrebbe servito il Re Giacomo per ajutarlo nelle spese che domandava la spedizione, e ciò in riconoscenza della investitura da lui richiesta di quanto possedeva nell'Isola senza alcuna diminuzione. Egli è probabile che nella stessa carta fosse stabilito il numero degli armati con cui esso avrebbe sussidiato l'esercito del Re, e l'obbligo della somministranza delle vettovaglie, forse gratuitamente.

Alla investitura data al Giudice d'Arborea seguirono le investiture, delle quali, sotto certe condizioni, nelle trattative anteriori all'impresa, si era fatta promessa ai baroni di casa Doria e a quelli di casa Malaspina, quando il Re preparavasi alla conquista.

Dei diplomi contenenti la donazione, concessione ed investitura fatta dall'Infante in loro favore, non restò documento; non pertanto possiamo persuaderci che la formola dei medesimi in pochi particolari differisse da quella che abbiamo riferita nella concessione fatta ad Ugone.

È verisimile che anche questi baroni, quando mandarono in Catalogna i loro messaggeri per certificare il Re delle loro buone disposizioni e proferirgli la loro cooperazione ed assistenza, ma sotto patto di essere mantenuti in tutti i loro diritti e possedimenti, si sieno accordati con lui sopra la somma che avrebbero contribuito per le spese della guerra e sopra il numero d'uomini d'armi, con cui per certo tempo nelle occorrenze lo avrebbero servito; e che proporzionatamente alla grandezza varia de' loro Stati si sien dovuti obbligare ad un censo anniversario, pagabile nella festa dei SS. Apostoli Pietro e Paolo, a seguirlo nella guerra contro i pisani e a conferire per la sussistenza dell'esercito d'invasione e per le spese della guerra.

Premesse queste scarse memorie, sottoporremo alla considerazione dei lettori i particolari che sono a notare nella formola d'investizione profferita dall'Infante; ma dopo averla completata con l'altra che il medesimo dava in nome proprio, quando teneva il regno, allo stesso concessionario, nell'anno 1328.

In quest'anno dopo l'avvenimento di esso Alfonso al trono di Aragona, il detto Ugone d'Arborea mandava al nuovo Re procuratori e messaggeri suoi l'arcivescovo di Tiro e di Arborea, Frate Guidone, insieme con suo figlio primogenito Pietro, per assistere alle cerimonie della incoronazione, e prestargli fedeltà e omaggio. Ma perchè si era accorto che nella troppo abbreviata formola di donazione, concessione e confermazione del 1323 sotto le tre date riferite, certe cose erano solamente accennate, ed importava a lui che fossero specificate, spiegate, dichiarate, a togliere ogni futura causa di differenze e litigi; però commetteva ai medesimi di supplicare il nuovo Sovrano si compiacesse di spiegare e specificar meglio le cose con clausole declarative nella novella concessione, che sarebbe data da lui.

Memore il Re Alfonso dei grandi di lui servigi, accondiscendeva volentieri alle suppliche e dava le richieste specificazioni nelle lettere di conferma del feudo, che dopo aver ricevuto il giuramento di fede e di omaggio dai sunnominati rappresentanti gli mandava espresse nelle seguenti parole:

» Essendoci stato per parte vostra, Egregio uomo Ugone, Giudice di Arborea, umilmente supplicato perchè Ci degnassimo per la regia nostra benignità raffermare la donazione, concessione e confermazione del Giudicato di Arborea, fattavi dal Re Giacomo e da Noi stessi, e nominatamente specificare le città, castella e luoghi che erano stati indicati nella donazione, ma non specificati e dichiarati; Noi avendo con la debita considerazione ponderati i servigi, che per voi, suddetto egregio uomo, Ugone Visconte di Basso, Giudice d'Arborea, furono prestati alla Corona, annuendo favorevolmente alla vostra supplica, per lo tenore della presente carta lodiamo, approviamo, ratifichiamo e di certa scienza raffermiamo la donazione, la concessione e la investitura e confermazione suaccennata e tutte e singole le cose contenute nelle parti-

colari carte, come meglio e più distintamente si contiene nelle medesime; e di nuovo vi concediamo le cose premesse *col mero e misto imperio, la potestà della spada e qualunque altra giurisdizione alta e bassa;* dichiarando che le città, castella e luoghi sottoscritti nella donazione, concessione e confermazione predetta e nella presente nuova concessione e confermazione vi sono inchiusi, e intendiam dire:

« Entro il giudicato di Arborea le città di Oristano, di Terralba, di s. Giusta e di Alas: »

« Inoltre le castella di Monreale e della Marmilla e insieme le ville, curatorie, terre, i tenimenti e le pertinenze delle città e castella predette e di tutto il sunnominato Giudicato: »

« E fuori del Giudicato predetto il castello e la terra di Bosa con le curatorie della Planargia: anche il castello di monte de Verro; e di vantaggio il castello del Gociano e il castello di Montacuto con tutti i loro distretti e le pertinenze; volendo, raffermando e di nuovo concedendo che Voi, predetto Giudice, i vostri eredi e successori nel feudo predetto abbiate, tenghiate, possediate e godiate (?) perpetuamente tutto il predetto Giudicato di Arborea con le prenominate città, castella, ville e luoghi, e parimente tutte le altre castella di sopra indicate con le curatorie, territori, tenimenti e pertinenze loro sotto i modi, forme, condizioni e ritenzioni poste e aggiunte nella prefata donazione e confermazione, così come tali condizioni e ritenzioni sono più adequatamente contenute nelle predette Carte, e col mero e misto imperio, la podestà della spada e onnimoda giurisdizione alta e bassa ».

« Quindi stando al nostro cospetto il reverendo Padre in Cristo Fra Guidone arcivescovo di Tiro e di Arborea, e il nobile barone Pietro, Primogenito vostro, costituiti specialmente vostri procuratori per quest'affare e per altri, come ne constò legittimamente per un pubblico istromento, ed essendo disposti a ricevere a nome vostro e dei vostri eredi e successori la nuova concessione, li investiamo di tutte le cose sopra enunciate che sieno da Voi e dai vostri eredi tenute e riconosciute perpetuamente e irrevocabilmente in feudo per grazia nostra e dei nostri eredi e successori, ponendo in loro mani la nostra spada in segno della investitura ».

Seguiva l'atto di accettazione e la prestazione di giuramento dei detti procuratori.

« Noi Frate Guidone, per divina benignità Arcivescovo di Tiro e di Arborea, e Pietro, Primogenito del detto signor Giudice, procuratori predetti, ricevendo con azione di grazie e con la debita riverenza, sotto la forma, condizioni e ritenzioni sopradette, in nome e in vece di detto signor Giudice, la confermazione, dichiarazione, spiegazione, nuova concessione e donazione con l'investitura: per il potere nello stesso procuratorio istromento a Noi attribuito, specialmente su questo particolare, faciamo per il detto signor Giudice, suoi eredi e successori, a Voi detto signor Re predetto, ricevente per Voi e pe' vostri eredi e successori, omaggio ligio rappresentato con le parole e con le mani, e prestiamo il giuramento di fedeltà secondo la formola posta e contenuta nella Carta presente, toccando corporalmente con le nostre mani, come si costuma, i sacrosanti Vangeli ».

Nella conclusione del diploma ripigliando il Re la parola, dicea:

» Noi quindi, Re predetto, comandiamo per le presenti al Governatore del regno di Sardegna e a tutti gli altri officiali nostri dello stesso Regno, presenti e futuri, che rispettino e costantemente osservino questa nostra laudazione, approvazione, ratificazione, confermazione o nuova concessione e dichiarazione, la faciano inviolabilmente osservare, e non contravengano, nè faciano o permettano che altri in alcun modo controvenga alla medesima ».

« Ed a maggior fermezza e forza di tutte le cose premesse e a perpetua assicuranza di ambe le parti abbiamo ordinato siano vergati due consimili privilegi, communiti del nostro bollo d'oro, uno dei quali resti nel nostro archivio, l'altro in potere del Giudice sunnominato.

Dat. Cesaraugustae Kal. Madii anno Domini MCCCXXVIII.

Se✠gno di Alfonso p. g. d. D. Re d'Aragona, della Sicilia di qua e di là del Faro, di Valenza, Majorca, Sardegna e Corsica, Conte di Barcellona, Duca di Atene e di Neopatria, Conte del Rossellon e della Cerdena ».

Testi all'atto assistevano il Rev. Giovanni Tholerans arcivescovo, Fra Pietro de Thous dell'ordine della milizia di Calatrava, Giacomo Domenico de Exerica, Eximino, o Ximene Cornel e Giovanni Eximino de Urrea ».

L'istromento si chiudeva per Bonanato de Petra notajo del predetto Re.

Venendo ora al nostro proposito, noteremo la latitudine della podestà sopra il feudo conceduta dal Re, la quale era di tanta ampiezza, che in nessuna parte restava diminuito l'imperio e la giurisdizione, che avevano esercitato i predecessori di Ugone, quando nè il comune di Genova, nè quello di Pisa per ragione della pretesa o riconosciuta sovranità si ingerivano nel Governo. Il Giudice restava padrone assoluto del paese con dominio sugli uomini e le femine, sui servi e le ancelle, sugli animali, sulla terra, sulle acque e sui porti, col mero e misto imperio, con la podestà della spada e con ogni giurisdizione, senza riserva di appellazioni al Sovrano in nessun genere di cause, come appare dalla formola, dove il suo dominio si estendeva dal Re sopra « le città, castella, » ville, ragioni e pertinenze delle medesime, uomini maschi e » femine, servi e ancelle, e animali, boschi, salti, acque ferme » e correnti, porti e loro franchigie; dazi, tributi, servigi » reali e personali; mero e misto imperio, podestà della spada » ed ogni giurisdizione alta e bassa ».

Le condizioni e riserve, che fece il Re, furono:

I diritti dell'alto suo dominio che importavano al vassallo di riconoscere nel concedente l'unico e supremo suo signore; di non aver parte co' suoi nemici in nessun attentato e di impedirli nei pravi loro disegni contro la di lui persona o la sua signoria, e di non differire la denunzia dei medesimi e la rivelazione dei loro maligni propositi; di mantenere i segreti affidatigli dal Sovrano, e di giovare alla Corona coi consigli secondo il proprio senno, infine di favoreggiare con tutta la sua potenza le regie masnade, e di satisfare a certi servigi.

Uno di questi è espresso nella formola di investitura, ed è il censo di tremila fiorini d'oro di Firenze per ricognizione da farsi ogni anno per lui della sovranità del concedente; gli altri o erano contenuti in altro particolare istromento, o più probabilmente portati dalla consuetudine: tra' quali noto il servigio militare, che era dovuto con certo numero di armati e per certo tempo a spese del vassallo; le straordinarie contribuzioni in certi determinati eventi o gravi bisogni del Principe o dello Stato; e aggiungerò l'obbligo al vassallo che

succedeva nel feudo di domandar al Sovrano di esser da lui per nuova investitura autorizzato all'esercizio della giurisdizione, e di far pure altrettanto quando accadea che al Sovrano, da cui era stato investito, succedesse il suo erede.

Ma la ritenzione che merita maggior considerazione è la clausola omessa nel mandato del Re Giacomo, ed espressa poi nella concessione fatta ad Ugone dall'Infante in feudo nobile *ad morem Italiae*.

Riguarda questa la successione, per ciò che comunemente nel feudo *secondo il costume d'Italia* si intende la negata successione delle donne; ma siccome nella formola si vede riconosciuta la idoneità delle femine di nascita legittima alla successione; però è ragion di dire che il senso di detta clausola *ad morem Italiae*, importi un'altra riserva. Ed evidentemente si deve intendere la esclusione delle linee collaterali, i cui individui, sebbene maschi della stessa agnazione o sangue, restavano esclusi non solo quando l'ultimo investito morendo avesse lasciato una figlia, ma inoltre quando fosse deceduto senza alcuna prole superstite; nel qual caso il feudo restava devoluto al patrimonio del Principe.

Mentre sotto la notata dichiarazione della successività delle donne devesi in tal modo siffatta formola interpretare; in altro caso, quando questa idoneità non è espressa, deve valere la interpretazione comune e nella clausola *ad morem Italiae* intendersi interdetta ogni donna della possessione e giurisdizione del feudo, e tenersi incapace del feudo, quali comunemente erano considerate in Italia le femine.

Nel 1324 quando l'Infante convenne in una transazione coi commessari di Pisa, sebbene vivissimo fosse il desiderio di rendersi padrone del castello di Castro, che era la parte principalissima del regno e della impresa; tuttavolta vedendo la gran difficoltà di espugnarlo e sentendo la stanchezza del suo esercito, dovette dar ascolto alle proposizioni di pace e accondiscendere a che il comune di Pisa ritenesse in feudo il castello di Cagliari con gli *appendizii*, quali si chiamavano e chiamano tuttora i tre borghi bassi, Stampace, La Pola o Lapola e Villanova, con lo stagno di ponente, a condizione però di un'annua ricognizione di due mila lire genovesi e dell'abbandono di tutte le altre castella e terre, che dal detto comune erano possedute nell'Isola.

In seguito a questo concerto i commessari pisani avendo aperto la porta del castello agli aragonesi, vi si erigeva il vessillo reale d'Aragona in argomento della possessione; quindi l'Infante dava ai suddetti commessari, riceventi a nome e invece del comune, solenne investitura di esso luogo e delle sue dipendenze in feudo nobile con ogni giurisdizione, e ricevea dai medesimi, parimente in nome e in vece dello stesso comune, l'omaggio e la fedeltà.

Pare certo che i commessari pisani, dopo conchiuso l'accordo, per cui mantenevasi alle loro città la possessione di Cagliari, abbiano trattato ancora gli interessi di alcuni loro patrizi, signori di grandi feudi nell'antico regno di Cagliari, e che l'Infante avendo gradita la sottomessione dei conti di Donoratico, Raineri e Bonifacio, abbiali poi investiti del castello di Giojosa Guardia, di Villamassargia, Connesa e delle altre terre, che avevano posseduto, con una formola consimile, come stimo, a quella, con cui avea istituito il comune di Pisa in Cagliari, e sotto l'annuo censo di mille fiorini.

Istituzioni di nuovi feudi.

Venuto l'Infante in possessione di tutte le regioni, terre e castella, che erano appartenute al comune di Pisa e in virtù della detta transazione dal medesimo abbandonate a lui, cominciò a farne distribuzione, o per rimunerazione a compensare i dispendi fatti dai baroni che lo avevano assistito, o per vendita a radunar di danari per sopperire alle immense spese della guerra.

Primo fra' baroni aragonesi che ebbero premio fu *Berengario Carroz*, marito di Teresa Gombal de Entença, sorella dell'Infanta, al quale ed insieme alla sposa furono donate le ville di Settimo, Sinia, Geremeas, Siunis, Uta, Cerario, Sesto, Palma, Sennuri, Cepara, Villanova di s. Basilio, il castello di s. Michele, che poscia da' catalani fu detto *Buonvicino* e in loro dialetto *Bonvehi.*

Fu questo un feudo in parte rimuneratorio e in parte grazioso, perchè pare che l'Infante D. Alfonso abbia voluto onorare la benemerenza di Francesco Carroz nel suo figlio (?), e insieme gratificare alla propria cognata; ma non si può tener come gratuito, se si riguardi all'onere imposto ad esso Be-

rengario di ristaurare le mura di detto castello, munirlo di fossato ed anche di ben presidiarlo.

Diede quindi a *Pietro di Montpavone*, che fu uno dei cavalieri che presero parte nella conquista e condusse molta gente, le ville di Senorbì, Simieri e s. Pietro della curatoria di Trecenta;

A *Bernardo di Boxados*, che parimente assistette all'Infante nella impresa le ville di Nurèci, di Assòlo;

A *Bartolommeo Cespujades*, esso pure compagno dell'Infante nella conquista, la villa di s. Maria de Paradiso, della quale ebbe poi conferma il re Giacomo; e

Ad *Arnaldo di Monte Sorio*, che non troviamo indicato nella Nota de' *Ricos-hombres*, venuti alla conquista, le ville di Gippi, Decimo-Puzzo, Baragi de Cipola e Magore.

Certamente non furono questi i soli feudi, dei quali l'Infante diede investitura a' suoi cavalieri e ad altri; ma le memorie di altre investiture mancarono.

Osservazioni sopra i feudi sardi istituiti da' Re di Aragona.

Dopo indicate queste nuove infeudazioni fatte dall'Infante, e prima di proseguir queste memorie, gioverà credo di trattare alcune questioni che riguardano i feudi; e sono queste:

1. *Se i feudi conceduti allora a' baroni aragonesi fossero secondo il costume di Aragona, o secondo quello d'Italia?*

Era nell'interesse del Sovrano di far valere nelle infeudazioni *la legge italica*, perchè in questo modo, mancando la linea maschile del concessionario, il feudo si devolvea alla Corona, e questa potea giovarsene o se per essi rimunerasse persone benemerite con risparmio di altro dono, o se li vendesse; e conformemente al consiglio di questo interesse egli o donando i feudi o vendendoli pose almeno per molti la legge o consuetudine italica, alla quale credo si sieno attenuti i suoi luogotenenti, quando in alcune gravi contingenze vendevano i feudi disponibili per sopperire ai bisogni della guerra.

Ma in seguito per regia concessione si tolse ai vari feudi cotesta interdizione, che colpiva le signore sarde, e si ammisero le figlie a succedere ai padri, come accadde nel feudo di Chirra, il quale fu ancora ampliato, perchè fu per massimo privilegio trasformato in allodio.

Nel tempo che tenne il governo del regno il Vicerè Ximene Perez, il numero degli allodi era tanto cresciuto, che superavano di gran lunga i feudi di legge italica, come possiam dedurre da uno dei capitoli, che dallo stamento militare fu proposto nelle Corti, presiedute dal medesimo, il quale portava che « la minor parte degli ereditati, avendo feudi secondo la legge italica, volesse il Re che tutti gli ereditati e baroni godessero nelle loro terre, ville e possessioni di tutta la giurisdizione civile e criminale del mero e misto imperio con plenaria facoltà di testare liberamente dei loro feudi e delle regalie, come di beni borghensatici, e potessero ab intestato succedere i più propinqui indivisamente, cioè il figlio maggiore o suoi discendenti in infinito, sebbene fosse premorto al padre; che in mancanza di figli appartenesse la successione alle figlie maggiori o ai figli delle medesime in infinito, sebbene fossero premorte al padre o ereditato, maschio o femina; in difetto di questi avesse la successione il più propinquo congiunto di linea trasversale, uomo fosse o donna; e se mancassero anche questi, allora pervenisse il feudo al parente più propinquo ».

Ma il Re non riguardando questa supplica, faceva grazia ai presenti possessori di feudo che non lasciando essi prole maschia, potesse una sola loro figlia, già nata al tempo di questo parlamento, succedere nel feudo, volendo però che il medesimo ripigliasse dopo questa successione straordinaria la sua natura.

L'esempio dei feudi aragonesi, che tutti erano allodiali, essendo sempre avanti gli occhi dei baroni sardi, questi insistettero perchè fossero ammesse alla successione anche le donne: e poi avrebbero domandato che *gli ereditaggi* della Sardegna si riducessero ad uniformità con gli ereditaggi del continente. Però nel Parlamento tenuto dagli spettabili D. Giovanni Dusay e D. Ferdinando Giron de Robelledo, presentarono la petizione in quest'altra forma: « che piacesse all'Altezza del Re ampliare quei feudi, nei quali non era fatta menzione di femine, sì che il feudatario potesse disporre in esse, se gli mancassero i maschi, e fosse a quelle permessa la successione o per testamento, o ab intestato ». Ma si rispondeva dalla Cancelleria regia con simile grazia per li presenti feudatari, ai quali morendo senza maschi sarebbe potuta succe-

dere una figlia, che fosse già nata prima di questa concessione; e si rescrisse con simile formola tutte le altre volte che per un particolar capitolo di Corte fu rinnovata la stessa domanda, sì che la clausola dell'investitura non fu mutata e solo ne fu sospesa la virtù per una eccezione, che il Re voleva fare in favor dei baroni a gratificarli del donativo, che desiderava, e il feudo mascolino restava sempre tale.

Primogenitura, indivisibilità, alienabilità de' feudi.

Constasse un feudo d'uno o più luoghi, restava sempre individuo intero qual era nella prima concessione; e se ad una giurisdizione si aggiungesse un'altra per qualsivoglia titolo, questa era accumulata alla prima, e restava il tutto al primogenito. Essendo legge la primogenitura nei feudi, questi passavano intieri al successore legale, e sono però ignote in Sardegna quelle divisioni e suddivisioni di giurisdizione tanto frequenti nel Piemonte, dove erano molti consorti e compartecipanti, per cui ad uno di essi toccava di esercitare la giurisdizione tanti mesi, e anche giorni ogni anno, od ogni tanti anni, ed era necessaria l'autorità del Sovrano, se un feudatario avesse voluto far parte ad altri della porzione che possedea di un feudo, la quale poi non si rispettava, quando contro la volontà del possessore avesse voluto il Principe togliergli una parte per formarne un altro feudo, sebbene ciò fosse a favore di persona della stessa casa del feudatario. E in non rispettarla era ragione, perchè essa era ingiuriosa al possessore, cui privava senza colpa d'una parte del suo avere. La prima causa del malumore del Giudice Mariano contro il Re Pietro e della sua ira contro Giovanni suo fratello, fu nell'aver esso Monarca voluto distaccare dal Giudicato di Arborea la contrada del Montacuto per farne dono al predetto Giovanni, e nello aver questi preteso il dominio su quella per la regia donazione.

Proporremo una delle formole con cui il Principe vietava la divisione de' feudi: *Retinemus nobis et nostris perpetuo . . . . . quod dictum feudum, partemve ejusdem nulli ali praeter quam cathalano, vel aragonensi, aut sardo fideli et legali nostro de paratico, vel de genere militari laico, vendere seu alienare veleatis; nec illud possitis dividere in duas vel plures partes, nec dimittere inter*

duas vel plures personas, nec aliud etiam feudum huic addere, seu vos habere per modum emptionis, matrimonii, vel alias, dum haec tenueritis , absque nostri et nostrorum speciali licentia et permissu. Diplom. d'invest. del Re Alfonso 3 febbrajo 1421.

La indivisibilità dei feudi ebbe sempre avversari i cadetti , e non piacque ad alcuni genitori, ai quali era dolorosa la previsione delle angustie, in cui dovrebbero vivere i figli minori, mentre il primogenito si godrebbe intera la loro fortuna senza altro obbligo verso i fratelli, che di una meschina pensione. Pare che sotto il governo del marchese de Bayona l'opinione contraria alla indivisibilità fosse già tanto forte , che temeasi non fosse fatta ragione ai riclami ; perchè nel Parlamento, che si celebrò sotto la presidenza di detto Vicerè , fu supplicato dallo stamento militare provvedesse il Re che i feudi della Sardegna, ne' quali e per capitoli di Corte e per immemoriale costume ed osservanza delle famiglie dei possessori, si era sempre succeduto per primogenitura e per maggiorasco; così nell'avvenire si proseguisse, essendo conveniente per la conservazione delle case e per il servigio reale che la giurisdizione d'un feudo non fosse divisa in tanti successori ». Alla qual petizione fu rescritto che sarebbesi sempre mantenuta la primogenitura tra' maschi.

In rispetto poi alla alienabilità dei feudi, dobbiamo dire che per un'assoluta formola usata nelle investiture, lasciavasi spesso ai baroni tutto l'arbitrio sopra i loro feudi. E in vero leggiamo in alcuni diplomi d'investitura che potevano gli investiti fare le loro *omnimodas voluntates*, salvo però il diritto e dominio e con le altre consuete riserve ; che potevano venderlo tutto o alienarne parte, ma sotto la condizione che passasse il feudo o la sua parte in un catalano o aragonese, o sardo fedele e leale del Re che fosse *de paratico* (1) o del genere militare, e che perciò si fosse ottenuta licenza sovrana.

---

(1) Non conosciamo il valore della qualifica *de paratico*, ma ne sembra che si accenni a quell'ordine di persone che, non appartenendo alla classe dei gentiluomini , erano nel più alto grado tra i borghesi , e per la fortuna o la scienza si levavano sopra la moltitudine e si pareggiavano ai nobili.

Ecco la clausola che si legge in pressochè tutte le concessioni di feudi, fossero essi ematizii o rimuneratorii. — *Ad dandum, vendendum, impignorandum vel alias alienandum in perpetuum vel ad tempus, vel omnes alias tui et tuorum voluntates perpetuo faciendum* — la quale considerata isolatamente sembra importare nella concessione la natura dell'allodio, sopprimendo quella de' feudi; ma quando poi sia riguardata insieme con quelle formole restrittive, che si leggono nella parte dispositiva: *filius tuis legitimis, et naturalibus, et successoribus tuis, in feudum tamen et ad propriam naturam feudi, secundum morem et usum Italiae,* si riconosce quasi totalmente annullata la sua significazione, massime quando un'altra volta, e spesso ancora un'altra il signor diretto ripete che vuole osservata la legge italica — *Perpetuo teneant et possideant secundum morem Italiae.* — *Hanc autem donationem et concessionem facimus tibi tuisque filiis et successoribus perpetuo in feudum et juxta propriam naturam feudi, secundum morem Italiae.*

Le quali formole attestano della volontà che fa nel concedente; dimostrano in modo certo la natura di feudo imposta alla concessione, poi confermata e raffermata ancora, e provano che quella larga clausola, che pare tanto favorevole all'arbitrio degli investiti, era mal a proposito usata dai notari del Principe, perchè, come una falsa moneta, non aveva il valore che presentava, e nulla diceva in favore del feudatario, il quale non poteva alienare senza licenza del signor diretto; e nonchè potesse trasmettere in estranei la proprietà e possessione del feudo, non poteva neppure farlo passare nella propria figlia, se non interveniva una grazia sovrana. Vedrà poi il lettore le formole usate nella concessione degli allodi o nell'allodiazione de' feudi, ed osserverà come negli istromenti delle medesime, acciò il signor allodiale potesse fare sull'allodio tutte le sue volontà e con arbitrio assoluto satisfare ad ogni suo libito, si derogava con apposite formole dal concedente nella pienezza della sua podestà sovrana alla legge e consuetudine italica.

Qual vantaggio poteano trarre i baroni dai loro feudi?

Il Principe concedendo il feudo, dava ai concessionari di poter percepire quel tanto, che esso stesso era solito di percepire da quei terrazzani in prodotti naturali, o in danaro:

e di godere di quei servigi, ai quali gli uomini di cotal luogo erano obbligati, o in comune o in particolare, essendo diverso il modo delle prestazioni nei diversi luoghi, e in alcuni paesi una quantità determinata, indipendentemente dal numero dei contribuenti, in altri indeterminata, perchè dipendente dal detto numero.

Non poteano pertanto i feudatari esigere più di quello che nei diversi luoghi era costume di dare; ma i baroni ed i loro agenti trovarono modo di avvantaggiarsi e di trarre dai vassalli più del giusto, aggravando le imposizioni e mettendone delle nuove; se pure non incontrassero gente animosa, che ricusasse di sottostare all'arbitrio, e non si sentissero impotenti a sottometterli. Da che nacquero molte sedizioni, nelle quali talvolta dovette intervenire il governo del Re.

L'avarizia de' signori de' feudi non satisfatta per esaurire i vassalli procurava guadagnare anche dai forestieri che capitassero nel loro stato, costringendoli a pagamenti insoliti.

Delle quali inique esazioni troviamo testimonianza in una lettera del re D. Pietro, data agli 11 d'ottobre del 1361, nella quale leggesi un severissimo rimprovero al Governatore di Cagliari e di Gallura perchè avesse tollerato che certi baroni *estorquissero indebiti diritti a titolo di passaggio* sì per mare, che per terra, per le bestie, merci, granaglie ed altri generi che transitavano per il loro territorio, o transitando lo toccavano: onde gli comandava vietasse con pubblico bando la continuazione di siffatte rapine, e punisse con tutto rigore i colpevoli, senza però pregiudicare a coloro di essi baroni che facessero constare come ad essi spettasse un tal diritto in virtù di regia concessione.

A poco a poco i feudatari forestieri introdussero nelle terre di loro giurisdizione tutte le consuetudini, che valevano altrove ed erano ignote nell'Isola; le quali erano nuove gravezze ai popoli, già troppo aggravati del peso delle prestazioni comuni.

Ma se in molti, anzi nella massima parte dei feudi, andarono crescendo le prestazioni; in alcuni per lo contrario vennero in diminuzione per speciali capitoli di grazia, conceduti dai feudatari in contraccambio di qualche offerta fatta ad essi da' vassalli in qualche loro bisogno, come avvenne nel feudo

del Giudicato dell'Agugliastra, i cui vassalli avendo in diversi parlamenti feudali, cui furono invitati, offerto dei donativi ai loro signori a condizione della concessione di alcune franchigie, si poterono in questo modo scaricare di gran parte dei pesi e redimere da molti servigi; e si mantennero nelle medesime resistendo sempre alle innovazioni ed esigendo che i baroni osservassero i loro privilegi.

Usarono i baroni di comandare spesso i loro vassalli per certi loro particolari servigi, come per esempio di vettureggiare ai porti od alle città da dove essi risiedevano i frutti di loro pertinenza; e perchè i sardi spesso si rifiutavano di obbedire, dovevano i baroni ricorrere al Re perchè con la sua autorità sovrana li persuadesse all'ossequio. E fu provocato da essi il decreto regio de' 23 marzo del 1565, per cui si confermava a' baroni il diritto di far comandamenti ai loro vassalli in certe occorrenze di servigio proprio, salva però a questi la facoltà di rappresentare le ragioni, per cui credessero di potersene esimere.

Governo dei feudi?

Conoscendo noi, comechè incompletamente, il modo, con cui era amministrato dopo lo stabilimento degli aragonesi in Sardegna, il Giudicato di Arborea, possiam formarci un'idea dell'amministrazione degli altri feudi; perchè in questi, come in quello Stato, i baroni avevano un potere assoluto sopra la terra e i vassalli, e lo esercitavano o personalmente o per mezzo di un loro vicario, o rettore, ordinando le cose secondo il loro arbitrio, giudicando nei litigi, condannando i delinquenti o per se stessi o per qualche assessore, facendo eseguire le pene, esigendo le multe, operando le confische, ed esercitando il mero e misto imperio ed ogni giurisdizione alta e bassa.

I delegati per il governo dei feudi appartenenti a signori che non abitavano nel regno erano nominati *Rettori*, e i primi che ebbero questo nome furono i commessari che la signoria di Pisa mandava per amministrare le sue terre feudali di Trecenta e di Parte Ippis o Gippis.

L'amministrazione dei comuni dipendeva dai baroni, i quali poneano nel consiglio e presidi del medesimo le persone che conoscevano più devote.

Avevano i signori dei feudi un satellizio di uomini assoldati per eseguire i loro voleri giusti od iniqui, e per fare il servigio della milizia, quando eran chiamati sotto la bandiera reale.

V'è poi onde congetturare che avesse ciascuno una milizia tratta dai vassalli, nella quale fosse coscritto un certo numero di uomini e i più a cavallo obbligati a concorrere al bando e seguire il loro Signore, o andasse questi a guerra regia, o avesse ad invadere qualche Stato feudale o a difendere il suo. Sorgendo spesso delle guerre tra' baroni, e facendosi invasioni, era necessario che essi tenessero pronta alle mani una certa forza per le offese e per le difese.

L'obbligazione di quei tanti vassalli ad aver armi e cavallo e di provvedersi a proprie spese fondavasi sopra qualche concessione di terreno feudale o di qualche immunità, come si usava nel sistema del governo nazionale.

Opposizione dei maggiori municipii al sistema feudale.

I consigli di Cagliari e Sassari vedendo sparso per tutta l'Isola il feudalismo, e la grande autorità che esercitavano i feudatari, cercarono ottenere dal Re che restringesse la loro giurisdizione entro termini ragionevoli.

Il municipio di Cagliari ricorreva nel 1366 al Re Pietro, e questi persuaso dalle buone ragioni dei consoli di quella città, a' quali per proprio interesse diedero tutto l'appoggio gli officiali regi, obbligavasi per un diploma degli 11 aprile a provvedere nell'avvenire contro gli inconvenienti che provenivano dalla troppo ampla podestà dei baroni, e spiegavasi nel tenor seguente:

» Pietro p. g. d. D. Re d'Aragona, ecc., di Sardegna ecc. Perchè dalle concessioni, che faciamo a quelli, cui doniamo le ville, delle *maquizie* e *colonie* e della giurisdizione alta e bassa delle ville, provengono a Noi alcuni inconvenienti, al comune della città di Cagliari gravi dispendi; e i Governatori nostri in Cagliari, anzi la nostra giurisdizione nell'Isola molto si restringe; e per conseguenza gli ereditati delle medesime osano fare molte ordinazioni in detrimento alla nostra autorità e della detta Università di Cagliari; anzi, come abbiam saputo per veridiche rivelazioni, i loro sardi sono provocati a ribellare

contro il nostro dominio: però col tenore della presente nostra Carta, provvediamo e ordiniamo, e a voi Consiglieri, e in Voi a tutto il comune della predetta città, concediamo in privilegio speciale che quindi innanzi non sia lecito a Noi di concedere, vendere, dare o alienare ad altri, le maquizie o colonie, nè il diretto dominio, o la giurisdizione alta e bassa di alcuna villa del Capo di Cagliari e di Gallura, delle quali accada vacanza, o in alcun modo si faccia devoluzione al nostro dominio, nè di distrarle o separarle in modo alcuno dalla nostra Corona o dalla giurisdizione del detto Governatore, o di altri officiali nostri; anzi dobbiamo espressamente ritenere queste cose a Noi e ai Nostri in qualunque donazione si abbia a fare da Noi o dai Nostri delle dette ville; e se scientemente o ignorantemente Noi o i Nostri successori faremmo il contrario, ciò sia irrito e nullo e manchi d'ogni forza ed effetto. Mandando pel tenore della presente al Governatore ed agli altri officiali sudditi nostri dell'Isola predetta, perchè tengano sempre ferma questa nostra provisione e la osservino; e non contravvengano, nè permettano che altri in alcun modo faccia contrariamente. In testimonianza di che abbiamo ordinato che si scrivesse la presente Carta e si munisse del sigillo pendente della nostra maestà. *Datum Calari undecimo die aprilis anno a Nativit. Domini* 1366 *regnique nostri trigesimo primo.* Visa R. ».

Più tardi il comune di Sassari, che vedea di mal occhio la larghissima giurisdizione esercitata dai baroni, i quali nei loro feudi la faceano da regoli, supplicava il Re per il suo sindaco Angelo Marongio di alcuni privilegi, per i quali fosse ristretto l'eccessivo potere dei baroni, e li ottenea. Ma i baroni del Logudoro essendo poi andati al Parlamento, indussero i loro colleghi a sostenerli nella petizione che voleano indirizzare al Re contro il tenore dei privilegi ottenuti alla sua patria dal Maronjo, e fu presentato a nome dello Stamento militare un capitolo, per cui chiedevano che essendo molte di quelle grazie in derogazione e detrimento della giurisdizione dei baroni ed ereditati del capo di Logudoro; e che le medesime, siccome contraddicenti ai capitoli di Corte di D. Ferdinando II, essendo nulle, piacesse al Re di rivocarle, ed ordinasse che su ciò che il predetto comune fosse per chiedere in cose che riguardassero i baroni, fossero uditi i signori dello Stamento militare, perchè si provvedesse secondo giustizia.

Ed il Re rispondendo ai capitoli presentati dallo Stamento militare rescrisse che delle accennate provvisioni e dei privilegi in quanto fossero contrari ai diritti dei baroni fosse sospesa la esecuzione e non si potesse in virtù di quelle procedere contro i detti militari, finchè le dette parti fossero udite avanti il suo Luogotenente Generale, altrimenti si provvedesse secondo le leggi.

Si provocarono poi altri provvedimenti regi e vice-regi, per cui restringevasi la loro podestà; ma i baroni coglieano l'occasione ne' parlamenti per domandare di essere reintegrati in tutta la pienezza dei loro diritti; e possiamo citare un capitolo di Corte, in conformità del quale il V. R. D. Giovanni Coloma (18 agosto 1574) rivocava i pregoni (decreti vice-regi) e le prammatiche vulnerative della giurisdizione de' baroni del regno.

Relazioni interfeudali ?

Ciascun feudo formando uno Stato, quindi erano tanti Stati nel regno, quanti erano i diversi feudi, ed avvenivano in piccolo le stesse vicende, che nei grandi. Spesso si disputava per violazione di confini e per altre soperchierie degli uni contro gli altri, si movevano guerre, si faceano invasioni, assalti, saccheggi, devastazioni.

Nella stanchezza si veniva poi a trattative, si faceano transazioni e si stabilivano tregue. Qualche volta la parte più debole ricorreva ai governatori, e questi interveniendo, o si offrivano mediatori, o comandavano armistizio e di sottoporre al giudizio del Re le loro questioni.

Conseguenze funeste del sistema dei feudi aragonesi.

La prima fu il decremento dell'agricoltura, perchè i vassalli, che dovevano dare certa parte al Clero per li bisogni del culto, dei ministri di esso e dei poveri, erano poi spogliati di gran parte del restante dalla ladra rapacità degli esattori; onde accadde che con studio minore attendessero al lavoro, che giovava più ai loro tiranni, che ad essi.

L'altra fu l'avvilimento dei popoli, perchè i baroni tenendosi come veri Sovrani, e riguardando i popoli sottoposti alla loro giurisdizione come servi, usavano con essi un'alterigia da padroni, obbligandoli a frequenti e duri servigi, che si

dovean prestare o dalla loro sola persona, o da questa e insieme dai loro giumenti, faticando in un modo o in un altro a pro dei medesimi, e intermettendo le loro faccende.

Nè ai vassalli sovrastava solo la superbia del barone o del suo vicario, perchè i loro parenti, i satelliti, i domestici, si elevavano sopra gli altri con feroce tracotanza e non si astenevano dalle più dure soperchierie, dalle rapine, dagli insulti.

Agli uomini maligni erano molto favorevoli queste condizioni, perchè poteano fare tutto il male sicuri di non patir pena, se dopo il delitto avevano comodità di uscire da quel territorio e passare nel prossimo Stato, o feudo, dove non poteano essere inseguiti. In questi casi era necessario ricorrere al Signore per richiedere il delinquente, ed il Signore non era spesso disposto a far ragione alla domanda, perchè non volea mancare alla fiducia, che il delinquente aveva riposto nella sua protezione.

E furono tanti i mali che si operarono dagli scellerati nella certezza di un asilo sicuro e nella persuasione di non essere consegnati a chi li richiedesse, che sin dalle prime assemblee che si celebrarono nell'Isola fu proposto un capitolo, e furono comandati i baroni, nelle cui terre rifugissero i malfattori, di doverli consegnare all'autorità del luogo, dove avessero delinquito, per subirvi il giudizio e la pena; sebbene questa legge non produsse i buoni e sperati effetti, trovando alcuni baroni o i loro vicari e rettori qualche scusa per esimersi dalla consegna, e per non obbedire agli stessi officiali del Re, se ne facessero richiesta, massime nel caso che i malfattori, o per servigi, o per doni fatti al barone, o al suo vicario, si avessero procurata la loro protezione.

Agli altri danni che nacquero da questo sistema si aggiunse la cessazione quasi totale del commercio, perchè i baroni o interdicevano ai vassalli di esportare i loro prodotti per farne essi stessi monopolio, o vessavano in tal modo i negozianti nel transito o nella vendita, che mancando a questi il guadagno, desistettero da questa industria e i produttori restrinsero il lavoro.

Per liberarsi da queste soperchierie alcuni domandarono al Re il privilegio di poter liberamente commerciare in tutte le

parti del regno; ma questo privilegio non bastava sempre ad assicurare le loro operazioni commerciali, perchè gli assassini si attraversavano nella strada e toglievano loro i carichi, di cui si avvantaggiavano essi ed i loro protettori.

Lo spopolamento di molti paesi fu un altro effetto del barbarico sistema.

Se sorgeva ira fra due baroni, essi cercavano di danneggiarsi, invadendo uno il territorio dell'altro, guastando i lavori agrari, bruciando le messi, tagliando gli alberi, incendiando i boschi, saccheggiando e distruggendo le case, conducendo via dei prigionieri, e tutto il bestiame che potevan raccogliere nei paesi e nelle regioni di pascolo.

Nè, se i baroni non faceano guerra, mancava il danno ai popoli, perchè ne riceveano dai malfattori del paese, o forestieri, i quali devastavano le campagne e rapivano i frutti e gli animali.

Tra queste sciagure la popolazione doveva diminuire per le uccisioni che accadeano; già che si intende bene che non lasciavasi di fare opposizione agli aggressori e che nella tenzone doveva perir molta gente; e non potea crescere, perchè la moltiplicazione delle famiglie e la prolificazione erano contrariate da tanti casi infelici. È una verità storica che da quel tempo diminuì con spaventosa rapidità la popolazione dell'Isola e restaron deserti nel silenzio gran numero di paesi. Fu pure, non si può negarlo, causa del desolamento la pestilenza, che di tempo in tempo invase la Sardegna; ma neppur si può negare che il pessimo sistema del governo e la signoria dei feudatari sia stata più perniciosa e tanto, che si possa considerarla come una pestilenza continua e perpetua.

Sulla giurisdizione dei baroni, o signori dei vassalli.

Non tutti l'ebbero nello stesso grado; molti furono investiti della *omnimoda*, quale diceasi dai prammatici giurisdizione universale, essendo essa distinta in *alta*, per cui il barone potea condannare i delinquenti all'estremo supplizio, eseguir la sentenza per i suoi ministri, e far altre cose solite farsi dai Sovrani; in *media*, per cui si infliggevano pene assai gravi, ma inferiori a quella di morte, e si esercitavano prerogative alte sì, ma inferiori alle godute da chi aveva l'alta

giurisdizione; e in *minima*, detta pure bassa, la quale consisteva in alcuni diritti di poca importanza: altri ottennero concessioni minori per maggiori ritenzioni, che il Sovrano facea, come si vede nelle differenti formole delle investiture.

I baroni investiti della onnimoda giurisdizione avean la loro Curia, nominavano il Giudice e quegli altri officiali che erano necessari al servigio del tribunale; carceri, sgherri, ministri esecutori, forche, mezze forche.

I signori allodiali avevano due cognizioni, i feudatari una sola e talvolta nessuna, perchè non era ad essi stato concesso altro che i soli frutti del feudo.

Ne' primi tempi non era ricorso dai signori allodiali al Re, poscia fu comandato ai grandi baroni di rispettar l'appello al Re od a' suoi ministri, siccome consta dalla carta R. de' 19 maggio 1651, in cui approvandosi il fatto della R. Udienza, che avea dichiarato nullo il bando fatto pubblicare ne' loro rispettivi Stati dalli marchese di Quirra e conte di Villamar, proibitivo ai loro vassalli di ricorrere alla R. Udienza, si dichiarava lecito a questi di domandar giustizia a detto magistrato nelle occorrenze.

Perchè i lettori imparino i particolari della giurisdizione dei baroni sardi, proporremo alcuni capitoli delle Corti del regno, dai quali si rileveranno le consuetudini, che erano in Sardegna nella giurisdizione de' feudi.

Nel parlamento tenuto dal Re Alfonso in Cagliari nel 1421 fu supplicato che ciascun barone o feudatario avente giurisdizione civile o criminale, o solamente civile, potesse procedere giuridicamente contro gli officiali o procuratori da lui stesso istituiti ed ordinati nella propria baronia o feudo, e che l'officiale inquisito non potesse appellare al Re od a' suoi ministri.

Ma fu risposto dal Re che si potessero fare le dette inchieste a quei procedimenti contro gli officiali o procuratori vassalli, ma non oltrepassare i limiti della giurisdizione loro concessa.

Si riconoscerà dal contenuto del capitolo essere stati nel regno tali feudatari, ai quali erasi conceduta dal Re la giurisdizione civile e criminale; altri che mancavano della seconda e però doveano rimettere ai tribunali reali la cognizione dei

delitti; e che i signori allodiali credevano diminuita la loro autorità, se i ministri del Re accoglievano l'appello de' loro officiali sottoposti per prevaricazione a processo e condannati da essi.

Si porse allo stesso Re quest'altra petizione che sebbene la prima cognizione fosse dei baroni ed ereditati così nel civile, come nel criminale; e non pertanto accadesse sovente che i Vicerè, Governatori o i loro Luogotenenti, mandassero sgherri, uscieri o altri officiali secretamente negli ereditaggi per arrestare alcun uomo o per fare esecuzione senza darne avviso al barone o ereditato, il quale spesse volte si trovava nel castello di Cagliari, o nell'ereditaggio; però volesse il Re provvedere che le giurisdizioni non fossero così violate, e dovesse farsi richiesta al barone o ereditato, se fosse nel regno, o all'officiale della villa, di prender il detto uomo o di far l'esecuzione, che fosse di giustizia; soggiungendo che in altro modo potrebbero nascere degli inconvenienti, quando quel tal uomo avesse dei parenti e questi non fossero ritenuti dalla riverenza a' ministri del Governo.

Su di che fu decretato che gli officiali regi non facessero alcuna novità contro i privilegi dei baroni.

Seguiva poi questa eccezione, che nel caso dovesse uno catturarsi per giusta causa, come sarebbe per delitto che avesse offeso la Maestà o lo Stato, quando se il barone fosse ragionevolmente sospetto, perchè consanguineo di tal uomo o perchè questi fosse di sua famiglia, allora potessero gli officiali andar a prenderlo senza avvertirne il barone o ereditato.

Si intende dalle lagnanze mosse dai feudatari ed ereditati che spesso erano turbati nella loro giurisdizione dagli officiali del Vicerè o dei Governatori che entravano nei feudi ed ereditaggi per arrestar qualcuno o per eseguire le sentenze pronunciate in odio di qualche inquisito, senza avvertirne i baroni, sebbene questi si trovassero o nel castel di Cagliari, o nell'ereditaggio; e che questo accadeva o per supposta loro connivenza, o perchè si mostrassero negligenti a far giustizia, o si sospettassero favorevoli al delinquente, il quale fosse della loro consanguinità o della famiglia.

Nello stamento del conte d'Elda era proposto dallo stamento militare questo capitolo. Atteso che i signori di vassalli del

presente regno così allodiali, come feudali, tengono il mero e misto impero ed omnimoda giurisdizione, e per conseguenza le cause sì civili, che criminali in prima instanza toccano ai baroni ed altri signori di vassalli ed ai loro ministri in una instanza, se son feudatarii, e in due se sono allodiali; e che negli anni scorsi alcune volte fu violata la giurisdizione dei signori de' vassalli, essendosi inviati commissarii, fatti processi a vassalli di baroni, ed assunte cause in prima instanza così per il V. R., come per i Governatori; però si supplicava che indi in avanti non si potesse mandar commissarii a processare i vassalli de' baroni in prima instanza, ma si lasciasse la prima instanza a' baroni feudali, ed anche la seconda agli allodiali.

A che il V. R. rispose che si farebbe secondo la supplica, ove non fosse caso di regalia, o negligenza del barone o dei loro officiali e ministri, per cui convenisse mandar commissari.

Dedurre potrebbesi dal tenore di questo capitolo che in tempo del conte d'Elda tutti i baroni godessero il mero e misto imperio e l'onnimoda giurisdizione per ampliazioni, che probabilmente furono fatte dai sovrani nelle investiture; ma crederei più verisimile che alcuni restassero ancora con la sola giurisdizione civile.

E qui appare chiaramente espressa la distinzione de' baroni in *feudatari ed allodiali*, e la disparità di giurisdizione che ai medesimi competea, i primi potendo conoscere delle cause una sola volta, gli altri essendo autorizzati per concessione più ampia alla seconda cognizione.

Osservi però il lettore la differenza di nomi che aveano per la loro diversa specie i baroni e le baronie, dicendosi *feudatarii* o baroni quelli che aveano ricevuto il feudo sotto la legge italica, *ereditati* quelli il cui stato era allodiale, e *feudi* gli stati de' primi, *ereditaggi* quelli de' secondi.

La rappresentanza de' baroni riferita in questo capitolo prova che essi talvolta lasciavano impuniti i malfattori, e che il Governo, quando era di ciò avvertito, suppliva al loro difetto mandando regi commissari per processare quelli che la voce pubblica accusava rei, e nonpertanto restavano impuniti per il palese o secreto favore de' baroni, o de' loro officiali.

Nello stesso parlamento si proponea dal detto stamento che,

sebbene per un capitolo decretato dal serenissimo Re Alfonso si fosse concesso ai baroni di processare e castigare i loro officiali ed altri ministri; non pertanto erasi negli anni prossimi fatto nessun conto della loro giurisdizione, più volte essendo intervenuti i commissari del Governo per processare i detti officiali e ministri de' baroni, ed erasi usurpata la giudicatura loro spettante in prima instanza, e per molti anche in seconda; il che di diritto si sarebbe solo potuto fare in caso di negligenza dei baroni in castigarli; però si supplicava che indi innanzi non potesse nè il V. R., nè la R. Udienza, nè i governatori dar commessione di visitare i detti officiali e ministri, nè di castigarli, se non in caso che i baroni fossero notoriamente negligenti.

Si rescrisse però doversi stare al decreto apposto dal V. R. al cap. 1 del memoriale presentato dallo stamento militare, e decretato dal V. R. ai 16 novembre 1602.

Questa nuova prova dell'ingerenza del Governo nella giurisdizione de' feudi in occasione d'imputazione fatta ai ministri baronali rende evidente la negligenza de' feudatari a punire i delitti de' loro ministri. Ma è certo che gli officiali regi, amantissimi dell'ozio, non si avrebbero disagiati ad incaricarsi di negozi difficili e pericolosi, se non si fosse dovuto satisfare ai riclami della pubblica opinione, che giugnea fino al trono.

Si supplicò nel parlamento presieduto dal duca di Gandia per lo stato militare fosse riconosciuta ne' signori di vassalli la podestà di perdonare, commutar la pena, od approvare una composizione, dopo la condanna, dove non si trattasse di delitto, nel quale non valesse la composizione. Ma il decreto portò che si dovessero osservare le disposizioni del dritto.

E di questa supplica al Sovrano dalla parte dello stamento militare pare sia stata occasione un qualche rimprovero mosso contro i baroni dai ministri regi, perchè sfuggissero alla pena portata dalle leggi i malfattori da essi favoriti, mercè dell'indulto che accordavano ai medesimi, o delle composizioni che proponevano od accettavano.

Dalla stessa petizione si fa manifesto che i baroni credeano essere nelle loro attribuzioni quella stessa regalia, che sta sempre con la maestà del supremo principato, ed è la prerogativa di far grazie e mutar la pena o mitigarla.

Si rappresentava nelle stesse Corti che mentre procuravano i signori di vassalli ed i loro officiali di perseguitare e catturare i ladri e malfattori, accadeva spesso che il Governatore o Vicerè, al quale il condannato erasi appellato, dopo aver confermata la sentenza de' baroni ne togliesse ai medesimi la esecuzione ch'essi credevano non solo onorifica alla loro autorità, ma molto proficua ai vassalli per la virtù dell'esempio; quindi si supplicava che qualunque sentenza di condanna di detti signori di vassalli, o di loro officiali, confermandosi da qualsivoglia tribunale, questo ne lasciasse l'esecuzione al detto signore o suo officiale.

Alla qual petizione si accondiscese concedendo al barone l'esecuzione, purchè il condannato non fosse stato inviato nelle carceri reali.

I baroni proponevano ragione della loro suppliea l'onorificenza della loro dignità ed il profitto morale de' loro vassalli; ma forse era principal movente l'interesse, perchè condannandosi il reo ed eseguendosi la sentenza dai ministri del Re, a questi venivano gli emolumenti. Il rescritto in apparenza favorevole non giovava ad essi, perchè dopo il ricorso se il reo avea da essere udito dai giudici del Re, doveva però essere portato nelle carceri regie.

Ne' seguenti capitoli si riconosce la resistenza che opponevano i baroni ai ministri regi, e si vede quanto fossero attenti per non patir detrimento nella loro autorità giurisdizionale. Nell'ultimo si occorreva alle frodi dei cittadini contro i villici, e provvedendosi si pareggiavano le condizioni degli uni e degli altri secondo il dettame dell'equità.

Levossi querela nello stesso parlamento che essendo disposto per capitolo di Corte che i nativi e abitatori di città delinquendo in altrui giurisdizione toccasse la dichiarazione della causa al Giudice reale, ma restando la metà della condanna il Giudice del luogo, dove quegli avesse delinquito; e che mentre questo si osservava nelle governazioni e ne' vicariati, si opponesse qualche difficoltà quando giudicava la R. Udienza; quindi si supplicò fosse provveduto che anche nella R. Udienza fosse tenuta la stessa pratica, e si operasse conformemente alle leggi municipali nelle machizie o pene incorse, e di queste si desse la metà al Signore del territorio dove fosse stato commesso il

delitto, o la metà della composizione quando questa avesse luogo.

Alla qual petizione fu data favorevol risposta.

Nelle Corti di D. Gio. Vives si chiedeva fosse provveduto che tutte le gride (pregoni) reali, fossero essi generali o particolari, non recassero danno nessuno alla giurisdizione al mero e misto impero de' baroni, ereditati e signori di vassalli, così feudatari come allodiali; sì che restassero salvi i loro diritti, e si lasciasse ad essi, cui spettava, l'applicazione delle pene, senza irriverenza a' capitoli di Corte consentiti dal duca di Gandia, e si rescrivea favorevolmente.

Si rappresentava nello stesso parlamento che molti vassalli reali, i quali per negoziar nelle ville vi aveano posto domicilio, essendo attori ricorressero alla giustizia del luogo essendo creditori de' vassalli, essendo debitori declinassero il foro anche per una minima somma; onde i detti vassalli, che spesso non potevano ricorrere alla città, restavano defraudati; e che se era giusto di stare alla giustizia del luogo, dove si fanno i contratti, doveasi concedere alla medesima di conoscere in prima instanza le cause dei contratti, che in esso si eran fatti, senza che si potesse opporre, o dovesse ammettere eccezione declinatoria del foro. Al che il Re aderì, aggiungendo però che la stessa regola dovesse valere per i vassalli de' baroni che contrattassero nelle terre reali.

Supplica dell'investitura. Giuramento di fedeltà. Negligenza ordinaria de' baroni.

Era dovere che, aprendosi una successione, il legittimo successore chiedesse l'investitura del feudo e prestasse il giuramento; ma sebbene la negligenza di questo dovere portasse la decadenza dal feudo, non pertanto accadeva spesso che il nuovo barone entrasse in possessione del feudo senza curarsi di questo obbligo, ed esercitasse la giurisdizione senza essere autorizzato, e senza essere turbato dagli officiali regi, i quali avrebbero dovuto vietare una così evidente violazione delle leggi feudali.

Di siffatto abuso troviam documento in diversi capitoli delle Corti. In una delle petizioni presentate dallo Stamento militare al Re Alfonso nelle corti, che egli tenne in Cagliari, im-

ploravasi la Reale indulgenza verso quei feudatari che fossero incorsi nella decadenza dalle loro giurisdizioni, per non aver domandato, quando conveniva, le investiture, o per non aver dentro lo stesso tempo fatto il debito omaggio, supplicandosi si degnasse il Re di concedere nuove investiture delle cose feudali che aveano avuto per concessioni fatte ad essi o ai loro predecessori dai Re d'Aragona già trapassati, se essi o i loro predecessori fossero decaduti *o per non aver domandato le investiture nel tempo determinato, o per non aver dentro lo stesso offerto e prestato il giuramento di fedeltà, come eran tenuti, o per non aver fatto il servigio militare*, o per qualsivoglia altra ragione o causa, per cui i detti feudi si potessero dire acquistati alla R. Corte; e che in nessun tempo potessero nè per il fisco, nè per altro officiale esser richiesti, o giudizialmente o in altra maniera ritenuti; anzi per il presente capitolo fossero assoluti di tutti i loro delitti, negligenze, omessioni, o colpe, per le quali le dette cose feudali si potessero dire devolute al Patrimonio Regio, imponendo sopra ciò a maggior cautela al Procuratore del Fisco perpetuo silenzio.

Messione de' baroni in possesso.

In occorrenza che venisse un nuovo signore al feudo, egli o il suo procuratore era immesso in vera possessione, o fatto riconoscere dai vassalli per alcuni ministri del Governo. Nei tempi più antichi il Vicerè o il Procuratore Reale mandavano nel feudo un notajo con un usciere, il quale dichiarava agli uomini del feudo che riconoscessero il barone come loro Signore per investitura datagli dal Re o a di lui nome di esso feudo. Poi si addoppiarono questi inviati mandandosi due notari e due uscieri, un notajo ed un usciere da parte del Vicerè, ed altro notajo e usciere da parte del Procuratore Reale. E perchè questo faceasi a spese dei feudatari, e le spese vennero ad essere raddoppiate; però essi ne mossero lagnanza nel Parlamento presieduto dal Vicerè D. Michele de Moncada, leggendosi in uno dei capitoli presentati dallo Stamento militare questa supplica; provvedesse il Re che domandandosi l'investitura o immessione in possesso di feudi od ereditaggi non si facessero gli abusi introdotti da pochi anni, che causavano grandi spese ai succedenti, mandandosi due notai e due uscieri,

uno in nome del Vicerè, l'altro in nome del Procuratore Reale; mentre per lo passato non si mandava più che un notaro ed un usciere; e conchiudevano domandando che si ritornasse nell'antica consuetudine e fosse mandato un solo notajo e un solo usciere in nome di chi meglio piacesse, del Vicerè o del Procuratore Reale. Ed avendo il detto Vicerè, presidente del Parlamento, ordinato che si mandasse poi un solo notajo ed usciere con mandato regio, il Re approvò la risposta del suo Rappresentante.

Altra richiesta d'investitura nella successione de' Re.

Doveano pure i baroni domandare nuova investitura quando sorgeva al trono un nuovo Re, ed a ottenerla era necessario presentassero i loro titoli, dopo l'esame dei quali si dava sentenza per la rinnovazione della investitura. Perchè però questi atti portavano a ciascun barone la spesa di diverse somme, le quali eran grave carico, quando era molto scarso il numerario, per il quasi nullo commercio e poca produzione dell'Isola; però nel Parlamento presieduto dal Conte di Elda fu dallo Stamento militare domandato che in caso di successione al regno di Aragona i baroni, o signori di vassalli del regno di Sardegna non fossero obbligati in particolare a chiedere nuova investitura; ma potessero farlo in comune ed a nome di tutti per il sindaco dello Stamento, e risparmiare le molte spese che perciò occorrevano; perchè doveva ciascuno dare lire 75 per salario della sentenza, lire 15 per il *Vidit* dell'Assessore, e più altre che si pagavano per produzioni di stromenti e per processi; e che al detto sindaco supplicante per tutti fosse conceduta una sola generale provisione e sentenza e non si dovesse pagar per la medesima più che settantacinque lire senz'altra spesa di *vidit*, di produzioni di carte e di processi.

Contro ogni probabilità questa petizione, che era in grande svantaggio dei regi officiali del patrimonio regio, essendo stata bene accolta dal Presidente delle Corti, era poi gradita anche dal Re; il quale però stabiliva che all'unica provisione o sentenza dovesse precedere un diligentissimo esame de' titoli, come si solea fare quando per li singoli feudatari davasi un singolar provvedimento.

Formole d'investitura usate dalla cancelleria d'Aragona.

Delle moltissime infeudazioni fatte a' gentiluomini della monarchia d'Aragona, dell'Isola ed altri, nel primo secolo, non mi accadde dopo le più diligenti ricerche negli archivi di Corte di trovarne che una sola, in data dal castello di Bagnara del 1324, la quale non è inutile alla storia.

Hoc est translatum bene et fideliter sumptum a quadam carta pergamena sigillo inclyti Infantis Alfonsi Ill.mi Domini Regis Aragonum primogeniti ejusque generalis procuratoris Comitisque Urgelli in veta regali descripto pendenti munitum, ut prima facie apparebat tenoris et continentiae subsequentis.

« Noverint universi quod Nos Infans Alfonsus, Ill.mi Dom.
» Regis Aragonum primogeniti ejusque generalis procurator ac
» Comes Urgelli. Intellecto per Vos nobilem Jacobum Villana,
» devotum et fidelem Nostrum, quod Villa de Capoterra, sita
» in Curatoria de Nura, vobis tam jure vestro proprio, quam
» ex legatis et cessionibus quibusdam de parentela vestra, Vobis
» jam factis, legitime competebat; quodque paulo ante adventum
» Nostrum ad Insulam fuit vobis occupata per Commune Pi-
» sanum indebite et in odium dicti Domini Regis et Nostrum,
» cum sciret dictum Commune Regium et Nostrum dominium
» vos ingenti desiderio affectare. Ideo ad puram devotionem
» et probatam fidelitatem, quibus erga Nos vos Dom. Jacobum
» clare novimus, debitum non habere intuitum nequimus ob plu-
» rima servitia per vos Nobis in negotiis, quae prosequimur,
» praestita; volentes Vobis, tamquam benemerito, condignis
» retributionibus decorare, gratis et ex certa scientia cum pre-
» senti carta Nostra restituimus, donamus et concedimus Vobis,
» dicto Jacobo Villana, et vestris ac quibus volueritis perpetuo
» villam jam dictam de Capoterra, sitam in Curatoria predicta,
» cum terminis et pertinentiis suis, cum hominibus et feminis
» et redditibus exitibus et aliis ejus juribus universis, haben-
» dam, tenendam, possidendam et expletandam per Vos et
» vestros ac quas volueritis in perpetuum, sicut melius et
» plenius ad Vos, vestro et vestrorum de vestra parentela
» nomine pertinebat et ipsam habere consuevistis, antequam
» per dictum Commune fuisset, ut praedicitur, occupata: Vos
» vero et vestri et quicumque in dicta villa causam habentes
» a vobis teneantur dicto Domino Regi et Nobis ac Nostris ad ea

» omnia ad quae Vos et dicti de parentela vestra in dicta villa
» jus habentes Communi jura dicto tenebamini pro eadem. Man-
» damus itaque tenore praesentis cartae Nostrae Gobernatori,
» Capitaneis, Vicariis, Armentariis, et aliis officialibus dicti do-
» mini Regis, ac Nostris ac Nostrum, dictae insulae praesen-
» tibus et futuris, quod restitutionem et concessionem hujus-
» modi firmas habeant teneant et observent et faciant ab
» omnibus observari . . . In cujus rei testimonium praesentem
» Cartam Nostram vobis fieri jussimus Nostro pendenti sigillo
» munitam. Datum in Castro de Bonoaere V. id. jul. anno
» Dom. MCCCXXII ».

Si✠gnum Infantis Alfonsi . . . Testes sunt nobilis Guillelmus de Anglaria, Petrus de Luna, Bernardus de Capraria, Guillelmus de Cerbellione et Rajmundus de Peralta.

Si✠gnum mei Bonanati de Peta dicti D. Inf. notarii . . . . .

Da questo diploma si può dedurre che oltre i grandi feudatari pisani che conoscevamo, fossero nelle terre della Repubblica nel regno di Cagliari altri minori baroni, i quali per la occupazione aragonese restarono destituiti dalla loro giurisdizione, e non furono reintegrati, perchè si mostrarono contrari alla dominazione de' Reali d'Aragona.

Non essendosi posta nella formola la clausola *ad morem Italiae,* crederei fatta la concessione in assoluto allodio, ed usata tanta larghezza per gratificare il Villana della sua devozione alla Corona e de' servigi suoi, essendosi mostrato caldo fautore del re d'Aragona, onde ebbe a subir la confisca, e avendo poi cooperato al successo delle armi dell'Infante.

Nel seguente diploma per cui nell'anno 1421 a' 3 febbrajo fu conceduta a Nicolò de Caciano la baronia denominata di Monastir (Moristene), nella quale erano comprese anche le ville di Segafè, Sehutes, Pramonte e Nuragi, si vedrà la formola della concessione meglio spiegata con tutte le solite condizioni.

I. *(A)* Nos Alphonsus D. G. Rex Aragonum, Siciliae, Valentiae, Majoricarum, Sardiniae et Corsicae, Comes Barchinonae etc.

Ad grata plurimum et accepta servitia per vos dilectum nostrum Nicolaum de Caciano militem tam praedecessoribus nostris, quam Nobis, impensa, et signanter in regnis Corsicae et Sardiniae; et quae indesinenter impendere studetis, debi-

tum habentes respectum in aliqualem remunerationem dictorum servitiorum tenore praesentis, donatione pura, propria et irrevocabili damus et concedimus vobis et vestris successoribus in perpetuum villas vocatas de *Monestir* , de *Segafè* , alias *Segogus*, sitas in curatoria de *Bonavoya*, et villas de *Sehutes*, de *Pramont* et de *Noraig* , situatas in curatoria de *Noraminis* capitis Callari, quas jam certis titulis possidetis, cum omnibus juribus, proprietatibus et pertinentiis , hominibus et feminis in eis et earum terminis habitantibus et habitaturis, cujuscumque status et conditionibus existant, et cum domibus, campis, vineis, ortis, silvis, saltibus, garrigiis, montibus atque planis, turribus, molendinis, furnis, pratis, pascuis, devesiis, venaticis, aquis, aqueductibus , terris cultis et incultis, datiis, servitiis, maquitiis, sive agrariis, perangariis, redditibus, exitibus et proventibus, censibus, fructibus, carniceriis et omnibus aliis juribus jam ad Nos, seu ad vos, in eisdem pertinentibus et spectantibus, quocumque titulo, ratione vel causa, et cum omnimoda jurisdictione civili et criminali et earum exercitio, cohercitione et compulsa quibus libet; *(B)* ita quod vos et vestri heredes et successores perpetuo habeatis, teneatis et possideatis ac expletetis jure vestro dictas villas cum omnibus et singulis redditibus et juribus supradictis, salvis retentionibus infrascriptis.

II. Hanc autem donationem facimus vobis dicto Nicolao de Caciano et vestris heredibus et successoribus in feudum et ad propriam naturam feudi, juxta morem Italiae, ut est dictum, sub retentionibus, pactis et conditionibus inferius annotatis , sicut melius dici potest et intelligi ad salvamentum et bonum intellectum vestrum , et vestrorum , constituentes Nos dictas villas quas vobis supra damus, seu in feudum concedimus, ut praemittitur, pro vobis et vestro nomine precario possidere , seu quasi , donec inde corporalem seu naturalem adeptus fueritis possessionem ipsarum.

III. Quam quidem possessionem liceat vobis et vestris apprehendere et apprehensam penes vos licite retinere, absque licentia nostra et officialium nostrorum, ex potestate, quam vobis conferimus cum presenti.

IV. Sicque concedimus, damus et cedimus vobis omnia *(C)* loca, vices, voces, rationes et actiones reales et personales ,

mixtas, utiles et directas, et alias quascumque Nobis in predictis pertinentes et pertinere debentes, quibus uti et experiri valeatis in judicio et extra, quemadmodum nos facere poteramus ante hujusmodi donationem *(D)*, possemusque nunc et postea quandocumque:

V. Constituentes et facientes vos et vestros ibi et inde dominos, actores et procuratores in rem vestram propriam ad faciendum inde vestras omnimodas voluntates, salvis tamen nobis et nostris successoribus in perpetuum jure, dominio et aliis retentionibus atque pactis inferius *(E)* designatis.

VI. In praedictis vero, quae vobis supra damus in feudum, retinemus nobis et successoribus nostris in perpetuum *(F)* merum imperium, laudimium et faticam triginta dierum; et quod hominibus dictarum villarum, cujusvis conditionis vel status existant, quotiens per vos vel successores aut officiales vestros et eorum, senserint se gravatos, ad nos vel successores aut officiales nostros et eorum locatos, super quibuscumque processibus, sive causis, per vos vel successores vestros aut per vestros officiales seu locatos eorum, contra eos vel eorum quempiam aliquatenus motis sive factis vel fiendis aut movendis, appellationem habere liceat etiam et recursum, nec praestabitur eis per vos vel vestros obstaculum aliquod seu impedimentum, quominus hujusmodi appellationem et recursum non habeant libere et secure.

VII. Retinemus inquam nobis et nostris perpetuo in predictis quod vos et vestri et habentes causam a vobis in eisdem nullum alium dominum proclametis, nisi tantum Nos et successores nostros in Sardiniae et Corsicae regnis;

VIII. Quodque dictum feudum, partemve ejusdem nulli alii praeter quam cathalano, vel aragonensi, *(G)* aut sardo fideli et legali nostro de paratico, vel de genere militari laico, vendere seu alienare valeatis, nec illud possitis dividere in duas vel plures partes nec dimittere inter duas vel plures personas, nec aliud etiam feudum huic addere, seu vos habere per modum emptionis, matrimonii, vel alias, dum haec tenueritis, absque nostri et nostrorum speciali licencia et permissu;

Et quod in ipsis villis sive feudo malfactores seu bannitos tenere recipere vel manutenere nullatenus valeatis; immo illos ad nos vel successores nostros, vel nostros seu eorum offi-

ciales, remittere teneamini in continenti; cum fueritis requisitus;

X. Et dare de fortalicio, seu fortaliciis, si quod, vel si quae, in ipsis villis, vel feudo, est vel erit, sunt vel erunt, in futurum nobis et nostris successoribus vel officialibus nostris et eorum de his potestatem habentibus *(H)* ad consuetudinem Cathaloniae, sive seombram, vestris sumptibus et expensis, si quando et quotiens exinde per nos et successores nostros et eorum fueritis requisitus; ita quod de illis fortalicio seu fortaliciis possimus et possint facere pacem et guerram ad consuetudinem Cathaloniae atque usum.

XI. Et casu quo nos et successores nostri et eorum officiales suspicaremur vel suspicarentur de inimicis in eadem insula, possimus compellere vos et homines dictarum villarum ad infrascripta, et vos et ipsi teneamini eo casu *(I)* intus Castrum, villas, loca, seu fortalicia magis illis villis propinquum, quod tamen pro nobis seu successoribus nostris tenebitur, mittere omne granum, sive frumentum, sive quodcumque bladium, quod habebitis et habeant, retento penes vos et eos dumtaxat furnimento dicti fortalicii seu fortaliciorum, si quod vel si quae sint vel fuerint in ipso feudo et provisione vestra et hominum habitantium in eisdem vestraeque familiae et eorum.

XII. Retinemus etiam *(K)* agnos falconum et astorum et omnes alias regalias.

XIII. Retinemus nihilominus nobis et nostris successoribus in dicto feudo quod vos et vestri et habentes causam a vobis in eodem feudo teneamini nobis et nostris successoribus in perpetuum servitium facere infra insulam Sardiniae *(L)* cum duobus equis armatis et unius *alforrato*, prout simile servitium nobis in eadem insula solitum est fieri et praestari in anno quolibet per tres menses, vestris propriis sumptibus et expensis: et quando per nos et successores nostros, aut per gubernatorem insulae antedictae, vel alium inde a nobis vel ipsis potestatem habentem, fueritis requisitus modo et forma hactenus in similibus consuetis; et si ultra tres menses praedictos equos et equitatores voluerimus retinere, hoc liceat Nobis et eis pleno jure, Nobis tamen vel ipsis vobis et equitatoribus respondentibus et satisfacientibus de stipendio condecenti.

XIII. Praeterea retinemus Nobis et nostris perpetuo, quod habitatores dictarum villarum teneantur contribuere et contribuant in quibusvis donis vel subsidiis regalibus, in quibus generaliter homines et habitatores civitatum, locorum et regionum contribuant dicti regni.

XIV. Salvamus et expresse Nobis retinemus perpetuo quod vos et vestri et habentes causam a vobis, in dictis villis vestrum domicilium tenere habeatis et moram ac habitationem vestram continuam facere;

XV. Et non possitis cum altero consimili vel majori feudatario vel hereditario stare seu habitare; sed solum per vosmetipsum caput, vulgariter loquendo, facere habeatis, ut est per patremfamilias faciendum;

XVI. Nec possitis *(M)* ultra facere, emere, locare, seu arrendare hospicium, aut hospicia, in castro Callari, vel in Villa Ecclesiarum de Sigerro, in villa Alguerii, vel in iisdem aut altero loco praedictorum, habitationem vestram continuam facere, seu tenere, absque Nostri, successorumque nostrorum in ipso *(N)* feudo (regno?), speciali licentia et permissu.

XVII. Et si forsan ab ipso regno vos absentaveritis etiam praetensa Nostri licentia, si absentia vestra plus quam per quatuor menses in anno duraverit, fructus, jura et redditus dictarum villarum, quae vobis damus, per duos annos pronunciamus et esse volumus vos acusatos *(O)*, adeo ut hactenus *(P)* magis ad observantiam dicti feudi reddamini incolatus.

XVIII. Retinemus denuo Nobis et successoribus nostris in praedictis omnia et singula, quae secundum morem feudorum Italiae dominus major et princeps habet et habere debet in feudis, propriam naturam feudi habentibus, exceptis, praemissis per Nos vobis supra datis et concessis.

XIX. Et etiam *(Q)* quod homines dictarum villarum non possitis male tractare. Cum si fieret in dictis feudis quod prohibere debemus cederet detrimentum.

XX. Hanc autem donationem facimus vobis dicto Nicolao de Caciano et vestris perpetuo, sicut melius dici potest et intelligi ad bonum et sanum intellectum vestri et vestrorum, sub conditionibus et retentionibus supradictis.

XXI. Mandantes cum praesentis serie universis et singulis hominibus et feminis, in dictis villis habitantibus et habita-

turis, quod vos et vestros pro eorum dominis habeant et teneant, vobisque et vestris pareant et obediant, sicut vassalli veri et legales eorum domino parere et obedire tenentur; quodque vobis homagium praestent et faciant fidelitatis etiam juramentum, quae per alios vassallos eorum domino feudum pro nobis tenenti, sunt praestari et fieri assueti, quoniam Nos eos et quemlibet eorum cum vobis et vestris praedictis sacramentum et homagium praestiterint supradicta, a quavis fidelitate, juramento et homagio aliaque obligatione, quibus Nobis dicta ratione quomodolibet sunt adstricti nunc pro tunc et e converso tenore praesentis absolvimus et penitus liberamus.

XXII. Volentes et vobis *(R)* de speciali gracia concedentes quod de praedictis, quae vobis concedimus, possitis testari legando, donando vel dimittendo filiis vestris, tam masculis quam feminis ex testamento, vel alias, prout vobis fuerit benevisum, non obstantibus quibusvis constitutionibus, usibus et consuetudinibus feudorum Italiae, quibus caveatur quod femina non succedat in feudum, quoniam illas quoad haec tollimus, de speciali gracia dispensando ex nostrae Regiae plenitudine potestatis.

XXIII. Mandantes insuper gubernatoribus dictae Insulae, nec non vicariis, subvicariis, capitaneis, judicibus de facto, armentariis, majoribus, et judicibus ceterisque officialibus nostris presentibus et futuris, quod hanc donationem nostram *(S)* gratam firmamque habentes vobis et vestris observent teneantque, et observari et teneri inviolabiliter faciant per quoscumque, et non contraveniant, nec aliquem contravenire permittant aliqua ratione.

XXIV. Ad haec autem ego saepe dictus Nicolaus de Caciano cum gratiarum actione recipiens a vobis Serenissimo Rege gratiam seu donationem hujusmodi cum retentionibus supradictis per me et meos in posse secretarii et notarii infrascripti haec a me pro vobis et vestris et aliis, quorum intersit legittime stipulans, convenio et promitto et obligo me et omnia bona mea, ac juro per dominum Deum et ejus sancta quatuor Evangelia ac etiam praesto sacramentum et homagium ore et manibus commendatum, quod ego et mei in his successores erimus vobis et successoribus vestris regibus arago-

num boni et legales vassalli pro dicta donatione, et faciemus ea omnia, quae boni vassalli tenentes, ut praefertur, feudum ad consuetudinem Italiae, tenentur facere suo domino naturali.

In cuius rei testimonium Nos Rex praedictus praesentem vobis fieri jussimus nostri sigillo minori impendenti munitum.

(T) Datum in civitate et castro Callari tertia die februarii anno a Nativitate Domini millesimo quadringentesimo vicesimo primo, Regnique nostri sexto.

Si┼gnum Alphonsi D. G. Regis Aragonum, Siciliae, Valentiae, Majoricarum, Sardiniae et Corsicae etc.

Si┼gnum Nicolai de Caciano praedicti, qui praedicta laudo, concedo, firmo atque juro.

Testes praesentes fuerunt ad praedicta Raymundus Xatmar et Joannes Pardo milites.

Si┼gnum mei Petri de Reus praedicti domini Regis scriptoris auctoritateque ejusdem publici notarii per totam terram et dominationem ipsius.

Similissima è l'infeudazione dello stesso re D. Alfonso d'Aragona del 1 marzo 1417 a Guglielmo di Montanians, suoi eredi e successori, fuori i seguenti particolari:

La carta comincia con la testimonianza della fedele trasunzione: *Hoc est translatum bene et fideliter in villa Alguerii regni Sardiniae die tertia decima Madii anno a Nativitate Domini millesimo quadringentesimo tricesimo octavo a quadam publica et authentica Carta regia in pergamena scripta, manuque Serenissimi Domini Regis Alphonsi, ut primis spectibus videbatur, subsignata, clausaque, subsignata et expedita manu honorabilis Pauli Nicholai secretarii dicti Domini Regis et R. auctoritate notarii publici, sigilloque communi regiae Majestatis in cera rubea impresso vetis regalibus impendenti munita, cuius quidem Cartae tenor talis est.* NOS ALPHONSUS D. G. REX ARAGONUM.

(A) Dignum fore existimamus et rationi consonum ut ii qui Nostris et illustrissimorum Praedecessorum nostrorum bonae memoriae Regum Aragonum servithiis adhaeserunt, adhaerentque de nostra liberalitate munera et gratias assignentur. Hinc est quod Nos attentis servitiis gratuitis acceptis per vos dilectum nostrum Guillermum de Muntanyans, Serenissimis dominis Regibus Martino, proavunculo, et Ferdinando Geni-

tori nostris gloriosae memoriae impensis et quae praestare non desinitis prompto corde, tenore praesentis Cartae nostrae, ex certa scientia damus et concedimus donatione pura et irrevocabili, quae dicitur inter vivos, in feudum tamen et ad propriam naturam feudi juxta morem Italiae, vobis dicto Guillermo et vestris heredibus et successoribus, villas vocatas de *Cullari*, de *Sancto Lussurjo*, de *Escano*, de *Palamor*, et etiam *Castrum in Incontrata de Montiverro* Regni Sardiniae situatum, cum juribus, dominiis, saltibus, terminis et proprietatibus ipsarum et cum hominibus et feminis in dictis villis et earum terminis ac appenditiis habitantibus et habitaturis et cum montibus, planis, silvis, saltibus, garrigiis, pratis, pascuis, devesiis et vetatis, acquis acqueductibus, molendinis, furnis, in dictis villis et earum terminis constructis et construendis, et cum redditibus, daciis, proventibus, maquiciis et aliis juribus ad nos in eisdem pertinentibus et spectantibus quocumque titulo ratione vel causa et cum mero et mixto imperio et qualibet alia jurisdictione; ita quod . . . . .

Per non ripetere in questo diploma le formole in poco dissimili da quelle che si leggono nel diploma d'investitura in favor del Caciano, noteremo le variazioni che si possono notare nella investitura del Montanyans.

(B) In questo articolo non si riconosce nessuna differenza tra i due diplomi. Nei seguenti si possono notare queste alterazioni:

(C) Sicque cedimus vobis et vestris omnia loca, vices et actiones reales et personales, mixtas, varias, utiles et directas et alias quascumque nobis.

(D) ante hujusmodi donationem et juriam cessionem.

(E) atque pactis inferius largissime designatis.

(F) retinemus nobis et nostris successoribus perpetuum dominium, laudimium . . . . .

(G) praeterquam cathalano vel aragonensi aut sardo fideli et legali nobis dimittere, vendere, transferre, vel alienare ullatenus valeatis nec dividere inter duas . . .

(H) ad consuetudinem Cathaloniae atque usum sive seombra

(I) intus fortalicium magis ipsis villis propinquum

(K) agnos falconum

(L) cum octo equis armatis et equitatoribus munitis sufficientibus

armaturis in anno quolibet per tres menses vestris propriis sumptibus et expensis.

(*M*) *Nec possitis etiam emere, locare*

(*N*) Come era scritto nell'altro diploma, così in questo in vece di *feudo* si scrisse *regno.*

(*O*) Leggesi erroneamente nei due diplomi di Montiverro *accusantis* invece di *accusatos*, sebbene a dir vero anche dopo questo emendamento manchi il senso, il quale vorrebbe *amissuros* invece di *accusatos.* Probabilmente l'amanuense poco intelligente lesse male.

(*P*) *adeo ut attenti magis ad observantiam dicti reddamini incolatus.* Nell'altro diploma era errata l'ultima parola.

(*Q*) Nei diplomi di Montiverro manca il resto fino a *Mandantes.*

(*R*) Manca nello stesso la seguente clausola sino all'altro *mandantes.*

(*S*) *quod donationem seu infeudationem nostram hujusmodi ratam, gratam et firmam.*

(*T*) *Datum in loco de Fontes die prima martii anno a Nativ.* 1417, *regnique nostri secundo.*

Osservazioni sopra il riferito diploma.

I. Presentasi prima alla considerazione la larghezza della concessione, perchè si donavano dal Sovrano specificamente *tutti i diritti, proprietà, pertinenze, uomini e femine che si trovassero o si troverebbero abitatori entro i termini delle medesime, qualunque fosse il loro Stato e la condizione, con le case, campi, vigne, orti, selve, salti, garrigî, monti e piani, torri, molini, forni, prati, pascoli, regioni vietate e di caccia, acque, acquidotti, terre colte e incolte, dazii, servigii, machizie, agrarie* (1), *perangarie, rendite, uscite e proventi, censi, frutti, beccherie e tutti gli altri dritti, già spettanti a Noi negli stessi luoghi.* Le quali ultime parole provano ciò che superiormente abbiamo asserito, che nella infeudazione il Sovrano dava all'investito la facoltà di percepire quei diritti, che egli stesso solea percepire e che i vassalli soleano per consuetudine contribuire, restando però vietata ogni nuova

(1) È più verisimile che nell'originale si trovasse *angariis*, e che per ignoranza crassa siasi cangiato in *agrariis.*

non ragionevole riscossione; e sono una seconda prova quelle che si leggono sotto il N.° IV dove il Sovrano professa di concedere e dare tutti i luoghi, le (sue) *veci* e voci, le ragioni e azioni reali e personali e miste, utili e dirette e altre qualunque, appartenenti in detti luoghi alla Corona o che dovessero appartenere.

Era pure molt'ampia la concessione della podestà giurisdizionale, perchè si conferiva all'investito la giurisdizione omnimoda, civile e criminale, col diritto della coercizione, repressione o punizione, e quello di compulsa o compulsione.

II. Vengono poi le limitazioni che ristringono tanta ampiezza di diritti, le dichiarazioni, per cui si determinava la natura del feudo secondo la legge italica, e le riserve, che questa specie d'infeudazione solea portare: le quali si spiegavano perchè esso investito conoscesse sin dove si estendeva il suo potere e si salvasse da atti contrari al giure vassallizio.

V. La prima riserva ristringe la giurisdizione perchè il Sovrano volea ritenere a sè ed a' suoi successori il *mero imperio*, il *laudemio* e *la fatica di quaranta giorni in vantaggio dello Stato;* inoltre riservavasi la cognizione delle cause appellate dal tribunal baronale, volendo che gli uomini delle dette ville di qualunque condizione o Stato, quando si sentissero gravati dal giudizio del barone, de' suoi successori o de' suoi o loro officiali e luogotenenti di questi, in qualunque processo o causa, potessero ricorrere al Regio tribunale; e comandando non si frapponesse ai medesimi alcun ostacolo nell'appello. La qual ritenzione mostra che nella R. Cancelleria dominava allora la massima che nuocesse allo Stato il dar troppi vantaggi ai feudatari; ma sciaguratamente questo principio ebbe poca consistenza e fu spesso dimenticato.

V. Nei feudi all'uso d'Italia non essendo il possessore padrone assoluto del medesimo, come i signori allodiali della loro possessione, potea il Sovrano vietare al vassallo, al quale era conceduta per buona causa l'alienazione del feudo, di farlo passare in altri, che in persone bene vise; e di diminuirlo da quanto a lui fu dato o per divisione in due o più parti, o di dimessione in potere di due o più persone. E se sotto il principio di conservare il feudo, quanto era nella concessione,

si proibì di distrarne parte alcuna; in virtù del medesimo si dovea prescrivere che non si ingrandisse con l'aggiunta di altri beni feudali provenienti da contratto di compra o per modo di dote, senza special licenza e permesso; altrimenti un feudo colpito di molte riserve unito ad altro di più poche ritenzioni acquisterebbe ampliazione senza la volontà del Sovrano.

IX. Nel vantaggio della giustizia doveansi sottoporre i baroni a non prestar favore a quelli che offendessero la società; ed in tal vista si vietava ai medesimi di ricettare nelle loro terre feudali i malfattori o banditi, e più rigorosamente di favorirli e proteggerli; ma restavano obbligati, essendone richiesti dal Regio Governo, di rimetterli in potere de' regi officiali senza nessuna dilazione. La qual clausola fu poco rispettata in molti feudi, or dai baroni, or dai loro ministri.

X e XI. Perchè i baroni in ragione dell'omaggio giurato eran tenuti a cooperare con tutti i loro mezzi al vantaggio del Sovrano; però dovevano al cenno dei governanti, se nel feudo avessero fortezze, armarle a loro spese, e parimenti quando fosse sospetto di nemici nell'Isola, trasportare le loro granaglie e quelle dei loro vassalli nella rocca più prossima alle dette ville, ritenendo presso di sè non più, che la provvista delle castella del feudo e per gli abitanti del medesimo.

XIII. Specificavasi poi l'obbligo del servigio militare dentro l'Isola di certo numero di cavalli armati, proporzionato al feudo; il qual servigio aveasi a prestare ogni anno per tre mesi a spese del barone, e non si potea differire dopo la chiamata che si facesse dal Re o dagli officiali suoi, che fossero a ciò autorizzati.

I chiamati dovevano trovarsi nel giorno e luogo indicato, altrimenti incorreano nell'ira del Signore. Spiegavasi poi che se il Governo avesse bisogno di più lungo servizio, i detti cavalli dovessero continuare oltre i tre mesi a spese però dello Stato, dal quale sarebbe dato ai medesimi il conveniente stipendio, e si provvederebbero di vettovaglie.

XIV. Era soggiunto un altro dovere, che incombeva ai vassalli dei baroni, ed era di contribuire nei donativi e sussidi reali, nei quali erano soliti conferire gli abitatori delle città e degli altri luoghi del regno.

XV. Si proponeva poi un'altra condizione, la quale certamente mirava al bene dei popoli sottoposti ai baroni, e portava che dovessero i baroni fare continua residenza nel loro feudo, nè potessero associarsi ad altro eguale o superior feudatario, o ereditato, ma avessero a far capo da se stessi, come conveniva a padri di famiglia. Parve ai Sovrani nel porre questa condizione, che i signori stando in mezzo ai loro sudditi, provvederebbero con amore ai loro vantaggi, e satisfarebbero ai loro bisogni; ma non avvenne secondo la previsione, perchè a molti baroni piaceva stare meglio nelle grandi città per godervi di tutti gli agi e oziare sgombri dalle sollecitudini del governo, che abbandonavano ad altri, e appena vi facevano brevi apparizioni per godere le onoranze che si dovevano alla loro dignità e divertirsi nelle caccie, alle quali erano chiamati gran parte dei loro vassalli, e dovevano andare come a servigio anche con l'òbbligo di provvedere a se stessi. Pochissimi pertanto dei baroni sardi soggiornavano per certo numero di mesi nel loro feudo; gli altri rimettevano la cura del loro governo a' loro commessari o delegati, i quali mentre per conservarsi nella buona grazia del loro padrone lo secondavano in tutti i suoi voleri e gli procuravano maggior quantità di frutti e nuove rendite, per accrescere la propria fortuna facevano estorsioni e vendevano la giustizia.

Ad obbligare poi i feudatari a non escire dal regno per passare il tempo nel continente, si aggiunse che se per quattro mesi restassero assenti, perderebbero i frutti del feudo per un biennio.

Allodiazioni.

Gioverà al lettore di osservare le formole che si praticavano nelle concessioni in alodio, e ne riferiremo due, che furono fatte alla famiglia Carroz.

La prima ha la data del 1431 25 giugno.

I. In Dei nomine. = Pateat universis quod Nos Alphonsus D. G. Rex Aragonum, Siciliae, Valentiae, Majoricarum, Sardiniae et Corsicae, Comes Barchinonae . . . . . Attendentes Nos pro supplendo missionibus et expensis occasione guerrae, quam Rex Castellae pridem contra Nos, Nostraque Regna et terras indixit indebite et injuste; et quod diversis Nos opor-

tuit creditoribus obligare, Nobis imminentibus, et quas pro defensione ipsorum Nostrorum Regnorum et terrarum Nos oportuit (1) creditoribus obligare, ex causa et necessitate urgentibus et nimium evidentibus facere et subire, aliisque missionibus et expensis tam ex dipendentia dictae guerrae, quam alias *(altronde)* Nobis occurrentibus et dietim excrescentibus (2) necessarius habere quamplurimas pecuniarum summas: quas cum incumbentibus Nobis oneribus et necessitatibus supradictis habere promptius nequeamus, quam per viam inferius designatam; expedit, immo necessarium existit pro tantis oneribus supportandis, quae defensionem et conservationem reipublicae regnorum et terrarum nostrarum, pro quibus labores varios sustinemus, evidentissime concernunt, de redditibus, juribus, villis, castris et locis nostris et aliis quibuscumque ad Nos pertinentibus, per viam venditionum, impignorationum, aut aliarum alienationum in perpetuum vel ad tempus, cum vel sine gratiae instrumento subvenire Nos et juvare.

II. His igitur ex causis tenore praesentis pubblici instrumenti firmiter valituri, gratis et ex nostra certa scientia deliberate ac consulte per Nos et omnes heredes et successores nostros quoscumque, eis melioribus modo, via, jure et forma, quibus possumus et debemus, vendimus et titulo irrevocabili venditionis concedimus et tradimus vobis, nobili et dilecto nostro Nicolao Carroz de Arborea, pupillo, filio et heredi nobilis Francisci Carroz de Arborea quondam, et seu vobis Rever. in Christo Patri, nobili et dilecto consiliario et cancellario nostris Dalmatio Archiepiscopo Tarraconae et Beatrici

---

(1) Qui leggesi di nuovo *creditoribus obligare* e non ostante l'asserzione del segretario degli Archivi R. di Cagliari che attestò di aver comparato la copia fatta per gli archivi R. di Corte e di aver trovato perfetta corrispondenza. Noi crediamo che quelle parole sono una ripetizione dello sbadato amanuense.

Noteremo qui per il senso che al relativo *et quas pro defensione* si deve sottointendere *et quas missiones et expensas* (e quelle altre spedizioni e spese che ci convenne di fare).

(2) Qui pure si trascrisse erroneamente: il senso porta *esse necessarium nos.*

Carroz, dicti quondam Francisci Carroz consorti, tutoribus et curatoribus testamentariis personae et bonorum dicti Nicolai Carroz pupilli, ejusdem pupilli nomine ementibus et acceptantibus, et dicti pupilli successoribus et quibus voluerit, in perpetuum per proprium liberum et francum alodium, hoc est sine aliquo servitio hostis vel cavalcatae, sine laudimio et foriscapio, questiis, et sine alia dacii, vel census, vel alicujus juris, vel facti, servitiorum praestatione, *Baroniam* et *Castrum de la Fava* et villas de *Posada*, de *Seniscola*, de *Lodè*, et *Torpè*, situm et sitas in Regno, seu insula Sardiniae et in Judicatu Gallurae, cum certis villis et incontratis, terminis, territoriis, pertinentiis, juribus, dominiis et proprietatibus ipsorum Castri, villarum et incontratarum ac terminorum eorundem et cum turribus, fortaliciis, domibus et aedificiis, et cum omnibus vassallis, hominibus et foeminis, christianis scilicet judaeis et saracenis, habitantibus et habitaturis, et cum montibus, planis, silvis, nemoribus, saltibus, garrigiis, pratis, pascuis, pasturis, defesiis et vetatis et cum portu, seu caricatorìo dictae villae Castri de la Fava, seu villae de Posada, cum stagnis et salinis eorum et cum omnibus et singulis juribus, eorum pertinentiis, et aliis eidem portui annexis, seu ab eodem dependentibus, seu insidentibus, quibuscumque, quocumque nomine, seu vocabulo nuncupentur; quae et quas hic haberi volumus pro expressis et sub praesenti venditionis instrumento comprehensis, ac si in eadem instrumento proprio vocabulo continerentur et de eisdem sub propriis vocabulis specialis mentio facta foret; dum tamen exitus et introitus jurium et redditiuum dicti portus non excedant quadringentorum ducatorum, curribilium in dicto Regno, et etiam cum aquis, aqueductibus, molendinis et furnis in dictis Baronia, Castro et villis eorumque terminis et territoriis constructis et construendis, et cum redditibus, daciis, proventibus, maquiciis et aliis juribus Nobis in eodem Castro et villis, terminisque et territoriis ac Portu et Caricatorìo, stagno et salinis et pertinentiis eorumdem pertinentibus et spectantibus, et pertinere seu spectare potentibus et debentibus quocumque modo et quacumque ratione, seu causa, et cum mero et mixto imperio, omnique jurisdictione alta et baxia, civili et criminali et exercitio eorumdem et cum pace et guerra, hoste et cavalcatu et redem-

ptionibus eorumdem et cum omnibus et singulis praeminentiis, praerogativis, honore et districtu, questiis, toltis, fortiis, inventionibus, sive trobis, et mineis metallorum, servitutibus, viaticis, adempriviis et servitiis, et generaliter cum omnibus et singulis juribus realibus et personalibus et aliis quibuscumque, quaecumque et qualiacumque sint et quocumque nomine censeantur, Nobis ac Nostris in dictis Baronia, Castro, Villis et Portu, seu Caricatorio, stagno et salinis, terminis, territoriis et pertinentiis ipsorum, ac alibi ubicumque, ratione seu occasione ipsorum, quantum et prout Sanchius Delmo legittime possidebat; et de jure, privilegio, constitutione et alias qualitercumque et quomodocumque et ex quavis causa, pertinentibus, seu competentibus, pertinere seu competere potentibus, nunc vel etiam in futurum, eis plenioribus et melioribus via, modo et forma, quibus praedicta omnia et singula melius et plenius ac largius per Nos tenentur et possidentur, seu quasi, et possent quomodolibet possideri, seu quasi; aut nobis competunt seu possunt competere quovis modo, nullum jus regale aut criminale, aut aliud quodlibet in praemissis Nobis aut nostris successoribus, retinentes, seu quoquomodo excipientes.

III. Quae quidem Baronia, Castrum et Villa, seu eorum termini confrontantur ab una parte cum terminis Castri, seu Baroniae de Galtelli, et ab alia cum Barbayra de Oliana vicinatum *(sic)* cum terminis Judicatus de Ullastre et ab alia parte cum terminis et territoriis civitatis de Terranova et incontratae de Geminis, et etiam ab alia parte cum maritimis dicti Portus seu Carricatorii de la Fava et demum cum omnibus aliis verioribus confrontationibus et limitationibus eorumdem.

IV. Hanc igitur conditionem et concessionem facimus vobis, dicto Nobili Nicolao Carroz pupillo, ac vobis dictis suis tutoribus et curatoribus, et dicti pupilli heredibus et successoribus, et quibus voluerit, pure, libere et absolute, et sicut melius dici potest et intelligi ad vestri, dicti pupilli, vestrorumque salvamentum et bonum etiam intellectum. Promittentes vobis, dicto pupillo, ac vobis praefatis ejus tutoribus et curatoribus, quod de praedictis omnibus et eorum singulis quae vobis vendimus, trademus seu tradi faciemus, vobis, aut cui vel quibus volueritis loco vestri, possessionem corporalem, seu

quasi, vacuam et expeditam; et quod in eis faciemus vos et vestros in iis successores existere perpetuo potiores: et nihilominus cum praesenti damus et concedimus vobis, dicto pupillo et vobis ejus tutoribus et curatoribus, plenam et liberam potestatem quod vos et vestri propria auctoritate et sine alia licentia, fatica et requisitione Nostri et officialium nostrorum et alterius Curiae et personae, possitis statim, seu quandocumque volueritis per vos, seu procuratorem et actorem vestrum et eorum, seu quem volueritis loco vestri, possessionem corporalem, seu quasi, et aliam quamcumque, praemissorum omnium et singulorum apprehendere et apprehensam licite retinere; quae apprehensio vobis tantum prosit et valeat, et perinde habeatur, ac si per Nos realiter tradita vobis, vel ipsis, esset. Nos enim interim, donec scilicet dictam corporalem possessionem seu quasi tradiderimus, vel vos etiam adeptus, seu adepti fueritis realiter et de facto, constituimus et fatemur nos praemissa omnia et singula, quae vobis vendimus, pro vobis et vestro nomine precario possidere et tenere, seu quasi; facimusque vos, dictum pupillum, seu vos dictos tutores et curatores ejusdem, dominos et procuratores, ut in rem dicti vestri pupilli propriam, ad faciendum inde vestras et vestrorum in omnibus liberas voluntates, prout melius de jure ac de more posset intelligi atque dici. Dicentes et mandantes firmiter et expresse hujusmodi serie instrumenti vicem epistolae gerentis in hac parte, Capitaneis, Castellanis, Judicibus de facto, Armentariis, Majóribus portus, Potestatibus, Juratis, et universis ac singulis aliis officialibus et hominibus et mulieribus dictorum Baroniae, Castri, Villarum et terminorum suorum, et aliis etiam personis in eisdem habitantibus et habitaturis, cujusvis legis, sectae, status, et conditionis fuerint, quae Nobis ratione praedictorum, quae vobis et vestris vendimus, in aliquo teneantur, sub debito fidelitatis et naturalitatis, quo nobis sunt stricti, quatenus vos, dictum nobilem Nicolaum Carroz, seu vos dictos suos tutores et curatores, et dicti pupilli in iis successores et neminem alium, seu alios quospiam a tempore firmae hujus contractus, habeant et teneant pro vero domino eorumdem; ac officialibus et procuratoribus, seu actoribus vestri pupilli, et vestris, seu quibus volueritis loco vestri, cum ibi instituti fuerint, positi vel creati, omni secluso dubio pa-

reant et obediant, satisfaciant et attendant de se ipsis et jure distringenti eosdem, ac de omnibus obventionibus, fructibus et juribus et aliis quibuscumque praedictis, quae vobis concedimus, ut est dictum, et aliis etiam universis et singulis, de quibus nobis ratione et occasione praedictorum, quae vobis dicto pupillo et dicti pupilli successoribus vendimus, respondere et satisfacere, obedire, attendere et parere consueverunt et debent de jure, usu, consuetudine, usatico, constitutionibus, et vi vel gratis, usu vel abusu, seu alio quocumque modo; quodque vobis, dicto Nicolao Carroz pupillo, seu vobis dictis tutoribus et curatoribus, seu cui volueritis loco vestri, ad solam praesentis exhibitionem et vestri et eorum simplicem requisitionem, tam pro feudis, quam pro aliis juramenta et homagia fidelitatis praestent, prout et sicut nobis ante hunc contractum *nec si* (1) erant praestare, non expectato a Nobis alio mandato seu jussione; et vos dictus pupillus et vestri, seu vos dicti tutores et curatores sui, tamquam domini ipsorum et omnium praemissorum possitis ipsos feudatarios et vassallos ad haec compellere, quibuscumque modis et compulsionibus, quibus Nos possemus ante venditionem praesentem, quoniam Nos omnes ipsos et singulos supradictos nunc pro tunc absolvimus et liberamus ab omnibus juramento et homagio seu naturalitatis dominio et obligatione, quibus Nobis, ratione et occasione praedictorum, quae vobis vendimus, quomodolibet teneantur, postquam scilicet vobis, dicto pupillo, seu vobis dictis suis tutoribus et curatoribus, aut cui volueritis loco vestri, juramenta et homagia praestiterint. Et ponentes vos dictum pupillum et dictos tutores nomine vestri in omnibus praedictis et singulis in locum nostrum, extrahimus praedicta omnia et singula, quae vobis vendimus, de jure, dominio, proprietate et posse ac possessione nostri et heredum ac successorum nostrorum, eademque omnia et singula in vestrum vestrorumque jus dominium proprietatem et posse mittimus et transferimus irrevocabiliter pleno jure ad habendum, percipiendum, utendum, tenendum, vendendum et alio quocumque alienationis genere alienandum, omnique tempore pacifice

---

(1) Qui si lesse male dall'amanuense. Il senso porta *obligati erant*.

possidendum et ad omnem vestrum, vestrorumque dicti pupilli in his successorum, voluntatem de praedictis omnibus et singulis libere faciendum, tamquam de re vestra dicti pupilli proprla, sine contradictione et impedimento nostri et nostrorum heredum, seu successorum ac alterius cujuscumque personae.

V. Praeterea ex causa hujusmodi venditionis damus, cedimus et mandamus vobis dicto nobili Nicolao Carroz, seu vobis dictis suis tutoribus et curatoribus, et vestris dicti pupilli in his successoribus, et quibus volueritis, perpetuo omnia jura, omnesque actiones reales et personales, utiles, directas, ordinarias et extraordinarias, et alias quascumque, et exercitium earumdem, Nobis et nostris competentes et competentia et competere debentes ac debentia in praemissis omnibus et singulis, quae vendimus vobis et vestri dicti pupilli successoribus ac quibus velitis, perpetuo, ut praefertur, et contra quascumque personas et in quibuscumque bonis, ratione et occasione eorum; ita quod dictus Nobilis Nicolaus Carroz, seu vos dicti sui tutores et curatores, et vestri dicti pupilli in his successores, perpetuo vigore venditionis hujusmodi habeatis, teneatis et possideatis, seu quasi, plenarie et potenter praedictam Baroniam, Castrum, Villas, portum, stagnum et salinas, et alia supradicta cum terminis, territoriis, feudis, redditibus, emolumentis, juribus, mero et mixto imperio et alia omnimoda jurisdictione, et cum aliis omnibus et singulis supradictis et etiam aliis hic expressis et non expressis, quibus juribus et actionibus supradictis possitis vos et vestri, et quos volueritis, perpetuo uti et experiri, agendo scilicet, respondendo, defendendo, excipiendo, proponendo et replicando, et exercendo et exerciri faciendo libere per vos et procuratores et actores seu officiales in dictis Baronia, Castro, Villis et aliis praedictis terminis et territoriis ejusdem, ac inhabitantibus et habitaturis in dicta Baronia, Castro et Villis et terminis ejusdem, contrahentibus, seu quasi, et delinquentibus, seu quasi, etiam et extraneis et sive in camino publico, sive extra delinquant infra terminos generales dictae Baroniae, Castri et Villarum praedictarum, merum et mixtum imperium, jurisdictionem omnimodam, altam et baxiam, civilem et criminalem, vestro proprio nomine, et ut verus dominus omnimodae jurisdictionis,

meri et mixti imperii, ac cujusvis alterius jurisdictionis civilis et criminalis et mixtae, pro quorum exercitio, ut et de ipsis mero et mixto imperio et jurisdictione vestris, omnibus et singulis personis notorie patefiat, possitis erigere et tenere in dicta Baronia, Castro et Villis praedictis ac terminis et territoriis eorundem, ac in quibusvis volueritis partibus ipsorum, furcas et medias furcas, cultella, castella, perticas et alia meri et mixti imperii et jurisdictionis signa, executiones justiciae facere in eisdem facinorosos homine suspendendo per modum quod naturaliter moriantur, seu alias ultimo supplicio condempnando, seu relaxando, seu in exilium quodcumque deportando eosdem, manus, nares, pedes, aures et alia membra mutilando, flagellando, fustigando, componendo, incarcerando, inquirendo, torquendo, condempnando, seu absolvendo, absentes citando et banniendo, et eorum bona annotando et confiscando, et de ipsis sicut et quando volueritis componendo, seu etiam remittendo, hostes exercitus et cavalcatas in dicta Baronia, Castro, Villis, terminis et territoriis eorundem et in hominibus et mulieribus eorum indicendo, et eos in ipsis cavalcatis et exercitibus ducendo et etiam faciendo de eis pacem et guerram.

VI. Possitis etiam vos et vestri in his successores dictis mero et mixto imperio et jurisdictione quacumque et executione eorumdem, dictis pace et guerra, hoste et cavalcata, et omnibus et singulis, quae vendimus vobis et vestris, et aliis quibuscumque Nobis pertinentibus et pertinere debentibus in eisdem in omnibus et per omnia, uti omnibus; appellatione, supplicatione, reclamatione, provocatione, recursu et auxilio retrojectis, ita quod a vobis, seu vestri condempnationibus, sententiis ac processibus, quantumcumque subditi, seu districtuales Nostri, in ipsis Baronia, Castro, Villis, seu alibi contrahentes, seu delinquentes, prout superius est expressum, ex ipsis, quantumcumque reputent se gravatos, ad Nos seu officiales Nostros ac ad alias personas minime valeant, seu eis liceat in civilibus vel criminalibus appellare, supplicare vel recurrere quovis auxilio sive modo. Nos enim ex causa ipsius venditionis presenti et alias, prout de jure melius et utilius ad vestri commodum possumus, supplicationes atque recursus in vos simul cum praedictis quae vobis vendimus, transferimus

et volumus esse translatos et etiam possitis uti omnibus supradictis prout melius plenius et liberius Nos et praedecessores Nostri per Nos seu Officiales et procuratores Nostros et suos in dicta Baronia, Castro, Villis, terminis et territoriis utebantur, et omnia alia facere in juditio et extra judicium, quacumque et quemadmodum Nos poteramus ante presentem venditionem et jurium cessionem, et postea quocumque . . . . . facimus namque et constituimus vos et vestros in his dominos et procuratores ut in rem vestram propriam ad faciendum inde vestras omnimodas voluntates sine contradictione Nostri et alterius cujuscumque personae.

VII. Pretium vero praedictorum, quae vobis vendimus, est duo mille quingenti floreni auri de Aragonia rectique ponderis, quos a Vobis, dicto pupillo, seu a vobis dictis tutoribus et curatoribus, habuisse et recepisse confitemur realiter numerando; et ideo renunciando exceptioni dictorum duorum mille quingentorum florenorum non habitorum, nec receptorum et non numeratorum, et legi, quae subvenit deceptis ultra dimidium justi pretii, et exceptioni doli mali et in factum actioni, et omni alii juri, rationi et consuetudini contra haec repugnantibus, damus scienter et remittimus vobis et vestris irrevocabiliter inter vivos, si quod praedicta quae vobis vendimus amplius valent nunc vel in posterum valere aestimentur pretio memorato.

VIII. Insuper convenimus et regia bona fide promittimus vobis, dicto pupillo, et vobis dictis ejus tutoribus et curatoribus quod faciemus vos et vestros, et quos volueritis, perpetuo praedicta omnia et singula, quae vobis vendimus, cum omnibus melioramentis, quae ibidem feceritis vos et vestros, habere, tenere, percipere et possidere plenarie et potenter in pace et secure contra quascumque universitates, corpora ac collegia ac personas cujusvis status, gradus, dignitatis, conditionis aut ordinis fuerint, et tenebimur inde vobis et vestris de firma et legali evictione eorumdem de omnibus dampnis, sumptibus ac etiam interesse; ita quod si forte aliquo tempore in totum vel in partem hujus venditionis, aut ratione ipsius, ab aliquo vel aliquibus contra vos vel vestros fieret vel moveretur quaestio aliqua, lis, actio, petitio, domanda vel controversia per oblationem libelli, aut alio quocumque modo, ordinarie vel

extraordinarie; aut si dolo vel facto ipsa venditio in toto vel in parte vi majoris partis vel minoris vobis per quempiam evinceretur, vel auferretur, vel templaretur auferri diminui vel evinci, promittimus et teneamur etiam, si cum armis fieret, his resistere et vi armorum et alias omnem dolum et vim repellere, ac vos et vestros in praedictis juris et facti facere potiores, ac in et de eisdem integros possessores; quodque incontinenti facta Nobis vel Nostris per vos vel vestros verbo vel scriptis denuntiatione de praedictis, seu ipsa denunciatione non facta vel expectata, quam vobis ex pacto speciali ex expresse in hoc contractu apposito remittimus, eidemque renunciamus de praesenti, aliquo jure vel privilegio non obstantibus, quique expresse utique renunciamus per pactum praedictum: promittimus, et teneamur, dictae liti, quaestioni petitioni vel domandae, quotiens acciderit, vel mota seu facta fuerit, nos opponere et onus litigii in Nos suscipere et pro vobis et pro vestris respondere, satisfacere et integrare, ac vos et vestros omniaque bona vestra et vestrorum inde ab omni dampno, gravamine, missione et interesse et expensis penitus custodire, et ipsam litem, quaestionem, libellum et omnem causam in Nos, ut praetangitur, in totum suscipere, ac ejus defensioni Nos offerre, jus firmare et etiam ducere, defendere, prosequi ac tractare et in causa vel causis tam principalibus, quam appellationum, sistere tantum et tamdiu, donec per definitivam sententiam, a qua ulterius non sit licitum appellare vel supplicare, fuerint terminatae; vel vos aut vestri, si volueritis, per vos aut procuratorem vestrum possitis dictas causas agere, ducere, defendere, prosequi et tractare, vobis et vestris tamen super hoc electione servata penitus atque remissa. Remittentes vobis et vestris praedictum jus et necessitatem denunciandi, appellandi et supplicandi ac prosequendi appellationes et causas ipsas, non obstante quovis privilegio sive jure, quibus caveatur quod emptor, antequam res ei evincatur, habeat denunciare venditori causam, vel causas illi motas, pro vel super ipsa re empta. Quoniam dictis privilegio et juri, aut alii cuicumque contra haec quomodolibet venientibus, renunciamus expresse per pactum speciale praedictum, et si vos vel vestri vi aut gratis causas et quaestiones tractare prosequi, vel ducere elegeritis et supra evic-

tione praedicta pronunciari contingeret contra vos vel vestros et missiones aliquas vel expensas inde feceritis aut dampna aliqua, gravamina, vel interesse sustinueritis, aut aliquid a vobis evictum fuerit seu diminutum de venditione praedicta, totum illud quidquid et quantum sit vel fuerit vobis et vestris restituere et emendare promittimus et teneamur voluntati vestrae, sive obtinueritis, sive subcubueritis in causis vel litibus ipsis. Volentes et vobis concedentes per pactum speciale praedictum quod nequeat dici vel allegari per Nos vel Nostros, quod facta fuerit vobis vel vestris injuria aut injustitia et inde Nobis et Nostris si tota dicta venditio, vel aliqua ejus pars, evinceretur a vobis, aut quod vestri vel vestrorum culpa vel negligentia sit evictum, vel per imperitiam Judicis, Advocati vel Procuratoris, aut alio quocumque modo: immo si contra vos vel vestros quomodocumque lata fuerit sententia totum illud quidquid evictum fuerit ad integrum vobis et vestris restituemus et solvemus et emendabimus, ac restituere, solvere et emendare promittimus et teneamur voluntati vestrae omnimodae, habita rationc meliorationis, quod pro tempore fuerit in praedictis una cum omnibus dampnis missionibus et interesse credatur vobis et vestris solo sacramento quod nunc pro tunc vobis et vestris deferimus et pro delato ex pacto habeatur sine testibus et alia probatione: quam juramenti delationem nequeamus ulterius revocare, juri dicenti juramenti delationem ante ipsius praestationem revocari posse renunciantes expresse, et pro his attendendis et complendis, tenendis et observandis obligamus vobis et vestris omnia loca nostra mobilia et immobilia atque habita et habenda etiam quocumque modo privilegiata: renunciantes ad majorem corroborationem omni juri, foro, usatico, rationi et consuetudini contra haec repugnantibus.

Et ut praemissa omnia et singula majori robore solidentur sponte juramus per dominum Deum et ejus sancta quatuor Evangelia eorum sacrosanctis scripturis per Nos tactis corporaliter quod praedictam venditionem et alia praedicta et singula grata, rata, valida atque firma habebimus tenebimus et servabimus attendemusque et complebimus et in nullo contrafaciemus vel veniemus aliquo jure causa vel etiam ratione. Insuper si quae forsitan in praesentis venditionis contractu

ratione solemnitatis omissae vel alias qualitercumque possent opponi seu impingi nullitates seu defectus vel de jure vel de facto, Nos nullitates et defectus eosdem penitus tollimus et supplemus de certa scientia ex nostrae plenitudine regiae potestatis, decernentes et volentes omnino contractum hujusmodi vim, efficaciam et virtutem legis habere ac etiam privilegii robur cunctis temporibus irrefragabiliter valituri ac plenissimam obtinere perpetui roboris firmitatem. In cujus rei testimonium presentem fieri jussimus sigillo communi nostro impendenti munitam.

Datum et actum Barchinonae die 25 junii anno a Nativitate Domini millesimo quatuorcentesimo trigesimo primo, regnique nostri decimo sexto.

Si†gnum Alfonsi D. G. Regis Aragonum, Siciliae, Valentiae, Majoricarum, Sardiniae et Corsicae, Comitis Barchinonae etc. qui praedicta laudamus, firmamus et juramus, huicque publico instrumento sigillum Nostrum apponi jussimus impendenti etc.

REX ALFONSUS

Testes qui praedictis interfuerunt Galcerandus de Requesens, Bajulus Cathaloniae generalis, Guillermus de Vico Camerarius major, Consiliarii et Rajmundus Gilaberti armorum uxerius milites dicti domini Regis.

Si†gnum mei Joannis Olzena secretarii Domini Regis praedicti ejusque auctoritate notarii pubblici per universam ditionem suam, qui de ipsius mandato praedicta scribi feci et clausi. — Corrigitur in linea XII etc. etc.

Dominus Rex mandavit mihi Joanni Olzena in cujus posse firmavit.

I. Nel preambolo di questo diploma resta dichiarata una delle ragioni più frequenti che inducevano il Governo a spogliarsi del dominio utile e talvolta del diretto e della maggior parte delle regalie vendendo le ragioni e le popolazioni con molte, o poche, o quasi nulle ritenzioni e riserve; ed era il bisogno di denari per sopperire ai dispendi delle guerre, come accadde in quest'epoca al Re Alfonso assalito dal Re di Castiglia, però costretto a obbligarsi a molti creditori per opporre una valida difesa: e perchè a soddisfare a questi non

aveva altro modo, che di vendere, impignorare, alienare a perpetuità o a tempo le rendite, ragioni, ville, terre della Corona; e si accomodò alla necessità.

II. La vendita riferita in questo diploma fu fatta non in feudo, ma in allodio libero e franco, in favore di Nicolao Carroz d'Arborea.

La natura della possessione allodiale vedesi nel diploma distintamente espressa, per la quale toglievasi l'obbligo del servigio di oste o cavalcata, il laudemio e qualunque questua, dazio, censo, e altra prestazione.

La specificazione enumera tutte le parti della concessione ed ogni maniera di diritti o pertinenze; ville, regioni, termini, territori, pertinenze, diritti, dominii e proprietà del castello, delle ville ecc., con le torri, fortalizii, case ed edifizi; con tutti i vassalli, uomini e femine, cristiani, giudei o saraceni, abitanti e abitaturi, coi monti, piani, selve, boschi, salti, garrigii, prati, pascoli, pasture, divieti . . . . .; col porto o caricatojo di esso castello di Posada; con gli stagni e le loro saline, e generalmente con tutti e singoli diritti, pertinenze ed altre cose annesse al porto, dipendenti dal medesimo, o stanti sopra esso, con qual vocabolo sieno indicate; fatta però una riserva; ed era che la somma dei diritti portuensi non fosse superior di quattrocento dei ducati correnti in detto Regno; ed ancora con le acque, gli acquidotti, i molini e forni già costrutti o da costrursi entro le fini della detta Baronia.

Dichiarasi poi nel modo più esplicito che i diritti signorili, che potea domandar il barone da' suoi vassalli di detta Baronia erano quelli stessi che godea la Corona, variamente appellati *rendite, dazi, proventi, machizie*, e altri diritti che appartenevano o poteano appartenere e spettare al Re concedente, nel castello, nelle ville entro le fini dei territori, nel porto e nel caricatojo, nello stagno e nelle saline e nelle loro pertinenze.

L'allodialità portando che gli abitanti dell'allodio non riconoscessero altro superiore, che il signor allodiale, era necessità logica che a questi fosse dall'alto Signore rimessa e conferita ogni giurisdizione senza nessuna riserva, il mero e misto imperio, la giurisdizione alta e bassa, civile e criminale,

e l'esercizio assoluto delle medesime, col diritto di far pace e guerra, oste e cavalcata, con la rinunzia al riscatto di queste regalie, e con tutte e singole preeminenze, prerogative, con ogni onore, comando (?), questue, tolte . . . . invenzioni, o trovi (trovamenti), miniere di metalli, servitù, viatici (podestà sulle vie), ademprivi, e generalmente tutti e singoli diritti reali e personali e altri qualunque e comunque nominati, spettanti alla Corona in detta Baronia, rocca, villa, porto, caricatojo, stagno, saline ecc. . . . . sì che l'investito possedesse tutte e singole cose in quella ampiezza e pienezza, con cui eran possedute e poteano possedersi dalla Corona senza riserva di alcun diritto regale o di giurisdizione criminale o altro qualunque nella predetta Baronia.

III. Giova poi notare le confrontazioni che sono riferite di questa Baronia con le regioni limitrofe; essè erano da una parte la Baronia di Galtelli, dall'altra la *Barbargia di Oliana* . . . . . da altra i termini e territori di *Terranova* e della *Incontrada del Gemini*, e da altra parte con le marine di detto porto o caricatojo della Fava ecc.

Osserverà il lettore quanto si estendevano le regioni appellate *Barbargia* e che la Barbargia di Bithi si congiungeva alle altre Barbargie di Ollolai, Mandra-Olisay ecc. per la Barbargia di Oliana, la quale cingeva la Baronia di Galtelli, e comprendeva la regione di Nuoro.

La lezione del diploma in quelle parole *et ab alia cum Barbayra de Oliana* vicinatum *cum terminis Judicatus de Ullastra* è certamente falsa per colpa di chi trascrisse dalla scrittura originale, onde non si può riconoscere il senso dello scrittore. Perchè si dovessero indicare i termini del Giudicato dell'Agugliastra (Ullastra) doveva la Baronia di Posada toccarli in qualche parte, e non li poteva toccare se essi non si stendessero sino a Urisè e questo fosse compreso nei medesimi.

Dalla parte contro il settentrione terminavasi questa Baronia col territorio marittimo di Terranova ed anche col territorio appartenente alla Incontrada del Gemini a ponente di quel di Terranova; onde sin da quel tempo le limitazioni di Posada erano quali le abbiamo indicate nella descrizione di questa Baronia.

IV. Delle molte clausole considerate in questo articolo noi

considereremo quelle poche che importa di intendere per riconoscere le formalità di uso.

La trasmissione del dominio nella concessione degli allodi era tanto assoluta, che il possessore ne potea fare ogni qualunque sua volontà.

Essa portava il bando a'capitani, castellani, Giudici di fatto, armentarii, maggiori di porto, podestà, giurati, e a tutti gli altri officiali, agli uomini e femine che vi abitavano senza eccezione, per cui il Sovrano comandava a quanti erano obbligati a lui pel debito di fedeltà e di naturalità, di riconoscere esso Nicolao Carroz, e successori, siccome vero loro signore, di obbedire agli officiali o procuratori di lui o dei successori, di satisfare e della persona e delle loro cose, e di corrispondere delle obvenzioni, dei frutti, dritti e di tutte e singole le cose di cui eran tenuti rispondere alla Corona, per legge, uso, consuetudine, usatico, statuto, in forza di comando o per spontanea offerta, per uso o per abuso.

Portava pure il comando che alla esibizione della concessione gli abitanti prestassero lo stesso giuramento di fedeltà e di omaggio, che avevan prestato al Sovrano, tanto per i feudi, che per altro, con facoltà all'investito di costringere nel suo diritto di Signore i feudatari ed i vassalli a questi doveri. E perchè non ricusassero per la ragione di trovarsi legati al Monarca col giuramento di fedeltà e di omaggio, esso Re li proscioglieva e liberava da ogni giuramento e omaggio dal dominio e dalla obbligazione della naturalità. In fine si facea un atto di vera mediatizzazione, come si disse poi nella diplomazia.

Soggiungeremo a spiegazione dei feudi e feudatari, che sono accennati in questo articolo, che bisogna intendere feudi rustici ed enfiteusi, che si erano conceduti sotto l'obbligo di fedeltà, d'omaggio, di servigio militare, o di un censo annuo. Erano poi compresi nella appellazione generica di vassalli tutti gli altri, che parimente eran tenuti alla fedeltà ed all'omaggio e a certi servigi e a tutte le contribuzioni feudali, e non avevano concessioni particolari dal Signore per un servigio o censo particolare.

È poi notevole la formola di spropriazione del demanio, che si legge nello stesso articolo. — Ponendo Noi, detto pu-

pillo possessore in tutte le predette cose in Nostro luogo togliamo le medesime, per ragion della vendita che vi facciamo, dal Nostro diritto e dal dominio, proprietà, podere e possessione di Noi e de' Nostri eredi e successori, trasmettendole e irrevocabilmente trasferendole nel dominio, proprietà e podere vostro e de' vostri eredi e successori: perchè di pien diritto abbiate, perceviate, usiate, tenghiate, vendiate e alieniate in qualsiasi maniera di alienazione, e possediate in ogni tempo pacificamente, e faciate liberamente delle cose vendute la vostra volontà senza contraddizione Nostra, de' Nostri eredi e successori e di altra qualsiasi persona.

Nell'articolo V ritornasi nella specificazione delle concessioni e si professa di nuovo la cessione di tutti i diritti, azioni reali e personali, utili, dirette, ordinarie, straordinarie ed altre qualunque; l'autorizzazione dell'esercizio delle medesime per essi concessionari, eredi, procuratori, attori ed officiali, entro le fini della Baronia su gli abitanti, e quanti sian per farvi contratto, o commetter delitto, anche su gli stranieri, o abbia luogo il delitto o sul camino pubblico o fuori; di esercitare il mero e misto imperio e onnimoda giurisdizione alta e bassa, civile o criminale, a suo proprio nome e come vero Signore; di poter per l'esercizio del mero e misto imperio e onnimoda giurisdizione erigere e tenere in detta Baronia, castello e ville, le forche, le mezze forche, i coltelli, le pertiche e gli altri segni del mero e misto imperio; di far esecuzioni di giustizia, sospendendo per la gola gli uomini facinorosi per modo che naturalmente ne morissero, o altrimenti condannandoli all'estremo supplizio o rilasciandoli, o cacciandoli in esilio, mutilandoli delle mani, narici, piedi, orecchie e di altri membri, scopandoli, bastonandoli, proponendo composizioni, facendo inchieste, incarcerando, tormentando, condannando, assolvendo, citando gli assenti, sbandendo, annotando i beni e confiscandoli, appellando ad oste esercito e a cavalcata i sudditi, conducendoli nelle stesse cavalcate e negli eserciti, e facendo di essi pace e guerra.

Proseguendo (VI) sulla giurisdizione trasferita ampliasi il privilegio promettendosi dal Sovrano che debbano essere rigettate le appellazioni, supplicazioni, riclamazioni, provocazioni e ricorsi per protezione che si volessero fare all'autorità Regia;

di modo che dalle condanne del tribunal del barone, dalle sue sentenze e dai processi, gli stessi sudditi o distrettuali regi, che faccian contratto o commettan delitto entro le fini della Baronia, per quanto essi si credano gravati, non possano ricorrere al Trono, agli ufficiali reali e ad altre qualunque persone, così nelle cause civili, come nelle criminali, e appellare, supplicare o ricorrere; su di che dichiara il Re che per causa della presente vendita assoluta di tutte le regalie, che appartenevano alla Corona in detta Baronia, e specificamente delle supplicazioni e dei ricorsi, egli le trasferiva in esso compratore e voleva restassero trasferite, e questi potesse esercitar la giurisdizione in quella pienezza e libertà, con cui era esercitata da lui e da' suoi predecessori per se stessi, o per i loro officiali e procuratori; e infine con formola generale lo autorizza a fare in giudizio e fuori quanto e come potea fare lo stesso Sovrano prima di questa cessione di diritti, costituendolo Signore sulla detta Baronia e concedendogli di poter fare ogni sua volontà senza contraddizione di se stesso o di qualunque altra persona.

L'articolo VII determina il prezzo, per cui si alienava la detta Baronia col castello e le ville, con gli uomini e le femine, e si cedevano le dette regalie o diritti di sovranità, a fiorini duemila cinquecento d'oro d'Aragona; si confessa di averli numeratamente ricevuti, e si esprime la rinunzia a tutte le eccezioni, che potea dare la legislazione, quando si opponesse non ricevuto e numerato il prezzo; e l'esser questo minor della metà in confronto col valore della cosa venduta ec. con esplicita deroga a' diritti, ragioni e consuetudini, che ripugnassero al fatto e con donazione irrevocabile tra' vivi.

Finalmente nel Capo VIII ed ultimo si pone la promessa in buona fede da Re di fare che esso barone ed i suoi successori possano in ogni tempo tenere, possedere e godere in pace e con sicurezza le cose comperate con i miglioramenti che si faranno in tutta integrità e podestà contro qualunque università, collegio, corpo e contro qualunque persona di qualunque grado e condizione, e si pone quest'obbligo che se in alcun tempo fosse turbata la possessione delle cose acquistate per questo contratto per alcuna questione o lite mossa contro tutto o contro parte dell'acquisto, o se la stessa vendita o in-

tegralmente o parzialmente patisse evizione, o fossero tolte le cose vendute, di difender il possessore con le armi se si volesse dispossessarlo con le armi, di salvarlo da ogni frode e violenza e di mantenerlo nel godimento delle cose comperate senza alcun danno e spesa nè in lite, nè in altro, perchè la sua difesa in giudizio e fuori sarebbe fatta da' regi ministri.

L'atto conchiudevasi col giuramento del Re sopra i quattro Vangeli, e con la convalidazione del fatto contro le nullità che potesse indurre la mancanza di alcuna delle solennità volute dalle leggi, togliendo nella pienezza della R. podestà tutte le nullità che fossero riconosciute e supplendo ai difetti.

L'altro privilegio di allodiazione, riguarda gli altri feudi che prima della predetta Baronia erano posseduti dai Carroz, e fu fatta in favore della contessa Jolanta.

» In Dei nomine. Pateat universis quod Nos Ferdinandus
» D. G. Rex Castellae, Aragonum, Legionis, Siciliae citra et
» ultra Farum, Hierusalem, Granatae, Toleti, Valentiae, Gal-
» loeciae, Majoricarum, Hispalis, Sardiniae, Cordulae, Corsicae,
» Murciae, Giemnis, Algartii, Alnae, Dux Athenarum et Neo-
» patriae, Comes Rossilionis et Ceritaniae, Marchio Oristani,
» Comesque Gociani. Ad perpetuam rei memoriam ».

I. Repetentes saepenumero atque animo revolventes ingentia atque innumera servitia et quamgratissima obsequia Illustrissimis ac Serenissimis Regibus Aragonum, praedecessoribus Nostris aeternae recordationis, multifarie multisque modis in utriusque fortunae successu praestita et impensa per spectabiles Comites de Quirra, ac longe antea per illorum primogenitores antiquissimae Domus ac praeclari nominis de Carroz, quae plurimi facienda atque extollenda procul dubio sunt; nihilominus tamen gesta strenua ac mirifica spectabilis Jacobi Carroz quondam Comitis de Quirra, genitoris vestri, Egregiae et praedilectae Nostrae Jolantis Carroz Comitissae ejusdem Comitatus de Quirra, nullatenus obliviscenda sunt; quin immo canenda ac tubis clangentibus merito publicanda. Nam quum jamdudum aliqui ex civibus civitatis Nostrae Barchinonae in paternam, regiam, ac nostram majestatem conspirare et ipsam civitatem in publicam rebellionem movere tentassent, quamplures villae et loca Principatus Nostri Cathaloniae ac populos insuper ut nefandissimae illorum factioni inhaererent et sibi,

tum minis, tum persuasionibus coegerunt; quo factum fuit ut totus fere Principatus ipse illo crimine a regia paterna atque nostra aberraret ditione; et ut eo magis scelus patrare possent nonnullos Principes et dominos in eorum auxilio armatos in dicti Principatus nostri eversionem producentes acciverunt ad tueri pro viribus hanc rebellionem, ceteros fideles et benemeritos nostros multis angustiis ac suppliciis affecerunt. Cum enim pro viribus rebelles illos ditioni eidem regiae paternae, ac Nostrae, subdere niteretur Serenissimus Rex, Genitor Noster, aeterni nominis, et apparatum sufficientem in mari non haberet, quum dicti Principatus maxima pars ad ipsius litus sita sit, subito anxia illa cura, qua praefatus Serenissimus Genitor Noster premebatur, ab eo dempta fuit, quoniam jam dictus Comes Jacobus, pater vester, cum sex triremibus armatissimis et munitissimis ab oris Sardiniae in auxilium paternum et nostrum quammaximis impensis se contulit, muneraque ingentia, aurum scilicet, argentum, catenas aureas ac pecunias praefato Genitori Nostro indigenti tradidit, largifluque ex suo proprio ac liberalissimo dono donavit, suumque regem et dominum tanto discrimine laborantem taliter succurrit, quod post victoriam, quam de quinque navibus in plagia civitatis praedictae Barchinonae ad ejus succursum anchoris fixis existentibus, cum dictis suis triremibus munitissimis magno certamine non sine maximo suo damno et periculo consecutus fuit, ut eaedem naves fugiendo turpissime dictam urbem Barchinonam deseruerint. Quarum fugam sequendo litora universa ipsius Principatus in obedientiam taliter subegit, quod plures terrae et populi ipsius Principatus tunc rebelles in paternam regiam et nostram fidelitatem et obedientiam redierunt. Postremo felicia castra paterna prope Castrum Ampostae suis cum triremibus succurrendo, mirabilique arte pontem antennis triremium atque aliis munitionibus maritimis opera atque industria sua fabricatum erigendo supra ipsius castri alta moenia cum plurimis armigeris primus ipsum castrum ascendit, ac denique maximo ac terribili certamine ingressus fuit, illoque die praefatus Genitor Noster illud castrum et urbem Ampostae subegit et suae ac Nostrae obedientiae reassumpsit: quae res mirum in modum profuit recuperationi totius Principatus Nostri qui postea paucis diebus

ad veram regiam paternam et Nostram obedientiam reductus fuit.

II. Nescientes igitur quo pacto tanta servitia praestita per dictum Patrem vestrum, ac postea per Vos, dictam Egregiam illius filiam, non minori affectione animi ac ardore innati amoris erga Nos Statusque Nostri non solum conservationem, sed etiam augmentum, remunerare possimus, occurrit in mentem Nostram ut pro tantis servitiis et meritis, licet majora de Nobis persuadeant (1) in aliqualem tamen illorum memorabilem compensam, infrascripta gratia Vos, posteritatemque vestram prosequamur; ita quod praesentis Nostri privilegii cunctis temporibus futuris perpetuo firmiterque valituri et duraturi, deque Nostri certa scientia, deliberate et consulto ac de plenitudine Nostrae potestatis dominicae, Nostrique motu proprio, per Nos et omnes heredes et successores Nostros quoscumque universa et singula instrumenta, privilegia atque cartas, libertates, immunitates, exemptiones et indulta, per praefatos illustrissimos ac serenissimos retro Principes, Reges Aragonum et Sardiniae, progenitores, praedecessores Nostros divi recordii et quemlibet eorum ac per Nos etiam Vobis et praedecessoribus vestris concessas et concessa de COMITATU QUIRRAE videlicet: *Castro et villa de Quirra et villis de Morera*, *Puzzi*, *Orrea*, *Sanctu Idu*, *Perdedu* aliisque villis depopulatis, portibus, duanis, salinis, stagnis, pesqueriis, atque aliis juribus terrestribus et maritimis intra terminos dicti Comitatus sistentibus;

nec non etiam DE JUDICATU DE OLLASTRA cum Castro de *Lozoray* et villis de *Tortoly*, *Girasol*, *Lozoray*, *Bary*, *Tartany*, *Baunei*, *Triei*, *Manurri*, *Talana*, *Oliana*, *Villanova Estrisaili*, *Lanusei*, *Elini*, *Arzana*, *Ilbono*, *Elini*, *Ursule???* *Ulasai*, *Osini*, *Gayro*, *Hiersu*, *Locheri*, *Perdas-de-Fogu*, aliisque villis depopulatis, portubus, duanis, salinis, stagnis, pesqueriis, atque aliis juribus terrestribus et maritimis intra terminos dicti Judicatus sistentibus;

atque etiam de BARONIA S. MICHAELIS, videlicet *castro s. Michaelis*, alias *de Bonvehey*, villisque *de Selargius*, *Sexto*, *Uta*, *As-*

(1) Pare che siasi mal letto quest'inciso da chi tradusse il diploma dal suo originale. Il senso porterebbe *sebbene da noi maggiori premi meritino*.

semini, *Sinai*, *Settimo*, *Mara*, aliisque villis depopulatis, cum terminis, saltubus et pertinentiis earum et cujusque ipsarum, atque etiam de *Manso*, de *Calamatia*, terminoque *S. Mariae de Clara*, depopulatis, proximis atque contiguis supradictis terminis ipsius Castri s. Michaelis;

et insuper de Baronia ac Castro de Pula cum villis, terminis, saltubus, et pertinentiis earum et cujusque ipsarum;

nec non de Incontratis de Parte e Montis, Parte Bonorcili et Parte Usellus cum civitatibus, villis, terminis et pertinentiis eorum et cujusque ipsarum villisque videlicet depopulatis ac *Castro de Arcolent* et *Castro de Barumela*, *Gonnos-tramazza*, *Gonnos-codina*, *Simula*, *Mogoro*, *Forro Çerçèle*, *Gemussi*, *Pompo*, *Morgongiori*, *Huras*, *Masullas*, *Arbus*, *civitateque de Terralba* depopulata, *ac civitate de Ales* semi-depopulata, *Separa*, *Ollastra*, *Siris*, *Usellus*, *Scovedu*, *Bannari*, *Pau*, *Curcùris*, *Figus* et *Gonnos-nò* cum pluribus aliis villis depopulatis, terminisque, saltubus et pertinentiis; etiamque Incontrata de Marmilla cum villis illius populatis, videlicet *Pauli*, *Ussaramanna*, *Turri*, *Genuri*, *Setzu*, *Sini*, *Baressa*, *Acèni*, *Sili*, *Ussaredda*, *Sitzamus*, *Villa Mardona*, *Villanova Forru*, *Baràdili*, aliisque villis depopulatis, terminisque saltubus et pertinentiis earum et cujuscumque ipsarum; exceptis tamen *Castro de Plassas* (Plaçes) ac villa de *Barumini*, villa de *Plaças*, ac *Villanovafranca*, quae possidentur in praesentiarum per Janottum de Bisilduno: atque de Baronia de Montis Regalis, videlicet de *Castro Montis regalis*, villisque de *Sardara*, *Sangavi*, *Pavillonis*, *Bonorcili*, *Guspini*, *Serro*, *Gonnos Montangia*, *Fanaria*, aliisque villis depopulatis, terminisque, saltubus et pertinentiis earum et cujuslibet ipsarum; ac denique de omnibus et singulis civitatibus, castris, villis, locis, saltubus, casalibus, terminis ac pertinentiis, praedictorom omnium et singulorum, ac hominibus et mulieribus in illis aut intra; et intra praedictum Comitatum, civitates, castra, villas, loca, saltus, casalia et alia praedicta omnia et singula, habitantibus et habitaturis cujuscumque status et conditionis existant; nec non cum *mero et mixto imperio et alia jurisdictione civili et criminali*, *alta et baxa*, ac cum terminis, territoriis, possessionibus, vineis scilicet et aliis territoriis cultis et incultis, heremis et populatis, olivariis et aliis arboribus generum diversorum, planis et montibus, silvis, saltubus, gar-

rigiis, pratis, pasturis, vetatis, defesiis, aquis, aquaeductibus, venationibus, pescheriis, molendinis, furnis, carniceriis, constitutis et constituendis, stagnis, lacunis, redditibus, daciis, proventibus, maquiciis, donis, censibus, agrariis, tributis, portibus, carricatoriis, salinis et juribus terrestribus et maritimis, aliisque pertinentiis et juribus praedictorum omnium et singulorum et cujuslibet ipsorum; quae omnia habetis et habere debetis ac tenetis in dicto Nostro Sardiniae regno pro Nobis *in feudum* et ad *propriam naturam feudi juxta morem Italiae* et sub pactis et conditionibus et retentionibus appositis et contentis in ipsis instrumentis, privilegiis atque cartis et indultis; quorum omnium instrumentorum et privilegiorum, cartarum atque indultorum, tenores in authentica forma fuerunt reverenter atque humiliter praesentati et exhibiti Majestati Nostrae, et de Nostris Commissione et mandato visi, recogniti atque perlecti, per Magnificum dilectum Consiliarium et Cancellarium Nostrum Regentem, Thomam de Malferito, I. U. D., et per eum facta relatio ipsi Majestati Nostrae, ipsorumque omnium et singulorum tenores ipsos praesentibus pro insertis et repetitis penitus haberi volumus, perinde ac si de verbo ad verbum praesentibus insererentur, quatenus opus sit, laudantes, approbantes ac in omnibus et per omnia generaliter et specialiter ac particulariter et specifice, « confirmantes et » de novo concedentes et ampliantes, Nostraeque hujusmodi » laudationis, approbationis et confirmationis ac novae con- » cessionis et ampliationis munimine sive praesidio roborantes » et validantes atque auctorizzantes, damus, donamus, et » causa donationis purae, perfectae, simplicis et irrevocabilis » inter vivos, concedimus, allodiamus, absolvimus, definimus, » remittimus, relaxamus et omnino liberamus vobis, dictae » Egregiae Jolanti Carroz, Comitissae de Quirra, benemeritae » et condignae Nostrae et vestris ac quibus volueritis, perpe- » tuo, ac in Vos et vestros et quos volueritis pleno jure » transferimus directum et allodiale dominium, potestatem, » sive *apostatem* (1) firmam, faticam, laudimium et quodcumque

(1) Così abbiam letto in due esemplari, che si conservano ne' R. archivi di Corte; ma non potemmo intendere il vero senso, sebbene trovisi poi in altra frase.

» aliud jus, quod Nos habemus et habere possemus, tam ex
» veteribus et priscis concessionibus supradictis et praemen-
» tionatis, quam de jure seu consuetudine, aut ex more vel
» natura feudorum , et alias , propter quamcumque causam
» tacitam vel expressam, scitam vel ignoratam, seu quae sciri
» successivis temporibus qualitercumque et quomodumque
» posset, Nobisque competit, pertinet et spectat, competereque
» pertinere et spectare debet , seu in aeternum posset in et
» super praedictis Comitatu, Baroniis, Judicatu, Manso, Civi-
» tatibus, castris, villis, locis, saltubus, casalibus, juribus, me-
» roque et mixto imperio et jurisdictione civili et criminali
» alta et baxia, aliisque pertinentiis et juribus praedictorum
» omnium et singulorum, et eorum cojuslibet, quae praedictis
» et aliis quibusvis titulis , juribus , sive causis, per vos , ut
» praefertur, possidentur et aliis quibuslibet juribus, quacum-
» que ratione nunc , vel in futurum ad Nos spectantibus et
» pertinentibus, seu spectare et pertinere debentibus : ita quod
» e cetero in perpetuum supradicta omnia et singula uni-
» versaliter particulariter et specifice descripta, et unumquod-
» que ipsorum singillatim, Vos dicta Egregia Comitissa , ve-
» strique heredes et successores et quos volueritis per secula
» cuncta habeatis, teneatis et possideatis, habeantque teneant
» et possideant ad faciendum de eisdem, gradu et personarum
» conditione minime inspecta, ubique locorum, in toto et in
» parte, vestras et eorum omnimodas voluntates, per purum
» liberum et francum allodium ac si a principio et a sui na-
» tura et primaeva concessione et constitutione praedicta
» omnia et singula universaliter et particulariter ac specifice,
» in allodium francum, purum et liberum , data et concessa
» fuissent supradictis praedecessoribus vestris ac vobis, et hoc
» per concessionem quam vobis et dictis heredibus et suc-
» cessoribus vestris et quibus volueritis de iis omnibus et
» singulis universaliter et particulariter ac specifice facimus
» praemissorum omnium intuitu.

» Liberantes siquidem et penitus absolventes ex Nostrae
» Regiae potestatis plenitudine supradicta omnia et singula ,
» superius specificata et specificari oblita, ab omni feudo et
» natura feudi et ab omni servitute feudali, militari et allo-
» diali , ac ab omnibus aliis, quae Nobis et Curiae Nostrae,

» praetextu ipsius feudi, seu feudorum, vel eorum naturae
» secundum morem Italiae, aut alias, ante praesentem gra-
» tiam, pertinerent vel pertinere possent quomodocumque et
» qualitercumque. Quae omnia supradicta sic, ut praefertur,
» liberata exempta et absoluta in liberum et francum allo-
» dium directum et allodiale dominium vestri et vestrorum
» praedictorum, ponimus, mittimus et transferimus, atque di-
» rectum et allodiale dominium ipsiusmodi cum utilibus ve-
» stris dominiis praedictorum omnium et singulorum amodo
» consolidamus et annectimus absque aliqua retentione, seu
» exceptione, fidelitate tamen Nobis, tamquam Regi et Do-
» mino, et successoribus Nostris, Regibus Sardiniae debita,
» semper salva ».

III. Hanc autem donationem et ex causa donationis concessionem, relaxationem et liberationem facimus et facere intendimus Vobis praenominatae Egregiae Comitissae vestrisque heredibus et successoribus et quibus volueritis perpetuo, pure, libere et absque aliqua conditione, seu servitute, ut praehabetur; sicut melius, plenius et utilius dici, cogitari et intelligi possit, ad vestri, vestrorumque heredum et successorum et quorum volueritis commodum, bonumque sanum et sincerum intellectum, extrahentes praedicta, quae vobis damus, donamus, concedimus, remittimus atque transferimus a jure, dominio, allodio, proprietate et potestate Nostri et Nostrorum, eademque omnia et singula in vestrum, vestrorumque jus, dominium, proprietatem et potestatem mittentes, ponentes et transferentes, irrevocabiliter pleno jure ad habendum, tenendum omnique tempore pacifice et in franco et libero allodio perpetuo possidendum, et ad vendendum, permutandum, impignorandum, legandum, testandum et alias quomodolibet alienandum et transportandum, ac inde faciendum vestras vestrorumque omnimodas voluntates, tamquam de rebus vestris eorumque propriis; ac in franco et libero allodio vestro et eorum existentibus, nulla alia a Nobis, seu a Nostris successoribus exacta seu petita licentia, aut facultate, nulloque jure locandi aut alio quovis jure Nobis aut Curiae Nostrae soluto, de quibus nullatenus teneamini, et quocumque alio impedimento, contradictione et obstaculo Nostri et Nostrorum et alterius cujuscumque Curiae Nostrae officialis et personae penitus amoto.

IV. Volumus insuper quod si post praesentem gratiam, donationem et concessionem, vobis opus sit ex supradictis omnibus et singulis generaliter, seu specialiter, quae vobis, ut praemittitur, liberamus, infranchimus et absolvimus, concedimus, donamus, remittimus et relaxamus, iterum possessionem apprehendere praeter illam, quam alias apprehendistis et in praesentiarum retinetis, possitis et libere valeatis auctoritate et potestate, quam vobis et vestris cum praesenti tribuimus, cum quotiescumque volueritis libere apprehendere, seu apprehendi facere, et sic apprehensam penes vos et ipsos licite retinere.

Quam quidem possessionem, ut praefertur, apprehensam et consecutam nunc pro tunc laudamus, approbamus et confirmamus, et in eadem promittimus vos et vestros semper facere existere potiores, veluti proprios, liberos, directos et allodiales dominos et possessores in perpetuum; Volentes etiam et expresse consentientes quod horum verborum vigore et alias ex juris dispositione dicta possessio in vos et vestros pro tradita jam ac penitus translata habeatur.

V. Praeterea ex causa hujusmodi donationis, concessionis et gratiae et alias, prout de jure valere poterit et tenere, damus, concedimus et mandamus Vobis, dictae Egregiae Comitissae de Quirra, vestrisque heredibus et in rem successoribus, omnia jura et loca Nostra omnesque vices, voces, rationes et actiones reales et personales, mixtas, utiles, directas, ordinarias et extraordinarias, tacitas et expressas, varias sive mixtas, anomalas, sive in rem scriptas et rei persecutorias, et alias quascumque, si quas Praedecessores Nostri, seu Nos ullo tempore habuerunt seu habere potuerunt, habuimus seu habere potuimus in et super praedictis omnibus et singulis universaliter et particulariter ac specifice praetextu seu causa potestatum seu *apostatum* non traditorum juris Commissi, quando semel aut pluries locus fuit laudimii, seu foriscapii, alteriusque juris, seu exactionis, aut alias, quibuscumque rationibus, juribus, titulis, sive causis, super quibus Nobis et successoribus Nostris, ac Fisci regii nostri Patrimonii Advocato et Procuratori, praesentibus et futuris, silentium imponentes sempiternum, praecludimus omnem ulterius agendi viam cum praesenti: quibus quidem juribus et actionibus praedictis vos et

vestri et quos volueritis possitis agere et experiri agendo, scilicet respondendo, defendendo, excipiendo, proponendo, replicando ac omnia alia et singula faciendo in judicio et extra judicium, quaecumque et quemadmodum Nos facere poteramus ante hujusmodi donationem, juriumque et actionum cessionem possemus, quae nunc, ipsa non facta et etiam postea, quandocumque. Nos enim facimus et constituimus vos et vestros et quos volueritis in iis dominos et procuratores ut in rem vestram et eorum propriam ad faciendum inde vestri et eorum libitum voluntatis; dicentes et mandantes serie praesentis vicem epistolae in hac parte gerentis, vassallis et hominibus et feminis praedictorum Comitatus, Baroniarum, Judicatus, Mansi, Civitatum, Castrorum, villarum, locorum, saltuum, casalium et universorum praedictorum jurisdictionum et quorumcumque praedictorum, et eorum et earum cuilibet, praesentibus et futuris, quod Vos, dictam Egregiam Comitissam, vestrosque heredes et successores et quos volueritis, pro eorum veris dominis, proprietariis directis et allodialibus ac naturalibus et non feudatariis habeant, teneant atque reputent, vobisque et vestris et eorum officialibus pareant, obtemperent et obediant, ut veri fideles et naturales vassalli tenentur et debent; et Nobis et Nostris successoribus regibus Sardiniae de sola fidelitate praedicta teneantur et sint obnoxii; et si necesse fuerit, ac volueritis, de novo vobis praestent fidelitatem et homagium, tamquam directae et allodiali dominae et possessori, respondeantque de omnibus fructibus, redditibus et aliis, de quibus respondere soliti sunt, et etiam vigore praesentis donationis tenentur et debent, de quibus forte Nobis ante hoc et Curiae Nostrae obligati essent, et ad cautelam inquam liberantes et absolventes vos vestrosque heredes et successores ab omni juramento et homagio dominio et obligationibus, quibus Nobis et successoribus Nostris pro praedictis quomodolibet teneamini et teneantur.

VI. Promittimus insuper vobis et vestris supradictis quod praesentem donationem et alia supradicta omnia et singula semper rata, grata, valida atque firma habebimus, tenebimus et observabimus, eamque non infringemus, seu revocabimus, ratione ingratitudinis, seu alia quavis causa vel ratione: Renunciantes quoad haec legi, sive juri dicenti donationem pro-

pter ingratitudinem vel aliam causam posse revocari vel irritari aut irritam fieri, et omni alii juri, rationi et consuetudini contra haec repugnantibus, ac etiam juri, sive legi dicenti generalem renunciationem non valere, nisi praecesserit specialis: ac denique de plenitudine potestatis Nostrae dominicae legibus absolutae, tollentes omne vitium et supplentes omnes et quoscumque defectus, si quod vel qui in praedictis de jure vel de facto, ratione solemnitatis omissos, aut alias qualitercumque reperiri vel allegari possent, aut objici quomodolibet vel opponi aut notari; quibus non obstantibus, nec etiam obstantibus quibusvis privilegiis, statutis et provisionibus, sive scriptis ac pragmaticis sanctionibus sub quacumque verborum forma aut firmitate roboratis super non alienando praedicta per Nos vel Praedecessores Nostros hactenus concessis, vel in posterum concedendis, praemissa omnia et singula vim, robur et efficaciam, obtinere volumus perpetuae et inviolabilis firmitatis, ac perinde haberi et censeri, ac si omnia et singula et quaecumque deficientia essent ibi expressius inserta, posita et contenta, et ac si in primaeva concessione et constitutione praedicta omnia et singula universaliter, particulariter et specifice in alodium purum liberum et francum concessa existissent.

VII. Serenissimae propterea Joannae, Principi Asturiarum et Gerundae, Archiducissae Austriae, Ducissae Burgundiae et Filiae primogenitae Nostrae Charissimae, Gubernatricique Generali, ac post longaevos et felices dies nostros, Deo propitio in omnibus regnis et terris nostris immediatae heredi et successori Nostrae, intentum aperientes Nostrum sub paternae benedictionis obtentu, dicimus; Locumtenenti vero Generali ac Procuratori regio nostris, ad quas attineat, praesentibus et futuris, dictorumque officialium locumtenentibus, Capitaneo insuper ac generali procuratori praedictorum Comitatus de Quirra, Judicatus, Baroniarum, Mansi, civitatum, castrorum, villarum, locorum, casalium, saltuum et universorum praedictorum, nec non armentario seu capitaneo dicti Comitatus, ac capitaneo ipsius Judicatus de Ollastra, officialibus etiam baroniarum Sancti Michaelis, Partis-Montis et Marmillae, Potestatique baroniae Montisregalis, majoribus praeterea ac juratis et castaldis, sive Mostaçafis, ac castellanis praedictorum

castrorum et aliis universis et singulis officialibus ac hominibus et mulieribus praedictorum Comitatus, Judicatus, Baroniarum, civitatum, castrorum, villarum, locorum, casalium, saltuum et aliorum praedictorum et cuilibet eorum dicimus et districte praecipiendo mandamus sub irae et indignationis nostrae incursu, poenaque florenorum auri Aragoniae mille a bonis cujuslibet contrafacientis irremissibiliter exigendorum et nostris inferendorum aerariis, quatenus praesentem donationem, gratiam, ampliationem, concessionem, liberationem, relaxationem, enfranquimentum et translationem, ac omnia et singula in ea contenta, teneant firmiter et observent, teneri et observari, exequi et compleri, juxta sui seriem et tenorem plenories faciant inviolabiliter per quoscumque; et contrarium non faciant, seu fieri patiantur ratione aliqua, sive causa, pro quanto dicta Serenissima Princeps filia Primogenita Nostra charissima paternam benedictionem habet charam, ceterique officiales et subditi Nostri praedicti prçappositam cupiunt evadere poenam. In cuius rei testimonium praesentem fieri jussimus bulla nostra aurea impendenti bullatam.

Datum in Villa Nostra Metinae de Campo die VIII mensis Novemb. anno a Nativitate Domini MDIV (millesimo quingentesimo quarto) regnorum nostrorum, videlicet Siciliae ultra Farum anno XXXVII (trigesimo septimo), Castellae et Legionis XXXI (trigesimo primo), Aragonum et aliorum XXVI (vigesimo sexto), Granatae autem XIII (terdecimo), Siciliae vero citra Farum, et Hierusalem II.

Si†gnum Ferdinandi D. G. Regis Castellae, Aragonum . . . Sardiniae etc.

JO el REY

V. Malferitus Regens — V. Generalis Thesaurarius. V. Sant'Angel Conservator Generalis. V. Bernardinus Ramirez Fisci Regii Procurator.

Testes Rev. Frater Didacus de Deça Episcopus Palentinus. Illustris Alphonsus de Aragonia Dux Villae Formosae etc.

Si†gnum mei Francisci Castell praedicti Serenissimi et Potentissimi Domini Regis scribae, ejusque auctoritate Notarii publici per totam ejus terram et dominationem, quae praedicta de ejusdem Domini Regis mandato scripsi et clausi.

Occorrono sopra il riferito diploma le seguenti osservazioni:

I. L'espositiva della causa, onde fu mosso il Sovrano alla graziosa concessione, o all'ampliazione dei feudi del Carroz in allodio ci rivela un fatto militare, che molto onora il valore de' sardi dei feudi di Quirra e della Agugliastra e non ebbe finora la conveniente spiegazione.

La dominazione regia nella Catalogna pericolando di restar soppressa dal furore della ribellione, che abbiam già riferita, e per la estensione della medesima, alla quale avean dato il nome quasi tutti gli uomini di quello Stato, e per la oppressione dei fautori del Re di Aragona, che dovettero esulare, o perirono sotto l'ira de' grandi agitatori; ma principalmente per le armi, che si aggiunsero a quelle dei rivoltosi dai principi che furono chiamati alla signoria della provincia sotto questa condizione che fosse difesa dal Re di Aragona: questi già disperava di poter ristabilire la sua autorità, imperocchè essendo la Catalogna molto distesa sul mare e poste sul lido le sue principali rocche, mancavano a lui le navi per tentarne con speranza di successo l'espugnazione. Ma gli venne il soccorso, onde men lo sperava, e il conte Giacomo Carroz, signore di grandissimi feudi nella Sardegna, alcuni de' quali sorgeano sopra il mar di levante, uscendo dal porto di Tortolì (ora stagno) con sei galere piene di armati e molto munite, comparve su' mari della Catalogna per prestare al Sovrano quei servigi, che gli volesse comandare.

Altra volta trovammo cenno di alcune galere di un altro feudatario, che aveva de' porti nella sua giurisdizione, e da questo documento dobbiamo riconoscere che non fu quello un esempio singolare, e che quegli altri baroni sardi, il cui feudo o Stato aveva un littorale e qualche porto, abbiano essi pure armate delle navi non solo a difesa delle loro marine contro le incursioni de' nemici dello Stato e dei corsari cristiani e maomettani, ma anche al corso sui mari e su le spiagge di altri paesi.

Più che per la difesa dei loro littorali erano essi mossi agli armamenti marittimi per la speranza delle prede, che poteano fare sopra legni minori, che incontrassero, di nazione anche non nemica, e nel bottino che poteano raccogliere nelle improvise invasioni.

Approdando sulla Catalogna il Carroz, non solo offriva al Re quelle sue forze, ma gli presentava ricchissimi doni, come il Re stesso confessa nel diploma, in oro e argento, dove credo sia a intendersi il numerario, ed in giojelli ed ornamenti che si poteano cambiare in contanti; e voltosi quindi contro una squadra nemica di cinque navi, che stava ormeggiata nel porto di Barcellona in difesa della città, l'assalì con tanto furore, che quelle dovettero vergognosamente ritirarsi a voga arrancata, e lasciare che il vincitore tentasse quante offese potea contro i barcellonesi.

Dopo questa vittoria la squadra sarda navigando lungo le coste, operava frequenti e improvise invasioni e con la forza delle valorose sue ciurme disanimando i ribelli, obbligava i popoli a rientrare nella obbedienza del legittimo Sovrano e a mandargli deputazioni per domandar perdono e rinnovare il giuramento di fedeltà.

In questo era il Re a campeggiare la città e il castello di Amposta; ma i suoi studi per superare la resistenza del presidio e occupar l'una e l'altro erano inefficaci. Il Carroz lascia allora ogni altra impresa e con le sue galere si presenta sotto quella città per animare le regie truppe e cooperare con esse. E così cooperò, che ebbe il merito della difficile e quasi disperata espugnazione. Bene soccorse a lui l'ingegno perchè imaginava di formar sugli alberi di alcune galere e con le antenne un ponte aereo, che si sarebbe posato sopra i merli e avrebbe facilitato l'assalto. Accostò dunque le galere alle mura, stese quei ponti sopra lo spaldo; e i suoi avendo con le loro armi sgombrato il luogo dagli ostanti difensori, si avanzarono, scesero dietro i merli, affrontarono il presidio numeroso e dopo una mischia sanguinosa, vinta ogni resistenza, invasero la città; onde il Re per l'ingegno del Carroz e pel valore de' suoi vassalli sardi acquistava nello stesso giorno la città e il castello di Amposta.

Tanta benemerenza del conte ebbe certamente in quel tempo degno premio di onori dalla riconoscenza del Sovrano; ma perchè parve che con questi non si fosse condegnamente pagato il servigio altissimo del conte; però si aggiunse nuova mercede nella concessione che il Re degnavasi fare alla di lui figlia ed erede Jolanta.

Le galere del Carroz equipaggiate de' suoi vassalli erano fornite per i medesimi delle necessarie vettovaglie; perchè il conte traeva tutto dai medesimi; e si può stimare che le ricchezze in oro e argento, da lui offerte al Re, tutte provenissero dalle famiglie dei vassalli, invitati a conferire quanto potessero per soccorrere al Re nelle strettezze dalle quali era premuto.

Qui chiederassi onde sia stato che i vassalli del conte non erano obbligati se non a quei servigi e prestazioni che erano nell'antica consuetudine, siansi sottomessi a far da galeotti, a spropriarsi dell'oro e dell'argento ed a provvedere la squadra; ed ecco come io credo si possa ciò spiegare. Senza dubbio essi ciò fecero volontieri, e pare si determinassero a sostener tanti aggravi in vista di un vantaggio certo, e dirò esplicitamente che a tanto prezzo si sieno voluti redimere da molte delle gravissime prestazioni, cui erano obbligati.

Ed ora mi raffermo nella opinione già indicata altra volta che i capitoli di grazia e le concessioni fatte ai sudditi del contado e poi marchesato di Quirra, dipendessero da convenzioni tra il conte ed i vassalli, questi domandando che ai loro servigi ed alle prestazioni straordinarie si corrispondesse con privilegi, per cui fossero esonerati da molti carichi, e il conte acconsentendo per ottenere quello di che abbisognava. In queste occorrenze si dovettero, come credo aver notato in altra parte, convocare a parlamento tutti i vassalli; si tenne l'assemblea nel capoluogo sotto la presidenza del conte o di qualche suo officiale; si propose ad essi perchè fossero stati chiamati; quindi i vassalli deliberarono, e accordatisi su certi patti, a' quali consentirebbero di far i servigi e le prestazioni straordinarie, si formolarono i capitoli, e il conte avendo aderito alle petizioni, giurate per sè e per i suoi successori le franchigie supplicate, si autenticarono gli istromenti, e ciascuna parte eseguì le proprie obbligazioni. I successori del conte dovevano, come i V. R. de' capitoli delle corti del regno, giurare l'osservanza delle franchigie e grazie concedute o per se stessi o per un loro special procuratore; questo giuramento avea a proferirsi in presenza di tutti i vassalli in su quel punto della via, su cui passavano i termini del feudo, presso una gran pietra o masso, che si nominava la pietra

del giuramento; non prima di questo potea esercitar la giurisdizione.

Siccome però questi capitoli di grazia non si godeano da tutti i vassalli del Carroz, ma solo da quelli degli antichi feudi, che si stendevano nelle pendici orientali delle montagne, e dirò dalla Barbargia di Oliana sino ai termini meridionali del Sàrrabus; però si deve credere che i soli privilegiati abbiano conferito al conte quanto eragli necessario, ed è stato già di sopra significato.

II. Scendendosi alla dispositiva dopo la formola di conferma di tutte le carte, immunità, franchigie, esenzioni, ecc. già concedute dai Re di Aragona a' Carroz sono indicati i diversi feudi, riuniti tutti in mano del capo della famiglia, come fosse un solo, ed erano

Il contado di Quirra, composto del castello dello stesso nome, fortezza importante e spesso ricordata nella storia tra le guerre dei Giudici arboresi; la villa capoluogo, che dava nome al dipartimento col quale facean corpo le ville del Sàrrabus, che erano *Murera*, che alcuni hanno alterato in Muravera, *Puzzo* o Villapuzzo, *Sanvito (Sanctu Idu* o *Vidu)* e *Perdedu* o Pedredu, alle quali si intendevano aggiunti anche i territorii delle ville spopolate, i porti, le dogane, le saline, gli stagni, le peschiere, che si trovavano nel littorale, e nelle marine delle dette due Incontrade di Quirra e del Sàrrabus, e tutti i diritti terrestri e marittimi.

Il Giudicato d'Agugliastra (erroneamente Ullastra), dove era il *castello di Lotzorai* e le ville di *Tortolì*, *Gelisuli* (erroneamente Girasuli), *Lotzorai*, *Bary*, *Tartany* (oggi volgarmente Tertenia), *Baunei*, *Triei*, *Manurri*, *Talàna*, *Oliana*, *Villanova Estrisàili*, *Lanusey*, *Eliny*, *Arzana*, *Ilbono*, *Elini*, *Ulassay*, *Osiny*, *Gàyro*, *Hiersu*, *Locheri* (Locèri), *Perdas de Fogu*. E si può inserirvi *Ursulè*, che l'amanuense, come pare, non seppe ben leggere tra Ilbono ed Elini.

Segue la formola simile alla precedente per le ville spopolate, porti, dogane ecc.

Tra' porti dell'Agugliastra io credo che in quel tempo fosse compreso l'attuale stagno di Tortolì, che poi si chiuse per le sabbie, che dalle onde tirrene furono accumulate alla sua foce, mentre nel suo mezzo trovasi ancora un'altezza di acque,

che permetterebbe, dove fosse aperta la duna, di restituirlo nello stato antico di porto.

La Baronia di S. Michele, che comprendeva il *castello di s. Michele*, che i cagliaritani dicono nel dialetto *de santu Miali* e appellavasi prima di *Buonvicino*, che gli aragonesi nel loro vernacolo dissero *de Bonvehì*, e le ville di *Cerarjus*, *Sextu*, *Uta*, *Arseminì*, *Sinia*, *Settimu*, *Mara*, con altre spopolate, e co' termini, salti e pertinenze di ciascuna, aggiuntevi le ville del *Manso*, di *s. Maria de Clara*.

La Baronia del castel di Pula con le ville, termini e salti. Ma non essendosi nominato nessun luogo allora abitato, si può stimare, che la popolazione fosse mancata in tutti i punti.

Le Incontrade di Parte Montis, Parte Bonorsili, Parte Usellus, con le città, ville popolate e spopolate, le castella di *Arculento* (per Erculento) e di *Barumela*, *Gonnos-Tramazia*, *Gonnos-Cotina*, *Simula*, *Mògoro*, *Forru*, *Sersèla*, *Gemussi*, *Pompu*, *Morgongiòri*, *Huras*, *Masullas*, *Arbus;* la città spopolata di *Terralba;* la città mezzo spopolata di *Ales*, e le ville di *Ollastra*, *Siris*, *Usellus*, *Scovedu*, *Bannari*, *Pau*, *Curcuris*, *Figu e Gonnosnò*, con molte altre spopolate (1).

L'Incontrada della Marmilla conteneva le ville popolate di *Paùli*, *Ussara-manna*, *Turri*, *Genùri*, *Setzu*, *Sini*, *Baressa*, *Acèni*, *Sili*, *Usarella*, *Sitzàmus*, *Villa Mardona*, *V. N. Forru*, *Baràdili*, e altre spopolate; non compreso però il castello de Plassas, con la villa di questo nome, quella di Barumini e V. N. Franca, che avevano un altro signore, Giannotto de Bisilduno.

La Baronia di Monreale, avea col castello di questo nome le ville di *Sàrdara*, *Sangavino*, *Pavillonis*, *Bonorcili*, *Guspini*, *Serru*, *Gonnos Montangia*, *Fanadia* o *Fanàdigu* e altre spopolate (2).

---

(1) La indicazione delle ville di questi tre dipartimenti si fece nel diploma un po' confusamente. Le ville di Partemontis sono le prime nominate sino a Masullas, ma conviene sottrarne il castello di Erculento, Arbus, e Huras, che erano nella circoscrizione di altri distretti.

La parte di Bonòrsili doveva comprendere Bonòrsili, che si nota nel dipartimento di Monreale, la città spopolata di Terralba e credo anche Huras. Alla Parte Usellas appartenevano altre cominciando da Ales.

(2) In questo mandamento erano pur compresi Arbus e il castello di Ercolento. Il suo nome antico era diverso, e per la sua ampiezza era detto *Giudicato di Holostrai.*

Segue alla nomenclatura la spiegazione dei poteri e diritti che erano compresi nell'autorità del conte sopra i luoghi e su gli abitanti, uomini e donne di qualunque stato: il mero e misto imperio, la giurisdizione civile e criminale, alta e bassa, con le fini, terre, possessioni, vigne, terreni colti ed incolti, ermi e popolati, oliveti ed altri arboreti, piani e monti, selve, salti, garrigîe, cioè terre incolte, prati, pasture, defesii o difese, come si qualificavano i campi, prati, o le selve dove non era lecito introdurre animale a pascolo, o far altro che potesse nuocere, acque, acquidotti, caccie, peschiere, molini, forni, macelli, stagni, laghi, rendite, dazi, proventi, maquizie, doni, censi, agrarii o agratici, e intendansi i tributi che si pagavano per la coltura dei campi *(agri)*, porti, caricatori, saline e tutti gli altri diritti terrestri e marittimi, che si godeano dagli investiti di detta contea e baronia, e che allora si ampliavano dal Re in favore della detta contessa Jolanta con privilegio di allodiazione o concessione del dominio diretto, il laudemio, la fatica e altro qualunque diritto, già riservato alla Corona nelle anteriori concessioni o di giure o consuetudine, o per natura dei feudi; per il qual privilegio era lecito a essa contessa e a' suoi successori di fare su le predette baronie liberissimamente ogni loro volontà, come si vede espresso nella formola con tante distinzioni di precauzione in assicuranza del libero arbitrio del possessore sopra dette contrade allodiali; che fosse poi impossibile di imaginar alcun modo per turbarlo nell'esercizio della volontà del medesimo. E perchè in avvenire non si trovasse qualche omessione, si aggiunse, che esso Sovrano, nella pienezza della sua regia podestà, proscioglieva e liberava tutte le cose specificate e che si era omesso di specificare da ogni feudo, natura di feudo e servitù feudale, militare e allodiale, e da ogni altro diritto che appartenesse per ragion di feudo alla Corona, consolidando e cumulando il dominio diretto ed allodiale coi dominii utili già goduti sulle dette contrade, senza alcuna riserva; bene inteso però che resterebbe vivo il debito della fedeltà verso il concedente, come Re e Signore verso i suoi successori nella stessa qualità di Signori e Re di Sardegna.

Le parole di questa formola ci danno occasione di notare che anche i signori allodiali erano obbligati a servigio in cir-

costanze straordinarie di gran bisogno del Re; e che insieme col debito della fedeltà, che sussisteva in qualunque più largo modo di allodiazione, persistevano gli offici della medesima, la violazione dei quali poteva dal Sovrano esser punita o con ripigliarsi la donazione, o con restringere la concessione.

III. Nel terzo articolo dichiarasi più esplicitamente l'intenzione del concedente di far una donazione pura, cioè libera da ogni obbligo, assoluta da ogni condizione, e di trasferire le cose concesse dal diritto, dominio, allodio, proprietà e autorità della Corona, nel diritto, dominio, allodio, proprietà e autorità della stessa contessa, in modo che essa potesse farne il piacer suo, vendendo, permutando, impignorando, legando, testando e comunque alienando senza obbligazione di aver perciò licenza sovrana.

IV. Nel quarto si autorizzava la detta signora a prendere possessione delle cose già possedute in feudo ed ora concedute in allodio, e se le prometteva di conservare lei e i suoi successori in detti Stati come veri, propri diretti e allodiali Signori.

V. Nel quinto poi ad assicurare alla medesima la integrità dei diritti dell'allodio, si dichiarava che erano trasmessi in lei tutti i regi diritti, che era essa sostituita nei detti luoghi al Sovrano, e però potea esercitare lo stesso imperio, le stesse azioni reali, personali, miste, utili e dirette, ordinarie e straordinarie, espresse e sottointese, e quante altre ragioni aveva il Sovrano o potea avere.

Si soggiungeva quindi il comando a tutti i vassalli, uomini e femine, viventi e posteri delle indicate regioni, castella, ville, salti, casali, che riguardassero la detta contessa e i suoi eredi e successori qualunque siccome loro signori veri, proprietari diretti e allodiali, naturali e non feudatari, e obbedissero a lei e a quelli che avessero causa da lei, e a loro officiali, come veri fedeli e naturali vassalli eran tenuti di fare, restando però obbligati ai Re di Sardegna dalla sola fedeltà; e si concedeva alla stessa signora che ove le piacesse che i vassalli le prestassero nuova fedeltà e omaggio, siccome a signora diretta e allodiale, li potesse chiamare a questo dovere, e domandare dai medesimi i frutti, redditi ed altro, di cui erano

soliti rispondere ed erano obbligati in vigore della presente concessione.

VI. Nel sesto si prometteva alla concessionaria che quanto per il nuovo diploma si concedeva sarebbe sempre osservato, nè mai per alcuna causa o ragione violato; nel che però non si potrebbe intendere la causa di fellonia: infine si protestava di non voler godere del favor di quella legge che concedea l'annullamento della donazione per ingratitudine, o altra causa, la qual amplissima formola non escludea la eccezione predetta; nè dell'altra che non riconoscea la validità di una rinunzia generale se non fossero precedute le particolari; inoltre perchè le non osservate solennità e formalità comandate dalla legge non valessero a infermare la concessione, il Sovrano nella pienezza della sua podestà sovrana, la quale diocesi sciolta da ogni legge rimediava qualunque vizio, suppliva a qualunque difetto, e toglieva quanto potesse ostare alla fermezza perenne del fatto.

VII. Nella conclusione era ordinato a quanti aveano autorità di rispettare il suo volere e questo atto; ma in modo ben diverso; alla principessa Giovanna, sua figlia primogenita e futura Regina dello Stato, promettendo la sua paterna benedizione se sostenesse questo suo volere ed atto; al Vicerè, al Procuratore Reale in Sardegna, a tutti gli officiali e sudditi ed a' luogotenenti degli officiali, presenti e futuri, al Capitano e al Procuratore generale dei predetti, Contado di Quirra, Giudicato di Agugliastra, delle Baronie, del Manso, e delle città, castella, ville ecc.; all'armentario o capitano della detta contea, al capitano del Giudicato, agli officiali della Baronia di s. Michele, di Parte-Montis e Marmilla, al Podestà della Baronia di Monreale, ai maggiori, ai giurati, ai castaldi (o Mostasafi), ai castellani delle predette castella e a tutti gli altri minacciandoli che incorrerebbero nella regia indegnazione e dovrebbero pagare irremissibilmente da' propri beni la multa di mille lire al R. Erario, se non rispettassero e osservassero quanto in questa concessione erasi stabilito, ecc.

Alle concessioni surriferite aggiungeremo un semplice cenno di altre due, una fatta da un officiale regio e poi confermata dal Re; l'altra direttamente da questi.

Nel 1420 ai 27 settembre Pietro Rigolf, che aveva dal Re

di Aragona le necessarie facoltà, dava ad Antonio Bolaix per riguardo de' suoi servigi, senza nessuna specifica menzione dei medesimi, le ville spopolate di Perdiani, di Baco, di Turri, Morcato, nel seguente modo: *Damus et concedimus donatione simplici et irrevocabili inter vivos, in feudum tamen et ad propriam naturam feudi, juxta morem Italiae, vobis dicto Antonio Bolaix et vestris perpetuo . . . . . .*

Dopo l'espressione delle cose date e di alcuni diritti che si riteneano dal Signor diretto, prosegue così: = *ita quod vos et vestri perpetuo habeatis et possideatis jure vestro dictas villas cum omnibus et singulis supradictis, jam dictis et infrascriptis retentionibus dicto Domino Regi et suis manentibus semper salvis. Hanc autem donationem facimus vobis et vestris successoribus in feudum et ad propriam naturam feudi juxta morem Italiae sub retentionibus, pactis et conditionibus superius et inferius annotatis.*

Vien poi la seguente clausola: *Constituentes vos et vestros, dominos, actores et procuratores in rem vestram ad faciendum de praedictis vestras in omnibus voluntates.*

Dopo altre parole proponesi una doppia riserva: *Retinemus Domino Regi quod vos et vestri et habentes causam a vobis in eisdem villis, seu feudo, nullum alium dominum proclametis nisi tantum dominum regem, quodque dictum feudum, partemve ejusdem vendere, transferre, vel alienare ullatenus valeatis, nec dividere inter duas vel plures partes, nec dimittere inter duas vel plures personas.*

Esprimesi poi quest'altra ritenzione: *Retinemus etiam dicto domino Regi in dicto feudo quod vos et vestri et habentes causam a vobis solvatis annuatim tres florenos auri Aragonum, quousque inter dictas tres villas habitent et moram trahant viginti quinque casatae sive habitatores.*

È poi soggiunto: *Sitis adstricti vos et vestri et habentes causam a vobis in eadem teneamini pro ipso feudo domino Regi servitium facere in insula Sardiniae cum uno equo armato . . .*

Si spiega in seguito una complessiva ritenzione: *Retinemus etiam dicto domino omnia et singula, quae secundum morem feudorum Italiae Dominus habere debet in feudis, propriam naturam feudi habentibus, exceptis praemissis vobis concessis et donatis.*

In fine si riferisce essere stati spontaneamente offerti per questa infeudazione dal feudatario ottanta fiorini, come consta dall'istromento ricevuto in Cagliari ai 27 settembre del 1420 dal notajo Pietro de Vinac.

Il Re Alfonso confermava questa concessione ai 26 gennajo del 1421.

L'investitura riguarda il feudo di s. Esperat, che parimente si diede dallo stesso Principe nel 1421 ai 4 di marzo, mentre stava in Palermo *ad remuneranda servitia Jordani de Tolo non facta eorum specifica mentione.* Concedeva le ville di s. Esperat ed altre spopolate con le seguenti parole: *donatione pura, propria et irrevocabili damus et concedimus vobis et vestris successoribus in perpetuum . . . quas jam certis titulis possidetis, in feudum tamen et ad propriam naturam feudi juxta morem Italiae . . . . . ita quod vos et vestri haeredes et successores perpetuo habeatis, teneatis et possideatis perpetuo jure vestro proprio dictas villas salvis retentionibus infrascriptis. Hanc autem donationem facimus vobis dicto Jordano et vestris heredibus et successoribus in feudum et ad propriam naturam feudi iuxta morem Italiae, sub retentionibus inferius annotatis, sicut melius intelligi potest ad salvamentum vestri et vestrorum.* — Soggiungesi poi la clausola: *Constituentes vos et vestros dominos et procuratores in rem propriam vestram ad faciendas vestras omnimodas voluntates, salvis tamen nobis et nostris successoribus in perpetuum jure, dominio et aliis retentionibus inferius designatis. In praedictis vero quae vobis damus in feudum retinemus in perpetuum merum imperium . . . .* e dopo fatte altre riserve segue: *Retinemus quod vos et vestri et habentes causam a vobis nullum alium dominum proclametis . . . . quod dictum feudum partemque ejusdem nulli alii praeter Cathalano, vel Aragonesi, aut sardo fideli et legali nostro de paratico, vel de genere militari laico, vendere seu alienare valeatis . . . . . absque nostri, nostrorumque licentia . . . . . Retinemus quod vos et vestri et habentes causam a vobis in eodem feudo teneamini servitium facere cum uno equo et equitatore munito . . . . . Retinemus denuo nobis et successoribus nostris omnia et singula, quae secundum morem feudorum Italiae Dominus major et Princeps habet et habere debet in feudis propriam naturam feudi habentibus, exceptis praemissis vobis supra donatis et concessis.*

Hanc autem donationem facimus vobis, vestris et quibus volueritis sicut melius dici potest ad salvamentum vestri et vestrorum sub conditionibus et retentionibus supradictis.

Sotto di questo istromento leggesi il giuramento di Jordano: *quod ego et mei in iis successores erimus boni et legales*

vassalli, et pro dicta donatione faciemus quae vassalli tenentes, ut praefertur, feudum ad consuetudinem Italiae, tenentur facere suo domino naturali etc. etc.

ORDINE CRONOLOGICO DELLE CONCESSIONI FEUDALI

DELLE QUALI RESTÒ MEMORIA.

Dopo la seconda transazione coi pisani, per cui questi cessero alla Corona Cagliari e gli altri luoghi che possedevano, il Re dava un nuovo feudo al comune di Pisa, e modificava quello che avevano posseduto per la prima concessione i conti di Donoratico.

Il feudo dato al comune di Pisa si compose delle due regioni di Parte Gippis e di Trecenta, sotto condizione che non vi potessero erigere nessuna fortezza e tenervi presidio.

Lo Stato dei Donoratici fu diminuito del castello di Giojosa-Guardia, e delle terre di Villamassargia e Connesa.

Delle sottrazioni fatte a questi baroni ebbe vantaggio Michele Marchett, notandosi dal Fara che i conti Uberto e Ugolino fratelli Donoratico essendo andati in Barcellona e avendo giurata fedeltà ridomandarono come dovuti a sè i luoghi che Alfonso aveva dato al sunnominato Marchett.

Nota lo stesso autore che i marchesi di Massa, già condannati per fellonia, essendosi poi sottomessi, erano reintegrati nel loro dominio. Ma noi non sappiamo dove fosse il loro feudo, se pure non ne sia un ricordo il monte Massa, come ancora si appella un colle del gruppo dei monti d'Osilo.

Nel 1328 essendo salito al trono di Aragona l'Infante Alfonso, dovettero, come era nelle leggi feudali, tutti i baroni prestare omaggio e giurar fedeltà al nuovo Re o per sè o per procuratori; e non mancava a quest'officio il Giudice d'Arborea, che mandava suoi rappresentanti l'Arcivescovo d'Arborea ed il suo primogenito Pietro.

Avendo in questa occasione, come abbiamo riferito superiormente, i due procuratori supplicato il Re da parte di Ugone perchè si compiacesse dichiarare il diploma di investitura del 1323 con alcune specificazioni, il Re le dava nel diploma di conferma, che fece scrivere dopo l'omaggio.

Una pari conferma fu senza dubbio data agli altri signori

dell'Isola, che parimenti si presentarono o mandarono per fare i soliti onori al nuovo Re.

Pare sia avvenuta una variazione nel feudo di Berengario Carroz, e separatasi dal medesimo la villa di Uta-susu, e quella di Uta-jossu col castello di s. Michele, altrimenti detto di *Bonvehi*, cioè Buonvicino, leggendosi nel Vico *Historia del Reyno de Cerdena*, tom. II, che lo stesso Re Alfonso nel 1332, XII delle Calende di settembre, gli abbia confermato il feudo in pagamento dei 42500 fiorini, che esso Re gli doveva dei luoghi delle due *Ute* e del castello di s. Michele, dei quali gli era stata fatta grazia ai 25 giugno del 1325. Ma non saprei intendere una conferma fatta in vece di pagamento; già che per compensarlo dei ritolti tre luoghi si sarebbe dovuto dargli l'equivalente in altri dominii.

Sotto il 1331 notasi dal Fara la concessione di un altro feudo, avendo il Re donato la città di Terranova a Raimondo di Senesterra ed a Laurina sua moglie, i quali però per poco ne godettero, vedendosi dopo quattro anni lo stesso feudo conceduto a Berengario Arnaldo de Anguillara.

Non creda il lettore che questi soli fossero i feudi conceduti a gentiluomini della monarchia d'Aragona dall'epoca della conquista all'ultimo degli anni sunnotati; perchè quando nel 1332 il Re deliberato di comprimere la ribellione dei Doria chiamava al servigio militare i baroni che avevano feudo, parvero questi in maggior numero, che non risulti dai summentovati, trovandosi negli annali dello Zurita nominati questi altri: Raimondo Cornel che possedea le ville di Armungia e Barlao nella curatoria di Galila, di Scherti, Sinisi e Serassi in quella di Seurgos; Raimondo di Cardona, Governatore generale (1); Giacomo di Aragona; Goffredo Gilaberto de Cruyllas e Berengario de Cruyllas; Guglielmo Entença e Urraca de Entença erede di sua sorella Teresa di Entença; Sancio Duerta

(1) Avendo il detto autore indicato i feudi posseduti da' due primi, omette d'indicar gli altri. Ma perchè nella nota, che qui in appresso daremo dei feudatari dopo il 1355, occorrono molti de' nomi gentilizi qui proposti; possiamo credere che essi possedessero in quest'epoca già i feudi de' quali erano possessori nell'altra i loro eredi o alcuni di essi.

et de Arenos; Bernardo Cespuiades; Garzia de Loriz; Raimondetto de Semenat; Gombaldo de Ribellas; Bonanato de Perra; Pericono de Libia; Pietro March; Giacomo Burgy; Guglielmo de Abbadia; Tommaso Çacosta; Pietro di Sanclement; Guglielmo de Mongri; Arnaldo de Caciano; Pietro de Subirats; Gomez de Assever; Raimondo de Montpavon; Dalmazzo di Avignone; Galart de Mauleone; gli eredi di Diego Zapata, Rodrigo de Luna, Ponzio di Villaragut, coi quali sono mentovati Berengario e Franceschino de Carroz; Pietro di Montpavone e Bernardo di Boxados, non però Arnaldo de Monte Sorio o Jorio, il quale forse non era dello Stato del continente. Alcuni di questi baroni essendo notati nel ruolo dei *Ricos-hombres*, che accompagnarono l'Infante nella conquista, pare che sieno stati rimunerati dei feudi sardi per i loro servigi.

Abbondano le memorie dei feudi sotto il regno di Pietro e cominciano dalla sua incoronazione (nell'anno 1336), alla quale assistettero i donnicelli Mariano e Giovanni, fratelli del Giudice d'Arborea Pietro, insieme col vescovo di s. Giusta, i quali aveano mandato di prestare il giuramento di fedeltà e l'omaggio in quella solennità, come fecero al tempo stesso gli ambasciatori della Repubblica di Pisa, i conti di Donoratico, i marchesi di Malaspina, e tra' Doriesi i soli Damiano e Cassiano, gli altri di questa famiglia, che avevano feudi nel Logudoro, essendo allora in istato di ribellione.

Nell'anno seguente compiva lo stesso Re, come vassallo della S. Sede pel regno di Sardegna e Corsica, verso la medesima i suoi doveri, giurando la solita fedeltà al Pontefice per li suoi ambasciatori Bernardo di Villaragut, Arnaldo Morera, Bailo generale del regno di Valenza, e Asberto de Caliaça.

Satisfaceva poi personalmente a questo suo debito nel 1339, quando andato alla Corte pontificia in Avignone prestava solennemente il giuramento di fedeltà.

Continuarono a restar nella Corte del Re i donnicelli Mariano e Giovanni d'Arborea, signori, il primo del Goceano, il secondo del Montacuto, dei quali dominii non sappiamo se per disposizione del loro padre o per concessione di Pietro loro fratello fossero investiti; ma nel 1338 essendo stati richiamati in patria, il Re per dar a Mariano una certa prova

di sua stima e benevolenza gli concedeva il titolo e le prerogative di conte, ed erigeva in contea la sua signoria del Goceano.

Intorno allo stesso tempo i Malaspina, figli del marchese Opizzone, avendo fatta divisione dell'eredità paterna, Giovanni ebbe in parte i feudi della Sardegna, i quali formavano uno Stato assai vasto, che si componeva di tre grandi curatorie dell'antico regno di Logudoro; esse erano quelle di *Montes*, nella quale era il gran castello d'Osilo, quella di *Figulina*, che aveva parimente un castello dello stesso nome, e quella di *Coros*.

Notasi sotto il medesimo anno ritornata al regio patrimonio la città di Terranova, che il suo possessore dovette vendere per pagare i suoi debiti, e il Re volle riscattare.

Nel 1341 è memoria dei feudi del comune di Pisa, il quale mandava rettore delle terre di sua giurisdizione Ranieri Gualandi.

Succedeva a questi nel governo dei medesimi Paganello da Vico, cui si scrisse dalla Signoria di quella città che facesse franche per cinque anni le persone che abitavano la villa chiamata *Fluvia*, della quale ignoriamo la situazione, nè pur conoscendo la ragione di detta franchigia, sebbene si possa congetturare seguita a qualche gravissimo danno pubblico.

Nel 1342 moriva il marchese Giovanni Malaspina; e perchè, come pare, gli era premorto il suo bastardo Antonio, a sua preghiera legittimato dal Re nel 1339, nominava nel testamento erede suo nel castello d'Osilo e nelle indicate terre lo stesso Re Pietro. Ma questi non potè occuparle, essendo stato prevenuto da Azzone e Federico fratelli del defunto, i quali, udita la morte di Giovanni, erano subito corsi nell'Isola con grossa masnada, e impadronitisi di tutto lo Stato fraterno senza riguardo alla disposizione testamentaria ed ai riclami dei loro cugini Giovanni e Moruello, figli di Francesco, fratello di Opizzone.

Sembra che abbia il Re riconosciuto i loro diritti, o transatto con essi, perchè indi a non molto furono ricevuti nella sua grazia e investiti di quanto aveva posseduto il loro fratello.

Quattr'anni dopo (1346) quando i genovesi faceano solle-

citamente allestire una flotta di quaranta galere, e il Re temeva che quelli, senza rispetto ai patti, assalissero la Sardegna, diedesi il bando, perchè tutti i baroni, obbligati a servigio militare per feudi posseduti in Sardegna, si tenessero pronti per passare alla difesa della medesima.

Nell'anno 1347 Raimondo Desvall comprava dal Re per 40 mila fiorini le ville di Mandas, Nurri e Scolca, della qual somma pagata ebbe poi apoca in Barcellona al V delle calende di novembre. Ma questa alienazione fu poi rivocata in favore del Carroz, sebbene tenuta in sospeso fino al rimborso della somma data pel contratto di compra.

Nello stesso anno il Re Pietro riconoscendo i molti e grandi servigi, che gli erano stati resi dal donnicello Giovanni d'Arborea, deliberava di gratificarlo; e però gli facea dono della città di Terranova; con che lo compensava ancora della perdita del porto Congiano (di Cugnana), che era stato occupato da' suoi ministri nell'anno antecedente in occasione della lite che Gonzalo Ribelles gli aveva mosso sopra il medesimo proponendo dritti che egli credea migliori.

Per nuovi meriti di esso Giovanni, che con le truppe arboresi aveva battuto i ribelli di casa Doria, obbligandoli a togliersi dall'assedio di Sassari e a partirsene dall'Isola, abbandonando al Re i loro Stati, salvo il Castel Genovese, il Luogotenente Generale del Regno faceagli concessione di gran parte dell'Anglona, nella quale erano le ville di Nulvi, Martis, Orria-manna, Orria-pisinna e Ostia de Montes, con le rispettive pertinenze. Ma perchè queste terre eransi già dal Re donate a Ponzio di Santapace, e questi resisteva alla cessione, convenne offrire un compenso a Giovanni, e gli fu dato investendolo del grosso borgo di Sellori nella regione di Nuraminis e della villa di Donnicalia in quella di Seurgus.

Nell'anno 1350 il suddetto Re Pietro, con diploma dei 18 agotso, dava investitura a Giovanni Carroz delle ville di Mandas, Gergei, Donnicalia, Seurgus, Serri, Nurri, Orroli, Villanova Scalaplana, Dorgodori, Turbengentili, Scolca, Sadali . . . . . dei quali l'investito fece poi omaggio al medesimo addì 10 agosto del 1355 in Cagliari.

Come notammo, una parte di questi luoghi era allora posseduta dal Desvall, che continuò a ritenerla finchè non gli

fu reso il prezzo che aveva dato per l'acquisto dei medesimi.

Nello stesso anno il Vicerè Rimbaldo Corbera avendo ricondotto all'obedienza del Re Brancaleone e i suoi fratelli Manfredo e Matteo Doria, dava ad essi investitura dei loro Stati.

Questi comprendevano una gran parte dell'antico regno del Logudoro, ov'erano le regioni di Nurcara e Cubuabbas, di Anglona e Caramonte, con le rocche di Monteleone e Buonvicino nella Nurcara, di Castelsardo nel littorale nell'Anglona, di Caramonte nel mandamento dello stesso nome, in cui era compresa la città di Guisarchio, che confinava con la regione d'Oppia, dove sorgeva il castello d'Ardari, che era pur dominio della stessa casa, e passava poi in potere del Giudice d'Arborea per vendita fattagli di esso e dell'altro di Capola da Damiano Doria: sulla qual possessione fu poi litigio e compromesso tra il Re ed il Giudice.

Mariano irato contro il Re e contro suo fratello Giovanni, devotissimo alla Corona, toglieva a questi la libertà chiudendolo in un castello, e insieme la signoria del Montacuto incorporandola al Giudicato.

Giovanni in quest'epoca possedeva oltre dei luoghi che notammo donatigli dal Re anche Urisè col suo castello.

Nello stesso anno 18 agosto il Re D. Pietro concedeva a Giovanni Carroz d'Arborea in feudo le ville di Mandas, Gergey e Musey.

Nel 1353 il Re per rimunerare lo zelo di Boristore Pogio, dal quale eragli stata conservata la città di Sassari, che volevasi occupare di sorpresa, gli donava la villa di Sennori.

Nel 1354 mandava ambasciatori al papa Innocenzo VI Lopez Gurrea, Bernardo Thous e Francesco Rema, che in suo nome gli prestassero il giuramento di fedeltà pel regno di Sardegna e Corsica.

Nel tempo stesso temendo che il Giudice di Arborea congiurasse a suo danno, ordinava una spedizione e chiamava al servigio militare non solo i baroni, che avevan feudo nell'Isola, ma altri ancora che furono nominati dal Fara.

Il Re Pietro essendo dopo la pace segnata sotto Alghero passato a Cagliari ed avendovi aperto il Parlamento, condannava di fellonia Gerardo Donoratico, ed incamerava il suo Stato.

Esercitando poi la sua munificenza, dava a Pietro Veguer per le sue benemerenze le ville di Taverra, Eristola e Ottava nella regione di Fluminario: quelle di Esse, Longo, Usse ed Issi nel dipartimento della Nurra, ed un'altra che diceasi Canarai nella Gallura, le quali troveremo qui sotto la signoria di Raimondo di Montpavone.

In quest'anno i pisani mandavano col titolo di Vicario all'amministrazione delle loro terre Obizzi del Campo, il quale parteggiando per Mariano, attrasse a danno dei trecentesi Artaldo de Pallas.

Nel 1356 il Re con diploma del 23 ottobre ampliava in favore di Giovanni Carroz la concessione fattagli nel 1350, privilegiandolo del mero imperio.

Nel 1357 essendo Brancadoria succeduto a Matteo e rientrato in grazia del Re, ottenne l'investitura delle castella, Genovese, Doria, Monteleone, Roccaforte, della città di Guisarchio e delle regioni di Nurcara, Cabudabbas e Anglona.

Feudatari e feudi della Sardegna intorno a questo tempo, non computati quelli de' Doria e de' Malaspina.

Abbiamo negato che nell'anzidetto anno il Re desse il bando per chiamare al servigio i baroni; ma ritenghiamo come vera la nota dei feudi e feudatari che il Fara riferisce, ed appartiene forse al 1355, quando si fece la gran spedizione contro la città d'Alghero e contro Mariano.

Carroz Berengario era signore delle ville di Cerario, Palma, Geremeas, Sennuri, Settimo, Sinia, Sesto, Cepara, Siuri e Villanova-S. Basilio, nella Curatoria del Campidano di Cagliari;

Delle ville di Uta superiore (suso) e inferiore (josso), Ortu-e-cedru nella Curatoria di Decimo, che gli eran venute da Giovanni Solit;

Delle ville di Tucatu, Pedredu, Villa Trona, Castiadas, Orria, Ulmu, Ignali, Cortimia e Pupus nella regione della Curatoria di Sarrabus;

Delle ville di Tertenia e di Ulliu nel Giudicato di Quirra;

Villamajori de Pontis nel Giudicato di Colostrai;

Delle ville di Tortolì, Gelisoli, Lotzorai, Barì, Ilbono, Gàiro, Lanusè, Baunè e Arzana nel Giudicato dell'Agugliastra;

Delle ville di Olìana e Golione nel Giudicato di Gallura.

Cabrera Bonanato, della villa di Serrenti nella regione o Curatoria di Nuraminis;

Di quella di Paùli nella Curatoria del Campidano di Cagliari.

Descoll Bernardo, della villa di Quarto-josso nella Curatoria del Campidano di Cagliari.

Di San Clemente Francesco, delle ville di Pitugi, Mògoro, Bargargia, S. Maria de Claro, Sàlsalis, Solèminis, Scannu, Sinniu, Sennenosu, Maheri e Giuliu nella Curatoria del Campidano di Cagliari;

Della villa di Gulbìsa nella regione del Sigerro.

Sittiges Pietro, della villa di Baralla nella Curatoria di Nuraminis.

Alomar Enrico, delle ville di Mara, Siriu e Calagonis nella regione del Campidano di Cagliari.

Ladrera Bernardo, delle ville di Simbili, Corongio e Fluminale nella regione del Campidano di Cagliari;

Di villa Nepos nella regione del Sulci;

Di Monte-Galtelli e di Vignola nella Curatoria di Montagna nella Gallura superiore.

Di Torpehe, Nurali, Isarli nella . . . . . della Gallura inferiore.

De Arbe Pietro, della villa di Gesico nella Curatoria di Seurgus.

Entença Berengario, della villa di Sipiola nella Curatoria di Dolia.

De Montpavon Raimondo, delle ville di Ussana, Sidrianu e Bacu nella Parte Dolia;

Di Taverra, Aristola e Ottava nella Curatoria di Fluminaria;

Di Esse Longo, Usse, Issi nella region della Nurra;

Di Canarai nella . . . . . del Giudicato di Gallura.

De Vacaduno, della villa di Boraculi nel dipartimento Dolia.

De Sena Aldebrando, le ville di Turri, Sisterna, Janna, Trogudori in Parte Dolia;

Di Serri nella Curatoria di Seurgus;

Di Frongia, Sebatzus, Ursa, Musei, Margan, Seici, Giba-Sturba, Serrai, Baressa, Perucciu nella Curatoria di Sigerro;

Di Palma, Uratelli, Pesus, Burstri, Bau de cannas, Pedrargiu e Garenata nella Curatoria di Sulci.

Marchet Tommaso e Raimondo, delle ville di Nuracatu, Donori, Modulu e Parasuli in Parte Dolia.

De Ampurra Raimondo, delle ville di Sicci in Parte Dolia.

Di Seurgus e Nigolli nella Curatoria di Seurgus;

Di Suergiu, Arena, Tratalìa, Pransu e Marba nella regione di Sulci.

De Çacosta Pietro, delle ville di Moristene e Segogus in Parte Dolia;

Di Nuraci, Sentis e Pramonti nella Curatoria di Nuraminis.

Escopeto Guglielmo, della villa di Ninogi in Parte Dolia.

Jardin Dalmazzo, delle ville di Giba e Pusma nella regione di Sulci;

Di Siguli (già posseduta da Guglielmo Escopeto) nella Curatoria del Sigerro.

Doliense, vescovo, della sua città di Dolia o Bonavoglia.

Satrillas Raimondo, delle ville di Castagnano, Surlegi, Connosu, Silìus, Ballau, Armungia, Latrinu, Saltu (villa), Nuragi e Sisini nella Curatoria di Galilla.

Carroz Giovanni, delle ville di Speciano, Istisai, Castell'Orglioso nella Curatoria di Galilla;

Di Villanova Scala-plano, Donnicala, Sercolai, Scolca, Mandaras, Nurri, Gergei, Gerselai, Ussassai, Terbeni-gentili, Sudali, Guidala, Cossu, Pauli e Lesei nella Curatoria di Seurgus.

De Torrente Bertrando Guglielmo, della villa di Furtei nella Curatoria di Nuraminis.

De S. Just Ughetto, di Villagreca nella Curatoria predetta

Il Comune di Pisa, delle ville di Ortacesus, Goi maggiore, Aluda, Sebocu, Senorbì, Bangius, Segolai, Arcu-Asili, Simieri, Turri, Cepara, Arigi, S. Basilio, Segario, Selegas e Goi nella Curatoria di Trecenta;

Delle ville di Gippi susu e Gippi jossu, Pau de Vingia, Cidru, Leni, Ispidu, Aquenza, Pan-russu, Issu, Fanàri susu, Fanàri jossu, Mompupusu, Marcu, Serra-manna, Scaru, Bangiu, Sipoli susu, Sipoli jossu, Sogus, Palma, Masoni, Gurgu e Donnigellu nella Curatoria di Gippis.

De Pennacuta Pietro Gomez, della villa di Corongiu nella Curatoria di Sigerro;

Delle ville di Guini e Baregi in quella di Seurgus.

De Ampurias Malganto, della villa di Orroli nella stessa Curatoria;

Di quella di Sammassai in quellà di Nuraminis.

Santapau, della villa di Sellori nella Curatoria predetta di Nuraminis;

Della villa di Decimo-Manno nella Curatoria di Decimo; la quale eragli stata donata dal Re sotto l'obbligo della custodia e difesa del castello di Sellori.

Petrillas Bernardo, delle ville di Baralla e Samassi nella Curatoria di Nuraminis.

Pontirano Narciso (gli eredi di), la villa di Nuraminis jossu e di Cugella nella Curatoria di Nuraminis.

De Entença, delle ville di Sali e Pauli de Nora nella Curatoria di Nora.

De Labia Pietro, delle ville di Nuraminis susu, Nurapetzi e Borro nella Curatoria di Nuraminis;

Della villa di Sirici nella Curatoria di Sigerro.

Montagut Raimondo, delle ville di Ortu-Giacobu e di Terralba nella Curatoria di Nora.

De Marsella Francesco, della villa di Vestari con la metà della villa di Chia nella Curatoria di Nora.

Calatayud Alfonso, dell'altra metà di Chia.

Durdo Marcello, di Villanova nella Curatoria di Noro.

De Coral, della metà della villa di Mogoro nella Curatoria di Decimo.

Lotz Nicolao, dell'altra metà dello stesso Mogoro.

Coff Bernardo, della villa di Arda e dei territorii di altre ville spopolate nella Curatoria di Sigerro.

De Carassa Pietro Martinez, delle ville di Bingiargia, Sibolesi e Baratuli nella Curatoria di Sigerro.

Soldor Giusta, della villa di Antesumada nella Curatoria di Sigerro.

De Ogiulo Arnaldo, della villa di Adda o Adi, nella Curatoria di Sulci.

Cespujades Bartolomeo (gli eredi di), della villa di Teulada nella Curatoria di Sulci;

Della villa di s. Maria di Paradiso nella Curatoria del Campidano (di Cagliari).

De Ampurias Ponzio Ugone, delle ville di Nugis, Pratolungo e Morgali nella Curatoria di Sulci.

Dalmazzo Francesco, la villa dell'Arcivescovo, Erculentu e Manissa nella Curatoria di Tolostrai.

Quiterano Bernardo, delle ville di Sorruvu e Planu de Castiadas nella Curatoria di Sarrabus.

De Corasta Consalvo Martinez, delle ville di Solanas e Tiza nella Curatoria del Campidano (di Cagliari).

Damiano Giacomo, della villa di Assemini nella Curatoria di Decimo.

Rubeo Francesco, delle ville di Sarroc, Pedrasali, Garabioni, S. Maria Maddalena e Cucu nella Curatoria di Nora.

De Deo Pietro, di Villaspeciosa nella Curatoria di Nora.

Villana Giovanni, della villa di Capoterra nella Curatoria di Nora, che poi vendette alla contessa del Goceano Timborgetta o Timbora Roccaberti, moglie di Mariano, Giudice di Arborea (1).

De Puyalt Guglielmo, delle ville di Agugari, Gardosu, Lapia, Melaterra, Dani e Saragui nella Curatoria di Taras in Gallura.

Delle ville di Agios, Tempio, Larinassu o Latinacu, Guortiglata, Nughes, Laùras e Campo delle vigne nella Curatoria di Gemini *(Ibid.)*

Casu Bartolomeo, delle ville di Binissa, Onifai e della città di Galtelli nella Curatoria di Galtelli *(Ibid.)*

De Labia Francesco, della villa di Luvula o Lula nella predetta regione, che era stata già tenuta da Francesco di Montpavone.

Torrens Matteo, erede di Gerardo Torrens, delle ville di Loculi, Dorgali, Duascodere, Dulosorre, Muro, Scopeto, Sifilione *(Ibid.)*

De Musato Flaminio, della villa d'Irgoli e Gorofai *(Ibid.)*

Daço Pietro, delle ville di Siniscola, Guerrenolennoro, Tamarispa, Polterisca, Panana, Stellari, Guidano, Lochoe, Illoi, Posata, Ossi, Lodehe, Orfili susu, Requisone e Sullai nelle regioni di Posata e Orfili.

De Cardona Raimondo, delle ville di Ortomurato, Castro e Corvera nella Curatoria di . . . . . nella Gallura;

---

(1) Il Fara nella nota presente de' feudatari, obbligati a servigio militare per ragion del feudo, nomina la Timbora in luogo del Villana. Ma più sotto si vedrà che il Villana ritenne la possessione del suddetto feudo sino al 1361.

Di Noracu, Uranno, Vigna maggiore e S. Stefano nella Curatoria di Balariana;

Di Assuni, Alvargiu, Aristanis, Locu sanctu, Ariagani e Lapaliga nella Curatoria di Montagna.

De Arborea Giovanni, delle ville di Verro, Puzzolo, Caressu, Toresi, del territorio di Pipisone e di Congiano, Talaniana e Taresinu, che erano già appartenuti a Bernardo di Senesterra e la città di Terranova nella stessa Gallura.

De' Durant Francesco, della villa di Cassari, da lui fondata nella Gallura.

Doria Catonetto, della villa d'Orfili jossu nella Curatoria di questo nome;

Di Batore e Terrargia nella Curatoria di Balariana;

Di Calanianu nella Curatoria Gemini;

Di Ojanu (1) nella Curatoria di Canabini;

Di Castro nella Curatoria d'Unali;

Di Melassu e Agoragni nella Curatoria di Montagna.

Morcan Giovanni, della villa di Serpei nella Curatoria di . . .

De Serra Tommasa, il borgo di Gurgurai nell'isola di Salzai. V. Littorali della Sardegna ne' termini a levante della Gallura.

Di S. Giovanni (di Gerusalemme?) lo Spedale che per legato pio possedeva la villa di Lodche nel dipartimento di Montalbo nella Gallura inferiore.

Pogio Boristore, della villa di Sennori nella Curatoria di Romandia.

Lull Guglielmo e Ferretto, delle ville di Sorso, Sennori e Uruspe nella Curatoria di Romandia.

Di Torre arcivescovo della villa di Lecheli, nella Curatoria di Fluminaria.

Ribellas Gombaldo, della villa di Bione nella Curatoria di Nurra.

Montbuy Gilberto, delle ville di Sagarra, Occoa, Giliti, Vialossi nella Curatoria di Nurra.

Mameo Ogero, delle ville di Esquili, Duonuragis, Nurchi, Castro ed Essola nella Curatoria di Nurra.

---

(1) Il Fara indica questo paese, di cui non è menzione nella nota, dirò autentica, de' paesi della Gallura, che produrrò prossimamente in avanti.

Corso Giannetto, di Villafranca Erice nella Curatoria di Montes.

Nero Giovanni, della villa di Cargieghe nella Curatoria di Figulina.

Corso Albertino, della villa di Noali nella Curatoria di Coros.

Castelle e terre reali.

La Corona o il demanio regio possedeva in questo tempo i seguenti luoghi;

Il castel di Cagliari co' sobborghi di Stampace, Lapola e Villanova;

Le ville di Quarto, Pirri, Sanvedrano e Cepolla, provenute da Raimondo Cavall, credo per devoluzione, nella Curatoria di Campidano;

Il castello di Acquafredda con le ville di Villanova, Macio, Borro, Villanova Concio, Tului e Perucciu nella Curatoria di Sigerro;

Il castello di Giojosaguardia con le ville di Joso, Astia, Nalarcatu, Sigerro e Sole nella Curatoria di Sigerro;

Il castello di Chirra col suo sobborgo e le ville di s. Pietro e Lentisco nel Giudicato di Chirra;

Le ville di Corongiu, Sedanu e Carbonara nella Curatoria di Campidano;

Il castello di Galtelli e quello di Urisè;

Il castello della Fava col borgo;

Il castello di Pedrese;

Il castello di Osilo col borgo;

Le ville di s. Maria de Scalas, Felisquentino, Tonsa, Gutoi, Utali, Sassali e Buali nella Curatoria di Montes;

La città di Ploaghe;

Il castello di Figulina e il sobborgo e le ville di Salvennero, Noagri, Biguegni, Sena, Briai, Cotronianu-susu, Cotronianu-jossu, Musquianu, Sebodes, Congra, Muros e Dulnosa nella Curatoria di Figulina;

Le ville di Manstola, Vindiguinori, Sarti, Ossi, Tissi, Usini, Bangius, Paùlis, Zucca, Turtana, Lodai, Cannetu, Iteri, Ortatzori, Turrigui, Liessi, Nuraghe-longu e Giunchi nella Curatoria di Coros;

La città col castello di Sassari.

La città di Alghero con le ville di Vessus, Lunafras, Ulmetu, Ecciu, S. Marcu.

Il castello di Buonvicino col sobborgo e le ville di Padria, Mositano, Minerva, Modolo, Sumanti, Ogio nella Curatoria della Nurcara;

La villa di Minutadas;

Tutti gli altri luoghi dell'Isola erano posseduti dal Giudice d'Arborea e dai Doria.

Nel 1355 per Regia Commissione davasi addì 27 maggio a Francesco Roig il possesso delle ville di Sarroco, Pietrasal, Cabirol, Cuco e s. Maria Maddalena.

Nel 1357 porgevasi in premio ad Antonio Butzano de' servigi considerevoli da lui prestati allo Stato nella guerra Arborese, avendogli il Re concessa con sue Patenti de' 3 marzo la villa di Gesico in feudo proprio e secondo il costume d'Italia.

Nel 1358 il Re Pietro con concessione de' 16 ottobre dava in feudo secondo la consuetudine d'Italia la villa di Pauli in favore di Bernardo de Crudiliis, suoi eredi e successori col mero e misto impero, penali, machizie, e con la facoltà di comporre le cause, salvo quelle di morte.

Questa villa di Pauli è quella che poi vedremo nel 1432 insieme con Furtey, Villagreca e Sisali, composte in un sol feudo.

Nel 1358 si formò la nota delle contrade e terre del Giudicato della Gallura con la tassa, che doveasi al Signor del luogo, ed ha per titolo: *Castella, villae, silvae, saltus, terrae et jura totius Judicatus Gallurae.*

La Gallura superiore era divisa in otto dipartimenti: che si appellarono *Fundimondi*, *Unale*, *Montangia*, *Canahini*, *Balariana, Gemini, Taras, Orfili.*

La Curatoria di Fundimonti o *Fidimonti* conteneva il castello di *Terranova, Villa-Verri, Puzzolu, Carèssu, Telti* o *Testi* castello e borgo, *Villamaggiore, Talajanu, Larassanus*, e il castello *Detres* forse con borgo.

La Curatoria di Unale o *Gunale* conteneva *Villa Arsachena, Araìstana, Albagnanu, Villa de Castro, Ortu muratu*, *Corrùaru.*

La Curatoria di Montangia conteneva *Assuni, Alvargius, Aristana*, *Ariagani*, *La Pàliga*, *Melassuni*, *Agnoragni*, *Villa Locu sanctu.*

La Curatoria di Canahini conteneva *Agiana*, *Villa Canaran*, *Villa Canahini*.

La Curatoria di Balariana volg. *Balajana* conteneva *Villa Batore*, *Villa S. Stefano*, *Villa Uranno*, *Villa Nuragi*, *Villa Vigna Maggiora*, *Villa Telargiu*, e il castello di *Balajana*.

La Curatoria Gemini conteneva nella parte superiore *Agios*, *Villa Templi*, *Villa Lutinaco*, *Guortiglatha*; e nella parte inferiore *Villa Nughes*, *Villa Laùras*, *Villa campo di vigne*, *Calanyanus*.

La Curatoria Taras conteneva *Villa Agugari*, *Lappia*, *Gardosu*, *Melacaras*, *Villa Dauno*, *Villa Nuragui*.

La Curatoria Orfili conteneva *Orfili susu*, *Orfili jossu* e *Offudhè*.

La Gallura inferiore constava di tre soli dipartimenti, sebbene in altri tempi ne numerasse altri di più.

La Curatoria di Montalbo aveva la villa e rocca di *Posada*, *Tiniscola*, *Guerrenolennero*, *Tammarispa*, *Soltenissa*, *Panana*, *Pelaya*, *Guadanu*, *Lothoe*, *Iloi*, *Sarpei*, *Locde*, *Ossia*, *Sullà*, *Resquion*, *Lotdè*.

La Curatoria di Galtelli contenea *Villa Galtelli*, *Unifai*, *Binissa*, *Lula*, *Loculi*, *Durgali*, *Duascodere*, *Dulosorre*, *Villademuro* (allora spopolata), *Scopelo*, *Sifilionis*, *Irgoli*, *Urisè*, *Oliana*, *Golione*.

La Barbargia Bithi conteneva *Bithi*, *Gorofà* o *Jurafà*, *Dure*, *Onani*, *Alaha*, *Gutusò*, poi *Buddusò*.

Quest'ultimo dipartimento non era compreso nella nota, perchè non apparteneva allora al Re di Aragona pel dominio immediato.

Nell'articolo Gallura si potrà vedere quanto di feudo si doveva pagare da' vassalli di ciascuna terra; e se dalla quantità delle somme particolari si potrà dedurre la maggior o minor popolazione, dovremo riconoscere che allora primeggiava su tutte la villa di Posada nella Curatoria di Montalbo e nelle altre; dopo la quale veniva la villa di Irgòli, e successivamente in terzo luogo la città di Terranova, che pagavano: la prima L. 240, la seconda 100, la terza 70. Seguirebbe poi Lotdè tassata a L. 40, quindi Tiniscola a 38, Dorgali a 34, Canahini e Guortiglatha (Bortigiata) a 32, Sarpei, Galtelli a 30 ecc.

Noteremo però che di Urisè e di Oliana non è notata la tassa, perchè neppur queste dipendevano immediatamente al-

lora dalla Corona. Queste due popolazioni doveano essere delle più notevoli per popolazione, ricche de' loro prodotti, e prospere pel commercio.

Nell'anno 1359 il Re promulgava in Zamora ai 26 ottobre una prammatica, per cui era proibito che nessuna terra nè alcun bene immobile appartenente ai feudi de' baroni ed ereditati si potesse donare, lasciare, in qualsivoglia maniera alienare alla s. Chiesa, a persone ecclesiastiche e ad altri simili mani morte, sotto pena della confisca di essi beni, lasciati, legati o in qualsivoglia maniera trasferiti, comandando nello stesso tempo ai notai e scrivani che non ricevessero simili disposizioni, fossero donazioni, testamenti, legati o traslazioni. Donde possiamo rilevare che molti feudatari avessero voluto fare simili alienazioni, che credo furono forse annullate dall'autorità Sovrana, perchè contrarie all'interesse della Corona, essendo evidente che i feudi venuti in poter della Chiesa erano come perduti e di nessuna utilità alla Corona, perchè non poteano più i medesimi per devoluzione ritornare al R. Patrimonio. Ma questa prammatica non fu sempre osservata, leggendosi negli atti del Parlamento celebrato per il marchese d'Aytona un capitolo dello stamento militare, dove si riferiva che spesse volte erasi contravenuto alla disposizione della detta prammatica; per lo che si supplicava ne ordinasse il Re l'osservanza sotto le pene nella medesima comminate e le altre che il Re crederebbe bene di aggiungere.

Troviamo poi un'altra petizione dello stamento militare col Regio provvedimento negli atti delle Corti celebrate dal marchese di Bayona e dal vescovo d'Alghero.

Nel 1361 Giovanni Villana signore della villa di Capoterra vendeva con stromento dei 22 maggio la detta villa alla Contessa del Goceano, D. Timborgetta, moglie del Giudice di Arborea.

Nota poi il Fara sotto lo stesso anno che detta contessa alienasse la stessa villa a Dalmazzo Rodigia di Bagnoli.

Nell'anno seguente il Patrimonio regio in Sardegna si accresceva dei feudi di Marcellino Dalmazzo e di Bernardo Quiterano morti senza successione maschile. Ma non si ritennero dal Re, che abbisognando di denaro per munir Sassari li vendette a Berengario Carroz per mille cinquecento lire.

Qui non si trova la stessa nomenclatura che abbiamo di sopra proposto, perchè si nominano per le due curatorie del Sarrabus e di Tolostrai, le ville di Sorruu, Arceni, Stopopladis, Garrudu ed Erculentu.

Intorno allo stesso tempo aderendo il Re alla petizione di Antonio de Puyalt davagli facoltà di disporre delle sue ville di Goni e Sammassai; e donava a Guglielmo di Alomari le ville di Mara Calagonis e di Sesto, da lui subito vendute per mille e cinquecento fiorini a Berengario Carroz.

Nel 1362 il Re facea donazione a Maddalena, moglie di Antonio Gareso, le ville di Barca e Corongiu nella Curatoria di Sigerro.

Nell'anno seguente (1363), stando nella città di Tortosa, fece grazia con carta Reale de' 18 giugno a Berengario Carroz I, nipote dell'ammiraglio D. Francesco, del castello e sobborgo di Chirra con le ville di Carbonara, Corongio, Giardino, e gli diede il titolo di conte di Chirra, con facoltà di poter ampliare la sua contea per compra di feudi vicini, in virtù della quale il Carroz essendo in Barcellona acquistò con strumento dei 4 ottobre dello stesso anno la villa di s. Maria di Paradiso da Francesco di Sanclemente, erede di Bartolomeo Cespujades di quella città, in lire mille alfonsine; quella di Solanas da Consalvo Corasta e quella di Fluminale dagli eredi di Bernardo Cabrera.

Nel 1364 volendo dar una ricompensa ai rilevanti servigi resi allo Stato da Pietro Boyl, e a quelli che avevano prestato i suoi maggiori, faceagli con diploma de'6 maggio concessione del titolo, grado e dignità di Barone trasmessibile a tutta la sua posterità, ed insieme del salto di Potifigar in Sardegna, come di quello di Boil in Catalogna, in feudo onorato, secondo il costume di quel Principato, in favore del suo figlio nominato parimenti Pietro o Pietrino.

Nel 1368 in degna rimunerazione delle nuove benemerenze di Antonio Butzano verso lo Stato, con nuove sue lettere dei 14 agosto gli confermava la prima donazione del 1357 e la cumulava d'un'altra con l'assegno d'una pensione annua di lire alfonsine 400.

Nel 1369 (?) concedeva in feudo a Pietro Trullo le ville di Lòculi, Dorgali, Duascodere, Dulosorre, Muro, Scopetu, Si-

filione, Lula della Curatoria di Galtelli e ad Antonio di Puyalt la villa di Gesico in quella di Seurgos.

Nel 1370 per rimeritare i servigi prestati dal marchese di Partarana, Benvenuto Graffeo, concedevagli in feudo il castello e la città di Galtelli, che eresse in Viscontea, e gli aggiungeva molti altri luoghi compresi nella Curatoria della Nurra.

Nel 1374, essendo morto il conte di Quirra domandò esserne investita della contea di Quirra e delle dipendenze Violante sua figlia, moglie in prime nozze di Bernardo di Senesterra; ma fecero contraddizione i figli di Giovanni Carroz e di Benedetta di Arborea, i quali la pretendeano dovuta a sè per un diritto che credevano migliore.

Nell'anno seguente Bernardo Dusay gentiluomo di Cagliari, il quale nella guerra contro il Giudice Mariano d'Arborea era andato ausiliare delle milizie del Re con uomini armati a sue spese, e avea cooperato con molto valore e con qualche successo, meritò che in mercede de' suoi servigi alla Corona gli fossero donate le ville di Monastir (Moristene) e di Segafè nella Curatoria di Parte Dolia, e i luoghi di Sebute, Pramont e Nuragi nella prossima Curatoria di Nuraminis; de' quali feudi devoluti alla Corona per la morte di Arnaldo Cavan il Re potea allora fare la sua volontà.

In quest'anno essendo morto de' crudeli trattamenti nella prigione Giovanni d'Arborea col suo figlio Pietro, il Re volle donare alla sua figlia Benedetta d'Arborea e di Moncada la signoria di Bosa e della sua Planargia, già posseduta dal suo infelice padre, gratificando insieme la casa de' Carroz perchè era essa moglie di Giovanni Carroz, fratello di Berengario. Il che abbiam notato per schiarire la ragione perchè i figli di Benedetta dopo la morte del Berengario domandassero per sè la contea di Chirra.

Nel 1378 il Re per premiare Valore De Ligia, uomo principale dell'Arborea e propinquo per consanguineità alla Casa di Mariano, che era passato con i suoi armati al servigio d'Aragona, disgustato forse di Ugone, gli facea dono delle ville del Goceano e di altre ancora a titolo di Baronie e sotto la legge italica dei feudi. Ma perchè questi luoghi erano sotto il dominio di Ugone non potea esser messo in possessione de' medesimi, nè esercitar nessuna giurisdizione; se pure alcune delle

ville date in feudo non sieno state nelle terre regie fuori della circoscrizione dell'Arborea.

Nel 1383, quando dopo la morte di Ugone e le mutazioni politiche avvenute nello Stato d'Arborea , Brancaleone Doria andò nella Corte d'Aragona per ottenere a Leonora d'Arborea sua moglie e a' suoi figli l'investitura degli Stati posseduti da Ugone e a far fede degli ottimi sentimenti di lei verso la Corona ; il Re contento di quest'atto di sommessione e delle promesse di esso Doria che lo assicurava della continuazione de' suoi servigi e dello zelo con che farebbe quanto potesse giovare all'imperio aragonese, gli volle dar prova del suo gradimento e benevolenza erigendo in contea la sua baronia di Monteleone e accrescendogli lo Stato con la donazione della ricca contrada della Marmilla.

Berengario Carroz , conte di Quirra , avendo lasciato sola una figlia, sorse un gran litigio tra costei ed i figli di Giovanni Carroz e di Benedetta, pretendendo questi che in mancanza di maschi dovesse a Berengario subentrar nel feudo il loro padre Giovanni, ed essi suoi eredi in luogo suo, e avendo il diritto dalla loro parte , se la concessione del feudo di Quirra e dipendenti erasi fatta sotto la legge italica. Ma il Re negligente del diritto , aggiudicava con sua sentenza a Violanta Carroz figlia di Berengario il contado di Quirra , col Giudicato dell'Agugliastra, e comandava che il marito di lei, Berengario Beltran che andava con sua procura, fosse immesso in possessione.

Non furono soli i figli di Benedetta di Arborea e di Giovanni Carroz a pretendere la successione al contado di Quirra, perchè anche la Giudicessa Leonora presentò i diritti che avevano su quelle regioni i Giudici d'Arborea ; i quali diritti però non sappiamo su qual fondamento consistessero.

Gli arboresi avendo ripreso le armi contro Aragona nel 1391, il Re fece bandire a tutti i vassalli che avevano feudo in Sardegna e debito di servigio militare che preparassero gli uomini d'armi che dovevano condurre alla milizia, e stessero in sull'avviso.

Intanto spediva una masnada comandata da Antonio De Puyalt , al quale fu fatta allora concessione delle ville di Serrenti, Samassi e Baralla nella regione o Curatoria di Nu-

raminis, che tenute già da Bernardo Cruyllas eran per la morte di costui senza prole maschile ricadute al R. Patrimonio.

Ad Antonio Puyalt successe poi in questo feudo la sua figlia Giovannetta, maritata a Marco di Montbuy, e a lei il suo figlio Giovanni, e a questi un Puyalt, che vendette le sunnominate ville col regio assenso a Francesco d'Erill.

Accadeva nello stesso anno un'altra devoluzione, per la morte di Bartolo Roig, Barone della villa di Mogoro, la quale si rinfeudava a certo Francesco Forminca.

Nel 1390 con lettera regia del primo gennajo, il Re D. Giovanni in contemplazione dei servigi resi alla Corona da Antonio Butzano, confermavagli la donazione che questi aveva ricevuta dal Re Pietro, ma in feudo e secondo la propria natura del feudo, la legge o consuetudine italica, della villa di Gesico per sue Regie Patenti de' 14 agosto 1368, relativa ad altre de' 3 marzo 1357, in virtù delle quali esso Re D. Pietro gli aveva, anche a titolo di donazione, assegnate 400 lire alfonsine annue da pagarglisi sopra i redditi delle ville di Sardegna, che per confisca o per devoluzione si sarebbero riunite al Demanio.

Nel prossimo anno Antonio e Sibilla conjugi di Podialto faceano donazione a Giannetta loro figlia in contemplazione del suo matrimonio con Marco di Montbovino (De Montbuy), di tutti i loro beni presenti e futuri, e specialmente della ragione, che loro spettava sopra lo Stagno Reale di Cagliari appellato della *Pesquera*; dell'undecimo che loro parimente apparteneva sopra i frutti del territorio di s. Gillia de Lutocisterna e delle possessioni situate in vicinanza del Castello; siccome pure delle ville da loro possedute in feudo, cioè Serrenti, Samassi, Gesico, Baralla, Gonni e Matzay; però sotto varie riserve, patti e condizioni.

Questa donazione era autorizzata e confermata in nome regio dal Governatore e Riformatore Generale dei regni di Sardegna e di Corsica, Giovanni di Montbuy, padre del suddetto Marco, futuro sposo di Giannetta Puyalt.

Nel 1393 Violanta Carroz scrisse donazione a Berengario Beltran della contea di Quirra e del Giudicato d'Agugliastra, riservandosi però l'usufrutto e la dote di sua figlia Giovanna.

Continuando la guerra tra gli arboresi e gli aragonesi, e quelli distendendosi vincitori sopra le regioni regie e occupando le terre dei feudatari, questi o i loro ministri e officiali doveano fuggire per sottrarsi all'ira dei popoli i quali, vedendo in loro favore le bandiere di Arborea, si sollevavano contro i crudeli ed avari amministratori, e si esimevano dalle prestazioni durissime, cui erano obbligati con modi violenti.

Cronaca del feudalismo sardo nel secolo XV.

Nel 1409 il Re D. Martino Re di Sicilia, concedeva ai 15 luglio in feudo e secondo la legge italica la villa di Tuìli in favore di Gerardo Dedoni.

Questa concessione era confermata nel prossimo novembre con altro diploma del 28 da D. Martino Seniore Re di Aragona sotto la stessa clausola, che poneva il suo figlio nella concessione del 15 luglio.

Il diploma non portava una semplice conferma, ma anche un aumento della Baronia perchè si unirono a Tuìli le ville di Gesturi e di Mara.

Nel 1410 a' 29 marzo Leonardo Cubello, Protettore e Giudice di Arborea, sentendosi stretto da vigoroso assedio e riconoscendo la sua forza inferiore all'uopo di respingere gli aragonesi, che lo minacciavano dell'assalto, vide la necessità di sottomettersi e calò a patti con Pietro Torrella condottiero degli aragonesi.

Per le condizioni della resa egli dovette dismettere il titolo di Giudice e rimettere al Re il dominio di tutta l'Arborea; ma ottenea una parte di questa, ed era il contado del Goceano, con la città di Oristano e tutti i Campidani, che si comprendevano nel piano arborese, sopra i quali se gli conferiva il titolo e la dignità marchionale.

Stipulate queste con le altre condizioni il Torrellas, in nome del Re salutava Leonardo Cubello marchese d'Oristano e lo investiva del dominio della città e dei tre Campidani, denominati di Sia Maggiore che aveva per capoluogo Oristano, di Simagis dove primeggiava la terra di questo nome, e di Milis così denominato dal luogo dove solea aver seggio il curatore o amministratore del distretto.

Dopo questa grazia al vinto Leonardo, il Torrella dava ri-

munerazione a Giovanni Deyana, suocero dello stesso Leonardo, e fedele del Re di Aragona, il quale essendo stato mediatore tra il Condottiero aragonese e il Protettor d'Arborea aveva persuaso Leonardo e gli altri principali a desistere dalla resistenza ed a rimettersi alla generosità del Re, il Torrellas a una transazione, e lo istituiva signore delle due Barbargie di Mandr'-Olisay e Ollolay.

Nello stesso anno il nobile Ludovico Bellit vedendosi respinto dal Fisco da prender possessione della Baronia, già posseduta da Giacomo d'Aragal, e temendo che dopo le spese di una lunga lite potesse perder questa eredità, proponea di pagare alla Regia Camera la somma di mille ducati d'oro; e la proposta essendo stata accettata, era egli d'ordine regio investito della suddetta baronia, che comprendeva il castello di Giojosa-Guardia, Bellaguardia, Villamassarja, Domus-novas, Silìqua, Castello d'Acquafredda, Decimo-manno e Villa-speciosa, che erano luoghi popolati: e insieme delle terre spopolate di Sols (Solci) e Sebatzos, ma allo stesso titolo, che le aveva possedute il suddetto d'Aragal, di feudo proprio secondo il costume d'Italia, siccome portava la concessione del Re Ferdinando d'Aragona.

In rispetto di questa concessione regia e in ossequio all'espresso volere Sovrano, il R. Fisco dovette rinunziare alla lite per la devoluzione del feudo alla Corona.

Nel 1412 Guglielmo Visconte di Narbona e Giudice d'Arborea volendo gratificare a Pietro Defenu, che pare sia stato tra' più caldi suoi fautori sassaresi, con lettere dei 15 febbrajo faceagli concessione della villa di Monti nel distretto di Montacuto, dandogli insieme il giuspatronato della Chiesa di san Paolo in (nelle fini di) detta villa, che era col Montacuto di pertinenza de' Giudici arboresi suoi predecessori.

Nel 1414 il Procuratore Reale in virtù della facoltà datagli dal Sovrano di poter alienare a titolo di feudo le terre del Demanio, concedeva agli 11 settembre in feudo secondo il costume d'Italia e con la riserva del mero imperio, la villa allora spopolata di Furtey in favore di Michele Sanjust e de' suoi eredi e successori.

Nel 1415 Giovanni di Montbuy del fu Marco volendo rimunerare suo fratello, chiamato parimente Marco, dei servigi, che questi gli aveva prestato così in Cagliari, come in Cata-

logna, faceagli a' 27 aprile donazione *inter vivos* di tutti i suoi beni mobili ed immobili, delle ville, terre, possessioni, censi, onori e d'ogni altra cosa, che a lui appartenesse, o potesse in avvenire appartenere, così nell'isola come nella penisola e altrove ovunque.

Nel 1416 il Procuratore Reale concedeva a' 3 gennajo in feudo al signor Pietro Gomez le ville di Ussana, Seserri, Trodori, Sisterra, Sanna comprese nella Curatoria di Parte Dolia.

Nel 1417 il Re Alfonso con suo diploma dell'1 marzo dava in feudo proprio secondo la consuetudine italica, a Guglielmo di Montanyans e a' suoi eredi e successori le ville di Culeri, Sanctu Lussurju, Escano e Palamor (1) insieme col castello che sorgea in prossimità al primo di detti luoghi, e denominavasi di Monteferro, come si appellava l'intiero mandamento.

Sotto la stessa data furon dal medesimo Sovrano con suo privilegio donate, ma in feudo e secondo la consuetudine d'Italia, a Luigi de Pontons le ville di Nuràllao, Mogorella, Senis, Assòlo e Oruinas, site nel dipartimento di Parte Valenza; e quelle di Serratile, Fortrajanu, Bidonì, Sorray, Ardaùli e Loddù, comprese nella circoscrizione del mandamento di Parte Barica tu.

Nel 1420 usciva dalla R. Cancelleria a' 14 agosto un diploma, per cui si confermava l'infeudazione di Parte Ippis in favore di Giovanni Civiller, che era emanata dal Procuratore Reale Guglielmo de Trillea in virtù dell'atto del 27 ottobre dell'anno 1414.

Alla conferma si aggiunse l'ampliazione, perchè gli si conferiva il mero imperio, e si comprendeva nel feudo anche Villacidro, restando tolte le ritenzioni formolate nel primo istromento, conservata però al feudo la natura di proprio, di modo che valesse poi la legge feudale vigente nella maggior parte d'Italia, sebbene non dovesse ostare a che in mancanza dei maschi subentrassero le donne, e in mancanza anche di queste succedessero i collaterali.

(1) La tradizione che ha conservati molti nomi di antiche abitazioni, sebbene nella massima parte alterati, e dirò meglio storpiati, non conservò questo; onde si potrebbe sospettare che l'amanuense abbia letto male, e riferito un nome nuovo.

Nello stesso anno il Re sottoscrivea nell'1 settembre un diploma, per cui si concedevano in feudo e secondo il costume d'Italia a Ludovico d'Aragal i luoghi di Villamassarja, Domusnovas, Morgali, Villa Pardu e Pardu longu, alcuni dei quali erano nella Curatoria del Sigerro, gli altri in quelle del Sulci.

Nel novembre seguente a' 16 per rimeritare i servigi di Serafino de Montanyans in una maniera di massimo onore gli fu fatta donazione delle ville di Ploaghe, Salvennero e Figulinas, comprese nella Curatoria di Figulinas, ma in feudo proprio e secondo gli usi feudali d'Italia.

Dopo la cessione fatta da Guglielmo de Tinieriis ne' diritti che aveva ereditato nella sua successione ai Visconti di Narbona, i sassaresi accomodandosi alla necessità, mandarono tra gli altri ambasciatori al Re anche Pietro Defenu, che era stato uno dei beneficati di Guglielmo di Narbona, e questi avendo in tal occasione supplicato il Re, che volesse confermargli la possessione del feudo di Monti, fu fatto pago del voto, e non solo ottenne la ratifica di quella concessione, ma ottenne si includessero nella circoscrizione del feudo i salti di Tola, Tolamanna, Tola-picinna, Planu de Furros e la regione che dicevano Vigna di S. Lorenzo. Il diploma porta la data dei 2 settembre 1420.

Tra la memoria del 1420 trovasi la concessione in feudo, che ai 16 agosto fece il Re con sue lettere a Pietro Gomez, delle ville di Ussana, Seserri, Trodori, Jana, Lacunello, Nuragi e salto di Costara.

Era immesso nella possessione del medesimo a' 9 dello stesso settembre.

Nel 1421 a' 26 gennajo il Re Alfonso confermava in favore del Cerusico Antonio Bollaix la concessione in feudo a forma italica delle ville spopolate di Chirdano, Bacu e Juri, comprese nelle fini del mandamento e distretto di Parte Dolia, che gli era stata fatta da Pietro Rigolf Reggente l'Officio della Procurazione Reale con atto de' 7 settembre 1420 in seguito a facoltà datagli dallo stesso Sovrano per mezzo del Vicerè.

Pietro Deferrario otteneva in quel torno dal Re Alfonso il salto di Saingrana ed altri che sono nominati nelle lettere regie.

Nello stesso anno con diploma de' 3 febbrajo si diedero in

feudo secondo la legge italica a Nicolò di Caciano le ville di Monastir o Moristene nella parte Dolia, e Segafè, Sehutes o Siùtas, Pramonte e Nuragi nella Curatoria di Nuraminis. Il lettore ricorderà il citato diploma, che abbiamo voluto riferire per saggio delle formole di concessione della cancelleria aragonese.

Ai 6 dello stesso furono conceduti in feudo e secondo il costume italico i salti della Curatoria di Sols (Sulci) e le ville di Nuguis, Antas e Flumini majori, situate nella regione di Cannadonica, quelli di Connesa ed Egulbisa nella Curatoria di Sigerro, e di lire sei della prima moneta censuale sopra i capitali regi in Villa di Chiese, in favore del Visconte Gessa, suoi eredi e successori (1).

---

(1) Non fu possibile di poter riconoscere alcune parti della circoscrizione de' due prossimi dipartimenti del Sulci e del Sigerro; onde spesso restiam dubbi a qual dei due appartenga una terra. Qui vediamo la Curatoria di Sulci distesa sino a Flumini majore, mentre Connesa nel Sigerro (i salti della quale che probabilmente si estendeano sino al prossimo littorale) romperebbe la continuazione del Sulcis e lo dividerebbe in due regioni diverse. Probabilmente il dipartimento, in cui si comprendeva *Antas* e *Flumini majori* aveva un altro nome; forse quello di *Montangia*, con cui è volgarmente appellato, o con quello di *Cannadonnica*. Essendovi altre regioni dette Montangia, può essere che per distinzione di questa siasi aggiunta la denominazione di Sulcis, e che nelle scritture per brevità sia rimasta sola.

Osservando poi come nelle altre provincie sarde i distretti e le curatorie fossero circoscritte in modo che fossero comode a quelli che erano in sui confini le relazioni col governatore e amministratore; credo però che fossero più che due i distretti, in cui era divisa l'antica regione sulcitana, come parimente credo in rispetto della Nurra. Ma perchè queste regioni diventarono grandi feudi di famiglie potenti estere, essendo venuta la Nurra in potere dei Doria di Genova, e la contrada dei sulcitani sotto la giurisdizione di qualche famiglia pisana, quindi avvenne che si abolissero le antiche circoscrizioni e da tanti distretti si formasse uno Stato o due.

L'altro inconveniente, che si patisce non solo in riguardo del Sulci e del Sigerro, ma ancor delle altre contrade sarde, è nelle variazioni del modo, con cui sono scritti i nomi de' paesi, e massime dei luoghi spopolati, i quali cessando di essere uditi, e restando nelle scritture, furono letti diversamente, ed alterati quanto può intendere chi oda come gli abi-

Due giorni dopo, cioè agli 8 dello stesso mese, con novello diploma gratificavasi ancora Serafino di Montanyans, perchè fu ristretto ad un cavallo solo il servigio de' due, ai quali era stato obbligato nella predetta concessione.

Sotto la medesima data eran concedute in feudo sotto le condizioni della consuetudine italica a Dalmazzo di Sanjust le ville di Fortey e Villagreca.

Nello stesso anno con diploma de' 15 febbrajo concedeva a Bernardo di Rivosecco, altrimenti Centellas, le baronie e incontrade componenti quel feudo, che fu detto contado d'Oliva, ed erano i distretti del Marghine, del Montacuto, dell'Anglona e di Osilo, riservando però alla Corona il mero imperio e gli altri diritti o regalie che portavansi dalle leggi feudali.

Poi con altro diploma de' 20 agosto del 1424, lo stesso Sovrano in ricognizione de' nuovi ed importanti servigi resi alla Corona, ampliava al predetto Bernardo de Centellas la concessione sciogliendola da certe riserve fatte nella prima investitura e conferendo a lui in perpetuo il mero imperio e la giurisdizione criminale.

Nell'1 marzo dello stesso anno 1421, il cav. Luigi di Pontons dopo il regio consentimento alienava per vendita la villa di Assòlo a Nicolao Botter nel prezzo di lire alfonsine 421. 13. 4.

Il feudo passando da uno all'altro conservava le sue qualità di feudo italico.

Nello stesso giorno si vendea a pari prezzo e pure col beneplacito del Re il feudo della villa di Senis in favore di Francesco Carbonel, e per altrettanto denaro le ville di Mogorella e di Ruinas, ad Antonio Madello.

Ma gli eredi del Madello unitamente al loro tutore e curatore Gontini Madello le rivendettero nel 1429 1 luglio per lire alfonsine 700 in favore di Pietro Joffre.

Ai 4 dello stesso mese davansi in feudo secondo la con-

---

tatori delle terre vicine appellino i siti, dove si vedono le rovine delle antiche città e ville.

L'ortografia di questi nomi non potrà essere ristabilita, se persone intelligenti non riconoscano ne' loro territorii i luoghi, che già furono popolati e notino i loro nomi, quali si proferiscono comunemente, che in poco saran dissimili dall'antico suono.

suetudine italica a Giordano de Tolo le ville di Siponti, Santesperate, Soleminis, Mogoro, Sanna, Sirici, Cusua e Villaspeciosa.

Secondo la Nota dei Feudi e Feudatari riferita dal Fara i predetti luoghi non apparterrebbero tutti alla stessa Curatoria. V. Vol. II della presente Descrizione generale della Sardegna. — *Giudicato Cagliaritano.*

A' 4 marzo ampliavasi la baronia di Montiverro in favore di Guglielmo de Montanyans per rinunzia che fece il Re al diritto già riservato del laudemio.

A' 6 aprile fu fatta grazia del mero e misto imperio sopra le ville di Gesturi, Mara e Tuili, in favore di Gerardo Dedoni, cui il Re Martino le aveva infeudate anche con questa riserva, che nelle prime concessioni era frequente anzichenò.

A' 25 ottobre si dava ampliazione al feudo di cui era stato investito Marco di Montbuy, perchè gli era conceduto il mero imperio sopra le ville di Gesico, Gonni, Samassi, Piras, Baralla, Serrenti, Sammassay e de Jos (1).

A' 2 novembre il suddetto di Montanyans alienava per vendita le indicate ville di Cuglieri, Escano, S. Lussurgiu, Senariolo ed il castello di Monteferro a Raimondo di Zatrillas.

Nel 30 del prossimo dicembre si mandava il regio beneplacito, e l'atto restava confermato.

Nel 1434 con diploma de' 20 agosto il Re allargava l'autorità di Bernardo de Centellas concedendogli in perpetuo il mero imperio sopra i suoi amplissimi feudi, che erano il Goceano, la Barbargia . . . . e le Baronie di Montacuto, Anglona, Osilo e Meiulogu, sì che il privilegio doveva valere anche pe' suoi successori.

Nel 1426 poneasi al publico incanto sotto i 20 giugno la villa di Assòlo, ed era deliberata per lire 811 di moneta alfonsina in favore di Pietro Joffre.

Nel 1427 a' 16 di gennajo il Re con suo diploma incorporava al territorio di Bosa la regione che appellavano di di Serraspina.

---

(1) Riconosciamo che nell'ultimo numero è mendoso, ma non sapremmo come riformarlo al vero.

Nel 1431 a' 25 agosto vendeasi in franco allodio la baronia di Posada e ne era fatta investitura all'acquisitore con quel diploma che abbiamo riferito.

Nel 1432 il Re Alfonso per sopperire ai bisogni del Regno di Sardegna, segnava agli 11 marzo un diploma, con cui dava pieno potere a Giovanni di Montalbo Procuratore Reale nell'Isola, di mettere in vendita i feudi che si teneano dal R. Patrimonio, ma in modo conforme agli usi ed alle consuetudini d'Italia e di Sardegna.

Nello stesso anno con lettere de' 16 maggio, Alfonso concedeva non a perpetuità, ma a suo beneplacito, il mero imperio sopra le ville di Fortey, Villagreca, Pauli e Sisali, in favore di Alberto Sanjust.

A' 13 giugno vendeasi a Pietro Joffre la villa di Senis posta nella Curatoria di Parte Valenza.

Ai 24 giugno il Re Alfonso cedeva a titolo di vendita in potere di Ludovico de Aragal il castello di Giojosa Guardia, del quale, mentre i nemici d'Aragona eran caduti, non aveva la Corona alcunā utilità.

Ai 16 luglio lo stesso Sovrano accondiscendendo al desiderio del detto Aragal, faceagli concessione della giurisdizione civile e criminale e del mero imperio sopra il predetto castello di Giojosa Guardia e sui luoghi di Villamassarja, Astia, Perlau, Deconza, Evelecadu, Domus-novas; e con quest'altra ampliazione che potesse disporre di questi feudi, o per atto tra vivi o per testamento in favore de' suoi figli e discendenti, così maschi come femine. V. Volume II *Sardegna*, Giudicato di Cagliari, *Curatoria di Sigerro*.

Nel 1434 l'erario della Sardegna patendo di scarsezza, si ricorse al solito mezzo della vendita dei beni del Patrimonio, e per Patenti dei 26 agosto essendosi fatta facoltà al Procuratore Reale del Regno di negoziare la vendita dei beni che si avevano, quegli nel primo di dicembre conchiuse un contratto con Pietro Deferraria, per cui pagando costui 1000 fiorini d'oro di Aragona, otterrebbe il dominio feudale, la Baronia di Sorso col territorio della Romandia.

Nel 1434 ai 24 novembre Pietro Defenu, con l'assenso del Procuratore Reale, facea donazione della villa di Monti e di quella di Cotronianus e Bedas in favore di Bernardo Sellent, altrimenti Pujades.

Pare però che non si effettuasse in tutto questa donazione, perchè il Defenu nel 1439 disponeva de' due Cotronianus e di Bedas.

Nello stesso anno ai 4 dicembre per concessione sovrana in favore di Antonio De Sena, era ampliato il feudo posseduto da lui, perchè erano abilitate le femine da lui legittimamente discendenti a poter succedere in mancanza di maschi.

I feudi allora posseduti dal sunnominato De Sena erano Làconi, Genoni, Nuragus, Isili, Nurechi, Genades e Assuni, Sellori e Decimo, Guilarcia, Abbasanta e Aidu-majore.

Nel 1435 sotto i 14 marzo stipulavasi con pubblico istromento la vendita dell'Incontrada del Marghine e di Macomer in favore di Salvatore di Arborea.

Leggesi inserta in quest'atto la lettera patente del Re Alfonso spedita in favore di Francesco Gilabert De Centellas, con la quale lo privilegiava di poter vendere e alienare senza pagamento di laudemio e di ogni altro diritto le baronie ed incontrade che componevano il così detto contado di Oliva de' 24 di giugno . . . . .

Nel 1436 nell'1 marzo dopo che era morto senza figli legittimi Francesco Alamanio Valguarnera, il quale per Regia concessione aveva ottenuto la possessione feudale delle ville spopolate di s. Pietro di Nuraminis, Nuraguens e Borro, esistenti nella Curatoria di Nuraminis, il Vicerè ed il Procuratore Reale Giacomo Besora le davano in feudo secondo il costume d'Italia con la giurisdizione civile e criminale e misto imperio, salva per la ragione del terzo e con le solite ritenzioni, a Rogerio Besora; e se gli aggiungeva la villa di Baralla e quella di Coronjo, in rimunerazione dei grandi servigi da lui prestati allo Stato, sì nell'essere concorso con gente armata alla conquista del castello di Monteleone, che teneasi dal ribelle Nicolò Doria, come nel ridurre alla obbedienza del Re altri luoghi appartenenti allo stesso; dovea però restare obbligato dell'annuo censo d'un fiorino d'oro all'Erario.

Ai 20 giugno con regio diploma era confermata la vendita della Baronia di Sorso col restante territorio della Curatoria della Romandia, che il Procuratore Reale Giacomo di Besora avea fatto in favore di Pietro De Ferraria con pubblico istro-

mento dell'1 dicembre 1434 per facoltà avutane dallo stesso Sovrano con patenti del 26 agosto dello stesso anno.

Ai 27 giugno Giacomo Manca otteneva per regio diploma la possessione in puro e libero e franco allodio dei salti di Mogoro e Vademinas, o Vadu-e minas.

A' 10 luglio furon vendute a feudo le castella di Monteleone e Bonvehi nell'Incontrada di Cabuabbas per diploma di tal dato del Re Alfonso, ai signori Serafino di Montanyans, Pietro De Ferrario, Giacomo Manca, Francesco De Mellone e Pietro Spano, tanto in loro nome, che delle città di Sassari, Bosa e Alghieri, mediante il prezzo di 8200 ducati d'oro di Camera, con ampliazione od abilitazione delle femine, ed anche di estranei, a potervi succedere.

Nello stesso giorno, conformemente a certi capitoli, il Re Alfonso vendeva ai prenominati Serafino de Montanyans, Pietro De Ferrario, Giacomo Manca e Pietro Spano, le ville di Cossayni, Jave, Padria, Mara, Tiesi, Queremule, Bessude, Pozzomaggiore, Mòdolo, Musitano, da ripartirsi tra loro nel modo in detti capitoli convenuto, cioè le due prime (Cossayni e Jave) al Montanyans, le altre due (Padria e Mara) al De Ferrario, le tre seguenti (Tiesi, Queremule, Bessude) al Manca, quella di Pozzomaggiore al Mellone, e le due ultime (Mòdolo e Musitano) a Pietro Spano, con ordine a' medesimi di distruggere le castella di Monteleone e di Bonvehi, già occupati dal ribelle Doria, e proibizione di riedificarle e ristaurare in quei borghi la popolazione sotto pena capitale.

Ai 18 dello stesso mese si stipulava il contratto tra il Demanio e Pietro De Ferrario e si compiva la vendita di Padria e Mara.

Nello stesso giorno davasi ampliazione al feudo, che Pietro Joffre possedeva della villa di Senis in Parte Valenza, concedendo, se non avesse maschi a succedergli nella giurisdizione, succedessero le figlie legittime.

A questo susseguiva altro regio diploma ampliativo esso pure perchè con esso il Re privilegiava Pietro Joffre dando a lui ed ai successori facoltà che potessero disporre per ultima volontà del prezzo del feudo e di quello che allora avrebbe più valuto pei miglioramenti operati.

Nello stesso anno a' 18 luglio si vendettero d'ordine del Re

le ville di Tiesi , Cheremule e Bessude in favore dei fratelli Manca, Giacomo, Giovanni ed Andrea.

Due giorni dopo (ai 20) eran cedute in favore di Serafino di Montanyans le ville di Jave e Cossayni, site nella incontrada di Cabuabbas, in feudo a legge italica.

Qui non si fa menzione del castello di Giave , che altrove notammo eretto dai Doria; e si può credere che fosse già disfatto in questo tempo e probabilmente disfatto nel corso della guerra contro la principal fortezza di Monteleone.

Nelle memorie storiche dei primi due secoli della dominazione aragonese, cioè dall'occupazione dell'Isola sino alla consolidazione dei regni di Aragona e di Castiglia in una sola monarchia, riferendo le rimunerazioni del Re d'Aragona pei servigi nella guerra contro Nicoloso Doria , abbiamo narrato le cose secondo il senso del Fara; e perchè nel confronto della sua narrazione coi monumenti officiali che abbiamo proposto qui sopra appajono alcune differenze , il savio lettore accetterà quello che ha maggior certezza e intenderà i fatti nel senso che danno ai medesimi questi documenti.

In quest'anno (1437) Antonio d'Arborea, marchese d'Oristano e conte del Goceano, avendo supplicato il Re perchè con sua real dichiarazione togliesse il dubbio insorto, se in vigore della concessione di Pietro de Torrelles a Leonardo Cubello di Arborea del marchesato d'Oristano e contado del Goceano in feudo secondo le consuetudini d'Italia potessero in mancanza di maschi succedere le donne, secondo le antiche concessioni fatte ad Ugone Giudice d'Arborea dall'Infante Alfonso (1323); il Re per attestargli la sua gratitudine per il servigio personale prestato da lui e dalle sue genti nella guerra contro il Doria, e per gli ajuti di cui aveva confortato l'esercito reale nella guerra contro il Re di Castiglia, contro i mori dell'Africa e nella espugnazione di Gaeta, con amplissimo diploma gli confermava la giurisdizione sopra Oristano e il castello del Goceano e loro rispettive dipendenze, e gli concedeva che i suoi discendenti legittimi, maschi o femine, potessero succedere, come si usava nel passato.

Questo regio rescritto è preceduto dal diploma di concessione, che l'Infante Alfonso dava al Giudice Ugone nel campo intorno all'assediata Villa di Chiese; confermato poi e ratifi-

cato in ogni parte dal Re Jacopo, e dall'altro diploma di conferma che lo stesso Alfonso asceso al trono dava allo stesso Ugone.

Ecco le parole, con cui il marchese Antonio era graziato della supplicata dichiarazione.

Et proinde post lapsum longaevi temporis maximis, guerrarum turbinibus subsequntis in Regno Sardiniae supradicto, quam Nobilis Vir Petrus de Torrelles, Locumtenents Illustrissimi Domini Martini, Regis Aragonum, Proavunculi nostri, memoriae recolendae, dedisset, et concessisset donatione pura, perfecta et irrevocabili, quae dicitur *inter vivos,* Nobili Viro Leonardo Cubello, Patri vestro, quem in Marchionem Auristanni, et Comitem Gociani, erexit, et suis haeredibus, et successoribus perpetuo, cum illis tamen pactis, et conditionibus, quibus Judices Arboreae praeteriti exeuntes in vera obedientia Illustrissimorum Dominorum Regum Aragonum erant: inter quae pacta investiturae, olim factae, de mandato Serenissimi Regis Jacobi, olim Aragonum Regis, Praedecessoris nostri, dicto Magnifico Hugoni, Vicecomiti de Basso, et Judici Arboreae erat, *quod in dicto Judicatu Arboreae, in quo comprehenditur Marchionatus de Oristagno, et Comitatus de Gociano, et alia loca, per vos dictum Marchionem possessa, succederent descendentes ex dicto Hugone,* utriusque sexus, *et secundum illam antiquam investituram, et juris feudorum intellectum, et dispositionem, deficientibus masculis descendentibus,* filiae foeminae, *succedebant in perpetuum, in dictis foeudis antiquis,* secundum eorum naturam, vigore pacti et providentiae praedictae, prout haec, et alia plurima in quodam instrumento publico, dato, et acto in obsidione Civitatis Oristagnis, apud Sanctum Martinum, die vicesima nona mensis Martii, anno a Nativitate Domini MCCCCX. tempore quo pater vester, ad obedientiam, et fidelitatem Domus Aragonum, se reduxit, stante nihilominus, eo tempore, Genitore vestro, in possessione dictae Civitatis, et Comitatus, ac jurium, et pertinentiarum eorundem, clausoque, et subsignato, per Petrum Rogerii quondam, Secretarium Regni Siciliae, continentur. Et vos haesitetis, *an vigore concessionis factae per dictum Nobilem quondam Petrum de Torrelles, de Marchionatu, et Comitatu praedictis, in foeudum secundum morem Italiae, dicto quondam Patri vestro, possint vobis succedere in eisdem, iuxta dictum usum Italiae,*

nedum tantum masculi descendentes; sed etiam , his deficientibus foeminae, et humiliter supplicastis ut dignaremur vobis super his, de opportuno justitiae remedio providere, attentis praesertim , dictorum feudorum nobilium pactis , providentia et antiqua concessione praedictis, *ex qua succedere possunt, in eisdem haeredes*, utriusque sexus, *de vestro corpore legitime descendentes;* quodque propter novam concessionem dicti quondam nobilis Petri de Torrelles factam , quondam Patri vestro , quae fuit reducta, ad, et secundum formam investiturae antiquae, pactorum, et conditionum illius, jam dictum feudum novum non fuit effectum; sed antiquum remansit, et secundum illius naturam debet judicari, sub pactis, et forma praedictis: *et si etiam novum fuisset effectum , ea ratione quia propter rebellionem praeambulam quondam Patris vestri, ipso jure, fuit Fisco nostro, quaesitum , et verba Privilegii dicti quondam Petri Torrelles potius in novam donationem sonant, quam in restitutionem, et merito, cum foeudum novum censeretur , et per consequens , non haberet agnatos ; quia ad Principem erat reversum , propter culpam Vassalli tunc detinentis, potuit apponi per donantem , tanquam in foeudis Curiae acquisitis, et de novo concessis, et abolita pristina et antiqua forma nova dari: et sic dato, qaod alias foeminae de jure feudorum non succederent, modo possint succedere vigore forme novae* , et pactis praedictorum. Quibus rationibus et aliis justissime moti ad omnis haesitationis tollendam materiam et scrupulum revocandum , maxime cum ex debito teneamur dubitationes occurrentes circa Privilegia nostra nostrorumque Praedecessorum, clarae recordationis , justo libramine declarare , ne in posterum litigiis via paretur , et per varia dispendia nostri subditi Judiciorum vexentur ; *volentes vos , et domum vestram , ab anfractibus futuris litium praeservare*, praesertim intra nostri pectoris claustra reminiscentia placida revolutis fidei inconcussae constantia, et dilectionis sincerae , fervore vestri dicti Marchionis , erga nostri Majestatem, gratisque, et memoratu dignis servitiis per vos, Serenitati nostrae, praestitis , et impensis personae vestrae, periculis non vitatis, praesertim apud obsidionem Castri Montis Leonis, quod tanquam robur inexpugnabile , in dicto Regno Sardiniae imminet , pridem per Nicolosum de Auria , nostrum Æmulum , et Rebellem notorium, detentique cum vi, et armata manu, superari non po-

tuisset, vestris intervenientibus tractatibus, ad nostri manus, et obedientiam venit, ob quod jam dicto regno Sardinie, non parva requies, et ipsius Reipublicae sat grande beneficium illuxit, quaeque, et ad praesens praestatis, et vos speramus, continuatione laudabili, praestiturum; quae nedum subscriptam justam declarationem; verum gratias, et favores amplissimos a nostro gratiarum lavacro, promerentur dignissime exhaurire. Thenore *praesentis declaramus, de certa scientia, nostro Sacro interveniente Consilio, matura, et bene digesta deliberatione praehabita in dictis Nobilibus Feudis, Marchionatu, et Comitatu, et aliis Locis vestris, posse vestros, descendentes, haeredes, et successores*, utriusque sexus, *de vestro corpore legitime descendentes, natos jam, et in antea nascituros, succedere in perpetuum:* Ita tamen, quod masculus praeferatur foeminis, et major natu, minori, et sub hac forma, et lege, declaramus, et volumus, quod vos, descendentes vestri praedicti, juxta praedictam declarationem, consuetudinem et naturam, teneatis, possideatis, ita quod succedant, et vivant, tam vigore antiquae investiturae, quam novae concessionis, adinstar antiquae factae, super quibus ex nostrae potestatis plenitudine legibus absolutae, quatenus opus sit, dictam praeinsertam nostram declarationem roboramus, validamus, et confirmamus, ut perpetuo suum robur effectum consequatur indubie, in juditiis, et extra, supplentes omne defectum juris, aut facti inventionem, quoquo modo, in hac nostra provisione, hancque volumus, et jubemus, esse dictorum feudorum, naturam, formam, et consuetudinem, perpetuo observandam, coeteris retentionibus, reservationibus, conditionibus, et juribus nobis, ex natura Feudorum Nobilium Italiae, aut consuetudine dicti Regni Sardiniae, Nobis pertinentibus in feudo eodem, et concessione dicti quondam Nobilis Petri de Torrellas expressis, Nobis et nostris Successoribus, in dicto Regno Sardiniae remanentibus semper salvis. Illustrissimis quibusvis post dies nostros, in dicto Regno Sardiniae, Successoribus declarantes, nec non quibusvis Viceregibus, Gubernatoribus, Procuratori Regio, caeterisque universis et singulis Officialibus et Subditis nostris, in dicto Regno Sardiniae, ubilibet constitutis, et constituendis, ad quem, seu quos spectet, expresse mandantes, quatenus nostram praesentem justam, et rationi consonam, declarationem

hujusmodi teneant firmiter, et observent, tenerique, et observari faciant, per quoscumque, et non contraveniant, seu aliquem contravenire permittant, aliqua ratione, et contrarium declarandi, seu acceptandi omnibus tollimus potestatem. In cujus rei testimonium praesens Privilegium nostrum ad futuram rei memoriam fieri jussimus, nostro Sigillo negotiorum Siciliae, impendenti munitum. Dat. Capuae, die decimoquarto, praesentis mensis Junii, anno secundo, aliorum vero Regnorum nostrorum, anno vigesimo primo.

REX ALPHONSUS.

Nello stesso anno 1437 ai 27 aprile per sentenza del Vicerè il pupillo Pietro Defenu era comandato di rimettere la villa di Monti a Giovanni Manca, cui credeasi spettasse per miglior diritto.

Ai 25 settembre Antonio De Sena toglieva dal suo feudo la villa di Decimo cedendone il dominio a Ludovico d'Aragal per certo prezzo sotto la condizione del beneplacito Sovrano.

Nel 1438 con diploma dei 4 gennajo, il Re Alfonso rinunziando in favore di Raimondo di Rivosecco al laudemio ed alla fatica, cui per le condizioni della infeudazione era obbligato esso Rivosecco, gli concedeva piena facoltà di alienare i suoi feudi.

Ai 18 ottobre gli faceva grazia e dava privilegio togliendo una riserva dell'infeudazione, che, se mancavano i maschi, potessero le femine succedere nei feudi di Tuìli ed altri posseduti da Giovanni Dedoni.

Nello stesso giorno il Re spediva in favore di Giovanni Dedoni per rimunerarlo dei servigi resi alla Corona, un diploma ampliativo dell'altro d'investitura dei feudi da lui posseduti di Tuìli, Mara, Gesturi e di Moristene, Segafe, Pramont e Nuragi.

L'ampliazione toglieva la riserva fatta del mero e misto imperio, e non altro, come sembra.

Nel 1439 a' 7 giugno, Francesco Gilabert trovandosi in penuria di denaro, cedeva per contratto di vendita la Baronia d'Osilo ad Angelo Cano.

Trovasi unita a questa scrittura la Regia Patente dei 24 giugno dell'anno precedente.

Nello stesso anno ai 31 agosto, essendo subentrato nella Baronia di Fortey Pietro Sanjust, figlio di Asberto, il Re Alfonso volle fosse investito il pupillo e gli confermò la concessione fatta a suo padre del mero imperio sopra Fortey, Villagreca, Pauli e Sisali.

Nel primo di settembre il Re ampliava il feudo di Serafino Montanyans concedendogli che in difetto di prole maschile sottentrassero le femine ne' suoi feudi di Ploaghe, Salvennero e Figulinas, ed esercitassero giurisdizione come signore.

Sotto i 2 novembre il Re Alfonso confermava con suo diploma la donazione fatta dal Vicerè a Rogerio Besora, con lettere dell'1 marzo 1436 in giusta mercede de'suoi servigi alla Corona, in onoranza delle alte sue benemerenze, e gli accresceva con la concessione del mero imperio ritenendo l'obbligazione già imposta al medesimo del pagamento annuo a titolo di censo d'un fiorino d'oro d'Aragona.

Nello stesso anno ai 28 novembre l'arcivescovo Pietro Defenu nella qualità di tutore del pupillo, chiamato pure Pietro Defenu, vendeva in feudo, forse senza preventivo regio assenso, le ville di Cotronianus suso e Cotronianus josso con Bedas a Francesco Saba nel prezzo di lire alfonsine 1200.

Il Re Alfonso con suo diploma approvava poi questa vendita.

Nel 1440 ai 9 gennajo Monserrato Ferret, cittadino di Cagliari, ricevea dal Procuratore Reale Giacomo Besora la villa spopolata e distrutta di Baratuli, sita nella Curatoria di Dolia e già da gran tempo devoluta alla Corona per mancanza di legittimi successori.

Nello stesso anno ai 29 agosto spedivasi la Regia approvazione e conferma con ampliazione, che abilitava alla successione le femine legittimamente procreate dal concessionario, della donazione in feudo secondo il costume d'Italia e salva la regione del terzo con la ritenzione alla Corona del mero imperio, laudemio e fatica di 30 giorni, oltre le altre consuete riserve e con l'obbligo speciale a esso investito e a' successivi possessori del feudo di pagare annualmente alla R. Camera il censo di un fiorino di Firenze, il qual censo principierebbe a decorrere dalla festa della Epifania e dovrebbe durare sino a che in detta villa fossero condotte venti famiglie coloniche e fermamente stabilite; e anche con quest'altro obbligo per

lui e i suoi successori di somministrare a sue o loro spese ad ogni richiesta del Principe o de' suoi officiali, un uomo a cavallo e sufficientemente armato per servire durante mesi tre in cadun anno, salva anche al Sovrano la facoltà di ritenerlo di più a proprie spese (1).

Nel 1441 il Re D. Alfonso sottoscrivea a' 19 marzo l'approvazione della vendita della villa di Decimo, che Antonio De Sena aveva fatto a Ludovico de Aragal per istromento dei 25 settembre del 1437.

Nel 1442 ai 15 febbrajo furon parimente vendute le ville di Siponti, Sansperato, Soleminis, Mogori, Sanna, Sirici, Susua e Villaspeciosa, dal minore Giordano de Tolo, con l'assistenza del suo curatore e licenza del Governo, a' Galzerando, Guglielmo e Giovanni fratelli Torrello, mediante il prezzo di lire 2300, che si doveano impiegare a satisfazione dei creditori.

Ai 5 aprile Raimondo di Rivosecco valendosi della assoluta permissione datagli dal Sovrano di poter alienare i suoi feudi cui meglio gli piacesse, dava le ville di Capola, Siligo e Bannari a Cristoforo Manno di Sassari in prezzo di fiorini d'oro tremila (2).

Ma per poco il Manno tenne quella giurisdizione, perchè dentro lo stesso anno rivendea le suddette ville a Nicolò Viguino per tremila ducati d'oro, quanti furono da lui sborsati al Rivosecco.

Nel 1443 a' 4 aprile fu a' pubblici incanti fatta vendita del castello d'Oria e dell'incontrada di Coguina dal Procuratore Reale del Regno in favore di Angelo Cano.

Nel 1444 il Re con suo diploma dei 10 febbrajo ratificava la vendita del castello d'Oria e della regione di Coguina, e

---

(1) Il Fara che riferisce sotto il 1441 l'investitura di Monserrato Ferret (come egli scrivea) omettendo la vendita di Decimo, nota invece l'acquisto della villa di Pirri per Ferdinando Pard, e anticipa d'un anno il fatto, che noi riferiamo sotto il 1442.

(2) Qui pure il suddetto scrittore differisce in più cose; ma noi dobbiamo aver maggior rispetto ai documenti officiali degli Archivii Regii di Corte, che alla di lui autorità. E questo valga per le altre e gravi differenze che appariranno nella comparazione dei fatti precedenti.

riconoscea la giurisdizione acquistata dal compratore Angelo Cano.

Erano annesse al diploma le commissioni e la facoltà data al Procuratore Reale per tale alienazione.

Addì 20 giugno il Re volle ampliare in allodio il feudo, che tenea Francesco Saba, della torre, palazzo e castello di Moras e delle ville di Todoraque, Itiri, Laquesos, Ardari ed altri luoghi compresi nella Curatoria di Oppia, che erano state vendute a lui con particolar regio assenso da Raimondo di Rivosecco; allodiando insieme le altre terre da lui possedute, che erano Cotronjanus-susu e josso, Bedas, Saccargia, Nonovi, Octava, Murussa, Aristola, Domus-novas ed Erla.

Con altro diploma del 28 luglio susseguente dichiarava meglio le sue intenzioni, perchè attestava di concedere in puro, libero e franco allodio le ville di Moras, Todoraque, Itiri ed altre, in favore del signor Franceschino Saba.

Ai 31 luglio concedevasi a Giacomo Besore l'incontrada di Trecenta in feudo secondo il costume d'Italia, al quale però, per singolar privilegio, derogavasi nella successione, perchè aprivasi alle femine ed anche alla prole non legittima.

Ma poco innanzi, cioè ai 27 giugno, fece a Gonnario Gambella la grazia fatta al Saba, perchè mutava in allodio i feudi delle ville di Sorso, Sennori, Tanega, Uruspe ed altre popolate o spopolate, che possedeva in feudo secondo la legge italica.

Nel 1445 ai 15 luglio era pur conceduto in franco allodio il salto detto Planu de Murtas a Salvatore de Posula. Questo cognome scrivesi *Portula* dal Fara; ma credo erroneamente.

E questa concessione raffermavasi nell'anno prossimo con lettere regie dei 22 giugno (1).

---

(1) Sotto il 1446 nota il Fara che il Rivosecco (Riusech) acquistava da Gonnario Gambella la villa d'Itiri nel Meyulogu. Non lo trovammo nelle memorie degli archivi; ma non perciò lo negheremo, persuasi che la collezione dei documenti feudali, che si hanno negli Archivi di Corte, è lontana da esser completa.

Riferisce poi il detto antico compilatore che nel 1449 Enrico Guevara vendesse a Salvatore Guiso il castello e la contrada di Galtelli e di Urisè, e che nell'anno seguente Dalmazzo Jardin alienasse a Giacopo Caxa le ville di Siguris, Piscina e Giba, nella contrada del Sulci.

Nel 1447 Angelo Cano, dovendo forse satisfare a molti creditori, era costretto a rimettere gli acquisti feudali da lui fatti, e addì 15 marzo convenne di rilasciare il castello Doria con la regione di Coguinas e la Baronia d'Osilo nel prezzo di ducati 4300 a Raimondo di Rivosecco, altrimenti appellato Francesco Gilaberto de Centellas.

Nel 1449 ai 30 aprile il marchese Enrico de Guevara trasferiva per vendita e nel prezzo di 6700 ducati le ville di Galtelli e d'Urisè in potere di Salvatore Guiso.

Il Re con suo diploma dei 16 ottobre seguente approvava il contratto, e il Guiso diventò signore dei due borghi e delle rispettive contrade.

Nel 1450 a' 19 giugno Giovanni de Montbuy, signore delle ville di Gesico e Goni nella curatoria di Seurgos, e barone di Samassi, Piras, Baralla, Serrenti, Samınassai e di Jori (?) o Suri nella curatoria di Nuraminis ne fece vendita, ed il Re con suo decreto approvò il contratto.

Nel 1455 a' 4 febbrajo con decreto del Luogotenente Generale e dell'officio del Procuratore Reale era venduta a feudo di legge italica la villa di Segario dalla signora Aldonza de Besora, allora vedova di Giacomo de Besora nella qualità di tutrice e curatrice de' suoi figli Galzerando, Giovanni, Raimondo, Marchesia e Maria, ancor pupilli, in favore di Margarita vedova lasciata da Dalmazzo di Sanjust, e per essa al di lei figlio Antonio Asberto Sanjust, nel prezzo di lire alfonsine mille ottantatrè (1).

Nel prossimo anno 1456 a' 19 febbrajo era data nuova investitura ad Antonio Asberto Sanjust di tutti i luoghi già posseduti da Dalmazzo suo padre, in consenso col testamento di

(1) Aggiunge il Fara che nello stesso anno Pietro Bellit acquistava la villa di Gurge per vendita, che ne fece Antonio De Sena, e le ville di Nughis, Borro, Villanova, Surria? e Saltu? col castello di Acquafredda, vendute da Gerardo De Doni; nell'anno seguente la villa di Baratuli da Michele figlio di Monserrato Ferret; quando Raimondo Satrillas ottenne parimente da Bartolomeo figlio di Giovanni Mari le ville di Settefonti e di Vessu, e dal Re quelle di Armungia, Latrinu, Villasaltu, Nuragi, Barlau, Surlegu, Castagnanu, Silius, Craru (il *Triaru* dell'Aleo), Connosi, della regione di Galilla o Gerrei.

costui, il quale istituiva il suo primogenito Pietro erede universale, e gli sostituiva in caso di morte in età pupillare, o senza figli, il suo secondogenito, ed a questi negli stessi termini Antonio Asberto terzogenito.

A' 27 maggio per regia commissione Guglielmo Rivalta dava a Francesco Roig il possesso delle ville di Sarroco, Petrasale, Cabirol e s. Maria Maddalena.

Ai 13 giugno il Re ampliava i poteri di Nicolao Carroz di Arborea ne' suoi Stati facendogli concessione in franco allodio della città e baronia di Terranova e delle ville di Mandas, Gergei, Musei e delle altre già concedute in feudo a Gioanni Carroz dal Re D. Pietro con suo diploma de' 18 agosto 1350 e confermate con ampliazione per altro diploma de' 23 ottobre 1356, che portava l'esercizio del mero e misto imperio.

Nel 1454 ai 27 maggio Gerardo Dedoni vendeva le ville di Monastir, Segafè, Sehutes, Pramonti e Nuragi in favore di Pietro Bellit, mediante il prezzo di lire alfonsine duemila.

Nel prossimo luglio addì 5 si approvava dal Re questa vendita e le dette ville erano concesse in feudo al Bellit con la riserva del mero imperio.

Sotto la stessa data del 5 luglio del 1454 il Re Alfonso approvava in favore dello stesso Bellit un'altra vendita a lui fatta dal Visconte e Viscontessa D. Antonio e D. Catterina, conjugi De-Sena in feudo proprio e secondo la consuetudine d'Italia, nel prezzo di lire alfonsine trecento sessanta. L'acquisto era di una villa spopolata che appellavasi, come si legge, Nurgi.

Ma questa riserva tenne per poco perchè nel prossimo anno (1455) ai 10 aprile il Re in considerazione dei grandi servigi che esso Pietro Bellit, mercante di Cagliari, aveva reso allo Stato, soccorrendolo con le sue ricchezze nelle strettezze dell'Erario, gli fece concessione del mero e misto imperio sì che anche i suoi successori godessero del beneficio sovrano sopra la villa popolata di Monastir e le altre popolate di Sehutes, Segafè, Pramonti, Nuragi, Borro e Villanova Suruis, già da esso Pietro Bellit tenute in feudo secondo la consuetudine d'Italia.

Lo Stato del Bellit crebbe di altre notevoli accessioni poco dopo perchè ai 23 dello stesso mese col consenso del Vicerè

e del Procuratore Reale acquistava dalla vedova Desiata Ferret, come madre e tutrice del pupillo Michele Ferret figlio ed erede del fu notajo Monserrato, in feudo secondo il costume d'Italia, la villa spopolata di Baratoli mediante il prezzo di lire duecento alfonsine sotto le stesse obbligazioni, condizioni e riserve, con le quali la possedeva suo figlio ed era stato investito il prenominato Monserrato suo marito.

Nel 1457 a' 22 febbrajo Alfonso spediva un privilegio di grazia speciale, a supplicazione di Giovanni e Bernardo di Montbuy, in approvazione di un compromesso tra essi seguito a' 6 del gennajo p. p. in virtù d'instromento tenorizzato nel medesimo privilegio, affine di terminare amichevolmente certe differenze tra essi insorte rispetto alla restituzione *in integrum* per la nullità d'una sentenza proferita in Sardegna a favore di D. Giovanni sul punto della pertinenza delle ville Gesico, Jori, Sammassi, Serrenti, Baralla e Sammatzay.

Non andò forse un mese e gli arbitri avendo ben riconosciuto le particolari ragioni sopră le sunnominate ville composero la lite. Pare che la sentenza arbitramentale sia stata profferita a' 15 del seguente marzo.

Nel 1458 a' 16 ottobre Bernardo de Crudiliis otteneva in feudo, e secondo la legge d'Italia per sè e successori, la villa di Pauli col mero e misto imperio, penali, macchizie e facoltà di comporre le cause, salvo quelle di morte.

Nel 1460 a' 13 agosto il Re dava a Nicolò Carroz privilegio di allodiazione della città e baronia di Terranova.

Leggonsi inserite in questo diploma: la concessione in feudo della stessa città e baronia, segnata dal Re a' 19 agosto del 1420 in favore di Francesco Carroz;

L'altra simile di Mandas e di altre ville, emanata a'18 agosto del 1350 in favore di Giacomo Carroz;

E una terza in favore dello stesso Giacomo de' 23 ottobre 1356, per cui ampliava le prime concessioni, e toglieva la riserva fatta dell'esercizio del mero e misto imperio sopra le dette ville, le quali furono comprese nella allodiazione.

Nello stesso giorno si ratificava la vendita già fatta col regio beneplacito in forza de' precedenti capitoli, salva però al pupillo Otger la ragione del riscatto per anni venti computandi dalla data dei capitoli suddetti, dal donnicello Georgio

Otger, ai signori Giacomo d'Aragal e Pietro Bellit delle ville di Acquafredda, Siliqua, Macia, Borro e Villanova de Sulcis, nel prezzo di lire ottocento alfonsine, restando immutata la natura del feudo, che era proprio e secondo la legge italica.

Nel primo del prossimo seguente dicembre Gerardo Dedoni con intervento e consenso di Marchesia sua consorte, ed anche con approvazione del V. R., alienava per vendita la villa di Marabarbarachessa a Giacomo d'Aragal suo cognato nel prezzo di sette mila lire alfonsine minute.

Ma l'Aragal non ritenne per molto questo acquisto, constando che poco dopo rivendea la detta villa ad uno degli Alagon. Del qual contratto non trovammo l'istromento.

Agli 8 dello stesso mese il re Giovanni con suo diploma ampliava la concessione della villa di Decimo, che possedeasi dal cav. Giacomo d'Aragal con la giurisdizione civile e criminale e misto imperio, privilegiandolo del mero imperio.

La ragione di questo favore regio era molto onorifica al cav. d'Aragal anzinominato, professando il Sovrano di volere in qualche modo rimunerare i servigi di esso Aragal alla Corona in tempo di gran pericolo per lo Stato, avendo esso adoperato tutti i suoi mezzi per dar ajuto al Sovrano nella ribellione de' catalani, armato a sue spese una galera, e condotto nel Principato a combattere i ribellanti una numerosa compagnia d'uomini d'arme.

Nel 1462 agli 11 maggio si stipulava una transazione tra Michele Otger, minore d'anni 25 e maggiore d'anni 20, e Pietro Bellit, in virtù della quale il primo rinunziava alla ragione del riscatto che gli competeva, ed era stata riservata sopra la baronia di Acquafredda nell'atto di vendita fattane al prenominato Bellit da Georgio Otger, zio di Michele; ed altresì al disposto d'una sentenza, emanata di recente dalla Reale Governazione di Cagliari, cedendo con l'assenso del Procurator Reale ogni suo diritto sopra la detta baronia ad esso Bellit a patto che questi gli pagasse per tal cessione ducento lire di moneta di Cagliari, e gli restituisse le due ville spopolate di Tului e Perducciu.

Nel 1464 a' 13 aprile fu dato il privilegio del mero imperio sopra le terre di Villaspeciosa, Santesperate, Siponti, Villa Ximinis, Mogoro, Soleminis, Sanna, Siriu, Susua ai fratelli

Galzerando, Guglielmo e Giovanni Torrello, cittadini di Cagliari, dal re Giovanni, il quale in questo modo volle onorare la fedeltà dei medesimi e rimunerare i servigi importantissimi da essi prestati nella guerra contro la ribellione de' catalani, specificando che avean essi potuto proteggere la Regina sua consorte ed il principe Ferdinando suo primogenito dagli attentati di alcuni feroci catalani. Soggiungevasi però che in tutti gli altri rispetti dovea valere nel feudo la legge italica.

A' 16 giugno lo stesso Michele Otger, minore come si è detto d'anni 25, con l'intervento e consenso di Giacomo Servaro suo curatore alienava a titolo di vendita a Georgio Otger suo zio pel prezzo di lire ducento di moneta alfonsina le ville spopolate di Tului e Perducciu, che avea ricevute da Pietro Bellit secondo le condizioni della transazione dell'11 maggio prossimamente passato.

Seguì il regio laudo, per cui fu approvato il detto contratto.

Nello stesso anno a' 21 luglio il Re con sue lettere regie approvava la vendita della villa di Marabarbarachessa fatta da Giacomo di Aragal a Francesco di Alagon.

A' 27 agosto scriveasi un istromento, detto di buona fede, per cui Giacomo d'Aragal confessava di avere con denaro proprio di Pietro Bellit fatto l'acquisto del castello di Acquafredda e delle ville di Siliqua, Macia, Borro, Villanova de Sulci, Tului e Perducciu, mentovate nell'atto di compra degli 8 ottobre 1460 stipulato tra esso e Georgio Otger.

Sotto quest'anno (1464) nota il Fara che il comune di Cagliari acquistava per vendita fattane da Antonio Castagnans la signoria di Capoterra; soggiunge però che la vendita fu poi rivocata dalla di lui figlia Leonora.

Nel 1465 a' 7 di gennajo era data nuova investitura della giurisdizione di Parte Ipis, o Gippis, a Galzerando di Besora.

Nello stesso anno al 1.° di novembre il re Giovanni dava un diploma, nel quale dichiarando che l'acquisto della villa di Segario, fatto dalla vedova Margherita Sanjust e stipulato in nome proprio, era veramente seguito per conto de' figli ed eredi di D. Dalmazzo suo marito; però ad assicurare il diritto, cui apparteneva, trasportava il detto acquisto da lei al suo figlio D. Antonio Asberto Sanjust.

Nel 1467 a' 25 novembre il re Giovanni rescriveva sopra

la baronia posseduta da Antonio Asberto Sanjust, e con nuovo diploma aggregava ed univa la villa di Segario a quella di Furtey, significando essere sua volontà che le medesime restassero poi sempre unite e formassero un solo feudo.

Nel 1468 nel 22 di settembre, il suddetto Re in considerazione degli utilissimi servigi prestati alla Corona da Giovanni di Villamarì, ammiraglio della flotta regia, non pur nel mare, ma anche sulla terra, gli facea donazione graziosa della città di Bosa e di tutta la contrada prossima, che dicevasi Planarja e delle ville in essa contenute, che erano Suni, Tresnuràghes, Magomàdas, Sindìa, Tinnùra, Sàgama, Flùxio, Mòdolo.

A queste giurisdizioni aggiungeva il Sovrano anche la contrada d'Oppia con le sue ville, e concedeva che questo feudo potesse passare a suo nipote Bernardo Villamarì.

Non abbiamo trovato l'esemplare della investitura; ma ci è probabile che se la donazione non sia stata in allodio, ma in feudo, questo non fu ristretto da tutte le ritenzioni, che erano nella consuetudine italica, e si abilitarono le femine a succedere, come infatti successe a Bernardo la sua figlia Isabella, che fu moglie del principe di Salerno e conte di Caputasso.

Riferisce il Fara sotto lo stesso anno che Serafino di Montanyans comprasse e aggiungesse alla città di Ploaghe e agli altri luoghi, su cui aveva giurisdizione, i due Cotronjanus superiore e inferiore, Buda e Saccargia da Francesco Saba.

Nel 1470 a' 24 marzo fu con regio diploma data ampliazione sopra le ville di Furtey, Segario, Villagreca, Pauli e Sisali, concesse dal re Giovanni in feudo secondo il costume d'Italia ad Antonio Asberto Sanjust, per cui fu fatta facoltà a lui ed a' suoi successori che in mancanza di prole maschia potessero disporre del feudo in favore delle femmine, le quali venivano però abilitate a poter succedere ab intestato.

Nel 1471 ai 30 agosto essendo morto senza figli Marco di Montbuy e devolutosi alla Corona il feudo da lui posseduto, nel quale eran comprese le ville di Guindili, Frongia, Sebatzus, Suergiu, Palmas, Flumentepidu, Arenas, Mazza, Petrargiu, Villa Struba, Bareca, Baicucurus, Parinianu, Vaterra e Tratalias, il Re Giovanni gratificava a Giacomo d'Aragal conce-

dendogli i detti luoghi in feudo ma secondo le consuetudini italiche.

Nel 1474 à' 14 febbrajo la signora Sibilla Botter vendeva il luogo chiamato Dencoral, poscia con voce catalana Elmas, in favore di Giovanni Cervaria.

Non si indica nè il consenso del Vicerè, nè del Re; ma intervennero certamente. L'appellazione di Dencoral è una novità.

Nel 1477 ai 15 ottobre fu confiscato il marchesato d'Oristano e il contado del Goceano in odio di Leonardo d'Alagon per causa di fellonia.

Nel 1479 nel primo di febbrajo essendo stato confiscato in odio di D. Giovanni De Sena, condannato di fellonia, il viscontado di Sellori con tutte le ville e castelli che facean corpo con esso, il Re Ferdinando con suo diploma ne fece donazione in favore di D. Enrico Enriquez.

Ai 10 novembre il Re cumulava di un altro il beneficio già riferito verso l'Enriquez aggiungendo alla donazione del suddetto viscontado l'incontrada di Parte Valenza e mutandoli da feudi in allodii.

Tre giorni dopo l'Enriquez alienava questi allodii ai fratelli Pietro e Ludovico di Castelvì, mediante il prezzo di cinquantasei mila soldi in moneta di Valenza.

Il Re approvava poco dopo questo contratto e i Castelvì diventarono signori allodiali.

Intervenne tra questo ai 12 agosto che il Re Ferdinando con suo diploma dichiarasse perpetuamente stabile l'aggregazione delle contrade di Parte Ulcier Reale (Parte Guilcieri) e Parte Baricatu al marchesato di Oristano.

Nel 1480 ai 25 febbrajo il Re rinnovava le sue liberalità in favore d'Enrico Enriquez e concedevagli in libero e franco allodio le ville di Burutta (Gurutta), Torralba e Bunnanaro (Gunnanor).

Si diede poi alle sue figlie Elvira e Francesca con ampliazione (2 dicembre 1506).

Nel 1480 ai 14 marzo si concedevano a Gondisalvo Talavera per sua vita e quella d'un suo figlio, che sarebbe da lui nominato a voce o per testamento, dei salti di Muru-cungiadu, Muru de Sorgis e Pitinuri.

Nello stesso anno ai 23 settembre il Re Ferdinando spediva un diploma risguardante i privilegi da lui concessi ai popoli della incontrada di Mandralisay.

Come questa così quella di Barbargia Belvì, per decreto perpetuo del Re dovevano restare in ogni tempo aggregate insieme e immediatamente dipendenti dalla Corona, non soffrendo quei popoli (e non erano i soli) di sottostare ai baroni ed essere dominati dai loro officiali, il più soventi indegni di avere autorità.

Nello stesso anno ai 23 novembre faceasi donazione della incontrada di Costa di Valle, già posseduta dal marchese Leonardo di Alagon, dove erano quattro ville Ribeccu, Bonorba, Terquillo e Semestene, dalle predette due sorelle, Elvira e Francesca, che, dopo certo numero di anni, unitamente ai loro mariti ne fecero vendita in favore del ricevitore Alfonso Carrillo (3 ottobre 1506).

Nel 1481 nell'ultimo di febbrajo faceasi concessione in favore di Gaspare Fabra della Parte di Baricatu in feudo proprio e nella forma degli italici.

Ai 5 settembre aggiudicavasi la villa di Tuìli in favore di Giovanni di S. Croce, che fu immesso in potere ai 20 ottobre.

Il Re Ferdinando concedeva poi un'ampliazione sullo stesso feudo.

Nel 1483 ai 4 febbrajo fu data investitura delle ville spopolate di Tului e Perducio in feudo proprio secondo gli usi d'Italia a Truisco Otger del fu Georgio in seguito a lettere del Re Ferdinando date da Barcellona ai 12 agosto del 1481, per le quali fu commesso al Vicerè D. Ximene Perez di verificare per informazione sommaria se il detto Otger nel tempo della morte del padre fosse ancor minore, come era stato rappresentato, e se i redditi delle accennate ville non sommassero a maggior somma dai 10 ai 12 fiorini d'oro, e dove gli constasse della verità di questi punti, gli desse l'investitura domandata.

Nel 1484 ai 20 febbrajo si permetteva a Maria Ferdinanda Talavera, per sola sua vita, la possessione dei salti già conceduti a Gondislao suo padre, e insieme della vigna posseduta dall'ex-marchese d'Oristano Leonardo di Alagon, sebbene questi beni fossero devoluti alla Corona, non avendo Gon-

dislao nè in iscritto, nè a voce, come era convenuto, nominato il successore.

Ma pochi giorni dopo spedissi un diploma di ampliazione e la concessione temporaria cangiossi in perfetta donazione, sì che la concessionaria e poi donataria potea disporre di dette terre, come de' beni suoi aviti.

Forse la ragione di questa concessione fu ne' servigi prestati da Gondislao nella guerra contro Leonardo d'Alagon.

Nello stesso anno ai 10 aprile Antonio Asberto Sanjust avendo acquistato la villa di Nuragi, propria del pupillo Salvatore Bellit, e pagatone il prezzo nella somma di lire 1100 sarde , ricevea quitanza sotto la stessa data dalla vedova Michela Canelles, come tutrice del suddetto pupillo.

Nel 1485 ai 5 marzo D. Pietro di Aragal dava in pagamento le ville di Quindili, Frongia , Sebatzus susu, Sebatzus josso, Suergiu, Palmas, Flumentepidu, Arenas, Mazza, Petrargius, Villapadru, Villarius, Oraduli, Pesus, Garamatta, Barettas, Villastruba, Soco-Maroco, Sirai, Adoy, Mariani , Baicannas , Natallas, Parinjanu, già impegnate da suo padre, Giacomo di Aragal, al mercante Francesco Marimon in favore di Giacomo d'Aragal, suo cognato.

Nel 1486 ai 21 settembre Antonia de Alagon , vedova di Francesco de Alagon, facea vendita della villa di Marabarbarachessa in favore di Pietro de Aymerich nel prezzo di lire settemila con la riserva della ragion del riscatto , spettante agli eredi del fu Gerardo Dedoni in perpetuo, e col patto ancora che questa ragione di redimere la detta villa resterebbe riservata a lei ed a chi sarebbe suo erede.

Ai 20 del mese di dicembre il Re Ferdinando privilegiava Antonio Asberto Sanjust concedendogli il mero e misto imperio, del quale erasi nell'investitura fatta ritenzione alla Corona sulle ville di Furtey, Pauli, Villagreca.

Nel 1488 ai 29 ottobre Pietro de Bisuldano cedeva al titolo di vendita a D. Isabella Cardona le ville di Assòlo, Senis, Oruinas (1), Mogorella in favore di Pietro Marghens, per lire alfonsine 6500.

---

(1) Credo che la nativa forma di questo vocabolo , che si usa a nominare diversi punti abitati dell'Isola, sia non *Ruinas* , come generalmente

Nel 1489 ai 21 ottobre era finalmente tolto al feudo di Mara il vincolo della ragion del riscatto, e lo fu per un istromento di vendita o di rinunzia di esso riscatto perpetuo, che da Gerardo Dedoni era stato, come notossi, riservato a sè ed ai suoi eredi sopra quella villa, trasferita in altrui possessione finchè a lui o a' suoi fosse piaciuto di ripeterla. Questa rinunzia era fatta da Pietro Dedoni, previo assenso e decreto del Procurator Reale in favore di Pietro Aymerich pel prezzo di lire alfonsine 1300. L'epoca però del pagamento ha una data posteriore, ed è dei 30 ottobre del 1505, quando, come penso, si compì il pagamento.

Nel 1490 ai 5 aprile Galzerando ed Onofrio, fratelli Torrello, dopo ottenuto l'assenso del Governo, vendevano con intervento delle rispettive mogli i feudi di Villa Speciosa e d'Itzo in favore di Giacomo d'Aragal, mediante il prezzo di lire duemila.

Ai 20 ottobre il Re Ferdinando ampliava i diritti del barone sopra Villa Speciosa ed Itzo, e sopra i feudi di Santesperate, Siponti, Susua, Sinniminis (??) o Simini e Arcedi in favore di Giacomo d'Aragal per le due prime, e di Gerardo Botter per le altre che aveva comperate dai predetti fratelli Torrello.

Nel 1492 ai 4 settembre Giacomo d'Aragal, barone dei castelli di Siliqua (?) e Giojosa Guardia, vendeva in favore del mercante di Cagliari Carlo Gessa, col regio assenso, le ville spopolate di Quindili e Seguris site nel territorio di Montangia e del Sigerro nella stessa qualità di feudo nella quale erano da lui posseduti, cioè come feudo proprio e secondo il costume d'Italia, e nel prezzo di lire trecento di moneta di Cagliari.

Nel 1493 ai 23 agosto il Re Ferdinando non volendo che nessun altro potesse profittare dello spirito bellicoso degli oristanesi e popoli vicini, come ne aveva profittato Leonardo

---

si proferisce, credendosi indichi che sopra le rovine di antiche abitazioni ne furon poi fondate delle altre, ma più tosto *oruinas* da *orruvu*, *orruhu*, (rovo), perchè si stabilissero le abitazioni sopra terre sparse di rovi, specie molto frequenti nei luoghi incolti dell'Isola.

di Alagon; e deliberato di togliere ogni speranza ai signori di questa Casa che non desistevano da pretendere di essere reintegrati, con suo diploma confermava l'incorporazione di tutte le ville componenti il marchesato di Oristano alla Corona, decretando che non se ne potessero in nessun tempo separare e formarne feudi. A render inviolabile questa sua volontà aggiunse al suo titolario regio la duplice dignità, che avean tenuto Leonardo Cubello d'Arborea e i suoi successori, di marchesi d'Oristano e conti del Goceano.

Nel 1493 ai 18 novembre davasi investitura dei feudi di Gesturi e di Marabarbarachessa in favore di Salvatore Aymerich.

Nello stesso anno i conjugi Antonio e Catterina De Sena dopo il consenso del Re vendevano le ville di Genades, Assuni e Nurechi a Pietro Joffre nel prezzo di lire alfonsine mille e quattrocento.

Nel 1494 ai 25 febbrajo fu data nuova investitura delle ville di Furtey, Segario, Nuragi, Villagreca e Sisali in favore di Giovanotto Sanjust, come figlio ed erede universale di Antonio Asberto, quale risultava da testamento dei 15 febbrajo del 1493.

Ai 27 settembre il Re Ferdinando dava privilegio all'ammiraglio suo Bernardo di Villamari, signore della città di Bosa, che gli abitanti di essa città potessero, non ostante la prammatica disponente in contrario, alla quale espressamente derogava, negoziar nelle ville di Parte Ulcier, tanto in quelle che erano tenute in feudo dal conte di Pallamos, quanto nelle altre appartenenti al R. Patrimonio.

Nel 1495 nel primo luglio D. Pietro De Castelvì vendeva la metà del viscontado di Sellori a suo fratello D. Luigi nella qualità di libero e franco allodio, quale era diventato il feudo per volontà sovrana, pel prezzo di lire duemila seicento quarantacinque, soldi sedici e denari dieci di moneta di Valenza.

A' 15 dello stesso mese Isabella moglie di Salvatore de Alagon fece donazione delle due contrade di Trecenta e Parte Ippis a Giacomo de Alagon suo figlio.

Nel 1497 ai 30 giugno davasi a nome del Re investitura a Giacomo di Alagon della incontrada di Ortachesus, Goy Majori, Segariu, Selegas, Goy Esili, Sèneca, Arigi, Santubasili, Senorbì, Segolai, Siuni, Bangiu de Liri, Dey, Sitzi, Surri, Se-

bera, Arcu, Aluda, Borrigus alba (Barralba ??), Frigus (Frius), Bangiu de Magno, comprese nella sunnominata regione.

Nel 1498 ai 10 gennajo si stipulava una convenzione tra Giannetto Sanjust e Giacomo d'Alagon, mediante lire ottocento moneta di Cagliari, pagate dal Sanjust al D'Alagon in supplemento a quello che mancava al giusto prezzo e dipendentemente da sentenza arbitramentale dei 18 novembre 1497.

Nel 1498 ai 3 agosto Galzerando de Capdevilla vendea con regio beneplacito a Salvatore Bellit, mediante il prezzo di lire mille, le ville di s. Pietro di Nuraminis, Nuraminellu, Nuragens, Canzeddus e Desogus.

Nel 1499 ai 5 agosto essendo trapassato Salvatore Aymerich, davasi investitura al pupillo Pietro Salvatore nella persona di Giovanni Nicolao Aymerich suo tutore.

CRONACA DEL FEUDALISMO SARDO DAL 1500 AL 1699 CON LA CONTINUAZIONE DE' FATTI DEI SINGOLI FEUDI.

Baronia di Monastir.

Nel 1592 ai 21 marzo il Supremo Real Consiglio di Castiglia sentenziava in giudizio di supplicazione di D. Anna Gessa e Mercer, presentatasi in sua qualità di tutrice e curatrice de' suoi figli D. Gerolamo Mercer-Gessa e Cesare Sebastiano: e si dichiarava che in rispetto dei beni feudali, posseduti da Cesare Sebastiano, essi spettavano a D. Salvatore Gessa, unico agnato e discendente del primo acquisitore; in rispetto alle ville di Baratoli, Bangargia e Sibillis (forse Sibolessi), comprese nella circoscrizione della Curatoria del Sigerro, atteso che tanto dalla investitura di detti luoghi, concessa dal Re D. Pietro con suo diploma de' 2 maggio 1352, quanto dalla vendita poscia fattane da Matteo Vitale, appariva esserne stato riservato il riscatto alla Corona, mediante il prezzo di lire 100; però si mandava al R. Fisco di farne deposito, e a chi riteneva detti feudi di rimetterli immediatamente.

Signoria di Villa-Cidro e di Palmas.

Nel 1501 per finire la controversia che agitavasi tra il cavaliere Salvatore Bellit ed i regi commissari, si proponea una transazione, che si concertò ai 2 luglio.

Nel 1502 ai 13 febbrajo spedivansi lettere approbatizie della transazione, stipulatasi in Cagliari per l'atto suddetto dei 2 luglio 1501 tra il sunnominato Bellit, possessore dei feudi di S. Pietro di Nuraminis, Nuraminello, Nuraguens, Borro, Canxeddus e Segogus, e gli officiali deputati dal Re per la rettificazione del *Cabréò* de' beni ed effetti demaniali, mediante la somma di lire 600 moneta di Cagliari, pagate dal Bellit in estinzione di qualunque debito, di cui avesse dovuto rispondere al Regio Erario, sia per censi decorsi, sia per laudemio.

All'approvazione di detto adeguamento succedeva una novella investitura dei suddetti feudi in favore di esso Bellit e de' suoi discendenti, restando ferma al feudo la sua natura di retto e proprio nella maniera italica, e salve le riserve che eran portate dalla concessione primordiale.

Nel 1504 ai 2 marzo il cavaliere Giacomo d'Aragal rendeva i feudi al primo possessore; ed ai 18 marzo il Procuratore Reale Gaspare Fabra dava suo laudo e assenso sopra la retrovendita della Baronia di Acquafredda e delle ville di Siliqua, Villanova de Sulcis, Macio e Borro, fatta dal cav. D. Giacomo d'Aragal al cav. Salvatore Bellit per il prezzo di lire tremila di moneta di Cagliari, come risulta da istromento rogato al notajo Cotza sotto la prima data.

Pagavasi allora il conveniente laudemio, che sommava a lire 231 10 della stessa moneta, ed il detto Procuratore ne dava *confessa* o quitanza.

Nel 1510 agli 11 dicembre Giovanni Cotza, Reggente l'officio della Procurazione Reale, dava ordine al Regio Alguazile Nicolao Robbio di procedere al sequestro delle ville di Decimo-manno, Villaspeciosa, Villamassarja e Domus novas, tutte popolate, già possedute in feudo dal nobile Giacomo d'Aragal ultimo possessore.

Ma il Re supplicato poi dall'erede del detto d'Aragal, gli concedea quel feudo con atto de' 29 aprile del 1512, ricevuto nella città di Burgos dal Segretario Alfonso De Loria; e pochi giorni dopo, cioè ai 7 maggio, scrivea a' suoi ministri in Sardegna, che levassero il sequestro, cui erasi proceduto ad istanza del R. Fisco sopra la Baronia del castello di Bellaguardia, Giojosa Guardia, Villamassarja, Domus-novas, Siliqua, castel d'Acquafredda, Decimo-manno e Villa-speciosa popolate,

e Sole (1), Sebatzus ed altre spopolate, le quali erano già appartenute in feudo a Giacomo d'Aragal, significando ad essi la nuova concessione, che erasi degnato di fare a Ludovico Bellit di Aragal.

Nell'anno prossimo ai 14 novembre, il cav. Salvatore Bellit e Luigi Aragal vendevano con la riserva della ragion del riscatto a Nicolò Gessa le ville di Silìqua, Borro, Macio, Villanova, Acquafredda col monte e castello dello stesso nome, e le spopolate che si appellavano Sebatzus susu, Sebatzus jossu, Frongia e Gulbisa (che l'amanuense di Cagliari scrisse Pobrisa), in feudo retto secondo il costume d'Italia, mediante il prezzo di L. 4500 di moneta di Cagliari.

Quattro giorni dopo, cioè ai 18 dello stesso mese di novembre, il cav. Cotza, Reggente la Procurazione Reale, approvava in nome del Re le dette stipulazioni, e dava quitanza del pagamento del laudemio, o mezza annata, che per questo feudo sommava a lire 372. 16 della stessa moneta.

Nell'anno seguente (1514) ai 21 giugno davasi investitura della contrada di Parte Hypis o Gippis e delle ville di Sorris, Decimo-Putzu, Serramanna, Villa-Cidro, in favore di Giacomo di Alagon, ma dichiarando salve le ragioni di Antonio Gerp, che in questo tempo possedea le due ultime.

Nel 1518 addì 19 febbrajo il Re Carlo (poi Carlo V imperatore di Alemagna) e sua madre Giovanna confermavano con loro diploma in favore di esso Giacomo d'Alagon la donazione delle due incontrade di Trecenta e di Parte Ippis, fattagli da sua madre Isabella, cui quei feudi erano pervenuti, il primo per successione a suo padre Giacomo De Besora, il secondo per successione a D. Aldonsa Civiller, della quale era stata istituita erede.

Ai 2 ottobre il nobile Ludovico Bellit dava procura per chiedere e ricevere a nome suo l'investitura e prestar il giu-

---

(1) Questa terra dove trovasi notata *Sole*, dove in forma catalana *Sols*, che varrebbe a *Solsi*. In verità non sappiam riconoscere quale sia più ortografica.

È poi una novità il castello di *Bella Guardia*, che non trovasi in altra parte, e pare identico di *Giojosa Guardia*.

ramento di fedeltà e l'omaggio con istromento rogato Gozzadino.

Nel 1519 ai 27 aprile, Carlo con sua madre davano nuova investitura in feudo, a propria natura di feudo e secondo le consuetudini vigenti in Italia, al suddetto nobile D. Ludovico Bellit d'Aragal nella persona del dottor in legge Nicolao Carbonel, che per esso aveva supplicato i due Sovrani, come suo procuratore costituito per l'istromento di sopra citato dei 2 ottobre 1518.

La giurisdizione che se gli conferiva comprendeva i seguenti luoghi:

Monastir, Pramonti, Sehutas e Segafè nella contrada di Parte Dolia;

S. Pietro di Nuraminis, Nuraminello, Borro, Segon...?? Canxellus nella Curatoria di Nuraminis;

Baraduli col suo castello distrutto; la baronia e il castello di Acquafredda, Siliqua, Surui? Borro ecc. tutte già possedute da suo padre Salvatore Bellit; come pure delle altre che si dicevano Decimo-manno, Villa Speciosa e Itzu, nel campidano di Cagliari;

La Baronia di Giojosa-Guardia col suo castello distrutto (in parte), Villa massargia con la dogana ivi stabilita per il commercio del Porto Palmas, Domus-novas, Nalarcatu, Astia, Gulbisa, Via struba, Frongia, Sebatzus susu e jossu, Suergiu, Palmas, Flumentepidu, Arenas, Maça, Perdarjus, Villa-Struba, Barettas, Baicannas, Parinjanu, Vaterra, Tratalias, Cannelles, Margau, Petralonga e Finuri già tenute in feudo da Giacomo Aragal, di cui detto Bellit era erede.

Nella detta investitura era pure la conferma delle ampliazioni ottenute, ma si esprimeva formalmente che restassero fermi i patti, condizioni, riserve e servigi portati dalle investiture concesse a suo padre e al prenominato Giacomo di Aragal.

Nel 1522 ai 27 agosto il notajo Michele Oriol rogavasi di un istromento per la vendita della villa spopolata di Surui, posta nelle fini della Baronia d'Acquafredda, in feudo proprio e secondo le consuetudini feudali d'Italia, che facevasi dai conjugi Ludovico de Aragal-Bellit e Jolanta Bellit; ma sotto la condizione del riscatto a tempo indefinito o perpetuo

riservato in favore del mercante di Cagliari Busqui, nel prezzo di lire cagliaritane cinquecento.

Da quest'epoca si va sino all'ultimo quinto del secolo senza altri documenti di questo secolo. In quel torno e segnatamente nel 1582 essendo morto senza successione il sig. Fabrizio Gerp, signore utile di Villacidro e di Serramanna, e però credendosi devoluti questi feudi al R. Demanio, davasi commissione nell'11 gennajo per darne il possesso al Regio Fisco.

Il Governo abbisognando di denaro, si posero in vendita le due ville di Villacidro e di Serramanna, e furono acquistate da Giovanni Gerolamo Brondo. Del qual contratto se manca a noi la scrittura occorse però una certa prova nella carta Reale dei 24 settembre del 1594, per la quale il Re approvava che delle lire centomila, in quanto era stato venduto il feudo di Villacidro e di Serramanna, delle quali si erano già spese 40 mila, le rimanenti 60 mila si impiegassero nelle fortificazioni del Regno e principalmente ad assicurare la capitale del medesimo.

Essendo morto il primo acquisitore di detto feudo cavaliere D. Giovanni Gerolamo Brondo, domandava di restarne investito il suo figlio Ludovico Brondo Donzel (1), ed ai 17 ottobre del 1595 il procuratore Reale Giovanni Dixar sentenziava sulla petizione mandando confermarsi in favore di detto Ludovico la investitura, da lui domandata in feudo proprio e secondo la legge italica, delle ville popolate di Cidro e di Serramanna e delle altre spopolate e comprese nelle fini delle medesime, acquistate dal cavaliere Giovanni Gerolamo a titolo di compra, ed ora spettanti a Ludovico, siccome a figlio ed erede universale di detto acquisitore.

Quattro giorni dopo (cioè nel 21) Ludovico ricevea l'investitura e prestava il solito giuramento di fedeltà e d'omaggio.

L'immessione in possesso, la quale era una formalità che doveva prossimamente seguire la investitura, fu differita di alcuni anni, perchè solo ai 24 novembre l'*alguazil* (usciere)

---

(1) Forse questa parola vale il *donnicello*, che in altri tempi si prefiggeva a' nomi de' figli nelle grandi famiglie signorili.

Valente Polla, in seguito a lettere commissionali, spedite in suo capo dal Procuratore Reale Deixard sotto i 3 dello stesso mese, metteva in possesso del feudo il signor Ludovico Tommaso Brondo.

Trovasi un'altra memoria di esso Tommaso nel 1599 sotto il 17 settembre per causa di una nuova investitura, che dovette domandare secondo i regolamenti feudali. In detto giorno il Procuratore Reale D. Onofrio Fabra e Dexar dava sentenza e dichiarava doversi concedere a Tommaso Brondo la novella investitura di Parte Ipis susu e delle ville Cidro e Serramanna e altre spopolate e contenute nella loro circoscrizione, da lui richiesta per l'avvenimento al trono del Re Filippo III conformemente all'altra statagli conferita dopo la morte di Gerolamo suo padre, e insieme dell'atto di possesso già da lui preso di detti feudi sotto i 24 novembre 1598, con che però prestasse il dovuto giuramento e si osservassero le altre solite clausole.

Signoria di Villasorri e delle Incontrade di Parte Baricatu, Capuabbas e Montessanto.

Nel 1518 il Re Carlo e sua madre Giovanna con diploma dei 2 giugno, annuendo alle supplicazioni di Eusebio de Gerp, approvavano la divisione dell'Incontrada di Parte Ipis seguita tra Isabella e Giacomo, madre e figlio d'Alagon per una parte, e Bartolomeo Gerp, padre del supplicante dall'altra.

Nell'anno seguente dopo ottenuto il regio assenso vendevasi ai 15 ottobre la contrada di Parte Baricatu in feudo proprio e secondo la legge italica da D. Isabella Despes Fabra, per mezzo di D. Angelo di Villanova suo procuratore, a D. Carlo de Alagon con prestazione di sicurtà nella persona di D. Angela Fabra sorella di essa venditrice pel caso di evizione, mediante il prezzo di ducati d'oro larghi novemila cinquecento.

Il contratto essendo stato compito si domandò per maggior sicurezza del fatto un'altra approvazione sovrana, e il Re Carlo con suo diploma dei 9 aprile del 1520 approvava la vendita della detta contrada di Parte Baricatu fatta dalla sunnominata Fabra Despes in favore del prenominato de Alagon, ed anche di Nicola Torresani, e prestava anche il suo assenso per la divisione tra essi acquisitori convenuta dei feudi di detta

contrada nel caso che alcuno di essi o dei loro successori devenisse alla alienazione di sua porzione di feudo, restando però sempre fermi i patti di questa convenzione.

Nello stesso anno aderendo il Re alla richiesta di Carlo di Alagon gli consentiva con suo diploma dei 10 maggio di disporre per testamento o in altro modo delle ville di Leonelli, Serratile, Nughedu, Bidoni, Ardaùli, Ula, Busachi, Alai e Fortrajani, situate in Parte Baricatu, in favore dei consanguinei o agnati se gli mancassero non solo i figli maschi, ma anche le femine, con dichiarazione che morendo esso ab intestato gli sarebbe succeduta la persona, che per la legge sarebbe rimasta erede degli altri suoi beni.

Ai 14 dello stesso mese si pose con sentenza silenzio a Biagio de Alagon che aveva preteso essere stato gravato nella divisione che abbiamo riferita di Parte Ippis; e restarono assoluti dalle sue domande il Fisco ed Eusebio Gerp.

Nel 1526 davasi nuova investitura in favore di Sebastiano de Alagon di molte delle suindicate ville di Parte Baricatu, che erano Leonelli, Serratile, Bidoni, Nughedu, Ula ed Ardauli, non essendo nominate quelle di Busachi, Alai e Fortrajani, che erano passate in potere del qui sotto nominato.

Nell'anno seguente concedevasi nuova investitura a Nicolao Torresani delle ville di Busachi, Alai e Fortrajani, con diploma dei 16 novembre.

Contea di Villassor.

Nel 1537 l'Imperatore Carlo V per provare la sua riconoscenza ai servigi resigli da Biagio de Alagon, con suo diploma dei 30 settembre erigeva in contado il feudo di Villassor per onoranza di Giacomo di Alagon, padre di Biagio, e in favore de' suoi discendenti e successori.

Segue poi un larghissimo intervallo di tempo senza memorie dei feudi indicati, perchè è solo dal 1594 in là che occorrono delle carte che li riguardano.

La prima, che è dei 15 febbrajo dell'anno predetto, contiene una sentenza della R. Udienza nella causa che agitavasi tra D. Giacomo di Castelvì, conte di Laconi; D. Catterina di Cardona moglie del Castelvì visconte di Sellori; D. Aldonsa di Castelvì e Dixar, moglie del conte di Laconi, e D. Giacomo

di Alagon, conte di Villassor nella qualità di erede del fu Gioachino di Cardona, insieme con D. Giovanni di Madrigal, D. Francesco di Castelvì-Montanyans e il R. Fisco sopra l'eredità di D. Gioachino e principalmente sopra i feudi di Ploaghe, Salvenor, Fiolinas, Cotronjanus, Bedas, Saccargia, Giave, Cossayne, Siligo, Banari, Villanova, Carcieghe ed altre ville.

Nel 1597 facendo opposizione il R. Fisco alla successione di D. Martino de Alagon ne' feudi tenuti da suo padre il conte Giacomo, si invocò il giudizio del tribunale della Regia Udienza, e questo con sentenza dei 24 novembre dava ragione al conte D. Martino e condannava il R. Fisco a lasciar vacuo e libero il possesso di Parte Baricatu susu in favore del detto Alagon.

Il Fisco non essendosi voluto accomodare a questa sentenza, proseguì nella lite domandando che fosse riconosciuta la pretesa da lui devoluzione di P. Baricatu susu; e la R. Udienza con altra sentenza dei 18 luglio, rigettate le istanze fiscali, dichiarava di nuovo spettare il feudo all'Alagon e mandava ne fosse rilasciato il possesso al medesimo.

Il sommarista dei diplomi nominando in queste due ultime sentenze Martino de Alagon, lo qualifica marchese, mentre nominando il padre nella sentenza del 1594, lo qualificava conte.

Contado di Monteleone.

Nel 1554 la principessa D. Isabella de Villamari con atto dei 29 novembre vendeva la quarta parte della giurisdizione di Bosa e della sua Planargia a Giovanni Michele Simò.

Nell'anno seguente la stessa principessa vendeva al medesimo altre terre con istromento dei 16 novembre.

Nel 1558 l'officio del procuratore fiscale spediva ai 22 aprile lettere commissionali per dare al predetto Giovanni Michele Simò il possesso della suindicata parte della città di Bosa e sua Planargia; come altresì di tutti gli altri territorii posseduti da suo padre nel Capo di Logudoro, e degli altri che esso aveva comperato dalla stessa principessa di Salerno.

Nel 1570 dopo lunga lite intentata da D. Francesco Brunengo contro il R. Patrimonio sopra una porzione dei feudi di

Monteleone, la R. Udienza dando ai 16 gennajo la sua sentenza dichiarava degno il Real Patrimonio esser mantenuto nella possessione della III parte del contado di Monteleone, che spettava alla città di Bosa, e doversi immettere D. Simone Rocca Marti in possesso del titolo e della dignità comitale e delle altre porzioni di feudo che appartenevano già ai comuni di Sassari e d'Alghero; e rigettava le pretensioni del suddetto Brunengo, sia in ordine all'immessione in possessione dello stesso feudo, che in riguardo alla restituzione dei frutti percetti dal R. Patrimonio.

Contea di Laconi, Viscontea di Sellori, Baronia di Ploaghe.

Fu intorno al 1530 che il Re per gratificare Pietro di Castelvì erede di Luigi, erigea in Viscontea la signoria di Sellori, concedendo che i successori del privilegiato prendendo possessione del feudo potessero prendere il titolo di Visconti.

Quindi sorpassando gli altri tempi troviamo nel 1594 cenno di una lite di D. Maria di Castelvì contro il Fisco, che gli facea opposizione per il possesso della Baronia di Ploaghe, in una sentenza della R. Udienza contro del Fisco ed in favore della prenominata dama, nella quale si riconosceano i diritti di D. Gerolamo de Castelvì suo padre.

Suscitavasi pure una lite sopra la stessa Baronia di Ploaghe tra il conte di Laconi, D. Giacomo di Castelvì e D. Aldonsa Fabra de Hyar di lui sorella; ma si compose per un adeguamento con stromento dei 16 maggio.

Signoria di Soleminis e di S. Esperate.

Nel 1519 ai 20 maggio davasi investitura a Ludovico Botter delle ville di Santesperate, Sipont, Susua, Simini e Arcedi.

Signoria di Cea, Villanova di Montesanto, Siligo e Banari.

Nel 1589 al 1.° di settembre concedevasi a D. Aldonsa de Hyar e Castelvì di poter esercitar la giurisdizione baronale sui feudi di Siligo e Banari, secondo le clausole della investitura.

Signoria delle Incontrade di Orani e di Gallura.

Nel 1501 ai 2 ottobre il Re Ferdinando per far grazia a D. Pietro Massa Carroz de Arborea allodiava con special diploma la villa col porto e caricatore di Longon sardo, ma con l'obbligo di stipendiar del proprio le guardie del porto le quali impedissero l'esportazione furtiva dei generi vietati.

Nel 1505 nel primo settembre lo stesso Sovrano per rimunerare il suddetto D. Pietro Massa de Lizana Carroz di Arborea e in lui anche le benemerenze de' suoi antecessori, confermavagli con nuovo diploma i privilegi, carte, immunità, esenzioni ed indulti, dei quali era stata fatta grazia a lui ed a' suoi predecessori, e mutava in libero e franco allodio in favore di lui e de' suoi successori in infinito i feudi di Orani, Nuoro, Univeri, Borotelli, Orgosolo, Locoe, Sarule, Othana, poste nella Curatoria Dore; di Bithi, Horafà, Honanì, poste nella Barbargia di Bithi; di Isili in Parte Valenza; di Mamojata, Fonni, Gavoi, Ollollà, Lodine, Olzai, Offodda, comprese nella Barbargia Ollolà, con la traslazione del diretto dominio, fatica, laudemio e di ogni altro diritto ad esso Re competenti col mero e misto imperio.

Signoria di Gesico e Gonni, di Samassi e Sammatzai.

Nel 1542 l'Imperatore Carlo V dava un diploma, per cui approvavasi la vendita delle ville di Ussana, Sammatzai, Serrenti, Samassi, Gesico, Nureci, Genades, Barrali, Aliri, Assuni, Gonni e Trudori fatta con regio consenso, contenuto in lettere reali de' 4 febbrajo 1541, da D. Antonio de Erill in favore di D. Salvatore Aymerich, mediante il prezzo di dodicimila ducati d'oro largo valenziano; e si concedeva all'acquisitore Aymerich la facoltà di venderle o trasferirle in altri, o tutte insieme o alcune, di ipotecarle per assicurar le doti di sua moglie e di caricarle di censi.

Nell'anno seguente ai 6 giugno davasi l'assenso regio all'istromento di ricognizione di buona fede fatta da Salvatore Aymerich in favore di Filippo de Cervellon in rispetto delle ville di Sammatzai e di Trodori, e dei salti che appartenevano già alla spopolata villa di Aliri, acquistata per suo conto da Antonio de Eril d'Orcau.

Nello stesso anno era investito delle ville di Gesico e di Gonni il dottore in legge D. Pietro Sanna de Bruno; però ai 6 di luglio il Luogotenente Generale del Regno D. Antonio de Cardona dava commissione all'*alguasile* regio Francesco Corso di mettere l'investito in possessione delle dette due ville.

Baronie di Galtelli e Urisè, Signoria di Ussana.

D'Antonio Guasco, essendo morto senza figli maschi ed i suoi feudi devoluti alla Corona, li acquistava nel 1547 Giuliano Manca a titolo di compra, e per commissionali dell'officio del R. Patrimonio, date ai 7 gennajo, fu immesso in possessione delle due incontrade in nome del Re.

Ma pretese la successione D. Violanta Guiso e finalmente nel 1562, in seguito a sentenza della R. Udienza che riconoscea i suoi diritti alla successione, fu investita della Baronia di Orosei e della signoria di Galtelli ed entrò in possessione delle medesime addì 26 gennajo dell'anno seguente.

Nel 1580 Antonio Bonfil signore della villa di Ussana, la vendeva in favore di Giuseppe Montaner con istromento dei 10 dicembre susseguentemente al regio assenso.

Nel 1593 essendo controversia sopra la investitura della Baronia di Orosei, tra il Procuratore Reale e la persona che aveva diritto a quella giurisdizione, la R. Udienza ai 3 agosto proferì sua sentenza contro le pretese del Patrimonio, e perchè il predetto Procuratore Reale differiva di eseguir il decreto del detto Magistrato, questo nell'anno seguente con dispaccio dei 6 maggio lo eccitava ad obbedire alla prescrizione.

Signoria di Bosa e della sua Planargia.

Nel 1502 il Re Ferdinando con suo diploma dei 18 luglio, derogando ogni legge e prammatica contradicente, confermava a Bernardo di Villamari, signore della città e dei territori di Bosa, il possesso di tutti i porti e caricatori esistenti nei littorali dei detti territori, ed anche di tutti i diritti, tratte e gabelle, da lui sino allora godute, concedendogli altresì la facoltà di estrarre liberamente da essi porti e caricatori, sì del mare, che del fiume, grano, orzo, ed altri generi commestibili, non meno che cavalli, cavalle, giumenti e qualsivoglia

altra cosa solita estrarsi dagli altri porti dell'Isola senza obbligo di aspettar licenza dal Vicerè o da altri ministri regi.

Contradicendosi poi da tali che non conosceano questa concessione, perchè non avevano i diplomi molta pubblicità in quel tempo, l'Imperatore Carlo V con lettere dei 25 aprile 1536 volle fosse riconosciuto questo diritto alla principessa Isabella di Villamarì, dichiarando esser lecito alla medesima di estrarre quei generi o articoli di commercio che si soleano estrarre dagli altri porti.

Nel 1556 ai 14 marzo essendosi da alcuni regi officiali tenuto nissun rispetto de' privilegi concessi alla Signora di Bosa ed a' bosinchi, la principessa Isabella di Villamarì ne presentò querela al tribunale del Re, dove considerati bene i suoi diritti, si sentenziò in favor di lei e fu ordinato che così essa, come i suoi sudditi fossero mantenuti nel possesso de' privilegi che avevano ottenuto dai Sovrani di Aragona e di Castiglia.

Nove anni dopo la città di Bosa e la sua Planargia furono incorporate al Demanio della Corona, per atto di vendita che si fece al Re dal Curatore della eredità della marchesa della Landulla D. Maria Cardona.

Contea di Quirra.

Nel 1504 con privilegio sottoscritto addì 8 novembre, il Re Ferdinando fece grazia a D. Violanta Carroz di mutare in allodi i suoi feudi, nei quali erano comprese le ville di Quirra o Chirra, Morera (Muravera), Putzu (Villa Puzzu), Orria, Sant'Idu (San Vito), Perdedu, Ossoray, Tortelì, Girasol, Lotzoray, Bary, Tertanya, Bauney, Triey, Manurri, Talana, Olìana, Villanova (d'Estrisaili), Lanuzey, Elini, Àrzana, Ilbòno, Ussassay, Osìni, Gàiro, Jersu, Lotcheri, Pedras de Fogu, S. Michele Bonvehì (presso Cagliari), Cerargius, Sestu, Uta, Assemini, Sinya, Settimo, Mara, Manso de Calamathia, S. Maria de Clara, le baronie di Pula, Parte Montis, Parte Bonorcili, Parte Usellus, Barumela, Gonnos-Tramatza, Gonnos-Cotina, Savola, Mogoro, Forru, Sersèla, Gemussi, Pompu, Morgongiori, Ipis, Masullas, Arbus, Terralba, Ales, Cèpara, Oliastra, Sirzi, Oselboa, Scovedu, Pau, Banari, Curcuris, Figu, Gonnosnò, Marmilla, Pauli, Ussaramanna, Turri, Genùri, Setzo,

Sini, Barca, Aceni, Sili, Ussarella, Sitzamus, Villa Mardona, Villanova Forru, Baradili. La baronia di Monreale, cioè il castello di Monreale, Sardara, Sangavino, Pavilloni e Bonorcili, Guspini, Serru, Gonnos-Montangia, Barrana.

Signoria di Settefontane (Sietefuentes), Cuglieri, Escano e Baronia di Monteferro.

Nel 1505 nel 1.° febbrajo fu data investitura a Gerardo Satrilla delle ville di Cuglieri, Escano, Santulussurju, Senalior o Senariolo, Fluxio, Settifuntanas e salto di Campu de Bous.

Un diploma del 1513 riferisce come era venuta ai Satrilla questa signoria, la quale era stata venduta da Guglielmo di Montanyans a Raimondo di Satrilla, avo di Gerardo, e porta l'approvazione che il Re Ferdinando dava della indicata vendita, non perchè ad essa fosse mancato l'assenso regio, che certamente era stato dato, almeno a nome del Sovrano; ma per meglio assicurare Gerardo della sua possessione.

A Gerardo essendo succeduto Angelo Satrilla, questi con istromento dei 4 agosto del 1518 nominava un procuratore per la prestazione del giuramento di fedeltà e d'omaggio.

All'atto del giuramento succedeva l'investitura in suo favore di questa baronia e insieme della contrada del Gerrei, della quale aveva signoria.

Nello stesso giorno davasi ordine dal Magistrato perchè il prenominato Satrilla fosse immesso nella possessione del feudo di Santulussurgiu, Escano, Cuglieri, Senalior, Fluxio, Settifuntanas e delle ville comprese nella contrada del Gerrei.

Sorse controversia sopra questa successione, ma la sentenza fece ragione al suddetto cavaliere.

Incontrade Reali.

Diceansi così quelle terre che facean parte del Demanio della Corona.

Nel 1505, con Real prammatica il Re Ferdinando proibiva che per qualsivoglia pretesto si vendessero, impegnassero, o in alcun modo si distraessero dalla Corona le città, ville, ed altre possessioni o cose appartenenti o incorporate nelle incontrade reali.

Baronia di Usini, Ossi e Muros.

Nel 1545 D. Galzerando Cedrelles e Cano col consenso ed intervento di D. Giovanna Cedrelles-Carrillo, sua consorte, vendea le ville di Ossi e Muros, dipendenti dalla baronia di Usini, in favore di Bernardo di Viramont nel prezzo di 7500 ducati d'oro larghi in libero e franco allodio.

Nel 1550 si ponevano al pubblico incanto le predette ville di Ossi e Muros, e addì 9 maggio si deliberavano in favore del cav. Durante Guio il seniore.

Questi essendo prossimo a morte, nel 17 ottobre del 1569 dettava questa sua volontà nel testamento, che le dette due ville si dovessero sempre ritenere nella famiglia, e che si succedesse nella giurisdizione delle medesime nell'ordine che era nello stesso tempo stabilito da lui.

Baronia di Tuìli e Gesturi.

Nel 1504 ai 31 marzo, Salvatore di S. Croce del fu Giovanni, di cui si è fatta menzione sotto l'anno 81 del secolo scorso, era investito della villa di Tuìli in feudo proprio e secondo le consuetudini italiche.

Questa investitura rinnovavasi nel 1519 ai 15 marzo dal Re Carlo e dalla Regina Giovanna sua madre, e Salvatore eravi qualificato figlio ed erede di Giovanni.

Dopo la morte di Salvatore, sorse litigio tra Giacomo che pretendeva alla successione nel feudo di Tuìli e il Fisco, che lo pretendea devoluto al R. Patrimonio; e nel 1528 ai 24 luglio il Magistrato, presa cognizione delle ragioni delle parti avversarie, pronunziava mandando, che non ostante la devoluzione pretesa dal Fisco, il signor Giacomo di s. Croce fosse immesso in possessione del feudo, ma senza alcun pregiudizio delle ragioni, che poteano competere alle figlie ed eredi di Giovanni suddetto.

Nell'anno prossimo, ai 12 novembre, Giacomo restava investito del feudo e adempiva ai doveri di vassallaggio.

Sorgeva più tardi una lite sopra questo feudo tra Mercurio di s. Croce e D. Ferdinando Dedoni, sulla quale proferiva sentenza la R. Udienza ai 9 maggio del 1560. Dalla quale essendosi supplicato al R. Supremo Consiglio di Castiglia,

questo con sua sentenza degli 8 ottobre del 1560 confermava il giudizio, che sulla questione aveva dato la Regia Udienza.

Si agitò più tardi verso il 1590 una controversia sopra la baronia di Gesturi, alla quale pose fine la sentenza del tribunal superiore proferita ai 10 gennajo del 1592. In seguito alla quale si investiva del medesimo D. Chiara Dedoni, come figlia ed erede universale di Guido ultimo possessore.

Baronia di Bonorva.

Nel 1506 le già menzionate Eloisa e Francesca, sorelle Enriquez, assistite dai rispettivi mariti, fecero vendita in libero e franco allodio delle ville di Ribeccu, Bonorva, Semestene e Terquiddo (nelle copie dell'Archivio Regio vedesi scritto Samosconia e Querquiddo) al ricevitore Alfonso Carrillo nel prezzo di scudi d'oro 15,500.

Baronia di Furtey.

Nel 1519 davasi a Geronimo Sanjust, come figlio ed erede universale di Giovannotto, investitura delle ville di Furtey, Villagreca e Nuragi (Noraig) nella incontrada di Nuraminis, di Segariu e Carcaxa in quella di Trecenta, di Pauli e Sisali nel Campidano (?)

Quattro anni dopo il Re Carlo con suo diploma dei 15 luglio confermava in favore di detto Geronimo Sanjust la cessione delle ragioni del Fisco sopra le ville di Mogoro e Simbilia, fattagli dal Vicerè sotto i 24 ottobre del 1522; ed insieme la concessione del mero e misto imperio sopra quella del Manso (il Maso) da esso Sanjust già posseduta, atteso che per la detta cessione e concessione esso Geronimo aveva pagato le finanze di lire 800.

Le due suddette ville state a lui vendute da Anna Serra Bernat, che ne pretendeva la successione, erano state sequestrate per parte del Fisco, come devolute al Demanio per la morte senza prole di Geronimo Bernat, ultimo possessore.

Subentrava a Geronimo Sanjust suo figlio Monserrato e nel 2 gennajo del 1528 era investito di Furtey, Segario, Nuragi, Villagreca, Pauli e del Manso.

Nel 1579 D. Dalmazzo Sanjust essendo morto senza prole,

Geronimo Sanjust II suo fratello secondogenito, domandava di essere investito delle suddette ville; ed il Consiglio Patrimoniale, veduti i suoi diritti alla successione, conchiudeva perchè si facesse ragione alla sua domanda.

Nello stesso giorno il Procuratore Fiscale diede il suo decreto, perchè fosse egli investito dei detti feudi ed autorizzato all'esercizio della giurisdizione nei termini della concessione regia.

Nel seguente giugno, ai 16, D. Geronimo ricevette l'investitura richiesta delle suddette ville, tenute poco prima in feudo dal fu Dalmazzo suo fratello maggiore, e innanzi da Monserrato loro comune padre.

Davasi allo stesso D. Geronimo una novella investitura nel 1599, come alla sua domanda rispose la conclusione de' ministri patrimoniali del 15 settembre.

Baronia di Villamar.

Nel 1518 il Re Carlo e la Regina Giovanna concedeano ai 30 ottobre a Salvatore Aymerich, nella persona di Giovanni Nicolao Aymerich suo tutore, investitura del feudo della villa di Mara, volgarmente Villamar.

Noteremo le pretese, che mossero sopra questo feudo D. Pietro Dedoni, nelle quali continuò suo figlio ed erede D. Ferdinando per la successione al medesimo; e finalmente ai 27 ottobre del 1562, pronunziando sulla contesa la Capitania Generale assolvette dalle domande dei Dedoni Salvatore Aymerich, e impose perpetuo silenzio a quello.

Due anni dopo succedeva nel feudo D. Melchiorre Aymerich e per commissionali dei 7 settembre 1564, dirette all'Alguazil Leonardo Contoni e al portiere della Procurazione Reale Elia Polli, fu da questi immesso nel possesso della villa di Mara nel 13 dello stesso mese, e riconosciuto signore dai vassalli di detto feudo.

Nel 1591 chiese di nuovo investitura del feudo, ed il tribunale del patrimonio Reale avendo dichiarato con sua sentenza dei 6 ottobre che doveasi conferirgliela, fu però nuovamente investito.

Baronia di Senis.

Nel 1518 per un diploma dato ai 20 dicembre dal Re Carlo e dalla Regina Giovanna sua madre, Michele Marghens figlio di Antonio era investito del feudo a legge italica delle ville di Mogorella, Senis, Assòlo e Oruinas o Ruinas, e prestava il giuramento solito de' vassalli.

Succedeva al detto Michele il suo figlio Geronimo nel 1538 ed ai 14 novembre era riconosciuto il suo diritto alla successione.

La suddetta baronia veniva quindi in potere di Antonio Marghens, il quale non la ritenne, perchè dopo il decreto del regio assenso, interposto dal Procuratore Reale, come erasi deliberato dal consiglio del Patrimonio Reale sopra l'accettabilità della petizione, vendeva ai 2 ottobre del 1544 e facea cessione delle ragioni a sè spettanti sopra l'Incontrada di Senis e delle ville annesse in favore della signora Francesca Marghens, moglie di Vincenzo Fagondo

Due anni dopo e determinatamente ai 10 novembre (1546), la prenominata Donna fu investita della giurisdizione feudale sopra le dette ville, restando al feudo la sua primitiva natura, secondo il costume d'Italia.

A costei succedea suo figlio Monserrato Fagondo, al quale troviamo che fu data investitura sopra Senis e ville dipendenti ai 10 agosto del 1569.

Nel 1570 la giurisdizione di questo feudo passava al figlio ed erede del prenominato, essendone stato investito ai 2 marzo, ed era esercitata da lui per circa 22 anni.

Restava di lui una figlia Elena, che al cognome paterno aveva preposto quello di Nin in seguito a matrimonio; e costei nel 1592 ai 23 novembre otteneva investitura della baronia e sue dipendenze.

Signoria di Nureci e Assuni.

Nel 1545 Bernardo Simò, reggente la R. cancelleria, con istromento dei 28 gennajo, facea vendita al Mattia Cavaller delle ville di Nurechi, Assuni, Genàdes, pervenute in suo potere per altro istromento di ricognizione e buona fede, passatogli sotto i 15 febbrajo del 1544 da Salvatore Aymerich.

Nell'anno seguente, il Principe Reale Filippo, con suo diploma dei 28 gennajo, approvava la vendita surriferita, e permetteva insieme che questi feudi si potessero unire in un corpo a quelli di Serrenti e di Samassi già posseduti dallo stesso Cavaller.

Nel 1550 il Procuratore Reale interponeva il decreto del Regio assenso, e si potea stipulare validamente una transazione tra gli eredi di Michele Marghens, di cui qui sopra abbiam riferito le memorie.

Baronia di Capoterra.

Nel 1501 il Re Ferdinando con suo diploma de' 6 febbrajo, riguardando le concessioni regie, che erano state fatte ed una sua propria dei 15 luglio del 1493, franche ed immuni da ogni diritto e gravezza, alle figlie ed eredi di Simone Roig le ville di Sarroco, la Maddalena e Pietrasale, mandava darsene alle medesime il possesso, e aggiungeva quest'altra grazia che ad alcuna di esse, che morisse senza figli, potessero succedere le superstiti.

L'altra memoria, che nel secolo in cui versiamo occorra di questo feudo è sotto il 1520, quando ai 13 maggio diessi investitura della Maddalena e di Sarroco e Capoterra a Nicolò Torrello, che si qualifica figlio dell'Ansia, altrimenti Enzio??

Signoria dei salti di Murucungiadu, Muru de Sorgis, Pittinuri e della Vigna.

Nel 1501 il Re Ferdinando, con suo diploma dei 24 maggio, mandava al Vicerè che non ostanti le opposizioni fatte dagli uomini del Campidano d'Oristano, dovesse senz'altro eseguire i precedenti suoi ordini, emanati a supplicazione dai conjugi Maria Ferdinanda Talavera ed Egidio Espariol in dipendenza della vendita da essi fatta con regio assenso dei salti di Muru-cungiadu, Muru de Sorgis, Pittinuri e della Vigna, già posseduti dal marchese d'Oristano, ad Angela Satrilla, lasciando che avesse suo effetto il contratto, dispensando sulla riscossione del laudemio e nulla innovando finchè esso Sovrano potesse provveder dopo veduto il privilegio, sul quale i campidanesi scusavano la loro opposizione.

Pare che il privilegio contrapposto non esistesse o non por-

tasse quello che si presumea; perchè nel 1513 il suddetto Re a supplicazione di Ferrando Satrillas confermava i precedenti diplomi di donazione, ampliazione e approvazione, sopra i salti di Muru-cungiadu, Muru de Sorgis, Pittinuri e della Vigna, in suo favore.

Quando nei diritti di Ferrando Satrillas sopra i detti salti subentrava Angelo Satrillas, in epoca che non possiamo determinare nella serie degli anni del secolo XVI, il Fisco che non conosceva i diplomi sovrani, fece opposizione perchè esso Angelo barone di Montiverro non esercitasse alcun diritto di signoria sopra i medesimi; ma la Real Cancelleria avendo presa cognizione delle ragioni di esso barone, sentenziando sfavorevolmente al R. Fisco, mandava fosse fatto il Satrillas possessore dei salti di Pittinuri, Muru-cungiadu, Pardu-mannu (?) ec.

CRONACA DEL FEUDALISMO SARDO DAL 1600 AL 1699.

Baronia di Villacidro e di Giojosa-Guardia. Marchesato di Palmas.

Nel 1600 ai 18 settembre definivasi la lite che era sorta tra il legittimo successore della baronia di Villacidro, il Regio Fisco ed un altro pretendente, dichiarando la R. Udienza con sua sentenza che tutti i beni già tenuti da D. Salvatore Bellit, ultimo possessore dei medesimi, trapassato senza lasciar prole maschile, spettavano in virtù del suo testamento all'altro D. Salvatore Bellit, comparso in causa; e mandava immettersi il medesimo nel possesso di detti beni con imposizione di perpetuo silenzio tanto al R. Fisco, quanto a Ludovico Gualbes.

Nel 1604 ai 26 marzo il S. Supremo Consiglio di Aragona e Castiglia giudicava in favore di Salvatore Bellit, come avea giudicato la R. Udienza.

Nel 1605 addì 9 dicembre davan la loro conclusione i ministri del Real patrimonio, essi erano Giovanni Marons, avvocato fiscale, Pietro de Ravaneda, mastro ragioniere, Gaspare Soler, assessore ordinario del Procuratore Reale; e questo stesso Procuratore, D. Giovanni Dexart; per la quale si dichiarava doversi accordare a Salvatore Bellit la di lui domandata nuova investitura della villa di Siliqua col castello di Acquafredda e i terreni aggiacenti, non meno che le altre

ville spopolate, che erano Baraidali e Morgiu (??) sì perchè egli le possedea in feudo, sì per la sopraindicata sentenza (18 settembre 1600) della R. Udienza e per altra del Supremo Consiglio (dei 26 marzo 1604) qui sopra citata; e sia pure per aver lui ogni anno prestato alla R. Curia i servigi feudali, e tanto più per essere massima in diritto che il vassallo, il quale abbia trascurato di domandare ed ottener l'investitura possa purgar la mora. Poneasi però la condizione che dovesse anzi tutto prestare il solito giuramento di fedeltà e compire le altre obbligazioni alle quali di diritto, uso o consuetudine fosse tenuto; e infine soggiungevasi che la natura del feudo non dovesse in nessuna parte mutarsi e le ragioni del fisco e del terzo avessero a rimanere salve ed intere.

Nel 1606 ai 4 febbrajo il Procuratore Reale Giovanni Dexart proferiva sentenza, in virtù della quale, conformemente al voto o alla conclusione dei Regi officiali, doveva concedersi a D. Lodovico Gualbes ed Aragal la per lui domandata investitura del castello e baronia di Giojosa-Guardia, e delle ville adiacenti di Massargia, Domus-novas, Decimo-manno, Villaspeciosa, Soltz (?) e Sebatzus, ed altre sì popolate, come spopolate, coi rispettivi loro territorii, con le clausole di sopra riferite della prestazione del giuramento, degli altri doveri vassallizii, dell'inalterabilità della natura del feudo, e della integrità delle ragioni del fisco e del terzo.

Nello stesso anno ai 9 ottobre il nuovo Procuratore Reale Onofrio Fabria e Deixar, vedute le conclusioni degli assessore ed avvocato fiscale patrimoniale, sentenziava doversi conferire a D. Salvatore Bellit e d'Aragal la nuova investitura da lui supplicata delle ville di Siliqua, Nuraminis e Monastir, popolate, e del castello d'Acquafredda, non meno che delle altre spopolate co' loro territori e pertinenze, già da lui possedute in feudo in virtù della sentenza 18 dicembre 1600, 26 marzo 1604, e delle quali fin dal 1601 con petizione degli 11 settembre avea domandato essere investito, mediante l'offerta contemporaneamente fatta di prestare il giuramento di fedeltà e di adempire gli altri officii, ai quali per la sua condizione fosse tenuto, come fece prestando il servigio feudale alla Curia, la quale lo aveva accettato semplicemente e senza protesta. Conchiudevasi la detta sentenza con le stesse clausole che abbiamo già accennate.

Ai 20 novembre lo stesso Procurator Reale dava il suo decreto favorevole alla dimanda di Antonio Vincenzo Otger, ordinando si rinnovasse al medesimo l'investitura *in feudum et ad propriam naturam feudi* delle due ville spopolate di Tului e Perducio per risultar dagli atti che per morte di Matteo Otger, il fu Galzerando Otger, cavaliere della città di Villa di Chiese, ne fu investito addì 5 maggio del 1571 e lo avesse poi posseduto sino al tempo del suo decesso; come altresì di aver detto Galzerando, con suo ultimo testamento de' 17 marzo 1603, e col codicillo de' 5 novembre del 1605, pubblicato ai 23 ottobre 1606, riconosciuto suo erede universale il suddetto Antonio Vincenzo, suo figlio primogenito ecc.

Ai 16 dicembre, conformemente alla riferita sentenza, Antonio Vincenzo Otger era investito delle due suddette ville, riconosceva il feudo, quale dichiarossi, proprio ed obbligato alle consuetudini vigenti nell'Italia, e prestava il consueto giuramento.

Indi a poco men di due anni, essendo morto Antonio Vincenzo Otger, e subentrando a lui il suo fratello minore Michele Otger, questi domandava investitura sopra le suindicate due ville di Tului e Perducio, ed il Procuratore Reale D. Onofrio Fabra e Deixar, presa cognizione dei diritti del postulante, dava sentenza ai 9 dicembre del 1608, per cui ordinava fosse conceduta al petente Michele l'investitura delle suddette due ville deserte, mentre gli risultava dagli atti che l'Antonio Vincenzo Otger, di cui esso Michele era stato istituito erede, era già stato investito delle medesime nel 1606 ecc. con le già indicate clausole usate in simili occorrenze.

Nel 1612 il sopranominato Procuratore Reale, veduta la richiesta della nobile Elisabetta Bellit e Aymerich, rappresentata da D. Salvatore di Castelvì suo marito, e udite le conclusioni dell'assessore e avvocato fiscale patrimoniale, con suo decreto dichiarava esser ragione fosse conceduto alla prenominata gentildonna di casa Bellit e Aymerich, e per lei a D. Salvatore Castelvì suo marito e procuratore, instante in di lei nome, l'investitura di Siliqua e del castello di Acquafredda e delle altre ville sì popolate che spopolate, contenute entro la circoscrizione della baronia, già che constava dagli atti che D. Salvatore Bellit, cui essa era succeduta come nipote *ex filia*,

ne era stato investito fin dal 9 novembre del 1605 ecc., soggiungendo che restasse integra la natura del feudo, ogni ragion del fisco e del terzo ecc.

Il Castelvì prestava quindi il giuramento di fedeltà per la Elisabetta.

Nel 1616 essendo insorta controversia tra il Fisco e D. Ludovico de Aragal, Bellit e Gualbes, questi domandando che si rispettassero i suoi diritti e quel Regio officiale pretendendo che avesse luogo la devoluzione; e la causa essendo matura e le conclusioni dell'assessore e dell'avvocato fiscale patrimoniale essendo contrarie alle pretese del fisco, favorevoli alle istanze del detto D. Ludovico, il Procuratore Reale D. Paolo di Castelvì decideva la lite dichiarando non farsi luogo alla devoluzione domandata dal Fisco delle ville di Monastir, Segafè, Sebutas, Pramont, Nuragi, Baratuli, Siliqua, castel d'Acquafredda e sue dipendenze, Nurechi, Assòlo, S. Pietro di Nuraminis, Nuragus e Borro; e rivocando però il sequestro, cui ad instanza del Fisco si era proceduto, pronunziava esser stato legittimamente preso il possesso da esso Ludovico di Aragal Bellit e Gualbes, e conseguentemente doverglisi concedere la richiesta investitura, *juribus R. fisci et cujusvis alterius semper salvis etc.*, rejetta pure nel presente giudizio l'opposizione fatta da Elena Brancafort, cui per altro si riservava la ragione che le potesse spettare per valersene in altro giudizio.

Nel 1628 a' 14 febbrajo davasi investitura a D. Antonio Brondo dell'Incontrada di Parte Ipis-suso e delle ville comprese nella medesima, che erano Villacidro, Serramanna ed altre spopolate, determinando la concessione in feudo e alla propria natura di feudo; al quale atto si venne in dipendenza del decreto di D. Paolo di Castelvì, in seguito alle di lui instanze, promosse a questo fine in occasione dell'avvenimento al trono del Re Filippo IV, avendo il detto Procurator Reale riconosciuto dagli atti che il fu Tommaso Brondo suo padre già ne fosse stato investito nell'assunzione al soglio di Filippo III.

Nello stesso anno ai 15 luglio D. Paolo Castelvì dava una consimil sentenza, per la quale mandava concedersi a Michele Olger la richiesta investitura di Tului e Perducho e de' salti

aggiacenti, per adempire all'obbligo che avevano i feudatari nell'iniziamento de' nuovi regni di supplicare dal nuovo Sovrano l'investitura per riconoscere la sua autorità e onorarlo col giuramento di fedeltà e con l'omaggio. Il Procuratore Reale giustificava la sua deliberazione favorevole alla domanda dell'Otger per aver riconosciuto le ragioni della possessione delle dette due ville, onde rigettava le istanze del Fisco, il quale volea fosse sequestrato il feudo per non avere il possessore sin allora presentato i titoli della sua legittima possessione.

Eseguivasi nello stesso giorno il decreto del Procuratore Reale, perchè davasi al detto Otger l'investitura delle due predette ville spopolate e riceveasi il suo giuramento di fedeltà e di omaggio.

Ai 19 del prossimo settembre il Procuratore Reale Paolo de Castelvì dichiarava con sua sentenza doversi concedere a Ludovico d'Aragal e Gualbes novella investitura del castello e della baronia di Giojosa-Guardia con le ville popolate e spopolate che erano entro i termini della medesima e nei salti di sua dipendenza, segnatamente in quello di Palmas, che poco innanzi era stato eretto da Sua Maestà in Marchesato; siccome pure del castello di Acquafredda, della baronia di tal nome e di Siliqua, delle ville di Monastir, Nuraminis e delle comprese nei territori delle medesime.

Il marchese di Palmas aveva chiesto la nuova investitura per compiere i suoi doveri di vassallo verso il nuovo Sovrano sunnominato, ed il Castelvì aderiva, perchè riconobbe dalle due sentenze esibite in quella causa, una dei 4 febbrajo del 1606, e l'altra dei 26 marzo del 1616, ambe emanate dallo stesso officio della Procurazione Reale, che il sunnominato d'Aragal avea già ottenuto investitura di tutti i suddetti feudi; onde mandava si rinnovasse l'investitura e si richiedesse il solito giuramento di fedeltà, e l'adempimento degli altri obblighi, ai quali esso feudatario era tenuto per diritto, uso e consuetudine, rimanendo inalterata la natura del feudo, salve le ragioni del fisco ed i diritti dei particolari.

Per sopperire all'indigenza dell'erario, se mancavano feudi da vendere si vendevano le riserve specificate nelle clausole delle infeudazioni, e talvolta si facea vendita assoluta senza

nessuna riserva e senza nessun obbligo feudale, eccettuata la sola fedeltà, come si fece nel 1630, quando mediante la finanza di 600 *patacche*, che corrispondeano a lire quattromila di moneta sarda, il marchese di Palmas D. Luigi Gualbes di Aragal e Bellit ottenea che da feudo si mutassero in allodio per sè e per i suoi successori la baronia di Giojosa-Guardia, il salto di Palmas, il castello e la baronia d'Acquafredda e le ville di Siliqua, Monastir e Nuraminis. Con sì poco prezzo egli acquistava la sovranità sopra tante terre, perchè il Re per il contratto trasmetteva in lui tutte le sue regalie.

Nel 1632 davasi sentenza dal Procuratore Reale D. Paolo di Castelvì in favore del nuovo marchese di Villacidro D. Francesco Lussorio Ruecas Brondo, per la quale mandavasi se gli desse l'investitura di Parte Ipis o Gippis-suso per essergli risultato dagli atti che esso D. Francesco era figlio legittimo, naturale e primogenito di D. Antonio Brondo, ultimo possessore, il quale n'era stato investito in occasione dell'avvenimento al trono di Filippo IV dopo sentenza dello stesso Procurator Reale, profferita ai 18 settembre del 1628.

Posteriormente quando fu preposto alla Procurazione Reale in Sardegna D. Artaldo de Castelvì, alle istanze mosse da D. Giovanni Galzerando Otger dava sentenza e mandato che Giovanni Galzerando Otger fosse investito, come egli chiedea, de' feudi di Tului, Perducho o Perduccio (volgarmente villa Perucciu) e de' salti aggiunti, essendo certo ed evidente dagli atti anteriori sopra siffatta questione che il fu Michele suo padre fosse già stato investito per sentenza dell'officio della Real Procurazione dei 15 luglio 1628; come altresì per averla domandata esso stesso per mezzo del suo curatore sotto i 3 febbrajo e conseguentemente in tempo abile, conchiudendo con le solite formole, che abbiamo già indicate.

Non trovammo in questa carta espressa la data della sentenza; ma è da credere che essa di pochi giorni anteceda la carta relativa allo stesso affare e alla stessa persona, nella quale si contiene l'atto d'investitura, che ai 28 febbrajo del 1639 fu data al predetto Otgero figlio ed erede del fu Michele, previa la prestazione del solito giuramento.

Nel 1646 il detto Procuratore Reale de Castelvì pubblicava nel 1.° ottobre sentenza, per cui riconosceasi nel pupillo

D. Felice Ruecas Brondo il merito di essere investito della giurisdizione delle terre possedute da D. Francesco Lussorio Ruecas e Brondo, come domandava la sua madre e tutrice D. Faustina Brondo de Castelvì, per restar provato dagli atti esser detto pupillo figlio primogenito legittimo e naturale ed erede universale del predetto D. Francesco Lussorio, il quale al tempo del suo decesso possedea il marchesato di Villacidro e di Serramanna.

Essendo morto il marchese D. Felice Brondo, si presentava come successore legittimo a prender possessione del marchesato di Palmas e Villacidro D. Antonio Brondo; ma essendosi opposta la vedova perchè volea essere reintegrata nelle sue doti, sorse un litigio, al quale la Regia Udienza ponea fine con sentenza dei 23 luglio 1667, per la quale, rejette le istanze di D. Antonio Brondo, si dichiarava doversi mantenere D. Tommasa Crespi di Valdaura, vedova del marchese D. Felice Brondo e Castelvì, nel possesso del marchesato di Villacidro e Palmas, e di tutte le ville, luoghi e beni posseduti da suo marito nel tempo del suo decesso, fintanto che per le rendite feudali restasse la medesima satisfatta interamente del valore delle sue doti.

Entrò poi nella possessione del marchesato D. Felice, e lo possedette fino al 1682 (?) quando moriva lasciando una sola figlia, essa era D. Maria Ludovica de Aragal, Bellit, Brondo e Castelvì, contessa di Summacarcel.

Tentò allora D. Agostino Brondo d'impossessarsi dei feudi, perchè stimava i suoi diritti migliori di quelli che potea avere la predetta Ludovica; e la questione essendo stata presentata agli Uditori del Re nel tribunale supremo dell'Isola, si sentenziava ai 19 marzo del 1683 che per assicurare il pagamento pronto e intero delle doti della Ludovica, dovea costei immettersi nel possesso del feudo col titolo e dignità del predetto marchesato; e si dichiarava pure che senza pregiudizio delle ragioni dotali di D. Giovanna Crespi, la quale a cagione delle medesime si trovava tenutaria dei beni lasciatile dal defunto marchese, dovesse similmente, quando dette ragioni fossero esaurite e cessate, il signor D. Agostino Brondo esser messo in possessione e mantenutovi, dell'incontrada della Planargia di Bosa e delle ville, luoghi e territorii in qualsivoglia modo alla medesima appartenenti.

Dopo la morte di Giovanni Galzerando, volendo Giuseppe Otger occupare il feudo di Tului e Perducho in danno di Giovanni Battista Galzerando, figlio del defunto barone, si portò la questione in tribunale.

Dal Magistrato essendosi sentenziato in odio di Giuseppe, questi appellava alla R. Udienza, la quale addì 25 giugno 1689 confermava la precedente sentenza per il motivo che risultasse dagli atti esser nel Giovanni Battista Galzerando, figlio del suddetto Giovanni Galzerando e di Maria Angela Massidda, altrimenti Ressota, migliori titoli per la possessione del feudo di Tului e Perducho.

Trovasi un'altra sentenza dello stesso superior tribunale dei 30 luglio dello stesso anno, la quale riconosceva doversi ammettere la supplicazione al supremo Real Consiglio di Aragona, interposta da detto Giuseppe Otger, solo nel punto che riguardava la devoluzione del feudo.

Finalmente il predetto figlio di Giovanni Galzerando avendo supplicato che fosse mandata ad esecuzione la sentenza proferita in suo favore, già che la supplicazione interposta dall'avversario non era stata ammessa in quanto alla sospensione, che questi aveva domandata della sentenza dei 25 giugno; la R. Udienza aderendo alla domanda, dava un decreto per cui mandava fosse dato effetto alla decisione del tribunale e investitura a Giovanni Galzerando con la prestazione del solito giuramento vassallizio.

In seguito e conformità alla qual prescrizione il Procuratore Reale con sua sentenza in data dei 19 agosto dello stesso anno 1689, dichiarava doversi concedere l'investitura delle ville spopolate di Tului e Perducho a Giovanni Battista Galzerando, figlio legittimo e naturale dell'ultimo possessore. Il che fu fatto con le consuete solennità a' 22 dello stesso mese.

Moriva indi a non molto il predetto investito non lasciando che una figlia, la Giovanna Maria Ludovica; e perchè costei neglesse di chiedere l'investitura entro i termini del tempo che portava la legge, il Fisco credendo il feudo devoluto, domandava si riconoscesse tale; mentre dall'altra parte il signor Giuseppe Otger instava che fossero riconosciuti i suoi diritti, che egli credeva abbastanza solidi, perchè fondati sulla natura del feudo, che era proprio e secondo le consuetudini

italiche. La figlia del defunto barone, combattuta da due parti, si difese così bene dal Fisco e dal suo consanguineo, che il Procuratore Reale D. Francesco Roger, rejette le istanze fatte dal Fisco, perchè si dichiarassero devolute al Demanio le suddette due ville per la differita domanda della investitura; rejette pure le altre istanze promosse da Giuseppe Otger che pretendeva spettargli il feudo per ragione della sua natura propria e italica, dichiarava doversi concedere a detta Giovanna Maria Ludovica l'investitura delle predette ville e delle pertinenze, sotto la condizione del solito giuramento.

Nel prossimo luglio dello stesso anno, ai 14, il sunnominato Procuratore Reale dava in favor d'altra dama una consimil sentenza, mandando che si conferisse a D. Maria Ludovica Brondo, di Aragal, Bellit, Ruecas, Castaneda e Castelvì, e per lei al suo procurator generale Giovanni Castellar, l'investitura da lui chiamata del marchesato di Palmas, delle ville popolate e spopolate e delle loro pertinenze, per ciò che gli risultava dalla lettura del processo che per la morte di D. Felice Brondo ultimo possessore fosse succeduta nel di lui feudo D. Maria Ludovica Brondo, come sua figlia legittima e naturale, il che ben appariva dalla sentenza della R. Udienza con voto del Supremo Real Consiglio di Aragona dei 23 luglio 1667 nella causa vertita tra lei e D. Antonio Brondo, fratello di D. Felice; e perchè gli constava altresì che D. Giovanna Crespi, moglie del già detto marchese Felice, fosse stata messa in possesso di detto marchesato di Palmas e di quello di Villacidro, e li avesse tenuti per la sua dote e le ragioni dotali per quanto visse, e che dopo la morte di lei avesse ottenuto il marchesato di Palmas con tutte le ville popolate e spopolate, salti e pertinenze la suddetta Maria Ludovica, mediante il suddetto suo procuratore generale; dichiarando infine che tale investitura se le doveva concedere non ostante che il Fisco avesse preteso detto feudo devoluto per queste ragioni, che non fosse evidente che in detto feudo potessero succedere le femine, e non apparisse con tutta certezza la legittima successione di lei.

In seguito a questa sentenza, il suddetto Castellar prestava a nome della marchesa il giuramento di fedeltà al Re, e ricevea per lei la investitura. Il che ebbe luogo nell'agosto dopo altra

sentenza del Procuratore Reale dei 9, che comandava si eseguisse il prescritto della sentenza dei 14 del p. p. luglio.

Marchesato di Villa-Sorris.

Nel 1621 la Reale Udienza dava suo giudizio tra il marchese di Laconi e quello di Villassorris e dichiarando che il detto di Laconi non fosse legittimo contradittore si mandava di rivocare il sequestro delle ville di Cossayne e di Giave in favore del marchese di Villassorris, D. Giacomo d'Alagon, e quello immettersi e mantenersi nel possesso delle medesime.

Contado di Monteleone.

Nel 1694 il Magistrato della R. Udienza, con sua sentenza dei 17 luglio, dichiarava dover il R. Patrimonio esser mantenuto in possesso della terza parte del contado di Monteleone, spettante alla città di Bosa, e doversi immettere D. Simone Rocca-Marti in possessione del titolo e della dignità del contado e delle altre porzioni di detto feudo, rejetta la pretensione del Brunengo, sia in ordine all'immissione sua in possesso dello stesso feudo, sia in riguardo alla restituzione dei frutti.

Marchesato di Laconi, Viscontea di Sellori, Baronia di Ploaghe.

Nel 1622 davasi investitura dei feudi di Ploaghe, Salvennero e Fiulinas e di altre ville spopolate nei territorii delle medesime e nelle aggiacenze, in favore di D. Francesco de Castelvì.

Ne seguirà la conferma ai 28 agosto del 1628.

Nel 1629 si composero le differenze insorte per questione di tutela dopo la morte del marchese di Laconi, e con sentenza dei 28 novembre si dichiarò che la tutela dei figli del fu marchese di Laconi, D. Francesco di Castelvì, spettava alla vedova D. Francesca Lanza loro madre, rejette le istanze di D. Salvatore di Castelvì, loro zio paterno.

A questa sentenza si trovarono annesse altre due simili, una anteriore, l'altra posteriore di questa, che abbiamo indicato: la prima dei 25 agosto del 1628 emanata dall'officio

del Real Patrimonio, in cui si mandava investirsi D. Francesco di Castelvì della baronia di Ploaghe;

La seconda dei 15 ottobre 1630, in cui il Procurator Reale mandava si investisse D. Lussorio Castelvì in persona di D. Francesca Lanza, tutrice di lui e degli altri suoi figli, per il marchesato di Laconi, viscontado di Sellori e per la baronia di Ploaghe.

Nel 1653 ai 28 aprile lo stesso Procurator Reale dava sentenza perchè fosse concessa l'investitura delle ville di Ploaghe, Salvennero, Fiulinas, Cotronjanus, Carcieghe, Saccargia ed altre aggiacenti così popolate, come spopolate a D. Giovanni di Castelvì.

D. Giovanni di Castelvì essendo morto senza prole, subentrava il suo fratello minore D. Agostino de Castelvì, e avendo presentato la sua domanda e tutti i necessari documenti per la investitura al Procuratore Reale, questi con sua sentenza dei 23 gennajo del 1659 dichiarava doversi concedere a D. Agostino di Castelvì l'investitura de' feudi del marchesato di Laconi, viscontado di Sellori e baronia di Ploaghe, e delle ville di Salvennero, Fiulinas, Carcieghe, Saccargia ed altre popolate e spopolate comprese dentro le circoscrizioni di quei grandi dipartimenti feudali; ma in feudo proprio sotto la legge italica, nella stessa maniera e forma con cui n'era stato investito il fu D. Giovanni suo fratello maggiore ed ultimo possessore.

Nel 1674 la R. Udienza con sua sentenza dei 3 agosto compose i due figli del marchese D. Agostino, assegnando a D. Giovanna Maria de Castelvì, figlia di D. Agostino, sopra i frutti del marchesato di Laconi una pensione di scudi 100 annui per i suoi alimenti, salva ragione al moderno marchese D. Giovanni Francesco di lei fratello di ricuperare ciò che avesse pagato di più sopra il legato fatto alla medesima dal loro comune padre di ventimila scudi sopra i beni di Sicilia.

Nell'anno seguente, sotto la data de' 25 ottobre, il Procuratore Reale respingeva le opposizioni del R. Fisco, e ordinava fosse concessa a D. Francesco de Castelvì in persona del suo curatore l'investitura del marchesato di Laconi, della viscontea di Sellori e della baronia di Ploaghe.

Baronia di Serdiani, di Santesperate e Soleminis.

Nel 1630 con sentenza dei 18 aprile dichiarava la Regia Udienza che Maria Porcella giuniore, come figlia primogenita di D. Giovanni Battista Porcella, avea buon diritto per succedere nei feudi di Serdiani e di Santesperate; però doversi investire dei medesimi.

Nel 1637 fu fatta vendita ai 20 aprile della villa di Soleminis in favore del Reggente D. Francesco Vico.

Dopo poco più di due anni, cioè nel 1639 agli 8 agosto, fu rogato altro istromento di vendita, fatta dal R. Demanio al pubblico incanto, del salto di Soleminis in libero e franco allodio al suddetto Reggente Vico col mero e misto imperio nel prezzo di lire cagliaritane 35 mila, sotto la condizione del riscatto da farsi in cinque anni e la riserva della Regia approvazione.

Sotto la stessa data trovasi l'apoca in discarico del compratore per l'intero prezzo pagato.

Nell'anno 1643, addì 15 aprile, il Reggente Vico prese formale possesso del salto di Soleminis e di altri aggiacenti.

Si suscitava poi una lite animosa sopra i feudi di Serdiani e di Santesperate tra il Fisco Regio che pretendea il feudo devoluto e D. Giovanni Battista Fortesa che lo dimandava per sè, e infine, essendosi proposta una transazione, il Re Filippo IV imponea fine alle medesime dichiarando i detti feudi promiscui e feminini, dimodochè in difetto di maschi potessero subentrare le femine, come desiderava il Fortesa.

Abbiamo sotto la stessa data la memoria di questa transazione sul punto della devoluzione, che il Fisco volea riconosciuta, dove si nota l'abilitazione delle femine a succedere, e nulla si accenna di ciò che toccò a carico del Fortesa.

Marchesato di Cea.

Nel 1635 a' 23 marzo notasi l'istromento di una vendita di censo fatta da D. Giacomo de Artal del Castelvì per mezzo di suo padre e procuratore D. Paolo per il capitale di scudi duemila in favore di D. Antonio Barbarà e di D. Feliciana sua figlia, vedova lasciata da D. Geronimo Francesco Marti, con speciale ipoteca sulle ville di Siligo, Banari e Villanova.

Marchesato di San Tommaso.

Nel 1649 ai 5 luglio il Procuratore Reale interponeva decreto di approvazione dei capitoli matrimoniali stipulati tra D. Tommaso de Castelvì e Gualbes, signore di Serrenti, Samassi, Nurechi e Assuni, e D. Artemisia Sanjust Scaxoni per l'assicurazione delle di lei doti sopra dette ville.

Nel 1668 D. Antioco Sanna avendo presentata la sua domanda per essere riconosciuta la sua successione al padre ed investito delle ville di Gesico e di Gonni, il Procuratore Reale, esaminati i titoli del petente, proferiva sentenza ai 9 ottobre mandando si investisse il medesimo dei feudi predetti, siccome figlio primogenito ed erede unico di D. Giovanni Battista Sanna ultimo possessore.

Nel 1697 la Reale Udienza sentenziando nel giudizio di concorso dei creditori sopra le ville di Samassi, Serrenti, Nurechi ed Assuni, decretava ai 14 marzo si separassero i frutti delle due ultime ville da quelli delle due prime, e ordinava al sequestratario di tenerne un libro e conto particolare.

Baronia di Galtelli e d'Orosei, o Marchesato d'Albis.

Nel 1604 essendosi proposte in Ispagna dal marchese d'Albis le sue ragioni per essere investito del feudo di Orosei e della Baronia di Galtelli, proferivasi sentenza agli 11 di maggio.

Mancando ogni spiegazione di questo fatto, mancano poi le memorie dei detti feudi sino al 1622, quando la Reale Udienza ai 23 agosto pronunziava sopra le pertinenze delle incontrade di Galtelli e di Orosei in favore di D. Giovanni Fabrizio Guiso Manca.

Da questa sentenza della R. Udienza essendosi introdotta supplicazione al Sacro Supremo Consiglio di Aragona per D. Gavino di Cardona, questo Magistrato proferiva il suo giudizio ai 10 giugno del 1628, dichiarando che erasi mal giudicato dal Magistrato Superiore di Sardegna.

Seguiva poi un'altra sentenza de' 2 maggio del 1629.

La contesa continuò ancora per molti anni e non era ancora finita nel 1649, quando ai 24 dicembre il S. R. Consiglio diede sentenza in giudizio di supplicazione dal giudizio soprariferito dei 10 giugno 1628, per la quale confer-

mava la sentenza dei 23 agosto del 1622, pronunziata dalla R. Udienza con voto dello stesso Consiglio in favore del predetto D. Salvatore Fabricio in rispetto alla pertinenza della Incontrada di Orosei e Galtelli, e dichiarava che esso Giovanni Fabrizio aveva ragionevolmente supplicato dalla sentenza del 1628 favorevole al Cardona.

Marchesato di Quirra.

Nel secolo XVII una sola memoria ci occorse del grande stato allodiale, che era il marchesato di Quirra, e accennasi in essa alla opposizione che il marchese, o il Reggitore dello Stato secondo le di lui istruzioni, tentò contro certo provvedimento del Vicerè.

La R. Udienza consultata sopra la questione asseriva esser il Sovrano nel diritto di nominare e stabilire il governatore del castello di S. Michele, sebbene infeudato al detto marchese, per trattarsi di un luogo forte, che potea servire di antemurale alla città di Cagliari.

Marchesato di Sietefuentes, Baronia di Montiverro.

Dopo l'uccisione del Vicerè Camarassa, essendosi trovata tra' congiurati la marchesa D. Francesca Satrillas, fu condannata come rea di lesa maestà e privata de' suoi feudi con sentenza dei 6 luglio del 1669.

In seguito a questa confisca si proposero al pubblico incanto le sue terre di Cuglieri ed Escano, ed ai 14 gennajo del 1670 furono deliberate in favore di D. Francesco Brunengo.

Incontrade Reali.

Nel 1629 con istromento dei 19 aprile fu creato un censo in favore della città di Cagliari con ipoteca del reddito di Parte Ulcier (1) Reale.

Essendosi poi a circa vent'anni, cioè intorno al 1650. vo-

(1) In questo modo vedesi nelle carte e ne' diplomi de' tempi, su' quali versiamo, indicata la regione che gli antichi appellavano *Gulcieri*. È una storpiatura del vero nome, ma non così grave come quella di *Ozier*.

luto infeudare la regione, su cui era guarentito il prestito dal municipio di Cagliari, questo ricorse al Supremo Consiglio di Aragona ed ottenne di poter iniziare un giudizio sulla infeudazione di Parte Ulcier.

Isola di S. Antioco.

Pare che gli ufficiali regi, vedendo l'arcivescovo di Cagliari in sua qualità di vescovo di Villa di Chiese, esercitar giurisdizione e signoria sopra l'isola di S. Antioco, lo turbassero nei suoi atti, e volessero sostituire la loro podestà alla sua; onde l'Arcivescovo dovette provare i diritti che avava, e raccolse una gran quantità di documenti, e principalmente di concessioni in enfiteusi, per accertar i contradittori del possesso antico, in cui erano i vescovi sulcitani e gli arcivescovi di Cagliari subentrati a questi, di esercitar giurisdizione nell'isola di s. Antioco.

Isola dell'Asinara.

Sotto il 1680 il Re spediva sue lettere con data dei 14 novembre per la riduzione della baronia della Nurra e dell'isola dell'Asinara con copia dei capitoli 34 e 38 della prammatica del Re Carlo II.

Baronia di Tuìli-Gesturi.

Nel 1635 con carta de' 6 luglio e con Regia permissione i conjugi D. Giovanni Battista e D. Chiara Satrillas vendevano la villa di Gesturi in favore di D. Diego Vico e di D. Catterina Satrillas.

A questo fatto si riferiscono le seguenti scritture:

La sentenza della R. Udienza proferita nell'ottobre del 1634, per cui era dichiarato che non ostanti la feudalità della detta villa e i vincoli, cui si dicea soggetta, doveva essere esposta in vendita.

Il diploma di concessione delle due ville di Mara e Tuìli, fatta da D. Martino, il giuniore, Re di Sicilia a Gerardo Dedoni del 15 luglio 1409; e altro di conferma da parte di D. Martino Seniore Re d'Aragona del 28 novembre dello stesso anno.

Il privilegio dei 26 luglio 1436 che portava un'ampliazione

in favore di Gerardo Dedoni, perchè abilitava le figlie a succedere ne' detti feudi, come in quelli di Monastir, Segafè e Pramont, nel caso mancasse la discendenza maschile.

Ed altro infine dei 18 ottobre, per cui rendeasi perpetua la suddetta abilitazione delle femine.

Nel 1649 la signora Clara Dedoni Satrillas, in occorrenza dell'avvenimento al trono del Re Filippo III, domandò di poter prestar omaggio al nuovo Sovrano, e di ricevere da lui la giurisdizione sopra il feudo di Gesturi.

Il Procuratore Reale avendo riconosciuto il di lei diritto al rinnovamento della investitura e la insussistenza delle ragioni del R. Fisco, mandava con suo decreto che, non ostante cotesta contraddizione, fosse la suddetta Baronessa investita dell'indicato feudo.

Nel 1659, d'ordine del Fisco e della R. Udienza, si pose in vendita al pubblico incanto la villa di Tuìli, la quale ai 23 giugno restava deliberata in favore di D. Ambrogio Martin.

La medesima fu di nuovo posta all'asta pubblica nel 1662 e ottenuta da D. Gerolamo de Cervellon nel prezzo di lire cinquantacinque mila, delle quali pagava allora una parte.

Nello stesso anno era con regio assenso stipulato ai 23 dicembre un istromento di censo di lire diecimila sopra lo stesso feudo di Tuìli. Questo censo imponeasi dal Cervellon in favore di Giovanni Battista Satrillas.

Nello stesso giorno davasi investitura di esso feudo, ristretto alle consuetudini italiche, in favore di detto D. Gerolamo de Cervellon.

Per togliere ogni causa di discordia tra i vassalli di Tuìli sopra i bandi campestri e il barone, questi fece convenzione con essi nell'anno 1665.

Nella qual concordia si ebbe sempre rispetto ad altra convenzione, che gli uomini della stessa villa avevano stipulato con l'officio dell'Intendenza Generale.

Nel 1671 ai 24 ottobre essendosi fatto il pagamento di lire sarde venticinque mila, delle quali il barone di Tuìli restava ancor debitore all'Erario per il prezzo del feudo di Tuìli, fu data al medesimo apoca di intiera satisfazione, e la possessione del detto feudo restò assicurata alla famiglia dell'acquisitore.

Nel 1679 il Fisco fece opposizione perchè non si desse a D. Francesco Lussorio de Cervellon la investitura da lui domandata; ma il Procuratore Reale giudicando in altro modo, dichiarava con sua sentenza dei 28 febbrajo , che senza riguardo alla contraddizione del Fisco, il petente suddetto fosse investito del feudo.

L'investitura fu data ai 10 novembre dello stesso anno con la clausola che varrebbero pel medesimo le consuetudini italiche.

Nel 1690 era investito del medesimo ai 26 agosto D. Giovanni sotto le stesse condizioni.

Baronia di Furtey.

Nel 1620 D. Giovanni Sanjust avendo richiesta l'investitura delle ville, che componevano questa baronia , il Procuratore Reale con sua sentenza de' 2 luglio mandava fosse esso investito delle ville di Furtey, Segario, Nuraminis, Pahuli, Villagreca e del Maso o Manso.

Nel 1628 subentrava nella possessione del feudo D. Francesco Sanjust, e per decreto dei 19 settembre , nel quale si ebbe riguardo alla precedente sentenza dei 2 luglio 1626 emanata dal Procuratore Reale in favore di D. Giovanni, fu investito delle suddette ville.

Nel 1635 avvenne una nuova successione, e D. Ignazio Sanjust avendo fatto ostensione de' suoi diritti al feudo, già tenuto da D. Francesco ed innanzi da D. Giovanni, supplicò il Procuratore Reale di esserne investito in nome del Re; ed il Procuratore predetto, considerate le precedenti sentenze in favore di D. Francesco e Giovanni, e riconosciuto il petente come figlio ed erede di D. Gerolamo (?) già possessore di detti feudi, mandava fosse investito dei medesimi.

Fu ai 28 del prossimo marzo che otteneva l'investitura di Furtey , Segario , Nuraminis, Villagreca, Pahuli, del Maso, e prestava i soliti uffici di vassallaggio.

Dopo tre anni sottentrava nello stesso feudo D. Eusebio Sanjust e n'era investito ai 24 del mese di dicembre.

Mancano poi le successioni sino al 1690.

Contea di S. Lorenzo.

Nel 1690 il Re con diploma dei 20 aprile erigea in contea l'incontrada di Furtey, la baronia di Pahuli e del Manso, in favore di D. Francesco Sanjust per lui, suoi discendenti e successori, e diede cognome al feudo *da S. Lorenzo.*

Nel 1696 il Procuratore Reale con sua sentenza de' 19 settembre mandava che il conte Dalmazzo Sanjust fosse investito della contea di Furtey e del Maso.

In virtù di questa sentenza fu il predetto conte investito dei detti feudi ai 24 ottobre.

Contea di Villamar.

Di questo feudo non trovammo negli archivii di Corte entro questo secolo più che una sola memoria del 1609, quando ai 25 agosto il Tribunale del R. Patrimonio dava sua sentenza sulla petizione di D. Ignazio Aymerich, figlio postumo ed erede di D. Melchiorre, e mandava fosse il medesimo investito del feudo di Mara.

Baronia di Senis.

Nel 1612 il Procuratore Reale con suo decreto de' 5 marzo mandava fosse data l'investitura di Senis e delle altre ville annesse alla medesima in distretto feudale a Francesco Nin-Marghens e per lui, che trovavasi in età minore, a sua madre D. Tommasa Nin-Dedoni.

Dell'anzi indicato Francesco Nin-Marghens troviamo sotto il 1629 che fu ai 25 agosto investito dell'incontrada di Senis in feudo secondo il costume d'Italia.

Nel 1663 subentrava nel feudo e n'era investito ai 26 novembre il pupillo Antonio Nin-Marghens.

Nel 1690 succedeva nel feudo D. Felice Marghens, ed il Procuratore Reale dichiarava ai 13 febbrajo che era a questi dovuta l'investitura.

Questa investitura fu data ai 15 luglio, e si dichiarò che il feudo si intendesse costituito nella forma italica.

Baronia di Nurechi e Assuni.

Nel 1697 la Regia Udienza con sentenza dei 14 marzo, nel

giudizio di concorso sopra le ville di Samassi, Serrenti, Nurechi e Assuni, escludeva dalla percezione dei frutti delle due prime i creditori censuari che aveano ipoteca generale o speciale sopra di esse senza il regio assenso, e quelli parimenti che aveano ipoteca speciale rispetto alle due ultime; ma conservava gli altri creditori nei gradi rispettivi assegnati nella sentenza dei 20 novembre 1674, confermando quella in quanto a questa fosse conforme e rivocandola in quanto fosse dissentanea.

Baronia di Putifigari.

Nel 1692 il barone Francesco Pilo-Boyl credendosi non obbligato a chiedere investitura del suo feudo, il Procuratore Reale dichiarava con sua sentenza dei 2 dicembre dover esso chiederla formalmente.

Con altra sentenza dei 23 maggio dell'anno susseguente il predetto Regio ministro mandava fosse data al sunnominato barone l'investitura della villa di Putifigari, non ostante la contradizione del Fisco.

Baronia di Posada.

Nel 1623 emanava ai 17 giugno un decreto dal Consiglio del Regio Patrimonio, per cui in seguito ai gravissimi danni che eran accaduti in alcune parti del regno, essendo stata invasa e saccheggiata la villa di Posada, ed incendiata la torre del Flumendosa dai barbereschi, i quali avevano tanto osato perchè sapeano quei luoghi sprovvisti di difensori e di artiglieria; si mandava fossero sequestrate le rendite del barone di Posada, al cui carico era la custodia e difesa di quel borgo fortemente murato, per servirsene a riparare le fortificazioni; e dichiaravasi in rispetto delle altre torri edificate per impedire le invasioni degli africani, che la metà delle riparazioni spetterebbe al Re, un quarto alle città e l'altro quarto alle ville del regno.

Marchesato di S. Carlo.

Nel Campidano Simagis d'Oristano esisteva un antico villaggio, distrutto nel 1644, che diceasi Zurràdili, al quale appartenevano i salti denominati Serra Ureu, Abba Santa e

S. Anna, confinanti ai salti d'*Amenta* in territorio di Marrubio, allo stagno di Sasso, *a Gutturu e Flumini*, al salto *Chirra Orriu Cortis*, ad *Arriu Perdosu*, indi ai monti appartenenti al territorio di quel villaggio.

Nella notata epoca (1644) Filippo Lepori di Terralba e Pietro Deidda di Nuraminis proposero al Procuratore Reale D. Artaldo di Castelvì di riedificarlo. Il Procuratore Reale fece su ciò consulta nella Giunta Patrimoniale col maestro razionale, D. Antonio Masones, col Proavvocato fiscale patrimoniale, D. Giovanni Dexart ecc., e si stimò utile la proposta; quindi sulla domanda dei sunnominati furono stabiliti i patti della concessione:

1.° Che ai feudatari ed ai nuovi vassalli sarebbero conceduti tutti i salti di sovra indicati, appartenenti all'antica terra di Zurradili, e ciò senza danno di alcun terzo e pagando alla Regia Azienda nei 10 anni di esenzione quanto solea venire al Regio Patrimonio dall'appalto di dette terre.

2.° Che avesse il Lepori in sua vita e per due gradi di sua discendenza il posto di Commissario nella nuova popolazione ed il Deidda la carica di Luogotenente con la facoltà inoltre di porvi uno scrivano, quando lo credessero necessario, col provento delle multe o macchizie accusate ai delinquenti; nè altri, tranne i concessionari, avesse la cognizione delle cause sì civili che criminali, solo riserbato in seconda instanza l'appello al Vicario Regio d'Oristano.

3.° Che ai vassalli entro il distretto e senza pregiudizio del terzo sarebbe conceduto per li ristretti terreni di poter sboscare e dissodare qualunque terra incolta.

4.° Che i vassalli potessero tramandare ai loro figli, od appaltare ed anche alienare, ma ai soli domiciliati nel paese, la porzione loro spettante dei terreni.

5.° Che visto quanto pagano i vassalli di s. Giusta e gli altri del marchesato di Oristano, si prenderebbe una risoluzione sulla domanda di concedere ai nuovi popolatori l'esenzione di dieci anni, e quella di cinque a qualunque nuovo popolatore che ivi si stabilisse; tra il qual termine avrebbero a piantar vigne, lavorare i terreni loro accordati e dopo il termine del privilegio pagare i contributi come gli altri.

6.° Ed essendo richiesto che ai nuovi poveri popolatori,

durante lo spazio della esenzione decenne, fosse concesso di non essere molestati da' creditori per debito anteriore allo stabilimento, fu concordato che sarebbesi dato dalla Regia Udienza una moratoria per le persone, non però per i beni, essendovi interesse di terzi.

7.° Che sarebbe fatta una provisione generale a ciò non si ponesse impedimento a chiunque desiderasse stabilirsi nel nuovo villaggio, nè al trasportamento dei propri beni e persone, purchè l'impedimento non fosse da delitti, de' quali si avessero a purgare.

8.° Che per il decennio avrebbero i vassalli dispensa dalla taglia dell'*affoghigiu* (cioè imposizione sopra ogni fuoco e famiglia), pagando però per la sola rata dovuta all'Azienda ciò che ciascuno contribuiva nel villaggio onde fosse escito.

9.° Essendo il villaggio prossimo al mare, e quindi gli abitanti costretti a guardarsi da' barbereschi, sarebbero i vassalli per dieci anni esenti da ogni altro comandamento.

10. Che sarebbe loro fatta facoltà di edificarsi un carcere per i propri delinquenti ecc.

11. Che per il prato che voleasi per il bestiame domito sarebbe dal Giudice assegnato un luogo a piacimento dei vassalli.

12. Che sarebbe delegata una persona per ricevere nel luogo il giuramento dei vassalli onde esimerli dall'obbligo di portarsi in Cagliari.

13. Che proibendo la prammatica di sboscare appiccando il fuoco prima di settembre, si procurerebbe licenza dal Re per poter immediatamente incendiar le macchie.

14. Che dal novembre in appresso non sarebbe permesso d'introdurre bestiame nei seminati; che il Giudice del luogo avrebbe assegnato le regioni per la pastura, e che i vassalli dovrebbero far denuncia al Giudice dei bestiami sotto pena arbitraria a detto Giudice.

15. Che il nuovo villaggio sarebbe riedificato con 50 case almeno, e fra i cinque anni dovrebbero essere piantate le vigne, costrutta la chiesa e tutto ben ordinato a spesa e diligenza del Lepori e del Deidda.

16. Che non sarebbe ripopolato da vassalli di ville Reali senza espressa licenza.

Fu stipulato lo stromento di questi articoli ai 17 ottobre del 1644 e nel 20 fecesi dal Procuratore Reale la provvisione indicata all'art. 7.

Sotto questi patti fu riedificata l'antica villa di Zurradili. Ma nel novembre del 1659 comparve Giovanni Battista Eriu, sindaco del nuovo villaggio, esponendo gli incomodi, che nella novella terra si sentivano dai popolatori, e chiese la licenza di poterne trasferire la popolazione nel salto di Marrubu, conservandosi al comune le grazie stesse accordate a Zurradili.

Il Procuratore Reale marchese di Cea, D. Giacomo Artal di Castelvì, ed il Mastro Ragioniere, D. Saturnino Satrillas, D. Gavino Cappai Reggente la Tesoreria Generale con l'Avvocato Fiscale D. Giovanni Francesco Ruiz de Aguirre, e con i due Assessori D. Gavino de Aquena e D. Narciso Camps, deliberarono in Giunta Patrimoniale dei 9 dicembre 1659 si concedesse ai vassalli di Zurradili ciò che avean richiesto, e che l'ufficiale di giustizia Antioco Cabone col Sindaco e cinque probi uomini assegnassero ai vassalli il luogo necessario all'edificare. Della quale risoluzione si rogò atto pubblico nel R. Patrimonio ai 9 dicembre 1659.

Fu il detto Antioco Cabone che cooperò vivamente a popolare la nuova terra con ottanta famiglie; perciò per risoluzione della Giunta Patrimoniale 8 luglio 1665 furono a lui accordate le stesse prerogative accordate al fondatore di Zurradili Filippo Lepori nel 1644.

CRONACA DEL FEUDALISMO SARDO

NEL SECOLO XVIII

Innovazioni del medesimo sotto i Reali di Savoja.

Ducato di Mandas e Marchesato di Terranova.

Credendo di far cosa grata agli studiosi delle cose sarde, riuniremo qui le memorie sopra le infeudazioni fatte dal Governo aragonese della città di Terranova, già capitale del Giudicato della Gallura.

L'epoca del primitivo distacco di detta città dalla Corona si può determinare fatto nei primi anni della conquista, da

ciò che contiene il diploma degli 8 giugno 1331, onde consta che era stata conceduta a Berengario Arnald de Angularia (probabilmente prima del 1329); il quale avendo poi contratto molti debiti, nè potendo altrimenti satisfare ai medesimi, fu necessità di esporre detto suo possedimento, ad instanza di certo mercante *Ayarte* (??), alla vendita in subasta da' Riformatori (mandati nel 1329 in Sassari a cacciarne i ribellatisi abitanti) Berengario Villaragut e Bernardo Gamir. Siccome però era ben cognita al Re l'importanza della stessa città; però diede ordine ai detti Riformatori d'incamerarla pel prezzo medesimo, che dalla vendita poteasi ricavare.

Restava però per poco al R. Patrimonio, perchè troviamo che con diploma da Barcellona degli 8 giugno 1331 il Re D. Alfonso concedeva a D. Saurina de Angularia, figlia del suddetto Berengario Arnald, moglie in seconde nozze di Raimondo de Senesterra, il luogo di Terranova *cum hominibus et feminis, terminis, redditibus, juribus et pertinentiis universis*, acciocchè essi ed i loro discendenti lo tenessero finchè loro fossero assegnate una o più ville, delle prime che si acquisterebbero alla Corona, sino a formare la rendita di ventimila soldi alfonsini de' minuti, diecimila dei quali si attribuirono con Carta Regia della stessa data alla prefata D. Saurina e ai figli di (1) suo primo marito D. Gombaldo de Ripellis, ed il rimanente al predetto Raimondo.

Giovanni d'Arborea, signore allora di Bosa e di Montacuto, acquistava con Regio assenso a titolo di compra la metà di Terranova da detto Raimondo: e volendo il Re Pietro IV rimunerare i servigi personali da esso Giovanni prestati alla Corona con diploma dei 13 settembre 1347 dato da Saragozza gli concedea a titolo di feudo nobile la predetta metà comprata e l'altra che si sarebbe ricuperata dalla Saurina tosto che le fossero date altre ville, e dicea: *gratis concedimus et largimur vobis, Nobili Joanni de Arborea et vestris et quibus volueritis perpetuo in feudum nobile secundum morem Italiae, medietatem villae de Terranova, quam tenetis titulo emptionis et etiam*

---

(1) Questa è aggiunta fatta da me, la quale mi pare giusta, perchè in tal tempo il Gombaldo de Ribelles era defunto.

aliam medietatem ejusdem cum fortaliciis ipsius villae et cum universis et singulis villis, casalibus et locis, intra dictae villae terminos constitutis, cum jure, dominio et proprietate ipsorum et terminorum et pertinentiarum suarum ad Nos quomodolibet pertinentibus . . . . et cum montibus, planis, silvis in dicta villa de Terranova, et aliis villis, casalibus et locis praedictis et eorum terminis comprehensis et comprehendendis.

Essendo stati imprigionati da Mariano il detto D. Giovanni con suo figlio e poi mancati di vita, il Re D. Pietro in considerazione delle benemerenze del defunto, e in considerazione dei segnalati servigi resi dal fu D. Giovanni Carroz, marito di D. Benedicta, figlia superstite di D. Giovanni d'Arborea, le facea donazione con suo diploma de' 28 ottobre 1376 dat. in Barcellona di tutte le ville, castella e luoghi, che con legittimi titoli si erano posseduti da suo padre ed eran già per la sua morte senza maschio superstite devoluti al Demanio Regio: *Damus, concedimus vobis dictae Nobili Beneitae et filiis vestris masculis, quos ex Nobili Joanne Carroz, viro vestro, suscepistis, et eorum successoribus perpetuo, in feudum tamen et ad propriam naturam feudi juxta morem Italiae civitatem Bosae cum ejus terminis et etiam omnes et singulas villas, castra et loca, quae dictus nobilis pater vester, tempore, quo eum cepit Judex Marianus, frater suus, in insula Sardiniae justis titulis possidebat.*

Con altro diploma dei 25 gennajo 1377, dato pure da Barcellona, venne alla stessa Benedetta confermata dall'Infante Giovanni la suaccennata concessione.

Il prenominato Giovanni Carroz era già possessore delle ville che componevano l'antica Curatoria di Seurgus e Barbargia Seulo, comprese poscia nel ducato di Mandas, per concessione fattagli dal Re D. Pietro con diploma dato in Cagliari ai 18 agosto 1350, ampliata poi dal medesimo con altro diploma, dato da Lerida ai 23 ottobre del 1356, per cui ottenea il mero imperio nelle ville dei conceduti feudi.

Si asserì dal Vico che D. Giovanni Carroz fosse morto senza prole maschile; ma contro questa asserzione se non basta il citato diploma del 1376, 28 ottobre, a provare che proseguì la linea, si ha buono e sufficiente argomento di questo in altro diploma dei 19 agosto 1420, onde si deduce che D. Francesco Carroz pretendea Terranova, siccome erede e succes-

sore legittimo dell'arcavolo Giovanni di Arborea; onde viene che il pretendente discendeva da figlio o figlia dei detti conjugi D. Beneita e Giovanni Carroz.

Nel detto anno 1420 il Re Alfonso V per rimeritare dei molti distinti servigi resi allo Stato da esso D. Francesco, con suo diploma sottoscritto in Alghero nel 19 agosto 1420, gli concedeva: *Civitatem seu Baroniam de Terranova sitam in Capite Gallurae cum universis fortalitiis, villis, casalibus, castris, locis, terminis, cum jure, dominio et proprietate ipsorum, et terminorum et pertinentiarum suarum, cum hominibus et feminis in ipsis, et etiam intra ipsam civitatem, Baroniam, villas, casalia, fortalicia, habitantibus et habitaturis, in feudum et ad propriam naturam feudi, juxta morem Italiae . . . . . ita quod vos praefatus Franciscus et vestri heredes et successores perpetuo habeatis et possideatis dictam Civitatem seu Baroniam cum universis et singulis villis, casalibus et locis supradictis . . . . . . quae, ut asseritis, jure vobis, ut heredi et legitimo successori nobilis quondam Joannis de Arborea, abavi vestri, competere et spectare videntur.*

Succedeva in questi feudi suo figlio D. Nicolò, per le cui benemerenze furono essi allodializzati con diploma del Re Giovanni II, 15 agosto 1460.

In questo rispettivamente a Terranova così spiegavasi il concedente: *Concedimus, relaxamus vobis dicto Nicolao Carroz de Arborea et vestris et quibus volueritis, et pleno jure transferimus directum et allodiale dominium in civitate, seu Baronia de Terranova, sita in Capite Gallurae, et in universis fortaliciis, casalibus.*

D. Dalmazzo figlio di Nicolò essendo premorto al padre, che con testamento fatto in Valenza lo aveva istituito erede; ed essendo pure morta senza prole la figlia maggiore Stefania, subentrava nei feudi la sorella minore Beatrice sposata a D. Pietro Massa de Liçana, ed allora si univano i feudi del Massa a quei del Carroz.

Sono ignote le prime concessioni fatte alla famiglia Massa, e appena si ha un cenno di esse nei diplomi 2 ottobre 1501 e 1 settembre 1505.

Dal primo, dato da Granata, si rileva che il Re Ferdinando sopprimeva la lite che verteva in giudicio di appello dalla sentenza proferta dal Luogotenente Generale in favore del Fisco contro D. Pietro Massa de Liçana, relativamente alla

villa, castello, porto e caricatore di Longonsardo, che da esso Pietro e da' suoi antenati si possedea da lungo tempo in allodio; e concedeva a costui in contemplazione dei grandi ed importanti servigi alla Real Corona il diretto ed allodiale dominio di detta villa, castello, porto e caricatojo.

Dal diploma poi del 1.° settembre 1505, firmato in Segovia, si chiarisce che l'istesso Re Ferdinando a guiderdonare i rilevantissimi servigi del fu D. Pietro Massa all'istessa persona del predecessore Sovrano D. Giovanni e le spese sostenute nelle guerre; non che in considerazione dei meriti segnalati del figlio che aveva lo stesso nome, ed a fine di assicurarsi del suo zelo in avvenire e confortarlo a nuove benemerenze concedevagli il privilegio di allodiazione non solo delle ville, componenti la Curatoria di Dore e la Barbargia di Bithi, ma eziandio della Barbargia Ollolai e del villaggio d'Isili in Parte Valenza, che egli, qual successore del padre, possedeva a titolo di feudo retto e proprio, secondo le consuetudini d'Italia, e dopo avere confermate esse concessioni feudali, soggiungeva le clausole solite nelle formole d'allodiazione, che abbiamo già riferito.

Morto Pietro II, succedeva il figlio Pietro III Massa, il quale spegnevasi senza prole legittima.

Nascevagli fuori del matrimonio da certa Speranza Cascant un figlio, che fu legittimato dal Sovrano, previo il consenso di D. Brianda, sorella di esso Pietro III, la quale consentendo cesse al suo diritto di successione.

Succedeva dunque pei feudi il Cascant; ma essendo egli morto senza discendenza e senza testamento, D. Brianda credette ravvivato il suo diritto e si pose in possesso dei feudi.

Nol potè però fare in pace, perchè Giovanni Cascant, fratello della Speranza, le fece opposizione nella R. Udienza di Valenza, pretendendo niente meno che la metà di tutti i beni, come erede legittimo di sua sorella, che doveva ereditare da suo figlio.

Pendente la lite D. Brianda per istromento dei 17 aprile 1548 rinunziò le sue ragioni a D. Raimondo Ladron, ed avvennero diverse trasmessioni di diritti anche dall'altra parte.

Finalmente nel 1561 ai 5 dicembre la R. Udienza di Valenza, coi voti del Supremo d'Aragona, sentenziava attribuendo

la metà dei beni a D. Raimondo Ladron cessionario di donna Brianda, l'altra metà agli aventi ragione dal Cascant.

Tra il 1577 e 79, mediante giudiziale arbitramento, ebbe luogo una divisione interinale fra D. Anna di Portugal, figlia di D. Federico, che aveva ragione dal Cascant, e D. Pietro Ladron, primogenito di D. Baltassarre, che aveva causa dalla Brianda; onde vennero in potere della Portugal le Incontrade di Orani, Bithi, Nuoro e quella pure del Gemini, e restarono al Ladron la Curatoria di Seurgus, le Barbargie di Ollolai e di Sebulo e Terranova, ma senza titolo di città, nè di marchesato.

Della parte Portugal si formava un maggiorato per D. Francesco figlio di D. Federico, con sostituzione di sua sorella Anna.

Il primo essendo morto in minor età, subentrava la predetta D. Anna, la quale maritandosi a D. Rodrigo de Silva, duca di Pastrogna, e principe di Melito, come risulta dai capitoli matrimoniali dei 4 novembre 1584, portavagli in dote due baronie nel Regno di Valenza e le Incontrade indicate della Sardegna.

Marchesato di Orani.

Con diploma dato da Madrid agli 8 marzo del 1617 il Re Filippo a petizione di D. Catterina figlia di D. Rodrigo erigea in marchesato la villa di Orani e sua baronia, con facoltà alla medesima di poter tra' vivi e per ultima volontà lasciare il titolo e la baronia al suo secondogenito D. Diego de Silva.

Nel 1630 a' 19 gennajo il magistrato della R. Udienza fece immettere nel possesso del marchesato di Orani Alberto Totusans nella sua qualità di Procuratore di D. Diego, ed in tale occasione si diede anche il possesso della Gallura Gemini e di Longonsardo.

D. Diego tolse per moglie D. Lucrezia Ruiz de Corella vedova di D. Pietro Massa de Liçana, *olim* Ladron duca di Mandas e marchese di Terranova, e n'ebbe D. Isidoro Federico.

Questi con testamento dei 15 ottobre 1688 istituiva erede D. Isidoro suo figlio e la sorella D. Giovanna.

D. Isidoro ammogliatosi nel 1663 (cap. matr. 25 aprile) con D. Agostina Portocarrero n'ebbe Federico e Leonora.

Nell'anno avanti (19 gennajo 1662) il Magistrato della Regia Udienza spediva un dispaccio d'immessione in possesso in favore di Giuseppe Angioi Pirella procuratore di D. Guglielmo Raimondo di Moncada, marchese d'Aytona, e di D. Lorenzo Matteo Sans, curatori di detto D. Isidoro.

Anche in questa occasione si diede il possesso della Gallura Gemini e di Longone.

D. Isidoro testava ai 17 febbrajo del 1682 dichiarando successore negli stati e maggiorati della famiglia il predetto suo figlio Federico.

D. Federico lasciò D. Isidoro, il quale ammogliatosi nel 1716 (19 dicembre) a D. Prudenziana Portacarrero, ebbe D. Gioachino e morì con testamento de' 2 giugno 1745 legando alla moglie l'usufrutto di tutti i beni liberi e vincolati.

Troviamo quattro memorie negli anni 1738, 39 e 44.

La prima è una supplica del duca di Mandas per esser da S. M. dispensato da prender investitura per i suoi feudi di Sardegna, che qualificava allodiali, offrendosi però a prestare il giuramento di fedeltà.

La seconda e la terza sono del 1739, una de' 10 gennajo ove sono spiegati alcuni pareri sulla vertenza tra il Fisco e il duca di Mandas che persisteva al non voler prendere investitura per la ragione su espressa; l'altra senza data è un dispaccio al Vicerè con cui S. M. spiega le sue intenzioni sul modo con cui dovrebbe egli regolarsi verso il Duca suddetto rispettivamente alla sua pretesa di non esser chiamato alla investitura, prescrivendogli di osservare la stessa regola verso gli altri baroni, che parimente pretendessero allodiali i loro Stati.

Nel 1744 essendosi per rappresaglie di guerra ordinata la confisca di tutti i feudi e dei beni allodiali posseduti in Sardegna da signori allodiali spagnuoli, fu in questi compreso anche il duca di Mandas D. Giovanni Emanuele Diego Lopez de Zuninga.

Questi essendo morto, sorse D. Prudenziana a domandare in virtù della predetta testamentaria disposizione d'essere immessa in possesso delle ville componenti il marchesato di Orani, e per sentenza dei 24 gennajo 1750 ebbe favorevole risposta; ma siccome non aveva preso il quasi possesso della

giurisdizione, fece instanza che gli fosse confermata la possessione delle ville predette e loro rendite e conceduto l'esercizio della giurisdizione.

Si oppose allora il di lei figlio Gioachino, pretendendo nullo il testamento paterno, e domandò fosse rivocata la prima sentenza, e dichiarato di dover lui solo esclusivamente esser immesso in possesso.

Tra' due litiganti sorse il Fisco negando all'uno e all'altra il diritto al marchesato, perchè il feudo fosse devoluto.

Ma non ostante le ragioni del Fisco e le opposizioni di D. Gioachino si pronunciò dalla Regia Udienza in favore di D. Prudenziana (18 agosto 1753), salve le ragioni di esso D. Gioachino e del Fisco nel giudizio possessorio plenario o di proprietà.

D. Giacinto Atzori, Podataro di D. Prudenziana, avendo prestato il giuramento avanti il Vicerè conte di Bricherasio ai 2 ottobre di detto anno, i procuratori costituiti da esso Podataro o Reggitor dei feudi vennero, previo dispaccio del Magistrato della R. Udienza dei 9 dello stesso mese, spedito in persona di D. Leonardo Soler, confermati nel possesso delle Incontrade di Orani, Bithi, Nuoro, Gallura Gemini, porto e caricatojo di Longonsardo e furono parimente immessi nell'esercizio della giurisdizione.

Nel 18 marzo 1754 il Fisco interpellava il predetto Procurator Generale del feudatario di prender l'investitura, cui per diritto era obbligata D. Prudenziana; ed essendosi secondata l'interpellanza, con sentenza proferta dall'Intendente Generale conte Cordara di Calamandrana si dichiarò *investituram Marchionatus de Orani, una cum encontratis de Tempio, Bitti, Nuoro, dandam esse illustrissimae D. Prudentianae Portocarrero, natura feudorum in aliquo non mutata et praestito prîus fidelitatis sacramento et homagio.*

I Duchi di Bejar e Mandas ed il marchese di Val de Calzana, a' quali eran staggiti gli Stati, si raccomandarono nel 1758 agli offici dell'ambasciatore di Spagna presso la Corte di Sardegna; e questi con sua memoria de' 9 marzo, rimessa alla Segreteria esterna, intercedeva perchè non fosse loro negato il possesso dei feudi, se pure persistessero a non prenderne l'investitura, finchè non sarebbe constato di questo dovere.

Si sollecitava allora la soluzione della questione sopra l'allodialità; e nel 16 ottobre dello stesso anno il congresso politico conchiudeva per l'allodialità del Ducato di Mandas e del Marchesato di Terranova, e conseguentemente per la esenzione del Duca di Bejar da prenderne l'investitura.

Pochi giorni dopo, cioè ai 23 dello stesso mese, il Re significava questo giudizio del congresso al Vicerè Tana; onde quetò la contesa.

Fu però più tardi che questa risoluzione fu espressa in modo solenne, quando il Duca D. Pietro d'Alcantara, nipote di D. Prudenziana, ne fece richiesta, perchè ottenne una carta regia, data in Torino 21 gennajo 1765, con cui dichiaravasi dal Re essere il Duca ricorrente e suoi successori liberi ed esenti dall'obbligo di prender investitura per le ville descritte nel diploma del 1.° settembre 1505 e di prestare il giuramento di fedeltà feudale; esser tenuti però a quello di fedeltà sudditizia, non avuto riguardo alla investitura riportata dalla prefata signora nel 1754.

Con la stessa carta Reale si ordinava di accordare al Duca il possesso delle ville comprese nel predetto diploma.

Con successiva simile carta dei 19 aprile si mandava al Fisco di non trascurar l'esame della devoluzione, specialmente della Gallura Gemini, della quale non era espressa menzione in quel diploma.

Nel 1761 il Duca di Mandas, credendosi offeso ne' suoi diritti dal Vicerè e da' suoi tribunali in fatto di giurisdizione, supplicava il Re che vietasse gli indegni aggravi.

Probabilmente la querela del Duca era esagerata, e fondavasi in questo che fisso il governo Sabaudo nel buon proposito di restringere gli amplissimi privilegi de' signori, onde era grandissimo detrimento alla regia podestà, e grave danno ai popoli, cui spesso mancava la giustizia, ed era necessità di subire gli arbitri più iniqui, gli officiali del Re accoglievano i ricorsi che dai tribunali dei signori allodiali si faceano ai magistrati regi; nel che i signori dovean vedere una grave violazione della giurisdizione assoluta che aveano dall'allodialità de'loro Stati.

Nel 27 giugno del 1776 il Fisco chiamò avanti il suo tribunale il prenominato Duca d'Hyar, e riservandosi i diritti

pel possesso delle accennate ville, preso senz'autorità del tribunale contro il prescritto delle R. Ordinazioni, fece instanza per la presentazione del titolo, in forza del quale aveva pure occupata la possessione della Gallura Gemini, che non era compresa nel privilegio d'allodio dell' 1 settembre 1505.

Il convenuto oppose sostanzialmente che non era altro titolo migliore dell'immemoriale possessione goduta dalla famiglia Portugal; e che la Gallura predetta aveva fatto parte della Baronia di Terranova, comecchè per convenzione degli allora interessati si fosse poscia divisa in due incontrade; che ciò stante l'allodiazione di quest'ultima si estendeva alla prima.

Erasi già per dar sentenza, quando il convenuto presentò la proposta di voler vendere il marchesato d'Orani; però soprassedendo dalla lite, s'intavolarono trattative per la vendita.

Allora il Governo dava incarico a D. Antonio Vincenzo Mameli della verificazione dei limiti e dei redditi delle incontrade componenti il detto Marchesato, e di quelli specialmente di Gallura, come infatti si eseguì nel 1781.

Ma il Duca d'Hyar avendo abbandonato l'idea della vendita, propose di permutare le ville litigate con la R. Tonnara di Flumentorgiu.

Allora si stabilì una speciale delegazione per dare il suo consiglio circa la novella proposta, e si tenne un congresso nanti il Vicerè nel 16 febbrajo 1818.

L'eventualità della lite in istato di dichiarazione sin dal 1799, che rendea incerto il diritto del marchese di Orani; ed all'opposto la certissima proprietà del patrimonio sulla Tonnara; inoltre la disparità delle rendite, vietarono ai membri del congresso di dare il loro assenso alla proposta.

Mentre si accelerava la definizione della lite, il Duca nel 1820 uniformandosi al suggerimento del S. S. R. Consiglio nella seduta 13 maggio 1818 inoltrava per la vendita di tutti i suoi feudi una trattativa.

Finalmente in sulla fine del 1828 essendosi dal predetto Duca offerta alle Finanze la rinuncia del marchesato, il Consiglio Supremo in altro suo parere dei 3 dicembre dello stesso anno inclinò a credere che si potesse da quel ministero accogliere l'offerta, purchè venisse esclusa la Gallura, a cui riguardo doveva attendersi la decision della lite.

Ma il Duca cangiò un'altra volta consiglio e con altro ricorso del 1829 significò la sua risoluzione di vendere il marchesato a terze persone indipendentemente dalle R. Finanze, ma il Supremo Consiglio nel suo parere dei 23 dicembre, rinnovando le osservazioni fatte nei precedenti pareri sulla convenienza di riunire alla Corona tante ville soggette a signori stranieri, le quali componevano una considerevole popolazione del regno, propose che si indicassero le persone, in cui favore si farebbe l'alienazione di quelle ville, e che si dovesse separare dalla vendita predetta l'Incontrada di Gallura.

Marchesato di Monte Maggiore, Marchesato di Mores, Contado di S. Georgio, Baronia di Ossi e Ducato dell'Asinara e Vallombrosa.

Marchesato di Monte Maggiore.

Questo stato composto di Tiesi, Queremule e Bessude era con diploma dei 2 aprile 1635 elevato alla dignità marchionale in favore di D. Pietro Ravaneda, che n' era stato investito nel 1630.

D. Pietro Ravaneda III lasciava erede sua figlia Lucia, e costei essendo morta senza discendenti, il Fisco s'impossessava del feudo per decreto dei 27 luglio del 1726, pretendendolo devoluto.

Si presentava allora D. Raffaele Ravaneda, fratello naturale di D. Lucia, e domandava col figlio D. Gerolamo il possesso del feudo in forza della dichiarazione, che asseriva fatta da D. Lucia in favore di entrambi con atto dei 24 febbrajo 1714; si opponeva il Fisco, chiamando prima di tutto la causa al proprio tribunale: ma oppostosi ad entrambi D. Stefano Manca, ebbe sentenza favorevole in data del 5 aprile 1727, fondandosi il Magistrato sul titolo primordiale del 1436, spedito dal Re Alfonso, e nelle prove seguite d'essere D. Stefano della linea chiamata, se non attuale, almeno abituale, essendo figlio di D. Stefania Pilo-Manca, la quale avea padre D. Stefano Pilo Ravaneda, nato da D. Maria Ravaneda, zia dell'ultima defunta, perchè sorella del di lei padre D. Pietro Ravaneda II.

D. Gabriele col figlio D. Gerolamo Ravaneda, ricorsero di nuovo al tribunale per revisione, ed il Fisco al Supremo. Non pertanto la R. Udienza con interlocutoria del 30 dello

stesso mese mandava eseguirsi il suo giudicato rigettando entrambe le supplicazioni, quanto all'effetto sospensivo.

Quindi per le commissionali del 2 successivo maggio fu D. Stefano Manca effettivamente messo in possessione del feudo, poscia per sentenza del 6 successivo agosto investito.

Marchesato di Mores.

Questo feudo composto dei luoghi di Mores, Ardera o Ardara, Itiri-Fustialbu e degli spopolati di borgo d'Ardera, Laquesos e Todoraque, compresi nell'incontrada di Oppia, fu dato a Raimondo di Rivosecco, il padre, con diploma del 15 febbrajo 1421, e venduto poi da Raimondo figlio con stromento 28 marzo 1442 a Francesco Saba in feudo retto secondo il costume d'Italia.

Il Saba con particolar decreto del 23 giugno successivo, ottenea fossero cangiati in allodio tanto i villaggi vendutigli dal Rivosecco, quanto quelli de' due Cotronianus, Bedas, Saccargia ed altri precedentemente da lui posseduti. Fu quindi disobbligato dal servigio feudale e particolarmente riguardo all'incontrada d'Oppia specificato l'ordine di successione prima per i figli e discendenti maschi, poi per le figlie e discendenti da esse; quindi per i collaterali di ambo i sessi di parte paterna e materna; infine in difetto di consanguinei per gli estranei ancora.

Il Saba avendo poi voluto vendere alcuni villaggi e il Fisco pretendendo il laudemio, dichiarava il Re con diploma 28 luglio l'allodialità assoluta e libera e franca la alienazione.

Morto senza prole il Saba, l'incontrada d'Oppia tornava alla Corona, ed il Re D. Giovanni la donava a D. Giovanni Villamari con diploma 24 dicembre 1473 insieme con la città di Bosa e la sua Planargia.

D. Giovanni non avendo maschi lasciava per testamento dei 16 settembre 1512 il contado e la città con la Planargia di Bosa alla figlia Isabella, e l'incontrada d'Oppia alla figliuola Anna, sostituendo reciprocamente una all'altra.

Isabella succedendo poi ad Anna, riuniva un'altra volta a Bosa l'incontrada d'Oppia; ma non la riteneva, avendone fatta vendita ad Antioco Virde con stromento 27 aprile 1547.

Ad Antioco subentrava il figlio Giovanni, dal quale resta-

rono due figlie Elena e Catterina, ammogliate, la prima ad Andrea Manca Cedrelles, la seconda a Giacomo fratello di Andrea.

Succedeva la prima, ma trapassando senza prole, lasciava tutto alla sorella Catterina, alla quale era dal Re Filippo IV accordato il titolo marchionale sopra Mores nel 1614.

Fu successore della marchesa Catterina suo figlio Andrea Manca-Virde, dal quale si continuò la linea sino a D. Stefano Manca, che fu citato a prendere investitura nell'anno 1739. Ecco gli intermedi.

Il prefato Andrea Manca-Virde maritatosi a D. Maria de Ledda del fu Gerolamo, signore di Costevalle (come consta dai capitoli matrimoniali rogati in Sassari ai 5 ottobre 1605) n'ebbe D. Giacomo e D. Gerolamo; ed in seconde nozze con D. Angela Giagaracciu due figlie D. Angela e D. Catterina.

D. Giacomo Manca-Ledda testava nel 3 agosto del 1667 lasciando due figlie dalla seconda moglie (furono D. Maria sposata al conte di Villamar e D. Giovanna a D. Giovanni Battista Tola), e della terza, D. Lucia Gaja, un figlio e tre figlie.

D. Antonio maritato a D. Giuseppa Carnicer fu padre di tre figli, dei quali uno maschio D. Giacomo e due femine.

Da D. Giacomo provenne D. Stefano che fu investito per sentenza dei 6 agosto 1727 del feudo di Montemaggiore.

Ma dopo la morte del padre essendo succeduto nel feudo di Mores e non curando di prender investitura fu a tal oggetto citato con libello fiscale del 29 ottobre 1739.

Oppose D. Stefano che niuno de' suoi predecessori aveva preso l'investitura, perchè il primo loro autore, Antioco Virde, aveva comprato l'Incontrada in franco e libero allodio.

Tra la lite essendo morto D. Stefano, fu citato il suo figlio D. Antonio Manca a prender l'investitura, e condannato a prenderla per sentenza della R. Udienza de' 2 settembre 1769. Poi i procedimenti quetarono.

Contea di Itiri e Uri e simile di S. Georgio o di Usini e Tissi.

I predetti villaggi erano in principio parte dell'Incontrada d'Osilo, già data in feudo retto da Alfonso V con diploma dei 15

febbrajo 1421 a Raimondo di Rivosecco. Poi si divise in due, e Itiri ed Uri formarono uno Stato a parte.

La concessione predetta al Rivosecco erasi fatta con ogni diritto e giurisdizione in feudo retto e col mero imperio, che era però negato ai discendenti del concessionario; se non che questa riserva venne poi tolta con particolar diploma dei 20 agosto 1424.

Essendo succeduto suo figlio, che ritenne il nome paterno, senza però disusare il suo proprio di Francesco Gilaberto, ottenea nel 24 giugno del 1438 la facoltà di alienare i feudi; onde vendeva ai 7 giugno del 1439 la Baronia d'Osilo con tutti i territori e con ogni giurisdizione ed imperio al cognato Angelo Cano, marito di sua sorella Violante, nel prezzo di lire alfonsine 6000.

Vedendosi rimasta sola una figlia, Antonia, che fu moglie di Pietro Cedrelles, Angelo Cano chiese ed ottenne nel 26 giugno 1467 di poter disporre del feudo in favore della figlia con la condizione che quella potesse disporne in favore dei figli avuti col Cedrelles (Giovanni Tommaso e Gerolamo Vincenzo).

Antonia essendo passata a seconde nozze con Gioanni Fabra, Procuratore Reale, partoriva un figlio Gaspare, ed una figlia Grazia Fabra.

Ottenne poi due privilegi, uno dal Re D. Giovanni, il quale le concedea di poter disporre del feudo anche a favore dei figli del secondo letto; l'altro dal Re Ferdinando il Cattolico ai 20 dicembre del 1480, che in compenso dei servigi prestati dal marito, Giovanni Fabra, cambiava in allodio la baronia di Usini, composta di varie ville, tra le quali era Itiri, allora già popolata, in favore della stessa Antonia e dei figli d'uno e d'altro sesso. Indotta poi, come suppone il Vico, dalla persuasione del marito, donava la baronia al comun loro figlio Gaspare.

Premoriva Gaspare ai genitori lasciando due figli, Gioanni ed Anna Fabra, e premorti parimente i figli Cedrelles, uno dei quali (Francesco Gerolamo) lasciava quattro figli (Gerolamo, Tommaso Giovanni, Pietro e Galzerando), si eccitava alla morte dell'avola una lite animosa tra la figliuolanza dell'uno e dell'altro letto per la successione.

In Sardegna si decise la questione in favore del Fabra, ma nel Supremo di Aragona si giudicò in favore del Cedrelles (ai 9 marzo 1512).

Rimasto al possesso del feudo l'ultimo dei detti fratelli, Galzerando, per la premorienza degli altri cominciò costui a smembrare il feudo vendendo prima il villaggio d'*Uri* al Reggente la R. Cancelleria, Bernardo Simò, nell'anno 1541, poi con stromento dei 5 aprile 1543 a Giacomo Manca il villaggio di *Itiri*, da cui allo stesso prezzo, che egli avea dato (8370 ducati d'oro) passò al predetto Simò.

Baronia e Contea d'Itiri ed Uri.

Possessore il Simò di questi villaggi e dell'Incontrada di Monteleone, acquistata da lui pochi anni avanti, ne faceva donazione a suo figlio Giovanni Michele nei suoi capitoli matrimoniali dei 24 giugno 1546 in riguardo della fidanzata Elena Bellit.

Fu però stabilito nella donazione l'ordine di primogenitura e maggiorato da osservarsi nella successione in favore dei maschi del donatario, di quelli di Andrea, di Anna e Dorotea, fratelli e sorelle Simò.

Essendo morto Giovanni Michele alla nascita dell'unica sua figlia Giovanna, suscitossi disputa da chi curava la neonata contro le figlie del predefunto Andrea, che erano Maria ed Eleonora Simò, e pure contro Sebastiano Carrillo, figlio di Michele Carrillo, e della sunnominata e predefunta Anna Simò. La sentenza dava ragione a Sebastiano.

Questi ammogliato con Beatrice Comprat, trovando i due feudi carichi di censi e debiti, non potè scansare di vendere alla casa Roccamarti quelli di Monteleone onde ritener liberi Itiri ed Uri.

Ebbe successore Giovanni suo figlio, e questi Ignazio.

Deceduto Ignazio senza prole, s'impossessava del feudo la sua sorella Teodora; ma sorgeano contro due competitori; da una parte Francesco Barbarà, figlio di Sebastiano Carillo, e pronipote di lei *ex sorore;* dall'altra Francesco Ledda, conte di Bonorva, nipote *ex filia* dello stesso Sebastiano.

La sentenza della R. Udienza dei 18 novembre 1633 dava ragione al Ledda; ma poi lo stesso tribunale per sentenza

dei 15 settembre lasciava il possesso del feudo alla Teodora, finchè si rifacesse dei vistosi suoi crediti.

Non ostante ciò e la pendenza della lite per la supplicazione, interposta al Supremo d'Aragona dalla Teodora, Francesco ne dispose come di cosa propria col suo testamento dei 15 aprile 1635, ordinando che se il nascituro dalla sua terza consorte, Antonia Dessena, fosse maschio, ottenesse tutta l'eredità e succedesse in ambo i feudi.

Il postumo era Francesco Gerolamo Ledda, il quale da sua moglie Anna Maria Roccaberti ebbe un solo figlio morto improle.

Estintasi la linea maschile del conte Francesco, pretese il feudo suo nipote Gerolamo, figlio del fratello Giovanni Battista, come unico maschio e pronipote di Sebastiano Carrillo, però richiese fosse la Giuseppa Trelles, figlia della defunta Teodora, condannata a dismetter tal baronia in suo favore e a render conto delle percezioni.

Mentre a queste instanze si opponeva la suddetta Trelles, marchesa di Torralba, da altra parte gli contrastette Ignazio Aymerich-Ledda-Carrillo, come pronipote maschio di Francesco Ledda I e per conseguenza unico della linea ingressa.

La sentenza proferta sulla questione ai 20 dicembre 1707 fu favorevole a Gerolamo, e per altra sentenza dei 5 marzo dell'anno seguente si sarebbe eseguita, sebbene sotto cauzione attesa la supplicazione interposta dall'Aymerich al S. S. Real Consiglio d'Italia; se non ne fosse stata comandata la sospensione per altra sentenza dello stesso Magistrato, per cui era conceduto alla Giuseppa Trelles la dilazione di nove mesi per riportare le due sentenze del Supremo d'Aragona, che asseriva proferte in riparazione di quelle del 1633.

Per causa della guerra che allora fervea, Carlo III con Carta Reale del 24 luglio 1709 prolungò la dilazione alla Trelles; poi con altra Carta Reale del susseguente dicembre ordinò che si spedisse la causa.

Finalmente dopo la morte di Gerolamo, il suo figlio Antonio otteneva la supplicata esecuzione con sentenza dei 20 settembre 1719 ed era introdotto nel possesso ai 30 dello stesso.

Continuando non pertanto la lite, quando questa vertenza

era nel massimo fervore, nel 1757 esciva il Fisco a proporre la domanda di devoluzione contro le due parti litiganti instando perchè fosse ridotta a mani regie la disputata Baronia; onde fu obbligato Gerolamo a ricorrere al Re, e avendogli rappresentato le gravi spese che doveva sostenere nella lite per questo feudo e nell'altra per quello di Bonorva, ottenne che si sospendesse l'effettiva occupazione del feudo pretesa dal Fisco.

Proseguitasi non pertanto questa causa fiscale, il Barone Gerolamo propose nel 1766 per mezzo di sua moglie D. Stefania Manca alcuni progetti per un amichevole componimento, ed essendo parso accettabile quello dei 3 dicembre 1769 si convenne nei patti seguenti:

1.° Che il fisco desisterebbe da ogni istanza riguardo alla devoluzione del feudo;

2.° Che l'adeguamento presente riguarderebbe solo il capitale ed i frutti feudali da perceversi ecc.;

3.° Che i due villaggi d'Itiri ed Uri resterebbero a Gerolamo ed ai maschi e femmine discendenti in infinito da suo padre Antonio, apponendosi al feudo il diritto dell'alienazione tra vivi e imprimendosi al medesimo nel resto la natura di proprio e retto secondo il costume d'Italia; con ogni dritto, utile, dominio ecc.;

4.° Che volendosi in qualunque tempo alienare il feudo, si dovrebbe impetrare il Regio assenso e pagare il laudemio, si alienasse o una sola o ambe le ville, ma che in tal caso il feudo dovesse assumere la natura di proprio, retto e rigorosamente mascolino, sebbene sempre alienabile tra' vivi;

5.° Che non ostante la alienabilità, in nessuna di dette ville si potrebbe imporre censo od ipoteca in pregiudizio del Regio Patrimonio;

6.° Che esso Gerolamo pagherebbe la finanza di lire ottantanove mila novecentotrentuna in moneta di Piemonte, con certe more ivi determinate ecc.;

7.° Che pendente il primo quinquennio del pagamento non si corrisponderebbe alcun interesse.

Seguivano altri articoli (8, 9, 10, 11), de'quali non è molta importanza.

Il contratto essendosi stipulato nel 9 del detto mese nanti

il Presidente del Supremo, e ratificato da Gerolamo per stromento 6 gennajo 1770, era spedito dal Sovrano il diploma d'approvazione, datato dei 10 febbrajo, col titolo comitale d'Itiri ed Uri, a favore di esso Gerolamo e successori discendenti dal suo padre Antonio ecc.

Pagate le quattro rate del primo quinquennio, fu citato D. Gerolamo a prender l'investitura con libello dei 22 settembre 1774.

Era stata condonata a D. Gerolamo la metà dei frutti decorsi, che secondo le basi della transazione sarebbe dovuta venire al R. Patrimonio; poscia gli furono fatte altre grazie; ma in seguito se gli ristrinse la giurisdizione alla prima giudicatura, sebbene non sia certo che effettivamente sia stato interdetto dalla seconda.

Il Conte ebbe poi a sostenere un lungo litigio con le due comunità del suo feudo sui diritti e redditi, non solo nei tribunali del regno, ma anche nel Supremo di Torino. Poi le comunità impetrarono una Carta Regia sotto i 20 dicembre 1793, per cui si commise al Reggente la R. Cancelleria di comporre amichevolmente le parti.

Baronia e Contea d'Usini e Tissi.

Avendo discorso insieme di questa e della precedente Baronia sino al 1543, ora proseguiremo le memorie di questa di Usini e Tissi.

D. Giacomo Manca volle disporre nel suo testamento, aperto ai 23 marzo del 1562, ed instituì un maggiorato con ordine di primogenitura e prelazione dei maschi, in favore de' suoi figli e discendenti con l'obbligo di prendere il nome e cognome dell'istitutore.

Succedeva il primogenito del testatore Giacomo II.

Contea di S. Georgio.

Non importando di proseguire la serie, noterò che essendo succeduto D. Antonio Manca Deomedes, ebbe questi da Filippo IV il titolo di conte di s. Georgio con diploma dei 21 aprile 1643, che dovrebbe sempre star annesso alla baronia di Usini e Tissi.

D. Antonio Manca essendo morto improle nel settembre

del 1758, diede occasione a D. Stefano Manca di litigare col Fisco, che avea mandato il sequestro e ne avea preso possesso. Si venne poi a transazione, come si dirà in appresso.

Baronia di Ossi.

Il villaggio di Ossi fu parte della Baronia d'Usini sino al 1545, quando Galcerando Cedrelles vendette questa con la villa di Muros a Bernardo di Viramont per ducati d'oro 7500, in libero allodio, come asseriva il Cedrelles di possederli.

Il Viramont fu poco accorto nel contratto, e la vedova del Cedrelles, curatrice de' suoi figli, impetrava poi dalla Regia Governazione lettere subastatorie agli 8 febbrajo del 1550 per satisfare ai creditori del marito.

Il migliore offerente essendo stato Durante Gujò d'Alghero, da cui si esibirono ottomila lire oltre i carichi, che portavano il prezzo totale a lire 20 mila, ebbe però deliberati i due villaggi d'Ossi e di Muros per atto dei 9 successivo maggio con le stesse prerogative, che avevano sotto la casa Cedrelles.

L'acquisitore Gujò chiamava alla successione suo figlio Giovannotto per testamento dei 15 maggio 1553.

Costui testando nell'ottobre del 1569 instituiva tal feudo in favore de' suoi figli per maggiorato perpetuo con ordine di primogenitura, con l'obbligo di prender le armi e il nome del testatore e con la preferenza dei maschi.

Succedeva il suo primogenito Giovanni, il quale nei documenti si trova cognominato e non si sa perchè Gujò-Serraviva, non essendo tale il cognome della madre, che era detta Torralba di casato.

Mancando le investiture, perchè non si prendevano credendosi lo Stato allodiale, non si conoscono per documenti particolari i successori; tuttavolta dagli atti e dalle sentenze emanate in contraddittorio del Fisco nel 1657 e 1690 si deduce che Giovanni Gujò-Serraviva lasciava due figli, Giovanni Gujò-Cesaraccio primogenito, che succedette subito a Francesco Gujò-Cesaraccio e fu padre di due figli, il secondo dei quali, Giovanni, ebbe discendenza.

A Giovanni Gujò-Cesaraccio succedeva il figlio D. Pietro

Gujò, e a Pietro suo figlio Giovanni, fratello di D. Giacomo, che morì improle, e D. Anna maritata con D. Cornelio Sassu.

Vendita di Muros.

Questo D. Giovanni de Petro è forse quello, che per liberare il villaggio d'Ossi dai pesi che lo gravavano, ottenea con sentenza della Regia Udienza 18 gennajo 1656 di poter vendere all'asta pubblica il villaggio di Muros a D. Francesco Martinez.

Il predetto Barone morto nel 1690 senza discendenza, un altro D. Giovanni, cognominato Coetto, propose giudizio d'immissione in possesso siccome figlio di D. Francesco Gujò (de Johanne Gujo Serraviva?) contro del Fisco, che se gli era opposto, perchè non davasi il titolo dell'allodiazione.

Portatasi la causa a decisione, emanava nel 20 aprile la sentenza del medesimo tribunale, per cui dichiaravasi aver il Gujò-Coetto provata la sua inclusione nella linea chiamata e la sua prossimiorità all'ultimo defunto barone; e constare dell'immemoriale possessione, in cui erano stati i di lui antecessori; quindi si confessava doverglisi dare la possessione del feudo.

Passata questa sentenza in giudicato, fu immesso in possessione; ma la Reale Udienza la rivocava perchè presso la medesima pendea lite con D. Anna Abella, la quale come tenutaria, aveva avuto tal possesso dalla R. Governazione. Poi tacque D. Anna.

Nel 1698 lo stesso D. Giovanni Gujò intentava lite contro del Fisco per rivocarsi la sentenza dei 20 aprile 1690, nella quale eransi dichiarati feudali i villaggi di Ossi e Muros, che veramente erano allodiali, e tra altri argomenti produceva il titolo di allodiazione accordato ad Antonio Cano nel 1480.

Venuta la causa a decisione, si proferiva sentenza ai 13 gennajo del 1700 in favore del Gujò, e se questa fu dalla Regia Udienza riparata in favore del Fisco ai 6 maggio, riformavasi di nuovo dallo stesso tribunale in favore del Gujò.

Lasciava questi due figlie, e successe Maria, maritata a D. Vincenzo Amat, che trasmetteva lo Stato a suo figlio Giovanni.

Restando di lui una sola femina, Giovanna, scoppiava nuova disputa sulla devoluzione.

Essendo comparso D. Vincenzo Amat, suocero della vedova Maria, riportava sentenza in favore del suo secondogenito Pietro Amat nel 9 agosto dello stesso anno, e questi istituito nella giurisdizione la tenne quietamente sino alla sua morte.

Sovvennero altre due successioni, e trapassato D. Ignazio Amat in Torino nel 1752 senza prole, si ridestava la disputa sulla devoluzione contro diversi pretendenti.

Per sentenza dei 19 settembre dello stesso anno erano rigettate le instanze degli attori contro il Fisco.

D. Giovanna Amat, maritata a D. Antonio Manca, interpose appello alla stessa R. Udienza, e nel 1757 si proferiva agli 11 settembre un nuovo giudizio in conferma della prima sentenza.

Supplicava un'altra volta la predetta dama con suo figlio D. Stanislao Manca; poscia il nuovo suo patrocinante proponea il recesso nel febbrajo del 1758.

Ma il recesso era un pretesto, perchè ricorsa D. Giovanna al Sovrano, impetrò lettere *causa videndi.*

Morto D. Stanislao, compariva il padre D. Antonio, come amministratore dell'altro figlio D. Giovannico, nel tribunale del R. Patrimonio.

Succeduto D. Antonio a D. Stefano Manca, suo padre, in tutti i feudi, e in conseguenza anche in quello di Usini e Tissi, sulla successione del quale disputavasi nel Supremo, passò dopo alcuni anni in Torino ed ottenne di entrare in trattative per l'uno e per l'altro, operando per quello d'Usini a nome proprio e per questo d'Ossi come procuratore di sua moglie e come legittimo amministratore del figlio.

Il progetto che egli propose nel 1762 ai 3 agosto era approvato con R. biglietto del giorno 13, ed aveva i seguenti articoli:

1.° Che il R. Fisco recedesse dalle liti per ambo i feudi; compensate le spese.

2.° Che le ville d'Usini e di Tissi si lasciassero al progettante in feudo per lui e per i discendenti maschi e femmine da legittimo matrimonio del suo padre D. Stefano Manca-Pilo

col diritto d'alienazione solo per atto tra' vivi, mantenendo nel resto la natura di feudo retto e italico.

3.° Che la villa d'Ossi si rimettesse a sua moglie D. Giovanna Amat ed al comune figlio D. Giovanni Manca-Amat per essi e loro successori maschi e femine, discendenti dal fu D. Giovanni Amat padre della Giovanna, nel resto valessero le anzidette condizioni.

4.° Che in caso di alienazione dovesse impetrarsi il R. assenso, pagarsi il laudemio e il feudo diventar retto e puramente mascolino.

5.° Che non potessero soggettarsi a censo o a ipoteca ec.

6.° Che i frutti percepiti dalla villa di Ossi sino al 1.° luglio 1758 restassero al R. Patrimonio, ed in correspettivo della transazione pagasse D. Antonio scudi sardi 30 mila nei termini stabiliti in altro articolo, computandosi in questa somma i frutti che avea percevuti il R. Patrimonio dal giorno del sequestro pei villaggi d'Usini e Tissi, e dal 1.° luglio 1758 in appresso pel villaggio d'Ossi.

7.° Che per accertarsi lo sborso da farsi da D. Antonio si procedesse al conto de' redditi netti ecc.

8.° Che non essendo stati dal Fisco pagati per intiero gli annui censi e pesi, questi dovessero soddisfarsi dal medesimo ecc.

9.° Che se l'annuo reddito di Usini e Tissi si riconoscesse superiore agli scudi 1500, che supponeansi nella transazione, D. Antonio aggiungerebbe agli scudi 30,000 il capitale corrispondente della differenza sul computo del 5 0/0.

10. Che per primo pagamento darebbe D. Antonio la somma di lire di Piemonte 26 mila nell'atto del possesso; il resto in tre anni ad eguali rate con gli interessi a scaletta al 5 0/0.

11. Che fosse facoltativo al Fisco in caso di devoluzione dire di nullità ai censi e pesi imposti e di opporsi a qualunque pretendente non considerato nella transazione.

Si stipulava lo stromento ai 23 dello stesso mese d'agosto; davasi dal Re Carlo Emmanuele il diploma ai 25; ratificavasi ai 20 luglio del 1763 da D. Giovanna e dal figlio; pagavansi L. 44,500 *(sic)* di Piemonte a conto degli scudi 30 mila; e poi per due sentenze dei 14 gennajo 1764 fu D. Antonio investito del feudo d'Usini in nome proprio, di quello di Ossi

come legittimo amministratore di suo figlio, e finalmente con altro diploma dei 20 maggio 1765 fu dichiarato non essersi con la transazione e col susseguito diploma del 1762 inteso di derogare al titolo comitale di s. Georgio, e però esser lecito al possessore e a' suoi successori di usarne in avvenire.

Ducato dell'Asinara e di Vallombrosa.

L'Asinara con l'Isola Piana pare sia stata infeudata molti anni avanti il 1331; ma poi ignoransi le epoche ed i possessori.

Nell'anno predetto un certo Gualando de Matteo avendosi appropriata l'Asinara con altri beni a lui donati dal Re, dopo la devoluzione dei medesimi per fellonia de' possessori, dichiarava il Monarca con sua Carta de' 17 luglio non essere stata sua intenzione di comprendere in quella donazione l'isola predetta; però mandava a Rajmondo di Cardona, Governatore Generale del regno, ed a Rajmondo di Montpavon, Vicario di Sassari, di ridurla a mano regia, ed a permettere ai sassaresi di godervi di tutti gli ademprivi, di cui godeano negli altri territori assegnati alla loro città per suo privilegio.

In virtù di queste concessioni gli abitanti di Sassari e del distretto vi portavano a pascolo il bestiame e vi seminavano restando quasi padroni dell'isola sino all'anno 1767, quando furono dal Governo obbligati di lasciar vacua l'Asinara e ritirarsi col loro bestiame negli altri territori, in seguito al progetto di certi fratelli Velixandre d'Aix di Provenza che voleano stabilirvi una colonia.

Questo progetto portato sino al punto d'esservisi condotto un certo numero di coloni nell'anno susseguente 1768, fu poi sospeso e infine mancò del tutto.

Allora rientrarono gli antichi abitatori e continuarono a godere dei territori pagando però certi diritti al R. Patrimonio, già introdotti prima del premenzionato progetto.

Invaghitosi del luogo D. Antonio Manca-Amat, dopo di essere già succeduto a suo padre ne' feudi di Monte Maggiore e di Mores, e di avere raffermato nella famiglia il contado di S. Georgio e la baronia di Ossi, presentava domanda per le dette due isole al Re Vittorio Amedeo, e facea il seguente progetto, datato da Sassari sotto i 17 settembre del 1774.

1.° Che si concedessero al postulante le due isole con ogni utile, diritto e giurisdizione ed imperio, prima e seconda giudicatura in feudo retto e proprio, improprio però *secundum quid*, per sè e suoi discendenti maschi e femine, con ordine di primogenitura e prelazione dei maschi, sebbene fossero questi in grado rimoziore verso le femmine; e mancando la linea mascolina e feminina di esso postulante, passasse il feudo agli altri discendenti in linea retta dal defunto suo padre D. Stefano, sotto le stesse leggi.

2.° Che godesse il progettante dei diritti in natura ed in denaro, soliti di esigersi dal R. Patrimonio, sia da' pastori che pascolavano, sia da quelli che seminavano, con la facoltà di occorrere a qualunque abuso e di esigere qualunque maggior diritto o provento, che allo stesso R. Patrimonio dovesse di ragion competere.

3.° Che fosse lecito al progettante ed ai successori di fondarvi delle popolazioni, sia di nazionali, sia di forestieri, purchè i primi non fossero discoli, malviventi, banditi, nè possessori di beni in altri villaggi e feudi; ed i secondi non solo cattolici di religione, ma grati a Sua Maestà, della quale però dovea impetrarsi l'assenso.

4.° Che avanti lo stabilimento di nuove popolazioni potesse il feudatario pattuire sui diritti feudali, con ciò che i medesimi fossero regolati a norma degli altri feudi del regno, con obbligo di dar copia delle convenzioni al Vicerè per approvarle.

5.° Che S. M. si degnasse accordare per maggior facilitazione quelle franchigie ed esenzioni accordate ad altre nuove popolazioni; all'infuori del sale e tabacco.

6.° Che nello stesso caso potesse il feudatario intendersela con l'arcivescovo di Sassari per l'erezione delle parrocchie e la creazione dei parrochi, fissazione di decime e simili, rimettendo copia del concerto allo stesso Vicerè.

7.° Che si concedesse al progettante e a' successori la distesa di cinque miglia di mare all'intorno dell'Isola col diritto di ancoraggio in tutti i porti, cale e seni delle medesime con facoltà di calare o far calare una tonnara senza pregiudizio delle già concedute, e di esigere per diritto d'ancoraggio da' bastimenti quel tanto che fin allora erasi corrisposto.

8.° Che si concedesse al postulante e successori il titolo di Duca dell'Asinara, annettendolo a quest'isola; ed inoltre di marchese di Mores e di Montemaggiore a' primogeniti dei successori di detti feudi in vita de' padri.

9.° Che esso postulante potesse alienare od entrambe o una sola di dette isole per atto tra' vivi o per ultima volontà, bensì a persone grate al Sovrano e suddite sue, mediante il laudemio e la riserva della fatica di 30 giorni, con la dichiarazione che non potesse il feudo soggettarsi a censo o ipoteca, e che alienandosi entrambe o la maggior isola, restasse abolito il titolo di Duca negli alienanti e negli alienatari.

10. Che per tutte le proposte domande paghèrebbe il progettante la finanza di L. 70 mila di Piemonte, compresi i diritti di mezza annata e di sigillo, entro lo spazio di sei anni ec.

Questo progetto combinato con l'Intendente Generale del Regno e approvato dal Re, fu rimesso con R. Biglietto dei 19 febbrajo 1775 all'Avvocato Fiscale Reale del Supremo, perchè nanti il Presidente del medesimo si devenisse alla stipulazione dell'opportuno stromento col Procuratore del postulante con mandato rogato in Sassari al notajo Agnese, 17 settembre 1774.

Stipulossi lo stromento ai 14 marzo del 1775, quindi emanò il R. diploma dello stesso Vittorio Amedeo nel 27 aprile immediato.

In seguito a tutto ciò fu nel 24 luglio successivo solennizzata la ratifica dello stromento per parte di D. Antonio, il quale dopo sentenza del 12 immediato agosto avendo prestato il giuramento di fedeltà fu per dispaccio del 18 messo in possessione del nuovo feudo.

Erano appena trascorsi due anni dalla presa del possesso (1777), e D. Antonio volendo esigere i diritti feudali da quelli che pascolavano e seminavano nell'Isola, li convocava nanti il tribunale del R. Patrimonio domandando uno scudo e mezzo sardo per ogni rasiere di grano seminato, mezzo scudo per ogni rasiere d'orzo, uno scudo per ogni segno di vacche, mezzo scudo per segno di porci, e una lira sarda per segno di capre o di pecore, come poco innanzi si pagava al Regio Patrimonio.

I convenuti opponeano l'immemoriale possesso della im-

munità da ogni pagamento; e che se avevano dal 1757 al 1767 pagato all'Azienda certi diritti, dopo di essere rientrati nell'Isola, non eran più stati ricercati per alcuna prestazione.

Finalmente il tribunale sentenziava ai 17 marzo del 1779 dichiarando doversi al Duca pagare per ragion di seminerio gli stessi diritti che si pagavano per i territori di Sassari, con ciò che non si eccedesse il quantitativo stabilito nell'anno 1757, e cessava la lite.

Succeduto a D. Antonio il suo primogenito D. Giovanni, tenne per sè i cinque suddetti feudi, riunendo i materni e paterni.

Premorto il primogenito succedeva D. Vincenzo.

Questi al titolo di Duca dell'Asinara volle aggiunger quello pure di Duca di Vallombrosa, ed ebbe su ciò un diploma del Re Vittorio Emanuele del 1.° agosto 1817 per sè e successori.

Baronia di Teulada.

Non si hanno documenti onde consti in qual tempo la baronia di Teulada fu distaccata dal Demanio, e solo trovammo che prima del 1513 fu posseduta da certo Franceschino Rosso in feudo retto e italico.

Il Rosso essendo morto senza successione, il R. Fisco la riprese e nel suddetto anno l'alienava a Pietro Porta nel prezzo di lire sarde 3000, attesi i servigi da lui prestati nell'aver fabbricato a sue spese tre torri, stabilite tutte le tonnare del Regno ed introdotta la pesca dei coralli nei mari di Sardegna.

Questa vendita fu fatta in feudo ampio, disponibile tanto per atto tra' vivi, che d'ultima volontà, in favore non solo de' suoi discendenti maschi e femine, ma anche degli estranei.

Credesi che Pietro Porta abbia avuto solo una figlia, perchè nel contratto matrimoniale seguito nei 3 ottobre del 1620 tra D. Catterina Porta (figlia di detto Pietro e di Beatrice Porta-Pintor) e Salvatore Sanna (figlio di Antonio Sanna e Catterina Marti) fecesi dai predetti conjugi donazione di questa baronia alla sunnominata lor figlia.

Nasceva da questo matrimonio Agostino, e questi mancando di successione, causava il regresso del Patrimonio nel feudo; il quale d'ordine del Vicerè Camarassa, posto all'incanto, fu deliberato in favore di Antonio Catalan nel prezzo di

L. sarde 26,250 con atto dei 7 luglio 1668, con le impropriazioni, con cui era posseduta da Pietro Porta.

Serafino Catalan figlio di Antonio ne prese possesso dopo la morte del padre con atto dei 27 febbrajo 1696, e fu investito con sentenza dei 14 ottobre dello stesso anno.

Subentrato a Serafino nel 1719 il suo figlio D. Antonio, ebbe l'investitura nel 1722 in persona di D. Anna Maria Asquer tutrice e curatrice testamentaria.

Questi essendo morto nel 1736 senza prole, prese il feudo sua sorella D. Maria Grazia Catalan; ma credendo il Fisco fosse proprio il feudo ne domandò la devoluzione; se non che intervenne poi il Sovrano, e avendo riguardo alla fedeltà della famiglia Catalan ed alla offerta di un sussidio di mille scudi, dichiarava suo volere che il feudo di Teulada col mero e misto imperio, salti, territori, redditi e pertinenze di qualunque sorta spettasse alla suddetta D. Maria Grazia e a' suoi discendenti d'ambo i sessi in infinito, con facoltà di disporre tra' vivi in favore di persone suddite e grate al Sovrano.

Il successore di D. Maria Grazia e figlio suo, Francesco, moriva prima di aver preso l'investitura, lasciando un solo figlio per nome D. Enrico, che nel 1811 venne eccitato dal R. Fisco a prender l'investitura e presentare i soliti consegnamenti feudali.

Dopo lui ebbe il feudo D. Carlo suo figlio, ultimo feudatario.

Marchesato d'Arcais.

I tre Campidani di Oristano, e parimente il Goceano, il Mandrolisay e la Barbargia Belvì non doveano esser separati dalla Corona, e nol furono mai sotto la dominazione aragonese e spagnuola; e se il Re Carlo Emmanuele III trasportò in altri gli utili della Barbargia Belvì e dei Campidani d'Oristano, ritenne però tutta la giurisdizione, come illesa aveala pure serbata la casa d'Austria sul Mandrolisay, quando nel 1716 ne trasferì il dominio utile alla famiglia Valentino Pes.

È notevole l'ardore con cui i comuni dei tre Campidani arboresi, ajutati dalla città d'Oristano, contesero per non essere separati dalla Corona. Ne abbiamo un documento in alcune scritture autentiche, estratte dal Registro della Consi-

glieria della città d'Oristano, relative agli ordini del ministero di Madrid nel 1628 al Vicerè di Sardegna, marchese di Vajona, per cui gli si commettea la vendita di tutti gli effetti regali dell'Isola tranne le sole città.

I consiglieri di Oristano nel 1629 ricorsero al predetto Vicerè marchese di Vajona perchè rappresentasse al Sovrano il danno dei vassalli della città e del marchesato di Oristano se si procedesse alla concessione dei salti così detti del Maggiordomo, ed il danno del R. Patrimonio, che nella alienazione delle sole peschiere di Marepontis, Mistris e delle saline avrebbe a perdere un sicuro reddito di 6400 scudi.

Nel 21 luglio dello stesso anno scrissero a Gavino Pendutzo-Carta, sindaco della città presso la Corte di Madrid, sapesse come il Vicerè avea ricevuto ordine di non dare la possessione dei salti del Maggiordomo al Principe Doria, che su questo voleva procedere con giustizia; che poi era comparso un ordine regio per la vendita di tutti i luoghi regi, sole eccettuate le città, ed in particolare del marchesato di Oristano, onde già stava all'asta pubblica in Cagliari; che per parte d'un genovese erasi proferto il partito di 150,000 ducati; facesse quindi esso sindaco contradizione come pe' salti, così per tutto il marchesato.

Nell'1 agosto seguente scriveano allo stesso Sovrano supplicandolo ordinasse la revisione dei loro privilegi; considerasse l'aggregazione di tutti i campidani alla Corona, per cui i Re si intitolavano marchesi di Oristano; riconoscesse con quella riunione a richiesta della città accordata a tutto il marchesato essersi conceduto che non mai nè in tutto, nè in parte si sarebbe alienato il marchesato; per lo che trasmetteano i loro privilegi in piego del Vicerè; e provvedesse perchè mentre Essa Maestà avea rimesso l'affare al Supremo di Aragona stava il marchesato sotto l'asta pubblica.

Tanta diligenza del municipio di Oristano ebbe buon effetto, perchè il marchesato non fu venduto al Principe Doria, ma continuò a stare sotto il dominio sovrano fin verso il 1762, in cui volendo il Governo stabilire una colonia sull'entrata del golfo di Oristano presso le rovine dell'antica Tarro, fece per un terzo intendere a D. Damiano Nurra che se domandasse l'infeudazione del promontorio di S. Giovanni di

Sinis e si assumesse l'obbligo di piantare cinquanta famiglie di corallatori entro certo tempo, il Governo sarebbe disposto a concedergli i redditi signorili di uno dei tre Campidani di Oristano; che però facesse una proposta e indicasse qual somma volesse offrire e chi chiamare in difetto di prole, che dovesse pure prendere il carico di coltivare all'italiana con formazione di prati, stalle e piantamenti d'alberi.

Ma questo disegno di stabilire una popolazione nel promontorio suddetto e d'introdurre una coltivazione all'italiana non fu proseguito e D. Damiano Nurra presentò un progetto ai 20 luglio del 1767 in cui richiedeva

1.° Gli fossero conceduti i redditi civili di tre Campidani in feudo retto, ma improprio, nel quale potessero succedere i figli di sua sorella D. Minencia Flores e loro discendenti maschi e femmine in ordine di primogenitura e con prelazione de' maschi anche remoziori.

2.° Che le rendite civili si dovessero esigere dal maggior di giustizia nel modo stesso, in cui allora si usava.

3.° Che il progettante potesse nominarsi un delegato speciale per attendere alla costruzione degli atti sulle differenze tra il feudatario e i vassalli relative alla esazione delle rendite ec., tolta al Signor utile ogni facoltà di procedere contro la persona dei debitori, solo conceduto il pignoramento nei beni.

4.° Se gli vendessero le due peschiere di Arcais e Cerfalliu con le stesse condizioni indicate al N. 1, e col diritto di percevere lo stesso prodotto, che ne aveva il patrimonio Regio.

5.° Che avendo il progettante per contratto dei 18 novembre 1748 acquistato la Tappa d'Insinuazione di Oristano in feudo improprio per sè e suoi discendenti maschi e femine, e non avendo avuta la prole sperata gli concedesse il Re pel feudo di questa Tappa le stesse facoltà richieste nel N.° 1.

6.° Se gli concedesse il titolo di marchese d'Arcais per sè e suoi successori.

7.° Avesse il progettante facoltà di alienare tra' vivi o per ultima volontà i redditi civili suddetti, le peschiere e la Tappa con pagamento del laudemio e riserva della fatica di 30 giorni, con che nel passaggio il feudo tornasse proprio e mancasse all'acquisitore la facoltà di alienarlo e di vincolarlo a censo od ipoteca a pregiudizio del Fisco.

8.° Dovesse il progettante pagare al Tesoro lire vecchie di Piemonte 216,000, pari a 254 mila scudi sardi, cioè 176,000 subito dopo la R. Approvazione e 40,000 fra due anni, con franchiga da ogni pagamento di mezzanata e sigillo.

9.° Avesse il medesimo ad introdurre 20 povere famiglie nel termine di anni 10 e stabilirle nei villaggi di Silì e Palmas. Non adempiendo a quest'obbligo dovesse maritare altrettante figlie povere con la dote di lire sarde 100 per ciascuna, e ciò in via di sorte, non prendendone più che due da ogni paese e sotto la condizione che il marito non avesse passato i 30 anni, la femina i 20.

10. Crescendo la popolazione delle ville ed abbisognando di terreni che si trovino a portata, il progettante potesse assegnarne la quantità necessaria col permesso dell'Intendente Generale. Nell'affitto de' pascoli si preferissero i naturali ai forestieri.

11. Che spedendosi dal R. Patrimonio i cavalli de' Dragoni o della R. Tanca a' villaggi de' tre Campidani, fosse a questi riservato il pascolo, fissandosi lo spazio necessario con l'assistenza del Delegato speciale, di cui nel N.° 3, senz'altra ingerenza e bonificazione alcuna pel feudatario che avrebbe per sè tutti gli altri pascoli detti *Paberili Reali* e quei delle montagne.

12. Rimanendo vedova la sua consorte, se le conservasse il titolo di marchesa d'Arcais co' beni liberi, che le sarebbero lasciati.

13. Che essendo allora in appalto le rendite civili e le peschiere, fosse dato al progettante il prodotto dell'appalto a cominciar dal giorno che sarebbe fatto il primo pagamento al tesoro.

Stipulandosi il contratto tra gli officiali del Re e D. Damiano, questi promise per sè e successori di fare il consegnamento e la ricognizione distinta del feudo e delle rendite feudali alla richiesta del R. Patrimonio; a che seguì l'approvazione di Carlo Emmanuele III con suo diploma dei 23 agosto 1767.

Si pose nel diploma questa legge, che quando si darebbe a D. Damiano il possesso de' redditi civili, questi nella loro qualità e quantità fossero descritti, onde apparisse in ogni

tempo quali cose fossero comprese nella vendita ed infeudazione, quali diritti trasferiti e a quali diritti obbligati i vassalli come verso il R. Patrimonio, così verso D. Damiano.

Il successore di D. Damiano non avendo presa investitura era nel 1820 eccitato a prenderla e si cominciò una causa, la quale sospesa nel 1821 fu ripigliata nel 1827 e condotta sino al novembre del 1831. Il marchese usò ogni arte per esimersi da quest'obbligo.

Villaggio di Cabras.

Il villaggio di Cabras otteneva dal Re D. Ferdinando con diploma dato in Segovia ai 6 giugno del 1514 l'esenzione per dieci anni da tutti i pagamenti feudali, in considerazione di essere un villaggio presso il mare, esposto per conseguenza alle incursioni dei barbereschi e di essere obbligato di mantenere una ronda a proprie spese in tutta la costa di quel littorale, ond'era la salvezza non solo di esso villaggio, ma pure di tutto il Campidano di Oristano.

Da quell'epoca fino al 1638 ottennero il sindaco e i probi uomini di Cabras la prorogazione di questa esenzione, sempre però temporaria e limitata al termine di otto o dieci anni, ma dal detto anno, per diploma dei 24 dicembre, fu questa esenzione estesa ad anni 60, il cui fine sarebbe stato nel 1698, se con altro dei 14 settembre non era ampliata a cento anni da incominciare dopo finito il tempo della prima concessione.

Essendo poi avvenuto che dalla moglie dell'Imperatore Carlo VI, ignara di queste esenzioni e privilegi, con regio diploma spedito da Sarzana ai 28 febbrajo del 1713, fosse dato in feudo questo villaggio a D. Giovanni Antioco Azor, mediante la finanza di scudi duemila, ricorse al suddetto Imperatore il sindaco di Cabras Francesco Maria Nurra, domandando che si annullasse la vendita e insieme offrendo di render al compratore la somma degli scudi duemila, al patto però che Sua Maestà si obbligasse di non alienarlo più mai nell'avvenire; ed ottenne un diploma sotto gli 8 febbrajo 1714 nel senso che voleasi.

Nel 1798 non avendosi notizia di questo privilegio e del riscatto, si obbligarono i vassalli di Cabras a pagare i diritti feudali nel modo che si pagavano dagli altri campidanesi di Arborea.

Santa Giusta.

Il villaggio di s. Giusta godette da tempo lontano un'assoluta immunità da ogni diritto o contribuzione feudale.

Da un privilegio della Regina Giovanna e del suo figlio Carlo dato ai 20 settembre 1518 si hanno lumi per l'epoca in cui cominciò questa immunità e per la causa della concessione, narrandosi in esso come fosse stato presentato per il comune di s. Giusta un privilegio accordato da D. Quirica prima marchesa di Oristano e contessa del Goceano, confermato poi dal figlio di lei D. Antonio di Arborea , e poscia dal Vicerè Simene Perez.

La detta marchesa nel luglio del 1422 considerando la piccola popolazione di detto villaggio, la povertà, il bisogno di ricostrurre il ponte di s. Giusta distrutto nelle guerre, concedea a quei popolani fossero perpetuamente francati da pagare grano, orzo, paglia (patzia), dritto di carri, viaggi di carri, e da essere comandati da qualunque fuorchè dalla persona stessa del signore, e li esimeva pure dal feudo, dal dritto di vino , di fondo, dal contribuire per le vendite all'ingrosso o in dettaglio , per lo *sbarbargio* di pecore e porci con l'obbligo solo di conservare in buono stato il ponte.

Questo privilegio di D. Quirica, che era stato approvato dal successore e poi dal Vicerè, era pure approvato dalla Regina Giovanna e dal Re Carlo, massime perchè piccola la popolazione, e stando prossima al mare pericolava spesso nelle incursioni dei barbereschi.

Baronia di Musei.

Nel 1336 ai 17 aprile un certo Arnaldo Massa, forse antico feudatario di Pisa, faceva omaggio di questa villa e dell'altra spopolata di Uisi al Re D. Alfonso , dal quale ne ricevette l'investitura , che poi il Re Pietro confermava ai 20 ottobre del 1345.

Essendosi devoluto in seguito questo feudo, e pare per mancanza di successione, alla Corona, lo stesso Re D. Pietro con diploma dei 18 agosto 1350 lo concedeva con altre ville a Giovanni Carroz: sulle quali Nicolò Carroz, nipote *ex filio* di

D. Giovanni, ottenne poi privilegio di allodiazione per diploma dei 16 agosto 1460.

Rimase Musei nella casa Carroz sino ai 13 giugno del 1500, in cui da D. Pietro Massa d'Arborea fu donato a D. Beatrice de Cardona e Sotzpedra in estinzione, come notammo, di certa somma a lei dovuta.

Padrona D. Beatrice di Musei lo vendette ad Antonio Serra da Iglesias; dal quale riebbelo per sentenza D. Angelo di Cardona, figlio di D. Beatrice, per alcuni crediti, che aveva sopra i beni materni, e fu immesso in possessione ai 28 aprile del 1513.

D. Angelo testando agli 11 novembre del 1532 scrivea sua erede universale la consorte D. Isabella de Cardona e Carbonell, e costei nelle ultime sue volontà espresse ai 27 dicembre chiamava in erede universale Andriana Nicolau e Carbonell, sua sorella, con sostituzione delle figlie e cugine.

Andriana ebbe in figlia Elena, che accasatasi a D. Vincenzo Rossellon e morta intestata nel 1585 ai 3 maggio, dava ingresso nel feudo a D. Monserrato Rossellon, Giudice della R. Udienza in Sardegna, il quale lasciava erede di tutti i suoi beni la compagnia del Gesù (1).

Il fisco mosse litigio alla detta compagnia per ragione d'incapacità a poter succedere come mano morta; ma i gesuiti ottennero in ultima istanza di essere dichiarati signori legittimi di Musei e possedettero il feudo finchè la loro corporazione non fu soppressa in Sardegna nel dicembre del 1773.

Ricaduto Musei alla Corona, rimase nel Patrimonio fino al 1785, quando col R. Diploma dei 29 novembre fu approvata dal Re la transazione tra il fisco e D. Cristoforo Bou-Brondo-Crespi di Valdaura, per cui Musei era infeudato a D. Gioachino Bou-Brondo e suoi discendenti maschi e femine in infinito, con la prima e seconda cognizione di tutte le cause civili e criminali, e col mero e misto imperio.

---

(1) Si disse che la miglior ragione che indusse il Rossello a trasferirne il dominio nei gesuiti, fu questa che le sillabe della parola *museJ* lette inversamente davano il nome *Jesum*. E come se fosse questo il vero nome del paese egli stimò di fare atto di giustizia e di religione offrendo questo dominio a Gesù nella persona morale della compagnia del Gesù.

Occorre però di notare che non restarono sempre tranquilli i Lojoliti nel possesso del detto feudo sotto il governo de' Reali di Savoja, perchè quei che consigliavano il Sovrano, stimando mal conveniente che uomini religiosi si mischiassero nell'aristocrazia feudale ed esercitassero anche la giurisdizione criminale, proponevano di rivendicarla, e nel 1760 il conte Derossi e D. Ignazio Arnaud davano ai 6 ottobre il loro parere su l'accennata rivendicazione.

Ma l'influenza dei gesuiti, se non soppresse la questione, frappose ostacoli, onde fu solo nel 1765, che si fece relazione dei titoli sopra i quali stava il possesso, in cui si trovavano i gesuiti, della villa di Musey.

Passarono poi altri sette anni perchè si riunissero le altre nozioni, che concernevano il feudo di Musej, nè fu presentata prima del 1772 ai 21 febbrajo dall'Intendente Generale Giayme la relazione storica del feudo di Musej, posseduto dai gesuiti.

Nell'anno seguente, quando l'ordine dei gesuiti fu abolito anche in Sardegna, questo feudo ritornò alla Corona.

Contado d'Oliva
ossia *Anglona*, *Montacuto*, *Osilo*, *Marghine*, *Macomer*.

Nel 1740 la duchessa di Mandas spediva sotto i 6 febbrajo procura in capo dell'Arcivescovo di Oristano, D. Antonio Nin, per prender possesso del contado di Oliva, sotto il qual nome si intendevano tutte le anzinominate regioni con le loro ville popolate e spopolate, prestare il giuramento solito di fedeltà al Re di Sardegna e fare successivamente tutti quegli atti, che sarebbero paruti necessari.

Quindi il Giudice di Madrid mandava sue lettere requisitorie al Vicerè ed alla R. Udienza perchè fosse data alla duchessa la possessione del suddetto contado e di tutte le sue incontrade.

Si adunava agli 11 settembre il Congresso preposto agli affari politici, si esaminava la questione se fosse luogo al sequestro del contado di Oliva; se il R. Fisco dovesse promuovere le sue istanze contro la Duchessa di Mandas a cagione della sua residenza fuori del regno; e se si dovesse dare l'*exequatur*

alle requisitorie del Giudice di Madrid ed alla procura della Duchessa in capo dell'Arcivescovo.

Mentre discutevansi in Torino tali questioni, il Vicerè con la R. Udienza prendendo un partito, negavano le lettere esecutoriali alle requisitorie emanate dal Giudice ordinario di Madrid, e insieme alla procura spedita dalla duchessa di Mandas pretendente alla successione del contado di Oliva; ed il Re vedendo queste deliberazioni conformi al parere del Congresso politico di Torino, dava con suo dispaccio dei 21 settembre la sua Sovrana approvazione al fatto e spiegava la sua mente sopra altre questioni, perchè il Governo di Sardegna operasse secondo la sua volontà.

Nel 16 poi del prossimo dicembre raccomandava allo stesso Vicerè che facesse persistere l'avv. fiscale patrimoniale nella richiesta presentazione de'titoli originali nella causa mossa da essa Duchessa per la sua pretesa di succedere al contado di Oliva; e nel 21 rispondendo allo stesso avvocato fiscale patrimoniale gli spiegava come si avesse a regolare in rispetto alle prove, che la predetta signora intendeva di fare della sua qualità d'erede del feudatario defunto.

Nell'anno seguente scrivea al signor de Blonay (21 settembre) sopra queste pendenze pel detto contado tra il R. fisco e la Duchessa.

Nel 1750 in seguito all'informativa che l'avvocato fiscale patrimoniale Sanna Lecca avea trasmessa per la Segreteria di Stato sopra il marchesato di Valde-Calzana, il contado d'Oliva e il marchesato di Orani, e sopra le terre, ville e giurisdizioni che si pretendevano allodiali, l'avv. fiscale Regio spediva, sotto i 26 luglio al detto patrimoniale le istruzioni, secondo le quali si dovesse egli governare nelle questioni occorrenti.

Differendosi d'anno in anno la decisione della lite, il conte di Benavente supplicava il Re di Spagna perchè raccomandasse al Re di Sardegna di far accelerare la sentenza. Il Re Cattolico fece il richiesto officio, ed il Congresso di Torino dava addì 19 maggio il suo parere.

Non per questo si affrettò la spedizione della causa, la quale era ancora pendente nel 1767, quando ai 21 marzo fu presentato al console di Spagna Giovanni Cesare Baïlle, Procu-

ratore Generale delle Duchesse, madre e figlia di Benavente, un progetto per l'aumento della popolazione e per la spirituale coltura del detto contado.

Nell'anno precedente (1766) erasi presentato lo stato dei prodotti del contado di Oliva avanti e dopo la confisca, cioè dal 1741 a tutto il 30 luglio 1744, in cui restava confiscato il contado, e dall'1 dicembre del 1748, in cui cessava la confisca a tutto il 1766; del prodotto netto entrato in cassa a tutto il 1758; del fondo che erasi posto in cassa a parte da che veniva ordinato di tenerlo in deposito, cioè dal 1.° gennajo 1759 a tutto il 1766, e delle spese.

Principato d'Anglona, Ducato di Montacuto, Marchesato del Marghine, Contado d'Osilo ecc.

Dopo la morte del conte di Benavente il signor Giovanni Cesare Baïlle, Procuratore costituito della Duchessa vedova, D. Maria Faustina Trelles-Giron ecc., tanto come legataria e coerede sostituita dal suo marito, quanto come madre tutrice e curatrice della sua figlia e pupilla D. Maria Giuseppa Alfonso Pimentel, supplicava S. M. di transigere questa lite.

In vista della qual domanda, si stipulava addì 28 luglio del 1767:

1.° Che verrebbe tolto il sequestro delle incontrade del Marghine, Montacuto, Anglona, Osilo e Coguines, e che i frutti computandi dal primo giorno del 1767 apparterrebbero alla Duchessa;

2.° Che si rimetterebbero alla medesima gli stati dei redditi e pesi annessi a dette incontrade;

3.° Che annualmente per lo spazio di anni venticinque, a cominciare dal 1768, si pagherebbero dalla R. Cassa lire vecchie di Piemonte 10 mila per essere convertite negli infraespressi oggetti, essendo fissate

Lire tremila di Piemonte da distribuirsi ogni anno dalla Duchessa in quindici doti da lire 200 a fanciulle povere ed oneste delle ville d'aria intemperiosa delle suddette incontrade, che si mariterebbero a giovani poveri agricoltori o pastori;

Altre lire simili tremila da impiegarsi per ajutare la coltivazione ed il prosperamento del bestiame, introducendo nei feudi pecore di Spagna;

Lire simili mille da applicarsi per il mantenimento di cinque alunni nel collegio di Sassari, nativi delle dette incontrade, onde formarne dei buoni parrochi, i quali potessero risiedere in quei luoghi insalubri.

Soggiungeasi poi che le prefate Duchesse tenendosi contente mediante il pagamento contestualmente fatto di lire centomila di Piemonte, facienti scudi sardi 25 mila, assolverebbero da qualunque domanda e pretesa il R. Patrimonio di Sardegna, rinuncierebbero all'eccezione del non numerato denaro, e ciò per i frutti decorsi e ad esse dovuti per il tempo che eran rimaste sotto sequestro le dette incontrade;

Che sarebbe obbligata la Duchessa e i successori a provvedere per la *Tanca* di *Padru-mannu* due di migliori cavalli di razze forestiere con l'obbligo di rinnovarli ogni cinque anni, promettendo l'avv. fiscale Regio a nome della R. Azienda l'estrazione libera e franca di ogni diritto di sei cavalli di detta Tanca ecc. ecc.

In seguito alla qual transazione e alla successiva R. approvazione, si spiccò il diploma di conferma, dato in Torino ai 17 settembre del 1767, in cui S. M. confermando le antiche concessioni delle incontrade di *Montacuto*, *Anglona*, *Marghine* e *Macomer*, e della villa popolata d'*Osilo* e spopolata di *Coguinas*, in favore della Contessa e Duchessa di Benevento e Gandia, D. Maria Giuseppa Alfonso-Pimentel, le dichiarò allodiali, ed eresse la prima in *Ducato*, la seconda in *Principato*, la terza in *Marchesato* e le altre due in *Contado*, con la facoltà al possessore di cedere questi titoli al primo ed agli ulteriori geniti.

Presentossi quindi il causidico Pes, procuratore del signor Giovanni Cesare Baïlle in qualità di Procuratore Generale della prefata Duchessa, nanti il tribunale del R. Patrimonio chiedendo di essere immesso in possesso di questi Stati, e così fu fatto con sentenza di detto tribunale dei 21 gennajo del 1768.

Nomineremo le ville componenti i nuovi predetti feudi.

Principato d'Anglona. Componevasi questo delle seguenti terre, *Butzi* — *Sèdini* — *Nulvi* — *Pèrfugas* — *Laherru* — *Martis* — *Caramonte.*

Ducato di Montacuto. Numerava i seguenti villaggi *Othièri*

— *Itiri-Fustialbus* — *Nughèdu* — *Bantine* — *Pathàda* — *Nule* — *Osidda* — *Buddusò* — *Alaha* — *Tula* — *Berchidda* — *Oscheri.*

Marchesato del Marghine. Comprendeva *Macomèr* — *Bòrore* — *Dualchi* — *Noragogume* — *Bolòthana* — *Lehy* — *Silanus* — *Bortigali* — *Birore* — *Mulargia.*

Nel 1770 si presentarono al Governo alcune spiegazioni sopra gli impieghi del contado d'Osilo e del marchesato del Marghine e Macomer che erano di libera collazione dei Reggitori dello Stato, ed anco sopra i diritti che essi esigevano per la spedizione delle patenti e prestazione dell'omaggio.

Nel 1774 il Procuratore Generale della Principessa di Anglona, con ricorso de' 6 settembre, domandava si formasse una delegazione per decidere sopra le pretese de' sedinesi, agiesi, bortigiatesi ed altri, di essere mantenuti nel possesso di alcuni tenimenti nel territorio di Coguinas in pregiudizio della nuova popolazione da stabilirsi sotto il castello Doria, in cui favore dovevano quei terreni essere distribuiti.

Marchesato di Valdecalzana
Toralba, Burrutta, Bunnanaro nel Mejulogu.

Nel 1737 il conte di Tallù essendo succeduto come erede ab intestato al marchese di Valdecalzana nel feudo delle tre suddette ville, dava procura per prender possessione delle medesime; ma l'Avvocato Fiscale Patrimoniale non fu pronto a dar l'exequatur, e propose al Re i motivi, per cui credea si dovesse procedere al sequestro de' tre feudi suddetti.

Il Re rispondendo con dispaccio dei 6 dicembre dello stesso anno, gli ordinava di insistere sulla instanza perchè il conte di Tallù nella pretesa sua qualità di erede del marchese di Valdecalzana presentasse i titoli della legittimità di sua vocazione a' feudi già appartenuti al marchese di Valdecalzana, al fine ancora di chiarire la natura dei medesimi.

Nell'anno seguente esso Avvocato Fiscale Patrimoniale domandava con sua rappresentanza dei 18 novembre gli ordini regi sul dubbio, se in difetto di altro motivo potesse pretendere escluso il conte di Tallù dalla successione paterna sul riflesso d'essere egli assente dal regno.

Nel 1741 il conte di Tallù desiderando di finir la lite col Patrimonio, facea l'offerta di scudi sardi mille per ottenere il

rilascio del sequestro delle ville del detto Marchesato e l'immissione in possesso. La Giunta riunita a riconoscere la questione vertente tra l'Avvocato Fiscale Patrimoniale e il predetto Conte si mostrò consentanea all'Avvocato predetto che si opponea alla immissione in possesso di detto Conte nel feudo, per cui pendea la lite nanti il tribunale della R. Intendenza; e perchè la sentenza non si potea pronunziare senza il voto del S. Supremo Consiglio di Sardegna per trattarsi dell'interesse del R. Fisco, suggeriva fossero domandate dall'Avvocato Fiscale Regio le regie lettere, *causa videndi et recognoscendi*, dopo instrutta la causa presso il detto tribunale, sino alla sentenza esclusivamente; quindi conchiudeva non esser pure accettabile l'offerta che fu fatta dal Conte perchè fosse tolto il sequestro.

Nel 1758 essendosi ai 9 gennajo radunato il congresso per esaminare le concessioni fatte per il marchesato di Valdecalzana si proponeva, che dove il Marchese, rinunziando alla pretesa allodialità, riconoscesse come feudali le tre ville, potrebbe S. M. dichiarare il marchesato feudo mascolino e feminino, alienabile tra vivi anche ad estranei, disponibile per ultima volontà ed esente con la prerogativa dell'allodio da qualunque servigio e peso feudale.

Ai 22 gennajo pubblicavasi un ordine regio, nel quale si prescrivea che i baroni residenti fuori del regno dovessero prender l'investitura dei loro feudi.

Ai 5 marzo dello stesso anno l'ambasciatore di Spagna rimetteva una memoria al Governo Sardo, nella quale faceva instanza perchè si dichiarasse che nel surriferito ordine dei 22 gennajo non erano compresi i signori spagnuoli, e si esimessero nominatamente da tale obbligo il marchese di Valdecalzana pel feudo delle tre ville del Mejulogu, e il Duca di Bejar pel ducato di Mandas e pel marchesato di Terranova.

Quest'officio dell'Ambasciatore seguiva le doglianze sporte dal Duca di Bejar e dal marchese di Valdecalzana per rifiuto sofferto circa all'ammessione nel possesso de' loro feudi, se prima non prendessero investitura.

L'Avvocato Fiscale Regio avendo espressa la sua opinione sopra le proferte doglianze del Duca e del Marchese, l'Avvocato Generale Gallo ed il Senatore Dani davano il loro pa-

rere sopra la richiesta dell'Ambasciatore di Spagna, e avendo esaminata la qualità del ducato di Mandas e de' marchesati di Terranova e di Torralba suggerivano il modo con cui potesse il Re rispondere alle instanze dell'Ambasciatore di Spagna e proponevano gli ordini da mandarsi al Vicerè.

Nel 1760 fu al 29 giugno presentato un progetto di aggiustamento tra il R. Fisco ed il marchese di Valdecalzana; ma non convenendo le due parti, si proseguì la lite che venne al suo termine dopo altri cinque anni.

Nel 1765 il Supremo Consiglio di Sardegna proferiva la sua sentenza nella causa tra il R. Fisco, il detto marchese di Valdecalzana ed altri, per la quale si dichiarava che le tre ville di Torralba, Burrutta e Bunnanaro erano feudali, ma con natura di feudo improprio, e per conseguenza immuni dalla prestazione dei servigi soliti cui eran tenuti i semplici feudatarii, dal pagamento dei laudemi, e se ne conferiva il possesso al marchese di Valdecalzana, mediante il giuramento di fedeltà e la presa d'investitura.

Marchesato di Villacidro e di Palmas.

Nel 1731 essendosi aperta la successione ai feudi del marchesato di Villacidro e di Palmas, presentavasi D. Cristoforo Crespi e Brondo, il quale vedendo l'opposizione presentata dal Fisco, domandò ragione in tribunale, la quale gli fu fatta dall'Intendente Generale, conte Cornaca di Sessant, con sua sentenza degli 11 agosto, con cui era mandato di concedersi al petente l'investitura del marchesato di Villacidro, siccome a figlio legittimo e naturale di D. Maria Ludovica Brondo di Aragal, e da lei dichiarato suo erede nel suo ultimo testamento de' 23 marzo 1730, ricevuto nella città di Valenza dal notajo Emmanuele Molver, non ostante che il Fisco facesse opposizione.

Nel 1755 essendo morto senza prole D. Giuseppe Crespi, che pare sia stato successore del signor Cristoforo, l'Intendente Generale, conte Cordara, avendo riconosciuto i titoli di un altro D. Cristoforo del Cadillo, fratello del marchese defunto, mandava nella sua sentenza dei . . luglio fosse a lui conceduta la investitura del marchesato di Villacidro.

Nel 1766 la Reale Udienza riconosceva in esso Marchese il

diritto di esigere da alcuni preti di Serramanna, suoi avversari in causa, il diritto della *mezza portadia*, e tenuto un altro del clero dello stesso paese a pagargli il diritto solito pel pascolo del suo armento nei salti di detto feudo.

Mancato di vita senza prole maschile nel 1766 proferse i suoi diritti alla successione D. Maria Ludovica Brondo, mentre il Fisco pretendea che il feudo dovesse ritornare al Demanio; ed il Procuratore Reale, esaminate bene le cose, dichiarava con sua sentenza che doveasi concedere a detta signora l'investitura del feudo.

Nel 1775 in seguito alla domanda del vassallo Giuseppe Francesco Otger di essere investito delle ville spopolate e dei salti di Perduciu, Tului , Perdedu e Pedra-longa, l'Avvocato Fiscale Patrimoniale conchiudeva doversi dare al predetto l'investitura delle enunciate ville con titolo signorile.

Nel 1783 in seguito alla transazione chiesta dal Procuratore del marchese di Villacidro , essendosi sospesa la trasmissione degli atti vertiti nanti la R. Giunta Patrimoniale circa alla devoluzione del marchesato di Villacidro; ed in seguito alla unione ordinata per la R. Udienza di questa con l'altra causa che risguardava l'immessione in possesso del barone Francesco Otger delle ville di Siliqua e della baronia di Acquafredda , il prefato Barone chiedeva con supplica si mandasse alla Regia Giunta Patrimoniale di trasmettere gli atti di ambe le cause al S. R. Consiglio a ciò provvedesse a tenore della chiesta immissione in possesso, sospendendosi intanto qualunque trattativa tra il R. fisco ed il Procuratore del Marchese fintanto che fossero state convenientemente considerate le sue pretensioni.

Tra questi fatti ebbe luogo una lite tra' vassalli ed il signore, e la R. Udienza sotto i 12 luglio del 1781 sentenziava sulla contesa dichiarando esente la comunità di Decimo-manno dall'annua prestazione verso il Marchese del diritto d'Incarica, rimanendo però fermo l'obbligo del pagamento relativo verso la Cassa Baronale ne' casi stabiliti dalla legge.

Marchesato di Villassori.

D. Artaldo ultimo maschio della famiglia Alagon fece passare i feudi da lui posseduti nella famiglia De Silva.

Trovandosi di debol salute e certificato della R. Udienza con parere de' 4 marzo 1702 che i feudi fossero mascolini e feminini li volle cedere con quelli che possedeva nella Spagna a sua figlia D. Emmanuella d'Alagon, moglie del Conte di Montessanto D. Giuseppe de Silva, con stromento de' 6 aprile 1703, rogato in Cagliari al notajo Cara.

Sotto li 19 luglio del 1702 la R. Udienza dava il suo sentimento in rispetto delle incontrade di Parte Ippis, Trecenta, Parte Barigadu-susu, e delle ville di Giave e Cossayne, e conchiudeva che nel possesso delle medesime non si dovesse molestar col sequestro la Contessa di Montessanto occorrendo la morte di suo padre, per esser la medesima l'unica di lui erede.

Son pur della data dello stesso giorno (19 luglio), ma posteriori d'un anno, le Lettere Reali al Conte di Lemos, nelle quali gli commetteva mandar alla R. Udienza che esaminasse se ne'feudi componente il Marchesato di Villassorri le donne fossero abilitate alla successione.

Questa donazione non essendo stata preceduta dallo specifico regio assenso, D. Artaldo dovette rifarla ai 5 del seguente dicembre restringendola a'soli feudi di Sardegna con certi particolari patti e condizioni. Si presentava poi in giudizio con libello del 12 del detto mese e con sentenza delli 20 ottenea fossero dichiarati cessionari de'suoi feudi la figlia e il genero rejetta la contradizione.

Il Fisco fece contro all'immessione in possesso della Contessa; ma invano, perchè il R. Patrimonio con sentenza de'20 dicembre, rigettando le instanze ed eccezioni fatte dal Fisco Patrimoniale, mandava fossero immessi nel possesso de'feudi del Marchese di Villassorri i conjugi D. Stefano de Silva e D. Emmanuella de Alagon Conti di Montessanto.

La Procurazione Reale con decreto de' 9 gennajo 1704 mandava eseguirsi la predetta sentenza della R. Udienza e il Re Filippo V con Carta Reale de' 12 successivo settembre assicurò anche meglio il fatto.

In questo il Re mandava di spedire in debita forma alla Marchesa di Villassorri e alla Contessa di Montessanto, sua figlia, una precedente Carta R. de' 21 aprile 1703, per la quale ordinava che restando detta Contessa di Montessanto erede del Marchese dovesse avere il possesso de'feudi del Marchese,

mentre constava da'documenti della capacità delle femine al succedere.

D. Emmanuella investita con sentenza del 21 ottobre dello stesso anno, e nell'anno 1708 ottenne per maggior sicurezza altra Carta Reale del 22 novembre.

In questa il Sovrano vietava alla R. Udienza ed al Fisco Patrimoniale di non turbare il possesso di D. Emmanuella d'Alagon, in cui favore il Marchese suo padre avea fatta la rinunzia.

Nacque da D. Emmanuella D. Pietro Artaldo de Silva che dopo aver avuto un figlio D. Giuseppe da D. Gaetano Sarmiento premoriva alla madre, onde D. Giuseppe succedeva all'avola e avendo chiesto l'investitura dei feudi l'ottenne con sentenza de' 28 giugno 1769 sotto le clausole e condizioni espresse nelle primitive singole concessioni.

Nel 1807 chiedeva l'investitura D. Gabriele de Silva, e l'ebbe per sentenza de' 30 aprile.

Nel 1734 la Sardegna essendo venuta nella podestà de'Reali di Savoja, e non piacendo ai medesimi che i grandi feudatari se ne restassero nella Spagna, ordinava a' 3 gennajo a quanti avean feudi nell'isola e soggiornavan fuori stato che andassero ad abitarvi sotto pene di confisca; ed a quest'ordine avendo disobbedito la Marchesa di Villassorri si eseguì la legge.

Essa poi avendo supplicato per la rivocazione della confisca, il Presidente Dani opinò per la grazia.

In questo suo parere fu trattata la questione se potesse abolirsi una sentenza passata in giudicato.

Nel 1741 il Marchese ricorreva supplicando il Re del suo beneplacito di poter obligare i suoi feudi per assicurar la somma di 50 m. fiorini da esser dati per le doti di sua figlia D. Gaetana. Su che consultato l'Avv. Fisc. Regio Dani dava il suo parere a' 16 ottobre. Moriva nel 1765 la Marchesa di Villassorri D. Emmanuella d'Alagon, e domandava l'investitura de'feudi il Marchese di Santacroce D. Giuseppe Francesco de Silva, Benavides e Alagon, primogenito di D. Pietro Artal de Silva, figlio maggiore della detta Marchesa e a lei premorto; ma prima di darla si volle fosse ben considerata la natura de'feudi di Parte Ippis, Trecenta, Barigatu-susu Giave e Cossayne; su che si rispose con ragionata informativa dall'Officio dell'Intendenza Generale.

In quest'esame essendo nato l'opinione che l'Incontrada di P. Barigadu-susu, o Baronia di Busachi, compresa nel Marchesato di Villassorri, fosse devoluta alla Corona, l'Officio di Sardegna se ne spiegò col Re, onde si fece diligente esame della questione, dopo il quale il Conte di Tonengo Avvocato Fiscale Regio riconoscendo il caso della devoluzione ragionava sopra la medesima nel suo parere.

Questo punto essendo stato sottoposto a'voti del Supremo si ebbe dal Fisco sentenza favorevole nel 30 dicembre 1768 per la devoluzione coi frutti dal giorno della mossa lite: la quale fu confermata con altra proferita dallo stesso Tribunale in grado di supplicazione nel 3 febbrajo 1772.

Ottenutesi poi per instanza fiscale le Regie Lettere di esecuzione in data 12 dello etesso mese fu il feudo ridotto di fatto a mano regia: e siccome si pensava già a trasferirlo per vendita, sentendosi bisogno di denari, così per poter fissare il prezzo si volle conoscerne le rendite. Quindi si commise al Delegato Avv. Vincenzo Mameli d'informare sul prodotto delle ville di quelle contrade, il quale nell'anno seguente (1773) a'25 giugno presentava lo stato dimostrativo de' redditi baronali di Neonelli, Serradile, Ardaule, Nuchedu, Bidonì ed Ula, come risultavano in media dalla colletta de'precedenti otto anni.

Nella stesso anno a' 7 luglio si conveniva tra l'Intendenza Generale e le comunità di Bidonì, Nuchedu, Serradile, Ardaule, ed Ula, facienti parte dell'incontrada di P. Barigadu-susu, di quanto dovrebbero i vassalli della medesima corrispondere annualmente per prestazione feudale.

Nell'anno successivo a' 20 gennajo la stessa Intendenza Generale patteggiava col comune di Neonelli, capoluogo del mandamento, sui diritti che gli individui di detto Comune obligati al feudo avrebbero quindi a pagare annualmente.

Marchesato di S. Vittorio.

In questo il Marchese di s. Cristoforo D. Antonio Todde d'Iglesias, domiciliato in Alghero, trovavasi impegnato in una lite dispendiosa con la città di Bosa per differenze di territori e sul modo di esigere i diritti feudali nella incontrada del

villaggio di Montresta, infeudatagli col salto della Minerva fin dal 6 settembre 1763.

Questa lite principiata nello stesso anno fu dopo sentenza della R. Udienza, dei 20 aprile 1769, continuata nanti il medesimo Magistrato in grado di supplicazione, finchè il Sovrano ne ordinò la sospensione per lasciar le parti attendere all'amichevole adeguamento, cui inclinavano.

Non essendo riuscite le trattative, il Marchese Todde propose un concambio col R. Patrimonio. Il progetto portava la rinunzia d'ogni suo diritto in favore del Fisco sul feudo di S. Cristoforo e Montresta, ma non del salto della Minerva, purchè se gli dessero in feudo secondo la natura, qualità e prerogative del primo i tre villaggi di Serradile, Bidonì e Nuchetu in P. Barigadu-susu, promettendo di corrispondere il sovrappiù del valore su quello di s. Cristoforo.

Dopo questa proposta fatta a'26 ottobre 1772 si accertarono e fissarono i limitti ed i diritti controversi dal vice-intendente avv. Giacomo Carboni, e ridotta ogni cosa ad un sistema invariabile di concerto co'rispettivi comuni se ne giurò lo stromento a'7 luglio del 1773 per parte di Serradile, Bidonì, Nuchetu, Ula ed Ardaule nella Segreteria del R. Patrimonio. Il Marchese Todde trovò giuste queste operazioni e giusto il prezzo fissato in lire di Piemonte 73,528. 4. 9 alla ragione del 3 1/2 per cento sul rinvenuto reddito de'medesimi, e siccome per Montresta avea pagato lire 48 mila promise di pagare il resto in lire 24,528 nell'immediato dicembre senza interesse, continuando intanto a percevere i redditi di Montresta.

Quest'affare fu totalmente conchiuso col Regio diploma de' 2 successivo ottobre, e il Todde cominciò a possedere il nuovo feudo con titolo marchionale di s. Vittorio con la natura di retto e proprio od improprio soltanto *secundum quid*, essendo facoltà all' investito in mancanza di prole di disporre in favore de'nipoti, figli di due sorelle, col privilegio che passasse ne'discendenti del chiamato sì maschi, che femine, e con l'ampliazione al solo acquisitore di poterlo alienare ad estranei per atto tra'vivi, o per ultima volontà, a condizione che si pagasse il laudemio, e assumesse il feudo, passando ad estranei, la natura di retto secondo gli usi d'Italia; posto però il divieto di sottoporlo a censo o ad ipoteca in pregiudizio del Fisco.

Dopo due anni il Marchese facea testamento (1776 15 nov.) in potere del Not. Gerin di Alghero, e legava al nipote D. Nicolò Maramaldo-Todde il salto della Minerva con qualche obbligo annesso, e a D. Domenico Pes-Todde il Marchesato di s. Vittorio.

Contado della Minerva.

Nel territorio così nominato fu già una popolazione dello stesso nome, la quale poi mancò, restando il territorio entro la Contea di Monteleone, finchè annullato questo feudo con la vittoria sopra Nicolò Doria, furono i paesi e territori venduti a quelli che eran concorsi alla appugnazione del Castello di detta contea.

Paolo Salaris di Bosa otteneva in feudo il territorio della Minerva dal V. R. e dal Procuratore Reale, Giacomo di Besara, autorizzato a vender feudi per carta del Re Alfonso dei 26 agosto 1434. La Carta di concessione era de' 25 gennajo 1435.

Questa infeudazione fu poi confermata con Regio diploma 20 luglio dell'anno seguente, e non si eccettuò in favore del Sovrano che il mero imperio con le altre solite regalie e l'annuo canone di scudi 5 alfonsini. A Paolo succedeva il figlio Nicolò, e a questi confermavasi la concessione nel 1518.

Dopo due anni era investito il figlio Angelo (nel maggio 1520), che fu padre di Nicolò, al quale il S. Officio dell'Inquisizione toglieva il feudo, che ritornato allora al Governo fu venduto ad Andrea Virde possessore di Pozzomaggiore in lire sarde 8600 (maggio 1585). Nel 1624 dopo la morte de'fratelli maggiori senza prole era investito il terzogenito Angelo, cui succedeva sua figlia Catterina, citata nel 1650 a presentare i titoli giustificativi di Pozzomaggiore e altri salti posseduti dal padre.

Dopo quest'epoca il salto della Minerva venne in potere della Confraternita della Madonna del Rosario della città di Sassari, e non si sa come, se non sia stato per vendita: ma non restò gran tempo a questa compagnia avendolo essa venduto nel prezzo di lire sarde 3500 a D. Salvatore Aymerich conte di Villamar per istromento de' 18 settembre 1682.

Dal Villamar non si sa come sia stato alienato, e senz'altro

vediamo questo salto eretto in contado per diploma del Re Carlo Emmanuele III (18 agosto 1755) ed infeudato a D. Basilio Todde e a'suoi discendenti maschi.

Non durò molto siffatta infeudazione, perchè D. Basilio, che era capitano in un reggimento di Piemonte, naufragava e perdeasi nel 1670 con tutto l'equipaggio nel ritornar dall'Isola nel continente, onde il Fisco incamerò la nuova Contea, non avendo lasciato il Conte alcuna prole.

Poco dopo era venduto insieme col villaggio di Montresta, recentemente popolato a D. Antonio Todde, il quale dovea dare per il villaggio e territorio di detta villa lire 30 mila e per il salto della Minerva altre 5 mila.

Contea di Monteleone e Bonvehì.

Nel 1712 D. Domenico Brunengo di Roccamarti trovandosi in Barcellona, propose una transazione per ritenere il feudo controverso, e riescì in questo per l'istromento stipulato addì 11 luglio con l'Avvocato fiscale patrimoniale d'Aragona D. Giuseppe Sepulveda.

La transazione essendo stata approvata dall' imperatore Carlo VI, il conte Domenico pagò in sul punto di finanza tremila reali da otto con l'obbligo di pagarne altri mille nell'anno seguente, avendo rinunziato già nel contratto ai frutti del feudo percevuti dal Fisco dopo il sequestro; però fu investito del titolo di Conte di Monteleone, d'ogni diritto, utile e giurisdizione, mero e misto imperio, con la clausola però *ad morem Italiae* e con le espressioni dirette *Concedimus vobis et successoribus vestris utriusque sexus, omne illud jus, quidquid et quantum sit, ut habeatis, possideatis, teneatis eodem modo et forma, qua Franciscus Luxorius de Rocca-Marti et Fiscus noster tenuit, possedit et administravit ante praesentis nostrae concessionis executionem . . . . . illesis juribus Coronae et Curiae debitis juxta transactionem desupra insertam.*

Nella transazione erasi espresso che D. Domenico in forza del nuovo atto non intendesse di avere acquistato niente di più de' primi acquisitori, e si appose il patto che impugnandosi da qualunque de' possessori del feudo il contratto, o contravenendosi ad alcune delle condizioni, il medesimo si in-

tendesse risolto ed il Fisco reintegrato nel possesso per ripigliare le sue instanze antiche.

Succedette nel 1756 il suo figlio D. Francesco, al quale, dopo presone il possesso, fu dal R. Patrimonio concessa con sentenza dei 14 luglio 1780 l'investitura.

Marrubio, poi Marchesato di S. Carlo.

Il comune di Marrubio mantennesi nel dominio regio fino a che venuta la Sardegna sotto il dominio di Casa d'Austria, fu dall'imperatore Carlo VI con diploma dato in Barcellona ai 24 ottobre 1712 conceduto a D. Giovanni Battista Borro per sè e suoi successori maschi e femine il detto villaggio in libero e franco allodio co' suoi termini e principalmente col territorio dello spopolato Zurradili, colle giurisdizioni civile e criminale, giudicatura in prima e seconda instanza, mero e misto imperio e con tutti gli altri diritti goduti da' Baroni del Regno, riservata al Sovrano la ragione delle supreme regalie.

Avendo pagato il prezzo di scudi cinquemila D. Giovanni Battista Borro nel 1713 ebbe il possesso del feudo di Marrubio e delle montagne di Cheddos e Muros, come appartenenza al distretto dello spopolato Zurradili. Da ciò sorse litigio tra l'appaltatore dei redditi civili d'Oristano, e poi tra il Fisco ed il feudatario di Marrubio: infine si venne a transazione ai 30 settembre del 1752 nei seguenti capi:

1.° Che i salti di Cheddos e Muros e pertinenze unitamente ai luoghi già posseduti di Marrubio e di Zurradili sarebbero conceduti a D. Giacomo Borro e suoi discendenti con ordine di primogenitura e prelazione de' maschi alle femine, e ciò in feudo improprio con la giurisdizione civile e criminale, mero e misto imperio.

Che in caso d'alienazione tra' vivi pagherebbe D. Giacomo al Tesoriere il laudemio. Terrebbe poi nel feudo una giudicatura nel modo degli altri feudatari del regno.

2.° Se gli avesse a concedere il titolo di Marchese sotto l'appellazione di s. Carlo da trasferirsi nei successori maschi e femine in infinito.

3.° Cederebbe il feudatario le rendite dei due salti sequestrati nel 1713 ed anteriori all'atto di transazione.

4.° Sarebbe il Fisco obbligato alla evizione verso D. Giacomo Borro e suoi successori dei salti e ville e di qualunque ragione loro pertinente con risarcimento dei danni.

5.° Venuta la Sovrana approvazione, avrebbe D. Giacomo a pagare alla R. Tesoreria 2500 scudi, condonatigli i diritti di mezzannata e sigillo.

Ma perchè questa somma non parve sufficiente al Ministero fu portata a scudi 4500.

Stipulavasi l'atto di transazione tra l'Intendente generale e D. Giacomo Borro a' 24 dicembre 1753.

Si spiegava in quest'atto il vero senso della clausola di franco allodio accordato nel primitivo diploma del 1712, dicendosi che in virtù di quella si era inteso solo di concedere una esenzione da servigi feudali e militari a guisa di allodio; per modo che si riconobbe una concessione in feudo improprio senza l'obbligo di servigi feudali e militari.

Il re Carlo Emmanuele approvava il contratto con suo diploma dei 24 maggio 1754, e con altro privilegio accordava al Borro e ai successori la dignità marchionale col titolo di S. Carlo.

Marchesato di Laconi e Viscontado di Sellori.

Quando la Casa di Savoja ottenne il dominio dell'Isola si agitava una lite animosa sopra questo e gli annessi feudi: ma nel 1724 a' 4 maggio la R. Udienza pronunciava doversi immettere in possesso di detti feudi D. Maria Catterina de Castelvì contessa di Villamar, come figlia ed erede universale del marchese D. Giacomo Tommaso primogenito di D. Anastasia di Castelvì, riservate agli altri litiganti le loro ragioni per il giudizio plenario.

Ma costei temendo di essere ancora disturbata dal Fisco nella possessione supplicava il Re di ritenerlo nella ricerca delle ragioni, che potessero competere al medesimo sopra i suoi feudi e di provvedere poi come crederebbe più conveniente.

Dopo questo si adottò il progetto fattosi dall' Avv. fiscale R. del Supremo Consiglio di Sardegna per dar fine a questa lite con una Carta Reale, la quale dicesse essere S. M. nella benigna disposizione di anteporre la sua Real munifi-

cenza alle ragioni che potesse avere il Fisco patrimoniale intorno alle feudalità del Marchesato di Laconi e del Viscontado di Sellori; epperciò aver determinato di dar fine a questa lite con rendere alle parti una piena giustizia, accompagnata da quegli atti di grazia, che nelle presenti circostanze l'animo suo Reale era pronto a impartire.

Dichiarerebbe quindi che tanto la Marchesa di Laconi, quanto suo figlio, il Conte di Villamar, dovessero tenere il detto Marchesato e Viscontato con tutte le loro giurisdizioni, dritti e prerogative, in titolo di veri feudi, dipendenti dalla R. Corona di Sardegna e semoventi dal diretto dominio di S. M. con la natura però di feudi improprii e meramente ereditari, sì a favore de'maschi, che delle femine; e non solo alienabili tra'vivi, ma disponibili per ultima volontà in persona di qualunque sesso, con la prerogativa di feudo libero e franco (salvo il donativo solito prestarsi al R. Erario) da qualunque servigio e peso feudale ed eziandio dal laudemio e dalla fatica . . . Con ciò però che tanto la Marchesa, quanto i successori dovessero a'tempi debiti prendere l'investitura e prestare il giuramento solito prestarsi da'feudatari.

La Carta R. che portava la sopradetta proposta dell'Avvocato fiscale escì a'2 ottobre del 1733.

Passò quindi questo feudo nella Casa Aymerich. Nel 1736 la suddetta Marchesa chiedeva con supplica de' 5 novembre volesse il Re consentire l'imposizione d'un censo sopra il Marchesato di Laconi e il Viscontado di Sellori.

Intorno al 1745 fu la Marchesa di Laconi nuovamente turbata nel possesso de'feudi, come possiam dedurre da un parere del Supremo Consiglio di Sardegna (4 maggio) sulla questione se fosse concessibile la delegazione a detto Consiglio supplicata al Re da D. Giovanni Basilio de Castelvì, Conte di Cervellon, per la lite che pretendeva intentare per il maggiorato di Laconi e Sellori, al quale si credea chiamato. Venne poi in favore di detto Conte l'Ambasciator di Spagna, il quale nel 1751 con una sua memoria raccomandava la spedizion della causa per la successione nel feudo di Laconi e in quel di Sellori. Restò tuttavolta in possesso D. Maria Catterina, cui subentrava il figlio, del quale troviamo sotto il 1771 una supplica per un prolungo a prendere l'investitura, sulla quale

diede il suo parere ai 14 maggio l'Avvocato fiscale R. Bardessono.

Baronia di Ploaghe.

Nel 1723 dopo la morte di D. Gianfrancesco di Castelvì volle prender possessione di questo feudo D. Antonio Giuseppe suo figlio, e domandò l'immessione in possesso come prossimiore agnato di D. Gianfrancesco.

Il Fisco pretendendo il feudo devoluto per linea finita si intavolò lite avanti la R. Udienza, e portatasi la causa a sentenza, e questa essendo stata contraria al Fisco, fu immesso in possessione il detto Conte di Villamar, per esser il feudo considerato ampio e trasmessibile a maschi e a femine, e per esser veramente il Conte di Villamar della linea effettiva dell'ultimo possessore.

Il Fisco ne supplicò al Supremo, ma non fu da questo proferita sentenza, la controversia essendo stata soppressa con Carta R. de' 27 febbrajo, con cui il Sovrano dichiarava esser sua mente che l'ampliazione concessa dal diploma del Re Alfonso nell' 1 settembre 1439 in rispetto alla Baronia di Ploaghe dovesse comprendere anche le femine legittime e naturali discendenti del fu Serafino di Montanyans, e tutti i maschi legittimi e naturali delle suddette femine provenienti in infinito, servato l'ordine di successione in detto diploma prescritto, tanto in concorso di maschi con femine, quanto in quello di più femine, ordinando che il Tribunale del R. Patrimonio investisse il Conte di Villamar conformemente al citato diploma di ampliazione dell' 1 settembre 1439, salva ogni altra ragione che potesse competere al R. Fisco per questa Baronia ed a qualunque terzo.

Dopo questo diploma fu il feudo posseduto dalle stesse persone che possedettero quella di Laconi.

Contado di Villamar.

D. Ignazio II Aymerich che avea preso possessione di questo feudo a' 2 gennajo del 1696 essendo morto senza successione; ed essendo pur morto D. Silvestro Aymerich figlio secondogenito del conte Ignazio I, lasciava un figlio nominatosi D. Gabriele Antonio ed una femina. Demetrio secondogenito

si affrettò a occupare il Contado, e lo fece di propria autorità: ma essendosi opposto D. Gabriele Antonio, la R. Udienza con sentenza de' 10 dicembre 1710 dichiarava, non esser manutenibile il possesso preso da D. Demetrio, e dover conseguentemente quello rimettersi, ed essere immesso in possessione D. Gabriele Antonio, riservati i diritti del primo al giudizio petitorio.

S'instituì questo giudizio e fu continuato da D. Demetrio anche dopo la morte di D. Gabriele suddetto in contraddittorio del figlio D. Antonio Giuseppe pupillo, assistito dalla madre D. Maria Catterina di Castelvì-Sanjust, e finalmente venne terminata con sentenza de' 5 ottobre 1723, che dichiarò spettar questo Contado a D. Antonio Giuseppe Aymerich, il quale riunì al medesimo il Marchesato di Laconi, il Viscontado di Sellori e la Baronia di Ploaghe.

Subentrò a questi D. Ignazio III, il quale prese l'investitura a' 18 marzo 1755, e per la di lui morte succedette il figlio D. Ignazio IV, al quale ultimamente succedette il figlio D. Ignazio V.

In questi tempi comprendeva

Il Contado di Villamar il solo villaggio di *Mara;*

Il Marchesato di Laconi le ville popolate di *Làconi*, *Nuràgus*, *Nuràllao* e *Genòni;*

Il Viscontado di Sellori la sola terra di *Sellori;*

La Baronia di Ploaghe le ville popolate di *Ploaghe*, *Codrongianos*, *Fiulinas* e *Cargieghe.*

Baronia di Monti.

Estintosi senza prole Antonio Manca marchese di Fuentesilla e signor di Monti sorse lite tra D. Emerenziana Farina Manca, sorella del defunto Marchese, ed il Fisco patrimoniale che teneva per la devoluzione. Fu però considerata la natura impropria del feudo, stabilita con la sentenza del Supremo d'Aragona de' 17 novembre 1564 a favore di Elena De Sena, l'altra de' 24 aprile 1662, per cui Monti passò in D. Emerenziana Manca De l'Arca, e su questo fondamento l'Intendente generale D. Pietropaolo Capello de'Conti di Ventimiglia per sentenza de' 2 agosto 1726 riconobbe il diritto di D. Eme-

renziana, che fu pure investita a nome di Vittorio Amedeo per dispaccio degli 11 novembre dello stesso anno.

D. Emerenziana ebbe un figlio D. Antonio Farina, che premorì alla genitrice lasciando alla moglie D. Teresa Olives un figlio in tenera età, Simone Farina, che dopo la morte dell'avola fu investito con dispaccio de' 6 agosto 1734 dall'intendente generale conte Fornara di Saissant.

Questo Simone fu padre di Giuseppe e Nicolò Farina. Morì Giuseppe ed ebbe il feudo Nicolò suo fratello, che fu investito con dispaccio de' 9 agosto 1829.

Marchesato di Santosperato.

Nicolò Botter essendo morto intorno alla metà del secolo xvi senza prole maschile succedevagli in virtù di capitolo di corte, che ammetteva alla successione le femine viventi mentre si celebravan le corti, Teodora Botter, moglie di Gaspare Porcella, feudatario di Serdiana e di Donori per atto de' 5 ottobre 1599 con la clausola *ad propriam naturam feudi.*

Godeva d'ambo i feudi il comune figlio Nicolò Porcella, investito per sentenza de' 24 dicembre 1597 del feudo paterno, e del materno per altra sentenza de' 22 dicembre 1615.

Questi morendo senza prole si suscitò lite per la successione tra Maria figlia della Teodora Botter e Maria giuniore figlia di Giambattista fratello di Nicolò e della Maria seniore, ed il Fisco patrimoniale.

Portata la causa a sentenza la Procurazione Reale nel 18 aprile 1630 col voto della R. Udienza pronunciò in favore di Maria giuniore, ed essendosi supplicato alla stessa R. Udienza fu confermata quella sentenza con altra de' 10 successivo luglio.

La Maria giuniore essendo maritata con Francesco Fortesa, succedeva però ne' due feudi D. Giambattista Fortesa. Si opponeva il Fisco alla investitura; ma la Procurazione Reale la concedeva con sentenza de' 16 maggio 1639 con la clausola *reservato jure Fisci in alio judicio.*

Il Fisco appellava; ma la R. Udienza dopo implorati anche i voti del Supremo di Aragona terminò la lite con una transazione, che fu confermata dal Re con diploma de' 3 marzo 1647.

A G. Battista morto senza successione succedeva Clemente ed era investito per sentenza de' 2 ottobre 1670.

D. Clemente ebbe successore D. Giovanni Battista II, ininvestito per atto 10 dicembre del 1686.

Marchesato di Serdiana e Donori detto di S. Saverio.

Venuto a morte D. Giambattista Fortesa dopo di essere stato dal re Carlo II nel 1699 decorato del feudo di Montacuto, la qual regione ei possedeva, fu investito il figlio D. Gregorio Fortesa di Montagudo con sentenza de' 29 agosto 1727.

Non ostante questa sentenza proseguì la lite che si agitava col Fisco, ed il Barone suddetto stanco della contesa facea proposta di cedere e dismettere li due feudi di Serdiana e Santesperate con tutte le pertinenze, mediante quella corrispondenza, che paresse degna a S. M.

Il Re domandava il sentimento dell'Intend. generale sopra l'esibizione e sopra le ragioni, che competevano al Fisco su'detti feudi; e veduto questo parere (10 ottobre 1741) lasciò proseguir la lite sino a sentenza, per la quale (addì 23 gennajo 1744) si dichiararono devoluti questo e l'altro feudo, e invalide le precedenti sentenze e la transazione, sebbene confermata con R. diploma de' 3 marzo 1647.

Provocò D. Gregorio da questa sentenza della R. Udienza al Supremo Consiglio di Sardegna; ma fu la medesima confermata con altra de' 12 settembre 1746.

Quei feudi essendo stati incorporati alla Corona, mentre le R. Finanze avean bisogno di denaro, cercò l' intendente generale conte di Calamandrana di vendere al miglior partito il villaggio di Serdiana con quello di Donori.

Si presentava acquisitore per il feudo di Santesperate D. Giuseppe Cadello, giudice allora della R. Udienza nella sala criminale, offrendo la somma di scudi sardi diciassette mila cinquecento alle condizioni seguenti proposte da lui nel 20 dicembre del 1748:

1. Che se gli venderebbe il villaggio di Santesperate con tutti i territori, salti e villaggi spopolati con ogni dritto, utile, giurisdizione, mero e misto impero, come era stato posseduto da' conti di Montacuto.

2. Che se gli cederebbe ogni azione per rivendicare qualsivoglia diritto e bene feudale usurpato ecc.

3. Che la vendita se gli farebbe sotto la natura di feudo improprio, e con la facoltà al primo acquisitore di poterne disporre in favore di qualunque persona grata a S. M. mediante il R. assenso, pagamento di laudemio e riserva della fatica di giorni 30 ecc.

4. Che il R. Patrimonio gli resterebbe obbligato di evizione pel dominio del detto feudo, per qualunque de'salti o territori, per qualunque censo o credito e per qualsivoglia diritto feudale che i vassalli ricusassero di pagare di quei soliti corrispondersi a'conti di Montacuto.

5. Che il Fisco promoverebbe la definizione della lite col conte di Montacuto, che dopo la devoluzione pretendea la surrogazione e successione ne'censi supposti comperati ecc.

6. Che la finanza degli scudi 17,500 sarebbe pagata dal progettante in diverse rate ecc.

7. Che il feudatario invece del servigio militare pagherebbe il R. donativo, come gli altri feudatari del Regno e presterebbe gli altri servizi soliti prestarsi dagli altri.

8. Che entrerebbe in possesso dopo la Regia approvazione e lo sborso della prima rata in scudi 10 mila ecc.

9. Che sarebbe decorato della dignità marchionale col titolo di Santesperate, che passerebbe a'suoi successori, e sarebbe dispensato da'diritti di mezz'annata e di sigillo.

Questi patti essendo stati ammessi se ne stese l'istromento a' 27 febbrajo 1749.

Il Re avendo approvato il contratto agli 11 aprile dello stesso anno dava nello stesso giorno il diploma per il titolo marchionale all'acquisitore, e questi avendo pagato la prima rata era per sentenza de' 14 maggio investito del feudo e annoverato a'marchesi del Regno.

Per il feudo di Serdiana e Donori presentarono partito diversi signori; ma più degli altri essendo stato gradito quello che propose sotto li 23 agosto del 1749 D. Maria Francesca Brunengo, vedova del fu D. Francesco Carcassona, come tutrice e curatrice de'comuni figli, si apersero le pratiche.

Ella progettava che le fosse accordato

1. Il dominio delle predette due ville con tutte le dipen-

denze con ogni giurisdizione, col mero e misto imperio e gli altri annessi come eransi possedute da'conti di Montacuto; e di poi dalla R. Azienda, compresa anche la franchigia dei grani detti d'*Insierro* nella quantità di starelli 182.

2. Di doversi comprendere nella vendita la casa baronale con tutti i terreni aratori siti nelle fini di Serdiana, ma senza obbligo di evizione per parte dell'Azienda ecc.

3. Di doversele dare la facoltà di rivendicare qualunque diritto e bene usurpato che fosse già appartenuto al feudo delle dette ville.

4. Che queste se gli dessero in feudo improprio ammettendo alla successione maschi e femine legittimamente discendenti in infinito da essa progettante e dal defunto suo marito con ordine di primogenitura e prelazione de' maschi alle femine.

5. Di obbligarsi il R. patrimonio all'evizione restituendo alla progettante od a'successori il prezzo sborsato, qualora si evincesse il feudo, ed indennizzando i medesimi qualora sul detto feudo fosse qualche censo od altro peso legittimamente imposto.

6. Di dover l'avvocato fiscale patrimoniale far decidere le differenze, che avea con D. Giuseppe Fortesa sulla spettanza di certe terre e di certi capitali censi esistenti sulle due ville.

7. Di dover pagare la progettante la somma di scudi ventisettemila per il prezzo della compra, col patto che ne sborserebbe 15 mila dopo la R. approvazione, 7 mila in tutto l'anno 1750 e dentro cinque anni gli altri 5 mila, pagandone mille o anche più a suo arbitrio ogni anno con gli interessi di questi e de' 7 mila in ragione del 5 0|0, non ostante l'accordata dilazione.

8. Di dover essa e i suoi successori nel feudo invece del servigio militare corrispondere il R. donativo in proporzione e come si pagherebbe dagli altri feudatari del regno, non che di prestare gli altri servigi, e portare gli altri pesi come si farebbe dagli altri baroni.

9. Di dover la medesima esser immessa in possesso subito dopo che venuta la R. approvazione fosse fatto il primo sborso ecc.

10. Di doversele accordare la dignità marchionale sotto il

titolo di *s. Saverio* transitorio in tutti i suoi successori, e perdonare i diritti di mezza annata e di sigillo.

A termini di questo progetto si stipulò frattanto la stromento nella Intendenza generale sotto il 29 dello stesso mese d'agosto; il quale fu poi munito della R. approvazione con diploma de' 24 successivo ottobre 1749.

Concorse per l'acquisto del detto feudo anche il conte Musso; ma il suo progetto essendo stato riconosciuto men vantaggioso alle finanze, secondo le considerazioni dell'intendente generale conte Cordara, si diede preferenza alla Brunengo.

Con altro diploma dello stesso giorno fu accordato il titolo marchionale sotto la proposta denominazione; ed essendosi fatto il primo pagamento a' 17 del susseguito dicembre fu essa D. Maria investita a nome del suo primogenito D. Efisio Luigi Carcassona.

Moriva questi nel 1801 senza prole maschile e succedeva però la sua figlia primogenita D. Francesca, alla quale subentrava nel 1823 la sorella secondogenita D. Giovanna.

Contado di Villanova Monte Santo gia' Marchesato di Cea.

Nel 1740 il conte di Montacuto con istromento de' 21 aprile avendo fatta rinunzia in favore del R. patrimonio de' feudi di Siligo e Banari, l'Intend. gener. con sue lettere de' 26 maggio dava informazione al Sovrano del contratto per cui erasi ottenuta la detta rinunzia, ed il Re proponeva al giudizio del congresso politico le stipulazioni domandando se i capitoli potean meritare la sovrana approvazione.

Essendo stato approvata la indicata convenzione e datasi la necessaria facoltà di negoziar la vendita di quelle due ville feudali, nell'anno successivo (1741) a' 16 marzo il detto Intendente accordavasi con Giacomo Musso, che per le dette due ville di Siligo e Banari e per altra spopolata, che fu nominata di Montessanto, per la erezione del feudo in Contado e pel titolo e la dignità comitale a lui e a' successori, offeriva il prezzo di lire sarde 40 mila. Il R. patrimonio accettava la proposta; ma gli imponeva l'obbligo di ripopolare la deserta villa suddetta.

Mentre si trattava col Musso presentavasi un'altra proposizione dal figlio del marchese Cugia. Ma questa essendo stata

sottoposta al giudizio dell'avvocato fiscale R. Dani fu (1741, 10 novembre) rigettata perchè non parve nè decorosa, nè vantaggiosa alle R. finanze.

Nel 1744 vennesi a' 10 febbrajo a transazione in Cagliari tra l'Intendente generale e i creditori e censuari su'feudi di Siligo e Banari, che erano Demetrio Carta, D. Giovanni Battista Sanjust e D. Antioco Cappai, il credito de'quali su'detti feudi sommare a lire sarde 5000.

Essendo già trascorsi non pochi anni, da che il conte Musso di Villanova Montesanto erasi obbligato a ristaurare la popolazione nel sito della villa deserta, e non adempiendo la promessa presero gli officiali del R. patrimonio che dovean curare l'esecuzione della medesima a sollecitarlo vivamente perchè non indugiasse più a lungo; ond'egli ricorse al Sovrano per far cessar la molestia che pativa, giustificando il suo ritardo a ristabilire a termini del contratto la popolazione nella Villanova.

Le scuse della dilazione pare non sieno state ben accolte, perchè il patrimonio Regio continuò a insistere avanti il Tribunale della R. Intendenza generale, onde nel 1761 sotto li 2 ottobre troviamo un parere del proavvocato fiscale R. conte Derossi di Tonengo sopra la lite vertente avanti la R. Intendenza tra il R. Fisco patrimoniale ed il conte di Siligo D. Antonio Musso per l'inadempimento dell'obbligo ingiunto nel contratto d'infeudazione.

Marchesato di Quirra.

Essendo morto nel 1674 (27 novembre) D. Gioachino Centelles, il duca di Candia D. Francesco Borja chiese il possesso degli stati da lui posseduti, ed avendo in seguito a sentenza favorevole preso possesso in Valenza delle case e dei beni spettanti al defunto e della baronia di Nules, mandò procuratori in Sardegna per prender possesso delle case, dei patronati ed altri luoghi componenti il marchesato di Quirra con atti cominciati ai 4 e compiuti ai 16 gennajo 1675.

Mentre seguivano questi atti comparve nanti la R. Udienza opponendosi ai medesimi D. Giovanni De Centelles, chiedendo il sequestro dei redditi; al quale aderiva D. Oggero Cattalà, chiedendo per sè la successione del marchesato di Quirra,

perchè unito alla baronia di Nules già dichiarata di rigorosa agnazione.

Si proferiva sentenza nel 1675 e dichiaravasi nullo il possesso preso da D. Pasquale Francesco Borja, ma doversegli di nuovo accordare come erede scritto nel testamento dell'ultimo possessore.

Supplicarono allora il Centelles ed il Cattalà nella seconda parte, ed il Borja nella prima al Supremo consiglio d'Aragona.

Morto D. Francesco Borja subentrava nella possessione del marchesato di Quirra suo figlio D. Luigi e proseguiva la lite, sulla quale fu pronunciata sentenza ai 23 dicembre del 1721 dal Supremo di Spagna.

Questa portava doversi confermare la sentenza della R. Udienza dei 24 dicembre 1675 nella prima parte, rivocandola nella seconda ed ordinando darsi nuovo possesso del marchesato di Quirra al duca di Gandia.

Siccome però la Sardegna era già passata sotto il dominio di Casa di Savoja, e la sentenza sopracalendata erasi proferta dopo il 1720 dal detto Supremo; però il duca di Gandia ricorse al Supremo di Torino, il quale con sentenza dei 5 febbrajo 1725 dichiarò nulla la sentenza per mancanza di giurisdizione nel Supremo di Spagna.

Si agitò questa causa nel Supremo di Sardegna, il quale ai 3 dicembre del 1726 dichiarava doversi il duca Giuseppe Cattalà di Valeriola, attuale duca di Nules, immettere nel possesso del marchesato di Quirra, assolvendo il duca di Gandia dalla restituzione dei frutti percepiti dal giorno del possesso fino ai 10 giugno del 1709, in cui fu instituito il giudizio plenario d'immissione ecc.

Sotto quest'anno troviamo mentovata una informazione del giudice Cadello al Vicerè sulla causa promossa in Madrid da D. Michele Marty e D. Geronimo Masones contro il duca di Gandia per i feudi di Sinia, Mara e Burcei, e colà proseguita sino a sentenza inclusiva, sebbene per la ragione suddetta mancasse l'autorità a quel tribunale. Pertanto il Vicerè fece una rappresentanza sopra la nullità della sentenza e la necessità di rifiutarla.

Domandò il duca di Gandia revisione da questa sentenza, ma fu confermata con altra dei 14 gennajo 1728, ed essendo

pochi giorni dopo mancato D. Giuseppe Cattalà, marchese di Nules, instò per la esecuzione l'unico suo figlio D. Gioachino.

Nello stesso anno ai 20 giugno si faceva l'atto d'immessione in possesso del castello di s. Michele in favore del marchese di Quirra.

Il marchese D. Gioachino avendo preso possessione degli stati di Quirra, li tenne sino al 1754, in cui ebbe successore suo figlio Vincenzo.

Non mancarono però le contradizioni, perchè intorno al 1750 si trattò di sequestrare tutto il marchesato, che si credeva devoluto alla Corona; il che rileviamo da una lettera della Segreteria di Stato dei 4 giugno 1751, con cui si fa instanza all'Intendente sul sequestro del marchesato di Quirra come devoluto alla Corona.

Moriva il nuovo marchese nel 1766 lasciando una sola figlia D. Giuseppa Cattalà, la quale ebbe per due sentenze la chiesta immessione in possesso.

Comparso dopo molti anni nanti il Supremo Consiglio di Sardegna il conte D. Filippo Carlo Osorio di Cervellon chiedeva il possesso del marchesato di Quirra e la revoca delle sue sentenze, per cui D. Giuseppa aveva ottenuto la possessione dello stato, fondandosi in questo che il Supremo di Castiglia avesse con sentenza dei 21 aprile 1788 accordato a lui il possesso della baronia di Nules, alla quale era stato unito lo stato di Quirra.

Con interlocutoria degli 8 giugno 1794 pronunciava il Supremo non farsi luogo nello stato degli atti all'immessione in possesso chiesta dal detto conte di Cervellon. Ma dopo questa sentenza, avendo potuto il Conte metter in chiaro i suoi diritti, lo stesso Supremo Consiglio con sentenza dei 16 giugno 1798 riconoscea doversi il conte di Cervellon, marchese di Nules, immettere in possesso del marchesato di Quirra.

Quando poco dopo la Corte passò in Sardegna, la D. Giuseppa Cattalà chiese la revisione di questa sentenza, e avendo ottenute le Carte Reali del 1.° novembre 1799 e dei 3 luglio 1801 con cui venne delegata la R. Udienza a sale unite per la cognizione di questa revisione, proferì essa una interlocutoria dei 28 novembre 1801 facendo luogo alla supplicazione interposta dalla sentenza del S. S. R. C., mandando però eseguirsi la medesima mediante cauzione.

Ma il Fisco patrimoniale avendo notato che il marchesato di Quirra, quantunque comunemente creduto allodiale, era però un vero feudo ed era devoluto alla Corona sin dalla morte di D. Gioachino Carroz-Centelles, domandò nanti il tribunale del R. patrimonio la devoluzione ed il sequestro del medesimo, ed allo stesso tempo fece le opportune instanze perchè la R. Udienza sospendesse la lite di revisione, mentre pendea il giudizio di devoluzione; la qual sospensione fu provveduta con altra interlocutoria dei 26 aprile 1802.

Nei 29 settembre di detto anno, ad interposizione di Sua Maestà Cattolica, ordinava il Sovrano che, salve le ragioni del R. Fisco, cessassero per allora le istanze da esso promosse per la devoluzione, e potessero il conte di Cervellon e D. Giuseppa Cattalà proseguire le loro parti nanti il magistrato della R. Udienza.

Nel 1805 recedeva la Cattalà dalla supplicazione interposta, e la causa di devoluzione restò sospesa fino al 1811, quando ai 23 dicembre ordinò il Sovrano si ripigliassero le instanze.

Fu nuovamente provveduto il sequestro, ma poi non si sa perchè la causa restò sospesa.

Baronia di Orosei e Galtelli poi Marchesato d'Albis.

Dopo la morte di D. Antonio Giuseppe Guiso senza discendenti maschi nel 1547, si disputò tra' discendenti feminini e il Fisco fino al 24 dicembre del 1649 quando il consiglio d'Aragona pronunciò in favore di D. Antonio Manca-Guiso.

Dopo quest'epoca possedettero i posteri suoi questa baronia fino alla morte in pupillar età di D. Raffaele Manca, quando il R. Fisco patrimoniale si pose in possesso della medesima e di vari altri feudi da lui posseduti.

Insorse allora lite tra esso Fisco e D. Maddalena Manca marchesa di S. Filippo, sorella del defunto, la quale fu terminata con una transazione stipulata in Torino, in cui si convenne tra il Fisco e la prefata Marchesa il rilascio di questa baronia e degli altri beni feudali, occupati dal Fisco, eccettuata Parte-Barigadu, mediante però il pagamento della capital somma di lire di Piemonte 240,000 da corrispondersi alla R. Cassa nello spazio di anni quindici, pagandone frattanto gli interessi al 4 0/0 sino all'estinzione dell'intera somma.

Questa transazione fu approvata con diploma del re Vittorio Amedeo dei 21 settembre 1790; ma poi non avendo potuto la prefata Donna Maddalena satisfare alla R. Azienda, il Fisco domandò fossero sequestrati tutti i redditi feudali ad essa appartenenti.

In seguito a questa instanza la Marchesa supplicava il Re si degnasse deputare una delegazione economica per venire ad un amichevole adeguamento, dicendosi per satisfare alla Reale Azienda disposta a retrocedere alla medesima qualche parte de' suoi feudi.

Il Rè delegava il presidente Cabras, il giudice Lostia, il conte Fancello, il marchese di Villamarina e il marchese di s. Tommaso, incaricandoli di combinare con la prefata Marchesa ed il suo figlio primogenito un amichevole adeguamento.

Si convenne dunque di retrocedere alla R. Azienda la baronia di Orosei ed il salto detto Planu de Murtas; e pel valore di questa retrocessione la R. Azienda si intenderebbe satisfatta del restante debito di essa Marchesa.

Si convenne pure che la Regia Azienda rileverebbe la Marchesa e suoi successori dai pesi imposti sulla detta baronia; tuttavolta la R. Azienda riservossi il suo diritto di verificare la legittima validità di essi pesi, senza che la Marchesa o i successori potessero pretendere indennità nel caso si dichiarasse non tenuto il R. Fisco a riconoscerli sussistenti ed obbligatori.

Questa transazione venne approvata con diploma spedito in Cagliari ai 6 settembre 1808 ed in forza di questa restò la baronia d'Orosei definitivamente alla R. Azienda.

Nella baronia di Orosei composta di sette villaggi, Orosei, Galtellì, Onifai, Irgoli, Loculi, Lula, Dorgali, si numerano diciassette salti demaniali, i quali sembrano essere stati territori di altrettanti popolati.

Sono essi denominati: Pirastreddu, Murta de Chervos, Muru Gollei, Bittitai de Josso, Aulula, Gollei Lupu, S'abbanoa, Sorrotta, Floghe, Orrule, Su Gardosu, Collovrai, Bittitai, Dulisorre, Santu Lussurgiu, Paulettas, Filittas; i quali sono territorii fertili, abbondanti d'acqua, ma spogli di ghiandiferi eccetto gli ultimi quattro.

Marchesato di s. Tommaso.

D. Antioco Sanna venendo a morte senza prole maschile, instituiva con testamento dei 25 giugno 1697 erede universale l'unica sua figlia D. Beatrice.

Ebbe quindi principio una lunga lite tra il Fisco patrimoniale D. Felice Masones duca di Sotomayor, e D. Pietro Guiso marchese d'Albis.

Il Fisco cominciò la lite col sequestro per causa di devoluzione, fondandosi nella qualità di feudo retto e proprio impressa a questo feudo nelle primitive concessioni; mentre D. Beatrice pretendendolo improprio, domandava l'immessione in possesso.

Aspirava alla successione anche il detto Duca, e come discendente di D. Benedetta Sanna, figlia di D. Giuseppe quarto feudatario e nipote del primo acquisitore, molto credeva i suoi diritti migliori di quelli, che vantasse la Beatrice, perchè discendente da donna stata abilitata alla successione nel Parlamento del 1614.

Finalmente il marchese d'Albis fondava il suo diritto nell'essere nipote di D. Eulalia Sanna, figlia di D. Giovanni Battista che era figlio di D. Giuseppe, la quale essendo già nata nell'epoca in cui furono celebrate le corti del Vicerè, duca di Avellana, in cui si abilitarono le femmine alla successione nei feudi retti e propri; però per il diritto di lei dovea esso essere promosso alla successione.

La causa pendeva ancora quando i Reali di Savoja presero il dominio della Sardegna. Allora persuasi i ministri regi della giustizia che assisteva il Fisco, pensarono d'infeudar di nuovo questi villaggi.

Informata D. Maria Cervellon, vedova di D. Tommaso Nin e nipote *ex filia* dell'ultimo possessore D. Antioco Sanna, di queste determinazioni, progettò l'acquisto di detto feudo nel prezzo di 9000 scudi sardi, ma a patto che gli fossero venduti quei villaggi coi loro diritti e territorii, e con le giurisdizioni civile e criminale, alta e bassa, con la qualità di feudo improprio trasmessibile anche alle femine, con la facoltà che essa potesse disporre, o per atto tra vivi o per ul-

tima volontà, in favore di chi le paresse, e infine con la concessione del titolo di Marchesa di s. Tommaso.

Il progetto essendo stato gradito, se ne stendeva l'opportuno stromento nanti l'Intendente generale del Regno ai 28 giugno 1747.

Vennero poi due diplomi degli 11 settembre dello stesso anno, per cui era approvato il contratto ed il feudo eretto in marchesato.

La detta Marchesa fu quindi investita per sentenza de' 18 giugno 1748.

Sorse nello stesso giorno e assai tarda una opposizione domandando D. Lorenzo Çapata, figlio di D. Beatrice Sanna, l'annullamento della vendita. Ma durò poco, perchè l'oppositore non avendo potuto provare i suoi asserti nel termine prefisso, fu comandato per sentenza dei 22 agosto 1749 di restar per sempre in silenzio.

Morta nel luglio del 1763 la prima acquisitrice, succedeva il suo figlio D. Antioco Nin, e a costui defunto nel 1765 il suo figlio D. Tommaso Nin, che ne fu investito nel 29 ottobre del 1768.

Baronia di Samatzai.

Mancato senza discendenza maschile D. Giovanni di Cervellon, occupava i villaggi di Samatzai, Aliri e Trudori sua sorella D. Marianna di Cervellon: ma fu contrariata, perchè si opponeva il Fisco per causa di devoluzione, e D. Pietro Emanuele di Cervellon chiedeva per sè il feudo, quale agnato, discendente da D. Gerolamo II Cervellon, perchè figlio di Antonio Cervellon e questi di Filippo secondogenito del predetto Gerolamo II.

Si decise il litigio con giudizio della R. Udienza dei 27 febbrajo 1704 dichiarandosi non esser luogo a devoluzione per l'esistenza d'un agnato; quindi ai 23 marzo dello stesso anno si proferiva altra sentenza perchè D. Marianna dismettesse il feudo a D. Pietro Emanuele.

Questa sentenza, tuttochè supplicata, ebbe suo pieno effetto per riguardo al feudo che rimase agli agnati di casa Cervellon, e per la transazione segnata dai litiganti ai 29 novembre del medesimo anno.

D. Pietro Emanuele n'ebbe l'investitura e morendo nel 1714 lasciava il feudo al suo figlio e successore D. Francesco, cui succedette il figlio D. Pietro I e a questi D. Francesco II, dopo la cui morte (nel 1798) senza figli maschi risorse nuova differenza per la successione fra D. Pietro II di Cervellon, figlio di D. Antonio de Cervellon secondogenito di Francesco I, e D. Maria Rita de Cervellon, marchesa d'Arcais, figlia dell'ultimo possessore D. Francesco II. Nè la sentenza in questa contingenza fu diversa, avendo la R. Udienza giudicato addì 9 settembre del 1799 doversi mettere in possesso D. Pietro di Cervellon, come agnato maschio, discendente in linea retta dal primo acquisitore.

Morto poi senza eredi D. Pietro nel 1826, e venuto il Fisco patrimoniale in possesso del feudo, rinnovava le pretese al feudo D. Efisio Floris Cervellon, come procuratore generale del primogenito, ma poi per la sopravvenuta soppressione dei feudi non si progredì.

Marchesato della Planargia.

Riuniremo qui in un prospetto le memorie di questa incontrada.

Essa, come si notò nella storia, ebbe diversi padroni insieme con Bosa, alla quale fu sempre unita, e poi venne in potere di D. Giovanni Villamari per concessione fattagli dal re d'Aragona D. Giovanni.

Quest'atto d'infeudazione fu confermato in Toledo ai 24 dicembre del 1479, quindi con diploma dei 13 febbrajo 1488 il feudo fu ampliato in allodio; il che supponesi risultare da altro diploma di conferma dei 18 luglio 1502, con cui il re Ferdinando impose silenzio al R. Fisco nella sua lite contro Bernardo di Villamari nipote e successore di D. Giovanni, sulla pertinenza dei diritti d'importazione ed esportazione.

Succedette a D. Bernardo la figlia D. Isabella, moglie del Principe di Salerno, la quale molestata parimente dal Fisco per la pesca e commercio dei coralli, si garantì con altro diploma speditole in data dei 14 settembre 1519 dell'allora re, poi imperatore, Carlo.

In coerenza di siffatti diplomi ed in virtù della sanzione 30 settembre 1499 del re Ferdinando, che derogava alla pri-

vativa di commercio, vigente dal tempo dei marchesi di Oristano, tra certe determinate incontrade, vedonsi anche spedite in data del 20 di detto mese altre lettere regie in favore della stessa D. Isabella, con le quali fu ordinato alla città di Oristano, che surrettiziamente aveva impetrato nuova privativa, di restituire vari carri carichi di cuoi e formaggi già confiscati perchè portavansi alla dogana di Bosa, e di essere questa città mantenuta nel libero commercio.

D. Isabella mancando di prole dispose del feudo in favore di D. Maria di Cardona, contessa della Padula, e costei per la stessa ragione ne disponeva poi in favore del duca di Alcalà D. Pietro Asfara de Ribera istituendolo suo erede universale. Ma D. Pietro non adiva questa eredità ed il feudo fu sequestrato d'ordine sovrano a' 25 ottobre del 1559.

Informato poi D. Pietro dello stato dell'eredità la ripudiava espressamente con istromento de' 25 maggio 1563, rogato in Napoli, dov'egli era Vicerè pel re d'Aragona.

Datosi però un curatore alla eredità giacente sulle instanze de'creditori vendette costui il feudo al re Filippo II nel prezzo di 100,000 scudi castigliani da reali 10 ciascuno per stromento rogato in Madrid a' 22 marzo del 1565.

Con quest'atto si obbligò il Sovrano per 50,000 scudi verso i creditori ereditarii in contanti e per il resto del prezzo promise di pagare annualmente le pensioni de'censi capitali precedentemente imposti ed altri carichi annessi al feudo.

Indi con sue regie lettere degli 8 immediato aprile ordinava al procuratore reale D. Alessio Nin di prenderne il possesso, come fu eseguito nel gennajo dell'anno susseguente, e di sopprimere l'officio di Governatore della città di Bosa, surrogandovi un Podestà, da cui si appellasse al Governatore del Logudoro, e d'indennizzare i possessori di quegli altri offici, che fosse conveniente di rivendicare.

La Planargia perpetuamente unita alla città di Bosa non restò poi sempre con questa in potere della Corona; perchè negli urgenti bisogni della guerra d'Italia si vide costretto il re Filippo IV a ordinarne con replicate lettere, 4 novembre 1628 e 9 ottobre 1629, la vendita ed il distacco dal patrimonio al suo vicerè D. Gerolamo Pimentel, marchese di Bajona, previo solamente il consulto della R. udienza e della Giunta patrimoniale.

Postasi solennemente all'incontro la detta Planargia era deliberata per atto rogato in Cagliari sotto i 5 dicembre 1629 a D. Elena Gualbes, come procuratrice del marito D. Antonio Brondo, marchese di Villa Cidro, nel prezzo di 182,081 lire a'patti ed alle condizioni seguenti:

1. Che l'incontrada passasse nell'acquisitore e ne'successori con tutti i diritti, e col mero e misto imperio, in franco e libero allodio, sott'obbligo dell'evizione per parte della R. Corona;

2. Che il principe Doria rinunziasse al diritto d'ipoteca sulla Planargia costituitagli in sicurezza della evizione per la Barbargia Belvì, precedentemente vendutagli dalla stessa R. Corona;

3. Che esso compratore avesse a carico le lire 81,876. 13. 4 de'capitali censi sopra indicati e le 4912. 11. 4 di pensioni arretrate con liberarne la R. Azienda;

4. Finalmente che esso compratore del rimanente prezzo pagasse in contanti la somma di lire 75 mila in Genova ed il resto in Cagliari entro sei mesi dopo che perverrebbe la predetta rinuncia del principe Doria.

Avutasi questa rinuncia D. Elena non ostante l'opposizione della città di Bosa, che le notificò un protesto nel 7 gennajo 1630, e quella del negoziante Pacifico Natter, che volea continuare nell'appalto de'diritti feudali e doganali, datogli dalla R. Azienda, si fece mettere in possesso nell'immediato mese di luglio per commissionali spedite nel preceduto giugno.

Non durò gran tempo il feudo della Planargia in casa Brondo, perchè verso il 1670 trovandosi detto feudo onerato non solo delle lire 81,876. 13. 4 de' suindicati capitali censi, ma ancora di altre somme caricate poi per pagare nel termine stipulato il residuo prezzo di lire 100,925 fu d'uopo metterlo un'altra volta in concorso.

Prolungandosi questo giudizio per circa 20 anni, patì detrimento la contrada per le usurpazioni della città e de' particolari di Bosa, oltre allo spopolamento, che vi causò la peste del 1650.

Infine essendosi proferta la sentenza di graduazione fu esposta a'publici incanti e deliberata nel 1698 a D. Giuseppe Olives nel prezzo di scudi 42 mila con le stesse ragioni, giurisdizioni, natura e qualità, con le quali l'avea posseduto D. Antonio Brondo.

Nella famiglia Olives ebbe il feudo la stessa sorte, perchè arrivati i debiti ed i carichi ad eccedere la somma di scudi 60 mila fu altra volta messo in concorso.

Vantava delle ragioni in questo giudizio D. Ignazio Paliaccio, reggente di Toga nel Supremo Consiglio, ammogliato con D. Angela Fundoni Olives, di cui era avo paterno il predetto D. Giuseppe Olives, e per salvare i suoi interessi e non lasciar uscir di casa un bene così importante entrò nella licitazione, e convenutosi co' creditori ottenne il feudo con gli stessi dritti, qualità ecc., con cui l'avean posseduto i predecessori.

Non portiamo alcuna specificazione perchè non si sa nè il modo di aggiustamento co'creditori, nè il prezzo in cui si deliberò, nè l'epoca in cui si eseguì.

Dopo siffatto acquisto il re Carlo Emmanuele spedì un diploma in data de' 20 aprile 1756 accordando il titolo di marchese della Planargia e conte di Sindia all'acquisitore D. Ignazio, a'figli e discendenti di sangue in infinito successori nel feudo, salvo però l'ordine successivo di primogenitura; e la R. Udienza con decreto 15 giugno dello stesso anno mandava si eseguissero le Regie concessioni.

Non passaron due anni e lo stesso D. Ignazjo senza far parola del concessogli diploma e de'titoli concessigli implorò dal Sovrano di mutar la qualità allodiale dallo stato offrendosi a volerlo riconoscere in feudo, improprio però ed amplissimo, a prestare il giuramento di fedeltà e d'omaggio e a prenderne l'investitura.

Dunque il Sovrano con Carta R. de'13 maggio 1758 ordinava al S. S. R. Cons. di dargli l'investitura, la quale gli fu data a' 28 giugno immediato con l'opportuno diploma.

I termini dell'investitura sono quali furono le domande; in feudo totalmente improprio . . . libero da ogni peso feudale, laudemio e fatica, meramente ereditario e disponibile anche a favore di estranei come affatto allodiale, con le due giudicature, mero e misto imperio e col titolo marchionale della Planargia, però senza menzione alcuna della Contea di Sindia, la quale per conseguenza restò soppressa e tolta la facoltà di portarne il titolo.

Succedeva a D. Ignazio D. Gavino, a questi D. Ignazio II, a D. Ignazio D. Gavino II, al quale morto nubile nel 1816

fu surrogato il fratello D. Giovanni Antonio, che non prese investitura e fu l'ultimo feudatario della Planargia.

Contado di S. Martino e Signoria utile del Mandrolisay.

Riuniremo in poche parole le memorie anteriori all'instituzione della Contea di s. Martino; poi parleremo di questa.

La contrada del Mandrolisay contiene i seguenti comuni, che sono Solgono, Desulo, Alzara, Tonnara, Ortueri e Samugheo. Essendo stata stralciata dall'Arborea fu, come abbiam altrove narrato, conceduta nel 1410 dal Torrella a Giovanni Dejana di Oristano, suocero di Leonardo Cubello, insieme con la contrada di Ollolay con natura di vero feudo e giurisdizione civile e criminale.

Pretende il Vico che sette anni dopo il re Alfonso concedesse il Mandrolisay a Valore Deligia, cittadino Sassarese; ma di ciò non si ha documento.

Nel 1555 la contrada del Mandrolisay era già tornata in potere del Demanio ed era ancora tenuta dal medesimo nel 1697: poi nel 1711 passava sotto un signore particolare.

Salto di Minutadas. Posto questo tra'termini di Bosa e di Alghero fu nel 1436 conceduto dal Vicerè e dal procurator reale Jacopo di Besora a Bernardo Sellent e Pujades, che segnalatosi nelle guerre della Corona Aragonese, avea cooperato alla riduzione del castello di Monteleone e delle terre appartenenti a Nicolò Doria.

La concessione gli fu fatta in feudo proprio a legge italica con tutti i diritti, redditi, multe e altre ragioni regali, e con la giurisdizione civile e criminale, restando riserbato al Sovrano il mero imperio, laudemio e fatica di trenta giorni con le altre clausole allora consuete.

Il Sellent lasciava morendo il feudo al suo primogenito Salvatore, al quale morto senza prole subentrava Martino suo zio paterno, che fu investito dal procurator reale Francesco Bernat per atto de' 6 febbrajo 1510 in persona del suo procuratore Pietro de Aragall.

Succedeva Giovanni del predetto Martin ed era investito da Paolo Comelles reggente la Procurazione Reale. Nel 1519 il re Carlo trovandosi in Barcellona, ebbe il predetto per mezzo

di Galcerando Perez un diploma de' 20 settembre per cui confermavasi l'investitura.

Dopo costui comparisce, e non si sa per qual titolo, in possesso del feudo D. Giulia Prunas, alla quale succedeva una sua nipote, D. Olimpia, di Giovanna Prunas e di Angelo Villasambuch; dopo la morte della quale il Fisco nel luglio del 1662 prese possesso del salto e de' territori di Minutadas.

Secondo il Vico a Martino Sellent succedeva Salvatore, a Salvatore un suo cugino Antonio, ad Antonio Gaspare fratello del detto Salvatore, a Gaspare Giovanni, a Giovanni suo figlio Andrea, ad Andrea suo fratello Antonio, ad Antonio altro Giovanni fratello de'precedenti, il quale era in possesso del feudo nel 1639; onde potrebbe parere la suddetta Prunas Giulia essere succeduta per linea feminina a' Sellent.

Istituzione della suindicata Contea. — Nel principio del secolo XVIII nella guerra di successione D. Giovanni Valentino tenne la parte imperiale, e si segnalò a favore dell'Arciduca con la sua comitiva in una fazione occorsa a Terranova contro gli Spagnuoli che servivano a Filippo V, ed ebbe in ricompensa dal detto Arciduca un diploma dato di Barcellona a' 10 febbrajo del 1711, per cui se gli concedeva il salto di Minutadas con ogni giurisdizione alta e bassa, civile e criminale, mero e misto imperio, con pieno ed assoluto diritto ereditario, in quel modo e forma, che possedevano gli altri baroni del Regno, per lui e pei suoi figli e tutti i discendenti.

Ricevea nello stesso giorno dalla munificenza dello stesso Arciduca una seconda concessione, per cui gli era fatta un'annua provisione di scudi seicento; quattrocento sopra il prodotto de'redditi civili del contado del Goceano e ducento sopra quello della neve.

Inoltre a' 27 dello stesso febbrajo con nuovo diploma otteneva il titolo di Conte sopra la *cappella di s. Martino* e suo distretto: spiegavasi però che il titolo comitale non potesse passare se non ne'suoi eredi legittimi e naturali, e con la legge di succedere nel titolo del Contado per maggiorato legale e regolare sia nella linea mascolina, che nella feminina.

Finalmente agli 11 febbrajo del 1716 ebbe il conte di s. Martino un diploma dato in Vienna dall'imperatore Carlo VI, che gli donava i redditi civili del Mandrolisay invece della suddetta provisione de' 600 scudi.

I detti diritti civili eran però ceduti con la giurisdizione civile e criminale, riservandosi solo alla R. cassa scudi cento sopra i predetti utili.

Passata la Sardegna sotto la dominazione de' Reali di Savoja ebbe il conte San Martino con patenti de' 27 maggio 1720 dal re Vittorio Amedeo conferma delle concessioni già fattegli dall'Imperatore.

Morto D. Giovanni il Fisco mosse lite al figlio D. Giannantonio asserendo la conferma del 1720 personale al primo concessionario. Si litigò, poi si transigette a' 18 ottobre del 1737: riconoscerebbe il Conte la baronia di Minutadas e i redditi civili del Mandrolisay come feudo dipendente dalla Corona; succederebbero in esso i maschi e le femine con ordine di primogenitura; avrebbero le persone che succedessero il governo della contrada, e pagherebbe il conte D. Giovanni Antonio 1500 scudi al Tesoro. Il Re approvava il contratto con suo diploma de' 17 gennajo 1738.

Non era ancora rimessa al Conte questa Sovrana approvazione, quando i comuni del Mandrolisay fecero partito alla Intendenza generale per la conferma de'loro antichi privilegi.

Quindi venne la transazione de' 13 febbrajo 1740, in cui intervenne oltre il Conte predetto, l'intendente generale Conte di Castellamonte con l'avvocato patrimoniale Cani, e il procuratore de'comuni, Nicolò Achenza.

Si convenne fra l'Intendente generale ed il Procuratore per li comuni del Mandrolisay che S. M. confermerebbe alle comunità del distretto tutti i capitoli di grazia o privilegi accordati alle medesime da're d'Aragona e di Spagna; che quelle terre rimarrebbero riunite in perpetuo alla Corona, senza che in avvenire si potessero alienare, infeudare od altrimente separare dal R. Patrimonio; che il Sovrano seguendo l'antica consuetudine nominerebbe il ministro di giustizia sopra la terna, che ogni anno avrebbero a presentare, di soggetti nativi del Mandrolisay, i giurati o consiglieri dei comuni, i quali darebbero per la conferma di questi privilegi 4500 scudi al Tesoro.

Concordavasi poi col Conte che esso rinunzierebbe ad ogni giurisdizione accordatagli per la precedente transazione del 1737; riterrebbe il Mandrolisay col salto di Minutadas in feudo

improprio; del resto confermavansi i privilegi imperiali del 1711 e 16, e se gli concedeva di nominarsi un Delegato per conoscere sopra la esazione delle rendite de'comuni e delle terre registrandone la patente nell'officio dell'Intendenza generale, col divieto però che potesse esercitar questo officio nè per se, nè pe'suoi discendenti; ma dovesse destinare una persona idonea, la quale resterebbe subordinata alla R. Intendenza; che nè essa nè i suoi successori innovassero, nè aumentassero le gravezze in qualità, tempo e modo di esazione senza che fossero uditi gli interessati nella Intendenza generale, salvo l'appello alla R. Udienza; e che il Delegato avesse facoltà di procedere contro la persona de' debitori de' redditi feudali.

Infine poneasi che il Conte dovesse corrispondere annualmente alla R. cassa i cento scudi ordinati nelle concessioni imperiali del 1716.

Il Re approvava quest'atto con diploma de' 28 luglio dello stesso anno e con esso furono confermati a' comuni del Mandrolisay tutti i privilegi promessi nel precedente atto di transazione; indi con altro diploma dello stesso giorno si ratificavano i capitoli concordati col conte di San Martino spiegandosi che nell'ordine di successione i maschi fossero preferiti alle femine, e commettendosi all'Intendente generale di dar investitura al Conte, la quale fu ricevuta dal procuratore del Conte con dispaccio de' 28 aprile 1741 dietro sentenza dell'Intendente generale de' 12 dello stesso mese.

D. Giovanni Antonio con suo testamento olografo de' 26 novembre 1741 dichiarava suo erede universale l'unico suo figlio maschio D. Michele, avuto da D. Laura Paderi, che diedegli in tutrice.

Nel 1754 la predetta D. Laura dopo sentenza dell'Intendente generale de' 6 maggio ricevea investitura del feudo a nome del figlio e prestava il giuramento di fedeltà.

Succedeva a D. Michele suo figlio D. Luigi nato nel 1759, che viveva ancora quando si abolirono i feudi.

Marchesato di Siete-Fuentes, Baronia di Montiverro.

Nel 1706 essendo state poste sotto l'asta le due ville di Culeri ed Escano, fu fatto deliberamento di vendita al marchese della Guardia.

Due anni dopo Carlo VI d'Austria, che allora esercitava la sovranità nella Spagna e nel regno di Sardegna, dava sue patenti addì 13 agosto (1709) in favore di D. Gabriele Aymerich, per le quali lo reintegrava ne'beni feudali del Marchesato di Siete-Fuentes, s. Lussurgiu e Sinariolo.

Essendosi aperta in seguito la successione alla Baronia di *Montiverro*, o Monteferro, vi concorsero vari competitori, mentre il R. Fisco Patrimoniale pretendeva incamerarla. Si litigò dunque tra detto Fisco e li marchesi di Villaclara, d'Albis, della Guardia, e il conte di Villamar; quindi la Reale Udienza dava nel 1727 a' 21 luglio il suo giudizio sopra la complicata questione.

Sulla qual dissensione essendo stati interrogati vari legisti periti del diritto feudale si ebbero varie memorie sulla tesi:

« Se il privilegio concesso dal Principe a'vassalli di poter » disporre de'feudi dati per atto di ultima volontà dovesse cre- » dersi implicare la facoltà di vincolarlo a fidecommesso? » E nel caso affermativo: « Se questo fosse rivocabile per sus- » seguente disposizione de' chiamati che ne avessero posses- » sione? »

L'articolo accennato riguardava principalmente le vertenze insorte tra il R. Fisco e i marchesi d'Albis e della Guardia, per li feudi di Culeri e di Escano.

Da'quali signori essendo state fatte alcune proposizioni al R. Patrimonio per il mutuo recesso dalle loro pretese nella causa di Siete-Fuentes, furono però dal Re dimandati del loro parere sulle medesime personaggi autorevoli; onde si combinò una transazione, che ebbe l'approvazione sovrana, tra il R. Fisco e il marchese d'Albis sopra il marchesato di Siete-Fuentes in favore di costui.

Nel 1734 era portata in revisione al Tribunale del Supremo Consiglio di Sardegna la causa tra li signori marchese Giovanni Battista Satrillas, reggente di Toga o Spada nel medesimo, D. Antonio Giuseppe de Guiso e Satrillas, marchese d'Albis, e Antonio Giuseppe Aymerich di Villamar, i quali animosamente seguivano a contendere sopra la successione alla Baronia, allora già marchesato di Siete-Fuentes.

Nell'anno seguente il marchese della Guardia avendo domandato il titolo comitale sopra Culeri, e vice-comitale sopra la

contrada di Montiverro, e certe immunità, fu tal petizione sottoposta al Congresso politico, il quale stimò che potesse il Re rispondere graziosamente alla prima, non così alla seconda, e massime alla richiesta esenzione de'diritti che si doveano al R. Erario.

A' 16 settembre dello stesso anno avendo il Supremo di Sardegna pronunciato sua sentenza sopra la competenza del marchesato di Siete-Fuentes, restava per forma della medesima confermata la sentenza anteriore (13 ottobre 1727) e condannato il conte Aymerich di Villamar a rimetter la Baronia di Montiverro in favore del marchese d'Albis; i feudi di Fluxio e Siete-Fuentes in favore del marchese di Villaclara, co'frutti dal giorno della detta sentenza (13 ottobre), e dichiaravasi che starebbe a carico del marchese d'Albis il pagamento della pensione di scudi 200 annui sulla Baronia di Montiverro al marchese di Villaclara e a'suoi successori nell'Incontrada del Gerrei.

Il marchese della Guardia tra il 1735-36 supplicava al Re perchè tutti i primogeniti di sua casa potessero, non ostante l'uso contrario del regno, usare del titolo di Conti di Culeri, ed esso stesso prender quello di Visconte di Montiverro; e il Re sottoponeva queste suppliche al giudizio di alcuni regi consiglieri, che opinarono per una risposta favorevole, la quale fu data, ma con l'obbligo di certa finanza; alla quale non volendo il petente sottostare, perchè credeva aver il merito di una mera grazia, o concessione gratuita, presentava due suppliche (19 e 20 ottobre 1736), la prima per esser esente dall'imposto pagamento della mezz'annata e del diritto di sigillo per l'accordato titolo comitale sopra Culeri, l'altra per ottenere al titolo di Visconte la denominazione *di s. Pietro* invece della già proposta *di Montiverro*, sopra le quali suppliche l'Avvocato fiscale regio e l'Avvocato patrimoniale presentarono al Re il loro parere, e dimostrarono che potea il Sovrano facilmente aderire alla richiesta sostituzione di nome al titolo di Visconte; ma che l'interesse dello Stato volea respinto la prima, perchè il Marchese avesse già ottenuto altra grazia (l'addomandato *insierro*) per le cause da lui proposte.

Nel 1742 il marchese della Guardia invece di *Visconte* già diventato *Duca di s. Pietro*, malcontento del Tribunale supe-

riore di Sassari presentava una nuova richiesta al Re perchè i suoi vassalli di Culeri ed Escano fossero sottratti alla giurisdizione della R. Governazione; ma il presidente Benzo, reggente della R. Udienza, ragionò in modo contro il di lui ricorso, che le due indicate ville continuarono a soggiacere a quel Tribunale.

Il marchese d'Albis non godette senza disturbo della vittoria riportata nel Supremo nel 1735, perchè in sullo scorcio del sunnotato anno 1742 (21 dicembre) il conte di Villamar D. Antonio Giuseppe Aymerich ricorreva al Re per esser graziato di sue lettere *causa videndi* e poter in nuovo giudizio di revisione dimostrare il suo diritto assai miglior di quello, per cui il marchese d'Albis avea ottenuto i feudi di s. Lussurgiu, Sinariolo co'salti di Montiferro.

Negli anni seguenti essendosi dal governo ordinata una provista di legname per le costruzioni nel porto di Limpia (?) e fattosi un taglio notevole nelle selve de'feudi di Culeri ed Escano, appartenenti al marchese della Guardia, Duca di s. Pietro; questi credendosi leso nelle sue ragioni di dominio inoltrava domanda per essere indennizzato, come credea di giustizia per rispetto di sua proprietà

Si sollevò dunque nel 1751 una viva questione tra esso Duca e il R. Fisco nella Intendenza generale di Cagliari, e diedero sulla medesima il loro parere il Presidente avvocato fiscale R. Dani e l'Avvocato patrimoniale; infine si prepose una transazione, per cui si assegnava per tutto compenso al Duca la somma di scudi tremila in tante estrazioni del grano dell'ultima raccolta.

Fu interrogato il Supremo Consiglio sulla questione se fosse dovuta la indennità pretesa per il tagliamento del legname fatto, come diceva il Duca, in suo pregiudizio nei monti di Culeri ed Escano e nelle montagne appellate *Crastu de Caruma* e *Montigiu Ligios* per adoperarlo parte per le costruzioni del detto porto, parte in servigio delle galere dello Stato; ed essendo stata fatta ragione al feudatario si approvò la transazione.

Resta a notare un'altra memoria relativa al territorio di s. Lussurgiu ed è in una scrittura del gran Priore della religione di Malta, commendator Maynardi, nella quale si riguardano

le differenze insorte nella formazione del *Cabreo* de' beni appartenenti alla commenda di s. Lussurgiu. La sua data è de' 7 luglio del 1777.

Marchesato dell'Isola maggiore, Fossados, Pompongias, Fenugheda, Nuracapra.

Nel 1745 con istromento de' 9 agosto l'Intendente generale del regno vendeva ed infeudava al duca di s. Pietro, D. Bernardino Antonio Genovese, marchese della Guardia, i prodotti territoriali, che erano ne'piani arboresi, in titolo marchionale, sotto condizione e obbligo di ristabilire la popolazione ne' siti deserti di antiche ville e segnatamente nella villa di Nuracapra.

Gli Oristanesi, che per l'addietro poteano fare quanto loro piacea nelle terre vendute, soffrirono malvolentieri che il detto Duca, acquisitore delle medesime, li contenesse, e mossero alte lagnanze, delle quali si fece interprete il municipio nel 1749 rappresentando che agli uomini della loro città e del marchesato veniva danno dalle novità, che dicevansi introdotte dal Duca, il quale volea riconosciuta e rispettata la sua proprietà. Le querele non avendo loro profittato intentarono lite, la quale fu portata al Supremo, e rappresentarono che il Duca considerasse come suoi certi territori, di cui la città avea possessione da tempo immemoriale.

Il Re avendo udito le informazioni officiali sopra questa contraddizione lasciò che le parti facessero valere in tribunale i loro diritti; e perchè la decisione non potea esser affrettata lo stesso municipio accusava nuovamente il Duca che impedisse a'cittadini l'uso de'pascoli e de'boschi ne' territori controversi; e supplicava di qualche provvedimento.

Questo provvedimento non essendosi dato dal Re dopo il parere dato dall'avvocato fiscale patrimoniale a' 31 di marzo del 1750, gli Oristanesi procurarono di sollecitare il giudizio del Supremo Consiglio, e nell'indugio insofferenti dell'opposizione che continuavasi dagli uomini del Duca cominciarono a operare in modo che il Duca dovette ricorrere domandando fossero rimossi gli ostacoli, che la città di Oristano apportava all'adempimento dell'istromento de'9 agosto 1745 di vendita fattagli dal R. Patrimonio di Cagliari de'salti e territori sopra

indicati con l'obbligo di ripopolare la villa deserta di Nuracapra.

Su questo ricorso dava poi suo parere l'Intendente generale in data de' 9 giugno 1758.

Ducato di s. Pietro.

Il Governo superiore vedendo la necessità di accrescere la popolazione del regno, che vi era rarissima, e di stabilire abitazioni in alcuni punti marittimi, accoglieva il progetto di uno stabilimento nell'isola di s. Pietro, trasportandovi quello che sovrabbondava di popolo nell'isoletta di Tabarca, prossima alle coste della Barberia e appartenente al signor Giacomo Lomellini, patrizio genovese.

Fu nel 1737 che si formulò il progetto (presentato a' 20 luglio) d'infeudare quell'isola in favore del marchese della Guardia con l'obbligo d'introdurvi una parte degli abitanti dell'isoletta africana, con la dichiarazione di quanto doveasi concedere a' Tabarchini ed al Marchese per la popolazione e infeudazione dell'isoletta.

Quasi tre mesi dopo, cioè a' 17 ottobre, si stipulava il contratto tra l'Intendenza generale della Sardegna e il marchese della Guardia, e si mettea in distinti capitoli quello che dovea prestare il Governo e il Marchese per la infeudazione e popolazione, quindi si accordarono le parti su quello che dovesse portare il diploma di approvazione.

Tra le altre questioni ebbe luogo anche l'ecclesiastica, perchè si proponeva se potesse il vescovo assegnare al feudatario le decime delle terre, che si ridurrebbero a coltura nell'isola di s. Pietro da'nuovi popolatori, ond'egli provvedesse a' bisogni della parrocchia, e del residuo potesse formare una commenda nell'ordine militare di ss. Maurizio e Lazaro. Nell'anno seguente a' 21 maggio, essendosi già intesi i Tabarchini col marchese della Guardia allora Duca di s. Pietro, perchè il feudo era stato elevato a tal dignità, si deputarono tre de'principali Tabarchini, i quali prestassero il giuramento di fedeltà al nuovo Duca.

Onnato D. Bernardino di questo nobilissimo titolo ne ambì un altro che gli pareva degno del primo, e supplicò il Re, perchè gli fosse dato quello di *Eccellenza*.

Sopravvenne poi un dissenso tra'nuovi coloni e il Duca, pretendendo quelli e ricusando questi certe bonificazioni promesse in alcuni istromenti di accordo fra le parti.

Questa vertenza, sulla quale fece alcune osservazioni l'ingegnere Lavallé con sua scrittura de' 19 gennajo 1740 era allora animatissima.

Nel 1744 un certo Antonio Martin presentava una sua proposta per popolare altro punto dell'isola di s. Pietro, la quale però ben tosto cadde.

Nel medesimo a' 31 di luglio Agostino Tagliafico ricorreva a nome de' coloni, già stabiliti nell'isola presso il forte di s. Carlo, onde il luogo ebbe il nome di Carloforte, supplicando

la concessione ad esso luogo di Carloforte del titolo e prerogative di città;

la prolungazione ad altro quinquennio dell'esenzione dal pagamento del donativo;

la franchigia per la estrazione delle granaglie protratta allo stesso termine;

lo stabilimento d'un comando militare;

la rinunzia al diritto d'ancoraggio per li bastimenti che approdassero in quel porto.

Queste petizioni essendo state considerate in Cagliari dall'Intendente generale e dall'Avvocato patrimoniale furono coi loro pareri trasmesse in Torino ed ivi sottoposte di nuovo al giudizio d'una Giunta, secondo il sentimento della quale fu risposto dal Re.

In questo stavano sotto esame altri progetti del Duca di s. Pietro, i quali riguardavano: 1.° l'acquisto de'due terzi del diritto d'ancoraggio; 2.° il riscatto del diritto del tre per cento, che era stato riservato in favore del Real Patrimonio sul prodotto delle tonnare ne'mari dell'isola di s. Pietro; 3.° la compra de'salti dell'isola-maggiore, Fossados, Pompongias, Fenugheda e Nuracabra; 4.° dell'insinuazione di Cagliari.

L'Avvocato fiscale Regio avendoli ben considerati rimetteva al Governo superiore di Torino il suo giudizio sotto la data de' 4 settembre.

Nell'anno seguente a' 9 agosto si vendevano le terre indicate sotto il n. 3.° infeudandosi con titolo marchionale al proponente, e sotto la stessa data l'Intendente generale del

Regno stipulava in favore di esso Duca l'alienazione del 3 0/0 riservato nel contratto d'infeudazione per le tonnare, che si sarebbero calate nelle acque prossime all'isola.

Il Re approvava poscia con suo diploma queste vendite.

Dell'anno 1751 occorse unica memoria, una lettera di esso Duca di s. Pietro de' 29 giugno, dove si parla del prossimo stabilimento in Carloforte di famiglie tabarchine, e si accenna alla convenzione fattasi per il trasporto delle medesime tra esso Duca e il capitano Porcile.

Nell'anno seguente i Carolini vedendo prossimo il termine delle franchigie ottenute supplicarono di nuovo che fossero le medesime protratte ancora per alcuni anni, nè si esigesse da essi il Donativo Reale e gli altri diritti regi, per non trovarsi ancora bene stabiliti nella colonia; ed il Re avendo veduto il parere dell'Intendente generale di Sardegna e il voto del Supremo Consiglio benignamente concedeva la grazia del prolungamento con sua Carta Reale.

Perchè al primo de' capitoli della petizione, presentata da Agostino Tagliafico nel 1744, nel quale domandavasi fosse la colonia di Carloforte decorata del titolo di città non erasi data risposta, i Carolini, a' quali molto importava di questo privilegio, ne rinnovarono dopo dieci anni la domanda con un memoriale, in cui era espresso il loro desiderio di godere de'vantaggi ed onori, de'quali godevano le città di Cagliari e di Alghero.

A questa antica domanda fu aggiunta nella stessa carta un'altra nuova, ed era di una sovvenzione annua (di lire 500 di Piemonte) per la manutenzione degli ecclesiastici e di due religiosi e due madri pie per le scuole de'fanciulli e per l'educazione delle figlie.

Quest'affare pendeva ancora nei primi mesi del 1755, perchè essendosi domandato il parere del Reggente Niger sulla detta supplica, questi non lo spediva prima del 20 di febbrajo.

L'implorato sussidio non essendosi accordato, i Carolini che molto aveano a cuore di provvedere alla istruzione ed educazione de' loro figli, supplicarono di nuovo domandando fosse loro concesso di esigere la gabella del vino sul piede d'un soldo sardo per ogni *quartara*, la quale speravano basterebbe alle spese suddette ed anche allo stipendio di un medico.

Agitavasi già da qualche tempo tra i Carolini e il Duca la questione sopra i sussidi, che voleansi pei curati e per la chiesa; e perchè era urgente che fosse definita il sindaco di Carloforte ricorreva nel 1755 al Sovrano supplicandolo di provvedere sulle differenze che erano tra il Comune e il Duca per la somministranza della congrua a'sacerdoti che faceano il servigio della parrocchia, e per li bisogni della chiesa.

La dimanda fu presa in considerazione, e si provvide secondo il parere dell'officiale che avea esaminata la vertenza.

In questo che il Duca contendea co'suoi vassalli (1755) per dispensarsi delle spese del culto, attese a procurarsi altri vantaggi dal Re, e in un suo memoriale avendo ragionato del danno ridondante al Real Patrimonio dal sistema, con cui si affittava la pesca de'coralli ne'mari della Sardegna, si dolse in particolare d'un decreto della Intendenza generale, nel quale erasi dichiarato non spettare privativamente a esso Duca la pesca del corallo nelle trenta miglie di mare, che gli erano state concedute per l'articolo 5.° dell'istromento d'infeudazione dell'isola di s. Pietro, e poter lui esigere soltanto il 1/2 0/0 da'forestieri, che volessero far quella pesca dentro i detti termini, con riserva al R. fisco de'suoi diritti per la fissazione de'limiti e per la determinazione delle suddette trenta miglie di mare.

Al parere dato al governo di Torino su cotesta pretesa del Duca si aggiunse nell'anno seguente, sotto la data de' 26 febbrajo, il parere dell'Intendente generale, marchese di Santesperate e dell'Avvocato fiscale, e si proposero nella relazione i motivi della dichiarazione e del decreto della stessa Intendenza generale, contro la quale avea riclamato il Duca, perchè fossero lesi da tal provedimento i diritti, che egli credea di avere.

In riguardo alla pesca de'coralli ricorrevano ancora i Corolini domandando fosse impedito il troppo afflusso di forestieri nei mari dell'isola, perchè toglieasi ad essi gran parte del profitto che potevano ottenere da tale industria. Alle quali doglianze essendosi rivolta l'attenzione della Giunta si prendea una conveniente risoluzione nel 1.° aprile dello stesso anno (1756).

Allora si trovò pur modo di comporre le differenze già da molto agitate tra la popolazione di Carloforte e il Duca per

ciò che concerneva la chiesa parrocchiale e il mantenimento di essa e de'vicecurati, e consentiron le parti in una convenzione, che fu stipulata addì 30 di settembre.

Ma nella ratificanza che fecesi nel mese seguente a' 24 de'capitoli tenorizzati nell'istromento, che la contenea, essensendosi da'Carolini aggiunta la dichiarazione di non intender di approvare gli altri capi risguardanti i diritti baronali; però restò senza effetto la concordia proposta.

Si intromise allora il Governo dell'isola, e dopo diverse conferenze tenute da'regi officiali nanti il Vicerè si ponderarono bene le ragioni d'ambe le parti, e in vista di queste fu combinata una transazione, accettata da' contendenti; la quale essendosi stipulata a' 29 giugno del 1757, restò definito quello che riguardava la manutenzione de'parrochi e della parrocchia, le decime e i diritti baronali.

Paghi su questo particolare i Carolini desiderarono esserlo in altri e mandarono una rappresentanza, nella quale si lamentavano della mala natura de'terreni che si eran loro concessi, per esser i medesimi o salsi, o sterili; su che si sarebbe poscia potuto fondare qualche domanda almeno per esser alleviati da'carichi; rilevavano poi che per mancanza di scuole i loro figli crescerebbero nell'età senza la necessaria istruzione, e per mancanza di sacerdoti, che sapessero parlare la lingua italiana, che sola essi poteano intendere, non conoscendo nè la lingua sarda, nè la spagnuola, erano privati dell'ammaestramento spirituale; onde domandavano il permesso di stabilir nella città un ospizio di cappuccini italiani, che servissero per la predicazione del vangelo e per la istruzione de'fanciulli; quindi proponevano la misera situazione, in cui si trovavano privi d'ogni commercio, per essere stato vietato di poter praticare co'bastimenti esteri, mentre mancavan gli approdi di barche nazionali: e finalmente chiedevano si provvedesse perchè non si esigessero indebiti diritti su'grani e viveri, che doveano comperare.

Sopra i notati capi di questa rappresentanza de'Carolini scrivea le sue osservazioni Giacomo Manca, agente del Duca, sotto li 7 aprile del 1758; e il Governo almeno in qualche parte soddisfacea a'loro voti.

Desideroso il comune che si stabilisse l'istruzione e si aves-

sero pure i soccorsi dell'arte salutare, domandava di nuovo di poter esigere un soldo sopra ogni quartara di vino per stipendiare un medico e pagare i medicinali; per lo mantenimento di tre religiosi scolopi o cappuccini e di due madri pie, ed anche per altri bisogni comunali.

Sulla qual petizione dava il suo parere l'Avvocato fiscale regio con sue lettere de' 15 giugno dell'anno predetto.

Continuava ancora in questo tempo la controversia tra il R. patrimonio e il Duca sul punto della privativa pretesa da questi di conceder licenza e di esigere il consueto diritto per la pesca de'coralli; ma stanche finalmente le parti della lunga disputa convennero in una transazione, che fu stipulata nel 1760 a' 16 luglio.

Nel 1763 il comandante interinale, che era in Carloforte, avendo fatto arrestare alcuni Carolini, sorse un conflitto tra il detto officiale e l'agente del Duca, e questi riclamava al Governo pretendendo fosse stata lesa la sua giurisdizione feudale.

Nell' anno seguente lo stesso Duca pretendendo di poter esercitare giurisdizione sopra il prossimo punto della Sardegna, detto porto Scusu, nacque una nuova controversia, per sopprimer la quale fu dal Governo commesso l'esame del supposto diritto al conte di Tonengo, che diede il suo parere a' 20 del dicembre.

Essendosi riconosciuta la necessità di meglio fortificare il luogo della colonia, la quale era spesso minacciata da'barbereschi, si propose l'edificazione d'una torre presso lo Spalmatore, e intanto fu continuato lo studio de' modi, con cui si soddisfacesse vantaggiosamente a'bisogni della novella popolazione.

Nel 1765 erano proposte le seguenti questioni ad una Giunta, composta dell'Intendente generale e di due Giudici della R. Udienza:

Se la popolazione di s. Pietro si potesse obbligare a somministrar la calcina per la costruzione della torre che si volea elevare a difesa della medesima?

Come si potessero avere i mezzi necessari per soddisfare del suo servigio agli infermi il medico mandato in quell'isola?

In che modo si potesse con buon effetto soccorrere alle famiglie povere?

La Giunta suddetta rispondeva co'suoi pareri ragionati in lettere de' 30 gennajo del 1766.

La costruzione della torre dello Spalmatore cominciavasi nel 1767 sotto la direzione del capitano ingegnere cavaliere Belgrano di Famolasco, il quale, come portavano le istruzioni di sua missione, dovette inoltre provedere alle altre riparazioni, che stimasse necessarie nella novella città.

E tra le più convenienti parve a lui fosse la fondazione di una novella chiesa, essendo quella di cui si servivano (la chiesa di s. Pietro) mal propria, angusta e quasi cadente, come si rileva da una lettera de' 28 febbrajo 1768 del comandante della piazza, dove si parla del pessimo stato di quella antica cappella e delle disposizioni date dal predetto capitano per edificarne un'altra.

Intorno alla stessa epoca l'agente del Duca trattò per la cessione de'dritti di ancoraggio, dogane e saline al Regio fisco, e poi la fece con istromento de' 28 giugno, mediante rinunzia di questo alle ragioni, che gli competevano per obbligare esso Duca a ripopolare la villa distrutta di Nuracapra, come portava un articolo del contratto d'infeudazione, e a mantenere nell'isola di s. Pietro tre maestri corallatori ben pratici per poter insegnare l'arte di lavorare i coralli alla maniera di Livorno.

Si provide poi ad altro grave bisogno; perchè soffrendo della mancanza di acqua potabile la popolazione di Carloforte, si propose di farla discendere dall'interno dell'isola per un apposito canale, e si scrisse il calcolo della spesa necessaria a eseguirla (11 agosto dello stesso anno).

Nell'ottobre (8) del medesimo il sindaco e i consiglieri della novella città chiesero licenza al Vicerè di servirsi del fondo di denaro comunale che si andava raccogliendo per il prezzo del monumento, che i Carolini per voto pubblico avean deliberato di erigere in onore del loro benefattore, re Carlo Emmanuele.

L'altra memoria che ci occorse è del 1788, e contiene due pareri dell'Intendente generale e della Segreteria di stato segnati, uno del 12, l'altro del 25 agosto, in risposta alle domande presentate da'Carolini:

1.° Che il loro porto fosse abilitato;

2.° Che fosse data franchigia per la introduzione delle merci estere;

3.° Che si potessero ammettere a quarantena gli approdi;

4.° Che fosse data ad essi la privativa del servigio delle tonnare in concorrenza coi forestieri;

5.° Che si concedesse esenzione dalla gabella del vino;

6.° Che fosse proibita la introduzione e vendita de'vini forestieri;

7.° Che fosse fatta loro facoltà di stabilire un monte frumentario.

L'antica baronia di Giojosa Guardia, e i tre marchesati di Musei, Palmas e Villacidro.

Abbiamo già riferito alcune memorie sopra il feudo di Musei, e su quello di Palmas e di Villacidro, ora essendoci occorsi altri documenti presenteremo al lettore la serie ordinata dei fatti.

Negli ultimi tempi il marchesato di Palmas si componea di sette villaggi popolati: Nuraminis — Monastir — Decimomannu — Villaspeciosa — Silìqua — Domus-novas — Villamassargia.

Inoltre aveva annessi i territori di molte ville spopolate, la denominazione delle quali tutto che non sempre uniforme suole per lo più essere la seguente:

Nella *Contrada di P. Olla:* Premont — Siuthes — Segafè — Noraig o Nuragi.

In quella *di Nuraminis:* Nuraminello — Borro — Sogus — Canxellus.

Nella *Baronia d'acqua fredda:* Baraduli col castello distrutto d'Acqua fredda — Sulonis — Borra — Villa Maxi o Macis — Seras.

Nel *Campidano di Cagliari:* Culbissa — Itzo — Nurghi — il castello di Giojosa Guardia (1).

(1) Leggesi così in una carta che teneasi negli Archivi del Patrimonio; ma evidentemente è erroneo che il castello e le terre qui indicate, siccome incluse nel Campidano di Cagliari, erano fuori del medesimo, come il lettore avrà veduto, dove nel Vol. II di questa Descrizione generale dell'Isola si notano le antiche partizioni amministrative.

Nella *Curatoria di Sigerro:* Frongia — Sole — Sebatzus susu — Sebatzus jossu — Suergiu — Palmas — Flumentedu — Arenas — Massa o Mazza — Perdargius o Petrargius — Villa-Sturba — Bareca — Bacianus — Paringianu — Vatterra — Tratalias — Cangellus — Margau — Tinari — Villapardu — Gerlau de sa Conca — Evelladu e Naracadu.

Sono pur: Sols (1) — Guindili — Villapardu — Villarios — Araduli — Pesus — Serramatta — Soccomarrocco — Deprat — Mariana — Natalis.

Primitivamente i sunnominati villaggi popolati e spopolati nè formarono un feudo solo, nè furono tutti posseduti dalle stesse famiglie. Ma tanto diversi furono i passaggi, e si avviluppate ne sono le notizie, che mal si potrebbero ordinare storicamente i fatti. Tuttavolta ecco quel che si può dire.

Subentrati i Pisani nel giudicato di Cagliari a'principi nazionali diedero la città d'Iglesias con altri luoghi in amministrazione a' conti di Donoratico della Gherardesca; e sostituitisi a'Pisani gli Aragonesi lasciavano i detti luoghi (ma non Iglesias) a'conti Bonifacio e Rainerio, obbligandoli però ad un censo verso il R. Tesoro.

Al conte Bonifacio succedeva nel 1326 il conte Ugolino, e nel 1348 era in possesso di questo feudo il conte Rainerio Novello di Donoratico, capitano di Pisa e Lucca, contro il quale si mossero instanze al re d'Aragona, come abbiam altrove accennato.

Fece poi il monarca di Aragona grazia del medesimo a Gerardo di Donoratico, l'ultimo feudatario pisano.

Il quale capitanando nel 1355 parte dell'armata Reale contro Pietro De Sena, che serviva in guerra al giudice di Arborea, e avendo operato con mala fede meritava di essere condannato, e facea perdere ai propri eredi i suoi domini di Sardegna.

Dopo quest'avvenimento otteneva una parte di questi feudi

(1) Questo nome presentato con desinenza catalana pare una ripetizione di quello che si notò qui sopra. Esso vedesi affisso come specifico a *Palmas* (Palmas de Sols), ed allora equivale a Sulcis o Solcis, come qui sotto si vedrà.

Luigi di Aragall, essendo stato investito de'villaggi di Domus novas, Villa massargia e di altre terre spopolate nella contrada del Sigerro, e insieme di quelli di Doalchi o Dualchi nel Marghine, di Mamojada e Fonni nella Barbargia Ollolai, con diploma del 1.° settembre 1420, dato da Alghero, ove in quel tempo trovavasi il Re. La concessione era a propria natura di feudo, e con giurisdizione civile e criminale; ma ritenevasi al Sovrano il mero imperio, il laudemio con l'altre riserve, che portavano le altre clausole solite di quei tempi.

Lo stesso d'Aragall acquistava poi per diploma de' 24 giugno 1432 dallo stesso D. Alfonso, e nel prezzo di 300 lire di moneta alfonsina, il castello di Giojosa Guardia con le ville, i salti e termini annessi al castello, con la giurisdizione alta e bassa, tranne il mero imperio, e con la facoltà di venderlo, o comunque alienarlo ecc. Confinava in quei tempi con le terre di Villamassargia, del castello d'Acqua fredda e con le contrade di Sols, come fu tradotto in catalano il sardo Sulcis.

Lo stesso Monarca avendo riguardo a'molti e considerevoli servigi di esso D. Luigi d'Aragall, suo Luogotenente e Governatore del regno di Sardegna, con diploma dato da Catania a'16 luglio del 1432 gli volle accordare l'esercizio del mero imperio, che si aveva già riservato sul castello di Giojosa Guardia sulle popolazioni di Villamassargia, Domusnovas e sulle altre ville, ma spopolate del Sigerro, e sopra quella di Nuràllao in Parte Valenza, con facoltà di poterne disporre per atto tra vivi e d'ultima volontà in favore de'suoi figli di uno ed altro sesso.

Allora la villa di Decimomanno (come appellavasi per distinguerla da altro luogo non lontano che avea lo stesso nome) era sotto la giurisdizione di Antonio De Sena, visconte di Sellori, per successione a Giovanni, suo padre, che avealo ottenutó per vendita a' 26 agosto del 1426 di Galzerando di Santapace, al quale apparteneva per concessione fattagli dal re Alfonso con suo diploma de' 20 giugno del 1418; e abbisognando di denari il sunnominato De Sena vendea la detta villa allo stesso D. Luigi di Aragall per atto de' 25 settembre del 1437, riservandosi però la ragione del riscatto.

Ne' patti della qual vendita accordavasi all'Aragall di alie-

nare per atto tra'vivi o d'ultima volontà esso feudo, restando però riservato al Sovrano il mero imperio con le solite clausole d'indivisibilità del feudo, di sua separazione da altri feudi, del ricorso de'sudditi feudali al Monarca, di residenza nel feudo, omaggio ecc.

Catterina moglie del venditore ne ratificava la vendita con rinunzia espressa alle ragioni di dote e alle altre, che aver potesse sullo stesso feudo.

Susseguiva la conferma del fatto con diploma del re Alfonso dato da Gaeta a' 19 marzo del 1441, nel quale fu data all'Aragall e a quelli che avrebbero ragion da lui esenzione dal servigio militare e da altro qualunque penso o tributo sul possedimento di detta villa di Decimo.

A D. Luigi di Aragall succedeva poi il suo primogenito Filippo, ed a questi il suo figlio Giacomo.

Giacomo 1.° e Pietro Bellit compravano con istromento degli 8 ottobre 1460 nel prezzo di 800 lire da Georgio di Pietro Olger il castello di Acqua fredda, Siliqua, o Silica, come diceasi in antico, Macis, Borra, Villanova Sulcis, e le ville di Tului e Perdulci, col mero e misto imperio, ma riservata la ragion del riscatto, perchè questi luoghi erano a Michele Olger, ancora pupillo e figlio di Pietro, fratello del venditore Georgio, sotto la cui tutela restava.

D. Giacomo dichiarava in seguito con scrittura de' 27 agosto 1464 essersi il prezzo della vendita del 1460 pagato interamente da Pietro Bellit, e dopo tal confessione rinunziava ad ogni ragione che potesse avervi e trasferiva ogni diritto in esso Bellit.

Un'altra rinunzia in favore del medesimo erasi fatta con istromento degli 11 maggio di detto anno (1464) da Michele Olger in rilasciando il diritto del riscatto già stipulato in suo favore nel 1460 sul castello di Acquafredda e sopra la villa di Siliqua, che a questi tempi cominciava a ripopolarsi; ma in compenso ricuperava le ville di Tului e di Perucci e ricevea nello stesso tempo lire cagliaritane 200, delle quali dava 40 in laudemio al Tesoro, dopo l'assenso che gli diede Alfonso Carrillo, luogotenente del procuratore reale Giovanni Fabra.

Qui per la intera notizia de'fatti risguardanti questo Mar-

chesato giova notare che la casa Otger, la quale avea già luogo nel Baronato della Sardegna, ottenea quel castello nel tempo che Pietro Torrelles governava la Sardegna, dal quale era fatta concessione, addì 21 agosto 1410, del castello di Acqua fredda a Pietro Otger o Otgeri, segretario del regno di Sicilia, per i molti suoi servigi, in feudo però e a vera natura di feudo secondo le consuetudini italiche (1).

Il predetto castello posseduto prima della indicata epoca da Jacopo Palleresi di Barcellona, essendo per rinunzia del possessore ritornato alla Corona, il predetto Vicerè ne gratificava l'Otger facendogli donazione di tutte le ragioni, appartenenze, giurisdizioni, tranne il mero imperio, e col servigio militare di due cavalli col cavaliere armati per tre mesi di uso.

Il re D. Alfonso con suo diploma 6 febbrajo 1421 ratificava in favore di esso Pietro questa concessione, e dandogli conferma di tutte le altre ville, che già il suo padre possedeva in feudo nella Sardegna, accresceagli la mercede aggiungendo la villa e il salto di Gulbisa, Villaspeciosa, Sipont e Santesperato, col mero imperio sul castello e le ville predette.

Pietro Otger per suo testamento de' 17 giugno 1439 chiamava erede universale il suo primogenito Pietro II e scrivea un legato a Georgio secondogenito.

Pietro II moriva lasciando in età pupillare Michele suo figlio.

L'eredità di Michele trovandosi aggravata di oneri fu dal tribunale ordinata l'alienazione di Acquafredda, Maci, Borra, Villanova Sulcis, e ne fu fatta vendita a Georgio, zio di esso Michele, in lire 1021, ma salvando le ragion del riscatto in favore del pupillo, poscia approvata dal re Alfonso con diploma 8 ottobre 1455.

Georgio dovendo pagare 61 lira di laudemio venne a trat-

---

(1) Si può riconoscere in questo Pietro Otger uno de' molti cavaileri che accompagnarono il Re di Sicilia nella sua spedizione contro gli arboresi, e condussero gente armata a proprie spese. Ma se già il suo padre possedea nel regno di Sardegna altri feudi, il suo concorso in questa guerra non fu una spontanea cooperazione, ma il servigio militare dovuto dai feudatari per tre mesi all'anno con uno o più cavalli armati.

tato con Giacomo d'Aragall e Pietro Bellit, e stipulò con essi la vendita degli 8 ottobre 1460.

D. Giacomo d'Aragall distintosi pel suo valore nella riduzione de'ribelli della Catalogna meritava dal re Giovanni in ricompensa de'suoi servigi il diploma dato in Tarragona 8 dicembre 1464, con cui eragli accordato il mero imperio sopra la villa di Decimo.

Antica Baronia di Giojosa Guardia.

Fu quest'esso Giacomo d'Aragall, che per la fedeltà e lo zelo suo nell'assedio di Granata venne dal re D. Ferdinando rimeritato con diploma del 1484, che eresse in Baronia sotto la denominazione di Giojosa Guardia tutte le ville e terre da lui possedute, decorandolo del titolo di Barone con tutte le prerogative che godevano in Catalogna i dignitari di tal nome.

Nel 1471 avea egli la qualifica di consigliere regio, e benemerito per li servigi prestati sino allora alla corona otteneva dal re D. Giovanni un diploma dato da Saragozza a' 30 agosto (di detto anno), per cui gli furono concedute in feudo e con l'ampiezza di tutta la giurisdizione, cioè col mero e misto imperio, le ville distrutte co' loro territori particolari nella contrada di Sigerro, che si appellavano Guindili, Frongia, Sebatzus, Suergiu, Palmas, onde il feudo ebbe nome Flumentedu, Arenas, Mazza, Pedrargius, Villa Sturba o Struba, Bareca, Parinianu, Vaterra o Valterra, e Tratalias, le quali possedute in feudo da Marco di Montbuy erano per la sua morte senza prole ricadute alla corona.

Non molto dopo D. Giacomo pignorava queste ville al mercadante di Cagliari Francesco Marimon per una somma, che quasi si ragguagliava al valore delle medesime e de' salti suddetti. D. Giacomo lasciava dopo di sè due figli Pietro e Michele.

Ritornando ora a Giacomo 1.° barone di Giojosa Guardia noteremo che avendo questi e per lo zio Giacomo e per lo cugino Pietro fatte molte spese, e non convenendo a Pietro il riscatto delle ville pignorate da suo padre, tornandone utile l'acquisto a Giacomo per la vicinanza di esse terre al suo villaggio, fu col consenso del procurator Reale fatta a esso Giacomo da suo cugino Pietro, in compenso a risarcimento, cessione e do-

nazione per atto de' 5 marzo 1487 in feudo e alla natura de' feudi italici delle ville distrutte e de' rispettivi salti di Quindili, Frongia, Sebatzus di sopra e di sotto, Suergiu, Palmas, Flumentedu, Arenas, Mazza o Massa, Perdargius, Villapardu, Villarios, Oraduli, Pesus, Garamatta (1), Bareca Villastruba, Soccomaroçco, De Sirai, Adoi, Mariana, Baicannas, Natalis, Paringianu, col dritto di poterle riscattare pel prezzo del pignoramento con tutta la giurisdizione civile e criminale, mero e misto imperio e co' miglioramenti, salvi però al Sovrano il laudemio e la fatica di 30 giorni, e quanto era solitamente riservato al monarca e signore diretto sopra i feudi aventi la natura degli italici.

Nel 1490 con atto de' 5 aprile il barone di Giojosa Guardia acquistava da Galcerando, o dal suo figlio Onofrio Torello, con intervento della moglie di Galcerando, Jolanta, il villaggio di Villaspeciosa con assentimento del luogotenente generale Ennezio Lopez de Mendoça e del tenente procuratore reale Giacomo Sanchez.

Si dichiarava esistere per questa villa e per l'altra disabitata d'Itzo, che pur si vendeva, una lite col fisco; non avere essi Torello il mero e misto imperio, perchè il privilegio su questo era ristretto alla loro vita .... riserbarsi al monarca le solite ragioni di alto dominio sul feudo col servigio militare *cum uno equite alforato* per tre mesi, e il prezzo convenuto era di lire cagliaritane 2000.

Il d'Aragall divenuto signore di questa terra supplicava il re Ferdinando che gli concedesse per sè e suoi successori la giurisdizione criminale, e il mero e misto imperio, salva però la natura del feudo secondo gli usi d'Italia. Il diploma davasi da Cordova a' 20 ottobre 1490.

Il luogo di Villaspeciosa era stato primitivamente, per quanto pare, conceduto insieme con altri villaggi a Giordano de Tolo: lo concedeva il governatore Alberto de Trilea a' 30 novembre 1374, lo confermava il re Martino a' 30 agosto 1391, lo rati-

---

(1) Così è scritto in vece di Serramatta, che notasi in principio e pare a me più verisimile, perchè *Serra-matta* ha un senso, ne manca l'altra voce.

ficava D. Giovanni a' 22 luglio del 1398, e un'altra volta il re Martino con diploma dato in Catania nel 1.º giugno 1405: finalmente il re D. Alfonso dava altra conferma a' 4 marzo del 1421 in favore di Giordano II figlio del primo acquisitore.

Pietro Rigolf, tutore di Giordano III, figlio di Giordano II, vendeva Villaspeciosa ai fratelli Galcerando, Guglielmo e Giovanni, Torello, in lire 2000 con assenso del Vicerè e del procuratore reale Giacomo Besora, per atto 15 febbrajo 1442.

In appresso il re D. Giovanni con suo diploma 13 aprile 1464 accordava a' tre fratelli Torello sopra questo villaggio il mero imperio ed ogni giurisdizione, ma solo durante la loro vita.

Da un istromento de' 4 settembre 1492 appare come Giacomo d'Aragall vendesse al mercante Nicolò Gessa in lire 300 cagliaritane le ville di Siguris nel territorio di Montangia e l'altra di Guindili nel Sigerro; la prima delle quali era stata in lui acquistata per atto de' 23 aprile 1487 da Bartolomeo Gerp erede di D. Antonio de Lugo, la seconda riscattata a' 5 marzo dagli eredi di Francesco Marimon.

Della regione di *Montangia*, o Montagna, non si conoscono tutti i limiti; ma è certo che essa stava al settentrione di Iglesias, e conterminava a levante con la Parte Ippis. Forse fu un'antica curatoria, ed era così nominata.

Si chiarisce ancora nella vendita dell'Aragall al Gessa essersi imposto all'acquisitore un censo annuo di soldi 3 cagliaritani sopra la villa di Siguris per il ripartimento fattosi dal procuratore reale de'soldi 10, cui essa con le altre due ville di Piscinas e Giba era obbligata.

Il Barone di Giojosa Guardia impetrava pure da D. Ferdinando di Aragona due privilegi di ampliazione per li suoi feudi, uno de' 20 ottobre 1499, l'altro de' 27 settembre 1501, pel primo de' quali era concesso che in mancanza di maschi succedessero le donne discendenti da esso Giacomo, e da questi si trasmettessero a'figli maschi, ne' quali però dovrebbe il feudo ripigliare la primitiva natura di proprio rigorosamente; col secondo che se i figli di Giacomo e di Filippo suo primogenito, non pervenissero all'età legittima di ordinar testamento, potessero le figlie di Giacomo o quelle di Filippo e li discendenti maschi delle une e delle altre succedere legittimamente ne' feudi secondo che fosse ordinato dallo stesso Giacomo, nel

quale riconosceasi la facoltà di disporne come di cosa burgensatica, in favore delle proprie sue figlie o di quelle di Filippo.

Subentrava nel feudo Filippo, che morì lasciando un piccol figlio Pietro Ludovico, mancato poco dopo in età infantile.

Or prima di andar oltre diremo poche parole su'feudi acquistati da Pietro Bellit, i quali si unirono poi con quelli della Baronia di Giojosa Guardia nel nipote Ludovico Bellit. Appariranno qui connessi i fatti che si accennarono fuori della loro serie particolare.

Il villaggio di Monastir fu primamente posseduto da Nicolò Cassiano, al quale D. Alfonso con diploma dato in Cagliari 3 febbrajo 1421 lo concedeva insieme con Segafè e Segogus nella curatoria di Dolia e con le terre di Seutes, Premont e Noraig o Nuragi in quelle di Nuraminis.

Il feudo avea la natura propria degli italici; tuttavolta gli si concedeva ogni giurisdizione civile e criminale, e permetteva di disporre a suo arbitrio, anche in favor delle femine.

Il Cassiano per atto de' 17 aprile 1432 vendeva Monastir con le altre terre a Giovanni Dedoni; ed essendosi ratificata la vendita da Simonetta sua moglie si riceveano in prezzo lire alfonsine 1640.

A Giovanni Dedoni succedeva Gerardo II, il quale obbligato a pagare il donativo regio, che erasi offerto dallo Stamento militare, dovette, in difetto di altri mezzi, vendere al mercadante Bellit in lire alfonsine 2000 le ville suddette con scrittura de' 27 maggio 1454, riservato però il diritto del riscatto, al quale poi rinunziava nel 22 giugno successivo.

Approvava il re D. Alfonso con suo diploma, dato da Castellamare di Napoli a' 5 luglio dello stesso anno, la vendita fatta in favore del Bellit, e nel seguente 1455 a' 10 aprile accordava a costui il mero imperio.

A pochi giorni da questa data (cioè a' 23 luglio) Pietro Bellit stipulava l'acquisto del villaggio di Barradoli, ora distrutto, e lo comprava da Michele Ferrer, assistito come pupillo dalla madre e tutrice, nel prezzo di lire 200 alfonsine in feudo a legge italica.

Il procuratore reale Giacomo Besora per gli ampi poteri confertigli con la carta reale de' 26 agosto 1434, data da Palermo, nella concessione del suddetto villaggio spopolato, già

da tempo ricaduto alla corona, che fece a Monferrato Ferrer per atto de' 9 gennajo 1440 in feudo proprio, avea riserbato al Sovrano il mero imperio col laudemio e le altre consuete clausole e col servigio militare d'un cavaliere armato per li tre mesi d'uso a proprie spese, e con l'obbligo di dare annualmente alla R. Camera un fiorino d'oro di Firenze, ma temporariamente, e dirò finchè in detta villa avessero preso fissa dimora venti famiglie. Lo spopolarsi di questa terra e la nessuna utilità, che proveniva della medesima al R. Patrimonio, furono i motivi assegnati della infeudazione.

Ma il prenominato Re confermava e ampliava questa concessione con diploma, dato da Gaeta a' 29 agosto dello stesso anno. L'ampliazione induceva la successione delle femine. A Monferrato succedeva Michele, e questi alienava il feudo al Bellit.

Costui acquistava pure nel 1454 (27 giugno) il villaggio spopolato di Nurgi dal visconte di Sellori D. Giovanni De Sena nel prezzo di lire alfonsine 300.

Ricordavasi nell'istromento di questa vendita esser già il detto luogo stato venduto dal predetto De Sena in compagnia di sua moglie D. Catterina a certo Raimondo Botter con patto di riscatto; essere a D. Catterina pervenuta questa terra feudale con l'eredità di suo padre Pietro de Goria, cui il Sovrano aveala data in feudo; e notavasi motivo della vendita perchè altrimenti non poteano i detti conjugi sopperire al donativo che il braccio militare avea votato per i bisogni della monarchia.

Fu fatta la vendita con la giurisdizione civile e criminale, eccetto il mero imperio, e il contratto ebbe pure ratifica dal precedente acquisitore Botter, approvato poscia anche dal Re con suo diploma dato dal Castelnovo di Napoli sotto li 5 luglio del 1454.

A Pietro Bellit nacque Salvatore, il quale ebbe Ludovico da sua moglie Antonia Giovanna, figlia primogenita di Giacomo d'Aragall, barone di Giojosa Guardia.

Salvatore facea acquisto di Nuraminis e di altre terre spopolate che gli furon vendute da Galzerando Capdeville nel 1498. Ottenne poi s. Pietro di Nuraminis e i territori di altre ville deserte, sulle quali daremo spiegazione.

S. Pietro di Nuraminis, Borro ed altre terre della curatoria di Nuraminis, erano già dal procuratore reale Giacomo Besora state concesse in feudo a Ruggero di Besora, militare distinto nelle guerre di quei tempi nell'isola, con atto del 1.° marzo 1436 e con la stessa forma di feudo italico, con cui le avea possedute Francesco Alamano Valguarnera, dal quale per la morte in pupillar età del suo erede eran ritornate al real patrimonio.

Si erano aggiunte al sunnominato Besora le ville di Baralla e di Coronjo, e gli era stata data su tutte ogni giurisdizione, restando tuttavolta riservato al Sovrano il mero imperio con le altre regalie solite riservarsi.

Ma il re Alfonso supplicato dall'investito accordavagli con diploma, dato presso Salerno a' 2 settembre del 1439, la conferma della concessione e l'esercizio del mero impero.

Passarono poi queste terre per certi titoli in Angela Beltran, moglie in prime nozze di Bartolomeo Sureda, in seconde di Michele Sanchez; la quale per atto, stipulato in Valenza a' 10 luglio del 1486, ne facea donazione a Galzerando Capdevilla. Fu questi che con l'autorità di Giovanni Fabra, procuratore reale, vendeva a Salvatore Bellit le ville di s. Pietro di Nuraminis, Nuraminello, Noragens, Borra, Canxeddus, e Desogus spopolate nella curatoria di Nuraminis nel prezzo di lire 1000 cagliaritane, con l'obbligo dell'annuo fiorino d'oro alla R. Cassa, e con le altre clausole già stipulate nella prima concessione a Ruggero Besora.

Non soccorse però a questa vendita il decreto del procuratore R. che nel 1501 agli 8 luglio.

Era allora una vertenza tra esso Bellit e il maestro razionale D. Michele de Gualbes e Giovanni Cotza, co' quali venne a transazione a' 2 luglio del 1501.

Consideravasi in questa che Salvatore Bellit citato alla *capibreviazione*, ossia alla registrazione de'titoli feudali, avendo manifestato il suo possesso e titolo sul villaggio di Nuraminis e le terre di Nuraminello, Noragens, Borra, Canxeddus e Desogus, fu riconosciuto di essere incorso nella pena di 5000 ducati d'oro e per censi non pagati e per trasporti di feudi operati senza licenza. Erano i censi già dovuti (d'un fiorino d'oro annuo) da cinquant'anni, i trasporti occorsi erano quei

tanti che aveano avuto luogo dal tempo di Ruggero di Besora alla compra del 1498; non pertanto si ridusse la multa a 600 lire di moneta cagliaritana da versarsi nel Tesoro da D. Salvatore: e il re D. Ferdinando con suo diploma de' 13 febbrajo 1502 approvò questo concordato.

Si notò che i feudi di Giacomo d'Aragall, barone di Giojosa Guardia, passarono in suo figlio Filippo e da costui in Pietro Lodovico, or diremo ciò che seguì.

Questi venuto a morte, mentre il suo cugino Ludovico di Salvatore Bellit era pur esso in pupillar età, il fisco staggiva i feudi componenti la Baronia.

Si oppose però D. Salvatore, come amministratore delle ragioni di suo figlio, essendo Antonia madre di lui fatta abile a succedere nel feudo per l'ampia natura del medesimo, per i diplomi del 20 ottobre 1499 e 27 settembre 1501, e perchè era stata chiamata al medesimo col suo figlio Ludovico per il testamento di Giacomo suo padre de' 10 giugno 1504.

Presero parte al litigio anche i fratelli Pietro e Michele di Aragall, figli di Giacomo, secondogenito di Luigi primo acquisitore, pretendendo paterni i feudi, e avere, come agnati, miglior diritto sul cognato Bellit.

In questo intrigo ricorse Salvatore Bellit al Sovrano con l'offerta di ducati d'oro 1000 in oro; ed il re Ferdinando, che pativa penuria di denaro facilmente, piegandosi alla proferta ed alla intercessione di quelli che favorivano il Bellit, con suo diploma de' 29 aprile 1510 gradì l'offerta e concedette il feudo di Giojosa Guardia, Villamassargia, Domus novas, Siliqua col castello di Acquafredda, Decimo e Villaspeciosa e le terre spopolate di Sols e Sebatzus, a Ludovico Bellit nel modo, titoli e natura, che avea posseduto la Baronia Giacomo d'Aragall, suo avo materno; però a propria natura di feudo secondo li costumi d'Italia, confermando le ampliazioni del 1499 e 1501, risolvendo i dubbi promossi sul contenuto del testamento di Giacomo suo avo, e sulla legalità e forma de'diplomi. Imponeva però nel maggio successivo agli ufficiali del fisco in Sardegna levassero il sequestro, onde avesse il possesso de' feudi chi ne aveva acquistato il dominio.

In tal modo li feudi del Barone di Giojosa Guardia si unirono in Ludovico a quei posseduti dalla famiglia Bellit.

Salvatore ed il suo figlio vendevano in seguito (14 novembre 1515) a Nicolò Gessa in feudo le terre di Siliqua, Borro, Maxi, Villanova Sulcis, Acquafredda col suo castello e monte, Sebatzus superiore e inferiore e Frongia, nel prezzo di lire 4500 cagliaritane e sotto la condizione del riscatto, che indi a non molto doveasi fare, come fu fatto.

Nel 1519 con diploma dato da Barcellona il re Carlo e sua madre la regina Giovanna investivano Ludovico Bellit delle ville vendute al Gessa e riscattate, e insieme gli davano giurisdizione sopra Monastir, Premonte Siutes, Segafè, San Pietro Nuraminis, Nuraminello, Borra, Sogus, Canxeddus, Barratoli col suo castello distrutto, Decimo, Villaspeciosa, Itzo, Baronia di Giojosa Guardia, Villamassargia con sua dogana, Domusnovas, Nalacadu, Astia, Villa Struba, Suergiu, Palmas, Flumentedu, Arenas, Perdargius, Bareca, Bayacaminos, Paringianu, Valterra, Tratalias, Margau, Perda Lunga e Tinari. Notavasi in questo diploma posseder esso Ludovico la Baronia di Giojosa Guardia come erede di Jacopo di Aragall.

Salvatore Bellit ebbe un altro figlio ed una figlia che si nominavano Giacomo ed Anna.

Ludovico fu padre di D. Rainerio, di D. Antioco e di D. Elena, maritata in seconde nozze a D. Agostino Gualbes, onde venne D. Luigi Gualbes.

D. Antioco di Ludovico, che fu governatore di Sassari, sposava D. Erilla Cariga-Manca, e fu per essa padre di D. Ludovico II e di D. Giovanni.

D. Giacomo, secondogenito di Salvatore, ebbe figlio Salvatore II, che fu padre di Gerolama, sposata a Melchiorre Aymerich, dalla quale nacque Elisabetta Aymerich unita poi in matrimonio a Salvatore, secondogenito di Giacomo di Castelvì, marchese di Laconi.

Ritornando a D. Ludovico Bellit noteremo com'egli nel 1526 consegnava alla registrazione nella procurazione reale i titoli, co'quali possedeva Monastir, il castello di Acquafredda, Siliqua, Giojosa Guardia, Villamassargia, Domus novas, Villaspeciosa, Sols, Sebatzus, e le altre terre spopolate.

Succedeva D. Rainerio, e a lui morto senza prole il suo nipote D. Giovanni figlio di D. Antioco.

Dal quale D. Giovanni, ammogliatosi a D. Marianna Cervel-

lera e Torresani, non venne che una sola figlia Catterina, che fu dichiarata erede universale da suo padre, mentre era in sulle mosse per passare in Italia. A lui erano sostituiti D. Luigi Gualbes e D. Agostino Gualbes ne'feudi, e la sua madre D. Erilla Manca ne' beni liberi.

D. Giovanni imbarcatosi nell'aprile del 1597 non ricomparve più.

Essendo mancato D. Catterina in età infantile sorse lite tra Salvatore II di Giacomo Bellit per la sua qualità di agnato e pel fidecommesso istituito da Salvatore I, suo avo paterno, e D. Luigi Gualbes predetto per il testamento di Giovanni Bellit, a'quali d'altra parte si oppose il fisco patrimoniale.

Il piato ebbe fine con la sentenza della R. Udienza de' 18 settembre 1600, la quale aggiudicò a D. Luigi Gualbes tutti li beni allodiali e burgensatici con le ville e i feudi posseduti da Jacopo di Aragall; ed a Salvatore Bellit tutti li beni feudali ed allodiali appartenenti alla famiglia Bellit, rigettata la domanda fiscale di devoluzione.

Composte per tal modo le differenze D. Luigi Gualbes chiese nel 1605 l'investitura del castello e della Baronia di Giojosa Guardia, di Domus novas, Decimo, Villaspeciosa e le distrutte di Sols e Sebatzus, appoggiando la sua richiesta alla sentenza del 1600, e a quella del 1604 (26 marzo), per cui dal Supremo di Aragona era quella confermata in tutte le parti; ed il procuratore R. D. Giovanni Dexart con sua sentenza de' 4 febbrajo 1606 pronunziò essergli dovuta l'investitura.

Contemporaneamente presentò pari richiesta D. Salvatore Bellit II fondandosi sopra gli stessi titoli per il feudo di Acquafredda, Siliqua, Monastir, Nuraminis, e ne restò investito per sentenza de' 9 ottobre, proferita dal procuratore reale D. Onofrio Fabra.

Instituiva D. Salvatore in erede universale la sua nipote D. Isabella o Elisabetta Aymerich, maritata a D. Salvatore di Castelvì; ed essendo egli morto nel febbrajo del 1611 ebbe D. Isabella investitura de'predetti feudi per sentenza dello stesso procuratore R. D. Onofrio de' 17 ottobre 1612.

D. Isabella essendo mancata senza discendenza, D. Luigi Gualbes, di cui fu sopra menzione, prese possesso de'feudi di lei; ma il fisco insorse, e pretendendoli devoluti li staggì.

Posta a giudizio la controversia D. Paolo di Castelvì, procuratore R., pronunziava per sentenza de' 26 marzo 1616 non esser luogo a devoluzione e doversi a D. Luigi Gualbes l'investitura.

Contea poi Marchesato di Palmas.

Non corse molto tempo e D. Luigi Gualbes ottenne il titolo di Conte sulle terre di Palmas, ed in seguito nel 1627? la dignità marchionale sopra gli stessi luoghi, della qual sovrana grazia si trova cenno nella sentenza de' 19 settembre 1628, dove parlandosi del salto di Palmas si legge, *nunc ad titulum marchionalem per S. Regiam Majestatem Domini Nostri Regis provecto.*

Questa sentenza fu proferita in occasione che per l'assunzione al trono del re Filippo IV fu da D. Luigi richiesta l'investitura della Baronia di Giojosa Guardia, del Marchesato di Palmas, della Baronia d'Acquafredda.

Fu in quest'anno stesso (1628) che il prenominato procuratore R. in esecuzione degli ordini di Madrid invitava chiunque volesse valersi dell'occasione, per comprare la Planargia di Bosa con le sue ville e giurisdizioni in allodio, lo stagno della Ogliastra, e quelli di s. Giusta, di Capo di Napoli (Marceddì), Sasso e fiume (canale) di Mistris, i pesi reali di Cagliari, Oristano e Parte Ozier Reale; invitando nel tempo stesso i feudatari che volessero redimere dal Sovrano il diretto dominio con una nuova concessione de'loro feudi in allodio, e avvertendo tutti ne presentassero i partiti al Vicerè.

A quest'invito comparve il marchese di Palmas con l'offerta al tesoro regio di mille *palacche* per l'allodiazione de' suoi feudi. Aumentò poi il partito fino a 1400 pezzi della suddetta moneta, ma restringendo la domanda per ottenere il franco allodio con tutte le concessioni, che da questa natura dipendevano sopra i feudi da lui posseduti, fino a che questi durassero ne'suoi discendenti, in mancanza de' quali dovrebbero ripigliare la stessa natura, che avevano allora senza che nulla fosse aggiunto o tolto.

Desiderandosi un partito migliore il Vicerè domandò al marchese di Palmas qual somma avesse contribuito per li cavalleggeri, in mancanza di questi a quanti alabardieri avesse

dato il soldo, e se volesse aumentare l'offerta per li suoi feudi.

Dichiarava dunque il Marchese pagarsi da lui per i cavalleggeri ridursi lo stipendio di un cavallo e mezzo per ciascun mese dell'anno con lire 13. 10. 9 al mese; per tre mesi un alabardiere e la mezza paga ad un altro, cioè lire 4. 10. 3 per il primo, e 2. 5. 3 pel mezzo stipendio, soggiungendo che oltreciò contribuiva per Nuraminis e Barratoli due ducati annui per censo, ossia lire 5. 12. 0. Rispondea poi sull'ultimo che aumenterebbe il suo partito fino a patacche 1600, pari a lire cagliaritane 4000.

Questa nuova proferta essendo stata sottoposta all'esame de'due consigli di giustizia e del R. patrimonio, parve accettevole nelle urgenti necessità dello Stato: ed essendosi accettata fu conceduta l'allodiazione, ma per lui e per i suoi discendenti solamente.

Pertanto addì 10 luglio successivo il Vicerè marchese di Vayona vendeva e trasferiva l'allodio libero a D. Luigi e a'suoi discendenti, nè altrimenti, nè in perpetuo.

A nome quindi del Re furono i feudi del Gualbes francati da qualunque qualità e servitù feudale o militare, dall'obbligo dal soldo a'cavalleggeri od alabardieri, dal pagamento del censo per Nuraminis e Barratoli e da qualunque altro obbligo dipendente dalla natura feudale della signoria; e si dichiarò consolidato il diretto e l'allodiale dominio all'utile senza eccezione, restando però l'obbligazione della fedeltà al Re ed a'suoi successori, con la condizione che quando si estinguesse la generazione del Marchese ritornasse l'allodio nel Sovrano e si rinformasse il feudo della natura stessa che aveva prima di questa concessione.

Questo istromento di allodiazione fu stipulato sotto li 10 luglio del 1630.

Succedette al marchese D. Luigi il suo figlio D. Antonio Gualbes; ma sono ignorati i discendenti di lui, sebbene occorrano de'documenti, da'quali si chiarisce come una D. Elena Gualbes . . . . fu moglie del marchese di Villacidro, D. Antonio Brondo, venuto in possesso del Marchesato di Palmas, come esso lo vincolasse a fidecommesso e ne proibisse l'alienazione anche per causa dotale. Nella causa agitatasi dal 1777

per la devoluzione de' Marchesati di Villacidro e di Palmas, e composta nel 1785, D. Elena Gualbes è qualificata figlia di D. Luigi Gualbes; onde pare che D. Alfonso siasi estinto senza prole. Fu inoltre avviso dell'Avvocato fiscale patrimoniale, Sanna-Lecca, in una sua memoria de' 12 luglio 1756 essere la famiglia, allora posseditrice de' Marchesati di Palmas e Villacidro, discendente per linea feminina dall'antica casa Gualbes.

Marchesato di Villacidro.

I luoghi di Villacidro e Serramanna, posti nella curatoria di Parte Ippis, essendo stati tolti ai Pisani insieme con le rimanenti terre di detta regione ed altri luoghi, furono dati in feudo ad altri signori.

Nel più antico de' documenti leggesi che il procuratore reale, Guglielmo di Trillea, usando degli ampi poteri commessigli con diploma del 1.° giugno 1413 dato da Barcellona, concedeva a Giovanni Civalleri, o Civiller, di Cagliari in rimerito de' servigi suoi a' re d'Aragona, D. Martino, D. Ferdinando, D. Alfonso, ma in feudo e nella propria natura di feudo la contrada di Parte Ippis, composta de' villaggi di Villassorri, Serramanna, Decimo-putzu, Villacidro ed altre spopolate dell'Ippis superiore ed inferiore, che erano dette Villa de Leni, de Inspidu, Villa Aquenza, Fanari superiore e inferiore, Ussana, Sebelles, le quali terre, tranne le due di Villacidro e Sarramanna, furono poi comprese nel feudo di Villassorri.

Nella concessione fatta dal Trillea a' 27 ottobre 1414 era eccettuato Villacidro e riservato al Sovrano il laudemio con l'obbligo del servigio militare con un cavaliere *et uno equo alforato* per li tre mesi di consuetudine in ciascun anno e con le altre clausole che allora si usavano.

La conferma di questa concessione fu ritardata fino al 1420, quando il re Alfonso dava su ciò un suo diploma a' 14 agosto, aggiungendo il villaggio di Villacidro, il mero imperio e la facoltà di poterne disporre in favore sì de' maschi, come delle femine di sua generazione, e in mancanza di sua linea in pro de' collaterali.

Eran dal Sovrano assegnati per confini al feudo i ter-

mini di Decimo, Santesperate, Monastir, Nuraminis, villa de Sancimus (Sitzamus?), Sellori, Sangavino, Siserro, o Sigerro, Siliqua e Villaspeciosa.

Restava per testamento del Civiller de' 12 marzo 1423 erede del feudo la sua unica figlia Aldonsia o Alfonsa, non per anco uscita dalla età pupillare, sotto la tutela e cura di sua madre, Bartolommea, alla quale fu riservato in vita l'usufrutto.

Le disposizioni del Civiller erano confermate con regio diploma de' 20 dicembre 1427.

Aldonsia fu moglie di Jacopo Besora, procuratore reale e signore della Trecenta, madre d'un figlio e di due figlie, Galzerando, Isabella e Marchesia, e rimasta vedova alienava la Trecenta a patto di riscatto a D. Antonio De Sena per fiorini 1500, e Parte Ippis a certo Raimondo Rivellas, che lo rivendette a Raimondo Botter.

Subentrato a sua madre Aldonsia Galzerando ricomperava la Trecenta, e avendo presa in moglie certa Angela Adriana Beltran riscattava dalla dote di lei la Parte-Ippis; quindi otteneva dal re D. Giovanni il diploma d'investitura in data de' 7 gennajo 1465 a propria natura di feudo e a legge italica.

Galzerando, morto improle, lasciava la possessione de' feudi da lui posseduti alla predetta sua moglie.

Isabella, sorella di Galzerando, pretese di rivendicarli come erede legittima, e resa confidente dalla potenza di suo marito, D. Salvatore di Alagon e Arborea, fratello del marchese d'Oristano, D. Leonardo, di propria autorità ne prese possessione. Ma informato il re Giovanni del diritto di Angela Beltran, ordinava le fosse reso il feudo.

Rimasta vedova la Isabella con un solo figlio Jacopo fece a costui ampia donazione fra'vivi di tutte le sue ragioni a tutti i beni di Jacopo Besora suo padre, per essere sopravissuta al fratello ed alla sorella Marchesia De Sena, ponendo però legge che ove il donatario le premorisse senza discendenza la donazione ritornasse a lei, sulla quale intanto aveasi riservato un vitalizio.

Lo stromento di questa donazione, stipulato a' 15 luglio del 1495, era confermata dal Vicerè Dusay nel 1.° settembre successivo.

Della Trecenta ebbe Jacopo investitura, come donatario di sua madre, nel 30 giugno del 1497, presentandone omaggio in mani del procuratore reale D. Giovanni Fabra.

Litigò la Isabella animosamente contro la Beltran; ma finalmente venne dichiarato dal re D. Ferdinando, che la pretendente non potrebbe aver possessione, se prima non satisfacesse de' suoi crediti dotali alla Beltran.

D. Angela moriva dopo aver fatto lascito di Parte Ippis ad Eusebio Gerp in riguardo di suo padre, il dottore Bartolomeo Gerp, che aveala difesa e liberata da un grave piato.

Continuando d'Alagon nel litigio, dopo molti trattati e transazioni fattesi nel 1501, 1502, 1505, infine si composero in una concordia, stipulata in presenza del Vicerè D. Giovanni Dusay nel 1506, per la quale fu rilasciato Villacidro e Serramanna col suo distretto a' Gerp e abbandonata a Jacopo d'Alagon Villassorri col rimanente del feudo.

Non per questo l'Alagon dismise l'idea di ottenere intero il feudo di Parte Ippis, e nel 1514 quando a' 24 gennajo ricevendo dal reggente la procurazione reale, D. Giovanni Cotza, l'investitura di Villassorri e di Decimo putzu chiese di essere pure investito di Villacidro e di Serramanna, salve le ragioni che avesse Eusepio Gerp.

Proseguirono le trattative fra D. Isabella e il figlio da una parte, e Bartolomeo Gerp, erede universale d'Angela Beltran, dall'altra; ma nulla fu mutato di quello che erasi convenuto nell'ultima transazione, ed Eusebio Gerp ricevea poi dal re Carlo e dalla regina Giovanna lettera d'investitura della metà rimastagli della Parte Ippis con diploma dato in Augusta a' 2 giugno del 1518, col quale confermandosi la indicata transazione si stabilivano i suoi diritti sopra Villacidro e Serramanna, da essere ritenuti nell'istesso modo che li avea posseduti il Civiller.

Nè pur dopo questo acquetossi l'Alagon, il quale nel Parlamento del 1519 domandava riparazione contro di Bartolomeo Gerp e di Eusebio suo figlio e contro del Fisco, fondandosi sulle leggi del regno che portavano l'indivisibilità de' feudi e la successione de' soli primogeniti, per cui restava proibita l'alienazione.

Questo processo intentato nelle dette Corti fu rimesso alla

decisione del Sovrano, e si diedero però dal Supremo Consiglio di Aragona due sentenze nell'istesso giorno 14 maggio 1520, pronunziandosi per la prima avere Jacopo di Alagon ottenuta investitura di tutta la contrada di Parte Ippis e aversi quindi a rivocare per la metà spettante al Gerp; per la seconda non essere fondata l'intenzione di Blasio d'Alagon, figlio di Jacopo, promossa in Parlamento, nè contro de' Gerp, nè contro del fisco, onde assolti questi fu imposto al Blasio perpetuo silenzio.

Il quale però indi a poco era violato e rotto, come appare da questo che Eusebio Gerp nella consegna per la registrazione fatta nell'ottobre del 1526 de' titoli, per cui possedeva i suoi feudi, affermava di avere sopra Villacidro e Serramanna questione in giudizio con Jacopo e Blasio Alagon. Ma finalmente tacquero o per stanchezza, o per disperazione di far valere i supposti loro diritti; onde rimase tranquillo il Gerp nella possessione.

Dopo di Eusebio Gerp fu Fabrizio suo figlio investito dall' imperatore Carlo V con diploma dato da Toledo a' 6 marzo del 1534.

Questo essendosi spento senza posterità il feudo ricadde alla corona e il fisco ne prese possesso nel gennajo del 1583, poscia lo diede con atto de' 4 giugno 1594 a Geronimo Brondo nel prezzo di lire 100,000.

Il Brondo investito agli stessi patti, riserve, condizioni e forma di successione, già prescritti per Fabrizio Gerp, istituiva erede universale suo figlio Tommaso, sostituendogli le due sue figlie, se il fratello mancasse senza discendenza.

Tommaso dopo la morte del padre otteneva sentenza d'investitura de' feudi paterni per sentenza del procuratore reale D. Giovanni Dexart de' 21 ottobre 1595.

Venuto al trono di Spagna D. Filippo III, Tommaso ebbe per nuovo decreto de' 17 settembre 1599 una novella investitura, fondata su gli atti consimili precedenti.

Antonio, figlio di Tommaso, essendo sopravissuto alle zie restò risoluto il vincolo della volgare e fidecommissaria sostituzione; onde il detto suo padre lo nominò erede universale, ma ponendo per legge di successione un maggiorato, cioè volendo che ricadessero i beni ne' figli legittimi dell'erede con

prelazione del maggiore in età, e questi morendo senza successione spettassero all'altro maggiore sopravivente; e mancando tutti i figli maschi venissero nelle sue figlie, ma preferendosi sempre la maggiore; estinti poi i posteri di Antonio maschi e femine passassero *in amitis transversalibus* con l'obbligo di prender il nome e le armi del testatore.

Contea di Serramanna. Marchesato di Villacidro.

Ad Antonio Brondo sposavasi D. Elena Gualbes, signora del marchesato di Palmas, e per questa alleanza il feudo di Villacidro e quello di Palmas si riunirono nella famiglia Brondo.

Investito Antonio di Villacidro e Serramanna a' 14 febbrajo del 1628, accrebbe i suoi possedimenti con la compra della Planargia di Bosa in franco allodio fatta con istromento de' 5 settembre 1629, ed ebbe il titolo e la dignità marchionale sopra Villacidro dal re Filippo IV, dopo che nel 1613 avea ottenuto quella di Conte sul feudo di Serramanna dal re Filippo III.

Fu istitutore d'una nuova primogenitura, per cui le femine rimanessero escluse anche da' maschi remoziori, ed era nominato erede universale il suo figlio Francesco Lussorio.

Il quale essendo ancora minorenne alla morte del padre restava investito nella persona di sua madre Elena per sentenza del procuratore reale D. Paolo di Castelvì de' 30 agosto 1632.

Nacquero a Francesco Lussorio da Faustina Castelvì tre figli, Felice, Antonio ed Agostino, e quando fu da lui ordinato il suo testamento a' 14 agosto del 1646 era istituito erede universale il suo primogenito sotto la cura della madre, la quale per sentenza del procuratore reale D. Giacomo de Artal del 1.° ottobre 1646 fu investita per il suddetto suo primogenito.

D. Felice sposava D. Giovanna Crespi e Calatayud, figlia di D. Cristoforo Crespi di Valdaura, il quale ne' capitoli matrimoniali, stipulati addì 8 settembre 1652, promise la dote di 40,000 scudi.

Non si produsse da questa unione, che una figlia unica, Maria Luigia, la quale fu poi contessa di Summacarsel.

Avendo D. Felice compito in Madrid nel giugno del 1667 il numero de'suoi giorni, venne il caso, su cui ne' capitoli matrimoniali suddetti erasi convenuto della tenuta (ritenzione) de' due marchesati e delle loro terre per la restituzione delle doti; però la vedova domandò nel luglio dello stesso anno di essere mantenuta ne' feudi di Villacidro e di Palmas e nella Baronia della Planargia.

Contradicendo a questa domanda comparve in giudizio D. Antonio Brondo, come figlio secondogenito di D. Francesco Lussorio, e richiese d'essere mantenuto nel possesso, che avea già preso, come di cosa propria, nel 30 giugno del 1667, proponendo diverse ragioni.

Alle quali la vedova rispondea considerando aver essa per ragione del matrimonio il domicilio del proprio marito, quindi acquistata la cittadinanza di Cagliari, e con ciò il beneficio della costituzione; nè reggere che il marito avesse alla dote ipotecato una parte sola de' suoi beni; ma più ragionevolmente doversi l'ipoteca tenere come universale, ed estendersi a' beni posseduti dal marito al tempo del contratto ecc. ecc.

Decideva la reale Udienza con sentenza de' 13 luglio 1667 fosse la vedova mantenuta nel possesso di tutt'i beni del defunto marito fino a che non le fossero corrisposte le sue ragioni dotali; era mandato a' ministri delle terre feudali che le amministrassero a nome della vedova, e furono rejette le ragioni di D. Antonio, il quale fidando ancora nel valore di esse supplicava al Supremo Consiglio di Aragona.

Nell'ottobre dello stesso anno la contessa di Summacarsel, unica figlia, come notossi, dell'estinto Marchese, domandò dalla R. Udienza di esser posta al possesso de' Marchesati e degli altri feudi, ma trovò l'opposizione di D. Antonio.

Morto costui senza successione subentrava nelle pretese D. Agostino fratello di D. Felice e di D. Antonio, e si proseguiva la lite.

Richiesti li voti al Supremo Consiglio, questo Magistrato considerò che per la risoluzione della lite agitata sopra il Marchesato di Villacidro e sopra la Planargia di Bosa, posseduti da D. Felice, doveasi stabilire una essenziale distinzione ne' beni; essendo questi in parte feudali ed in parte allo-

diali; riconobbe che la Planargia era stata comprata in franco allodio; ma i luoghi di Villacidro e di Serramanna sempre feudali fin da tempi antichi; e pertanto opinò aversi la successione a regolare secondo le infeudazioni del Civiller, cui le posteriori si riferivano.

Giudicava quindi dopo il Supremo la reale Udienza per sentenza de' 19 marzo 1683 il buon diritto essere in D. Maria Luigia Brondo sopra il feudo e dignità marchionale di Villacidro; ma sopra la Planargia di Bosa, che era un bene allodiale, dover valere il maggiorato, istituito da Antonio I con prelazione de'maschi alle femine, escluse pure le più prossime; onde rimossa da questo D. Maria Luigia potea ottenerlo D. Agostino, nipote di D. Antonio I. E siccome D. Giovanna Crespi consentiva alla figlia il possesso de' beni paterni, non ostanti le sue ragioni dotali, fu dichiarato doversi D. Maria Luigia immettere nel possesso del Marchesato di Villacidro; e D. Agostino, però senza pregiudizio della tenuta di D. Giovanna Crespi, doversi porre in possesso della Planargia di Bosa e di ogni ragione annessa.

In virtù de' quali titoli ebbe investitura del Marchesato di Villacidro per sentenza de' 14 giugno 1696 dal procuratore reale D. Giovanni Roger.

A D. Maria Luigia Brondo, morta nella città di Valenza in Spagna, essendo succeduto per suo testamento de' 23 marzo 1730 il suo figlio primogenito D. Cristoforo Bou, questi prese possesso per il suo procuratore de' feudi e chiese investitura dei Marchesati di Villacidro e di Palmas, la quale ebbe a' 14 agosto per sentenza dell'Intendente generale D. Carlo Emmanuele Fornacha, conte di Sessant, pronunziata agli 11 agosto 1731.

Successe a D. Cristoforo D. Giuseppe Bou Crespi con investitura ricevuta a' 5 marzo in virtù di sentenza dello stesso Intendente generale de' 9 febbrajo del 1734.

Dichiaratasi la guerra tra la Sardegna e la Spagna in seguito a quella che insorse in Europa nel 1741, e per l'editto de' 30 luglio 1744 staggitisi tutti i feudi e le ragioni, appartenenti a'signori di Spagna nel regno di Sardegna in rappresaglia di quanti danni gli spagnuoli aveano operato nel Ducato dì Savoja e nella Contea di Nizza, fu preso possesso dal fisco anche de' due marchesati di Villacidro e di Palmas.

Morto senza prole D. Giuseppe succedeva ne' suoi diritti D. Cristoforo II suo fratello, e aggiustandosi le cose dopo la pace prendeva nel maggio del 1752 possessione de' due marchesati de' quali otteneva investitura per sentenza del conte di Calamandrana nel 1755.

Marito di D. Maria de Posteria e Lespina fu padre di D. Giacomo Bou Crespi.

Si fu a questo D. Cristoforo che nel 1759 si mosse lite dal fisco per le scrivanie della procurazione reale del capo di Cagliari e di Gallura, le quali già da dieci anni eran passate nel notajo Pietro Zabater, ascendente per femine di D. Cristoforo.

Altra lite gravissima intentavasi in odio suo dallo stesso fisco a' 17 giugno del 1777 per la devoluzione de' marchesati di Palmas e Villacidro, la quale insieme con l'altra sulle dette scrivanie fu portata al Supremo real consiglio per lettere, la prima de' 4 dicembre del 1765, l'altra de' 7 aprile 1779.

Prendeva parte nella seconda lite il barone Francesco Otger, il quale avendo stabilita in suo favore per sentenza della R. Udienza de' 23 agosto 1766 la proprietà de' feudi di Peruccio e Tului, vindicati da D. Antonio Vincenzo de Luna, proponeva nel maggio del 1770 la sua reintegrazione ne' feudi di Siliqua ed Acquafredda contro il marchese di Palmas e Villacidro D. Cristoforo II.

D. Gioachino Bou succeduto nelle ragioni del defunto genitore sostenne per alcun tempo la controversia; ma poi considerando che tornerebbe meglio a' suoi interessi se si ponesse fine al litigio per un amichevole componimento anzi che per sentenza spediva co' suoi poteri a Torino l'avvocato Giovanni Antonio Therol per supplicare il Sovrano di accondiscendere ad una trattativa.

Favorevole alla supplica il re Vittorio Amedeo III commetteva al marchese Fauzone di Clavesana, consigliere nel Supremo, di intendersi col Therol, reggitore o podatario del Marchese, sulle scrivanie e su' due marchesati.

A' 5 luglio furono concordati diversi capi di progetto; i quali ponderati nel Supremo Consiglio, spediti quindi in Valenza di Spagna e riconosciuti dal marchese D. Gioachino a se vantaggiosi, con l'autorizzazione della madre D. Maria della Porteria, Lespina e Gasca, contessa del Castillo e Orgaz e

marchesa della Vega, per esser minorenne, ricorse al giudice competente, da cui fu fatta facoltà di ridurne in pubblico atto il progetto: per lo che fu conferito mandato speciale al Therol.

Il marchese Fauzone di Clavesana fu esso pure munito de' necessari poteri per stipulare da parte del regio patrimonio di Sardegna.

I capitoli ne' quali si convenne dalle parti erano quali seguono:

1. Il Marchese cederebbe al R. patrimonio le sue ragioni sulle scrivanie della procurazione reale del capo di Cagliari e di Gallura, e prenderebbe sopra di sè esonerandone il fisco, di dismettere il capitolo Cagliaritano del censo capitale di 6000 lire sarde onerato sulle medesime.

Obbligherebbesi il Marchese verso il Patrimonio per la somma capitale di 90 mila lire di Piemonte fra anni otto in tre pagamenti e col corrispondente per la mora del 4 0/0.

Il marchese Fauzone dall'altra parte infeuderebbe al marchese di Villacidro, suoi eredi e successori maschi e femine in infinito, la villa e il territorio di Musei, con giurisdizione totale, mero e misto imperio, prima e seconda cognizione di tutte le cause civili, criminali e miste, con tutte le altre ragioni appartenenti al fisco, libera la villa col territorio da qualunque decima, che vi pretendesse il prebendato di essa, come la godevano i soppressi Gesuiti, aggiunto il titolo di Marchese sopra questo feudo per D. Gioachino e i suoi successori maschi e femine, discendenti così da lui come dal suo padre e dall'avo paterno; ed estinta la linea de'discendenti per tutti li collaterali maschi e femine, distanti pure fin al settimo grado, con le clausole, privilegi e ampliazioni, con cui era stato acquistato il marchesato di Villacidro e Serramanna, e quindi con facoltà di disporne per ultima volontà, pignorarlo, ed alienarlo, ma col pagamento del laudemio ed altro dovuto al Patrimonio.

Furono poi cedute al Marchese in libero e franco allodio le case, vigne, orti, molini e ogni altra cosa contenuta nel progetto inserito nello stromento, con tutti i vasi vinari, coppie di buoi, carri, aratri e mobili di fondo instrutto, già posseduti da' Gesuiti; il complesso delle quali cose era stato estimato nel prezzo di lire 73,942.

II. Che il titolo del maggiorato imposto alle scrivanie dagli antenati del Marchese sarebbe trasportato sopra Musei, territorio e beni allodiali per quei gradi però che potrebbe ancora durare il vincolo a termini del R. editto 15 gennajo 1770.

III. Che spetterebbe al Marchese col titolo di Marchesato di Palmas, Villamassargia, Domusnovas, Siliqua, Decimomanno, Villaspeciosa, Monastir e Nuraminis con tutte le ville spopolate, castelli distrutti e loro territori, in feudo però antico, avito e paterno, secondo il costume d'Italia per se e suoi eredi, successori maschi e femine in infinito; ma che passando alcune di dette ville o feudi in estranei riassumessero la natura di feudo retto e proprio, e si pagasse il laudemio pel passaggio.

Quanto poi al marchesato di Villacidro e Serramanna e suoi territori si convenne continuasse il Marchese a possederlo col titolo di Marchesato per se e suoi discendenti maschi e femine in infinito, e la linea de'discendenti estinta per tutto li collaterali maschi e femine in infinito a termini dello stromento de' 4 giugno 1594, e con le facoltà e prerogative espresse nel capo 5.° del progetto.

IV. Si obbligherebbe il Marchese per essersi restituito alla feudalità il marchesato di Palmas all'annua prestazione di lire sarde 147. 11. 0, e ciò oltre il laudemio in caso di trapasso di alcuna delle ville in estranei.

Fu però al Marchese e a'suoi discendenti, e mancando questi a tutti i collaterali maschi e femine di primo grado, ed a' discendenti di detti collaterali di primo grado solamente maschi e femine, accordato il diritto di prima e seconda cognizione delle cause civili, criminali e miste de' tre Marchesati; onde in essi tre Marchesati doveasi dal Marchese stabilire una curia superiore.

Si cederebbe quindi ogni diritto o ragione, che sopra questi feudi potesse al fisco competere, ed in specie su quella parte di ragione, che fosse al medesimo nella domanda mossa dal barone D. Francesco Otger ecc.

Obbligherebbesi inoltre il Marchese a prender in Cagliari l'investitura pe' marchesati e redditi feudali di Musei, Villacidro e Palmas.

Riducevasi questo progetto in pubblico istromento per atto de' 26 ottobre 1785 e ratificavasi dal re Vittorio Amedeo III con diploma dato in Moncalieri a' 29 novembre del 1785.

Dopo aver riunito in se i tre suddetti Marchesati morivasi D. Gioachino Bou-Crespi lasciando i feudi a D. Stefano, suo primogenito, natogli da D. Maria Francesca Carvassal.

In seguito ordinando costei il suo testamento a' 26 novembre del 1814 lasciava al predetto D. Stefano in curatori il Duca di Montemars e la Duchessa sua consorte, D. Maria Luigia Carvaçal; quindi spedivasi procura generale all'avvocato D. Luigi Massa, il quale prendea pel Marchese investitura de' tre Marchesati per dispaccio de' 9 settembre 1818 dal reggente l'Intendenza generale cav. Cugia dopo sentenza de' 3 agosto.

Morto D. Stefano senza prole a' 31 marzo del 1819, venne al possesso de' feudi D. Gioachino, al quale fu spedito il dispaccio d'investitura a' 17 dicembre del 1821 dall'Intendente generale D. Emmanuele Annibale Vialardi Mongrande di Verrone.

Baronia di Posada.

La Baronia di Posada fu secondo il Vico tenuta da' Pisani, da' quali era poi rilasciata al re di Aragona.

Quindi mancano le notizie sino al 1431, quando la medesima già ritornata al patrimonio per la morte di Sanzio Dalmò, fu dal re D. Alfonso per l'inopia dell'erario che spesso pativa il governo Aragonese, venduta a D. Nicolò Carroz d'Arborea, figlio ed erede di D. Francesco Carroz.

Componevasi la detta Baronia del castel della Fava e delle ville di Posada, Siniscola, Lotde e Torpè: il prezzo convenuto fu di 2500 fiorini d'oro d'Aragona, e le condizioni stipulate le seguenti: che la medesima fosse conceduta in perpetuo, in proprio libero e franco allodio, e si dee intendere senza servigio militare, nè cavalcata, nè laudemio, e senza prestazione alcuna di dazio, censo o qual si fosse altro diritto, e senza alcun servigio di fatto, con tutte le ragioni, fortezze, col porto del castello della Fava e della terra di Posada, con gli stagni, saline ed ogni altro diritto annesso al porto, purchè i diritti d'importazione ed esportazione non avanzassero i 400 ducati,

col mero e misto imperio ed ogni altra giurisdizione, col diritto di pace e di guerra, di oste, di cavalcata e co' riscatti di tai servigi, sensa riserva al Sovrano di nessun diritto, nè regale, nè vicinale, od altro qualunque, tolto pure nell'esercizio della giurisdizione civile e criminale ogni appello, ricorso o richiamo al Sovrano o a' suoi ministri ecc., come si può vedere nel diploma che fu riferito.

D. Nicolò testando nel 3 novembre del 1453 lasciava erede di questa baronia D. Brianda Carroz e De-Mur sua consorte, la quale nel suo testamento de' 26 marzo ne disponeva a favore della sua figlia D. Stefania Carroz, dalla quale nelle sue ultime disposizioni de' 7 luglio 1503 era legato il feudo agli spedali di Barcellona e Saragozza per goderne a metà.

Pare morisse D. Stefania intorno al 1511, perchè a' 14 maggio di detto anno fu dato un dispaccio dal procuratore reale per prender il possesso della baronia di Posada, vacante per morte della predetta senza successione.

Poscia però il testamento di lei fu riconosciuto valido, perchè, come scrive il Vico, gli amministratori degli spedali venderono la Baronia a certo Clement protonotario della Corona di Aragona, nel prezzo di 10,500 ducati per atto de' 17 marzo 1562, e per altra scrittura de' 16 maggio.

Nel 1514 una invasione di Barbareschi avendo quasi interamente disertato la terra di Siniscola uccidendo molte persone e traendone schiave più di cento, ed avendo inoltre dato il guasto anche a' villaggi di Torpè e di Sollai ebbesi in data de' 15 novembre dello stesso anno una deliberazione della Giunta di consiglio e patrimonio, per la quale fu agli abitatori di queste due ultime terre fatta abilità di trasferire la loro dimora nel monte di Posada e si accordò a' medesimi franchigia d'ogni tributo per tre anni, tranne quello di soldi 10 per ciascun uomo.

La successione secondo il Vico fu come segue:

D. Gerolamo Clement, nel suo testamento de' 12 gennajo 1576, lasciava la Baronia a D. Michele Clement suo figlio che ne fece vendita a Cristoforo Portugues di Cagliari nel prezzo di 16,500 fiorini di Catalogna per atto de' 22 maggio 1579.

Cristoforo Portugues nel suo testamento de' 26 novembre

nominava erede della baronia e degli altri suoi beni Michele Portugues suo figlio primogenito, ma col vincolo che venendo esso a morire senza prole passasse tutto nel suo secondogenito D. Pietro.

Non ostante questa condizione D. Michele trattò la vendita della baronia con certo D. Onofrio Fois; ma essendosi opposto D. Pietro uscì sentenza dalla R. udienza, confermata nel supremo consiglio d'Aragona, che annullava la vendita già scritta e dichiarava inalienabile la Baronia pel vincolo della sostituzione in favor di Pietro.

Succedette D. Pietro e a lui suo figlio D. Francesco, cui seguiva il generato da costui D. Giacomo Portugues, che vivea quando il Vico scrisse la sua storia.

Mancano quindi i documenti sopra questa Baronia sino alle due sentenze che accenneremo.

Nella memoria de' 12 luglio 1756 dell'avvocato fiscale D. Sanna-Lecca leggesi esser stata questa Baronia lungamente posseduta dalla casa Portugues fino a che fu venduta dall'ultimo possessore per causa di restituzione di doti, esser allora passata nella casa *Masones*, e non mai aver il fisco richiesto i possessori della medesima di richiedere e prendere l'investitura.

In seguito fattasi diligente ricerca de' documenti riguardanti i feudi del regno si rinvennero due sentenze della R. udienza e del supremo di Aragona. Dalle quali si duducono le seguenti notizie.

La Reale udienza decretava la vendita della Baronia con ordine che dopo essersi soddisfatto a' creditori il residuo s'impiegasse all'acquisto di tanti censi, constituiti o constituendi a beneficio del successore di essa baronia.

D. Marianna Truxillo, curatrice di D. Agostino Portugues, ultimo possessore, ne fece quindi contratto con D. Giovanni Stefano Masones, cui la vendette in 43 mila lire, ed ebbe dal Masones una cessione di altrettanti censi capitali posseduti per lui in Cagliari.

Non si nota l'epoca di questo contratto, ma argomentiamo abbia esso avuto luogo prima del 1646, quando per diploma degli 8 febbrajo il re D. Filippo per i molti servigi prestati allo Stato e in particolare nell'ultimo Parlamento tenuto in

Sardegna dal Duca di Avellana condecorava D. Giovanni Stefano Masones della dignità di conte, trasferibile ne' suoi eredi e successori col titolo di Montalvo, o Montalbo, come chiamasi ancora per la bianchezza delle sue roccie calcaree.

Essendo morti i due contraenti, il suddetto D. Agostino Portugues movea lite nel tribunale della R. udienza contro il possessore della baronia D. Felice Masones.

Ma la R. udienza con sentenza degli 8 novembre 1697 dichiarava fosse assolto il conte di Montalvo dalle domande di D. Agostino, e dovesse questi dar quitanza al Conte de' capitali censi de'quali era possessore.

I motivi per così giudicare erano i seguenti:

Perchè non poteasi negare eseguito il deposito per intero e di essersi soddisfatto a' creditori;

Perchè la curatrice avea stipulato contratto utile a' minori col precetto del giudice e consiglio de' congiunti;

Perchè erasi fatto legge nel contratto che il Masones cedesse a' minori tanto di censi capitali, che rispondessero al prezzo di compra, sopra la città di Cagliari;

Perchè avea essa liberato i minori da' debiti, e costituito del residuo un nuovo censo passivo in favor del proprio e de' minori;

Perchè l'acquisto di quel censo capitale sopra la città di Cagliari erasi eseguito a nome della bolla di Pio V, il qual se erasi col tempo reso inesigibile, ciò non poteasi imputare alla curatrice, perchè nel tempo del contratto i censi sopra la città aveano tutta l'estimazione e credito possibile, e il loro deterioramento in pregio era stato causato da disposizione del Principe, riclamata dalla pubblica utilità.

D. Agostino supplicava al Supremo; ma non avendo allegato ragioni sufficienti per determinare una diversa decisione fu il primo giudizio confermato con sentenza de' 7 maggio 1700.

Portando la clausola della primitiva concessione ampia facoltà all'acquisitore nell'esercizio della giurisdizione nacque nel 1728 litigio nanti la R. udienza fra il conte di Montalvo, Duca di Solomayor, D. Giuseppe Masones, ed il R. fisco patrimoniale, pretendendo questi che dette clausole, come importanti una separazione di regalia di prima classe, si dovessero tenere come inefficaci.

Ebbesi pertanto sentenza dalla R. udienza degli 11 gennajo 1730, con cui fu dichiarato nessun diritto competere al Conte di proibire le appellazioni o ricorsi a' tribunali supremi dalle sentenze civili o criminali emanate dalle curie baronali; ed in quanto alla cognizione delle altre cause sul porto di armi proibite, furti commessi in strade reali e simili prevenuti dalla R. prammatica nessuna ragione parimente potervi avere il predetto Conte.

Come poi la baronia sia passata dalla casa Masones nella famiglia Nin, alla quale in ultimo appartenne in persona di D. Ignazio Giacomo Nin, duca di Satomayor, barone di Posada e Senes, non apparisce.

Nel 1820 fu dal fisco eccitato D. Ignazio Nin a prendere l'investitura di queste due baronie; la causa fu ripigliata e negletta più volte, e quando lo fu dopo il 1827 il predetto signore allegò la qualità di allodio nella baronia di Posada, e per quella di Senes che non si era presa investitura della medesima sin dal 1743, e che i possessori di essa non erano stati eccitati a prenderla nè pure dopo la carta R. del 1768. Sulle quali ragioni fondavasi per credersi esente dal dovere di prender l'investitura.

Contado di s. Sofia.

I comuni di Belvì, Aritzo, Meàna e Gadoni, che formano l'Incontrada di Barbargia Belvì, appartennero già al regno di Arborea, indi al marchesato di Oristano, col quale ricaddero alla Corona, che li conservò nel suo dominio sino alla moderna infeudazione.

Furono i bisogni dello stato, che persuasero il re Carlo Emmanuele III a commettere all'intendente generale Vacha di procedere alla infeudazione di alcuni effetti e rendite spettanti al R. patrimonio.

Fra gli altri il cittadino di Cagliari Salvatore Lostia proferse (27 ottobre 1767) un partito di 18 mila scudi sardi per la infeudazione de' redditi civili della contrada reale della Barbargia Belvì e della giurisdizione su' salti del Sarcidano in titolo di Contea sotto l'obbligo di stabilirvi una popolazione.

Proponeva il sunnominato 1.° che si concedessero a lui le rendite civili della Barbargia Belvì in feudo retto e a legge

italica, ma improprio, sì che in mancanza di maschi succedessero le femine discendenti dal progettante, serbato l'ordine di primogenitura.

2.° Che nel darglisi il possesso de' redditi civili, questi avessero a descriversi minutamente nella loro quantità e qualità.

3.° Che l'esazione de' diritti si dovesse fare per li maggiori di giustizia de' quattro suddetti comuni.

4.° Che fosse conceduta a lui e a' suoi discendenti la facoltà di nominare un delegato, il quale sopravedesse solamente le differenze, che fossero per insorgere tra lui o i discendenti suoi ed i vassalli per la esazione delle rendite; spettasse poi la cognizione delle medesime al R. patrimonio, salvo alle parti il ricorso alla R. udienza: al quale effetto il progettante non avesse ragione di procedere in qualsivoglia caso contro le persone, ma solo contro i beni de' debitori de' diritti feudali ed altri, sempre però con subordinazione al tribunale del R. patrimonio.

5.° Che si dessero pure per vendita al progettante in feudo della natura predetta i salti e territori spopolati del Sarcidano con la giurisdizione civile e criminale, mero e misto imperio, con una sola giudicatura e co'frutti, redditi e dritti, che si perceveano dal R. patrimoniale e che si potessero ricavare con lo stabilimento di una popolazione.

6.° Che a scanso delle differenze che potessero dopo l'infeudazione insorgere, relativamente a' detti territori, promosse o da' baroni delle terre confinanti o da' comuni stessi di Barbargia Belvì, fosse cura del R. patrimonio di procedere d'officio ad una ricognizione de' territori, citando i sindaci della contrada e i baroni delle ville contermine, onde fossero fissati in loro contraddittorio i limiti.

7.° Che al progettante fosse fatta abilità di alienare e le rendite e i territori e la nuova villa da stabilirsi nel Sarcidano sì per atto tra'vivi, che d'ultima volontà, a persone suddite e gradite al Sovrano, pagandone il laudemio con la riserva della fatica de' 30 giorni; e sotto le condizioni che passando in estranei dovesse il feudo prender la natura di retto e proprio, secondo il costume d'Italia e di Sardegna, di modo che non altri vi succedessero, che i discendenti maschi dell'acquisitore estraneo, e, non ostante la disponibilità, che al pro-

gettante, come a primo acquisitore, era consentita, non potesse il feudo vincolarsi nè a censo, nè ad ipoteca in pregiudizio del fisco.

8.° Che fosse in grado a S. M. di fregiare il progettante de' privilegi di cavalierato e di nobiltà, e di decorarlo del titolo di Conte sopra i territori del Sarcidano, distendendo il godimento di tal grazie ai successori.

9.° Che per l'acquisto de' redditi civili, per l'infeudazione della suddetta regione (Sarcidano) con titolo comitale, e pel privilegio di cavalierato e nobiltà, dovesse il progettante offrire la somma di 18 mila scudi, o lire 48 mila, e di queste 40 mila subito dopo la R. approvazione e le altre 8 mila entro brevi termini, ma senza obbligo di meriti nell'intervallo.

10. Che in correspettivo pure di questa vendita fosse il progettante obbligato a introdurre ne'salti del Sarcidano, in quel sito, che si concorderebbe con l'intendente generale, una popolazione di 40 famiglie fra il termine di 10 anni, stabilendovi una villa, che avrebbe il nome di s. Sofia.

11. Che essendo que' salti in parte soggetti all'*intemperie*, perciò potessero quelle famiglie essere tutte agricole; ma che altrove non possedessero beni; e che essendo queste composte di marito e moglie, l'uomo non eccedesse gli anni 30, la donna li 25, anche con la condizione che al Lostia non fosse lecito di prender più di due famiglie in nessuna villa, se pur non convenisse col Barone di quelle d'un numero maggiore.

12. Che in tal intuito dovesse il Lostia edificare le case opportune in luogo ventilato, salubre e comodo ancora per le acque; inoltre somministrare a' nuovi popolatori buoi, aratri e grano quanto bastasse per lo seminerio e per la sussistenza.

13. Che ove i territori del Sarcidano non fossero sufficienti per la proposta popolazione, e volesse il progettante ampliarlo di altri territori incolti di pertinenza de' baroni de' feudi limitrofi fosse cura del patrimonio, valendosi delle facoltà, che gli competevano, secondo le disposizioni de' R. viglietti degli 11 gennajo 1737, e 15 aprile 1738, di agevolare al progettante l'acquisto di quella quantità di territorio, che si credesse neccessaria, mediante indennità ai baroni, quanta sarebbe giudicata dall'Intendente generale, e con ciò che i ter-

reni aggiunti facessero parte non solo della popolazione, ma anche del feudo.

14. Che il progettante potesse intendersi co' nuovi popolatori sia per le anticipate che loro facesse, sia per i dritti signorili, i quali avrebbe ad esigere nella forma, che parrebbe convenire, con ciò che qualunque convenzione dovesse presentarsi all'approvazione dell'Intendente generale.

15. Che fosse pure obbligo del progettante di costrurre una chiesa, o cappella, in cui si amministrassero i sacramenti, come pure di mantenere ne' primi quattro anni il paroco, che da lui sarebbe nominato, previa approvazione dell'arcivescovo d'Oristano, lasciandosi per tanto tempo agli abitatori godere della franchigia delle decime sui seminati e altri frutti territoriali e sul bestiame, secondo i concerti già presi dall'Intendente generale col suddetto arcivescovo, D. Luigi Emmanuele del Carretto.

16. Che se la chiesa, allora esistente nel Sarcidano, di s. Sofia potesse servire alla popolazione, restasse disobbligato il progettante da costruirne una nuova.

17. Che volendosi in vantaggio generale del regno introdurre l'uso de' prati artificiali in que' luoghi, che a ciò sarebbero propri, fosse a carico del progettante la formazione di praterie artificiali e la costruzione delle stalle e tettoje a ricovero del bestiame, ma sotto la condizione che tutto ciò fosse eseguibile ed al Lostia vantaggioso.

18. Che qualora il progettante e i suoi discendenti non compissero nel modo, forma e tempo prescritti gli obblighi assunti, potessero compellirsi dal R. fisco e da questo impiegarsi all'uopo tanto le rendite civili della Barbargia Belvì, quanto qualunque altro prodotto che spettasse al progettante o a' suoi discendenti, ponendosi per tale esecuzione ipoteca generale su' beni del Lostia e suoi discendenti col costituto possessorio e con la clausola fiscale e camerale a ciò potesse il Regio fisco piantarvi la popolazione a spese del progettante e de' suoi discendenti, con che però anche in questo caso fosse lecito al Lostia d'intendersela con gli abitatori sul conto de' dritti signorili.

19. S'intendesse però il progettante libero dall'obbligo sopra la detta popolazione, ove in effetto avesse non solo fab-

bricate le case, ma introdotto eziandio il numero delle famiglie, prescritto ne' patti; però per suo assicuramento dovesse egli indirizzarsi all'Intendente generale, presentando la convenzione che avesse stipulato co' suoi popolani e facendo le opportune instanze perchè dopo lo stabilimento delle famiglie la stessa Intendenza se ne accertasse.

20. Sarebbe la nuova popolazione obbligata al pagamento del donativo, da essere regolato nel modo allora consueto nel Regno, e non farebbe parte con quello, che si pagava, ma crescesse al medesimo; come parimente sarebbe tenuto il progettante al detto tributo nella stessa guisa, che lo erano gli altri feudatari, salvo che esso e la novella popolazione volessero obbligarsi a qualche altra corrisponsione annua da concertarsi con l'Intendente e da imporsi direttamente sopra i beni.

21. Che però il progettante e la nuova popolazione sarebbero per il corso di dieci anni esenti da quel contributo e da qualunque altro peso personale nell'intento di dare alla popolazione un più efficace e permanente stabilimento.

22. Sarebbe obbligo del progettante e de' suoi successori di far il consegnamento e la ricognizione distinta del feudo e de'diritti feudali, quando ne fosse richiesto dal fisco patrimoniale, che pure avrebbelo a difendere su tutti i salti e territori, che gli sarebbero infeudati.

De' riferiti capi di progetto stipulavasi poi a' 9 novembre del 1767 un istromento tra l'intendente Vacha col parere dell'avvocato patrimoniale Cocco, e Salvator Lostia, e approvavasi dal Re con suo diploma dato in Torino a' 10 dicembre del suddetto anno.

Alli 9 agosto del 1768 il conte Salvatore Lostia dopo aver ricevuta quietanza dal cassiere Agostino Schivo del pagamento delle 48 mila lire promesse, chiedeva l'investitura e la ricevea per sentenza dell'Intendente de' 26 dello stesso mese.

Il Lostia possedeva allora anche il diritto a' proventi della R. insinuazione di Cagliari e delle sue ville per acquisto fattone con atto de' 15 gennajo del 1744 nel prezzo di lire sarde 21,250.

Moriva D. Salvatore a' 14 dicembre del 1770 con testamento fatto sette anni innanzi, cioè a' 5 ottobre del 1763, con

cui avea provveduto alla sua successione instituendo erede universale nell'officio della Tappa dell'insinuazione di Cagliari, e anche nel feudo (già che allora eran già fisse le condizioni) il suo primogenito D. Giuseppe Maria Lostia, ed erigendo una primogenitura in favore di detto suo primogenito e de' discendenti maschi e femine tanto da questo, che dalle sue tre figlie, e in ultimo dell'altro suo figlio D. Francesco.

D. Giuseppe Maria successore di D. Salvatore, chiese nel 1776 l'investitura, e avutesi le conclusioni fiscali a' 6 dicembre del 1777, fu chiamato a prestar il giuramento di fedeltà, dopo il quale ricevette il dispaccio d'investitura dall'Intendente generale Gioima a' 24 dello stesso mese.

Ricorse questi per ottenere l'amministrazione della giustizia e la nomina de' ministri; ma il vicerè Solaro, avendo fatto esplorare il sentimento de'comuni, questi unanimi rigettarono la proposta, e richiesero di non venir separati dalla Corona e di mantenersi i loro privilegi, in memoria de' quali produssero un diploma del re Ferdinando d'Aragona de' 23 settembre 1480, per cui si accordava alle contrade di Barbargia Belvì e del Mandrolisay che si terrebbero sempre annesse al dominio sovrano, nè mai si imporrebbero loro pesi personali, che per ordine del Re; inoltre che sarebbe scelto all' amministrazione triennale della giustizia uno del loro paese che fosse presentato da'comuni.

Successe a D. Giuseppe Maria il suo figlio D. Salvatore II, e a questi morto nell'anno 1828 successe il primogenito D. Raffaele, il quale fu investito de'redditi civili della Barbargia Belvì e de' prodotti della insinuazione di Cagliari per dispaccio de' 4 gennajo 1831 dietro sentenza de' 29 dicembre precedente dell' Intendente generale barone D. Giovanni Luigi Rubin.

Alle notizie su questo feudo giova soggiungere a satisfazione de' lettori che l'esito non corrispose a' savi divisamenti di stabilire una nuova popolazione in sul pianoro del Sarcidano.

Il feudatario era fedele in adempire agli obblighi assunti; ma la contrarietà de'pastori delle terre limitrofe, che non potean soffrire fossero loro vietati i territori della villa novella, le loro violenze contro le quali sarebbesi voluta una

forza, che i coloni non poteano opporre, impedirono lo sviluppo dello stabilimento, e finalmente l'oppressero. I nuovi abitatori furono diminuiti da' colpi de' feroci pastori, poi gli altri riconoscendo che non poteano viver tranquilli e lavorar con utile dovettero ritirarsi.

Il conte D. Giuseppe nell'indicato suo ricorso al Re asseriva che quel suo nuovo villaggio era stato presso che interamente disfatto per la ferocia de' pastori e segnatamente di quelli di Nuràllao, i quali calpestarono i seminati, guastarono gli altri lavori, distrussero varie case, tolsero la vita al sindaco e al maggiore di giustizia, e avrebbero massacrati tutti gli altri se questi non si fossero fuggiti nella montagna, onde non vollero ritornare alle case deserte per il timore di altra invasione di quei pastori, che volevano tutti i terreni occupati dalla popolazione per la pastura del loro bestiame, e avean congiurato a sterminarli.

Attese il Conte con nuove spese a popolare un'altra volta quella terra, e vi riescì col favore del vicerè conte Lascaris e dell'intendente generale Giaime; ma avendo i pastori ricominciate le ostilità contro i novelli abitatori, e questi non essendo difesi dal governo andarono di anno in anno diminuendo, sì che ne' primi anni di questo secolo dovettero ritirarsi i pochi che vi rimanevano e lasciare a' pastori tutte le terre per la pastura del bestiame, e opportuni ricoveri a' malviventi, che vi restavano in aguato, perchè la popolazione di s. Sofia era piantata sulla via, per cui potea farsi il traffico de' prodotti del Mandrolisay e delle Barbargia Belvì ed Ollolai con le regioni meridionali.

I territori di s. Sofia consistevano in una estensione di terreno ghiandifero in gran parte nel Sarcidano largo e lungo di circa sei ore di cavallo. I ghiandiferi ne occupano più d'un terzo, le altre parti sono terre coltivabili con pascoli ed ottime sorgenti d'acqua, e possono dare abbastanza a tre mila porci forestieri oltre quelli de' luoghi vicini.

Marchesato di Busachi e Contado di s. Placido.

Alle ville di Busachi ed Allai fu attribuito il titolo marchionale; a quelle di Fordongianos e Villanova Truschedu il

comitale; e al primo titolo s'aggiunse il nome di Busachi, al secondo quello di s. Placido.

Queste quattro ville furon già parte dell'antica curatoria, che diceasi di *Parte Barigadu*, la quale per la prima volta il Re infeudava a Gaspare Fabra con diploma de' 10 febbrajo 1481, dispensando per la successione di sua figlia Isabella da' costumi d'Italia.

Assistita dal marito D. Raimondo Despez, dopo conferma del privilegio paterno, costei per diploma 5 dicembre 1518, con intervento di sua sorella, Giovanna e Castellana Fabra, ne fece vendita a D. Carlo de Alagò con assenso del procuratore reale D. Alfonso Carrillo in ducati d'oro novemila cinquecento per stromento 5 ottobre 1519.

In questa compra diceasi interessato anche D. Nicolò Torresani, onde fu diviso il feudo tra loro con Regia approvazione de' 5 aprile 1520.

Rimasto a D. Carlo d'Alagò la parte superiore, che però fu detta Barigadu-susu, ebbe D. Nicolò l'inferiore, che fu detta Barigadu-jossu, e che allora componevasi di Fordongianos e Allai, con la medesima natura feudale, con cui era partita dalla Corona.

D. Nicolò avendo poi acquistato Sedilo e l'incontrada Canales ordinò il suo testamento a' 5 dicembre del 1548 istituendo erede universale Gerolamo suo figlio con sostituirgli ne' feudi i maschi da lui nascituri, preferto il maggiore al minore, e in difetto la figlia primogenita del maschio nascituro con l'obbligo alla medesima di prender armi e cognome, e con la proibizione di alienare.

D. Gerolamo fu investito *ad propriam naturam feudi* per il procuratore reale Carcassona a' 15 ottobre 1551; poscia a'15 dicembre del 1566 ottenne a se ed a' successori il titolo di Conte sulla terra di Sedilo.

Mancando di maschi fece a D. Teresa donazione de' suoi feudi per atto tra' vivi del 4 febbrajo 1586 volendola abilitare per la grazia chiesta nel Parlamento celebrato nel 1560.

Avendosi riservato il titolo di Conte con altri diritti, sua vita durante, ricorse per la sovrana approvazione dell'atto; ed essendosi opposto il fisco sorse una lite che terminavasi nel Supremo di Aragona, dal quale fu decisa con sentenza

de' 25 novembre 1588 in favor del feudatario. Nell'anno seguente il Conte ottenne il diploma di regia approvazione a' 7 ottobre.

D. Teresa premorendo al padre dopo testamento de' 9 aprile 1595 chiamava alla successione ne'feudi il primo de'figli (D. Bernardino) avuti con D. Gerolamo Cervellon, indi i suoi fratelli (D. Giacomo, D. Michele, D. Antonio e D. Pietro) sostituendoli gradatamente, sotto le condizioni e i vincoli del testamento di D. Nicolò Torresani, e sotto quelli che prescriverebbe il di lei padre conte di Sedilo.

Il Conte fece nel 28 dello stesso mese l'ultima sua disposizione approvando quelle di sua figlia e di suo padre D. Nicolò, soggiungendo soltanto che in mancanza de' maschi succedessero le femine, servato l'ordine primogeniale.

D. Bernardino primogenito, rigettate le opposizioni del fisco e della sorella del defunto conte D. Mariangela Torresani, fu investito per sentenza de' 29 ottobre 1599, ma con la solita clausola *natura feudi in aliquo non immutata.*

Essendo avvenuta poco dopo la sua morte e apertosi il testamento, a' 18 gennajo del 1600, trovossi instituito erede suo figlio D. Gerolamo ancora infante, ed ordinato che mancando questi senza prole succedesse la sua figlia D. Marchesa e si restituisse a sua moglie D. Filippa De Sena l'Incontrada di Austis, portatagli in dote col capitale censo di lire quattro mila.

D. Gerolamo fu riconosciuto successore per sentenza de' 9 ottobre e prese l'investitura a' 18 del susseguente gennajo.

Nel 1622 già ammogliato con D. Maria Ferrera avea fatto testamento a' 2 dicembre, nel quale aperto a' 4 febbrajo del 1632 si trovarono chiamati alla successione, uno dopo l'altro in ordine di primogenitura, i quattro suoi figli D. Gavino Ignazio, D. Pietro Onofrio, D. Matteo e D. Giovanni Battista, e si vedea soggiunto che quando restasse estinta la sua posterità succedessero i figli maschi di suo fratello, D. Bernardo Mattia Cervellon.

Succedeva D. Gavino Ignazio, ed assistito dalla madre e curatrice riportava sentenza d'investitura nel 27 settembre dello stesso anno, che fu poi effettuata nel 21 febbrajo del 1636.

Morto costui in età minorenne e poi suo figlio Gerolamo

III ancora infante, succedea D. Matteo, perchè era già premorto anche D. Pietro Onofrio; e perchè nessuno de' predetti tre successori avea chiesto investitura nel termine legale, il fisco fece instanza per la devoluzione.

Essendosi deciso nel 22 settembre 1642 in favore di D. Matteo, per riguardo alla minorità del medesimo e degli altri due, prese egli l'investitura per atto de' 25 dello stesso mese.

Testando a' 6 luglio del 1661 chiamava alla successione il figlio D. Gerolamo IV, e le tre figlie, Marianna, Isabella, Francesca; sostituendo in fine la linea di D. Bernardino Mattia Cervellon.

D. Gerolamo IV era investito a' 20 ottobre del 1662, mediante assistenza della madre e curatrice sua, e nel 29 dicembre del 1681 testando chiamava erede particolare de' beni liberi la sorella D. Francesca, ed erede universale degli altri tutti feudali e vincolati, D. Isabella.

Essendo morto il testatore nel 31 dicembre del 1681, D. Isabella si volle impossessare de' feudi, ma il fisco li sequestrò, onde nacque lite tra essi, e si oppose ad ambi D. Guglielmo Cervellon.

Mentre i tre competitori contendeano nanti la Giunta creata a tale oggetto da Carlo II fu chiamata la causa per lettere *causa videndi* al supremo di Aragona, innanzi al quale si continuarono le allegazioni; ma poi, sebbene matura, rimase lungo tempo sospesa.

Accesasi frattanto la guersa di successione ed indi con la sottomessione della Sardegna alla casa d'Austria essendosi intercluso il commercio delle Spagne le cose andarono alla peggio, e neppure si riebbero gli atti.

Subentrato a D. Guglielmo il figlio D. Bernardino Antonio Cervellon si trattò all'amichevole tra lui e D. Isabella, essendo molto difficile di ripigliar la lite nella città di Vienna, ed essendosi tutto combinato si provvide dal reggente Vila un curatore alla posterità nel 24 novembre del 1714; quindi nel 19 del prossimo dicembre si diè facoltà di stipulare il contratto, come si fece addì 8 gennajo del 1715.

Per il quale si convenne tra D. Bernardino Antonio, che non si sa perchè si intitolava marchese di Monte-maggiore, D. Pietro Guiso, figlio della predetta Isabella, come suo pro-

curatore e tra il curatore alla posterità che si osserverebbero i patti seguenti:

1.° Che si intendesse rinunziato per sempre ad ogni ragione sui feudi controversi, salva l'approvazione sovrana;

2.° Che D. Bernardino Antonio Cervellon, sua linea e i discendenti, e in mancanza di questi la linea fu Bernardino Mattia Cervellon, avessero a possedere il villaggio di Sedilo col titolo comitale e l'Incontrada di Canales, composta de' villaggi di Norguiddo, Boroneddu, Zuri, Tadasuni, Domus-novas e Soddi, la tanca e la montagna di Norguiddo e gli altri beni anche non feudali, già posseduti in quel contado da D. Isabella, allora marchesa di Albis; e che per eguale porzione resterebbe a D. Isabella e a' suoi la Baronia di Austis, che componevasi dei villaggi di tal nome e di quelli di Teti e di Tiana con le montagne di Montemannu, Litu de Mela, Sazasy, Cocovari ed inoltre della incontrada di Parte Barigadu-jossu, composta di Busachi, Fordongianos, Allai e Villanova Truschedu, con le giurisdizioni rispettive e pertinenze; a patto che estinguendosi una delle linee chiamate la superstite entrerebbe nella porzione de' feudi così divisi;

3.° Che riuscendo di ricuperare i frutti degli stessi feudi dal tempo del sequestro dovessero dividersi tra loro in parti eguali, dedotta in prima ogni spesa fatta per il ricupero;

4.° Che il contratto dovesse aver effetto nel solo caso che il Sovrano non solo confermasse il medesimo co' patti, vincoli e condizioni espresse, ma ancora ordinasse il recesso del fisco da ogni pretesa, l'immessione in possesso e l'investitura a ciascuno de'contraenti delle rispettive porzioni;

5.° Che nessuno de'contraenti, o de'suoi potesse impugnare detto contratto, e volendolo dovesse prima restituire le cose allo stato di sequestro, depositando i frutti percevuti e riponendo le spese fatte dalla parte convenuta per occasione del contratto.

D. Isabella essendo morta nel 1718, succedeva il figlio D. Pietro, che pure moriva nel dicembre del 1721 prima che si fosse ottenuta l'approvazione della transazione.

Nel suo testamento de' 9 settembre avea egli stabilito una primogenitura lineale sui feudi in favore de' figli, D. Antonio Giuseppe, D. Francesco, D. Giovanni, D. Diego e D. Gerolamo,

volendo che le femine discendenti da' medesimi succedessero in mancanza de' maschi e delle femine dello stesso testatore, che erano D. Maria Catterina e D. Maria Antioca, nategli da D. Maria Maddalena Çapata.

Succeduto perciò il primogenito D. Antonio Giuseppe fece nuovo ricorso al Sovrano insieme con D. Bernardino Antonio Cervellon, offerendo qualche somma alla R. finanza; ed il re Vittorio Amedeo III esaudì finalmente la domanda ed approvò il contratto con sue lettere date da Torino a' 10 gennajo del 1723 sotto le condizioni e limitazioni seguenti:

1.° Che la transazione valesse quanto a succedere D. Bernardino Antonio Cervellon e la di lui linea maschile nel contado di Sedilo, Incontrada Canales e negli annessi; e tal linea mancando potesse il fisco esperire de' suoi diritti;

2.° Che secondo il contratto restasse Parte Barigadu-jossu a D. Isabella e a' suoi discendenti, ed estinta la sua linea entrasse quella di D. Bernardino Antonio Cervellon, esclusa quella di D. Bernardino Mattia Cervellon, così che il patto della successione reciproca non eccedesse le linee effettive e fosse il feudo conservato nella sua primigenia natura di retto e proprio;

3.° Che restasse fermo il patto di succedere nel feudo di Austis anche la linea mascolina e feminina di D. Bernardino Mattia estinguendosi quella di D. Isabella, non alterata però riguardo al fisco la natura originaria del feudo.

Per lettera poi del 17 aprile fu D. Maria Maddalena, come curatrice, immessa nel possesso de' feudi rimasti al figlio, de' quali nell'ottobre dell'anno seguente 1724 fu investita secondo il tenore del diploma 11 giugno 1723.

D. Antonio Giuseppe Guiso, fatto padrone del feudo di Busachi e di quello di Austis, ne dispose prima di morire (28 giugno 1757) in favore di D. Francesco di Paola Guiso suo figlio per testamento de' 24, con le condizioni e vincoli apposti da' predecessori.

D. Francesco di Paola ebbe sentenza d'investitura d'ambo i feudi nel 4 luglio 1758 nella persona di sua madre e tutrice D. Maria Vincenza Cervellon, marchesa *delle Conquiste.*

Morto costui senza prole, il suo patruo D. Francesco I, appoggiandosi al testamento paterno de' 9 settembre 1721, prese

possesso de' feudi nel 1751 e nel 14 aprile dell'anno 1752 riportò sentenza d' investitura.

Succedeva D. Antonio Guiso, ed essendo morto senza successione, il suo patruo D. Giovanni Guiso, dopo aver depositato dodicimila scudi della dote di D. Agnese Simon, madre del defunto, prese possesso de' feudi per sentenza de' 18 novembre 1757, e ottenne il dispaccio d'investitura nel 27 agosto del 1760.

Testava questi a' 7 luglio del 1775, e apertosi il testamento nel 28 agosto dell'anno seguente si lesse la istituzione ereditaria di suo figlio D. Raffaele e la sostituzione al medesimo di D. Maddalena e de' suoi in mancanza de' legittimi di lui discendenti, e la sostituzione pupillare della madre D. Maria Çapata ne' beni liberi.

Subentrato D. Raffaele Manca (come egli e la sorella D. Maddalena si cognominavano lasciando l' altro cognome di Guiso), e morto indi a poco in età pupillare (15 marzo 1788), sorgevano nuove dispute tra il fisco e D. Maddalena, quello impossessandosi degli effetti feudali da lui lasciati, eccettuato il feudo di Austis, che pretendea devoluti *ob lineam finitam*, e D. Maddalena che volle far lo stesso, e non potè fare che sopra i villaggi d'Ussana, Orosei, Galtelli, Dorgali e Lula, per l'opposizione del commissario patrimoniale.

Ammessa poi per grazia sovrana ad amichevole trattazione fece vari progetti a nome proprio e del suo primogenito D. Giovanni Amat con assistenza del marito D. Vincenzo, marchese di s. Filippo, mediante procura spedita a D. Francesco Maria secondogenito allora residente in Torino. L'ultimo di essi progetti fu ridotto a stromento a' 6 maggio 1790. Nel giorno 28 fu giurato a' seguenti patti e condizioni:

1.° Si rinunziava dal fisco e si rilasciava a D. Maddalena e a' suoi ogni ragione sulla Baronia di Orosei, su quella d'Ussana, sul salto di Planu di Murtas, sul *venteno* e sul *cabesaggio* d'Alghero, con ogni effetto sequestrato, con ogni giurisdizione e co' frutti decorrendi dal giorno della transazione, rispettivamente a' feudi di Orosei e di Ussana, co' decorsi dal giorno del sequestro rispettivamente alle altre cose feudali.

2.° Che il titolo marchionale d'Albis annesso alla baronia di Orosei, passasse a D. Maddalena e a' suoi con la stessa

anzianità, misurata dal diploma 10 aprile 1651, e con le prerogative già spettate al di lei padre.

3.° Che i detti feudi di Orosei ed Ussana restassero a lei e a' suoi discendenti maschi e femine con la natura di feudo retto e con l'ordine di vera lineale primogenitura; che essa stimerebbe di dare per atto tra' vivi o d'ultima volontà, con facoltà anche al primogenito D. Giovanni, od altro immediato successore, di disporne in vita od in morte, in tutto od in parte anche a persone estranee, grate però al regnante ed all'oggetto di poter pagare tutto a porzione dell'infraspecificata finanza, con la condizione bensì che il feudo assumesse negli estranei la natura di proprio e retto.

4.° Che il Planu de Murtas, il dritto del *venteno* e del *cabesaggio* dovessero in avvenire far parte della baronia di Bonvey, o di Padria e Mara, già occupate da D. Maddalena, sì che avessero la stessa natura e carattere.

5.° Che D. Maddalena e i suoi fossero tenuti agli obblighi e pesi, od inerenti, o imposti al feudo, senza pregiudizio del fisco in caso di devoluzione ecc.

6.° Che nel caso D. Maddalena avesse a restituire qualche effetto compreso ne' feudi suddetti, il fisco non fosse tenuto di evizione, ma solo ad assisterla con la riserva che non si potesse transigere senza l'intervento del fisco.

7.° Che D. Maddalena e i suoi dovessero pagare in correspettivo lire 24 mila di Piemonte, o scudi sardi 6 mila tra 17 anni in rate diverse, ma non minori di lire 12 mila cadauna con gli interessi al 4 0/0 pendente la mora.

8.° Che per parte della stessa D. Maddalena s'intendesse rinunziata a' frutti pendente il sequestro delle due Baronie in aumento e per titolo del correspettivo, con ciò che il fisco fosse tenuto alla soddisfazione di qualunque peso *pro rata temporis* in ambi i feudi.

9.° Che a titolo dello stesso correspettivo s'intendesse rinunziato a qualunque ragione sul feudo di Parte Barigadu che resterebbe al R. Patrimonio con tutti i diritti ed effetti anche demaniali e allodiali e pure co' frutti dal giorno del sequestro.

Questa transazione essendo stata ratificata da D. Maddalena e dal figlio D. Giovanni fu poi approvata dal Re con diploma del 21 successivo settembre.

Ebbe allora D. Teresa Deliperi di Sassari comodo per recare a termine le sue trattative per l'acquisto del feudo di Busachi.

Essendo essa ricorsa fu di nuovo approvato il suo progetto del 30 agosto dell'anno precedente 1789 con l'aggiunta fatta nel susseguito gennajo, e per lo stesso biglietto del 1690 6 luglio ne fu ordinato lo stromento, stipulato nel 14, a' seguenti patti e condizioni;

1.° Che si concedesse a D. Teresa e a' suoi in feudo retto per maschi e femine col titolo marchionale di Busachi l'incontrada di Parte Barigadu-jossu con le quattro popolazioni esistenti e con gli effetti reali e demaniali annessi, con ogni giurisdizione e imperio ecc.

2.° Che essendo D. Teresa senza prole ne potesse disporre in favore di D. Gavino Deliperi suo fratello e delle sue sorelle, dividendo anche i villaggi, se così volesse, a condizione che avesse nel caso il titolo marchionale il solo possessor di Busachi. Inoltre dividendosi tra' fratelli e le sorelle predette le successioni dovessero aver luogo per maschi e femine successivamente discendenti da quella, in cui favore il feudo fosse stato diviso, osservando l'ordine di primogenitura; ma ogni disposizione s'intendesse annullata, se D. Teresa morisse con discendenti d'uno o d'altro sesso.

3.° Che D. Teresa e i suoi fossero obbligati alle finanze di lire 264 mila di Piemonte, ossia di scudi sardi 66 mila, compresa ogni spesa e diritto, con pagarne 30 mila all'arrivo del R. diploma di conferma, e 36 mila in anni 20, sebbene a rate, purchè non minori di scudi 2 mila, con gli interessi della mora al 4 0/0 dal giorno, in cui, sborsati gli scudi 30 mila, avrebbe dritto a' redditi feudali ecc.

Essendosi stipulato il contratto in questa forma, venne fuori il diploma di conferma nel 30 dello stesso mese di luglio. Il dispaccio d'investitura seguì nel 31 gennajo dell'anno seguente 1791.

Avendo poi negletto D. Teresa di pagare alla R. cassa i pattuiti interessi, non che la stessa finanza, venne citata dal fisco a' 18 agosto del 1798.

Essa volle difendersi con dire che non era equitativa la pretensione fiscale dal momento, che i vassalli avean ricusato di corrispondere i diritti, di cui era stata investita secondo i

consegnamenti feudali, lamentandosi pure che non fosse stata difesa dal Fisco nella lite che sosteneva co'detti vassalli nanti la R. Udienza; e pare che in rispetto di questa ragione si soprasedesse. La causa quindi restò del tutto sospesa per regio biglietto de' 13 dicembre 1800 dopo fatti alcuni pagamenti dalla detta signora, la quale poi, credendosi troppo aggravata nel prezzo del feudo vendutole, ricorse al re Vittorio Emmanuele per accettar la retrocessione di Fordongianos e di Villanova Truschedu.

La domanda venne accolta e dall'esame del feudo essendosi rilevato l'eccesso per essersi fatto il computo de' redditi del solo anno 1788 e non del triennio tutto, in cui fu sotto sequestro; fu però ridotto il prezzo da'66 mila scudi a scudi 59,400, ed il residuo di cui era debitrice a soli scudi 17,500. E perchè da' calcoli fatti su' redditi feudali risultava il loro valore di soli scudi 14,300, però si richiese che D. Teresa pagasse nel contesto gli scudi 3200 che mancavano a saldo, sotto la qual condizione si approvava dal Sovrano il progetto con Carta R. del 29 aprile 1810, e il R. patrimonio s'impossessava di detti due villaggi, sebbene l'istromento non fosse stipulato nella intendenza generale del regno prima de' 12 giugno del 1816, cioè quando D. Maria compì di pagare gli scudi 3200.

Succedette a D. Teresa ne' soli villaggi di Busachi e di Allai D. Stefania Ledà, che erasi avuta da lei in seconde nozze con D. Stefano.

Si maritava alla medesima il conte di s. Placido D. Andrea Manca, e volendo riunire nella sua famiglia ed annettere al suo titolo di conte i due villaggi di sua moglie ne avanzò domanda al re Carlo Felice, il quale considerando l'evizione sofferta senza compenso dalla di lui suocera di molti beni compresi nell'atto di acquisto (14 luglio 1790), per cui era stata costretta a retrocedere quei due villaggi, mandava con sua Carta Reale de' 3 aprile 1829 di stipularne l'opportuno istromento nell'intendenza generale del regno alle seguenti condizioni:

1.° Che l'infeudazione si intendesse con la qualità di retto e proprio pel concessionario e suoi discendenti maschi e femine nel modo specificato nel capo 2 dello stromento de' 14 luglio con ogni giurisdizione e imperio ecc.

2.° Che il concessionario conte dovesse pagare lire 8 mila di finanza in otto rate eguali e annuali con gli interessi della mora;

3.° Che dovesse adempiere agli obblighi e pesi d'amministrazione di giustizia ed altri, cui fosse il feudo soggetto.

4.° Che finalmente dovesse osservare i patti e le condizioni dello stesso stromento de' 14 luglio.

Per sentenza de' 16 del susseguito ottobre fu D. Andrea provveduto della investitura col titolo comitale annesso a'due villaggi, e la prese effettivamente per atto de' 27 del successivo dicembre, obbligandosi al R. donativo invece del servigio feudale, e prestando il solito giuramento di omaggio e fedeltà.

In questo modo si riunì in una sola famiglia l'intera contrada di Parte Barigadu-jossu, distinta in due feudi con due titoli separati di marchesato e di contea.

Commenda di s. Antioco (dell'Isola), Baronia di Santadi.

Le memorie più recenti di quest'isola cominciano al 1753 con un parere dell'avvocato fiscale Sanna-Lecca, nelle quali si ragiona sopra i titoli della giurisdizione pretesa della città d'Iglesias sopra l'isola, o penisola di s. Antioco.

Sotto la stessa data l'avvocato patrimoniale dava il suo giudizio sopra i privilegi del predetto municipio, in forza de'quali volea esso esercitar i diritti signorili sopra quell'isola e sopra alcune regioni prossime alla medesima.

Contro le pretese del municipio d'Iglesias surse l'arcivescovo di Cagliari e si adoperò per stabilire i suoi diritti sopra alcuni territori, nominatamente di *Santadi* e *Biriddu*, e de' salti appellati *Planus, s. Martini*, e *Loppe*, e sulle terre di *s. Antioco, Tratalias* e *Piolanas*, contro le ragioni del medesimo; quindi presentava alcune proposte per la restituzione della popolazione de'detti salti allora deserti.

Queste scritture furono sottoposte all'esame del Supremo di Sardegna, il quale a' 15 dicembre dello stesso anno, dopo aver enunciato i titoli della pertinenza all'arcivescovado di Cagliari de'territori suindicati di *Santadi* e *Biriddu* e degli altri salti soprannominati, siccome dipendenza della mitra sulcitana, e le ragioni sopra i territori di *s. Antioco* e altre terre

delle maremme sulcitane come dipendenza del detto vescovado, allora tenuto dall'arcivescovo di Cagliari, dava il suo parere sopra i capitoli del progetto presentato da lui per ripopolare quelle regioni già da secoli spopolate per le infestazioni de' barbareschi.

Confidente l'arcivescovo nel suo diritto sopra le suddette regioni sulcitane presentò domande di esser investito della signoria dell'isola di s. Antioco e di poter estendere la giurisdizione sopra le altre terre spettanti al predetto vescovado sulcitano con l'obbligo di stabilirvi una novella popolazione.

Il R. avvocato fiscale patrimoniale, avendo esaminata questa proposta, ne fece relazione al governo superiore a' 9 marzo del 1754.

Volle allora il Governo aver notizie più sicure sopra le suddette regioni, però spediva nella provincia sulcitana l'ingegnere Bessone, il quale avendo bene osservati i luoghi, interrogati gli abitatori, e riunito tutte le nozioni che potè avere, mandava le sue memorie in Torino, alle quali manca però la determinazione del giorno.

In questo essendo venuto a cognizione dell'arcivecovo che volesse stabilire nell'isola sulcitana una colonia di greco-corsi e che sin da' 4 aprile si fossero concordati i capitoli col capitano Stefanopoli e col tenente Casson, scrisse al Re a'26 dello stesso dolendosi della destinazione, che si fosse fatta dell'isola di s. Antioco a quei coloni, ed ebbe risposta dal Sovrano a' 31 del seguente maggio.

Sorse poi un'altra opposizione contro la colonia greco-corsa, perchè i salti di detta isola essendo tenuti da un notevole numero di famiglie sulcitane, queste come seppero che verrebbero quei forestieri, e intesero che la maggiore e miglior parte delle terre dell'isola sarebbe assegnata a' medesimi mandarono a' 19 luglio del 1754 una loro rappresentanza al Vicerè, nella quale spiegavano il grave incomodo e danno che dalla introduzione de' nuovi coloni dovrebbero soffrire non solo gli antichi abitanti dell'isola, ma la stessa città d'Iglesias. Al quale ricorso il Governo non ebbe alcun riguardo credendo che quegli isolami l'avessero fatto per suggestione degli iglesiensi, e persistette in voler piantare la detta colonia; nello stesso tempo il Vicerè procurava persuadere l'arcivescovo perchè

aderisse a quello stabilimento che si volea fare e speravasi dover aver felice successo con molta utilità delle fertilissime regioni della provincia sulcitana , e non impedisse le deliberazioni del Re apponendo i suoi diritti.

L'Arcivescovo essendo rimasto fermo nella opposizione e in volere rispettati i suoi diritti, il Governo deliberò di fare quello che avea disegnato, e nell'ottobre sotto li 24 il conte di Bricherasio, Vicerè di Sardegna, per vincere con un atto di rigore le ripugnanze dell'Arcivescovo suddetto scrisse al medesimo in modo autorevole per notificargli che era volontà sovrana che si stabilisse nell'isola di s. Antioco la colonia de' greco-corsi.

Ma l'Arcivescovo nè pur allora si rassegnava e con lettere del giorno prossimo rispondeva a quella notificanza dichiarandosi fermo nella contraddizione e scusandosi sulla legge canonica che gli vietava di alienare i beni della chiesa. Lo stesso prelato propose poi un'altra ragione (9 novembre) ed era il timore che la religione de'nuovi coloni fosse dissimile in qualche parte dalla verità cattolica, che sola dominava nel regno.

Prevedendo poi il governo di Torino che l'arcivescovo di Cagliari informerebbe della questione il sommo Pontefice e potrebbe forse presentare le cose in modo che il s. Padre restasse dispiaciuto della condotta del Re, mandava una memoria al conte di Rivera , ministro alla corte di Roma , per informarlo di tutto l'occorso con l'arcivescovo tanto rispettivamente al progetto presentato da lui nel 1752 per la popolazione dell'isola di s. Antioco, quanto relativamente alla introduzione de' greco-corsi nella medesima, e gli facea insieme conoscere i partiti che erano stati proposti allo stesso prelato per l'indennizzazione de' suoi pretesi diritti; con le quali nozioni avesse assai il detto conte, a giustificare la rettitudine delle regie intenzioni, se l'arcivescovo con sua relazione facesse nell'animo del Papa qualche sinistra impressione.

Sebbene per varie ragioni il proposto stabilimento de' greco-corsi non si effettuasse, non pertanto il governo persistette a voler esercitare immediatamente la sua autorità sopra l'isola e altre terre contro le pretese dell'arcivescovo di Cagliari e del municipio d'Iglesias, e si prese la determinazione (14 marzo 1756) di mandare un podestà ed un suddelegato nella detta

isola per stabilire nella medesima l'esercizio della R. giurisdizione.

Si venne in fine alle trattative tra il Governo e l'Arcivescovo, e a' 27 agosto dello stesso anno si proposero alcuni articoli, per cui potessero restar paghe ambe le parti e avesse fine la lite.

Dopo questo, considerando il Governo assicurata già al R. patrimonio la possessione dell'isola di s. Antioco, si applicò a procurare il miglioramento delle sue condizioni, onde domandò e ottenne varie relazioni sullo stato della medesima così sulla popolazione, come sopra la coltura (1757 12 giugno .....).

Nel 1758 il Re sottoponeva all'esame del congresso politico sulle cose della Sardegna diverse questioni; ed erano esse per l'amichevole composizione delle differenze tra il patrimonio e l'arcivescovo, come vescovo d'Iglesias, sopra la giurisdizione e il dominio utile; e per l'investitura chiesta dallo stesso arcivescovo del territorio di Santadi in compenso de'suoi diritti sopra l'isola, la quale voleasi dal Re erigere in una commenda della S. Religione de' ss. Maurizio e Lazzaro.

Rispondeva il congresso a' 15 febbrajo sopra i due progetti, e l'arcivescovo, come vescovo d'Iglesias, restò soddisfatto della concessione in feudo del territorio di Santadi, e la Religione di s. Maurizio crebbe di una nuova commenda.

Tutti questi affari furono però conchiusi solo nell'anno seguente (1759) quando fu stipulato a' 26 settembre un atto di concordia tra l'arcivescovo di Cagliari, il R. patrimonio e la Religione di s. Maurizio sopra l'isola di s. Antioco. Il Pontefice supplicato di aderire a questa transazione, che il Re volea fare, avea dato il suo assenso sin dall'anno precedente (1758) con lettere de' 21 marzo.

Nello stesso anno a' 15 novembre quando fu rimessa al Re la convenzione, stipulata tra il R. patrimonio e l'arcivescovo di Cagliari, per la cessione alla Sacra Religione de' ss. Maurizio e Lazzaro del dominio utile dell'isola con l'approvazione pontificia, si presentava al medesimo il progetto di popolarla fatto dal marchese commendatore Rovida-Visconti di Milano, con le proposizioni de' mezzi che credeansi valere allo stabilimento d'una colonia.

Compita la quarantena, si attese con molto zelo alla istituzione della colonia, e la tesoreria Regia cominciò i versamenti per conto della Religione, pagando a pro dei tabarchini la somma di scudi sardi duemila, co' quali fu provvisto ai bisogni de' nuovi popolatori di Calaseta, come appellavasi il sito dove piantossi la colonia, perchè potessero stabilirsi nel detto sito ed avessero le necessarie vettovaglie.

Si provvide poi ad un grave bisogno perchè mancava ogni soccorso agli ammalati di s. Antioco, e si propose ai popolatori una gabella che rendesse a sufficienza per pagar medico, cerusico e i medicinali.

Apparve ben presto (1772) che non su tutto si era ben provveduto, e i nuovi coloni di Calaseta trovandosi in angustie, presentarono al governo le loro doglianze: il governo procurò di rianimare le loro speranze; ma non seppe migliorare il loro stato.

Si aggiunsero nello stesso anno ai tabarchini alcune famiglie piemontesi, le quali in breve si trovarono esse pure in una trista situazione, sì che mancata la lusinga di star meglio e di far fortuna, supplicarono perchè fosse loro fatta facoltà di ritornare in terraferma. Il flebotomista Icardo, che avea accompagnato le famiglie piemontesi, chiese egli pure di poter ritornare nel Piemonte.

Mentre i coloni di Calaseta si trovavano in disagio, si aggiunse a render peggiore la loro condizione il timore dei barbereschi, che navigando prossimamente alle isole di s. Pietro e di s. Antioco, non solo minacciavano di fare invasione, ma operavano qualche sbarco per far quelle prede che si presentassero di uomini e di bestiame; però nel 1773 e nel seguente furono fatte diverse proposizioni per mettere al coperto dalle aggressioni degli affricani la novella popolazione, che era la più minacciata.

Nel 1774 sopra il parere emesso dalla Giunta, costituita per provvedere al detto stabilimento, il Re provvide alla colonia piemontese di Calaseta assicurando la sussistenza delle famiglie che avevano cominciati i lavori agrari e dando i mezzi di restituirsi nel continente a quelle che non erano di alcuna utilità.

Nel 1775 soccorse di nuovo la Religione alla popolazione

di Calaseta, essendosi dopo risultanza della detta Giunta pagate L. sarde 3750 dalla cassa della Religione (27 febbrajo) ed un'altra volta ai 22 di luglio in particolare alla popolazione piemontese.

Nel 1778 Cesare Deferraris, che era uno dei popolatori di s. Antioco, ricorse per la concessione di una tonnara nella stessa isola, domandando allo stesso tempo di riavere certi terreni, che gli erano stati tolti; e la segreteria di Stato per le cose interne sotto i 29 luglio mandava al Vicerè per essere informata sopra i diritti del ricorrente sui terreni che ridomandava e sulla convenienza di concedere un luogo per stabilirvi la pesca dei tonni.

Nell'anno seguente domandò pure il Governo di Torino se fosse a permettersi ai tabarchini di portarsi alle tonnare di Tunisi, e dopo il parere del dottore D. Salvatore Minutili-Nieddu fu risposto negativamente.

Nel 1782 il conte Porcile presentò una sua proposizione per abilitare un porto nell'isola di s. Antioco; ma fu contrario il parere dell'Intendente generale e dell'Avvocato fiscale patrimoniale, i quali temevano di gravi inconvenienti se il Re aderisse alla domanda del Conte.

Planu de Murtas.

La regione così detta è un salto amplissimo del Logudoro, nell'incontrada di Cabu-abbas e Baronia di Bonvebì, che dal 1808 fu incorporato al R. Demanio.

Per quanto appare da' documenti rimasti questa ragione fu, come notammo, nel secolo XV, infeudata in favore di Salvatore Posula d'Oristano il quale per i suoi servigi aveala meritata a titolo di donazione tra' vivi per atto de' 4 novembre 1435. È probabile che prima di quel tempo appartenesse al conte di Monteleone.

Questa donazione era confermata dal re Alfonso nell'anno seguente con diploma dato da Çapua a' 25 giugno, ed il Posula ne prendea possesso con atto del 2 successivo ottobre. E siccome la conferma della donazione non gli accordava per se e per i suoi fuorchè la giurisdizione civile e criminale col misto imperio; imperò lo stesso Re gli spediva un altro diploma in data del 25 giugno 1445, in cui gli concesse il li-

bero allodio anche col mero imperio dandogli facoltà di disporne a suo arbitrio.

Nel 1455 con atto de' 2 aprile era questo salto venduto a Francesco Ferrara. Dopo la morte di costui ne fu investito suo figlio Pietro Martino a nome del medesimo re Alfonso dal Vicerè D. Pietro de Besuldano per atto de' 2 maggio 1458.

In quest'atto d'investitura però eravi compresa anche le ville di Padria Mara, Pozzo-Maggiore, il salto di Arquemor (Arcu e-moro) e il venteno col macello d'Alghero, riunitisi tutti in Pietro Martino per gli acquisti fattine dal padre. Le clausole pertanto *in feudum et ad propriam naturam feudi* poteano dirsi estese anche a Planu de Murtas. Mancano poi le notizie sino alla metà del secolo xvi, quando il detto feudo era posseduto da Andrea de Virde di Sassari e ignoravasi a qual titolo, come si desume da una sentenza del supremo di Aragona (26 maggio 1576), confermativa in grado di supplicazione di altra precedente del 15 novembre 1570, pronunziata co' voti dello stesso tribunale, dove dichiaravasi spettare a Francesca Melone, vedova ed erede testamentaria di detto Virde, tutti i salti, i diritti e villaggi suddetti col mero e misto imperio, rejette le pretese di Giovanni Vidini, di Baldassare di Castelvì e di Francesco Ferrara.

Dopo il solo intervallo di anni quaranta e per atto 19 gennajo 1619 era investito in nome del re Filippo II un altro Andrea Virde-Melone-Castelvì, che dicesi succeduto al padre Pietro per la morte senza prole del rispettivo figlio e fratello maggiore Francesco Virde.

Nel 1630 moriva possessore di detti feudi certo Angelo Virde e succedeva a lui per difetto di maschi la figlia Catterina.

A costei morta pur senza prole succedeva D. Maria Manca Ledda della linea collaterale feminile di detto Angelo, perchè figlia di D. Catterina Ledda, la quale era nata a D. Giovanna Virde sorella del suddetto Angelo, come fu dichiarato per sentenza 27 luglio 1663, per cui si mandò investirsi detta D. Maria sul riflesso che con lo stromento 14 luglio 1436 di vendita (il quale riguardava solo Pozzo maggiore) fatta dal re Alfonso a Francesco Melone erano state abilitate le femine alla successione.

A D. Maria Manca Ledda succedeva suo figlio D. Ignazio Aymerich, ed era investito a' 2 aprile 1722.

Questi feudi considerati per mascolini e feminini si trovarono nuovamente all'anno 1780 nella linea Manca; mentre morto a' 15 marzo di detto anno D. Raffaele Manca impubere il R. Fisco Patrimoniale e la sorella del defunto D. Maddalena Manca se ne disputarono il dritto in giudizio possessorio. Il R. Fisco avea proposto la devoluzione di tutti i suindicati feudi comprensivamente a quelli di Ussana, d'Orosei e Galtelli, e di Parte Barigadu, e con altro libello de' 12 aprile la devoluzione ancora di Planu de Murtas.

Dopo due anni di lite si divenne a una transazione nel 28 giugno 1790 tra l'Avvocato fiscale del S. S. consiglio e il procuratore di D. Maddalena e di suo figlio primogenito D. Giovanni Amat, ratificata da questi due a' 7 successivo agosto e approvata dal Re a' 7 settembre. In virtù di quest'atto il R. Fisco cedeva nuovamente alla casa Manca ogni sua ragione sopra i controversi feudi alle seguenti condizioni:

1.° Che Planu de Murtas, il venteno, la macelleria e il cabesaggio d'Alghero dovessero in avvenire far parte, esser uniti e prender la stessa natura della Baronia di Bonvehì.

2. Che D. Maddalena, il figlio e successori, dovessero pagare 240 mila lire di Piemonte nel termine di anni 15 co' frutti al 4 0/0 sebbene a rate diverse, purchè non fossero minori di lire 12 mila ognuna.

Essendo passati degli anni senza che si fosse adempito a questa condizione e rimanendo D. Maddalena in debito di 36 mila lire per tante annualità feudali, fu costretta cedere al R. Patrimonio l'amministrazione e i frutti de' feudi.

Questa cessione però, la quale fu effettuata per stromento 9 agosto 1801, non bastò a riempire il gran vacuo; altronde essendo scaduto nel 1805 il termine prefisso al pagamento del capitale senza speranza allora di poterlo realizzare, si venne nel 1808 ad un nuovo aggiustamento con atto de' 27 agosto, dietro al qual atto rimase alla casa Manca la sola Baronia di Bonvehì, il feudo di Austis ed il nudo titolo marchionale d'Albis per essa e suoi successori; e la R. Azienda ricuperò il feudo d'Albis, ossia la Baronia d'Orosei e Galtelli e il Plano de Murtas con tutti gli annessi.

Il Planu de Murtas sembra fosse parte in altri tempi del feudo di Pozzomaggiore, da cui dista solo mezz'ora. Antica-

mente ne godeva gran porzione il villaggio di Padria; ma scacciatine i Padriesi già da un secolo da uno de' marchesi d'Albis i villici di Pozzomaggiore lo tennero tutto soli.

Essi vi esercitavano tutti gli adimplivi (1) di pastorizia e di agricoltura pagando ogni anno i soliti diritti feudali col titolo alcuni di concessioni puramente temporarie.

Essi lo han diviso in 4 parti, Tellepere, Montetumene erano destinate al seminario, le altre alla pastorizia. Nelle due prime che costituivano le due alternative vidazzoni si potrebbero seminare starelli di grano 6394, e non vi era che un centinajo di starelli di terreno assolutamente sterile. Non se ne coltivava però che un terzo un anno con l'altro tra grano, orzo, fave, gramone, lino, fagiuoli e altri legumi.

Villa di Flussio.

Il re D. Alfonso con diploma degli 11 agosto 1422 concedeva a Giovanni Mari ed a'suoi in perpetuo la villa di Flussio, sita nell'incontrada di Montiverro, in feudo retto e proprio secondo il costume di Italia, con riserva però del mero e misto imperio, del quale poi gli fece concessione tanto per questa villa che per l'altre di Sietefuentes e Olmedo già da esso Mari possedute con altro diploma de' 20 ottobre 1436.

Il figlio e successore, Bartolomeo, vendette la villa di Flussio a Raimondo Satrillas con istromento de' 3 febbrajo 1455 con precedente assenso del Procuratore Reale.

A Raimondo Satrillas successe suo figlio Gerardo, che ne fu investito nell' 1 febbrajo 1505, e continuarono a succedere i suoi posteri di padre in figlio fino alla morte senza discendenza di D. Francesco Satrillas seguita nel 17 novembre del 1814, in cui questo feudo fu incamerato per istanza fiscale.

---

(1) Ignoriamo l'etimologia di questa parola usata ne' feudi sardi di *adimplìvio* o *ademprivio;* ma sappiamo bene che si usava a indicar quello che il feudatario dovea concedere a' vassalli per i bisogni della pastorizia (i pascoli), dell'agraria (i terreni per la seminagione a quelli che non ne aveano), della famiglia (le legna da ardere) e l'uso di altre cose. Un barone non poteva locare a forestieri, nè pascoli, nè altro, se questo fosse in danno de' vassalli e questi ne restassero privi. L'uso delle cose a' vassalli era un *adenprivio* e un privilegio.

Il diritto terratico detto *Laor* di Corte consisteva in 5 starelli per quelli che seminavano 16 starelli di superficie territoriale, la metà de' detti starelli per quelli che seminavano la metà e imbuti 12 da quelli che seminavano 4.

Pel dritto di vino mosto i possessori di vigne pagaron denari 20 per ogni carica di mosto, o una carica per ogni vigna.

Pel dritto di paglia pagaron tre soldi quelli che lavoravano il terreno con buoi.

I diritti personali erano il *feu* e la *gallina*. Pel primo pagavano gli ammogliati soldi 5, i celibi 2 1/2; pel secondo, cui eran tenuti i soli ammogliati, pagavan soldi 3.

Dalle dette contribuzioni del *Laor* di Corte erano esenti quei che seminavano a zappa: i sessagenari aveano esenzione dalla gallina e paglia.

Di più il feudatario ricevea un dritto da quelli che avean molini o gualchiere.

Il prodotto di questo feudo poteva ammontare a lire 200.

Il peso era nell'amministrazione della giustizia e consisteva nel salario di lire 60.

Baronia della Crucca.

La R. Azienda possedeva questa Baronia sita nel territorio di Fluminarja e lo stagno di Platamone in forza della transazione stipulata in Torino a' 6 luglio 1826 tra il R. Fisco Generale del Supremo Consiglio, il barone di Sorso e il curatore alla posterità di esso barone.

Enunciasi in quest'istromento che fin da' 20 giugno 1768 erasi chiesta dal Fisco Patrimoniale, in contraddittorio del fu marchese De Las Conquistas, D. Francesco Vico (che ripeteva il dritto da sua moglie, D. marchesa Vincenza Cervellon e dalla di lui suocera D. marchesa Angela Pilo Cervellon) la devoluzione di questa baronia, consistente ne' territori della Crucca e nelle scrivanie delle vicarie di Sassari e di Bosa, nello stagno di Platamone e nelle peschiere denominate *Deisbuccas de su pertusu*, e nelle isole dette *de Ois*, *Sa Coa* o *Bajardo* e *S. Simone*, site nello stagno di Cagliari; che questa domanda sospesa poi veniva nuovamente riassunta del Fisco dopo la morte del prefato marchese contro gli eredi: che con sentenza della R. Giunta patrimoniale de' 3 dicembre 1808 si

pronunciava in favor del Fisco: e che sebbene questa sentenza fosse passata in giudicato il barone di Sorso richiamò dalla medesima e con lettere *causa videndi* fece chiamare questa controversia alla decisione del Supremo. Prima però che emanasse la sentenza il barone avendo supplicato il Re si degnasse delegare detto Supremo Consiglio ed il consigliere relatore onde potere tra esso barone e l'Avvocato Fiscale Generale devenirsi ad un amichevole adeguamento, e il Re avendo accondisceso si transigette co' seguenti capitoli:

I.° Che il R. patrimonio concedesse in enfiteusi perpetua al barone di Sorso e successori senza pagamento d'introgio, osservato l'ordine di primogenitura stabilito dal prefato marchese Vico, le due peschiere e le tre sovradette isolette, pagando per ognuna di esse peschiere e isolette la somma di soldi dieci sardi a titolo di canone restando a carico dell'enfiteuta tutti gli obblighi connaturali all'enfiteusi; senza poter esso barone e i successori sottoporre questi beni a peso alcuno senza il regio consenso, dichiarando che l'isola detta *Isca de Ois* venne con carta R. de' 3 dicembre 1824 conceduta in enfiteusi al marchese di Villahermosa mediante l'annuo canone di scudi 150; perciò dovesse il detto barone percevere il suddetto canone fintanto che avesse a durare quella enfiteusi nel caso che venisse a risolversi prima che cessi la presente.

2.° Che S. M. concedesse al detto barone per se, suoi eredi e discendenti maschi e femine senza pagamento di finanza il titolo di marchese *de Las Conquistas.*

In correspettivo di ciò il barone cedette alla R. azienda le scrivanie di Sassari e Bosa, il tenimento della Crucca e lo stagno di Platamone.

Questa transazione fu approvata con diploma 15 settembre 1826.

La Reale azienda appaltava nel 1824 il territorio della Crucca a rasieri annui 67. 1/2; nel 1830 fu l'annuo fitto portato a rasieri 112. 3/4.

Lo stagno di Platamone abbonda di varie qualità di pesci, e fu nel 1825 appaltato a Giuseppe Corrias di Sassari per un sessennio in lire annue 434; poi si affittò a mesi a lire 15.

Cabuabbas, ossia Baronia di Giave e Cossaine.

Serafino Montanyans fu primo acquisitore di questi due villaggi, concessigli da Alfonso V nel prezzo di 1300 ducati d'oro con stromento del 10 e diploma di approvazione del 20 luglio 1436 dato in Teano.

A Serafino padre succedette il figlio dello stesso nome; mentre il re Alfonso impartì il suo assenso nel 1447 per la donazione, che dal padre voleasi farne al figlio in occasione del suo matrimonio con Nicoletta d'Arborea.

A Serafino II succedette sua figlia Giovanna investitane però d'ordine del Re in Sassari nell'aprile del 1500.

A costei, maritata a D. Francesco de Castelvì, subentrava il comun figlio D. Gerolamo investito a' 20 aprile 1505.

A D. Gerolamo, ammogliato con D. Michela Flos, la figlia primogenita D. Anna maritata con D. Federico di Cardona, investitane ai 15 giugno 1555.

A lei suo figlio Gerolamo, che fu marito di Elena d'Alagòn, sorella del conte di Villassor.

A D. Gerolamo il figlio D. Gioachino de Cardona.

Da questo D. Gioachino, che avea sposato D. Catterina d'Alagòn, in virtù di suo testamento, rogato al notajo Valmanja 23 novembre 1590, in cui dispose della baronia in favor di sua moglie, il feudo passò in casa d'Alagòn.

Nel 1607 per testamento 10 febbrajo rogato Orda D. Catterina ne dispose in favore di D. Giacomo d'Alago e Madrigal, che era stato sostituito a lei da D. Gioachimo. D. Ilarione marchese di Villassor ebbe a litigare; ma dopo essere egli stato rinvestito di Villassor e Trecenta per l'avvenimento al trono di Filippo IV, con altra sentenza de' 12 immediato ottobre fu pure investito di Cossaine e di Giave.

Successe a D. Ilarione suo figlio Biagio II di questo nome, che fu investito nella persona del suo tutore per sentenza 1 febbrajo 1636.

A D. Biagio fu successore suo figlio D. Artaldo, il quale con libello fiscale del 9 settembre 1655 fu citato e prese l'investitura per mezzo della sua madre e tutrice D. Teresa Pimentel con sentenza del procuratore Reale marchese di Cea.

Questa investitura fu poi rinnovata dal medesimo D. Ar-

taldo nel 1701 con sentenza del 4 luglio per l'avvenimento al trono del re Filippo V.

Fu questo l'ultimo maschio della famiglia d'Alago, che fece passare il feudo nella casa de Silva. Egli con parere della R. Udienza 4 marzo 1702 lo volle donare co' feudi di Spagna a sua figlia D. Emanuela d'Alagon, ammogliata col conte di Montesanto D. Giuseppe de Silva, per stromento 6 aprile rogato in Cagliari al notajo Cara.

D. Emmanuela restò poi investita per sentenza 21 ottobre del 1704.

Successe a lei D. Giuseppe Francesco de Silva, nipote di lei perchè figlio di suo figlio D. Pietro Artaldo, maritato a D. Gaetano Sarmiento e premorto.

D. Giuseppe ottenne l'investitura de' tre feudi per sentenza 28 giugno 1769. Dopo questi chiese investitura nel 1807 D. Giuseppe Gabriele de Silva, la quale ottenne con sentenza 30 aprile come figlio dell'ultimo possessore D. Giuseppe Gioachimo, il quale pare diverso dal precedente investito che troviam nominato D. Giuseppe o D. Giuseppe Francesco.

Trecenta.

Nel 1421, quando fu fatta donazione a Giacomo di Besora. Procuratore Reale con diploma 10 febbrajo confermato poi dal re Alfonso con altro del 1.° luglio 1434, l'incontrada di Trecenta componevasi de' villaggi di Ortacesos, Goi majori, Segario, Selegas, Goiesili, Arigi, s. Basilio, Senorbì, Seùni, che restano ancora popolati, e degli spopolati di Segolai, Bangius de Liri, Dey . . . Turri, Sebera, Arcu, Aluda, Donnigala, Frigus o Frius, Bangiu e Donnicu (1).

Morendo Giacomo lasciava cinque figli, Galcerando, Giovanni, Raimondo, Marchesia e Maria, a nome de' quali, come tutrice e curatrice, la madre D. Alfonsa vendette il villaggio di Segario alla famiglia di Sanjust 4 febbrajo 1454.

---

(1) Nel vol. XVIII pag. 45 si trovano alcuni di questi luoghi proposti in altro modo, e non sappiamo quali sieno di giusta lezione. Ma il *Donnicu* qui notato è più verisimile, che il *Dinigu* di altro documento che abbiam notato nel vol. precedente.

Nel 1456 fu investito D. Galcerando con diploma de' 7 gennajo.

Chi sia stato il successor immediato non si conosce di certo; è però probabile sia succeduta sua sorella Maria, che forse fu pure chiamata Isabella, qual si nomina nell'atto di donazione fatta a' 15 luglio 1495 con approvazione del luogotenente G. Giovanni Dexart, datata dal 1.° immediato settembre e col consenso del marito Salvatore di Alagon.

In quest'atto la donatrice Isabella si dice succeduta a suo padre Giacomo de Besora per la premorienza de' fratelli e della sorella Marchesia, però donava i feudi a suo figlio Giacomo d'Alago.

Giacomo d'Alago fu investito dal re Ferdinando il cattolico con diploma de' 30 giugno 1497.

Nel 1501, 1506 e nel 1512, 12 settembre, egli insieme con la madre cedette i due villaggi di Serramanna e di Villacidro ad Eusebio de Gerp, figlio ed erede di certa Angela Beltran, vedova in prime nozze del suddetto Galcerando di Besora, per la somma di lire 9100, di cui era la medesima in credito non si sa perchè.

Fu Giacomo investito un'altra volta a'21 gennajo del 1514 dallo stesso re Ferdinando per la sola incontrada d'Ippis. salvo il diritto di Eusebio Gerp quanto a Serramanna e Villacidro, su cui allora verteva lite.

Nel 1518 ebbe con altro diploma de' 9 febbrajo dalla regina Giovanna e dal suo figlio Carlo conferma di quella investitura.

Biagio d'Alagon, figlio di Giacomo, avendo accompagnato l'imperatore Carlo V ad essere incoronato in Roma fu rimunerato in persona del padre con diploma 30 settembre 1537 col titolo comitale di Villassor trasmessibile a' suoi discendenti.

Questi non prese possesso de' suoi feudi fino al 6 dicembre del 1548.

A Biagio succedeva suo figlio Giacomo II, per cui, essendo in età pupillare, prese possessione sua madre D. Maria de Alagon e Cardona nel febbrajo del 1550 e ne fu investita nel seguente ottobre.

A questo Giacomo e a' suoi venne accordato il titolo marchionale di Villassor per diploma del 19 novembre 1594 da Filippo II.

Subentrava a lui nel prossimo anno suo figlio D. Martino che ne fu investito a' 23 settembre 1595, e un'altra volta nel 1599 per l'assunzione al trono di Filippo II.

A D. Martino succedeva D. Ilarione suo figlio, per cui fu investita sua madre D. Elisabetta con sentenza de' 10 giugno 1604.

D. Ilarione fu nel 1628 investito del feudo di Cabuabbas, di cui si è discorso.

Marchesato di Villamarina.

D. Pietro Pes seguendo nella contesa per la successione al regno della Spagna le parti dell'Austriaco meritava che il re Carlo lo rimunerasse de'suoi fedeli servigi, e però nel 1711 in correspettivo de'medesimi gli facea donazione con suoi diplomi degli 11 e 27 febbrajo delle Saline di Terranova e della Tonnara dell'Isola-piana nel mare sulcitano. La grandezza del dono prova che il suddetto Pes dovette aver fatto grandi spese, massime per assoldar gente a mantener la Gallura sotto l'obedienza di esso Re.

A questi doni si aggiunse poi la dignità dell'onore e del titolo perchè una terra di esso Pes detta *Villamarina* fu eretta a dignità marchionale in favore suo e de'suoi discendenti.

A questo diploma susseguirono altri due di conferma, uno del re Vittorio Amedeo de' 27 maggio 1720, e l'altro del re Carlo Emmanuele de' 21 marzo 1732.

Possedendo il Pes anche la Baronia di Quarto presso Cagliari, sorse la questione se quest'altro feudo si potesse governare dal predetto Marchese per un sostituito e fu essa sottoposta all'esame per sapere come convenisse di provvedere.

Nel 1728 sorgeva dissenso tra'sindaci della Baronia di Quarto ed il feudatario, il quale per una più pronta decisione li evocava innanzi al Supremo di Sardegna in Torino; contro il qual fatto gli evocati fecero una rimostranza al Re rappresentando che il Marchese avea in questo operato contro le leggi del Regno, ond'essi si scusavano di non obedire alla chiamata. Il Supremo dava il suo parere sopra questa contenzione.

Nel 1742 si ponea fine alle differenze con una convenzione che fu stipulata tra l'Intendente generale, il marchese Pes di

Villamarina, e le comunità della Baronia, che eran tre, Quarto, Quartuccio e Pirri, confermandosi i privilegi già annessi alle dette ville, riconoscendosi infeudate le rendite e gli emolumenti civili della scrivania, e il suddetto Marchese e suoi successori governatori perpetui delle ville suddette.

Potendo però il Marchese nominare una persona idonea a far le sue vece nel governo della Baronia si suscitò una nuova questione che fu portata alla decisione Reale nel 1759 e pendette anche nell'anno prossimo, mentre dava il suo parere il reggente Niger, e quindi il suo il Supremo Consiglio. La detta questione portava se i progovernatori od officiali di giustizia nominati dal Marchese dovessero uniformarsi al prescritto della nuova prammatica e restringere l'esazione de'diritti a quanto sarebbe dovuto ad un semplice capitano od officiale di giustizia che facesse residenza nella Baronia?

Si aggiunsero poi alla famiglia de' marchesi di Villamarina due titoli comitali, uno con la denominazione *del Campo*, l'altro con quella *dell'Isola piana* del mare sulcitano. Non possiamo citare le date de' due privilegi, perchè i signori che li hanno . . . . Ed è da notare che nella raccolta delle memorie storiche de' feudi, fatta quando il cav. D. Emanuele di Villamarina amministrava il regno di Sardegna, mancano quelle che si riferiscono alla signoria utile della baronia di Quarto. Noto questo perchè l'omessione non si imputi allo scrittore, che pregò e fece pregare, e non ottenne nessuna risposta.

Stato di tutti i Marchesi, Conti e Baroni del Regno di Sardegna secondo la loro anzianità, delle loro rendite, e del loro domicilio nell'anno 1720, *desunto da una Carta officiale.*

Allora il regno di Sardegna numerava 360 ville possedute dai marchesi, conti, baroni e signori infrascritti:

1. Il Duca di Mandas, il cui cognome era Maza, aveva 25 ville, compresa quella di Terranova, che fu in addietro città notevole.

Fu primo di questi feudatari il signor D. Pietro Maza Ladon, il quale per grazia del re Filippo II nelle corti di Monçon ebbe il titolo di marchese di Mandas, e poi nel 1604 fu

dal re Filippo III nelle corti di Valenza condecorato del titolo e dignità ducale sopra il feudo di Mandas.

Nel 1720 questo Ducato era posseduto dal duca di Gandia, grande di Spagna, di cognome Borgia, il quale ne traeva una rendita di 9 in 10 mila scudi e risiedeva in Ispagna.

II. Il Marchese di Villasor, di casa Alagon, possedeva 22 ville, comprese le due che erano nel Capo di Sassari.

D. Giacomo di Alagon III, conte di Villasor, ebbe questo titolo nelle corti, che in nome della Maestà di Filippo II celebrava nel regno di Sardegna il Vicerè D. Gastone di Moncada nell'anno 1594. Aveva avuto il titolo di conte di Villasor in quelle del 1536.

Nel 1720 questo marchesato era posseduto dal marchese di Villasor, conte di Monte-santo, grande di Spagna, gentiluomo della Camera in esercizio dell'Imperatore, e suo ministro residente allora in Vienna.

La famiglia degli Alagon, la più illustre del regno, ricca pure in Ispagna, perchè erede del marchesato di s. Croce in Ispagna, al quale era annesso un altro grandato, era in quel tempo ridotta in una donna, maritata a D. Giuseppe De Silva, il quale per il diritto della moglie teneva il detto marchesato.

Il suo reddito in Sardegna era di circa 12 mila scudi annui.

III. Il Marchese di Quirra ebbe in principio il cognome Carroz, cui si aggiunse quello nobilissimo pure di Centellas, possedeva sessantotto ville popolate, le terre ed i monti delle regioni di Pula, Chia e Marfatano (1), ne' quali non vi era popolazione, e solo abitavano alcuni pastori che vi avevano stabilito i loro *furriadorjus* e alcuni particolari della città di Cagliari che vi teneano agricoltura e pastura.

Fu prima marchese D. Cristoforo Centellas per mercede che se gli fece nelle corti tenute dal conte di Elda nel 1653.

D. Berlingario Carroz de Centellas fu il primo che nel 1563 ottenesse il titolo di conte.

Questo marchesato era nel 1720 posseduto dal duca di Gandia sunnominato, e avrà di reddito scudi . . . . ?

---

(1) In questo modo trovasi scritto in più carte antiche. Noi abbiam creduto sia stato alterato da Malfitano o Armalfitano.

IV. Il Marchese di Lacon, visconte di Selluri, grande di Spagna, cognominato di Castelvì, ha nelle provincie di Cagliari e di Sassari dieci terre.

Fu primo marchese D. Giacomo di Castelvì per privilegio concessogli dal Re nelle corti tenute dal conte D. Elda nel 1603.

D'Artal di Castelvì fu elevato alla dignità comitale nelle corti del 1559.

D. Perotto di Castelvì aveva ottenuto il titolo di visconte di Sellori in quelle del 1506.

Questo marchesato era nel 1720 posseduto dal marchese di Laconi, visconte di Sellori, come sopra, il quale trovavasi allora nella Spagna.

La sua famiglia era nobilissima; il suo reddito si computa di circa diecimila scudi.

V. Il Marchese di Orani, cognominato De Silva, possedeva 18 terre nel Capo di Sassari.

Fu primo marchese D. Diego De Silva per diploma che gli si diede nelle corti dell'anno 1624 tenute dal Vicerè D. Giovanni Vivas, e non ha altro titolo in questo Stato per esservi entrato a possederlo il secondogenito del duca di Pastrana.

Il reddito di questo feudo si computa di scudi annui . . . circa?

Nel 1720 il possessore trovavasi in Ispagna.

VI. Il Marchese di Palmas, cognominato di Galbes, Aragall e Belit, avea giurisdizione sopra sette terre.

Fu primo marchese D. Luigi Galbes de Aragall e Belit per regia concessione nel 1627.

Pochi anni prima avea ottenuto il titolo di conte D. Luigi Galbes.

Il titolare di questo feudo trovavasi allora in Ispagna.

Il suo reddito annuo non si trova indicato.

VII. Il Marchese di Villacidro e Palmas, cognominato dei Brondo, possedeva nove terre.

Era stato primo marchese D. Antonio Brondo e Ruechas, per grazia regia, che otteneva nel 1629. I predecessori erano appellati *Conti di Serramanna*.

Questi due marchesati di Villacidro e di Palmas erano pervenuti alla marchesa di Ferma Carcel, figlia del marchese D.

Felice e di D. Giovanna Crespi di Valdaura e allora li possedeva D. Giovanna per pegno di sua dote.

Il reddito annuo non fu indicato.

Il marchese di Villacidro e Palma in quel tempo trovavasi in Spagna.

VIII. Il marchese di Montemaggiore, cognominato de Ravaneda, avea tre terre.

Fu primo marchese D. Pietro Ravaneda per mercede del re Filippo IV nel 1636.

In detto anno 1720 questo marchesato era posseduto dal marchese di Tiesi e di Montemaggiore di cognome Cervellon, di famiglia nobilissima e residente in Cagliari.

Non vedesi indicato il suo reddito annuo.

IX. Il marchese di Moras, cognominato Manca e Gaja, esercitava giurisdizione sopra tre terre.

Era stato primo marchese D. Giacomo Manca per regio diploma del 1650.

Il reddito di questo marchesato si computava di scudi mille.

Il suo possessore trovavasi allora in Sassari.

X. Il marchese d'Albis, cognominato Manca Guiso, possedeva nove terre.

Fu primo marchese D. Antonio Manca Guiso, avo del marchese possessore.

Nel 1720 era prima voce dello Stamento militare, e avea di reddito circa 8 mila scudi.

XI. Il marchese di Villarios, cognominato Amat, avea sola una terra.

Uno de' possessori fu primo marchese per grazia nel 1647: il medesimo nel 1642 avea avuto il titolo di conte.

Era un feudo di tenuissimo reddito.

Il marchese abitava in Sassari e dovea succedere al conte di Bonorva.

XII. Il marchese di Toralba, cognominato Comprat, possedeva cinque terre.

Fu primo marchese D. Michele Comprat per grazia nel 1635, posteriormente di cinque anni al privilegio di conte.

Questo marchesato era allora posseduto dal marchese di Val de Calzana in Castiglia residente in Spagna. Il reddito non fu indicato.

XIII. Il marchese di Soleminis, cognominato Vico, possedeva una terra.

Il primo marchese era stato D. Francesco, padre del marchese allora vivente.

Il reddito si computava di scudi 1000 annui. Il possessore trovavasi allora in Sassari.

Seguono i Conti nella serie dell'anzianità.

1.° Il conte di Monteleone, cognominato di Roccamarti.

D. Francesco ebbe grazia del titolo di conte nel 1630.

Questo feudo era allora posseduto da D. Domenico Brunengo abitante in Cagliari, e si computava rendesse circa 3 mila scudi.

Si ordinò questo feudo nella serie de' marchesati e fu notato primo marchese il suddetto D. Francesco Roccamarti per mercede nelle corti del conte di Lemos.

II. Il conte di Sedilo, cognominato Torresani e Cervellon, possedeva 15 terre.

Fu primo conte D. Geronimo Torresani per privilegio del re Filippo II nell'anno 1560.

Passò poi questo contado in casa Cervellon per matrimonio, e nel 1720 per mancanza della linea maschile restava sequestrato finchè fu decisa la lite restante tra il R. Fisco e li marchesi di Albis e di Tiesi.

Il reddito di questo contado si calcolò di circa 8 mila scudi.

III. Il conte di Bonorva, cognominato Ledda e Carillo, possedeva cinque terre.

Fu primo conte D. Francesco di Ledda e Carillo per mercede del R. Filippo IV nel 1630.

Nel 1720 questo contado era posseduto da D. Giovanni Battista Tola, come marito di D. Giovanna Manca che abitava in Sassari.

Il reddito del feudo fu computato di circa 3 mila scudi annui.

IV. Il conte di Villamar, cognominato Aymerich, possedeva una sola terra.

Fu primo conte D. Ignazio Aymerich padre del conte D. Salvatore, che ne fu possessore sin dal 1650.

Questo contado era nella indicata epoca posseduto da D. Catterina di Castelvì, maritata con un nipote del conte di s. Lorenzo.

Il reddito di Villamar non era indicato.

V. Il conte di Montalvo, cognominato Masons, possedea quattro terre per compre fatte da D. Francesco Masons, avo del possessore.

Fu primo conte D. Giovanni Stefano Masons padre dell'allora vivente conte.

Il reddito si calcolava di scudi 2 mila circa.

Il conte di Montalvo era chiamato alla successione del Ducato di Sottomayor in Spagna, cui era annesso il Grandato.

VI. Il conte di s. Georgio, cognominato Manca, avea due terre.

Fu primo conte D. Giacomo Manca per grazia regia del 1643.

Il reddito si computava di circa 2 mila scudi annui.

Nel 1720 il possessore abitava in Cagliari.

VII. Il conte di Villasalto, cognominato Zatrillas, possedeva sei terre.

Fu primo conte l'attuale possessore D. Giuseppe Zatrillas per privilegio ottenuto nelle corti tenute dal Vicerè, Conte di s. Stefano, nel 1678, il quale nell'accennata epoca si trovava in Sardegna ne' suoi stati.

Il reddito non fu notato.

Seguono i Baroni e Signori de' luoghi per loro anzianità.

I. Il Barone di Gesturi, cognominato Dedoni, avea sola la villa di questo nome.

Questa baronia passò in casa Satrillas per matrimonio, poi per simil causa in casa Espiga, e per lo stesso doveva poi andar in casa Çapata per essersi la prima figlia di D. Agostino Espiga entrata in casa Çapata.

Fu primo signore di questa villa D. Gerardo Dedoni per concessione fattagli a'15 giugno del 1409 dal re D. Martino di Sicilia.

Il reddito di questa signoria non fu notato.

Il suo possessore si trovava nel 1720 in Iglesias.

II. Il signor di Furtey, cognominato di Sanjust, possedeva sei terre per concessione del re Alfonso degli 8 febbrajo 1421.

Nella detta epoca questa signoria era posseduta dal conte di s. Lorenzo, cognominato di Sanjust, abitante in Cagliari e godente d'un reddito di circa 1800 scudi, con cui dovea corrispondere alcuni censi annui.

III. Il signor di Monti, cognominato Manca dell'Arca, avea sola la villa di questo nome.

Non si indicò il suo reddito.

Fu primo possessore Giovanni Manca per compra fatta nel 1494.

Nel 1720 era in possesso di questa signoria il marchese di Fuentesillas e abitava nella Spagna.

IV. Il baron di Sorso, cognominato Gambella, possedeva due terre.

Fu primo signore Gonnario Gambella per compra nel 1430.

Il Barone abitante in Sassari avrà di reddito circa 3 mila scudi.

V. Il barone di Putifigari, cognominato Pilo Boyl, avea solo una villa.

Dicesi esser stato primo barone Giovanni Boyl per compra nel 1421. Vedi art. *Putifigari*.

Il Barone abitava in Sassari e credeasi avesse di reddito scudi 2 mila.

VI. Il barone di Senis, cognominato Margens, possiede quattro terre.

Fu primo barone Antonio Bernardino Margens per compra nel 1406.

Nel 1720 questa Baronia era posseduta dal conte del Castillo abitante in Tempio.

Il suo reddito non fu notato.

VII. Il barone di Santesperate, cognominato Botter, non avea altra villa popolata.

Fu primo Barone D. Gerardo Botter per compra nel 1490.

Nel 1720 era posseduta dalla famiglia Fortesa per causa di matrimonio.

Il suo reddito si computava di scudi annui 5 mila.

VIII. Il barone di Capoterra, cognominato Torella, avea questa sola villa.

Fu primo barone Ausia Torella per compra nel 1495.

Nel 1720 era posseduta questa Baronia del marchese di Soleminis ed avea di reddito circa 3 mila scudi.

IX. Il signor di Gesico, cognominato Sanna, avea sole due terre.

Fu primo signore D. Pietro Sanna per compra nel 1542.

Nel 1720 era posseduta dal patrimonio Reale.

X. Il signor di Samassai, cognominato Cervellon, tenea due ville.

Fu primo signore D. Filippo de Cervellon per compra a' 7 giugno 1543.

Questa signoria nel 1720 era posseduta da D. Francesco de Cervellon, capitano delle guardie del Vicerè.

Il suo reddito si computava di circà mille scudi.

XI. Il signor di Samassi, cognominato Cervellon, avea dominio sopra 4 terre.

Fu primo signore D. Mattia Cervellon per compra de' 3 dicembre 1543.

Nel 1720 era questo feudo posseduto dal conte di s. Lorenzo.

XII. Il barone di Serdiana, cognominato Procella, possedea due ville.

Fu primo signore Gerolamo Procella per compra nel 1555; poi per matrimonio che fece con la Botter si unì a queste due ville quella di Santesperate; quindi per matrimonio con la famiglia di Fortesa ricadevano in questa le due baronie che si compongono di tre ville.

Nel 1720 questa Baronia con la sovrascritta di Samassai erano possedute dal conte di Montacuto, cognominato di Fortesa, che abitava in Sardegna e avea di rendita circa 5 mila scudi.

XIII. Il baron delle Piazze, cognominato Çapata, possedea tre vllle.

Era stato primo signore D. Azon Çapata, avo di D. Francesco Çapata.

Il possessore abitava in Sardegna ed avea un reddito di circa 1500 scudi.

XIV. Il barone di Ossi, cognominato Ghio, non aveva altra terra.

Si computava avesse dal feudo mille scudi.

XV. Il signor di Muros, cognominato Martines, avea questa sola terra.

Abitava in Sassari.

XVI. Il baron di Teulada, cognominato Sanna, era signore della sola villa di tal nome.

Nel 1720 era posseduta dalla vedova Catalan per compra fattane da detto suo marito.

Non si notò il reddito.

XVII. Il signor di Cuglieri era D. Francesco Brunengo, che avea due delle cinque ville, che componevano il marchesato di Settefonti ricaduto al patrimonio nel 1668.

Nel 1720 era questa signoria posseduta dal marchese della Guardia che soggiornava in Vienna e percepiva circa due mila scudi.

XVIII. L'arcivescovo di Cagliari possedeva nel temporale le ville di Sicci (Seulo) e s. Pantaleo, di cui ignoravasi il reddito.

XIX. Il collegio de' Gesuiti di Cagliari possedeva la villa di Musei per legato di D. Monserrato Rossellon fu uditore della R. udienza, il cui reddito si calcolava di 8 in 900 scudi.

Il patrimonio del Re possedeva in Sardegna sessanta terre ripartite in nove tenute.

La Baronia di Quarto con ville 3.

La Tenuta di Mandra-Olisay con ville 7.

La Tenuta di Barbargia Belvì con terre 4.

La Tenuta di Parte Ulcier con terre 4.

Il Campidano maggiore d'Oristano con terre 14.

Il Campidano di Simagis con terre 9.

Il Campidano di Milis con terre 7.

Il Contado del Goceano con terre 10.

Il Marchesato di Cea ricaduto nel 1668 al regio patrimonio avea due terre.

Nel marchesato di Settefonti ricaduto nella stessa epoca al R. Patrimonio era stata reintegrata la casa Aymerich.

Il duca di Gandia conte d'Oliva, cognominato Borgia, possedeva in questo regno oltre le 68 ville del marchesato di Quirra trentuna villa nel capo di Sassari ripartite in diverse Tenute o Baronie, che eran quelle del Montacuto, Anglona,

Macomer e Baronia d'Osilo, le quali baronie o tenute il re Alfonso, ritrovandosi in Palermo l'anno 1421, le concedeva per mercede a Bernardo di Riusec, altrimenti, detto Gilaberto de Centellas: e perchè il titolo di questo contado e ducato non è del regno di Sardegna, nè si diede nella concessione del feudo sopra alcun titolo, essendo essi semplici baronie e tenute senza titolo feudale, però non fu posto tra gli altri titoli del regno.

Eran poi i seguenti che avean titolo di marchesi e conti, ma senza feudo.

Il marchese Pasqua, cognominato Vivaldi, allora in Sardegna col reddito di scudi 8 mila sopra diversi diritti concessigli dal Re.

Il marchese de Las Conquistas, cognominato Cervellon, che possiede una lingua di terra in mezzo dello stagno di Cagliari.

Il marchese di Villamarina e il conte di s. Martino, che eran di Tempio, e avean ricevuto questi titoli dall'impero.

Prestazioni de' Vassalli a' loro Signori.

Avanti lo stabilimento de' feudi i capi di famiglia e gli emancipati davano al Principe per le spese dello stato quel tanto, di cui ciascuno era tassato in proporzione del suo avere.

Se alcuni godevano immunità da queste prestazioni doveano però in compensamento altri servigi, de' quali non aveano mercede; e dirò del solo servigio militare, che alcuni dovean prestare con arme proprie o a piedi o a cavallo nelle guerre.

Le contribuzioni erano differenti e diseguali secondo la varietà de' luoghi e delle condizioni, e secondo che portavano gli usi antichi, che erano vari secondo le varie provincie a causa della diversità delle amministrazioni.

Dopo la concessione de' feudi i vassalli furono obbligati verso il barone di quello e di quanto per l'addietro aveano avuto obbligo verso il Principe. Comecchè nella investitura non siasi mai data a' baroni la facoltà di poter imporre nuove gravezze; tuttavolta questi usurpando siffatto diritto tentarono di introdurne delle nuove, e se i vassalli non ripugnarono alle insolite esazioni essi accrebbero la loro rendita togliendo anche con modi violenti quello che non dovean toccare.

Le offerte spontanee che in alcuni feudi furono fatte a' baroni e ripetute più volte, dopo certo tempo mutata natura diventarono obbligazioni.

Altra ragione de' mutamenti avvenuti nelle prestazioni furon le convenzioni tra' baroni e vassalli, onde nacque che in alcuni feudi fossero determinati a certa invariabil quantità i principali diritti e obbligati i vassalli a certa quantità costante, o in frutti o in moneta; perchè il feudo si disse chiuso a differenza di quelli ne' quali la rendita diminuiva o cresceva in proporzione del numero de' vassalli, de' lavori e del bestiame, i quali però restavano aperti.

Accadde pure che si stipulassero franchigie e i baroni concedessero immunità da una o altra gravezza per un correspettivo di denaro. Questi privilegi si dissero grazie, ma in verità erano costose redenzioni.

Le prestazioni erano personali o reali.

Il feudo (*su feu* o *feudu*) era un censo, che i vassalli dovean pagare annualmente al signore in ricognizione della sua signoria.

Era vario non solo secondo i vari luoghi, ma pure secondo lo stato delle persone in uno stesso feudo.

In molti luoghi oltre i veri vassalli, quali erano i capi di famiglia, erano obbligati a censo anche i figli non emancipati dopo che fossero giunti all'anno diciottesimo; la quantità però del censo era minore.

Nel marchesato di Sedilo diceasi questo *dritto di nuova affeudazione*.

Nel feudo di Austis pagavasi inoltre *un testatico* di circa centesimi 15 per vassallo.

Restavano immuni da questa prestazione gli ecclesiastici, i vecchi e poi anche quelli che fossero stati promossi all'ordine de' cavalieri.

I vassalli maritati eran in moltissime giurisdizioni soggetti al diritto della *gallina*, la quale, se non si pagava in natura, era tassata al suo valore medio.

Videro alcuni in questo dritto un indizio della pretesa di quel turpe omaggio che esigevano in diverse contrade dell'Europa gli antichi signori, riconoscendo in esso una transazione sul medesimo; come altri videro lo stesso nell'uso che

valse in qualche luogo che l'agente del feudatario, intervenendo a nozze, ponesse il suo bacolo sul letto nuziale; ma chi considera bene il carattere sardo e quanto son delicati i villici in rispetto delle loro spose dovrà molto esitare prima di credere che in alcun tempo nella Sardegna siasi da'signori manifestata solamente l'infame pretesa.

I vassalli avean l'obbligo della *portadiga*, cioè di portare al magazzino del barone nella città, dov'egli abitava, i frutti del feudo.

Oltre questo comandamento personale, cui eran tenuti quelli che avean carro, o cavallo, era pure obbligo principalmente de' vassalli che usavano nei salti e nelle montagne per insidiare e predare i cervi, mufioni, daini, cinghiali o altre bestie minori, di accompagnare il barone per alcuni giorni (3) quando facesse nel feudo qualche caccia maggiore, e di rilasciare a lui tutti i capi che ammazzassero, come si usava nel marchesato di Villaclara.

Gli agenti del feudatario vollero spesso godere di questo diritto in vece del signore.

Erano pure altri comandamenti, ma caddero in disuso e per l'assenza de' signori de' feudi e per la resistenza de' vassalli. Restò in molti luoghi il suddetto obbligo della *portadiga* , al quale in alcune parti si sostituì un compenso pecuniario.

Il comune d'Itiri-Cannedu pagava un certo diritto per esser esente da ogni comandamento domenicale.

Forse il dritto di *angheria*, che ogni vassallo pagava in Busachi (di soldi 4 1|2), devesi riferire a questa franchigia; sebbene siasi preteso fosse la risultanza di tre diversi diritti, di *carcelleria*, di tre mezzeette di vino e del dritto di gallina. Il valore del detto dritto rappresenterebbe la sola *gallina*, senza gli altri due articoli; onde pare supposta cotesta transazione.

Delle prestazioni reali la più importante era quella che si dovea per i seminati, che diceansi *lavori* (lahores), era generalmente appellata *Lahore de Corte*, e consisteva in una quantità che doveasi al signore per quello che erasi seminato.

Comunemente si pagava del solo frumento restando esenti le altre specie, l'orzo e le fave; ma nelle regioni, dove il clima non era molto idoneo al frumento e si seminava l'orzo, da-

vasi da questo il *Lahor di Corte*, come si praticava nella Barbargia Ollolai.

In altri feudi, e indicherò la Baronia di Senes, si contribuiva non solo per il grano, ma anche per l'orzo, e le fave. Questo diritto era duplicato nella Baronia di Furtei, dove inoltre pagavasi la mezza *portadia*, in grano.

La quantità che doveasi dagli agricoltori era misurata alla particolar potenza, e nel determinarla badavasi al numero dei gioghi, che uno adoperasse nella seminagione, se seminasse con un solo aratro, o con due, o con più. Così nel feudo di Teulada per un aratro si doveano starelli tre, per due gioghi starelli sei, per tre starelli nove, e poi non si andava più innanzi, sebbene crescesse il numero de' gioghi.

Questo diritto agrario in alcuni feudi diceasi *portadia*, o *mezza portadia*, secondo che si dovesse dare altrettanto della quantità seminata, o solo la metà. Ne' dritti di Solèminis era l'intero *portatico* pe' forestieri e il portatico d'orzo, fave e cicerchie.

Anche i poveri, che non aveano tori per la coltivazione, e lavorando con la zappa seminavano qualche tratto di terreno ne' salti, o regioni di pascolo, erano obbligati a dare una parte del loro frutto, uno starello almeno di *portadia*.

Comunemente era franchigia nella coltivazione degli orti; ma alcuni baroni obbligarono poi anche gli ortolani a dar qualche parte del frutto. Nel feudo di Teulada gli ortolani soleano presentare sei zucche e altrettanti melloni pel barone.

Eravi un diritto *sulle vigne*, ordinariamente sul mosto, e in qualche parte era domandata inoltre una porzione del frutto in grappoli.

Il dritto sul mosto ritrovasi molto vario; era però più spesso pagato in moneta e in proporzione della quantità che si ottenea

Nel feudo di Seurgus, di Seùlo ecc. si esigeva il *diritto di fondo*, al quale eran tenuti coloro che possedessero vigne.

Lo stesso diritto di fondo o di vino era nel feudo di Paulipirri, dove era pure in uso un'altra gravezza il diritto di *pantaloro* che pagavasi da' venditori di vino.

Era un altro diritto agrario detto di *scolca* (territorio) e pagavasi questo in alcuni luoghi perchè il barone stabilisse

delle guardie sopra i prati, i quali impedissero le greggie e gli armenti erranti d'invadere ne' seminati.

Se nelle contrade campestri eran rendita principale i diritti del lavoro (*lahori*) agrario, secondario quello della pastorizia: nelle regioni montuose, dove quasi esclusivamente studiavasi sulla coltivazione del bestiame, primeggiavano i diritti sopra la pastura degli armenti e delle greggie.

Il principale de' diritti sulla pastorizia avea il nome di *deghino* (diecino) non già perchè si dovesse il decimo d' ogni dieci capi, e la decima de' frutti, ma perchè pagassero i soli branchi, ed a costituire un branco si volessero per lo meno dieci capi generativi (*de madrièdu*).

Il branco diceasi pure *sinnu* (segno) dal marchio particolare che avea la bestia o per incisione nelle orecchie o per impressione a fuoco.

In luogo di questa appellazione usavasi altrove quella di *sbarbargiu* o *sprabargiu*, e si intendeva la pastura, onde alcuni dissero *erbargiu* o *erbaticu*, il diritto che doveasi al signor del feudo per gedere di qualche parte de' pascoli del suo territorio.

Nel feudo di Gèsico era *il dritto della stoppia*, per cui si potea da' forestieri introdurre il bestiame sopra i campi mietuti.

Il diritto del pascolo ne' prati naturali e nelle boscaglie era vario non solo secondo le diverse provincie, ma pure secondo i diversi dipartimenti; anzi appariscono delle differenze ne'paesi stessi che componevano una curatoria o mandamento: il che provenne dalla differenza delle antiche usanze, e spesso dalle innovazioni introdotte dagli agenti baronali.

Questo dritto pagavasi in natura o in moneta, prendendosi un certo numero di capi per ogni segno o per ogni centinajo di pecore, capre, porci, e ricevendosi danaro per cavalle o vacche.

In alcuni feudi era un altro diritto, e doveasi un capo, detto *pegus de fogu* (bestia da fuoco), o bestia di regalo. Questo doveasi da ogni pastore, o se il numero de' capi fosse determinato vi contribuivano tutti.

Noteremo un'altra particolare denominazione che trovavasi ne' diritti di Bonorva e di Pozzo maggiore, perchè da pastori Bonorvesi si pagava per la vacca di *carrargiu* soldi 12 per ogni segno di vacche, di cinque capi *de madriedu;* da' Pozzo-

maggioresi si dovea corrispondere oltre la vacca *di carrargiu*, anche la pecora *di carrargiu*, e il porco *di carrargiu*.

Produceva ad alcuni baroni anche il macello, dovendo i beccari pagare il dritto *de tauleddu* o di banco.

In quei feudi, ne' quali il pascolo fosse in tanta copia da sopravanzare il bisogno del bestiame nativo, o di proprietà de' vassalli, il barone riservava una parte dove per certo prezzo lasciava entrare pastori forestieri.

I monti demaniali, detti però *de Corte*, dove erano boschi ghiandiferi, si poteano locare dal barone anche a stranieri; ma doveano sempre essere preferiti i vassalli, massime se le ghiande delle selve comuni fossero insufficienti.

La pastura delle ghiande, il ghiandatico (*landaricu*) delle selve demaniali variava, perchè dipendeva dai patti, che secondo le circostanze variavano, come le altre merci.

In qualche feudo il barone ebbe parte de' formaggi, che si pesavano al suo peso prima di mandarsi nel commercio, come avveniva in Itiri-Cannedu. Nel feudo di Leonelli il dritto del formaggio era fisso.

I feudatari profittavano pure del diritto di legnare, che senza danno de' naturali davano a uomini o comuni di altri feudi, che ne mancavano.

Alcuni di essi aveano parte anche della produzione delle *api*, il qual diritto era diversamente regolato, ed ora davasi in natura, ora in moneta, pagando alcuni una lira sarda in vece di un alveare.

Si posero gravezze anche a' pescatori de' fiumi. Il marchese di Sedilo volea la decima delle anguille, che si prendeano entro il suo Stato, o territorio.

Oltre le già indicate erano altre contribuzioni particolari, cui soggiacevano alcuni popoli.

In Gallura doveasi pagare per li seguenti capi. *Scafa* (come diceasi il navicello che serviva per traghettare il fiume Termo), il *carceriere*, il *boja*, il *banditore*.

La seconda delle predette contribuzioni era frequentissima sotto la denominazione di *Carcelleria* (da *carcel* vocabolo ispanico). Credo sia per errore che in alcuni feudi (quel di Laconi) si disse di *Cancelleria*. Nel feudo di Pauli-pirri si davano per questo diritto 50 star. di grano ed altrettanti d'orzo.

Dritto di *gastalderia.* Esso proveniva o dalla vendita dell'impiego di *amostasseno* (sopraveditore della grascia), o dell'appalto de' frutti dello stesso impiego.

Rendite eventuali. - Laudemio. Nel feudo di Teulada probabilmente per convenzione del feudatario con gli uomini con cui fu ripopolata quella terra, il barone esigeva a titolo di laudemio la decimaterza del prezzo, che un vassallo ricavasse dalla vendita di qualche suo podere, praticandosi come era solito quando un barone vendeva ad una persona gradita al Sovrano il feudo, di cui fosse stato investito.

Ricadenza o reincidenza. Per siffatto dritto il barone otteneva la proprietà già appartenuta ad un suo vassallo morto senza prole maschile. Fu questa una delle esorbitanze del marchese di Sedilo; la quale tuttavolta era ristretta a' beni d'una sola regione. Ma se avesse trovato facilità in questo l'avrebbe poi generalizzato.

Le *macchizie* erano un ramo di rendita, che si trova in tutti i luoghi, dove si aveano de' seminati in terra aperta, ne' quali spesso invadeva il bestiame.

Le penali provenivano da altre cause.

Soggiacevano a una multa i pastori di altro territorio, se il loro bestiame trapassasse le *làcane* (i confini).

Il feudatario di Villaclara rimise però le multe che incorresse il bestiame de' paesi circonvicini, quando senza licenza entrasse nel suo territorio, contro una somma annuale, che fu detta *offertorio alle làcane.*

Abolizione de' feudi in Sardegna.

Alle memorie che finora riferimmo de' feudi sardi, porrem fine co' provvedimenti che si fecero per l'abolizione de' medesimi.

Quando ascese al trono di Sardegna Carlo Alberto i popoli dell'isola che nella precedente visita da lui fatta, mentre era successore presuntivo , avean potuto riconoscere com' egli avesse veduto di mal occhio tuttora vigente in questa provincia italiana cotesto sistema del medio evo, già cessato nelle migliori parti dell'Europa, concepirono però la speranza che venendo alla suprema podestà dello Stato non lascerebbe sussistere una istituzione da lui detestata essendo nella vita pri-

vata. Nè fu vana questa speranza; perchè, come egli potè applicar l'animo a questo importantissimo affare, rivolse tutta in esso la regia sollecitudine; e se non potea d'un tratto effettuare il suo disegno, cominciò da fare quello che sapea più desiderato da' popoli; perchè tolse ciò che nel sistema feudale era ad essi più odioso e gravoso, sottraendo alla giurisdizione de' baroni quelli che alla medesima soggiacevano e istituendo ne' tribunali di mandamento i suoi officiali di giustizia.

Era questo il più vivo desiderio de' vassalli baronali, i quali, sebbene sotto i Reali di Savoja non fossero così malmenati, come erano stati i loro maggiori sotto il governo di Castiglia e di Aragona, quando i baroni erano altrettanti re e veri tiranni ne' loro feudi, se si fosse loro concesso il mero e misto imperio con total giurisdizione, e peggio ancora se i baroni per imprudenti concessioni di quelle due dinastie (aragonese e castigliana) fossero signori allodiali e potessero fare ogni loro volontà sopra le regioni possedute e su quanto era nelle medesime contenuto; tuttavolta restava ancora tanto dell'antico male (perchè le riforme non furon mai radicali e in parte restavano ineseguite), che era generale il malcontento delle popolazioni per essere amministrate da persone ora inette per difetto di senno, e spesso indegne per quello di proibità, le quali secondavano i baroni o i loro agenti in tutte le loro iniquità e attendevano ad avvantaggiarsi vendendo la giustizia.

Se altro non si fosse fatto dal re Carlo Alberto, questo solo suo beneficio sarebbe bastato a render cara a' sardi in tutti i tempi la sua memoria; posso dir veramente che non fu altro re da' suoi popoli benedetto con tanto affetto, con quanto lo fu il predetto Sovrano dalla nazione sarda. Ma era questo il primo passo: e poco dopo deliberato di satisfare a' popoli di quel suo regno, i quali in un forte sentimento della umana dignità sdegnavano di avere un altro padrone, sebbene inferiore al Monarca; comandava a' baroni facessero la consegna delle loro ragioni feudali e riferissero le particolari loro obbligazioni di consuetudine o di legge in contraddittorio co' rispettivi vassalli, e istituiva una commissione in Cagliari, presso la quale si accertassero i frutti feudali, la passività che dovean

subire i baroni, e si liquidasse la rendita netta di cui ciascun godeva.

Si fece l'accertamento come era prescritto, e quei della R. Commissione rispondendo alla fiducia del Re ed a'dettami della giustizia determinavano le cose come era ragione. Ma perchè molti baroni levavan alte querele chè non si fosse avuto riguardo alle loro pretese; e restavan delle contenzioni sopra molte ragioni feudali; però volle il Re fossero le sentenze della sua R. Delegazione di Cagliari rivedute in Torino dal Supremo Real Consiglio di Sardegna, e in questo essendosi fatte delle variazioni favorevoli e concertate molte transazioni, l'affare restò ultimato con maggior satisfazione de' baroni, che de' vassalli. E non potea esser altrimente se i baroni fecero sostenere i loro interessi con studio maggiore, che furono sostenute le ragioni de'popoli.

I baroni vedendo il Governo disposto a redimere i feudi con quella somma che potesse loro produrre per annuo interesse la rendita netta, che essi traevano dal feudo, ne offrirono la cessione; e questa essendo stata accolta dal Re si stipularono i contratti, ne'quali si riconobbero all'uno o all'altro alcune proprietà private, si stabilì il prezzo della cessione, della quale svincolavasi però una parte restando l'altra obbligata alle regole particolari di successione, e si concesse di poter godere in seguito l' onore de' titoli feudali fin allora goduti.

Riferiremo qui prima i giudizi della R. Delegazione di Cagliari sopra l'accertamento delle rendite, poi le transazioni e le convenzioni stipulate in Torino, con le quali fu effettuato il desiderato incameramento de' feudi, e rimetteremo alla prossima seguente ultima parte della compilazione la relazione succinta de' provvedimenti fatti dal Governo per l'abolizione de' feudi in Sardegna.

STATO GENERALE

Delle sentenze proferte dalla Regia Delegazione creata con R. Editto 30 giugno 1837 per l'accertamento delle prestazioni feudali dovute da ciascun villaggio feudale al rispettivo Barone.

Marchesato di Arcais.

Signoria utile de'tre Campidani di Oristano posseduta da

D. Francesco Floris-Nurra, marchese d'Arcais, riscattata per R. patenti 5 maggio 1838, mediante la capitale somma di lire sarde 400 mila, per cui si promise la corrisponsione di lire annue 20 mila.

Campidano Maggiore.

Cabras *dovute per diritti fissi*	L. s.	68.	8.		
Nurachi	»	540.	19.	11.	9|12
Riòla	»	1170.	13.	6.	3|12
Baràtili	»	502.	7.	4.	9|12
Ceddiani	»	568.	7.	4.	9|12
Cerfalliu	»	561.	16.	0.	9|12
Solarussa	»	1506.	14.	0.	9|12
Sia maggiore	»	750.	1.	4.	9|12
Màssama	»	536.	8.	1.	9|12
Nuraginieddu	»	197.	7.	4.	6|12
Donnigàla	»	286.	8.	1.	9|12
Solànas	»	190.	0.	0.	

Campidano Milis.

Bonarcado	L. s.	872.	16.	5.	
Tramatza	»	662.	19.	7.	2|12
Bauladu	»	577.	8.	10.	9|12
Milis	»	1275.	7.	4.	3|12
Sèneghe	»	1569.	6.	8.	3|12
Narbolia	»	1010.	9.	6.	
Santo Vero	»	1823.	2.	9.	3|12

Campidano Simagis.

Simàgis	L. s.	714.	5.	11.	11|12
Silì	»	479.	17.	8.	3|12
Sanvero-Congius	»	194.	1.	0.	6|12
Ollastra-Simagis	»	714.	2.	11.	3|12
Sia-manna	»	60.	14.	3.	
Sia-piccia	»	34.	14.	7.	
Villa Olbana	»	870.	11.	7.	6|12
Palmas	»	597.	15.	4.	6|12
Santa Giusta	»	400.	0.	0.	
Cànone della città d'Oristano	»	10.	0.	0.	
Totale	L. s.	18547.	6.	2.	11|12.

Barbargia Belvì.

Signoria utile e contea di santa Sofia posseduta da D. Raffaele Lostia conte di s. Sofia, e riscattata con patenti 17 luglio 1838 mediante la corrisponsione annua di scudi sardi 1100 corrispondenti al capitale di scudi sardi 22 mila.

Aritzo-Belvì-Meana-Gadoni-Santa-Sofia ville spopolate.

La sentenza fu data dalla R. Delegazione a' 22 marzo del 1838.

La somma dovuta da' detti comuni secondo la sentenza fu di L. s. 2800. 0. 0.

Baronia di Quarto.

Signoria utile posseduta da D. Francesco Pes Marchese di Villamarina, e riscattata con patenti del 20 ottobre 1838 per lire sarde 1400 annue corrispondenti al capitale di lire sarde 28000.

La sentenza fu de'28 aprile 1838.

Quarto *dovea per dritti fissi*	L. s.	1060.	6.	0
Quartuccio	»	250.	2.	6
Pirri	»	89.	11.	6
Totale	L. s.	1400.	0.	0

Contea di S. Giovanni Nepomuceno

Posseduta da D. Faustino Falgheri senza villa popolata, sulla quale fu data sentenza a' 28 aprile del 1838.

Incontrada di Mandra-Olisay

Posseduta da D. Gaetano Valentino conte di s. Martino. La sentenza fu pubblicata addì 11 luglio 1838.

Sòrgono	L. s.	448.	16.	0
Atzàra	»	280.	18.	10
Ortuèri	»	250.	18.	10
Samughèo	»	354.	17.	1
Tonnàra	»	407.	15.	10
Dèsulo	»	555.	18.	5
Totale	L. s.	2299.	5.	0.

Minutadas, Baronia

Territorio spopolato riscattato con sentenza degli 11 luglio del 1838 . . . . L. s. 1157. 11. 11

Marchesato di Sèdilo e Canales

Posseduto da D. Salvatore De Litàla, su cui fu data sentenza a' 7 giugno 1838.

Sèdilo . . . . L. s. 3763. 10. 6
Norguiddu . . . . » 2698. 10. 1
Domus-novas-Canales . . . . » 185. 16. 6
Soddì . . . . » 306. 12. 9
Zuri. . . . . » 154. 2. 6
Tadasùni . . . . » 325. 7. 5
Boroneddu . . . . » 213. 0. 7

Totale L. s. 7647. 0. 4.

Marchesato di Putifigari

Posseduto da D. Francesco Pilo-Boyl.

I diritti fissi che furono riconosciuti per sentenza de'9 luglio 1838 sommarono a . . . . L. s. 3954.

Contea di Monteleone

Posseduta da D. Giovanna Carcassona-Brunengo, moglie del marchese di s. Tommaso, i cui diritti fissi restaron determinati per sentenza della R. delegazione de' 19 maggio 1838.

Villanova . . . . L. s. 2975. 15. 11. 1|2
Romàna. . . . . » 403. 19. 10. 7|8
Monteleone . . . . » 210. 3. 8. 4|8

Totale de' dritti L. s. 3589. 19. 6. 5|8.

Marchesato di s. Saverio

Posseduto dalla predetta D. Giovanna, sui cui diritti fu data sentenza a' 30 aprile del 1838.

Serdiàna . . . . L. s. 2931. 5. 3. 1|4
Donòri.. . . . . » 795. 8. 6.

Totale L. s. 3726. 13. 9. 1|4

Marchesato di s. Tommaso

Posseduto da D. Tommaso Nin, su' cui diritti fu sentenziato a' 30 aprile 1838.

Gèsico . . . . L. s.	754.	12.	10	
Goni . . . . »	181.	0.	10	
Totale L. s.	935.	13.	8.	

Scrivania di Bonorva

Posseduta dal predetto, sulla quale sentenziò la R. Delegazione a' 14 novembre 1838 determinandone i diritti a lire sarde 120. 0. 0.

Contea di s. Lorenzo

Posseduta da D. Francesco Sanjust.

Nella sentenza proferta dalla R. Delegazione a' 21 maggio 1838 si riconobbero le seguenti somme de' diritti fissi :

Pauli-pirri . . . . L. s.	846.	5.	0	
Il Maso . . . . »	371.	5.	4	
Totale L. s.	1217.	10.	4.	

Baronia di Furtèi

Posseduta dal predetto, su' cui dritti la Delegazione pronunziava a' 21 maggio predetto.

Furtèi . . . . L. s.	1089.	3.	8	
Segario . . . . »	404.	7.	8.	2|4
Villagreca . . . . »	155.	16.	11	
Totale L. s.	1649.	8.	3.	2|4.

Contea d'Itiri e Baronia di Uri

Possedute da D. Gerolamo Ledà-Viariz, sulla prima delle quali si diè sentenza a' 21 aprile, sull' altra a' 23 dello stesso.

Itiri . . . . L. s.	4278.	7.	8.	2|4
Uri . . . . »	2396.	11.	5.	1|2
Totale L. s.	6674.	19.	2.	

Contea di Villanova-Monte-santo

Posseduta da D. Maurizio Musso, sulla quale si sentenziò agli 8 ottobre 1838.

Siligo	L. s.	718.	14.	3
Bànari	»	1188.	16.	9
Totale	L. s.	1907.	11.	0.

Baronia di Sorso

Posseduta da D. Anastasio Amat, su cui fu sentenziato a' 17 settembre del 1838.

Sorso	L. s.	1697.	12.	0
Sènnori	»	762.	19.	0
Totale	L. s.	2460.	11.	0.

Baronia di Monteferro

Su cui si diede sentenza a' 28 aprile.

Santu Lussurgiu	L. s.	1097.	6.	8
Senarìolo	»	283.	16.	0
Totale	L. s.	1381.	2.	8.

Baronia di Bonvehì

Su cui si pronunziò sentenza nell' 1 settembre.

Padria	L. s.	1641.	19.	8
Mara	»	604.	3.	9
Totale	L. s.	2246.	3.	5.

Curatoria d'Austis

Sulla quale si proferì sentenza a' 13 agosto.

Austis, Teti, Tìana	» / L. s. / »	659.	9.	1
Monti-mannu	»	225.	0.	0
Totale	L. s.	884.	9.	1.

BARONIA D'USSANA E S. GIULIANO

Sulla quale la R. Delegazione proferi giudizio a' 15 febbrajo 1838.

Ussana . . . . L. s. 757. 0. 0

MARCHESATO DI SOLÈMINIS

Su cui fu data sentenza a' 3 settembre.

Solèminis . . . . L. s. 600. 5. 7

SIGNORIA D'OLMETO

Sentenza 16 agosto 1838.

L'Olmeto . . . . L. s. 2218. 14. 5

VENTENO D'ALGHERO

Sentenza 13 marzo. Fu determinato in L. s. 1158. 19.3. 1|2.

MARCHESATO DI MORES

Posseduto da D. Vincenzo Manca-Amat, Duca di Vallambrosa.
Sentenza de' 15 maggio 1838.

Mores	L s.	1736.	16.	6.	1|2
Ardara	»	552.	17.	1	
Totale	L. s.	2289.	13.	7.	1|2.

MARCHESATO DI MONTEMAGGIORE.

Posseduto dal predetto. Sentenza 17 e 18 maggio 1838.

Tièsi	L. s.	1333.	2.	7.	1|4
Cherèmule	»	283.	19.	5	
Bessude	»	299.	3.	2	
Totale	L. s.	1916.	5.	2.	1|4.

I diritti incerti si determinarono per Tiesi 181. 1. 0, per Cheremule 284. 3. 5.

Baronia d'Ossi

Posseduta dallo stesso. Sentenza 10 maggio.

Ossi . . . . L. s. 4516. 1. 3.

Contea di s. Georgio

Posseduta dallo stesso. Sentenza 10 e 14 maggio, e poi 18 dello stesso.

Usini	L. s.	3283.	10.	2
Tissi	»	1212.	0.	0
Totale	L. s.	4495.	10.	2.

Ducato dell'Asinara e Isola Piana

Posseduto dallo stesso. Sentenza 14 maggio.

I diritti furon determinati in . . L. s. 435. 0. 0.

Marchesato di Làconi

Posseduto da D. Ignazio Aymerich. Sentenza de' 25, 27, 29 e 30 agosto su'dritti fissi.

Làconi	L s.	1379.	10.	8	
Genòni	»	659.	0.	10.	2/10
Nuràllao	»	456.	11.	2.	4/10
Nuràgus	»	404.	0.	9.	8/10
Totale	L. s.	2899.	2.	10.	4/10.

I diritti incerti furon computati 222. 5. 0.

Baronia di Ploaghe

Posseduta dallo stesso. Sentenza 20 e 22 agosto.

Ploàghe	L. s.	3005.	9.	10.	1/4
Florinas	»	1008.	3.	2.	1/4
Codrongianos	»	632.	4.	2.	9/10
Cargièghe	»	388.	6.	1.	2/4.

Viscontea di Sellori

Posseduta dal predetto. Sentenza 17 e 21 marzo.

Sellòri . . . . L. s.	3121.	13.	2. 3/10	
Villamara . . . . »	789.	2.	8	

I diritti incerti furon stimati per Sellori 294. 14. 9, per Villamar 84. 11. 0.

Marchesato della Planargia

Posseduto da D. Giovanni Antonio Palliaccio-Borro di Cagliari. Sentenza 21, 23, 28 e 30 luglio, 1 e 2 agosto.

Tres-nuràghes . . . . L. s.	825.	9.	5
Sindìa . . . . »	897.	11.	9
Magomàdas. . . . . »	268.	16.	8
Suni . . . . »	675.	2.	7
Mòdolo . . . . »	67.	0.	0
Sàgama. . . . . »	288.	9.	11
Tinnùra . . . . »	77.	16.	8
Totale L. s.	3100.	7.	0.

Marchesato s. Carlo

Appartenente al suddetto. Sentenza 19 luglio su' dritti fissi.

Marrubio. . . . . L. s. 956. 5. 11.

I diritti incerti e controversi si calcolarono L. s. 12. 15.

Marchesato di Villaclara

Posseduto da D. Pietro Chiabò Vivaldi Pasqua, duca di s. Giovanni. Sentenza su' dritti fissi 28 ottobre.

Vissalto . . . . L. s.	863.	7.	4
Armungia . . . . »	437.	17.	0
Ballào . . . . »	451.	11.	0
Silìus. . . . . »	295.	17.	4
Sìsini . . . . »	110.	6.	10
Pauli Gerrèi. . . . . »	333.	17.	10
Totale L. s.	2492.	17.	4.

Diritti incerti su Armungia. . . . L. s. 30. 0. 0.

MARCHESATO DI SAMASSI

Posseduto da D. Giuseppe Simone. Sentenza 5 dicembre sopra i dritti fissi.

Samassi . . . . L. s. 1595. 12. 5. 5|8
Serrenti . . . . » 1495. 7. 10. 1|2

Totale L. s. 3091. 0. 4. 1|8.

I diritti incerti si computarono per Samassi a . . . . L. s. 158. 3. 6
Per Serrenti . . . . » 193. 10. 11. 1|2.

MARCHESATO DI S. SPERATO

Posseduto da D. Efisio Cadello di Cagliari. Sentenza 6 ottobre.

Santosperato . . . . L. s. 1777. 0. 9. 1|2.

MARCHESATO DI LEONELLI

Posseduto da D. Mariangela Ripol. Sentenza 9 e 10 ottobre.

Leonelli . . . . L. s. 910. 1. 1. 1|2
Ardaùli . . . . » 818. 9. 11
Ula . . . . » 595. 17. 0

Totale L. s. 2324. 8. 0. 1|2.

Al primo di detti paesi si riferiscono i dritti che si esigono per dritti de' salti di Tollinoro, Bolta e Lochèle in lire sarde 1798. 1. 6. 6|13. Per la qual aggiunta il proposto totale cresce a L. s. 4122. 9. 7.

CONTEA DI TUILI

Appartenente alla predetta signora. Sentenza 10 ottobre.

Tuili . . . . L. s. 1227. 8. 6. 1|4.

PESCHIERE DEL SIGNOR DI LEONELLI

Appartenenti alla stessa marchesa e contessa Ripol. Sentenza 10 ottobre.

Palmas. . . . . L. s. 1413.
Piscina longa }
Gennigedda } . . . . » 935. 10.
Fossados }
Marceddì } . . . . » 1898.

Totale L. s. 4246. 10.

Baronia di Teulada

Posseduta da D. Carlo Sanjust-Amat. Sentenza 27 ottobre.

Teulada . . . . L. s. 3760. 10. 14

Marchesato di Busachi

Posseduto da D. Stefanina Manca-Ledà, vedova del conte s. Placido. Sentenza 27 marzo e 7 aprile.

Busachi . . . . L. s. 829. 11. 0. 1|4
Allai . . . . » 215. 12. 9. 1|2

Totale L. s. 1045. 3. 9. 3|4.

Contea s. Placido

Appartenente a D. Giacomo Manca-Ledà di Sassari, allora figlio minorenne della predetta D. Stefanina, Sentenza 20 marzo.

Fordongianos . . . . L. s. 431. 9. 0
Villanova Truschèdu . . . . » 81. 5. 5

Totale L. s. 513. 2. 5.

I diritti controversi si computarono in L. s. 16. 14.

Marchesato di s. Vittorio

Posseduto da D. Giuseppe Pes d'Alghero. Sentenza 5 settembre.

Sorradìle. . . . . L s. 1150. 15. 10. 1|4
Bidonì . . . . » 349. 1. 11.
Nughèdu . . . . » 587. 0. 4. 1|4

Totale L. s. 2086. 18. 1. 1|2.

Contea di Bonorva

Posseduta da D. Vittorio Amat di Cagliari, marchese di Villarìus, conte di Bonorva, barone di Pozzomaggiore. Sentenza 13 novembre.

Bonorva	L. s.	1716.	0.	3
Semèstene	»	84.	14.	5
Rebèccu	»	14.	17.	7
Totale	L. s.	1815.	12.	3.

I diritti incerti si stimarono per Bonorva a 36. 2, per Semestene a 8. 18, per Rebeccu a L. s. 11.

Baronia di Pozzomaggiore

Posseduta dal predetto. Sentenza 5 dicembre.

Pozzomaggiore	L. s.	566.	3.	9

Contea di Cuglieri e Scano

Posseduta da D. Carlo Quesada, marchese di s. Sebastiano, conte di Cuglieri. Sentenza 5 novembre.

Cuglieri	L. s.	2447.	10.	8
Scano	»	715.	8.	0
Totale	L. s.	3162.	18.	8.

Contea di Nuraci e Asuni

Posseduta dal conte D. Pietro Tuffani. Sentenza 24 novembre.

Nurèci	L. s.	397.	13.	2. 1/3
Asùni	»	315.	17.	10
Totale	L. s.	713.	11.	3. 1/3

Baronia Las-plassas

Posseduta da D. Lorenzo Zapata-Spiga. Sentenza 19 e 20 settembre.

Las-plassas	L s.	135.	8.	1
Barùmini	»	606.	11.	3
Villanova-franca	»	237.	18.	11
Totale	L. s.	979.	18.	3.

BARONIA DI CAPOTERRA

Posseduta dal predetto signore. Sentenza 18 e 30 settembre

Capo-terra	L. s.	766.	16.	3
Sarroc	»	1077.	19.	11
Totale	L. s	2844.	16.	2.

VISCONTADO DI FLUMINI E GESSA

Posseduto da D. Francesco Asquer. Sentenza 20 settembre e 11 dicembre.

Flumini	L. s.	318.	7.	8.	8/10
Gonnèsa	»	917.	3.	7.	2/10
Salto di Gessa	»	4909.	11.	3.	4/10
Totale	L. s.	6345.	2.	7.	2/5.

MARCHESATO DI VILLAHERMOSA E S. CROCE

Posseduto da D. Francesco Manca-Aymerich, figlio del fu D. Stefano. Sentenza 11 luglio.

Isola maggiore
Fenughedu
Nuracabra
Cannèdu
Cabuen
Gutturu-mannu
Fossados
} . . . . . . Scudi 1794. 2. 1. 8/10.

I diritti fissi furono valutati in scudi 200.

Era annessa a questo feudo la pensione corrisposta da casa Leonelli di scudi 100; inoltre il canone di scudi 200 corrisposto dal duca Pasqua.

Contea della Minerva

Posseduta da D. Giovanni Antonio Marramaldo-Todde. Sentenza 12 novembre.

Minerva, montagna e salti . . L. s. 1679. 19. 11. 3|8.

Marchesato di Monte-Muros

Posseduto da D. Ignazio Martinez. Sentenza 15 dicembre.

Muros. . . . . L. s. 1052. 16. 11. 5|8.

Abbasanta, Enfiteusi

Posseduta da D. Pietro Mura di s. Lussurgiu. Sentenza 15 ottobre.

Montagna d'Abbasanta . . . . . L. s. 400. 0. 0.

Marchesato di Valverde

Posseduto da D. Efisio Arcais.

Valverde . . . .

Questo feudo era di solo titolo ed i territori di spettanza particolare del signore.

Montresta, Signoria utile

Che teneasi dalla città di Bosa sopra i salti di tal nome. Sentenza 9 ottobre.

Montresta . . . . L. s. 447. 19. 10.

Sulcis e Ciserro, Signoria utile

Tenuta dal municipio d'Iglesias. Sentenza 9 ottobre.

Sulcis } salti . . . . L. s. 2922. 6. 10.
Ciserro }

Turris e Prevada, Signoria utile

Posseduta dal Municipio di Castelsardo. Sentenza 9 ottobre.

Turris } . . . . L. s. 170. 10 5. 1|2.
Prevàda }

Nurra e Fluminargia, Baronia

Appartenente alla città di Sassari. Sentenza 9 ottobre.

Nurra } Fluminargia } montagna e salti L. s. 1709. 6. 9.

S. Antioco e Calaseta, Commenda

Della s. Religione de' ss. Maurizio e Lazzaro. Sentenza 9 ottobre.

S. Antioco . . . . L. s.	254.	9.	9.	3/8
Calaseta	24.	10.	1	
Rendita decimale di s. Antioco	2266.	2.	3	
id. di Calaseta	31.	9.	2	
Totale L. s.	2576.	11.	3.	3/8.

Di più appartiene alla Commenda Magistrale per diritti feudali e provento di bestiame . . . . L. s. 30. 3. 0
Per prodotto de' palmizi 250. 0. 0
L'appalto della Tonnara di Calasapone, che nel 1825 fu di 572. 8. 0

Totale L. s. 852. 11. 0.

Suelli e s. Pantaleo, Baronia

Appartenente all'arcivescovo di Cagliari. Sentenza 5 dicembre.

Suelli . . . . L. s.	247.	5.	0.
S. Pantaleo	0.	0.	0.

La sentenza porta l'eccedenza della spesa di tutta la baronia a L. s. 188. 10.

Orcài, Signoria

Appartenente all'arcivescovo d'Oristano. Sentenza 13 marzo 1839.

Orcài, salto . . . . L. s. 250. 0. 0.

Santadi, Baronia

Appartenente al vescovo d'Iglesias. Sentenza 22 dicembre 1838.

Santàdi . . . . L. s. 1358. 18. 1. 1|2.

Biriddu-Lopè-s.-Martino, Signoria

Appartenente al vescovo di Nuoro. Sentenza 13 marzo 1839.

Biriddu, Lopè, Sanmartino } salti . . . . L. s. 2000. 0. 0.

Marchesato di Quirra

Appartenente a D. Giuseppe Osorio y la Cueva, barone di Nules, e composto de' seguenti dipartimenti e paesi:

Ogliastra, Giudicato

Lanusey, Tortolì, Tertenia, Barì, Girasol, Lozzorai, Baunèi, Trièi, Ardali, Ursulè, Villagrande-Strisaili, Villanova-Strisaili, Arzana, Ilbono, Elìni, Gàiro, Osìni, Ullàssay, Talàna, Jerzu, Locèri, Olìena.

San Michele, Baronia

Selargius, Sestu, Assemini, Settimo, Uta, Burcèi, Sinia, Mara-Calagonis.

Sarrabus, Incontrada

Perdas de Fogu o Foghesu, Sanvito, Villapuzzo, Muravèra.

Monreale, Baronia

Sangavino, Sardara, Guspini, Pabillonis, Gonnos-Fanàdiga, Arbus.

Partemontis, Incontrada

Morgongiori, Sinis, Pompu, Gonnos-Codina, Sìmala, Masullas, Mògoro, Gonnos, Tramazza, Forru.

Marmilla, Incontrada

Lunamatrona, Turri, Ussaramanna, Setzu, Pauli-Arbarè, Gennùri, Baràdili, Sini, Siddi, Villanova-Forru, Baressa.

Parte Usellus, Incontrada

Usellus, Cèpara, Figu, Ollastra-Useddus, *Dannuri*, Ales, Curcùris, Gonnos-noo, Escovèdu, Pau.

Uras, Baronia

Uras, Terralba, s. Nicolò d'Arcidanu.

Pula, Baronia

Pula, San Pietro, Domus de Maria.

La R. Delegazione feudale non diede sentenza su questi feudi, e i proventi delle medesime furono proposti in due atti verbali del 26 marzo 1838. La causa di Chirra sia per la devoluzione, che per l'accertamento delle prestazioni feudali, era stata commessa al Supremo Consiglio.

Le somme, che si proponeano dovute per i diritti feudali, furono, nel verbale del 26 marzo, tenuto nella segreteria della R. Delegazione, fissate nel contraddittorio:

Per Parte Montis	L. s.	6130.	0.	0
Per la Marmilla	»	4098.	15.	0
Per Parte Usellus	»	3362.	10.	0.

In altro particolar verbale dello stesso giorno si determinò il diritto di *sbarbargio* per i porci esteri nel giudicato di Gallura in una media (del decennio) di lire 292. 10, che fu ridotta d'accordo delle parti 237. 10, e in riguardo al feudo fisso, consistente nella prestazione pecuniaria di lire 614, che doveasi corrispondere da tutti i villaggi del Giudicato, secondo il riparto, solito farsi da' sindaci, si convenne di continuarlo nella stessa quantità.

Ma chi facea le parti del feudatario protestò di voler serbare i diritti di lui in rispetto a'fitti de'salti, che le comunità perceveano da' forestieri, e che nella comune d'un decennio si poteano determinare a lire 2000, su che il barone avea riportato una sentenza favorevole; come pure i diritti

sullo sbarbargio de' porci nativi consistente in un capo per ogni centinajo tanto de' grandi, come de' piccoli, introdotti nelle selve dell'Alùssera, Castiadas e Quirra a termini del capitolo XVIII delle grazie accordate da D. Violante, cap. 43 e 44 del libro in stampa, e poi confermato da D. Gilberto al capo 3, carta 13, dello stesso libro.

Parimente chiedeva salvi i dritti sui sugheri sopravanzanti al bisogno della popolazione.

Contro la quale riserva rispose chi facea le parti del Giudicato.

Ducato di Mandas

Appartenente a D. Pietro Telle Giron de Alcantara. Sentenza 12. 19. 20. 21. novembre.

Mandas	L s.	437.	10.	9
Seùlo	»	70.	11.	0
Seùi	»	167.	7.	11
Sàdali	»	56.	19.	6
Esterzìli	»	89.	10.	6
Ussàssai	»	40.	2.	4
Seurgus	»	569.	11.	9
Donnigàla	»	162.	0.	1
Isili	»	295.	3.	4
Serri	»	122.	15.	6
Gargèi	»	293.	1.	4
Escolca	»	84.	10.	1
Nurri	»	353.	7.	9
Escalaplano	»	112.	14.	3
Villanova Tulo	»	63.	18.	1
Orròli	»	287.	10.	1
Ollolài	»	129.	2.	5
Fonni	»	572.	9.	8
Gavoi	»	190.	10.	7
Ovodda	»	142.	6.	2
Olzài	»	131.	18.	6
Mamojàda	»	217.	2	10
Lodìne	»	24.	16.	5.

Si notarono dritti controversi per Isili L. s. 27. 12. 5, per Serri 276. 7. 6.

Sicci, Baronia

Sentenza 21 novembre 1838.

Sicci . . . . L. s. 206. 5. 1.

Terranova, Marchesato

Sentenza 21 novembre.

Terranova dritti controversi 99. 0. 0.

In questi due feudi, Barone di Sicci, Marchesato di Terranova, sorpassando le spese i dritti che si riscuotevano restava a carico del Duca di Mandas la spesa eccedente calcolata in lire s. 335. 8. 10.

Oliva, Contea

Posseduta dal predetto signore. Sentenza 17 e 18 ottobre.

Principato di Anglona

Nulvì	L. s.	454.	0.	0
Chiaramonte	»	579.	9.	11
Sèdini	»	192.	10.	0
Martis	»	218.	9.	5
Lahirru	»	125.	6.	10
Pèrfugas	»	305.	7.	3
Bulzi	»	98.	4.	5
	Totale L. s.	1971.	07.	10.

I diritti incerti furono calcolati a lire s. 1004. 3. 4.

Ducato di Montacuto

Ozièri	L. s.	664.	5.	8
Bantìna	»	11.	8.	7
Pattàda	»	314.	18.	0
Tula	»	50.	18.	11
Berchidda	»	143.	6.	9
Osidda	»	64.	8.	7
Nule	»	203.	4.	4
Alà	»	90.	3.	9
Oschiri	»	225.	14.	1
Itireddu	»	24.	9.	8
Nughèdu	»	308.	11.	3
Buddusò	»	283.	7.	9
Salto Sylvas	»	304.	13.	9
	Totale L. s.	2689.	11.	1.

Marchesato del Marghine

Macomèr	L. s.	180.	8.	9
Bòrore	»	159.	17.	4
Bolòtana	»	276.	17.	9
Bortigàli	»	190.	16.	1
Silànos	»	113.	9.	7
Lei	»	18.	17.	5
Birore	»	46.	18.	10
Mulargia	»	10.	16.	6
Dualchi	»	75.	12.	0
Nuragùgume	»	63.	3.	0
Padru-mannu	»	433.	16.	1

Contea d'Osilo

Si definì la sentenza 5 aprile.

Osilo	L. s.	230.	4.	0
Totale	L. s.	1570.	13.	7.

Marchesato d'Orani

Composto de' tre dipartimenti Doris, Nùoro, Bithi, appartenente a D. Raffaele Rodrigues-Fernandez, Duca d'Hyar. Sentenza, 3. 4. 5. 6. 8. 9 agosto.

Dipartimento Doris

Orani	L. s.	533.	17.	6.	1|6
Sarùle	»	288.	16.	8.	4|6
Ottàna	»	174.	18.	0.	2|6
Onifèri	»	499.	18.	3.	4|6
Orotelli	»	345.	5.	1.	3|6
Orgòsolo	»	201.	1.	2.	1|6
Totale	L s.	2043.	16.	9.	1|2.

Dipartimento di Nuoro

Nuoro / Lollove	L. s.	622.	16.	9.

Incontrada Bithi

Bithi	L. s.	1128.	12.	3.	2/6
Onanì	»	127.	0.	3.	2/6
Gorofai	»	137.	11.	7.	3/6
Totale	L. s.	1393.	4.	2.	1/6

Gallura, Marchesato

Sentenza 8 aprile 1838.

Tempio, Calangianus, Agius, Laùras, Bortigiàdas, Nughes — L'attivo fu calcolato in L. s. 2932. 13. 1. Il passivo in . . . . . . » 6913. 11. 3.

Nella sentenza della Delegazione, dopo essersi determinato l'annuo ammontare e la complessiva prestazione de' redditi certi, che esse comunità doveano corrispondere, si stabiliva in particolare per

Tempio in attivo	L. s.	10259.	16.	6	in pass.	3914.	19.	0
Agius	»	489.	10.	8		863.	0.	0
Calangianos	»	368.	0.	0		637.	17.	9
Lauras	»	313.	2.	6		542.	2.	4
Bortigiadas	»	397.	7.	4		587.	17.	10
Nughes	»	154.	12.	6		267.	17.	4

Per Agius e Bortigiadas furono poi inscritti nella categoria degli incerti lire 23 pel dritto di *mostarda*, come si chiamaron certi territori di pastura presso il fiume Coguinas, i quali forse appartenevano al principato di Anglona.

Marchesato di Villassorri

Appartenente a D. Gabriele De Sylva y Alagon. Sentenza 20. 22.

Villassor	L. s.	3256.	19.	8.	11/20
Decimopuzzu	»	699.	1.	6	
Vallermosa	»	376.	19.	9	
Totale	L. s.	4332.	10.	11.	11/20.

Baronia di Cabuabbas

Appartenente al predetto signore. Sentenza 22 ottobre.

Giave	L. s.	662.	0.	6
Cossoine	»	910.	8.	8
Totale	L. s.	1572.	9.	2.

Signoria di Trecenta

Appartenente allo stesso. Sentenza 22 ottobre.

Guasila	L. s.	1607.	17.	1
Guamaggiore	»	578.	1.	5
Ortacesos	»	447.	3.	11
Barrali	»	213.	12.	8
Pimentel	»	469.	14.	10
Senorbì	»	797.	17.	10
Arigi	»	147.	3.	6
S. Andrea	»	213.	3.	2
S. Basilio	»	381.	13.	7
Selegas	»	595.	13.	10
Seuni	»	183.	6.	9
Totale	L. s.	5635.	8.	7.

Marchesato di Villacidro

Appartenente a D. Gioachimo Crespi di Valdaura. Sentenza 6. 8. 12. 29 novembre.

		Dritti fissi			Dritti incerti e controversi		
Villacidro	L. s.	1760.	5.	11	49.	18.	1
Monastir	»	360.	12.	5	61.	12.	3
Musei	»	246.	5.	9	25.	0.	0
Domusnovas	»	379.	19.	7	9.	17.	2
Nuraminis	»	621.	9.	11	0.	0.	0
Silìqua	»	1411.	6.	5	2.	5.	7
Serramanna	»	806.	0.	4	0.	0.	0
Decimomanno	»	205.	9.	0	142.	8.	8
Villamassargia Mazzàccara	»	3177.	3.	5	17.	4.	9. 1/2
Villaspeciosa	»	76.	15.	10.	73.	18.	8.

Marchesato di Valdecalzana

Appartenente a D. Francesca De Paola Ripol. Sentenza 23 24 marzo.

Torralba	L. s.	759.	15.	7.	18|20
Bunnànnaro	»	482.	17.	6.	8|20
Borùtta	»	328.	10.	8.	14|20
Totale	L. s.	1571.	4.	0.	4|20.

Contea di Montalvo o Baronia di Posada

Appartenente a D. Marianna Nin Satrillas, Duchessa di Sotomayor, Contessa di Montalvo, Baronessa di Posada. Sentenza 5. 6 dicembre.

Posada	L. s.	322.	12.	5
Siniscola	»	473.	12.	2
Torpè	»	185.	19.	10
Lodè	»	153.	2.	3
Totale	L. s.	1135.	6.	8.

Baronia di Senes

Appartenente alla predetta signora. Sentenza 24 ottobre.

Senes	L. s.	182.	7.	5
Assolo	»	120.	8.	0
Ruinas	»	113.	6.	9
S. Antonio	»	86.	16.	7
Mogorella	»	94.	14.	4
Totale	L. s.	597.	12.	1.

CONVENZIONI
PER IL RISCATTO DEI FEUDI FATTE IN TORINO

Marchesato di Montemuros

Nel 1839 a' 10 agosto si conveniva tra il R. Fisco e l'Ill. marchese di Montemuros *D. Pietro Martinez* pel riscatto del *Marchesato di Montemuros*, e si stabiliva il prezzo di lire sarde

28,270. 10. 0, pari a L. n. di Piemonte 54,279. 36, corrispondente al cento per 5 alla rendita del feudo, risultata nella transazione degli 11 precedente luglio di L. s. 1413. 10. 6, L. n. 2713. 968.

Il detto prezzo fu corrisposto col mezzo dell'Iscrizione nel gran Libro del Debito pubblico, creato con R. Editto 21 agosto 1838.

L'Iscrizione dovea restare a termini dell'articolo della C. R. 21 agosto 1838 soggetta agli stessi ordini di successione, ai quali era soggetto il feudo non solo per le clausole dell'infeudazione, ma eziandio per la volontà dell'uomo.

Doveva altresì restare vincolato per l'obbligo che si assumeva il marchese a guarentigia della piena ed indistinta evizione e liberazione del feudo da' carichi di censo o da qualunque altro peso reale.

Il Re concedeva al marchese di ritenere il titolo feudale e lo svincolamento e libera disponibilità d'una terza parte della capitale somma.

Simili condizioni furono poste negli articoli delle altre convenzioni, e si intendano, sebbene noi per ragion di brevità non ne facciam menzione.

Intendasi però che la libera disponibilità del terzo della somma dovea restar sospesa finchè non si fossero eseguiti tutti gli incombenti che fossero o si sarebbero prescritti dalle leggi a salvezza degli altrui diritti per qualunque peso, che si fosse caricato sopra i feudi.

Signoria di Flumini-Majori

A'14 settembre 1839. Convenzione tra il R. Fisco e l'Ill. visconte *D. Francesco Asquer* pel riscatto del *feudo di Flumini-Majori e Gessa.*

Il prezzo fu di L. s. 164,178. 5. 10, pari a L. n. di Piemonte 315,798. 32, corrispondente al cento per 5 alla rendita del feudo risultata di L. s. 8223. 18. 3 1|2, pari a L. n. 15,789. 216, e si corrispose dalle R. finanze nel sovraindicato modo dell'Iscrizione nel gran Libro del Debito pubblico, sottoponendosi questa alla stessa legge di successione che era valuta per il feudo, e sarebbe valuta poi dove non fosse seguito il riscatto; ma svincolandosi per grazia sovrana nella terza parte, dalla quale l'ex-feudatario avrebbe potuto fare il suo piacere.

Baronia di Las-plassas e di Capoterra

A'14 settembre 1839. Convenzione tra il R. Fisco ed il barone *D. Lorenzo Çapata* pel riscatto delle baronie di *Lasplassas e Capoterra.*

Il prezzo della cessione fu stipulato in L. s. 9708. 11. 8, ossiano L. n. 186,406. 24, corrispondenti al cento per cinque della rendita complessiva de' due feudi, risultante di lire sarde 4854. 6. 7, pari a L. n. 9320. 31. Si notò quindi nel gran Libro del Debito pubblico, e si posero tutte le solite clausole perchè venisse ai successori la maggior parte della rendita già feudale, e fosse satisfatto ai diritti altrui sopra la medesima.

Marchesato di Samassi

A' 14 settembre 1839. Convenzione tra il R. Fisco ed il marchese (successore di *D. Giuseppe Simon Carcassona*) D. Luigi Ricca di Castelvecchio, pel riscatto del *Marchesato di Samassi.*

Dopo l'offerta fatta della cessione e nuova liquidazione delle rendite feudali, stabilivasi in compenso la somma di lire sarde 106,210, pari a L. n. 203,923. 20, che era il quanto al 100 per 5 corrispondeva alla rendita del predetto feudo, siccome risultava dall'accertamento de' diritti, che si solevano percevere ed eransi computati di L. s. 5310. 10. 0, equivalente a L. n. 10,196. 16 ecc.

Contea di S. Martino

A'14 settembre 1839. Convenzione tra il R. Fisco ed il conte *D. Gaetano Valentino di S. Martino* pel riscatto della *Baronia di Minutadas* e della *Incontrada di Mandrolisay.*

Il prezzo fu fissato in L. s. 78,174. 10. 0, eguale a L. n. 150,095. 04, la qual somma corrispondeva in ragione del 100 per 5 alla complessiva annua rendita, riconosciuta di lire sarde 3908. 14. 6, eguali a L. n. 7504. 75.

Marchesato di Quirra

A' 14 dicembre 1839. Transazione sulla devoluzione del *Marchesato di Quirra,* accertamento e liquidazione de' suoi redditi e riscatto del medesimo.

Agitavasi lite sin dal 1802 nel tribunale del R. Patrimonio tra il Fisco patrimoniale ed il marchese di Quirra D. Filippo Maria Osorio, Conte di Cervellon, Grande di Spagna ecc., ed allora sospesa per circostanze particolari, fu ripigliata nel 1812 e proseguita sino al 1835 quando fu assegnata a sentenza da proferirsi dalla R. Udienza col voto del Supremo Consiglio di Sardegna, poscia avocata da S. M. a sè.

In detta causa sosteneva il R. Fisco che il marchesato di Quirra con tutte e singole le incontrade e baronie del medesimo doveasi per caso di devoluzione riunirsi alla Corona, perchè distaccato dal R. Demanio per la primordiale concessione con la natura de' feudi propri a legge italica; e che non poteva ostare la concessione fattane dopo la morte di D. Giacomo di Sinisterra e Carroz, alla di lui figlia D. Violanta II da Ferdinando il Cattolico col diploma 8 novembre 1504; perchè sebbene le clausole contenute in quello importassero un pieno e perfetto allodio, era però siffatta concessione nulla ed inefficace, non essendosi potuto esse baronie, i redditi e diritti delle medesime, come destinati a sostenere la Regia dignità ed i pesi dello Stato, senza urgente necessità ed evidente utilità della stessa Corona e dello Stato distaccare dal R. Patrimonio, massime ostando a ciò la Prammatica del re D. Pietro d'Aragona degli 11 aprile 1366, con la quale era stata espressamente proibita l'alienazione del diretto dominio de' feudi, come appare dalle clausole irritanti per sè ed i suoi successori ove *scienter vel ignoranter* vi si devenisse. Soggiungeva che nessun motivo di pubblica necessità o utilità appariva dal Diploma 8 novembre 1504, e che la concessione di cui è parola in esso era fondata sopra servigi supposti ed oltremodo esagerati, i quali d'altronde i signori di Quirra eran come sudditi e vassalli in debito di prestare.

Sopraggiunti poi i provvedimenti relativi a tutti i feudi della Sardegna per la denunzia delle rendite e passività rispettive, il Podataro del marchese ricorse a S. M. pregandola di voler porre termine alla lite con un amichevole componimento, ed il Re autorizzava le trattative avanti il relatore della causa con sua Carta R. 3 marzo 1838 a condizione bensì, e non altrimenti, che tale trattativa dovesse cadere contemporaneamente e sul correspettivo da offrirsi dal marchese alla

R. Finanza in via di transazione sulla intentata devoluzione e sull'ammontare delle indennità pel riscatto del feudo, che, avuto riguardo al reddito di esso e a' pesi inerenti, si stimerebbe dovuta al marchese dalle R. Finanze.

Rendite del marchesato di Quirra ed annesse baronie.

Ogliastra	L. s.	851.	10.	0
Sàrrabus	»	431.	0.	0
Partemontis	»	6096.	18.	9
Marmilla	»	4098.	15.	0
Parte Usellus	»	3362.	10.	0
Monreale	»	2081.	12.	0
Montangia	»	2928.	17.	3
Dipartimento Uras	»	2208.	2.	4
Pula	»	2813.	13.	0
Sinia	»	1710.	3.	0
Dipartimento S. Michele	»	3502.	14.	7
Rendita totale de' dipartimenti	L. s.	30,085.	15.	11.

Essendosi poi dal marchese giustificata la percezione di varie annualità a lui corrisposte a titolo di canone da' concessionari di terreno, però fu inscritta in suo favore la somma Lire 199. 10. 0
poi quella di 50. 0. 0
inoltre la somma media delle penali e macchizie di tutto il marchesato, fissata definitivamente nella complessiva di Lire 875. 0. 0
e quella proveniente da' diritti di Cancelleria e Messeria in Lire 1953. 4. 0
onde il totale reddito del marchesato e di tutte le baronie si computò di . . . . Lire 33,163. 9. 11
ed essendo la passività complessiva . . » 18,730. 5. 4

Rimasero in netto . . . . . L. s. 14,433. 4. 7

Siccome però questa somma residua dovea soggiacere alla riduzione del terzo, che il marchese consentiva di cedere alle R. Finanze per transazione sulla causa di devoluzione; però

la rendita spettante al marchese si ristrinse alla somma di Lire . . . . 9494. 13. 0.

Sorgeva poi un nuovo articolo di contesa per la domanda fatta dal marchese che fosse aggiunta alla predetta rendita la somma di Lire 1540. 12. 9
in cui veniva accertata l'annua indennità da corrispondersegli dalle R. Finanze per l'incameramento delle gabelle del Sarrabus e di Tortolì, ordinato dal R. Editto del 18 maggio 1820, e che fossero capitalizzate a suo favore le annualità finora decorse e dovutegli.

Obbiettava il Fisco che l'annualità predetta essendo surrogata alla riscossione delle gabelle feudali dovesse seguitare la sorte del feudo stesso, e diminuirsi del terzo; non pertanto si inserisse per intiero a beneficio del marchese l'annualità suddetta di Lire 1540. 12. 9
e rispetto alle annualità decorse il marchese fu rimandato per richiederle alle R. Finanze o in contanti o in una Iscrizione sul Debito pubblico.

Ottenne ancora il marchese che fosse rilasciato a di lui carico il servigio delle pensioni, censi e legati pii, gravitanti sul feudo che ascendevano secondo la denunzia a Lire 7180. 9. 11

Onde gli venne assegnata definitivamente la somma di Lire sarde 18215. 15. 8

Il riscatto del feudo ebbe effetto al 1.° aprile del 1840 e da quell'epoca cominciarono a decorrere a favore del marchese le annualità accertate e transatte.

Marchesato di S. Tommaso, Scrivania di Bonorva

A' 23 dicembre 1839. Transazione tra il R. Fisco ed il marchese *D. Tommaso Nin di s. Tommaso* sull'indennità dovutagli per l'incameramento della *Scrivania di Bonorva*.

Questa indennità fu determinata nella somma capitale di L. s. 2500. 0. 0, eguali a L. n. 4800. 00, fruttante in ragione del 5 0/0 l'annua somma di L. s. 125, corrispondenti a lire nuove 240, la quale, come fu stabilito per gli effetti feudali, gli sarebbe corrisposta per mezzo d'un'Iscrizione sul gran Libro del Debito pubblico, la quale comincierebbe a decorrere dal 1.° aprile 1840 ecc.

Contea della Minerva

A' 27 dicembre 1839. Convenzione tra il R. Fisco e *D. Maria Antioca Pes* nata Marramaldo *Contessa della Minerva* pel riscatto di esso feudo.

La cessione venne fatta mediante il prezzo di lire sarde 33,590. 18. 11, pari a L. n. 64,511. 90, corrispondenti al 100 per 5 alla rendita netta del feudo, che dall'accertamento e liquidazione era risultata di L. s. 1679. 19. 11. 3|8, pari a L. n. 3225. 595 ecc.

Marchesato di Villahermosa

A' 27 dicembre 1839. Convenzione tra il R. Fisco ed il marchese *D. Carlo Manca* per il riscatto del *marchesato di Villahermosa*, composto dei salti spopolati di Pompongias, Fenugheda, Nuracabra, Iscla-maggiore e Fossadus.

La cessione faceasi mediante il prezzo di L. s. 96,710. 13. 4, pari a L. n. 185,684. 48, corrispondenti al 100 per 5 alla rendita netta del feudo, che risultò di L. s. 4835. 10. 8, pari a L. n. 9284. 224 ecc.

Mentre, come abbiamo notato in principio, si fe' grazia a tutti i feudatari di svincolare un terzo del capitale perchè di questo essi potessero aver pieno arbitrio; si usò altrimenti col marchese di Villahermosa, al quale si lasciò per grazia speciale la disponibilità della metà del capitale, come erasi da lui supplicato, che sommava a L. s. 48,355. 6. 8.

Si possono ancora notare questi altri favori, essendo stati esclusi dalla cessione alcuni redditi e beni feudali, ed erano:

I censi che annualmente esigeva il marchese dal duca Pasqua in scudi sardi 200
dalla marchesa di Leonelli in simili 100

I terreni dell'area complessiva di starelli (are 40) 3385, smembrati dalla massa delle terre feudali, e convertiti in libero e franco allodio per R. concessione dell'1 luglio 1834, i quali consistevano:

1.° In una vigna di starelli 85, di fondi di vite 160 mila nella regione detta *Sa baracca deis Sannas.* 2.° In una casa con magazzini confinanti alla predetta vigna. 3.° Nella *Tancamanna,* sita nel luogo detto *Vena de Napoli* di starelli 600. 4.°

In altri due chiusi di starelli 200 formati intorno del precedente e denominati *Alabirdis*. 5.° Nel chiuso detto *Tintinu* di starelli 100, piantato a pioppi. 6.° Nel chiuso di *Sa Guardia*, limitato alla spiaggia, ed allo stagno di Corrusitu, di starelli 3000. 7.° Finalmente in starelli 2100 nei distretti di *Fontana Canna* e *Alabirdis*.

La liquidazione avea dato i seguenti redditi.

Iscla maggiore	scudi sardi	400.	0.	0
Fenugheda e Nuracabra.	»	240.	8.	4
Cannedu, Cabucu, Gutturu-mannu .	»	74.	29.	2
Pompongias	»	1200.	0.	0
Fossadus	»	75.	0.	0
Totale	scudi sardi	1953.	37.	6
Si dedussero per le avarie, computate all'1 0/0, scudi		19.	26.	10
E restò reddito netto	scudi	1934.	10.	8

Marchesato di Villacidro

A'18 marzo 1840. Transazione tra il *marchese di Villacidro* ed i comuni feudali; e convenzione tra il R. Fisco ed il predetto marchese pel riscatto dei marchesati di Villacidro, Palmas e Musèi.

Risultava dal conto liquidativo de' redditi e delle prestazioni de' feudi suddetti il reddito brutto di L. s. 33,553. 18. 3, che scemato del reddito de' chiusi e tanche (472. 6. 0) fu ridotto a L. 33081. 12. 3, dalle quali detratta la passività di L. s. 6365. 18. 5, si ebbe un reddito netto di L. s. 26,715. 13. 10. Ma questa somma non fu lasciata tutta al marchese, essendosi da essa detratte ancora, secondo accordi L. 2500, rimasero per lui sole L. s. 24,215. 13. 10, pari a lire nuove 46,494. 125.

La cessione fu fatta mediante il prezzo di L. s. 484,313. 10. 8, pari a L. n. 929,882. 55, corrispondenti al 100 per 5 alla suddetta rendita netta, il quale fu corrisposto mediante iscrizione, restando questa sottoposta agli stessi ordini di succes-

sione che valeano pel feudo, ma con disponibilità del terzo.

18 luglio 1840. Transazione del marchese di Valdecalzana D. Battista de Queralt e i comuni feudali. Convenzione tra il R. Fisco ed il predetto marchese per il riscatto del feudo.

Attivo. Redditi a carico dei villaggi del marchesato per *Laor di Corte*, feudo in denaro, dritto di vino-mosto, deghino di pecore e porci, come si riconobbero nel convegno davanti alla R. delegazione . . . . L. s. 1967. 7. 6.

Redditi e proventi a carico de' villaggi per penali e macchizie ed affitto di pascolo a forestieri L. s. 160. 0. 0.

Totale L. s. 2127. 7. 6.

Passivo. Donativo ordinario e straordinario e contributo per ponti e strade (87. 11. 10); spese di amministrazione di giustizia (200. 0. 0); avarie all'1 0/0 (106. 7. 4 1|2).

Totale . . . . L. s. 415. 4. 8 1|2
Reddito netto . . . . » 1712. 2. 9 1|2

La cessione fu fatta dal marchese mediante il prezzo di L. s. 34,242. 15. 10, pari a L. n. 67,746. 16, corrispondenti al 100 per 5 della *rendita netta* del feudo ecc.

Signoria di S. Antioco e Calaseta

13 ottobre 1840. Convenzione tra il R. Fisco e la Sacra Religione ed ordine militare de' ss. Maurizio e Lazzaro per il riscatto del feudo e delle rendite decimali di s. Antioco e di Calaseta.

Con sentenza dei 9 ottobre 1838, proferita dalla R. Delegazione sopra i feudi, restarono accertati e fissati i redditi sì feudali, che decimali, del feudo di s. Antioco e Calaseta nella somma di L. s. 4944. 13. 1; e siccome le passività da sottrarre sommavano a L. 2368. 2. 2, così la rendita depurata da ogni carico ed annualità risultò in lire sarde 2576. 10. 11.

Per la suddetta sentenza era stata aggiudicata alla stessa Sacra Religione un'annua somma di L. s. 732, 3. 0, conflata dal prodotto della pesca dei *pesci bestini*; di altre lire 30. 3. 0 del prodotto ricavato dalla vendita dei palmizi, e di L. 452. 0. 0

pel prodotto netto della *Tonnara di Calasapone.* Ma essendosi elevate controversie nell'interesse delle R. Finanze, perchè non si volea accettare come rendita annua il prodotto della Tonnara di Calasapone, già da molti anni infruttifera , si adottò poi il temperamento di attenersi , per quanto rifletteva la parte attiva, alla totalità de' redditi riconosciuti con sentenza della R. Delegazione, sotto deduzione però del prodotto della Tonnara e della pesca dei bestini, i quali dritti resterebbero riservati in proprietà dell'Ordine e sotto la condizione di farsi alcune riduzioni sulle passività; di modo che l'ammontare delle prestazioni feudali e decimali di s. Antioco e di Calaseta restò determinata in L. s. 2989. 4. 3, e si convenne di stabilire in prezzo e compenso della retrocessione del feudo e delle decime la somma capitale fruttante in ragione del 5 per 0|0 l'annua rendita sovraindicata da corrispondersi all'Ordine Mauriziano dalle R. Finanze, mediante l'Iscrizione del corrispondente capitale sul gran Libro del Debito pubblico del Regno.

Come si notò, non fu compresa nella retrocessione la Tonnara di Calasapone col diritto di esercirvi il *calato*, ed il dritto finora percevuto sulla pesca de' bestini. Parimente restavano riservate ed illese le ragioni rispettive delle parti intorno all'incameramento della salina di Calaseta.

Ducato dell'Asinara e Vallombrosa

21 ottobre 1840. Convenzione tra il R. Fisco e D. Vincenzo Manca-Amat, duca dell'Asinara e di Vallombrosa per il riscatto del feudo e delle isole Asinara e Piana.

Il prezzo da corrispondersi per le isole anzidette essendo stato accertato nella somma capitale di L. s. 8700 , eguali a L. n. 16,704. 0. 0; la qual somma corrisponde in ragione del 100 per 5 all'annua rendita che fu riconosciuta per sentenza ed era di L. 435, o L. n. 835. 20, comprese le L. 200 che il Duca percevea dalle R. finanze pei diritti di ancoraggi: si inscrisse però la suddetta somma nel gran Libro del Debito pubblico.

Il Re rendea libera questa Iscrizione da ogni vincolo di primogenitura, sospesa però la libera disponibilità fino a che non si fosse dato intero eseguimento agli incombenti, che a

salvezza dei diritti dei terzi erano prescritti dalle leggi del Regno.

Marchesato di Villassorri

17 maggio 1841. Convenzione tra il R. Fisco ed il marchese di Villasor e Santa Cruz D. Francesco De Silva per il riscatto de' feudi del marchesato di Villasor, composto della baronia di Cabuabbas e delle incontrade di Parte Ippis e della Trecenta.

La cessione fu fatta mediante il prezzo di L. s. 400,000, equivalenti a L. n. 768,000, e corrispondenti al 100 per 5 all'annua rendita di L. 20,000, eguali a L. n. 38,400. 00, da decorrere dal primo del prossimo ottobre, per mezzo della iscrizione ecc.

Nello stesso giorno fu dallo stesso marchese fatta la cessione de' beni di privato suo dominio situati nel regno di Sardegna nel prezzo di L. s. 60,000, che pure si corrispose per l'iscrizione.

Contea di Cuglieri, Viscontea di S. Pietro

A'23 luglio 1851 il marchese di s. Sebastiano conte di Cuglieri, visconte di s. Pietro, D. Carlo Quesada Arborio di Sassari, costituiva un suo procuratore speciale in Torino con facoltà di cedere od acconsentire a nome suo al riscatto in favore del R. patrimonio del feudo di Cuglieri e Scano, mediante l'indennità di annue L. s. 3500, comprendendo nella cessione tutti i fabbricati e ordegni fissi di pertinenza dei molini di Cuglieri e Scano, eccettuando solamente la così detta casa baronale.

Ducato di Montacuto, Principato d'Anglona, Marchesato del Marghine, Contea d'Osilo

3 marzo 1843. Convenzione tra il R. Fisco e D. Pietro di Alcantara Tellez Giron Beaufort per il riscatto del ducato di Montacuto, principato d'Anglona, marchesato del Marghine e contea d'Osilo.

Si escludevano solo i palazzi e fabbricati, che non erano allora destinati ad uso di carcere con la *Tanca di Pardu-mannu*, e si segnava in prezzo delle altre cose cedute la somma di

lire annue 17,000, pari a L. n. 32,640, la quale comincierebbe a decorrere sovra le cedole da emettersi dall'1 aprile, computandosi il capitale al 100 per 5 in L. n. 652,800, pari a L. s. 340,000.

Restava svincolato il terzo del capitale.

I redditi del Ducato di Montacuto erano computati per ogni villaggio nelle seguenti cifre:

Ozièri	Lire sarde	1922.	4.	6
Bantìne	»	32.	16.	3
Pattàda	»	911.	11.	0
Tula	»	146.	7.	4
Berchidda	»	411.	17.	0
Osidda	»	186.	13.	6
Nule	»	589.	10.	10
Alà	»	259.	2.	6
Oschiri	»	648.	10.	4
Itireddu	»	70.	18.	6
Nughèdu	»	895.	12.	0
Buddusò	»	814.	5.	6
Salto di Silvas de Intro	»	312.	10.	0
	Totale Lire sarde	7202.	8.	3

Redditi del Dipartimento del Marghine,

Macomèr	L. s.	671.	6.	11
Bòrore	»	591.	4.	0
Bolòtana	»	1022.	0.	0
Bortigàli	»	710.	14.	0
Silànus	»	427.	0.	0
Lei	»	68.	0.	0
Bìrore	»	177.	0.	0
Mulargia	»	39.	0.	0
Dualchi	»	285.	15.	7
Nuragùgume	»	236.	0.	0
	Totale L. s.	4328.	0.	6

Redditi del Principato d'Anglona.

Nulvi	L. s.	952.	0.	0
Bulzi	»	205.	7.	0
Perfugas	»	773.	13.	11
Martis	»	474.	1.	8
Sèdini	»	425.	1.	8
Laerru	»	286.	12.	0
Chiaramonte	»	1211.	0.	0
Totale de' dritti certi	L. s.	4327.	16.	3

I dritti controversi ammontavano per gli stessi villaggi a Lire sarde 2894. 4. 6

Dipartimento d'Osilo.

Osilo . . . . L. s. 1260. 0. 0

Il *passivo* gravitante sui quattro dipartimenti d'Oliva essendo di L. s.. . . . . 10000. 0. 0
la *rendita netta* era però di L. 9912. 9. 6

Ducato di Mandas, Marchesato di Terranova,
Baronia di Sicci

3 marzo 1843. Convenzione tra il R. Fisco e D. Pietro de Alcantara Tellez-Giron-Beaufort per il riscatto del ducato di Mandas, marchesato di Terranova e baronia di Sicci.

Il prezzo della cessione fu determinato in L. n. 307,200, pari a L. s. 160,000, che al 100 per 5 dà la rendita di lire nuove 15,360 , pari a L. s. 8000, le quali il Duca chiedeva assegnarsi alle tre signorie cadenti nella presente cessione sul totale compenso assegnato dal Re in annue lire 48,000, pari a L. s. 25,000 pel complessivo riscatto degli *Stati di Oliva*, ducato di Mandas , marchesato di Terranova e baronia di Sicci.

Tra le altre cose riservate in proprietà , fu compresa la *Tanca de sa Jara* situata nelle fini di Serri, la quale restava svincolata come bene libero ecc.

Liquidazione dell'attivo e passivo del ducato di Mandas = Attivo.

Curatoria di Seurgus

I diritti erano — *Laor* di Corte — feudo in denaro — diritto di fondo — deghino di pecore, di porci — carcelleria — penali e macchizie — diritto di gallina — diritto di scolca.

Mandas	L. s.	1327.	9.	5
Escalaplano	»	326.	18.	0
Gergèi	»	927.	10.	0
Escolca	»	271.	13.	6
Serri	»	381.	8.	2
Villanova Tulo	»	191.	7.	0
Orròli	»	907.	3.	6
Seurgus	»	1619.	6.	0
Nurri	»	1131.	19.	0
Donnigàla	»	515.	16.	10
Isili	»	1005.	15.	6
Totale	L. s.	8656.	6.	11

Barbargia Seùlo

I diritti erano i seguenti. Feudo in denaro — Deghino pecore, porci — Dritto di fondo — Carcelleria — Multe e macchizie — Dritto di gallina.

Seùlo	L. s.	217.	7.	9
Esterzìli	»	265.	17.	0
Sàdali	»	176.	0.	0
Seùi	»	309.	10.	9
Ussàssai	»	126.	13.	4
Totale	L. s.	1295.	8.	10

Barbargia Ollolài

I diritti erano: Diritto fisso in orzo, *carne da fuoco*, di porci, di pecore, presente di montoni, deghino di pecore, porci, vino, feudo in denaro, carcelleria, messeria, penali, macchizie.

Ovodda	L. s.	427.	11.	10
Olzài	»	416.	8.	1
Lodìne	»	76.	17.	4
Mamojàda	»	612.	8.	10
Ollolài	»	599.	15.	10
Fonni	»	1621.	5.	0
Gavòi	»	591.	4.	9
Totale	L. s.	4145.	11.	8

Baronia di Sicci

I diritti erano feudo in denaro, dritto fisso di fondo, fitto di due salti ghiandiferi, carcelleria, penali, macchizie.

Sicci . . . . L. s. 206. 5. 2.

Marchesato di Terranova

Dritti feudali. Mezza portadia in grano, starelli 37, imbuti 8, a lire s. 3 10	L. s.	131.	5.	0
Il passivo sommava a	»	8070.	0.	0
Ricapitolazione. *Attivo* de' 5 Dip. .	»	14434.	17.	5
Passivo	»	8070.	0.	0
Rendita netta		6364.	17.	5.

Marchesato d'Orani, Dipartimento di Gallura-Gemini

7 Marzo 1843. Conv. tra il R. F. G. e D. Giuseppe Raffaele Fadrique Fernandez per il riscatto del marchesato di Oràni e dipart. di Gallura Gèmini.

La cessione fu fatta mediante il prezzo di lire n. 307,200, pari a lire s. 160 mila, corrispondenti al 100 per 5 alla rendita di lire n. 15,360, pari a lire s. 8000, assegnata dal Re e accettata dal procuratore del marchese in compenso del riscatto del marchesato di Orani, del dipartimento della Gallura Gemini e di tutte le altre cessioni contemporaneamente fatte.

Baronia di Senes

La baronessa di Senes D. Marianna Nin Zatrillas, duchessa di Sotomayor, assistita dal di lei marito D. Modesto

De la Escosura, offriva il riscatto della Baronia, il quale era accettato dal Re sotto la condizione della liquidazione, prodotta ed ammessa in causa; ma poi avendo essa in sostanza ritrattato la fatta offerta; però parve al Governo di applicare la disposizione delle leggi che in questo caso stabiliscono le ragioni del Fisco e de' comuni ne' feudi non riscattati, ordinando, 1.° che nulla innovandosi circa la natura della signoria non potessero i baroni esigere sotto qualsivoglia titolo e denominazione alcun altro dritto o prestazione feudale, che non fosse stato definitivamente accertato e stabilito nel modo dalle stesse leggi ordinato: 2.° che quelle disposizioni sieno applicabili a quei feudi ed a quei terreni feudali di qualunque sorta, dove non sia popolazione eretta in comune; per la qual cosa le rendite liquidate ad essi corrispondenti dovrebbero essere a carico delle finanze.

Il Supremo Consiglio addì 30 agosto 1841 pronunziava pertanto non esser tenuti i comuni della detta baronia a corrispondere altri dritti, che quelli liquidati dal fisco, ed il fisco esser in diritto di prender possesso di tutte le così dette terre demaniali con che esso corrispondesse alla baronessa ed a' suoi successori il reddito netto per ragion de' medesimi terreni aggiudicatolo per sentenza.

L'attivo di questa baronia fu riconosciuto per

Senes	L. s.	639.	9.	0
S. Antonio	»	294.	9.	4
Ruìnas	»	526.	2.	3
Assòlo.	»	432.	18.	8
Mogorella	»	322.	5.	7
Totale	L. s.	2215.	4.	10.

I diritti erano per *Laor di Corte* in grano e orzo, feudo in denaro, deghino di pecore e porci, dritto di formaggio, gallina.

Il passivo fu riconosciuto di lire s. 922. 3. 0. Le spese erano per l'avv. consultore, procuratore alle cause, contadore, segretario del feudo e scritturale, fattor baronale, per l'esazione del deghino, per la formazione della lista, pel donativo ordinario e straordinario, ponti e strade, manutenzione di

spuri, amministrazione della giustizia e avarie in ragion dell'1 per 100.

Restò reddito netto . . . . L. s. 1293. 1. 10.

Baronia di Posada

Nello stesso giorno il Supremo Consiglio dava la sua sentenza nella causa tra il R. fisco e la predetta D. Marianna Nin che era pur Baronessa di Posada.

Il detto tribunale considerava:

1.° Che la condizione, apposta dalla Baronessa nella offerta del riscatto della baronia di Posada, cioè del rimborso del prezzo pagato nel 1642 da Giovanni Stefano Maçones, non era accettata dal Re;

2.° Che non si potè per altre trattative di amichevole adeguamento devenire ad un accordo sulle condizioni del riscatto;

3.°... 4.° Che era venuto il caso, in cui per mancanza di primitiva accettazione dell'offerto riscatto e per l'inutilità delle trattative, dovea farsi luogo all'applicazione delle leggi del regno, che prescrivono le regole a seguirsi, allorchè nelle cause di ricorso feudale non segue riscatto;

Considerava infine che allorquando il principe per causa di pubblica necessità e utilità richiama al suo dominio le signorie in altri tempi conceduti, ed i diritti e territori che le compongono, mediante l'equitativo compenso, la legge che egli pubblica per tal fine, le regole da lui stabilite per operare quei riscatti sono necessariamente applicabili con egual ragione tanto a quelle signorie che furono concedute a titolo di feudo più o meno rigoroso; quante alle altre, nelle quali le condizioni della concessione imprimevano all'acquisto la qualità allodiale; perchè sì alle une, che alle altre sono riferibili le ragioni imperiose del pubblico bene; anzi in questo rispetto era maggiore l'interesse dello stato per la redenzione delle signorie allodiali con maggiore danno distaccate dal dominio della corona, e molto più deggiono in siffatta guisa esser intese tali leggi dopo che nel primo provvedimento a tal uopo promulgato dal Sovrano, cioè nella carta R. de' 19 dicembre 1835 prescrivente, la consegna di tutti i feudi, furono nell'articolo 5 obbligati espressamente alla medesima

non solo i feudatari e signori utili, ma anche i possessori di feudo antico a titolo di allodio;

Quindi sentenziava come nella precedente sulla baronia di Senas.

Baronie tenute da Vescovi

29 Aprile 1845. Si pubblicava un proclama, col quale dichiaravansi rientrati al R. patrimonio i terreni tutti demaniali compresi nelle fini di *s. Pantaleo.*

Con altro simile bando si notificava che erano pure rientrati nel medesimo i terreni demaniali compresi nelle fini di Suelli.

Gli uni e gli altri erano appartenuti alla mensa arcivescovile di Cagliari.

Un terzo simile proclama dello stesso giorno dichiarava incamerata la montagna *di Orcai*, già posseduta dalla mitra arcivescovile di Oristano a titolo feudale.

Altro simile riferiva tornati alla corona i salti *Biriddò*, *Planus*, *Lopè* e *s. Martino*, già posseduti a titolo di feudo dalla mensa vescovile di Galtelli e Nuoro.

Finalmente si dava una simile notificanza per li salti di *Santàdi*, *Tratalias* e *Piolànas*, posseduti a titolo di baronia dalla mitra d'Iglesias. Troviamo notata la rendita de' salti feudali della mitra d'Iglesias in lire s. 1358. 18. 1 1|2, pari a lire n. 2609. 96; di quella di Nuoro in scudi s. 800, pari a lire n. 3840; di quella di Oristano in lire n. 480; quella di Cagliari in lire 475. 20 era assorbita dalle spese.

Marchesato di Putifigari

26 Marzo 1839. Convenzione tra il R. F. G., e il marchese D. Francesco Maria Pilo Boyl pel riscatto del feudo di Putifigari.

La cessione fu fatta mediante il prezzo di lire s. 98072. 10. 0, pari a lire n. 188. 299. 20, corrispondenti al 100 per 5 a lire s. 4903. 12. 6, equivalenti a lire n. 9414. 90, ecc.

In un verbale seguito nella causa feudale tra il marchese di Putifigari e il Consiglio comunale dello stesso luogo si presentava dal marchese una lettera ministeriale in data del 18 scorso dicembre, con la quale se gli significava il favore

da S. M. concedutogli di accrescere di altre lire n. 1000 la cifra del reddito feudale. E fu aggiunto un tale aumento.

Il quale aumento era fondato in questo che l'articolo parziale dell'annuo prodotto de' sugheri, calcolato già in annue lire 3 mila, siccome erasi appaltato, dovea considerarsi suscettivo di notevole miglioramento; ma lasciavasi in suo arbitrio dal Re, ove il marchese non riputasse di sua convenienza, il comprendere nella cessione offerta anche i boschi di sughero, che li potesse escludere o ritenere.

Contea d'Itiri, Baronia d'Uri

10 Maggio 1839. Convenzione tra il R. F. G. e il conte d'Itiri, barone d'Uri, pel riscatto di detti feudi.

Il prezzo della cessione fu stabilito di lire s. 208,847. 13. 4, pari a lire n. 400,987. 42, corrispondenti al 100 per 5 sulla rendita netta del feudo d'Itiri e d'Uri, risultante in lire s. 10,442. 7. 8, equivalenti a lire n 20,049. 376 ecc.

Nella rendita d'Itiri era compreso il dritto a' forestieri di estrar legna, il dritto per l'affrancamento dal servigio dominicale, e il dritto di feudo dovuto anche da' figli di famiglia, il diritto pel peso del formaggio.

Marchesato di Villaclara

15 Maggio 1839. Convenzione tra il R. F. G e il duca di s. Giovanni D. Pietro Vivaldi Pasqua pel riscatto del feudo di Villaclara.

Nel primo maggio di detto anno si tenne un verbale tra il detto feudatario e le comunità di Pauli-gerrei, Villasalto, Armungia, Ballao, Sisini e Silius, e si riconobbe il reddito brutto di ciascun villaggio come qui segue.

Pauli-gerrei	L. s.	595.	1.	0
Villasalto	»	1545.	0.	0
Armungia	»	851.	0.	0
Ballào	»	727.	15.	0
Sìsini	»	202.	2.	0
Silius	»	552.	5.	0
Per sbarbargio di porci e altri	»	544.	0.	0
Totale	L. s.	4997.	3.	0

Le spese a carico del feudatario essendo per tutti il

Feudo . . . . » 787. 9. 8
Residuava reddito netto . . . . . . » 4209. 13. 4

Nel feudo di Villaclara era tra le prestazioni anche il presente di Pasqua, inoltre il fitto del salto *Gruppe* e quello del salto di *Mordega* nel territorio di Armungia; del salto di *Baccanali* in quello di Gerrei; il salto *Biazolu* in quello di *Biasorcu*, o di Villasalto; il salto di *Ciamana* in quello di Ballào. Si dee pure notare un diritto detto *offertorio alle lacane*, che pagavasi pel bestiame de' luoghi circonvicini in compenso delle multe che poteano incorrere per l'ingresso del bestiame senza licenza ne' territori del marchesato.

Noteremo che tutti i cacciatori de' villaggi di questo marchesato doveano concorrere per tre giorni consecutivi nelle rispettive squadre e prestare la loro opera per ogni specie di caccia, rilasciando il prodotto in vantaggio del feudatario.

Contea di Nureci e Asuni

28 Maggio 1839. Conv. tra il R. F. e il conte D. Agostino Tuffani pel riscatto del feudo di Nurèci e Asùni.

Il prezzo fu di lire s. 32,236. 5. 0, pari a lire n. 71,893. 60, corrispondenti al 100 per 5 alla rendita del feudo, che fu liquidata in lire s. 1611. 16. 3, pari a lire n. 3094. 68 ecc.

Nel feudo di Nureci pagavansi i dritti detti feudo in grano, feudo in orzo; poi la roadia in grano, carcelleria in grano, dritto di scambio (1) in grano, feudo in denaro, vitelle 4, ecc., e mezza portadia pe' forestieri. Nel feudo di Asuni vi era pure la carcelleria in orzo, vitelle 4, ecc.

Marchesato di Leonelli, Contea di Tuili

5 Giugno 1839. Conv. tra il R. F. e la marchesa contessa D. Mariangela Sanjust, nata Ripoll, feudataria del marchesato di Leonelli e della contea di Tuili per il riscatto di questi feudi.

(1) Dicesi scambio il sostituito al maggiore di giustizia, e qui accennasi il salario destinato al medesimo.

Il prezzo fu convenuto in lire s. 132,001. 0. 0, pari a lire n. 253,441. 92, corrispondenti al 100 per 5 alla rendita accertata di lire s. 6600. 1. 0, pari a lire n. 12672. 96.

Ne' redditi era quello della montagna ghiandifera di *Canale Figu* nella stagione delle ghiande per queste e in altro tempo per la pastura, il dritto di feudo fisso in grano, di feudo fisso in denaro, il dritto fisso di formaggio, i redditi de' salti di *Lochèle*, *Tollinoro*, *Bolta di Tollinoro* e lo *sprabargio* (che altrove più comunemente dicesi sbrabargio, come si notò in luogo proprio) delle pecore, de' porci ecc.

Nelle prestazioni di Tuili era pure un feudo incerto in orzo.

Baronia di Teulada

5 Giugno 1839. Conv. tra il R. fisco, e il barone di Teulada D. Carlo Sanjust pel riscatto del feudo di Teulada.

Il prezzo fu di lire s. 112,000, pari a lire n. 215,040, corrispondente al 100 per 5 alla rendita del feudo di lire s. 5600, pari a lire 10,752.

Marchesato di Laconi, Contea di Villamara, Viscontea di Sellori, Baronia di Ploaghe

10 Giugno 1839. Conv. tra il R. fisco e D. Ignazio Aymerich, marchese di Laconi, conte di Villamara, visconte di Sellori, barone di Ploaghe pel riscatto de' feudi predetti.

Il prezzo della cessione fu determinato a lire s. 366,315, pari a lire n. 703,324. 08, corrispondenti al 100 per 5 alla rendita del feudo suddetto di lire s 18,315. 15. 0, pari a lire n. 35,166. 24. Ne' dritti pagati dai vassalli di Làconi, Villamara ecc., leggesi il dritto di *cancelleria*, e per lo stesso che altrove si scrisse *carcelleria*, come per errore solean dire.

Marchesato di S. Vittorio

10 Giugno 1838. Conv. tra il R. fisco e il marchese di s. Vittorio D. Giuseppe Maria Pes pel riscatto.

Il prezzo del riscatto fu stabilito in lire s. 43,738. 1. 8, pari a lire n. 83,977. 12, corrispondenti al 100 per 5 alla rendita di lire s. 2186. 18. 1, pari a lire n. 4198, 856.

Contea di Villanova Montesanto

11 Giugno 1839. Convenz. tra il R. fisco, e D. Raimondo Musso di Villanova Montesanto pel riscatto del feudo di tal nome composto de'due villaggi di Siligo e di Banari.

Il prezzo fu fissato in lire sarde 71,930. 10. 0, ossiano lire n. 138,106. 40, corrispondente al 100 per 5 alla rendita di lire s. 3596. 10. 6, ecc.

Marchesato di S. Sperato

12 Giugno 1839. Conv. fra il R. fisco e il marchese di s. Sperato D. Efisio Cadello Asquer pel riscatto del feudo di s. Sperato.

Il prezzo fu determinato in lire s. 43,750, pari a lire n. 84,000, corrispondenti all'annua rendita di lire s. 2187. 10. 0, equivalenti a lire n. 4200. 00. Nella liquidazione per il feudo di s. Sperato trovasi il dritto di *Macello e Mandra.*

Marchesato di S. Tommaso

21 Giugno 1839. Conv. tra il R. fisco e il marchese D. Tommaso Nin di s. Tommaso pel riscatto del feudo dello stesso nome.

Il prezzo fu di lire s. 29,000, eguali a lire n. 55,680, corrispondente alla rendita dei villaggi di Gesico e Goni di 1450 lire sarde, corrispondente a lire n. 2784.

Ne' diritti di Gesico era quello detto di *Olieddu*, per cui davansi star. 7 di grano , e in ambedue i paesi il dritto *di stoppia* e pascolo pe' forestieri.

Marchesato di S. Saverio

21 Giugno 1839. Convenzione tra il R. fisco e la marchesa D. Giovanna Carcassona-Brunengo, marchesa di s. Saverio e di Monteleone, pel riscatto.

Il prezzo convenuto fu di lire sarde 200,000, pari a lire n. 384,000; corrispondente al 100 per 5 alla rendita di ambi i feudi di s. Saverio e di Monteleone di lire s. annue 10,000, pari a lire n. 19,200.

Marchesati di Montemaggiore e Moras, Contea di S. Georgio, Baronia di Ossi e di Ardara

26 Giugno 1839. Convenzione tra il R. fisco e D. Vincenzo Manca Amat duca dell'Asinara e di Vallambrosa pel riscatto de' marchesati di Montemaggiore e Mores, della contea di s. Georgio e delle baronie di Ossi e di Ardara.

Il prezzo fu stabilito in lire s. 382,551. 6. 8, eguale a lire n. 734,498. 56, la qual somma corrisponde al 100 per 5 alla rendita complessiva di lire s. 19,127. 11. 4, pari a lire n. 36,724. 92, ecc.

Marchesati della Planargia e di S. Carlo

6 Giugno 1839. Conv. tra il R. fisco e D. Antonio Paliaccio Borro pel riscatto de' feudi della Planargia e di s. Carlo.

Il prezzo per la cessione fu stabilito in lire s. 141.925. 10. 0, o lire n. 272,497, corrispondenti in ragione del 100 per 5 al reddito netto de' due feudi in lire s. 7096. 5. 6, eguali a lire n. 11,520. 85 pel feudo della Planargia, e in lire s. 1200. 0. 0, pari a lire n. 2304, pel feudo di s. Carlo, come risultava dalla liquidazione.

Fra gli altri dritti sulla pastorizia il feudatario propose quello di appellazione singolare: *bue carrargiu*, che si volea pagata da quei che pascolavano vacche forestiere, e consisteva in scudi 5 per quei che tenevano un branco di vacche forestiere senza mescolanza di naturali, e di reali 25, se le naturali costituissero un terzo. Fu questo un dritto (di cui son rari esempi in altri feudi) introdotto dopo il 1806, e restò escluso dalla R. Delegazione di Cagliari dallo stato feudale, poi fu ammesso in Torino per transazione.

Marchesati di Sedilo e Canale

6 Luglio 1839. Conv. tra il R. fisco e il marchese di Sèdilo e Canales D. Salvatore Delitala per il riscatto del marchesato.

La cessione fu fatta nel prezzo di lire s. 122,524. 1. 8, ossiano lire n. 235,246. 20, corrispondenti al 100 per 5

della rendita complessiva risultante di lire s. 6126. 4. 1, equivalenti a lire n. 11,762. 31.

Fra gli altri diritti il marchese attribuivasi quello di *ricadenza* o *reincidenza* per morte del vassallo possessor nel salto di Sedilo, che diceasi di *Nordài* o *Pontesusu*, senza prole mascolina, nella quale regione pretendea poter affittare il superfluo delle piante a forestieri, ed anche tassare quelli che vi facessero seminerio del mezzo portatico.

Era pure il dritto della *nuova affeudazione* o de'nuovi affeudati, quali si diceano i giovini pervenuti alla età di 18 anni, che eran obbligati a pagare due soldi a testa.

Aggiugnesi il dritto detto *decima delle anguille*.

Contea di Bonorva, Baronia di Pozzomaggiore

26 Luglio. Conv. tra il R. fisco e D. Vittoric Amat, marchese di Villarios, pel riscatto della contea di Bonorva e della baronia di Pozzomaggiore.

Il prezzo fu fissato in lire s. 69,502. 1. 8, pari a lire n. 133,444, corrispondenti al 100 per 5 della rendita complessiva di lire s. 3475. 2. 2, equivalente a lire n. 6672. 20.

Ne' diritti di Bonorva trovasi pure quello delle vacche di *carrargiu*, e pagavasi soldi 12 per ogni segno di 5 capi di mardiedu.

Lo stesso dritto *di carrargiu, di vacche* occorre tra le prestazioni di Pozzomaggiore e vi è più pure quello di *carrargiu di pecore* e di *carrargiu di porci*.

Marchesato di Busachi

22 Luglio 1839. Conv. tra il R. fisco e D. Stefanina Manca-Leda, marchesa di Busachi, nell'interesse del suo figlio minore conte di s. Placido, D. Giacomo Manca Ledà, pel riscatto del marchesato di Busachi e della contea di s. Placido.

Il prezzo fu di lire s. 53,714. 10 0, eguali a lire n. 103,131. 82, corrispondente al 100 per 5 sulla rendita complessiva di annue lire s. 2685 14. 6, pari a lire n. 5156. 61. Tra'dritti di Busachi trovasi quello detto di *angheria*, per cui ogni vassallo dovea pagare soldi 4 1|2.

Notasi che era questa risultanza di tre diversi diritti, di carcelleria, di nove mezzette di vino e del dritto di gallina.

Contea di S. Lorenzo, Baronia di Furtei

25 Luglio 1839. Convenzione tra il R. Fisco ed il conte D. Francesco Sanjust di s. Lorenzo pel riscatto della contea di s. Lorenzo e della baronia di Furtèi.

Il prezzo fu determinato di L. s. 73,192. 1. 8, eguali a L. n. 140,520. 80, corrispondenti al 100 per 5 alla rendita de' detti feudi, rilevante a L. s. 3659. 12. 1, equivalenti a L. n. 7026. 44 ecc.

Nei diritti di Paulipirri vi è la *mezza portadia* del grano e dell'orzo ed anche delle fave; quello di carcelleria pagavasi con 50 starelli di grano ed altrettanto d'orzo, il diritto di fondo o di vino ed il diritto di *pantaloro*, che pagavasi dai venditori di vino, il primo in L. 20, l'altro in L. 15; il diritto di *tauleddu* pagato da' beccai.

Nei diritti del Maso (che trovasi scritto in catalano *El Mas*) vi era il diritto di chiusura, consistente in soldi 4 per ogni starello chiuso.

Ne' diritti di Furtei, era il *laor di Corte* in grano, *laor* di Corte in orzo e *laor* di Corte in fave; poi di nuovo mezza portadia in grano.

Marchesato di Soleminis

29 Luglio 1839. Convenzione tra il R. Fisco e D. Vincenzo Anastasio Amat barone di Sorso per il riscatto del marchesato di Soleminis, delle baronie di Bonvehi, d'Ussana, di Romagna, di Montiverro, della curatoria di Austis e di Montimannu, della signoria dell'Olmeto e del venteno d'Alghero.

Il prezzo della cessione fu in L. s. 273,777. 11. 8, ossiano L. n. 525,652. 96, corrispondenti al 100 per 5 della rendita netta di L. s. 13,688. 17. 7, equivalenti a L. n. 26,282. 64.

Ne' diritti di Soleminis era l'intero *portatico* dei seminatori forestieri, il portatico d'orzo, fave, cicerchie ecc.

Ne' diritti del feudo di Austis era il testatico di 9 cagliaresi per ogni vassallo.

SUPPLEMENTO ALLE MEMORIE FEUDALI

Sequenza dell'articolo relativo alle regioni dette Planu de Murtas, Tuili e Leonelli.

a pag. 322 (1)

Nelle due ultime parti, sebbene totalmente gerbide, si potrebbe, lasciando pur molto spazio ai pascoli, formare una terza vidazzone di circa 2648 starelli, come ve l'avevano in altro tempo i Padriesi.

Tutto il salto si vede ombreggiato d'alberi per la maggior parte fruttiferi e in certi distretti formano foltissime selve. I ghiandiferi sono in maggior numero, ed i soveri ed i lecci calcolati in 1,236,940 ceppi, dopo i quali è considerevole il numero de' perastri (166,150) e degli olivastri (126,127).

Quando il salto era infeudato, il feudo avea la qualità di aperto esigendosi i diritti feudali da quei soli che vi profittavano degli adimplivi; quando la regione tornò al Demanio restarono gli stessi diritti.

Pagavasi di dritto di seminerio per ogni giogo che servisse alla seminazione di starelli 9 1|2 di grano, star. 4 e imbuti 14, misura di Cagliari, non si pagava altro seminando pure orzo e fave; ma non seminandosi grano pagavasi di dette specie imbuti 2 per starello sul raccolto, eccettuata la meliga. Chi seminava a zappa dovea dare imbuti 2 per starello sul raccolto.

Per dritto di pascolo davasi un giovenco d'anno e mezzo per segno di vacche (diceasi bue de carrargiu). Il segno intendeasi avesse più di capi 10.

Per ogni segno di pecore da 300 in su, cinque capi grossi di *mardiedu*; sotto 300 in proporzione.

Per ogni segno di porci da 30 in su, cinque capi grossi; sotto il 30 in proporzione.

Per ogni segno di capre da 100 in su, una capra di *mardiedu* ed un *saccaiu*; da cento in giù ecc.

---

(1) Questa combinazione omessa per inavvertenza, non potendo aver miglior luogo, l'abbiam riservata a questo.

Per le cavalle un *reale* per capo.

Il diritto di legnare pagavasi anticamente in massa da tutto il villaggio; dopo l'incameramento questo diritto è stato variato ad arbitrio degli appaltatori.

Il diritto di macchizie e tenture si regolava facendo pagare lire 5 per ogni segno di vacche colte su' seminati, e altre somme per altre specie.

Baronia di Tuili

Il villaggio di Tuili, confiscato a Branca D'Oria, fu con Gasturi e Mara infeudato al mercante barcellonese Gerardo Dedoni, benemerito della Corona per molti servigi prestati alla medesima, con diploma di Martino di Sicilia spedito in Cagliari addì 9 luglio 1409. Gerardo avea contribuito alla vittoria di Sellori con gente armata a sue spese.

Martino re d'Aragona confermava la donazione con diploma del 28 novembre dello stesso anno.

Giovanni, succeduto a Gerardo suo padre, ottenea da Alfonso V il mero impero con diploma del 1421, 6 aprile; poi per altro diploma (18 ottobre 1438) la successione delle femmine.

Gerardo II ebbe, dopo la morte di Giovanni suo padre, l'investitura ai 25 luglio 1440.

Costui smembrava il feudo vendendo per pagare i debiti il villaggio di Gesturi a suo fratello Giovanni in L. 10,800 con stromento 18 marzo 1460, e quello di Mara a Giacomo di Aragall in L. 7000 alfonsine con stromento 1 dicembre successivo.

Perdette poi anche Tuili per altri debiti. Il feudo fu deliberato a Salvatore Dessena in L. 7001; ma questo deliberamento non potè avere il pieno suo effetto, attesochè Giovanni di s. Croce avea diritto di preferenza per la cessione fattagli dal re Ferdinando con diploma 14 febbrajo 1481 del laudemio e fatica di giorni 30 riservati alla Corona.

Passato il feudo di Tuili in Giovanni di s. Croce, che avea pagato il prezzo suddetto, fu dopo la sua morte posseduto dal figlio Salvatore, che ne ebbe investitura per sentenza della R. procurazione 31 marzo 1505, rinnovata 15 marzo 1519.

Succedette il suo primogenito Antonio Giovanni; e a costui

morto senza prole suo fratello Giacomo, il quale fu investito ai 12 novembre 1529.

Alla morte di Giacomo si volle togliere il feudo al suo figlio Mercurio da certo Ferdinando Dedoni, che, qual discendente in linea retta da Gerardo Dedoni I, pretendea la successione al feudo, perchè fosse stata invalida la vendita fattane a Giovanni di s. Croce, come invalida la ipoteca cui lo avea sottoposto Gerardo II in pregiudizio de' chiamati dal primitivo diploma. Ma ebbe Mercurio favorevole la sentenza della Luogotenenza generale nel 9 maggio 1560, previo voto del Supremo, da cui fu confermata in secondo giudizio con altra dell'1 ottobre 1562.

Dopo Mercurio fu investito suo figlio Giacomo II per sentenza del 9 dicembre 1599 della R. procurazione.

A Giacomo II succedeva Emmanuele che forse fu suo figlio. Questi nel 1645 azionava nel tribunale della R. Udienza per assegnarsi a lui ed alla famiglia i necessari alimenti sui frutti del feudo sequestrato ad istanza dei creditori e per dichiararsi il feudo inalienabile. Alla quale istanza si opponea più di ogni altro creditore D. Giovanni di Castelvì.

Essendosi poi subastato il feudo per lettere del 5 novembre 1658 vi deliberava ad Ambrogio Marti nel prezzo di L. 58 mila con atto 23 gennajo 1659.

Dopo la morte di Ambrogio il feudo per la stessa causa de' debiti era subastato di nuovo e deliberato a D. Gerolamo Cervellon in L. 55 mila per atto de' 6 novembre 1662.

Fu investito D. Gerolamo ne' 23 dell'immediato dicembre, ed ebbe per successore suo figlio D. Francesco Lussorio, che ne ricevette l'investitura a' 28 febbrajo 1669.

A D. Francesco Lussorio subentrava suo figlio D. Giovanni per sentenza 7 luglio 1690, investito con l'assistenza di sua madre D. Gerolama Marti.

Essendo questi morto senza prole, succedeva sua sorella Anna Maria Cervellon per sentenza del 15 luglio 1704.

Costei non avendo avuto prole da suo marito D. Giovanni Battista Fortesa, conte di Montacuto, chiamava col suo testamento del 15 luglio 1722 sua erede universale nei beni feudali e allodiali sua cugina D. Angela Pilo, marchesa delle Conquiste.

D. Angela essendosi presentata con libello 6 aprile 1723 per l'investitura, trovò l'opposizione del Fisco patrimoniale che contendea la successione credendo il feudo devoluto.

Dopo il 1731 essendo essa ricorsa al Re, ottenne di poter transigere pagando alla R. Cassa scudi 4 mila, e per via di questa transazione fu con diploma 18 gennajo 1737 confermata l'antica infeudazione in favore anche di sua figlia e discendenti maschi e femmine.

Essendo però premorta sua figlia, quando essa morì (20 giugno 1768), fu sulle istanze del Fisco mandato il sequestro a tutti i di lei beni feudali, e nella prosecuzione delle istanze per la riduzione a mani regie non essendo comparso alcun pretendente, si dichiarò la conferma per notorietà di fatto.

Neonelli (1).

Mentre ciò accadea nel feudo di Tuili non era lontano che si dichiarasse devoluto anche il feudo di Parte-Barigadu-jossu.

La lite mossa sin dal 1767 era decisa favorevolmente al R. Fisco dal Supremo, con sentenza dei 3 febbrajo 1772, confermativa d'altra precedentemente proferta col voto dello stesso Consiglio dal tribunale del R. Patrimonio.

Dopo la riduzione di questo feudo a mani regie, siccome erano delle differenze su' limiti ne' sei villaggi che lo componeano, cioè Serradile, Bidoni, Nughedu, Ula, Ardaule, Leonelli, si fecero però notare dal Delegato del R. patrimonio alla presa di possesso, quindi si commise al Vice-intendente generale Borras di comporle. Il quale, portatosi sul luogo, proponeva e dettava le convenzioni provisionali nel febbrajo e marzo del 1773 dopo essersi accordato co' rispettivi comuni.

Queste convenzioni furono poi solennemente ratificate nanti il tribunale suddetto con stromento 7 luglio per parte dei primi cinque villaggi e con susseguita carta R. d'approvazione del 13 successivo settembre, e per parte di Neonelli con stromento del 20 gennajo e carta R. del 21 febbrajo 1774.

Il Patrimonio operò in simil modo sopra Tuili, e conchiuse le sue operazioni con stromento de' 12 marzo e carta R. del 20 susseguito maggio.

(1) L'antica appellazione era *Leonelli*, poi alterossi in Neonelli.

Sistemate così le cose de' due feudi siccome a D. Antonio Todde furono infeudati i villaggi di Sorradile, Bidoni e Nughedu in compenso del feudo di s. Cristoforo, così a D. Pietro Ripol furon dati i villaggi di Neonelli, Ufa, Ardaule, la montagna di Besalu in territorio d'Ula, di Canalefigu con la tanca di Funtanafigu in quello di Leonelli, di Tollinoro e Bolta in quello di Nughedu, del salto di Lochele in quello di Serradile; inoltre il villaggio di Tuili e qualunque salto demaniale al medesimo annesso, le peschiere di Marceddi e di Rio maggiore in territorio di Oristano, quelle d'Iglesias e l'altra denominata di Piscina-longa in Cagliari in compenso delle scrivanie della luogotenenza e capitania generale della R. udienza e reale cancelleria.

Queste scrivanie acquistate da Giovanni Battista Gabella in lire s. 60 mila per istromento 18 maggio 1630 in occasione che per carta R. 13 p. p. febbrajo furono vendute al pubblico incanto sotto Filippo IV, erano pervenute a esso D. Pietro in virtù de' vincoli di primogenitura e di diversi fedecommessi saltuari, cui le aveano sottoposte i primi possessori.

Avendo il Sovrano voluto ritirarle dalle mani de' particolari con R. biglietto 24 gennajo 1771 per gli abusi e inconvenienti che poteano seguirne, dovette D. Pietro trattare per mezzo del suo figlio D. Emmanuele, costituito suo procuratore in Torino.

Ridottosi il frutto annuo delle scrivanie alla somma fissa di lire s. 5000, o sia di scudi 2000, progettò costui nel 9 luglio 1774 si accordassero al padre ed altri chiamati alle scrivanie i suindicati effetti feudali con l'indole, titoli e prerogative spiegate in detto progetto. Convenutosi ne' patti se ne stipulò nel S. S. C. lo strumento opportuno nel 20 dello stesso mese, ratificato con stromento degli 8 successivo agosto da D. Pietro, poi approvato con R. diploma a' 16 dello stesso mese dal Re.

Con questo diploma il Sovrano condonava il capitale di lire sarde 1671, corrispondente a quei redditi feudali che superavano il prodotto delle scrivanie, e rilasciò a D. Pietro e suoi discendenti tutti i summenzionati effetti con le clausole in feudo ampio ed ereditario, trasmessibile anche a femmine, servato l'ordine di primogenitura e la prelazione de' ma-

schi con tutte le disposizioni testamentarie degli antenati di D. Pietro riguardo a' chiamati alle scrivanie col titolo marchionale di Neonelli, e comitale di Tuili, di modo che questo secondo si potesse godere in vita de' feudatari da' presuntivi successori.... con giurisdizione civile e criminale, mero e misto imperio sui villaggi soltanto e salti annessi a' medesimi, non sopra i salti annessi a'villaggi non infeudati di Nughedu e Sorradile, nè sulle peschiere, col patto che tutti gli effetti compresi nella infeudazione costituissero un feudo unico ed individuo, con l'obbligo di pagare il donativo invece del servigio feudale, prestare il giuramento d'omaggio e di fedeltà, e prender e rinnovare a' tempi debiti l'investitura.

D. Pietro restava investito dal Re per sentenza del R. patrimonio a' 7 marzo del 1775. Succedeva D. Emmanuele ed otteneva con diploma 24 aprile 1776 la giurisdizione civile e criminale sopra i salti eccettuati di Lochele, Bolta-Lochele e Tollinoro; poi per sentenza de' 27 settembre dello stesso anno l'investitura.

Dopo alcuni anni fu citato con libello fiscale 9 giugno 1790 a riattare il ponte della Plaja sul canale di comunicazione tra il mare e Piscina longa, e poi per sentenza del R. patrimonio de' 22 marzo 1798 con voto della R. udienza condannato a concorrere per due terzi al riattamento, il fisco al resto, perchè godea del terzo della pesca.

D. Emmanuele morto a'9 agosto 1802 lasciava due figli D. Pietro e D. Giovanni Ripol, e il primo succedette nel feudo.

D. Pietro moriva nel 1822 in Napoli 1 marzo, dove erasi portato per ragion di salute, dopo avere con testamento 8 febbrajo istituito eredi universali sua moglie D. Anna Maria Cadello, ed i comuni figli D. Emmanuele, D. Mariangela, D. Giuseppe, D. Margherita, D. Antonia col postumo nascituro.

Il maschio successore moriva impubere a' 23 ottobre del 1823.

Viveva ancora un altro maschio della linea, ma per risoluzione d'un congresso privato di avvocati fu riconosciuta per feudataria la primogenita D. Mariangela.

D. Mariangela trovò il feudo impegnato in una lite dispendiosa col marchese di Villahermosa per gli steccati costruttisi

fra' due stagni di Fustialbus e s. Giovanni pregiudiziali alla peschiera di Rio maggiore, di casa Ripol, e transigette cedendo al Villahermosa la peschiera di Rio maggiore e ricevendo in cambio lo stagno di Fossadus con tutte le pertinenze ecc. ecc.

MEMORIE DE' PARLAMENTI GENERALI O CORTI

DEL REGNO DI SARDEGNA.

Il primo cenno di corti o parlamento, che ne occorre nella Storia della dominazione degli Aragonesi in Sardegna è nel 1355, quando il re Pietro dopo aver ridotto Alghero al suo dominio chiamava a corte i principali baroni sardi e i gentiluomini aragonesi che avean feudo nell'Isola.

Forse però altra volta erasi tenuto parlamento; ed è ragion di credere che l'infante D. Alfonso, dopo compita la sua impresa, abbia chiamato nel Castello di Monreale sopra Bagnara tutti i principi e baroni sardi ed i nuovi feudatari, ed abbia provveduto all'ordinamento delle cose pubbliche secondo la costituzione aragonese, stabilito le amministrazioni e ordinato quello che parea giovasse a mantener i popoli nella pace, i vassalli nella fede, e il regno nella sua dipendenza dalla Corona del re Giacomo contro le pretese de' pisani e le ambizioni de' genovesi.

Non si notarono questi fatti, che io credo avvenuti in un parlamento; ma siffatto silenzio di nessuna parte diminuisce la probabilità dell'asserto. In quei tempi si operava più che si scrivea; e se non restan memorie, non però sembrerà men verisimile che siasi fatto quello che conveniva di fare al principe conquistatore per assicurare alla sua dinastia la possessione del nuovo regno.

Il che se vogliasi suppor vero sarebbero state seconde le corti del re Pietro, che si stimarono prime, e sarebbe stato primo di tutti i parlamenti sardi il Congresso dell'infante D. Alfonso nel 1324 e molto più splendido degli altri per l'assistenza del Giudice d'Arborea, de' baroni di casa Doria, de' Donoratico e di altri uomini illustri per nobiltà e dominio.

Il re Pietro uscito con poco onore nel 1354 dalla guerra contro Mariano di Arborea e compostasi per a tempo la pace

col medesimo, passava nel gennajo del 1355 nel real castello di Cagliari con tutti i baroni fedeli, con gli ambasciatori del comune di Sassari, e probabilmente co' deputati delle ville di Alghero e delle Chiese, co' legati di Mariano, di Matteo Doria e de' Pisani, e con molti magnati dell'Isola, e aperto parlamento con essi trattava delle cose sarde, come indicò il Fara, e raccomandava a tutti che volessero persistere nella fede.

In questa occasione per conciliarsi l'amore de' sulcitani usava clemenza verso di essi, e con sua ordinazione del 1.° febbrajo perdonava tutti i delitti ed eccessi perpetrati in tempo della ribellione da' cittadini d'Iglesias restituendo ad essi i beni confiscati, confermando i privilegi e le franchigie della detta città, e dando varie provvidenze per popolarla e restaurarla, e per attivare la coltivazione delle miniere.

Nello stesso tempo per contenere nella fedeltà i grandi vassalli faceva atto di giustizia, perchè avendo presa cognizione della fellonia di Gerardo conte di Donoratico, procedeva contro lui, sebbene già trapassato di alcuni giorni, e dichiarandolo perduelle ordinava fossero confiscati i suoi feudi.

In questo parlamento si notarono assistenti in corte al Re anche i gentiluomini sardi e i deputati di alcuni municipi; e non facendosi alcun cenno degli ecclesiastici si potrebbe dubitare del loro intervento. Ma non ostante questo silenzio io credo che alcuni dignitari della chiesa abbiano assistito e non sia mancato l'arcivescovo di Cagliari co'suoi suffraganei di Sulci, Dolia, Suelli, o Barbargia, e altri, i quali certamente, anche nella loro qualità di vassalli della corona per li feudi posseduti dalle rispettive chiese, dovettero presentarsi per far omaggio al Sovrano.

Premesse queste cose sopra la istituzione del Parlamento sardo toccheremo adesso di quelle questioni che si riferiscono ad essa.

La istituzione delle corti aragonesi nel regno di Sardegna non fu volontaria concessione dei re d'Aragona; piuttosto conseguenza dello stabilimento del feudalismo novello e dell'antico, che si lasciò sussistere in favore della casa d'Arborea e de'signori genovesi e pisani, che prima della conquista vi aveano stato. Il monarca non ritenendo a suo vantaggio, che

poche parti del regno, e da' contributi che esigeva dalle medesime non avendo abbastanza per i dispendi dell'amministrazione e delle spedizioni frequentissime contro i ribellanti, dovea procurarsi i mezzi necessari, e non era altro modo, che quello, praticato nella penisola occidentale e nella Sicilia, di chiamare intorno al suo trono i vassalli e gli uomini principali della chiesa e de' comuni reali per palesar loro la necessità dello stato ed esortarli a sovvenire ai bisogni con un sufficiente sussidio.

Con questa consuetudine degli altri stati della monarchia si doveano traspiantare le altre che si osservavano negli stessi luoghi, e in fatto si introdussero gradatamente; quindi venne in uso che gli stamenti deliberassero sopra i miglioramenti del regno, mentre conferivano sulla somma che potessero offerire in donativo, che si facessero delle proposte vantaggiose a'rispettivi stamenti; e si adottò pure la pratica di far delle rimostranze sopra gli aggravi, che i membri di alcuno degli stamenti avesse patito dall'arbitrio de'principali officiali del Regno, e di instare per la giustizia e la riparazione. Di mano in mano si accomodarono alle corti della Sardegna le forme de'parlamenti di Catalogna e d'Aragona, e fu poi un tempo e non lontano da' primi comizi, che la procedura parlamentare del regno di Sardegna non differiva da quella che usavano i catalani, i valenziani e gli aragonesi.

Le corti sarde imitarono quelle di Aragona anche in questo, che si ammisero nello stamento militare quei gentiluomini, che non possedendo alcun feudo aveano però gran copia di beni, splendore di antico genere e grande autorità ne' loro paesi nativi. Sì che lo stamento militare della Sardegna si distinse in due classi; una superiore, in cui erano i signori che avean signorie feudali o allodiali; l'altra inferiore, che comprendea gli uomini più notevoli, i cavalieri, quali furono detti dopo che i re di Aragona e di Castiglia cominciarono a onorarli riconoscendo la loro nobiltà o esultandoli alla medesima co'loro diplomi.

L'ordine equestre nelle corti del regno di Sardegna rappresentava gli *hidalgos* dell'aristocrazia aragonese.

E fu un beneficio di conceder il diritto d'intervenire nelle corti e deliberare con i baroni a'gentiluomini, o cavalieri, i

quali in tempo di parlamento deferivano gli abusi, che si voleano introdurre ne' feudi a danno de' vassalli delle baronie, sottoponendoli a nuove contribuzioni, a insolite gravezze, e governandoli male. Se i signori de'feudi non avessero temuto i rimproveri e le accuse di costoro in pieno stamento avrebbero fatto o lasciato fare peggio assai di quello che si fece. Nel qual rispetto si vede ragionevole la pretesa più volte spiegata, che i parlamenti si convocassero più spesso e si diminuisse il periodo del decennio, che ordinariamente si lasciava scorrere da una ad altra celebrazione delle corti.

Se nello stamento militare v'erano due classi, tante pure se ne poteano distinguere nello stamento ecclesiastico, dove oltre gli arcivescovi e vescovi, che in quei tempi erano in numero assai maggiore, apriasi luogo a'minori dignitari, abbati e priori, e poteano i capitoli e le collegiate mandare un loro rappresentante.

Nello stamento reale, in cui erano compresi i vassalli dei luoghi regi, aventi unico lor signore il monarca, entravano i sindaci delle città in prima classe, in seconda i procuratori de' mandamenti reali.

Questi *stamenti* o *stati*, i quali quando era aperto il parlamento si diceano *Bracci della Curia* o *delle Corti* aveano un capo o presidente, che diceasi *prima voce* dello Stamento, perchè presiedeva alle congreghe stamentarie, e primo parlava nelle conferenze.

Di diritto spettò la presidenza alla persona, che nello stamento avesse quella ragione di superiorità o precedenza, che era riconosciuta dalle antiche consuetudini.

Era prima voce dello stamento ecclesiastico l'arcivescovo di Cagliari, in sua qualità di primate; mancando lui il più anziano degli arcivescovi o vescovi.

Lo era nello stamento militare il barone di titolo superiore, e se molti avessero lo stesso valeva alla preferenza l'anteriorità della concessione del titolo.

E lo era nello stamento reale il sindaco del Castel Reale di Cagliari, per esser questa città la primaria del Regno e la sede del superior Governo.

Essendo capi de' rispettivi stamenti sedevano essi avanti agli altri in luogo distinto nelle adunanze pubbliche che si cele-

bravano nella chiesa maggiore di Cagliari, e nelle aule particolari un seggio di onore, dal quale dirigeano le operazioni dello stamento, proponendo gli ordini del giorno, concedendo e ritirando la parola e regolando la discussione.

La celebrazione delle corti ricorrea ordinariamente, come abbiam notato, da dieci in dieci anni, per quanto tempo si soleva offerire l'annuo donativo; sì che essendo prossimo il termine era necessità al Governo di provvedere per la convocazione delle corti, altrimenti non avrebbe potuto poi percepire alcun contributo. Ma se occorrea qualche urgente bisogno dello stato o se sorgeva al trono un nuovo monarca; allora si convocavano prima del tempo e generalmente dopo essersi provveduto all'uopo chiudeasi il parlamento straordinario.

Riferiremo adesso come si praticava nella convocazione, nell'apertura, nel corso e nella conchiusione delle corti.

Quando il Re volea convocare il parlamento ordinario mandava al suo Vicerè la commissione di convocarlo e presiederlo, e questi in virtù della ricevuta facoltà spediva le lettere convocatorie a tutti i membri de' tre stamenti indicando il giorno in cui sarebbesi aperto il parlamento nel Real Castello di Cagliari.

Nelle contenzioni municipali di Sassari contro Cagliari si tentò in tutti i modi di ottenere che le corti si adunassero pure in quella città; ma non si riescì nè pur col favore di alcuni Vicerè, che non amavano i Cagliaritani; però quando il parlamento fu convocato e cominciato in Sassari per lo spettabile Ignico Lopez de Mendoça, il re Ferdinando a richiesta de' consiglieri di Cagliari comandava fosse trasferto e conchiuso in Cagliari; e un'altra volta quando D. Fernando Giron de Rebolledo lo convocava alla stessa città di Sassari, ed era a mezza la via, dovette per contradizione degli stessi consiglieri retrocedere e convocare di nuòvo a Cagliari tutti i membri degli stamenti.

Apertura del parlamento. Venuto il giorno fissato il Luogotenente del Re e Presidente del parlamento movea dal real palazzo tra un numeroso splendidissimo corteggio formato da' maggiori officiali del Regno, da' vescovi e altri dignitari della chiesa, da' baroni e gentiluomini e da' sindaci de' co-

muni nelle vesti officiali di cerimonia, ed onorevolmente accolto alla porta della metropolitana dal capitolo devotamente con tutti gli altri assisteva a' riti sacri, con cui si soleano inaugurare i parlamenti, cantandosi dal clero il *Veni creator* e recitandosi poi dall'Arcivescovo l'orazione dello Spirito Santo, perchè nella sua inspirazione potessero gli stamentari intendere e fare ciò che fosse secondo la rettitudine cristiana.

Compito quest'officio religioso il Presidente procedea verso il trono, eretto sopra un palco di contro al santuario e vi sedea nella maestà di Re, tenendo alle spalle il capitano delle sue guardie, e innanzi, ma verso la destra, il suo segretario di gabinetto col segretario civile della R. udienza, ed alla sinistra il capitano della masnada regia, volgarmente appellato *Alguatzir* maggiore.

Essendo egli composto nel trono si assideano su' tre gradini del palco gli officiali della amministrazione del regno.

Nel supremo e nel mezzo si assideva il Reggente la real cancelleria, fiancheggiato alla destra di senatori della R. udienza e altri ministri togati, alla sinistra del Governatore del capo di Cagliari e Gallura, dal Procurator reale, dal Maestro ragioniere, dal Reggente della R. tesoreria, e dal Vicario regio di Cagliari, il quale credeasi dovuto un posto migliore e pretendea precedere il Procurator reale, forse perchè così praticavasi in qualche parlamento della monarchia aragonese.

Nel medio si componeano i commissari generali di artiglieria e cavalleria con gli altri capitani della milizia tenendo alle loro ali i coadiutori dell'officio del Ragioniere e il R. Cassiere.

Nel terzo ed infimo i procuratori fiscali della R. curia e del real patrimonio.

I tre stamenti del regno in tre diversi gruppi si ordinavano nel piano sopra panche; lo stamento ecclesiastico alla destra, il militare alla sinistra di contro al predetto ed il reale in là de' due ordini e di contro al soglio reale.

Quando tutti eransi collocati nel proprio seggio, il segretario della R. udienza al cenno del Presidente sorgeva e leggeva ad alta voce la commissione data dal Re al Presidente di convocare e celebrare il parlamento del regno.

La ragione che manifestavasi aver mosso il Sovrano a con-

vocare il parlamento generale era per trattarvi del buono stato del Regno e della retta amministrazione della giustizia, pel miglioramento del paese e per render più satisfaciente la giustizia, e insieme (il che era il precipuo intendimento) per ottenere da' tre Stati quei sussidi che abbisognavano per i servigi pubblici.

Qualche volta tenendosi un parlamento straordinario se occorreano bisogni straordinari per chiedere il regno di altri sussidi, proponeasi la domanda di questi come unica causa della convocazione; ma non per questo si potea impedire che si presentassero capitoli per il bene dello stato e la osservanza della giustizia.

Presenteremo qui al lettore la commissione regia per la celebrazione del parlamento data all'eccellentissimo marchese di Bayona, la quale era nella formola simile alle più antiche.

« In Dei nomine pateat quod Philippus Dei Gratia Rex
» Castellae, Aragonum, Legionis, utriusque Siciliae, Hierusalem,
» Portugalliae, Hungariae, Dalmaciae, Croaciae, Navarrae, Gra-
» natae, Toleti, Valentiae, Galitiae, Majoricarum, Hispalis, Sar-
» diniae, Cordubae, Corsicae ecc. Marchio Oristani, Comes Go-
» ceani. Cum pro rebus Statum nostrum, justitiae cultum, pu-
» blicumque bonum et augmentum praedicti nostri Sardiniae
» Regni concernentibus, tractandis et finiendis, oporteat, im-
» mo maxime necessarium sit, populos ipsius convocare et
» Parlamentum generale per Capitula et actus Curiae et pri-
» vilegia dicti regni Statuum, indicere et celebrare; quibus
» peragendis aliis arduis horum Regnorum Nostrorum Castel-
» lae impediti negotiis personaliter adesse non valemus, sedulo
» cogitantes de persona aliqua, in cujus fide animus noster
» digne requiescere posset, et cujus prudentiam et intelli-
» gentiam ita approbatas haberemus, ut quae in eo necessa-
» ria forent reperiri possent, Te illustrem Don Hieronymum
» Pimentel, Marchionem de Bayona, Cubicularium nostrum
» et belli Consiliarium, qui munus Nostri Locumtenentis et
» Capitanei Generalis in praefato Sardiniae Regno summo
» cum populorum et subditorum nostrorum omnium applausu
» administras; quique optimo statui et defensioni illius vigili
» cura providere studuisti, merito duximus eligendum; prout
» tenore praesentis de nostra certa scientiae Regiaque aucto-

» ritate, deliberate et consulto, motu nostro proprio, nostra-
» que suprema Regia potestate Te praedictum Marchionem
» Bayonae Locumtenentem et Capitaneum generalem ex la-
» tere nostro dextero sumptum, personam nostram represen-
» tantem in dicto Sardiniae Regno et cunctis illius partibus,
» ad infrascripta peragenda specialiter et expresse facimus,
» constituimus, creamus et solemniter ordinamus atque prae-
» ficimus, ita quod Tu, ex ipso latere nostro dextro sumptus,
» et alter-Nos personamque nostram representans, possis et
» valeas in eodem Sardiniae Regno Parlamentum praedictum
» incolis illius litteratorie (ut moris est) in civitate, villa, seu
» loco, per capitula, ordinationes, seu privilegia dicti Regni
» permissis, indicere et convocare, hujusmodi convocationis
» causam detegere, proponere, explicare, idemque Parlamentum
» prorogare, seu continuare et de loco in locum mutare,
» concludere et finire, absolvere, licentiare, seu dimittere, in
» ipsoque parlamento quaecumque gravamina audire, eaque
» discutere et discuti facere, ac eis debitae provisionis suf-
» fragium impertiri provisiones etiam cum consensu Bra-
» chiorum ipsius Parlamenti, seu aliquorum ex eis aut sine
» ipsis facere et providere, factasque revocare, et habilitare,
» mutare, seu corrigere capitula et ordinationes cum con-
» sensu et interventione eorumdem Brachiorum, seu majoris
» partis illorum, more solito edere et publicare, seu edi et pu-
» blicari facere et mandare subventiones, dona, collectas,
» munera, seu subsidia mutua et servitia quaevis ab ipso
» Parlamento, seu convocatis in eodem et a quibuscumque
» universitatibus et particularibus dicti Regni pro Nobis et
» nomine nostro petere, obtinere, procurare et habere et
» Vice nostra acceptare et promissa Nobis solvi facere et cu-
» rare promissaque per Vos pro Nobis et nomine nostro fa-
» cere et omnino adimplere et pro praemissis et eorum singulis
» pecunias, bona et jura nostra regia, quaecumque Nobis
» pertinentia et pertinentes, quaeque pertinebunt in futurum
» pro Nobis et nomine Nostro ac Curiae Nostrae specialiter
» et expresse obligare et hypothecare, eaque et eorum singula
» Nos inviolabiliter observaturos in animam Nostram jureju-
» rando promittere cum clausulis et cautelis et aliis securi-
» tatibus solitis, necessariis et opportunis, et generaliter omnia

» alia et singula facere et exercere quaecumque ad praedicta
» et eorum singula necessaria fuerint et opportuna quaeque
» Nos facere possemus, si in praedicto Regno Sardiniae per-
» sonaliter adessemus, etiam si talia forent, quae de jure vel
» de facto Majestatis nostrae praesentiam exigerent et re-
» quirerent, et sine quibus praemissa, vel eorum aliqua, ad
» debitum effectum deduci nequirent, quamvis majora vel
» graviora fuerint superius expressatis, et quae de jure, vel
» de facto, aut alias, mandatum exigerent magis speciale,
» quam praesentibus est expressum. Nos enim in praemissis
» et circa ea et super dependentibus et emergentibus eisdem
» ac eis adhaerentibus, annexis et connexis quovis modo
» omnimodam potestatem auctoritatem et facultatem Nostram
» tibi dicto Marchioni de Vayona concedimus et plenarie
» elargimur cum libera et generali administratione et plenis-
» sima facultate promittentes Tibi, Sacretarioque nostro et
» Notario infranscripto tamquam publicae et authenticae per-
» sonae, pro te et aliis, quarum intersit, recipienti et legi-
» time stipulanti, Nos ratum et firmum semper habituros
» totum id quidquid et quantum pro te nomine Nostro et
» pro Nobis in praemissis et circa ea procuratum et actum
» fuerit, sive gestum, et numquam revocaturos sub bonorum
» et jurium nostrorum ubique habitorum et habendorum
» omnium hypotheca et obligatione. Datum et actum est hoc
» in oppido Nostro Madriti die XVII mensis Junii anno a Na-
» tivitate Domini MDCXXX. Regnorumque nostrum X.

» Si†gnum Philippi D. G. Regis Castellae, Aragonum ecc.
» qui praedicta concedimus et firmamus eisdemque Nostrum
» Regium commune sigillum pendens jussimus apponendum.

Io el Rey.

» Testes qui praemissis adfuerunt sunt illustres D. Gaspar
» de Guzman Dux de Sanlucar major, comes de Olivares a
» consiliis Status, et Belli, Magnus Indiarum Cancellarius;
» Don Ramirus Philippus de Guzman Dux de Medina De las
» Torres; Marchio De Liche; Ioannes Perez de Velasco Ca-
» stellae Comes; Nobilis D. Didacus Mendoça de Haro, Mar-
» chio del Carpio, et D. Federicus Antonius Enrique de Guz-

» man Comes de Alva de Sista, omnes Cubicularii suae Ma-
» jestatis ».

Seguiva poi il *Vidit* del Sacro Supremo Consiglio di Aragona con le sottoscrizioni del Presidente e de' singoli membri; quindi l'autenticazione.

« Si†gnum Joannis Laurentii da Villaneuva S. C. et R. M.
» praefatae Consiliarii et Secretarii et per universam terram
» ac ditionem suam publici notarii, qui praedictis una cum
» praenominatis testibus interfuit, eaque de ejusdem R. M.
» mandato scribi fecit et clausit cum raso et emendato ubi
» legitur Fernandez ».

» Dominus Rex mandavit mihi Joanni Laurentio de Villan-
» neva, in cujus posse S. M. concessit et firmavit-Visa per
» Episcopum Praesidem, Nieto pro Tesaurario Generali, Fon-
» tanet, Castelvì, Navarro, Leon, Vico et Cavanillas Regentes
» Cancellariam et me pro Conservatore General. »

Alla lettura delle commissionali del Re il segretario del presidente o altri con susseguente apposito discorso in volgare spiegava e dichiarava le cose contenute nel latino delle lettere regie, per render notoria la intenzione e volontà sovrana.

Sedendo poi il segretario levavansi i presidi de' tre Ordini dello Stato e raccoltisi in mezzo dello spazio tra il palco e i banchi degli stamenti stavan per un momento a conferir tra loro sulla risposta da dare, e questa concertata e ritornati ai loro posti le prime voci dello stamento militare e reale o demaniale, il Prelato principale dello stamento ecclesiastico appressandosi al trono attestava la devozione de' tre Stati al Monarca e assicurava il Presidente che volenterosi avrebbero satisfatto al desiderio sovrano con quel servigio che fosse possibile al Regno.

Così si praticava in tutti i parlamenti; ma si intenderà facilmente che nelle occasioni, in cui il Re stesso tenea le corti, come accadde due volte, allora egli stesso proponea le ragioni per cui gli fosse sembrato bene di adunare gli stamenti in parlamento.

Noterò qui che le riunioni degli Stamenti non erano parlamentari, se non fossero per provvedere a' bisogni del Regno e propor capitoli per il suo meglio. Quindi non erano par-

lamento, ma semplici congreghe quelle adunanze che si teneano per la ricognizione d'un nuovo Re o di un Vicerè.

In tali contingenze si celebrava una generale pubblica assemblea nella chiesa metropolitana, e se era per riconoscere un Regio Luogotenente si leggevano anzi tutto le lettere regie, quindi s'invitava il nominato a giurare l'osservanza de' privilegi del Regno e a ben governare.

Se poi era per riconoscere un nuovo Re allora stando il Luogotenente in trono si riferiva il contenuto delle lettere del nuovo Monarca, che nunziava il suo avvenimento al trono; poi la sua commissione al Luogotenente di giurare sopra l'anima sua la osservanza de' privilegi concessi da'suoi antecessori alla nazione e di ricevere in suo nome il giuramento di fedeltà e l'omaggio dagli ordini del Regno.

Il Luogotenente avendo giurato sugli evangeli invece del Re di osservare i detti privilegi, allora adempivano al proprio dovere i tre stamenti giurando la fedeltà.

Sorgerà ora dubbio in quelli che conoscono le costituzioni politiche del medio evo e sanno che l'obbligazione della fedeltà non era sempre in forma assoluta, se anche in questa parte lo stamento militare di Sardegna, imitando quello di Aragona, abbia modificato la sua promessa con la condizione che il Re osservasse i loro privilegi e governasse giustamente. Imperocchè nella formola antica del giuramento de' baroni aragonesi era la seguente dichiarazione: *Noi, ciascuno de' quali può quanto te, e tutti insieme siam più potenti di te, ti promettiamo obedienza, a questo solo patto che rispetti e mantenghi i nostri diritti e le nostre franchigie, se no, no!!*

Nella qual solenne espressione, che pare venuta da' barbari che invasero l'imperio romano, quando i potenti capi delle tribù emigranti sceglievano tra loro un capitano, vedesi chiara la persuasione che essi aveano di poter insorgere contro il Principe per sostenere e rivendicare con la forza delle armi i loro diritti; e si intravede quest'altra opinione, che facendo il Re delle usurpazioni sulle loro libertà e volendole difendere con la violenza, restasse annullato il giuramento di fedeltà e si potesse nominare un altro capo alla nazione.

Questa massima politica era intesa e tenuta da' baroni sardi dell'antico feudalismo, i quali però tutte le volte che i mi-

nistri del re di Aragona violavano alcuna delle promesse giurate in lor favore ne' patti della dedizione, credeansi in diritto di prendere le armi e farsi ragione con le medesime, come vediamo dalle storie aver fatto i Doria ed i Malaspina, i giudici di Arborea e l'ultimo marchese di Oristano, i quali non si teneano più obbligati dal proprio giuramento, quando gli uomini del Governo si fossero sciolti da quello che essi stessi aveano formolato, e respingeano la taccia di fellonia, di cui li volessero notare i perfidi officiali del Monarca. Ma cotal opinione non fu ne' baroni del feudalismo aragonese nel regno di Sardegna, a' quali il Re avea dato in dono o venduto a certi patti qualche giurisdizione; e provasi questo a mio parere da che nella Storia parlamentare non occorre nè un indizio del *privilegio d'unione* riconosciuto ne' feudi aragonesi del continente, per cui la insurrezione *di tutti i baroni uniti* contro al Sovrano, odiato per qualche usurpazione a loro danno, o per ingiusto modo di governo, o per tradimento dello Stato, non era fellonia, ma uso legittimo di un diritto. E se questo diritto proveniva ai baroni aragonesi del continente dalle primitive convenzioni tra vassalli e Re, ed era però più volte stato riconosciuto a petizione de' Parlamenti dagli stessi Principi; esso non potea pretendersi da' baroni istituiti in Sardegna dopo la conquista, perchè non avea nessun fondamento ne' patti della concessione del feudo.

Proroghe. Compite le dette cerimonie dell'inaugurazione, e non essendo altro da fare nello stesso giorno, quando ordinariamente non erano tutti concorsi, s'intimava la proroga.

L'intimazione di questa prima proroga faceasi nella grande aula parlamentare a nome del Presidente o per il Reggente la R. cancelleria o per il giudice più anziano.

Quando poi le sedute si teneano nelle aule stamentarie, allora dopo ogni tornata intimavasi la proroga o al giorno seguente o ad un termine più lontano dal segretario dello Stamento d'ordine della Prima voce.

Contumacie. Nel giorno dell'apertura del Parlamento, nelle sale stamentarie dove i membri dei rispettivi ordini si riunivano per portarsi in corpo al Palazzo reale, si facea l'appello nominale dei membri riconosciuti di ciascuno, quindi si accusava la contumacia contro quelli che fossero assenti.

Lo stesso appello ripeteasi altre due volte nelle due prime tornate dello stamento, tra le quali e la apertura si lasciavano due ragionevoli spazi perchè i morosi o lontani avessero tempo di concorrere. Dopo ogni appello si accusava di nuovo la contumacia contro quelli che nominati non avessero risposto.

Aule degli stamenti. Ne' primi tempi i membri dello stamento ecclesiastico convenivano in un conclave della sacristia della Metropolitana, poi per maggior loro comodità si riunivano in una sala dell'Episcopio.

Il luogo solito per il congresso de' baroni e gentiluomini fu sin dal principio nell'Oratorio di s. Maria della Buona Speranza, ma accadde alcune volte che siensi adunati altrove.

Finalmente i deputati delle città e dei mandamenti demaniali si radunavano in una delle sale del Palazzo municipale.

Così i tre stamenti che doveano operar divisi, ma che poteano talvolta concertarsi sopra certe questioni si trovavano vicini gli uni agli altri, e tutti propinqui al Palazzo reale, dove era il Presidente con tutti i ministri regi.

Nei primi esercizi delle corti nel regno di Sardegna, il Presidente del Parlamento con tutti i regi ufficiali tenea nello stesso tempo degli stamenti le sue sedute in un altro dei conclavi della suddetta sacristia della Metropolitana, dove egli sedeva in uno splendido trono tenendo assistenti alla destra il Reggente della R. cancelleria co' senatori della R. Rota, alla sinistra il Governatore del Capo di Cagliari e Gallura co' ministri del R. patrimonio; poscia per maggior comodità del medesimo si adunarono in una sala del Palazzo reale.

Prima operazione del Parlamento. Era questa la così detta *Abilitazione*, ossia le ricognizione del diritto che avessero quelli che domandavano d'intervenire nel parlamento e di deliberarvi. Potea un barone o un corpo morale farsi rappresentare, dare il mandato a una persona di sua confidenza, e si dovea esaminare la legalità dell'istromento; veniva un altro per la prima volta, e dovea provare il diritto suo.

Questo diritto potea però essere riconosciuto anche nell'intervallo da un parlamento all'altro.

Nella prima epoca de' parlamenti sardi questa ricognizione fu fatta senza molto rigore, finchè nelle corti presiedute da

D. Fernando Giron de Rebolledo fu per capitolo domandato e concesso che fosse in tutto osservata la pratica del Parlamento di Catalogna.

Un barone o altro dell'Ordine militare non poteva essere abilitato a votare prima de' venti anni compiti, ed agli offici parlamentari prima de' venticinque.

Valeva poi questa massima nelle abilitazioni che in parità di suffragi contrari e favorevoli si proferisse la rejezione del postulante.

Comitato dell'abilitazione. Erano sei gli abilitatori, due per parte del Re ed altrettanti per parte del Regno. Gli abilitatori regi eleggevansi dal presidente, gli abilitatori del regno dagli stamenti, uno da ciascun Ordine.

Il Reggente la R. cancelleria fu in tutti i Parlamenti uno degli abilitatori regi e soleva aver compagni il Procuratore reale ed il Giudice della R. curia.

Il Presidente del Parlamento facea conoscere agli stamenti gli abilitatori regi, e gli stamenti gli mandavano i nomi di quelli che essi avevano eletto per il Regno.

Siffatte comunicazioni del presidente con gli stamenti e di questi con essolui si faceano per mezzo di messaggeri o internunzi, che si diceano pure ambasciatori, i quali non erano sempre gli stessi, perchè si nominavano in ogni occorrenza.

Abilitazione della Curia o delle Corti. Così diceasi la ricognizione della legittimità del Parlamento; la quale però potea pretermettersi se constasse del mandato regio.

Spesso però faceasi la mozione in uno o più stamenti di aver visura delle lettere della commissione regia, ed allora mandavasi al Presidente pregandolo che volesse comunicarle agli Stamenti.

Il Presidente non potea ricusare e per un suo messaggero, che più spesso era il segretario della R. udienza, mandava le lettere regie, che la Prima voce di ciascuno stamento facea esaminare da una special commissione.

Le quali essendo trovate in forma legittima, si rimandavano al Presidente dallo Stamento, che ultimo le aveva esaminate.

Dopo questo la curia teneasi come abilitata.

Comitato de' trattatori. Erano così chiamati nelle corti quelli

cui davasi officio di distribuire per salario a diversi officiali del Parlamento e per diversi bisogni pubblici quella parte del donativo, che dalle corti precedenti era stato destinato a tali usi.

Una parte di questa somma era destinata per indennità del viaggio alla persona, che dovea nominarsi per portare al Re gli atti del Parlamento.

I trattatori soleano essere sedici, e se ne eleggevano quattro dal Presidente e dodici dagli Stamenti , quattro da ciascun Ordine o Braccio.

Ne' quattro trattatori regi vi erano sempre compresi il Reggente la R. cancelleria, il Governatore del Capo di Cagliari e Gallura, il Maestro ragioniere e l'Avvocato del Fisco della R. curia.

Ne' dodici del regno vi erano quattro Prelati , quattro titolati e quattro sindaci della città.

In principio i trattatori convenivano in uno dei conclavi della Sacristia della Metropolitana, poi si adunarono nel Palazzo Reale.

I loro conti erano riveduti dai trattatori del seguente Parlamento.

I trattatori erano retribuiti e prendea ciascuno per salario cento ducati. Ne' due parlamenti anteriori alle corti celebrate dal conte Elda, i trattatori avendosi fatta una parte maggiore si domandò per capitolo parlamentare che fosse vietato di prendere più della tassa.

Comitato degli esaminatori dei gravami, o giudici dei dissentimenti. Dopo trenta giorni dalla proposizione del soglio si proponeano i gravami, se ve ne fossero , per aver giustizia e riparazione de' danni.

I gravami si presentavano nel Braccio, cui appartenevano i querelanti, nell'ecclesiastico da' cherici, nel militare da' baroni e gentiluomini, nel demaniale dagli altri.

Quando in qualche stamento si fosse fatta proposta di un gravame e si fosse riconosciuto essere del genere di quelli che si consideravano nelle corti, allora il presidente del Braccio lo notificava al presidente del Parlamento ed interponeva il dissentimento.

Appellavasi così la proposta del gravame, perchè il quere-

lante dissentiva che si procedesse oltre ne' negozi pubblici parlamentari, se prima non se gli fosse fatta ragione o si fosse provveduto, essendo complicata la questione da rivedere, perchè dopo il Parlamento fosse il suo affare considerato e portato giudizio sopra la sua querela.

Un dissentimento era un verissimo *veto*, che arrestava le operazioni parlamentari; ma siccome esso non dipendea dall'arbitrio di un querelante, non avendo valore se non fosse riconosciuto qual gravame di giustizia parlamentare; così restava una istituzione utilissima e favorevole alla giustizia, ed in nulla può rassomigliarsi al dissentimento singolare dei membri della Dieta polona, dove un membro potea, anche per semplice capriccio, annullare il fatto di tutti gli altri, sebbene unanimi.

Come abbiamo accennato, non tutti i gravami, di cui uno si potesse dolere, erano materia di particolar giudizio ne' parlamenti sardi; ma quelli solamente che *ex abrupto et praetermisso juris ordine judicialiter vel extrajudicialiter* erano inferiti dal Re stesso o da' primari suoi ufficiali, su' quali non era stabilita alcuna giurisdizione, esclusi però quelli che poteano essere riparati in via ordinaria presentandosi querela al tribunale che potea conoscere su' medesimi e sentenziare.

E qui apparisce anche meglio la utilità di questa istituzione, per cui si potea frenare i più alti officiali della Corona e lo stesso Monarca, assicurando la giustizia a' deboli contro i prepotenti.

Il gravame essendo deferito al Presidente del Parlamento, questi volgea senza indugio la sua attenzione al medesimo e ne domandava chiara cognizione.

A questo fine mandava nello Stamento, dal quale erasi mandata la denunzia, due suoi officiali, e non lasciava di farlo, sebbene l'affare fosse notorio.

Questi officiali riferivano al Presidente sul gravame, ed allo stesso tempo due ambasciatori dello stamento gli presentavano la querela, la quale dovea essere sottoscritta da un avvocato, perchè senza siffatta sottoscrizione non sarebbe stata presa in considerazione nè anche dallo Stamento.

Consapevole il Presidente del gravame, ordinava si procedesse alla nomina dei giudici che doveano esaminare la querela e sentenziare sul dissentimento.

Se ne nominavano dodici, sei per parte del Re ed altrettanti per parte del Regno.

I giudici nominati dal Presidente erano presi dai ministri regi, tra' quali era sempre il Reggente la R. cancelleria.

La nomina de' medesimi dovea essere notificata al querelante, perchè se avesse giusta causa di escluderne alcuni o molti, la potesse proporre, come si solea fare quando ragionevolmente si presumeva che non fossero imparziali, e si temea che volessero sostenere il fatto de' loro colleghi o superiori. In questo caso il Presidente nominava quegli altri, ne' quali si avesse fiducia.

Qualche volta la elezione de' giudici si fece per compromessione.

Ciascuno stamento nominava poi due giudici per sè tra i propri membri.

I giudici eletti doveansi allora applicare a riconoscere quello che dovean aver certo per fondare su ciò il loro giudizio. Essi udivano gli avvocati del Fisco che facevano le parti del Re e dei ministri regi, udivano la parte querelante, quindi riassunte tutte le considerazioni da un relatore, si votava.

Valea questa legge ne' giudizi sopra i gravami che in parità di voti prevalesse la parte, alla quale aderisse il Presidente del Parlamento. Ma senza siffatta adesione se nella stessa parità di voti i ministri regi fossero unanimi, e se non avessero gli altri un solo sentimento, accettavasi come più sana e come migliore l'opinione de' ministri regi.

Le sentenze o dichiarazioni di ragione sopra i gravami si proferivano dal Presidente dopo i notati precedenti, operandosi in tutto con le stesse regole, con cui si procedea negli affari d'importanza.

Comitato de' Provvisori. Perchè talvolta era impossibile di poter in poco tempo portar giudizio sopra un gravame, e importava che si procedesse nel Parlamento; però in tali casi si assicurava al querelante la giustizia domandata, che gli sarebbe resa dopo il Parlamento, e questi toglieva il suo dissentimento.

I giudici che dopo il Parlamento dovean giudicare del gravame erano detti Provvisori e soleano essere in numero di diciotto.

Di tanti sei erano nominati dal Preside, dodici dagli stamenti, ciascun de' quali però ne eleggeva quattro dal proprio Ordine.

Fattasi la nomina e notificata dal Preside agli stamenti e dagli stamenti al Preside, ed accettati i Provisori regi, si conferiva agli eletti ed in un modo solenne l'autorità, di cui aveano d'uopo.

In un giorno determinato il Preside con gli Eletti e con tutta la comitiva de' ministri regi, che poteano assistere ai Parlamenti e con quanti de' tre stamenti voleano far parte del suo corteggio si indirizzava alla chiesa metropolitana, e nella cappella dello Spirito Santo, sedendo in soglio in mezzo ai regi officiali e di contro all'altare ed agli stamentari, ricevea dalla Prima voce dello stamento ecclesiastico o da altro membro del medesimo un biglietto con la petizione de' tre stamenti di autorizzare i Provisori eletti per riparare i gravami che si fossero sottoposti al loro giudizio, e rispondendo favorevolmente al voto de' tre Bracci facea chiamare al suo cospetto gli Eletti, e dava ad essi amplissima podestà per togliere e riparare i gravami, però con molte clausole e condizioni.

Tra le altre condizioni merita esser notata questa che ciò che paresse alla maggior parte de' Provisori dovesse prevalere, purchè consentisse nello stesso uno dei regi ministri, e non avesse alcun valore se tutti dissentissero.

Conferiti siffatti poteri, il Preside giurava sopra i santi evangeli che avrebbe osservato ciò che fosse stato definito, quindi prestava omaggio in mani del Governatore del capo di Cagliari e di Gallura.

Giuravano dopo lui gli uni dopo gli altri gli officiali che per quanto spetterebbe ad essi avrebbero ottemperato alle decisioni de' Provisori, e prestavano omaggio in mani del Presidente.

Faceano poi altrettanto gli Eletti, che giuravano e prestavano omaggio; se non che la formola del giuramento era diversa, dovendo essi promettere di operare lealmente nell'esercizio dell'ufficio commesso.

Ma questi poteri restavano allora inefficaci, e non si potea da essi imprendere il loro officio prima della conchiusione del Parlamento. Allora si avvivava la loro giurisdizione e comin-

ciavasi a procedere udendo in contraddittorio i querelanti ed i ministri regi.

Perchè per attendere a questa contenzione e studiare sopra le medesime doveano essi trascurare i loro affari ed offici; però parve giusto di compensarli con un salario, e fu loro assegnato il salario di cento ducati.

Ma si scrisse da qualcuno che prendean bene il salario, e poco badavano a togliere i gravami.

Bando generale su' gravami. Istituiti i detti giudici, il Presidente spediva i suoi pregoni in tutto il regno, perchè dentro trenta giorni comparisse chi aveva a querelarsi di qualche gravame, e senz'altro si procedeva agli altri atti parlamentari, già che la ragione della convocazione non era solo, come abbiamo accennato, per riparare i gravami, ma anche per la riforma e migliorazione dello stato delle provincie, mediante i capitoli di petizione, e per la conferma del R. donativo o la concessione di altro, il quale era l'intento principale dei ministri regi e dello stesso Presidente, che in esso adoperavano tutto il loro potere e sapere.

Adunanze stamentarie. Nel giorno e nell'ora indicata nella precedente proroga, suonando la campana del Parlamento, i membri de' tre stamenti doveano concorrere nelle rispettive sale, dove sotto la direzione della Prima voce o del Presidente dello stamento si conferiva sugli oggetti per cui era stato convocato il Parlamento.

Essendo il fine principalissimo la conferma del donativo o l'aumento del medesimo, però quando taceano i dissentimenti, il preside ed i ministri regi davano opera perchè gli stamenti si occupassero di tal questione e si concertasse tra loro quella somma che credessero necessaria ai bisogni dello Stato.

Mentre i ministri si adoperavano perchè si offrisse una cifra maggiore della precedente, erano alcuni negli stamenti che parlavano in contrario per persuadere gli altri a non essere liberali con danno de' popoli; ma erano altri che contradiceano e servivano a' governanti senza riguardo alla condizione dei popoli per essere poi favoriti dai ministri regi nelle loro ambizioni. Gli uomini venali si trovarono in tutti i tempi.

Stabilita dopo lunghi dibattimenti e secondo il voto della pluralità, la parte che dovrebbe conferire, secondo la rispet-

tiva potenza, ciascuno stamento, si aggredivano le questioni che interessavano il regno o gli ordini suoi, e in questo si praticava presso a poco come si usò e si usa nelle Camere parlamentari.

Ciascuno de' membri avea il diritto di far quelle proposte che credesse utili allo Stato od almeno all'ordine proprio, di svilupparle e difenderle. Se la pluralità dei membri approvava una proposizione, questa poneasi negli atti dello Stamento e si formolava in tutta brevità nella forma di petizione, nella quale dovea essere presentata prima al Presidente del Parlamento e poi al Re.

Se la proposizione adottata riguardasse o un altro Ordine o tutto il Regno, allora si comunicava all'altro o agli altri stamenti, i quali la sottomettevano alla discussione nella formola stessa, che era stata adottata.

Le proposizioni o petizioni si ordinavano in tre classi, secondo il numero delle Camere parlamentari che l'aveano adottata; onde troviamo nelle memorie i capitoli a petizione dei tre stamenti, a petizione di due di essi, ed a petizione d'un solo.

I capitoli che erano deliberati in uno o più stamenti si mandavano per i soliti messaggeri al Presidente del Parlamento perchè apponesse a' medesimi il suo decreto.

Le petizioni erano un'altra volta sottoposte alla discussione de' regi ministri, i quali dovean riconoscere se esse fossero giuste ed utili, e se il Presidente avesse podestà per riscrivere sopra le medesime.

Secondo l'avviso de' ministri regi il Presidente apponeva a ciascuna petizione il suo decreto.

Talvolta il decreto era espresso in un modo laconico, se concedeva, o se ricusava. *Que se fassa com se supplica*, o *Que se guarde l'acostumat*, cioè: Che si faccia come si supplica, o Che si guardi il consueto.

L'imperatore Carlo V usò in qualche parlamento la sola parola *fiat.*

Tal altra la risposta era larga per la spiegazione che credevasi necessaria delle condizioni, sotto le quali aderivasi alla petizione.

In qualche caso se non credeva il Presidente di poter con-

cedere quello che domandavasi, declinava la risponsabilità dell'adesione presso il Supremo Consiglio del Re o rispondendo in modo da non compromettersi, o rimettendoli al Sovrano: *Que lo suppliquen à sa Magestat*, *Que lo suppliquen a sa Magestat, à qui toca far dita confirmacio.* Cioè: Che lo supplichino a S. M. Che lo supplichino al Re, cui spetta far la implorata conferma, e spesso per dimostrare la sua buona disposizione a favorirli dettava al segretario: *Que sa Senoria illustrissima lo representerà y supplicarà à sa Magestat.* Che S. Signoria Ill. lo rappresenterà e supplicherà a S. M.

Occorrendo petizioni complesse si concedeva talvolta una parte: *Que los militars sian francs des drets reals, y en los demes se guarde l'acostumat:* Che i militari (i membri dello stamento militare) siano immuni da' diritti reali; e che nel resto si osservi l'uso vigente. *Quant als executorials, que se fassa com es supplicat y quant a los demes se serve lo dret commu.* In quanto alle esecutoriali si faccia come si supplica, e in quanto all'altro si osservi il dritto comune.

Quando poi la petizione riguardava casi, su' quali era un decreto regio dato in altro parlamento, il Presidente nel rispondere si riferiva al medesimo, non potendo egli con differente decreto riformare la volontà espressa del Monarca. *Que se guarde lo que esta decretat en aquest cas por sa Magestat en altres Parlament, al qual podran supplicar los demes que voldran ultra lo decretat.* Che si osservi ciò che fu decretato in questo caso da Sua Maestà in altri Parlamenti e che supplichino la medesima gli altri che vorranno più di quello che fu decretato.

Leggonsi pure delle formole nelle quali mentre il Presidente ricusava di provvedere, perchè non credea poterlo fare, non pertanto lodava la petizione: *Que es cosa molt justa, convenient y necessaria per lo bon govern d'esta ciutat, que lo suppliquen à sa Magestat.* Che è cosa molto giusta, conveniente e necessaria per il buon governo di questa città. *Que sa Excellentia ho supplicarà à sa Magestat por ser cosa justa.* Che Sua Eccellenza lo supplicherà a S. M. per esser cosa giusta.

Essendo finalmente esaurite tutte le questioni che riguardavano il miglioramento dello Stato, e datasi dal Presidente risposta a tutti i capitoli deliberati negli stamenti e presen-

tati a lui, si stabiliva il giorno, in cui farebbesi l'offerta solenne del donativo, e in quello il Presidente con un corteggio simile a quello con cui era uscito dal Palazzo Reale per inaugurare il Parlamento, ritornava nella metropolitana e si assidea nel trono, disponendosi gli altri e ministri regi a stamenti, come abbiam già notato.

Allora l'arcivescovo di Cagliari, o in sua assenza il prelato digniore che ne facea le veci, uscendo in mezzo e tenendo in sua mano sinistra la schedola, dove era espressa l'offerta che i tre stamenti aveano deliberato di fare, proferiva a nome degli ordini del regno una breve allocuzione sopra l'offerta; quindi accompagnato da' capi degli altri due stamenti saliva nel palco del trono e ponea in mano del Presidente del Parlamento la schedola, che contenea l'offerta enunciata.

Il Preside porgea quindi la carta al segretario della Regia Udienza per leggerla, e questi quando le tre Prime voci degli stamenti erano tornate nel rispettivo posto, leggeva ad alta voce il contenuto della Carta, rendendo nota l'offerta.

A questa lettura susseguiva la risposta del Presidente, la quale leggevasi dallo stesso segretario e portava i ringraziamenti che in nome del Re faceva agli stamenti per aver dato alla Corona i mezzi necessari, con cui sopperire ai bisogni dello Stato.

Quando tacea il segretario moveasi di nuovo la Prima voce dello stamento ecclesiastico verso il Presidente, e posto il libro degli Evangeli in mano del medesimo promettea giurando per sè ed anche per gli altri presidi degli stamenti, e per gli stamenti universi che avrebbero religiosamente osservato ed effettuato l'offerta.

A maggior assicuranza del Governo che nessuno avrebbe osato violare la promessa, perchè nessuno l'avrebbe fatto impunemente, il segretario della curia della metropolitana, ricevendone l'ordine dall'Arcivescovo, pubblicava la sentenza di scomunica, in cui sarebbero incorsi i contravventori.

Il Presidente del Parlamento, pago del servigio che gli stamenti avevano fatto al Re, attestava la compiacenza regia con far uso in rispetto degli stamenti della regia clemenza, e coronava il fatto con la pubblicazione d'un indulto per i delitti che parean perdonabili, e delle grazie che il Re volea fare,

quando fosse stato supplicato e a lui paresse bene di concederle.

Infine indicavasi la proroga maggiore, la quale dovea durare fino al ritorno dei sindaci (1), che dovean parlare e presentare al Re gli atti parlamentari e supplicarlo che volesse ratificare i decreti del suo Luogotenente, dove erano consentanei alla domanda, riformarli dove non fossero tali, e riscrivere favorevolmente sotto quei capitoli, che erano lasciati integri alla sua regia volontà.

Più spesso, forse per ristringer le spese, gli Stamenti Ecclesiastico e Reale non deputavano alcuno, e partiva alla Spagna il solo sindaco dello Stamento Militare. Vedi nel seguito la concessione de' Capitoli fatta da Ferdinando il Cattolico, dove notasi che si presentarono a lui *syndici, electi uniformiter e dictis tribus Stamentis, quorum unus erat Gaspar Fortesa ecc.*

Sindaco dello stamento militare. Dopo compite le altre operazioni, lo stamento militare facea scelta d'uno de' suoi membri per portare al Re gli atti del Parlamento come qui sopra abbiamo accennato; onde nelle concessioni fatte dal Re in seguito a' Parlamenti vedesi nominato il sindaco che era stato destinato, come vedrassi qui sotto dove presenteremo al lettore le solite formole de' Rescritti regi sopra i capitoli delle corti.

Questi si sottoponeano a novello esame nel Supremo Consiglio Reale, e, secondo il parere di quegli alti officiali, il Re approvava i decreti del suo Luogotenente o li modificava, e rispondeva, su quelli su' quali il Presidente del Parlamento non avea risposto.

Proporremo qui pure alcune delle più frequenti formole dei Decreti Reali.

Se il Re consentisse al decreto del suo Luogotenente, det-

(1) *Sindaco* intendasi qui per procuratore, o ambasciatore dello Stamento al Re; la qual nozione vale per l'inviato particolare, di cui segue poi menzione accennandosi al deputato dal Parlamento per presentare al Re l'offerta del donativo, e i capitoli delle grazie desiderate. Si troverà poi istituito un *sindaco* dello Stamento Militare, il quale avea certe facoltà e principale questa fra l'altre di convocar in certe occasioni lo Stamento.

tava: *Està be' decretat por lo Virrey o por lo President*: Fu ben decretato dal Vicerè o Presidente.

Se si desse risposta favorevole a capitoli non decretati dal Presidente, si scrivea: *Mánda sa Magestat che se haga segun se supplica*: Vuole S. M. che si faccia secondo che si supplica; o se la concessione non fosse assoluta da ogni parte si aggiungea la conveniente spiegazione: *Plau al Senor Rey en dit cas, que sia fet segons es supplicat, axi emperò que en defecte del Virrey sia lo Procurador Real, ò lo Governador del Cap de Logudor.* Piacque al Signor Re nel caso considerato che sia fatto secondo che si è supplicato, così però che in assenza del Vicerè, sia il Procuratore Reale od il Governatore del Capo di Logudoro. *Plau à sa Magestat sens perjuyci de la part interessada, excepto crim de lesa Magestat in quocumque capite, homicidi etc.* Piacque a S. M. senza detrimento della parte interessata, eccettuato il crimine di lesa Maestà in qualsivoglia capo, d'omicidio ecc.

Infine quando il Re dissentiva affatto dal voto espresso nei capitoli, rispondea seccamente. *Que se serve l'acostumat.*

Sotto la dinastia di Aragona usavasi nelle risposte il catalano, e talvolta anche il latino; poi sotto quella di Castiglia il castigliano.

Conclusione del Parlamento. Il sindaco essendo ritornato nel Regno con le lettere regie e con le carte dei capitoli decretati dal Re, il Presidente del Parlamento convocava di nuovo gli stamenti a generale assemblea in un dato giorno, ed in quello concorrendo nel modo accennato i tre ordini del Regno, col Luogotenente ed i ministri regi nella metropolitana, si notificava a tutti, secondo la relazione del sindaco, come il Re avesse gradito il servigio che gli era stato fatto dal Regno, e avesse beneficato con nuove grazie il Regno e gli stamenti. Pare che si leggesse la Carta, con cui il Re gradiva l'offerta fattagli per le necessità del Regno dalle corti del Regno di Sardegna, e certamente davasi poi lettura delle carte regie che contenevano i suoi rescritti su' capitoli proposti a petizione di tutti gli altri stamenti o di due o di uno solo, e poi la formola latina rendeasi intelligibile a tutti nel volgare de' catalani o castigliani.

Proporrò le formole che usava la cancelleria aragonese e

poi la castigliana, e che sono riferite dal Dexart nella sua collezione, che ha per titolo:

Capitula sive acta Curiarum Regni Sardiniae sub invictissimo Aragonum imperio, concordi trium Brachiorum aut solius militaris voto exorata etc. etc. Calari ex typog. Doctoris. D. Antonii Galcerin. Apud Bartholomaeum Gobettum 1645.

CONCESSIONE REGIA DE' CAPITOLI DI SUPPLICA:

« In Dei nomine pateat universis quod Ferdinandus Dei
» Gratia Rex Aragonum, Siciliae ultra et citra Farum, Hierusalem, Valentiae, Majoricarum, Sardiniae et Corsicae, Comes
» Barchinonae etc.

» Cum ex commissione per nos diebus elapsis facta Joanni
» Duay J. U. D. quondam Locumtenenti Generali Nostro in
» dicto Sardiniae regno, cunctis regniculis ejusdem regni
» Parlamentum extiterit convocatum, et illius obitu circa
» conclusionem dicti Parlamenti virtute provisionis nostrae
» per Gubernatorem in Capite Calaris et Gallurae prorogatum;
» et per spectabilem et nobilem Consiliarium Nostrum Ferdinandum Giron Rebolledo, successive in eodem regno Locumtenentem Generalem Nostrum assumptum fuerit continuatum; et in iis quae concernebant servitium nostrum,
» bonum et tranquillum statum dicti Regni fine debito terminatum, excepta tamen concessione aliquarum gratiarum
» per tria stamenta sive brachia prefati Regni petitarum, ut
» est moris in similibus Parlamentis, et venissent pro iis obtinendis ad Nos (cum id dumtaxat nostrae Regiae Curiae
» attineat) sindici electi uniformiter a dictis tribus stamentis,
» quorum unus erat dilectus Noster Gaspar Fortesa domicellus, qui in nomine et pro parte Magnatum, Comitum,
» Baronum, Nobilium, militum et personarum militarium totius stamenti militaris, obtulit Majestati Nostrae Capitula
» quaedam supplicationum, sive petitionum gratiarum per
» eumdem Nobis supplicatorum, quae Nobis lecta et perlecta
» fuere, et habito super contenta in eisdem maturo consilio
» et copiosa relatione per Vicecancellarium Nostrum et alios
» Consiliarios Nobis facta de omnibus, quae circa ea opor-

» tebat Nostrum Regium animum informare. Attendentes in-
» natam fidelitatem ab experto cunctis temporibus cognitam
» circa servitium Nostrae Regiae Coronae in universis regni-
» colis dicti Regni, praesertim in dictis Magnatibus, Comi-
» tibus, Baronibus, Nobilibus, Militibus et aliis personis mi-
» litaribus ejusdem Regni, quae Nos magnopere inducit et
» movet ut diligenti cura, non solum circa eorum quietem et
» coercendas manus Magistratuum, ne abutentes forte juris-
» dictione Nostra aut eadem rigorose et supreme utentes in
» eos indecenter aut minus pie se habeant, intendentes; sed
» etiam eosdem novis gratiis et favoribus prosequentes be-
» nigne dictis supplicationibus placeat, uti in praesentiarum
» libenter placuit condescendere juxta decretationes in fine
» uniuscujusque capituli per nos factas, scribique et apponi
» jussas per magnificum et dilectum alumnum et Secretarium
» Nostrum Johannem Gonzales de Villa Semplis, dicti pro-
» cessus scribam . . . . .

» Quorum capitulorum et decretationum sive responsionum
» series sic se habet ».

Qui seguivano i capitoli con le risposte, ed eccone un saggio:

Primierament supplica lo dit (militar) Stament, come se troba en los capitols de las Cortes celebradas por lo Serenissim Rey D. Alphonso de alta recordacio en Caler any 1421; e apres per Real privilegi per lo mateix Rey, sots data de Naples; e per vostra Real Majestat en las Corts è Parlament celebrat en nom de vostra Altesa por Mossen Ximen Perez Scriva, los Barons è Heretats haver obles general confirmacio dels privilegis è concessions, que placia a vostra Magestat fer gracia è confirmar los privilegis è concessions abs la jurisdictions civil e criminal, mer è mixt imperi, lo hus y exercici juxta tenors de llurs privilegis è concessions.

Plau al Senor Rey confirmar los dits privilegis si è segons me ben usat è de present ne estan en possessio.

J. Gonzales Secretar.

Item com en les gracies del dit Stament militar nos fassa mencio del Lloctinent general sino de *Virrey, per raho que tal offici no era en consuetuts en lo dit Regno, por tal que lo dit Lloctinent general, que es de present, ni successor, ò successors, no puguen fer algune acte contrari è quasi privar, lo dit Stament a vostra Real*

Magestat supplica li placia alla à hon en dites gracies se fa mencio de Virrey que sia compres Lloctinent general y haya lloc en aquell.

Plau al Senor Rey.

J. Gonzales Secret.

Seguiva la formola della conclusione.

» Ut autem capitula praeinserta et omnia et singula in eis » et unoquoque eorum contenta juxta responsiones et de- » cretationes in fine uniuscujusque eorum adjectas et appo- » sitas, ut praefertur perpetua validitate et robore omni fu- » turo tempore permaneant et subsistant, tenore praesentis » privilegii et publici instrumenti ad aeternam rei memoriam » valituri de Nostra certa scientia et deliberate et consulto » laudantes, approbantes et iterum de novo concedentes per » Nos et successores nostros ejsdem comitibus, baronibus, » nobilibus, hereditatis, militibus, et omnibus aliis personis » militaribus praedicti Stamenti, seu Brachii militaris dicti » Sardiniae Regni, et ipsa capitula juxta eorum decretationes » in vim privilegii seu privilegiorum et contractus cunctis » futuris temporibus valituri, seu valiturorum, damus, donamus » et concedimus et ex pacto speciali, solemni stipulatione val- » lato inter nos et dictos Magnates, hereditatos et cunctas » militares personas dicti Regni inito et convento, promit- » timus sub verbo ed fide nostris regiis et juramus ad Do- » minum Deum et ejus sancta quatuor evangelia ante Nos » posita et nostris propriis manibus corporaliter tacta, prae- » inserta universa capitula et eorum unumcumque, tamquam » acta facta in Parlamento juxta eorum decretationes, et pre- » sens nostrum privilegium atque contractum perpetuo te- » nere ac observare, ac teneri et observari facere, nec con- » trafieri permittere quavis causa ».

» Serenissima propterea Joannae Reginae Castellae, Legionis, » Granatae etc., Principi Gerundae, Archiducissae Austriae, » Ducissae Burgundiae etc. filiae primogenitae nostrae cha- » rissimae, Gubernatricique generali ac post felices et lon- » gaevos nostros dies (Deo propitio) in omnibus Regnis et » terris nostris immediatae heredi et successori mentem no-

» stram aperientes sub paternae benedictionis obtentu di-
» cimus ».

» Spectabili vero nobili, magnificis consiliariis dilectis et
» fidelibus nostris, Locumtenenti generali nostro, Guberna-
» toribus in capitibus Calaris, Gallurae et Logudori, Procu-
» ratorique nostro Regio, vel ipsum officium regenti, cete-
» risque universis et singulis officialibus et subditis nostris
» quocumque nomine nominatis, officiisque ac jurisdictione
» fungentibus, presentibus et futuris mandamus sub irae et
» indignationis nostrae incursu, poenaque florenorum auri
» decem millium, nostris inferendorum aerariis, quatenus
» praeinserta omnia et singula capitula et eorum unumquod-
» que, tamquam facta in eodem Parlamento, juxta uniuscujusque
» responsiones et decretationes presentemque contractum te-
» neant firmiter et observent, faciantque ab omnibus quibus
» attinet observari inviolabiliter, injungentes et expresse man-
» dantes praedicto Locumtenenti Generali et Gubernatoribus
» aliisque etiam officialibus quibus spectet, ut omni mora
» et consultatione cessantibus, nullaque alia executoria a nobis
» super his expectata seu requisita, quamprimum fuerint re-
» quisiti juramentum et homagium praestare teneantur in
» manibus et posse nostri Regii Procuratoris seu officium
» ipsum Regentis, quod praedictum contractum et publicum
» instrumentum omniaque praeinserta capitula et unumquod-
» que eorum juxta eorum decretationes et responsiones per-
» petuo tenebunt et observabunt et non contra facient et
» veniant ratione aliqua sive causa, pro quanto dicta Sere-
» nissima Regina et Princeps filia primogenita nostra cha-
» rissima nobis obedire, ceteri vero officiales et subditi no-
» stri praedictam gratiam nostram charam habent iramque
» et indignationem nostram et poenam praeappositam cupi-
» rent evitare ».

» In cujus rei testimonium presentem fieri jussimus nostro
» communi sigillo impendenti munitum ».

» Actum est hoc in civitate Hispalis die XIV mensis Aprilis
» Anno a Nativ. Dom. MDXI Regnorumque nostrorum vide-
» licet Siciliae ultra Farum XLIV. Aragonum et aliorum
» XXXIII. Siciliae citra Farum et Hierusalem an. IX.

» Si†gnum Ferdinandi D. G. Regis Aragonum etc. qui

» praedicta laudamus, concedimus, firmamus et juramus huic-
» que publico instrumento sigillum commune Majestatis no-
» strae apponi jussimus impendens ».

JO EL REY.

» Testes sunt qui ad praemissa praesentes fuerunt . . . .
» Si†gnum mei Joannis Gonzales de Villa Semplis praefati Seren.
» Regis Secretarii, ejusque auctoritate per totam sui terram
» et dominationem notarii publici etc. »

Veda il lettore la formola e atto, con cui solea farsi dall'ambasciatore dello Stamento Militare e da' soci, se ne avea, l'offerta del donativo, e come si usava di accettarla per parte del Re.

» Per impetrar del dit Senor las dites gracies e privilegis,
» los dits Barons e heretats offriren graciosament a sa Ma-
» gestat vingt y un milia ducats, moneda de Gillats à raho
» de sinch tarins lo ducat al dit Senyor de present pagadors
» en la ciutat de Napols, ultra los deu milia ducats, que por
» los altres capitols li foren axi mateix graciosament offerts
» e donats: Supplicant à la Celsitud sua que los dits vint y
» un milia ducats e onze milia, que per raho del cambi de
» aquells se havran de pagar, los mane compartir e distribuir
» entre los dits Barons e heretats e vassalls llurs, aguda justa
» consideratio à las facultats de cascu e à las commoditats,
» que dels presents capitols reportent, assignant sobre lo dit
» compartiment persones intelligents e expertes entre ells
» fahedor. E com lo dit Senor à supplicacio del alguns dels
» dits barons e heretats del dit Regne, presents en la sua
» Cort, ço est del Comte de Quirra, Don Pere Joffre, hu dels
» elets, e Procurador del Bras militar del dit Regne e Em-
» baxador del dit Bras al dit Senor frames de Mossen Fran-
» cesch Sabba, de Mossen Antoni Gambella, Don Galceran
» Torrello e D. Jacob Manca e de alguns Procuradors dels
» absens, ço est de Bindo de Bansa, procurador de Marques
» d'Oristani, de Mossen Galceran Mercader, procurador del
» Comte de Oliva, de Domingo Marras, Canonge de S Justa
» procurador de Mossen Salvador de Arborea e de Mossen
» Jayme Aragall, procurador de Mossen Phelip de Aragall
» germa seu, de Mossen Girardo de Doni e Don Ramon Ce-

» trilla e encara del dit Empere Joffre com à tudor y pro-
» curador de Don Jayme Pardo e procurador de mossen
» Francesch Tomich, del dit Galceran Torrello com à cura-
» dor de sos germans, del dit Jacobo Manca com à procu-
» rador de sos nebots, haia per ells pres à cambi los dits
» vint y un milia ducats à la raho de cinch tarins per ducat,
» los quals per suas lletras de cambi remet à pagars als dits
» Barons e heretats en Sardenya: e sia just que lo dit Senor
» sia dels dits trenta dos milia ducats e de qualsevol danys
» missions e interessos, que sa Magestat en qualsevol manera
» per raho de aquells hagues à fer è à sostenir, servat to-
» talment indemne: Per tant los dits comte de Quirra, Em-
» pere Joffre, Mossen Francesch Sabba, Mossen Antoni Gam-
» bella e Galceran Torrello e Jacobo Manca, e cascun dells
» en llurs nom propis; e los dits Pere Joffre com à hu
» dells elects procurador è ambaxador del dit Bràs Militar,
» Bindo de Bansa procurador del dit Marques d'Oristani,
» Mossen Galceran Mercader com à procurador del dit Comte
» de Oliva, Dominico Marras com à procurador del dit Mos-
» sen Salvador de Arborea, Mossen Jayme Aragall com à
» procurador dels dits Mossen Felip Aragall son germa, de
» Mossen Gerardo De Doni e D. Ramon Cetrilla; e ancara
» lo dit Empere Joffre com à tudor e curador del dit Jaume
» Pardo e procurador del dit Mossen Francesch Tomich e
» Calceran Torrello com à procurador de sos germans, e
» Jacobo Manca com à procurador de sos nebots, convenen
» e prometen al dit Senor present e acceptant de servar
» plenament indemne sa Magestat e bens del dits trenta dos
» milia ducats en axi que si de aquells al dit Senyor con-
» venia pagar quantitat alguna, tota aquella sens dilacio li
» prometen restituir e tornar en temps ab tots los danys,
» interessos, missions e despeses en qualsevol manera da
» quen fets e sostinguts. E no res meins que si al dit
» Senyor convengues pagar quantitat alguna dels dit trenta
» dos milia ducats, en tal cas volen els plau per pacte spe-
» cial, que los presents capitols sien aguts per no otorgats.
» E per a ço attendre, tenir servar e complir los dits compte
» de Quirra, Empere Joffre, Mossen Francesch Saba, Mossen
» Antoni Gambella e Galceran Torrello e Jacobo Manca obli-

» gan tots llurs bens propris et los dits procuradors los bens
» de llurs principals en tant, quant llurs potestats se estenen;
» en los quals bens puga esser feta Real execucio (segun per
» deutes reals e fiscals es acostumat fer) e no res meins los
» sobre dits prometen assi acceptar los cambis ».

A questa offerta si rispondea d'ordine del Re:

Placet Regiae Majestati et acceptat et committit dictam taxationem Domin. Lupo Ximenes Durrea, Viceregi Siciliae, Valentino Claver Vicecancellario, Roderico Falco, Nicolao Fillae, Petro de Risulduno Regii Patrimonii Conservatori Generali et Arnaldo Fenolleda Prothonotario.

Congreghe particolari degli stamenti. Occorrendo nei primi secoli della dominazione aragonese e nei pericoli delle guerre che dovessero i baroni, obbligati a servigio militare, concertarsi per la difesa, il Re avea dato potere a' tre maggiori baroni dell'aristocrazia sarda, il marchese d'Oristano, il conte di Chirra e quello detto d'Oliva, che potessero convocare gli altri a deliberare pel servigio della Corona; ed i predetti usarono nelle contingenze di quella facoltà. In seguito si fece innovazione, perchè nel Parlamento generale celebrato dal Vicerè Ximene Perez, il Re alla petizione dello stesso stamento militare gli consentiva di poter creare un *sindaco*, o *console* dell'Ordine, il quale vedendo la necessità per i militari di concertarsi tra loro per il bene dello Stato e pel servigio Reale potesse convocarli.

Era però suo dovere in questo caso di renderne avvertito prima che si facesse la congrega il Vicerè o il Procurator generale; i quali però contrariamente a quello che portava la consuetudine nel regno di Napoli, non poteano dissentire, onde la congrega si celebrava sebbene essi richiesti ricusassero d'intervenire.

La convocazione si facea per mezzo dell'usciere dello stamento, il quale riferiva della medesima nella prima congrega al notajo che si assumeva per segretario.

Se intervenivano, e così faceano quasi sempre, avevano precedenza i ministri regi su tutti gli stamentari; ma erano privi di voto e restavano semplici uditori.

Il sindaco nominava vice-sindaco un barone di autorità e

suo confidente, il quale teneva le sue veci ed il suo officio nella di lui assenza.

La emulazione del municipio di Sassari contro quello di Cagliari essendo invalsa anche nei baroni residenti in quella città primaria del Logudoro, pretesero questi di avere un proprio sindaco, e di potersi radunare collegialmente, senza essere obbligati al lungo viaggio di Cagliari; ma il Re non gradì la loro supplica.

A malgrado però di questa negativa, i baroni di Sassari osarono adunarsi collegialmente: ma il Governo non tacque e con lettere regie de' 2 maggio del 1615 fu vietato espressamente che convenissero in quella città in forma di stamento, perchè, come dicea il Re, lo stamento militare di Sardegna deve formare un corpo, e un corpo non può aver due teste.

Si stabiliva poi per contenere gli stessi baroni che le congreghe militare non si potessero tenere altrove che nella città dove fosse il Vicerè co' principali ministri regi; ma questo provvedimento essendo tornato favorevole a' baroni sassaresi, quando essi ed il municipio si conciliarono.

PARLAMENTO DEL 1355

CELEBRATO NEL REAL CASTELLO DI CAGLIARI DAL RE D. PIETRO D'ARAGONA.

Scorsi già trenta anni ed un altro dallo stabilimento della signoria de' monarchi d'Aragona sul Regno di Sardegna, il re D. Pietro avendo finalmente dopo lunghe fatiche, luttuose perdite e tremendi pericoli, ottenuta la ambita possessione della villa dell'Alghiera e stabilitavi una colonia di catalani, ma col sacrificio della sua dignità che dovette subire, costretto a sottoscrivere i patti poco onesti che gli erano stati imposti dal principe degli arboresi, Mariano, passava in Cagliari, ed attuava il suo divisamento di chiamare a parlamento intorno a sè i principali signori del Regno, che erano stati o confermati da lui e da' predecessori nella giurisdizione di cui godeano nell'epoca precedente, o beneficati di qualche feudo per benemerenza nell'aver servito alla Corona con le loro armi nelle guerre o soccorso all'erario ne' suoi bisogni.

Fu chiamato con gli altri grandi signori il più potente di

tutti, il suddetto Mariano, ma temente di qualche frode ei che sapeva la perfidia degli aragonesi e l'odio ferocissimo che nutrivano contro lui, ricusò di presentarsi personalmente; ma, se crediamo al Fara, si valse del diritto di mandare un procuratore e vi si fece rappresentare, come per le stesse cause credette dover fare Matteo Doria.

Comparve in queste corti un terzo procuratore e fu quello del comune di Pisa, che probabilmente deve essere stato l'offiziale che il Consiglio di quella città avea mandato per governare i popoli delle poche regioni sarde, che avea conservato dopo la seconda pace fatta col re d'Aragona.

Insieme con questi procuratori nomina il Fara alcuni cittadini di Sassari, che sembrano aver parimente avuto il mandato dal municipio, o dalla parte che obbediva al Re; ma se non si fe' cenno de' procuratori di altri municipi, non perciò si potrà dubitare che non sia stata rappresentata la comunità del Real castello di Cagliari, quella di Stampace e Villanova, e parimente la cittadinanza di Villa di Chiese e dell'Alghiera.

Soggiungeremo dopo questo che se nelle memorie del Fara non leggesi nessun cenno dell'assistenza dei prelati, non per ciò resterà men probabile che sieno stati chiamati ed intervenuti quelli almeno che dipendevano immediatamente dal Re.

Notossi dal sopracitato autore aver il Re trattato in questi comizi delle cose del Regno, ed esortato tutti a persistere fedeli alla Corona e a conservare la pace tra loro: ma non seppe specificare alcun particolare, nè sopra le deliberazioni che ebbero luogo, nè sopra le petizioni che furono presentate e consentite. Il Dexart nel Proemio *Capitula sive acta Curiarum etc.* facendo menzione di questo Parlamento, narrò fatte dal Re le stesse esortazioni e raccomandata nell'avvenire la fedeltà, che fin allora erasi da' popoli rispettata, ma non rammentò alcuna legge promulgata in quella assemblea; anzi negò sia stato proposto alcun editto, nè concesso alcun capitolo o grazia in forma di legge; asserendo che di questo erasi potuto convincere dalla lettura degli atti di quel Parlamento, conservati negli Archivi del municipio di Cagliari, per averli tenuti in sue mani e veduti co' propri occhi.

Egli è però da credersi vero abbia il Monarca dopo la ma-

nifestazione de' bisogni del Regno chiesto un sussidio agli stamenti e questi abbian offertogli quel donativo, che parve sufficiente; come è probabile altresì che con particolari diplomi abbia accordato privilegi e grazie a' municipi ed ai particolari.

PARLAMENTO DEL 1421

CELEBRATO NEL REAL CASTELLO DI CAGLIARI DAL RE D. ALFONSO.

Che per sessanta sei anni, quanti intercorsero dalle corti del re D. Pietro nel 1355 a queste del re Alfonso nel 1421, non pare credibile. Imperocchè se in questo intervallo la guerra feroce combattuta nell'Isola impedì la convocazione regolare delle corti, la stessa dovea render necessarie e molto spesse le congregazioni dello stamento militare per provvedere alle frequenti emergenze e per deliberare ora sulla difesa de' luoghi regi ed ora sopra le offese che si credesse utile di operare contro i ribelli.

Probabilmente quando il re Martino il seniore, dopo la spedizione contro la Corsica, ritornò in Sardegna nel 1397 e vide la necessità di provvedere ai bisogni del Regno, non neglesse di convocare intorno a sè lo stamento militare per udire i suoi consigli su quello che fosse a fare per salvare nel pericolo, in cui trovavasi, la dominazione aragonese, premuta vigorosamente dalle armi di Leonora, e opino fossero deliberate nella congregazione dello stamento militare le risoluzioni regie delle quali rimase memoria: ed erano queste che si preparassero difese a Lapola e alle castelle di Cagliari, di s. Michele e d'Acquafredda, e si conferisse pieno potere a Francesco Giovanni di Santa Colomba, Luogotenente dell'assente Governatore generale del Regno, per patteggiare una tregua con la sunnominata Giudicessa d'Arborea.

Forse si tenne altra simile assemblea nell'anno 1409, quando il Re di Sicilia, Martino il giuniore, venuto in Sardegna con molte armi, si assunse l'impresa di sopprimere il Giudicato di Arborea e di eliminare dall'Isola Brancaleone Doria ed il visconte di Narbona, che gli arboresi aveano eletto in loro Principe dopo la morte immatura di Mariano, figlio di Leonora.

Ma se pur ebbero luogo queste assemblee dello Stam. Mil. siccome le medesime erano solo per provvedere a' casi particolari e non furono proposti capitoli; però non si scrissero

atti, e non si possono tenere come congregazioni parlamentari.

Soppressa l'antica Arborea non cessò la guerra, perchè il partito nazionale che riconoscea il visconte di Narbona, legittimo successore di Mariano, si sosteneva nel Logudoro e vessava con guerra incessante gli aragonesi, proseguendola finchè il re Alfonso venuto in Sardegna comperò con una grossa somma i diritti del signor di Narbona e conciliandosi i sassaresi li ridusse sotto la sua signoria senza molte contradizioni.

Dopo la non felice spedizione del Re contro Bonifacio essendo egli tornato in Sardegna nel dicembre del 1420, pensò a convocare il Parlamento, e così fece nell'anno seguente celebrandolo nella forma che usavasi negli altri Stati della Monarchia, e segnatamente nel principato di Catalogna.

Compite le operazioni preliminari che abbiamo descritte, e concertata la somma da offrirsi in donativo, si presentarono al Re sei capitoli comuni (1), perchè proposti da' tre stamenti concordi ed altri tredici particolari del solo stamento militare, perchè deliberati nella loro Camera.

Capitoli comuni o generali:

I. *Che sorgendo in Sardegna una questione, dovesse essere definita entro tre mesi nella prima istanza, tra due nella seconda, in un solo nella terza; e domandavasi che il Giudice, ove per vera negligenza avesse lasciato scorrere quel tempo senza aver deciso la lite, dovesse rispondere de' danni alla parte che avesse protestato, e fosse obbligato dal Governatore a satisfare su' medesimi.*

Si intende facilmente che fu causa di questa petizione la lentezza dei giudici, per cui non si veniva che ben tardi e dopo molte spese alla decisione delle questioni.

Col II *si supplicava che la* Carta di Luogo, *secondo la quale era ammininistrata fra' sardi la giustizia, venisse confermata ed ottenesse forza di legge generale in virtù del presente capitolo.*

Par quindi vero che gli ordinamenti contenuti nella Carta di Luogo erano osservati generalmente nel Regno, non solo

(1) I capitoli presentati a nome delle tre Camere diceansi più spesso capitoli generali.

nelle regioni che erano state parte dell'antica Arborea, ma eziandio nelle contrade delle altre tre giurisdizioni; donde si può dedurre che la legislazione che valeva nelle quattro grandi provincie dell'Isola era nel complesso la medesima, salvo alcune differenze provenienti da ragioni particolari, inferendosi poi da questo che in principio e per molto tempo unico fu il Governo nell'Isola sotto un solo Principe sovrano della stirpe di Gialeto.

Durò in vigore la Carta de Logu finchè d'ordine del re Carlo Felice furon tutte le leggi sarde compilate in un solo Codice, nel quale tuttavolta ebbero luogo gli antichi ordinamenti dello Statuto arborese, omessi quelli che molto prima erano stati abrogati, massime nella parte penale, dove sentivasi un po' della barbarie del medio evo, ed emendati altri capitoli come si domandò e si fece nel Parlamento celebrato dal marchese di Aytona a petizione dello stamento militare per i trattatori nominati a questo special oggetto per parte della R. Curia e per parte del Braccio militare.

Queste altre emendazioni erano fatte sugli articoli V, IX, XXI. XXVI, XLVI, CXCII, con decreto del Luogotenente generale e Presidente del detto Parlamento degli 8 marzo 1594, rogato Sabaten.

Col III *capitolo si domandava che il Procurator Reale avesse un Assessore, ma questi non fosse tenuto a* tener tavola; *e intendasi non fosse soggetto alla sindacatura de' suoi fatti, de' quali dovea rispondere il principale.*

Col IV *l'immunità del diritto di sigillo per le esecutoriali dei capitoli di Corte, sotto pena della perdita dell'officio agli officiali che esigessero la tassa.*

Da che si richiese fosse avvalorata la proibizione con una pena pecuniaria, si può ragionevolmente dedurre che gli officiali regi poco badassero alle interdizioni semplici, massime in materia di lucro. Onde si ha nuova prova dell'avarizia degli uomini che il Monarca aragonese mandava all'amministrazione delle cose del Regno.

Col V *che gli Assessori de' regi officiali, aventi salario dal Re, nulla domandassero alle parti per la sentenza.*

Ma questo capitolo restò senza effetto, e gli assessori, perchè non riceveano dal pubblico erario che un esiguo sti-

pendio, insufficiente alla loro decorosa sussistenza, continuarono con connivenza del Governo ad esigere un salario dai litiganti per promulgare la sentenza.

Alla qual prassi, sebbene accettata da tutte le città del Regno, non si accomodava la città d'Oristano, e mediante un capitolo di corte da essa impetrato nelle corti che si celebrarono dall'eccellentissimo Duca di Gandia, ottenne che in tutto il suo marchesato non ricevessero gli assessori più che nella ragione di lire quattro e mezzo per sentenza.

Col VI *si chiedea fosse dato agli uscieri della Governazione Reale per ogni citazione un* carlino *(denari* 8*) se non escissero dal Castello; fuor delle sue mura il doppio, e per le* diete *o compenso delle spese di ogni giorno di servigio fuori della città, soldi* 15.

Le petizioni particolari che dopo molte deliberazioni ed il voto della pluralità furono presentate al Re dallo stamento militare erano le seguenti:

I. *Che ciascun, ereditato, o feudatario potesse esercitare la giurisdizione civile e criminale, il mero e misto imperio, come fosse espresso nelle clausole della concessione.*

Pare sia stata causa di questa petizione le frequenti usurpazioni de' ministri regi su' diritti giurisdizionali de' baroni, ingerendosi quelli assai spesso negli affari del feudo, de' quali doveva conoscere il signor del luogo secondo le clausole della investitura.

II. *Che nè il Re, nè il suo Vice-cancelliere, nè il Reggente la Cancelleria, avocasse alcuna causa o questione fuori del Regno di Sardegna.*

Si può argomentare da questo il frequentissimo sospetto che i giudici del luogo o potessero subire l'influenza di una delle parti e operare iniquamente, o facessero quella giustizia che non si volea; onde i ministri del Re distoglievano certe cause dal tribunale competente e le faceano avocare al tribunale supremo della Monarchia, con maggiori spese e pericolo per i meno potenti di patire ingiustizia. Questo capitolo provocava un utilissimo provvedimento.

III. *Che ad ogni barone, cavaliere, ereditato ed ogni altra persona civile od ecclesiastica, fosse permesso di appellare al Re dal suo Vicerè, Governatore, Vicario ecc.*

Ecco novella prova del disordine che di quei tempi era nell'am-

ministrazione, impedendo talvolta gli officiali regi che le persone de' notati ordini sentendosi gravate dalla sentenza di qualche principal tribunale del Regno potessero ricorrere alla Suprema Ragion del Re nella città dominante.

IV. *Che nè Vicerè, nè Governatore del Regno di Sardegna, potesse comandare l'esecuzione di una sentenza di morte contro barone, cavaliere o uomo* de paratge (1)*senza averne prima riferito al Re, e inoltre ottenuto espressa licenza con lettere Reali, sottoscritte dal Vice-cancelliere della Monarchia.*

Probabilmente questa petizione ebbe causa dalla esecuzione precipitata di qualche sentenza sopra alcuna persona distinta. Sarebbe quindi antico vizio de' governanti dell'Isola, che in alcune occasioni nel fine della esemplarità affrettassero il supplizio, sebbene non matura ancora la causa, e in altro tempo poco si curassero che le cause criminali fossero spedite, ed i rei o sottoposti alla pena meritata, o assoluti e rimessi in libertà.

V. *Che l'Assessore del Governator del Regno dovesse tener tavola in ogni triennio, e presentare sicurtà, come praticavano i Vicari Regi di Cagliari e dell'Alghiera.*

Teneasi *tavola*, quando un officiale dopo certo tempo era obbligato a soggiacere ad una sindacatura ed a subire sopra i suoi atti il giudizio di alcuni censori, i quali trovando i medesimi conformi alla giustizia, all'interesse pubblico, al servigio reale, alle regole prescritte al suo officio, gli davano onorevoli testimonianze; trovandoli mancanti in alcuno dei notati rispetti lo dichiaravano colpevole e lo sottoponevano alla giustizia del Re.

In occasione di questa censura poteano presentarsi quelli che avessero alcuna querela contro l'officiale, e riconoscendosi la di lui iniquità si provvedea perchè fosse fatta ragione ai querelanti e data l'indennità conveniente.

La risponsabilità tanto vantata nelle moderne costituzioni, che pare essere una parola senza senso, avea forse nei tempi

---

(1) La qualifica di *hombre de paratge* (l'uomo *de paratico* de' diplomi) non può significar altro che uomo di stato civile assai distinto, quali sono i primari della borghesia.

che si spregiano come barbarici migliori effetti, e dovea frenare negli arbitri i governanti, e ritenerli da fare il loro libito.

VI. *Che ogni barone, feudatario, cavaliere, potesse comprar casa ed abitare in quella città, castello e villa, dove più gli piacesse di stare, o sperasse di vivervi più sicuro, riformandosi la clausola espressa nelle investiture, per le quali doveano i feudatari far residenza ne' loro Stati o feudi.*

Pare che i governanti inquietassero i baroni abitanti fuori del feudo, perchè andassero a risiedere in esso e sopravvedessero al bene de' loro vassalli, nè si esonerassero di tutte le cure della signoria sopra i loro officiali, a' quali spesso mancava la buona volontà, e malvolontieri stavano sottomessi i vassalli.

VII. *Che dovesse qualsivoglia provisione Reale toccante interessi di parti litiganti essere controsegnata dal Cancelliere della Monarchia o dal Vicecancelliere, o dal Reggente; e che mancando questa segnatura mancasse alle lettere ogni autorità.*

La ragion di questo capitolo sembra essere stata in qualche lettera regia, che si fosse surrepita, e avesse inferito ingiuria o danno; rivela poi che alcuno di quelli che godeano la confidenza del Re, cogliendo il tempo lo inducesse a provvedere personalmente quasi di moto proprio e senza il parere dei Consiglieri della Corona sopra una esposizione fatta poco fedelmente.

VIII. *Che nè il Procuratore Reale, nè il suo Luogotenente potesse provvedere sopra cause, in cui fosse interesse altrui, quali eran quelle di feudo, di saline, dogane ecc., senza il consiglio dell'Assessore del Governatore o di altro assessore, e debba tener tavola come dovrà pur fare l'accennato Assessore.*

Dunque innanzi la concessione di questo capitolo il Procuratore Reale, che per suo officio dovea procurare il vantaggio del Demanio, giudicava da solo nelle cause predette ed altre in cui erano implicate le ragioni de' particolari o de'comuni, e mentre lo poteva poco considerava queste per aver il merito presso il Supremo Governo di avere accresciuto il Demanio della Corona.

Il Re riconobbe la giustizia della richiesta ordinando che nelle cause sopraindicate dovesse il suo Procuratore assumere

un Assessore, non dovesse però tener tavola, se dovea perciò tenerla l'Assessore.

IX *Che quando un delinquente si rifuggisse in altra parte o giurisdizione, dovesse l'officiale baronale o reggitore della terra, ove quegli trovasse ospizio o asilo, alla richiesta del Signore della terra, nella quale si fosse perpetrato il delitto, o del suo officiale e reggitore, rimetterlo senza indugio al richiedente, perchè fosse fatta la meritata giustizia sopra l'ingiuria; e che valesse lo stesso tra gli officiali baronali e regi, dovendo gli uni corrispondere agli altri nelle loro domande.*

Avveniva dunque, e doveva avvenire spessissimo, in quei tempi, quando il Governo del Re lasciava che i feudatari governassero quasi indipendentemente i loro feudi, o Stati, che i malfattori dopo commesso il delitto passassero nella vicina giurisdizione e vi stessero sicuri dalla giustizia del luogo dove aveano delinquito, giacchè gli uscieri o sgherri di quel tribunale non poteano andare nel luogo del suo rifugio e arrestarlo senza il beneplacito del Signore e del suo fattore, il quale, se qualche volta il permettea, più spesso il ricusava anche per cause poco oneste.

X. *Che il soldo da darsi alle genti da cavallo per il dritto che sarebbe imposto, si desse a' Baroni del Regno secondo il numero de' cavalli che ciascuno era obbligato di tener preparati al regio servigio, perchè dopo aver servito a proprie spese nelle passate guerre con detrimento della lor fortuna avessero qualche compenso.*

Credo debbasi intendere da questo capitolo che si volesse stabilire per servigio del Governo una forza armata e facilmente mobile, una compagnia di cavalli, che corressero o sopra i ribelli che tentassero novità, o sopra i malandrini che in squadriglie infestassero le vie, invadessero i paesi, o taglieggiassero le popolazioni; e che per i loro stipendi si fosse già deliberata qualche imposta, di cui volevano profittare i baroni, come domandavano nel capitolo riferito.

XI. *Che fosse lecito a' baroni di passare nei regni continentali della Monarchia e soggiornarvi per sei mesi, e dopo questi tant' altro tempo, quanto sarebbe consentito dal Re, riformandosi sopra questo particolare qualsivoglia ordinazione, riserva o capitolo di Corte, fatto o fatti in contrario.*

Appare da siffatta petizione che i baroni non aveano molto arbitrio per se stessi, essendo interdetti di dimorare altrove

che ne' loro feudi e di passare negli Stati della Terramagna, quale diceasi da' sardi il continente.

XII. *Che ogni barone, cavaliere o feudatario avente giurisdizione civile o criminale, o solo la prima, potesse far inchieste e provvedere giuridicamente contro gli officiali e procuratori che egli stesso avesse istituito e ordinato nella baronia o feudo e si rigettasse dal Re l'appello che il detto Procuratore o officiale volesse interporre.*

Probabilmente era avvenuto che qualche barone scontento dell'officiale da lui istituito, avesse proceduto giudizialmente, e che il condannato fosse ricorso alla Curia del Re contro il barone.

XIII. *Che nè al Procuratore Reale, nè ad altro officiale regio fosse mai data podestà di vendere e infeudare le ville e terre del Demanio, affinchè fosse poi evitato lo sconcio veduto più volte ne' tempi passati quando furon venduti de' feudi a persone che non erano uomini* de paratge ni de seguida de armas.

Qui toccasi di un disonestissimo mercimonio, che esercitava l'avarizia aragonese vendendo, quando si avesse bisogno di denari, le giurisdizioni al miglior offerente, senza riguardar molto la persona del compratore se fosse tale da poter stare decorosamente nell'alta Aristocrazia; perchè eransi non guari addietro col favor della pecunia nell'ordine de' gentiluomini intrusi cotali che non erano *hombres de paratge* e neppure *de seguida de armas*, e intendansi uomini di basso grado e alieni dalla professione delle armi.

Il Re avendo col consiglio de' suoi ministri dato il responso alle singole petizioni, ed essendo già determinata la somma di cui sarebbesi servito il Re finchè durasse il bisogno si venne alla conclusione, e gli stamenti essendosi raunati nella chiesa maggiore ed il Re assiso in tutta la pompa della maestà sul trono, tenendo a' lati e ne' gradini del palco i suoi officiali principali, ricevette l'offerta che gli era presentata dalla Prima voce dello stamento ecclesiastico e degli altri due Ordini dello Stato, e dopo aver reso onore alla devozione degli stamenti dimostrata col loro concorso a sussidiare il regno nei suoi bisogni, ordinava fossero letti i suoi placiti, dopo di che si dichiarò sciolto il Parlamento.

PARLAMENTO DEL 1447

convocato dal Re Alfonso e presieduto dal V. R. Francesco Erill (?) e terminato da Nicola Antonio di Monte-Capra (1).

Dopo 26 anni dal Parlamento presieduto personalmente in Cagliari dal re Alfonso, finalmente nel 1447 per mandato del medesimo furono convocati i tre Ordini del Regno in Cagliari per far servigio alla Corona nei bisogni dello Stato e proporre quei provvedimenti che si stimassero utili alla cosa pubblica e valessero a migliorare le condizioni dell'Isola giacente in uno stato miserabilissimo.

Le petizioni che dopo i soliti preliminari furono formolate in queste Corti e poi mandate al Re per ratificare o migliorare le risposte del Presidente, escirono tutte dalla Camera militare, non avendo nè l'Ordine ecclesiastico, nè il Reale deliberato di alcuna supplica.

Le riferiremo nell'ordine in cui furono proposte, e soggiungendo quelle riflessioni che le medesime destano, e giovano ad illuminare l'oscura situazione dell'Isola in quei tempi.

I. *Che essendo estrema la povertà de' regnicoli dopo le sciagure causate dalle guerre de' tempi passati; e malvolontieri assoggettandosi i popoli alle straordinarie contribuzioni che si erano comandate in occasione di maritaggi della Famiglia Reale e di coronaggi, come era apparso dai sussurri generali e dalle minaccie di uscire per disperazione dall'ordine; però per commiserazione dell'infelicissimo stato de' popoli, e per rimovere il pericolo di sedizioni e ribellioni, piacesse al Re di estendere a tutte le parti del Regno il privilegio goduto dalla città di Cagliari, e indi innanzi nè il Re, nè i suoi successori imponessero ed esigessero alcun donativo per nozze reali o per avvenimenti al trono, nè comandassero alcuna colletta sotto qualsivoglia titolo, causa e forma.*

Nel sistema feudale erano per la consuetudine tenuti i vassalli di offerire alcuni donativi nelle contingenze che imprendessero l'amministrazione del regno e contraessero nozze essi

(1) Il V. R. Monte Capra o entrava in funzione o era designato nel V idi di febbrajo 1451.

o i figli, e in altre altresì; e quando si costituirono nell'Isola i feudi da' Re di Aragona si volle introdurre insieme queste pratiche. Ma i sardi ricusarono di accomodarsi a questi carichi, che pare non avessero mai portato sotto il governo nazionale, e non contribuirono che per forza. Se non che nell'uso della forza si vide il pericolo della sedizione e della ribellione, e intesero i baroni che forse un'altra volta sarebbe venuta un'insurrezione con danno del Governo e del loro Stato; onde stimarono di dover fare al Re quella proposta.

Rispondeva il Sovrano promettendo per sè e per i suoi successori che poi nelle dette occasioni non si sarebbe fatta alcuna esazione.

II. *Item . . . . Che la corrispondenza tra l'Isola ed il Continente essendo sovente impedita o ritardata; e indi venendo che i Governatori ed altri officiali regi operassero di loro arbitrio, e prendessero tali partiti che potean causare scandali e danni al Regno, provvedesse il Re perchè lo Stamento avesse modo di contener nella legalità e nella prudenza i suoi ministri;*

Che potendo apparir pericoli di guerra sì da fuori del Regno, come da dentro, e gli officiali regi intenti alla baratteria non badare alla conservazione del Regno, gioverebbe fosse otriato al Regno un privilegio perpetuo, in virtù del quale, quando si credesse necessario per il regio servigio, e per lo buon avvenire della cosa pubblica, di congregar il Parlamento per mozione ora d'un Braccio, o d'una sua parte, ora di tutti tre, talvolta per qualche istanza e richiesta al R. Officiale in capo, tal altra per qualche ambasceria alla Corte, si potesse fare, e non fosse lecito ad alcun officiale regio d'impedirlo, dovendo tenersi che alla conservazione del Regno erano più interessati i baroni che i Vicerè o Governatori, i quali veramente con le loro imprudenze e ingiustizie lo aveano altre volte condotto alla perdizione, come era apparso ne' passati tempi, se furono dessi, che avean causato, come era pubblica opinione, la guerra sarda, dalla quale nulla essi ebbero a patire, essendo ritornati nelle loro case, e troppo i baroni, che ne restarono disfatti e quasi totalmente distrutti. Le quali contingenze perigliose essendo molto frequenti nella Sardegna, se non si provvedesse e si lasciasse il Regno alla discrezione dell'Officiale in capo, spesso operante per passione, e se non di proprio senno, secondo il consiglio de' suoi favoriti, potrebbero seguire gravissimi mali e danni.

Accolse il Re questa importante petizione, e come erasi supplicato, diè privilegio al Regno con grazia perpetua concedendo agli stamenti, che ogniqualvolta stimassero del regio servigio di congregarsi od i tre Bracci o uno solo, o pure la principal sua parte, non fossero impediti di farlo dalla contradizione di nessun officiale.

Appare in questo capitolo quanto male avvedutamente fossero scelti dal Re gli officiali maggiori per amministrare la Sardegna; come costoro con opere arbitrarie e inique ponessero causa al disordine ed alla ribellione; e come la guerra dei popoli sardi contro la dominazione aragonese fosse stata provocata dalla loro tirannia, dalle ingiustizie e rapine; inoltre come quella guerra fosse stata acerba nella vendetta de' vassalli sopra i baroni, i quali nei loro Stati faceano tanto male a danno de' loro soggetti, quanto i Vicerè e Governatori sopra il Regno o le provincie a danno de' popoli e de' baroni.

III. *Insistendo sullo stesso soggetto, chiedeva lo stamento gli fosse fatta grazia d'un privilegio perpetuo, per cui il magnifico marchese d'Oristano e dopo lui i successori, il conte di Quirra e* Mossen *Francesco Centelles, detto Riusicco, ed i successori loro ne' feudi, o quello di essi che si trovasse nel Regno, potessero congregare o per sè o per Procuratore i baroni del Regno tuttavolta che cotesto congresso paresse necessario pel servigio e vantaggio della Corona e per utilità della cosa pubblica; e se per avventura alcuno di quelli che avessero diritto d'intervenirvi fosse sospetto, o indisposto, o altrimenti impedito, potesse sostituire altri per se;*

Che dove la maggior parte de' baroni domandasse la convocazione di tutti in Stamento, dovesse questa mandarsi da' predetti grandi dell'Ordine;

Che perciò i detti marchese, conte e Mossen Francesco dovessero giurare per Dio, per i suoi santi, e per i quattro Evangeli, tosto come il supplicato privilegio fosse otriato e presentato ad essi da tutti i baroni o da una parte;

Che non potesse nè il Vicerè, nè il Governatore, nè altro officiale regio impedire la congrega, e se il tentassero non fosse avuto alcun rispetto alla interdizione, e incorsa alcuna pena.

Rispondeva il Sovrano consentendo che si tenesse la supplicata congregazione ma per causa pubblica, per servigio del Re e per beneficio universale di tutti i baroni e magnati

(nobili) del Regno nel R. castello di Cagliari secondo la forma del capitolo prossimamente precedente.

IV. *Item . . . . Che essendo frequenti i torti , le soperchierie e gli aggravi , che osavano i Vicerè , i Governatori ed altri officiali contro i baroni e contro i forestieri; e difficile o impossibile a' danneficati di ricorrere al R. Trono per la debita giustizia; fosse però ristretto a certo termine l'esercizio de' loro offici , sì che non oltrepassasse il quinquennio.*

Sulla qual dimanda si decretava che il V. R. e i Governatori de' due Capi, che poi sarebbero ordinati o creati da S M. e da' successori, sarebbero quinquennali e non oltre.

Onde si desume che i Vicerè, Governatori ed altri officiali ritenessero per molti anni l'officio , e molto abusassero del potere con grave danno del Regno; perchè se tanto maltrattavano i baroni, saranno stati più feroci ed iniqui contro i popoli. Probabilmente i forestieri che si accennano vessati da' regi ministri erano uomini di Francia e d'Italia venuti nell'Isola per ragion di commercio.

V. *Item . . . . Che per la nessuna obbligazione di* tener tavola *o, dirò più chiaramente, dalla esenzione della sindicatura, mancando ogni freno che ritenesse i Ministri ed Officiali regi dalle molte e gravi ingiustizie , cause frequenti di danni e turbamenti ; però si ordinasse che il Vicerè, il Governatore e gli altri officiali e ministri tenessero tavola nel Real Castello di Cagliari per cinquanta giorni continui davanti a cinque eletti, tra' quali fosse un cittadino di Cagliari, un altro di Sassari, un terzo dell'Alghiera e due baroni da essere nominati dal Re nello stesso anno, in cui si dovesse tener la tavola; e che così dovesse farsi ogni cinque anni, da che questi capitoli sarebbero firmati , e di poi periodicameute di cinque in cinque anni secondo la forma del privilegio, osservato nella città di Cagliari sopra il Vicario ed altri officiali.*

Si rescrivea che la petizione era piaciuta al Re e che si osserverebbe lo stesso nella tavola e sindicatura del Governatore del Capo di Logudoro, con questo di più che esso Governatore terrebbe tavola e sarebbe sindacato nella città d'Alghero dopo finita la sindicatura del Vicerè o Governatore generale.

Così restò più ampliata la proposta della sindicatura , alla quale nel Parlamento prossimamente anteriore erasi richiesto fosse sottomesso l'Assessore del Governatore , e si fece cosa

utile al paese, perchè il timore di una condanna dovea ritenere quei potenti ministri ne' loro arbitrii e nella tirannia che poteano esercitare quando non erano obbligati a rispondere sopra i loro fatti.

È poi ben importante questo capitolo per la spiegazione che dà sopra i censori o sindacatori, che doveano assidersi alla tavola per ricevere le querele, udir le giustificazioni, riconoscere la ragion delle cose e sentenziare. Trattandosi di impiegati che attendeano all'amministrazione generale, era ragionevole che fossero chiamati alla sindacatura cittadini di provincie diverse, e perchè non si trovassero mai tutti i sindacatori o censori male animati contro quegli officiali, con provvido consiglio lasciavasi al Governo l'elezione de' tre baroni, che si sceglievano dal Re col consiglio de' suoi ministri fra quelli che fossero loro più amici. Dopo i cinquanta giorni l'ufficiale era dichiarato bene o male merente.

La sindicatura del Vicerè cadde in disuso, o, dirò meglio, non venne in uso, perchè v'era quasi una impossibilità a farla.

VI. *Rinnovavasi la supplica per la spedizione delle cause nelle tre instanze, e si palesavano i motivi, che erano le spese tanto più grandi, quanto le liti più prolungate, e l'inquietudine degli animi nella incertezza; quindi si domandava che il Giudice negligente fosse costretto dal Governatore a compensare i danni alla parte che avesse protestato.* — E il Re aderiva.

VII. *Item . . . . . Che gli Assessori della Governazione di Cagliari e Gallura, quello altresì di Logudoro e i rispettivi Luogotenenti, dovessero tener tavola e fossero pagati de' loro salari e capisoldi dalle Regalie, come era ordinato nelle Prammatiche del Re Pietro; quindi fossero esenti da satisfare ad essi i baroni ed altri particolari.*

Prometteva il Re di provvedere sopra il salario da pagarsi ai detti Assessori, ordinando che intanto che aspetterebbesi la provisione si potessero percevere i diritti debiti e consueti, di modo che il salario proporzionato alla condizione e qualità della paga si pagasse *in tre terzi*, uno dopo la contestazione, l'altro dopo la pubblicazione del processo, il terzo dopo la sentenza, nè dalle interlocutorie, avanti o dopo la lite contestata, potessero esigere alcun diritto; se pure non accadesse che per l'interlocutoria avanti la lite contestata, passata in

cosa giudicata, fosse impedita la contestazione della lite e non si procedesse ad atti ulteriori, nel qual caso si perceverebbe la terza parte del diritto totale che sarebbesi percetto, se si fosse proceduto nella causa principale sino alla decisione; ma tornando agli Assessori per via d'esecuzione o in altro modo la stessa causa non si potesse pretendere oltre il predetto diritto, restando proibito di ricever altro anche dalle parti offerenti, e ponendosi pena ai contravventori della privazione dell'officio con l'infamia e la pubblicazione de' beni.

La gravità della minaccia rivela quanto esser dovea lo scandalo dell'avarizia degli amministratori della giustizia.

VIII. *Item . . . . Supplicavano i messaggeri dello Stamento che nè Vicerè, nè Governatore, nè altro officiale Regio, concedessero salvaguardia a persone che avessero delinquito negli Stati dei baroni, se già non fosse debitamente compito il processo col consiglio dell'Assessore, o dell'Assidente* (1) *in mancanza dell'Assessore, e citate le parti, date le copie del processo e delle difese e proferte le sentenze, delle quali però in caso di appello non si potesse far esecuzione, finchè fosse conosciuta dal Re la giustizia o ingiustizia della sentenza, e spedita la provisione esecutoriale.*

Si rescrivea piacere al Re ne' processi fatti e da farsi a petizione del Fisco e d'officio di Giudice, si osservasse il capitolo; ma ne' processi fatti a petizione delle parti, se per giusta causa non si deferisse all'appello, fosse subito fatta la esecuzione, e non pertanto il Giudice che avesse mal giudicato, avesse a rispondere alla parte lesa nell'interesse.

Riconosciamo da questa petizione un nuovo abuso degli officiali regi, i quali (nè certamente per pura grazia) davano lettere di salvaguardia agli inquisiti, mentre si stava nella procedura, senza tener conto de' diritti giurisdizionali del barone.

IX. *Item . . . . Che le lettere di giustizia e gli atti giudiziari fossero segnati di mano dell'Assessore del V. R. o del Governatore* — Assentita dal Re.

X. *Item . . . . Che prendendo i Vicerè e Governatori nelle cavalcate e in altre occasioni per giornata, o dieta. salari immodici, fosse tassato un determinato salario, nè potessero domandar di più.*

(1) Dicevasi *Assidente* il dottore, che suppliva il luogo dell'*Assessore.*

Alla qual petizione rispondea il Re essere sua volontà che gli officiali salariati nè per le cavalcate, nè per fare alcuna esecuzione prendessero alcun diritto, ma restassero contenti del proprio salario e delle sole provisioni, nè osassero ricevere le stesse offerte sotto pena della pubblicazione di tutti i loro beni.

Dalla qual pena lice, io credo, argomentare che anche in questo particolare si fosse ecceduto spudoratamente da' maggiori officiali del Regno. E fu savio provvedimento il divieto di accettar le offerte, quali si poteano far comparire le esazioni violente.

XI. *Item . . . . . Che si tassasse il salario agli scrivani della R. Governazione di Cagliari e Gallura.*

Sotto il qual capitolo si decretava piacere alla Maestà R. che gli scribi, commessari e notai andando essi stessi fuor di Cagliari a istanza d'una parte, oltre il solito diritto delle scritture da essi fatte, avessero per ragion *di pedaggio* per ogni giorno dal dì della partenza sino a quello del ritorno soldi 25 caralesi, e non più, sebbene spontaneamente fossero loro offerti; mandando un sostituito od un giurato, questi ottenessero solo la metà del salario, e il diritto delle scritture; che fossero i predetti compulsi ad andare essi stessi o a mandare altri sotto pena della privazione dell'officio e di un anno di carcere; e lo stesso si dovesse osservare nella R. Governazione del Capo di Logudoro.

XII. *Item . . . . . Che parimente fosse tassato il salario agli alguaziri, uscieri e giurati.*

E il Re tassavalo volendo che al portiere (usciere) si dasse secondo il capitolo delle Corti del Regno, celebrate in Cagliari per la stessa S. M., e si pagasse agli alguaziri per stipendio, quando uscissero da Cagliari sino al ritorno, per ogni dieta o giornata venti soldi, tanto pure se andassero sostituiti o giurati; e dovessero andare o mandare sotto pena della perdita dell'officio, dell'infamia e di un anno di reclusione; soggiungendosi che valesse lo stesso modo nella R. Governazione di Logudoro.

XIII. *Item . . . Che fosse vietato a' principali officiali regi nello scrivere ai baroni di comminar loro la pena della confisca, o della fedeltà e naturalità, non potendo ciò farsi che dal Re; ma che la prima*

lettera contenesse la monizione, la seconda la comminazione, la terza la duplicazione della pena.

Da che si comprende quanta fosse la superbia degli officiali regi, se usavano i modi stessi che si potevano usare dal solo Sovrano.

Rispondevasi piacere alla R. Maestà che le prime lettere fossero monitorie, le seconde penali nella forma delle prime e la pena pecuniaria secondo la qualità del negozio e della renitenza; la terza portasse la duplicazione della pena con l'esecuzione effettuale della medesima contro il predetto renitente e disobbediente; purchè dette lettere fossero vedute e segnate per l'Assessore di Cagliari, e fosse osservato lo stesso modo nella Curia del Governatore del Logudoro; il qual ordine essendo omesso si potrebbe impunemente fare nessun conto delle lettere e del precetto.

XIV. *Item . . . Che mentre i baroni di Stati limitrofi per invidia od odio si distruggevano gli uni gli altri ne' beni de' vassalli uccidendo gli uni il bestiame degli altri che si inoltrasse ne' loro confini, si domandava fosse osservata la prescrizione della Carta di Luogo e non si potessero uccidere più che due capi, sotto pena di lire 200, delle quali metà verrebbe alla Corte, l'altra al barone querelante.*

Che nel caso poi si facesse macello del bestiame solo per essere entrato nel salto o giurisdizione, si incorresse anche nell'altra pena portata dalla legge.

E se il Vicerè o Governatore volesse far grazia della parte della Corte, la facesse, ma fosse tenuto a far pagare la metà della multa spettante alla parte offesa; in altro caso dovesse satisfare del proprio.

Ecco che in danno de' vassalli, smunti dall'avarizia dei loro signori, si aggiungeano gli effetti delle mutue loro ire, già che non viveano sempre in buona intelligenza ed amicizia tra loro, e si guerreggiavano e danneggiavano, ricadendo tutto il male sui vassalli.

Il Re acconsentiva alla petizione; ma non per ciò il disordine cessò, come poi vedremo.

XV. *Item . . . Che si ratificassero e riconfermassero le giurisdizioni civili e criminali concedute nelle investiture e confermate con capitoli di Corte.*

Si rispondea che piaceva al Re fossero osservati i detti privilegi concessi o confermati da lui, come li godevano e possedevano o quasi possedevano.

XVI. *Item . . . Che non si facesse mai processo di Camera contro baroni, cavalieri o uomini* de paratge.

Si accenna qui a quei processi che si commettevano in modo straordinario fuor del tribunale comune a commessari invece di giudici, senza rispetto alle formalità prescritte dalla legge e con frequente violazione della giustizia; e pare che alcune di siffatte procedure abbiano dato causa a questa petizione.

Il Re rescrivea essere sua volontà che il processo di Camera *(processus secretus)* non si potesse far altrimenti che per suo mandato, e solo per informazione, non per condanna od esecuzione.

XVII. *Item. . . Che fossero osservate le concessioni del Re D. Martino di Sicilia, di Pietro Torrelles capitano della Sardegna e degli altri Sovrani fino al Regnante; e restassero in vigore i privilegi de' baroni e le prammatiche che si erano fatte in lor favore.*

Davasi risposta favorevole dicendosi volontà sovrana che ne godessero come finallora.

XVIII. *Item... Che mentre apparteneva a' baroni la prima cognizione civile e criminale ed accadea spesso che il Vicerè o altro regio officiale mandassero alguaziri e uscieri negli ereditaggi per catturare qualcuno o eseguir sentenza senza darne avviso ai signori del luogo, si provvedesse a che fossero rispettate le giurisdizioni dei baroni e non si dessero tali missioni piene di pericolo per i mandàtari.*

Si ha qui un nuovo argomento della ingiustizia e della superbia de' ministri regi, i quali niente curavano i diritti che il Re nella investitura avea conferito a' baroni ne' loro feudi, e mostravano co' fatti il massimo dispetto verso di essi.

Il R. rescritto contenea piacere alla R. Maestà che non si introducesse nessuna indebita novità per gli officiali regi contro i privilegi e la quasi possessione in cui erano i baroni e gli ereditati del Regno. Non pertanto se fosse a catturare alcuno nella terra di alcun feudatario per giusta causa, come sarebbe per alcun fatto riguardante la Maestà e lo Stato, e fosse sospetto il barone per esser inquisito, o consanguineo o di sua famiglia, in questo caso potessero i regi officiali prenderli senza averne avvisato il barone; ma non trovandolo colpevole dovessero senza dilazione rimetterlo al barone, nella cui giurisdizione fosse stato preso, nè da questo provvedimento potesse venir diminuzione alla giurisdizione del barone.

XIX. *Item ... Che i vassalli de' baroni, quali uomini franchi, liberi e pienamente arbitri di se stessi, potendo passare co' loro beni e con la famiglia da una signoria nell'altra, pagando prima al barone del luogo onde escano quanto gli spettasse sino al giorno della partenza; però non si apponesse ai medesimi alcun impedimento di andare ove volessero, non si ritenessero i loro beni, e fosse statuita contro quelli che altrimenti operavano una multa di mille lire da ripartirsi fra la real Corte, e quegli che avesse patito l'ingiuria, la quale, se l'officiale regio trascurasse di esigere, dovrebbe ripetersi da lui nel tempo della Tavola.*

È degno di considerazione questo capitolo, nel quale vedesi ben definita la condizione de' vassalli de' baroni, che erano tutt'altro che servi di gleba, riconoscendosi uomini franchi e liberi ed arbitri di se stessi e de' loro beni, in nessun modo legati al signor della terra, dal quale si poteano a loro volontà allontanare passando in altre giurisdizioni, e senza poter essere in nessun modo impediti dopo che avessero satisfatto al barone di quelle prestazioni, cui eran tenuti fino al giorno dell'escita e non altro di più.

Qui pure è ragion di credere che a questo capitolo abbia dato occasione il divieto fatto da qualche barone a' suoi vassalli di emigrare dal suo Stato, come dovea accadere, perchè col recesso de' vassalli si scemavano le rendite. La notevole somma della multa indica a mio parere quanto la ingiusta opposizione del barone fosse sembrata enorme, e quanto severamente la pubblica opinione avesse condannato l'oltraggio fatto ad uom libero.

Essendo questa petizione contraria all'interesse di tutti i baroni e non pertanto essendosi formolata nella loro Camera, si può credere che essa sia stata proposta da gentiluomini o cavalieri, che non aveano feudo, e fossero questi numericamente più forti quando la medesima si pose ai voti.

Il Sovrano rispondea favorevolmente.

XX. *Item ... Che i baroni e gli ereditati avendo usato in pienissima libertà di vendere o comprare nelle terre della propria giurisdizione tutte sorta di mercanzie, sentivano nel presente toltasi questa libertà dal privilegio recentemente concesso a certe università del Regno e nominatamente a quella di Sassari; quindi supplicavano fosse mantenuto intiero il loro diritto e si dichiarasse nulla la con-*

cessione che in loro danno erasi fatta ai sassaresi senza essere stati uditi i baroni a sostener le loro ragioni, massime che quella grazia mancava di una formalità prescritta da' Capitoli di Corte, non essendo stata segnata nè dal Cancelliere, nè dal Vice-cancelliere.

Il monopolio esercitato da' baroni ne' loro feudi, dove soli vendevano a' vassalli le cose, di cui abbisognassero, e compravano quello che ad essi sopravanzasse, nè può far stimare i guadagni, che essi otteneano grandi dalle prestazioni feudali e maggiori dal commercio che faceano stabilendo il prezzo, al quale i vassalli dovessero comprare o vendere, e la miseria alla quale questi si riducevano dall'avarizia de' loro signori, che finì per esser dannosa a questi stessi, essendo venuto che i vassalli si rallentassero ne' lavori da' quali non percepivano alcuna utilità, onde decadde di giorno in giorno l'agricoltura, si diminuirono le sussistenze e la popolazione, e i più si diedero alla pastorizia, nell'esercizio della quale erano meno vessati.

Il presente capitolo contro il privilegio accordato ai sassaresi di poter commerciare in tutte le parti del Regno, attesta il timore che essi avevano dell'altrui concorrenza nella vendita e nella compra, perchè i sassaresi davano miglior prezzo per li prodotti del luogo e vendevano a miglior mercato gli articoli di cui abbisognavano i villici, e dimostra pure che in quei tempi non pareva cosa disonesta a' magnati o nobili di fare de' mercimoni ed alla alterezza dello stato prevaleva la cupidigia di far danaro. Causa poi stupore il vedere che essi credevano aver patito un'ingiustizia perchè non fossero stati uditi quando i sassaresi avean domandato al Re, che con la sua suprema podestà lor concedesse di poter trafficare in tutte le parti del Regno comandando a' baroni ed altri che avevano autorità di non impedire ad essi il cambio con gli abitanti delle diverse regioni del Regno, come certamente si era fatto se non da tutti i baroni, da troppi.

Rispondea il Re che se fosse stata fatta tal concessione per capitolo di Corte, restasse in piena osservanza.

XXI. *Item... Che mutandosi arbitrariamente in varii luoghi la tariffa delle monete, sì che altra fosse in Cagliari, altra in Sassari, altra nell'Alghiera, altra in Oristano ecc., provvedesse il Re che il suo Luogotenente Generale convocasse i tre Bracci per stabilire una sola ta-*

riffa o per se stessi o secondo il parere di periti da essere nominati dagli Stamenti; quindi si facesse gridare per tutto il Regno la deliberazione presa, e dove il detto Luogotenente Generale fosse negligente a convocarli, essi si potessero congregare.

Si rispondea che il Re consentiva alla detta congregazione purchè fosse fatta nel R. castello di Cagliari, come era ordinato per tutte le assemblee e pe' Parlamenti.

Essendovi provveduto perchè la tariffa fosse la stessa in tutto il Regno, si provvedea col seguente capitolo per la lega.

XXII. *Item . . . Che la moneta minuta* de vello *che si batteva in Cagliari avendo subito una notevole alterazione senza che il Re ne avesse alcun vantaggio, fosse provveduto perchè non se ne coniasse altra simile, se pure non fosse come era in altro tempo.*

E il Re acconsentiva.

Ma se in tanta alterazione per la troppa lega non aveva utile il Re, era dunque in vantaggio de' regi officiali siffatta frode.

XXIII. *Item . . . Che gli officiali regi, particolarmente il Vicerè e Governatore, per indurre molti al loro proposito e trarre denaro avendo fatto molti processi e molte inique inchieste e studiato a danificare in quanto potevano a' baroni ed altri regnicoli ; volesse il Re dare indulto a' baroni e loro famigli, sebbene non fossero questi nativi del Regno, ed agli abitatori e particolari (esclusi il V. R., il Governatore e altri officiali per li delitti e maleficii commessi nell'amministrazione del loro officio) ogni reato qualunque, che avesse avuto luogo sino a quel giorno, e segnatamente rotture di sacramento e di omaggio, crimini di falso e di usura, e ogni altro maggiore o minore delitto, sì che non si avesse poi a far su' medesimi alcuna inchiesta o a proferire condanna. E se alcun officiale del Regno, qual esso fosse, cherico o laico, avesse istrutto contro cotali colpe alcun processo, giacesse questo senza effetto, e fosse provveduto che i detti officiali, e nominatamente il magnifico Messer Cola, Antonio de Capita, il Rev. Vescovo di Bosa e Messer Giacomo Boromachis per commissione o lettere regie non si potesse impacciare nelle dette commissioni, come se fossero rivocate in quanto spettasse a' delitti e malefici.*

Davasi in risposta a' messaggeri che piaceva a S. M. di dar l'indulto, salvo per crimine di Maestà commesso contro la persona o casa della Maestà, e si intendessero di sua casa i

suoi consanguinei; salvo pure che avessero partecipato coi nemici e ribelli del Re, o fossero stati nelle loro castella, ed altre simili colpe. Soggiungevasi che per questa rimessione non sarebbe pregiudicato a' suoi diritti, se alcun barone o altri avesse scavato qualche tesoro.

Da cotesto tanto largo indulto concesso dal Principe, credo si possa dedurre come fosse egli certo che era vera la doglianza su le iniquità commesse da' suoi ministri per satisfare al loro arbitrio, alla avarizia e ad altri mali istinti.

Sembra poi che quei nominati fossero persone alle quali il Re avesse commesso di far inchiesta e giudizio sopra gli eccessi, e che il vescovo di Bosa avesse mandato d'inquisizione sopra le male azioni degli ecclesiastici.

XXIV. *Item . . . Che il Vicerè governante essendosi in più occorrenze dimostrato nemico de' baroni e infestissimo a gran numero di essi, fosse poi per regio provvedimento interdetto di prender da solo alcun partito contro di essi, non essendo secondo le massime dell'equità che un giudice sospetto esercitasse giurisdizione sopra coloro che fossero da lui malveduti.*

E il Re tenendo il debito riguardo a siffatte querele, decretava che nelle cause de' baroni e de' particolari il Vicerè dovesse consigliarsi con un assessore; e fosse parimente assistito il Governatore del Logudoro.

XXV *Item . . . Supplicavasi il Re vietasse a' regî officiali cavalcanti pel Regno di domandar in prestito o comandar per loro servigio cavalli del barone e de' vassalli, pur quando si trovassero nelle terre dell'ereditaggio; e parimente di richiedergli del pagamento delle spese del viatico per sè e per la comitiva, come erasi fatto da alcuni officiali regi nei dì passati, massime essendo questi soliti di trarsi un gran codazzo di gente, nè potendo i vassalli nella povertà in cui giacevano, portare cotesti aggravi.*

Si rispondea dal Presidente che sarebbe provveduto perchè poi non accadesse altrettanto, e il Re confermava siffatto decreto.

XXVI. *Item . . . Che nè il Vicerè, nè i Governatori, impedissero ad alcuno di ricorrere alla giustizia del Re, ora negando il passaporto, ed ora non permettendo che potessero portare copia autentica degli atti; ma fosse lecito a tutti di andare dove era il tribunale supremo della Monarchia per ottener giustizia così per via d'appellazione, come per qualunque altra maniera.*

Il Re facea grazia della petizione, non solo per salvare gli isolani da' danni accennati nella petizione, ma eziandio per ritenere nella giustizia i magistrati dell'Isola col timore che esso Principe rivedendo i loro iniqui giudizi li avesse a punire.

XXVII. *Item . . . Che fosse permesso ai baroni di ricorrere personalmente al Regio Trono per manifestare al Monarca le oppressioni e gli aggravi che pativano nelle persone e ne' loro beni dai ministri regi.*

E consentiva il Re che non fossero impediti i baroni di trasferirsi al continente, purchè ciò non fosse per delitti o per debiti, e sottoponeva alla multa di mille lire gli officiali che li ritenessero senza alcuna delle predette cause.

XXVIII. *Item . . . Essendo i presenti capitoli in vantaggio di tutto il Regno e anche delle terre Reali, e parendo equo che ciascuno contribuisse al donativo, che erasi deliberato di offerire al Re; però fosse provveduto che ogni comune, ogni barone e vassallo avesse a conferire secondo la tassa dell'ultimo compartimento.*

Aggiungevansi queste spiegazioni. — *Se qualche università o barone non avesse contribuito nella detta tassa, che quattro eletti per il Parlamento del Braccio militare avessero a tassarli a tenore di ciò che era stato prescritto nelle lettere regie spedite per questa ragione dalla Corte.*

Nel caso poi che alcuna di dette comunità ricusasse di corrispondere, nè essa, nè i suoi potessero mai invocare in loro favore questi capitoli. Inoltre il Re provvedesse che i suoi officiali a richiesta dei detti quattro Eletti ricercassero in essa comunità quanti avessero violate le leggi, li punissero senza pietà e quello che proverrebbe dalle multe in seguito alle dette inchieste fosse dato in mano dei detti Eletti finchè si adeguasse la somma dovuta dalla comunità.

Il Re dava su ciò piena approvazione.

XXIX. *Item . . . Che i presenti capitoli e ciascuno di essi fosse privilegio perpetuo, e tanto si giurasse dal Re a' messaggeri dello Stamento sopra i Vangeli, per la qual concessione prometteva lo Stamento di dar in Cagliari duemila ducati correnti a ragione di due* gillats *(lire) o* 40 *soldi di moneta cagliarese col cambio, che insieme col donativo comporrebbero la somma di* 13,600 *ducati, dei quali entro due mesi dalla presentazione delle lettere di cambio pagherebbonsi* 5200 *ducati; il restante dopo sei mesi dalle presentate seconde cambiali.*

Davasi in risposta che il Re aggradiva ed accettava l'offerta

o servigio de' diecimila ducati (del donativo) da pagarsi nelle quote e dentro i termini designati.

XXX. *Item . . . Che i detti capitoli fossero spediti franchi del diritto di sugello , e bastassero trecento ducati per la reintegrazione degli altri già conceduti e poi rivocati.*

A che rispondeasi che si pagassero altri cento ducati per diritto di sigillo.

XXXI. *Item . . . Che il V. R. e gli altri R. officiali due giorni dopo la presentazione di questi capitoli così decretati, ne giurassero l'osservanza.*

A che si rescrisse che così fosse fatto.

XXXII. *Item . . . Che i capitoli di Corte restassero sempre in pien vigore.*

Congregazione generale degli Stati del Regno di Sardegna nel 1458 per la ricognizione del Re Giovanni fratello del Re Alfonso , per ricevere il giuramento del Vicerè in nome del nuovo Monarca, e per prestargli il giuramento di fedeltà e l'omaggio.

Nell'anno seguente (1459) il re Giovanni con sue lettere , date da Barcellona , ordinava al vicerè Giacomo Carroz visitasse il Regno, almeno una volta all'anno, e punisse i baroni e gli officiali delle Curie che maltrattavano con estorsioni i loro vassalli.

PARLAMENTO

CELEBRATO NEL CASTEL DI CAGLIARI NELL'ANNO 1481 E PRESIEDUTO DALLO SPETTABILE XIMENE PEREZ.

Di questo Parlamento , convocato dal re Ferdinando nel 1481 e presieduto dal vicerè Ximene Perez Scriva , non restano capitoli che del solo Braccio militare , non avendo gli altri deliberato alcuna petizione che riguardasse intero l'Ordine loro rispettivo.

I capitoli deliberati dai militari erano non meno di quaranta, de' quali però una parte restò annullata , perchè non otteneano un favorevole decreto.

Essendo frequenti le mende che occorrono nei medesimi , e mal concepite le formole, non abbiam potuto tradurli tutti

letteralmente, come si sarebbe dovuto, ed abbiam dato di non pochi la sentenza che ci parve esser la vera. Si sono date delle lodi al Dexart, ma se qualche parte del suo lavoro è laudabile poco è il suo merito nelle altre parti, anzi in alcuna si deve stupire che un uomo di superiore riputazione ne' suoi tempi non abbia veduto, dove come ordinatore delle materie e glossatore dovea porre schiarimenti e rispondere alle questioni che potea prevedere, ed abbia negletto di commentare la massima parte de' libri e titoli che meritavano illustrazione (1).

Essendo ancora viva l'ira del Governo contro i comuni e le persone particolari che avean partecipato nella ribellione del marchese d'Oristano, uno de' primi argomenti della conferenza de' militari fu il pericolo in cui versavano tanti regnicoli, e fu però anzi tutto deliberato di proporre:

I. *Fosse il Re clemente verso quelle università, ville, castella e quei particolari che avean violato la fedeltà nella ribellione di Don Leonardo d'Alagò, e concedesse a' delinquenti assoluzione intera e general perdono, sì che poscia nè per S. M., nè pel suo primogenito nessuno fosse processato, nè si ammettesse alcuna accusa.*

Rispondeva il Presidente che il Re vorrebbe concedere la supplicata remissione in quanto alla pena del crimine, ma nei casi che non ci fosse l'interesse di alcuno. Poi quando il messaggero dello Stamento supplicò il Monarca di annuire al voto dello Stamento, questi rescrivea ratificando il perdono a quelli che avessero delinquito, ma non avessero a rispondere all'interesse d'altrui, a quelli che fossero allora nell'Isola, non agli altri che si trovassero fuori e ditenuti. Onde restavano esclusi i prigionieri del castello di Xativa, a' quali non si voleva render la libertà per tema di nuovi turbamenti, o di instanze giudiziali per essere reintegrati ne' loro diritti.

II. *Item*... Il secondo capitolo non fu riferito dal Dexart perchè rigettato, o perchè il provvedimento mal rispondesse al pensiero de' potenti. Per la stessa ragione furono soppresse

(1) Io qui non sono d'accordo con quelli che han dato giudizio dell'Opera del Dexart; me ne dispiace, ma tal è l'opinione, che produsse in me lo studio sopra questo lavoro.

le formole di altri capitoli nella serie de' proposti in questo Parlamento, non dovendosi nella compilazione delle grazie comprendere quelle che non avevano valore di utile privilegio.

III. *Item . . . . . Che il privilegio de' cavalieri del Regno d'Aragona sopra la tortura fosse conceduto agli ereditati del Regno di Sardegna.*

Qui il Sovrano sorpassava i voti, perchè graziava non solo gli ereditati, ma i nobili, cavalieri e gentiluomini del detto Stamento, volendo che non si torturassero, se non per crime di lesa Maestà, di falsa moneta, per sodomia, per essere riconosciuti grassatori di strada, ladri di chiese, famosi ladroni, per ratto violento di donne e per altri gravissimi delitti.

IV. *Item . . . . . Che il Vicerè, Governatore, o loro Luogotenenti non intentassero processi di Camera di Regalia avanti una triplicata citazione a voce publica e con spazio proporzionato alla distanza degli assenti, nè senza verbale chiamata de' presenti, per esser uditi nelle difese.*

Su che provvedeasi dal Re fosse fatta la citazione supplicata nel capitolo, eccettuato il processo di Regalia per usanza, *de auctoritate et rogatu*, nel quale si potrebbe procedere senza che la parte fosse convocata.

V e VI . . . Non si conoscono perchè per la suddetta ragione omessi.

VII. *Item . . . Che per ovviare al malvolere di alcuni, fossero essi officiali regi, o privati, e per non disturbare quelli del detto Stamento nè altro regnicolo, nessuno potesse esser tratto fuori dell'Isola per lettere citatorie del Re; ma si giudicasse secondo la formola del Cap.* II (non riferito come notammo dal Dexart) *dal Vicerè, Governatore, o suo Luogotenente o altro officiale, sotto la cui giurisdizione si trovasse il deferito.*

Alla qual domanda era risposto consentire il Re alla medesima; ma sotto la condizione che la scelta de' Probi uomini fosse fatta dal Vicerè, Governatore o da' loro Luogotenenti a loro arbitrio e non altrimenti.

Per il qual privilegio confermato poi nel Parlamento che tennesi sotto l'eccellentissimo De Bayona i militari del Regno non riconoscevano altro giudizio, che quello de' Probi uomini del loro Stamento, come si usava nella Spagna.

VIII. *Item . . . Che essendo statuito per capitolo di Corte, che il V. R. o Governatore dovendo partire dal Capo di Cagliari, eleggasi un Luogotenente col consenso de' Consiglieri, e non accordandosi, resti il Veghiere; però si ordinasse che il V. R. o Governatore facesse elezione del suo Luogotenente col consenso de' più vecchi del Braccio militare nel Capo del Regno, ove si troverebbe, e questo Luogotenente avesse poi ad essere sempre nobile cavaliere o gentiluomo, derogandosi al detto Capitolo.*

Nella compilazione del Dexart, a questo capitolo si vede apposto un decreto che risponde ad altra supplica sopra un oggetto dissimile totalmente. Ben egli si accorse di questo, e credette che fosse quel decreto fatto per errore ed inserito inopportunamente; ma forse questo avvenne per sbadataggine dell'amanuense che saltò la risposta a questo capitolo e omise il seguente che portava un'altra supplica, alla quale si accomodava il rescritto seguente:

Che sarebbe dal Re fatta commissione al Vicerè di raccogliere e formar processo sopra le cose supplicate a istanza del Braccio militare, di convocare le università che fossero interessate, e di rimettere il processo, *causa recognoscendi.*

IX. *Item . . . Che in virtù di un privilegio non potendo nessun barone essere V. R., Governatore o Luogotenente, e in questa esclusione essendo un grave torto allo Stamento, si annullasse siffatta disposizione e potesse poi essere Vicerè, Governatore e Luogotenente un nobile, cavaliere o gentiluomo, eredato o non eredato, delle nazioni indicate nel Capitolo, e domiciliato nel Regno; ma nelle cause del medesimo co' vassalli così attivamente come passivamente fosse giudice il Veghiere o il Podestà.*

La risposta portava essere piaciuto al Re che non ostante il detto privilegio si potessero i baroni provvedere degli uffici indicati in questo capitolo.

X. *Item . . . Supplicavasi che il Vicerè, Governatore, Procuratore Reale o loro Luogotenente, non potessero dar licenza di trarre frumento dell'anno finchè l'altro fosse raccolto; che prestassero sacramento e omaggio di osservar questo divieto sotto pena di duemila ducati. Aggiungeasi che uom che facesse frode e desse a credere ai detti officiali, che il frumento non fosse dell'anno, ma vecchio, perdesse il frumento e pagasse un ducato per starello, la metà alla Corte Reale e l'altra all'accusatore, nè valesse a scusarlo la licenza*

dell'officiale se per avventura col consentimento di lui avesse fatto frode. Infine per ovviare a molte difficoltà che potessero venire dalle tratte del detto frumento, si richiedesse il consentimento de' consiglieri e della maggior parte del Braccio militare residente nel Capo onde si trarrebbe il frumento.

Si rispose avrebbe il Re provveduto che non si potesse trar frumento se non nella forma usata.

XI. *Item . . . Che lo Stamento militare fosse retto e governato da un sindaco nella stessa forma che valeva nello Stamento del Braccio militare di Valenza, senza pregiudizio della grazia otriata a' conti di Quirra e di Oliva pe' capitoli del Braccio militare, e che il sindaco potesse creare un sottosindaco nel Capo onde sarebbe esso assente.*

E il Re col suo decreto dava facoltà allo Stamento di eleggere un sindaco, il quale però non potesse radunare il detto Braccio senza notificarlo al Vicerè o al Procuratore Reale; Che essendo convocato il detto Braccio, intervenisse l'officiale regio, e senza uno de' suddetti Vicerè o Procuratore Reale non si potesse trattare di cosa alcuna.

XII. *Item . . . . . Che per ovviare alle parzialità osservate assai spesso nei pagamenti che faceano le città a' censualisti, fosse provveduto che nel giorno di s. Andrea i sindaci e consiglieri col chiavaro prestassero sacramento e omaggio che non pagherebbero i censualisti se non in ordine di priorità e secondo le mesate; e che il chiavaro fosse tenuto a mostrar il libro a richiesta di qualunque dei creditori, sotto pena ai contrafacienti di tremila fiorini, una cui parte sarebbe della Corte del Re, l'altra dei creditori cui si fosse fatto torto.*

Il Re però mandava che gli officiali giurassero di operare in tal forma.

XIII. *Item . . . Che occorrendo frequenti questioni su' termini tra i baroni, ed ora per l'inclemenza della stagione, ora per altri impedimenti non potendosi cavalcare, in tal caso il Vicerè, Governatore o Procuratore R., richiesti i sindaci del Braccio militare, potessero con l'avvocato, scrivano o usciere di esso Braccio definir la lite ed avessero per salario, il sindaco un ducato buono, altrettanto l'avvocato, soldi trenta lo scrivano, e venti l'usciere per ciascun giorno, finchè durerebbe la missione.*

Ma si rispose che fosse mantenuta la forma usata.

XIV. *Item . . . Che nei diritti da imporsi dai consigli della città col*

beneplacito del Vicerè, Governatore o Luogotenente, dovesse poi esser richiesto il consenso della maggior parte del Braccio militare nel Capo, dove vogliasi ordinare l'imposizione, già che tutto lo Stamento e vassalli di esso sono soggetti a pagare quei diritti ed imposte a fine di ovviare a molte frodi.

Su che decretavasi sarebbe comandato al Vicerè di non dar licenza di nuove imposizioni di diritti, ne' quali devan contribuire cavalieri e gentiluomini, e che in rispetto così de' diritti già imposti, ne' quali avessero contribuito quelli del Braccio, senza buona ragione, come di quelli già cessati e di quelli che fossero rimasti ne' comuni dopo di essere stato pagato il servigio e soddisfatto alla necessità, per cui furono imposti, farebbesi commissione al Vicerè, raccomandazione che senza alcuna dilazione provvedesse sopra i detti capi, e dichiarasse spenti i diritti, che per discorso di tempi dovrebbero cessare, e non potrebbero con giustizia essere prorogati, e rivocasse questi con gli altri che non potessero con giustizia essere comandati. E tanto pur facesse sopra qualsivoglia altra proroga temporaria, se il tempo fosse passato.

XV. *Item . . . Che per alcun caso ribellandosi villa o castello del Re o di qualunque barone ed ereditato, dovesse il Vicerè a instanza del signor del luogo ribellato pubblicar bando penale a' baroni ed altri ereditati comandando ad essi di adoperarsi per ridurre al dovere il luogo ribellato e perseguitare i vassalli ribelli a loro spese, e in mancanza del Vicerè, Luogotenente o Governatore, il sindaco dello Stamento ordinasse a' baroni la detta cooperazione.*

Rispondea il Re che nel detto caso si facesse pure come si supplicava, ma che in difetto del Vicerè spettasse al Procuratore Reale o al Governatore del Capo di Logudoro di comandar a' baroni di guerreggiare i ribelli.

XVI. *Item . . . Che nessun abitatore nominato nel testamento tutore o curatore fosse costretto o forzato alla cura e tutela; e che bastasse a dar malleveria; e per dar fede a' suoi computi il giuramento senz'altro.*

Rispondeasi che il Re non voleva su ciò provvedere; ma che consentiva che nessuno fosse forzato ad amministrar cura o tutela, purchè le scuse allegate fossero ammesse dal giudice.

XVII. *Item . . . Che a nessun ereditato fosse proibito il commercio*

co' vassalli d'altri signori nelle loro ville sotto pena di due ducati ai contrafacienti.

Il Re consentiva.

XVIII. *Item* . . . Ignorasi il contenuto di questo capitolo, essendo stato omesso dal Dexart per la solida ragione.

XIX. *Item . . . Che in beneficio dell'agricoltura per nessun debito fossero venduti e neppur pignorati gli stromenti agrari e i giumenti di servigio dell'agricoltura, nè per qualunque delitto da nessun officiale reale, nè dal Re, nè dal barone del luogo staggiti; il che dovea solo esser lecito al venditor degli strumenti, o al padrone delle bestie, se non fosse stato pagato.*

Il Re consentiva, ma solo in riguardo a' buoi domati e dedicati unicamente all'agricoltura.

XX. *Item . . . Che nessuna causa quantunque grave, fosse o no feudale, si traesse per appello fuori del Regno a instanza di qualunque attore o difensore, eziandio di esso stesso il Fisco; ma l'ultima cognizione della medesima restasse alla R. Udienza, o Consiglio Reale, con voto della maggior parte di esso Consiglio, dove fossero compresi i giuristi che non avessero in detta causa giudicato, nè avvocato, e ricevuti tre deputati, uno per ciascuno Stamento, che si nominerebbero dal Re di tre in tre anni, come giudici di dette appellazioni.*

Ma si rispose piacere al Re che nelle cause feudali fosse proveduto secondo la natura delle medesime e la forma del dritto.

XXI. *Item . . . Che la minor parte degli ereditati possedendo i feudi a legge italica concedesse il Re che tutti i baroni ed ereditati ottenessero nelle terre e ville ogni giurisdizione civile e criminale col mero e misto imperio e potessero con plenaria podestà testar de' feudi e delle regalie, e codicillare come de' beni burgensatici, e ne' casi ab intestato avesse nei detti feudi e regalie a succedere il figlio maggiore, e se questi premorisse al padre, il suo discendente, e in mancanza di figli appartenesse la successione alle figlie maggiori o a' figli di esse, se fossero esse premorte al padre, e in difetto di queste e loro discendenti venisse alla successione il più propinquo congiunto della linea trasversale, uomo fosse o donna, della parte dove perverrebbe il detto feudo o regalia indivisamente; e mancando altresì questi eredi, in tal caso subentrasse il più propinquo parente, serbata sempre la legge in favor dei figli e delle figlie maggiori e discendenti in infinito, ma salvato pure il diritto di quei baroni che per le condizioni della concessione avessero arbitrio di nominar eredi i figli o le figlie che volessero.*

Fu rescritto, che il Re volea solo per grazia ampliare la successione di detti feudi a' possessori attuali per una sola figlia in questo vivente, la quale però succedendo nel feudo lo terrebbe secondo la sua primitiva natura e non altrimenti.

XXII. *Item* . . . . . Era omesso perchè non ottenea provvedimento.

XXIII. *Item* . . . Non si riferiva, perchè la concessione regia non avesse utilità nessuna.

XXIV. *Item* . . . Non si volle notare dal Dexart, perchè non fu considerato dal Re.

XXV. *Item* . . . *Che alle doti e agli aumenti apportati per le donne, fossero obbligati i feudi de' mariti o di quelli che sarebbero tenuti alla restituzione delle doti anche senza il consentimento del Re, del Procuratore R. o di altro officiale e non si dovesse pagare alcun laudemio. E gli aumenti sian guadagnati alla donna, ancorchè la dote non fosse pagata, se sia colpa del marito l'inesazione di quella e sia consumato il matrimonio, nei quali la moglie abbia soltanto il frutto durante sua vita anche passando a seconde nozze, riservata la proprietà a' figli del primo matrimonio, e questi mancando a quelli che per diritto succederebbero nei beni del marito. estendendo la detta grazia allo Stamento Reale, non ostante qualunque atto compito, se pure il defunto non facesse nel testamento donazione alla predetta donna.*

Rispondea il Re che in difetto di altri beni fossero i frutti de' feudi obbligati alla restituzione della dote e dell'aumento, restando però sempre salva la proprietà del feudo, la quale per tal ragione non potrebbe essere alienata.

XXVI. *Item* . . . *Per cessare molte vie di estorsioni fosse provveduto che il Procurator Fiscale, nè per sè, nè instante il Vicerè, Governatore o Procuratore R. o altro officiale R. potesse far processo, inchiesta civile o criminale, petizione o domanda contro qualunque abitatore del Regno, se non a instanza di parte, e assoluta la parte, non avesse il Fisco alcuna appellazione.*

Si rescrisse che piaceva al Re non fosse fatta alcuna inquisizione *ex mero officio.*

XXVII. *Item* . . . *Che i Giudici di qualsivoglia Corte, ecclesiastica o secolare, in qualsivoglia instanza principale di appellazione e puramente gli arbitri o arbitratori non avessero per salario più che sei denari per lira da ciascuna delle parti in forma però che il salario non eccedesse le trentacinque lire, moneta di Cagliari, per ciascuna delle*

parti; la quale si avesse tutta interamente a pagare o ad assicurare da buon mallevadore prima che fosse assegnata a sentenza definitiva; in modo che per la interlocutoria non si sarebbe pagato alcun salario, salvo se le parti si fossero accordate di pagar il Giudice giusta lo stato, in cui sarebbe la causa nell'ora dell'accordo.

Su di che il Monarca volle assentire.

XXVIII. *Item . . . Che de' frutti della raccolta, qualunque fossero, servendo essi pel vitto e per gli usi di casa e famiglia, non si pagasse alcun diritto.*

Si rispose che in questo si dovesse serbare la consuetudine del Regno.

XXIX. *Item . . . . . Che chiunque ottenesse una eredità obligata a creditori, dovesse dopo d'un mese dalla successione obligarsi a' crediti e alle azioni così reali, come personali, con tutti i suoi beni. E se richiesto ricusasse, in tal caso i creditori potessero sequestrare o vendere la detta eredità per pagarsi della loro proprietà e delle pensioni, servata la loro priorità.*

Il Re acconsentiva, ma volendo anzi tutto salvi i diritti reali.

XXX. *Item . . . . Che il peso Reale fosse ridotto a* Calasto *e non si pesasse con la Romana. E se il pesatore fosse trovato in frode avesse a pagare per la prima volta cento ducati buoni, la metà alla R. Corte, l'altra al defraudato; per la seconda perdesse l'officio senz'alcun danno al signor del peso.*

E il Re aderiva.

XXXI. *Item . . . Che non ostante il privilegio potessero (Catalani, Valenziani, Aragonesi, Majorchini) maritati a donna sarda o di altra nazione star nel castello di Cagliari, e i loro figli e discendenti godere delle grazie e degli offici, onori e benefici, che godeansi dagli abitatori di Cagliari delle* dette *nazioni nominate nell'art.* 6, *omesso dal Dexart e qui citato.*

Anche su questo decretavasi secondo che erasi chiesto.

XXXII. *Item . . . . Che non fossero poste guardie ad un carcerato dopo che avesse dato idonea e sufficiente cauzione.*

Alla qual petizione si annuiva, escludendo però il caso di lesa Maestà.

XXXIII. *Item . . . Che i vassalli di nazione sardesca, non ostante la Carta di Luogo, potessero testare liberamente, ove non fosse contro il diritto comune.*

E rispondevasi che ciò piaceva al Re, restando però salvi i dritti Reali.

XXXIV. *Item*...*Che ogni barone, anche tenendo le terre in franco allodio, potesse nelle cause che sarebbero giudicate tra' loro vassalli e altri stranieri appellare dalle sentenze al Vicerè, Governatore o Luogotenente a' quali si dessero* apostoli *riverenziali sotto pena di duemila ducati; e che le cause di appellazione fossero determinate e finite secondo la Carta di Luogo col consiglio di cinque infino a dieci uomini periti in detta Carta di Luogo senza salario al Signore.*

E il Re acconsentiva.

XXXV. *Item* . . . Era omesso, perchè la provvisione non aveva utilità.

XXXVI. *Item* . . . *Che fosse osservato il Capitolo di Corte sopra la remissione de' vassalli criminosi (l'estradizione); che essendo richiesto il barone o il suo procuratore od officiale di far la detta rimessione o di presentare il processo del crimine o delitto, allora senza nessuna dilazione nè cognizione* (conoxensa) *dovesse il criminoso restituirsi o rimettersi, sotto pena delle cinquecento lire contenute nel detto Capitolo* (1) *e chi richieda ingiustamente fosse tenuto restituire e pagare i danni che il vassallo richiedente avesse patito.*

Il Re concedeva quanto portava la petizione.

XXXVII. *Item* . . . Non si riferì, perchè non provveduto.

XXXVIII. *Item* . . . *Che non essendo nel Castel di Cagliari che un solo* Corredor Real *(officiale che eseguiva le subastazioni), se ne nominassero altri, perchè avesse arbitrio il venditore di eleggere quello che volesse.*

Su di che rispondendo il Re, provvedea che in Cagliari fossero due *corredori* creati da chi avesse di ciò commissione e facoltà, e si deve intendere da quello che avea questo officio per regio diploma, e poi fu detto *corredor major.*

XXXIX. *Item* . . . Questo pure per la ragione più volte indicata era omesso.

XL. *Item* . . .*Che in nessun tempo dal Re o da' suoi successori fosse concessa grazia o privilegio, che direttamente o indirettamente pregiudicasse lo Stamento militare e i suoi privilegi, senza essere udito il Braccio militare; e che il V. R., Governatore o Luogotenente dovesse*

---

(1) Nel Capitolo citato se ne notano 300.

prestar giuramento e omaggio di osservare queste grazie e le altre accordate da' Re antecessori.

Alla qual supplica davasi dal Re intero assenso.

Questi capitoli deliberati nelle adunanze stamentarie del detto Parlamento celebrato dal vicerè Ximene Perez nell'anno 1481, furono presentati al re Ferdinando dal magnifico Giovanni Fabra in nome e per parte di detto Braccio militare.

Il Re dopo aver udito il suo consiglio sopra le petizioni e sopra i provvedimenti del Presidente del Parlamento, rescrivea apponendo a ciascun capitolo le risposte che abbiam riferito: il che si fece nella città di Cordova nel 1484.

Il Fara nota i nomi degli altri due ambasciatori, che furono Andrea Sunier e Pietro Martinez De Ferrariis, senza determinare da qual Braccio ciascuno di essi ebbe missione. Il medesimo nota che il donativo offerto da' tre Stamenti ascendeva a centocinquanta mila lire, e credo si debbano intendere caralesi.

Secondo lo stesso cronista i due predetti ambasciatori Fabra e Sunier, essendosi nel Parlamento dimostrati nemici al Vicerè, presero ad offenderlo, quando andarono nel Continente per ottenere le grazie domandate ne' Capitoli, e questi, essendosi lasciato trasportare nell'ira, si inimicò il popolo di Cagliari e quello di Sassari, onde avvennero gravi sedizioni.

Allora il Re, persuaso che il Perez avesse con sue imprudenze turbato il Regno, lo destituiva, e posto al governo del Regno un altro Luogotenente lo chiamava a render ragione di sua condotta.

Pare che egli si giustificasse dopo la partenza de' due ambasciatori suoi nemici, e ottenesse per risarcimento del suo onore di essere ristabilito nel Viceregato, e inoltre con pessimo consiglio investito di tutti i poteri per punire i suoi emoli e contrari, che procedendo contro essi, dichiarava rei di Maestà e proscrivea.

PARLAMENTO DEL 1452

CONVOCATO DAL RE ALFONSO E PRESIEDUTO DAL VICERÈ JOFFREDO ORTAFA.

Si tenne un altro Parlamento d'ordine dello stesso Re Alfonso nel 1452, e in esso lo Stamento militare deliberava capitoli XXXI.

La concessione de' medesimi è preceduta da questo proemio.

Sia noto a tutti che Noi Alfonso, per grazia di Dio, Re di Aragona, di Sicilia di qua e di là del Faro . . . . . . di Sardegna ecc.

Considerando quanto sia cosa equa, santa e degna di un preclaro Principe che provveda alla quiete e al bene de' sudditi; il che non si può ottenere, se il Principe nella guerra non li protegga dalle violenze straniere, nella pace non li tuteli dalle ingiurie degli amministratori: le quali ingiurie pare si possano facilmente rigettare, se il Principe conferisca ad essi sudditi beneficii e privilegi, quasi tante armi, secondo che domanda la ragione dei tempi, con le quali difendano la loro libertà contro gli stessi magistrati;

Considerando altresì che appartiene all'officio d'un giusto Re non solo che non inferisca ingiurie, ma che impedisca e reprima coloro, da cui si inferiscano;

Riconoscendo parimente essere cosa degnissima di un Re, di beneficare in quanto possa i propri sudditi; la qual lode di liberalità, se sia ammirabile in un privato, è per consenso universale in un Principe e Re meritamente stimata eccellentissima; non per altro sembrando i Re sorgere più prossimi alla divina podestà, che per la beneficenza.

Pertanto essendo dal Nostro Regno di Sardegna giunti a nostre orecchie molti lamenti de' magnati e de' popoli contro i Magistrati e Presidi, che si mandarono colà all'amministrazione, a' quali Noi avremmo atteso, se ci fosse constato del vero; essendo poi pervenute suppliche perchè provvedessimo a' loro incomodi; ed ora pregandoci a nome proprio e per gli assenti magnati e proceri dello stesso Regno i magnifici nobili diletti e fedeli, Giacomo Carroz milite, conte di Quirra, consigliere Nostro e Pietro Joffre, domicello, ambasciatore ed eletto dagli eletti per i magnati e proceri o ereditati del Braccio militare dello stesso Regno, Francesco Saba e Antonio Gambella, militi, Galzerando di Mercader milite, procuratore di Francesco Gilaberto Centelles, conte di Oliva, Giacomo d'Aragall milite, procuratore di Filippo Aragall milite, suo fratello, Gilardo De Doni, Raimondo Satrilla e lo stesso Pietro Joffre, come tutore e curatore di Giacomo Pardo e procuratore di Francesco Tomich milite, Galzerando Torrello, procuratore de' suoi fra-

telli, Bindo De Bansa procuratore dello spettabile e magnifico Antonio d'Arborea, marchese d'Oristano, e Domenico Marras canonico della Chiesa di s. Giusta, procuratore del magnifico Salvatore d'Arborea milite, e insieme tutti gli altri magnati e baroni ed ereditati dello stesso Regno, abbiam considerato i capitoli delle grazie che richiesero da Noi, e benigni alle loro suppliche abbiamo fatte le concessioni contenute ne' decreti e nelle risposte apposte in fine d'ogni capitolo; de' quali capitoli e decreti la serie ed il tenore è come segue:

I. « Primieramente supplicavano i baroni ed ereditati fos- » sero per grazia sovrana tutti e singoli i loro vassalli pre- » senti e futuri, privilegiati che per qualunque necessità della » R. Corte, per quantunque urgente, non potessero nè per » lo stesso Re, e molto meno per i suoi officiali e ministri, » essere ricercati per collette, o gravati d'altre imposte, ga- » belle, dazi, sussidi o dritti, eccettuati i casi di coronaggio, » maritaggio, o riscatto di sua persona, o de' successori, o di » alcuna pericolosa invasione del Regno ».

Si rescrivea che sarebbe fatto come si supplicava.

Da questa petizione si può argomentare che troppo spesso i popoli erano richiesti di contribuire per altri bisogni, diversi da quelli che si vollero qui eccettuati.

II. « Item . . . Che non essendo stati finora i baroni ed » ereditati del Regno di Sardegna graziati del privilegio di » poter congregarsi collegialmente; e potendo accadere che » la congregazione de' medesimi fosse non solo espediente, ma » necessaria pel servigio del Re e per il bene del Regno; però » fosse otriata a' baroni presenti e futuri la facoltà che quando » sembrasse ad essi del regio servigio o del bene del Regno, » o convenisse di deputare qualche ambasciatore, o per altre cause » potessero collegialmente congregarsi e tener Parlamento ge- » nerale nel castello di Cagliari, in ora di giorno e con l'inter- » vento del Governatore di Cagliari o del Procuratore R. del » Regno; e questa congregazione si potesse celebrare ad istanza » del marchese di Oristano, del conte di Quirra e di Mossen de » Riusech, altrimenti appellato Francesco Gilabert di Cen- » telles, conte di Oliva, o di qualunque di loro successori, » ereditati in questo Regno, i quali, come qualsivoglia di essi, » richiesti in virtù del presente capitolo, fossero tenuti a

» prestare sacramento che essendo richiesti per li sopra-
» detti rispetti, convocherebbero a conferenza i membri dello
» Stamento; inoltre che nessun officiale o ministro della Real
» Corte potesse impedirli, e che non ostante la inibizione la
» congregazione potesse tenersi ».

Il decreto conferiva la grazia supplicata, e fu utile al Regno questo privilegio, perchè furono ritenuti ne' loro arbitrii i Regi ministri, temendo che lo Stamento, anche loro malgrado, si radunasse e spedisse qualche ambasciatore al Re per farlo consapevole del mal governo ed implorar la sua giustizia.

III. « Item . . . Si procedesse perchè delle bestie che senza
» licenza entravano o passavano ne' salti posseduti senza con-
» tradizione da' baroni non si uccidessero nelle biade che una
» sola o due, per volta, come concedeasi dalla Carta di Luogo,
» e incorressero nella pena di lire 200, metà alla Corte, e
» l'altra al querelante i baroni, che facessero uccidere maggior
» numero di capi.

Rescriveasi favorevolmente anche su questo, e si scemarono i danni che pativano i pastori, quando il loro bestiame entravano in una regione appartenente ad altro barone, come accadea spesso anche per non essere ben designate le làcane, i limiti.

IV. « Item . . . Che essendosi concesse ai baroni ed eredi-
» tati le giurisdizioni civile e criminale ne' loro retaggi e terre;
» quindi confermate per capitolo di Corte, e non menomate
» dal privilegio del Re Pietro di lodata memoria otriato alla
» città di Cagliari del seguente tenore:

« Noi Pietro Re di Aragona . . . di Sardegna, perchè dalle
» concessioni fatte a' baroni, cui demmo feudo nell'Isola di
» Sardegna, sopra le macchizie e le *colonie* e la giurisdizione
» alta e bassa delle ville, sono susseguiti certi inconvenienti
» per Noi, alcuni dispendi alla Università di Cagliari, e la giu-
» risdizione de' nostri Governatori in Cagliari ed in tutto il
» Regno ne restò molto ristretta; perchè gli ereditati delle
» stesse ville osano fare molte ordinazioni in detrimento, come
» del nostro potere, così della detta Università; di più, per-
» chè come abbiamo conosciuto da relazioni veraci, per le
» soperchierie che fa la maggior parte degli ereditati, i sardi
» loro vassalli sono provocati alla ribellione contro il nostro

» dominio; pertanto pel tenore della presente Carta ordiniamo,
» e a voi Consiglieri e a tutta la Università di Cagliari con-
» cediamo in special privilegio, che quindi innanzi, se vachino
» le ville infeudate, o si devolvano al nostro Demanio, non
» sia lecito a Noi per nessun modo di vendere, o dare, o
» alienare ad altri le macchizie o colonie, il dominio diretto,
» la giurisdizione alta e bassa delle medesime, nè di dividerle
» o separarle in alcun modo dalla nostra Corona o dalla giu-
» risdizione del detto Governatore o degli altri officiali nostri;
» anzi vogliamo che in tutte le donazioni o alienazioni, da
» farsi da Noi o da' Nostri, di dette ville, sieno espressamente
» riservate queste cose: e se scientemente o ignorantemente
» Noi o i successori Nostri facessimo il contrario, vogliamo
» sia come non fatto e resti senza alcuna efficacia; coman-
» dando pel tenore della presente al Governatore e agli altri
» officiali sudditi nostri nell'Isola sovradetta che questa nostra
» provvisione tengano sempre ferma ed osservino, nè contra-
» vengano o soffrano che alcuno ad essa contravenga. In te-
» stimonianza di che abbiamo ordinato si scrivesse la presente
» lettera e si munisse del sigillo pendente della Nostra Maestà.
» — Dato in Cagliari 11 Aprile, l'anno della Nativ. di N. S.
» 1366, e del Nostro XXXI ».

Che i suddetti baroni ed ereditati essendo stati per gli officiali della R. Corte non poche volte impediti e turbati nelle loro giurisdizioni; contro alle quali non valea quel privilegio; pertanto volesse S. M. confermare e di nuovo otriare le concessioni delle giurisdizioni secondo le clausole delle rispettive investiture, e come dal tempo della prima finqua avevano usato.

Davasi una risposta favorevole, onde il municipio di Cagliari e gli officiali regi dovettero cessare gli impedimenti che poneano alla giurisdizione de' baroni.

Il diploma che abbiamo riferito è veramente d'una singolarità notevole, ordinandosi in essa la resistenza agli ordini regi nel particolare considerato.

V. « Item . . . Che le concessioni del Re Martino di Sicilia
» e di Mossen Pietro Torrelles, Capitano di Sardegna, e degli
» altri Re di gloriosa memoria, particolarmente del Re D. Fer-
» nando e di esso Re regnante otriate, così in via di privi-

» legi, come di prammatiche sanzioni, o sotto qualsivoglia forma,
» a detti baroni e a' loro predecessori in generale e in par-
« ticolare, fossero per esso Re laudate , approvate e mante-
» nute, come finora eransi quasi possedute ».

Il decreto portava che la R. M. consentiva nella petizione, facendo però eccezione de' privilegi e delle concessioni che erano state fatte dal Serenissimo Re Martino d'Aragona e dal suddetto Pietro di Torrelles , le quali esso non intendeva di confermare, nè concedere di nuovo, se da lei stessa o dal Re Ferdinando suo genitore, particolarmente o generalmente non fossero state confermate o di nuovo concedute agli stessi supplicanti, o a' loro predecessori. Rispettivamente poi alle altre concessioni di esso Re Martino e di Pietro Torrelles, non confermate o di nuovo concesse, tanto la R. Corte , quanto gli stessi supplicanti restassero nel diritto , in cui erano avanti questo decretamento. La ragione di siffatto decreto non è manifesta.

VI. « Item . . . Che essendo ne' statuti e ordinamenti del
» Re e de' suoi predecessori che i popoli del Regno di Sar-
» degna, vassalli de' baroni ed ereditati, potessero con tutti i
» loro beni e famiglie liberamente tramutarsi e trasportare il
» loro domicilio da una signoria nell'altra , satisfacendo in-
» nanzi al barone o ereditato di dove partissero di tutti i
» diritti che fin a quel giorno erano ad essi dovuti; ed av-
» venendo che alcuni di essi baroni sotto vani pretesti non
» solo impedissero la detta mutazione di domicilio, ma ne oc-
» cupassero le eredità, le terre e possessioni: pertanto fosse
» vietato a' baroni di ritenere nè le persone , nè le cose , e
» posta la multa di mille lire, delle quali parteciperebbe per
» metà la R. Corte e per l'altra il vassallo che avesse pa-
» tito l'oltraggio , ordinandosi nello stesso tempo agli offi-
» ciali della R. Corte di far pronta esecuzione ; ed essendo
» questi negligenti, i detti vassalli avessero regresso contro di
» essi ».

Il R. decreto *Placet R. Majestati* rispose favorevolmente alla supplica, ed era di nuovo provveduto alla libertà de' vassalli, perchè andassero a dimorare dove loro paresse meglio.

VII. « Item . . . Atteso che i baroni ed ereditati di Sardegna
» avessero avuto in ogni tempo la libertà di comprare e ven-

» dere nelle loro terre ogni genere di mercanzia; e si fosse
» testè conceduto un privilegio a certe università del Regno
» e nominatamente a Sassari, onde era tolta ad essi quella
» libertà, senza essere stati intesi: però supplicavano fossero
» conservati nella possessione del diritto, che avevano di ven-
» dere e comprare, e si dichiarasse nullo il privilegio, qual
» era; perchè secondo i capitoli di Corte non sottoscritto
» dal Cancelliere, nè dal Vice-cancelliere o Reggente della
» Cancelleria ».

Il Re aderiva alla supplica, se mai erasi concesso il capitolo di Corte accennato, e nel caso volea fosse questo osservato, come meglio era stato sino a questi tempi.

Si vedrà poi, quando riferiremo un ordinamento del Vicerè Mendoça, che i baroni non avevano sempre avuto il diritto del mercimonio esclusivo ne' loro Stati, e che per lo contrario erano stati interdetti di fare il monopolio, che portava gran detrimento a' vassalli, che dovevano vendere e comperare al prezzo che piaceva fissare al signore.

Si può credere che si facessero allora molti contrabandi, e presumere che i poveri vassalli fossero perciò in crudel modo vessati.

VIII. « Item . . . Perchè le variazioni arbitrarie della tariffa
» delle monete era frequente cagion di perdita ai regnicoli di
» Sardegna e al Re stesso per li denari che ne traea, essendo
» diverso il valore in Sassari, in Cagliari, in Oristano; però
» dovesse il Governatore congregare i tre Bracci, e poi farsi
» ciò che sia per essi deliberato o per uomini esperti, che
» da quelli si deputassero. Che il Governatore essendo in ciò
» negligente, potessero gli Stamenti congregarsi senza lui ed
» ordinar ciò che stimassero di ragione, e fosse poi obbligato
» il Governatore a farlo gridare in tutto il Regno ».

Il Re acconsentiva, ma sotto la condizione che la congregazione si tenesse nel castello di Cagliari, come era ordinato per le altre congregazioni e per i Parlamenti.

IX. « Item . . . Che si cessasse in Cagliari di battere la mo-
» neta minuta *de vello* molto più alterata che era per l'ad-
» dietro, senza profitto per l'Erario, anzi con danno del Re
» e del Regno ».

La petizione era assentita dal Re, col solito *Placet R. Maje-*

stati, e si occorse così all'abuso, anzi alla frode di quelli che sopraintendevano alla zecca, e con danno dei popoli e delle stesse R. Finanze avvantaggiavano la loro fortuna. I ministri regi, si può credere senza temerità, conoscendo di che genìa soleano essere, partecipassero del guadagno.

X. « Item . . . Che il Luogotenente generale, o Governatore, » o altro officiale, viaggiando pel Regno, o in altra maniera, » non comandassero e compellessero i baroni, ereditati, of» ficiali o vassalli, a imprestar loro cavalcature ed a contribuire » nelle spese del viaggio ».

Il Re, veduta la giustizia della petizione, acconsentiva; ma probabilmente non giovò questa concessione, se in altro modo non fu provveduto contro le estorsioni, che furono denunziate in questo capitolo.

XI. « Item . . . Che ledendosi molto spesso la giurisdizione » de' baroni e l'interesse de' loro vassalli, da che anche non » constando della giustizia denegata nella curia baronale al» trimenti, che dalla asserzione della parte, si spedissero let» tere esecutoriali e si mandassero alguaziri negli Stati dei » baroni; fosse però provveduto che indi innanzi non si dele» gassero nè alguaziri, nè uscieri per esecutare, salvo nel caso di » denegazione di giustizia, della quale constasse legittimamente; » e gli scrivani fossero obbligati di registrare gli atti neces» sari della interpellazione o richiesta del Giudice per la de» siderata giustizia, sotto pena di ducento ducati e della pri» vazione dell'officio ».

Si rescrisse che fosse fatto come si supplicava, non però nel caso di debiti, di contratti ed istromenti, che portassero rinunzia del foro.

Da questo si può argomentare quanto fosse l'arbitrio dei ministri regi e quanto spesso fosse violata la giurisdizione dei baroni, nè certamente per salvar la giustizia poco rispettata nelle Corti baronali, e violata impudentemente nelle Reali.

XII. « Item . . . Che essendo stabilito per capitolo di Corte » che la prima instanza delle cause non duri per più di tre mesi, » la seconda (cioè la prima appellazione) per due, e la terza » (cioè la seconda appellazione) per un solo; e che non per» tanto da certo tempo le cause, trattate nella Corte della » Governazione del Regno, eransi per lunghissime dilazioni

» fatte quasi immortali ; fosse però provveduto che nelle
» questioni de' baroni ed ereditati e de' loro vassalli valesse
» nella detta Corte il citato capitolo , e quando per colpa
» de' Governatori o de' loro Assessori non si venisse a deci-
» sione ne' prefissi termini, allora subissero i colpevoli la pena
» portata dal capitolo e soggiacessero ad altra che sarebbe
» ordinata dal Re ».

Il Re approvava il capitolo e ponea la pena della restituzione delle spese contro gli officiali, per la cui negligenza fosse rimasta la causa indecisa.

XIII. « Item . . . Che i Luogotenenti generali, Vicerè, Go-
» vernatori e loro Luogotenenti facendo spesso, per i loro al-
» guaziri e uscieri e altri officiali mandati secretamente nelle
» terre de' baroni, catturare alcuno e far alcune esecuzioni,
» senza renderne intesi i baroni o i loro officiali, onde eran
» violate le giurisdizioni a' medesimi concesse; però si ordi-
» nasse non fosse fatta dagli officiali del Re alcuna novità
» contro i privilegi delle giurisdizioni concesse , de' quali si
» trovavano in quasi possessione. Che solo quando si avesse
» a catturar alcuno per giusta causa, come per cose toccanti
» la Maestà o il suo Stato, e il barone fosse sospetto per es-
» sere il reo della sua parentela o famiglia; fosse lecito a' regi
» officiali di operar la detta cattura senza darne avviso al ba-
» rone; ma col patto che riconoscendosi innocente il cattu-
» rato, venisse senza indugio rimesso al Barone, nella cui giu-
» risdizione fosse stato catturato ».

Il Re aderiva alla supplica.

XIV. « Item . . . Che fosse provveduto perchè indi innanzi
» i Luogotenenti generali, Vicerè, Governatori e altri officiali
» o ministri della R. Corte, non potessero mettere o conce-
» dere salvaguardie nelle giurisdizioni feudali; se pure ad in-
» stanza del Procuratore del Fisco non si fosse fatto giu-
» ridico processo e data sentenza nella causa. Dalla qual sen-
» tenza se la parte si appelli , sebbene le sian dati *apostoli*
» negativi o refutatori , resti sospesa la esecuzione finchè il
» Re abbia conosciuto il merito dell'appellazione , e dato
» i suoi provvedimenti per la esecuzione della sentenza ecc. »

Il Re dava il suo assenso.

Abbiamo omessa l'ultima parte dell'articolo, perchè scorretta,

e niente intelligibile neppure per i commenti del Dexart, il quale appena toccò la parte principale per passare ad altre questioni, come è solito di fare.

XV. « Item . . . Che gli atti e le lettere o provvisioni di
» giustizia, risguardanti i baroni o loro vassalli, da farsi e prov-
» vedersi da' Luogotenenti generali, Vicerè, Governatore o
» suo Luogotenente presenti e futuri; avessero a provvedersi
» col consiglio de' loro assessori o assidenti e fossero per al-
» cuno di essi segnate le lettere; che operandosi in altro modo
» tali atti e lettere fossero nulle, nè prestassero alcun suf-
» fragio agli impetranti; che quelli, cui fossero dirette, non do-
» vessero eseguirle e così facendo non incorressero in al-
» cuna pena, e che i detti Luogotenenti generali, Vicerè o
» Governatori o loro Luogotenenti non potessero prendere
» assidenti se non in caso di sospetto, assenza o malattia dei
» loro assessori ».

Nel decreto attestavasi il beneplacito sovrano.

Qui appare la differenza tra *assessori* e *assidenti*, i secondi essendo chiamati a tener temporariamente l'ufficio de' primi.

XVI. « Item . . . Che avendo i Luogotenenti generali, e Go-
» vernatori, per ragion del loro officio, assegnato dalla Regia
» Corte certo salario; e non pertanto oltre quello delle cause
» fiscali esigessero, per ragion di giornate o diete o in altra
» maniera, dalla parte privata immodici salarii; fosse ordinato
» che i predetti nulla riscuotessero per ragion di giornate,
» nelle cose fiscali risguardanti i baroni o vassalli. E se ad
» instanza di essi baroni o de' vassalli dovessero andare in
» qualche parte del Regno, non osasse alcuno di essi, non
» ostanti le graziose offerte, prender altro che tre ducati
» *buoni* per giorno, o lire 8 cagliaresi; il loro assessore o as-
» sidente quattro lire simili; e gli alguaziri o uscieri caval-
» cando senza il detto Luogotenente generale, Vicerè, Gover-
» natori o i loro Luogotenenti a far qualche esecuzione ad
» istanza di parte privata, non prendessero altrimenti che nel
» modo seguente: l'alguazire soldi trenta, e l'usciere venti-
» quattro soldi cagliaresi per ciascun giorno; lo scrivano poi
» andando personalmente, due lire, il suo sostituito soldi trenta
» simili ».

Il Re approvava la proposta.

XVII. « Item . . . . Occorrendo spesso che i Luogotenenti
» generali, Vicerè, Governatori e loro Luogotenenti scrivendo
» a' baroni li precettassero di fare o di eseguire alcuna cosa,
» e comminassero loro pena di perdita de' feudi e della fede
» e naturalità, mentre si apparteneva al solo Sovrano d'u-
» sare simili parole; però fosse provveduto che le prime let-
» tere fossero monitorie, le seconde penali in forma delle
» prime, e la pena pecuniaria secondo la qualità del negozio
» e renitenza, e le terze con duplicazione della detta pena e
» della effettuale sua esecuzione contro la persona ed i beni
» del disobbediente o renitente, con questo che quelle let-
» tere fossero segnate per gli assessori ordinari, o in loro
» luogo dagli assidenti.

Approvavasi anche questa petizione.

XVIII. « Item . . . Che non potesse farsi processo di Camera
» contro alcun barone, ereditato, cavaliere o gentiluomo del
» Regno, se non per mandato del Re e a sola informazione
» di S. M., non per condanna o esecuzione alcuna ».

Il Sovrano aderiva alla supplica.

Il processo qui sopra qualificato di Camera, era un processo segreto e clandestino.

XIX. « Item . . . Fossero date a' baroni novelle investiture
» de'feudi che possedeano per concessioni fatte ad essi o ai
» loro predecessori da S. M. e da' suoi antecessori secondo
» la serie e il tenore delle medesime; di modo che per non
» aver essi o i loro predecessori domandato le dette investi-
» ture nel tempo determinato e dentro il medesimo offerto
» o prestato il sacramento di fedeltà, o fatto il servigio mi-
» litare, o per qualunque altra ragione e causa, per cui i detti
» feudi si potessero dire acquistati alla R. Corte, non potes-
» sero in nessun tempo essere per il Fisco o altro officiale
» richiesti o giudizialmente o in altra maniera convenuti; anzi
» per il presente capitolo fossero assoluti di tutti i loro delitti,
» negligenze, omessioni e colpe, per le quali le dette cose
» feudali si potessero dire aperte o acquistate alla R. Corte,
» imponendo a maggior cautela sovra ciò al Procuratore del
» Fisco silenzio perpetuo ».

Rispose il Re che consentiva, eccettuando però quelli che avessero o possedessero questi feudi per concessioni e privi-

legi del Re Martino d'Aragona o di Pietro De Torrelles, non confermate o concesse di nuovo per la stessa Sua Maestà o per il Re Ferdinando suo padre, sopra i quali così la R. Corte, come gli stessi supplicanti fossero e rimanessero in quello stato e diritto, in cui erano avanti la presente decretazione.

XX. « Item . . . Che avendo i Re d'Aragona otriato i feudi » del Regno di Sardegna secondo i costumi e gli usi d'Italia, » e non essendo ne' feudi d'Italia lo *jus relevi*, nè pagandosi » nelle alienazioni delle cose feudali il laudemio *(loisme)* che » si pagava in Sardegna, supplicavano che in considerazione » di questo fosse ordinato che in Sardegna non si pagasse » tal diritto *(jus relevi)*, dichiarando i feudatari di detto Regno, » loro eredi e successori esenti liberi e franchi di prestare e » pagarlo e che non potesse in alcun tempo dagli officiali » della R. Corte essere esatto e domandato ».

La supplica essendosi riconosciuta ragionevole, fu consentita.

XXI. « Item . . . Che il Cabreo *(Capbreu)* fatto dalla Regia » Corte essendo per la conservazione delle sue regalie e dei » diritti, e interessando la medesima, e non i Capibrevianti » *(Capbrevantes)*; fosse pertanto esso Cabreo formato a spese » della Corte e non de' Capibrevianti, e reso interamente » quanto da essi per questo titolo fosse stato esatto ».

A che fu rescritto che fosse così fatto.

XXII. « Item . . . Che i salari indebitamente esatti per qua- » lunque giudice, commissario, alguazire o altro officiale della » R. Corte da' baroni o loro vassalli per cause e fatti fiscali, » fossero senza indugio restituiti e che per ragione di questi » capitoli e del donativo in quelli contenuto non si pagassero » avarie o capisoldi ».

E fu concesso.

XXIII « Item . . . Che essendo i guidatici, le moratorie, i » prolunghi, i soprasedimenti, ostacolo e ritardo alla giustizia; » pertanto fossero rivocate siffatte grazie finquì concesse in » quanto quelle potessero essere impedimento ai negozi, que- » stioni e cause de' detti baroni o loro vassalli e si promet- » tesse ad essi in virtù de' presenti capitoli di non otriare » entro il termine di due anni in loro pregiudizio i detti gui- » datici, moratorie, prolunghi, sospensioni, e ove se ne fos- » sero otriati non se ne dovesse tener conto ».

La risposta era favorevole.

XXIV. « Item . . . Che fosse largito perdono a' baroni ed
» anche a Simone Roig di Cagliari, uno de' quattro eletti del
» Braccio militare, a' loro vassalli, famiglia e a' continui com-
» mensali, sebbene non nativi del Regno, su tutti i crimini,
» eccessi e delitti commessi in qualsivoglia maniera per al-
» cuno de' sopraindicati, de' quali fossero o no accusati, com-
» prendendo nella grazia i violatori di sacramento e di omag-
» gio, i rei di falso o di usureria e di altri maggiori o minori
» delitti, che portassero la pena di morte, di mutilazione di
» membra, e la confisca de' beni, solo escluso quello di Maestà
» in primo capo: e di questa remissione a' supplicanti e a' loro
» beni fosse pubblicato un particolare privilegio con tutte le
» clausole e cautele necessarie ed opportune, riservando però
» ogni civil interesse alla parte privata ».

Alla qual petizione fu pure prestato assenso.

XXV. Item . . . Che fossero cancellati, rivocati, annullati tutti
» i processi e le inquisizioni fatte contro i baroni e vassalli e
» loro beni, per causa di qualunque delitto, e parimente tolte
» le pene e multe , e soppresso quanto finquì si fosse ope-
» rato da Mossen Joffre de Ortafa e da altri officiali della
» R. Corte, facendo che cessasse qualunque apprensione delle
» eredità, terre, ville e luoghi di detti baroni, rendite, dritti,
» omaggi de' loro vassalli . . . e quindi innanzi non si potesse
» provvedere contro le persone ed i beni de' detti baroni e
» vassalli, concedendo a quelli di prendere secondo il costume
» il sacramento di vassallaggio di questi ecc. ».

A che era risposto favorevolmente.

XXVI. « Item . . . Che i Luogotenenti generali, Vicerè, Go-
» vernatore e altri officiali del Regno, non mettessero poi in
» salvaguardia alcun vassallo di essi baroni, se anzi tutto non
» fosse chiamato e udito il barone nella cui terra abitasse il
» detto vassallo ».

E così piacque al Re.

XXVII. « Item . . . Che i presenti capitoli fossero spediti
» loro franchi di diritto di sigillo; e che per gli altri capitoli
» ottenuti da' Re e poi rivocati avessero per tal diritto a pa-
» gare trecento ducati ».

Al qual capitolo si appose la formola approbativa *Placet R.*

Majestati, ma sotto la condizione che si dessero cento ducati pel diritto di suggello.

XXVIII. « Item . . . Che i Luogotenenti generali, Vicerè e » Governatore del detto Regno entro due giorni dopo che i » presenti capitoli saran loro mostrati e quelli che succede- » rebbero ad essi prima d'imprendere il reggimento de' detti » offici, dovessero fare e prestar giuramento e omaggio in » potere del Procuratore Reale del Regno, o del suo Luogo- » tenente o Reggente il detto officio o del Veghiere di Al- » ghero o del Podestà di Sassari e promettere di osservare i » detti capitoli secondo le Regie risposte sottoscritte a cia- » scuno ».

XXIX. « Item . . . Che i presenti capitoli e qualunque di » essi restassero per sempre in piena osservanza, nè per qua- » lunque atto contrario o abuso tacita o espressamente, di- » retta o indirettamente si derogasse ai medesimi; inoltre che » qualunque provvisione o rescritto sotto qualsivoglia forma » emanata dal Re o da' successori contro i detti capitoli non » ottenesse obbedienza ed esecuzione ».

Alla qual supplica piaceva al Re di aderire.

XXX. « Item . . . Che i presenti capitoli e ciascuno di essi » si formolassero in privilegio perpetuo a' detti baroni con le » solennità e clausole necessarie ed opportune, e col giura- » mento del Re ».

E il Re lo accordava.

Lo Stamento militare mandava alla Corte ambasciatore suo Pietro Joffre, domicello, che era stato eletto dagli eletti dei magnati e baroni per offerire al Re il donativo votato dal Parlamento e per supplicare che fossero i capitoli che egli presentava per parte di tutto lo Stamento militare consentiti, approvati e giurati.

Il Re avendo dato a ciascun capitolo la riferita risposta, facea giuramento sopra i suoi santi Vangeli di osservarli perpetuamente tutti e singoli e farli osservare da' suoi officiali in ogni tempo, e di non soffrire che fosse contravvenuto ai medesimi in qualunque modo e per qualunque causa.

Le lettere Regie contenenti le risposte a' capitoli, l'accettazione dell'offerto donativo, e la promessa giurata dell'osservanza de' medesimi secondo i decreti, portava la data dal Ca-

stelnovo di Napoli addì 31 ottobre dell'anno mille quattrocento cinquantadue.

Ed essendo senza indugio ritornato nel Regno il sunnominato ambasciatore dello Stamento, furono di nuovo convocati gli Stamentari per udire i decreti e le grazie, e dopo questo conchiudevasi il Parlamento.

Nel 1491 sarebbesi dovuto convocare altra volta e nol fu, come parimente nol fu nel 1501, ma si lasciò correre quasi un altro decennio prima che se ne convocasse un altro che fu il seguente:

PARLAMENTO CONVOCATO DAL RE FERDINANDO

E PRESIEDUTO PER LO SPETTABILE GIO. DUAY NEL 1510

E POI CONCHIUSO

PER LO SPETTABILE FERNANDO GIRON DE REBOLLEDO.

Dalla concessione fatta dal re Ferdinando sopra i capitoli deliberati dallo Stamento militare addì 14 aprile del 1511, si desume che per commissione già fatta al dottor in ambe leggi Giovanni Duay, suo Luogotenente generale nel regno di Sardegna, erano stati convocati a Parlamento tutti i regnicoli, e per la morte di lui avvenuta poco prima della conclusione del medesimo, prorogato in virtù di R. provvisione dal Governatore nel Capo di Cagliari e Gallura, erasi poi ripigliato dallo spettabile e nobile real consigliere Ferdinando Giron de Rebolledo, mandato nello stesso Regno col medesimo titolo e officio, continuato e portato al debito fine nelle cose relative al Real servigio, al buono e tranquillo stato di esso Regno, se non che mancava solo la ratifica di alcune grazie supplicate dai tre Bracci del Regno; per impetrar le quali (mentre spettava alla R. Curia solamente la definitiva concessione) eransi presentati i sindaci de' detti tre Stamenti eletti uniformemente dai medesimi, uno dei quali era Gaspare Fortesa, domicello, che in nome e per parte de' magnati, conti, baroni, nobili, militi e persone militari di tutto lo Stamento militare, presentava alcuni capitoli di supplicazioni o petizioni; i quali letti al Re erano dopo maturo consiglio su' medesimi ed un'ampia rela-

zione fatta dal Vice-Cancelliere e da altri consiglieri (1), decretati da lui secondo il parere di quei suoi savi.

Dopo questa narrazione così proseguiva la formola della concessione:

« Mossi dalla devozione alla Corona, che in tutti i tempi dimostrarono i regnicoli, ed anzi tutti i magnati, conti, baroni, militi ecc., a considerare con cura diligente quello che importasse per assicurare la loro quiete, e per contenere le mani de' magistrati, perchè o abusando della giurisdizione nostra, o adoperandola rigorosamente e sovranamente non si conducano verso di essi men decentemente o piamente: e inclinati a beneficarli con nuove grazie e favori, abbiam voluto benignamente accondiscendere alle dette suppliche secondo le decretazioni d'ordine nostro apposte in fine di ciascun capitolo per il Segretario nostro Giovanni Gonzales de Villa Semplis . . . . . De' quali capitoli e responsioni è questa la serie: »

I. « Primieramente supplicava lo Stamento militare che fos-
» sero confermati i privilegi e le concessioni delle giurisdi-
» zioni civile e criminale, del mero e misto imperio, uso ed
» esercizio, secondo le clausole de' diplomi; come si fece per
» capitolo delle Corti celebrate pel Serenissimo re Alfonso in
» Cagliari nell'anno 1421, poi per altro privilegio dello stesso
» Re sotto la data di Napoli, ed altresì per la Maestà dello
» stesso re Ferdinando nel Parlamento celebrato in suo nome
» da Mossen Ximene Perez Scriva ».

Rispondeasi che il Re confermava i detti privilegi così e secondo che ne avevano usato i baroni e usavano allora.

II. « Item . . . Che nelle grazie dello Stamento militare non
» essendo menzione di Luogotenente Generale, ma di Vicerè,
» perchè tal officio non era negli altri tempi usato nel Regno,
» fosse dichiarato che dove si parla di Vicerè si dee inten-
» dere anche il Luogotenente Generale, acciò nè l'attuale

(1) Si riconosce da queste parole che dovendosi rescrivere sopra le suppliche e sopra i decreti del V. R., si commetteva a' diversi di studiare sopra le più gravi questioni per dare il loro avviso; il Vice-cancelliere raccoglieva poi tutto nella sua relazione.

» Luogotenente, nè i successori possano fare alcun atto con-
» trario non credendosi riguardati nel capitolo.

La petizione parve ragionevole e fu consentita.

III. « Item ... Che potendosi per concessione del re D. Al-
» fonso e del Re regnante congregare lo Stamento militare per
» i conti d'Oliva e di Quirra, e pel sindaco e sottosindaeo, non
» però senza la presenza del Governatore o Procuratore Reale;
» ma che accadendo talvolta si dovesse far la congregazione
» sopra alcun aggravio proveniente da detto Governatore o
» da altri officiali, e dallo stesso Luogotenente generale, per
» supplicare il Re di qualche provvidenza ed assicurare la
» giustizia e la tranquillità del Regno; però si desse licenza
» allo Stamento di congregarsi in tali circostanze a richiesta
» de' detti conti, o del sindaco e sotto sindaco, senza inter-
» vento del Luogotenente generale, o Vicerè, del Governatore,
» Procuratore Reale ecc. ».

Davasi alla domanda il seguente decreto: Piacere al Signor Re non fossero impediti il sindaco e sotto-sindaco, i conti di Oliva e di Quirra, di convocare e congregare il Braccio, come per i privilegi potean fare, e nel caso che richiesto il Governatore o il Procurator Reale (essendo i due nel luogo), o quello che vi fosse non si presentasse all'assemblea, potessero senza intervento del medesimo deliberare, purchè detta congrega fosse nella città di Cagliari e di giorno, come si usava.

IV. « Item ... Che ne' Parlamenti passati essendosi proce-
» duto in molti atti altrimenti che è nella pratica parlamentare
» della Catalogna, fosse dall'Altezza sua provveduto che poi
» quando si celebrerebbero i Parlamenti si procedesse giusta
» lo stile della stessa Catalogna ».

E decretavasi su questo che nella forma della convocazione, nel luogo delle adunanze, nelle prorogazioni, nella elezione e giudicatura degli esaminatori de' gravami ecc. fosse sempre osservata la consuetudine catalana.

V. « Item ... Fosse vietato al Luogotenente generale o Vi-
» cerè di far evocazioni di cause e dar commissioni, se non
» entro la circoscrizione della Governazione, e potessero i Go-
» vernatori esercire l'ordinaria giurisdizione, ponendo decreto
» di nullità sopra i provvedimenti di lui ».

Spiegandosi nel capitolo la ragione di questa domanda, si

riferisce che il Governator generale o Vicerè trasferendosi dal Capo di Cagliari a quello del Logudoro, e inversamente, evocava alcune cause così civili come criminali e faceva commissioni al Governatore del Capo onde era assente, contro i baroni militari, con danno di questi e con lesione della giurisdizione ordinaria di detti Governatori.

Ordinavasi nel rescritto che così si facesse, salvo nei processi di Regalia e nei casi che permette il diritto di trarre le cause dalla giurisdizione degli ordinarii e della Governazione.

VI. « Item . . . Che accadendo talvolta si arrestassero i vas-
» salli de' baroni portanti vettovaglie al castello di Cagliari,
» per causa di debitura, prima di aver domandato giustizia ai
» loro baroni; ed essendo questo lesivo della giurisdizione dei
» baroni, a' quali indirettamente si toglieva la prima cogni-
» zione; però fosse provveduto contro tali arresti, e i detti
» vassalli portanti vettovaglie al castello potessero andarvi e
» starvi liberamente e partirsene; se pure non si fosse invano
» domandata giustizia ai baroni.

Consentaneamente alla supplica si decretava così si facesse nelle cause civili in fuori del caso di denegata giustizia, o di sottomessione di foro, o per aver contratto nel castello.

VII. « Item . . Che i militari non ereditati potessero en-
» trare nel reggimento della città di Cagliari, ed il Luogote-
» nente generale nella notte di s. Andrea, quando si costumava
» d'imborsare (*ensacular*) i consiglieri e gli offici della detta
» città, facesse entrarvi anche i detti militari come si prati-
» cava in tutte le altre città della Monarchia di Aragona, e
» dello stesso Regno di Sardegna.

Si scrivea sotto questo capitolo che S. M. provvederebbe con sue ordinazioni speciali e durature a suo beneplacito.

VIII. « Item . . . Che nelle frequenti questioni sopra i ter-
» mini delle ville nel Regno di Sardegna, se le parti si ac-
» cordassero a sottoporre le loro differenze all'arbitrio di al-
» cune persone, volesse S. M. che tali arbitratori lecitamente
» e liberamente terminassero le differenze; e se non si ac-
» cordassero si tenesse la forma antica ».

Su che fu decretato che nelle contenzioni sopra termini di un feudo con altro valesse la detta provvisione, ma se trattisi di linea di coerenza di un feudo a una terra Reale, as-

sistesse il Luogotenente generale e in sua assenza il Procuratore Reale o il suo Luogotenente per tutelare gli interessi di Sua Maestà.

IX. « Item ... Che piacesse all'Altezza del Re di ampliare » quei feudi, nei quali non erasi fatta menzione di femmine, » e potesse il feudatario disporre del feudo in favore di femmine, se mancassero i maschi, e quella femmina succedere » per testamento o ab intestato ecc. ».

Si rispose voler il Re ampliare la successione de' detti feudi ai presenti possessori, ma solo per una figlia in questo già vivente, la quale succedendo nel feudo lo tenesse secondo la primitiva natura e non altrimenti in quanto alla successione del primogenito ecc.

X. « Item . . . Per essere i vassalli de' baroni scarsi di mezzi » a proseguir le loro liti, e molto spesso per piccola somma » le cause, sopra cui fu fatta dichiarazione dall'officiale del » Barone; inoltre per essere le terre principali, dove sono gli » officiali Reali, lontane e gran danno ad essi di ricorrere al » detto officiale R. per la prima appellazione: concedesse il » Re al vassallo di appellarsi dalla sentenza prima, provvisione » o dichiarazione del maggiore od officiale al Barone o al suo » Procuratore generale, se volesse e potesse quel Barone, o suo » procuratore, conoscere di quella tal appellazione, di modo » che restasse la sola terza cognizione all'officiale Regio ».

Ma nel decreto si volle mantenuta la presente pratica, rescrivendosi essere volontà sovrana che si facesse come fin qui erasi costumato.

XI. « Item ... Che non potesse il Vicerè, Governatore o loro » Luogotenente, far processi di regalia contro i membri del » detto Stamento, *simili modo, auctoritate et rogatu* senza citazione per la solita grida agli assenti, dando a questi una dilazione secondo la loro lontananza, e in rispetto dei presenti facendoli citare personalmente per essere uditi nelle » difese ».

Il Re annuiva in parte decretando che si facesse come si era supplicato, ma non nei processi *auctoritate et rogatu.*

XII. « Item . . . Usandosi nella città di Cagliari di tassare » *(afforar)* i frumenti e sentendo i pagesi (villici) gran danno » e perdita da questo *afforamento*; e oltrecciò essendo per questa

» causa la seminagione venuta in tanta diminuzione, che so-
» venti si dovea mandar in Sicilia per provvista (il che non
» accaderebbe se i pagesi fossero liberi di vendere al prezzo
» che loro convenisse, come certamente siffatta libertà giove-
» rebbe ad aumentare la seminagione); però restando alla
» città il diritto di afforar il frumento de'suoi magazzini, fosse
» vietato d'afforar l'altro che si introdurebbe e permesso a chi
» lo portava di venderlo al prezzo che gli convenisse ».

La risposta non fu favorevole in tutto essendosi posto nel decreto che dove per supplire alla penuria, che si patisse nella città, vi fosse portato il frumento de'baroni, questo si pagasse incontanente al prezzo afforato con qualche cosa di vantaggio ad arbitrio del Presidente; del resto si osservasse in tutto e per tutto la forma della legge in deporre i ventimila starelli nel magazzino di Cagliari e si eseguissero le pene su'contrafacienti.

XIII. « Item . . . Che nelle cause criminali, se la parte de-
» sistesse dalle istanze, il Fisco non potesse proseguire nelle
» sue ».

Non corrispose alla petizione il decreto, essendosi ordinato si avesse indi innanzi a fare, come erasi fatto fin qui ed osservato.

XIV. « Item . . . Che il peso Reale di Cagliari trovandosi
» spesse volte frodante, si eleggessero nel primo giorno di
» ciascun anno tre persone, una da ogni Stamento, e con
» giuramento si obbligassero a riconoscere ogni mese il detto
» Peso, Romana o *Calasto*, e trovando frode, ordinassero l'ese-
» cuzione contro il pesatore, e facessero esigere la pena dei
» 100 ducati contenuta nel capitolo del Regno, metà per la
» R. Corte, e metà a' tre eletti, e senza appellazione a nessun
» R. officiale, dovendo i detti eletti avere piena giurisdizione,
» conoscere ed eseguire ».

XV. « Item . . . Che gli alguaziri ed uscieri mandati per
» tutto il Regno alle esecuzioni contro quelli che non ave-
» vano pagate le tasse nelle passate esazioni, avendo cagio-
» nato a' vassalli grandi spese, fosse provveduto che i pre-
» detti ministri in simili occasioni non esigessero alcuna dieta
» da quelli che esecuterebbero, e fossero contenti di avere le
» spese personali e della cavalcatura ».

Era risposto che il Re avrebbe a tempo dato i suoi ordini al Luogotenente Generale.

XVI. « Item . . . Che le carceri di Cagliari convenienti alle » persone plebee , non avendo stanze decenti per le persone » di condizione, fosse però provveduto che nel caso di im» prigionamento di persone notevoli , queste fossero dite» nute nel Palazzo Reale in Cagliari, in quello del Governa» tore in Sassari e nelle altre città in altri luoghi dove po» tessero stare senza la compagnia di persone abbiette, restando » integro il Cap. 32 delle Corti ».

Si rescrisse che il Re darebbe sul proposito le sue istruzioni al Luogotenente generale.

XVII. « Item . . . Che avendo alcuni della plebe adoperato » le mani e fatto ingiuria con le parole o con armi pur contro » persone dello Stamento militare senza esserne puniti; si or» dinasse che dove uom della plebe ingiuriasse o colpisse uom » dello Stamento militare, non essendovi spargimento di sangue, » dovesse il tale senza misericordia o compassione perder il » pugno, in peggior caso fosse impiccato, se pure non scu» sasse la necessità della personal difesa ».

Rispondeasi esser volontà del Re che tali delinquenti fossero rigorosamente puniti , aumentando la pena secondo il delitto e la disparità delle persone ad arbitrio del Luogotenente generale.

XVIII. « Item . . . Fu qui ripetuta la petizione fatta nel pre» cedente Parlamento (N. VII) perchè i militari non fossero » tratti a un tribunale fuori del Regno, ma giudicati da' mi» nistri del Regno; ma si aggiunse in questo che fosse do» mandato il voto de' prouomini del Consiglio del Braccio » militare o della maggior parte , con che i prouomini del » Consiglio non fossero congiunti al reo di consanguinità o » affinità fino al terzo grado e che la elezione de' medesimi » venisse fatta dal Luogotenente Generale o Governatore o » suo Luogotenente ecc.

Alla qual nuova petizione fu dato il regio consenso.

XIX. « Item . . . Che essendo consuetudine de' militari di » portar armi, anche nel castello di Cagliari, per propria di» fesa, ed assai frequente che dagli alguaziri fossero disarmati » essi e i loro scudieri; si ordinasse che nessun officiale R.

» di alto o basso grado osasse disarmar alcuno dello Stamento
» e nè pur lo scudiere che accompagnasse il suo signore,
» portando le armi onestamente. E che se proibizione alcuna
» avesse in alcun tempo a farsi di non portar armi, non fos-
» sero in essa compresi quelli dello Stamento nè i loro scu-
» dieri, quando questi accompagnassero i padroni ».

Si diè in risposta che il Re avrebbe spiegato su questo i suoi voleri al Luogotenente Generale.

XX. « Item . . . Il Dexart l'omise perchè non consentito.

XXI. « Item . . . Che per animare i coloni del detto Regno
» ordinasse il Re fossero nel primo di settembre elette tre
» persone, una di ciascuno Stamento, e sotto giuramento in-
» sieme col Luogotenente generale, Vicerè, Governatore o
» Luogotenente, ricercassero sopra la quantità di tutti i fru-
» menti e orzi raccolti nel Regno, ed avendo conosciuta la
» medesima e notato quanto fosse necessario alla provvista
» delle città e ville, e segnatamente per la città di Cagliari,
» e per la seminagione in tutto il Regno si desse licenza di
» vendere all'estero tutti i frumenti ed orzi che soperchie-
» ranno ».

Ed il Re acconsentiva, ma riservandosi la facoltà di chiudere *(de tancar)* i porti ne' casi che parrebbero a Sua Altezza.

XXII. « Item . . . Che il Re perdonasse agli uomini dello
» Stamento, a' loro vassalli e famigli di tutti gli eccessi o de-
» litti che forse avessero commesso, fosse o no fattasi inchiesta
» in forma, nè poi contro i sopradetti, nè contro i loro beni
» potesse procedere nè la R. Corte, nè il Fisco, solo eccet-
» tuato il crimine di lesa Maestà in primo Capo ».

Il Re però escludeva dal perdono anche gli omicidi, i grassatori, i falsificatori di atti o di moneta, i sodomiti ed i rompitori di pace o tregua.

XXIII. « Item . . . Che i Luogotenenti generali, Vicerè, Go-
» vernatori o Luogotenenti loro nell'ingresso a' loro offici e
» al reggimento, prestassero sacramento e omaggio di osser-
» vare i presenti capitoli e gli altri dello Stamento militare
» in poter dell'officiale che presiederebbe.

A che il Sovrano annuiva.

XXIV. Item . . . Che i presenti capitoli restassero sempre in
» piena osservanza, nè per alcun atto contrario si derogasse

» a' medesimi, nè avesse valore, nè mai alcuna disposizione
» del Re fosse contradittoria a' medesimi.

Il che fu parimente accordato.

La concessione era seguita da una approvazione complessiva espressa nella consueta formola, per cui il Re obbligava sè e i successori a rispettare in favore de' conti, baroni, nobili, ereditati e militi, di quanto era stato decretato in virtù di privilegio e contratto valituro in ogni tempo; e promettendolo sotto parola e fede regia, giurava su' Vangeli di osservare e far osservare i decreti ecc.

Actum in civitate Hispalis die XIV mensis Aprilis. A. a N. D. MDXI.

Congregazione straordinaria degli Stamenti.

Nel 1516 essendo deceduto il re Ferdinando il Cattolico (XVII Kal. Feb.) ed essendo succeduta la sua figlia la regina Giovanna col di lei figlio Carlo, si congregarono in Cagliari gli Stamenti per giurar la fedeltà al nuovo Sovrano e ricevere dal suo Luogotenente Generale il giuramento sulla osservanza de' privilegi concessi al Regno.

PARLAMENTO (primo)
CONVOCATO DALL'IMPERATORE CARLO V NEL 1519 E PRESIEDUTO DAL V. R. D. ANGELO DI VILLANOVA.

Non conosciamo la data della commissione data dal Re al suo Luogotenente Generale, perchè non fu notata dal Dexart, che lasciò altresì d'indicare quella della concessione; ma si può tenere che il Parlamento siasi congregato nell'anno 1519.

La concessione regia faceasi poi da Carlo, essendo nella città della Corogna addì 28 di aprile del 1520, e leggesi nelle sue lettere che per la contenenza degli atti del Parlamento celebrato di commissione sovrana dal sunnominato spettabile suo Luogotenente Generale, e per la relazione fatta dal Reggente la Real Cancelleria nel S. R. Consiglio dello stesso processo parlamentare, avendo inteso che nella conclusione del medesimo i tre Bracci o Stamenti di esso Regno, rappresentati dal medesimo, avessero unanimi supplicato esso Luogotenente perchè gli *appuntamenti* fatti per i trattatori dei tre Stamenti insieme co' trattatori regi, sopra una migliore am-

ministrazione della giustizia, fossero da lui decretati e fosse loro promesso che sarebbero confermati da Noi secondo il tenore de' suoi decreti; e in tal modo fosse stato fatto in rispetto delle decretazioni, ed essendo stati supplicati da Voi che con la nostra volontà e consenso ci degnassimo di munire i vostri decreti, Noi abbiamo veduto e riconosciuto i detti appuntamenti, che furono del tenor seguente:

I. « Che essendo decaduti nella città di Cagliari molti opu-» lenti per essere gli aumenti dotali delle donne in tutto loro » arbitrio, fosse provveduto per la conservazione de' patri-» moni che morta, la donna, l'aumento dotale *(lo screix)* tor-» nasse agli eredi del marito, dal quale sarà escito, se non » vivessero figli di quel matrimonio, o non vi fosse altra par-» ticolar concordia; restando però nell'Alghiera la consuetu-» dine vigente ».

II. « Item . . . Che il così detto *any de plor* delle donne in » persone di condizione *(de honor)* fossero cento lire, ne' mer-» canti 50, negli artigiani 25 e per tutt'altra maniera di que-» stione fossero compresi nel primo capo tutti e singoli no-» bili, cavalieri, dottori, gentiluomini e cittadini che fossero » stati Veghieri (Vicari) e consiglieri in capo ».

III. « Item ... Che la vedova potesse scegliere tra il suddetto » *any de plor* o gli alimenti a sua volontà, o di aver l'uno e » l'altro alternativamente ».

IV. » Item . . . Che la *Miljia Cambra* si intendesse poi nelle » robe di letto e tavola necessaria e quotidiana, e le sopra-» dette ordinazioni valessero nella città di Cagliari, restando » intera nella città d'Alghero la consuetudine, però in essa » si comprendessero tappeti, drappi di raso e di detta *mija cambra* » e di questa così intesa, fosse data alla vedova la quarta » parte ecc. ».

V. « Item . . . Che se in alcune sentenze fosse riservato di-» ritto alle parti litiganti o ad alcuna di esse, e se il salario » fosse integramente pagato non si potesse nè dovesse pren-» dere altro salario, quando si farebbe dichiarar sopra la detta » riserva, se pure non vi fosse Giudice nuovo; e che in tali » casi e in ciascun di essi si pagherebbe una terza e non più ».

Non abbiam fatto cenno de' decreti reali, perchè il compilatore non li riferì, tuttavolta dobbiamo supporre che i ri-

feriti capitoli siano stati consentiti, altrimenti li avrebbe omessi secondo il suo solito.

VI. « Item . . . Che potendosi per concessione del Re Al-
» fonso congregare il Braccio militare da' conti di Quirra e di
» Oliva, come dal sindaco e sottosindaco, non però deliberare
» nell'assenza del Governatore o Procuratore Reale; e spesso
» occorrendo di trattar di gravame fatto dal detto Governa-
» tore e altri officiali per supplicare il Re a riparare il gra-
» vame; perchè la presenza dei medesimi vieterebbe forse di
» farlo; inoltre perchè questa restrizione ridondava in vergogna
» di detto Stamento, mentre gli altri Stamenti non soggiace-
» vano a quella sopraveglianza; però fosse provveduto perchè
» tale congrega si potesse fare senza l'intervento dei detti
» officiali ».

Rispondeasi a questo che si continuasse a fare come erasi fatto.

VII. « Item . . . Che le cause civili minori di 25 lire non
» fossero avocate dal Reggente, ma giudicate dal Veghiere di
» Cagliari col suo Assessore, come era stato ordinato dal re
» Ferdinando ».

Qui pure si omise il rescritto, ma fu certamente favorevole, come lo crediamo ne' seguenti capitoli.

VIII. « Item . . . Che per la buona amministrazione della
» giustizia i veghieri e assessori dovessero assister per almen
» due ore in ciascun mattino di giorno giuridico per spedire
» e far giustizia nella Corte a quelli che la domandassero, e
» lo stesso si praticasse nelle altre città da' Podestà; ed in
» Sassari, dove abbondavano gli affari e il popolo, si rendesse
» in detti giorni ragione per due ore alla mattina e due alla
» sera, in Alghero poi fossero nel venerdì a spedirsi le cause
» criminali ».

IX. « Item . . . Che nè l'Avvocato, nè il Procuratore fiscale,
» fossero scrivani (officiali del tabellionato), nè arrendatori
» (locatori) di nessuna scrivania, nè potessero partecipare
» nell'arrendamento delle medesime diretta o indirettamente ».

X. « Item . . . Che essendo gli abitanti di Cagliari e degli
» Appendizi privilegiati di aver tanta misura di sale, quanta
» loro abbisognava, fosse provveduto perchè non si facesse
» altrimenti, come si cominciava a fare ».

XI. « Item . . . Che i salinieri salariati per vendere il sale,
» per cui pagavasi la tassa posta dalla R. Corte, pretendendo
» senza ordinanza del Re o de' suoi officiali un cagliarese per
» il bollettino, si occorresse a tale abuso, e che del sale venduto pagassero bollettino soli i forestieri ».

XII. « Item . . . . Che si ristampassero monete minute per
» sovvenire alle necessità del Regno ».

XIII. « Item . . . Che l'officiale del peso Reale non potesse
» comprar merci o derrate che si dovessero pesare da lui o
» per interposta persona ».

XIV. « Item . . . Che i baroni non fossero turbati nelle loro
» giurisdizioni, ma le potessero esercitare secondo la consuetudine e la giustizia.

XV. « Item . . . Questo capitolo non indicato nella nota dei
» capitoli di questo Parlamento riferita dal Dexart, dovrebbe
» essere collocato il 7.° « Che essendo nella città di Alghero e
» di Sassari molti baroni, nobili e cavalieri, e soffrendo dal
» Luogotenente e dal Governatore del Capo di Logudoro fre-
» quenti aggravi, contro i quali non poteano ricorrere al Re,
» o al Luogotenente Generale, per non potersi detti militari
» radunarsi collegialmente, così come potean fare i militari
» di Cagliari; però la Maestà Cesarea accordasse a' detti ba-
» roni, nobili e cavalieri di Sassari e di Alghero che avessero
» il loro sindaco e si potessero collegialmente congregare nella
» forma e maniera che si praticava in Cagliari ».

Ma davasi risposta che si continuasse a fare, come erasi usato sin allora.

Questi capitoli essendo stati letti da' deputati de' tre Stamenti al Luogotenente Generale, Presidente del Parlamento, questi per organo del magnifico Michele Mai, Reggente la R. Cancelleria, dava la seguente provvisione:

Lo spectable Senor Llochtinent General es content decretar las cosas supplicadas axi com ab las presents les aprova y decreta à sa Magestat, que ne sia servit, quant fos menester.

Proseguendo la formola della concessione Regia, che abbiam toccata in principio, così parlava il re Carlo.

» Atteso che voi nostro Luogotenente Generale, dopo maturo consiglio avete riconosciuto che i preinserti appuntamenti erano conformi alla ragione ed alla equità, e Noi riconoscen-

doli tali vogliamo raffermarli con la nostra R. autorità e provvedere alla osservanza perpetua dei medesimi e col tenore del presente decreto di Nostra certa scienza, espressamente e deliberatamente approviamo e ratifichiamo la decretazione dei medesimi e comandiamo che sieno inviolabilmente osservati sotto pena ai contravventori di perder la nostra grazia e di pagare irremissibilmente al nostro Erario tremila fiorini ».

Datum in civitate nostra de la Corumna die XXVIII mensis Aprilis anno a Nativitate Domini MDXX.

Io el Rey.

Alla decretazione de' capitoli presentati a nome de' tre Stamenti susseguiva la presentazione de' capitoli deliberati dallo Stamento militare, che si fece da quello de' tre ambasciatori, che era stato eletto dal predetto Stamento, esso fu il nobile domicello e delle guardie del corpo del Re, messer Carlo di Alagon, il quale a nome e per parte de' magnati, conti, baroni, nobili e militi e persone militari, porgeva alle Maestà del Re e della Regina alcuni capitoli di suppliche, petizioni o grazie, sopra le quali dopo relazione del Vicecancelliere e udito il parere de' consiglieri della Corona, apponevansi dal Re i suoi decreti per mani del suo consigliere e secretario Giovanni Gonzales di Villa Semplis.

I capitoli ed i decreti furono i seguenti:

I. « Primieramente supplicava lo Stamento militare concedesse il Sovrano a' baroni ed ereditati nuove investiture delle cose feudali allora possedute, secondo il tenore delle concessioni fatte ad essi, a' loro antecessori da' Re di Aragona, sì che per non avere in tempo debito essi o i loro predecessori domandato le dette investiture, prestato il giuramento di fedeltà, e il servigio militare, o per altra causa, non fossero dal Fisco o da altro R. officiale chiamati in giudizio; ma in virtù del presente capitolo assoluti di tutte le colpe, negligenze e delitti, per cui le cose feudali si potessero dire devolute alla Corona, imponendosi a maggior cautela su tai cose perpetuo silenzio al Procuratore Fiscale ».

Il Re rescrivea si tenessero come richieste e concesse le investiture secondo la forma de' particolari privilegi e come allora si teneano e possedevano, e che per non averle domandate nel

tempo debito e per non aver fatto e prestato il sacramento
» di fedeltà e il servigio militare non fossero molestati ».

II. « Item . . . . . Che ne' capitoli di Corte celebrati dal re
» Alfonso nel 1421, pel privilegio dello stesso Re del 1452
» sotto data di Napoli, e nel Parlamento celebrato per Mossen
» Ximene Perez Scriva, e ultimamente in quello presieduto da
» D. Ferrando Giron de Rebolledo, avendo i baroni ottenuto
» general conferma de' loro privilegi, giurisdizioni e conces-
» sioni, fossero nel presente da S. M. confermati i privilegi
» con le giurisdizioni civile e criminale, mero e misto im-
» perio, l'uso ed esercizio di tai diritti secondo le conces-
» sioni ».

Rispondevasi che si consentiva alla supplica, mantenendoli nella possessione in cui erano.

III. « Item . . . Che volesse il Re ampliar quei feudi, nei
» quali non era stata fatta menzione di donne per la succes-
» sione ».

E si concedette che le femine già nate fossero capaci ed abili per la successione de' feudi nella maniera e forma di simile concessione fatta dal Re Cattolico padre e dall'avolo di Sua Maestà.

IV. « Item . . . Che nella costituzione di Catalogna essendo
» ordinato fossero nella esazione de' maritaggi, coronaggi ed
» altri simili diritti tolti due fuochi per ogni centinaio di
» fuochi in favore de' più poveri e miserabili, si provvedesse
» perchè la stessa costituzione valesse per le ville de' detti
» baroni dove abbondava la povera gente ».

Su che fu risposto che si facesse come si usava nel tempo del Re Cattolico.

V. « Item . . . Che temendosi di patire grandi spese e di-
» lazioni, se le cause di appello, toccanti il detto Stamento
» e i loro vassalli, si dovessero conoscere fuori della Spagna
» nella lontana Lamagna, dove andrebbe S. M. Cesarea, fosse
» però la cognizione e decisione delle medesime commessa
» al Luogotenente Generale del Regno d'Aragona ed al Regio
» Consiglio ».

Si pose nel rescritto che sarebbe provveduto in modo che con poca spesa quei del Regno di Sardegna avessero la giustizia senza escir dai regni di Spagna.

VI. « Item . . . Che fosse confermata la prammatica del Re
» cattolico D. Ferdinando sopra i salari e diritti del Reggente
» la R. Cancelleria ».

E fu risposto che si farebbe in avvenire come si facea a tempo del Re cattolico.

VII. « Item . . . Che fosse confermata la grazia conceduta
» dal Re cattolico, per cui a certo numero di militari erasi
» conceduto di entrare nel reggimento di Cagliari.

Il decreto fu simile al precedente.

VIII. « Item . . . Che questi e altri capitoli valessero sempre,
» nè per atto contrario o abuso, tacitamente o espressamente
» si derogasse ai medesimi, e nè pur per regie provvisioni; e
» lo stesso si intendesse degli altri che si impetrerebbero ».

Si dichiarava che così piaceva alla R. M.

IX. « Item . . . Che essendo nella città di Sassari e dell'Al-
» ghiera molti baroni, nobili e cavalieri e soffrendo aggravi
» da' Governatori del Logudoro, nè potendo ricorrere al Re
» o al Luogotenente Generale per non potersi riunire col-
» legialmente; però si concedesse ai medesimi di avere un
» proprio Sindaco e di unirsi come quei di Cagliari ».

Questa petizione era rigettata, se non che la negativa fu coperta con la forma, che si facesse in avvenire come erasi fatto fin allora.

X. « Item . . . Che le persone militari, per disposizione del
» diritto comune non potendo essere tormentate, ed oltre
» ciò lo Stamento militare avendo special privilegio per ca-
» pitolo di Corte, celebrato sotto Ferdinando II; ma che da
« molte eccezioni rendendosi quasi inutile quella grazia; però
» quelle cotante fossero ridotte a' soli i crimini di lesa Maestà,
» di sodomia e falsificazione di monete.

Si rispose voler S. M. osservati i privilegi.

XI. « Item . . . Che il diritto sul vino di tre denari per
» quartara imposto dai consiglieri di Cagliari, al quale sog-
» giaceano i militari e i loro vassalli per concordia fatta tra
» loro, essendo spirato; e credendosi che la città di Cagliari
» supplicherebbe per una proroga, volesse il Re in rispetto
» del capitolo di Corte di D. Fernando il Cattolico (nel quale
» era disposto che avendosi a imporre qualche dritto da' con-
» siglieri di Cagliari, nel quale dovessero contribuire i baroni

» e vassalli, nol facessero senza aver convocato quei dello
» Stamento militare); nè prorogasse quel diritto, perchè molto
» pregiudizievole a quei dello Stamento e ad altri pure ».

Si rispose che non sarebbe nè imposto, nè prorogato il diritto, senza convocazione del Militare, secondo portava la citata R. provvisione.

XII. « Item . . . Che fossero concedute a' baroni nuove in-
» vestiture delle loro cose feudali secondo la concessione so-
» vrana loro fatta, nè si inferisse ad essi alcuna molestia per
» non aver chiesto a tempo debito la investitura, e prestato
» il giuramento e il servigio militare ».

Alla qual petizione rimessa dal Luogotenente Generale al Monarca, questi rispondeva conformemente ai voti espressi.

XIII. « Item . . . Che dagli esaminatori dei gravami della
» presente Corte essendosi deliberate certe provvisioni, di-
» chiarazioni, sentenze, risguardanti lo Stamento militare,
» avessero queste per grazia sovrana lo stesso effetto di atto
» di Corte ».

A che parimenti seguì il regio assenso.

XIV. « Item . . . Che essendo stati privilegiati dal re Fer-
» dinando i cittadini di Cagliari che nessuno di essi per nes-
» suna causa civile o criminale fosse incarcerato, dando mal-
» leveria, eccetto per causa di morte o di mutilazione; pia-
» cesse al Re di estendere lo stesso privilegio a quei dello
» Stamento militare ».

Nel decreto dichiaravasi il voler sovrano che fossero osservati i privilegi, come erasi usato sino alla morte del Re Cattolico.

XV. « Item . . . Essendo per privilegi de' Re d'Aragona e
» per capitoli di Corte otriati allo Stamento militare ed alla
» città di Cagliari concesso che i Governatori de' Capi di Ca-
» gliari e Gallura e di Logudoro e i loro Assessori ordinari
» dovessero *tener tavola*; ordinasse il Re che i detti Gover-
» natori la tenessero nella forma prescritta nella sentenza sopra
» il Governator di Cagliari ».

E rispondeasi piacere a S. M. che i detti privilegi fossero osservati così e come erasi usato fino al regno del Re Cattolico.

XVI. « Item . . . Che i Luogotenenti Generali, Vicerè, Go-

» vernatori del Capo di Cagliari e del Capo di Logudoro, il
» Reggente la R. cancelleria, i loro Assessori ordinari ed i
» Luogotenenti, entrando in officio prestassero giuramento e
» omaggio di osservare questi e gli altri capitoli concessi allo
» Stamento ».

E fu decretato che si prestasse il detto giuramento, come erasi finallora usato.

XVII. « Item . . . Che dal Luogotenente Generale e Presi-
» dente delle Corti e del Parlamento essendosi con collau-
» dazione di tutti gli Stamenti fatte alcune ordinanze per lo
» vantaggio de' popoli del Regno, volesse il Re confermarle
» e ratificarle ».

E il Re le approvava.

XVIII. « Item . . . . . Che fosse dato indulto a quelli dello
» Stamento militare, loro vassalli e famigli, sebbene non na-
» tivi del Regno, d'ogni crime, eccesso o delitto, e non si
» procedesse nè contro essi, nè contro i loro beni, nè dalla
» R. Corte, nè dal Fisco, eccetto il delitto di lesa Maestà in
» primo capo.

Si concedeva l'indulto, ma con le restrizioni già poste nei Parlamenti del Re Cattolico.

XIX. « Item . . . Che questi capitoli e gli altri concessi allo
» Stamento restassero sempre in vigore, e fossero nulle le
» provvisioni contrarie che si impetrassero dal Sovrano ».

E il Re promettea che non farebbe, nè consentirebbe fosse fatto contro i detti capitoli ».

XX. « Item . . . Che per ovviare a' disordini che i Commes-
» sari della Crociata e ministri di essa osavano nelle terre dei
» baroni, per cui questi patiscono gravi danni e spese, si or-
» dinasse che la dichiarazione fatta nelle Corti Generali per la
» Serenissima Regina Donna *Germana* celebrate ultimamente
» in Monsò, sopra i detti Commissari e Ministri, avesse vigore
» anche nel Regno di Sardegna ».

Il Re acconsentiva.

XXI. « Item . . . Che usando i militari di portar armi, mas-
» sime in Cagliari e Alghero, per essere castella di riguardo,
» e in Sassari per esservi gente corsa ed inchinata al male;
» ed accadendo spesso fossero disarmati dagli alguaziri essi e
» i loro servitori; però si decretasse che nessun official reale

» maggiore o minore potesse disarmar alcuno del detto Sta-
» mento nelle sopradette città, nè pure i loro scudieri. E se
» alcuna proibizione fosse poi fatta di porto d'armi, questa non
» comprendesse nè i baroni, nè gli scudieri.

Ma fu risposto che si continuasse a fare come erasi finquì usato.

XXII. « Item... Era omesso dal compilatore, perchè non conceduto.

XXIII. « Item... Che l'Inquisitore non potesse prendere nè
» incarcerare, nè esercitare alcuna giurisdizione sopra i mi-
» litari, loro famiglie e vassalli, se non fosse per caso di
» eresia ».

Nel decreto prometteasi che si sarebbe richiesto il reverendissimo Cardinale Inquisitore Generale per quelle provvisioni che fossero conformi alla supplica.

Restò però quella podestà agli Inquisitori, e crede il Dexart perchè le lettere con cui promettea il Re sarebbesi provveduto dal Generale Inquisitore non furono spedite.

In quest'epoca era già stabilito nel Regno di Sardegna il S. Officio dell'Inquisizione contro l'eretica pravità, ed aveva sua sede principale nella città di Sassari; perchè i cagliaritani si erano opposti con tanto animo alla istituzione del medesimo tra loro, che il Governo credette di dover desistere. I sassaresi, contenti del rifiuto de' cagliaritani, accolsero volentieri nella loro città i padri inquisitori, perchè quel tribunale con giurisdizione sopra tutte le parti dell'Isola speravasi di gran decoro alla loro città e poteva accrescere la dignità del desideratissimo primato, almeno nella parte religiosa. Ma tardi dovettero pentirsi della offerta ospitalità a quei zelatori della fede, da' quali il clero, il municipio e la cittadinanza ebbero a patire vessazioni, disturbi, contradizioni, umiliazioni e persecuzioni.

In Cagliari però ebbe il S. Officio qualche officiale, perchè siffatta sorveglianza era inevitabile.

Anteriori allo stabilimento della Inquisizione erano altre due istituzioni religiose con privilegio e particolari autorità; esse erano *l'Officio della S. Crociata* per sostenere la guerra santa contro gli infedeli; e *l'Officio di Bonayra*, così detto dal convento principale de' frati della Mercede per la Redenzione de' cri-

stiani dalla servitù de' barbereschi. Troveremo in appresso alcune menzioni di tali istituti.

Seguiva a' decreti dati sopra i capitoli dello Stamento militare l'approvazione complessiva di tutti, la promessa di rispettar sempre questi privilegi e tenerli come un contratto e patto speciale, tra esso Re e i magnati stipulato solennemente, quindi il giuramento sopra gli Evangeli, e il comando a tutti i Regi ministri e officiali del Regno di giurare l'osservanza, osservarli e non permettere che fossero violati sotto cominazione della R. indegnazione e della proposta multa.

Actum in civitate nostra de la Corumna die XXVIII Aprilis anno a Nat. Dom. M. DXX, ab electione S. R. Imperii II.

Signum Caroli electi Romanorum Regis et futuri Imperat. semper Augusti.

Io el Rey.

PARLAMENTO DEL 1530

convocato dall'Imperatore Carlo V, e presieduto dal Luogotenente Generale Martino de Cabrero.

Di questo Parlamento non si conosce altro, che i capitoli che a petizione dello Stamento militare furono presentati al Re dal magnifico Michele Bottero, Sindaco di esso Stamento.

I. « Primieramente che essendosi sperimentata molto vantaggiosa la prammatica R. sopra il furto del bestiame fosse » confermata per altri tre anni e giurata espressamente da » tutti i baroni, da' loro procuratori e dagli officiali regi; ma » fosse aggiunto un capitolo, per cui l'Officiale richiesto do- » vesse senz'altro andar per la villa o le ville di sua giurisdi- » zione, o fuor della medesima nel Capo o Provincia, per cer- » care e prendere il denunziato; e non andando, sebbene il » richiedente avesse gente per accompagnarlo, cadesse nella » pena di 50 lire da pagarsi metà al Re, metà al richie- » dente ».

La risposta favorevole si formolava con la parola divina *fiat*.

Notavasi nella petizione che gli officiali richiesti di ricercare e prendere i ladri davano buone parole, ma lasciavano in piena libertà i malfattori, forse placati ai tristi per rigali che ne riceveano.

II e III. Erano omessi, perchè non concessi. Forse si domandava fosse fatta ragione a' diritti de' sardi, cui si negavano gli offici per gratificarne i sudditi di altri regni della Monarchia; perchè questi si credeano più idonei e più fedeli, sebbene non avessero nè una nè altra qualità e solo fossero simpatici per i loro ossequi a quei che disponeano degli impieghi della amministrazione pubblica e vendevano a buoni contanti le cariche lucrose, il che era il caso più frequente.

IV. « Item . . . Che essendo stato permesso ad alcuni vassalli di coltivare qualche tratto di terra demaniale, e questi
» nel tramutarsi in altra contrada e giurisdizione pretendendo
» di disporre della medesima, come se ne avessero non l'uso,
» ma la proprietà; fosse però stabilito che le terre aratorie
» che si coltivassero da un vassallo per concessione del barone resterebbero al barone, dal quale però dovrebbesi satisfare all'emigrante del fatto dissodamento.

Rescriveasi anche su questo il *fiat*.

V. « Item . . . Non fu riferito dal compilatore per la ragione già notata.

VI. « Item . . . Questo capitolo era concepito nella stessa forma di altro deliberato nel Parlamento del Vicerè Ximene Perez.

VII. « Item . . . Fu pretermesso perchè non ebbe rescrizione favorevole.

VIII. « Item ... Perchè alcuni vassalli per aver comprato casa
» nel Real castello di Cagliari o negli appendizii pretendeano
» di essere abitatori di questa città; e per cotal ragione richiesti da' baroni di satisfare a'loro obblighi, ne declinavano
» il foro dicendosi sottoposti alla sola giurisdizione del magnifico Veghiere di Cagliari; e perchè in questo disordine molto
» scapitava l'interesse de' baroni e restava lesa la loro giurisdizione; però fosse provveduto per atto di Corte che non
» si terrebbe qual abitatore di Cagliari o di altra città del
» Regno, chi pur avendovi casa propria, non vi abitasse almeno
» per otto mesi all'anno ».

E scriveasi in risposta il *fiat*.

Qui soggiungeremo che essendo allora diritto comune che bastasse il soggiorno nella città in un proprio alloggio ad acquistare il privilegio de' suoi popolani, era ristretto per questo

capitolo; ma restava intero quel privilegio, per cui gli abitatori di Cagliari pur delinquendo nelle terre de' baroni, erano esenti dalla loro giurisdizione ».

IX. « Item . . . Che essendo soliti i portieri, spediti a fare » qualche esecuzione su' vassalli dei baroni, di esiger intera la » dieta da ciascuno di quelli, contro cui avevan mandato, onde » proveniva detrimento ai predetti vassalli; però fosse or- » dinato di non domandare, che un solo salario, nel quale a » pari rata conferirebbero quelli, contro cui si fosse operato » per decreto del tribunale ».

Il Dexart non riferisce la risposta, ma pare sia stata il solito *fiat*.

X. « Item . . . Essendo giusto che la tariffa (l'*afforar*) del » frumento del magazzino della città di Cagliari, che si dovea » bandir ogni anno, fosse deliberata senza parzialità e pas- » sione; come sarebbe essendo deliberata da S. S. Ill.ma il » Luogotenente Generale, con intervento de' magnifici con- » siglieri di Cagliari e de' militari; però si provvedesse che » detto *afforamento* si concertasse in siffatta maniera e non » altrimenti, prendendosi il giuramento da' magnifici consi- » glieri e da' militari che interverrebbero in questo negozio » ed osservandosi la prammatica del re D. Pietro ».

Manca il decreto per omessione fattane dal compilatore, ma fu favorevole.

XI. « Item . . . Che nelle appellazioni delle cause sarde (degli » abitatori de' villaggi) le sentenze invece di riformarsi in » meglio si rendessero peggiori per la ignoranza delle per- » sone chiamate a giudicare, le quali soleano essere uo- » mini idioti; onde proveniva maggior danno agli appellanti; » però fosse provveduto per onor della giustizia che le dette » cause di appello fossero commesse a persona dotta, la quale » dopo aver esaminato il processo, chiamasse a giudicare quei » tali che intendessero l'affare e volessero far giustizia ».

Usavasi ne' minori tribunali dell'Isola e per cause di poca entità, quello che nelle costituzioni liberali si introdusse nei giudizi per abuso di stampa, e in alcuni Stati anche per crimini, di chiamar al tribunale come giudici quelli che avessero riputazione di probità. Ma ne' giudicanti a questa condizione vuolsi cumulata l'intelligenza, e questa dovea mancare in un paese, qual era in quei tempi la Sardegna.

XII. « Item . . . Fu omesso perchè non provveduto.

XIII. « Item . . . Che i Luogotenenti Generali ed i Gover-
» natori dovendo scrivere all'amministrazione de' feudi, do-
» vessero dirigere le lettere ai baroni presenti in Cagliari o
» in altra terra Reale, e non agli officiali dei medesimi, che
» mal intendevano quel che si voleva e quello che era da fare;
» e che nello scrivere a' baroni si osservasse la forma voluta
» dal capitolo di Corte e si rispettassero i privilegi dello Sta-
» mento militare ».

Qui pure si proferse il *fiat*; ma come ne assicura il Dexart non fu nella pratica osservato questo capitolo per causa dei baroni che non si curarono di domandare da' ministri regi l'osservanza de' capitoli che avean giurato.

I capitoli XIV, XV, XVI, XVII erano omessi perchè rimasti senza provvedimenti.

Il Dexart ometteva pure di riferire le formole della concessione e della conclusione, ed il Fara che narrando i fatti del suo tempo poteva essere più esplicito, appena notò che il Vicerè fece ragione a' sardi, concesse molti privilegi e procurò al Re il donativo.

PARLAMENTO DEL 1544

CONVOCATO DALL'IMPERATORE CARLO V, PRESIEDUTO DAL V. R. D. ANTONIO DE CARDONA, CONCHIUSO DOPO IL DECRETO CESAREO DE' 29 APRILE 1545.

Anche negli atti di queste Corti mancano le petizioni degli Stamenti Ecclesiastico e Reale non perchè nulla siasi domandato, ma perchè le grazie fossero particolari e però non si volessero comprendere nella compilazione delle leggi perpetue, sebbene speciali per uno Stamento. Sappiamo con certezza del municipio di Cagliari che in quasi tutti i Parlamenti presentava a' decreti viceregio e regio molte petizioni, le quali in pochissimo numero riferì il Dexart per occasione, e mostrano con le cifre ordinali che ne avevano molte altre avanti.

Nella concessione leggesi — *Nos Carolus divina favente clementia Romanorum Imp. semper Aug. Rex Germaniae, Joanna mater ejus et idem Carolus D. G. Reges Castellae, Aragonum, utriusque Siciliae . . . Sardiniae . . . Marchiones Oristani et Comites Gociani . . .*

Usarono gli ottimi Principi di annuire volentieri a quelle

petizioni che miravano il bene e vantaggio pubblico, perchè mostrandosi benevoli, memori o munifici verso i loro fedeli e devoti confortavano in essi la fedeltà e devozione, e li rendevano più pronti agli ossequi; mentre da altra parte persuadevano gli altri a serbare la fedeltà e a far quei maggiori servigi che potessero ».

« Considerando pertanto la grandissima devozione dei regnicoli di Sardegna, i notevoli servigi sempre prestati ai predecessori nostri Re d'Aragona nelle più difficili contingenze, quelli che van prestando, e la loro disposizione a maggiori cose, siamo soavemente forzati a far grazia a' medesimi di quello che ci supplicarono per lo vantaggio universale della cosa pubblica.

« Per lo che avendoci il nostro diletto alunno D. Blasio di Alagon, inviato ambasciatore alla nostra Corte, porto alcuni capitoli deliberati nell'ultimo Parlamento dallo Stamento militare, e supplicato che volessimo annuire alle petizioni in essi contenute; e avendo Noi sottoposto i detti capitoli al nostro Sacro Supremo Consiglio, dopo una matura deliberazione ci siamo degnati di far le concessioni che si vedono in calce a' singoli capitoli. Il tenore de' quali procede sotto la seguente forma.

I. « E primieramente perchè il servigio di V. M. in cui si
» dee riguardare il bene e l'utile del Regno, vuole che sieno
» fortificate le città di Cagliari, Alghero, Castell'Aragonese ed
» Oristano, avendo le medesime necessità di opere di difesa,
» siccome parrà a persone esperte e pratiche; però prov-
» veda la M. V. che sieno destinati in particolare per la for-
» tificazione di Cagliari e degli Appendizii quei diritti che sono
» stati otriati a questa città per la fortificazione del Real
» castello, come crederà il V. R., e con lui sei persone,
» due dello Stamento militare insieme col sindaco di Cagliari
» e con un cittadino, le quali sei persone sopravvedano e in-
» tendano a' lavori da farsi co' denari dei detti diritti ».

Rispondeasi che il Luogotenente Generale eseguirebbe ciò che il Re avea ordinato su questo rispetto.

II. « Item . . . Fu omesso perchè non provveduto.

III. « Item . . . Perchè da pochi anni in qua le scritture che
» si fan dagli avvocati con indirizzo alla R. Udienza, al ma-
» gnifico Reggente la Cancelleria, o al Relatore, devono

» essere firmate, non essendo ammesse senza nome, secondo
» ordinazione fatta su ciò; e perchè gli avvocati per sospetto o
» tema lascian di dire molte cose toccanti la difesa della causa;
» però sia rivocata tale ordinazione e tali scritture si possano
» e debbano ammetter pure senza segnatura dell'avvocato; e
» se in esse sia merito o biasimo o castigo, provveda il Vi-
» cerè contro chi presenterà tali *schedole* , o comandi di ri-
» farle, come è disposto; e in caso che si debba sottoscrivere,
» basti la soscrizione della stessa parte, quando sappia scri-
» vere, e non sapendo si abbia nulla di meno a ricevere senza
» soscrizione nella Regia Udienza, già che si presenta da per-
» sona legittima ».

Fu rescritto che le cause che fossero di lite e domandate per via di diritto si dovessero segnare da dottori , ma nelle altre domandate per via di supplica potessero i memoriali firmarsi dalle parti.

IV. « Item . . . Che per ritrovar la verità debba quindi in-
» nanzi il Fisco, inquirendo contro alcuno o prendendo te-
» stimoni per l'inchiesta , prendere la deposizione così dei
» testimoni favorevoli al reo, se siano consapevoli del vero ,
» come degli sfavorevoli; nè poi accada quello che spesso si
» è veduto che il Fisco ricevesse i testimoni che satisfaceano
» alle sue pretese contro il delinquente , e non udisse chi
» parlava in suo favore ».

» Inoltre che il notajo faccia il suo dovere di scrivere e con-
» tinuare quanto diranno i testimoni, nulla omettendo; e se
» facciasi il contrario così il Fisco come il notajo, incorrano
» nella privazione degli offici e del salario ».

Su questo ordinava il Re fossero i testi esaminati con tutta rettitudine (com'era di diritto e giustizia e come ben si usava di fare), ed il notajo scrivesse tutte le parole del testimonio così nella difesa come nella offesa.

V. « Item . . . Che le difese non si dessero in presenza del-
» l'avvocato fiscale e fosse in questo osservato il diritto co-
» mune, e nè pure in sua presenza si interrogassero i testi-
» moni della difesa ».

E si consentiva fossero i testi che il reo darebbe per sua difesa interrogati in faccia al Reggente.

VI. « Item . . . . Che essendo accaduto per negligenza del

» Fisco che molti restassero in prigione con danno delle loro
» famiglie, e altri degnissimi di punizione si fossero evasi;
» però dovesse il Reggente, il Veghiere, l'Avvocato fiscale e
» il Procurator del Fisco, visitar ciascun sabato *(disapte)* le
» prigioni, perchè i presi e le loro cause si spedissero e la
» giustizia fosse prontamente e bene amministrata; e se nel
» sabbato cadesse una festa in cui non si potesse far rico-
» gnizione per onore e riverenza della medesima, si facesse
» il giorno innanzi, cioè il venerdì *(lo divendres)*.

Rispondeva il Presidente del Parlamento che si visitassero due volte per mese le prigioni dal Reggente, Avvocato e Procuratore fiscale per ciò che spettasse ad essi, ed altresì dal Veghiere, Consigliere e Assessore, sotto pena individuale di venti soldi da applicarsi alla riparazione delle carceri. Il Re approvava il decreto.

VII. « Item . . . Che l'Avvocato fiscale non potesse avvocare
» nessuno, nè particolarmente, nè in pubblico, nè in secreto,
» sotto pena di privazione di officio e una multa di cinquecento
» ducati ».

Decretava il Re che si darebbero agli Avvocati fiscali sopra il solito salario centocinquanta ducati per togliere la necessità di patrocinare nelle cause de' privati.

Ne' motivi della petizione notavasi che l'Avvocato fiscale dovendo applicarsi alle cause criminali e patrimoniali, dovea toglier all'officio sulle ore che dava alle altre cause; oltre di che eravi danno a' particolari e torto alla giustizia, perchè le parti e gli avvocati stavan in soggezione dovendo trattar con lui, mentre le cause de' particolari, che egli sostenea attivamente o passivamente erano più favorite e rispettate per suo rispetto.

VIII. « Item . . . Che a' pastori e vassalli de' baroni aventi
» armenti o greggie, non fossero tassate dagli alguaziri le
» bestie domandate; ma fosse lecito di vendere il loro be-
» stiame al prezzo che ad essi piacerebbe ».

Rispondeasi comandando agli alguaziri e altri commessari che non afforassero, ma si accordassero sul prezzo co' compratori, riservandosi al Vicerè di tassarlo al giusto valore, se si eccedesse da' venditori.

In quei tempi per provvedere il macello della città, man-

davansi dal Vicerè o Governatore gli alguaziri o altri; e questi abusando soventi del loro mandato, davano in prezzo quello che ad essi pareva con gran detrimento de' pastori e de' proprietari di bestiame, lucrando certamente per sè.

IX. « Item . . . . . Che facendosi molti abusi e provenendo » gravi dubbiezze dal segnare alle orecchie il bestiame, es- » sendo in molti diversi branchi lo stesso marchio, onde non » si potea riconoscere il proprietario; e che nel sugello a foco » essendo più facile riconoscenza: perciò fosse comandato » questo modo massime nel bestiame grosso ed osservato il » capitolo della Carta di Luogo.

Si diede in risposta che si farebbe come erasi supplicato.

X. « Item . . . Che fosse lecito a quei del Capo di Cagliari e » Gallura di commerciar nel Logudoro e sottosopra, pagando » i diritti soliti; che non fosse vietato il commercio da un » luogo all'altro nella stessa Provincia e si provvedesse che » i venditori non patissero vessazioni pel pagamento de' di- » ritti ordinari, e non fossero richiesti per quello che vendes- » sero in loro case, già che spettava al compratore di pagare » il dritto ».

Il Re provvedea che il commercio fosse fatto da ciascuno nel suo distretto secondo i privilegi e le prammatiche Reali delle città, volendo fossero quelli ossservati, ed eseguite le pene a' contrafacienti secondo i capitoli degli arrendamenti e l'antichissimo costume.

XI. « Item . . . Che sapendosi per esperienza che i notai di » sola autorità apostolica che ricevean atti nell'Isola, erano » persone imperite, essendo i più creati senza esame; e che » dalla loro imperizia e ignoranza crassa nascevano molte con- » tenzioni in gran detrimento de' contraenti per causa che » gli atti non erano ben ricevuti, nè fatti regolarmente; però » fosse provveduto che i detti notari apostolici non potessero » ricevere alcun atto secolare, se non avessero insieme con » l'apostolica l'autorità Reale, come parea conforme a dritto » ed erasi ordinato per Real Prammatica ».

Il Re vietava che un notajo apostolico ricevesse atti secolari sotto pena di nullità.

XII. « Item . . . Perchè alcuni cappellani succedendo a' loro » genitori o ad altre persone laiche pretendeano non esser

» tenuti a pagar a' baroni i diritti e carichi, già sostenuti
» dagli antecessori; e perchè le prestazioni a' feudatari erano
» veri carichi reali, conceduti per grazia sovrana; però fosse
» provveduto che non ostanti le loro pretese immunità pa-
» gassero i cappellani i diritti e i carichi, che si pagavano dai
» loro antecessori, delle vigne, terre ecc. nelle quali erano
» succeduti ».

E il Re rispondea che passassero co' carichi, che prima so-
steneano, come era diritto.

XIII. « Item . . . Che per levare e togliere le dissensioni tra
» fratelli nello spartimento di case o vigne, non comodamente
» divisibili, già che abitando tutti in una casa e possedendo
» in comune non poteano star in pace, nè averne molto pro-
» fitto; fosse però provveduto che la Corte del luogo giudi-
» casse e spartisse le cose secondo giustizia, obbligando quelli,
» cui sarebbero aggiudicate le tali vigne, case o possessioni,
» a rifar gli altri della parte del prezzo, che toccherebbe ad
» essi in denari contanti, aggiudicando di preferenza a' figli
» maggiori la vigna o casa ecc., se altrimenti tra loro non
» si accordassero; e questo si intendesse quando fosse una
» sola casa o vigna, e non si avesse altro per altri. Che se
» apparisse differenza di valore nelle diverse possessioni, allora
» l'aggiudicatario delle migliori avesse a compensar gli altri
» e questo valesse nelle successioni universali, in cui cadeva
» comunione e si doveva parteggiare ».

Rispondeva il Re che così si facesse, quando fosse sospetto
che nella divisione potesse nascer alterco, e l'azienda fosse
notevole.

XIV. « Item . . . Che ricusando spesso i secretari o scrivani
» di dare gli atti autentici per richiesta delle parti sotto pre-
» testo di non essere a ciò licenziati dal Luogotenente Ge-
» nerale, onde veniva danno ai richiedenti; fosse però sta-
» tuito che nessun segretario o scrivano, pagandosegli il con-
» degno salario, potesse negare gli atti autentici richiesti; ma
» dovesse darli interi, o come si domandassero, facendone men-
» zione nella clausola, o altrimenti, senza che perciò si avesse
» ad implorar licenza dal Luogotenente Generale e d'altro of-
» ficiale ».

E siffatta supplica era approvata in tutte parti dal Re.

XV. « Item . . . Che usando gli alguaziri e i commissari di
» prender cavalli senza pagar fitto anche da quei poveri vas-
» salli che si giovano dalla locazione de' medesimi, e talvolta
» non curandosi di rendere i presi giumenti; fosse provveduto
» che nessuno de' suddetti o altri officiali potesse prendere
» cavallo senza pagar a ragione di soldi cinque per giornata
» sotto pena di ducento ducati, e non potesse il padrone del
» cavallo essere costretto a darlo senza il giusto corre-
» spettivo ».

Rispondeasi che si osservasse questo capitolo con pena a chi contrafacesse ad arbitrio del Vicerè.

XVI. « Item . . . Che delle consuete lettere di guidatico, o
» d'inibizione di trarre e tener alcuno in prigione sotto mal-
» leveria, massime in cause di furto e in altre che portano
» una pena corporale, quando passato il termine non sia pa-
» gata la macchizia, non se ne scrivessero poi altri, e scri-
» vendosene non avessero alcun valore per essere le mede-
» sime causa di gravi danni ».

Nella risposta disponeva il Re che il taglio dell'orecchio, cui erano assoggettati i ladri per il primo furto di bestiame, sebbene tal pena fosse redimibile, si tenesse qual mutilazione di membro, e in tal caso le dette lettere non avessero luogo.

XVII. « Item ... Che per privilegio concesso alla città di
» Cagliari essendo il Veghiere della stessa città giudice degli
» abitanti della medesima, pur delinquenti nelle terre de' ba-
» roni; ed accadendo sovente che i delinquenti sieno da lui
» assoluti o multati in una somma tanto esigua, che manca
» ogni utile al signor del luogo, dove si commise il delitto;
» però si ordinasse che la pena dovendo essere pecuniaria,
» si stesse alla Carta di Luogo, e si avesse a dare secondo il
» prescritto, la metà della composizione al barone del luogo;
» nè il Veghiere potesse mai rimetter la parte spettante al
» barone ».

Si rescrisse che si dovesse fare come si supplicava.

XVIII. « Item . . . Che mentre i Luogotenenti Generali an-
» dando a fissar limiti *(termenjar)* pretendevano maggior sa-
» lario di quello che erasi ordinato per capitolo di Corte, fosse
» provveduto contro tale pretesa.

Il Re rispondea che fosse osservato il capitolo di Corte.

XIX. « Item . . . Che le lettere, mandate dalla Luogotenenza
» generale agli officiali dei baroni, fossero monitorie e non
» penali, come era portato da capitolo di Corte del re Al-
» fonso ».

Rispondeasi fosse osservato quel capitolo.

XX. « Item . . . Fu omesso perchè non provvisto.

XXI. « Item . . . Che per evitare i pericoli che incontravano
» i camminanti nel passo de' fiumi maggiori, dove erano ca-
» duti i ponti, fosse comandata la riparazione de' medesimi,
» segnatamente di quello di Samassi, del Pontesoppo di Ori-
» stano ed altri che, già cominciati, si poteano compire con
» poca spesa, e che essendo cosa comoda a tutti, fosse fissata
» una parte de' denari del Parlamento ».

Il Vicerè prometteva che avrebbe tassato la quantità sufficiente per ripararli.

XXII. « Item . . . Che essendosi sperimentato come le mo-
» ratorie ed i prolungamenti conceduti ai debitori pel paga-
» mento fossero di gran danno a' creditori, alcuni de' quali
» avevano perduto i loro crediti, altri dovuto accomodarsi a
» inique transazioni; però quindi innanzi non si dessero sif-
» fatte lettere e ognuno potesse aver giustizia ed ottenere il
» suo ».

Il Re consentiva e non facea eccezione, se non apparisse una ragionevol causa e tutta sicurezza pel creditore, se gli fosse data idonea sicurtà da un buon pagatore.

XXIII. « Item . . . Che la prammatica di D. Ignico Lopez
» De Mendoça già Vicerè del Regno, essendosi fatta senza con-
» vocazione de' militari, contro quello che si ordinava nella
» prammatica del re D. Pietro, ed essendo molto dannosa al
» loro Ordine; però fosse rivocata ».

Rescriveasi fosse osservato ciò che erasi sentenziato sopra esso capitolo.

Il Dexart dopo aver confessato di non conoscere la citata sentenza, riferiva la prammatica del predetto Vicerè, composta di XXXI sotto la data de' 29 marzo del 1488, estratta dall'Archivio del municipio di Cagliari.

Leggeasi nell'articolo

1.° Che i feudatari del Capo di Cagliari dovessero nel mese di settembre far relazione giurata al Vicerè, ed in sua assenza

al Luogotenente generale, del frumento raccolto nelle loro terre, sotto pena di 100 ducati buoni alla cassa del Re.

2.° Che dopo queste relazioni, il Vicerè in congresso coi baroni del Capo di Cagliari e co' consiglieri della città tasserebbe il frumento al prezzo conveniente da valere per tutto l'anno.

7.° Che tutti gli anni sarebbero immagazzinati 15 mila starelli di munizione e fatta la provvista di altri 5 mila per gli usi quotidiani; dopo di che potrebbe il Vicerè conceder l'estrazione, ma sotto questa condizione che la quarta parte del frumento, che voleasi estrarre, resterebbe per tre giorni venale al popolo al prezzo che si fisserebbe dal Vicerè col consiglio de' baroni e del municipio.

8.° Che nell'anno seguente si farebbe nuovo immagazzinamento de' 15 mila per munizione, e de' 5 mila per i bisogni quotidiani ecc.

9.° Che i pagesi (i villici) e altre persone che farebbero lavorar la terra avessero sicuri i giumenti inservienti al lavoro e il frumento e orzo necessario alla semente, alla famiglia, ai giumenti.

10. Che i medesimi lavorando in terre d'altra signoria, avessero lo stesso guidatico o assicuranza, e pagando al signor della terra il diritto del terratico, o *portadia*, non fossero impediti di seminare, e pagando il diritto non si potesse ritenere *la llaor ni la palla* (il grano e la paglia) per nessuna causa nè debito, e qui pure come nel precedente capo sotto pena di mille fiorini d'oro.

11. Che il barone non potesse obbligare il vassallo a pagargli in frumento le sue rendite, se non quelle che ordinariamente si pagavano in frumento, qual era la portadia e il donativo, e queste rendite dovesse il barone prenderle nell'aja; ma se il vassallo volesse pagare anche le altre prestazioni in frumento, lo potesse fare e il barone dovesse prendere il frumento all'*afforo* dell'anno.

12. Che i buoi domati avessero libertà di pastura in tutte le parti e terre di qualsivoglia barone, e nessun officiale potesse vietarlo sotto pena di 100 ducati.

Che essi buoi entrando ne' seminati non si potessero macellare, ma il padrone fosse obbligato al danno.

13. Che per il furto di buoi e cavalli domiti, frumento od orzo dall'aja e di istromenti di arare, la macchizia non si potesse commutar in danaro; ma il ladro fosse punito personalmente, sotto pena di mille fiorini alla cassa del Re, se il barone od officiale farebbe altrimenti.

14. Che tutti i baroni dal *Capo di Napoli* al *Capo di Carbonara* dovessero portare i frumenti raccolti in loro terre al castello di Cagliari, dopo aver provveduto al luogo e per il vitto e per la seminagione, perchè il frumento che dovea esportarsi escisse dal porto e caricatore di Cagliari.

15. Che conformemente alla R. Prammatica del re D. Giovanni, data in Barcellona addì 8 gennajo del 1459, i baroni non presumessero nè per sè, nè per interposta persona palesamente, direttamente, o altrimente esigere e ricevere dai vassalli altri donativi, nè altri dritti, che i soli ordinari, dovuti ad essi, sotto pena di mille fiorini al fisco del Re.

16. Che i medesimi non osassero imporre carichi e nuovi diritti ai vassalli, oltre i consueti, nè maltrattarli in alcun modo sotto la stessa pena.

17. Che non esercitassero nelle loro terre, nè per sè, nè per interposta persona, nessuna maniera di mercimonio comprando e vendendo, fuorchè le cose necessarie al vitto, sotto la stessa pena.

18. Che non costringessero i loro vassalli a vender le loro robe e merci ad alcuna persona.

19. Che non impedissero ad essi di vendere le loro derrate a chi volessero e al prezzo che loro paresse.

21. Che nessun barone potesse ritenere le *game* (i branchi) del bestiame in sue terre per nessuna necessità, ma il pastore avesse facoltà di andar a pasturar dove gli fosse comodo.

23. Che i baroni nelle loro sentenze contro i vassalli li dovessero condannare nella sola quantità portata da' capitoli della Carta di Luogo.

24. Che non potessero prendere composizione o macchizia di alcun vassallo o estraneo, senza che fosse proferta la condanna e passato il tempo dell'appellazione al Vicerè, sotto pena di 1000 fiorini d'oro applicabili al fisco del Re.

25. Che dovessero giudicar le macchizie entro due mesi dalla denunzia; altrimenti quella macchizia si intendesse perdonata.

27. Che le quistioni sardesche discusse nella Corte del Vicerè o Governatore si definissero in 30 giorni.

28. Che per evitare tutte le estorsioni di vario modo solite nel Regno, non potesse il barone comandare al vassallo sotto pena pecuniaria di pagar alcun debito; ma fosse esecutato non pagando, e non si aggiungesse alcuna pena.

29. Che i baroni non potessero vietar ai vassalli di cangiar domicilio, dopo aver satisfatto al loro debito, nè far patto per obbligarli a non escire dalla villa o signoria per certo tempo o mai, essendo in questo una restrizione alla libertà de' vassalli; tali obbligazioni o atti, se avessero luogo, sarebbero annullati.

30. Che i baroni o ereditati non potessero far grazie delle macchizie col patto che tale graziamento valesse finchè il macchiziato resterebbe loro vassallo, perchè questo obbligo scemerebbe la libertà al vassallo; e che essendo questo caso, il detto vassallo non fosse obbligato a pagar la quantità graziata o restasse esso nella signoria, o si tramutasse.

31. Che per rendere notorie queste ordinazioni così a' baroni come a' vassalli, venissero pubblicate tutti gli anni nel settembre nel castello di Cagliari e negli Appendizi, e ancora ne' capiluoghi delle incontrade, curatorie, campidani e baronie. *Datum* come sopra. *Vedi* Dexart *L.* 2, *Tit. VII*, *Cap.* 1.

XXIV. « Item . . . Che essendo cresciuto il numero degli » alguaziri e portieri e facendosi molte estorsioni e atti in- » degni per aver guadagno; però ne fosse limitato il numero » e non ne fossero nominati altri, se quello non fosse dimi- » nuito per vacanza ».

Rispondeva il Re che badasse il suo Luogotenente a che gli alguaziri e portieri non commettessero eccessi.

XXV. « Item . . . Che molte persone scarse di fortuna es- » sendo cadute nella miseria per vestire e spendere sopra il » loro grado e la condizione, fosse stabilito nel Regno il buon » ordine vigente nella Spagna e Napoli, dove le vesti doveano » adattarsi alla condizione delle persone ».

Riscriveva il Re si provvederebbe con accordo del Vicerè, Reggente e Consiglio del Regno. Ma questi provvedimenti suntuari probabilmente valsero poco, come sarà stato nel regno

di Napoli ed in quelli di Spagna. Si violavano leggi di più alto interesse, e non saranno state meglio rispettate queste.

XXVI. Item . . . XXVII Item . . . XXVIII Item . . . . XXIX Item . . . Omessi dal compilatore perchè non provveduti.

XXX. « Item . . . Che gli abitatori nativi degli Appendizii di » Cagliari, essendosi condotti come veri aragonesi e catalani, » pronti in qualunque aggressione de' nemici del Re, come » apparve nella invasione de' francesi in Sassari e in altri casi » di guerra, ne' quali erano corsi al servigio della Corona e » avevano offerto i beni, le persone e il proprio sangue; onde » ottennero degne grazie e privilegi, e restarono franchi di » tutti i diritti, come lo erano quelli di nazione catalana, » aragonese e valenziana, e furono in detti privilegi abilitati » come veri uomini aragonesi e catalani; però piacesse al Re » che i detti abitatori naturali degli Appendizii, essi erano di » Stampace, Villanova e Lapola, entrassero nel reggimento e » negli offici di detta città, come vi entravano quelli delle » suddette nazioni, atteso massimamente che erano essi i di- » fensori di questa città, inoltre persone benemerite, abili e » sufficienti per tali reggimenti e governi, e che non appa- » riva alcuna differenza tra gli abitatori della città e degli Ap- » pendizi ».

Rispondeva il Re si facesse come si supplicava, durante il suo beneplacito.

La concessione regia così condizionata fa intendere che il supremo Governo non era ancora pienamente certo della rassegnazione de' sardi al governo straniero. Fino a quest'epoca i sardi degli Appendizii di Cagliari erano considerati come gente straniera, e però restavano esclusi dagli offici pubblici del Municipio.

XXXI. « Item . . . Non espresso perchè non provveduto.

XXXII « Item . . . Non riferito per la stessa ragione.

XXXIII. « Item . . . Che essendosi perdute molte note e » scritture di Notai per non essersi dagli eredi del defunto » raccomandate ad altri Notari, e molti eredi di Notari per » non sapere quanto importavano al ben comune le note che » avevano ereditato, essendo o donne, o persone di nessuna » lettere, lasciavano andare a male le medesime o le vende- » vano agli speziali; però fosse provveduto che morendo i

» Notari senza aver disposto delle loro scritture, lasciandole
» ad altro Notaro, in tal caso la Corte, o il Veghiere, o i Con-
» siglieri di Cagliari, potessero prendere dette scritture e darle
» ad un Notajo, per tenerle ed usarne all'uopo, senza dar
» parte del profitto agli eredi.

Il Re approvava, ma voleva che la scelta del Notajo dipendesse dal Vicerè e che la metà de' profitti fosse data agli eredi.

In questo modo approvando il Re nella petizione quello che era ragionevole ed utile, riformava l'iniquità che era nel negare agli eredi del Notajo ogni parte de' profitti, che si potevano avere da' transunti che sarebbero fatti, per lasciarli tutti al Notajo commendatario. Per le cause per cui si perdettero i notulari, per le stesse andarono perduti molti codici e monumenti che sarebbero stati utilissimi alla storia del paese.

XXXIV. « Item . . . Che sorgendo delle liti perchè i Notari
» solevano ne' notulari *(las aprisies)* degli istromenti abbre-
» viare le formole con gli *eccetera*, onde dopo la loro morte
» si altercava sopra la latitudine de' medesimi; però fossero i
» Notari obbligati a trascrivere distesamente entro certo tempo
» e tenere in libri e note particolari tutte le vendite, per-
» mute, dazioni *in solutum*, stabilimenti, donazioni, testamenti,
» che avessero effetto e ogni altra sorta d'istromenti perpetui
» che ricevessero ecc. »

Il Re dichiarava sua volontà che i contratti de' Notari fossero scritti in lingua volgare, senza abbreviature ed *eccetera*, ma distesamente senza poi aggiungere o levare alcune parti, e che si dovessero nei medesimi sottosegnar le parti e non sapendo scrivere lo firmassero i testi.

XXXV. « Item . . . Che non trovandosi molte scritture e
» note antiche, nè sapendosi in potere di chi fossero, e im-
» portando che non si perdessero; però si provvedesse che i
» consiglieri di Cagliari facessero diligente ricerca delle note
» di tutti i Notari morti, e facessero notare in un libro presso
» chi stessero i protocolli, perchè quando alcuno avesse bi-
» sogno di qualche atto, leggendo in detto libro sapesse a
» qual Notajo ricorrere ».

Il Re annuiva e quindi si notarono gli istromenti che si trovarono de' Notai defunti, e presso qual altro Notajo si poteano vedere. Fu questo il primo provvedimento per la conservazione degli atti notarili.

XXXVI. « Item . . . Che nessun Notajo si potesse scusare da
» dare qualunque atto richiesto e di darlo intero sotto pena
» di 200 ducati *ipso facto;* della qual pena un terzo sarebbe
» all'accusatore, un altro al giudice esecutore, il restante al
» Re, oltre la qual multa che doveva essere irremissibile, re-
» stava interdetto per un anno dal suo officio. E se si por-
» tasse la querela al Vicerè, dovesse egli eseguirla senza al-
» cun impedimento ».

Rispondeva il Re che dovessero i Notari dar gli atti richiesti in forma autentica e non in altro modo . . .

XXXVII. « Item . . . Che i ladri e malfattori fossero puniti,
» e si avesse a prender nota nelle terre Reali e baronali di
» tutti i vassalli fuoresciti; e sapendosi che fossero venuti nella
» villa ne restassero sbanditi, se pure non comparissero per
» stare a giustizia ».

Il Re annuiva.

XXXVIII. « Item . . . Perchè in scarsezza di frumento nella
» città si usava di prenderlo dalle ville e spesso non si lasciava
» a' vassalli la necessaria provvista per il vitto e per se-
» minare, inoltre perchè si afforava o metteva al frumento
» quel prezzo che pareva agli officiali, senza riguardo al tempo
» ed alla raccolta; però fosse proibito di far esazione di fru-
» menti nelle ville e terre de' baroni per le città, se prima
» non si fosse lasciata la porzione conveniente a'vassalli; quindi
» si permettesse a' baroni di opporsi, se altrimenti vedessero
» fare; si vietasse agli officiali di stabilire il prezzo, e lo stesso
» valesse nel Logudoro ».

Rispondeva il Re che il Vicerè provvederebbe in tempo di scarsezza come sarebbe voluto dal R. servigio e in conformità de' privilegi della città di Cagliari, e che l'afforamento sarebbe osservato secondo che era stato ordinato.

XXXIX. « Item . . . Che per evitare ogni frode non si traesse
» bestiame da villa o incontrada senza certifica dello scrivano
» della Curia; e a chi falsificasse tal certifica fosse troncato il
» pugno senza rimessione ».

Il Re consentiva; ma in rispetto alla pena lasciava in arbitrio del barone del luogo, dove sarebbe commesso il delitto, di tagliargli il pugno, d'inchiodargli la mano, o di fustigarlo.

XL. « Item . . . Che pure per togliere il grave abuso di ma-
» cellare un bue domato per un minimo danno, onde restava
» disfatto un pover uomo , non fosse poi lecito di uccidere
» buoi o cavalle domate, che si cogliessero nel seminato; ma
» si facesse pagare la tentura e il danno e ciò sotto pena
» di furto ».

Si rescrisse che fosse fatto così.

XLI. « Item . . . Che fosse osservata la prammatica del re
» Pietro sopra i 20 mila starelli da immagazzinarsi ogni anno in
» Cagliari, come erasi pure ordinato dal Re Cattolico, e dalla
» stessa Maestà Cesarea ».

Il Re riconfermava il capitolo.

XLII. « Item . . . Fu omesso perchè inutilmente concesso.

XLIII. « Item . . . Che le provvisioni, dirette agli officiali dei
» baroni dalla Luogotenenza Generale, fossero monitorie e non
» penali, come si osservava verso i baroni per capitolo di corte
» del re Alfonso ».

Rispose il Re che fosse osservato il citato capitolo.

XLIV. « Item . . . Che nelle grazie allo Stamento militare,
» dove si nomina il Vicerè o Luogotenente Generale fosse
» pure compreso il Capitan Generale ».

Il decreto fu favorevole.

XLV. « Item . . . Omesso perchè inutilmente concesso.

XLVI. « Item . . . Che da alcuni officiali R. essendosi tal-
» volta rivocate provvisioni fatte da' baroni e signori di vas-
» salli nelle loro terre con umiliazione dei medesimi e lesione
» della loro giurisdizione, fosse provveduto che non si osas-
» sero siffatte rivocazioni, senza esser prima udite le parti ».

Rescriveva il Re che le provvisioni de' baroni non si po-
tessero rivocare fuorchè ne'casi permessi dalla legge.

XLVII. « Item . . . Che crescendo di giorno in giorno i la-
» dronecci di bestiame; ed essendo dannoso che gli officiali
» regi e alcuni baroni dessero guidatico a'ladri; però si vie-
» tasse di concederlo per furto di bestiame fatto in terre di
» altri baroni, perchè i malfattori, sentendo di non essere si-
» curi in alcun luogo, si asterrebbero da tali furti ».

Si decretava fosse fatto come si supplicava.

XLVIII. « Item . . . Che alcuni vassalli cavillosi appellan-
» dosi agli officiali R. da qualunque sentenza, così definitiva,

» come interlocutoria, data da' baroni o loro officiali, onde non
» solo si prolungavano le cause con maggiori spese della parte
» contraria, ma si ledeva la giurisdizione de' baroni per accet-
» tarsi l'appello dalle interlocutorie ; però non si accettasse
» se non dalle definitive ».

Il Re consentiva, fatta eccezione delle interlocutorie di qualità che non potessero ripararsi per l'appello della definitiva.

XLIX. « Item . . . Che avendo talvolta i baroni interposto
» appello al Re da alcuni attentati contro la loro giurisdi-
» zione e contro i privilegi , e non essendosi ricevuto l'ap-
» pello, fosse fatta dichiarazione che i medesimi poteano ap-
» pellare nelle cause concernenti la loro giurisdizione ed i
» privilegi, e tale appello fosse ammesso, o almeno si dovesse
» sospendere l'esecuzione della sentenza sino alla Regia prov-
» visione ».

Rispondeva il Re che non si negasse, nè si ammettesse l'appello , se non conformemente al diritto.

L. « Item . . . Omesso perchè inutilmente provveduto.

LI. « Item . . . Che gli alguaziri ed altri mandati dal Vicerè
» o dal Governatore per la provvista del macello usurpando di
» fissare il prezzo del bestiame , con grave soperchieria ai
» pastori ed a' vassalli ; si provveda che quelli debbano pa-
» gare il prezzo che i proprietari domanderanno ».

Il Re concedea la petizione , ma ordinava che dove i padroni del bestiame eccedessero i limiti del giusto il Vicerè potesse ridurlo.

LII. « Item . . . Che sorgendo tutti gli anni degli alterchi
» sopra il frumento che fan portare in Cagliari i commessari ,
» e importando che cessino le differenze e che la città rac-
» colga i suoi 20 mila starelli, secondo la prammatica del re
» Pietro ; però si comandasse la perfetta osservanza della me-
» desima e del relativo capitolo di Corte ».

E il Re annuiva.

LIII. « Item . . . Che i commessari , che da pochi anni si
» mandavano dagli officiali del Re nelle terre de' baroni per
» riconoscere i pesi e le misure , non trovandole eguali ai
» campioni, faceano composizioni arbitrarie senza nessun ri-
» guardo del barone; però non si mandassero altri commes-
» sari e in vece si desse ai baroni la forma del peso e misura

» che devesi usare per tutto il Regno, la quale essi farebbero
» osservare nelle loro terre, prendendo per sè le multe, che
» ad essi doveano appartenere secondo le infeudazioni ed il
» capitolo della Carta di Luogo.

Rispose il Re che avrebbe ordinato al Vicerè di dare le misure, ma in quanto alle pene si stesse alla consuetudine.

LIV. « Item . . . Che per ovviare alla scarsezza di frumento,
» che è quasi continua in Cagliari, non essendo sufficienti i
» 20 mila starelli del magazzino civico; si stabilisse di imma-
» gazzinare ogni anno altri 20 mila starelli, contribuendovi
» gli ecclesiastici del Capo di Cagliari, perchè con questa ag-
» giunta e con quanto fosse da molti particolari procacciato
» alle loro case non sarebbe poi sentita penuria ».

Rispose il Re che si osservasse quanto su questo particolare era prescritto.

LV. « Item . . . Che fosse osservata la consuetudine di af-
» forare i frumenti e si facesse tal afforamento dal Vicerè col
» Procuratore R., da due ecclesiastici, due del Braccio mi-
» litare, e dal consigliere in capo con un probuomo della
» città, e avuta relazione di tutti i frumenti raccolti nel Capo
» di Logudoro, la S. Signoria li facesse giurare che avreb-
» bero afforato secondo la coscienza; che ciò fosse fatto nel
» mese di agosto e poi dovesse il prezzo tassato valere per
» tutto l'anno, e se vi fosse divisione tra' suddetti, in tal caso
» S. Signoria conchiudesse con la parte che avesse afforato
» più giustamente ».

Il Re ordinava si osservasse quel che era in uso e che i convocati per afforar il tritico fossero obbligati di dar il parere con giuramento.

LVI. « Item . . . Che in caso di sterilità (che Dio non voglia)
» se paresse di dover mandare *veusportants* per le ville per
» raccogliere il frumento necessario per Cagliari, fosse ordi-
» nato che non escissero i predetti per le gravi spese che
» cagionano, finchè i baroni avessero dato, come dovean fare,
» de' frumenti, che tenessero nelle loro terre quanto sembre-
» rebbe giusto al Vicerè, crescendo un tantino il prezzo so-
» pra dell'afforato, come si legge disposto in un capitolo con-
» cesso dal Re Cattolico.

Rispondeasi che in questo particolare era sufficientemente provvisto nel capitolo XLI.

LVII. « Item ... Che dovendosi per la provvista trar fru-
» mento dalla Sicilia, o altronde, se si trovi nel Regno qual-
» che quantità di frumento, questo sia pagato al prezzo di
» quello che si vende nella nave al caricatore, essendo ragione
» che il frumento del Regno valga quanto l'estero, il che ani-
» merà i coloni sardi a lavorare ».

Rispondeasi che in tempo di necessità il Vicerè provvede-
rebbe come fosse di ragione, di maniera che non fossero ag-
gravati gli abitatori del Regno.

LVIII. « Item ... Che i *veusportants* mandati in tempo di
» penuria nelle ville per raccogliere il frumento, dopo aver
» tolto ai vassalli quanto è necessario pel vitto e per la se-
» minagione, pagano come lor piace; però sia ordinato che
» facendosi simile esazione, debbano lasciare le provviste e
» pagare la quantità presa al prezzo domandato da' proprie-
» tari ».

Rispondeva il Re che in quanto ai *veusportants* provvede-
rebbe il Vicerè conformemente al buon servigio del Re, ai
privilegi di Cagliari, e che l'afforamento fosse osservato come
si fosse ordinato.

LIX. « Item ... Omesso perchè non provveduto.

LX. « Item ... Parimente omesso.

LXI. « Item ... Perchè in alcuni luoghi del Regno non è
» osservato il capitolo di Carta di Luogo, dove si ordina
» che accadendo alcun maleficio nel luogo e abitazione (che
» si intende di certo tratto di luogo circostante alla villa) il
» maggiore di esso luogo co' giurati dovessero dentro certo
» termine prendere il malfattore e trarlo al Signor del luogo;
» e se, passato quel termine non l'avessero preso, in tal caso
» la villa o luogo dove si fosse fatto il delitto, avrebbe a
» satisfare al danneggiato e al signor del luogo della pena,
» secondo la qualità del furto; però detto capitolo della Carta
» di Luogo valesse in tutti i luoghi, massime essendo legge
» sardesca e molto salutare ».

Il Re annuiva alla petizione ».

LXII. « Item ... Che fosse osservato l'altro capitolo della
» Carta di Luogo che la mandra *(lo medado* o *cohili)* più vi-
» cino al luogo del maleficio, dovesse dentro quindici giorni
» dare e provare il malfattore, altrimenti pagasse il danno della

» parte e lire 15 al signor della terra, dove il delitto o furto
» sarebbe stato commesso ».

Il Re confermava il citato capitolo.

LXIII. « Item . . . Che ordinandosi in un capitolo della Carta
» di Luogo sopra la tortura che l'incolpato di qualche male-
» ficio non essendo uomo di buona fama . . . e intendendosi per
» alcuni aver luogo quando il malfattore non sia convinto da
» testi; mentre altri intendono che non bastino gli indizi
» contro l'incolpato, i quali sembrano al giudice sufficienti per
» torturare conformemente al diritto; fosse provveduto che
» parendo al giudice sufficienti gli indizi allegati per torturare,
» lo possa fare senza contradizione, e sia dichiarato il senso
» del capitolo.

Il Re provvedeva dichiarando la Carta di Luogo, che per sola mala fama, se non siavi altro indizio, non sia tormentato il reo, e per sola buona fama nessuno vada assoluto; ma concorrendo indizi sufficienti per la tortura si potesse tormentare il reo ad arbitrio del giudice, conformemente a diritto.

LXIV. « Item . . . Che la ordinanza della Carta di Luogo che
» nessuno prenda o tocchi bestia morta, trovata ne' salti,
» se non sia il padrone della medesima, essendo intesa in molte
» maniere; perchè alcuni intendeano che il padrone trovan-
» dola e portandosela in casa e poi non ricorrendo alla giu-
» stizia per cercare il malfattore sarebbe caduto nella pena
» del furto; però ne fosse dichiarato il senso ».

Rispondeva il Re che non la potesse toccare, nè anche il padrone, prima che fosse riconosciuta dalla giustizia, e facendo altrimenti fosse reo di furto.

LXV. « Item . . . Omesso perchè non conceduto.

LXVI. « Item . . . Che i vassalli, accorrenti quotidianamente
» in Cagliari per vender vettovaglie ed altri prodotti, essendo
» poveri e di quelli, in cui favore si espongono per tre giorni
» in vendita le merci, che si portano d'oltremare; fosse per-
» messo anche ad essi di comprare in quei giorni quello che
» fosse necessario per le loro case, non già per rivendere.

Il Re assentiva alla petizione.

LXVII. « Item . . . Conoscendosi per esperienza come il
» Veghiere di Cagliari su' delitti commessi dagli abitatori di
» Cagliari in terre di baroni, spesso in pregiudizio di co-

» storo si mostri indulgente verso i delinquenti o componga
» l'affare per poca cosa, acciò non abbia vantaggio il barone;
» però sia ordinato che il Veghiere in caso di delitto, se la
» pena si giudichi pecuniaria per capitolo di Carta di Luogo
» e si abbia a darne metà al barone della terra, dove si
» commise il delitto, non possa rimettere la metà toccante
» al barone ».

Il rescritto fu favorevole.

LXVII. « Item . . . Come sia che per i privilegi che godono
» gli abitatori di Cagliari, i vassalli venuti in questa città per
» abitarvi devano restare per tutto il primo anno nel castello
» o negli appendizii con le mogli e figli e famigli, e passato
» l'anno vi abbiano a stare per otto mesi; e come sia che al-
» cuni abbiano abusato con pregiudizio de'baroni, perchè molte
» volte non essendo abitatori si pretendono abitatori, ed i
» baroni sono impediti, volendo conoscere sopra i loro fatti:
» però sia provveduto che dove i vassalli fattisi abitatori di
» Cagliari non vi sieno rimasti per un anno intero con le
» mogli ed i figli e tutta la casa, non possano essere tenuti abi-
» tatori della città e capaci de' privilegi della medesima ».

Si rispose fosse osservato questo capitolo.

LXVIII, LXIX, LXX. « Item . . . Omessi perchè non provveduti.

LXXI. « Item . . . Che i Capitani generali, Luogotenenti ge-
» nerali, Vicerè, Governatori e loro Luogotenenti nell'entrar
» in officio abbiano a prestare giuramento e omaggio di os-
» servare i presenti e gli altri capitoli del Braccio militare in
» poter dell'officiale che presiederà ».

Non si notò il decreto, ma fu certamente approvativo.

LXXII. « Item . . . Che i presenti capitoli sian sempre in
» *viridi observantia* ».

Fu approvato.

LXXIII. « Item . . . Omesso, perchè non concesso.

LXXIV. « Item . . . Che i baroni avendo nelle corti convo-
» cate da D. Alfonso, da D. Fernando il Cattolico, e da
» S M. Cesarea, ottenuto general conferma de' loro privi-
» legi e giurisdizioni, voglia il Re anche in questo Parlamento
» far la stessa grazia ».

Si rescrisse che fosse fatto come supplicavasi in quanto però hanno e godono.

LXXV. « Item . . . Omesso perchè inutilmente provvisto.

LXXVI. « Item . . . Omesso per la stessa ragione.

LXXVII. « Item . . . Omesso perchè non concesso.

LXXVIII. « Item . . . Che nelle grazie dello Stamento mi-
» litare non facendosi menzione di Capitan Generale, ma di
» Vicerè o Luogotenente Generale, perchè quell'officio non
» era in uso; a ciò nè il presente Capitan Generale, nè i
» suoi successori possano fare alcun atto contrario; sia di-
» chiarato che dove nelle dette grazie si fa menzione di Luo-
» gotenente Generale o Vicerè, si intenda pure il Capitano
» Generale ».

Si rispose affermativamente.

LXXIX. « Item . . . Omesso perchè inutilmente concesso.

LXXX. « Item . . . Omesso per la stessa ragione.

Seguiva la conclusione.

« Pel tenore pertanto delle presenti di nostra certa scienza e Regia autorità e deliberatamente concediamo, decretiamo i prefati capitoli e ciascuno di essi come è scritto in calce ai medesimi e parimente lodiamo ed approviamo e vogliamo sieno lodati ed approvati; e all'Illustrissimo Filippo Principe delle Asturie e di Girona, figlio nostro primogenito, e al nipote nostro carissimo, e poi nostro successore, e dichiariamo questa nostra volontà e la raccomandiamo sotto la promessa della paterna ed avita benedizione; ed allo spettabile Luogotenente e Capitano Nostro Generale, o Presidente in quel nostro Regno, ai magnifici e diletti Consiglieri Nostri, al Reggente la Real Cancelleria, a' Governatori nel Capo di Cagliari, Gallura e del Logudoro, al Maestro Ragioniere, al R. Procuratore ed al Ricevitore del riservato, all'Avvocato ed ai Procuratori fiscali, Vicari, Sottovicari, Podestà, Capitani, Giustizie, Giurati, Consigli e Comunità di tutto il Regno di Sardegna, a tutti gli officiali e sudditi nostri, qualunque sieno, la proponghiamo e comandiamo sotto la minaccia d'incorrere nella nostra indegnazione ed ira e nella emenda di 10 mila fiorini d'oro di Aragona, di osservare e fare osservare inviolabilmente i detti capitoli ».

Datum in oppido Antuerpiae die XXIX mensis Aprilis Anno a Nativ. Domini MDXLV, Imperii Nostri XXVII. Regnorum nostrorum, videlicet Reginae Castellae, Legionis etc. XL, etc. etc.

Io el Rey

A questi capitoli riferiti dal Dexart possiamo aggiungere alcune memorie di questo Parlamento, per noi estratte dagli atti Parlamentari conservati nella Segreteria della antica Regia Udienza. Avremmo voluto fare altrettanto de' precedenti; ma essi in gran parte mancavano, e apparivano i residui così disfatti dalla umidità, che non si potè trarne profitto. In questo stesso sono desiderati i primi 58 fogli.

Abbrevierò possibilmente notando solo le cose che mi sembrino più interessanti negli atti di questo Parlamento.

La celebrazione del solio per l'apertura del Parlamento essendosi fatta ai 7 aprile del 1543, quella per la chiusura si fece ai 4 ottobre. Il Luogotenente Generale Cardona sedette pro tribunali nella Cattedrale sul soglio costrutto con sontuoso apparato avanti la cappella del Corpo di Cristo nell'antica chiesa metropolitana, con arte mirabile edificata da' pisani e poi nel secolo seguente distrutto dall'Arcivescovo Vico per eseguire un modellaccio.

Erano presenti dello Stamento ecclesiastico — Il vescovo d'Alghero D. Pietro Vaguer, il vescovo d'Ales D. Andrea Sana, il vescovo di Bosa D. Baltassar De Heredia — Michele Arena vicario della Cattedrale per il Capitolo di Cagliari — D. Stefano Albaran per il Commissario Generale dell'Arcivescovo di Cagliari D. Domingo Pastorel — Antonio Valenti canonico di Cagliari per il vescovo d'Ampurias e la Badia di S. Maria de Tergu — Giovanni Serra, Vicario di Sassari, per i capitoli di Torri, Ploaghe e Civita.

Giovanni Beltran canonico di Cagliari, per i capitoli e clero di Castra e Bisarcio, D. Antonio Pineo canonico di Cagliari, per i capitoli di Sorra, Bonavolla e Bosa, Gavino Aleu canonico di Cagliari, per il clero di Terralba, Antonio Corbo canonico di Suelli, per quel capitolo, Antonio Soler maestro in S. T. pel capitolo di . . . . .

Dello Stamento militare si trovavano presenti

Il conte di Sorris, Giaime d'Alagon, il visconte di Selluri Artal de Castelvì, Salvatore Aymerich, anche pel conte di Oliva, D. Diego Dessena, Govêrnatore del Capo di Logudoro, D. Filippo di Servellò, D. Giovanni dello stesso nome, D. Eusebio de Gerp ed altri con molti cavalieri.

Relativamente al servigio degli Stati del Regno (come si

dicea con frase parlamentare il donativo che essi offerivano per i bisogni della Monarchia) troviamo nelle prime carte le calde istanze del Presidente del Parlamento, perchè essendo urgenti i bisogni del Re, si accelerasse, e vediamo l'offerta fatta a' 28 maggio dallo Stamento Reale, la quale, essendo stata letta dal detto Presidente e da' suoi officiali, fu rifiutata per causa delle molte condizioni, che secondo il tenore della schedola doveano precedere, il che era contro lo stile de' Parlamenti; quindi si fece intendere che si riconoscea l'animo loro di prolungare il Parlamento anzi che di venir presto alla chiusura, e che dovessero mutare l'opinione e l'intenzione e offrire senza condizioni il servigio, come era conveniente di fare; promettendo che dopo ciò la S. Signoria avrebbe fatto quello che era suo dovere e portavasi dalla consuetudine.

Nel 1.° giugno facean l'offerta gli Stamenti ecclesiastico e militare, e considerando le necessità di Sua Maestà Cesarea per tante guerre, e quella specialmente contro il Turco, che sosteneva in diverse parti, e volendo far presto il servigio, si concertarono sopra una ragionevole somma, la quale offrirebbero molto maggiore, se il Regno si trovasse tanto ricco, quanto volonteroso. Come però, non ostante la gran povertà, sono cospicue le quantità, che in diversi Parlamenti ed in poco tempo sono uscite; le quali sommano a più di 300 mila ducati; compresi i maritaggi, i coronaggi, le decime quarte, i sussidi, ed altre esazioni fatte in tanti anni, ne' quali per peggio si patì sterilità di campi, mortalità di bestiame, e si sostenne il carico gravissimo dell'alloggio delle soldatesche; così anche in questa occasione, che sono stati richiesti da Sua Maestà Cesarea di sovvenire alle urgenti sue necessità, fanno una considerevole offerta, non intendendo però di rendere patrimoniale e perpetuo questo servigio, e riservandosi di arbitrare e concordarsi sulla quantità nel modo più utile al Re, meno gravoso a' popoli, durante il decennio del presente Parlamento, con che V. S. in persona del Re si degni prima dell'offerta solenne decretare i memoriali, dati dai due Stamenti, per li trattatori appuntati, dia potere agli esaminatori de' gravami, riceva il giuramento solito di essi, ripari i detti gravami, osservi i privilegi, le immunità e libertà, e provveda sopra alcune cose necessarie ed utili al Regno; e con queste

altre condizioni che una parte delle offerte sia deputata al riparo del Regno, a' danni particolari ed altre necessità: e conformemente a' loro diritti ed agli usi parlamentari protestano che non sia cagionato ad essi pregiudizio, nè allegato a conseguenza, se per essere volonterosi al detto servigio, abbiano obbliato alcune cose, che si potessero dire per conservazione dei loro diritti.

Il Preside riconoscendo l'offerta de' due suddetti Stamenti, fatta *cum promptitudine animi et voluntarie ad servitium S. M. et beneficium et reformationem praesentis regni prout semper fecerunt; et acceptando dictam oblationem paratus est ad omnia in ea contenta pro expeditione Parlamenti et faciliori exitu ejusdem etc.*

Lo Stamento militare ritornava poi all'offerta, e per provare la sua devozione al Re dicea che si potean vedere i processi de' Parlamenti degli spettabili V. R. D. Ignigo Lopez de Mendoça, Giovanni Dusay, Ximene Perez Scriva, D. Angelo di Villanova, D. Martino de Cabrero, ne' quali si vede che precedette sempre gli altri Stamenti nel servigio; quindi supplicava fosse accettata l'offerta che il V. R. accettò.

Seguì poi la supplica degli Stamenti perchè fosse data la necessaria autorità agli esaminatori de' gravami, eletti già da più giorni.

Il Presidente lo fece addì 18 giugno, e diede avviso agli aggraviati perchè proponessero le loro querele.

Si facea poi offerta del servigio da' tre Stamenti di 100 mila ducati, de' quali restassero netti al Re 60 mila, si impiegassero 40 mila per i gravami, il resto per i salari degli officiali e per riparazioni.

Nel 26 giugno il Vicerè convocava gli Stamenti nella Sacrestia della Metropolitana, esponeva gli urgenti bisogni del Re e li esortava a fare il servigio.

Nel 30 dello stesso il V. R. con gli officiali regi e assistenza del vescovo d'Alghero, Commissario e Visitatore Generale di S. M. in Sardegna (il quale in altra Carta è detto altresì Commissario Generale del Cardinal di Toledo, Inquisitore Generale) convocava privatamente nella Metropolitana gli Stamenti, e ricevea l'offerta che essi volean fare all'invitto Imperatore Re d'Aragona del servigio domandato dal Vicerè in suo Real nome.

Gli Stamenti si radunarono poi sotto la presidenza del Vicerè e con assistenza del vescovo d'Alghero nella cappella della sacristia della Metropolitana addì 17 agosto 1543, e si decretò che essendo urgenti le necessità, le 18 mila lire che spettavano a Cagliari per riparazioni, fossero consegnate.

Il Dexart riferì pochissimi capitoli delle città; ma erano sempre molti, non finendola mai i municipi di domandar privilegi, preeminenze, e si vedrà da alcune delle seguenti petizioni che abbiamo desunte dagli atti. Si riconoscerà dal cenno delle cose che mancano la meschinità dell'opera del Dexart, che fu celebrata da colui che di ognun disse male fuor che di quelli che o eran molto potenti o ammiratori di lui o delle sue frasi squisite.

Suppliche del Sindaco di Sassari. Che per la sterilità di molti anni, per la invasione francese, per la mortalità susseguita e poi per le sofferenze causate dall'alloggio che si dovette dare alle truppe regie essendo la popolazione ridotta a soli 800 fuochi utili *ad onera patrimonialia*, e diminuito il commercio anche per le infestazioni de' mori, era fatto iniquo il volere nel compartimento del donativo tassar Sassari come in tempo di gran popolazione, commercio ed opulenza.

Il Vicerè provvide, ma il Sindaco supplicò di nuovo fosse la città censita per 800 fuochi.

Supplica del Sindaco d'Oristano. Che nel compartimento si riguardasse il numero de' fuochi.

La città d'Oristano avea già per mezzo del Governatore di Cagliari D. Giacomo di Aragall, presentato un memoriale al Re, dove significavasi che la popolazione della medesima, la quale 60 anni addietro numerava 500 e più case, era ridotta a 300; supplicavasi che si provvedesse contro l'iniquità che si commetteva, nel volerla nel ripartimento del servigio, tassata secondo l'antico censimento, e prediceasi che se non si ponesse rimedio, si affretterebbe la intera desolazione della medesima. Lette le quali querele e suppliche, il Re commetteva al Vicerè che provvedesse secondo giustizia.

Erasi pure supplicato da questa città che si riparassero le muraglie cadenti che non potrebbero reggere ad una violenza ostile, e il Re ordinava al suo Luogotenente, che mentre non si aveva come far fronte ai bisogni più urgenti, si intendesse co' consiglieri del modo come si potrebbe rimediare.

Un'altra supplica della città era perchè il Re prorogasse la grazia, fatta alla medesima per sette anni, di pagare i diritti della Dogana Reale, com'era stata consuetudine di pagare ai marchesi, a' quali gli abitatori di essa città pagavano in ragione di 50 soldi per quintale di cacio, e di 40 per i cuoi sottili, sebbene valessero di più; e « Noi, diceva il Re, in riguardo de' servigi di detta città, piace di prorogarla per altri 3 anni ».

Questa Carta Reale avea la data da Barcellona sotto il 21 novembre del 1542.

Il Sindaco d'Oristano presentava altra Carta, e si possono notare le seguenti parole: Già che S. M. usa co' vassalli di tanta benignità da sottomettersi a giustizia e farsi loro eguale, e vuole che de' donativi a lui fatti da' suoi vassalli sien riparati i danni ed aggravi . . . è giusto che essi ancora sieno liberali col Re . . .

Che alcuni officiali sindacati e condannati, ricusando di pagare, fossero obbligati e non più ammessi negli stessi offici contro il disposto delle prammatiche, come si facea.

Che avendo patito molti danni dalla compagnia del signor Axis del terzo di Sicilia che alloggiò in Oristano; altri da quelli che passarono da Sassari a Cagliari, a' quali si facea servigio di persone e di cavalli, de' quali alcuni perirono o si perderono; oltre di che eranvi ville quasi distrutte ed abbandonate per le spese e perdite che si fecero per i detti soldati, compresa la roba che si mandò a Stampace in Cagliari; però si dia un compenso.

Che Oristano ed i Campidani avendo ottenuto grazia di fabbricare la torre nella spiaggia e porto di Cogutzo avean cominciato ad edificarla coi denari che essa città e contrada si tassarono; che avendo ottenuta promessa dalla R. Corte e dal Clero che sovverrebbero pel rimanente dell'opera, per l'artiglieria e le altre munizioni; e non avendo ancora nulla ricevuto, restava la fabbrica sospesa con gran danno del commercio, perchè per paura de' Mori non venivano le barche in luogo indifeso.

Che nel Parlameuto di D. Angelo di Villanova essendosi stabilito una somma pel riparo delle mura, strade e ponti d'Oristano, eransi ritenuti dal Vicerè cento ducati di quella porzione e non si erano poi dati.

Che la città d'Oristano, ridotta al decimo di quello che era stata e per la povertà essendo fatta impotente a pagar la parte del R. donativo, secondo la tassa antica, si ristringesse però la tassa al numero presente di fuochi.

Che le muraglie fossero riparate, rifabbricate le torri cadute.

Che le spese, che faceano i principali di Oristano ai Luogotenenti che venivano in essa città o passavano, essendo fatte volontariamente da essi per procurarsene il favore, non si addossassero agli altri.

Che fosse da' baroni rispettato il privilegio d'Oristano di commerciare nelle incontrade del Marghine, Barigadu, Mandrolisay e Parte Ulcier.

Che essendosi disposto dal Vicerè nel timor dell'armata turchesca avesse Oristano quattro cavalli in città e altri quattro in due punti diversi per correre le poste verso Alghero e verso Cagliari, era in ciò aggravio alla città che non doveva tenerne più di quattro.

Suppliche del Sindaco di Sassari: delle quali porremo le più interessanti.

Che il Governatore del Logudoro e l'Avvocato fiscale dovessero dopo il biennio tener tavola e rendere ragione del loro operato.

Che i Generosi (quelli che avevano titolo di nobiltà) essendo per privilegio esenti da ogni diritto Reale, anche dalla gabella del vino, sieno però osservati.

Che si riconosca la diminuzione della città di Sassari, ridotta per la peste ad 850, al più 890 fuochi, e la ricognizione si faccia dal Governatore.

Che avendo il Terzo di Napoli, alloggiato per sei mesi in Sassari, cagionato un danno dai 10 ai 12 mila ducati, per vigne, giardini ed orti distrutti, bestiame rude e domito macellato, e case rovinate; si supplica che poi in Sassari non sia alloggiato alcun esercito, ma si distribuisca nelle ville.

Che da' denari del Parlamento si ristorino le muraglie (di Sassari), e il porto di Torri si rinforzi, perchè meno si tema dei Mori.

Che la città essendo rimasta così distrutta dai francesi, che non potrà risorgere nell'antico stato senza il soccorso sovrano, supplica sia ristorata dai danni.

Che si purgasse il porto di Torri, dove quasi non poteau entrare i battelli mercantili con danno del commercio e dell'erario.

Che si riparassero i molti ponti rovinati o cadenti, e si provvedesse all'agevolezza del commercio ed alla salvezza dei viandanti.

Che dopo tante sventure essendo per mancare molti stabilimenti pii, conventi di frati, il monastero di s. Chiara, lo spedale di s. Croce e quello de' lebbrosi, sia ai medesimi dato da' denari del Parlamento destinati alle opere pie il necessario per sostenersi.

Che ai consiglieri e prouomini del consiglio maggiore insieme con gli eletti che conoscono le rendite perpetue e gli emolumenti delle città ed i suoi carichi, per cui si potrebbero talvolta accrescere, tal'altra diminuire i salari, fosse data questa facoltà. Ma fu negata.

Che la città di Sassari non sia obbligata a mandare a Cagliari il denaro dei Parlamenti, coronaggi, maritaggi, però il Ricevitore R. abbia un sostituito in Sassari.

Che i cittadini di Sassari, i quali per privilegio possono liberamente commerciare in tutto il Regno, massime in vettovaglie, essendo vessati dai consiglieri di Cagliari, multati di grosse pene ed incarcerati per causa che commerciano, sia comandato ai detti consiglieri di rispettare il privilegio.

Che la città di Cagliari non pagando per maritaggi e coronaggi, che una piccola somma tassata, supplica che la città di Sassari, essendo metropoli dell'altro Capo, sia trattata egualmente.

Che avendo Sassari il privilegio che nessun forestiere possa vendere al minuto, sia osservato alla lettera il privilegio.

Che molti ecclesiastici forestieri ottenendo nel Regno dignità e benefici, arcivescovadi, vescovadi, abbazie, priorati, canonicati, e i più vivendo fuori del Regno, onde ne sono privati i regnicoli ed il denaro esce dall'Isola, pertanto le dignità ed i benefici si dessero ai nativi.

Che il castello di Sassari si guarnisse di artiglieria.

Che l'arcivescovo di Torre, D. Salvatore Alepus, non predicando nella cattedrale, come è obbligato, onde ha sempre disturbi col Consiglio e col popolo, sia obbligato esso prelato

ad istituire un canonicato di 60 od 80 ducati perchè un ecclesiastico predichi nel modo e forma che si usava in molte città della Spagna.

Che si stabilisse in Sassari uno studio generale.

Suppliche del Sindaco d'Alghero. Che si provvedesse contro i nemici marittimi, che facevano continue sorprese, e aveva condotti schiavi la maggior parte della gente di mare che esercitavano l'arte di corallatori, che era la principale industria.

Che si provvedesse contro gli aggravi che i mercatanti soffrivano dai ministri Reali.

Notavasi nell'art. 21 che nell'anno 1527, quando i francesi occuparono Sassari, la città di Alghero per impedire le galere nemiche di entrare nel porto, avea fatto affondar molte gondole coralliere, le quali barche furono perdute, e che dalla parte di terra furono disfatte case di campagna, chiese e vigne. De' quali danni si domandava compenso, e se non poteasi di tutto, almeno delle barche, dai denari del Parlamento.

Che si stabilissero uniformi ed eguali per tutto, la moneta, le misure ed i pesi, perchè i cittadini pativano danno dalla differenza.

Che si osservasse lo statuto del commercio, per cui quei del Capo di Cagliari non dovean commerciare nel Capo di Logudoro, mentre se i logudoresi andavano a commerciare nel Capo di Cagliari si sottoponevano a gravi macchizie.

Che si provvedesse contro gli aggravi e i molti disordini degli officiali della Crociata (e ministri dell'Inquisizione), persone scandalose che davano molestia agli officiali del Re, e poi osavano fulminare scomuniche e mettere interdetti in totale distruzione della giustizia.

Che i contadini del Logudoro in tempo di guerra concorressero in Alghero, dove il popolo scarseggiava, per la difesa, e non fossero comandati da nessun capitano ad andare altrove.

Che dall'Imperatore, quando in Alghero vide la torre che fabbricavasi nello Sperone, essendosi ordinato fosse compita coi denari del Parlamento, si adempisse l'ordine cesareo trovandosi la medesima tuttora imperfetta.

Che in tutto il Logudoro non possano tra loro gli stranieri nè vendere, nè comprare.

Che avendo la città e le contrade sue patito danni gravissimi da' soldati di Alfonso Vivas, Mastro di campo del Terzo di Napoli, dalla infanteria spagnuola di S. M., comandata da D. Filippo de Herrera e da D. Diego Velas de Mendoça, venuta dopo l'infortunio di Algeri, e non avendo finora ottenuto alcun compenso e de' danni e delle vettovaglie provvedute in gran copia, de' servigi comandati di uomini e cavalli e de' materassi e coperte somministrate a quelli che si fermarono in Sassari; si provvedesse al compenso.

Suppliche del Sindaco di Castellaragonese. Domandava il Sindaco si riparassero le mura cadenti per vetustà e per le offese nemiche, e si riparassero quelle che avevan rovesciato le palle francesi nell'assalto e bombardamento, che si fece dalla flotta del cristianissimo nel 1527; e ne provava la necessità notando che la monarchia avrebbe perduto questa fortezza, se gli abitatori non avessero avuto comodo di resistere alle batterie delle galere francesi, che poi prendeano la città di Sassari.

Che il territorio della città essendo incoltivabile, perchè tutto roccioso, si desse qualche franchigia, massime che la popolazione aveva dopo la guerra sofferto la pestilenza, dalla quale era stata ridotta a men della metà.

Che non essendo nella città più di 150 fuochi, e la massima parte tanto poveri, che non avevano pel necessario, si *affuocasse* di nuovo pel nuovo servigio, e che la porzione da tassare alla città fosse destinata per le riparazioni delle muraglie.

Che le barche solite venire per corallare ne' mari della città, dalle quali avea essa città qualche guadagno, non essendo più tornate dopo la provvisione Reale, che le obbligava a pagare più del consueto, ma voltesi a Bonifacio, dove erano franche, si togliesse quella provvisione dannosa.

Che la fortezza si munisse di artiglierie, non avendo più che tre cannoni di bronzo.

Supplica del Sindaco d'Iglesias. Si provvedesse al riparo delle muraglie distrutte, e non fosse da' consiglieri di Cagliari e da' baroni impedita la città di fare nelle propinque ville la provvista del frumento.

Capitoli dello Stamento civile di Cagliari proposti da D. Michele Barberà.

Che nel Supremo Real Consiglio di Aragona si ponesse seggio per un Reggente nativo dell'Isola.

Che essendo cresciuto il popolo di Cagliari e non bastando i 20 mila starelli di approvvigionamento, questo fosse accresciuto quanto parrebbe necessario.

Che fosse nel Regno una sola misura del frumento.

Che i ladri di bestiame non si ammettessero a transazione, ma puniti nel corpo; essendo raro il bestiame nell'Isola per questa impunità.

Che il Veghiere di Cagliari essendo officio assai preeminente, perchè Capo della città con giurisdizione civile e criminale, alta e bassa, in prima cognizione, la qual giurisdizione era più larga in tutto e per tutto sulla città, appendizi e distretto in assenza del Vicerè; conveniva che fosse persona di condizione, per essere stato consigliere in capo o secondo, o loro figlio, o nobili.

Che essendo penuria di monete d'argento, perchè si esportavano, se ne proibisse l'estrazione a pena di perderle.

Che i Luogotenenti Generali, trovandosi nel Capo di Logudoro, non potessero fare commissioni o provvisioni contro gli abitatori di Cagliari e degli appendizi.

Che fosse ordinato in Cagliari uno studio generale a utilità e onore della Capitale e del Regno; e che al salario dei maestri e dottori si provvedesse co' denari del Parlamento, contribuendovi insieme la città.

Che avendo la città e castello di Cagliari il privilegio che il Veghiere non possa giudicare alcun delinquente, se non col giudizio de' probuomini, sia interdetto al Luogotenente Generale di impedire in alcun modo il detto Veghiere di cooperare secondo il privilegio.

Che per mancanza di studi particolari essendo tanta ignoranza ne' cappellani, che appena sanno leggere; però sia ordinato per atto di Corte che i Prelati o i loro Vicari non possano ammettere all'ordine del suddiaconato alcuno che non sappia scrivere una lettera in latino; e che in ogni diocesi

abbiasi un maestro di grammatica, da pagarsi dalle rendite del vescovo o de' canonici.

Che le chiese del Regno essendo poverissime, rovinose e spoglie di ornamenti e delle cose necessarie al culto, si destinassero i frutti delle vacanti alle necessità delle medesime: e si ottenesse la licenza pontificia.

Che si riclamasse contro l'Arcivescovo di Torri, che aveasi procacciato contro il dritto un breve apostolico e l'insegna del *Gonfalone* della Sede Apostolica e già l'usava simile a quello che abantico si ha dall'Arcivescovo di Cagliari.

Nella Carta che contiene queste petizioni del municipio di Cagliari si trova

Che si era concessa l'apertura della porta di s. Brancazio sulla parte più sublime del castello; ma non erasi ancora effettuata, perchè voleva il Re che de' quattro portolani (gabellieri che alla porta esigevano i diritti Reali) due fossero salariati dalla città.

Si parla pure di estorsioni e vessazioni, che commettevano i ministri del Re contro gli abitanti del Regno.

Nelle nozioni generali de' Parlamenti sardi essendosi fatto un cenno de' dissentimenti che spesso intervenivano, qui ne proporremo un esempio in quelli che si posero dal sindaco di Cagliari nel Parlamento del Cardona.

Dissentimenti del Sindaco di Cagliari. Tra' capitoli proposti essendo alcuni che derogavano a' buoni usi e privilegi di Cagliari, sorse discrepanza tra trattatori, per contradizione del Consiglio di Cagliari, ed il Sindaco del medesimo, che era Giovanni Arquer giureconsulto, presentava un memoriale, supplicando che non si desse corso ai medesimi.

I capitoli a' quali contradiceva la città erano stati proposti dallo Stamento ecclesiastico.

Domandava questo nel capitolo III fossero pagate le decime; ma opponeva l'Arquer che Cagliari non era nè decimaria nè primiziaria e non mai aveva pagato decima, ma che ciascuno dava quanto gli pareva; onde nella festa della Candeliera quelli che erano volontariamente decimari per costume e pratica si nominavano pubblicamente dal pulpito e riceveano una candela. Perlocchè il Sindaco predetto dissentiva sopra il detto capitolo nella parte che riguardava Cagliari.

Quindi sopra l'asserzione degli ecclesiastici che si potessero i loro grani esportare liberamente e non fossero obbligati all'afforamento rispondea che era *vetus querela sine fruge , sine ratione et lege*, proposta dagli ecclesiastici in tutti i capitoli per loro interesse, proseguita inutilmente davanti S. M. Cesarea, e che quella concessione perniciosa a Cagliari e al Regno ecc.

In quanto poi all'ultimo in cui gli ecclesiastici domandavano che il Vicerè giurasse i loro privilegi, supplicava il Sindaco che il Vicerè non escisse dalla consuetudine, e proponea dissentimento generale contro tutto ciò che ledesse i diritti di Cagliari, e si proponesse da Capitoli o da prelati.

Dalla opposizione a' capitoli degli ecclesiastici passava a quella contro i capitoli de' militari.

E dissentiva prima su quello, in cui era proposto che pei diritti della città, deputati alla fortificazione, si costituissero alcuni officiali, asserendo che la città aveva ben ordinato tutto.

Sopra il X in cui supplicavasi si potesse commerciare liberamente per tutto, rispondea che ostavano a questo i privilegi delle città, ciascuna delle quali avea il suo distretto.

Sopra il XXVIII che portava fossero i nobili insaccolati per gli offici della città, rispondea che questo contradirebbe a molti privilegi; che per la loro aderenza con gli ereditati avrebbero potuto causare nocumento al buon regime di Cagliari; che altronde era stabilito per privilegio il numero che dovea esservi dell'Ordine de' militari.

Sopra il XXX dove si chiedea fossero ammessi nel municipio quelli degli appendizi, sebbene fossero sardi , rispondea che toccava al Vicerè ed a' consiglieri di provvedere al buon governo e che essi vedrebbero ciò che fosse da fare.

Infine sopra il XLIV che non si ditenessero i sardi che portavano vettovaglie in Cagliari, dissentiva perchè contro il privilegio *del terzo* e perchè torrebbesi il comodo a' cagliaritani di farsi pagare.

Questi dissentimenti erano interposti a' 21 agosto dell'anno suddetto.

Rappresentanza di aggravi lamentata dallo Stamento ecclesiastico e petizioni.

Doleansi gli ecclesiastici di sentir aggravata la coscienza ,

perchè non si era potuto mai ottenere dal Santo Padre il beneplacito per contribuire nel Parlamento, e protestavano che non passerebbero avanti nel Parlamento, finchè Roma non avesse approvato le contribuzioni fatte e data licenza per altre.

Proponevano nuovo carico della loro coscienza ne' sussidii domandati dal Re di decime e di quarte e di altre paghe, le quali dal 1531 al 41 già sommavano a 12 mila ducati.

Si querelavano di non ricevere da tutti le primizie e decime del formaggio, lane e bestie e di tutti gli altri frutti della terra.

Chiedevano però che per prammatica e capitolo di Corte perpetuo si dovessero pagar le decime e primizie secondo il diritto divino e canonico e il privilegio da S. S. Ces. Cattolica Maestà, concesso al detto Stamento nella città della Corogna a' 10 maggio del 1520, decretando che interamente e senza frode fossero pagate sotto le pene infrascritte; esse erano la scomunica generale e speciale da fulminarsi da' prelati, la multa di . . . . della qual somma due parti sarebbero applicate all'ecclesiastico, cui fosse fatta frode, la terza all'opera della chiesa, nel cui territorio si raccogliesse la decima.

Inoltre supplicavano fossero indennizzati delle primizie e decime quegli ecclesiatici che le avevano domandate e non ottenute.

Lamentavansi de' danni che avevano sofferto nell'alloggiamento de' soldati, e domandavano che si provvedesse a compensarli.

Instavano poi fosse ordinato per capitolo di Corte, a fine di ovviare alle frodi, che non si levassero i frutti dall'aja prima che fossero misurati in presenza dei decimatori, o dei loro procuratori. E che le bestie si avessero a numerare alla loro presenza nelle mandrie.

8. Che come pagavano pel servigio del Re dalle loro rendite i prelati e gli altri cherici, così pagassero i baroni dalle proprie, e non si esimessero caricando tutto sopra i vassalli. Il che domandavasi per questo che, conferendo anche i baroni, sarebbe diminuita la porzione incaricata agli ecclesiastici e sarebbero un poco sgravati anche i vassalli.

9. Dolevansi pure di un altro gravame, in questo che i ministri del Re s'intromettessero a custodire le rendite delle va-

canti, per ragione che se il Regio giuspatronato dava diritto alla nomina de' prelati, non ne dava alcuno sulle rendite ecclesiastiche; quindi supplicavano si rispettasse l'antico diritto dei Capitoli di eleggere in collettori ed armentari persone sicure, dalle quali fossero conservate le rendite e consegnate ai successori.

10. Che violavasi l'immunità ecclesiastica co' diritti che si esigevano sopra il vino e la carne dagli ecclesiastici; però fossero levati, e si ponesse su detti articoli la *sifa* in questa città, come si osservava nella Spagna ed erasi osservato nell'Isola.

11. Che non essendo ritenuti dalle censure contro i violatori delle immunità ecclesiastiche nelle chiese e case de' prelati gli officiali del Re, si minacciassero per atto di Corte pene severe ai medesimi.

12. Che faceasi aggravio dello Stamento ecclesiastico dai Luogotenenti Generali e da' Governatori e altri officiali Regi, assoggettando alla loro giurisdizione ordinaria le persone immuni con disprezzo delle censure ecclesiastiche, per la ragione che il Re fosse giudice competente degli esenti ne' suoi Regni, mentre era noto a tutti che il contrario era di diritto; quindi supplicavasi che cessassero gli abusi e potessero gli esenti eleggere a giudice quella persona ecclesiastica che loro parrebbe, salvo che nel privilegio fossero da Sua Santità nominati i giudici.

14. Che i ministri Regi non curando le censure, vietavano agli ecclesiastici di andare a Roma pe' loro negozi beneficiali, non lasciando escire dal porto nè essi nè le loro robe; che siffatta proibizione generale a tutti gli Stamenti essendo iniqua perchè contraria alla libertà di ciascuno, era inoltre sacrilega usandosi verso gli ecclesiastici, perchè ostile alle immunità; però fosse con severe pene rimosso quest'abuso di potere.

15. Che gli ecclesiastici erano aggravati da molte paghe così per le decime e le quarte concesse da S. S., come per parlamenti, coronaggi, maritaggi e altre contribuzioni di altri nomi, ond'erano tanto poveri, che rarissimi potean vestire panni men grossolani; quindi supplicavasi fosse stabilito per capitolo di Corte che gli ecclesiastici, così per conservare la loro immunità, come per sovvenire ai loro bisogni, non solo nelle terre baronali, ma nelle Reali, restassero franchi da ogni dritto di terratico, di vino, di bestiame ed altri.

16. Che con grave abuso il Luogotenente Generale o Preside o altri officiali con citatorie sotto pena di fedeltà agli ecclesiastici, sotto colore o no del servigio del Re, cagionando loro disagio, perchè li forzavano a viaggiare anche in tempi insalubri; però fosse provveduto con altre pene oltre le censure contro siffatte coazioni lesive della libertà e della immunità ecclesiastica; potendosi in caso di necessità tener modo migliore.

17. Che fosse provveduto per alcuni maestri, uomini dabbene, e si assicurassero a ciascuno lire cagliaresi 200, oltre loro procacci, nè si potessero senza buona causa licenziare, come erasi fatto altre volte.

21. Che gli abitatori degli appendizi essendo stati sempre fedeli vassalli e per richiesta de' magnifici Consiglieri di Cagliari ammessi a giurati di essa città, fossero poi in perpetuo per atto di Corte insaccolati negli offici di detta città per quei gradi, che parrebbe al Luogotenente Generale di designare.

A questi capitoli presentati a' 3 settembre del 1543, mancano i decreti; ma si può credere che in massima parte siano stati favorevoli, essendo il Presidente che era un vescovo, inclinato a favorire gli ecclesiastici.

Noteremo dopo queste alcune petizioni proposte da' Capitoli delle Cattedrali.

Capitolo torritano. Giovanni canonico Serra, procuratore del medesimo, domandava che la Metropolitana di Sassari essendo poverissima fosse sussidiata ne' bisogni pressanti di riparazione, come erasi sovvenuto a quella di Cagliari; che però de' denari del Parlamento per i luoghi pii si determinasse quella parte che parrebbe convenire al Presidente, perchè i canonici e beneficiati che molto avevan patito ne' loro beni da' soldati del Terzo di Napoli non fossero obbligati a desistere dagli offici divini per pensare a procacciarsi il necessario.

Che i danni cagionati dalle dette truppe fossero compensati.

Che Alghero essendosi fatto vescovado e unito alle antiche diocesi di Otzana, Castro e Bisarcio, e separato dal clero torritano, male si pretendeva che questo continuasse a pagare la somma che pagava quando teneasi quello incorporato; però fosse tolta la porzione che toccava al clero di quella città.

Che essendo notoria la povertà dello spedale di s. Croce in Sassari per male annate ed altri infortunii, si esimesse da pagare decime, quarte e mezze annate.

Che per la inopia della Cattedrale che non aveva per le distribuzioni e come riparare l'edificio che minacciava rovina, si desse alla medesima parte del denaro del Parlamento, come si facea ad altre chiese.

Capitolo d'Alghero. Che i benefici ecclesiastici fossero dati ai sardi, e così le pensioni.

Che non avendosi mezzi per la troppa povertà a terminar la nuova chiesa, si desse dal Parlamento qualche somma come si era fatto per le muraglie ed artiglierie della città.

Capitolo e clero di Suelli. Che il Parlamento si celebrasse da tre in tre anni, come si usava ne' Regni d'Aragona, e non di nove in nove; perchè tanto spazio era quasi quello di vita che aveva un uomo che fosse entrato una volta nel Parlamento, e perchè in tanto intervallo gli officiali Regi faceano molte ingiustizie.

Che gli ecclesiastici potessero vendere i loro frutti come e dove volessero, tolta la proibizione di contrattare nella stessa Isola senza licenza, la quale spesso si negava.

Che i ministri Regi non prendessero i delinquenti rifugiati nelle chiese, case di preti, canonici, ed altri costituiti in ecclesiastica dignità.

Che si concedesse alla Sardegna lo stesso privilegio, per cui ne' Regni di Castiglia e di Aragona i soli naturali dovevano goderne i beneficii.

Capitolo d'Iglesias. Domandava cose d'interesse ed utilità propria.

Capitolo di Cagliari. Che si vietasse all'Arcivescovo di Sassari il *Gonfalone,* del quale da due anni faceva uso per certo Breve di Sua Santità, essendo in ciò una usurpazione lesiva del privilegio della Chiesa cagliaritana, che era in possessione di tale insegna; insieme lesiva della dignità regia, perchè il gonfalone era divisato dell'arma di Aragona, e questa non si potea concedere che dal Re.

Che le Cattedrali delle diocesi unite a Cagliari essendo poverissime, il Re concedesse i frutti della Sede vacante per il ristauro e arredo delle medesime.

Che mentre nelle altre cattedrali non si poteano fare gli offici divini per essere in luoghi spopolati o di malaria, e alcuni de' canonici erano venuti a officiare nella Cattedrale di Cagliari e vi avevano benefici semplici di servitù; e mentre essa Chiesa scarseggiava di rendite, però si assegnasse una metà de' frutti della vacante a quelle Cattedrali e l'altra a questa di Cagliari.

Che essendo nella Cattedrale di Cagliari 20 prebendati, e alcuni avendo altri benefici oltre la prebenda, e tuttavolta non intervenendo più di 8 canonici, perchè gli altri se ne restavano in Roma, Spagna o altrove; quindi non potendosi fare il servigio divino, come era degno, il quale sarebbe mancato senza quei beneficiati che avevano benefici di servitù; però chiedesse il Re a S. S. una bolla *plumbea in forma Brevis*, comandando a' canonici che entro certo termine dovessero venire alla residenza, dopo il quale non sarebbe dato ad essi più che la metà della prebenda, l'altra si distribuirebbe a' presenti.

Dat. 3 settembre.

Invitatoria del Presidente
per accelerare le operazioni Parlamentari.

Daremo qui cenno di una lettera del Vescovo d'Alghero, Visitatore del Regno e Presidente del Parlamento, de' 4 settembre, con la quale sollecitava le operazioni degli Stamenti. Essa è interessante per conoscere gli usi Parlamentari.

« Perchè erasi posta ogni diligenza da sua parte per terminarsi il Parlamento che già sedeva da sette mesi; perchè conveniva al servigio del Re di venir presto a conclusione onde potesse correre il servigio, e perchè essendo il Presidente impacciato nel detto Parlamento non potea eseguire le commissioni che aveva dal Re; però Sua Signoria pregava gli Stamenti che, essendo già il servigio deliberato, accettato e ripartito, e non restando altro che di decretare i memoriali, fare il solio, giurare il Principe comun Signore, e chiudere, procurassero compire quello che hanno ancora da fare.

CENSIMENTO DE' FUOCHI

Fuochi dello Stamento ecclesiastico.

Cagliari

All'Arcivescovado	*fuochi*	100
Vescovado di Doglia o Bonavoglia	»	33
di Sulci	»	18
di Galtelli	»	25
	Totale *fuochi*	176

Arborea

All'Arcivescovado di Oristano	*fuochi*	66
Vescovado di s. Giusta	»	45
di Ales	»	38
di Terralba	»	31
	Totale *fuochi*	180

Torri

All'Arcivescovado di Sassari	*fuochi*	150
Vescovado di Ploaghe	»	50
di Sorra	»	25
di Bosa	»	100
di Alghero e Otzana	»	75
di Castro	»	50
di Bisarcio	»	50
	Totale *fuochi*	500

Gallura

Al Vescovado di Terranova	*fuochi*	25
di Ampurias	»	55
	Totale *fuochi*	80

Fuochi dello Stamento militare del Capo di Cagliari

Al Conte di Quirra	*fuochi*	3151
D. Pietro Maça	»	3787
Conte di Villassorri	»	346
Visconte di Sellori	»	374
Messer Pietro Sanna	»	123
D. Felice de Servellò	»	82
Messer Marbia Cavallo	»	123
Gabriele Banfil	»	40
D. Carlo de Alagon	»	310
D. Nicolò Torresani (1)	»	384
Pietro Mora	»	228
Messer Garau Cetrilla	»	213
D. Monserrato Sanjust	»	190
D. Rainero Bellit de Aragall	»	333
D. Eusebio Depero	»	103
Margen per Senis	»	126
D. Pietro de Roccaberti	»	253
Saneta	»	103
D. Pietro Dedoni	»	134
D. Salvatore Aymerich	»	111
D. Antonio Guiso	»	396
. . . Posada *contrada*	»	194
Serdiana *baronia*	»	26
D. Nicolò Botter	»	26
Arcivescovo di Cagliari	»	86
D. Diego de Sena	»	60
	Totale *fuochi*	11302

(1) I fuochi qui notati sono più pochi che fossero; perchè a indennizzarlo di quota superiore del giusto, che pagò nel Parlamento precedente, fu in questo fatta una detrazione.

Dello stesso Stamento militare nel Capo di Sassari.

Al conte d'Oliva	*fuochi*	2466
La Principessa di Salerno	»	771
D. Michele Carrillo	»	500
Reverendissimo Bernardo Simò		
D. . . . . . Cedrelles		
D. Giaime Maça		
D. Federico di Cardona	»	715
D. Giaime Raimondo Cetrilla	»	570
D. Pietro de Ferrere	»	337
A Romangia *contrada*	»	276
D. Giovanni Manca	»	222
Per l'Olmeto *villaggio*	»	6
	Totale *fuochi*	5863

Fogaggi delle terre Reali o Demaniali.

Cagliari (1)	*fuochi*	848
Oristano	»	473
Campidano Maggiore contrada	»	515
Milis contrada	»	464
Simagis contrada	»	288
Mandra-Olisay contrada	»	428
Parte Ulcier contrada	»	457
Barbargia Bilvì contrada	»	253
Quarto villaggio	»	160
Sassari	»	2500
Alghero	»	411
Castellaragonese	»	116
Gociano Contea del Re	»	655
Iglesias	»	377
	Totale *fuochi*	7945
	Totale complessivo *fuochi*	26046

(1) Andrebbe lungi dal vero chi dalle cifre de'fuochi volesse dedurre la popolazione, perchè non si numeravano i fuochi che per la povertà non

PARLAMENTO
CONVOCATO DAL RE FILIPPO II NEL 1559
E PRESIEDUTO DAL V. R. D. LORENZO FERNANDEZ D'HEREDIA.

Nella concessione dichiarava il Re Filippo che essendo stati presentati alla Serenissima Giovanna Infanta, Principessa di Portogallo, sorella di esso Re e Luogotenente Generale sua ne' Regni delle Spagne, i capitoli deliberati nel Parlamento intimato e celebrato da D. Lorenzo Fernandez de Heredia, Luogotenente Generale nel Regno di Sardegna insieme coi decreti apposti dal medesimo a piè di ciascun capitolo e con l'approvazione della predetta Altezza; quindi le dette suppliche con le risposte del Presidente e della Infanta essendosi porte a Noi da Assore Sapata domicello, alcaide della Regia città e castello di Cagliari, sindaco dello Stamento militare e da lui significato, che per non essersi trovato nella Corte, mentre si deliberava dalla Principessa su quello che convenisse di rescrivere alcuno per parte degli Stamenti, che desse i necessari schiarimenti sopra cose d'alta importanza per il servigio Regio e per il vantaggio del Regno, eransi dati alcuni decreti che per quei rispetti parevan meritevoli di riforma: Noi volendo provvedere alla utilità e conservazione degli Stamenti ed al vantaggio di quel Regno, abbiamo commesso si rivedessero dal S. S. R. Consiglio i detti capitoli, e si proponessero nuove risposte sotto quelle della nostra Serenissima sorella. De' quali capitoli e decreti la serie è quale segue:

I. « (C. 3) Essendo disposto per capitolo di Corte che i
» Parlamenti e le Corti si tenessero in Sardegna nel modo
» stesso, che si pratica in Catalogna, e sperandosi che molto
» gioverà alla buona amministrazione della giustizia e al mi-
» glioramento della cosa pubblica se tengansi le Corti ogni

---

erano utili *ad onera patrimonialia* e non possedeano terre. E qui la cosa si fa evidente nel confronto tra Cagliari e Sassari, la prima avendo una popolazione in numero assai maggiore, non dava più di 848 fuochi, mentre la seconda ne dava 2500 poco men del triplo. E che la popolazione di Cagliari fosse in aumento provasi da' capitoli dello Stamento Reale, dove si asseriva che gli abitanti di quella città essendo cresciuti di numero, doveansi aumentare i 20 mila starelli di provvista *(l'insierro)*.

» tre anni, come si fa in Catalogna, o almeno di cinque in
» cinque anni, nella città di Cagliari (come è consuetudine);
» però supplicano i tre Stamenti sia provveduto su questo ».

Il Vicerè avendo rimesso la supplica alla Corte, la Principessa volle lasciar la medesima al giudizio di S. M.

Segue poi la Principessa, ma sopra un'altra questione e rispettivamente a' Giudici de' gravami, ed alla formola del giuramento ordinava che la maggior parte de' giudici Reali avesse a concorrere con la maggior parte de' giudici stamentari, e sentenziassero secondo quei voti, non altrimenti, e che in altre cose fosse osservato l'atto di Corte.

Seguiva la risposta del Re: Piace a S. M. sia cancellata la surriferita decretazione e si osservi quella del Re Cattolico nel Parlamento di Messer Dusay e di D. Ferrando de Rebolledo data nella città di Siviglia a' 14 aprile del 1511.

II. « Item . . . Che gli abitatori delle città Reali del Logu-
» doro se delinquissero nelle terre de' baroni, si tenesse lo
» stesso ordine e stile che si usava in rispetto degli abitatori
» di Cagliari delinquenti nelle terre de' baroni

Il Presidente consentiva, ma il Re dichiarava suo volere che fosse osservato il decreto del Luogotenente Generale.

III. « Item . . . Che per evitare molestie e vessazioni, fosse
» secondo il decreto della stessa Maestà nel Parlamento di
» D. Antonio De Cardona rinnovato il divieto all'Avvocato
» Fiscale d'intervenire nelle difese e offese de' denunziati; e
» neppure fosse presente all'interrogatorio ed alla tortura; e
» lo stesso si intendesse del Procurator fiscale ».

Rispondeva il Luogotenente Generale che l'Avvocato Fiscale non avendo voto nelle cause criminali, fosse fatto secondo la supplica.

Seguiva la conferma della Principessa, e terzo il decreto Reale, dove dopo la conferma leggesi che l'Avvocato Fiscale potesse assistere alla tortura ed alla interrogazione, quando al Vicerè o al Reggente parrebbe convenire per l'importanza dell'affare.

IV. « Item . . . Che essendo tassato il salario, che davasi al
» Reggente, all'Assessore della Governazione e del Veghiere,
» de' decreti rispettivi, esso era di 30 soldi per decreto; ma
» che da alcuni anni in qua per decretar curatore e per altro

» avendo essi fatto pagare 25 lire; fosse però provveduto che
» non si dovesse esigere più della predetta tassa ».

Il V. R. decretava fosse osservata l'ordinazione, come erasi finora; e il Re voleva che restasse in vigore non ostante qualunque abuso.

V. « Item . . . Che essendo antica consuetudine nella Regia
» Udienza che di tutte le cause vertenti nel tribunale del
» Luogotenente Generale si facesse relazione in presenza dei
» dottori, si udissero gli avvocati, quindi votassero i dottori
» che voleano intervenire, e si notassero i voti e la delibera-
» zione; e che da alcuni anni non facendosi nello stesso modo
» e risultandone molti e gravi inconvenienti; però fosse prov-
» veduto che si osservasse l'antico modo conforme alla buona
» amministrazione della giustizia, da cui sarebbe maggior au-
» torità alla R. Udienza ».

Il V. R. protestava di aver osservato ciò che contenevasi nel capitolo ed ogni altro ordine conveniente per la buona amministrazione della giustizia.

Rispondeasi dal Supremo Real Consiglio che si tenesse la risposta del V. R. finchè S. M. ordinasse meglio le cose nella Real Udienza che intendeva di creare.

VI. « Item . . . Domandavasi per impedire alcune molestie
» e vessazioni, fosse provveduto che l'Avvocato fiscale non
» intervenisse nè assistesse nelle inchieste fiscali; nè fosse pre-
» sente nel ricevimento delle testimonianze in offesa o difesa,
» ma questo si facesse in presenza del Reggente; che il No-
» tajo dovesse continuare la deposizione de' deferiti, notando
» quanto direbbero in difesa e offesa, e parimente continuasse
» tutte le risposte de' testi; e che per lo stesso riguardo non
» assistesse alla tortura de' deferiti l'Avvocato fiscale nè il Pro-
» curatore che di officio sono contrari a' rei ».

Decretavasi dal V. R. che si facesse ciò che meglio conferisse alla buona amministrazione della giustizia; dalla Principessa che si stesse alla consuetudine; dal Re infine che avendo già nominato un Giudice di Corte, era contento che non intervenisse il Procurator fiscale nella recezione delle testimonianze, e che il Notajo avesse a scrivere tutte le parole dei deferiti e de' testi, così in difesa come in offesa.

VII. « Item . . . Che crescendo gli affari, le scritture, e i

» processi , e vedendosi la scrivanìa della Luogotenenza Ge-
» nerale non capace di tanti atti, si provvedesse per un luogo
» più ampio alla medesima, la quale dovendo contenere tutte
» le carte del Regno avea bisogno di uno spazio maggiore ».

Il V. R. promettea che avrebbe provveduto perchè fosse accomodata alla sua importanza; la Principessa consentiva che il Luogotenente Generale facesse fare secondo il decreto; il Re ordinava che si ampliasse l'archivio prendendo nel Palazzo Reale la sala contigua a quella, dove erano allora le scritture e si facesse a spese del Regno.

Nella petizione indicavasi che questo provvedimento che restava a fare in rispetto della Luogotenenza Generale, era già fatto in rispetto delle altre scrivanie minori del Regno.

VIII. « Item . . . Che essendo molti i regnicoli che andreb-
» bero alle marine per affrontare e catturare gli infedeli che
» invadeano il Regno; ma essendo ritenuti da far buona guerra
» per tanti esami che si solean fare dalla Corte, la quale
» molto deferiva alle asserzioni degli infedeli quando affer-
» mavano di esser venuti volontariamente e non costretti da
» quelli che li avevano tratti; fosse però decretato che qua-
» lunque infedele, comunque preso e condotto al popolato,
» fosse di quel tale che lo avrebbe condotto senz'alcun esame ».

Il V. R. rispondeva che si osservasse la consuetudine, se pure S. M. non desse altri provvedimenti.

La Principessa rispondeva che si osservassero le prammatiche, e che quando il captivo fosse aggiudicato per la Corte, si avesse a vendere al pubblico incanto e versar il prezzo nella Procurazione Reale per conto della R. Corte, come si usava, e che d'altra maniera non si potesse lo schiavo vendere nè comprare da R. officiale.

Rescriveva poi il Re fosse osservato il decreto fatto da S. M. Cesarea nel Parlamento del Luogotenente Generale D. Martino Cabrera a instanza del sindaco di Cagliari.

In questo tempo, in cui erano frequentissime le invasioni dei barbareschi, che ogni anno accadevano dalla primavera all'autunno, sbarcando quelli ora in un punto, ora in un altro, per sorprendere i pastori e le stesse ville e portar via gran preda di bestiame e tutte le persone che potessero catturare; molto spesso gli aggressori riceveano maggior danno

che inferissero, avendo tagliata la ritirata se si addentravano nel paese, o perduto il sentiero del ritorno.

La petizione ci notifica che molti, che sarebbero andati nelle marine per far caccia degli africani e averli poi loro schiavi avevano desistito, perchè la Corte Regia, se udiva dal prigioniero che esso non era stato tratto suo malgrado da chi lo aveva condotto, ma venuto da sè, dichiarava appartenere il prigioniero al Re, e talvolta sel prendeano a' loro servigi i regi officiali, tal'altra lo vendeano e profittavano del prezzo, come pare si possa dedurre dal decreto della Infanta.

IX. « Item . . . Che nel campo della V. M. i soldati sardi non » essendo considerati e trattati come gli spagnuoli da' tempi » del marchese del Guasto in qua, mentre anteriormente, » sotto il comando dell'illustre marchese di Pescara e di altri » Capitani Generali, erano tenuti nello stesso conto degli spa- » gnuoli; però fosse provveduto come era di ragione.

Il V. R. riconoscendo giusta la petizione promettea di appoggiarla presso S. M.

La Principessa decretava che si facesse come era paruto al Luogotenente Generale; e il Re confermava.

X. « Item . . . Che le prelature si dessero a naturali del » Regno e non ad altri, e che nella loro vacanza le rendite » fossero applicate all'opera delle Cattedrali, come erasi prov- » veduto per quella di Cagliari ».

Il V. R. avendo rimesso questo capitolo al Re; la Principessa fece altrettanto e il Re si promise intercessore presso S. Santità perchè i frutti delle prelature in sede vacante fossero applicati a' Duomi; ma rispettivamente alle prelature volle si osservasse il provvedimento al capitolo 31 . . . dello Stamento militare.

XI. « Item . . . Che allegandosi sospetti in persona del ma- » gnifico Reggente o Avvocato fiscale, e constando de' me- » desimi, si osservasse il diritto comune come in rispetto di » qualsivoglia Giudice, e che le relazioni fossero compartite » tra dottori della R. Udienza senza alcuna eccezione ».

Rispose il V. R. che mentre il Reggente nelle cause civili giudica in compagnia di dottori della R. Udienza, nelle criminali in compagnia dell'Avvocato fiscale e degli altri del Regio Consiglio; e che l'Avvocato fiscale non giudica mai da solo

le cause criminali; però in caso di sospetto contro il Reggente o Avvocato fiscale non si potrebbe far altro che dar loro un aggiunto, e che in quanto al ripartimento delle relazioni sempre era stata osservata la prammatica tenendo riguardo alla qualità delle cause ed alla abilità dei dottori cui si commettono.

La Principessa decretava approvando la risposta del Luogotenente Generale, ma volea che nelle cause di sospetto fosse osservato il diritto comune in rispetto del Reggente.

Scrivea il R. Vice-cancelliere: « Està be' decretat per sa Al-
» tesa, y plau a S. Magestat que en respecte del vot del Fiscal
» se guarde lo dret comune, è quant à las instancias se guarde
» la pragmatica, che dispon que non puga ser dat per so-
» spitos ».

I capitoli presentati furono 18, ma il Dexart non riferì che questi soli omettendo quelli che furono negati, o inutilmente provveduti.

Capitoli a petizione dello Stamento militare.

I. « Che per evitare le contenzioni molto frequenti nel-
» l'ordine parlamentare degli Stamenti, fosse comandata l'osser-
» vanza dell'ordine e dello stile delle Corti di Catalogna in
» tutto e per tutto ».

Il V. R. riconosceva giusta la petizione, ma lasciava il provvedimento al Re.

Rispondeva il Re che si stesse alla consuetudine.

II. « Item . . . Perchè nelle Corti di D. Ferrando de Re-
» bolledo erasi decretato un capitolo, per cui sarebbesi poi
» ne' Parlamenti osservato lo stile della Catalogna; e tuttavolta
» non erasi fin qui usato di porre abilitatori per riconoscer
» le procure, e abilitar le persone che entravano nel detto
» Stamento nel tempo delle Corti, e in qualsivoglia altro tempo
» che lo Stamento si congregasse; però si provvedesse (re-
» stando salvo il suindicato capitolo delle Corti di D. Ferrando
» De Rebolledo) che fossero in esso Stamento creati abilita-
» tori a questo effetto ».

Il V. R. rimise la petizione al Re, e questi rescrisse fossero creati gli abilitatori tre per parte del Re, tre per parte dei Bracci (secondo il costume della Catalogna), con che non pren-

dessero salario, e in caso di parità di voti una persona si tenesse per rejetta.

III. « Item . . . Che fossero dalla M. S. confermate tutte le
» grazie e i privilegi concessi allo Stamento militare, restas-
» sero sempre tutti in vigore , e non patissero detrimento
» per alcuna R. provisione ».

Il Re confermava i privilegi dei militari così e come si godevano.

IV. « Item . . . Che in considerazione della notoria estrema
» povertà del Regno e perchè tutte le rendite ecclesiastiche o
» la maggior parte di esse escivano dal Regno; piacesse al Re
» ordinare pel suo maggior servigio e bene universale del
» Regno che nessun forestiero di qualunque condizione, ot-
» tenesse in questo Regno prelature, abbazie, dignità, officii,
» nè beneficii ecclesiastici, così regolari , come secolari , nè
» pensioni, nè riserve di frutti sopra i frutti; ma fossero solo
» ammessi quelli che veramente e senza finzione o dispensa
» sarebbero oriundi del Regno nati ed abitanti in esso e i
» loro figli, i quali però non tenessero diritto da persona stra-
» niera media-o immediatamente sopra detti beneficii, frutti,
» pensioni e riserve ; perchè in tal caso dovrebbero essere
» tenuti e trattati quali forestieri i naturali che per ottener
» pensione, riserva o altro interesse avrebbero pagato a un
» forestiero.

« E perchè siffatte cose , concernenti il ben comune del
» Regno ed il servigio del Re fossero meglio osservate, si de-
» gnasse S. M. ordinare che nessuno ardisse presentare a
» nessun naturale del Regno censure , atti o provvisioni di
» qualunque straniero, o indigeno (tenendo il dritto , come
» si disse, da uno straniero, media-o immediatamente, o da
» chi avrà consentito il detto diritto , pensione o riserva di
» frutti, pagato o dovuto), nè pure ardisse procurare o av-
» vocare in giudizio o fuori per li predetti sotto pena che
» tali presentanti, avvocati e sollicitanti sarebbero resi inabili
» *ipso facto* e senz'altra dichiarazione , a tutti gli offici e be-
» nefici , cui i naturali del Regno potevano ed erano usati
» concorrere , e mandati in esilio senza poter essere richia-
» mati dal bando per qualsivoglia officiale di detto Regno ;
» inoltre incorrerebbero nella pena di mille fiorini d'oro di

» Aragona da applicarsi per metà all'Erario e per l'altra al-
» l'officiale che esecutasse, e soggiacerebbero alle pene im-
» poste a simili persone per li *fueros* di Valenza, le pramma-
» tiche e leggi di Castiglia, le quali si dovessero tenere come
» ripetute in tutto il loro tenore. In rispetto poi dei Notari
» Reali, e Apostolici laici, che tali atti provenuti da uno stra-
» niero presenterebbero, piacesse al Re fossero comminate le
» pene già stabilite contro quelli che presenterebbero a per-
» sone laiche citazioni apostoliche, e perciò privati dell'officio
» di Notari ne' Regni della Monarchia, nè si riabilitassero dai
» R. officiali;

« E dove i Notari presentanti fossero ecclesiastici, piacesse
» al Re di ordinare che essendo presi per quest'attentato dai
» R. officiali, si chiudessero nelle carceri episcopali del Vescovo
» nella diocesi del quale si troveria il detto officiale, come si
» costumava di fare verso i cherici conjugati, obbligati alla scrit-
» tura di terzo, firmata nella Corte del Veghiere di Cagliari,
» finchè detto Notario avesse restituito gli atti nella *prisia* di
» quelli se ne avesse, e la parte fosse pienamente satisfatta
» de' danni ed interessi; dopo ciò il Notajo sarebbe tratto dal
» carcere, ma esiliato perpetuamente dal Regno, dove non
» potrebbe essere rimesso da alcun R. Officiale sotto pena
» d'incorrere nella regia indegnazione e sotto le pene ordi-
» nate da D. Fernando II.

« E se alla parte instante paresse che i R. officiali fossero
» negligenti, potesse ricorrere ai consiglieri de' Comuni, i
» quali col Sindaco fossero obbligati a domandar l'osservanza
» di queste prescrizioni sotto la pena e l'inabilità espresse nel
» capitolo di Corte otriato da Sua Altezza nelle ultime Corti
» di Catalogna ».

Rispose il Vicerè che lo supplicassero al Re; ed il Re an-
nuiva, ma riservando la prelatura.

V. « Item . . . Che dagli alguaziri Reali o portieri inferen-
» dosi gravi molestie a' vassalli nella traslazione de' prigionieri,
» perchè senza nessuna considerazione comandavano molte
» persone per portare un deferito di poca importanza, chia-
» mandoli talvolta da tre e quattro giornate di distanza a loro
» spese; fosse però ordinato che i suddetti ministri non po-
» tessero far comandamento a più di quattro o sei uomini

» per condurre simili deferiti , e dovessero pagar la spesa e
» cangiar ogni giorno compagnia ».

Il V. R. decretava avrebbe provveduto che non si comandasse più gente che fosse d'uopo , e questa si prendesse dai luoghi per cui si passerebbe.

Il Re confermava il decreto.

VI. « Item . . . Che alcuni consiglieri durante il loro officio,
» per odio , o mala volontà contro alcun particolare , sotto
» pretesto d'interesse municipale o altro, avendo causato ad
» alcuni particolari molestia, danno e spese; però fosse prov-
» veduto che constando essere stato per odio particolare che
» avesse operato un consigliere, questi dovesse pagar dal pro-
» prio e non da' beni della città le spese patite dal quere-
» lante ».

Il Vicerè consentiva e il Re ne confermava il decreto.

VII. « Item . . . . Che dovendo i Governatori ed Assessori
» del Capo di Logudoro tener tavola, nol faceano , e viola-
» vano i privilegi de' regnicoli del detto Capo, però fosse prov-
» veduto che di tre in tre anni tenessero tavola sotto pena
» di privazione d'officio , e che altrettanto si osservasse dal
» Governatore del Capo di Cagliari e Gallura ».

Il Re decretava che si stesse alla consuetudine.

VIII. « Item . . . Che nessun alguazire o portiere andasse a
» molta o a poca distanza dalla città senza portar la patente
» o commissione di ciò , per cui fosse mandato , e che sor-
» passando la commissione potessero catturarsi da' baroni o
» loro officiali e mandarsi prigionieri al Luogotenente Gene-
» rale per conoscer del fatto e castigarli ».

Il Vicerè nella risposta prometteva di provvedere che poi nessun alguazire o portiere sarebbe ammesso dagli officiali dei luoghi per altro, che per ciò che apparirebbe dalla lettura della commissione essergli stato commesso e comandato.

Il Re confermava il decreto del suo Luogotenente Generale, ma eccettuando il caso, in cui avesse ordine di tener segreta la commissione, la quale però dovrebbe mostrare dopo averla eseguita.

Il motivo di questa petizione era nella temerità di quei commessari che andati per una cosa, osavano far altro dicendosi autorizzati da altre lettere del Governo, ed esercitavano giurisdizioni, per cui non avevano i necessari poteri.

IX. « Item ... Che i vassalli sardi, portanti in Cagliari
» vettovaglie, essendo spesso molestati e vessati per qualche
» debito, quantunque esiguo, e talvolta ritenuti nelle carceri
» e privati de' buoi e carri, o de' cavalli; e da ciò nascendo
» gran danno a' vassalli ed anche alla città, dove molti la-
» sciavano di portare vettovaglie; però fosse provveduto che
» i vassalli che portassero vettovaglie in Cagliari non fossero
» imprigionati per debito; parimente non fossero ditenuti i
» buoi e carri, o i cavalli ».

Il Vicerè annuiva, specificando che per debiti civili non fossero ditenuti, e il Re confermava il decreto.

X. « Item . . . Che S. M. perdonasse a' membri dello Sta-
» mento e a' vassalli e famigli qualunque eccesso o delitto,
» nè poi si potesse procedere contro essi, salvo il crimine di
» Maestà in primo capite.

Rispondeva il Vicerè che supplicassero il Re, ed il Re concedeva l'indulto, escludendo però i rei di Maestà *in quocumque capite*, i grassatori, i ladri, i falsatori di moneta, sodomiti, rompitori di pace e tregua, falsificatori di atti e complici, rapitori di donne e quelli che per denaro avessero date coltellate, bastonate, vergate, e le *ampollades*, sebbene non fossero queste date per denaro.

XI. « Item . . . Perchè erasi abusato e si abusava nel re-
» gistramento delle sentenze, così nelle scrivanie della Luogo-
» tenenza, de' Governatori, come in quelle di altri Giudici,
« tenendosi le medesime in pieghi separati, onde accadeva
» che non si trovassero all'uopo; però fosse provveduto che
» poi si tenesse il registro delle sentenze in ciascuna Corte e
» particolarmente delle sentenze di graduazione, sotto pena
» della privazione di officio e di cento ducati: e si soggiun-
» geva che di questa registrazione non si avesse nulla a pa-
» gare ».

Il Vicerè ed il Re consentivano.

XII. « Item . . . Che si facesse registro di tutte le vendite
» fatte nelle Corti del Regno entro il termine di un mese;
» e che ogni anno in ciascuna scrivanìa e nelle Curie o Corti
» delle città del Regno si tenesse un particolar registro, sotto
» pena di cento ducati ».

Il Vicerè rispondeva favorevolmente, il Re confermava la sua risposta.

XIII. « Item . . . Perchè nella giudicatura delle appellazioni
» delle cause sardesche (intendi de' villici) avanti il Luogote-
» nente Generale eran commessi certi abusi da' giudicanti; e
» perchè quindi innanzi si procedesse con l'ordine debito e fosse
» fatta giustizia; supplicavasi che le cause delle appellazioni
» dei sardi si commettessero a tre dottori con salario a cia-
» scuno di cinque reali castigliani, e avessero questi dottori
» ad osservare i capitoli della Carta di Luogo.

Il Vicerè annuiva, stimando che tal provvedimento convenisse alla retta amministrazione della giustizia.

XIV. « Item . . . Perchè i sardi delle ville che contraevano
» debiti erano pastori o coloni, e l'entrata de' pastori avve-
» niva ne' mesi di Marzo, Aprile, Maggio e Giuguo, e la rac-
» colta da lavoratori in Agosto, Settembre e Ottobre; però
» fosse provveduto che in caso di diniego di giustizia per
» parte de' baroni, si avesse a spedire un portiere nei tempi
» indicati ».

Si rispondea che Sua Signoria provvederebbe fossero fatte le esecuzioni in tempo conveniente, tenendo conto della qualità del creditore e del debitore. Il Re voleva osservato il decreto del suo Luogotenente.

XV. « Item . . . Che facendosi grandi vessazioni ai regnicoli
» e principalmente agli abitanti di Cagliari, che per alcune
» differenze tra loro eran costretti a far tregua con cauzione,
» e spesso per non aver mallevadori si ditenevano in pri-
» gione con gran danno e perdita delle loro famiglie; però
» non fossero i regnicoli, e segnatamente quei dello Stamento
» militare costretti a dette tregue ».

Rispondeva il Vicerè che avrebbe riguardo alle persone che potrebbero dar cauzione, e a quelle che non potrebbero darne, e altresì all'importanza de' casi.

Il Re decretava che non dovessero dar malleveria, che nei casi importanti e non si domandassero che da persone che le potessero dare ad arbitrio del V. R.

XVI. « Item . . . Che mutandosi quasi ogni anno i curati
» delle ville, e accadendo spesso che andassero smarriti i te-
» stamenti da essi ricevuti, onde veniva gran danno a' vassalli;
» che inoltre essendo cosa notoria che i detti curati procu-
» ravano fossero fatti da' testatori alcuni legati pii e posto

» obbligo a' figli; però si autorizzassero gli scrivani dei ba-
» roni a scrivere i detti testamenti, e solo nella mancanza
» degli scrivani potessero i cappellani ricevere i testamenti,
» ma con l'obbligo di consegnarli a quelli entro otto giorni,
» ritenendo per sè la metà del salario, porgendo l'altra allo
» scrivano ».

Il Vicerè decretava fosse poi così fatto, ed il Re approvava.

XVII. « Item . . . Che stipulandosi certi contratti di be-
» stiame *a censo*, per cui il pastore ricevea da alcuno un
» centinajo di pecore per cinque anni e assumeva l'obbligo
» di dare cinque cantara di formaggio e cinque montoni per
» anno, e di rendere dopo il quinquennio le cento pecore o il
» valore delle medesime, e partire il formaggio e i capi cre-
» sciuti sopra il centinajo; e siffatti contratti credendosi il-
» leciti per certe considerazioni; non pertanto fossero dal Re
» dichiarati validi, atteso che essendo i pastori negligenti
» giovavano tali contratti a renderli più vigilanti ».

Il Vicerè decretava che ne' medesimi fosse osservato il diritto comune, e il Re voleva osservato anche il diritto canonico.

XVIII. « Item . . . Che si accordassero a' baroni nuove in-
» vestiture de' feudi conceduti ad essi o a' predecessori da' Re
» d'Aragona, secondo le clausole della concessione, e per
» non aver essi o i loro predecessori domandato in tempo
» debito le investiture e per non aver fatto il servigio mili-
» tare, o per altra qualsivoglia ragione, per cui paresse ve-
» nuto il caso di devoluzione, nè la R. Corte, nè il Fisco, nè
» altro qualunque officiale, li potesse convenire giudizialmente;
» ma in virtù del presente capitolo, fossero perdonate tutte
» le colpe, e per maggior cautela imposto silenzio al Fisco »

Rispondeva il Vicerè che di ciò lo Stamento supplicasse il Re, e questi concedeva le chieste investiture secondo la forma de' loro privilegi, e che per non averle chieste a tempo debito e non aver fatto il giuramento di fedeltà ed il servigio militare non fossero molestati.

XIX. « Item . . . Che volesse S. M. ampliare i feudi, nei
» quali non si facea menzione di femine, sì che potessero
» queste in mancanza di maschi succedere ».

Rimetteva il Vicerè al Sovrano questa petizione, e il Re li ampliava in favor delle figlie allora nate, volendo però preferita la maggiore alla minore, e ravvivata la natura del feudo dopo la loro successione.

XX. « Item . . . Che fossero confermati i privilegi e le con- » cessioni con la giurisdizione civile e criminale, mero e misto » imperio secondo l'uso ed esercizio fino allora fatto ».

Ed il Sovrano confermava i privilegi così e come allora si possedevano.

XXI. « Item . . . Che il capitolo di Corte del Re D. Al- » fonso nel 1451, per cui incorreva nella multa di lire 200 il » barone che avesse fatto macellare in terra di altro barone » il bestiame entrato nei termini di sua giurisdizione, fosse » ampliato contro quei baroni che entrassero in terra di altro » signore per esercitar giurisdizione ».

Rispondea il V. R. che si provvederebbe conformemente alla supplica.

Rispondeva poi il Re confermando il decreto del Luogotenente Generale.

XXII, « Item . . . Che essendosi talvolta bandito da' Luogo- » tenenti Generali il divieto di portar frumenti di villa in villa; » per la qual proibizione le ville che avevano copia di fru- » mento non poteano sovvenire alle altre che ne pativano » penuria; però fossero tolte siffatte interdizioni e si lasciasse » a tutti piena libertà di trarre e portare i frumenti da una » villa nell'altra, però dentro lo stesso Capo ».

Rispondeva il Vicerè che si facesse così, restando salvi i privilegi de' comuni; e questo decreto era confermato dal Re.

XXIII. « Item . . . Che essendovi stati grandi abusi nel Regno » per le estorsioni fatte a' vassalli da' *(veus-portants)* commis- » sari de' Governatori, che in tempo di carestia si mandarono » nelle ville per prendere il frumento che trovassero; i quali » non osservavano la forma del privilegio concesso alla città » di Cagliari, nel quale è disposto che i *veus-portants* debbano » lasciare la sufficienza per le sussistenze della villa e per la » seminagione; però piacesse a S. M. di togliere siffatti abusi, » molestie ed estorsioni e di provvedere che i così detti com- » missari per l'annona, dovessero anzi tutto prender nota di tutte » le famiglie della villa, de' frumenti che si trovassero in essa, e

» concertarsi col barone o col suo officiale sulla porzione ne-
» cessaria al pane delle famiglie ed alla seminagione, e se non
» si accordassero dovesse la differenza rimettersi al giudizio
» del Luogotenente generale ».

Su che decretava il V. R. fossero osservati i privilegi e tolti gli abusi; nel che consentiva anche il Re.

XXIV. « Item ... Essendo nel Regno (fuorchè in alcune
» città) pratica conforme al *jus protomisseos* o *jus congrui*, per
» cui vendendosi case e terre erano preferiti i vicini e i pa-
» renti, e nate sopra ciò molte liti e dissensioni, perchè molti
» de' parenti dissimulavano per qualche tempo la loro inten-
» zione; e non parendo cosa giusta che il dominio delle cose
» restasse sospeso gran tempo e si desse campo alle liti; però
» si decretasse che i vicini (1) o parenti avessero tre mesi di
» tempo per opporsi alla vendita, e dovessero i detti mesi con-
» tarsi dal giorno che la vendita si fosse concertata; ma per gli
» assenti dal Regno i termini si ampliassero sino ad un anno ».

Il Vicerè nel suo decreto estendeva tali termini dando ai presenti un anno, agli assenti due; ed il Re approvava.

XXV. « Item ... Che nessun officiale regio potesse o per
» sè o per interposta persona, e parimente nessun consigliere
» civico, farsi appaltatore, il primo de' diritti regi, il secondo
» de' diritti civili, sotto pena della privazione degli offici ed
» altre ad arbitrio del Luogotenente Generale ».

Il Vicerè consentiva che così si facesse essendo secondo giustizia; il Re confermava il decreto del Luogotenente Generale.

Mancano altri quindici capitoli per compire il numero dei 40 che furono deliberati nella Camera Nobile; ma perchè o rigettossi la supplica o si provvide inutilmente ai medesimi; però il Dexart non li volle riferire.

Segue la conclusione, la quale è formolata nel solito tenore.

Datum in nostra civitate Toleti die VIII mensis Maji. Anno a Nativ. Dom. MDLX. Regnorum nostrorum Hispaniae V etc.

Io EL REY.

Vidit Camacus Reg. V. Johannes Ximene pro Thesaurario Gen. V Loris R. V. Gignita R. V. Luna R. V. Sentis R.

Vidit Clemens pro Conservatore Generali.

---

(1) Il vocabolo *vicini* indica gli abitatori dello stesso vico.

PARLAMENTO DEL 1564

CONVOCATO DAL RE FILIPPO II E PRESIEDUTO DALLO SPETTABILE LUOGOTENENTE GENERALE D. ALVARO DE MADRIGAL.

Nella concessione leggesi *Nos Philippus D. G. Rex Castellae, Aragonum . . . Sardiniae Marchio Oristani et Gociani . . .*

Avendoci presentato il Nobile e diletto Nostro D. Francesco Sapata, Alcaide della città e del castello di Cagliari, e Sindaco dello Stamento militare del Regno di Sardegna per parte dei tre Stamenti del medesimo i capitoli deliberati nel Parlamento tenuto per lo Spettabile D. Alvaro de Madrigal, Nostro Luogotenente Generale, e in vece e nome nostro intimato a' regnicoli insieme con le di cui risposte, e pregato umilmente che ci degnassimo concedere i supplicati provvedimenti; Noi volendo provvedere al vantaggio e conservazione dei predetti Stati e di quel Regno Nostro, abbiam fatto riconoscere nel Nostro Sacro Supremo Real Consiglio gli offerti capitoli e ordinato di rescrivere sotto i medesimi nel modo che qui sotto si vede.

Capitoli a petizione de' tre Stamenti.

I. « Che come l'Avvocato fiscale non ha da intervenire nelle » difese degli accusati, dello stesso modo non intervenga il » Procurator fiscale al ricevimento de' testimoni fiscali, nè di » quelli che si danno e prendono in difesa, valendo pel detto » Procuratore la stessa ragione che si portò per l'Avvocato » fiscale, col consiglio del quale esso Procuratore fa *part-for-* » *mada*; però sia decretato col presente capitolo che il Pro- » curator fiscale non intervenga nelle inchieste fiscali, nè sia » presente nella ricezione de' testimoni in difesa od offesa » degli accusati; ma questi sieno uditi dal Reggente, e il No- » tajo debba notare le deposizioni così in offesa come in di- » fesa; e che per simil ragione non intervenga nella tortura, » atteso che esso Avvocato e Procurator fiscale son di diritto » contrari agli accusati ».

Per risposta il Vicerè raccomandava fosse osservato il decreto della Serenissima Infanta ne' capitoli generali de' tre Stamenti presentati nel Parlamento del Vicerè D. Lorenzo Fer-

nandez De Heredia e che il Notajo scrivesse quanto direbbero i testimoni.

Ma il Re rescrivea che essendosi istituito un Giudice di Corte non intervenissero nella ricezione de' testimoni nè l'Avvocato, nè il Procurator fiscale; ma potesse intervenire nella tortura l'Avvocato fiscale solamente, e il Notajo dovesse scrivere tutte le parole de' testi in offesa o difesa.

II. « Item . . . Che nessun Notajo ricevea atto di quita-
» mento e cancellazione di censo o di altro atto; se esso stesso
» non abbia preso l'atto principale dell'obbligazione oppure
» tenga le note del Notajo che lo ricevette, e sia minac-
» ciata una grave pena al Notajo contravventore; il che do-
» mandavasi per evitar molte liti e perchè alcuno non fosse
» obbligato a pagare quel che non dovea, come era avve-
» nuto da che un Notajo avesse preso atto della obbligazione
» ed un altro quello della cancellazione ».

Il Vicerè rispondeva che si facesse come si supplicava, se fossero i contraenti nel luogo ove sarà fatto il contratto; e ponea la pena di cento ducati al Notajo che farebbe la cancellazione non tenendo la nota del debito che si avesse da cancellare. E il Re approvava.

III. « Item . . . Che per negligenza non registrando i Notai
» nelle tavole, o protocollo, le clausole solite e di stile, se-
» condo la natura dell'atto e l'accordo delle parti; e dopo la
» morte di quelli che han ricevuto i tali atti insorgendo delle
» dissensioni sopra il modo che si hanno ad intendere le ab-
» breviature, fosse però posta la pena di cento ducati contro
» i Notari, che otto giorni dopo aver ricevuto l'atto non lo
» avessero trascritto tutto intero nel protocollo.

Il Vicerè decretava fosse fatto come supplicavasi, e il Re acconsentiva.

IV. « Item . . . Che usando i signori ed arrendatori delle
» scrivanie di nominare a scrivani persone non sufficienti al
» detto officio; ed usando gli scrivani di farsi supplire da per-
» sone inette, onde ridondava gran danno a' regnicoli, perchè
» davansi le copie tanto mal scritte e scorrette, che era ne-
» cessità di ricopiarle; ed avvenendo che gli scrivani doman-
» dassero il prezzo di questa copia come se essi l'avessero fatta;
» però fosse provveduto che quelli che dovevano scrivere le

» copie de' processi facessero buone lettere (e intendasi scri-
» vessero chiaro e corretto), e volendosi seconda copia fatta
» da altri amanuensi, non si dovesse pagare se non l'auten-
» ticazione. Infine che per riparare all'abuso di avere scri-
» venti inabili alle scrivanìe, il Reggente la R. Cancelleria avesse
» a visitare almeno una volta al mese la scrivania della Luo-
» gotenenza Generale e a riconoscere quanti scriventi vi fos-
» sero, se sufficienti e abili al servigio; e facessero altrettanto
» l'Assessore del Governatore del Capo di Logudoro e gli As-
» sessori della scrivanìa del Veghiere ».

Il Vicerè ed il Re consentivano in ogni parte alla petizione.

V. « Item . . . Che essendosi introdotto l'officio della Depo-
» sitaria Reale con gran danno de' regnicoli , perchè si do-
» mandavano due cagliaresi per lira sopra i depositi; volesse
» però il Re o abolir l'officio, o non far pagare più di un
» cagliarese per lira, e che il salario non eccedesse le 25 lire
» per grande che fosse la quantità deposta ».

Rispondevasi dal Vicerè che la supplica pareva giusta , ma che esistendo già quell'officio, ne supplicassero al Re. E il Re acconsentiva alla petizione ordinando si pagasse un cagliarese per lira, e non si potessero soverchiare le 25 lire.

VI. « Item . . . Che usandosi nelle varie parti del Regno
» diversi calendari, perchè in molte parti del Logudoro pren-
» deansi gli anni dalla Incarnazione , nella parte di Cagliari
» dalla Natività; e avvenendo da ciò confusione ne' conti ed
» in altri negozi; fosse però ordinato che in tutto il Regno
» dovessero contar gli anni dalla Natività così i Notari reali
« e apostolici, come i particolari nelle loro scritture ».

Rispondeva il Vicerè si facesse come supplicavasi ed era già stato ordinato dalla Serenissima Infanta Principessa ne' capitoli generali de' tre Stamenti del Parlamento del Vicerè De Heredia nel capitolo 32. Il Re annuiva.

VII. « Item . . Importando per le occorrenze di guerra il buono
» stato della cavalleria del Regno , perciò si decretasse che
» nessuno potesse dar stallone alle cavalle, il quale non fosse
» stato riconosciuto idoneo dal signore o superiore, e che non
» si lasciassero le giumente senza un cavallo di buona razza ;
» atteso che si faceano spesso fecondare da ronzini e così de-
» generavan le caste.

Il Vicerè rispondeva così si facesse sotto pena di 25 ducati, e il Re approvò.

Il Dexart nella nota de' capitoli generali de' tre Stamenti ne numerava 20, ed omettea, perchè non provveduti o non concessi il 1, 3, 8, 10, 13, 15, 18, 19, 20. Tolti questi se ne sarebbero dovuti trovar 11, e invece noi non ne trovammo che soli 7, avendo egli citato erratamente od omessi detti capitoli. Vedrà poi il lettore che ne' capitoli particolari dello Stamento militare ne sopravanzano due al numero giusto; onde pare che alcuni capitoli generali sieno stati indicati come a petizione del solo Stamento militare.

Capitoli dello stesso Parlamento a petizione dello Stamento militare.

I. « Supplicava lo Stamento fossero confermati tutti i ca-
» pitoli usati e disusati *(axi usats com abusats)* che si leggevano
» nel libro dello Stamento militare, tabellionati da tre Notari;
« parimente fossero confermate tutte le altre concessioni fatte
» in tutti i Parlamenti passati e che per nessun atto contrario
» e per nessuna Regia provvisione mancasse il loro valore ».

Il Luogotenente Generale rimetteva la petizione al Re, e questi rispondeva confermando i loro privilegi, capitoli e grazie così e come allora li godevano.

II. « Item ... Che essendo nel Regno alcune città nomi-
» natamente la Villa delle Chiese e Bosa, le quali si reggeano
» con capitoli e Brevi formolati in lingua pisana o italiana;
» e parimenti la città di Sassari tenendo alcuni capitoli in
» lingua genovese o italiana; e non parendo conveniente nè
» giusto che le leggi del Regno fossero proposte in lingua stra-
» niera; però si ordinasse di tradurre i medesimi in lingua
» sardesca o catalana, e gli originali di lingna italiana restas-
» sero aboliti talmente che ne venisse a mancare fin la me-
» moria ».

Il Luogotenente Generale e il Re comandavano che fossero tradotti in lingua catalana.

III. « Item ... Che la prammatica del Re Giovanni proibi-
» tiva di ogni assembramento di gente essendo stata fatta per
» motivi allora sussistenti, essi erano i movimenti e rivolgimenti
» che avvennero in Oristano; e che tai motivi essendo cessati,
» piacesse al Re che tal prammatica fosse abolita, atteso che

» molte volte accadde ai baroni di condur comitive con buon
» intendimento, e il Fisco mosse accusa contro alcuno di
» di essi che aveva condotto seco dieci o dodici persone o
» per prender ladri o per raccogliere alcuni diritti ».

Il decreto viceregio rinvigoriva l'osservanza della prammatica Reale.

Supponevasi nella suddetta prammatica che i magnati e baroni talvolta per sè, talvolta per i loro officiali, omesso il ricorso sulle loro differenze agli officiali regi, posti a far ragione anche ad essi, movessero spesso con masnade di pedoni e di cavalli per dannificare agli altri; e si soggiungeva che non potendosi tollerare siffatti eccessi, che ridondavano in dispregio della giurisdizione e preeminenza regia; però con essa prammatica sanzione valitura in tutti i tempi proibivasi che poi uscisse alcun barone con comitiva d'armati, se ciò per speciali ed espresse concessioni dei Re d'Aragona non fosse ad essi permesso, e fu posta la pena di 10 mila fiorini d'oro di Aragona per volta.

Dat. Barchinonae VIII Jan. MCCCCLIX.

Rex Joannes.

IV. « Item . . . Che essendo il municipio di Cagliari venuto
» in gran povertà, sia per imprudenza degli amministratori,
» sia massimamente perchè non si facea il debito esame nei
» conti; però fosse istituito un Ragioniere; inoltre perchè i
» consiglieri della detta città senza causa nè ragione alcuna,
» ma solo per satisfare a malevolenza o rancori, eleggevano
» talvolta anche due sindaci a spese della povera città; fosse
» però decretato che quando per mala volontà si mandasse un
» sindaco contro alcuno, questo dovesse pagarsi non dall'a-
» zienda pubblica, ma da' beni di tutti i consiglieri o di quei
» soli che lo avrebbero mandato.

Il Vicerè rimandava la petizione al Re, e il Re ordinava alle università che non mandassero sindaci per cose che non fossero di pubblico interesse, altrimenti le spese resterebbero a carico dei committenti.

Notavasi nella petizione che i consiglieri di Cagliari, per satisfare alla loro malevolenza, avevano deliberato di mandar due sindaci, come avrebbero fatto, se non fossero stati dissuasi dal Luogotenente Generale.

Il Dexart ne' commenti di questo capitolo parla di regali, che i municipi solean fare al Luogotenente Generale nel suo ingresso al reggimento, e della proibizione contro tal uso, che fu data nel 1610 addì 3 gennajo.

Nella qual ordinazione premetteva il Re aver saputo esser costume antico nel Regno che in occasione che le figlie dei Luogotenenti Generali si maritavano e in altri casi il municipio offrisse certa quantità di denaro per ajuto dell'accasamento; e sebbene riconoscesse onesto il motivo, non pertanto comandava che ciò non fosse fatto altra volta senza aver prima avuto il R. consenso, avvertendo che se i consoli facessero poi altrimente ciò sarebbe a carico di quei che avessero deliberato e non della città.

V. « Item . . . Questa petizione rispondeva totalmente al-
» l'altra proposta da' tre Stamenti, pel cui tenore il Notajo
» che avesse ricevuto l'atto principale della obbligazione, o
» tenesse le note del Notajo che aveala ricevuta, solo potea
» fare la cancellazione.

VI. « Item . . . Supplicavasi dell'indulto sopra i delitti com-
» messi dalle persone dello Stamento militare ».

E rispondeasi dal Vicerè e poi dal Re come erasi risposto a consimili petizioni negli altri Parlamenti.

VII. « Item . . . Che allegandosi qualche sospetto contro la
» persona del Reggente o Avvocato fiscale e apparendo ra-
» gionevole, si osservasse il dritto comune.

Ma decretava il Vicerè che si riguardasse il rescritto dell'Infanta a simile capitolo presentato a petizione dei tre Stamenti nel Parlamento celebrato dal Vicerè D. Lorenzo Fernandez d'Heredia.

Rescrisse poscia il Re, che quando si allegassero sospetti contro il Reggente e altri dottori della Rota (che era già formata), avesse l'allegante a giustificarli entro tre giorni dal dì della comparsa, avanti il Reggente, se si ricusasse alcuno de' dottori, o avanti il Vicerè se il Reggente, e che dentro gli otto giorni immediatamente seguenti il Reggente insieme con gli altri del Consiglio avesse a provvedere sopra i detti sospetti, quando non fossero contro lui, dalla qual provvisione non si potessè supplicare. Lo stesso valesse quando i sospetti fossero contro il Reggente, nel qual caso pronuncierebbe il

Vicerè assistito da' membri del Consiglio, tenendosi per regola che nella cognizione dei sospetti non fosse presente chi sarebbe ricusato.

VIII. « Item . . . Che il capitolo sulla giudicatura de' militari » come si intendea e si osservava per le sentenze definitive, » così si intendesse e osservasse per le interlocutorie ».

Il Vicerè non volle su ciò rispondere; il Re decretava che si stesse alla consuetudine.

IX. « Item . . . Che essendosi supplicato e decretato nel Parlamento di D. Lorenzo De Heredia che le cause sardesche » così civili come criminali, portate davanti al Luogotenente » Generale, fossero commesse a tre dottori; ed essendo poi » apparso che per il poco salario che prendea ciascun dottore, » che non era più di tre reali e mezzo, si tardava a spedirle; » però fosse provveduto che le dette cause si commettessero » a un dottore e a cinque probi uomini *(prohomenes)* come si » usava fare ».

Ma parve al Vicerè che si dovesse osservare il decreto di D. Fernandez De Heredia, come conveniva per la sicurezza della giustizia, e che si abbrevierebbe la dilazione se il magnifico Reggente della R. Cancelleria eccitasse i dottori ad affrettare queste cause di appello.

La risposta Regia rinvigoriva il decreto dell'Heredia (capit. 27 de' presentati dallo Stamento militare) e ordinava che essendo già formata la Real Udienza, lo facesse il Reggente coi dottori della medesima.

X. « Item . . . Concedesse il Re che una delle figlie nate » avanti di cominciare il decimo anno del corrente servigio » potesse succedere in difetto di maschi ».

Il Vicerè rispondea che ne supplicassero il Re; il Re concedeva.

XI. « Item . . . Che si confermassero tutte le infeudazioni, » ampliazioni, privilegi, con le giurisdizioni civili e criminali, » secondo l'uso ed esercizio valuto finora ».

Il Vicerè rimandava la petizione al Re, ed il Re consentiva.

XII. « Item . . . Che ricusando alcuni di pagare i diritti e » le tasse comuni per esenzioni procuratesi dalla S. Inquisi- » zione e dalla Crociata, fosse dichiarato il nessun valore delle » medesime a esimere da' carichi e servigi, cui erano tutti

» obbligati in bene del Regno; perchè altrimenti tutti po-
» trebbero procacciarsi gli stessi privilegi ».

Il Vicerè non avendo nulla a decretare sul proposito, la petizione fu presentata al Re, e da lui favorevolmente accolta.

XIII. « Item . . . Che non si ammazzassero tutti gli agnelli,
» ma che lasciato il numero che bastava a coprir (a fecondar)
» le pecore, il resto si avesse a castrare, perchè così abbon-
» dassero le carni, e chi facesse altrimenti cadesse in quella
» pena che paresse al Re d'imporre ».

Il Vicerè consentiva, aggiungendo che non si potessero ammazzar i maschi e le femine della specie bovina sotto i sei anni, nè pur le vacche pregne, e nel bestiame pecorino gli agnelli e i montoni di due anni, sotto pena di 50 lire, un terzo delle quali sarebbe all'accusatore, il resto alla R. Corte.

Il Re approvava questo decreto.

XIV. « Item . . . Che importando la conservazione de' cavalli
» alla difesa del Regno, ed essendo necessario pel manteni-
» mento de' medesimi che si coltivasse anche l'orzo, fosse però
» comandato ad ogni persona di condizione che seminasse
» frumento di seminare insieme certa quantità d'orzo ».

Decretava il Vicerè e sanciva il Re che per ogni due starelli di frumento se ne seminasse uno d'orzo, sotto pena di venticinque lire.

La cultura degli orzi era allora negletta da molti con danno della specie cavallina; e pare sia stato in seguito al riferito decreto che si estese la seminagione di quei grani, che sono ottima profenda ai cavalli sardi, per il vigore che dà alle loro fibre.

Diceasi con ragione che la conservazione de' cavalli importava alla salvezza del Regno, perchè nelle occasioni di invasioni solo gli uomini a cavallo poteano soccorrere e soccorreano contro i barbari.

XV. « Item . . . Che gli operari di Cagliari *(los Obreros)* do-
» mandando mancie eccessive nelle licenze che chiedevano
» dopo compita l'opera delle case, perchè pretendeano cinque
» o sei scudi e quanto loro pareva, e da ciò i proprietari di
» case essendo ritenuti da fare ristauri e riforme per abbelli-
» mento della città; però fosse vietato a' predetti operai di

» prendere dopo le maggiori opere che facciano più di quattro
» Reali per la licenza ».

Il Vicerè approvava e parimenti il Re.

I capitoli proposti dallo Stamento militare furono 27, dei quali essendo stati rejetti 15, che sono i numeri seguenti 6, 7, 9, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 25, 26, 27, ne sarebbero rimasti 12, e invece ne abbiam ritrovato 14.

Conchiudendo il Re secondo la nota formola loda ed approva i decreti apposti ne' riferiti capitoli, e poi raccomanda a Carlo Principe delle Asturie e di Girona, Duca di Calabria e Montalbo, suo primogenito ed erede, perchè per meritarsi la paterna benedizione osservi le concessioni, dall'altra parte comanda la medesima a' ministri suoi nel Regno, al Luogotenente e Capitano Generale, al Reggente la Cancelleria, al Giudice della R. Corte, all'Avvocato fiscale, a' Governatori e Riformatori de' Capi di Cagliari-Gallura e di Logudoro, al Regio Procuratore, al Mastro Ragioniere, agli Alguaziri, Podestà, Veghiere e Portieri, e a tutti gli altri Regi officiali . . . . . .

In cujus rei testimonium presentem fieri et in processu dicti Parlamenti inseri sigilloque Nostro majori pendente communiri jussimus.

Datum in Monasterio de Esperansa die VIIII, mensis Aprili, Anno a Nat. Dom. MDLXV.

Io el Rey.

Vidit Bernardus Vicecancellarius . . .

PARLAMENTO CONVOCATO DAL RE FILIPPO II

presieduto da D. Giovanni Coloma

e poi conchiuso nel 1575 co' decreti dello stesso Re.

Leggesi nella concessione delle grazie sotto i 27 marzo del 1575 che negli anni prossimamente passati avendo esso Re deliberato di convocare un Parlamento generale nel Regno di Sardegna per migliorare l'amministrazione della giustizia, avea dato di ciò commissione al nobile D. Giovanni Coloma Luogotenente e Capitano generale; e che in virtù della podestà concessa avendo questi secondo il solito chiamato i regnicoli al general parlamento nella città e castello di Cagliari, avealo dopo certo tempo condotto a termine: che in questo si erano trattate molte questioni risguardanti la salvezza e tranquillità

di quel Regno, e che essendo stati deliberati in seno dello Stamento militare alcuni capitoli, questi insieme con le risposte del Vicerè erano stati ad esso Re presentati da D. Pietro Aymerich, Sindaco di esso Stamento militare, come constava dal pubblico istromento del sindacato; e che egli avendoli sottoposti al S. Supremo R. Consiglio e udito il suo parere, vi avea fatto soscrivere le seguenti risposte.

I. « Primieramente che per la sterilità della terra negli anni » prossimamente precorsi avendo i vassalli patito gran penuria » di frumento e di orzo, e i baroni gran danno nelle ren- » dite, e che per peggio essendo mancata a molti la semenza, » non si potè aver ricolto da molti campi, onde restava anche » la città sprovvista della solita incetta; fosse però permesso ai » vassalli di andar pel Regno per commerciare e comprare per » via di permuta il necessario frumento, orzo e legumi e qua- » lunque altra merce e vendere le proprie non ostante qua- » lunque proibizione ».

Il Vicerè decretava si stesse alla consuetudine e fossero rispettati i privilegi di Cagliari; il Re aggiungeva il suo placito.

II. « Item . . . Che per ovviare alle estorsioni che si osa- » vano in danno de' vassalli poverissimi. i quali dovendo com- » prar a credito da' negozianti, dovean obbligare i loro fru- » menti, orzi e legumi, e portarli franchi di spese di viaggio; » però si supplicava che qualsivoglia obbligazione contratta » da' poveri vassalli si intendesse al prezzo afforato o al cor- » rente nella piazza, e dovesse il creditore pagare il viaggio, » secondo che si accorderebbono tra loro, non secondo il prezzo » che la città pagava per le loro porzioni ».

Rispondeva il Vicerè si pagasse il frumento e l'orzo al prezzo afforato, e che le obbligazioni che si facessero a men di quel prezzo fossero tenute usuraje, illecite e nulle; e in quanto ai formaggi, lane e cuoi, queste merci fossero pagate al prezzo che corresse in quel giorno in Cagliari.

Il Re approvava.

III. « Item . . . Per togliere le molte vessazioni, che i vas- » salli pativano da' creditori facendo questi vendere i loro » beni mobili a molto minor prezzo del valore e talvolta per » l'eccessivo buon prezzo prendendoli essi stessi; però si sup-

» plicava non fosse venduto alcun bene mobile o immobile
» innanzi la stima de' medesimi, nè dato per meno della metà
» del giusto prezzo: e che se in assenza di compratori volesse
» acquistarli lo stesso creditore, in tal caso restasse il diritto
» al vassallo debitore di ricuperare il suo dentro sei mesi dal
» giorno della consegna dei beni, pagando al creditore com-
» pratore ciò che quello avesse dato in credito e le spese
» fatte ».

Decretava il Vicerè che in cose immobili si avessero sei mesi di tempo, in cose mobili soli 15 giorni. Ed il Re annuiva.

IV. « Item . . . Che per ovviare ai danni, che nelle scrivanie
» della Luogotenenza generale e delle Governazioni ricevono
« i vassalli ricorrenti ad esse per via d'appellazione con la
» copia de' processi, della quale gli scrivani ne fanno originali,
» se in seguito gli stessi che l'han portata ne voglion copia; per-
» chè sono obbligati a pagar una seconda volta dopo aver per
» ciò pagato nella villa; però gli scrivani che della copia han
» fatto originale, sian tenuti dar loro franca la nuova copia del
» processo.

Provedeva il Vicerè che fosse in facoltà dell'appellante, o dell'appellato, in caso di desidia dell'appellante, di mettere in potere dello scrivano della causa appellata la copia autentica dell'originale della causa primitiva, perchè di essa restasse originale, o che la ritenesse per sè la parte, o se ne facesse originale, e facendosi originale, questo poi pagasse la parte che sarebbe condannata in tutte le. spese, e non essendovi condanna si paghi per eguali parti.

Il Re rispondevà che ove la parte, la quale ha presentato il processo primitivo ne voglia copia, lo scrivano della causa di appello debba darla e riceva solamente quanto costerà l'opera dell'amanuense; e se si contenti della sola comunicazione, lo scrivano gliela faccia esigendo solo il diritto della comunicazione.

VI. « Item . . . Fosse dichiarato che il cap. VIII, del Vicerè
» d'Heredia, dove disponesi pe' salari di sentenze di cause sar-
» desche o dei vassalli, dovesse intendersi generalmente per
» sentenza di qualsivoglia causa sardesca e di detti vassalli,
» non ostante qualunque abuso ».

Rispondeva il Vicerè fosse osservato quanto erasi decretato nei capitoli generali di questo Parlamento nel cap. VII.

Il Re approvava.

VII. « Item . . . Che convenendo in bene de' poveri, e a » togliere le contese tra gli scrivani e le parti, perchè al- » cuni vogliono stare alla disposizione della Carta di Luogo, » altri alla R. Prammatica de' Notari, dove parlasi de' salari; » però sia osservata la disposizione della Carta di Luogo sopra » i salari fino alla somma tassata ed assegnata nella Pram- » matica suddetta; oltre quella si osservi ciò che si ordina » nella R. Prammatica.

VIII. « Item . . . Che per la stessa ragione del bene dei » poveri, e per toglier l'abuso che per alcuni officiali de' ba- » roni si introdusse da poco tempo in qua, facendo pa- » gare mezzo reale per ciascuna scrittura o atto che le parti » presentassero; però fosse vietato ad ogni officiale o ministro » della Corte, allo stesso Signore o Reggitore, di esigere » per detta ragione di presentazione nessun soldo o emo- » lumento ».

Il Vicerè concedeva si facesse come si era supplicato e il Re approvava.

X. « Item . . . Perchè importa che in ogni repubblica o » comune restino le cose nel loro grado e non prevalgano » ambizioni, nè malizie; però sia ordinato che nelle in- » saccolazioni per gli offici di ciascuna città, si faccia una » graduazione secondo le qualità delle persone così come si » usa in Barcellona, e non si ammettano eccezioni in odio di » alcuno, se di esse non consti per atti o per infamia pub- » blica ».

Rispondea il Vicerè che era cosa giusta e così fosse fatto.

Il Re approvava.

XI. « Item . . . Che fossero date ai baroni nuove investi- » ture ecc. »

Il Vicerè rimetteva la supplica al Re, e il Re concedea in conformità alla grazia fatta ai medesimi nel Parlamento celebrato da D. Lorenzo Fernandez d'Heredia.

XII. « Item . . . Che fosse dato indulto alle persone dello » Stamento militare, vassalli e famigli di tutti gli eccessi e » delitti . . . »

Il Vicerè rimetteva al Re, e il Re dando l'indulto, faceva le eccezioni già riferite nel rescritto a simile supplica nel Parlamento di D. Alvaro de Madrigal.

XIII. « Item . . . Che fossero ampliati i feudi ammettendo » alla successione le femine nella mancanza di maschi ecc. »

Il Vicerè rimetteva al Re, e il Re concedeva succedesse una delle figlie allora già nate, ritornando subito il feudo alla sua natura, e ciò senza pregiudizio delle cause pendenti così nella Regia Udienza di Sardegna, come nel Supremo Real Consiglio.

XIV. « Item . . . Che essendo ordinato per Real Provvi- » sione del Serenissimo Re D. Giovanni, in data di Valenza » 13 aprile 1459, che nessun feudo si potesse vendere per re- » stituzione di doti, nè per esecuzione di Corte o altre; fosse » però osservata la medesima ».

Il Vicerè ne decretava l'osservanza, e il Re approvava.

XVI. « Item . . . Che essendo estrema la povertà de' regni- » coli, massime de' vassalli, ed essendo grazioso il donativo; » perciò nè per i donativi del Parlamento, nè per altra » qualsivoglia donazione o servigio grazioso, fossero mandati » portieri nè altri ministri ad esecutare i detti vassalli, se non » quattro mesi dopo il termine prefisso ».

Il Vicerè ristringeva lo spazio a due mesi, entro i quali il Reggente la Tesoreria generale non potesse esecutare.

Il Re approvava.

XVII. « Item . . . Fu omesso perchè inutile.

XVIII. « Item . . . Che per convenienza al R. servigio e all'or- » dine pubblico, e per evitar le dilazioni, che portò nel pre- » sente Parlamento l'abilitazione delle persone, e le nullità » che nell'avvenire si potrebbero pretendere in alcuni atti » del medesimo, se si pretendesse alcuno degli abilitati non » aver dovuto essere abilitato; fosse decretato che gli abilitati » così e come furono notati nelle liste di questo Stamento, » si tenessero come abilitati per sempre, non ostante qualsi- » voglia riserva in contrario, e se altra abilitazione o discus- » sione dovesse poi aver luogo, fosse solo per quelli che entre- » rebbero di nuovo nel Parlamento ».

Il Vicerè rimetteva la petizione al Re, ed il Re ordinava si stesse all'abilitazione fatta dagli abilitatori a' 29 del mese di novembre del 1574.

XX. « Item . . . Che come fu ordinato nelle Corti di Monsò
» del 1542, dovesse ogni Notajo o scrivano della Luogotenenza
» generale o della Governazione a instanza di qualunque pre-
» sentare ogni scrittura, atto, o altro, così al Vicerè o Go-
» vernatore, come al Real Consiglio e ad altro qualunque of-
» ficiale, e dar copia autentica de' medesimi, ricevendo però
» il salario; e che in ciò non fossero impediti da nessun of-
» ficiale di qualunque grado ».

Il Vicerè rispondeva fosse fatto come si supplicava, essendo Notario pubblico e della Corte, cui si dovrà presentar la scrittura. Il Re approvava il decreto raccomandando la conveniente decenza.

XXI. « Item . . . Che avendo i Reali di Aragona concessi
» molti privilegi a quelli che venissero ad abitare in questa
» Isola in riguardo delle grandi incomodità che vi si soffrono;
» ed essendo accaduto per il negletto pagamento del censo
» annuale, al quale erano obbligate alcune case e possessioni,
» che queste fossero tolte agli abitatori per il debito di uno
» o due anni; però qui, come in Catalogna, per nessun censo
» si potesse cadere in commesso ».

Il Vicerè rispose si facesse come si supplicava, e il Re approvava.

XXV. « Item . . . Atteso che la città di Cagliari è capo del
» Regno, e che quando non v'ha nè Vicerè, nè Presidente,
» governa il Regno il Governator di Cagliari, finchè il Re
» provveda di Vicerè o di Presidente; e atteso che le cause
» contenute nel Cap. I della città di Cagliari de' 22 settembre
» prossimo passato sembrano giuste e ragionevoli, sia però
» provveduto.

Il Vicerè rimetteva la supplica al Re, e questi rescrivea che in caso di morte o di assenza del Luogotenente generale, il Reggente la R. Cancelleria e l'Udienza ne desse sollecito avviso a S. M. e fino ad aver risposta continuasse ne' suoi offici insieme col Governatore, nel distretto del quale si trovassero, come se fosse presente il Luogotenente Generale.

Seguono i capitoli deliberati di concordia de' tre Bracci nello stesso Parlamento.

II. « Item . . . Che si osservasse la costituzione di Barcel-
» lona, e nessuno de' dottori della Ruota Reale potesse inter-

» venire nè essere relatore o votare nelle cause, in cui i loro
» figli, generi e cognati sarebbero avocati; e questo valesse
» altresì negli Assessori del Governatore e de' Veghieri del
» Regno ».

Rispondea il Vicerè che ciò si chiedesse al Re, ed il Re ordinava che si osservassero le costituzioni di Catalogna fatte nelle Corti degli anni 1542 cap. 16, del 1547 cap. 35, e lo stesso si osservasse dagli Assessori dei Governatori e dei Veghieri.

IV. « Item . . . Che nè i dottori della Ruota, nè altri offi-
» ciali prendessero capisoldi di cause criminali, nè di con-
» fische, nè di altro; ma tutto andasse all'Erario, e ciò per
» gli inconvenienti che si videro nati dalla cupidigia di quel-
» l'emolumento o capisoldi.

Rispondeva il Vicerè che queste eran cose che spettavano a S. M., alle quali essa avea provveduto come conveniva al suo R. Patrimonio e alla buona amministrazione della giustizia.

Il Re lodava il decreto del suo Luogotenente.

V. « Item . . . Omesso dal Compilatore perchè non intel-
» ligibile ».

VI. « Item . . . Che gli alguaziri, commissari ed altri offi-
» ciali mandati pel Regno per cause criminali non potessero
» fare esecuzione per le loro diete prima che dalle informa-
» zioni apparisca al Reggente e Consiglio od a' Governatori
» e Assessori risultare cause tali, per cui il reo o inquisito
» abbia da pagare le diete, ed esso Reggente Governatore
» e Assessore permetta per iscritto l'esecuzione ».

Il Vicerè rispondeva che si rimettesse a S. M. ed il Re concedeva.

VII. « Item . . . Che facendosi molte querele perchè i dot-
» tori del R. Consiglio esigessero salari eccessivi in quantità
» volendoli pure in cause che non ne avevano; e che essendo
» questo contro la Prammatica del Re Cattolico, data nella
» villa di Valladolit a' 26 settembre 1513; però S. M. lo vie-
» tasse sotto pena di perdere tutti i salari ricevuti contro la
» detta Prammatica e di una multa di due tanti da applicarsi
» alla parte; e che lo stesso si intendesse quando non si os-
» servassero i capitoli di Corte del Braccio militare sopra i
» salari de' Giudici; e che la disposizione di detta Pramma-

» tica sopra detti salari e quella de' capitoli di Corte fossero
» redatte in un sommario per capitoli, e si affiggessero pub-
» blicamente in una tabella nelle pareti delle scrivanie Reali,
» perchè servissero a conoscer la tariffa; e in quanto a' salari
» delle sentenze sopra cause sardesche non si esigessero più
» di quattro lire, come si costumava ».

Rispondea il Vicerè che S. M. avea bene ordinato quanto concerneva i salari, che essi erano moderati, che però non vi era necessità di altra tariffa, e che nelle cause sardesche non si ricevea tanto salario quanto concedea la Carta di Luogo che disponea si pagasse a ragione di un soldo per lira, non prendendosi che cinque reali per giudice. Il Re confermava il decreto del suo Luogotenente.

VIII. « Item... Che per gli inconvenienti che emergono
» essendo necessità di porre un termine, dentro il quale
» siano date le esecutoriali di qualsivoglia privilegio o capi-
» tolo di Corte; però quando la parte lo dimandi, ed altresì
» quando si chieda se il privilegio o capitolo di Corte ha
» luogo in alcun caso particolare, sia posto il termine di 30
» giorni a dare le esecutoriali e a dichiarar se il privilegio
» abbia sì o no luogo; altrimenti dopo i trenta giorni abbiasi
» siccome dichiarato in favore del privilegiato; e se il caso
» domandi maggior celerità, possa il Luogotenente generale
» raccorciar detto termine a suo arbitrio; e quando il Giu-
» dice contro ragione o dichiari non aver luogo il privilegio
» o neghi l'esecutoriale, e poi sopra la supplicazione consti
» della ingiustizia della sentenza, in tal caso si dichiari ob-
» bligato ai danni ed alle spese. Infine che l'appellazione
» interposta in caso di sentenza ingiusta sia indilatamente am-
» messa, e facciansi siffatte cause senza tela di processo e senza
» salario ».

Rispondeva il Vicerè che in quanto alle esecutoriali si facesse come si domandava, ma nel resto si osservasse il diritto comune. Il Re approvava.

X. « Item... Che tutte le schedole, che si usa legare al pro-
» cesso originale, siano sottosegnate dal Notajo della causa,
» e non da' scriventi; e come una parte le presenti, questi pren-
» dano il tangente e preparino la copia all'altra, sotto pena
» di sospensione di officio per sei mesi ».

Il Vicerè rispondeva concedendo ed il Re approvava.

XI. Item . . . Che i testimoni non fossero ricevuti da scri-
» venti, ma da un Notajo che avesse autorità ».

Il Vicerè assentiva. Il Re approvava.

XII. « Item . . . Che i Notari delle Corti Reali eccedendo
» in esigere salari di scritture e atti contro la Prammatica,
» e la limitazione e tassa fatta dal Luogotenente generale Don
» Antonio de Cardona, confermata poi dal Re; però a to-
» gliere ogni abuso, si vietasse di eccedere sotto pena di
» perdere il salario che avranno esatto, e pagar altri due tanti
» da applicarsi alla parte; inoltre che fosse proposta in luogo
» pubblico una lista o tavoletta de' salari.

Il Vicerè consentiva ed il Re approvava.

XIII. « Item . . . Che nessun Notajo, sotto pena di priva-
» zione di officio e di esilio dal Regno per tre anni, ricevesse
» l'atto per cui un marito rinunciasse al capitolo di Corte del
» Vicerè D. Angelo di Villanova, in cui si dispone che se la
» donzella accasata restasse vedova, torrebbe l'aumento dotale
» per la sola sua vita e darebbe per la restituzione del quale
» sufficienti pagatori o mallevadori; perchè considerando che
» gli uomini in caso di matrimonio facilmente rinunziano a
» detto capitolo, e che l'aumento dotale lasciato ad assoluta di-
» sposizione della donna è in gran danno degli eredi del ma-
» rito, perciò era necessario di rimediare col presente capi-
» tolo ».

Rispose il Vicerè: facciasi come si supplica e si pubblichi in tutto il Regno.

Il Re approvava.

XVI. « Item . . . Che in ogni martedì e nel sabbato si po-
» tesse in tutte le città del Regno tener *Rastro* (mercato) e
» vendere al prezzo che si voglia ».

Rispondea il Vicerè si facesse come domandavasi e che in ragione della contradizione fatta dalla città di Cagliari si provvedesse nel modo seguente: Che essendo decretato di non fare alcuna novità durante l'appalto (Arrendamento) che teneva la città di Cagliari; si osservasse il detto decreto, e per l'avvenire si rimettesse a S. M. in via ordinaria.

Il Re lodava il decreto del Vicerè, ma voleva che finito l'arrendamento, si facesse pure in Cagliari il supplicato.

XIX. « Item . . . Che venendo i sardi (i villici) dalla distanza
» di due e tre giornate per lavorar nelle muraglie ed opere
» pubbliche di Cagliari, perdendo le giornate dell'accesso e
» del recesso, e il prezzo della giornata essendo solo di soldi
» due e mezzo, sì che non bastava per il sostentamento; però
» si crescesse la detta giornata almeno a ragione di tre soldi;
» sebbene anche dopo quest'aumento non eravi sufficienza al
» vitto, massime che in Cagliari si pagava cinque e sei soldi
» la giornata, perchè i viveri ed altre cose eran cresciuti di
» prezzo ».

Rispose il Vicerè si facesse come erasi supplicato, e il Re approvava.

XX. « Item . . . Che i sardi delle ville venuti in Cagliari
» potessero liberamente comprare qualsivoglia cosa da' fore-
» stieri per servigio di loro case, e non per negoziare ».

Rispose il Vicerè che si facesse come si chiedeva eccetto in ciò che toccasse alla città di Cagliari, come era decretato nel Cap. 16 del presente. Il Re approvava.

XXI. « Item . . . Che nessuno degli Stamentari potesse te-
» nere più di 4 voti in virtù di procura o altrimenti ne' Par-
» lamenti e Corti Reali ».

Rispondeva il Vicerè concedendo ed il Re approvando.

Questa petizione prova l'abuso invalso, che molti aventi diritto di suffragio nelle deliberazioni parlamentari dessero procura ad altri membri, da' quali nell'ora della votazione fossero rappresentati, soscrivendo alle loro personali opinioni su tutti i negozi che potessero venire in discussione.

Da questo avvenne che alcuni, i quali godeano della fiducia di molti, ottenessero negli Stamenti, massime nel militare, grande autorità e diventassero uomini d'importanza in faccia al Governo, quali si videro in altro sistema politico i capi dei partiti, che si resero arbitri de' voti de' loro satelliti e li obbligarono a votar sempre nel loro senso.

Per questo capitolo restò permesso di prendere fino a quattro procure e di far valere cinque voti nelle deliberazioni.

La ragione di siffatti mandati stava, ora nell'assenza dal Regno per servigio in Corte o all'esercito o in qualche officio di amministrazione; ora in qualche importantissimo affare di famiglia che dovessero personalmente trattare; ma più spesso

nel timore dei disagi che avrebbero patito fuori di loro famiglia in un luogo dove mancavano i soliti comodi e doveasi molto spendere.

Non credo però che il decreto viceregio e regio rimediasse all'inconveniente.

La conclusione delle risposte Regie non è in altro diversa da quella che accennammo sotto i rescritti ai capitoli deliberati nel Parlamento di D. Lorenzo Fernandez d'Heredia in altro che nella sostituzione di Ferdinando Principe delle Asturie e Duca di Calabria come primogenito e futuro successore di Filippo in luogo dell'infelice Principe Carlo.

Datum in Monasterio S. Laurentii die XXVII mensis Martii anno a Nativ. Dom. MDLXXV. Regnorum Hispaniae XX etc.

Io el Rey.

V. D. Bernardus Vicecancellarius. V. Comes Generelis Thesaurarius. V. Campi R. V. Pla R. V. Sentis R. V. Sapena R. V. Terça R. Vidit Gort. pro Conservatore Gen.

Altre memorie sopra il Parlamento del Coloma.

Dal vecchio sdruscito volume de' Parlamenti celebrati sotto D. Giovanni, signore della baronia d'Elda, Alcaide del castello e città d'Alicante, avendo potuto trarre le seguenti notizie, le proporremo in supplemento delle omessioni del compilatore Dexart.

Le regie lettere di commissione per la congregazione parlamentare degli ordini del Regno di Sardegna avevan la data de' 15 luglio 1572; ma le convocatorie non furono spedite avanti il 3 aprile 1573 con data di Alghero. Si designava per l'apertura del soglio nel castello di Cagliari il 15 maggio, ma si differiva poi sino all'8 giugno.

Assistettero alla solenne inaugurazione del Parlamento

Dello Stamento ecclesiastico, l'Arcivescovo di Torri Januyez *prima voce* del medesimo, in mancanza dell'Arcivescovo di Cagliari; Antioco Nicola Nin, vescovo eletto d'Alghero; Nicolò Canyelles j. u. d. Vic. Cap. e Can. Cagl. *sede vacante;* Giac. Arcedi S. Th. D., decano del Capitolo di Cagliari; Fr. Giovanni Serra, procuratore del Reverendissimo Fr. Giov. Meli, eletto vescovo di Bosa; Angelo Roche procuratore dell'Arbo-

rese; Andrea Bacaller S. Th. D. Can. Cagl . . . . . . Benedetto Limona, abate Arbor., Salvat. Oromir j. u. d. Vic. Cap. Sulcitano, *sede vacante*.

Precedea i membri dello Stamento militare come *Prima voce* lo spettabile D. Giacomo de Alagon, conte di Sorris, gli altri seguivano senz'ordine. Anche il signor di Laconi avea lo stesso titolo di dignità feudale.

Lo Stamento Reale aveva presidente Alessio Nin, consigliere in capo di Cagliari.

Nella proposizione del Soglio, cioè nel discorso del trono, in cui si solevano enunciare le condizioni dello Stato, massime in quanto si riferiva all'Isola, il Re dolevasi dell'ingratitudine de' veneziani, i quali disertando dalla santa lega , della quale si erano giovati , avevano pattuito un'empia pace col turco ; il quale rassicurato dalla parte di questi, apprestava una grande armata , minacciando d'invadere la Sardegna , e di occupare la Goletta di Tunisi per starsene in tal positura, dalla quale avrebbe potuto recare immensi danni alla monarchia spagnuola. Quindi si animarono i popoli a bene sperare, perchè il prode D. Giovanni d'Austria credea le fortificazioni di Cagliari , di Alghero e di Castellaragonese, abbastanza solide contro gli assalti ostili, e già erano dati gli ordini perchè tutta la cavalleria e fanteria sarda si tenesse preparata all'uopo.

In queste Corti il Reggente della R. Cancelleria , che era D. Giuseppe Montaner, e l'Avvocato fiscale Gavino Sasso erano dal Sindaco dello Stamento militare ricusati per giudici di certo gravame, e dati per sospetti. Il Vicerè accondiscendeva, ma protestando contro la conseguenza, che si volesse in altro tempo dedurne.

In queste Corti introduceasi una novità , perchè lo stesso Vicerè dichiarava che a causa della sua malferma salute era obbligato a continuare le operazioni parlamentari nel palazzo Reale.

Lo Stamento ecclesiastico consentendo, sebbene temporariamente finchè durasse quella ragione, protestava perchè questo fatto non si traesse in esempio, già che sempre, per quanto avevasi memoria, i Reali Parlamenti erano stati tenuti dentro la cattedrale di Cagliari.

Ricavasi poi da una delle carte di documento che negli anni

passati, tenendo il viceregato D. Lorenzo De Heredia, quando i francesi si impadronirono della città di Bonifacio, esso Vicerè temendo di qualche impresa contro la Sardegna, convocava il consiglio di guerra e deliberava di porre un sufficiente presidio nel Castellaragonese, che era la piazza sarda più prossima alla nuova posizione de' nemici, e di mandarvi, come fece, copia di vettovaglie e munizioni, inviandovi Roca Capellino ingegnere del Re con molti muratori per riparare e fortificar meglio quel castello.

Notasi altrove che essendo venuto al governo del Regno D. Alvaro di Madrigal, scriveva al benemerito Antonio Stefano Buchicara di Castellaragonese, dal quale erasi somministrato tutto il frumento necessario al presidio del predetto castello, che procurasse la cattura di certo Lorenzo Judas, famoso grassatore, il quale a' delitti degli scellerati volgari avea aggiunta la fellonia tenendo intelligenza co' francesi di Bonifacio per la perdizione del Regno; e che in seguito alle misure prese dal Buchicara era colto in breve il terribile assassino e giustiziato; ma che da questo servigio di somma utilità per la sicurezza del Governo e de' regnicoli, proveniva a questi gran male, essendosi credute le cose che contro lui aveva proferte il prenominato Judas, ed egli però tenuto (1557) per due anni e due mesi incatenato nelle prigioni d'Oristano, senza gli altri aggravi che dovette soffrire dagli ingrati Governatori dell'Isola.

Giovanni Buchicara di Castellaragonese del suddetto Antonio Stefano, facea proposta in questo Parlamento del Coloma de' gravami patiti da suo padre nella lunga e penosa sua ditenzione iniqua in Oristano.

Propose altre ingiustizie; ed erano che sebbene il padre fosse stato per ragion d'innocenza dimesso dalle carceri; tuttavolta era stato obbligato a pagare 2960 lire senz'altre spese; inoltre non satisfatto de' *rasieri* 200 di grano, di cui avea servito il presidio a ragione di lire 4 soldi 2 il rasiere (ettol. 2), e nè pure compensato delle due case, del valore di L. 250, che dall'ingegnere Capellino erano state abbattute per dar luogo a nuove opere di difesa.

Sappiamo che si provvide su questi due ultimi gravami; resta però ignoto se si riparasse il primo.

Appare un altro gravame nel pagamento non fatto di una quantità di formaggio, mandato nel 1572 a D. Giovanni d'Austria per provvista della sua armata.

Il Capitolo di Cagliari proponeva i suoi gravami querelandosi che mentre *per diritto divino ed umano* le persone ecclesiastiche erano libere da tutti i carichi e da tutte le imposizioni; e dovean godere delle molte concessioni di privilegi, fatte dai Re di Aragona in ampliazione delle immunità e libertà ecclesiastiche, e tra gli altri di essere immuni dal diritto della *saca* (cioè dal carlino per starello) de' grani delle loro rendite, che si estraessero dal Regno; non pertanto gli officiali del Re avevano costretto al pagamento molti ecclesiastici; e avevano nel 1565 (30 nov.) obligato l'Arcivescovo di Cagliari D. Antonio Parragues di Castillejo a pagare L. 625 per diritto della *saca* (estrazione) di starelli 2500 che mandava in dono a' suoi nipoti; su che chiedevano si provvedesse facendo rendere alla Cattedrale di Cagliari, che restava erede del predetto Arcivescovo, la suddetta somma.

Il Sindaco di Sassari lamentavasi dell'aggravio che pativa quel comune per essersi negate al medesimo le esecutoriali dei regi privilegi di franchigia a' nativi ed abitatori di essa città; che si concedeano dal Re Alfonso con diploma dat. in Barcellona nel XVI avanti le calende d'agosto del 1331, nel quale dichiaravansi franchi gli abitatori, che erano e poi sarebbero nella medesima, essi e le loro cose e merci, in tutti i Regni della monarchia, quanti erano allora e poi sarebbero, da ogni dazio e pedaggio, e da qualunque imposizione stabilita e da stabilirsi.

Proponeva il Sindaco le conferme che erano seguite a quell'importante privilegio; una di Re Carlo e Giovanna sua madre de' 23 marzo 1519, dalla quale leggeansi le seguenti parole: *Cum vos, dilectus noster Angelus Marongio, miles civitatis Sassaris, syndicus ad Nos pro eadem civitate cum pleno et speciali mandato ad sacramentum et homagium fidelitatis et vassallaggi cum instrumento publico acto in civitate Nostra Cesaraugustae diei III mensis Junii anni proxime effluxi* 1518 . . . . . quindi la formola con cui quel privilegio era lodato, approvato e nuovamente concesso.

All'occasione notisi l'uso che vigeva ancora che le città mandassero Sindaci alla Corte per prestar il giuramento di fedeltà

e far l'omaggio della vassallità, e principalmente per brigare qualche privilegio, che talvolta concedevasi senza consultare i regi officiali che amministravano il Regno, i quali però trovavano il modo di togliere l'effetto alle regie grazie.

L'altra conferma era del principe ereditario Filippo e davasi a petizione di Francesco Lacono j. u. d. procuratore di Sassari, mandato perciò dalla città. La data era dei 5 settembre 1548.

Lo stesso Sindaco domandava la giustizia dal 1551 sin allora negata sopra il compenso dovuto per i danni causati alla città ed a' particolari da' soldati del Terzo di Napoli, alloggiati in essa città per sei mesi nel 1542-43; per i quali danni Don Alfonso Vivas, Maestro di Campo di detto Corpo, in discarico di sua coscienza e del Re, richiedeva lo spettabile Luogotenente Generale che comandasse pubblica e general grida ai dannificati che si presentassero perchè fossero stimate le perdite in presenza del Regio fisco, e determinate le indennità.

E a facilitare il provvedimento argomentava che se Cagliari dietro atto o sentenza di Corte nel Parlamento di D. Antonio De Cardona era stata compensata de'danni, che gli stampacini avevano patito da'soldati del Terzo di Sicilia; per la stessa causa doveasi provvedere in beneficio di Sassari.

Le carte erano soscritte dal Sindaco *Sanalellus* 3 settembre 1574.

In altra carta appariscono altre querele e pretese dello stesso Sindaco; che si fosse sospesa la costruzione della torre delle Saline, mentre i denari erano in deposito; e si fosse qualche mese addietro violato il privilegio de' pro'-uomini, quando fu esiliato un omicida senza concorso de' consiglieri e de' pro'-uomini: Che si riparasse l'aggravio in rispetto di Portotorri, non essendosi osservata la concordia, che la città aveva stipulata con la Regia Corte intorno a purgare il porto, fortificar la torre e ristaurare il molo, come dovevasi fare conformemente ai patti tra la città e il Re formolati nel particolare privilegio ecc.

Che nel ripartimento fatto per ragion di fuochi da' trattatori e tassatori de' tre precedenti Parlamenti fossero state imposte alla sua città 4 mila lire di più per il non vero au-

mento di altri 80 fuochi , il quale erasi gratuitamente supposto senza essersi fatto censimento.

In questo Parlamento faceasi dal Sindaco sunnominato di Sassari una importantissima petizione , la quale indica che il sistema de' barrancelli era allora nella pratica particolare di Sassari e di altre terre, sebbene a dir vero fossero poco diversi da' barrancelli i pratai che si avevano nelle provincie di Cagliari e di Arborea.

Domandava dunque il predetto rappresentante del comune di Sassari

Che per benefizio dell'agricoltura e della pastorizia si istituissero in tutto il Regno *barrancelli* e giustizie di campagna con la giurisdizione e potere che parrebbe al signor Luogotenente Generale perchè potessero perseguitare i ladri, malfattori e banditi.

Supplicava inoltre che ad estirpare più facilmente il furto, si stabilissero in tutto il Regno pene corporali , tolte le pecuniarie.

Che mancando il numerario, perchè importavasi dall'estero più che si esportasse, si elevasse il valore del ducato e scudo d'oro in oro, e non in moneta, e parimente si elevasse il valore delle pezze di argento in argento e non in moneta; nel qual modo non si trarrebbe il denaro , ma se ne introdurrebbe.

Che per bene e profitto del Regno i signori e baroni delle ville dovessero star nel Regno; essendo gran perdita per esso che il denaro ricavato dal medesimo si spendesse all'estero ; e fossero obbligati sotto pena di essere privati delle rendite in favore della R. Corte.

Segue una petizione dove apparisce lo spirito di municipalismo ed il desiderio di distaccarsi dall'altra parte del Regno.

Che essendo diviso il Regno in due Capi indipendenti (!!!) ed essendo la presenza del Vicerè più necessaria in Sassari per le cause criminali e civili che occorrevano nel Logudoro in maggior numero , che in Cagliari ; però il Vicerè con la R. Udienza dovesse alternar la residenza, e stare tre anni in Sassari e tre in Cagliari.

Nel decreto viceregio si legge che esso aveva avuto e avrebbe riguardo.

Che per occorrere a'notori aggravi patiti dalle altre città del Regno e particolarmente da Sassari per essersi celebrati quasi sempre tutti i Reali Parlamenti nella città di Cagliari, ed aver occupato la maggior parte degli offici parlamentari gli uomini della medesima; decretasse il Presidente del Parlamento in nome del Re che il prossimo Parlamento sarebbe celebrato in Sassari, e poi alternativamente uno in Cagliari l'altro in Sassari; e or una città or l'altra godesse della prerogativa della precedenza e delle altre che or si gode Cagliari esclusivamente; perchè il Regno essendo diviso in due Capi e uno non essendo subordinato all'altro, era giusto che godessero a vicenda degli onori.

Rispondeva il Presidente che se ne supplicasse S. M.

Che sia osservato il privilegio del Re Alfonso dato da Capua addì 6 aprile del 1440 (del quale facea esibizione) che non si concedano arcivescovadi, vescovadi, e gli altri benefici e offici ecclesiastici in Sassari ad altri che a cittadini abitatori o nativi di essa; già che in questa città non mancano persone ecclesiastiche dotte in S. Teologia e nella Canonica; il che dovrà animare gli altri agli studi.

Noteremo poi sotto le petizioni di Sassari che il sopranominato arcivescovo Yuanyez aveva avuto commissione regia di visitare il Regno, come consta da una Carta dello stesso Parlamento.

Petizioni del Sindaco d'Oristano. Che fossero riparate le mura della sua città: che si provvedesse contro le perniciosissime devastazioni che operava il fiume nelle coltivazioni della città e de' Campidani ne' suoi inondamenti; intorno a che riferiva la deliberazione del Luogotenente Generale D. Alvaro, che dovessero i vassalli reali della città e de' campidani pagare per tai bisogni venti soldi annui per un triennio.

Che si soccorresse all'Ospedale di s. Antonio, che mancava di mezzi per i molti che vi erano ricevuti anche dai Campidani.

Che si adoperasse maggior severità contro i ladri, e per i primi furti fosse loro reciso un orecchio, per la recidiva l'altro, e dopo il terzo delitto si inforcassero.

Che si desse la debita indennità per i letti che si erano dalla R. Corte domandati negli anni 1566-69 e nel presente

per comodità de' soldati alloggiati in Cagliari, e per i guasti operati nelle case di Oristano e de' Campidani da quelli che vi furono alloggiati.

Che fosse Oristano disobbligata da contribuire nelle spese della visita generale che si farebbe dal Vicerè e dai successori.

Rilevavasi poi dalle carte presentate la troppo evidente degradazione di quella città, la quale era già stata una delle principali dell'Isola per opulenza e per popolazione, e allora si trovava ridotta in gran povertà e scarsa di popolo per mala salute e per altre cause.

Si notava che i prodotti della città erano in frumento, orzo, legumi, pesci salati; che negli anni scorsi aveva soccorso ai cagliaritani nel bisogno con più di duemila starelli di frumento, e gran copia d'orzo e di fave, e che solea somministrare pesci e sale alle Barbargie, a Bosa, Alghero e Sassari.

Petizione del Sindaco d'Iglesias. Che non fossero ricevute le domande che potesse presentare il Clero di quella città nocive a' diritti del comune.

Petizioni del Sindaco dell'Alghiera. Che si compissero i baluardi cominciati, riparassero le mura che in alcuna parte erano rotte, si aprissero i fossi dalla parte di terra, e si formassero i necessari steccati.

E per ottener questo ricordava che il comune aveva fatto assai per parte sua per fortificare quel luogo, essendosi caricato di 50 a 60 mila lire per le costruzioni militari, e avendo fatto donazione al Re di tutta l'artiglieria senza aver mai domandato alcuna mercede.

Che nel 1569 quando presiedeva al Regno D. Gerolamo di Aragall aveva fatto graziosa offerta della metà dell'annualità del Parlamento (cioè del donativo deliberato nel Parlamento) per tre anni, la quale era di L. 3543, che in parte per la povertà dell'erario municipale si erano prese a censo, il che non aveva fatto altra città del Logudoro; oltre di che tutte le volte che approdavano in quel porto le galere del Regno e sbarcava della soldatesca, la città era solita provvedere generosamente a' loro bisogni.

Chiedeva poi che gli algheresi per essere posti sul mare nel continuo pericolo de' nemici, fossero immuni dalla proibizione di portar le armi.

Che si aprissero delle saline presso la città per averne comodamente la provvista, che dovevano fare in sul litorale dell'Oristano.

Che come in Cagliari e Sassari, così in Alghero fosse istituito un avvocato e procuratore per i poveri.

Notasi in altre carte il privilegio degli algheresi di profittare di tutte le franchigie e grazie concesse alle città di Cagliari e Sassari.

Che nella torre dello Sperone erasi stabilita la reclusione de' rei; ma questo carcere era malsano e poco sicuro.

Petizioni complessive de' Sindaci delle città del Logudoro, Sanatello di Sassari, Effuso (Efisio) Sarroc di Castellaragonese, Giagarachio di Alghero, Giovanni Andreu di Bosa, i quali domandavano.

Che fosse osservata la divisione de' Capi, e gli uni non entrassero nella provincia degli altri; quindi i cagliaritani non entrassero nel Logudoro a prendere bestiame cagionando penuria alle città del Logudoro, nè lo potessero per licenza del Presidente del Regno, ma per volontà di quei del Capo.

Che i Vicerè debbano passare la metà del triennio del loro governo in Logudoro e l'altra in Cagliari.

Che mancando comunque il Luogotenente Generale del Regno, il Governatore del Capo, ove morisse o donde si partisse, presiedesse al Consiglio Reale ed al Regno fino ad altro ordine.

Che il Parlamento si celebrasse alternativamente ne' due Capi.

Che si elevasse il valore delle monete d'oro e d'argento, come in Italia e in Ispagna, perchè si guadagnasse a introdurle, si perdesse a estrarle.

Petizioni del Capitolo di Cagliari. Che essendo questa città Metropoli e Capitale, risieda sempre in essa il superior Governo, e che l'officio di Giudice di appellazioni sia sempre provveduto in persona del Decano o di altro canonico.

Che i Parlamenti si tengano sempre nella stessa città, come erasi fatto finora, e si celebrino ogni cinque anni.

Il Presidente rispondea che ne supplicassero il Re; e del resto essendo in Cagliari gli Archivi del Regno ed i tribunali superiori, e questi non potendosi facilmente traslocare ed

occorrendo spesso nel progresso del Parlamento di dover vedere le carte antiche, non si poteva celebrarli altrove.

Che essendo tenuissime le distribuzioni ed i sacerdoti che non han patrimonio essendo obbligati a offici non ben decenti, si supplicasse S. S. perchè i frutti de' benefici vacanti si applicassero alle borse delle distribuzioni.

Che sia stabilito in perpetuo per capitolo di Corte che le primizie, decime ecc. sieno offerte nella giusta misura senza frode, come vuolsi dal diritto divino e canonico e da Carlo V nel capitolo di Corte concesso nel 1520 IV maggio. Che però non si possa nulla prender dall'aja prima che in presenza dei decimatori sien misurati i frutti e presa la decima; che il bestiame debbasi numerare alla loro presenza nelle mandre; come si costumava in alcuni luoghi.

Che sia segnata da' trattatori una decente limosina per celebrare gli anniversari al Serenissimo Re D. Martino di Sicilia che stava chiuso in una cassa presso l'altar maggiore.

Il Capitolo doleasi in altra Carta di essere stato aggravato in pagare i sussidi per le galere, lamentandosi insieme della sterilità dell'anno precorso e del corrente.

Nicolò Canyelles dottor in legge e Vicario Generale dell'Arcivescovo di Cagliari D. Francesco Perez, supplicava si riparasse al gravame cagionato alla Chiesa cagliaritana per essersi soppressa dal Re la lite vertente in Roma nel tribunale della Rota, nella quale la chiesa cagliaritana difendeva la giurisdizione primaziale competente all'Arcivescovo di Cagliari.

Petizione del Sindaco d'Iglesias. Che si assegni una somma per la ristaurazione delle mura, del qual bisogno era teste lo stesso Vicerè, che le aveva vedute nella visita dell'anno precedente 1571 (maggio).

Chiedeva insieme si riparasse il castello, onde la popolazione fosse assicurata dalle invasioni de' barbereschi, e notava che il numero degli abitanti era cresciuto assai.

Che nel riparto de' denari del Parlamento per opere pie si segni una somma sufficiente per lo spedale della città.

Che si fabbrichi un carcere sicuro, onde non evadano i delinquenti come accadea.

Che il municipio per riguardo alla deficienza de' mezzi non sia obbligato alle grandi spese che sopporta, quando il Luo-

gotenente Generale col Real Consiglio e la sua Corte andava e restava di visita per tre giorni.

Petizioni particolari per ristauro di ponti. D. Francesco Bellit, procuratore del nobile D. Rainieri Bellit-Aragall, barone di Acquafredda e di Giojosa-Guardia, domandava il ristauro del ponte di Decimo, senza parapetto. Domandossi anche il ristauro di quello di Monastir.

Petizione del Sindaco di Bosa. Che si ristaurasse il ponte, perchè ogni anno perivano molti in guadare il fiume. Bosa avea pur bisogno di ristauro nelle sue mura, e il Vicerè nella visita dell'anno precorso avea potuto vederle cadute per più tratti, e prossime a ruinare in altre.

Altre suppliche del Sindaco del Castellaragonese. Che la sua città potesse in tutto e per tutto reggersi co' capitoli, statuti, consuetudini e pratiche scritte e non scritte di Sassari.

Rispondea a questo il Presidente, che aveva ordinato la riforma de' capitoli di Sassari, e dopo la riforma potrebbe praticarli anche Castellaragonese durante il regio beneplacito.

Che Castellaragonese potesse godere di tutti i privilegi di Cagliari.

Che diasi indulto generale a' cittadini e si rivochi qualunque sentenza.

Che sia satisfatto alla città de' denari imprestati per la manutenzione de' 100 soldati, che nel 1554 vi si mandarono di presidio e vi restarono per circa 12 anni. Il detto Sindaco lamentava che fosse poverissimo il popolo del castello.

Altre suppliche del Sindaco di Alghero. Che il privilegio del giudizio de' pro' uomini sia interamente osservato, ma con una conveniente clausola, pel caso che si rifiutino alcuni come sospetti.

Che solo dal porto di Alghero si possano imbarcare i frumenti del Logudoro, farine, orzi e ogni altra specie di vettovaglie, come portavano i privilegi di Alghero giurati dallo stesso Vicerè.

Altre petizioni del Sindaco di Cagliari. Che erasi violato il privilegio concesso da D. Fernando, impedendosi che Cagliari si provvedesse di carni dal Logudoro.

Che si indennizzassero gli abitatori di Cagliari degli appendizi de' danni causati da' soldati spagnuoli e italiani, che

vi avevano alloggiato diverse volte, secondo liquidazione da fare.

Che fu fatto gravame alla stessa città vietandole di scrivere alle altre città per cose del servigio del Re senza prima darne conto al Luogotenente Generale. Che la proibizione si sospenda per due anni, dentro i quali si otterrà la provisione regia. 17 settembre 1574.

Altre petizioni del Sindaco di Sassari. Che i consiglieri di Sassari non sieno obbligati ad accompagnare i Governatori del Capo, già che da alcuni anni esigevano quest'ossequio, che si faceva solo in onore de' Vicerè, ed era stato imprigionato un consigliere in capo che ricusò di andare nella comitiva.

Che essendo grande incomodo nel ricorrere in Cagliari al Giudice di appello nell'inverno per i fiumi senza ponti, nell'estate e nell'autunno per l'intemperie, si stabilisse però nel Logudoro un'altra simile giurisdizione indipendente dal Giudice di Cagliari; altrimenti il clero del Logudoro ricorrerà più tosto a Roma che a Cagliari.

Che sia stabilita una conveniente tariffa sopra i salari. E riferiva su questo particolare che il Vicario torritano essendo stato scomunicato da un suddelegato del Giudice di appellazioni, questi per assolvere il detto Vicario domandò e prese 25 lire, poscia nella continuazione della lite altre 75 lire; e che anche da' poveri cappellani domandava salari di 75 lire che basterebbero per andare a Roma, far l'affare e ritornare.

Che nell'ultimo Parlamento essendosi consentito dal Re non potesse alcun estero ottenere beneficii ecclesiastici nel Regno, e finora non essendosi adempito tal decreto per il non ricevuto consenso dal Papa; però fosse questo domandato.

Che nel Supremo Consiglio di Aragona, dove erano Reggenti di tutti i Regni della Monarchia, ve ne fosse uno della Sardegna.

Petizione de'vassalli della Baronia di Posada. Che essendo essi molto poveri ed affaticati dalle continue guardie a piedi ed a cavallo per la difesa del litorale da' berbereschi, sieno tenuti esenti dalla paga del Parlamento e co' denari del servigio del presente si ripari e munisca il castello della Fava.

Notavasi che tutti gli anni essendo i montalvesi (abitatori della detta baronia) assaliti da' turchi e da' pirati dell'Africa,

dovevano più che al lavoro attendere alla difesa , e senza i soccorsi di D. Geronimo Clement, signore di detta baronia, già sarebbero stati obbligati ad emigrar nell'interno.

Che perdendosi i frutti delle altre parti della baronìa per la proibizione fatta dal Luogotenente Generale che una contrada commerciasse con l'altra senza licenza del medesimo, si provvedesse al grave danno indicato permettendo potessero a 50 miglia intorno commerciare gli uni con gli altri.

Che dalle saline che erano al litorale di Posada fosse lecito a' vassalli prendere il sale di loro uso senza alcun pagamento alla R. Corte.

Petizioni particolari per partecipare alla somma destinata alle opere di beneficenza.

La Confraternita della Morte e Orazione eretta per seppellire i poveri , dotar donzelle, vestir povere vergognose , fare continua orazione ed ogni mese le quarantore ed altre opere pie, supplicava i trattatori di un sussidio.

Supplicavasi parimente per un sussidio alla edificazione, già da otto anni incominciata in Busachi, di un monastero dell'Ordine di s. Domenico, sotto l'invocazione di s. Geronimo.

Si chiedea un soccorso per lo stabilimento di una stamperia tenuta da certo messer Vincenzo Sambenino naturale della diocesi di *Bressa.*

Gerolamo Gajeta intagliatore in rame, naturalizzatosi e ammogliato in Cagliari, domandava gli si sovvenisse d'ausilio per stabilire l'arte sua in servigio del Regno.

Rappresentavasi a' trattatori che negli anni passati il nobile D. Francesco Bellit per servigio del Re e per beneficio del Regno avendo con molta diligenza frugato negli Archivi della Luogotenenza Generale, delle Governazioni e delle magnifiche città e delle grandi case per ridurre in un volume i capitoli di Corte dal loro principio, cioè i capitoli generali che conteneano il concorde sentimento delle tre Braccie , ed i particolari dello Stamento militare, redatto e dichiarato i medesimi, e facilitato il loro riscontro con un repertorio di tutte le materie; e parendo meritare qualche riguardo per questo suo lavoro, si provvedessse tassando in suo favore una somma come nel Parlamento di D. Antonio De Cardona si era tas-

sata da' trattatori al nobile D. Salvatore Aymerich, perchè avea fatto scrivere in un libro alcuni capitoli particolari dello Stamento militare.

Si chiedea limosina pe' gesuiti di Cagliari, che si lodavano per la esemplarità e dottrina, per le scuole e gli esercizi spirituali.

Supplicavasi da' frati di Bonaria per soccorso ai loro bisogni.

Domandavasi un sussidio per l'ospedale de' lebbrosi di Sassari, che non era stato beneficato negli altri Parlamenti ed avendo poche rendite tenea molti poveri a suo carico.

Fra Giuseppe Angles presentava due suppliche; una per limosina alle povere case del suo Ordine (de' Predicatori) e nominatamente a quella di Cagliari, cui in altri Parlamenti eransi assegnate 400 lire, quando non aveva più di due frati sardi, altrettanti corsi e cinque o sei italiani; mentre in questo tempo eran cresciuti a sedici e alcuni avevan officio di predicatori e confessori: l'altra per limosina particolare per sè con cui potesse cominciar la stampa di un libro di teologia approvato dalla università di Alcalà con privilegio di Sua Maestà.

Protesta del Governatore di Sassari presentata addì 14 ottobre 1674; D. Antioco Bellit, Governatore e Riformatore del Capo di Sassari, il quale avendo saputo essersi presentato capitolo dallo Stamento militare, a che in caso di morte o assenza del Luogotenente Generale, il Governatore di Cagliari e Gallura presiedesse nel R. Consiglio, rappresentava che mentre i militari del Capo del Logudoro, che eran la parte massima dello Stamento, avevan dissentito; però fosse quel capitolo cancellato dal processo, e nel caso preveduto ciascun Governatore presiedesse alla sua provincia senza superiorità di nessuno.

Solio per l'offerta. Addì 19 dello stesso mese tenevano adunanza generale per fare al Re l'offerta del donativo.

L'Arcivescovo di Cagliari, avendo detto le solite orazioni, dava la carta di offerta, la quale sommava a 100 mila duc. d'oro, che valevano 280 mila lire della moneta del Regno, ma con la espressa protesta che non si voleva nè intendeva fare detto servigio patrimoniale annuale in perpetuo, e che nell'avvenire non potesse aver conseguenza; perchè detto servigio pro-

cedeva da mera liberalità e da spontanea volontà e non da un vero obbligo; dichiarando che de' suddetti 100 mila ducati 60 mila fossero propri del Re, de' restanti 40 mila si riservassero 20 mila lire per satisfare a' gravami dichiarati e da dichiararsi in questo Parlamento, il residuo servisse per pagare i lavoranti (gli officiali) del medesimo, per le necessità del Regno, riparazioni e limosine.

CENSIMENTO DEL PARLAMENTO DEL COLOMA

Fuochi de' luoghi Reali	»	7776
dello Stam. milit. Capo Cagliari	»	11,292
Capo Sassari	»	6427
Compartimento dello Stam. ecclesiastico		
Cagliari, Arcivescovado e suffraganei .	»	176
Arborea, Arcivescovado e suffraganei	»	170
Torri e Sassari e suffraganei	»	550
Gallura, due vescovadi	»	80
Totale *fuochi*		26,471

Erano a ripartire Lire 186,666. 12. 4 e si assegnarono:

Allo Stamento ecclesiastico per una parte	L.	31,111. 2. 3
Allo Stamento Reale per due parti	»	62,222. 4. 6
Allo Stamento militare per tre parti	»	93,333. 6. 8
Totale	L.	136,666. 13. 5

Ma de' 31,111 assegnati allo Stamento Ecclesiastico gli Stamenti Militare e Reale si addossavano Lire 5880.

Doveasi quindi pagare ogni anno cominciando dal 1.° gennajo 1575.

Dallo Stamento militare .	*L.*	96,868. 2. 8
Dallo Stamento Reale . .	»	64,578. 5. 0 1/2
Dallo Stamento Ecclesiastico	»	25,238. 2. 0 1/2
Totale	*L.*	186,684. 9. 9

PARLAMENTO CONVOCATO DA FILIPPO II NEL 1583

PRESIEDUTO DA D. MICHELE DE MONCADA CO' CAPITOLI APPROVATI NEL 1586.

La commissione al prenominato Moncada per celebrarlo avea la data de' 29 marzo, come abbiamo riconosciuto nel libro degli atti di questo Parlamento.

Leggendosi nelle lettere regie alcuni cenni che hanno interesse storico, crediamo gradirà al lettore che ne riferiamo alcuni tratti nella stessa lingua originale:

« Annis praeteritis cum Rex turcarum aliquas marittimas expeditiones contra Nostra Regna et dominia emisisset, Regnum ipsum (Sardiniae) militia stipendiaria, tormentis et omnibus aliis ad ejus tuitionem necessariis ita muniendum curavimus, ut non solum se defendere, sed hostes propulsare facile posset, maxime incohatis et erectis illis tantis praesidiis (propugnaculis), quae si perficiantur, non erit amplius de eo timendum . . . . »

Dopo aver accennato a nuovi pericoli per le nuove imprese alle quali il Turco si accingeva, così prosegue . . . « operae pretium duximus Regna communire et praesertim Sardiniae Regnum, quod Africae provinciae et Saracenis (gli africani della Berberia) nunc est frons et propugnaculum et inimicorum terris vicinum maximae qualitatis et importantiae extitit, tueri et defendere decrevimus, praesidia illic incohata perficiendo et militaribus tormentis et aliis ad ipsius custodiam necessariis muniendo, omniaque alia faciendo, donec securitati populorum omnimode sit consultum . . . et . . . Te, spectabilem Michaelem de Moncada, qui munus Nostri Locumtenentis et Capitanei generalis in praefato Sardiniae Regno, summo cum populorum plausu nunc administras; quique optimo statui et defensioni illorum vigili oculo studuisti duximus eligendum etc. »

Le lettere convocatorie agli Stamentari partirono con la data de' 16 maggio.

Il Solio fu aperto con le consuete solennità addì 30 giugno, e si presentarono Capi, Prime-voci e Presidenti delle tre Braccie, dell'Ecclesiastico *Gaspare Vincenzo Novella*, Arcivescovo di Ca-

gliari, del Militare *Manuel de Castelvì*, del Reale *P. Joannes Arquer* Primus Consiliarius civit. Çaralis.

Nel discorso del Trono, o nella Proposizione del Parlamento, era: Che non potendo il Re per altre gravissime sue occupazioni negli altri Regni della Monarchia assistere alle Corti del popolo sardo dava i poteri necessari al sunnominato suo Luogotenente.

Tre sono le cose che il Re vuole sieno trattate, diceva il Presidente delle Corti; la prima di disgravare gli aggravati principalmente da' suoi ministri, satisfacendo come sia ragione e restituendo nello stato antico le cose che erano bene sistemate; l'altra di modificar le leggi che non più rispondono ai tempi, farne delle altre che satisfacciano a' nuovi bisogni, e mettere il Regno in buona polizia e giustizia; la terza di considerare le attuali necessità della Corona, e secondo quelle e secondo la potenza del Regno sussidiare il Re e fargli buon servigio.

In quanto alla prima, soggiungeva il Moncada, io son qua disposto a far ragione a quelli che da'ministri Regi e da altri abbian patito gravame.

In quanto alla seconda vorrei avere maggior sufficienza per dar buoni consigli agli Stamenti e suggerire quei provvedimenti che potessero migliorare le condizioni del Regno; ma con tutto amore farò quanto sappia e possa;

In quanto alla terza voi le conoscete bene le gravi necessità della Monarchia per la guerra incessante delle Fiandre, per quella di Portogallo e per l'altra delle Indie. Il Re ha nemiche Inghilterra e Francia, e tutti gli anni deve impiegare la flotta contro l'armata turchesca e spendere per tener in mare molte galere contro i corsari africani.

Considerino poi gli Stamenti che il servigio che fanno ridonda sempre in vantaggio del Regno, e apparisce questo nelle grandiose fortificazioni che si sono costrutte, nelle armi e munizioni che si mandarono qua, che si mandano tuttavia, e nella gente che qui approdò per rinforzar la difesa, e che accorrerà in gran forza, quando insti il pericolo e sovrasti il nemico.

Si cominciarono allora le solite operazioni preliminari del Parlamento, si deliberarono quindi i capitoli, poi si venne all'offerta del donativo.

Dicea nell'offerta la Prima voce dello Stamento ecclesiastico a nome de' concordi tre Ordini del Regno, che considerando le gravi spese fatte dal Re per la conquista del Portogallo, e nelle altre spedizioni, principalmente contro i turchi ed i mori dell'Africa, offrivano centomila ducati equivalenti a 280 mila lire sarde, ma sotto condizione che non si facesse novità nel ripartimento.

Per siffatta condizione però il Presidente delle Corti ricusava di accettare l'offerta, non credendo cosa giusta che si dovesse pagare secondo il fogaggiamento (censimento per fuochi) antico, e dovendo in questo particolare obbedire alle istruzioni sovrane, e ordinare un fogaggiamento novello per satisfare alle suppliche delle città e togliere l'iniquità che si commettea facendo pagare più a chi avea più pochi fuochi, e meno a chi ne avea maggior numero.

Ma le parole e gli studi del Presidente non avendo ottenuto che la pluralità degli Stamentari venisse a' termini della giustizia, il Presidente addì 18 novembre accettava l'offerta del donativo, ma protestando di mantener salvi i diritti della R. Corte sopra il fogaggio e su d'altro.

Premesse queste memorie, riferiremo i capitoli delle suppliche presentate, riportando le decretazioni fatte dal Re dopo deliberazione del S. S. Consiglio sopra le petizioni degli Stamenti e le provvisioni del Presidente; poi proporremo le altre memorie notevoli, che abbiamo tratto dagli atti di questo Parlamento.

Le lettere Reali di concessione cominciano con la medesima formola che abbiamo riferito, e notasi particolarmente che fu D. Angelo Cetrilla, Sindaco dello Stamento militare, che presentava con gli altri capitoli quelli che erano stati deliberati nella Camera dello stesso Ordine, con supplica che fossero accettate e confermate le risposte date a ciascun capitolo dal suo Luogotenente Generale sunnominato.

Le proposizioni deliberate dallo Stamento militare erano le seguenti;

La prima delle petizioni avendo una forma particolare, crediamo di doverla qui proporre.

I. « Illustrissimo Signore (diceano i nunzi o ambasciatori » dello Stamento, mandati al Presidente del Parlamento per

» presentar il capitolo, per domandar un favorevole decreto,
» e per spiegare il pensiero de' deliberanti), venghiamo qua
» per parte dello Stamento militare per notificare alla Vostra
» Signoria Illustrissima che dal magnifico ed egregio Reggente
» attuale della R. Cancelleria, seguendo l'esempio del magni-
» fico ed egregio messer Giuseppe Montaner predecessore di
» lui in detta Cancelleria, domandasi per ogni decreto che dia
» il salario di 25; e che non potendosi per capitolo di Corte
» di D. Giovanni Coloma esigere più di 30 soldi per decreto;
» però sia con nuovo decreto comandata l'osservanza dell'in-
» dicato capitolo.

» Inoltre perchè gli alguaziri esigono per loro diete più del
» tassato ne' capitoli di Corte; si rinnovi il divieto anche per
» costoro; e perchè si esigette cosa indebita, si comandi di
» render il mal tolto.

Il decreto del Vicerè era così espresso: La S. Signoria ordina che i detti capitoli sieno osservati, secondo la loro serie e tenore, come sono stati decretati, e cessino gli abusi. In quanto alla chiesta restituzione è pronto (dopo udite le parti interessate) a fare la dovuta ragione, e comanda se ne faccia atto di Corte.

Rispondeva il Re approvando il decreto del suo Luogotenente, che per ciò che era interesse di particolari facesse esaminare i fatti e comandasse di depositare quello che si fosse preso nella Tavola o Deposito di Cagliari, e poi di rendere a ciascuno il suo.

II. « Item . . . Che lo Stamento militare ed insieme i Sin-
» daci di Sassari, Alghero e Bosa, considerando la conces-
» sione che dal Re D. Martino nel 1401 erasi fatta al Regno,
» che i nobili Governatori del Capo di Cagliari e Gallura e
» quello di Sassari e Logudoro dovessero di cinque in cinque
» anni tener tavola (come poi si provvedea pure nel Parla-
» mento del Vicerè De Madrigal, dove era disposto che i Go-
» vernatori ed i loro Assessori dovessero tener tavola entro
» lo stesso termine; di nuovo nel Parlamento di D. Giovanni
» De Coloma), e vedendo che mentre il Governatore e Asses-
» sore della presente città (di Cagliari) han sempre tenuto
» tavole *juxta tenorem dicti privilegii et capitulorum*, dall'altra
» parte il Governatore del Capo di Logudoro ed i suoi As-

» sessori non si sono curati di adempire a questo dovere ;
» però provveda il signor Luogotenente ed ordini con sue
» lettere al detto Governatore ed agli Assessori di tener
» subito tavola ». Seguivano le sottoscrizioni: *Franciscus Adceni Advocatus Stam. Mil. D. Francisco de Sena Sindich* = *Cornelius Saxeus syndicus civitatis Bosae* . . .

Si rescrisse che dovendo S. Signoria nel prossimo inverno andar nell'altro Capo, provvederebbe sopra la supplicazione ; e che se per tutto il febbrajo non vi fosse andato , avrebbe spedito i suoi ordini perchè il Governatore satisfacesse al suo dovere.

Leggeasi a piè della risposta questa formola: *Provisa per Ill. D. Locumtenentem Generalem et Praesidentem in presenti Regio Generali Parlamento die* 1 *Oct.* 1580 *Calari. Antonius Sgrechio Not. et scriba ecc.*

Il Re confermava il detto provvedimento viceregio.

Giova qui notare che nel privilegio del Re Martino *Datum Barchinonae* 15 *Januarii anno a Nativ. M. CCCCL.* il Re volendo gratificare a' fedelissimi comuni di Cagliari e dell'Alghiera , molto dannificati nelle guerre arboresi , concedeva dopo un altro privilegio il seguente che è relativo a' Parlamenti e prova come non fosse ancora ben stabilito il sistema parlamentare nell'Isola.

« Finalmente perchè meglio si possa conoscere lo stato del Regno di Sardegna e utilmente provvedere a tutte le sue necessità, stabiliamo, provvediamo, sanciamo e promettiamo per Noi e i Nostri successori con promessa perpetua a' consiglieri e probi uomini , alle comunità ed a' particolari di Cagliari e della villa dell'Alghiera, che in tutte le Corti Generali ed in altre ancora qualunque, da essere convocate da Noi o da' Nostri successori in Catalogna, o in Majorca, convocheremo sempre con lettera Nostra le due predette comunità, perchè mandino i loro procuratori o sindaci, se piacerà alle medesime di avervi parte , e facciano in esse Corti ciò che posson fare gli altri convocati. I quali sindaci, sebbene non si presentino nel giorno prefisso, siano ricevuti in qualunque giorno ed ora vogliano entrarvi , dovendosi anche in considerazione della distanza e de' dubbi casi della navigazione concedere ad essi questa singolare e ragionevole prerogativa ».

L'altro privilegio che abbiamo accennato concesso a' predetti abitatori di Cagliari e dell'Alghiera portava che in compenso degli incomodi, gravami, danni e altro, che gli abitatori di Cagliari e degli appendizi e gli alghieresi per la loro esimia fedeltà avessero patito nelle ribellioni e nelle guerre che agitarono il Regno e feralmente l'agitavano ancora, si concedea in special grazia ad essi comuni ed a' particolari eterno privilegio, che i Regi offici de' doganieri e de' *salmeri* ed altri, ne' quali si riceve e si amministra il pubblico denaro, dovessero da' due generali amministratori commettersi a persone delle stesse comunità e non ad altre, che non fossero abitatori dello stesso Regno ecc.

Crediamo ancora di dover notare qui un'altra riforma del Re Martino. « Vedendo (egli dicea) l'officio della Balìa *(Bajuliae)*, che Re Giovanni, nostro fratello, avea istituito per le amministrazioni generali del Capo di Cagliari e Gallura e quello di Logudoro, abolendo gli offici (le Governazioni) di queste amministrazioni, esser inutile alla cosa pubblica di quel Regno, e niente fruttuoso a' nostri diritti, vogliamo abolita perpetuamente la detta Bajulia generale, e che i predetti due offici di amministrazione si tengano e reggano personalmente e non per sostituiti per quelle due persone, alle quali se ne farà commissione, e ripristiniamo le cose come erano avanti l'abolizione fatta da D. Giovanni ».

III. « Item ... Che fosse dato indulto a tutti quelli dello » Stamento, loro famiglie e vassalli, di tutti i crimini, delitti, » eccessi ».

E come era cosa solita il Vicerè rimetteva la supplica al Re ed il Re decretava come ne' precedenti Parlamenti.

IV. « Item ... Che fossero concesse nuove investiture ecc. » La qual supplica essendosi rimessa al Re, questi rescriveva come negli altri Parlamenti.

V. « Item ... Che i feudi fossero ampliati per le figlie ». Rimettevasi dal Presidente questa petizione, e il Re rispondea come nel precedente Parlamento.

VI. « Item ... Che fosse dichiarato a piè di questo capitolo » non essere regalia i delitti commessi per cause private nelle » ville e città del Regno, ed i semplici rompimenti di *al-* » *berch* ».

Il Vicerè rispondea che il semplice caso di rompimento di *alberch*, nel quale non era altra qualità che lo facesse regalia, non dovesse tale stimarsi.

Decretava il Re che per la sicurezza e protezione, che ognuno deve avere in suo albergo, il solo rompimento d'albergo, sebbene senz'altra qualità, fosse regalia.

VII. « Item ... Che poi sempre in un giorno della settimana » abbia il Vicerè a dar udienza in sole cose di governo di » questo Regno e non in cose di giustizia criminale e ci- » vile ».

Il Vicerè rispondeva che egli lo facea tutti i giorni; ma che quindi innanzi aprirebbe udienza tutti i sabati dopo mezzo giorno, se non fosse giorno feriato, perchè sapendosi, potessero accorrere quelli cui importasse. Il Re approvava.

VIII. « Item . . . Che essendosi in altri Parlamenti suppli- » cato non fossero torturate le persone appartenenti allo Stato » militare, a che si era risposto che si stesse alla consuetu- » dine; e che non avendosi memoria che alcun militare fosse » mai stato sottoposto a' tormenti; però si riconoscesse tale » consuetudine ».

Il Vicerè rispondeva che restasse in osservanza quello che era stato decretato dal Re in altri Parlamenti, e che per altro ricorressero a lui.

Si ricorse, e il decreto fu il solito: *Plau à sa Magestat que se garde lo accostumat.*

XI. « Item . . . Che i sardi delle ville potessero liberamente » comprare in Cagliari ed in ogni parte del Regno merci e » derrate da qualunque persona, quando trovassero il lor tor- » naconto ».

Il Vicerè consentiva che comprassero pure in Cagliari e per tutto ciò di che abbisognassero, mentre non ostava alcun privilegio o atto di Corte. E il Re approvava il decreto.

La petizione era motivata però da proibizioni arbitrarie, dicendosi in esso capitolo che i villici erano obbligati a comprar le merci da mercanti del luogo, e pativano per non poter contrattare co' genovesi e mercanti forestieri, i quali erano ancora danneggiati perchè dovean vender talvolta al prezzo che offrivano i negozianti del luogo.

XIV. « Item... Perchè la Prammatica pubblicata sopra la mo-

» derazione del salario degli atti notarili erasi deliberata col
» consenso de' tre Bracci ; e perchè negli atti e processi
» che si faceano nelle Curie ecclesiastiche, non rispettavano i
» Notai la prescrizione regia ; però si domandasse al Luogo-
» tenente che fosse osservata anche nelle Curie ecclesiastiche
» la tariffa della Real Prammatica ».

Rispondeva il Vicerè che era giusto che si facesse , anche perchè la Prammatica comprendeva tutti, ma che ne supplicassero il Re.

Il Re rispondeva che raccomanderebbe a' Prelati di far osservare la Prammatica.

XV. « Item . . . Che a' corrieri fossero dati tre reali tra
» uomo e cavallo per ogni posta, che era la metà di ciò che
» si pagava in Ispagna ; perchè un solo reale tra uomo e ca-
» vallo quanto si solea dare , non potea bastare all'uomo , e
» il cavallo volea per sè il doppio ».

Il Vicerè approvava e consentiva anche il Re.

XVI. « Item . . . Che non si concedesse provvisione, per cui
» i sardi delle ville avessero a dare cavalli e carri a partico-
» lari, se non fosse per servigio della R. Corte; e le altre per-
» sone dovessero accordarsi col padrone ».

Rispondeva il Vicerè che esso badava bene che non si domandassero cavalli , se non per servigio della R. Corte e pagando quello che portava la Prammatica; che quanti erano andati nella sua comitiva avean pagati subito. Il Re approvava raccomandando al Vicerè che fosse sempre fatto così.

XVII. « Item . . . Che essendo di non poco interesse la cera
» ed il miele, e vedendosi in Sardegna per la poca pena dei
» furti degli alveari *(casiddos)* venuta meno questa cultura, per-
» chè la Carta di Luogo non portava più di cinque lire di
» multa; pertanto si stabilisse contro chi rubasse un alveare
» la pena sancita contro chi rubasse una pecora, e valesse in
» tutto la stessa legge , sostituendo in essa alveare a pe-
» cora ».

Rispondeva il Vicerè che un rubator di alveari oltre la pena portata dalla Carta di Luogo, riceverebbe per la prima volta cento colpi di frusta , e recidivo, sarebbe mandato alla galera. Il Re approvava.

Questa risposta fu più umana della petizione , perchè nel

Capitolo della Carta di Luogo era domandata la mutilazione ecc.

XVIII. « Item . . . Che avendo la R. Udienza nelle contin-
» genze di far un processo, usato di mandar commissario un
» alguazire e con lui un notajo; ma da poco tempo in qua es-
» sendosi introdotto nella Governazione di Sassari di mandare
» per ogni commissione un dottore per commissario, un algua-
» zire col Fisco ed un notaio, che è tutta la curia intera, onde
» accadea che ogni processato fosse colpevole o no, restasse
» disfatto , dovendo ogni giorno pagare da 15 a 20 lire di
» diete; però fosse ordinato di mandare un alguazire per com-
» missario con un notajo, e solo in cause d'importanza an-
» dasse lo stesso Assessore e non altri ».

Rispondeasi che fuor de' casi d'importanza, si facesse come si supplicava. Il Re approvava.

XX. « Item . . . Che i sardi avendo provata la loro fedeltà,
» e però essendo degni delle grazie sovrane, potessero le per-
» sone venute dalle ville e da altre città del Regno ad abi-
» tare in Cagliari con tutta la loro famiglia essere imborsate
» per gli offici municipali, come si usava fare in favore dei
» catalani, valenziani, aragonesi, majorchini.

Rispondeva il Vicerè che ne supplicassero il Re , riconoscendo che i sardi di quel tempo meritavano che si avesse in essi tutta la fiducia.

Il Re approvava, ma con la condizione che fossero stati per cinque anni di residenza con tutta la famiglia nella detta città.

XXI. « Item . . . Che delle robe vendute all'asta pubblica,
» essendosi dopo scorsi alcuni anni dal pagamento, domandato
» al compratore molto maggior prezzo che non era debito;
« fosse stabilito che dopo sei mesi dalla compra nè il padrone
» nè chi avrà fatto vender la roba potessero domandarne il
» prezzo se non sopra polizza od atto.

Si rispose dal Vicerè che fosse così fatto, il Re approvava, ma aggiungendo che ciò fosse senza pregiudizio del padrone della cosa, se fosse stata rubata, per poterla ripetere.

XXII. « Item . . . Tenendo la città di Cagliari per capitolo
» del Parlamento di D. Martino Cabrero il privilegio , che
» scorso un anno non si potessero domandare *las soldadas*
» (il salario) de' servitori, così uomini, come donne, fosse tal

» privilegio esteso a tutte le altre città, se dentro un anno
» non si domandasse la paga ».

Il Vicerè acconsentiva e il Re approvava.

XXIII. « Item . . . Che fosse osservato il privilegio che le
» prime lettere che si spedissero da' Luogotenenti generali,
» Governatori, o Luogotenenti, non portassero pene ».

Rispondea il Vicerè fossero osservati i capitoli di Corte sopra ciò. Il Re approvava.

XXIV. « Item . . . Che nella spiaggia della Maddalena, per
» cui si andava a Pula essendo stata una bocca, per cui en-
» trava il mare nello stagno di ponente, ed escivano le acque
» de' fiumi delle montagne sulcitane, e per le rovine del ponte
» caduto essendosi chiusa quella bocca da alcuni anni in
» qua, e barrato il passaggio dal mare nel detto stagno
» a' pesci, de' quali però pativasi in Cagliari grandissima
» scarsezza con perdita dell'Erario che avea la quarta parte
» del dritto di tutto il prezzo che si traea dal detto stagno;
» e che avendo S. M. l'Imperatore *(que sia en lo ciel)* come
» pure il Re regnante diverse volte scritto a' loro Luogote-
» nenti generali di riaprire il detto stagno nel luogo della
» spiaggia *(Plaja)*, dove prima era aperto, perchè ora il pesce
» che può entrar dalla Scafa, per non avere altro luogo era
» pochissimo, essendo un animale molto sensitivo che fugge
» per poco timore e torna al mar vivo, e la Scafa un luogo
» molto abitato di gente e di traffico e vicino alle navi e così
» vi ha sempre rumore; però fosse decretato che la predetta
» bocca fosse riaperta, e se non si potesse in quel punto in
» altro prossimo ecc. »

Rispondeva il Vicerè che si facesse come si supplicava; ma che sarebbe bene, dovendosi rifare il ponte, che de' denari del ripartimento si applicasse a quest'opera una somma sufficiente; e il Re approvava.

XXV. « Item . . . Che si vietasse ai magnifici Giudici della
» Rota, o altri deputati a determinare i limiti de' territori
» *(termenejament)* di esigere per salario oltre quello che por-
» tava il capitolo di Corte ».

Rispondeva il Vicerè fosse osservato il capitolo ne' termini in cui era espresso, e il Re approvava.

XXVI. Item . . . Che secondo la prammatica e sentenza Reale

» che non si potesse prendere per ogni provvisione più che
» un reale dallo scrivano ed uno dall'Assessore, questi pren-
» dessero tanto e non il doppio come faceano ».

Il Vicerè decretava che la prammatica fosse osservata secondo il suo tenore, e il Re approvava.

XXVII. « Item . . . . Che essendosi dichiarato con atto di
» Corte che per le grida de' Vicerè Alvaro De Madrigal e di
» Don Giovanni Coloma non si intendea contraddire a' Capitoli
» di Carta di Luogo, con cui si governa la nazione sardesca,
» nè pregiudicare alle giurisdizioni de' baroni; anche Sua Si-
» gnoria Illustrissima facesse la stessa dichiarazione con atto
» di Corte ».

E il Vicerè protestava che non avea inteso con sue grida di contrafare a' capitoli di Carta di Luogo, nè di menomare la giurisdizione de' signori. Il Re àpprovava.

XXVIII. « Item . . . Che essendo venuto a cognizione dello
» Stamento militare, che da' Sindaci comparsi per parte
» de' vassalli delle ville Reali si erano presentati a Vostra Si-
» gnoria Illustrissima alcuni memoriali per essere decretati:
» ed essendo questo una novità, mentre non si era fatto nulla
» di simile nelle Corti passate; però dichiaravano di non con-
» sentire in quelle decretazioni, anzi dissentivano; perchè lo
» Stamento non sapeva se in quelli fosse qualche cosa che
» ledesse le loro ragioni così nella giurisdizione del mero e
» misto imperio che essi avevano dal Re, come negli usi e
» costumi che essi osservavano nel reggimento de' loro vas-
» salli e ville, e in altre cose riguardanti la giurisdizione; però
» supplicavano fosse provveduto per atto di Corte nel caso
» Vostra Signoria Illustrissima decretasse i detti memoriali a
» instanza de' suddetti Sindaci, che non si intendea pregiu-
» dicare in nulla a' diritti de' baroni, agli usi, costumi ecc.

Rispondea il Vicerè che non ha inteso e non intendea operare contro a' privilegi, capitoli di Corte, prammatiche e altre cose concedute in favore de' baroni del Regno, e che in caso apparisse qualche disposizione contraria sarebbe nulla, come non fatta, e fosse inserita questa protesta nel processo del presente general Parlamento. Il Re approvava il decreto.

Capitoli a petizione de' tre Stamenti.

I. « Primieramente supplicavano i tre Stamenti, che essendo
» i Veghieri di Cagliari soliti ricevere un premio sopra i
» beni de' debitori obbligati a *carta de ters*, e intendasi alla
» pena del terzo, e far di questo terzo grazia e a poveri e ad
» altri particolari, affrancando alcuni del tutto; e che essen-
» dosi poscia nell'avvivamento della cupidigia dimesso quel
» costume; perchè importava fosse determinato dalla legge
» questo particolare; però fosse stabilito che poi i Veghieri
» di Cagliari non potessero prendere de' terzi che si accuse-
» rebbero, se non un soldo per lira, purchè però il tale terzo
» non eccedesse le 50 lire, restando in arbitrio del Veghiere
» di far cortesia di tutto o di parte ».

Rispondeva il Vicerè si facesse come si supplicava.

La città di Cagliari avendo ottenuto gli fossero comunicati tutti i privilegi della città di Barcellona, ebbe tra questi anche il privilegio *de obligationibus initis sub pena tertii.* V. Dexart pag. 857. Gli emolumenti di queste pene, volgarmente capisoldi *(capsous)*, non appartennero poi interamente al Vicario; ma si distribuirono tra gli altri ministri regi.

II. « Item . . . Che il Regio Vicario (il Veghiere) compito
» il tempo del suo officio, non potesse partecipare degli emo-
» lumenti di detto officio, e fosse rimesso ciò che non avesse
» ricevuto prima di cessar dall'officio ».

Il Vicerè decretava si facesse così; ma aggiungeva un'altra disposizione per il Veghiere successore, e il Re acconsentiva.

III. « Item . . . Perchè l'Assessore del Veghiere di Cagliari
» che delle sentenze di graduazione non prendeva più che due
» cagliaresi per lira sino a 25 lire, domandò da pochi anni in
» qua un soldo per lira sino a 75; però gli fosse vietato di pren-
» dere da tali sentenze oltre la tariffa, nè mai oltre le 25 lire;
» e lo stesso si osservasse da' giudici *Esgravadors* (de' gravami)
» e valesse lo stesso per Asta fiscale, ripigliando l'antica
» prassi ».

Rispondeva il Vicerè concedendo ed il Re approvava.

IV. « Item . . . Che nelle dette sentenze lo scrivano della
» Vegheria non prendesse secondo l'antica tariffa più che due
» terzi di quel che dovea prendere l'Assessore, e non già due

» terzi di soldo per lira; che s'intendesse lo stesso per lo scri-
» vano de' giudici sgravatori ».

Il Vicerè consentiva, il Re approvava.

V. « Item . . . Che fosse provveduto perchè quindi in avanti
» il giudice apostolico degli appelli non prendesse salario dei
» *Vidit*, perchè in tutto il Regno nessuno ne prendesse non
» essendo dottore in leggi o in canoni; nel qual caso se non
» tenesse assessore potesse prendere quello che prendevano
» gli assessori o consultori, ed era di 2 reali per lettera pa-
» tente e di soldi 5 per lettera semplice, pregando S. M. che
» ne facesse parola al Papa, inteso bene che tenendo il detto
» giudice assessore o consultore, il *vidit* intero sarebbe di
» costui ».

Il Vicerè ed il Re consentivano.

Noteremo qui che l'istituzione dell'officio di giudice di appellazioni venne fatta da S. S. Pio V, il quale con suo Breve *Anno Incarnat. M. CCCCLIX, Kal. julii* sopra petizione del comune e de' cittadini di Cagliari e della Diocesi, nella quale rappresentavasi, che facendosi molti appelli da sentenze definitive ed altre, che parevan men giuste, e da' gravami inferiti da molti ordinari e giudici delegati, ne' casi che la legge concede l'appello alla Sede Apostolica; e che gli appellanti volendo proseguire nel tempo legittimo le loro appellazioni, ma temendo di imbarcarsi all'Italia, perchè altri in andare alla Curia Romana erano stati presi dagli infedeli e pirati, dalla servitù de' quali non potevano escire i poveri, e doveano redimersi con grave detrimento di lor fortuna i benestanti; onde le cause di appellazione restavano indefinite e deserte; però domandavano al Papa che ordinasse un officio perpetuo di Giudice di appellazioni e istituisse un Giudice ecclesiastico graduato in uno od altro de' diritti, che risiedesse in essa città per sempre e con autorità apostolica decidesse le cause ecclesiastiche beneficiali o altre di qualunque appello e di qualunque persona residente nell'Isola da qualunque sentenza definitiva o gravame proveniente dagli ordinari o da altri Giudici; e il Santo Pontefice avendo esaudito la supplica, ponea primo Giudice di appellazioni il Rev. Giovanni de Cap de Villa, rettore della chiesa parrocchiale d'Alghero, della Diocesi di Sassari.

Questa istituzione di Pio V era poi ampliata dal Papa Ur-

bano VIII nel 1626 con Bolla de' 7 giugno, in occasione che Simone Montenacio, canonico della Chiesa cagliaritana, Giudice del tribunale di appellazioni e gravami, espose al detto Papa certe questioni che si erano sollevate sopra il suo officio.

VI. « Item . . . Che il detto Giudice d'appello o qualsivoglia » altro Giudice ecclesiastico non potesse prendere salario di » sentenza, se non tenesse assessore o consultore, e se non » fosse dottore in leggi o in canoni, come si facea nelle Curie » Reali ».

A che anche il Re aderiva.

VII. « Item . . . Che a' sardi mandati da ville lontane per » servire nelle opere reali delle muraglie, invece di tre soldi » che non erano sufficienti al vitto, se ne assegnassero cinque » che sarebbe un salario ragionevole e basterebbe per la sus- » sistenza ».

La petizione fu rimessa al Re, il quale prometteva terrebbe conto di ciò che fosse giusto, quindi ordinava si pagassero cinque soldi durante il suo beneplacito dal giorno che uscissero dalla loro casa, sino al ritorno.

VIII. « Item . . . Che importando fosse posto ordine dalla » legge in tutto ed anche sopra le visite dei medici, però si » vietasse potessero questi ricevere per visita più che due reali » da' prelati, dignitari, canonici, cavalieri, dottori e mercanti, » e facendo veglia più di otto reali per tutta la notte; dalle » altre persone la metà, e andando fuori sedici reali per dieta; » inoltre dovessero i dottori giurare l'osservanza di questo » capitolo prima di fare alcuna visita, e contravvenendo, oltre » la pena del giuramento falso, pagassero la multa di 25 du- » cati, la metà alla R. Corte, l'altra al denunziatore; e non » si facessero lecito di prendere di più, sebbene offerto vo- » lontariamente; infine che ricusando di visitare o di uscir » fuori, per la prima volta cadessero in dette pene, e per la » seconda restassero inabilitati a tutti gli offici; intendendosi » bene tuttavolta che vi fosse malavolontà del medico e man- » casse la ragione dell'intemperie dell'Isola, e avesse licenza » da' magnifici consiglieri, da' quali fosse salariato per servigio » della città ».

Il Vicerè ed il Re approvavano.

IX. « Item . . . Che nelle città sia istituito un padre di or-
» fani per ovviare alla perdizione delle povere donne e dei
» fanciulli, e a tal officio nominata una persona degna, istrutta
» delle norme convenienti per ben esercire questo officio ».

Rispondea il Vicerè che siffatto officio essendo già istituito in Cagliari per regio provvedimento, conveniva fosse istituito altresì nelle altre città; e perchè i nominati facessero con diligenza quel pio ministerio, si minacciava a' negligenti la destituzione.

X. « Item . . . Che non fosse creato notajò chi non avesse
» compito i 25 anni, ottenuto approvazione da due dottori
» in diritto e da due notai, e fatto pratica per sei anni nella
» scrivania di qualche notajo. Si aggiungeva che l'approva-
» zione si avesse riguardo dagli esaminatori non solo alla pra-
» tica ed alla sufficienza, ma pure alla morigeratezza ».

Il Vicerè consentiva si facesse così in rispetto de' notari pubblici che dovevano esercire la loro arte nelle città; ed il Re approvava.

XIII. « Item . . . Che i nuovi dottori in legge venendo dallo
» studio o Università, fossero tenuti a leggere per un anno
» intiero le Istituzioni di Giustiniano, e se venissero due o
» tre dottori insieme, chi primo fosse stato dottorato avesse
» a legger primo, dopo lui gli altri secondo l'epoca della laurea;
» che non potessero domandar dispensa da questo obbligo,
» e non adempiendolo nel modo prescritto, restassero inabi-
» litati agli offici ed interdetti di avocare; e che per ragione
» di detta lezione ricevessero 25 ducati, valenti 70 lire, dal
» diritto del vino e della bolla generale imposta dallo Stamento
» militare e dalla città ».

Rispondea il Vicerè si facesse come supplicavasi e il Re approvava.

XV. « Item . . . Questo capitolo relativo al ponte della *Plaja*
» fu porto tra le petizioni dello Stamento militare, come in-
» dicò il Dexart nel riferirlo ».

XVII. « Item . . . Che per sopperire alla alimentazione del
» popolo si dovessero quindi innanzi castrare i caproni la-
» sciando i soli necessari per fecondare *(pera cubrir las cabras)*
» e che li potessero vendere i padroni nel cancello *(Rastro)* o
» nella beccheria al prezzo del vitello.

Rispondevasi dal Vicerè fosse fatto come supplicavasi.

XXI. « Item . . . Riferito già dissopra ed è quello relativo » a' medici.

XXII. « Item . . . Riferito nelle petizioni dello Stamento mi- » litare e riguardava la prescrizione dopo un anno de' salari » de' servi e delle ancelle.

XXIII. « Item . . . Che avendo i cagliaritani il privilegio e » la franchigia del sale necessario per la casa e per salare » formaggi, cuoi ecc. che prendeano dalla *salina* o dogana detta » dell'*abitatore* , per il quale i Re avean destinato una parti- » colar salina ed un officiale salariato, che diceano *saliniere* » *dell'abitatore;* e alcuni de' detti abitatori dovendo per ragione » de' loro retaggi e del proprio bestiame star alcuni mesi nelle » ville o ne' pascoli e portare del sale per salare i formaggi » e cuoi; fosse il detto saliniere tenuto di vendere il sale ne- » cessario per il detto uso, e potesse l'abitatore portarlo dopo » aver pagato il prezzo che pagasi dagli altri nella predetta » particolar salina ».

Rispondea il Vicerè che ne supplicassero il Re e interinamente si stesse alla consuetudine. Il Re prometteva di provvedere dopo informazione , e ordinava che intanto si osservasse la consuetudine.

Il Dexart portò una nota di 28 capitoli di supplica presentati a nome de' tre Stamenti, de'quali omise 9 perchè inutilmente concessi o negati; ma le citazioni sono sbagliate spesso.

La conclusione è nella solita formola , e solo è diverso il nome del suo primogenito, che in questa nomina Filippo Principe delle Asturie e di Girona, Duca di Calabria.

Datum in oppido nostro Madriti die XX mensis Decembris Anno a Nativ. Dom. MDLXXXVI. Regnorum nostrorum , scilicet citerius Siciliae XXXIII, aliorum XXXI, Portugalliae VII.

Io el Rey.

V. Frigola Vicecanc. V. Comes Gen. Thesaur. V. Sapena R. V. Terça R.

Vidit Gort pro Conservatore Generali.

Riferiremo qui le altre memorie de' fatti di questo Parlamento che abbiamo tolto da' documenti del medesimo.

Si presentava in queste Corti per essere ammesso nello Stamento militare certo Geronimo Fortesa, e mostrava la sua genealogia dalla quale appariva lui esser figlio di Pietro II, Pietro II di Onofrio, Onofrio di Pietro I Fortesa, che nel Parlamento, celebrato nel 1481 da Ximene Perez Escriva, fu ammesso come cavaliere e fece l'officio di trattatore dello Stamento militare, essendo poi intervenuto esso e il figlio ed il nipote nelle Corti successive; però chiedea di essere ammesso come i suoi maggiori, i quali erano comparsi sempre come cavalieri e come tali aveano esercito nella città gli offici soliti tenersi da' militari.

Dalle carte presentate risultava che Pietro I Fortesa nel 1488 era stato nominato Governatore di Cagliari dal Vicerè Ignigo Lopez de Mendoça; e che aveva pure ottenuto lo stesso privilegio e la stessa dignità di officio D. Gaspare Fortesa figlio maggiore di Pietro e germano dell'avo del supplicante.

Petizioni di Cagliari. Il Capo Consigliere Giovanni Arquer e il Sindaco Alessio Nin supplicavano il Presidente concedesse e decretasse in nome del Re i seguenti capitoli (20 settembre).

Che fosse eseguito l'ordinamento, fatto nelle Corti dell'Heredia, per cui doveasi stabilire in Cagliari un console sardo per la spedizione delle cause mercantili, così tra' cagliaritani stessi, come tra essi e forestieri; già che il Vicario Regio, al quale que' cittadini erano soggetti, non potea conoscere sommariamente delle medesime, ma solo in via ordinaria con appellazione al Luogotenente Generale, quindi al Re: nel qual modo era un danno gravissimo al commercio, che in questo si andava aumentando. Domandavasi pure si desse al console la giurisdizione, di cui godeano gli altri consoli, e che nelle appellazioni fosse giudice il Vicerè o il Governatore.

E perchè la ragione della inefficacia del decreto reale dopo 30 anni era nella tenuità dello stipendio, però si provvedesse; e frattanto perchè non scapitasse il commercio fosse sortito da una urna chi reggesse per un biennio il consolato.

Supplicavasi poi si aumentasse nella cattedrale il numero de' canonici, perchè pontificando l'Arcivescovo mancavano spesso gli assistenti.

Che in vacanza delle dignità e de'canonicati fossero preferti i cagliaritani, poi i preti delle unioni (diocesi unite).

Che il carceriere di Cagliari dopo i primi sei giorni non potesse nulla esigere da' presi.

Su questo particolare fu indicato un ordinamento del Re Alfonso del 1331 (prid. id. jul.) per cui il custode poteva prendere per sei giorni tre denari alfonsini al giorno da' presi, restando poi obbligato a provvederli d'acqua.

Si riferiva che lo stesso carceriere, abusando del suo officio, ponea ferri e catene a quanti entravano nel carcere, e per levarli domandava 30 soldi; e chiedevasi fosse decretato che non potesse nè porle, nè torle, senza ordine de' giudici (14 ottobre).

D. Francesco Çapata, Alcaide del castello di Cagliari, essendo pur carceriere delle R. prigioni, rispondea di aver fatto cosa consueta, e che dovevasi attendere alla consuetudine; quindi interponeva dissentimento sulla predetta petizione, perchè fosse ritirata.

I predetti Arquer e Nin, addì 18 novembre, presentavano al Presidente un memoriale, e premesso che avendo potuto aver copia e visura de' capitoli degli Stamenti ecclesiastico e militare, delle università, collegi e persone particolari, per conoscere se era alcun decreto contrario a' privilegi di Cagliari, supplicavano fosse provveduto con atto di Corte che qualunque decreto contrario a' medesimi non potesse aver effetto in quella parte.

Petizioni de' Frati di Bonaria, i quali si lamentavano di mancare di mezzi per la sussistenza de' molti religiosi che erano fissi nel convento, senza quelli che vi passavano.

Accennavasi in questa carta alla carestia che pativasi già da molto tempo; e notavasi che era scemato il numero dei naviganti, da' quali erano beneficati con limosine, per la fama della mala salute, che ne' mesi scorsi era stato in Alghero, e per la mancanza di formaggi e di altre merci che si soleano esportare, cagionata dalla mortalità del bestiame, che parve una pestilenza nell'anno prossimo passato.

Gravami e capitoli proposti dal Sindaco di Sassari. Dolevasi Cornelio Sasso che non si fossero pagate alla città le quattro mila lire, di cui era creditrice pe' soldati del Terzo di Napoli, alloggiati nella sua città negli anni 1542-43; che nel Parlamento del Coloma si fosse fatta ingiustizia nel ripartimento

a danno della sua città, avendo alcuni trattatori del Braccio militare, senza saputa ed intervento del Sindaco di Sassari, che era uno de' trattatori, e del Sindaco d'Alghero, rinnovato il ripartimento e tassamento iniquo, che nel Parlamento dell'Heredia erasi fatto in favore de' baroni di Cagliari senza aver udito il Sindaco di questa città; e domandava si riparasse l'ingiustizia e si ordinasse un altro ripartimento del donativo Reale.

Supplicava in altra carta che la moneta minuta valesse nel resto del Regno, come in Sassari; a ciò i sassaresi viaggianti nelle diverse provincie per negozi o altro, non patissero danno nel cambio, comprando con piccola moneta per non averne grossa.

Che dal denaro del Parlamento per fortificazioni e ristauri si destinasse una somma sufficiente per il porto di Torri, il quale, se racconciato e nettato, sarebbe più frequentato, e la frequenza del commercio porterebbe il ristabilimento della popolazione.

Che parendo conveniente risiedesse il Vicerè col R. Consiglio dove era il principale stabilimento della SS. Inquisizione, si decretasse dovesse poi trasferirsi in Sassari la sede del Governo; o per lo meno si alternasse tra Cagliari e Sassari a tempo eguale. Aggiungeva che il Logudoro meritava aver in sè il Governo per essere bellicoso (!!!) ed importantissimo.

Dichiarava il R. Luogotenente che da che presiedeva al Regno non aveva omesso di visitar Sassari, e che la visiterebbe altre volte quando gliel permettessero le sue sollecitudini per la fortificazione di Cagliari.

Insisteva il Sindaco di Sassari che non decretandosi la residenza del Governo in Sassari, si decretasse almeno che i posti nella R. Udienza concessi a' sardi fossero dati a uomini di detta città o del Capo del Logudoro, perchè meglio si potesse provvedere nelle cose del Governo di quel Capo.

Che una delle cose che illustrano e fanno prosperare i Regni essendo le lettere e scienze, le quali, per mercè del Signore, cominciavano a fiorire nel Regno, e massimamente in Sassari, per Letture ed Esercizi di Rettorica, Filosofia e Teologia; ed importando che i Lettori avessero il premio delle loro fatiche e gli studenti l'onor della laurea; però fosse conceduto dal

Luogotenente del Re, in nome del medesimo, alla città di Sassari la grazia di una Università con la facoltà di poter dottorare; e il Re procurasse che S. S. facesse alla stessa città la grazia fatta ad altre città della Spagna, essendone essa degna, perchè più comoda a sostentar gli studenti, più sana e più atta a studiare (!!!) che le altre città del Regno, come era notorio.

Il Presidente rescriveva che essendovi tante scuole e lezioni ne supplicassero il Re.

Proponeva il Sindaco che ad evitare le grandi spese che occorrevano mandando i giovani a studiare leggi, canoni e medicina in Italia e in Ispagna, ed a rimediare alla scarsezza de' medici, fosse ordinato che de' denari del presente Parlamento si caricasse a censo la quantità conveniente, sì che dalle pensioni della medesima si potessero pagare due letture in canoni, due in leggi e due in medicina per la detta futura Università di Sassari; e si ottenesse da S. S. che dalle dignità e da' benefici ecclesiastici del Regno fosse applicata una somma sufficiente per satisfare a' lettori, come si usava in Toscana e in altre parti d'Italia.

Non consentiva neppur in questo il Vicerè vedendo che non si potea levar nessuna parte dalla somma de' 40 mila scudi già ripartiti ne' maggiori bisogni del Regno, e neppur sufficienti; che tuttavolta quando proponessero altri mezzi per lo stabilimento delle letture, resterebbe Sassari paga de' suoi voti.

Era preparata un'altra petizione, e portava che non concedendosi la grazia supplicata, si desse facoltà all'Arcivescovo di Torri, o al suo Vicario, e al Rev. P. Rettore del Collegio de' Gesuiti di dare e concedere gradi di baccellieri, licenziati e dottori in Filosofia e Teologia, così come si costumava nelle altre città e luoghi dove aveasi Università, con che intervenissero sei dottori della stessa facoltà.

Notava in proposito il sunnominato Sindaco che il Collegio de' Gesuiti di Sassari era il più antico che si avesse nel Regno; che in esso fin dalla sua fondazione si era costantemente letto Grammatica, Rettorica, Filosofia, Teologia; che eransi fatte queste letture con gran frutto, essendovi concorsi moltissimi gli studenti dalle altre città e dalle ville del Capo, in un nu-

mero superior nè di poco a quello, che era in altri Collegi del Regno diretti dagli stessi Padri; del qual vantaggio era causa la miglior aria, le migliori acque, i migliori prati, giardini, orti, vigne, dove gli studenti stanchi dallo studio si ricreavano, e sopra ciò trovavano più abbondanti le sussistenze; onde si poteva dire che Sassari era il seminario del Regno, dal quale uscivano molti letterati e uomini dotti a istruire i popoli e a seminare la parola di Dio.

Il Presidente però decretava che per ora non si potea aver riguardo alla supplica.

Supplicò lo stesso Sindaco che per animare gli studiosi a progredire S. M. presentasse per le dignità ecclesiastiche del Regno i nativi del medesimo, tra i quali ve ne erano assai degni.

Il Vicerè promise che il Re avrebbe riguardo a'nativi meritevoli, come avea fatto.

Domandava lo stesso Sindaco fosse supplicata S. S. di non conferire a forestieri alcun beneficio; e si vietasse che gli ordinari li conferissero ad altri che a naturali.

Che da' denari del presente Parlamento si destinassero due mila lire per effettuare la fondazione de' cappuccini in Sassari, già che per ciò non si eran raccolte più di 1000 lire che non bastavano.

Rispondeva il Vicerè che i 40 mila scudi erano già ripartiti.

Il Sindaco Sasso non pretermetteva la solita supplica con cui dissentiva su tutte le petizioni che contenessero cosa contraria ai privilegi e buone consuetudini di Sassari.

Presentava siffatta protesta a' 5 ottobre.

Petizioni del Sindaco d'Alghero. Riferiva che la sua città essendo stata in quest'anno (1583) attaccata dalla peste erano morte seimila persone, state abbruciate molte robe e case, e la popolazione ridotta a soli centocinquanta uomini: Che dopo tante sventure e le spese occorse mancando i mezzi a quelle meschine reliquie, era ragionevole si affrancasse almeno per i due anni prossimi dalla paga del Parlamento, e si provvedesse alla sua ristaurazione; quindi si concedesse ad Alghero la grazia che i Re avevano costumato fare per grandi infortuni e necessità, a Castellaragonese, Cabras, Urisè ed altre

terre; massime essendo maggiori i meriti di questa città per essere la seconda fortezza del Regno, per aver sempre contribuito alle spese dello Stato, largheggiato ne' donativi graziosi, speso molti denari nella costruzione delle muraglie e de' baluardi, acquistato per più di 20 mila ducati le artiglierie, fatto edificare a proprie spese molte torri sul litorale della città, spendendo in totale più di 150 mila lire, per cui doveva corrispondere interesse; inoltre per avere in molte occasioni esposto gli algheresi le loro vite e le fortune per la difesa del Regno.

Il Vicerè accolse la supplica e raccomandò a'trattatori che da' denari del Parlamento si segnasse una somma per li bisogni della disgraziata e benemerita città.

Si domandò dal Sindaco che per alcun tempo fosse la medesima esente da' diritti del formaggio e delle pelli: ma il Vicerè non accondiscese vedendo che il beneficio non sarebbe stato per la città, ma per quelli solamente, che vi avrebbero portate le merci.

Che per alcuni anni il Governatore del Logudoro con gli Assessori risiedessero in Alghero, perchè essendovi per gli affari chiamata molta gente, si ristabilirebbe la popolazione ed il commercio, e nell'incremento degli abitatori la fortezza sarebbe meglio guardata, essendo ora pericolo in una sorpresa nemica per i pochi uomini che restavano a guardarla.

Che le persone illustri, baroni e cavalieri, nativi di Alghero, e quei signori che teneano le ville e le rendite obbligate alla città di Alghero, venissero ad abitarvi con le loro famiglie per quel numero d'anni che il Re fisserebbe.

Che fosse stabilita una somma sufficiente per compir i baluardi e riparar le mura rotte in più parti, aprire i fossi, formare gli steccati ed assicurare la piazza da una invasione.

Che i decreti fatti in favore di Cagliari e di Sassari fossero estesi ad Alghero.

Che le torri della Guardiola, di Guglielmo German, e l'altra che dominava la Cala genovese, già disegnate dallo stesso Vicerè Moncada, e riconosciute necessarie alla sicurezza del Regno non pure della detta città, per essere quel porto comodo ai nemici del Re ed a' corsari, si edificassero quanto più presto fosse possibile, e si armassero di buone artiglierie.

Fece lo stesso Sindaco la solita protesta o proposta di dissentimento, che se alcuno proponesse capitoli, per cui si derogasse ai privilegi, consuetudini e libertà d'Alghero, non si deliberasse il decreto prima di aver udito esso sindaco (17 ottobre).

Petizioni del Sindaco d'Oristano. Che per li servigi prestati, segnatamente perchè detta città favoriva l'aumento del R. Patrimonio, essendo esso maggiore in Oristano solo, che in tutte insieme le altre parti del Regno; per essere città antica ed Arcivescovado, e in ottimo sito, e per tante parti essendo degna di essere tenuta nel grado delle università più favorite, fossero però alla medesima concessi tutti i privilegi di Cagliari, e dovessero gli abitatori d'Oristano essere considerati quali abitatori e nativi di Cagliari, avendo già il privilegio di godere delle stesse franchigie che godono i cagliaritani.

Rispondeva il Luogotenente che ne supplicassero il Re.

Lo stesso Sindaco lamentandosi che gli oristanesi non potessero lucrare dal commercio, perchè i genovesi ed altri stranieri avevano aperto bottega nelle ville circonvicine con frode de' diritti della città; però fossero interdetti quei forestieri di vendere nelle medesime sotto gravi pene.

Si provvedesse contro i figli ed eredi del fu Antonio Ponti, i quali non adempivano a' loro obblighi, come era stato ordinato dal Vicerè Moncada in tempo di visita, che li aveva comandati di fabbricar la casetta del guardiano del ponte maggiore, di porvi e tenervi guardia continua, e di fare quanto fosse d'uopo per la conservazione del medesimo.

Dalla qual carta intendiamo che sin dal tempo di Mariano di Arborea, la famiglia di Ponti godeva in virtù d'un privilegio totale immunità da ogni gravezza pubblica, come era stato dichiarato in una lite tra essi ed il predecessore del Moncada; ma questo privilegio avendo un correspettivo nell'obbligo de' Ponti di far continua residenza al ponte, di guardarlo e di attendere alla sua conservazione; il Moncada li minacciava che se essi non adempissero al dovere, il Governo terrebbe come nullo il privilegio.

In altra supplica dello stesso Sindaco chiedevasi fosse da S. M. conceduto l'officio d'Alcaide del castello d'Oristano al Consiglio della città con l'assegnamento; che quell'officio si

tenesse per anno dal Consigliere Capo e la rendita si convertisse in beneficio del comune, il quale però si obbligherebbe a tenere nel castello i soldati col sergente, quanti soleano esservi anticamente, che eran cinque e di fornirlo e ripararlo in tutto.

Petizione del Sindaco de' tre Campidani del marchesato d'Oristano. Proponesi il troppo gravamento che dovevan portare i vassalli del marchesato, i quali da tre anni in qua non solo servivano personalmente nella costruzione delle torri che si eran fatte nel litorale di Oristano, ma dovean somministrare a loro spese pietre, calcina e tutto il necessario.

Si accusarono le molte molestie e vessazioni che i medesimi pativano dalla soperchieria degli oristanesi.

Si riferiva tra l'altre questa che i poveri vassalli che non potevano andare in Oristano per comprare nelle botteghe dei cittadini, e nelle fiere de' perdoni e di altre devozioni celebrate ne' Campidani compravano da'mercanti sassaresi, spesso rischiavano di perdere la roba e di pagare una multa, sebbene la roba, tela o drappo, fosse stata bollata nella città; perchè i consiglieri della città e l'appaltatore de' diritti mandavano uscieri, che toglievano la roba comprata ed esigevano la multa.

Supplicava però il Sindaco che bastasse di pagare il dritto chiesto dalla città, e si togliessero quelle pene (14 dicembre 1583).

Petizioni del Sindaco d'Iglesias. Che si ristaurassero le muraglie in parte rovinose, già che nel caso d'una invasione dovrebbero per la distanza delle altre popolazioni difendersi da sè soli; e per sollecitare il provvedimento significavasi che i mori avean fatto minaccia di assalirli nelle loro abitazioni; proponendo che da' denari del Parlamento fossero segnate lire tremila per riparar le muraglie e altrettante per il castello che sarebbe l'ultimo loro rifugio, se i mori avessero presa la città.

Che dal denaro del Parlamento per le opere pie si facesse parte allo spedale di s. Michele dove ritiravansi i poveri, che non avevano mezzi per vivere, che d'ordinario erano molti e della stessa città; soggiungendo che il comune per le troppo tenui sue rendite non potea soccorrere.

Che si sovvenisse al Collegio de' gesuiti, istituito in Iglesias da pochi anni.

Che poi nè il capitano ordinario, nè quello di guerra, nè altro officiale, potesse comandare alla marina la povera gente, come si facea spesso ritenendoli per molti giorni inoperosi e lontani dalla famiglia; se non fosse per una evidente necessità e col consenso de' consiglieri, i quali come padri della Repubblica, guarderebbero a tutto.

Che a spese della R. Corte si preparasse copia di polvere e palle per munirne all'occorrenza quelli che avessero arcobugio, non essendo giusto che spendessero per le munizioni mentre non riceveano alcun stipendio.

Notavasi in questa carta che il popolo d'Iglesias cresceva rapidamente, sebbene i territori della marina, che erano i più fruttiferi dovessero restare inculti per timore de' barbereschi.

Un'altra carta portava le seguenti petizioni dello stesso Sindaco:

Che si stabilissero torri nelle marine d'Iglesias, per rispingere i mori, e se ne formassero alcune onde gli africani fossero proibiti di star all'àncora presso le isolette di s. Antioco e di s. Pietro per agguatare le navi che passassero da Italia in Ispagna, o inversamente. In questo modo, diceva il Sindaco, la navigazione sarebbe più sicura, e gli abitatori non cadrebbero così spesso in schiavitù, come avveniva allora per gran sventura di quelli che vi si portavano per far pastura o per coltivare qualche terreno.

Che gli ecclesiastici pagassero i diritti, restando solo franchi pe' formaggi di loro provvista, e aggiungevasi a spiegazione che non pochi del clero facean commercio, tenendo molte greggie, molti soci e vigne grandi, e pretendeano immunità negando di pagare alla città come pagavano gli altri.

Che le spoglie di quelli che morivano nello spedale non si applicassero agli usi che il vescovo determinava, bensì allo spedale, come si praticava negli altri spedali del Regno sotto la direzione de' Consigli civici.

Che fossero annullati i decreti sopra petizioni contrarie ai privilegi d'Iglesias (14 dicembre).

Petizione de' Francescani d'Iglesias. Che fosse fatta ad essi pure

parte del denaro destinato alle opere pie, essendo il loro monastero venuto in grande inopia per la perdita di molti censi, alcuni censualisti essendo stati presi da' mori, altri caduti in gran povertà.

Petizioni del Sindaco di Bosa. Anzi tutto presentava dissentimento per diversi aggravi, e riferiva che nel mese di marzo, quando il Vicerè era in Sassari per provvedere contro il contagio che devastava Alghero, la città di Bosa dovette contribuire nello stipendio di una compagnia di soldati leggeri (che pare formassero un cordone sanitario intorno alla città appestata) sebbene avesse a sue spese delle guardie in quattro diversi punti, forse sulle vie che venivano da Alghero, oltre sette cavalli leggeri che mandava a scorrere le campagne e montagne sino a' territori di quella città. Pretendea quindi il Sindaco che Bosa non essendo stata convocata per deliberare sulle spese della suddetta compagnia, non era obbligata a contribuire.

Ma il Presidente decretava che essendo concorse le altre del Logudoro, dovea concorrere anche Bosa.

Dolevasi quindi che nel ripartimento de' denari per le opere pie non si era avuto riguardo allo spedale di Bosa, forse perchè i trattatori non se sapevano l'esistenza.

Chiedeva che si assegnasse qualche somma per compire il monasterio de' Carmeliti che di nuovo edificavasi, non potendo compirsi per la gran povertà della popolazione.

Proponeva poi con altra carta i seguenti capitoli.

Che si perfezionasse il lavoro della torre del porto, e si armasse, perchè già da alcuni anni i barbereschi erano più frequenti in questi mari; giacchè la città e li paesi vicini aveano fatto assai spendendo per costruirla nella maggior parte.

Che si segnasse una somma per riparare le muraglie ed il castello; e notavasi che anticamente nel castello di Bosa restava l'alcaide con 36 soldati.

Che essendo stato dannoso alla città il decreto dato nel Parlamento prossimamente passato, per cui vietavasi a' stranieri di corallare ne' paraggi di Bosa e di far barche, come si solea, fosse annullato.

Che il Governatore del Logudoro dovesse sedere per 4 mesi in Bosa, come era obbligato, essendo gran dispendio a' poveri cittadini di ricorrere a Sassari nelle cause d'appello.

Che Bosa godesse di tutti i privilegi di Cagliari.

Che i bosani essendo abili fossero preferiti agli altri ne'canonicati.

Petizioni del Sindaco della Planargia. Che la città di Bosa cessasse dalle estorsioni e dagli aggravi, che facea soffrire ai vassalli della Planargia.

Che fossero liberati dal pagamento del *Reale* per la guardia delle torri, loro fabbrica e conservazione, già che eran obbligati a far guardia a piè ed a cavallo e scala-guardie nelle marine.

Petizione del Sindaco di Castellaragonese. Che trovandosi la città senza mezzi per pagare il Parlamento, fosse disobbligata.

Petizione del Sindaco della contea del Goceano. Che la contea fosse provveduta di reggitore in una persona nobile e di prudenza nel Governo, quale era stato il nobile D. Francesco Bellit, che avea saputo così fare ne' pochi mesi della sua amministrazione, da aver lasciato contentissimi i vassalli del Goceano e della Curatoria di Anela, avendo fatto giustizia a tutti e ristabilita per tutto la pace.

Doleasi che il Governatore del Logudoro obbligasse gli armenti delle cavalle del Goceano e della Planargia di andare in sulle aje di Sassari, quando erano ancor necessari ne' due paesi.

Petizione del Sindaco di Parte Ulcier Reale. Che si separasse il Vescovado di s. Giusta dall'Arcivescovado d'Oristano per lo vantaggio spirituale de' popoli, già che talvolta le parrocchie restavano fin 14 anni senza essere visitate, massime essendo la rendita sufficiente a sostentare il vescovo, perchè maggiore di quella di Ales; che l'Arcivescovo d'Oristano non patirebbe dalla separazione perchè le sue rendite erano il doppio di quelle di s. Giusta; e che la Cattedrale, la quale per ragione di essere fuori della Diocesi e in luogo d'aria insalubre, non potean stare in s. Giusta, fosse trasferita in Guilarza che stava in centro della Diocesi ed era più degna per la popolazione numerosa di quella dignità, massime essendo Camera del Vescovo con 500 case e una bella chiesa.

Petizione del Sindaco di Quarto. Che 49 anni addietro la villa di Quarto essendo stata presa da' mori, furono portate via 400 anime, che da cinque anni in qua essendo stata presa di nuovo

e portate via più di 200 anime, la villa restò spopolata perchè di quelli che eran rimasti, vedendo gran pericolo in stare tanto vicini al mare, alcuni si erano ritirati in Stampace, Villanova e Marine, altri nelle ville di Scestu, Settimo, Sinia, Mara, Sarrabus, e gli altri non resterebbero più a lungo, se non si provvedesse; però supplicava che si desse qualche soccorso per murare come meglio si potesse quella villa. Soggiungeva che da questo provvedimento doveva venir gran bene al Patrim. R., perchè, diceva, essendo nella villa molta gente, il sale sarà raccolto in due mesi, e non starà fino a quattro mesi nel pericolo delle pioggie e delle piene; inoltre la casa o dogana fatta costrurre da V. S. sarà sempre piena di sale e le navi che prima stavano tre o quattro mesi aspettando il carico, ora vedendo la buona opera fatta dalla S. V. in Pedralonga e in detta dogana, verranno più volentieri e saranno caricate in pochi giorni.

Che non bastava però fossero solo ajutati a murare il paese, ma che avendo fatto a loro spese due torri e pagando alle guardie ordinarie 32 lire per mese; e da altra parte essendo forzati a far guardia a piede: però si venga a termini di equità e offrendo essi di far la guardia a cavallo restino disobbligati da stipendiar le guardie.

Fu risposto che non pareva avesse la popolazione mezzi sufficienti a murarsi e basterebbe di fare un ridotto fortificato, dove ricoverarsi nel pericolo e difendersi.

PARLAMENTO CONVOCATO DAL RE FILIPPO II
PRESIEDUTO DAL V. R. GASTONE DE MONCADA MARCHESE DI AYTONA COI CAPITOLI DECRETATI NEL 1598.

Nella Carta Reale della concessione si riferisce aver il Re Filippo mandato a D. Gastone di Moncada, marchese di Aytona, suo Luogotenente e Capitano Generale, di convocare gli Stati del Regno nella città e nel castello di Cagliari; averli questi convocato, esservi stati trattati molti affari, essersi presentate al Presidente dagli Stamenti ecclesiastico e militare diverse suppliche, e queste poi poste in mano allo stesso Re dal magnifico Monserrato Rossello, Sindaco dello Stamento militare a nome pure degli altri due Stamenti; e soggiungevasi che questi capitoli con le decretazioni del Vicerè erano sot-

toposti al S. S. R. Consiglio, quindi secondo il parere del medesimo muniti dei rescritti sovrani, quali si leggono in fine di ciascuno.

« Il primo de' capitoli de' tre Stamenti fu omesso, come » attestò il Dexart, perchè inutilmente provveduto ».

« Item . . . Che mentre, o per debiti o per morte del ma- » rito non si mettono i beni in concorso per le troppe spese; » però sia data alle donne l'azione che, constando del loro » credito, sieno nominati due estimatori per loro parte e due » per parte degli altri creditori, e che sia dato ad esse quello » che consti aver portato in dote, e che per gli altri si faccia » il concorso ».

Il Vicerè rispose che le donne non essendo obbligate a'debiti de' mariti, si facesse come si supplicava. Il Re approvava.

» Item... Che contro il capitolo di Corte, per cui morta la » moglie deve l'aumento dotale tornare agli eredi del marito; » essendosi trovata la clausola che il marito ne faccia dona- » zione alla moglie, di modo che diventa costei proprietaria » di ciò, di cui doveva solo essere usufruttuaria; sia vietato » ai notari di ricevere simili atti, e se osino fare altrimenti » l'atto sia nullo, ed essi restino privati dell'officio ».

Fu consentito.

» Item . . . Che si provveda perchè si facciano con minore » spesa le limitazioni *(Amullonaments)* e le divisioni de' terri- » tori; che essendo negozi di particolari intervenga il Relatore » della causa con un alguazire e scrivano, e avendovi inte- » resse la Regia Corte, intervenga l'Avvocato fiscale col Re- » latore; e quando debbansi posare i *mulloni* (le pietre ter- » minali) assista un commissario con un alguazire e notario di » tribunale; che quindi innanzi vadan soli a fare i detti termi- » namenti e visure il Relatore e un altro dottore della Regia » Udienza da nominarsi per il Luogotenente Generale con un » Notajo della Luogotenenza Generale e un alguazire o por- » tiere; ed essendo questione di termini Reali, uno de' dot- » tori sia l'Avvocato fiscale, con cui vada il Procuratore fi- » scale e qualche altro dottore, se per la qualità della causa » così stimi il Luogotenente Generale. Si aggiungeva che nel » piantamento de' *mulloni* lo scrivano e l'alguazire maggiore » non potessero prendere se non le diete ».

Il Vicerè concedea, ma solo finchè S. M. non disponesse altrimenti.

« Item . . . Che i mercanti del paese e forestieri non pos-
» sano dare a credito a' sardi (a' villici) le merci, sotto pena
» di perdere il credito ».

Il qual provvedimento consentito dal Presidente per tre anni soli, e poi finchè non fosse rivocato, era fatto in favore dei villici, i quali dovevano obbligarsi a prezzi eccessivi, e non pagando puntualmente, restavano disfatti, come diceva la formola del capitolo, dalle esecuzioni che si ordinavano contro essi.

« Item . . . Che qualunque schedola o supplica si presen-
» tasse nella R. Udienza, avesse la sua provvisione; ma nel
» caso fosse scritta men rispettosamente, si desse castigo a chi
» la presentava, e comando agli avvocati che si contenessero ».

Il Re ordinava che si desse il provvedimento; ma se la scrittura fosse irrispettosa, si cancellasse con parere del Consiglio, quindi si provvedesse da' giudici come volesse giustizia.

« Item . . . Che i notari e scrivani non ricevano atto da
» nessuna persona, se non conoscano il tale obbligato, e se
» i testimoni dell'atto non giurino di conoscerlo e lo stesso
» si intenda delle polizze.

Si approvava.

« Item . . . Che sieno tassati i salari de' notari e ministri
» del tribunale del giudice di appellazioni, che ne solevano
» esigere eccessivi ».

Rispondeva il Vicerè che valesse in quel tribunale la tariffa delle Corti Reali così per sentenze, come per atti di notari.

« Item . . . Che sovrabbondando il numero degli alguaziri
» e de' portieri, e per vivere dovendo essi fare alcune cose
» illecite, però ne fosse ristretto il numero ».

Il Vicerè riconoscea giusta la petizione, ma perchè quelli servivano con R. privilegio; però lasciava che il Re provvedesse: come fece ordinando che restassero poi soli venti, dopo morti i più che si trovavano in officio.

« Item . . . Che per evitar gli abusi nel pesamento de' for-
» maggi e di altre cose con pesi di pietra, si comandasse di
» pesar in romane e con pesi di ferro ».

« Item . . . Che il Veghiere ed altri ministri non facciano

» esecuzione per i loro diritti prima che sien venduti all'in-
» canto i pegni e pagati i creditori.

« Item . . . Che nelle botteghe degli speziali *(Apothecaris)* es-
» sendovi molte droghe corrotte e stantie, onde vien danno
» alla salute, sia ordinato che di quattro in quattro mesi sieno
» quelle riconosciute da persone idonee e di probità, con l'as-
» sistenza del Protomedico ».

Il Vicerè però voleva aggiunti al Protomedico due dottori in medicina e altre persone da essere nominate dal Vicerè, in sua assenza dal Governatore, e questo pure assente da' giudici ordinari, che farebbero bruciare le cattive.

« Item . . . Che non osservandosi il capitolo di Corte del
» Parlamento di D. Fernando de Heredia, vietante all'Avvo-
» cato e Procuratore fiscale di assistere alla deposizione dei
» testi nell'istruzione de' processi criminali, massime essen-
» dovi persona a ciò deputata dal Re, che è quella che fa
» l'officio di giudice di Corte, sia riparato l'abuso.

« Item . . . Che sia rivocata la Prammatica Reale la quale
» proibiva a' baroni o ereditati di ricever vassallo delle ville
» Reali, dovendo esservi reciprocanza, già che nelle ville Reali
» si riceveano quelli de' baroni ».

Rispondea il Vicerè che era giusto che i vassalli che non aveano beni nelle terre Reali potessero andar liberamente dove loro paresse; ma che essendo su ciò una Real prammatica, ne supplicassero il Re, il quale rescrivea che potessero i nulla tenenti mutar liberamente domicilio, purchè non trasparisse alcuna frode.

« Item . . . Che essendo laboriosissimo l'officio degli ammi-
» nistratori del (diritto del) Reale che dovevano attendere a
» munire le torri già costrutte (provvedendole d'alcaidi, sol-
» dati, vettovaglie ecc.) e ad accelerare la costruzione delle
» altre che erano proposte come necessarie, fosse aumentato
» il loro salario a cento ducati per anno ».

« Item . . . Che essendosi sempre usato di chiamare ai con-
» sigli di guerra i prelati, i titolati, il consigliere in capo e
» il cittadino più antico, e da pochi anni in qua dimesso
» quest'uso; se ne comandasse l'osservanza ».

Rispondea il Vicerè che su questo particolare fossero eseguiti gli ordini reali, ed il Re approvava.

« Item . . . Perchè quando alcuni vassalli portano al Go-
» verno querela contro i baroni, si mandano commessari per
» ricevere informazioni a spese dei medesimi, e riconoscendosi
» incolpevoli non sono indennizzati; però sia ordinato che i
» querelanti paghino le spese, e nella definitiva il Vicerè vedrà
» chi le debba portare ».

Rispondea il Vicerè si facesse secondo la supplica, dove si mandassero a istanza di parte privata.

« Item . . . Che gli abilitati nel Parlamento di D. Michele
» de Moncada e nel presente si tengano abilitati per sempre ».

Dichiaravasi dal Vicerè che un abilitato in due Parlamenti successivi, non abbisognerebbe d'altra abilitazione.

« Item . . . Che a togliere le dissensioni tra persone con-
» giunte, e ad impedir le liti tra padri e figli, germani e cu-
» gini, dovessero, essendo azienda libera, non azienda di vas-
» salli, compromettere, e così dovesse farsi tra zio e nipote ».

Il Vicerè rispondeva che si stesse alla consuetudine, ma il Re concedea il capitolo.

« Item . . . Che a sopprimere le differenze sopra le prece-
» denze che si rinnovano in ogni Parlamento, dimenticandosi
» per la lontananza del tempo l'ordine in cui erano seduti
» nell'ultimo, fosse per la regola su questo ».

« Item . . . Che i dottori vegnenti dagli studi non potessero
» praticare se prima non dessero pubbliche conclusioni ».

Il qual provvedimento riguardava gli Avvocati e Medici.

» Item . . . Che essendo breve il termine posto per intro-
» durre le cause di appellazione alla Corte di S. M., per es-
» sere talvolta impedito il passaggio, tal'altra differita l'auten-
» ticazione degli atti; però fosse allargato sufficientemente ».

Il Vicerè rimandava la supplica al Re, e il Re dava due anni, ma precisi e perentori.

« Item . . . Che abbiasi nella città del Regno un certo nu-
» mero di procuratori, e si intendano quelli che fanno pub-
» blico officio di difender le cause degli uni e degli altri, non
» quelli di servigio privato, che alcuno tenga in casa per
» fare i suoi affari, e sieno esaminati dal Reggente della Regia
» Cancelleria; che si pubblichi un regolamento sopra i pro-
» curatori de' mandamenti, i quali debbano ottenere il bene-
» placito de' baroni ».

« Item . . . Che essendosi vendute proprietà ed immobili ,
» o allodiali o feudali o burgensatiche , obbligate a persone
» particolari o a *olivell* e censo perpetuo senza essersi fatta
» menzione espressa de *l'olivell* o *censo* nella vendita ; però
» supplicavano i tre Stamenti che si deducesse dal prezzo della
» vendita tanta quantità, che sia adeguato il detto livello o
» censo perpetuo a ragione del tre per cento , così che se
» il livello o censo sarà di tre lire, se ne diffalchino cento,
» perchè non è giusto che il compratore porti questo peso ».

« Item . . . Lo Stamento militare domandava l'ampliazione
» de' feudi in favor delle donne ».

Il Vicerè rimandava la supplica al Re e questi dava la solita risposta.

« Item . . . Supplicavano i due Stamenti ecclesiastico e mi-
» litare che fosse nella città del Regno un peso e misura
» pubblica per le vettovaglie, e per tutt'altro ».

« Item . . . Che come volea il buon governo si determinas-
» sero a' giudici secolari ed ecclesiastici i giorni e le ore in
» cui udissero i rei e gli attori , nè si ritirassero dal tribu-
» nale prima che fossero finite le ore fissate ».

Il Vicerè approvava segnando dalla 1 alle 3 ore, ed il Re approvava.

« Item . . . Supplicavano i predetti due Stamenti che gli
» Assessori della Procurazione Reale in cause maggiori di 400
» lire, domandandolo alcuna delle parti, fossero obbligati farne
» parola a quelli del R. Consiglio, e dovessero dichiararle con-
» formemente al suo voto ».

Il Vicerè rispondea che lo domandassero al Re , ed il Re concedea.

« Item . . . Che tolte le cavillazioni, sieno le cause terminate
» entro due anni da contarsi dal giorno che comincierà la
» lite; e occorrendo di prender prove da fuori regno, si con-
» cedan sei mesi di più; ma i detti termini sieno precisi e
» perentori ».

« Item . . . Che i consultori e notari , nominati da giudici
» delegati e ricusati per sospetto, non prima si rivochino che
» sieno giuridicamente allegate le cause de' sospetti, come si
» facea verso gli assessori ordinari e simili, con che però non
» potessero prendere i giudici ed i notai alcun salario per la
» dichiarazione de' sospetti ».

Il Vicerè decretava fosse osservato il diritto comune, e il Re approvava.

« Item . . . Supplicava lo Stamento militare che fossero con-
» cesse nuove investiture e rimessa ogni caducità.

Il Vicerè rimetteva la domanda al Re, il quale concedeva le investiture domandate e perdonava a coloro che per qualche negligenza fossero decaduti. La formola della petizione e del rescritto regio era la solita.

« Item . . . Che sebbene sia stato provveduto con Pramma-
» tica del serenissimo Re D. Pedro, dat. in Servera 26 ot-
» tobre 1559, che nessune terre e beni immobili appartenenti
» a' feudi si potessero dare o lasciare, o in qualsivoglia ma-
» niera alienare a santi, chiese, persone ecclesiastiche, nè altre
» simili mani morte, sotto pena di cadere in commesso tali
» cose così alienate; e siasi pure ordinato a' notari e scrivani
» e altre persone qualunque che non ricevessero gli stromenti
» di tali donazioni, testamenti, legati ecc., tuttavolta contro-
» venendosi e non di rado a questo; però con novello prov-
» vedimento sia assicurata l'osservanza di detta prammatica ».

« Item . . . Che i vassalli che nel tempo ordinario avessero
» servito nella conduzione de' frumenti ed orzi alle città, non
» fossero forzati a portare altro frumento ed orzo per i par-
» ticolari alle stesse città, se essi non vogliano andare dopo
» accordo sul prezzo della condotta, secondo le occasioni ed
» il tempo ».

Rispondea il Vicerè che i frumenti che i vassalli porteranno sopra quello che sono obbligati, si paghino al giusto prezzo. Il Re approvava,

Come si vede la risposta poco conviene alla petizione e mostra la sbadataggine del Dexart, il quale fece questo lavoro in un modo poco lodevole.

Si accennava entro questa petizione l'abuso che avea dato occasione alla supplica, narrandosi che dopo il tempo ordinario, in cui le città solean fare la provvista de' frumenti, alcuni particolari che avevano frumenti ed orzi fuor delle città ne faceano vendita alle medesime e le città con provvisioni viceregie facean di nuovo comandare carri, uomini e cavalli, non pagando ai vassalli più di quello che era solito per la provvista legale; oltre che si faceano questi comandamenti in

tempi incomodi così per la *laurera* (lavorìo agrario), come per i buoi ecc.

« Item . . . Che dalla custodia e conservazione degli atti,
» che si ricevono così tra' vivi, come di ultima volontà, di-
» pendendo la conservazione delle cose, che ciascuno possiede;
» però supplicava lo Stamento militare che in ogni villa, capo-
» luogo d'incontrada, dove meglio parrebbe convenire, si avesse
» una camera per riporvi tutti gli atti, processi e scritture
» che si farebbero in detta incontrada o dipartimento, o sieno
» atti di scrivani, che muoiono e cangiano domicilio ed incon-
» trada, o sieno di notari pubblici domiciliati e defunti in essa
» incontrada, con obbligo di dare agli eredi la metà del sa-
» lario delle copie, e con quella pena a' contrafacienti che
» paresse al Vicerè ».

Rispondeva il Vicerè che a tal effetto si facesse inventario di tutte le scritture che vi sarebbero deposte, ed inoltre si proponesse in luogo pubblico ogni anno la nota delle scritture nuove dallo scrivano che reggerà l'officio.

« Item . . . Supplica lo stesso Stamento che per la negli-
» genza de' notai e scrivani di redigere gli atti prima che
» sieno segnati dalle parti risultano molti inconvenienti e li-
» tigi, perchè si dimenticano molte particolarità del fatto, le
» quali espresse in un modo o in un altro possono mutare
» le convenzioni; ed oltre ciò essendo ragionevole che veg-
» gano e intendano le parti quello cui promettono, rinun-
» ziano e si obbligano; perciò sia ordinato che nessun notajo
» o scrivano così delle città, come delle ville, conchiuda al-
» cun atto senza averlo prima disteso e letto alle parti, sotto
» pena di privazione di officio ».

Decretavasi si osservasse il capitolo relativo (N.° 5) di Don Alvaro De Madrigal.

« Item . . . Perchè con la proibizione fatta da esso Vicerè
» di non metter mano alla spada, restavano lesi i militari nei
» loro privilegi ed esenzioni; però fosse rivocata in favore
» delle persone dello Stamento ».

Si dichiarava che in detta grida non erano compresi i cavalieri e militari.

Di questo bando del marchese d'Aitona trovasi l'esemplare nel Dexart, dove leggeasi che essendo conveniente che in Ca-

gliari e negli appendizi, come nelle altre città del Regno, si vivesse in tutta quiete e pace; e vedendo che questa soleva turbarsi da alcune persone che per ogni menoma occasione mettean mano alla spada, daga o pugnale; però ordinava che nessuno di qualunque grado, qualità o condizione, osasse nelle città del Regno metter mano alla spada, sotto pena di essergli inchiodata una mano nel luogo solito pubblico, di dover servire un anno in una torre e di pagar cento ducati ad arbitrio del Vicerè e del R. Consiglio, secondo la qualità delle persone e le circostanze del delitto.

« Item . . . Perchè molti che non erano cavalieri e militari » usavano di metter armi o stemmi ne' sigilli e in altre cose » e porre l'elmo di sopra, usurpando la prerogativa de' militari; » però si ordinasse che nessuno, il quale non appartenesse » alla milizia, ardisse prendere tali insegne ».

« Item . . . Che per rimovere da' tribunali ogni sospetto di » iniquità, fosse provveduto che in nessun tribunale, eccle- » siastico o laicale, dove sarebbero due o più consultori o » assessori, nessuno di essi facesse officio di avvocato pub- » blicamente o secretamente nelle cause che si ventileranno » nel medesimo ».

« Item . . . Che dalla proibizione penale fatta da esso Vicerè » agli avvocati di Cagliari che nelle schedole da presentarsi » a S. S. Ill. ed alla R. Udienza non dessero il titolo di Ma- » gnifico a nessuno, sebbene cavaliere, ma nominassero la » persona senza titolo, essendo diminuito il debito onore ai » membri dello Stamento militare, perchè era giusto si fa- » cesse qualche differenza tra essi e gli altri, come si è sempre » usato; però fosse rivocata quella proibizione, ed i militari » non nobili dovessero onorarsi del titolo di magnifici, che » sempre aveano ottenuto ».

Noterò qui che i militari portavano il prefisso di *Don*, per cui si distinguevano dagli altri. Il titolo d'*Illustre* era però più esteso che quello di *Magnifico*, il quale si ponea dopo il titolo di nobile nelle persone di nobiltà. Il Re Filippo II con prammatica del 15 luglio del 1596, regolava il cerimoniale dei titoli.

« Item . . . Che l'esportazione che si faceva de' corami e » cordovani per oltremare essendo tanto cresciuta e tanto in-

» cariti i prezzi delle scarpe, stivali ed altre cose di cuoio,
» che era troppo; perciò si vietasse l'estrazione di tali arti-
» coli, se non constasse che restava la sufficienza pe' bisogni
» del paese ».

Il Re rispondea che non si potesse far estrazione senza licenza sua, o del suo Luogotenente Generale.

« Item . . . Che per togliere gli abusi e le falsità che si com-
» mettono nelle certificatorie di cose che si vendono, com-
» prano o permutano nelle ville, si stampassero le armi di
» ciascun barone e se ne desse un esemplare a ciascun of-
» ficiale e scrivano, perchè le conoscessero; inoltre che dette
» armi non si imprimessero poi sulla cera, nella quale non
» si possono comodamente divisare e facilmente si falsificano,
» ma solo sopra l'ostia.

« Item . . . Perchè alcuni merciaiuoli forestieri, che fanno
» affari nelle ville, si querelano spesso che nella loro assenza
» sieno loro state rubate alcune cose o merci, che asseriscono
» aver lasciato nella casa o bottega che sogliono tenere in esse
» ville, e poi ne danno incarico alla villa; e perchè più spesso
» la querela è falsa o esagerata; però sia provveduto che non
» si possa mettere incarico da detti forestieri di cose che di-
» cano aver lasciato in tali case, quando essi non vi abi-
» tavano ».

Si consentiva, ma in riguardo delle merci che si lascino in case disabitate.

« Item . . . Che il capitolo di *trencament de alberch* chiesto
» nelle Corti di D. Michele di Moncada, per cui erasi ricorso
» a S. M., sia rivocato e posto a piè di questo capitolo, e
» sotto il decreto di Vostra Signoria Illustrissima la lettera
» regia ».

Rispondeva il Vicerè che le rotture di case nelle ville dei baroni non erano regalie, se tali non le rendesse una particolar causa e qualità.

Nella lettera del Re posta sotto il decreto di questo capitolo leggevasi: Allo spettabile D. Gaston De Moncada, nostro Luog. e Capitano Gen. . . . . Avendo veduto ciò che voi e i dottori della R. Udienza avete scritto sotto li 15 giugno, e ciò che mi fu supplicato da parte dello Stamento militare circa le pretese de' baroni sulla questione del *trencament de alberch*;

mi è parso di annuire a' loro voti, come merita la volontà affettuosa de' medesimi nel mio Real servigio, e dichiarare con le presenti che *les trencaments de alberch* nelle ville dei baroni non sono tutti regalia, ma quelli soli che alcuna causa o qualità renda tali, come si potrà decretare nel Parlamento che si celebra, incaricando i baroni che dalla loro parte procurino che si termini al più presto, tenendo conto di ciò che converrà al Regno, come confido da essi.

Datum en S. Lorenso el Real a 15 *de Agosto* 1593.

Io el Rey.

« Item ... Perchè molti viandanti querelandosi di essere
» stati derubati mentre riposavano in luoghi deserti, estorsero
» per il diritto dell'Incarica a' poveri vassalli circonvicini il
» valore della supposta perduta e più ancora; però sia stabi-
» lito che poi non si incarichi ad alcuna villa quello che un
» viandante pretenda essergli stato tolto sempre che dormirà
» in luogo spopolato ».

Da che vedesi che molti mercanti abusavano del diritto dell'Incarica, non essendo stati derubati, e che con troppa facilità si obbligavano i vassalli a indennizzare una perdita, di cui non si aveva certezza, essendo spesso simulata od esagerata.

« Item . . . Che per capitolo di Corte i vassalli che portano
» vettovaglie in Cagliari non potendo nè essi, nè i loro carri,
» nè i buoi essere ditenuti o incarcerati per debiti civili, e
» ciò non osservandosi nè dal Reggente la R. Cancelleria, nè
» dal Veghiere Reale, con notevole danno di essa città, per-
» chè per questo timore molti portano altrove le derrate, onde
» Cagliari ne scarseggia, e le vendono a prezzo minore con
» grave loro detrimento; però sia comandata di nuovo l'os-
» servanza del citato capitolo ».

« Item . . Non essendo ragione che i baroni ed ereditati
» di Sassari contribuiscano nelle tasse de' sindacati, nè in altre
» spese della città, mentre contribuiscono nel sindacato e
» nelle tasse dello Stamento militare; inoltre perchè quelli
» dello Stamento Reale nulla conferiscono nelle spese dello
» Stamento militare, nè i predetti baroni godono degli of-
» fici di detta città; però si provveda che non siano essi

» forzati a contribuire nelle tasse ed altre spese della città
» di Sassari, come quei di Cagliari nol sono in questa città.
« Item . . . Perchè spesso per piccoli debiti si mandano al-
» guaziri e portieri, cagionando spese superiori al debito; sia
» provveduto che detti ministri non vadano ad esecutare se
» il debito non passa le 50 lire; ma si commetta alle giustizie
» di detti luoghi che facciano pagare il debito ».

« Item . . . Che andando i notari per fare esecuzione non
» possano, anche facendo nota o inventario di quello che ese-
» cutano, prendere più di due soldi, e se fanno incommenda
» de' beni esecutati altri dieci soldi, e si cessi da ogni abuso ».

« Item . . . Che i notari della Luogotenenza Generale e del
» R. Veghiere di Cagliari non possano per qualsivoglia pre-
» sentazione di conti prendere più di dieci soldi, e quello che
» loro spetti per la copia del conto, pagandosi i fogli come
» porta la R. prammatica de' notari, se le parti domandino
» la copia ».

« Item . . . Perchè la prammatica Reale sopra la tassazione
» de' salari de' notari giudiziali ed estragiudiziali si fece a ri-
» chiesta de' tre Stamenti, e oggi non si osserva da' notai e
» Scrivani delle Corti ecclesiastiche, così degli ordinari come
» de' giudici delegati, che domandano per gli alti prezzi ec-
» cessivi più che non si fa nella Curia della Luogotenenza
» Generale; però lo Stamento militare supplica sia ordinata
» l'osservanza della prammatica sotto quella pena che parrà
» al Vicerè di comminare, sì che non si eccedano i salari che
» si prendono nella Luogotenenza Generale ».

Si rispondeva che i notari delle Curie ecclesiastiche osservassero la prammatica sotto pena di privazione dell'autorità Reale e di 100 ducati oltre le pene della prammatica.

Notansi dal Dexart presentati da' tre Stamenti capitoli . . . dal militare . . . . . . ; decretati utilmente . . . . denegati . . . . provvisti inutilmente . . . . e se ne sarebbero dovuti riferire . . . Ma per le false citazioni, per una spaventosa mendosità di quei che riferisce, noi non abbiamo potuto raggiungere quel numero e ne trapassammo alcuni, perchè non intelligibili. Veramente la negligenza del compilatore non merita nessuna indulgenza, e perdoni chi lo ha lodato come un gran legista.

PARLAMENTO
CONVOCATO DA FILIPPO III NEL 1602 PRESIEDUTO DAL CONTE D'ELDA D. ANTONIO COLOMA CO' CAPITOLI CONCESSI DAL RE NEL 1605.

Nella concessione riferisce il Re la commissione da lui data al predetto suo Luogotenente e Capitano generale di celebrare il Parlamento, la celebrazione del medesimo, la deliberazione di molti capitoli decretati dallo stesso Vicerè, la presentazione de' medesimi fatta al R. Trono da'tre Sindaci degli Stamenti, che erano l'Arcivescovo di Cagliari Alfonso Lasso-Sedeno, il nobile D. Melchiorre Aymerich e Melchiorre Dexart, il primo per lo Stamento ecclesiastico, il secondo pel militare, il terzo pel Reale; quindi soggiunge che avendo sottoposto al S. S. Consiglio Reale le petizioni e le decretazioni del Presidente, avea mandato, col loro parere, di apporre i suoi responsi a piè di ciascun capitolo. I quali furono del tenor che segue.

I. « Primieramente che commettendosi molti abusi e frodi » nella vendita delle tele, sete ed altri tessuti per due ma» niere di canna e palmo, che diceano grande e piccolo, es» sendosi dati otto palmi piccoli per una canna di 12 palmi » grandi, pareggiata da 16 piccoli, e altre volte un palmo » piccolo per un grande; però fosse provveduto perchè non » si avesse poi che una sola misura. P. 3 Stam. »

Il Vicerè aderendo alla supplica, stabiliva per misura lineare la canna grande di 12 palmi grandi, e per misura di capacità lo starello cagliaritano; e si aggiunse la regia approvazione.

II. « Item ... Che si reprimesse l'eccesso ne' salari e prezzi » che si domandavano per le giornate da' mastri e artigiani » d'ogni genere, da' giornalieri, da' garzoni e da' carrettieri » per li viaggi di pietra, calcina, legna e altro. P. 3 Stam. ».

Il Vicerè rispondea promettendo che avrebbe nominato persone intelligenti per stabilire una tariffa, e il Re approvava.

III. « Item ... Che fossero riveduti i conti de' Parlamenti » passati, e avanti la chiusura del presente fossero riconosciuti » i residui delle quantità destinate alla riparazione de' ponti,

» perchè con quello che sarebbe ripartito in questo per lo
» stesso oggetto, si ristaurassero quei ponti de' quali era gran-
» dissima necessità; e che le quantità dovute e tassate per
» questo pubblico bisogno e per riattare le grandi vie, che
» restavano a pagarsi con quella che si fisserebbe in queste
» Corti, si estraesse dalla cassa Reale e si depositasse in po-
» tere del Depositario Reale; che fosse comandato a' baroni
» facessero riparare i cammini del rispettivo distretto ».

Dichiarava il Vicerè aver prima d'oggi ordinato al Mastro Ragioniere che facesse la detta revisione e presentasse la relazione di quello che restava a spartire del conto de' ponti, ed esser risultato che non restava a ripartire alcuna quantità, per essersi speso quanto era destinato alla fabbrica e al riparo de' medesimi; soggiungendo che comanderebbe a' baroni di accomodare i cammini almeno all'entrata ed escita delle ville, e questo decreto fu consentito dal Re.

Da gran tempo erasi negletta la cura de' ponti e de' cammini, perchè i tre Stamenti nella loro petizione comune affermavano essere necessarî tanti ristauri, che per quanto si abbondasse nella somma per i medesimi, non si darebbe la sufficienza. Notavasi che era conosciuta al Vicerè la difficoltà dei cammini, e questo indica che egli avesse percorsa l'Isola per visitare le amministrazioni e per conoscere il vero stato delle cose e come fosse a provvedere.

Se questo Parlamento ha provveduto in molte cose importanti, io credo che gran parte de' capitoli sieno venuti da suggerimento suo.

IV. « Item .... Che per rimedio alla mancanza del pesce
» che si pativa in Cagliari, e per la molta abbondanza che
» diceano i vecchi essere stata, quando nello stagno era aperta
» un'altra foce di communicazione col mar vivo, fosse però
» ordinata la riapertura della medesima e la ricostruzione del
» ponte già decretata nel Parlamento di D. Michele di Mon-
» cada, e con più lettere raccomandata da S. M. facendo in
» modo che senz'altro indugio si mettesse mano all'opera,
» massime che con l'utilità del popolo di Cagliari era il van-
» taggio del Real Patrimonio ».

Conformemente al decreto del Vicerè ordinavasi dal Monarca che l'opera fosse eseguita quanto prima si potesse.

V. « Item . . . Che gli uomini che avessero alcun'arte od
» officio non si ricevessero alguaziri, portieri o capi *de guaite* ».

Il Dexart rendea ragione di questo provvedimento consentito dal Vicerè e dal Re, per il danno pubblico nel distrar quei tali dall'esercizio delle loro arti meccaniche; onde si può dedurre che da pochi erano praticati quei mestieri, il cui servigio era necessario in una città.

VI. « Item . . . Che le persone comandate a far guardia di
» notte su' baluardi e le muraglie di Cagliari ed alle porte
» della medesima fossero padri di famiglia, uomini di fiducia,
» nativi del luogo, non fantini *(mossos de cavalls)*, nè famigli
» di particolari; e che in ogni posto di guardia si avesse una
» campana, per fare d'ora in ora i segnali in corrispondenza
» degli uni agli altri; e fosse rigorosamente punito chi ricu-
» sasse far questo servigio ».

Rispondeva il Vicerè che provvederebbe come meglio convenisse alla buona guardia e custodia della città, ed il Re approvava tal risoluzione.

Non essendo allora alcun presidio regio, nè in Cagliari, nè in altra fortezza del Regno, toccava agli abitanti di fare la guardia delle mura nella notte; e perchè non v'era molta sicurezza da invasioni nemiche, essendo, massime nelle buone stagioni, navigati i mari dell'Isola da' turchi, barbereschi e da altri nemici della Spagna, e si potea temere d'una sorpresa; però fu prudentemente supplicato che si scegliessero a guardiani persone sicure, e si rifiutasse il concorso di stranieri e di giovinetti.

VII. « Item . . . Che si provvedesse perchè il Giudice di ap-
» pellazioni del presente Regno eseguisse lo già decretato in
» più Corti e sancito dal Re rispettivamente a' salari delle
» cause del suo tribunale, come si praticava nella R. Udienza,
» e che perciò si supplicasse Sua Santità; essendo notoriamente
» eccessivi i salari che si domandavano, senza proporzione alla
» quantità di cui si altercava ».

Secondo il decreto viceregio il Re ordinava si spedissero lettere nella forma supplicata alla Corte di Roma.

Erasi male sperato che l'indicato Giudice ecclesiastico avrebbe obbedito all'autorità del Monarca, se a questa non si fosse aggiunta la papale. E così dovea avvenire per altra ragione in

questo caso che si volea menomare gli emolumenti della giurisdizione.

VIII. « Item . . . Fosse provveduto perchè nelle ville cir-
» convicine di Cagliari dove andavano molti a comprare vino
» ed erano obbligati a prezzi eccessivi, talvolta al doppio del
» valore, il *Mostassaf* della villa con cinque uomini probi na-
» tivi del luogo, dopo giuramento tassassero quello che po-
» trebbe valere il *quartiere* (misura di capacità), come si pra-
» ticava in Cagliari dove il Mostassaf tassava il prezzo ».

Rispondeva il Vicerè concessivamente ed il Re approvava.

IX. « Item . . . Che prestandosi la Sardegna a tutti i ge-
» neri di cultura , e la causa per cui si lasciava di fare
» molte cose di molta utilità essendo nella poca inclinazione
» degli abitanti a industriarsi in coltivazioni vantaggiose, quali
» sarebbero la cultura de' gelsi per la seta , degli olivi per
» l'olio , la fabbricazione de' panni ed altre simili industrie ;
» però si comandasse a tutti i regnicoli così della città come
» delle ville , possessori di vigne e di campi o *tancati* non
» idonei alle sementi del frumento, dell'orzo e delle fave, che
» piantassero in quelle terre due dozzine almeno di alberi di
» more, e fosse questo effettuato dentro tre anni, sotto pena
» a' disobbedienti di 5 lire, nella quale si cadesse subito dopo
» passato il triennio, e si ricadesse poi di biennio in biennio;
» la qual pena si applicherebbe nelle città e ville reali al fisco
» regio, nelle ville de' baroni al signor del luogo ecc.

Il Vicerè rispondeva concessivamente e il Re approvava.

Qui sostaremo un momento per notare una cosa interessante.

Gli Stamenti invece di biasimare l'infingardaggine de' regnicoli , si dolsero della poca inclinazione all'industria dei naturali dell'Isola , che meritavano generalmente quel vitupero , quando sei decimi della popolazione atta alle fatiche davano opera alla pastorizia, tre all'agricoltura, uno a' mestieri; e inoltre quelli che coltivavano la terra, dopo i pochi e non molto accurati lavori oziavano , contenti di ottenere i mezzi di sussistenza e un piccol residuo per pochi altri oggetti , spesso trascurando la vigna, ed i più la cultura degli alberi fruttiferi. Credettero alcuni di poco senno che questa incuria del proprio vantaggio fosse proprietà di razza; ma altri più

perspicaci la riconobbero dipendente dalla posizione stessa degli isolani. Avvezzi ad una vita, che si può dire semiselvaggia, non conosceano i comodi de' popoli industri, avevano pochi bisogni, a' quali poteano facilmente satisfare, e mancava il movente e l'incitamento a operare.

V'erano però le eccezioni perchè molti intendeano il loro interesse: e se non pertanto i più non si adoperavano per avvantaggiarsi, ciò dipendeva da un'altra causa, che poi verrà occasione di notare.

Essi erano sconfortati da che le loro fatiche dovevano solo giovare a' loro padroni, e la propria sorte non poteva prosperare sotto una legislazione difettosa, e una amministrazione iniqua, avara, ladra.

X. « Item . . . Che essendo nell'Isola molti olivastri, i quali » se fossero ingentiliti con l'innesto, darebbero gran quantità » di olive e d'olio, e fattasi a questo effetto una prammatica, » per cui del frutto delle piante innestate non si darebbe al » signor del luogo più che la decima, ma finora senza utilità; » però fosse ordinato che in tutte le incontrade ville e luoghi, » ne' cui territori fossero degli olivastri, ogni vassallo, pagante » feudo, dovesse innestare ogni anno dieci alberi sotto pena » a' disobbedienti di 40 soldi al signore del luogo; fosse pur » dichiarato che gli alberi innestati apparterrebbero al vas- » sallo che li avesse innestati, con che pagasse la decima del » frutto, e fosse statuito che i signori de' luoghi dove si tro- » vassero non meno di 500 alberi, sebbene non innestati, » dovessero preparare un molino per olio, e potessero a questo » essere forzati a instanza de' vassalli. Soggiungevasi che lo » stesso si intendesse per le città, terre e ville Reali ».

Il Vicerè decretava fosse osservata la prammatica, e il Re approvava questo decreto; ma in quanto al molino voleva si facesse come erasi supplicato.

XI. « Item . . . Che la R. Corte introducesse in Sardegna » la fabbricazione de' panni fini e di tutta maniera, facendo » venir per ciò mastri, telai ed altre cose necessarie, perchè » era nel Regno molta attitudine a ciò, e ne verrebbe molta » utilità alla stessa R. Corte ed a' regnicoli; chiedendo che » per allettare i forestieri a stabilire nell'Isola le loro arti, si » concedessero privilegi ed esenzioni, massime a quelli che vi

» istituissero il setificio; e per aver lane più fine delle sarde
» facesse S. M. portar dalla Spagna delle pecore e ripartirle
» nel Regno a quelli che avessero bestiame conformente al
» capitolo proposto nella citata prammatica ».

Il Vicerè rimetteva la petizione al Re promettendo agli Stamenti che al medesimo avrebbe con sue lettere rappresentato l'utilità che ne proverrebbe al patrimonio Reale ed al Regno. Ma il Re non fece più che concedere franchigia di diritti per lane e drappi che si lavorerebbero nel Regno e per soli venti anni.

XII. « Item . . . Che non altri si spedissero a far esecuzioni
» che alguaziri e portieri, così dalla R. Corte, come da'par-
» ticolari, sotto decreto di nullità della esecuzione e di esen-
» zione dalle spese in favore della parte esecutata ».

Il Vicerè ed il Re aderivano alla supplica.

XIII. « Item . . . . . Che per evitare gli abusi degli alguaziri
» nelle esecuzioni e poi nella domanda delle diete, fosse sta-
» tuito non potessero gli alguaziri e portieri per ogni esecu-
» zione vacare più che a tre diete, oltre quelle dell'andata e
» del ritorno, a pena di dover rendere quanto avessero esatto
» oltre di tre diete; che però si osservasse l'ordine seguente:
» arrivando presentassero le esecutoriali al debitore, e se pa-
» gasse subito alla buon ora , altrimenti esecutassero i suoi
» beni mobili ed immobili secondo l'ordine del dritto; e questi
» raccomandassero all'officiale del luogo per la vendita; non
» dovendo nè potendo vacare che le sole tre diete; che se
» l'officiale fosse negligente a far la vendita e il portiere do-
» vesse tornare, allora le spese fossero a carico dell'officiale ».

Il Vicerè consentiva che si facesse così durante la volontà sua e del successore , ma il Re ordinava che non si rivocasse la volontà che per giusta e precisa ragione.

XIV. « Item . . . Che gli avvocati non lasciassero correre
» più di tre annate di salario; perchè alcuni differendo l'esa-
» zione per molti anni e poi domandando tutto in una volta,
» poneano in angustie i clienti ed erano causa di danno.
» Che lo stesso fosse statuito in riguardo de' procuratori ».

Il Vicerè e il Re rispondeano concessivamente.

XV. « Item . . . Perchè quando i pratai e altri ministri fa-
» ceano macello o tentura di bestiame forestiere la parte

» contro cui si era operato dava querela di furto e preten-
» deva fosse requisito e catturato chi avea fatto il macello o la
» tentura, onde si infamavano persone onorate, perchè faceano
» il loro officio; però fosse decretato che sempre quando a
» istanza di parte o *ex officio* si farebbero requisitorie o catture
» per causa di furto non essendo furto, bensì macello o ten-
» tura, la parte che avesse fatto instanza o il giudice che avesse
» operato *ex officio* cadesse nella pena di 100 ducati, de' quali
» 50 si darebbero alla Corte e 50 alla persona requisita e
» dannificata ».

In vista di questa petizione il Vicerè vietava che poi si facessero requisitorie per fatti di furto senza precedente informazione, dalla quale risultassero forti indizi, minacciando la parte che avesse richiesta l'inquisizione di pagar duplicati i danni. E il Re ratificava la sanzione.

XVI. « Item . . . Che in ogni città e villa Reale si stabi-
» lisse un officio e in ogni baronia un depositario o commen-
» datario dei pegni (*prendes*) che sarebbero esecutati; che
» come fosse fatta un'esecuzione, le cose prese fossero de-
» poste in sue mani e da lui notate in un libro; che quando
» la parte instasse per la vendita delle medesime, esso depo-
» sitario le consegnasse al *Corredor major*, ricevendone cau-
» zione e facendone notazione, e che al detto commendatario
» fosse corrisposto a ragione di due denari per lira, nelle città
» fino a 5 lire, nelle ville fino a 20 soldi, da' beni dell'ese-
» cutato; nel qual modo speravasi si potrebbero evitare le molte
» frodi, che si faceano nelle esecuzioni ».

Il Vicerè e il Re rispondeano concessivamente.

XVII. « Item . . . Che i compartimenti si facessero secondo
» il *fogaggiamento* nuovo, con che però non fossero in nessun
» tempo cresciuti per pagare i maritaggi, coronaggi, nè per
» altra qualsivoglia spesa straordinaria, e si continuasse a dare
» quello e non più che erasi usato di pagare e pagavasi al-
» lora conformemente al detto fogaggiamento nuovo, pagando
» la stessa quantità che pagavano ne' fuochi antichi e con la
» stessa comodità che sempre si era costumato dare attesa la
» povertà del Regno, che non avea facoltà di pagare in altro
» modo, sebbene i fuochi fossero cresciuti ».

Il Vicerè ed il Re approvavano.

XIX. « Item . . . Che tutte le merci di velluti, sete, drappi
» e altre che si porterebbero nell'Isola, si incantassero per tre
» giorni in favor del popolo, nel modo stesso che si praticava
» per il legname, le spezierie ed altre cose simili ».

Si rispose concessivamente dal Vicerè e dal Re.

XXI. « Item . . . . Che volendosi dalla pulizia e dal decoro
» generale del Regno che si riformassero i letti sardeschi an-
» tichi usati nelle ville, fosse ordinato che i medesimi avessero
» forma di quelli che si usavano nelle città ».

Il Vicerè consentiva ed il Re ordinava fosse imposta la riforma sotto certe pene.

Il Dexart che avrebbe potuto darci una vera nozione della maniera de' letti sardeschi, avendo omesso di darla, come fece sopra moltissimi altri fatti cessando per una dannabile negligenza di commentare tutti i capitoli portati da' libri IV, V, VI, VII, VIII, non posso però darne una certa spiegazione al lettore, e solo dalle pene che il Re volle aggiunte all'ordine della riforma è lecito sospettare che per avventura egli abbia voluto salvare la moralità. Soggiungerò solamente che dopo aver percorso più volte l'Isola in tutti i sensi e veduto quasi tutti i luoghi abitati e i loro particolari costumi, ho trovato un sol luogo dove la massima parte delle famiglie mancavano di letto e dormivano quasi tutti sopra soveri o canestri di paglia, ma non promiscuamente maschi e femine, nè a quanto seppi, con nessun torto all'onestà. In molte altre parti i giovani ed i figli dormivano sulle stuoje intorno a' focolari, le figlie in angoli appartati ed in meschini giacigli, mentre per tutto altrove si avevano buoni letti e in numero oltre il bisogno, per gli ospiti che si potessero presentare.

XXII. « Item . . . Che essendo tassati a' notari i salari dei
» loro atti, ma che in occorrenza di compromessi pretenden-
» dosi da alcuni la metà del salario che si prende dagli ar-
» bitri o giudici compromessari; fosse però ordinato a' detti
» notari di non prender più di quello che spettasse ad essi se-
» condo la prammatica per gli atti del compromesso e per i
» fogli del processo ».

Rispondeasi favorevolmente dal Vicerè e dal Re.

XXIII. « Item . . . Che gli assessori così de' Governatori come
» de' Veghieri non domandassero per i loro decreti più di
» 30 soldi ».

Il Vicerè annuiva, ed il Re volle compreso anche il Reggente.

XXV. « Item . . . Che i vassalli non si avessero a contare per » fuochi, perchè ciò sarebbe assurdo e contro tutta ragione » e giustizia; e si stabilisse che i fuochi si avrebbero a contar » non per vassalli, ma per case; e che ogni casa con la fa» miglia non si dovesse tenere per più che un fuoco, o un » *vezino*, come si usava dire in lingua castigliana, e ciò si fa» cesse per evitare ogni dubbiezza ».

Rispondea il Vicerè che essendosi finora fatto così, così farebbesi anche poscia.

Il Re approvava.

XXVI. « Item . . . Che per la devastazione fatta dalle vacche » ne'seminati, e per non potersi talvolta tenturare nè di giorno » nè di notte, ed altresì per non sapersi di chi fossero; però » si desse il diritto di ammazzarle, come già per via di ma» cello legale si usava ».

Rispondea il Vicerè che i padroni delle vacche paghérebbero il triplo del danno, e darebbesi il terzo dell'estimo al maggior del prato o a' pratari; che poi nel caso non si potesse provare cui appartenessero le vacche, avrebbero a pagare i padroni delle vacche che stessero più prossimi a' seminati, e che l'officiale richiesto per la rivista e la stima non facendola incorresse nella pena di 25 lire, e pagasse il danno fatto dalle vacche. Il Re approvava.

XXVII. « Item . . . Che i consiglieri delle città nel tempo » della loro consiglieria non fossero catturati per nessuna » causa civile o criminale, come era stato concesso per pri» vilegio a Barcellona ».

Decretava il Vicerè che in rispetto a cause civili si facesse come si supplicava, ma in rispetto a cause criminali se ne supplicasse il Re; il quale rispondea che nelle cause criminali badasse il Vicerè a non far catturare i consiglieri, se non in casi urgenti.

XXVIII. « Item . . . Che quindi innanzi nell'*insaccolazione* » che si farebbe per gli offici degli amministratori del dritto » del Reale, si avessero a insaccolare i cittadini d'ogni città » del Regno, già che il diritto si pagava comunemente da » tutte le città e abitatori di quelle senza differenza ».

Il Vicerè e il Re consentivano.

XXIX. « Item... Che quindi nelle esecuzioni non si po-
» tesse ricevere consegna di beni immobili, se non dopo fatta
» l'esecuzione su' mobili ».

Rispondeasi affermativamente.

XXX. « Item... Che essendo provveduto nella prammatica
» Regia sopra l'agricoltura che nelle estrazioni o esportazioni
» di frumento che si farebbero dopo l'approvvigionamento
» si preferissero i lavoratori; fosse però osservata quella
» prammatica, nè potesse alcuna grazia reale aver effetto prima
» che i lavoratori avessero imbarcato i loro frumenti, con
» che questi sarebbero più animati all'agricoltura *(la llaorera)* ».

Rispondea il Vicerè che era ben giusta la petizione, ma conveniva di supplicarne il Re, il quale dichiarò che voleva osservata la prammatica.

XXXI. « Item... Che l'officio di *Alguazir maggiore* essendo
» di molta confidenza, ed essendo solita negli altri suoi regni
» S. M., per la confidenza che ha in detti alguaziri maggiori,
» raccomandar quest'officio a persone militari o discendenti
» da cittadini molto onorati; però volesse praticar parimente
» anche in Sardegna, con salario condecente all'officio e qua-
» lità della persona postulante, il quale fosse alguazire mag-
» giore in tutto il Regno, perchè così il Re sarebbe ben ser-
» vito e parimente la giustizia ».

Il Vicerè e il Re consentivano.

XXXII. « Item... Che avendo il Re nella città d'Oristano
» e nella chiesa di s. Chiara una cappella Reale di suo pa-
» tronato, ed essendo l'altare molto degradato per vetustà e
» mancante del necessario corredo; però il Vicerè domandasse
» a Sua Maestà di tassar qualche somma per la ristaurazione
» e fornimento ».

Il Vicerè ne facea rappresentanza, e il Re ordinava si facesse quello che convenisse a giudizio del suo Luogotenente e della Giunta patrimoniale.

XXXVI. « Item... Che i beccai *(carnicers)*, mandati in giro
» per provvedere le beccherie delle città, essendo soliti di
» prendere anche i montoni necessari per fecondar le pecore,
» se non trovassero una quantità sufficiente, ed usando pure
» talvolta di toglier le stesse pecore in luogo de' montoni, onde

» non solo si diminuiva la generazione della specie, ma si
» operavano guadagni illeciti a danno del popolo, comprando
» essi beccai le pecore a 16 soldi, e vendendole a 3 lire; però
» fosse vietato di comprar pecore per le beccherie, e insieme
» ordinato di lasciar almeno per ogni cento pecore quattro
» montoni ».

Il Vicerè acconsentendo ponea la pena di 100 frustate *(açots)* irremissibili.

Il Re approvava.

XXXVII. « Item . . . Che essendosi riconosciuto nella visita
» delle botteghe degli speziali aver non pochi osato senz'al-
» cuna nozione dell'arte degli speziali far siroppi, purghe ed
» altre medicine, con gran danno del popolo; ed altri ve-
» nuti d'oltremare aver messo in vendita medicine stantie e
» malefiche e ritenerle sperando di venderle; e che essendosi
» pure riconosciuto siffatte inconvenienze provenire dalla
» troppa facilità con cui si concedeva licenza e privilegio
» di far medicine e di tener bottega; però fosse coman-
» dato che nessuno poi potesse far lo speziale, se prima non
» avesse praticato l'arte per 6 anni in questa città e fosse poi
» esaminato dal Protomedico, da tutti i dottori e da tre spe-
» ziali, nè il privilegio avesse valore senza la segnatura del
» Protomedico e de' dottori ».

Il Vicerè e il Re acconsentivano.

XXXVIII. « Item . . . . . Che essendovi persone totalmente
» ignoranti dell'arte chirurgica e spesse volte illetterate, i
» quali non pertanto osavano imprender cure; però quindi
» nessuno fosse ammesso a quest'esercizio, se prima non avesse
» praticato per due anni sotto esperti cerusici, poscia dato
» saggio di suo sapere al Protomedico a tutti i dottori ed a
» tre chirurghi, nè il privilegio valesse senza la segnatura dei
» medesimi. Inoltre che gli esercenti fossero di nuovo esa-
» minati, ed i male idonei rejetti, e ridotti al solo officio di
» barbieri ».

Il Vicerè e il Re consentivano.

XXXIX. « Item . . . Che quando in un tribunale fosse pre-
» sentata in iscritto dagli abitatori di questa città qualche
» domanda e non intervenisse contraddizione di parte; allora
» nessun giudice potesse prender salario per la provvisione;

» già che il salario non dovevasi prendere che in giudizio
» contradittorio ».

Rispondeva il Vicerè che si farebbe come si supplicava e come erasi fatto fin qui nella R. Udienza.

Il Re approvava.

XL. « Item . . . Che fosse deputata dal Vicerè e dal suo Real
» Consiglio una persona a ricevere i salari che si davano al
» R. Consiglio, agli assessori de' Governatori e Veghieri, e se
» ne tenesse un libro particolare ».

Il Vicerè ed il Re acconsentivano.

XLI. « Item . . . Che per evitare i danni e le spese che i
» sotto veghieri R. di Cagliari solevano fare nelle tenture e
» prese di càvalli , buoi ed altri animali , esigendo per sè e
» per lo scrivano che conducono eccessivi salari; però fosse
» provveduto non si prendesse poi più che un reale e mezzo
» per tentura per ogni trasferta e rivista; la quale dovrebbe
» fare con due estimatori del danno, da esser pagati; e che
» lo scrivano del R. Veghiere dovesse tenere un libro parti-
» colare, per notarvi il danno che l'animale avesse fatto, per
» la qual continuazione potrebbe esso scrivano prendere ogni
» volta mezzo reale; inoltre fosse obbligato il sotto veghiere
» a tenere il tal animale legato al palo della piazza della *Pe-*
» *schetteria* per ventiquattro ore , dopo le quali lo potrebbe
» mettere all'incanto per pagare la parte lesa ».

Il Vicerè e il Re consentivano.

XLIII. « Item . . . Che quindi fosse vietato a' tassatori e trat-
» tatori degli Stamenti di aumentare il salario così a' lavo-
» ranti come ad altra qualunque persona sopra la quantità
» stabilita nelle Corti , e questo perchè sebbene in questo
» Parlamento ed in altri vi sia stata ragione giustissima per
» allargar la mano, si potrebbe in altri Parlamenti trarre in
» esempio ».

Il Vicerè e il Re acconsentivano.

XLIV. « Item . . . Che il sopravanzo che si ebbe in altri
» Parlamenti e avriasi nel presente della porzione tassata e
» segnata per satisfazione de' gravami , fosse applicato al ri-
» stauro de' ponti e alla fabbrica di altri dove si conoscessero
» necessari per essere i guadi pericolosi ; e quando si sarebbe
» occorso a questo bisogno, fosse applicato ad opere pie ».

Il Vicerè riconoscendo che era cosa necessaria il riparo dei ponti, rimandava la supplica al Re, e il Re consentiva.

XLV. « Item . . . Considerando i tre Stamenti, congregati » per trattare delle cose che convengono al servigio del Re » e al vantaggio e lustro del Regno, di quanta importanza » per conseguire questi fini sieno le lettere, e che per le scienze » si conserva e conferma la santa fede e cattolica dottrina, » della quale meglio che d'altro si può onorare questo Regno, » conservatosi puro da ogni infezione di errore sin dal tempo » degli Apostoli, quando portava in quest'Isola la fede di Cristo » uno de' suoi settanta discepoli; considerando che con esse » si coltivano gli ingegni e si ottiene quanto è necessario in » una Repubblica e Regno bene amministrato; che per mezzo » delle lettere si ottiene splendore e fama, e che non vi è » stata provincia ben governata che non le abbia stabilite; » e considerando che questo Regno è stato ed è notoriamente » illustrato e migliorato come meglio si potè finora e vedesi » acceso gran fervore negli studi; è paruto che a rilevarlo a » quel lustro, che avea principalmente nel tempo de' romani, » molto conferirebbe se si istituisse in esso uno studio uni- » versale e pubblico, quale si trova istituito in tutti i Regni » dove si leggessero tutte le facoltà, e che il miglioramento » che si è veduto in esso nell'agricoltura, si vedrebbe più » grande e bello nella cultura delle menti; essendo gli isolani » tanto copiosi d'ingegno, che non si vedono in nulla infe- » riori i soggetti che dell'Isola vanno nelle università d'Italia » e di Spagna agli altri degli altri Regni e provincie; chè sa- » rebbe rimossa l'ignoranza, cessato il disordine, arricchito e » abbellito questo Regno di molte cose che in esse si possono » fare, e che non si fanno per assenza di chi le promuova; » avrebbe il Re per sudditi persone di lettere e di valore, » dalle quali potrebbe essere servito; si avvantaggerebbe di » molto il patrimonio di S. M., e tutto il Regno prenderia » grande incremento, parendo aver ottenuto nuovo essere e » vita; oltre di che i particolari risparmierebbero il molto che » ora spendono dovendo mandare i figli alle università fuor » del Regno con pericolo non solo della vita, ma de' co- » stumi, massime dovendoli mandare in Italia, come fanno » molti per non essere sufficienti le facoltà a mantenerli nella

» Spagna, come avrebbe voluto la Maestà del Re defunto ed
» avea dichiarato proibendo espressamente che non andas-
» sero a studiare in Italia; per le quali cause ed altre sup-
» plicano sia fondato uno studio universale per gli isolani ed
» altri che verranno, e stabilito e mantenuto in Cagliari, dove
» si leggano tutte le facoltà cominciando ora dalle superiori
» e più necessarie, e si possano graduare come nelle altre
» Università con le grazie e privilegi, che godono le altre:
» di che oltre il servigio di S. M., gli Stamenti ed il Regno
» saranno obbligati a V. S. Ill.ma e alla sua casa ecc.

Rispondea il Vicerè che per essere cosa conveniente al servigio di Dio e del Re e di beneficio universale, si facesse come si supplicava, ma che in rispetto alle grazie, privilegi e prerogative si supplicasse il Re, cui pure S. S. Ill.ma rappresenterebbe la detta utilità.

Il Re gradiva quanto si contenea nel capitolo, riservandosi la sopraintendenza e patronato di detta Università della stessa maniera che la teneva delle altre della Corona d'Aragona.

XLVI. « Item ... Che ad accrescere i mezzi per impren-
» dere la fabbrica della Università si ordinasse che nel pros-
» simo Parlamento non si desse la cera e le torchie che si
» usava dare agli stamentari, e che le lire 6000 che si so-
» leva tassare per detta cera e torchie si applicassero alla fab-
» brica della Università; per la quale fin d'ora la città di Ca-
» gliari le prenderebbe a censo, se il Vicerè l'assicurasse che
» sarebbe indennizzata delle pensioni e degli altri interessi
» qualunque dovuti, per causa di tal prestito, da' 40 mila du-
» cati o da altra somma che sarebbe dal Parlamento votata e
» ripartita ».

Il Vicerè rispondea affermativamente e così il Re.

XLVII. « Item ... Che sempre quando il capitolo e la co-
» munità del Duomo deva dar cauzione e sicurtà per esigere
» qualsivoglia deposito, come per qualunque riserva di dritto,
» e per qualunque pretesa del Fisco o d'altri, e la dia obbli-
» gando i beni e le rendite del capitolo, non si domandi altra
» cauzione, ma per la sola detta obbligazione si consegni il
» deposito o altra cosa che pretenda il capitolo.

Il Vicerè rispondea fosse fatto come supplicavasi ed il Re annuiva.

XLVIII. « Item . . . Che tra le cose più necessarie da con-
» servarsi nel Regno essendo l'apostolica e Real Concordia
» tra la Serenissima Regina D. Leonora e l'Illustrissimo e Re-
» verendissimo Cardinale Commenge Inida , perchè non av-
» vengano scandalose rotture tra' tribunali ecclesiastici e se-
» colari , si conservava la preeminenza e autorità di detti
» tribunali, e diasi a ciascuno ciò che di giustizia gli tocca :
» E che il dottor Tommaso Caldansey , decano della chiesa
» di Cagliari, nominato già da undici anni dalla Maestà del
» Re Filippo all'alto officio, avendo, come era notorio, servito
» con soddisfazione universale, decidendo tutte le contenzioni
» che tra'molti tribunali ecclesiastici ed i Reali accadeano gior-
» nalmente, e meritando di essere trattato come lo erano i
» suoi pari, anche avendo minor lavoro, piacesse a S. M. di
» segnare al sunnominato cancelliere e a' successori alcun sa-
» lario competente , tenendo conto della moltitudine de' ne-
» gozi in tanto numero di tribunali così ecclesiastici come
» Reali e baronali, e della preeminenza di detto officio; locchè
» non solo sarebbe servigio di Dio e di S. M. perchè con
» detto officio si evitano le contenzioni e le discordie; ma i tre
» Stamenti lo riceverebbero come grazia singolare ad essi ».

« Perchè poi detto Cancelliere non ha luogo per archivio,
» e le carte si smarriscono, sia però dato per ciò un luogo
» a riporvi tutti i processi ed atti ».

Rispondeva il Vicerè che era giusta la supplica , ma fosse presentata al Re, e che egli l'appoggerebbe.

Il Re promettea che penserebbe a stabilire una mercede al Cancelliere, o in pensioni ecclesiastiche o altrimenti, come si era fatto con gli altri Cancellieri, e ordinava che nell'Archivio della Luogotenenza fosse assegnata una parte co' cassoni dove fossero riposti i processi e le carte della Cancelleria.

Notavasi nella petizione, che essendosi perdute le carte, molte contenzioni già decise si erano suscitate di nuovo con pregiudizio de' tribunali e delle parti interessate.

XLIX. « Item . . . Che essendo frequente il passaggio delle
» navi dall'Italia nella Spagna e inversamente , e vedendosi
» spesso mareggiare navi inglesi, turchesche ed altri infedeli
» nemici della fede e del Re, i quali non lasciavano escire
» i vascelli da questo porto e talvolta li minacciavano nel porto

» stesso ed osavano prenderne alcuni, come era avvenuto nel-
» l'anno passato, ed impedivano il passaggio a quelle che
» navigavano tra la penisola italica e la ispanica; però sup-
» plicavano gli Stamenti si comandasse a stazione nel porto
» di Cagliari una banda di sei galere, le quali svernassero qui
» ed accudissero a tutti i servigi che S. M. tenea negli altri
» Regni, come il Vicerè Michele di Moncada, gran ministro
» del Re in cose di guerra, di suo proprio moto e come cosa
» molto conveniente al servigio del Re, aveva significato,
» riputando però necessario il numero di sedici galere; quindi
» proponevano che allo stabilimento della richiesta stazione
» navale si potrebbero applicare i qui notati mezzi:

1. « Quanto si raccoglieva del sussidio, con cui servivano a
» S. M. gli ecclesiastici di questo Regno, particolarmente per
» lo stesso servigio di galere che S. M. concedette, il quale
» si calcolava di annue 8700 lire.

2. « Item . . . Il frumento e il denaro, che da ogni villa
» davasi ogni anno per quei villici che per essa si obbligavano
» a venire e vengono realmente per servire nelle opere reali
» della fortificazione di Cagliari, e costituiva una annualità di
» circa lire 2000, la quale da offerta volontaria e temporanea
» qual è, potrebbe farsi perpetua, perchè si avrebbe assicu-
» rato il servigio delle galere, e le ville non sarebbero obbli-
» gate a mandar gente a servir nelle costruzioni, nelle quali
» potrebbero lavorare gli schiavi delle galere, quando queste
» fossero in disarmo.

3. « Item . . . Il prodotto delle Bolle della S. Crociata, che
» un anno con l'altro asceudeva a lire 8000.

4. « Item . . . . Come non verrebbero uomini dalle ville a
» servir *de pehons* nella fabbrica delle dette fortificazioni, si
» potrebbe applicare per il sostentamento delle galere l'am-
» montare del salario del *Reale* che ogni giorno si dava a tutti
» i *pehons y a las escodas* e ad altre persone, e allora si
» cesserebbe di pagare in detta fabbrica, il che ammonte-
» rebbe a circa 15 mila lire annuali.

5. « Item . . . Si potrebbe a ciò applicare il superfluo del
» diritto del *Reale*, che si era cresciuto per le torri e ap-
» plicarlo alla R. Cassa, come cosa di suo real servigio e di
» beneficio pubblico.

6. « Item . . . I salari de' sergenti ed altri che tenean sti-
» pendio per cose di guerra, i quali sarebbero inutili avendosi
» galere, onde crescerebbero altre lire 4 mila e più.

« E perchè più prontamente e facilmente potesse questa
» opera tanto necessaria aver il debito effetto , supplicavano
» S. M. i predetti Stamenti che volesse destinare per ciò due
» galere di cadauna delle squadre di Spagna, Napoli, Sicilia,
» Genova, il costo delle quali co' sopradetti sussidi e con le
» prede che esse potrebbero fare essendo vicinissime alla Ber-
» beria, sarebbe minore; oltre che S. M. troverebbe cavalieri
» che prenderebbero servigio nelle medesime se la squadra
» svernerebbe in questo porto ecc. »

Rispose il Vicerè che la supplica era giusta, conveniente e necessaria al servigio di S. M. per la conservazione e vantaggio del Regno, ma la presentassero al Re, al quale or con sue lettere porgerebbe egli pure preghiera di ciò, e poi quando avesse la licenza di poter baciare le mani reali, rappresenterebbe quanto questa petizione importasse per suo servigio e per beneficio del Regno.

Rispondea il Re che riconoscea convenire alla sicurezza dei regnicoli il servigio di quelle galere; ma che si avevano a vincere molte difficoltà che lo potevano impedire, e che per primo principio basterebbero sole tre o quattro a spese del Regno, promettendo alle medesime tutte le grazie, mercedi e prerogative già concesse alle squadre di Catalogna e di Valenza.

L « Item . . . Che avendo i tre Stamenti ricercato ciò che me-
» glio convenisse di promuovere per gloria di Dio e servigio del
» Re , perchè egli fosse meglio servito da' naturali di questo
» Regno e particolarmente da' cavalieri che son molti e fede-
» lissimi in questo Regno , e tenuti tra loro molti colloqui,
» si erano intesi in questo partito, che avesse questo Regno
» una lingua propria nella Religione de' cavalieri di s. Giovanni
» di Gerusalemme, nella quale fossero ammessi soli cavalieri
» naturali di questo Regno per servir Dio in quella Sacra
» Religione e fare gli altri ministeri che costumavano gli altri
» in servigio di S. M., in difesa della Chiesa Cattolica ed in
» distruzione de' nemici della Religione e del Re. applicandosi
» le rendite di alcuni benefici ecclesiastici per la erezione di
» alcune commende, di cui potessero godere i cavalieri cui

» toccherebbe di averle in premio de' loro segnalati servigi;
» lasciando del resto una congrua a' curati perpetui de' luoghi,
» de' quali si avrebbero le rendite. Quindi i detti Stamenti
» pregavano il Presidente di intercedere presso S. M. e per-
» suaderla che procurasse l'approvazione del Papa ed il gra-
» dimento dell'Ordine, conformemente agli appuntamenti por-
» tati da una carta particolare, a' quali in quanto era d'uopo,
» e previa approvazione di Sua Signoria, quelli dello Stamento
» ecclesiastico si offrivano di prestar assenso ».

A questo capitolo susseguiva la formalità richiesta.

ALTISSIMUS (1)

FRANCISCUS ATZENI — SOLER — MASONS
Adv. Stam. Mil. — *Adv. Stam. Eccl.* — *Adv. Stam. Reg.*

Rispondeva il Vicerè che la supplica sembrandogli convenientissima al servigio del Re, egli si adopererebbe in ogni modo presso S. M.

Provisa per Ill.mum Dom. Locumten. et Capitaneum General. et Praesidem istius generalis Parlamenti in dicto Parlamento die IX Maii 1603 *Calari.*

Ferdinandus Sabater Notarius et Secret.

Rescriveasi dal Re: *Plau à sa Magestat lo que se supplica ab que las Encomiendas sien del Orde Montesa que es propria de la Corona de Arago.*

Covarruvies Vicecancellarius.

Ma queste commende di S. Maria di Montesa non ebbero effetto; e seguitò a sussistere il Priorato sotto l'invocazione di s. Leonardo (volgarmente di Sette-Fontane) di antica fondazione, il quale apparteneva alla lingua d'Italia.

LI. « Item . . . Volendo i tre Stamenti veder assestate le
» cose pubbliche e in particolare che le cause ecclesiastiche,
» come era ragione, avessero un giudice supremo; e cono-
» scendo la preeminenza e antichità dell'Arcivescovado di Ca-
» gliari fin da' primi tempi, il quale però era tenuto e ripu-
» tato primate, sebbene per indebita pretesa dell'Arcivescovo

(1) Questa parola che trovasi sola in fine di atti consimili pare una formola di saluto rispettoso alla persona cui presentavasi la supplica, e forse intendeasi di dire: - *Il Signore vi conservi ecc.*

» di Pisa non abbia poi potuto usare della giurisdizione prin-
» cipale che gli compete: perciò, e perchè conveniva al servigio
» di Dio e alla dignità del Re, che un Arcivescovo, vassallo
» di un Duca particolare, non pretenda esercitar giurisdi-
» zione nel Regno di S. M., supplicavano i tre Stamenti che
» S. M. scrivesse al suo ambasciatore in Roma perchè il Santo
» Padre definisse la lite tra l'Arcivescovo di Cagliari e quel
» di Pisa sopra il titolo e la giurisdizione di primate ecc. ».

Il Capitolo conchiudevasi con la formola del precedente, e il Re annuiva.

LII. « Item . . . Desiderando gli Stamenti che si riparasse
» a' molti danni, che nelle stagioni piovose si pativano per
» difetto di ponti e che le disgrazie non si moltiplicassero
» nella rovina di quelli che ancora servivano; però supplica-
» vano si desse parte della porzione tassata per la ristaura-
» zione de' ponti alle persone deputate su' medesimi, le quali
» insieme con l'officiale Regio vedessero quello che fosse da
» fare, e come si dovesse distribuire la moneta per riparo ».

Rispondeva il Vicerè concessivamente, e nominava per parte della R. Corte il Reggente della R. Cancelleria e D. Giovanni Navarro De Ruceas Reggente la R. Tesoreria.

Il Re annuiva.

LIII. « Item . . . Che mancando del tutto i corami, onde
» non si poteva lavorare da' calzolai dopo molte esportazioni,
» ne fosse per due anni vietata la vendita all'estero ».

E il Vicerè ordinava che per quattro anni non si esportassero cordovani, ed ordinava che si ritenesse poi nel Regno la metà della somma che si vorrebbe imbarcare.

LIV. « Item . . . Che fosse pagato a' poveri villani il viaggio
» quando portavano i frumenti per la provisione delle città,
» e si tenesse in ciò ragione delle miglia ».

Ordinava il Vicerè fosse osservato quello che si era decretato sopra il porto de' frumenti.

Il Re annuiva.

LV. « Item . . . Che per nessun debito si potessero esecutare
» a'lavoratori i buoi e letti ».

E si consentiva dal Vicerè e dal Re.

LVI. « Item . . . Che non si dessero comandamenti nelle
» ville del Campidano di Cagliari per trarre il sale e traspor-

» tarlo e per altro in quei tempi che sono i villici occupati
» nelle diverse opere agrarie, che non possono differirsi senza
» detrimento ».

Rispose il Vicerè che dal 15 giugno al 15 ottobre non potessero i villici essere comandati due volte. Rispondea il Re che secondo il solito si traesse il sale senza alcuna esenzione.

LVII. « Item . . . Che si togliessero gli abusi nel ricevere e
» vendere i frumenti che si permettevano i clavari di Cagliari;
» i quali nel misurare i frumenti portati da' vassalli faceano ra-
» dere il mezzo starello con bastoni curvi che lasciavano un
» colmo ».

Rispondeasi che fossero tolti tutti gli abusi.

LVIII. Item . . . Che generalmente in tutte le ville si lavo-
» rasse *a vidazzoni*, e si intendeva che dovessero lavorare tutti
» insieme un anno da una parte, un altro dall'altra, eccet-
» tuando però quelli che avessero terre proprie *tancate*.

Il Vicerè e il Re annuivano.

Nel capitolo si narrava che non osservandosi generalmente nelle ville la ordinazione di lavorare *a vidazzoni*, ne risultava danno a' seminati assai disgiunti gli uni dagli altri, che restavano distrutti dagli armenti e dalle greggie; e notavasi pure il danno del bestiame di lavoro.

LIX. « Item . . . Che gli alguaziri, portieri ed altre persone
» mandate con provisione di commissari nelle ville, osando
» molte vessazioni ed angherie contro i vassalli per cose che
» giovavano alla comodità di loro persona ed al servigio, fa-
» cendosi accompagnare e servire senza mai dar mercedi;
» però fosse decretato che niuno di essi facesse tali coman-
» damenti se non volesse pagare il servigio ».

Il Vicerè e il Re consentivano.

LX. « Item . . . . Che fossero nominati dal Vicerè in *veus-*
» *portants*, scrivani e portieri, persone dabbene e di fiducia,
» alle quali fosse raccomandato che durante la loro commis-
» sione non potessero comprare nè prendere frumento al-
» cuno per provista di loro casa o di altra persona, sebbene
» officiali Reali o consiglieri, sotto pena di 500 ducati o di
» cinque anni di galera, e dovessero consegnare tutto il fru-
» mento preso in potere de'clavari delle città ».

Il Vicerè promettea che vedrebbe di nominar persone quali

convengano per siffatti offici, e nel resto si facesse come erasi supplicato.

La nomina o trasmessione de' commessari o de' vicegerenti *(veus portants)*, degli scribi e portieri, alla compra e trasporto del frumento necessario per l'annona delle città cadde poi in disuso.

LXII. « Item . . . Che i crediti fiscali o per causa del Regio » donativo , o per consegna e vendita di armi , si facessero » pagare alla R. Corte quando i vassalli vendessero i loro frutti, » il che accadea ne' mesi di agosto e settembre , ordinando » agli officiali delle ville , luogotenenti e maggiori di racco- » gliere e trasmettere alla R. Cassa nell'ottobre o dicembre » quanto per quell'anno sarebbe dovuto alla R. Corte, e solo » dopo passato quel termine la R. Corte comandasse di ese- » cutare i luogotenenti e maggiori, imponendo loro le spese, » non già i poveri vassalli; nel qual modo si scuserebbero le » spese sostenute da' vassalli e il danno che riceveano dovendo » pagare due o tre volte, perchè gli alguaziri o sindaci si man- » giavano le esazioni ».

Il Vicerè e il Re annuivano.

LXIII. « Item . . . Che fosse vietato a' commissari, alguaziri » e scrivani di prender frumento altrimenti che per via di » scrutinio, e si facesse da' *veus portants* lista in ogni villa in » presenza dell'officiale, luogotenente o maggiore e dello scri- » vano del luogo, con voto e parere di sei uomini presi per » un terzo dalle classi de' principali, de' mezzani e de' poveri, » ma dopo giuramento di dir la verità , così del frumento » che saprebbero tenersi da' vassalli , come di quello che si » fosse seminato e raccolto, e di quello che abbisognasse per » la seminagione e per il sostentamento delle famiglie, per- » chè del sopravanzo prendesse il commissario quanto si spe- » cificava nel capitolo seguente ».

Il Vicerè rispondea concessivamente, e il Re ordinava che nelle ville del Logudoro si osservasse sopra ciò quanto era stato prescritto da D. Gaston di Moncada con provisione de' 30 agosto 1594 e da D. Antonio Coloma 8 agosto 1601.

LXIV. « Item . . . . Che riconosciuta la quantità necessaria » a' vassalli per la semenza e pel vitto, non si prendesse del » residuo più che la metà. E se i vassalli prima dell'arrivo

» del commissario ne avessero venduto, prestato, o avessero
» pagato i loro debiti con questa specie, quel tanto si dovesse
» computare nella metà del residuo da lasciare ecc. »

Questa petizione era gradita anche al Re.

LXV. « Item . . . . Che fosse rivocata la prammatica Reale
» per cui vietavasi a' baroni di ricevere vassalli delle ville
» Reali ».

Ed il Re, al quale erasi rimessa tal supplica, rescrivea che i domiciliati nelle terre Reali che non vi possedessero beni, potessero a loro arbitrio mutare il domicilio, purchè non operassero con frode.

LXVI. « Item . . . Perchè i signori de' vassalli pretendeano
» non si potesse prendere per la città di Cagliari più di sta-
» relli 22,500 ecc., perciò fosse ordinata in ogni anno la re-
» visione delle liste del frumento preso, e fosse fatta per un
» officiale, un signore e un consigliere; e dove i commissari
» avessero preso o per Cagliari o per altra città più di quello
» che era fissato, questa eccedenza si dovesse pagare al prezzo
» più alto, dove tal città non mostrasse privilegio di poterne
» prendere più della quantità solita; e quel vantaggio di prezzo
» fosse dato a' venditori del frumento, e questi non doman-
» dandolo si applicasse in opera proficua a' vassalli a giudizio
» del Vicerè ».

A che aderì il Vicerè e poi il Re.

LXVII. « Item . . . Che per riguardo della povertà de' vas-
» salli, se un debito non fosse di sopra alle lire 50 nessuno
» potesse obbligare i debitori a *carta de ters*; essendosi veduto
» che le spese per l'accusa di detto terzo sovente superavano
» il debito principale ».

E il Vicerè vietava a' notari di ricevere tali obblighi sotto le 50 lire con scrittura *de ters* sotto pena di 25 ducati e della nullità dell'atto. E il Re confermava questo decreto.

LXVIII. « Item . . . Perchè in pregiudizio de' vassalli eransi
» negli anni passati formate a spese de' medesimi due com-
» pagnie alla persecuzione de' fuorusciti, il che non mai si
» era praticato in altri tempi; perchè occorrendo tal bisogno,
» il Re comandava di pagare i capitani e la gente di com-
» pagnia, come si usava pagarli in altre parti; perciò quando
» in avanti si dovessero far masnade nel Regno per qualunque

» causa, non avessero da pagare i vassalli, perchè servono con
» amore il Re in quanto poteano e non meritavano tali ag-
» gravi e vessazioni ».

Il Vicerè aderiva alla proposta, ma ordinava a' baroni che purgassero le loro terre da' banditi, e li sterminassero, comminandoli che altrimenti si procederebbe contro essi come volesse giustizia.

E il Re acconsentiva.

LXIX. « Item . . . Che non si potesse vender bestiame senza
» il bollettino, che dovrebbesi fare dallo scrivano veggente
» per se stesso, e specificante il numero delle bestie, il pelo,
» il segno o il fuoco, il nome, cognome e patria del vendi-
» tore e compratore; per il qual lavoro si pagherebbe allo
» scrivano un soldo per ogni segno, imponendo gravi pene
» agli scrivani ed a' contraenti; nel qual modo si eviterebbero
» molti furti e fraudi.

Su che si ebbero favorevoli i due decreti.

LXXI. « Item . . . Che appartenendo a' baroni e per capi-
» tolo di Corte e in vigore delle infeudazioni di giudicare i
» loro ufficiali e ministri delinquenti sotto la loro giurisdi-
» zione, erasi violato il loro diritto con la spedizione di com-
» missari per processare i detti ministri baronali, e più aper-
» tamente con commissioni date contro semplici vassalli per
» casi, che non erano di regalia; anzi erasi dato favore al mal
» animo di certe persone, che odiando i ministri perchè castiga-
» vano i rei ed amministravano buona giustizia, invece di ricor-
» reré al barone che, verificate le querele, avrebbe potuto fare
» giustizia, avevan composto memoriali calunniosi e presen-
» tatili alla R. Udienza o a' Governatori, domandando l'invio
» di un commissario nell'intendimento di porre in angustia
» l'officiale e di dissestare lo stato di sua casa; già che il
» commissario conduceva seco un notajo, un alguazire ed il
» procuratore fiscale, i quali importavano la spesa di dieci
» a dodici lire di dieta per giorno, e restando per il processo
» un mese e due e più per ricevere dai 20 ai 50 testimoni
» per ogni capo, consumavano tanto, che i poveri officiali o
» vassalli ne restavano distrutti, avendo alcuni dovuto pagare
» da cinque in seicento lire di diete; e per l'urgenza di pa-
» gare anche prima che constasse della loro colpabilità, avendo

» dovuto vendere le loro proprietà per molto meno del va-
» lore; che perciò fosse ordinato che nè per V. S. Ill.ma nè
» per i Governatori si mandassero commissari a far inchieste
» e processi; ma si lasciasse a' reggitori feudali di fare quei
» processi e giudicarli in prima istanza: e dove per legittima
» causa si facesse processo per ordine della S. V. Ill.ma o dei
» Governatori contro officiali o vassalli, in tal caso avessero
» da pagare il commissario i querelanti, come portava un ca-
» pitolo di Corte di D. Gastone de Moncada, anche con
» l'obbligo di un sicurtà idonea di rifare tutti i danni, che
» detti ministri o vassalli patirebbero per causa della accusa
» o calunnia; e che tal processo a tutta richiesta del barone
» si dovesse restituire per essere giudicato in prima istanza,
» restando libero l'appello se alcuno si sentisse aggravato dalla
» sentenza o dichiarazione del barone; infine che per l'inte-
» grità della giurisdizione baronale non si potesse ad istanza
» del R. fisco spedire nessun commissario contro gli officiali
» o vassalli de' baroni ».

Rispondeva il Vicerè si facesse come si supplicava in rispetto de' vassalli particolari che non sarebbero ministri di giustizia, non essendovi caso di regalia o desidia de' baroni o loro officiali; e che in rispetto de' ministri di giustizia Sua Signoria ordinerebbe che non essendo caso di regalia o altra causa grave, non si inviassero commissari, non volendosi operare contro alla concessione del Re D. Alfonso allo Stamento militare nel Cap. 12.

Il Re approvava, ed aggiungeva che dove ad istanza del fisco o di parte si avesse a trasmettere commissario, l'inquisito non fosse obbligato alle diete e spese fino a che non fosse definitivamente per sentenza condannato.

LXXII. « Item ... Che i vassalli de' luoghi circonvicini di
» Cagliari, quali erano la baronia di Quarto, Pauli ed altre
» ville, essendo forzati a carreggiare per diversi servigi, mas-
» sime per portare il sale al caricatore o alla distribuzione
» nella città, e non ricevendo per carrata o viaggio più che
» si soleva dare in altro tempo, quando i prezzi delle cose
» necessarie erano bassissimi; e che essendo giusto di au-
» mentare il prezzo, massime venendo alcuni da 10 e da 15
» miglia con gran fatica e dovendo lasciar i loro affari; però

» si crescesse il prezzo di ogni carrata o viaggio a ragione
» di . . . che sarebbe il doppio di quello che pagavasi anti-
» camente, facendo a questi ragione, come erasi fatta a quelli
» che servivano nelle opere reali della città; ed anche perchè
» un pajo di buoi valeva il doppio di prima, come il carro,
» la paglia e l'orzo stesso, che era pure cresciuto di valore ».

Rispondea il Vicerè che avendo saputo per relazione dei magnifici officiali che il prezzo per le carrate di sale era già stato cresciuto in ragione di 16 cagliaresi per *quarti*, non parea fosse ragione a nuovo aumento, e rispettivamente alla *rama* si pagasse a sette soldi la carrata. Il Re consentiva in tutto.

LXXIII. « Item . . . Che acciò si operasse con maggior equità
» dal commissario e sotto-commissario *(veus portant)* mandati
» per gli approvvigionamenti delle città, potrebbero essi pre-
» gare il canonico o curato della tal villa per andar in loro
» compagnia e restar presente al ripartimento; come giove-
» rebbe facessero gli stessi commissari del S. Officio dove
» questi si trovassero: e che volendo questi assistere non si
» potessero ricusare sotto pena di 200 ducati. Soggiungevasi
» che se i prelati volessero provvedere perchè i curati mo-
» strassero le note delle decime, si avrebbe in questo modo
» un maggior accertamento ».

Il Vicerè consentiva, e il Re richiamava all'osservanza delle provisioni di D. Gastone di Moncada e D. Antonio de Coloma.

LXXIV. « Item . . . Che fosse in ogni anno ordinato dal
» Vicerè sotto pena di 500 ducati che nessuno potesse dar
» denari per frumento per più di quello che gli abbisognasse
» per la provvista di casa: perchè con tal provvedimento si
» eviterebbero gli abusi e i danni che apparivano per causa
» di coloro che compravano molti frumenti per poi rivenderli
» per loro vantaggio e detrimento de' coloni ».

Rispondea il Vicerè che essendovi prammatica Reale in contrario, ne supplicassero il Re; ma frattanto per essere cosa conveniente che si provvedesse sopra la petizione per avere mostrato la esperienza quanto fosse dannosa la facoltà concessa di poter domandar denari per frumento, essendo un manto alla cupidigia degli *agabelladors*, e buon comodo ad illecite negoziazioni; decretava che fino ad altro ordine si facesse come si supplicava.

Il Re rispose che volentieri derogava al Cap. 5.° dell'Agricoltura fatto da S. M. nel monastero di s. Lorenzo el Real a' 19 luglio 1589 e pubblicato per D. Michele de Moncada Vicerè a' 27 agosto 1590 in quanto fosse contrario al presente capitolo, e così finchè la stessa S. M. non avesse altrimenti provveduto.

LXXV. « Item . . . Che commettendosi molti abusi da quelli » che andavano con commissione viceregia per provvigione » delle beccherie civiche, perchè quantunque da' vassalli si » presentassero li migliori capi di vacche e montoni, quelli si » mostravano scontenti e continuavano le diete presso i me» desimi finchè questi acconsentissero al prezzo vilissimo of» ferto; però si decretasse che i detti beccai prendessero le » migliori bestie e per evitare ogni ingiustizia ed aggravio fa» cessero detti alguaziri la scelta de' capi insieme con un prin» cipale di detta villa o incontrada, e pagassero secondo la » stima del medesimo; nè l'alguazire o commissario potesse » chieder diete, ma solo il giuramento come il proprietario » non avesse migliori bestie, e incorresse una pena ad arbi» trio del Vicerè facendo estorsioni od altro abuso ».

Rispondea il Vicerè che un mese avanti che si dovrebbero dare le provvisioni delle carni, l'officiale, o il luogotenente o maggiore della villa, in assenza de' predetti facesse con cinque probi uomini non possessori di bestiame il ripartimento tra i vassalli, che ne avean da vendere al macello, delle bestie che si dovessero dare per tassa, di forma che venendo i *carnacieri* per prendere la detta tassa, l'officiale con detti cinque uomini presentassero i migliori capi: e se o l'officiale o i beccai operassero di mala fede, il Vicerè avrebbeli castigati secondo il merito.

Il Re consentendo in tutto, lasciava all'arbitrio del Vicerè la pena pecuniaria da imporsi a' proprietari che giurassero contro la verità.

LXXVI. « Item . . . . Perchè i vassalli eran sovente vessati » nella tassazione delle carni, i quali non solo si costringe» vano a vendere i loro animali senza rispetto al sacro di» ritto della proprietà, e a minor prezzo del vero loro valore: » ma frequentemente si inquietavano per le domande che si fa» ceano per le città di Cagliari e Sassari, per gli spedali, per

» gli inquisitori, onde accadeva in alcuni luoghi che venissero
» poi a mancare anche i giumenti pel lavoro; però fosse de-
» cretato che dal luogo, onde si prendesse una tassa per
» città o altro, non si potesse prenderne altra per altra città
» e luogo, e fossero designate le ville, onde ciascuna città od
» istituto si potrebbe provvedere; e che in rispetto degli in-
» quisitori si verrebbe a qualche accordo, assegnando pure
» ad essi alcune incontrade o ville ».

Rispose il Vicerè che fosse fatto come supplicavasi, e che avrebbe commesso alle persone incaricate della ripartizione delle carni che assestassero equamente le cose. Il Re approvava il decreto.

LXXVII. « Item .... Che a ciascuna città dell'altro Capo
» (Sassari, Alghero, Castellaragonese), alle quali era privilegio
» di far scrutinio per lo frumento di sua provvista, fossero
» segnate le ville e contrade donde avessero a prendere i detti
» scrutini con espressa proibizione che una città non facesse
» scrutinio nelle contrade o ville segnate all'altra ».

Rispondeva il Re piacergli che così si facesse, e raccomandava al Vicerè di rivedere i privilegi di quelle città, e di ordinare che ogni contrada o villa servisse in questo a una città e non a due.

Nella petizione doleasi lo Stamento degli inconvenienti che nasceano da che in una stessa contrada o villa si facessero due o tre scrutinii con rovina de' vassalli.

Ne' privilegi delle città erano indicate le ville ove poteano fare scrutini; ma quelle passavano in certe occasioni ad altre non comprese.

LXXVIII. « Item .... Rappresentavasi che si facea aggravio
» ai vassalli non solo perchè si toglieva ad essi il frumento
» necessario alla provvisione di Cagliari e delle altre città,
» ma si pagava a prezzo minor di quello che corre nella
» piazza, sebbene fosse secondo l'afforo fatto dal Vicerè; che
» quantunque le città avessero il privilegio di forzare i vassalli
» a vendere il loro frumento, non aveano però l'arbitrio di
» comprarlo a minor prezzo di quello allora corrente nella
» piazza; onde per ragion di giustizia, per riguardo alla somma
» povertà, in cui erano ridotti i vassalli, in considerazione
» pure che pagavano essi molte parti o poco men che tutte

» de' tributi reali, donativi di Parlamento, coronaggio, mari-
» taggio ed altre contribuzioni, e che non basterebbero ai
» detti servigi, se d'altra parte non fossero sollevati, fosse
» decretato che indi in poi non si dovesse far quell'afforo, e
» che il frumento di provvisione delle città si pagasse al prezzo
» della piazza, aggiungendo al prezzo anche il porto; poichè
» in questo modo vi sarebbe l'eguaglianza voluta dalla giu-
» stizia, si eviterebbero molte usure palliate e le compre ini-
» que che si stipulavano nel Regno in materia di compra di
» frumento all'afforo ».

Rispose il Vicerè provvederebbe perchè l'afforo fosse fatto giustamente e perchè i proprietari del frumento non patissero danno nel prezzo che sarebbero loro pagato. Il Re approvava.

È da notare che nell'anno in cui teneasi il Parlamento l'afforo del frumento nel Capo di Cagliari era a 25 soldi col porto e tutt'altro, e che il prezzo comune della piazza era molto maggiore; quanto era stato negli anni scorsi, così nel Capo di Cagliari, come in quello del Logudoro.

LXXIX. « Item . . . . Che per rimediare al difetto di pesce
» nello stagno si aprisse l'altra sua bocca, come erasi ordi-
» nato nel Parlamento di D. Michele di Moncada, e si fa-
» cesse il ponte ».

Il Vicerè ed il Re acconsentivano.

LXXX. « Item . . . Che vigendo in molti luoghi del Regno,
» fuorchè in Cagliari, lo *jus retractus*, detto volgarmente *jus*
» *congruo* per ragione di affinità o consaguinità, il quale co-
» noscevasi di molta utilità, perchè vendendosi qualche cosa
» era ragionevole che prezzo per prezzo si desse al parente
» o propinquo; pertanto fosse decretata la osservanza di sif-
» fatto diritto, e comandato che vendendosi alcuna cosa im-
» mobile, potesse il vicino o consanguineo e altri, che avesse
» diritto di ritrarre la tal cosa dentro i trenta giorni della
» grida purgata domandarla facendo deposito del prezzo;
» inoltre fosse stabilito che nelle grida si dovessero interpel-
» lare *per edictum* quelli che avessero diritto di ritrarre, e pas-
» sati i trenta giorni cessasse tal diritto ».

Il Vicerè ed il Re acconsentivano.

LXXXI. « Item . . . Che i delitti commessi prossimamente

» alla strada Reale non fossero regalia, se non a venti passi
» dalla medesima; e non si riconoscesse regalia se non nelle
» carreggiate, per cui si andasse da una ad altra villa; nel qual
» modo sarebbe levato ogni abuso ed ogni molestia ai baroni,
» contro i quali pretendeasi che tutti sien casi di regalia, es-
» sendo propriamente cammini reali i più usati e per cui più
» comunemente la gente va ».

Rispose il Vicerè che un delitto si intenderebbe commesso in istrada reale quando avvenisse a 40 passi di distanza; nè si intendesse cammino reale se non quello che guidasse da villa a villa, da popolato a popolato, sebbene non si potesse carreggiarvi. Il Re approvando questa risposta, spiegava che i 40 passi fossero intesi divisamente 20 a una parte e tanti all'altra della strada.

LXXXII. « Item . . . Che per qualche omicidio o altro fatto
» che non era regalia, ma pertinente alla giurisdizione baro-
» nale, essendosi fatto da essi baroni o da' reggitori e mini-
» stri il processo del delitto, poi pubblicato il bando contro
» il condannato assente e scritto l'inventario de' suoi beni,
» come voleva la legge; non pertanto si fossero da V. S. Ill.ma
» e dal Governatore di Sassari mandati commissari per fare
» nuovo processo, citare e bandire i delinquenti a nome della
» R. Corte e ripetere l'inventario; inoltre si fosse preso il
» processo fatto dal tribunale del luogo e portato in Cagliari
» o in Sassari; e siccome in questo modo non solo si lese la
» giurisdizione de' baroni, ma si doppiarono le spese; però
» fosse stabilito che non si mandassero commissari, che nel
» solo caso di regalia ».

Ordinava il Vicerè che si osservasse il già decretato (nel 1.° cap.) e che ne' casi non appartenenti alla R. Corte si restituissero i processi.

Il Re approvava il decreto.

LXXXIII. « Item . . . Che essendo cosa razionale che si mu-
» tino le leggi, consuetudini e costumi, secondo il variar dei
» tempi; e dimostrato dalla esperienza che è grande incon-
» veniente nel giudicarsi le cause nelle ville da'giudicanti *de de-*
» *fora*, che eran persone idiote che spesso intendono al ro-
» vescio i capitoli della Carta di Luogo e i capitoli di Corte
» . . . . . però sia decretato che quando ben sembri al Si-

» gnor del Luogo possa giudicarli con un consultore, non
» ostante la Carta di Luogo ».

Rispondea il Vicerè che i casi di furto, testimoni falsi ed altri delitti portanti pena di morte, di galera o mutilazione fossero poi giudicati da'signori de'vassalli o dagli officiali suoi, col consiglio di un consultore, con che però non si causasse ai rei spesa maggiore, che sarebbe se quei processi fossero giudicati da'giudicanti delle ville, non dovendo in totale per la sentenza, i *vidit* e altro, domandarsi più di otto reali castigliani, dichiarando che in tal caso l'officiale non potesse prendere altro che i due reali soliti, nè lo scrivano più degli atti e fogli processuali, e che perciò non si torrebbe al barone ed a'suoi reggitori, se fossero cavalieri, la facoltà di dichiarare con la corona de' buoni-uomini senza consultore, quando però il barone e non già il suo reggitore o ministro lo dichiarasse avanti la pubblicazione del processo e non già posteriormente.

Il Re concedea che i signori de'luoghi entro i limiti della loro giurisdizione giudicassero tutte le cause criminali col consiglio di un consultore giureconsulto, e in quanto apparteneva alle spese valesse il decreto viceregio.

LXXXIV. « Item . . . Che non potesse il depositario reale
» pagare alcuna somma in virtù di qualsivoglia distributoria
» o mandato che si spedissero dalle Curie, prima che gli fosse
» presentata la certificatoria dello scancellamento del primo
» atto di debitura per non lasciar luogo all'inconveniente che
» seguiva da che il creditore restava pagato, ma gli atti primitivi
» restavano come integri, imponendo pena al depositario che
» facendo altrimenti non gli fosse abbuonata la paga ».

Rispose il Vicerè così fosse fatto, e che i notari e scrivani che spedissero quelle dette distributorie o mandati avessero da notarlo nelle stesse distributorie o mandati, sotto pena di pagare dal proprio avere, e di 200 ducati tanto a' detti scrivani, quanto al depositario per ogni volta che contravvenissero.

Il Re annuiva.

LXXXV. « Item . . . Che essendo molti baroni per condi-
» zione di loro infeudazione obbligati al servigio militare dei
» cavalli leggeri, e questi per la loro fedeltà segnalatisi sempre
» nelle cose del suo Real servigio, come nella imposizione del

» dritto per la costruzione e conservazione delle torri nel 1583
» ed ora nell'aumento di esso per la edificazione delle ancor
» mancanti e nella applicazione del soperchio al patrimonio
» di S. M.; volesse il Re mentre tutto il Regno era già for-
» nito e il servigio militare de' cavalli leggeri ormai non ne-
» cessario, rimettere detto servigio e perdonarli del medesimo,
» ed essere contento che tutti insieme i feudatari pagassero
» invece per dodici alabardieri di guardia al Vicerè, lo stesso
» salario che la R. Corte era solita dare ai medesimi (di tre
» scudi di 52 soldi ogni mese a ciascuno) massime che sotto
» questa condizione, e non altrimenti, avevano consentito e
» consentivano nella duplicazione del detto diritto del Reale,
» che fossero decretati i precedenti e susseguenti capitoli con
» le altre condizioni e salvezze contenute nella schedola di detto
» aumento ».

Il Vicerè consentiva e il Re approvava.

LXXXVI. « Item . . . Che ne' capitoli di Corte, nelle pram-
» matiche e altrove, spesso per abbreviare quando trattasi di
» alcuna cosa de'vassalli si nominano baroni; e potrebbesi
» muovere qualche difficoltà; però sia dichiarato essere con
» tal nome generico indicato qualsivoglia signore di vassalli
» sia barone, ereditato o altro ».

Il Vicerè e il Re acconsentivano.

LXXXVII. « Item . . . Che la remissione del servigio de'ca-
» valleggeri, del cui capitanato S. M. avea fatto mercede a
» D. Filippo de Cervellon, persona di molta nobiltà e insigne
» merito, non si intenda fatta in suo pregiudizio, desiderando
» anzi lo Stamento che si mantenga il favor sovrano ed egli
» resti capitano della guardia degli alabardieri con lo stesso
» salario, o con aumento, com'egli merita ».

Rispondea il Vicerè che attesa la qualità, le parti e i servigi di D. Filippo e de'suoi, particolarmente in questo generale Parlamento, farebbesi come si supplicava ed avrebbe lo stesso stipendio col titolo di capitano della Guardia. Il Re approvava, ma voleva che dopo la morte di esso Cervellon quell'officio restasse soppresso in quanto al salario.

LXXXVIII. « Item . . . Che essendo eccessive le spese che
» portavano i commissari spediti con notari, alguaziri, procu-
» ratore fiscale; perchè tali commissari per vacar molte diete,

» riceveano molti testimoni sopra ciascun capo, non ostante
» che si avesse sufficiente prova con sei, otto o dieci; però
» si ordinasse che occorrendo di mandar commissario, si man-
» dasse un notajo o scrivano che facesse le parti di procu-
» ratore fiscale e non potesse ricevere sopra ogni capo o ar-
» ticolo offensivo più di 10 testimoni sotto decreto di nullità;
» che esso notajo o commissario non potesse prendere più
» di sei reali per dieta al giorno e il salario degli atti che
» sarebbe conforme alla tariffa, con che si eviterebbero molte
» spese; e che dopo il ritorno della commissione dovesse
» dentro quindici giorni tener tavola per sgravar le parti che
» si sentissero aggravate ».

Rispose il Vicerè che poi sarebbero nominate alle commissioni le persone che meglio converrebbero, ed in quanto al numero de' testimoni si farebbe secondo la proposta; che andando il commissario a richiesta di parte, non vi andrebbe il procurator fiscale, e nel resto sarebbe osservata la consuetudine.

Il Re approvava il decreto, ma volle aggiunto che dopo il ritorno de'commissari, se le parti si dolessero di qualche gravame cagionato da essi, si provvedesse debitamente, sommariamente e *de plano*.

LXXXIX. « Item . . . Che gli offiziali del Razionale non po-
» tessero notare ne' libri del loro officio se non la partita in-
» tiera di ciò che ogni villa o contrada fossero obbligate di
» pagare alla R. Corte così per Parlamento, come per armi,
» o per altro, nè il Tesoriere, nè altri ricevesse nessuna par-
» tita a buon conto, ma che in ogni anno si avesse a pa-
» gar l'intero; nel qual modo si impedirebbe che i vassalli
» fossero esecutati due volte per una partita. Che perciò fosse
» decretato che quindi innanzi nessun vassallo restasse ob-
» bligato a residui ».

Rispondea il Vicerè che così si facesse durante i dieci anni di questo Parlamento.

Il Re approvava.

Le armi, per le quali, come si accenna nel capitolo, dovean pagare le ville, erano quelle somministrate dal Governo quando fu necessità di armare la milizia nazionale contro le invasioni nemiche.

XC. « Item . . . Che fosse permesso ai pastori di bestiame
» di portar armi, cioè balestra, archibugio, e di tenere fino in
» quattro *Cossos* (1), perchè sapendo i ladri che i pastori non
» hanno armi, andavano più animosamente a rubare ».

Si rispose dal Consiglio del V. R. fosse fatto come supplicavasi durante i dieci anni del Parlamento, e frattanto a beneplacito e mera volontà di S. S. Illustrissima.

Il Re approvava.

XCI. « Item . . . Che lo Stamento militare udita la pro-
» posizione fatta da V. S. Ill.ma in nome e per parte di S. M.
» che attesa la grande utilità provenuta dalle torri erette nei
» punti opportuni per evitare i danni spesso cagionati da' cor-
» sari con la presa delle persone e delle robe, si dovesse prov-
» vedere a mantenerle erette e a edificarne altre dove con-
» venissero ; ma che il diritto imposto sopra i formaggi , le
» lane e i cuoi non bastando per conservarle, e non essendo
» altro modo per rimediare alla deficienza , era necessità di
» aumentare lo stesso dritto; inoltre che converrebbe di ag-
» gregare tal dritto al patrimonio Reale , il quale si incari-
» cherebbe di pagar le torri che oggi paga l'amministrazione
» e farne nuove; esso Stamento considerando tali proposte e
» la grande utilità che verrà al Regno di essere ben turrito,
» consente ed offre che il detto diritto si aumenti al doppio,
» ma sotto i seguenti patti , e non altrimenti:

1.° « Che l'amministrazione sussista poi co' privilegi e ca-
» pitoli alla medesima concessi e per essa decretati, e se siavi
» necessità di qualche riforma nella sua costituzione , questa
» si faccia coll'assistenza de' tre Stamenti ». *Plau a. S. M.*

2.° « Che di esso diritto si paghino e conservino tutte le
» torri , che finora pagò l'amministrazione , e quelle di più
» che V. S. Ill.ma ha decretato per capitolo di Corte e de-
» creterà ». *Placet R. M.*

3.° « Che si debbano erigere le torri dove ancora mancano

---

(1) Crederei significati i molossi, e sia *Cossos* alterato da *Corsos;* perchè i cani corsi nella natia ferocia mostravano gran docilità , intelligenza e affetto a' padroni ; onde erano e sono carissimi a' pastori, e massimamente utili nel caso d'una tenzone, perchè slanciansi anche sull'uomo a cavallo.

» perchè ogni punto di sbarco sia difeso dalle invasioni dei
» corsari, e si debbano governare con assistenza voto e pa-
» rere degli amministratori del presente Regno ». *Placet Regiae Majestati.*

4.° « Che essendo compita la edificazione di tutte le torri,
» quello che sopravanzi alla manutenzione sia versato nella
» R. cassa delle tre chiavi della R. tesoreria in aumento e
» vantaggio del R. patrimonio, e che per detto effetto ogni
» anno gli amministratori ed il clavario debbano dar conti
» dell'entrata e dell'escita di detto diritto, a due di ciascuno
» Stamento con assistenza degli amministratori nuovi; i quali
» presi i conti debbano versare il restante netto nella Regia
» cassa con presentazione del conto, perchè ne' libri di S. M.
» se ne possa far nota; che detto rendiconto si debba fare
» quattro mesi dopo la fine d'ogni anno, e che nel ricevere
» detti conti dagli amministratori e clavario non intervenga
» nè il mastro ragioniere, nè altro officiale R. » *Plau a S. M.*

5.° Essendosi pattuito che sia versato nella R. cassa il so-
» pravanzo d'ogni biennio di detta amministrazione, resterà
» poi inteso che se manchi in detta amministrazione per pa-
» gare i soldati e ministri di dette torri e per mantenere ed
» edificar le altre, abbia la R. Corte a supplire dalla R. Azienda
» e non altrimenti, nè in altro modo ». *Plau a S. M.*

. . . « Item . . . Perchè da venti anni in qua, e dopo di es-
» sere stata istituita l'amministrazione e il diritto del Reale
» per fortificar le terre del presente Regno, molti de' baroni
» che hanno le loro terre nella marina edificarono e man-
» tennero alcune torri con eccessivo carico e aggravio contro
» dritto e ragione; però sia decretato che in appresso i detti
» baroni e signori di vassalli, così feudatari, come allodiali, non
» debban pagare e contribuire in far torri e mantenerle, ec-
» cettuate quelle, per cui prima della istituzione di detta am-
» ministrazione e diritto, consti aver i medesimi conferito: e
» lo stesso si decreti e intenda de' loro vassalli che pagano
» torri, eccettuati quelli che avendo domandato le tali torri,
» si sieno obbligati a sostenerle ».

Si rispose che si facesse come si supplicava.

Il Re approvava.

. . . « Item . . . Perchè per diritto comune e per capitoli

» di Carta di Luogo, quando trovasi presso alcuno o carne
» o cuojo che si pretenda furtivo, deve primo il querelante
» provare il suo dominio su quella roba; e poi se la persona,
» presso cui si è trovata la tal cosa, provi la sua buona ri-
» putazione, resta assoluta; e perchè da questa pratica sus-
» segue che degli infiniti furti che si fanno particolarmente
» di bestiame, pochissimi si possono rischiarare e si puni-
» scono, essendo spesso non solo difficile, ma impossibile la
» prova del dominio se le pelli sono bruciate, e annichilati i
» segni; e in alcun caso avendosi pure questi mezzi di prova,
» i ladri trovano testimoni di loro buona vita e fama e si
» esimono dal castigo; però sia riformato il diritto comune,
» come il luogo e tempo lo richiede, e si sancisca nuova legge
» che trovandosi carne o cuojo che si pretenda furtivo, se
» la persona, presso cui trovossi asserisca esser del suo pro-
» prio bestiame, deva mostrar la pelle, il segno, o debba no-
» minare il datore, o legittimamente provare che l'abbia com-
» prata da qualche particolare o da alcun macello, e ciò non
» facendo, cada nella pena pecuniaria; infine che essendo de-
» cretato questo capitolo sia formolato in prammatica e pub-
» blicato per tutto il Regno ».

Rispondea il Vicerè che così fosse fatto, ma precedendo legittima prova del dominio del richiedente in questione di furto di bestiame.

Il Re approvava.

. . . . « Item . . . Questo capitolo portava la solita petizione
» dell'ampliazione de' feudi in favor delle femine già nate e
» la solita formola di risposta.

. . . . « Item . . . . . Che nel caso di nuova successione di
» Re non fossero i baroni e signori di vassalli in particolare
» obbligati a domandare nuove investiture, ma potesse do-
» mandarle per tutti il Sindaco dello Stamento militare, per
» risparmiare le molte spese che doveansi fare nelle domande
» singolari; dovesse il procuratore Reale con una sola prov-
» visione e sentenza generale concedere le richieste investi-
» ture e bastassero per tutti i baroni 75 lire senza altre
» spese ».

Rispondea concessivamente il Vicerè.

Il Re approvava soggiungendo però che a detta unica prov-

visione e sentenza precedesse esame diligente de' titoli come si facea per l'addietro quando si compilavano molti processi e si davano molte sentenze.

Nelle petizioni singolari che eran proposte nella detta occorrenza doveano i baroni pagare ciascuno per la sentenza L. 75, per il *vidit* dell'Assessore L. 15 e altro per la produzione delle carte richieste e per i processi.

Fu dunque un provvedimento di insolita benignità nella rinunzia che fece il governo di questi diritti.

. . . . « Item . . . Che se per avventura alcuno de' feuda-
» tari non avesse domandata la investitura de' feudi nel tempo
» prescritto, fosse dichiarato graziosamente non essere i me-
» desimi caduti nella pena della privazione de' feudi, nè de-
» bitori di alcuna multa, dovessero però domandarla indila-
» tamente »

Il Vicerè ed il Re annuivano.

. . . . « Item . . . . Che fosse perdonato a' militari trascorsi
» in qualche delitto non eccettuato ».

Davasi la solita risposta dal Vicerè e dal Re.

. . . . « Item . . . Che qualunque capitolo presentato dagli
» altri Stamenti o decretato o da decretarsi se contrario ai
» militari o a' vassalli de' baroni non avesse alcun valore non
» essendo essi stati uditi ».

Rispose il Vicerè che non era mai stata sua intenzione di pregiudicare in nulla alla giurisdizione de' baroni, e concedeva si facesse come supplicavasi.

Il Re annuiva.

. . . . « Item . . . Che per evitare le frequentissime con-
» tenzioni tra' tribunali Reali, baronali e quelli del S. Officio
» fosse ordinata la pubblicazione per la stampa delle concordie
» del Governo con l'Inquisizione, e queste si inserissero nel
» libro de' capitoli di Corte, perchè ognuno sapesse ciò che si
» dovea osservare ».

Rispondea il Vicerè che si facesse come erasi supplicato coi denari de' 40 mila ducati e dentro tre mesi, raccomandandone la cura al magnifico dottore Monserrato Rossello.

Il Re approvava il decreto del Vicerè e invitava l'Inquisitore generale che ordinasse agli Inquisitori del Regno di lasciar liberamente stampare le dette Concordie.

Il primo Concordato porta la data *de l'Escurial a' 7 ottobre del* 1569.

Essendo risultato dalla relazione del ven. licenziato Martin Vilar, eletto Arcivescovo di Sassari, Inquisitore Apostolico che era stato nella Inquisizione di Sardegna, della competenza che ebbe luogo tra il S. Officio e la Giustizia Reale sopra la cognizione delle cause civili e criminali, fuori del crimine di eresia e apostasia, che si eran mosse dagli officiali, ministri e famigliari della S. Inquisizione, o contro essi intentate, e sopra il numero che di detti famigliari dovrebbe aversi in Sassari e nelle altre città, ville e luoghi del Regno, il Re Filippo richiedeva il cardinal di Siguença di provvedere in modo che si evitassero gli inconvenienti, le contenzioni e differenze che da tali competenze di giurisdizione potean seguire, e questi dava una provvisione nella quale furono incorporati i decreti opportuni.

« D. Diego de Espinosa por la divina misericordia Cardenal
» de la S. Iglesia de Roma . . . Inqusitor Apostolico General
» contra la heretica pravedad y apostasia en sus reynos y se-
» norias. A vos los Inquisidores de la Inquisition del reyno de
» Cerdena, que reside en la ciudad de Sasser, saludygracia. Bien
» sabeis como per commissione nuestra con acuerdo del Consejo
» de la S. G. Inquis. el Licenciado Vilar, electo Arçobispo de
» Sasser, Inquisidor que a la saçon era de l'Inquisicion de
» Cordova, fue a visitar essa Inquisicion, y entre otras
» cosas ecc.

Segue a dire che trovò le contenzioni indicate e che con consiglio del Re erasi provveduto co' decreti che seguivano e dei quali noi noteremo i più importanti.

1.° « In Sassari sarebbero trenta familiari, nelle ville di 1000 fuochi otto, in quelle di 400 sei, sotto li 400 sino a 200 quattro, e sotto i 200 fuochi uno o due, salvo ne'luoghi marittimi, dove se ne potrebbero nominare due di più, a'quali però non si darebbe la schedola (le lettere patenti) della *familiatura* anzichè si fossero accertate le loro ottime qualità ».

Questa *schedola di familiatura* doveasi presentare al giudice ordinario, altrimenti non si sarebbero goduti i privilegi dell'Inquisizione.

2.° « Gli Inquisitori continuerebbero a conoscere le cause

degli officiali del S. Officio e de' suoi familiari fuori delle cose della fede, e occorrendo il caso potrebbero inibire alle giustizie ecclesiastiche e secolari di procedere. Ma dovendo dar inibitoria contro il Governator di Sassari, dovrebbero inviargli un *notajo del Segreto* per dargli notizia del caso ed esortarlo a rimettersi alla Inquisizione; che se tuttavia si avesse poi a dare l'inibitoria, questa sarebbesi notificata da uno di tali notari ».

3.° « Che gli officiali e famigliari del S. Officio, avendo officio reale o comunale, non godessero del privilegio del foro dell'Inquisizione se mancassero in quegli offici, ed essendo mercanti se commettessero fraudi ».

4.° « Che fuori di Sassari e del distretto nessun officiale del S. Officio godesse del privilegio del foro, se non avesse tal titolo dall'Inquisitor generale ».

5.° « Che un familiare di altro distretto venendo a stare in Sardegna di permanenza, non godesse del privilegio, di cui però godrebbe venendo a stare temporariamente ».

6.° « Che i famigliari abitanti sulle marine del Regno facessero come gli altri la guardia del litorale ».

7.° Questo riguardava i commensali e famigliari degli Inquisitori, ma non dell'Inquisizione, « negandosi *el fuero de la Inquisicion* a quelli che poi sarebbero tali », ciò non avrebbero officio nella medesima, ma semplici relazioni con gli Inquisitori di parentela o di servigio personale.

8.° « Che poi gli Inquisitori non dovessero conoscere in cause matrimoniali, sul vincolo del matrimonio, o in cause decimali, degli officiali e famigliari del S. Officio ».

9.° « Che i famigliari del S. Officio osservassero sopra la misura delle armi le prammatiche; e solo quando fossero in atto del proprio officio potessero portar le armi fuori della misura, quali fossero loro date dagli Inquisitori ».

10. « Che gli Inquisitori fuori de' crimini di eresia o relativi non impedissero a' giudici reali l'esecuzione della giustizia contro persone non suddite alla giurisdizione del S. Officio; e che credendo certi delinquenti catturati dalla giustizia secolare, rei di delitti di lor particolar cognizione, lasciassero operare la giustizia reale, aspettando di fare quella del S. Officio ».

11. « Che non difendessero i famigliari che agabellassero i

grani, frumenti, orzi, legumi ed altri articoli d'annona contro gli ordinamenti del Regno, e che in tempo di peste non osservassero i regolamenti sanitari ».

12. « Fosse negata la protezione del S. Officio a' famigliari in questioni di ripartimento d'acque, guardie, danni de' seminati, case, vigne, boschi ecc., mandamenti di riattar sentieri, prosciugar lagune, far strade ecc. ».

13. « Che la nomina de' commissari si facesse per le città e ville, dove fosse utile il loro servigio, e che ne' luoghi marittimi e di frontiera si nominassero persone letterate, di buona vita ed autorevoli, le quali non conoscessero di alcuna causa per deciderla, e solo ricevessero informazioni per rimetterle agli Inquisitori, senza cattura, salvo in sospetto di fuga, nè dessero patenti per trarre vettovaglie, nè inibitorie, e neppure formassero competenze con alcun ecclesiastico o secolare, dovendo di ciò conoscere gli Inquisitori per se stessi ».

« Ciascun commissario potesse tenere un assessore ed un notajo, i quali soli godrebbero in qualità di famigliari i privilegi del *fuero*, e se fosse bisogno di un alguazire nominerebbesi un famigliare di quei che il S. Officio avesse in esso luogo, non permettendogli però di portar la *vara* (bacchetta) salvo quando quegli dovesse esercitare il suo officio ».

14. « Che ne' negozi estranei alla fede, e ne' casi in cui conforme al diritto valesse l'immunità della Chiesa, gli Inquisitori non traessero dalla medesima nè i famigliari, nè altri malfattori, che vi fossero rifuggiti ».

15. « Che le giustizie secolari fuori della città di Sassari potessero conoscere nelle cause civili de' famigliari sino a 12 lire ».

16. « Che gli Inquisitori fossero riservati in procedere contro gli alguaziri reali, nè li facessero catturare, se non in casi gravi per avere ecceduto contro il S. Officio; nè proibissero a' famigliari di testificare in qualunque causa avanti i giudici reali senza loro licenza ».

17. « Che nelle schedole che si darebbero di familiatura, guardassero gli Inquisitori l'ordine e la forma prescritta dal Consiglio della Generale Inquisizione, senza aggiungere altre parole ».

18. « Che dove alcuna persona ditenuta nelle carceri reali

fosse domandata dagli Inquisitori per crimine d'eresia, o per causa dipendente, in tal caso, avendo essi definita la causa la rimettessero alle carceri reali onde si fosse tratta ».

19. « Che gli Inquisitori ne' casi e nelle cause criminali, di cui possono conoscere, salvo il crimine d'eresia o di specie sua o di dipendenza, non traessero i delinquenti all'atto pubblico della Fede; e dove per siffatte cause dovesse aver luogo il rilascio al braccio secolare, chiamassero consultori per la determinazione i giudici, a' quali si avesse a fare tale rilasciamento ».

20. « Che oltre il numero fissato di officiali non si avessero altri quali commissari sotto il pretesto che serviranno per alcune prese *(prisiones)*; e che essendo comandate tali catture si facessero per i detti officiali o famigliari, o se paresse bene di commetterla ad altre persone, queste non godessero però di alcun privilegio del S. Officio, volendosi inoltre che, dove alcuno di questi ne fosse provveduto, si dovesse rivocar la schedola ».

21. « Che le vedove degli officiali salariati dal S. Officio non mutando stato godessero del privilegio del *fuero* dell'Inquisizione, non però i figli, come neppure le vedove de' famigliari ».

22. « Che si guardassero gli Inquisitori di non dare nè per sè, nè per i commissari, alcun editto con censure per scoprire furti o altri delitti occulti commessi contro i consultori, officiali e famigliari del S. Officio; e neppure chiamerebbero per editto con dette censure i delinquenti, non essendo causa di eresia o dipendente da essa ».

23. « Che i rei catturati d'ordine degli Inquisitori fuori dei crimini di eresia o dipendenti non fossero chiusi nelle carceri segrete deputate a' rei d'eresia, bensì nelle pubbliche, dove potrebbero trattare la rispettiva causa co' propri avvocati *(letrados)* e procuratori ».

24. « Se alcun famigliare del S. Officio, essendo officiale regio o comunale commettesse frode nel suo officio non potessero gli Inquisitori turbar l'azione de' superiori ».

25. « Che gli Inquisitori non dessero guidatico a' delinquenti denunziati o banditi dalle giustizie reali perchè venissero alla loro presenza, fuorchè in casi di fede ».

26. « Quando un officiale o famigliare nelle cause criminali o civili fuori della fede e dipendenti avesse consentito nella giurisdizione del giudice secolare, gli Inquisitori non farebbero inibizione al giudice secolare; parimente se l'officiale o famigliare succedesse in beni litigiosi, restando obbligato a seguire il foro ove pendea la lite ».

27. « I famigliari essendo attori, converrebbero i rei avanti i loro giudici, salvo nelle cause criminali ».

28. « Che o i famigliari commettendo alcun grave delitto, o altri ciò contro essi facendo, gli Inquisitori non manderebbero giudici *pesquisadores* a ricevere informazioni, nè a castigare i delinquenti con facoltà di esigere diete in salario; ma domanderebbero le informazioni a' commessari dell'Inquisizione per evitar le spese alle parti ».

29. « Gli Inquisitori non potrebbero esecutare per contratti stipulati sopra pace o tregua.

30. « Nè pure manderebbero a esecutare per contratti in virtù di clausola generale di sommessione al *fuero* tra persone che non fossero officiali o famigliari; nè conoscerebbero delle cause in cui alcuno facesse donazione o cessione agli officiali o familiari del S. Officio con occasione di mutar il foro, ma le rimetterebbero a' giudici secolari ».

31. « Che non difenderebbero le vedove degli officiali e familiari ricusanti di pagare i diritti e le contribuzioni che pagassero le altre vedove del Regno ».

32. « Che quando alcun mercante si dichiarasse in fallimento, non potessero gli Inquisitori intromettersi a conoscer di tali cause sotto pretesto che quel mercante dovesse qualche somma ad alcun officiale o familiare del S. Officio, salvo se il tale dichiarante fosse familiare del S. Officio ».

33. « Quando avanti i giudici secolari si fosse trattata alcuna lite sopra beni e debiti, e tra'litiganti alcuno fosse officiale o familiare del S. Officio, se questi, dandosi le esecutoriali, pretendesse, sotto pretesto che quei beni fossero in suo potere, inibire con l'autorità del S. Officio i giudici secolari e impedire l'esecuzione della detta sentenza, gli Inquisitori non gli darebbero nessun favore ».

34. « Quando persona non officiale, nè familiare, del S. Officio commettesse alcun delitto in compagnia di un officiale

o familiare del S. Officio, gli Inquisitori eserciterebbero giurisdizione solo contro l'officiale o familiare del S. Officio ».

35. « Gli Inquisitori non procederebbero contro i Priori de' collegi de' Notai Reali, quando questi mandassero executare alcun notaio, famigliare del S. Officio, per diritti o cose che questi dovesse secondo gli statuti del detto Collegio, e lo stesso si osserverebbe, se il familiare fosse debitore essendo membro di alcuna confraternita ecc., nè li scuserebbero da pagare contribuzione o imposizione o ripartimento, in cui contribuissero gli altri vicini (abitanti) delle città e ville e luoghi di loro domicilio ».

36. « Gli Inquisitori conoscerebbero per sè stessi delle cause civili e criminali degli officiali e familiari senza dar commissione ad altri così nell'ordinare i processi, come nelle sentenze e definitive e nella loro esecuzione, eccettuato solo l'esame e il ricevimento de' testi, da udirsi fuori delle sei ore dell'Udienza ecc. ».

37. « Non godrebbero del privilegio del foro dell'Inquisizione quelli che nel giorno dell'*Auto* leggessero le sentenze e gli editti ».

38. « Che i familiari nè in Sassari, nè fuori del distretto, potessero catturare alcuno, nè fare altra esecuzione di giustizia, senza mandato degli Inquisitori ».

39. « Che gli Inquisitori non riceverebbero alcuno per ordinario e consultore, nè per altro officio dell'Inquisizione, senza precedente buona testimonianza della di lui persona e della moglie ».

40. « Non si ingerirebbe nelle cause appartenenti di diritto al giudice ecclesiastico ordinario ».

41. « Che non difenderebbero i familiari per delitti commessi prima di essere familiari ».

42. « Che nessuno degli Inquisitori potesse insieme essere commissario della S. Crociata, senza licenza dell'Inquisitore generale ecc. ».

Datum en la villa de Madrid a 24 dies del mes de Septiembre 1569.

D. Cardinalis Seguntinus.

Seguiva a questo un secondo *Concordato*, che ha la data di *Madrid 4 Gennajo* 1590.

Essendo, come dicesi nel preambolo, sorte alcune differenze tra gli officiali del Re e gli Inquisitori apostolici del Regno sopra la giurisdizione degli uni e degli altri; quindi convenutosi che ciascuna parte mettesse in iscritto le sue pretese e queste rappresentanze fossero rimesse al Supremo Consiglio di Aragona e a quello dell'Inquisizione generale; i due Consigli Supremi si accordarono nelle risoluzioni che furon poste a piè d'ogni articolo.

Noteremo le più importanti.

3.° « Che si dichiarasse non poter gli Inquisitori prendere gli alguaziri e officiali regi, quando questi per ordine del Vicerè o della R. Udienza facessero il loro officio, perchè altrimenti si disautorizzava il Vicerè e la R. Udienza, si scoraggiavano gli alguaziri, e si sarebbero ritirati tutti i ministri della giustizia.

R. » È accordato che l'Inquisitore Generale scriva agli Inquisitori di Sardegna perchè sciolgano gli alguaziri presi ed ancora ditenuti, e poi non osino prendere nè alguaziri, nè altri officiali, che per mandato del Vicerè o della R. Udienza facciano qualche esecuzione contro alcun ministro del S. Officio ».

7.° « Che si dichiarasse non poter gli Inquisitori scomunicare il Vicerè ».

R. « È accordato che per nessun caso, se non per fede, si proceda contro il Luogotenente generale prima di consultar il Re ».

8.° « Che si dichiarasse potessero esecutarsi i famigliari vendenti oltre il prezzo afforato ».

Seguiva il terzo *Concordato* con la data di *Madrid* 3 *Gennajo* 1599, e portava due proposte e due rescritti sovrani.

Nel primo articolo notavasi che il Presidente del Regno avendo conosciuto certi aggravi, che alcuni officiali reali faceano soffrire a' vassalli, avea mandato commissario il Dottore Francesco Fundoni nell'Anglona, il quale mentre ordinava un processo contro certo Giacomo Sotgiu, che era stato officiale, ricevea dal Dottor Basteliga, consultore degli Inquisitori in Sardegna, in loro nome il precetto sotto pena di scomunica di soprassedere e di rimettere le carte agli Inquisitori, come a giudici competenti, per essere il detto Sotgiu

famigliare del S. Officio; e sebbene il Fundoni siasi appellato da siffatto mandato, dichiarando nell'appellazione che egli procedeva come commissario del Presidente e della R. Udienza per cose che il Solgiu aveva fatto nell'officio Reale da lui tenuto; non pertanto fu dagli Inquisitori con pubblica sentenza scomunicato.

Seguiva il quarto *Concordato* con data di *Madrid del 31 Dicembre* 1608, e riferivasi in principio che il Luogotenente generale e quei del R. Consiglio avendo mandato il Dottore Masons giudice di Corte nella R. Udienza con lettere de' 22 settembre dello stesso anno per domandar provvedimento sopra le competenze che avevano avuto con gli Inquisitori di Sardegna, si fosse il Re sopra le medesime accordato coll'Inquisitore generale nelle più eque risoluzioni.

Una delle quali portava che l'Inquisitore Generale avrebbe ordinato che poi non si dessero titoli di familiatura con futura successione; quindi un ordine regio di raccogliere tutti i pregoni impressi e manoscritti e distruggerli, sì che non fosse memoria de' medesimi; dove sono certamente indicate le pubblicazioni fatte dagli Inquisitori in ispregio dell'autorità degli officiali regi.

Gioverà accennar queste altre:

« Che gli Inquisitori credendosi superiori al Luogotenente Generale ed alla R. Udienza, omettevano scrivendo a' medesimi quei titoli di onore e di rispetto, che usavano tutti, onde erano obbligati a dare scrivendo al Vicerè della *Signoria Illustrissima* e della *Signoria* alla R. Udienza. Ma si ordinava insieme che il Luogotenente Generale e la R. Udienza scrivendo dalla Cancelleria dessero agli Inquisitori il titolo di *venerabili* ».

« Che gli Inquisitori ne' negozi di giurisdizione temporale si astenessero da notare i ministri regi col titolo di *perturbatori del retto e libero esercizio del S. Officio* ».

« Che i giurati di Sassari prestassero il giuramento solito senza alterarne la formola in nessuna parte, e si ordinasse dall'Inquisitore Generale agli Inquisitori, che se non fossero presenti alla prestazione del giuramento, concedessero a' giurati il luogo e seggio che loro si dovea, e che questi stessero coperti.

» Che si mandasse agli Inquisitori un sunto autentico del processo sopra l'eccesso di Mauro Conquino. *Vara* (1) del S. Officio, che con censure e pene avea fatto sciogliere un uomo preso da' ministri Reali, e si ordinasse agli Inquisitori di castigarlo secondo il merito ».

Si aggiungeva altro simil fatto di certo Angelo Musay, familiare del S. Officio, che avea tolto dalle mani di un usciere reale certo Giovanni Madeddo , con un consimile provvedimento.

Continuando sulla materia, riuniremo qui le memorie degli altri *Concordati* posteriori e delle risoluzioni concertate tra il Re e l'Inquisitor Generale sopra il S. Officio del Regno di Sardegna.

Il quinto *Concordato* porta la data di *Madrid de'20 settembre* 1609, sopra altre competenze che ebbero luogo tra la giurisdizione reale e la inquisitoriale.

In esso notavasi la disapprovazione dell'editto fatto dagli Inquisitori e la troppa facilità nelle censure.

« Che gli Inquisitori imponessero agli officiali del S. Officio entranti col bestiame in pascoli e luoghi vietati la pena che paresse sufficiente pel macello e la tentura; oltreciò pagassero il danno ».

« Che il Reggente trovandosi con l'Inquisitore nel luogo del tribunale del S. Officio, si unisse nel tribunale all'Inquisitore ».

Il sesto *Concordato* con la data di *Madrid del 14 dicembre* 1613 provvedea sopra nuove differenze nate tra gli Inquisitori e gli officiali Reali avendo questi fatto catturare la persona del Basteliga, segretario del S. Officio, senza constar di sua colpa, il che si credette fatto in rappresaglia della cattura che gli Inquisitori avevano fatta dell'officiale del Campidano di Milis. Le quali emulazioni tra' due poteri erano nate da certe parole immodeste che il Visitatore della Inquisizione , certo dottor Ricon, avea proferte contro alcuni ministri reali stando nel suo tribunale.

---

(1) Usciere del S. Officio , così detto dalla bacchetta, *vara* , che solea tener in mano.

La concordia presa col Consiglio Supremo della Inquisizione portava che fossero assoluti tutti gli scomunicati e levati tutti gli interdetti.

« Che fosse rimesso in libertà il Segretario dell'Inquisizione Basteliga ».

« Che fosse sciolto con malleveria certo Giovanni Pitigado e l'officiale del Campidano di Milis ».

Il settimo *Concordato* ha la data di *S. Lorenzo 1 ottobre* 1618 sopra altre differenze con l'Inquisizione per non aver ammesso l'Inquisitore Gamiz la conferenza che eragli stata domandata. Qui notisi che il tribunale ripetendo un preso e proponendo una conferenza all'altro tribunale, questo doveva accettarla e discutere. Concordandosi le parti, si prendea una risoluzione, non concordandosi si rimettean le carte al R. Consiglio Supremo d'Aragona ed a quello della Inquisizione. Il lettore può leggere i seguenti articoli, trapassando gli altri.

5.° « Che l'Inquisitore D. Diego De Gamiz, per non aver ammesso la conferenza che gli era stata richiesta da' Reali ministri avesse mancato, come pure in aver fatto novità nel modo della visita delle navi; ma che anche i ministri Reali avevano ecceduto nel modo di procedere con l'Inquisitore, e che gli uni e gli altri sarebbero gravemente biasimati da' tribunali superiori ».

6.° « In quanto alla visita delle navi approdanti a' porti di questo Regno si stava a prender concerto tra il Supremo Consiglio d'Aragona e quello della Inquisizione, perchè nel modo di farla fosse così ordinato che non avvenissero scontri, ma si conseguisse il santo fine della Inquisizione, il real servigio e il bene de' vassalli, lasciando libero il tratto, ed il commercio tra' trattanti ».

Donde possiamo dedurre che gli Inquisitori si ingerivano nel governo de' porti, e prima che si desse libera pratica agli approdanti, moveano inquisizione sulla fede de' singoli per impedire lo sbarco a chi non paresse loro buon cattolico, dove non sapesse rispondere al catechismo, mancasse di Rosario, e non potesse mostrare qualche scapolare.

7.° « Che quelli ricorsi a Roma per rimedio a queste differenze essendo soggetti alla Real giurisdizione, come quelli della Inquisizione che vi erano pure ricorsi per la stessa

causa avean deviato dal dovere, e comandavasi che in simili contingenze ciascuno ricorresse al suo tribunale, cioè al Supremo di Aragona ed al Supremo della Inquisizione, quelli che rispettivamente fossero soggetti alla loro giurisdizione minacciando una dimostrazione particolarissima contro quelli che facessero altrimenti ».

Qui vedesi come non solo il Governo, ma la stessa Inquisizione mal soffrissero che si trasandasse la loro giurisdizione per ricorrere alla suprema del Pontefice. Nel che se il Governo avea ragione da cui doveano dipendere tutti i sudditi in cose che non fossero meramente religiose; avea gran torto la Inquisizione che la principale sua autorità aveva ricevuto dal Pontefice.

8.° « Che il Banco Regio in cose di fede o relative non potesse farsi ».

9.° « Che si diano come nulli tutti i *Banchi Regi* passati, imposti sopra queste differenze, per scusar le quali voleva il Re fossero puntualmente osservate le concordie ».

10. « Voglio, diceva il Re, che in ogni modo si evitino i conflitti, e se nasca dubbio o differenza sopra l'intelligenza di alcun capitolo della concordia, è mia volontà che in nessun caso che occorra tra l'Inquisizione per competenza di giurisdizione, nè la R. Udienza usi del *Banco R.* contro gli Inquisitori, nè gli Inquisitori delle censure contro il Vicerè, Reggente, Uditori ed altri ministri maggiori di giustizia di essa R. Udienza ».

11. « Che venendo il caso in cui paresse non potersi scusare il Banco R. o le censure, non si procedesse prima di consultare o il Consiglio di Aragona, o quello dell'Inquisizione Generale (1) ».

13. « Ordino a' giurati e a' ministri Reali della Giustizia di Sassari facciano nell'ingresso de' loro offici il giuramento della

---

(1) Da questi tre articoli si può trarre la nozione che era nelle parole di *Banco Regio*, che sembra essere stato un giudizio supremo proferto in nome del Re, con sanzione nelle contenzioni dell'autorità ecclesiastica contro la podestà secolare, e nelle appellazioni perchè quello avesse abusato de' suoi poteri.

fede sempre usato nel tribunale dell'Inquisizione di essa città; e aspettando di farlo abbiano seggio e restino coperti, facendolo stiano in piedi e a capo scoperto ».

L'ottavo *Concordato* fu compreso nella lettera regia al marchese di Bayona con data da *Madrid de'*24 *dicembre* 1630.

I dottori della R. Udienza, con lettera de' 27 aprile, avendo riferito al Re le differenze insorte tra il tribunale Regio e quello del S. Officio; e l'Inquisitore D. Geronimo Fernandez De Otero avendo scritto al Supremo Consiglio della Inquisizione, il Re ed il Cardinale D. Antonio Çapata, Inquisitore Generale, d'accordo comune composero le nuove vertenze, e il Re scrisse a' ministri Reali, l'Inquisitor Generale agli Inquisitori del Regno.

Nel quale concordato sono a notare le seguenti cose:

2.° « In quanto al libro composto dal Dottor Bonfant ecc. è mia Real volontà che essa R. Udienza e l'Inquisizione del Regno non escano da' rispettivi termini, e però dichiaro che spetta al Vicerè e ministri Reali dar licenza per la impressione de' libri, e all'Inquisitore, quando sappia esservi proposizioni malsonanti, di vederli e raccogliere le copie, così avanti, come dopo essere impressi ».

6.° « In quanto a' lamenti che fanno nello Stamento militare i titolati, baroni e altre persone particolari, del danno che il bestiame de' familiari del S. Officio fa nelle loro terre, ordino sia in ogni sua parte rispettata la concordia del 1608 ».

7.° « In quanto alla pretesa de' detti familiari di non poter essere esecutati da' miei tribunali Reali, che in quantità di dodici lire sarde, sieno osservate le concordie del 1569 e del 1608.

9.° « In quanto alle querele dell'eccessivo numero *de las varas* del S. Officio, valgano i capitoli relativi delle qui succitate concordie ».

10. « In quanto alla resistenza de' familiari di pagare i diritti reali e baronali, è mia volontà che paghino e possano essere esecutati dalle mie Giustizie Reali ».

L'ultimo *Concordato* che ha la data di *Madrid del* 6 *marzo*, è contenuto in lettera diretta allo stesso marchese di Bayona, e si fece per evitare nuove differenze tra' tribunali Reali e quelli dell'Inquisizione del Regno.

A questi concordati successero alcune regie ordinazioni.

1. *Regia ordinatio ad effectum ut familiares S. Inquisitionis et Sanctae Cruciatae gabellas et jura tam R. Curiae, quam civitatibus debita persolvere debeant. Dat. Mad.* 31 *Lugl.* 1562.

Davasi questo provvedimento dietro ricorso della città di Alghero per il danno che pativa l'arrendatore del diritto del vino a causa delle franchigie pretese dagli officiali e familiari della S. Inquisizione e Crociata, che erano troppi assai oltre il bisogno.

2. *Regia ordinatio super appellationibus a tribunali S. Inquisitioni presentis regni nullatenus interponendis ad Sanctissimum. Dat. Madr.* 7 *Maggio* 1657 (?).

3. *Regia ordinatio super prohibitione et exhibitione armorum, in qua nullatenus Inquisitores se intromittere debent. Dat. a Lerma* 4 *Luglio* 1608.

Diceva il Re di aver letto con dispiacere la relazione dei molti delitti che accadevano nel Capo di Sassari, ed essere suo desiderio che il suo Luogotenente vi si portasse sì tosto come il potesse per reprimere i malfattori con castighi esemplari. Che credendosi essere rimedio opportuno a tanti danni se fosse proibito l'uso *de los pedrinales* (1) in questo Regno, per essere un'arma proditoria, e inutile nella guerra, si formolasse su ciò una prammatica.

In rispetto poi del Manifesto, dato dal tribunale dell'Inquisizione contro l'uso delle dette armi *de Pedrinales*, e della pena dal medesimo comminata a quelli che le tenessero, il Re disapprova questo fatto. Il quale ne accerta come gli Inquisitori uscissero spesso dalla cerchia di loro giurisdizione e invadessero la provincia della regia autorità, facendo pompa di podestà.

4. *Regia ordinatio super modo et forma quae osservari debet ubi doctores R. Audientiae in testes per tribunal S. Inquisitionis recipiuntur. Dat. Madrid* 9 *Febbr.* 1619.

Il Re rispondendo a lettera del suo Luogotenente Generale de' 20 dicembre dell'anno scorso, ordinava che quando i Dottori della R. Udienza fossero citati per causa di fede andas-

(1) Intendasi terzajuolo o archibugio corto, detto volgarmente pistola.

sero, come gli altri, alla casa dell'Inquisitore; ma per materia civile si scusassero di farlo fino ad altro ordine regio.

5. *Regia ordinatio super carceratorum liberatione ab utroque tribunali ineunda durante contentione inter ea concita. Dat. Madrid 7 Sett.* 1616.

Non potendo convenire i tribunali nelle conferenze, differendosi però la decisione, doveano i presi languire gran tempo nelle prigioni, finchè la differenza fosse risolta in Madrid; quindi il Re ordinava che in questo caso, non essendo grave l'affare, ambedue i tribunali lasciassero andar liberi i presi, dandosi da' medesimi idonea malleveria.

Ma ritorniamo a' capitoli:

. . . . « Item . . . Che essendo per capitoli di Corte vietato
» al Fisco di appellare da sentenze date contro lui; e non
» pertanto persistendo nell'uso di supplicare, però fosse or-
» dinato che dette appellazioni e supplicazioni non fossero
» ammesse, già che l'avvocato fiscale votava nelle cause fi-
» scali ».

Rispose il Vicerè che fossero osservati i capitoli di Corte e i privilegi.

. . . . « Item . . . Vigendo in questo Regno oltre il diritto
» comune, diversi diritti e leggi locali, osservandosi in Ca-
» gliari alcune costituzioni della Catalogna, sebbene per pri-
» vilegio di comunicazione possa partecipare di tutte; rite-
» nendosi nella città di Sassari, di Alghero e di Bosa certi
» statuti in lingua italiana del tempo de' pisani e genovesi;
» inoltre allegandosi in tutte le ville del Regno oltre la Carta
» di Luogo molte consuetudini e costumi non pur diversi,
» ma contrari in una stessa materia e negozio, onde è acca-
» duto e accade che in uno stesso luogo e tempo, in una
» stessa causa allegassero le parti e provassero consuetudini
» contrarie con gran confusione de' negozi e pernicie delle
» anime che testificavano; parimente non avendosi certezza delle
» costituzioni, statuti e privilegi, che tengono le città intorno
» alle decisioni delle cause sopra successioni, contratti ed
» altre, onde era accaduto che dopo essere stata decisa una
» causa secondo il dritto comune, un'altra simile indi a poco
» fosse risoluta nel senso di certa costituzione o statuto, se-
» condo che una parte, o avvocato, o procuratore, allegasse e

» pretenda; però si dessero due decreti imperativi, uno alle
» città e incontrade del Regno perchè dentro certo termine
» devan redigere in iscritto tutte le consuetudini che pre-
» tendesse avere, così in cose di successioni, contratti, co-
» muni di pastori, doti, comunicazioni di beni tra marito e
» moglie, servitù e altre cose, e redatte presentarle a V. S. I.
» e alla R. Udienza per essere vedute, emendate, spiegate e
» dichiarate come sembri di ragione, e così poi si osservino,
» con proibizione che si possa allegare altra consuetudine
» fuori quelle che saranno nel volume che verrà stampato;
» l'altro a tutte le città del Regno che dentro un termine
» competente redigano in un volume tutte le costituzioni,
» capitoli e privilegi che pretendono essere in osservanza nei
» loro tribunali, perchè rivedansi, riforminsi e si stampino,
» con simile interdizione che in appresso si possa allegare altra
» costituzione o capitolo, oltre i riferiti nel detto volume;
» già che non conviene di vivere con dritti incerti e nella
» ignoranza delle leggi che si devono osservare; soggiungeasi
» che tutte le dette consuetudini e tutti i privilegi fossero
» stampati in lingua catalana o latina ».

Rispose il Viceré si facesse come si supplicava, dando sei mesi e nominando per questo il magnifico Dottor Rossello.

Il Dexart notando poi che questo capitolo non ebbe effetto, confessa di non saperne il perchè.

Commissum (hoc) *fuit Magn. Doctori Montiserrato Rossello, viro doctissimo, qui fuit unus ex doctoribus R. Audientiae et generalis visitator ministrorum Regni, ac ipsius incolumitatis, splendoris et incrementi studiosus provector et relator egregius; sed quanam ex causa istius Capituli executionem ad rectum Regni regimen non tantum utilem sed apprime necessariam non perduxerit ad effectum prorsus ignoro; crediderim tamen neutiquam ob tantam viri integritatem, solertem indolem, et indefessum in litteris ingenium ex nimia sua socordia, incuria et negligentia id evenisse.* Quindi pregava che si commettesse ad altri questa cura, onde si sperava grande utilità al Regno.

. . . . « Item . . . Che essendo ordinato a' baroni di spe-
» dire le cause dentro tre mesi, il che erasi prescritto perchè
» i delinquenti non patissero in prigione; e dicendosi nelle
» R. prammatiche che i tre mesi si intendano pure per quelli

» che stanno con cauzione e omaggio, lo che non par cosa
» giusta; però si decreti che ne' detti tre mesi si intenda e
» conti solamente il tempo che staranno in prigione e non
» il tempo che staranno con fidanza e omaggio ».

Rispondeva il Vicerè che i rei che staranno con fidanza fuori della prigione non si possano valere del rimedio della prammatica in rispetto di poter avocare loro cause passati tre mesi, nè meno si intenda esser quelli passati quando consti che sia stato per colpa de' rei.

. . . . « Item . . . Perchè i tesorieri della S. Crociata ed i
» procuratori della Chiesa di Nostra Donna di Monserrato e
» gli altri *(Obrers e Vassiners)* di propria autorità e senza con-
» sulta de' baroni o de' loro officiali istituiscono e mutano ar-
» bitrariamente gli operai; e perchè su questo si è già prov-
» veduto per capitoli ed atti di Corte; però decreti V. S. sieno
» osservati detti capitoli ».

Il Vicerè e il Re consentivano.

. . . . « Item . . . Che essendo l'oziosità causa della minor
» produzione della terra sarda, lodata in altri tempi per la
» sua maravigliosa fertilità, e la miseria, in cui giacciono gli
» oziosi, causa de' molti furti, di cui in ogni parte si senti-
» vano querele; però fosse decretato che tutti gli abitatori
» delle ville e contrade paganti feudo, abbiano da seminare
» ogni anno, quelli che non han buoi nè possibilità di com-
» prarli, per lo meno due starelli di frumento ed uno d'orzo,
» e quelli che hanno giogo quattro di frumento e due di
» orzo; e per costringere l'osservanza di questo comando si
» ponesse la pena di cinque lire a chi lascerebbe di seminare,
» nella qual pena si comprendessero tutti senza altra ecce-
» zione che in favore de' garzoni *(mossos de accordi)* de' pastori
» e comunari, obbligati a seguir sempre nella pastura i branchi;
» e nella stessa pena cadessero i maggiori e giurati di cia-
» scuna villa, che per tutto il mese di febbrajo in ogni anno
» non avessero nominato i negligenti, e siffatta pena si do-
» vesse esecutare per i signori del luogo senza processo nè
» sentenza alcuna, rimossa ogni appellazione ».

Il Vicerè approvava la proposta, ma voleva che la pena fosse di due lire, e si pubblicassero le grida.

. . . . « Item . . . Perchè le città di Sassari e Alghero ed

» altri luoghi del Regno soleano con mandamenti penali chia-
» mare a forza i padroni di giumente per tritolare i frumenti
» delle dette città con gran danno e dispendio de' medesimi,
» perchè delle loro bestie altre morivano, altre si perdevano,
» oltre di che era questa cosa contraria a tutta ragione e
» giustizia; però fosse ordinato che i padroni di cavalle non
» potessero poi forzare, ma andassero volontieri dopo aver con-
» venuto sul prezzo ».

Il Vicere consentiva purchè non vi fosse privilegio in contrario.

Seguiva poi su questo particolare (nel sabbato 5 aprile 1604) una contesa tra il Dottore Elia Pilo, Sindaco della città di Sassari, e l'egregio conte di Laconi D. Jayme de Castelvì, che sostenea le ragioni de' feudatari del Capo di Logudoro, e negava potesse quella città forzare i loro vassalli a condurre le cavalle alle aje della città, massime non pagandosi l'opera a giusto prezzo; e dopo un animato alterco il Vicerè li componeva decretando che a' padroni delle cavalle si pagasse a ragione di sette soldi per ogni giumenta e per giornata, che il nobile Governatore spedisse le solite provvisioni perchè ogni anno venissero le cavalle necessarie, e che questo provvedimento valesse per i dieci anni del Parlamento, e passato quel termine il diritto restasse illeso alle parti, ordinando ne fosse fatto atto di Corte.

Ferdinandus Sabater Not. et Secr.

. . . . « Item . . . Essendo iniquità e gran carico di co-
» scienza in quello che si praticava sopra il porto de' fru-
» menti, pagandosi due soldi per starello a chi li portava da
» 10 miglia come a chi li portava da 50, contro l'uso antico
» che era di pagare un soldo per ogni due miglia; però fosse
» ripristinato quest'uso equissimo ».

Il Vicerè consentiva, ma se vi fosse in contrario alcun privilegio di Cagliari, lo voleva osservato.

Il Re approvava.

. . . . « Item . . . . Narravasi in questo che usavano allora
» le ville del Capo di Cagliari di tener in essa capitale per
» l'opera delle muraglie, questa un uomo, quella due,
» un'altra più secondo la popolazione, pagati ogni anno di

» una quantità di frumento o di denari, oltre la paga che
» dava la R. Corte di cinque soldi al giorno; mentre in altro
» tempo si chiamavano da ciascuna villa molti uomini, e una
» settimana si comandavano questi, un'altra settimana gli
» altri, finchè essendosi veduto che tale sistema era gravo-
» sissimo a'vassalli, si prese lo spediente che ciascuna villa
» tenesse uno o due uomini pagati per servire nelle dette
» muraglie ed altre regie fabbriche. Soggiungevasi poi che
» sebbene questo spediente li avesse sgravati da una parte,
» restavano aggravati in altra, perchè non essendo più ne-
» cessari a' lavori tanti uomini delle ville, e potendosi a'vas-
» salli risparmiare una parte delle spese, non si risparmiavano
» per darsi in salario a' capitani (direttori dell'opera), a'mu-
» ratori e ad altre persone che pure eran pagate dalla regia
» Corte; quindi chiedevasi che i salari finora applicati alle
» predette persone si restituissero alle ville ».

Rispondea il Vicerè che poi non si applicasse alcun salario a capitani, maestri o altri, ma si dessero agli uomini che servirebbero, i quali non potessero servire più di un anno, nè di nuovo mandarsi, che dopo tre anni di vacanza.

. . . . « Item . . . Che nessun ministro del Re potesse com-
» prare alcuna merce da' vassalli, se non al prezzo che si
» sarebbe concertato co' padroni, o al corrente; e che nè il
» Vicerè, nè alcun ministro della R. Udienza mandasse al-
» guaziri o portieri per comprar frumento, orzo, paglie, carni,
» galline, nè altre provvisioni, mandassero per ciò i loro
» domestici *(criats)*.

Il Vicerè e il Re consentivano.

. . . . Item . . . . Leggeasi in questo capitolo che i vassalli pativano gravame su due rispetti e proponevasi il primo: esso era « Che restando ancor dovuta gran parte della somma dei
» 10 mila ducati di biscotti, che avevan fornito alla R. Corte
» in tempo dell'Illustrissimo D. Giovanni Coloma, dopo che
» era stato sottratto il valore delle armi, che in diverse volte
» erano state distribuite; ma non conoscendosi la precisa
» cifra, fosse decretato che il Mastro Ragioniere entro un
» mese desse il conto perchè potessero i detti vassalli vedere
» quello che rimaneva ad essi dovuto ».

Il Vicerè acconsentiva.

. . . . « Item . . . L'altro aggravio era in questo, che nel-
» l'anno scorso essendosi mandate nel Regno alcune com-
» pagnie di soldati spagnuoli per alloggiarli, si fossero presi
» da' vassalli delle diverse ville letti ed altri attrezzi di casa
» e non pagato il fitto del luogo, il consumo della roba e
» quello che era stato sottratto.

Il Vicerè e il Re consentivano.

La citata lettera R. con la data di Galapagar a' 21 marzo 1567 riferiva che Pietro Fortesa, Sindaco della città di Cagliari, mandato al Re dalla detta città, aveva rappresentato che contro i privilegi e immunità, che godea questa città co' suoi appendizi, essendo andate nell'Isola alcune compagnie di soldati spagnuoli e italiani, furon alloggiate nel borgo e negli appendizi; che standovi i soldati a discrezione, cacciavano gli abitanti dalle loro case, occupavano a' cagliaritani e a quei del Capo molte camere senza pagarle, e faceano molti disordini ed eccessi prendendo vettovaglie ed altre cose; e ne portava l'ordine che si satisfacesse ad ogni diritto con questa aggiunta che in considerazione della devozione de' cagliaritani alla Corona, fossero pagate come aveva ordinato, dal servigio del Regno le spese dell'alloggiamento che vi aveva tenuto certa fanteria, inviatavi nel 1543, e che nell'avvenire, quando sarebbe mandata gente d'armi nell'Isola per svernarvi, si accertasse quello che doveva pagarsi e si pagasse del servigio del Regno, o de' residui delle altre rendite Reali.

Una seconda R. ordinanza dello stesso anno, ma con data da Aranjuez a' 14 d'aprile, era stata provocata dallo stesso Pietro Fortesa, ambasciatore di Cagliari, il quale aveva supplicato fosse provveduto che tutte le città, ville e luoghi del Capo di Cagliari e di Gallura avessero da contribuire egualmente nella paga delle camere, de' mobili e danni e nelle altre spese causate da' soldati, quando vi fossero di presidio, non essendo giusto che venendo detti soldati per guardia e difesa del Regno, avesse a sostener le spese la sola città di Cagliari. Dichiarava quindi il Re essere sua volontà che la città di Cagliari non ricevesse aggravio e raccomandava al suo Luogotenente Generale che prendesse cognizione della domanda del Sindaco della città, e udite le parti, facesse giustizia.

Il Dexart riferiva un'altra ordinazione più antica per lo

stesso effetto con la data di Barcellona de' 20 novembre 1513, in cui ricordavasi che dopo la guerra di Algeri erano stati mandati in Sardegna i soldati spagnuoli del terzo del Regno di Sicilia, che dal presidente Aragall erano stati alloggiati e provveduti di tutte le cose necessarie; che poi il commissario avea ricusato di pagar le razioni di una libbra di carne e di una di pane che si davano a'soldati, pretendendo pagare la libbra sarda di 12 oncie non più della genovese, che era di 9, con danno al Regno e specialmente a Cagliari; che sopra questo il Regno e la detta città avevano supplicato fosse ordinato dal Re che si pagasse il giusto e si satisfacesse per i danni fatti da' soldati nelle case, dove erano stati alloggiati nel borgo di Stampace, non potendo, per esser poveri, i padroni ripararli, come erasi fatto quando il Maestro di Campo Alonso Vives nel tempo che aveva alloggiato in Sassari col terzo di Napoli; per lo che il Re scrisse a D. Antonio di Cardona che ricevesse informazione di tutto il sopradetto e ne mandasse relazione per provvedere prestamente come sarebbe di ragione ec.

. . . . « Item . . . Atteso che è concessa la cognizione delle » cause civili e criminali in prima istanza a tutti i signori di » vassalli e nella seconda a'signori allodiali, e che negli anni » addietro si controvenne talvolta a questa giurisdizione man- » dando commissari e facendo processi a'vassalli de' baroni; sia » però decretato che i baroni feudatari giudichino in prima » istanza, gli allodiali anche nella seconda ».

Rispondea il Vicerè che così fosse fatto non essendo caso di regalia o negligenza de' baroni e de' loro officiali.

. . . . « Item . . . Che avendo il Re Alfonso concesso a' ba- » roni di processare e castigare i loro officiali ed altri mi- » nistri, ed essendosi negli anni addietro lesa questa giurisdi- » zione con l'invio di regi commissari contro i detti officiali, » il che non si dovrebbe che nel caso fossero negligenti i » baroni a punirli; però si ordinasse che nè dal Vicerè nè » dalla R. Udienza e meno da' Governatori si mandassero » commissari a visitar detti officiali e ministri, nè castigarli » che in caso di negligenza de' baroni ».

Rispondea il Vicerè che ne supplicassero S. M. Il Re rescrivea che alla presente petizione era ben provveduto nella decretazione fatta al Capitolo 1.° del Memoriale presentato per

lo Stamento militare e decretato dal Vicerè a' 26 novembre del 1602.

. . . . « Item . . . Perchè in tutte le ville del Regno i prin-
» cipali grandi proprietari *(haziendats)*, ed altri tenendo parte
» negli offici della Crociata, di Monserrato, e di Bonayra ec.,
» pretendeano di non poter essere forzati a servire in nes-
» suno degli offici comunali ; e perchè per detto effetto si
» esibivano a familiari, ed erano tanti in numero che non si
» sapea chi far Maggiori e porre agli altri offici con grande
» scapito dell'amministrazione de' comuni; però fosse decre-
» tato che nessun familiare della Crociata, di Monserrato, di
» Bonayra ed altre, avesse poi tal esenzione, anzi si potessero
» costringere ad amministrare detti offici, non ostante qua-
» lunque patente di esenzione; e in rispetto a' familiari del
» S. Officio si venisse a qualche accordo , perchè essi pure
» concorressero, essendo bene che le persone più idonee ma-
» neggino gli affari ».

Rispondea il Vicerè che fosse osservato l'atto fatto nel Parlamento celebrato da D. Gastone di Moncada a'16 novembre 1593 secondo sua serie e tenore.

Il Re decretava che nessun familiare della Crociata , di Monserrato, Bonayra o simile, tenesse tal esenzione, ed incaricava l'Inquisitor Generale desse ordine perchè i familiari del S. Officio dovessero partecipare in detti offici.

. . . . « Item . . . . Perchè nel peso de' formaggi facevasi
» frode a' vassalli in Cagliari, rubandosi molte libbre in cia-
» scuna pesata; contro il qual furto erasi provveduto che in
» ciascun anno fosse raffinato il peso con assistenza di uno
» di ciascuno Stamento; ma perchè non si evitava sempre
» la frode; perciò fosse decretato che poi si pesasse il for-
» maggio con romana a forchetta, nella forma delle bilancie
» degli speziali , perchè di questa maniera non si potrebbe
» celare la frode; e fosse comandato il Mostasaf di attendere
» per il giusto peso del formaggio, e di applicare a' frodatori
» le pene che ponesse il Vicerè, oltre quelle di diritto ».

Il Vicerè ed il Re acconsentivano.

. . . . « Item . . . Perchè dalla proibizione fatta con capi-
» tolo di Corte di macellar le cavalle è susseguito che i pa-
» droni di esse le lascino pasturare in mezzo de' sèminati e

» delle vidazzoni e non paghino più che il danno, quando la
» bestia sia colta, onde resta distrutta molta parte de' semi-
» nati alla povera gente; però sia provveduto che le cavalle
» potendosi prendere si faccia pagare a' padroni di esse oltre
» il danno la multa di cinque lire, delle quali diasi un terzo
» al Signore, un altro all'accusatore, il resto alla parte dan-
» nificata, e sia creduto pel giuramento essendo uomo di
» buona vita e fama, e se non si possan prendere, sia per-
» messo di macellarle o ucciderle ».

Rispondea il Vicerè che quando fossero trovate cavalle nei seminati dovessero i padroni delle medesime pagar triplicato il danno, e un terzo dell'estimo fosse del maggiore del prato e de' pratai, e in caso non si potesse provare cui appartenessero le cavalle, pagassero i padroni degli armenti più vicini a' seminati danneggiati; e se l'officiale richiesto differisse la rivista e l'estimo, cadesse in pena di 25 lire, e pagasse il danno.

. . . . « Item . . . Che nessuna persona condannata o ri-
» mandata per transazione, o per prevaricazione in un officio,
» sia officiale, scrivano, o altro, fosse poi ammesso agli stessi
» offici, nè dove già fu, nè altrove; perchè si presume che
» avendo fatto male il suo officio, lo farà poi peggio.

Rispondeva il Vicerè che così si facesse per delitti di baratteria.

. . . . « Item . . . Essendo stato con provisioni di V. S.
» Illustrissima e della R. Udienza 26 febbrajo e 9 ottobre
» 1599 provveduto che quanti hanno officio in terre di ba-
» roni abbiano a servire personalmente sotto pena di per-
» dere detti offici; e tal provvisione non essendosi ef-
» fettuata per essersi opposte eccezioni da quelli che aveano
» tali offici, ed essere stati negligenti i ministri regi; donde
» seguiva grave danno all'amministrazione servita da persone
» inette; fosse però decretato con nuovo atto di Corte che
» quanti aveano officio di podestà, armentario, capitano di
» giustizia, officiale, luogotenente, scrivano, alcaide, carceriere,
» messo, procuratore di Corte o altro, e stavano a provvi-
» sione de' magnati, baroni, ereditati, dovessero servire per-
» sonalmente; altrimenti potessero i signori de' luoghi prov-
» veder i medesimi di persone loro benevise, sebbene avessero
» col titolo della possessione la facoltà di sostituire ».

Rispondeva il V. R. concessivamente ordinando l'osservanza della detta prammatica.

Il Re approvava, ma dichiarando che non si pregiudicasse alle liti pendenti, alla facoltà di sostituire acquistata e posseduta a titolo legittimo.

Qui giova notare che allora nell'Isola molte cariche e offici si esercivano per sostituiti, che quegli offici si locavano o si arrendavano, come dicea il volgo, e si vendevano non senza gran danno del Regno; e soggiungeva il Dexart che sebbene questo inconveniente fosse noto a tutti e da tutti deplorato, *nullus tamen est qui contradicere et se opponere audeat, ex eo quod videant per Dom. Regem et suos Regios Ministros Patrimoniales publice illa vendi et locari, utque hoc veluti quoddam incurabile et irrimediabile malum communiter existimatur.*

Riferisce poi lo stesso legista una R. Pramm. con data del 30 giugno 1554, segnata *Yo el Principe* (egli era Filippo II), l'intento della qual ordinazione era che gli officiali incaricati dell'amministrazione de' Regi diritti lo esercissero personalmente; e leggesi nel motivo della medesima che per non essere serviti personalmente gli offici dagli officiali ordinari, incaricati delle cose del patrimonio Regio in tempo dell'appalto dei R. diritti, questi si andavano diminuendo per l'inesperienza delle persone e perchè queste attendeano unicamente a guadagnare quanto più potessero e niente alla prosperità di quei rami di rendita.

Cita poi dal Codice de' capitoli di Cagliari il capitolo LXV decretato a petizione della stessa città nel Parlamento di Don Antonio de Cardona « Che nessun officiale R. o altro potesse » servire il suo officio per un sostituito, secondo la pram- » matica del Re Pietro e neppure lo potesse locare, come » altresì leggesi nella stessa prammatica ».

. . . . « Item . . . Che nè il Reggente, nè i dottori della » R. Udienza potessero prendere alcun salario per dichiarare » le cause di visita, eziandio in visite di officiali, scrivani ed » altri ministri di giustizia ».

Rispondea il Viceré: Sebbene giustamente finora siansi ricevuti i detti salari nelle cause di visita degli officiali e ministri di giustizia, per essere stati presi da' predecessori dopo fondata la R. Udienza, e come si prendeano nel Supremo

Consiglio d'Aragona; tuttavolta decretava che de' processi criminali, che poi si farebbero di visita (sindacato) agli officiali e ministri, non si prenderebbero detti salari e che Sua Signoria procurerebbe fossero compensati dal Re, per altra via i magnifici consiglieri della R. Udienza.

Il Re approvava: tuttavolta continuò ad esigersi non solo nelle prefate cause, ma anche in tutti i delitti commessi nei predetti offici; non però nelle criminali commesse fuori di officio, in cui non si prendea salario, come neppure per delitti commessi contro particolari.

. . . . « Item . . . . Che fossero diminuiti i salari che nella » Curia della R. Vicaria (Vegheria) di Cagliari si esigevano » per depositi fatti presso il R. depositario da' compratori » delle cose per ritenerle libere ed immuni da ogni obbliga- » zione de' creditori ».

Fu provveduto dal Re che, udite le parti, il Vicerè con la R. Udienza ministrerebbe giustizia. Il Dexart non conobbe il provvedimento.

. . . . « Item . . . Che nel Logudoro usandosi con danno » de' vassalli diverse misure di frumento, orzo e legumi, per » cui i venditori e compratori restavano defraudati; fosse or- » dinato che tutte le misure delle città e ville del Logudoro » si dovessero ridurre a' campioni di misura di Sassari ».

Rispose il Vicerè che per capitolo di Corte del Parlamento di D. Gastone di Moncada, essendosi ordinata in tutto il Regno una sola misura, lo starello di Cagliari, fosse detto capitolo posto in esecuzione: e davasi di ciò commissione al magnifico Francesco Giagarachio, Dottore della R. Udienza, raccomandandogli che questa provvisione avesse effetto prima della nuova ricolta.

. . . . « Item . . . Che essendosi in molte ville de' Signori » ritirati tanti vassalli R. dalle città con le loro famiglie, che » in alcune passano i 40; e avendovi comprato case, vigne e » terre, non solo non pagano il feudo e gli altri diritti si- » gnorili, ma neppure il diritto del Parlamento e altre con- » tribuzioni Reali e segnatamente quella de' soldati, restando » a carico degli altri vassalli i fuochi che essi occupano; per » ciò sian obbligati di pagare la parte che loro tocchi del

» Parlamento, delle altre tasse e de' soldati, secondo i fuochi
» occupati ».

Il Vicerè consentiva, ma eccettuando i Parlamenti e le tasse che pagavano le città, di cui erano nativi detti abitatori.

. . . . « Item . . . Supplicava il Sindaco di Sassari che il
» Governatore tenesse residenza dopo spirato il triennio del
» suo officio, e poi gli altri, il che facendosi da quello di Ca-
» gliari, con più forte ragione dovea farsi dal Governatore di
» Sassari, che sempre era in esercizio del suo officio, mentre
» in Cagliari l'amministrazione della giustizia faceasi quasi tutta
» dal Luogotenente Generale e dalla R. Udienza.

« Lo stesso Sindaco supplicava che gli assessori ed il pro-
» avvocato fiscale di Sassari dovessero tener residenza alla fine
» di ogni triennio, perchè così farebbero meglio i loro offici ».

Il Vicerè consentiva, il Re approvava incaricando il Luogotenente Generale di nominare un giudice visitatore quale convenisse.

. . . . « Item . . . Lo stesso Sindaco, perchè l'audacia e
» temerità de' malvagi officiali fosse repressa nell'esercizio dei
» loro offici e fatta la giustizia, supplicava S. M. conce-
» desse il privilegio che il Podestà e altri officiali nella fine
» del loro officio dovessero tener tavola e dar cauzione di tenerla
» prima di entrare in esso officio e fossero eletti due Sindaci
» e due consiglieri per purgar la tavola, e si autorizzassero
» giudici della medesima ».

Il Re rispondeva: *Placet quod sindacatus seu tabula ipsorum officialium duret per mensem unum.*

. . . . « Item . . . Perchè spesso i rei appellavano dalle sen-
» tenze de' baroni al Luogotenente Generale o al Governatore
» di Sassari, e dopo averla introdotta non si curavano d'altro
» nella speranza di rompere le prigioni o avere altra como-
» dità di fuggire; però si decretasse che le cause criminali
» appellate al Vicerè o al Governatore di Sassari si avessero
» a decidere in tre mesi, dopo i quali potessero i baroni ese-
» guire le sentenze ».

Il Vicerè poneva però tre mesi.

. . . . « Item . . . Perchè talvolta ne' delitti commessi
» nelle terre de' baroni han parte vassalli de' baroni e abi-
» tatori di città Reali, e per esservi questi, si assume dal

» Luogotenente Generale, dalla R. Udienza, da' Governatori
» e Veghieri la cognizione di tali cause, togliendole alla giu-
» risdizione del barone; sia ordinato che in quanto riguarda
» i vassalli incolpati, non si possa levar la causa al signore
» del luogo, non ostante che vi sian partecipi abitatori delle
» città; che questi sieno pure giudicati dal Veghiere ed altri,
» ma la metà della pena sia aggiudicata al barone del luogo,
» dove si sarà fatto il delitto, come è decretato per un ca-
» pitolo di Corte ».

Rispose il Vicerè fosse così fatto ne' delitti divisibili, e che per la pena si osservasse il capitolo di Corte.

. . . . « Item . . . Che non si potesse appellare per una
» pena minore di 5 lire, nè valesse il motivo, ove più di un
» reo sia condannato in 5 lire, che sommando le pene dei sin-
» goli si eccede il termine sino al quale non si può per ca-
» pitolo di Corte appellare ».

Il Vicerè ed il Re consentivano.

. . . . « Item . . . Dovendo il diritto essere certo, e gio-
» vando che il diritto comune, come le prammatiche e altre
» leggi del presente Regno, sieno certe e conosciute; però si
» ordinasse che tutte le prammatiche del Regno si unissero,
» riconoscessero, emendassero, riformassero, dichiarassero ».

Il Vicerè aderiva e fissava perciò sei mesi dal dì che sarà finito il Parlamento.

Ma poi la compilazione non fu commessa ad alcuno, come afferma il Dexart.

La conclusione del Parlamento si legge nella formola consueta, con la generale conferma di tutte le concessioni sottoscritte a' singoli capitoli, che erano convalidate e corroborate con tutta la regia autorità, e col comando a tutti gli officiali del Regno, da' più alti agli infimi, da' sudditi o vassalli maggiori a' minori, e la comminazione della Real indegnazione e di una multa di mille fiorini d'oro di Aragona contro quelli che contravvenissero alla Regia disposizione o soffrissero che altri la violasse; infine con l'autenticazione.

In cujus rei testimonium praesentem fieri jussimus nostro communi sigillo impendenti munitam. Datum in oppido de Ventosilla die IV mensis Februarii, anno a Nativ. Dom. M. DC. V. Regnorum nostrorum omnium VIII.

Io el Rey.

Seguono le firme de'membri del Consiglio Supremo di Aragona; poi la protestazione del Segretario Giovanni Villela col *Visa* de'soliti grandi officiali.

PARLAMENTO

CONVOCATO DAL RE FILIPPO III, PRESIEDUTO DAL DUCA DI GANDIA CON L'APPROVAZIONE DE' CAPITOLI NEL 1615 2 MAGGIO.

Dieci anni dopo il Parlamento celebrato dal Vicerè conte d'Elda, il Re Filippo III dava mandato al suo Luogotenente Generale, Duca di Gandia, conte d'Oliva, D. Carlo da Borgia, di convocare i regnicoli in Parlamento generale per provvedere a' bisogni del Regno e proporre i provvedimenti che credessero utili al miglioramento delle amministrazioni e all'incremento delle cose pubbliche.

I tre Ordini essendosi congregati ed avendo deliberato, proposero i seguenti capitoli, che riferiremo secondo l'ordine delle materie, giusta l'ordinazione fatta dal Dexart nella sua compilazione.

I. « Che essendosi già vietato nel Parlamento di D. Gio-
» vanni de Coloma che nessuno degli Stamentari tenesse
» nelle Corti più di quattro voti in virtù di procure speciali;
» e riconosciuto che ciò ridondava in danno degli assenti, i
» quali per le difficoltà del viaggio e per le spese non pote-
» vano concorrere, e non avevano cui commettere il loro
» voto; però fosse ampliato quel capitolo e permesso ad ogni
» cavaliere di tener quanti voti gli sarebbero commessi, come
» si usava avanti la suddetta decretazione ».

Rispondevasi che per riguardo alle giuste cause che impedivano molti militari da concorrere e alle Corti e ad altre congregazioni e Giunte dello Stamento, Sua Eccellenza concedeva che ogni militare potesse tenere sette voti, il suo e sei di altri militari.

Ma il Re volle che fosse osservato il disposto nel Parlamento di D. Giovanni Coloma.

II. « Item . . . Che per evitare le frequenti contese tra li
» tre Stamenti per precedenza e ordine di sedere, già che
» essendo l'intervallo di dieci anni da un Parlamento all'altro
» si dimenticava l'ordinamento che erasi tenuto, però fosse
» questo determinato ».

E fu concesso.

Il Vicerè precedeva tutti. Il Reggente la R. Cancelleria in tutti gli atti giurisdizionali ed in molti non giurisdizionali, in assenza del Vicerè, andava primo di tutti. Fu controversia però tra il Reggente ed il Governatore del Capo di Cagliari e Gallura, e restò decisa in favore del Reggente. Pretermettiamo di parlare delle precedenze de' ministri minori.

In tutti gli atti parlamentari andava primo il Braccio ecclesiastico, secondo il militare, terzo il Reale.

Il Braccio ecclesiastico constava degli arcivescovi, vescovi, priori, abati, procuratori de' capitoli. L'arcivescovo cagliaritano precedette tutti; gli altri arcivescovi precedevano i vescovi, e si aveva in ciascuna classe men di riguardo alla anteriorità dell'Ordinazione, che alla dignità e antichità della Chiesa. Questo ultimo rispetto sembrava costituire un diritto reale. Valea lo stesso nell'ordinamento de' procuratori de' medesimi; ma i procuratori de' prelati, o i vicari delle Chiese in sede vacante, non ottenevano il luogo de' loro principali, nè erano preferiti a' vescovi, sì bene a' procuratori dei capitoli.

Nello Stamento militare erano sempre delle liti di precedenza tra' titolati presenti.

I procuratori degli assenti non potevano occupare il loro luogo.

Tra' titolati aveva preferenza il titolo maggiore, e in parità di titoli, quello di più antica concessione.

Nel Braccio Reale non solo il primo Console di Cagliari, ma il Sindaco altresì precedeva tutti gli altri.

III. « Item . . . Perchè fin qui non erasi tenuta regola certa » sopra l'età delle persone militari per essere ammesse a vo- » tare nel Parlamento, onde tra gli abilitatori di queste Corti » nacquero alcune difficoltà, e fu ammessa anche l'età di 16 » anni, come spesso si era usato; pertanto fosse fatta espressa » ordinazione sull'età più conveniente per votare ed aver of- » fici nel Parlamento.

Il Vicerè stabiliva che a' 18 pieni potessero ammettersi a votare, a' 24 compiti agli offici.

Ma il Re approvando la seconda parte, modificò la prima volendo per votare 20 anni compiti.

IV. « Item . . . Che non ammettendosi ne' Parlamenti e Sta-

» menti di Castiglia, nel Regno di Aragona e nell'Italia, per-
» sone forestiere; nè pure sieno ammesse nel Parlamento del
» Regno e fuori di esso negli Stamenti persone non native
» del Regno, se non vi venissero per stabile dimora, o pro-
» vassero che nel Regno, onde erano usciti, fosse già stato
» ammesso alcun sardo in simili atti ».

Il Vicerè consentiva eccettuando quelli che fossero della Corona di Aragona e i procuratori de' baroni assenti.

V. « Item . . . Che essendo di diritto che nello Stamento
» militare non entrino se non cavalieri , e fattosi contraria-
» mente per alcuni cavalieri e signori di vassalli, dando pro-
» cura a persone non militari; sia decretato che non si pos-
» sano dar poteri che a cavalieri, fatta eccezione de' procu-
» ratori che i baroni, viventi negli Stati di Terraferma, hanno
» al governo de' loro feudi , i quali potranno entrare nello
» Stamento sebbene non militari ».

E rispondevasi con decreto favorevole.

VI. « Item . . . Perchè occorrendo negozi d'interesse par-
» ticolare de' magnati, baroni e militari, nell'intervallo da Corti
» a Corti, si sogliono congregare collegialmente in Cagliari
» quelli del Capo di Cagliari e in Sassari quei del Logudoro,
» e conviene per evitar le difficoltà in trattarsi affari toccanti
» a tutti i militari del Regno , o al bene e utilità pubblica ,
» che possano tutti dichiarare il loro sentimento; sia però de-
» cretato per atto di Corte che in casi simili la parte dello
» Stamento che prenderà l'iniziativa , ne scriva all'altra pro-
» ponendo la questione, il partito preso ed il numero de' voti,
» perchè anche questi congregandosi collegialmente la trat-
» tino, e la votino; quindi valga quello che sia paruto alla
» pluralità de' votanti dell'uno e dell'altro Capo a spese co-
» muni ».

Rispose il Re che congregandosi fuori di Parlamento lo Stamento militare per li casi e nel luogo e forma che si permette da' capitoli di Corte e da' privilegi, essendo negozi che interessino tutto lo Stamento, abbiano ad essere convocati i militari del Regno, e non sia fatto torto a' non convocati.

Sotto questo rescritto R. il Dexart riferisce una ordinazione regia de' 17 ottobre del 1616 da Madrid , in risposta alle lettere del Duca Luogotenente e della R. Udienza che

con data de' 2 maggio avevan fatto relazione al Re di una Giunta che i militari del Capo di Cagliari avean tenuto senza intervento di quei di Sassari, il che pareva contrario ai capitoli di Corte; su la qual questione dichiarava il Re che quando i militari presenti in Cagliari si volessero congregare, non fossero impediti, facendo ciò ne' casi e modi permessi, sebbene non chiamassero quei di Sassari e altri allora non presenti in Cagliari; essendo provveduto dalla surriferita risposta perchè i non convocati non patissero danno.

Dava quindi consiglio al Luogotenente che quando i militari si congregassero in casi non permessi da' capitoli di Corte, egli ne sospendesse la congrega e ne riferisse subito.

Segue altra R. ordinanza de' 17 giugno 1617, Madrid, dove dice che il conte di Cuglieri, in nome de' militari del Capo di Cagliari, avendolo pregato che gli fosse data copia di quello che era stato decretato sopra le Giunte de' militari con le lettere R. de' 2 maggio 1615 e 18 ottobre 1616, era concessa la presente e dato incarico al Vicerè e a' successori di osservare in tutto e per tutto quanto in esse carte ordinavasi, ed era che quei del Capo di Sassari non si potessero congregare in forma di Stamento militare, per essere il medesimo un solo corpo e non potersi dividere in due Capi, massime essendosi data forma da capitoli di Corte su' casi, luogo e modo delle congreghe di esso Stamento; soggiungendosi che si vietasse a quei pure del Capo di Cagliari di congregarsi in casi non consentiti da' detti capitoli di Corte.

Propose poi il Dexart un'altra ordinanza di Filippo IV sopra una memoria, presentata in nome de' militari del Capo di Cagliari contro certa provvisione, fatta ad instanza de' militari del Capo di Sassari dalla R. Ud., contradicente a' capitoli di Corte, in cui si comandava l'osservanza di questi, proibivasi a' cavalieri del Capo di Sassari di congregarsi in forma di Stamento, e significavasi al Vicerè che avrebbe potuto scusare di ammettere D. Francesco Ledda, procuratore de' militari del Capo di Sassari, il quale separatamente dal Braccio militare di tutto il Regno, erasi presentato a riferire le condoglianze per la morte dell'antecessore e padre del Re, in nome dello Stamento militare di quel Capo, nè poscia consentisse simili novità per assicurar meglio la quiete e conformità tra

essi e far cessare le dissensioni. *Dat. Madrid* 20 *marzo* 1622.

VII. « Item . . . Che ne' ripartimenti generali, che di co-
» mune consenso de' baroni si fanno tra essi o i loro vas-
« salli, non essendo osservata la eguaglianza dovuta; però con
» atto di Corte sia ordinato che la ripartizione in detti ripar-
» timenti si faccia, nella parte di Sassari, da due o più per-
» sone nominate dagli stessi militari del Capo, e in simil modo
» per Cagliari; perchè avendo cognizione migliore delle for-
» tune quelli del Capo che altri, non si farà ingiuria caricando
» alcuni più che sia equo ».

Il Re ordinava che in occorrenza di questi ripartimenti si eleggessero tre persone da ogni Capo per fare più giustamente la rispettiva ripartizione.

VIII. « Item . . . Che quando il Luogotenente Generale fuor
» di Parlamento o di Corti per alcun negozio voglia radunare
» lo Stamento militare, possano quei dell'altro Capo compa-
» rire per un procuratore da essi nominato, deliberarvi
» e votarvi; che altresì possano nominare un Sindaco per
» alcun loro negozio nel Regno e fuori a loro spese parti-
» colari ».

Il Re rispondeva che in caso di congrega stamentaria potessero quei dell'altro Capo comparire per procuratori; ma non rescrisse sopra il Sindaco.

IX. « Item . . . Che qualunque deliberazione, presa nelle
» Giunte de' detti due Capi o *Bracci*, si attui in nome di quelli
» che abbiano sottoscritto, non già in nome di tutto lo Sta-
» mento militare del Regno, se non fosse per risoluzione presa
» da ambe le parti ».

Rispose il Re: *No se lloch la supplicat.*

X. « Item . . . Lo Stamento militare dice a V. E. mediante
» il proprio Sindaco aver inteso che gli Stamenti ecclesiastico
» e Reale han supplicato di certi decreti contro i privilegi e
» altri diritti del medesimo; e chiede sia decretato in forza e
» vigore di atto di Corte che nessun rescritto dato o da darsi
» ad istanza di alcuno di detti Stamenti s'intenda fatto in
» pregiudizio de' baroni e de' loro vassalli . . . . *Altiss. - Franc.*
» *Adceni Adv. Stam. Mil.* »

Rispondea il Vicerè che non avea mai inteso nè intendea ne' decreti fatti o da farsi di derogare a' privilegi, immunità

ed altri diritti concessi allo Stamento militare; che volea questi salvi ed illesi, e dichiarava come non fatti i decreti già dati o da darsi se fossero contrari.

XI. « Item . . . . . Perchè alcune città del Regno hanno il » privilegio di comunicazione de'privilegi, costituzioni e con- » suetudini di Barcellona, e in forza del medesimo osservano » alcune di dette costituzioni, e in particolare la costituzione » *de impuberibus*, la costituzione *Hac nostra* ed altre, le quali » in Barcellona hanno ricevuto ampliazione o restrizione o » dichiarazioni dalla R. Udienza di Barcellona o da altre nuove » costituzioni; e perchè importa di torre ogni dubbio, sia » però ordinato che nella osservanza di dette costituzioni si » segua la prassi di Barcellona ».

Il Re rispondea fossero osservate le ampliazioni, limitazioni e dichiarazioni fatte e da farsi de' detti privilegi, costituzioni e usi nelle Corti generali celebrate e da celebrarsi nel principato di Catalogna.

Notò il Dexart che le suddette costituzioni erano osservate in Cagliari, Alghero e Sassari; che fu dal Re Giacomo da cui ebbe Cagliari il privilegio della comunicazione di tutti i privilegi e costituzioni della città di Barcellona; che lo stesso privilegio fu poscia da' Re successori concesso alle altre due città, da Pietro ad Alghero dopo lo stabilimento della colonia catalana, e da Alfonso (?) a Sassari dopo la sua verace sommessione.

XII. « Item . . . Perchè molti astenendosi da porger querela » nel timor della pena comminata dalla Carta di Luogo (Cap. » 44) contro chi non provi le accuse, restano impuniti molti » delitti; però sia provveduto che non si applichi quel ca- » pitolo che nel caso fosse evidente e notoria la calunnia ».

Il Vicerè ed il Re consentivano.

XIII. « Item . . . Che le gride reali, generali o particolari » (pregoni o editti), non possano menomare in nulla la giu- » risdizione, il mero e misto impero de'baroni feudatari e » allodiali, nè i privilegi e capitoli di Corte concessi in loro » favore ».

Il Vicerè consentiva, ma il Re eccettuava il caso, in cui altrimenti volesse il bene pubblico.

XIV. « Item . . . Che presentandosi alcuni con sinistre in-

» formazioni contro i signori o particolari, così in cose ci-
» vili, come in criminali; e tal volta facendosi provvedi-
» menti o dandosi ordini, che sono occasione di spese, liti,
» disagi; però sia ordinato che in qualsivoglia petizione, non
» possano i Vicerè, nè altre giustizie far provvisioni decisive,
» ma diano un termine ragionevole per rispondere contro ».

Rescrivea il Re si facesse come si supplicava, salvo se per giuste ragioni sembrasse al Vicerè e ministri Reali esser urgente di provvedere.

Il Dexart riferì su questo che a' militari davasi provvisione in 26 giorni volgarmente *Castell de 26 dies.*

XV. « Item ... Che sia abolita la prammatica di processo
» di assenza, secondo la pratica di Valenza, essendosi speri-
» mentato che per essa furono provati più pochi delitti con
» grave danno del Regno ».

Ma dichiarava il Re suo volere fosse osservata la prammatica indicata, finchè non si provvedesse altrimenti.

La detta prammatica contro gli assenti aveva la data di Valladolid 11 dicembre 1605.

XVI. « Item ... Che essendosi fatte in diversi tempi molte
» prammatiche, e non trovandosi tutte, e le poche rimanenti
» mancando in alcune ville, se ne ordinasse la collezione e
» la stampa ».

XVII. « Alla precedente petizione, formulata da' tre Sta-
» menti concordi, aggiunse la sua particolare sullo stesso og-
» getto lo Stamento militare, ricordando che nel Parlamento
» del conte Elda erasi decretato fossero tutte le prammatiche
» del Regno riunite; ma che non essendosi finora eseguito
» il provvedimento, si nominassero dal Vicerè due dottori
» della R. Udienza, che con intervento de' militari radunas-
» sero le dette prammatiche ».

Il Re concedeva ciò che domandavasi, a spese però dello Stamento militare e anche dello Stamento Reale, che avealo supplicato; che esso stesso nominerebbe poi le persone.

Questa compilazione fu dal Re commessa al magnifico dottore D. Francesco Vico, Reggente la Cancelleria nel Sacro Supremo Real Consiglio di Aragona, che satisfece bene al mandato.

XVIII. « Item ... Che l'ufficio di giudice d'appellazioni e

» gravami nel presente Regno essendosi istituito per evitare
» le spese che portava l'appellazione a Roma delle cause di-
» chiarate da' prelati ed ordinari del Regno; e che militando
» la stessa ragione in rispetto de' religiosi e di altre persone
» esenti, le quali quando avevano da pagare una cosa, oppo-
» nevano la eccezione declinatoria del foro, onde bisognava
» andare in Roma con gravi dispendi, e chi non aveva mezzi,
» doveva abbandonare i diritti più certi; però S. M. per il
» suo ambasciatore ottenesse da S. S. un giudice per gli
» esenti in ogni Capo del Regno ».

Il Vicerè promettea di supplicarne il Re; ma rispose il Re non essere necessità di grazia pontificia, essendo egli giudice degli esenti.

Il qual decreto tennesi come erroneo dal Dexart, perchè la regalia, per cui il Re era giudice degli esenti, praticavasi avanti il Concilio Tridentino, non dopo di esso che stabiliva giudici ecclesiastici.

Erano esenti i militi degli Ordini militari, e il Re conosceva delle loro cause non come Re, ma come amministratore, a giudizio dello stesso compilatore.

XIX. « Item . . . Che gli abitatori del castello e degli ap-
» pendizi di Cagliari per metter talvolta mano alla spada es-
» sendo subito esecutati della pena imposta nel capitolo del
» Parlamento dell'Illustrissimo conte d'Elda, e questo rigore
» essendo intollerabile; però supplicava la città di Cagliari si
» togliessero quelle pene ».

Il Vicerè consentiva e il Re approvava, ma solo sino al prossimo Parlamento e durante il suo beneplacito.

XX. « Item . . . Perchè molti che non eran cavalieri, nè
» militari usavano porre armi ne' sigilli, sopra gli elmi e al-
» trove, il che solo era lecito a'cavalieri e militari; però fosse
» vietato a persone non militari di usare armi in alcun
» modo ».

XXI. « Item . . . Perchè nella proibizione penale agli avvo-
» cati di Cagliari di dare ad alcuno nelle loro schedole avanti
» la R. Udienza il titolo di magnifico, era una irriverenza alla
» dignità de' militari, che si confondeano col volgo; però fosse
» abrogata in loro rispetto tale proibizione, e si dovesse ap-
» porre al loro nome il titolo di magnifico che sempre avean
» goduto ».

Noteremo qui che era solito di darsi a' militari e prefiggersi al loro nome il titolo di *donno* a differenza de' non militari.

XXII. « Item . . . Essendosi decretato a petizione dello Sta-
» mento militare nelle Corti di Elda che la obbligazione del
» terzo non avesse luogo nella personale esecuzione de' ca-
» valieri, nobili e militari; però (domandava la città di Ca-
» gliari) lo stesso si osservasse verso i cittadini che avean
» portato *Chia*, cioè le insegne di consiglieri di Cagliari, come
» pure verso i loro figli ».

Il Vicerè acconsentiva in favore delle persone de' consiglieri in capo, e secondo, che avessero portato *Chia*.

Il Re approvava rispettivamente alle obbligazioni future.

XXIII. « Item . . . Che essendo uso immemorabile che quanti
» han privilegio militare sieno esenti dalla giurisdizione dei
» Veghieri e de' loro assessori, così essi militari, come i loro
» creati, schiavi e famigli, tanto in cause civili, quanto in
» criminali, eccetto in caso di obbligazione di terzo e nel-
» l'atto di un crimine, potendosi allora catturare, ma con la
» condizione che sieno subito messi in potere del Luogote-
» nente Generale o del Governatore; e che da poco tempo
» in qua essendosi da alcuni Veghieri violato questo privi-
» legio; sia però fatta inibizione a costoro di operar contro
» il medesimo ».

Rispondea il Vicerè che così si facesse in rispetto de' cavalieri e nobili, come pure de' loro schiavi, nel resto fosse osservata la consuetudine.

XXIV. « Item . . . . Che ogni militare restasse franco da
» qualsivoglia diritto o tassa, tanto del Re, che delle città e
» ville ».

Il Vicerè li affrancava da' diritti reali, ma non dagli altri, per i quali volea si stesse alla consuetudine.

Ma si ordinava dal Re fosse osservata in tutto la consuetudine.

XXV. « Item . . . A petizione della città di Cagliari si ordi-
» nava che poi le droghe portate d'oltre mare si deponessero
» nella casa del municipio, donde non si potrebbero estrarre
» prima di essere riconosciute da' consiglieri, dal protomedico
» e da' medici ».

Era il capitolo XXX de' proposti da Cagliari, che il Dexart

solito omettere tutti i capitoli di privilegio locale e personale riferiva per occasione.

XXVI. « Item . . . Seguiva un'altra petizione di Cagliari, la
» quale veniva respinta perchè dannosa alla popolazione, e al
» commercio del Regno ».

« Domandava il municipio che essendo di molto diminuiti
» i diritti civici per essere stati privilegiati come abitatori del
» Regno alcuni forestieri non maritati a figlie native di Ca-
» gliari; però fossero rivocati i privilegi di *abitazione* (di cit-
» tadinanza) dati da 10 anni; quindi si osservasse l'ordina-
» zione de' consiglieri che non si tenessero come abitatori i
» forestieri non maritati con donna del castello o degli ap-
» pendizi; nè potessero comprare in piazza formaggi ed altre
» mercanzie, ma dovessero prenderle da'mercanti della città,
» sotto pena di perdere la mercanzia e di una multa di 300
» ducati applicabili alla R. Cassa ».

Il Vicerè annuiva alla domanda in rispetto all'abitazione, dissentiva nel resto.

Dissentiva parimente il Re, stimando la petizione del municipio contraria all'incremento della popolazione e del commercio.

XXVII. « Item . . . Non avendo usato i notari di porre nei
» protocolli i capitoli matrimoniali, gli inventari e gli incanti,
» che solevano scrivere in fogli volanti, onde era avvenuto
» che alcuni si fossero smarriti con danno degli abitatori;
» supplicava però la città fosse comandato di notare quegli
» atti ne' protocolli sotto la data che si saranno ricevuti.

XXVIII. « Item . . . Che quindi i notari (attuari), e scrivani
» di Cagliari e degli altri luoghi o reali o baronali, officianti
» nelle scrivanie, non prendessero procura da nessun litigante
» in causa civile o criminale, nè alcun salario di processi,
» sentenze, atti, inventari o di altro, ma dell'esazione che fa-
» rebbero e otterrebbero per i dritti dovuti, presentassero il
» computo e scrivessero a piè l'apoca o *albarano*, come diceasi
» del pagamento fatto ».

Questa petizione era dello Stamento militare, che oltreciò chiedeva fossero allo stesso obbligati i capitani, officiali e luogotenenti, così nelle terre reali, come nelle baronali, sotto la pena che parrebbe al Vicerè.

Questi ponea la pena di 25 lire, consentita poi dal Re.

XXIX. « Item . . . Lo Stamento Reale riconoscendo i danni
» patiti dalle parti per lo cumulare che faceano i notari e scri-
» vani l'officio di procuratori; supplicava che poi nessun no-
» tajo o scrivente potesse incaricarsi di alcuna procura ».

Il Vicerè consentiva, e parimente il Re con la spiegazione che questo si intendesse nelle Corti dove sarebbero scrivani.

XXX. « Item . . . Che essendosi sempre osservato in Cagliari
» che i notari riceventi i testamenti ricevessero e continuas-
» sero gli inventari delle eredità; e da poco in qua alcuni
» curatori, nominati dal testatore o dalla Corte, avendo intro-
» dotto di chiamar agli inventari ed agli incanti un altro no-
» tajo, e così facendo per loro interesse, perchè dal nuovo
» notajo riceveano una parte del suo salario e con lui divi-
» deano altri guadagni che si procuravano con detrimento
» degli eredi; però supplicava lo Stamento militare fosse or-
» dinato che i notari rogati de' testamenti continuassero gli
» inventari e gli incanti, e non si chiamasse perciò altro no-
» tajo sotto pena di ducati . . . a' contravventori, tanto alla
» parte, quanto al notajo ».

XXXI. « Item . . . Domandavano i tre Stamenti che i notai
» richiesti di copia di atti, la dessero entro un mese dopo
» che si fosse fatta avanti due testimoni anche estragiudizial-
» mente la domanda, sotto pena di 25 ducati da applicarsi
» per un terzo allo spedale, se ve ne fosse, o da distribuirsi
» dal rettore della parrocchia in opere pie, altrettanto al re-
» quirente, e il resto al giudice che ordinerebbe l'esecuzione,
» aggiunto l'interdetto per un anno di ricevere alcun atto ».

Il Vicerè riduceva la multa a L. 10, la metà al giudice esecutore, l'altra alla confraternita del Sacramento, e in mancanza di essa alla Madonna venerata in esso luogo; in difetto a qualunque confraternita.

XXXII. « Item . . . Domandavano ed ottenevano i tre Sta-
» menti fossero obbligati i notai a firmare gli atti ricevuti e
» porli tutti in protocollo, così gli scritti di loro mano, come
» dagli amanuensi o scriventi loro ».

XXXIII. « Item . . . Che per il notevole danno che cau-
» sava in molte contrade Mannuzo Fiore bandito *(Bandejat)*
» reale con la sua compagnia di fuorusciti *(de foragits)*, avendo

» S. E. ordinato una compagnia di soldati per inseguirli, e
» nominato capitano di quella D. Gaspare di Castelvì; e lo
» Stamento militare avendo consentito che da' vassalli di al-
» cune contrade fosse pagato detto capitano, ma sotto con-
» dizione che dal provento dalle composizioni fossero i me-
» desimi indennizzati; e che essendo già morti o giustiziati
» tanto il detto Manuzzo, come la maggior parte de' suoi com-
» pagni, altri mandati alla galera, ed altri ammessi a com-
» posizione; però fosse secondo il patto il provento di dette
» composizioni distribuito pro rata a' detti vassalli ».

Rispondeva il Vicerè che ne' processi contro il Manuzzo e sua squadriglia essendo apparsi altri delitti concernenti interessi particolari, e in questi essendo molta complicazione, si provvederebbe quando tutto fosse schiarito.

XXXIV. « Item . . . Domandava lo stesso Stamento militare
» che la R. Udienza ed i Governatori, cui da' baroni si ri-
» correva per vedere se un processo fosse o no regalia, lo
» riconoscessero, ma per ciò non potessero domandare alcun
» salario ».

Si acconsentiva, purchè non vi fosse cognizione di causa o contradizione di parte.

XXXV. « Item . . . Dolevasi lo Stamento militare che contro
» il disposto di un capitolo di Corte i Dottori della R. Udienza
» tanto per i *terzi* che si accusavano, come per le appellazioni
» dal Veghiere, prendessero 75 lire ».

Il Vicerè decretava che per accusa di terzo si prendesse un soldo per lira, e per rivocazione di precario si percevesse secondo il valore dell'ipoteca, di cui si fosse supplicata la possessione; ma il Re voleva che si prendesse sempre in rispetto della quantità, per la cui esecuzione si instava non considerando il valore dell'ipoteca ».

XXXVI. « Item . . . Che si tassasse certo salario per le cause
» civili come erasi fatto per le criminali, con che non si pren-
» desse più di un soldo per lira, e non si eccedessero le
» lire 12. 10 ».

XXXVII. « Item . . . Che i Sindaci ed i procuratori delle
» ville non esigessero più di 25 lire d'annuo salario, e
» dovendo escire dal domicilio per difesa della comunità,
» avessero per giornata reali 4, col divieto di prender il sa-
» lario in frumento od orzo ».

Il Vicerè cresceva però il salario da 25 a 50 lire, e le diete da 4 reali a 5.

XXXVIII. « Item . . . Che si crescesse a' dottori della Regia » Udienza il salario che avevano di altre 1200 lire, perchè » prendeano tuttavia quel tanto che si segnava nella istitu- » zione di esso tribunale, ed era ragione che avessero di più » essendo cresciuto il prezzo delle cose necessarie ».

Il Vicerè rimise la petizione al Re; questi promise che avrebbe veduto che convenisse di fare.

XXXIX. « Item . . . Che si ordinasse per capitolo di Corte » l'osservanza della tariffa fatta dal Dottor Martin Carrillo per » i diritti da pagarsi a' ministri reali, alle guardie e ad altri » i padroni delle barche che caricavano frumento ed altre » cose ».

Segue il decreto del predetto Carrillo, che si intitolava canonico della Metropolitana di Saragozza, visitator generale per S. M. in questo Regno.

« Veduti i grandi abusi e danni che han luogo nella esa- » zione de' diritti spettanti agli officiali e ministri , i quali » senza riguardo alle prammatiche hanno imposto nuovi dritti » e prendono più di quanto loro si dee ; ed essendo questo » contro il servigio di Dio e di S. M. , però ad impedire i » molti aggravi che soffrono le navi estere ne'porti di questo » Regno, abbiamo ordinato farsi una tariffa, con sospensione » d'officio e multa di 50 ducati a' contravventori ». Ecco alcuni articoli:

« Al procuratore patrimoniale per la visita de' vascelli quando » han da partire, perchè non imbarchino cose proibite e ri- » conoscer *las sacas* (le cose esportate) e la licenza ecc. reali » 2 castigliani ».

« Al notajo della Procurazione Reale per assistere a detta » visita e continuare gli atti occorrenti 4 reali castigliani ».

« Alla guardia Reale . . . . reali 2 ; all'alguazire del mare » altri 2; al misuratore della saca cagliaresi 2 per starello ».

« Al notajo della Procurazione Reale ne'giorni che assista » all'imbarco de'grani, 4 reali di dieta ».

« Alle guardie poste nelle navi in caricamento reali 6 tra » giorno e notte ecc. ecc. »

Il Re rispondea fosse osservata la sua provisione R. data in

Madrid a'31 dicembre 1614, la quale portava detta tariffa del Carrillo, pubblicata in Cagliari a' 19 ottobre del 1611.

XL. « Item . . . Che il Dottor Carrillo avendo posto una » tariffa eccessiva in favore del custode delle carceri Reali, » per l'acqua, per l'entrata e uscita, per ferri, catene, e in » favore de' ministri che facean le catture; si ordinasse per atto » di Corte che soppressa la tariffa del Carrillo, si ritornasse » all'antica consuetudine ».

Ma il Re volea che anche su questo si osservasse la sua prammatica pubblicata a' 31 . . . del 1614, la quale conteneva gli ordinamenti del detto Visitatore.

XLI. « Item . . . Lo Stamento militare rappresentava il danno » che pativano i regnicoli dalla tassa detta delle carni e dal » privilegio delle provisioni in favore di Cagliari, Sassari e del » S. Officio, essendo i proprietari forzati a prendere il prezzo » che si vuol dare; da' quali provvedimenti provenne che il » Regno già abbondantissimo di bestiame ne scarseggiasse » tanto che temeasi venisse a mancare, avendo molti che pra- » ticavano questa industria abbandonatala non solo per le » grandi vessazioni, la incompetenza del prezzo, le diete degli » alguaziri, le soperchierie de' beccari, le male annate ecc.; » Che perciò essendo necessario un rimedio efficace, fosse » tolta quella tassa e tolto l'obbligo della provvisione delle » carni, che aveasi verso le città e verso il tribunale, lasciando » che chi ha bisogno si accordi co' padroni del bestiame ».

Rispose favorevolmente anche il Re, il quale pubblicava poi una prammatica dat. da Madrid a' 10 maggio 1625, dopo lettere della R. Udienza (23 gennajo), dove si faceva ragione alle querele de' proprietari di bestiame contro le provvisioni de' Vicerè in favor di Cagliari, per le quali questo municipio li costringeva a contribuire con certa quantità di vacche ed altre carni; e chiedevasi l'osservanza dell'atto di Corte del conte di Gandia, in cui si ordinava di togliere detta provvisione, sperandosi dalla osservanza di detto atto un beneficio al R. Patrimonio; in considerazione delle quali rappresentanze il Re incaricava il suo Luogotenente Generale D. Giovanni Vivas di spegnere le dette provvisioni e di comandare l'osservanza dell'atto di Corte di questo Parlamento del Duca di Gandia.

Succedette poi allo stesso effetto altra R. ordinanza de'31

marzo 1634 dopo l'ordine dato dal marchese di Almonazir di provveder la città di Cagliari di carni per via di scrutinio, avendogli il Re, ad istanza di D. Alonso Gualbes, ordinato di rivocare la illegale e perniciosa concessione.

XLII. « Item . . . Che i portieri mandati per esecuzione non » comandino cavalli, ma prendendoli a nolo paghino il prezzo » convenuto, e abbiano a rispondere del cavallo, sella ed at- » trezzi ».

Il Re volle che il Vicerè con la R. Udienza tassasse il servigio del cavallo.

XLIII. « Item . . . Si rappresentava l'abuso dei ministri Reali, » Commissari ed altri, che viaggiando pel Regno, non paga- » vano i cavalli ed uomini comandati per servigio e compa- » gnia, e domandavasi che essendo questo un aggravio, do- » vessero i predetti pagare come fosse giusto; e che non es- » sendo ragionevole di prendere i cavalli e gli uomini a prezzi » tassati, come fin qui erasi fatto, pagando 4 soldi per giorno » che non bastano neppure per il vitto, senza pagare a' me- » desimi il ritorno, si ordinassero i prezzi, e si concertassero ».

Provvedeasi fossero pagati all'uomo e al cavallo dieci soldi per giornata e altrettanto pel ritorno.

Poi nelle prammatiche raccolte dal Vico il prezzo fu portato a soldi 15.

XLIV. « Item . . . . Che non si prendessero a forza i carri » de' vassalli per servigio de' ministri Regi ».

La qual petizione era stata occasionata dalle vessazioni patite da' poveri vassalli che portavano in Cagliari frumenti, legumi, formaggi, perchè avendo i ministri Regi bisogno particolare, per risparmiare alcuni soldi mandavano alguaziri e portieri a' carratori, che li obbligassero a lasciar i loro affari per quel servigio privato, e prendessero loro qualche pegno; perchè non partissero prima di fare il servigio e li ritenessero; alla qual violenza aggiungeano gli alguaziri le proprie estorsioni, perchè dopo il servigio non rendeano il pegno, se quelli non lo riscattassero.

XLV. « Item . . . Che non si prendesse da' vassalli alcuna » cosa senza innanzi pagarla al prezzo convenuto ».

XLVI. « Item . . . Che secondo i decreti di altri Parlamenti, » gli assessori tenessero tavola di tre in tre anni, e così faces-

» sero i Governatori de' due Capi per quello che fosse da essi
» provveduto senza segnatura degli assessori, e dovessero stare
» a residenza nel tempo del sindacato: che il Governatore
» del Goceano tenesse tavola dopo il triennio; inoltre detti
» Governatori ed Assessori non potessero dopo il periodo del-
» l'officio ricominciarlo senza aver purgato la detta tavola
» sotto pena di nullità di atti; il Governatore del Goceano
» dovesse dar fidanza, e tutti restassero sospesi dall'ammini-
» strazione dell'officio dal giorno che fosse pubblicata la detta
» tavola, finchè fosse purgata ».

Decretava il Vicerè si osservassero i capitoli di Corte, e in rispetto della residenza degli assessori che restassero sospesi dal giorno della pubblicazione della residenza, pur dando sospetti i giudici nominati per la tavola; e in quanto al Governatore del Goceano fosse fatto come si domandava.

Rispondeasi dal Supremo Consiglio esser piaciuto al Re, relativamente alla tavola o residenza del Governatore di Sassari e de' suoi assessori, si osservassero i capitoli presentati in questo Parlamento per la città di Sassari; in quanto al Governatore del Goceano e suo assessore, avessero da purgare tavola finito il triennio; e in tal occorrenza il Vicerè nominasse un giudice visitatore qual convenisse, i detti Governatori de' Capi e del Goceano facessero i procedimenti di giustizia col consiglio degli assessori.

XLVII. « Item . . . Perchè si riconobbero molte falsità in
» favor dei ladri, supplicava lo Stamento militare che come
» fosse finito il processo offensivo contro il ladro, preso o no,
» lo scrivano facesse segnare in fine del medesimo la parte
» querelante, in difetto il procuratore della Corte con due
» testimoni, notando e specificando il numero de' testimoni
» e i fogli del processo ».

La falsità indicata era degli scrivani stessi che alteravano le cose contrarie al ladro, corrotti dal denaro.

XLVIII. « Item . . . Ripeteasi una supplica presentata dallo
» Stamento militare nel Parlamento di D. Antonio de Cardona,
» che le prigioni essendo non per pena, ma per guardia, si
» avesse riguardo alle persone, già che i militari e cittadini
» non stavan bene insieme co' ladri, facinorosi ed altre vili
» persone; però dal denaro del Parlamento destinato alle ri-

» parazioni si formassero carceri comode a' militari ed a'cit-
» tadini posti in grado di consiglieri tanto in Cagliari come
» in Sassari, conformemente alla espressa volontà del Re ».

Ma parve al Re che, riconosciuta la necessità delle riparazioni, queste si ordinassero, e fossero poi pagate da chi dovesse sostenere il dispendio.

XLIX. « Item . . . Che qualsivoglia giustizia, andando a cat-
» turar ladri che abbian invaso gli altrui territori, non si ac-
» cusi di aver violato l'altrui giurisdizione, purchè dopo averlo
» catturato lo consegni alla giustizia del luogo, sia officiale,
» luogotenente, maggiore o giurati; che il reo essendo do-
» mandato, sia reso senz'altro, sebbene abbia da rispondere
» di altri delitti commessi nel luogo della giustizia, dove sia
» stato catturato, riservandosi a ripeterlo dopo che l'altro tri-
» bunale avrà compito l'opera sua ».

L. « Item . . . . Che tolti tutti gli abusi, fosse osservato il
» capitolo di Ximene Perez Scriva decretato dal Re Ferdinando,
» il quale portava che il capitolo di Corte sopra le restituzioni
» e remissioni de' vassalli criminosi, che quando un barone
» o il suo officiale fosse richiesto per lettere di far la detta
» remissione o di presentare il processo del crimine, si ri-
» mettesse sotto pena di 500 lire e de'danni ».

Il Re rescrivea che essendo fatta la richiesta e intima della condanna di un reo assente, debba la Curia assicurarsi dei beni del medesimo, se ne avrà il condannato, sotto pena che la giustizia che non si assicurerà de'beni del delinquente debba pagare del suo.

LI. « Item . . . Che la persona presso cui si trovasse carne
» o cuojo, che si sospettasse furtivo, dovesse ad instanza del
» fisco o di parte querelante, provarne la provenienza onesta,
» ed essendo pastore dar il segno dell'orecchio, altrimenti su-
» bisse la pena di furto ».

LII. « Item . . . Che nessuno usasse suola per scarpe o sti-
» vali che non avesse il marchio di Corte, sotto pena di lire
» cinque, ed ogni signor di vassalli dovesse tenere un marchio
» in ciascuna villa di sua giurisdizione ».

LIII. « Item . . . Che dove si avessero concerie *(Adobaries)*,
» si avesse un registro per notarvi ogni cuojo di bestiame
» grosso prima di metterlo in concia, dove fosse espresso pelo

» e segno, pagandosi 4 denari per cuojo, con pena di 25 lire
» al conciatore che non registrasse ».

LIV. « Item . . . Che i pastori o altri che facesse carne nei
» salti, dovesse registrare in villa il cuojo col pelame e segnale
» dell'orecchio, sotto pena di 10 lire ».

Si approvava, ma dimezzando la multa.

LV. « Item . . . Che le pene comandate da' capitani e altri
» ministri di guerra che facessero la rivista e rassegna *(que
» prenen les mostres y resenes)* nelle ville e città, così i pre-
» posti dal Re, come quelli della milizia ordinaria, da pagarsi
» per li miliziani da cavallo e da piede, per non aver in or-
» dine le armi, o per qualche fallo, si avessero a depositare
» in poter del maggior della villa, e nelle città in mani del
» Veghiere; e si spendessero per tamburi, pifferi, bandiere,
» trombette e polvere per esercitar la gente a tirar al bianco;
» perchè sebbene la cosa fosse ordinata così, come or si do-
» manda, si era poi fatta variazione quando fu comandato
» l'armamento del Regno, prendendo i capitani, sergenti ed
» altri ministri a proprio vantaggio quelle pene; oltre di che
» faceano straordinarie estorsioni ».

LVI. « Item . . . In questo capitolo si richiese il solito in-
» dulto in favore di quanti appartenevano allo Stamento mi-
» litare e alla casa de' baroni ».

Si concesse il perdono senza pregiudizio della parte inte-
ressata, e con le solite eccezioni.

LVII. « Item . . . Che tutti i processi e cause di graduazione
» che pendeano alla R. Udienza fossero presto spediti, e si
» raccomandasse al R. Consiglio di non permettere che le
» liti si prolungassero di anni ».

LVIII. « Item ... Che nessun debitore possa far instanza per
» concorso, nè questo si pubblichi, nè si proceda, se prima
» il debitore non metta in poter del tribunale, presso cui si
» insta il concorso, tutti i suoi beni, eziandio feudali, da es-
» sere raccomandati a persona fidata del luogo, finchè sia
» fatta la *agraduacion*; e che mentre duri la lite del concorso
» i frutti de' beni sequestrati e posti in concorso sieno di-
» visi tra' creditori, data cauzione per restituire gli uni agli
» altri, secondo che sarà aggraduato ciascuno, e riservata la
» giurisdizione criminale di tali feudi che non sarà tolta al
» signore ».

Decretava il Vicerè che per altri concorsi sarebbero dati tre mesi a' creditori per conchiudere il processo, passato il qual termine potesse il Giudice dichiarare a istanza di qualunque creditore.

Il Re approvava aggiungendo che durante la lite si ripartissero i frutti per soldo e per lira, prestata la detta cauzione, e dove il barone pretendesse che gli emolumenti della giurisdizione criminale fossero insufficienti alla sua sussistenza e d'altra parte non avesse mezzi, o che i creditori pretendessero sufficienti al suo bisogno i detti emolumenti, o aver esso altri mezzi, si sequestrassero pure i detti emolumenti e si tassassero al barone gli alimenti come paresse ragionevole.

LIX. « Item . . . Che a' baroni non si togliessero i processi » in prima istanza, fuor che ne' casi permessi ».

Il Vicerè consentiva, se non constasse di desidia di essi baroni o de'loro ministri, la quale sarebbe avverata, quando fosse stata domandata giustizia e questa negletta.

Il Re dichiarava che non volea tolte le cause in prima istanza a' baroni, se non fossero di regalia, o potessero per altra ragione conoscersi da S. M., e che evocandosi a titolo di desidia, si osservasse il decreto viceregio.

LX. Che mandandosi a far processo contro vassalli di ba- » roni per caso di regalia, non si ricerchino altri delitti che » non lo sono ».

Rispondeva il Vicerè che non era luogo alla petizione; ma non pertanto sarebbesi in caso di cumulazione rispettato il diritto de' baroni nelle pene pecuniarie.

LXI. « Item . . . Che in certi casi non bastando i 4 mesi » segnati dalle Prammatiche e da' capitoli di Corte, entro i » quali devonsi spedire le cause de'ditenuti, essendovi buone » ragioni di prolungo e non apparendo negligenza, non po- » tesse il R. Consiglio o il Governatore avocar le cause ».

Rispondevasi fossero osservate le prammatiche e le grida generali.

LXII. « Item . . . Che secondo le prammatiche nel caso di » essere citato un testimonio di verità da un barone all'altro, » dovendo darglisi 4 giorni e pagarsi il viaggio, e accadendo » che molti non vogliano obbedire, onde si prolungano le » cause; però sia decretato che dopo i 4 giorni, o quell'altro

» spazio che sarà dato, incorrano i chiamati nella pena di 25
» lire, sieno processati per la disobbedienza, e possa andare
» l'officiale a spese di lui per interrogarlo ».

Il Vicerè decretava si osservasse la disposizione della prammatica.

Il Re approvava, ma volea divise le 25 lire tra il giudice requirente e la parte instante o il fisco.

LXIII. « Item . . . Che usando i notai delle cause civili e cri-
» minali di prender gli atti prodotti dalle parti, cucirli nei
» processi originali e darne copia alle parti; e quest'uso es-
» sendo dannoso nelle cause gravi, quando si producono per-
» gamene, atti e processi, perchè si dovrebbero ridomandare
» con gravi spese gli stessi atti a' notai che li abbian fatti,
» spesso non potendosi averli, resterebbero le cause prive delle
» loro carte, massime che si perdono e rubano spesso i pro-
» cessi originali; perciò sia decretato che delle produzioni
» delle parti si prenda esemplare dal notajo della causa e si
» restituiscano le carte con obbligo di mostrare gli originali
» alla parte contraria o a' giudici, se li voglian vedere ».

LXIV. « Item . . . Accadendo che molti protocolli de' notai
» morti vadano smarriti sì che non puossi aver copia de' me-
» desimi, e come le prove *(las claricias)* delle aziende consi-
» stono in essi e giova che si assicurino; però sia decretato
» che chi abbia atti autentici li possa presentare al Vicerè o
» Governatore, che riconoscendoli autentici li faccia inserire
» nelle carte della Scrivania, e valgano tali copie come fos-
» sero autenticate dallo stesso notajo che ricevea l'atto ».

Si rispose fossero osservate le disposizioni del diritto.

LXV. « Item . . . Che usando il R. Consiglio, quando alcun
» vassallo si lamenta di essere dal barone ingiustamente pro-
» cessato, di provvedere comandando al barone che informi
» *per transmissionem processus*, onde risulta aggravio a' baroni
» e resta lesa la loro giurisdizione; però si decreti non si possa
» provvedere la detta trasmissione ».

Decretava il Vicerè che per essere tal ricorso suprema regalia, non era luogo alla supplica; ma se il ricorrente non avesse ragione sarebbe condannato nelle spese.

Il Re approvava con che il barone richiesto del processo ne mandasse copia autentica.

LXVI. « Item . . . Perchè gli officiali e ministri di alcune in-
» contrade dopo aver raccolto le rendite reali del Parlamento
» o altre , non le versano nella R. Cassa al tempo debito ,
» anzi ne fan negozio ; onde ridonda danno e sono talvolta
» i poveri vassalli obbligati ad un secondo pagamento; sia però
» decretato che tali collettori debbano prima di entrar in of-
» ficio dar fidanza idonea.

LXVII. « Item . . . Che la legittima dovuta a' figli e discen-
» denti o ascendenti ne' beni de' vassalli, così feudali, come
» allodiali, sia regolata in modo, che l'erede non si trovi aver
» solo una piccola parte della rendita, spesso pagando gli in-
» teressi della legittima al 7 °/₀, mentre non si ha veramente
» che da 2 a 3 per cento ».

Rispondea il Vicerè che i frutti e interessi della legittima de' feudi e de' beni allodiali giurisdizionali si stimassero e pagassero a ragione del 4 °/₀, restando il soprappiù alla disposizione del dritto comune.

Decretavasi dal Consiglio Supremo fosse pagata per i frutti o interessi della legittima sola la quota o la porzione de' frutti percepibile della parte de' beni del defunto alla quale fosse aggiudicata la legittima.

LXVIII. « Item . . . Che facendosi i ripartimenti così de' Par-
» lamenti, come delle altre contribuzioni comunali, ugualmente
» tra tutti i vassalli baronali o reali, con gravame de' poveri
» che devon pagare quanto i ricchi; però fosse poi legge che
» avessero a farsi secondo le qualità delle aziende rispettive
» ponendo per lo meno tre gradi di persone ».

LXIX. « Item . . . Perchè molti vassalli andando a vendere i loro
» frutti alle città per far denaro e provvedere a' bisogni delle
» famiglie, erano impediti di vendere, finchè essi municipi e
» i particolari non avessero spacciati i loro frumenti, vini ed
» altro, con danno non solo di essi vassalli , ma degli stessi
» popolani poveri della città , costretti a comprare più care
» le derrate; però fosse provveduto che qualunque persona
» potesse portare e vendere in tutte le città i suoi prodotti , e
» non potesse la giustizia del luogo interpor divieto ».

Si concedea , ma con eccezione di quello che toccasse ai frumenti della città ».

LXX. « Item . . . Che un cavaliere non fosse costretto a slog-

» giare dalle case che avesse locate per lasciar luogo a giu-
» dici del Consiglio ».

Il Vicerè ordinava fossero in caso di competenza preferiti i giudici e ministri di S. M., ma il Re aggiungeva la clausola che fosse finita la locazione di chi vi abitasse.

LXXI. « Item... Che nessun porcaro tenesse comune (branco)
» d'altri minore di dodici capi di *mardiedu* (generativi) di un
» segnale a ciò si evitassero le frodi e i furti che avvenivano
» nel consorzio *(cussorgia)*, non potendosi il pastore mante-
» nere con sì poca roba, sotto pena di perdere quel cotal
» comune e di pagare una multa di lire 25 ».

LXXII. « Item... Che il decreto del conte d'Elda che disob-
» bligava i vassalli da satisfare de' residui, limitato al decen-
» nio del Parlamento, si estendesse a perpetuità ».

LXXIII. « Item ... Si chiedea in questo capitolo l'ampliazione
» de' feudi, e fu concessa per le femine allora nate sotto le
» solite condizioni ».

LXXIV. « Item... Che potessero i signori di vassalli perdo-
» nare, commutare, comporre nelle loro giurisdizioni dopo
» della condanna, ove il delitto non escludesse la tran-
» sazione ».

Rispondea il Vicerè che su ciò fosse servata la disposizione del diritto.

LXXV. « Item... Che delle sentenze di condanna date dai
» signori di vassalli o da' loro officiali, confermate da' tribu-
» nali, si lasciasse l'esecuzione a' baroni od a' loro officiali ».

E si concedeva purchè il condannato non si fosse inviato alle carceri reali.

La qual petizione era causata da che il Vicerè o Governatore facea eseguire le sentenze de' tribunali baronali sopra i catturati e condannati da' baroni o loro ministri dopo averle confermate. Si adduceva anche per ragione che l'esecuzione nel feudo onorava la giurisdizione del barone, e servendo di castigo al delinquente, giovava alla esemplarità.

LXXVI. « Item... Fosse provveduto con atto di Corte che
» anche la Reale Udienza osservasse le leggi municipali nelle
» macchizie e pene proposte, e che delle medesime si dovesse
» dare la metà al signor del territorio dove fosse stato com-
» messo il delitto, e parimente delle composizioni, essendovi

» capitoli di Corte per cui delinquendo alcun naturale di città
» nelle terre di un barone, sebbene debba esser giudicato
» dal giudice proprio, non si può negare al barone del luogo
» dove si commise il delitto la metà della macchizia ».

LXXVII. « Item ... Che essendo le strade in lunghi tratti im-
» praticabili e pericolose, si comandassero tutti i vassalli delle
» ville, senza eccezione di alcuna persona secolare, tutti gli
» anni per 12 giorni ne' tre mesi da' 15 marzo a' 15 giugno
» a riattarle e questo servigio fosse fatto in giorno di festa,
» per cui i prelati darebbero licenza essendo cosa utile, esclusi
» però i primi giorni di Pasqua ed altre feste molto solenni ».

LXXVIII. « Item ... Che il sale delle saline della città di Ca-
» gliari si desse a' vassalli al prezzo che si dava a' forestieri,
» cioè a dieci ducati (di tre lire a ducato) per ogni cen-
» tinajo di quartini, già che i vassalli difendevano il regno,
» pagavano il Parlamento, le tasse reali ed erano obbligati
» alle donazioni di maritaggio (*tapinage)*, ed altre secondo le
» occasioni ».

Ma il Vicerè rispondea che si stesse alla consuetudine, in beneficio del R. Patrimonio.

Il Re approvava.

LXXIX. « Item ... Che non si proseguisse per certo tempo a
» stampar moneta di *vellò* e si riducesse a minor valore, di
» modo che non fosse ragione di portarne da fuora e trarne
» invece quel che si ha d'oro e d'argento; il che sarebbe buon
» servigio al Re e vantaggio al Regno ».

Rispondea il Vicerè che avendo S. M. ordinato di proseguire il battimento della moneta di *vellò*, non ostanti le rappresentanze fatte da' suoi ministri, non si potea aver riguardo alla petizione; e che in quanto a non trarre dal Regno la moneta d'oro e di argento, fossero osservate le prammatiche.

Il Re approvava, ma aggiungendo che quando fossero fabbricate le centomila lire di moneta sarda, che erano comandate, non si fabbricasse altro, e si provvederebbe nel resto.

LXXX. « Item ... Che essendosi con R. Prammatica pubbli-
» cata in favor della agricoltura addì 11 febbrajo 1566 in
» Madrid, e riformata con altre Prammatiche reali de'9 luglio
» 1570 e 14 agosto 1576, fatta grazia nel capitolo 2.° a' la-
» voratori per meglio animarli nell'esercizio di detta agri-

» coltura che quelli stessi che lavoravano o facevano lavo-
» rare a loro spese potessero dopo licenza del Luogotenente
» Generale imbarcare e vendere alle persone di lor piacimento
» e a' prezzi che si concerterebbero; poi derogato a detto ca-
» pitolo pel timore che il compratore ingannasse il lavoratore
» ne' prezzi; perchè si era riconosciuto che i lavoratori sape-
» van fare il proprio interesse; però non ostante alcun or-
» dine di S. M., per lettera o Real Prammatica, dato in con-
» trario del disposto del citato secondo capitolo, questo ri-
» tornasse in vigore ».

Il Vicerè rispondeva si osservassero le disposizioni delle regie prammatiche.

Il Re lodava il decreto del Vicerè, e dichiarava che i lavoratori potessero liberamente imbarcare o vendere a' mercanti, cui volessero, al prezzo che sarebbe concertato le tratte *(tratas)* che sarebbero loro consentite in virtù delle dette prammatiche, incaricando il Vicerè Presidente, il Reggente ed i ministri del R. Patrimonio che impedissero le frodi e le prevenissero con gli spedienti migliori, ordinando che questo valesse sino al prossimo Parlamento, e durante la sua volontà.

LXXXI. « Item ... Che non valessero le vendite delle terre
» fatte senza licenza del barone da certi vassalli deliberati a
» cangiar domicilio, mentre operavano contro del cap. IV
» del Parlamento di D. Martino Cabrero, e del LVII delle
» Corti di D. Antonio Cardona ».

Si consentiva, e rimettevansi in vigore i citati capitoli.

LXXXII. « Item ... Perchè per tassa annuale si costringevano
» i vassalli a portar per scrutinio certa quantità di frumento
» ad alcune città, e davasi un prezzo minor del giusto con
» grave danno de' villici, verso i quali non si osservava il di-
» sposto ne' capitoli di Corte e nelle R. Prammatiche di la-
» sciar loro il pane e la semenza; fosse però provveduto che
» in detto scrutinio si osservasse la Prammatica, e si pagasse
» al prezzo corrente in piazza ne' mesi di agosto e set-
» tembre ».

Il Vicerè inculcava fossero osservati i capitoli di Corte e le Prammatiche su questo particolare.

LXXXIII. « Item ... Che cagionandosi spese e danni a' vassalli
» da' *veusportants* (commissari), mandati da Cagliari a pren-

» dere lo scrutinio (cioè la quantità determinata dopo lo scru-
» tinio, o ricognizione di quello che erasi raccolto), si des-
» sero ogni anno in tutto il mese d'agosto le liste delle de-
» cime delle ville che pagavano scrutinio, e conformemente a
» quelle si commettesse a un contadore, assistito da due si-
» gnori di vassalli, di vedere a qual ragione venga de'10, 20
» o 30 l'uno, perchè si avessero i venti e tanti mila starelli,
» che si dovean dar a Cagliari; e conformemente a detto com-
» puto si ordinasse a tutti i ministri di giustizia di raccogliere
» da ogni vassallo il frumento, che nella predetta ragione gli
» toccasse e di farlo portare in città; la quale dovesse pagar
» presentemente tutto il prezzo ».

Rispondea il Vicerè si togliessero i *veusportants* e si spedissero provvisioni agli officiali e ministri di giustizia, perchè dentro un mese raccogliessero e mandassero il frumento, con comminazione che non essendo buono il frumento o lasciandosi di mandarlo, sarebbero mandati alguaziri e commessari a spese de' ministri.

Il Re approvava, limitando però il decreto finchè a lui piacesse.

LXXXIV. « Item ... Perchè nell'Isola si faceano alcune pesche
» e mercanzie di tonnine (1), scabecci e altre, e tutte si
» portavano fuori del Regno senza lasciarne parte; fosse prov-
» veduto che almeno un terzo si vendesse nelle piazze pub-
» bliche ».

Decretava il Vicerè che fosse arbitro il Luogotenente Generale e il Consiglio del patrimonio della quantità da lasciarsi.

LXXXV. « Item ... Che attesa la penuria che pativasi in Ca-
» gliari di buona legna, consumandosi la maggior parte nei
» forni di calcina, fosse provveduto che poi non si bruc-
» ciassero che le sole stipe, frasche (*rama*), e non si imbar-
» casse legna fuori del Regno, sotto la pena che parrebbe
» al Vicerè ».

Il Vicerè ponea la pena di due scudi e della perdita della

(1) Dicesi *tonnina* la carne del tonno preparata col solo sale, od anche con l'olio.

calcina; e dichiarava che i padroni de' battelli perderebbero questi e subirebbero altre pene ad arbitrio del Luogotenente Generale e della R. Udienza, ordinando che di questo fosse subito fatta pubblica grida.

LXXXVI. « Item . . . Che si vietasse a' beccari di gonfiar col » loro fiato i montoni o altri animali per scuoiarli.

Il Vicerè ed il Re consentivano in questo provvedimento d'igiene, provocato da che talvolta restando la carne infetta, eccitava nausea in mangiarla, e potea in qualche caso insinuare qualche malignità, se i tali *(buffadors)*, che gonfiavano col loro fiato gli animali, fossero infetti di alcun male secreto.

LXXXVII. « Item . . . Che nella penuria de' cordovani mancando il materiale a' calzolai fosse per dieci anni proibita » l'estrazione de' medesimi ».

Il Vicerè limitava l'interdizione a soli quattro anni.

LXXXVIII. « Item ... Che per la consumazione delle città del » Regno si comandasse di ritenere il quinto de' cuoi bovini » e delle pelli montonine che si volessero imbarcare, come » praticavasi in Cagliari ».

LXXXIX. « Item ... Che essendosi nell'ultimo Parlamento ad » instanza del Sindaco di Sassari comandato ai vassalli di con- » durre alle aje di quella città le loro cavalle, purchè si pagas- » sero soldi 7 per capo alla giornata, con la clausola limitativa » della concessione al decennio seguente, e che risultandone » gran danno agli armenti, onde si vedean mancare i cavalli » tanto necessari alle milizie nazionali per la difesa del Regno; » però fossero i vassalli disciolti da tale obbligazione; lasciando » che i padroni degli armenti si intendessero per cotesto ser- » vigio con gli agricoltori ».

Rispondea il Vicerè, ordinando non fossero forzati i vassalli a condurre le loro cavalle; ma questi nelle ville non domandassero più di 4 soldi per capo a batter l'orzo, e 5 per battere il frumento, e nelle città di Sassari ed Alghero non più di 7.

Ma volle il Re valesse fino al primo Parlamento ciò che erasi stabilito nel Parlamento del conte d'Elda, ed intanto fosse lecito alle parti di proporre le loro pretese perchè restassero salvi i loro diritti.

XC. « Item . . . Che per rimediare alla deficienza de' ca-
» valli si ordinasse che dentro due anni dal dì della decre-
» tazione del presente capitolo, ed indi perpetuamente, ciascun
» signore di vassalli avesse a tenere un *coma* (branco) di ca-
» valle almeno di 15 ».

XCI. « Item . . . Che prima dell' istituita Amministra-
» zione delle torri, alcune contrade, ville e signorie per far
» servigio al Re avendo stabilito queste difese a proprie spese
» nelle rispettive marine, molto frequentate da' corsari, e aven-
» dole mantenute e continuando a mantenerle, non dovesse
» la detta Amministrazione pretendere che le dette contrade
» e signori pagassero i diritti, che pagavano quelli che nulla
» avevano fatto in difesa del Regno; perchè renderebbesi un
» merito indegno a quelli che erano stati più generosi nel
» servigio allo Stato: o dove si volessero che contribuissero
» essi pure alla general amministrazione, fosse tolto loro il peso
» di provvedere alla manutenzione di quelle che avevano eretto
» nelle loro marine; e si facesse questa giustizia, se non si
» voleano fare i favori che si meritavano ».

Rispose il Vicerè che in rispetto delle torri di Pittinuri e Caponesto nel contado di Cuglieri, per essere delle prime che si erano edificate, se le assumesse l'Amministrazione; nel resto si osservassero i decreti nel Parlamento di D. Antonio Coloma.

Si rispose dal Vicecancelliere Reale piacere al Re che dei diritti destinati per le torri si pagassero interamente tutte quelle che fin qui si usò di pagare, e si satisfacesse alle altre spese ed a' carichi per cui furono imposti quei diritti; e che se sopravanzasse dopo satisfatto a tutti i bisogni, si distribuisse pagando interamente fino al primo Parlamento le torri, che Alghero solea pagare, in riguardo delle sue urgenti necessità; e non prorogando per più tempo il Re questa grazia ad Alghero, voleva che il resto per soldo e per lira fosse dispensato nelle spese delle altre torri, alle quali finora non si era sovvenuto ed aveva provveduto o il R. patrimonio, o comuni, o particolari.

Il Dexart numera presentati alla R. approvazione 103 capitoli, de' quali nota cinque rifiutati, cinque inutilmente decretati e quattro non concessi.

Le false indicazioni del detto compilatore causarono che la nostra numerazione non corrisponda.

Nella conclusione ritorna la solita formola, dove il Re approva i decreti raccomandando al suo primogenito Filippo, Principe delle Asturie, di osservarli per avere la sua paterna benedizione, e al Luogotenente Generale e a tutti gli altri officiali del Regno sino a' portieri, di rispettare i suoi decreti e non soffrire che sieno violati, comminando a' trasgressori l'indegnazione regia e la multa di 10 mila fiorini d'oro di Aragona.

Datum in domo nostra de Aranjuez die 11 mensis Maii, anno a Nativitate Dom. M. DCXV.

Jo el Rey

V. Roig Vicecancellarius. V. Cormas Thes. Gen. V. Fontanet R. V. Tallada R. V. Boclin R. V. Aug. de Villaneuva Cons. Gen. etc.

PARLAMENTO

convocato dal Re Filippo IIII, presieduto da D. Giovanni Vivas co' capitoli approvati dal Re addì 11 novembre del 1625.

Nella concessione notasi l'epoca della convocazione. Avendo nell'anno scorso 1624 stabilito di celebrare nel nostro Regno di Sardegna il general Parlamento *pro bono statu ac recta justitiae administratione*, ne demmo incarico al nostro Luogotenente e Capitano Generale nel medesimo D. Giovanni Vivas, che lo intimava, teneva e finiva nella nostra città di Cagliari, nel quale essendosi trattate varie questioni relative alla salvezza e tranquillità, furono presentate al detto nostro Luogotenente Generale molte suppliche e capitoli, poscia alla N. M. dal nobile e diletto nostro D. Antonio Manca De Omedes, sindaco dello Stamento militare, col pubblico istromento della sua missione . . . E noi avendo fatto rivedere nel S. S. Consiglio di Aragona i capitoli e i decreti, abbiamo mandato darsi le risposte che si vedranno a piè de' singoli capitoli.

È notevole la clausola che viene in appresso, leggendosi: *Non obstantibus quibuscumque in contrarium praetensis et allegatis tam per Stamenta dicti Regni, quam per singulares illorum personas conjunctim, sive divisim; quibus ea qua decet maturitate perpensis et consideratis visum fuit non obstare* . . . . Mentre in nessun'altra concessione trovasi nulla di simile.

Presenta il Dexart primi i capitoli a petizione dello Stamento militare, e ai numeri 1 e 2 appone la nota che eran stati diniegati.

III. « Item . . . Che ne' capitoli presentati dagli Stamenti ai » 6 aprile del 1614 eravene uno del tenor seguente:

« Perchè maggiormente questi regnicoli si incoraggino a » studiare e ad impiegarsi in servigio di S. M., concedasi che » nel Supremo Consiglio di Aragona siavi un Reggente na- » tivo del Regno, il quale sarebbe di molta utilità per infor- » mare il Consiglio delle cose dello stato del Regno , delle » prammatiche, consuetudini, leggi municipali; e per tale ef- » fetto gli Stamenti militare e reale offrono che il Regno pa- » gherà il salario necessario e ordinario del Reggente;

« Che per il Luogotenente Generale era rimessa la supplica » alla M. V. confortata del suo voto;

« Che erasi dato il seguente decreto:

« S. M. sta considerando le ragioni di convenienza che fu- » rono proposte per la nomina di un Reggente nativo di » Sardegna; e che dopo la sua risoluzione trovando soggetti » naturali idonei , farà la richiesta con che paghi il Regno » oltre il salario ordinario altri 6 mila reali ogni anno , per » ragione del dritto delle sentenze e provvisioni, che potreb- » bero toccare al Reggente nativo del Regno e per l'alloggio » che se gli deve dar nella Corte ».

Notava quindi lo Stamento che tal decreto , in apparenza favorevole, aveva due capi che presentavano difficoltà, ed erano questi che non dovesse partecipare il detto Reggente de' salari, nè dell'abitazione, perchè allo Stam. non pareva giusto restasse il Reggente sardo escluso da detti vantaggi, e non godesse de' propri lavori nelle cause che farebbe con gli altri Reggenti, mentre altrimenti si praticava verso gli altri Reggenti delle altre provincie, e che era ragionevole che egli fosse nella stessa condizione degli altri e come gli altri onorato.

Rispondea il Re che per far favore al Regno voleva allora nominare a Reggente del S. Consiglio d'Aragona una persona nativa del medesimo, con che lo stesso Regno pagasse al detto Reggente lo stesso salario che ricevean gli altri Reggenti, e oltre ciò quello che sommerebbe ogni anno l'alloggio, propine, lumi, ecc., ma che da ciò non si intendesse obbli-

gato il Re a far simile nomina in caso di vacanza della piazza del Reggente nativo dell'Isola, che allora provvedea, se non se e in quanto parrebbe convenire al suo R. servigio.

Nota il Dexart che da gran tempo il Regno aveva domandato in molti Parlamenti anteriori questa grazia, e sempre era stata rejetta la domanda; e in questo la concessione davasi senza tratto di conseguenza, restando il Re arbitro di fare quello che meglio gli paresse.

I n. IV, V, VI e VII ometteansi dal Dexart, perchè inutilmente provveduti.

VIII. « Item . . . . Che quindi in poi i notai da nominarsi » dal Luogotenente Generale non sieno obbligati di presen- » tarsi alla Corte per ottenere il privilegio dell'officio, ma si » osservi verso essi ciò che sia usato sino al giorno, in cui » si spedisca la lettera Reale. Supplicavasi questo, perchè tal » obbligo causava molte spese ».

IX. « Item . . . . Che per evitare la mala amministrazione » proveniente da che gli officiali e scrivani delle baronie così » reali, come baronali, non assistono per sè all'esercizio di » detti offici, contro quello che erasi decretato nel Parlamento » d'Elda di dover essi servire personalmente, non per sosti- » tuito; e perchè dall'essersi di tali offici provvisti alcuni » forestieri, non possono essi assistere; però indi in poi tali » offici si commettano a' soli nativi e la nomina degli stranieri » sia nulla ».

Altissimus

Dexart Stam. Militaris Advocatus

Rispose il Vicecancelliere del Sacro Supremo Consiglio che S. M. procurerebbe far loro grazia della petizione, ordinando in rispetto delle scrivanie che i sostituiti sieno poi nativi del Regno.

X. Questo capitolo aveva il preambolo seguente: « Lo Sta- » mento militare rappresenta a V. E. gli infrascritti capitoli, » che umilissimamente domanda sieno approvati, essendo essi » di servigio a S. M., di beneficio alla cosa pubblica, di onore » allo Stamento.

« Che tutti i signori di vassalli, nobili e militari del Capo » di Sassari e Logudoro usavano di raunarsi collegialmente in » detta città per cose di servigio di S. M. e per negozi ri-

» guardanti lo Stamento, con assistenza del Governatore, Pro-
» curatore o suo Delegato, e di nominare un sindaco dello
» Stamento del Capo di Sassari; e che in questa possessione
» erano da 10, 20, 30, 40, 50, 60 e più anni, e da maggior
» tempo, sì che non si aveva memoria in contrario fino al 1615,
» quando fu loro comandato dal Duca di Gandia che non si
» unissero più collegialmente, e senza essere stati citati e
» uditi furono spogliati di fatto del loro diritto; però suppli-
» cavano concedesse il Presidente che si unissero collegial-
» mente e nominassero un sindaco.

« Inoltre supplicavano che non potesse lo Stamento militare
» fuori delle Corti, dovechè si congregasse, scrivere a S. M. o
» ad altra persona, nè far alcun atto a nome dello Stamento,
» se tutti non consentivano, ma lo facessero in nome de' mi-
» litari di quel Capo, dove si terrebbe la Giunta ecc. ».

Altissimus
D. Stephanus Manca Advoc. Stam. milit.

Rispondea il Vicerè: Visto quello che rappresentasi che la maggior parte della nobiltà stia nel Capo di Sassari, che è a cinque o a sei giornate da Cagliari; vista la possessione antica che allegano; visto il buon servigio che han prestato in queste Corti; considerato che non si può prender partito in cose gravi in nome dello Stamento militare, quando la sua maggior parte non ne ha notizia, e che nascono degli assurdi da che non conferisca di parola o di scritto la nobiltà di un Capo coll'altro, come si usava: inoltre perchè nelle relazioni delle parti si raffermi la mutua affezione e l'unione che si desidera; per tutte queste cose pare giusta la petizione, e si supplicherà il Re che scelga un luogo medio, donde da ambe parti sia la stessa lunghezza di via, come sarebbe la città di Oristano.

Non si può dubitare che questa petizione non sia stata deliberata nello Stamento in quei giorni che la parte cagliaritana si trovava aver pochi voti nel medesimo, per l'assenza di molti signori e per il piccol numero de' cavalieri che erano nel Capo di Cagliari; e pare ancora certo che i nobili del Capo di Sassari con la loro deferenza al Vicerè se lo avessero conciliato. Ma i pochi signori di Cagliari erano persone di molta autorità, e avevano nella Corte molti amici, i quali in-

sieme a' baroni sardi residenti nella dominante, poteano sostenere la causa de' cagliaritani e far riformare il decreto del Vicerè, come ottennero secondo che consta dal rescritto apposto in Madrid, nel quale il Sacro Supremo Consiglio dichiarava esser volontà sovrana che i militari del Regno si adunassero dove si troverebbe il Luogotenente Generale di Sua Maestà o il Presidente, e non in altra parte del Regno, e in casi che riguardassero solamente il servigio del Re, il beneficio del Regno, di giorno e con l'intervento di uno dei Governatori o del Procurator Reale (come era stato ordinato negli atti di Corte del Re D. Alfonso dell'anno 1448), che non si potesse trattare in dette Giunte di ciò che fosse stato determinato in un Parlamento; che prima di convocarsi dette Giunte dovessero i Governatori o il Procurator Reale dar conto al Luogotenente Generale di S. M. o al Presidente delle cause e negozi per cui si vorrebbero adunare i militari; che se a questi non paressero relativi e conformi agli oggetti determinati da' capitoli di Corte e nelle Carte R., non si desse luogo prima di aver esplorato il volere di S. M. . . . e che i militari del Capo di Cagliari e di Sassari non convocati per trovarsi alle Giunte non fossero obbligati a contribuire ne' ripartimenti che in esse sarebbero votati, come erasi decretato nel Parlamento celebrato dal Duca di Gandia.

XI. « Item . . . Si ripetè il capitolo già proposto ne' due pre-
» cedenti Parlamenti, chiedendosi che se ne' capitoli degli
» Stamenti Ecclesiastico e Reale fossero petizioni lesive dei
» diritti dello Stamento militare; i decreti fatti e da farsi
» contro i privilegi e diritti dello Stamento militare non aves-
» sero alcun valore ».

Altissimus

Dexart Advoc. Stam. Milit.

XII. « Item . . . Che gli atti che si stipulassero nelle ville
» fossero senza obbligo di terzo e senza rinunzia di foro ».

La qual petizione era causata da che i creditori soleano obbligare i poveri vassalli a scrittura di terzo e per molto. Ma facendo la scrittura in Cagliari poteano ancora essere obbligati pel privilegio che godea questa città.

XIII. « Item . . . . Che si confermasse il divieto dato nel
» Parlamento del conte d'Elda, che nessuno restasse obbligato

» a carta di terzo, se il debito non sorpassasse le 50 lire, a
» causa della somma povertà de' vassalli e per evitare le spese,
» l'accusa del terzo superando spesso la somma dovuta ».

Il Vicerè consentiva, ma pel decennio del Parlamento, con proibizione a' notai di ricevere tali obbligazioni, sotto pena di 25 lire e di nullità di atti.

XIV. « Item .... Che nessun notajo esercitasse il proprio
» officio nelle ville de' signori senza licenza de' medesimi. E
» domandavasi questo perchè i molti notai sparsi pel Regno
» toglievano gli emolumenti degli atti agli scrivani de' baroni,
» onde questi non poteano avere persone idonee a esercire le
» loro scrivanie ».

Il Re, al quale fu rimessa questa petizione, decretava si stesse alla consuetudine e non avesse valore una scrittura che non fosse fatta per autorità di scrivano reale, eccetto nelle terre, dov'era costume che i curati ricevessero testamenti e codicilli.

XV. « Item ... Che i capitoli e privilegi concessi allo Sta-
» mento militare si osservino e non si intendano derogati ».

XVI. « Item ... Che essendo utile che i capitoli per il buon
» governo del Regno, decretati negli altri Parlamenti e in
» quello principalmente del Duca di Gandia, sieno conosciuti;
» però si decreti la stampa di tutti i capitoli de' Parlamenti,
» in esecuzione del decreto di S. M. nel cap. . . de' presen-
» tati nel Parlamento del Duca di Gandia addì 26 aprile
» del 1614 ».

Ordinavasi dal Re che prima di imprimersi fossero riconosciuti dagli avvocati fiscale e patrimoniale, e segnati per stamparsi.

Ma nota il Dexart essersi erroneamente asserito che nel Parlamento del Duca di Gandia si fosse decretata la stampa dei capitoli di Corte, non essendosi trattato che della pubblicazione delle Prammatiche.

XVII. « Item ... Che nelle grida Reali, generali e partico-
» lari non si ledesse la giurisdizione, nè il mero e misto im-
» perio de' baroni ».

Rispondea il Re, che nello stesso modo fossero salve ed illese le preeminenze e regalie del Re e del Vicerè.

XVIII. « Item . . . Che i vassalli reali contrattando nelle

» ville soggiacciano alla giurisdizione de' signori del luogo ».
E consentiva il Re, con che valesse la stessa regola quando i vassalli de' baroni contrattassero nelle terre reali.

Causa di questa petizione era la condotta di molti vassalli reali abitanti nelle ville de' baroni e contraenti co' vassalli baronali, i quali nelle cause, in cui erano attori, ricorreano alla giustizia del luogo; quando poi dovean rispondere declinavan foro, onde i poveri vassalli baronali, se non poteano andar alle città, restavano defraudati.

XIX. « Item . . . Che secondo un capitolo di Corte del conte » d'Elda, l'alguazire maggiore dovrebbe essere militare e cit- » tadino di confidenza, e che non essendosi eseguito nell'oc- » correnza, se ne comandasse di nuovo l'esecuzione ».

XX. « Item . . . Che essendo state sempre tenute nel Regno » come libere le cavalle, per non potersi facilmente governare, » però non pagando, se entravano in un territorio, se già non » fosse l'armento intiero; nel qual caso pagavasi il tanto che » si fosse concertato col signor del luogo, in conformità della » legge municipale, la carta di Luogo, che riconoscea libera » la cavalla; e che da poco in qua alcuni signori, con au- » torità della R. Udienza, avendo fatto gridare che una ca- » valla sfuggita all'armento entrando ne' territori sarebbe per- » duta, con l'aggiunta della macchizia di 50 lire, onde veniva » gran danno e rovina alla generazione de' cavalli, perchè i » padroni vedendo di non poter tenere le cavalle, le doma- » vano, e se si continuasse in questo modo mancherebbero » esse alle aje, e la cavalleria alla difesa del Regno; però con » atto di Corte si decretasse, non ostanti le provvisioni della » R. Udienza, che fosse osservata la legge antica ».

Rispondea il Vicerè che le cavalle *acconsorziate* (accosorjadas) in giurisdizione e terre altrui pagherebbero al signor del luogo 5 soldi per capo, obbligando il padrone del bestiame a denunciare al signor del luogo la detta allocazione entro 15 giorni, sotto pena di 15 soldi per capo; e frattanto una cavalla uscita dall'armento pagasse il danno e mezzo reale di tentura per capo.

XXI. « Item . . . . Si ripetea la petizione già decretata nel » capitolo sopra le obbligazioni del terzo, che non si potesse » stipulare per meno di 50 lire; e ripeteasi perchè la con- » cessione era stata fino al prossimo Parlamento ».

Ed era ripetuto il decreto con la stessa limitazione.

XXII. « Item . . . Perchè gli alguaziri e portieri, a' quali si
» commetteano molte esecutoriali in diverse incontrade e ville,
» notificando a' diversi creditori in diversi giorni il loro man-
» dato, si facean pagar da tutti l'andata e il ritorno, tassa-
» vano le diete e moltiplicavano i loro guadagni a rovina dei
» poveri; però fosse ordinato ad essi di presentare insieme
» tutte le loro esecutoriali al giudice, dal quale si ripartireb-
» bero le diete in tutti gli esecutati sotto gravi pene ».

Il Vicerè ponea la pena di 50 ducati, destinandone una metà alla parte instante; il Re approvando volea versata l'altra metà nell'erario.

XXIII. « Item . . . Che le esecuzioni si facessero secondo il
» capitolo di Corte ».

XXIV. « Item . . . . Che non potesse la Regia Udienza
» evocar alcuna causa, il cui interesse non sommasse almeno
» alle 300 lire ».

XXV. « Item . . . Che in caso di evocazione si faccia e ful-
» mini il processo de' creditori avanti il giudice ordinario, il
» quale vedendo matura la causa, la trasmetta chiusa sotto
» sigillo, perchè sia dichiarata nella R. Udienza ».

XXVI. « Item . . . . Che molti vassalli nelle loro necessità
» vendendo per 25 lire il giogo de' buoi comprato per 50 e
» anche per 60 lire, talvolta non ne ricevono il prezzo;
» però non si dia bollettino di vendita se non consti di es-
» sersi dato il prezzo al padrone, sotto pena allo scrivano di
» lire 25 ».

Il Vicerè approvava, soggiungendo però che nella stessa villa del padrone del bue questi nol potesse macellare prima di aver fatto constare al Giudice del pagamento già fatto, sotto pena di lire 15, e con l'obbligo al giudice che darebbe la licenza di pagare il valore del giogo al padrone, da cui il venditore lo avesse comprato.

XXVII. « Item . . . Perchè nelle vendite si fan molte frodi
» non dichiarandosi dal venditore i carichi imposti sulla pos-
» sessione che vuol alienare; onde risultano liti e gravi in-
» convenienti; però sia stabilito che debba poi il venditore
» denunziare i carichi e laudemi che soffre la cosa, e il no-
» tajo domandarli e notarli, facendo fede d'aver domandato,

» sotto pena arbitraria al Vicerè; e inoltre che debba il ven-
» ditore depositare il prezzo, finchè non sia purgata la grida ».

XXVIII. « Item . . . Che in questi ultimi tempi essendosi for-
» mate alcune nuove ville, che confinano con territori di
» altre, ed abitate da vassalli de' luoghi circonvicini, perchè
» vedono che in quelle non si paga Parlamento, nè altre
» tasse reali; e dovendosi temere che le vicine baronie re-
» stino in breve spopolate, per non portare il peso delle im-
» poste che la emigrazione di tanti rese più gravose; però
» sia ordinato che i vassalli delle nuove ville paghino la loro
» parte del Parlamento e delle altre tasse Reali.

XXIX. « Item . . . Che essendosi ritirati molti vassalli dalle
» ville Reali, e stabiliti nelle ville de' baroni, e avendovi ac-
» quistato case e vigne si rifiutano di pagare non solo le
» prestazioni al barone, ma anche il Parlamento e le altre
» contribuzioni reali e in particolare quella de' soldati, onde
» devono gli altri vassalli soddisfare per i fuochi da essi oc-
» cupati; però sia ordinato che detti vassalli Reali paghino
» la loro parte del Parlamento, le tasse Reali e de' soldati,
» secondo i fuochi occupati ».

Il Vicerè consentiva eccettuando i Parlamenti e tasse che pagavansi dalle città, di cui quelli fossero naturali.

XXX. « Item . . . Che non si possa prender salario di al-
» cuna dichiarazione, prima che sia votata la causa e data la
» sentenza in poter del notajo per pubblicarla; e che dopo
» detta consegna non sieno ricevute altre schedole da nes-
» suna delle parti, perchè le liti si abbrevino e non durino
» immortali ».

Il Vicerè dichiarava che così faceasi nella R. Udienza per R. Prammatica.

La petizione ebbe origine da che essendosi talvolta fatto il deposito nel tribunale della R. Udienza del salario delle sentenze senza ricevuta, e poi per la presentazione di nuove schedole essendosi allungata la lite, qualcuno era stato obbligato a pagar di nuovo.

XXXI. « Item . . . Si domandò la remissione delle caducità
» ne' feudi e nelle enfiteusi per non essersi in tempo debito
» domandata l'investitura e pagato il censo ».

Il Dexart notò un altro capitolo de' presentati dallo Stamento militare, ma nol riferì perchè inutilmente provvisto.

Capitoli a petizione de' tre Stamenti.

I. « Che a spese del R. Patrimonio, co' denari del Parla-
» mento, si facessero venire da Valenza e da Majorca 50 uo-
» mini pratici negli innesti, si ripartissero ne' territori abbon-
» danti di olivastri, e si dessero compagni a ciascuno di essi
» dieci uomini a spese del luogo per imparare a innestare;
» che nell'anno seguente 1625 innestassero per tutto febbrajo
» e marzo, poi per altri due mesi assistessero a nettar gli
» alberi dal selvaggio rigerminato ».

Il Re concedea al Vicerè che mandasse a condurre quei pratici, ma bastassero soli venti e restassero soli tre anni.

II. « Item . . . . . Perchè alla prosperità degli innesti erano
» necessarie condizioni che non si accendessero i fuochi so-
» liti in Luglio, Agosto e Settembre, e si coltivassero gli al-
» beri innestati; però con atto di Corte si vietassero i fuochi
» in quei territori e si comandasse la coltivazione ».

Gli autori degli incendi erano i pastori di capre e vacche, che abbruciavano le macchie e le boscaglie per procurar pingue alimento al bestiame nella germinazione delle radici dopo le prime pioggie autunnali.

« Che i prelati mettessero pena di scomunica contro quelli
» che appiccassero il fuoco, essendosi veduto che la minaccia
» di questa pena avea preservato dal fuoco una gran posses-
» sione dell'Arcivescovo d'Oristano già innestata ».

« Che il Vicerè stabilisse la pena di due anni di galera a
» chi ponesse fuoco ne' detti tre mesi ».

« Ma fosse anzitutto comandato che per detti tre mesi ogni
» villa destinasse alcune persone per guardare gli alberi in-
» nestati; e si concedeva a quelli che avessero fatto l'innesto
» d'imbarcare per Genova e Roma i rami troncati, e di se-
» minare a loro profitto la terra in cui fossero gli alberi in-
» nestati, finchè si cominciasse ad aver frutto dagli innesti ».

Rispondea il Re approvando, e volea che per provare il delitto bastassero le prove e gli indizi, che di diritto erano sufficienti ne' delitti occulti ed atroci; che in quanto a rifare i danni si stesse alla dichiarazione della guardia e al giuramento; e dove questi provvedimenti non facessero molto effetto, S. M. provvederebbe per altri più efficaci.

III. « Item . . . Che si nomini una o più persone ne' ter-
» ritori Reali per ripartir le terre, dove sieno gli olivastri, in
» persone che possano attendere alla coltivazione de' mede-
» simi; e lo stesso facciano i signori nelle loro terre; con la
» comminazione che riconoscendosi desidia si perderebbe
» il lavoro fatto e le terre sarebbero date ad altri ».

IV. « Item . . . Che potendo prosperare in Sardegna i gelsi,
» provvedesse il Vicerè perchè fra' 50 che si chiamerebbero
» per gli innesti, alcuni fossero pratici della educazione dei
» bachi da seta; che le terre indicate da questi, come atte a
» questa coltivazione, fossero ripartite alle persone che voles-
» sero far piantagione e attendere alla industria del setificio,
» onde verrebbe gran ricchezza al Regno ».

V. « Item . . . Essendo le terre dell'Isola idonee alla *laurera*
» (lavorazione agraria), e sperandosi gran vantaggio al Regno,
» se fosse favorita ed animata : però si usassero i modi se-
» guenti :

« Che in ogni villa si nominasse una persona pratica, assen-
» nata ed autorevole dello stesso luogo che avesse nome di Sin-
» daco o di *Padre censore della Laorera,* da essere eletto da' vas-
» salli del luogo, al quale tutti i vassalli della villa dovessero
» dar nota delle terre di loro proprietà che potessero colti-
» vare, e de' loro gioghi, obbligandosi a lavorarle in 15 giorni
» sotto la pena che sembri d'imporre ».

« Che detto Padre censore , secondo la nota delle terre
» veda di quanto ogni vassallo può crescere la sua *laorera* ,
» e conoscendo aver alcuno i mezzi per comprar buoi , ne
» gli imponga l'acquisto dentro un certo termine , sotto
» certa pena; in mancanza di mezzi li compri esso stesso dai
» denari del comune, facendoli poi rimborsare dal frumento
» raccolto avanti ogni altro debito ».

« Che detto Padre censore o sindaco abbia un magazzino,
» nel quale faccia riporre quanto abbisognerà a ciascuno per
» seminare.

« Che nè semenza, nè buoi, possano essere esecutati, onde
» la terra sia sempre lavorata.

« Che nessuno possa macellar bue domato senza licenza del
» Padre censore, che lo farà riconoscere da uomini probi se
» possa o no servire all'agricoltura; che riconoscendosi inu-

» tile, si possa macellare o vendere, ma il prezzo sia posto
» in potere del Padre censore per comprarne altro.
« Che al Padre censore sieno date esenzioni e giurisdizioni
» con salario competente.
« Che rubandosi od uccidendosi un bue della *laorera* ne sia
» dato carico alla villa, e co' denari che riceva il Padre
» censore ne compri un altro e lo dia al colono che patì la
» perdita.
« Che per animare il lavoratore si lasci libèro il commercio,
» e possa il vassallo vendere il frumento e gli altri frutti a
» chi voglia, e nelle *sache* che si concedon ad essi, come la-
» voratori, abbiano libertà di estrarre per se stessi e col mer-
» cante che vogliano ».

Il Vicerè rispondea si facesse come supplicavasi per essere cosa utilissima.

Il Re limitava la concessione per i prossimi dieci anni, perchè intanto si potesse riconoscere per la esperienza se questo giovasse, o se convenisse di prendere altro partito.

VI. « Item . . . Perchè nel Regno è gran abbondanza di lane
» che si trasportano in altri Regni, le quali son buone per
» fabbricar drappi ed albagi *(hervatges)* per vestimenta della
» gente povera; e sono in esso persone potenti per impren-
» dere una industria tanto utile; però facesse S. M. venire
» da Barcellona, Valenza o Genova, a spese del Patrimonio,
» dei mastri per introdurre la fabbricazione degli stessi panni
» che si lavorano in altre provincie.
« Che la città, dove detti mastri stabiliranno le fabbriche,
» deva per sei anni ajutarli ne' loro bisogni.
« Che detti mastri possano prendere da'mercanti qualunque
» quantità di lana, sia da questi preparata per imbarcarla,
» pagandola al prezzo che siasi comprata ecc.

Si provvedea poi per la perdita che soffrirebbe il diritto del Reale cessando l'imbarco delle lane.

VII. « Item . . . Che essendosi già riconosciuta ne' consigli
» di S. M. la convenienza di tener a custodia di questa Isola
» una squadra di galere, ne appariva ora più stringente la ne-
» cessità per il gran numero de' vascelli nemici che naviga-
» vano ne' mari sardi, e impedivano il commercio da levante a
» ponente; e che mentre il Re per più gravi bisogni non ha

» potuto provvedere, i regnicoli nel desìo di servire S. M.
» in occasione delle lettere mandate dalla medesima agli Sta-
» menti sopra la fabbrica delle torri che si voleano fare nelle
» isole adiacenti di s. Pietro e di s. Antioco, avevano rappre-
» sentato alla stessa Maestà per mezzo del conte di Cuglieri
» che parea più a proposito di fondare in Sardegna una
» squadra di galere, per le quali si sarebbero conseguiti i due
» fini intesi da S. M. di proteggere il commercio e di di-
» fendere quelle terre; ed essendosi risposto di conferirne
» con D. Pietro de Toledo e con V. E. avevano con buone
» ragioni dimostrato come la loro proposta meglio convenisse
» al servigio di S. M. ».

In conseguenza di che gli Stamenti proferivano che dove S. M. volesse stabilire nel Regno una squadra di 8 galere rinforzate di 260 rematori e 50 marinai per galera, e concedere che il Generale, Tenenti, Capitani di galere e d'infanteria, alfieri ed officiali maggiori fossero del regno di Sardegna,
» metà d'un Capo del Regno, metà dell'altro, e il Generale si
» mutasse di 6 in 6 anni, prendendosi un sesto d'un Capo, un
» sesto dell'altro, e parimente si facesse della metà de' noliti e
» delle prede; servirebbero a S. M. con dare tutto il frumento
» necessario per le vettovaglie di 6 galere, cioè la panatica o
» il biscotto, vino, carni salate, tonnine, legumi, olio, aceto e
» sale, quanto abbisognerebbe alla ciurma, marini e officiali
» secondo il consueto e le razioni ordinarie, pagandosi da
» S. M. tutto il resto che vorrebbesi per il sostentamento
» delle sei galere sotto le seguenti condizioni:

Queste condizioni erano 23, ma noi accenneremo quelle sole che importa conoscere.

1.° « Che le proposte 6 galere non bastando per aver su-
» periorità alle forze de' barbereschi, il Re le crescesse a otto,
» ma senza alcun obbligo al Regno per le altre due ».

2.° « Che detta squadra fosse armata di tutto punto, e che
» i miglioramenti, de' quali fosse poi convenienza, si facessero
» a spese dell'Erario ».

3.° « Che a poter resistere alle galere di Algeri, Tunisi,
» Biserta e altri vascelli di Berberia, la quale resta tanto pros-
» sima al Regno, S. M. mantenga in ogni galera una com-
» pagnia di fanti spagnuoli non minore di 100 soldati ».

4.° « Che per la esazione de' diritti da imporre al Regno
» per la manutenzione delle sei galere siano eletti e tratti di
» sacco sei amministratori, tre da ciascun capo del Regno,
» uno dallo Stamento ecclesiastico, l'altro dal militare, il terzo
» dal Reale, da restar per un triennio in officio con un ri-
» cettore e notajo ecc. ».

7.° « Che i sei amministratori, detti pure *deputati*, abbiano
» diritto di visitar le galere e la ciurma e riconoscere se ve-
» ramente diesi la razione nella quantità e qualità che paghe-
» rassi dal Regno ».

8.° « Che i detti deputati possano nominare una persona,
» la quale vada sulle galere per l'interesse che avrà nelle
» prese e ne' noliti da farsi ».

9.° « Che la squadra abbia a restar sempre ne' porti del
» Regno, e non vada altrove, se non si faccia giunta di ar-
» mate per servigio del Re, per passaggio di persona Reale,
» o del Vicerè ».

10. « Che tutte le merci, che dette galere porteran nel Regno,
» debbano pagare i soliti dritti nelle città dove le sbarche-
» ranno, e sia lasciato in ciascuna quanto si sarà noleggiato
» per essa, di maniera che venendo le galere dalla parte di Cor-
» sica lascino le rispettive merci in Castellaragonese, Porto-
» torre, Alghero, Bosa, Oristano; e venendo da Napoli o Si-
» cilia a Cagliari abbiano a portare le merci per Iglesias, Ori-
» stano, Bosa, Alghero, Portotorre e Castellaragonese ».

11. « Che in occasione del passaggio delle galere reali da
» Italia o Spagna debbano alcune navigare intorno al Regno
» e imbarcare i naturali che si voglian valere della comodità
» di detto imbarco ».

12. » Che si mettano in esse galere i galeotti di Aragona,
» Valenza e Milano ».

13. « Che i capitani di galere nel tempo della navigazione
» devan accettare o cavaliere, o cittadino notevole che voglia
» impratichirsi della navigazione ».

14. « Che mentre i regnicoli imprendono l'arte di marinari,
» abbiansi da ricevere in ogni galera sei uomini e quattro
» garzoni, i quali con gli altri pratici andranno imparando,
» servendo intanto nelle faccende più grosse, alle quali ogni
» uomo è buono ».

16. « Che a spese del Patrimonio Reale si acquistino due
» galeroni bene armati, perchè nell'inverno, quando le galere
» saranno ritirate, possano navigare intorno al Regno, con
» parte degli stessi soldati e purgar le coste dai nemici che
» le infestano anche in quella stagione ».

20. « Che per le sussistenze delle sei galere si daranno
» 20 mila starelli di frumento da somministrarsi per fuochi
» da' vassalli reali e baronali, contribuendosi un 1|3 di starello
» per fuoco, e saranno consegnati al Procuratore delle dette
» galere per fare il biscotto necessario, nella fabbrica del
» quale per nulla entrerà il Regno ».

21. « Che il vino, carni salate, tonnina, legumi, olio, aceto,
» sale, essendo stimati in 18 mila lire per anno, queste si
» ripartiscano così che 6 mila tocchino allo Stamento eccle-
» siastico e dodici allo Stamento Reale, da pagarsi in con-
» tanti ».

22. « Che per maggior facilità de' vassalli a pagare i 20 mila
» starelli, si ordini che in ogni villa, per l'officiale o mag-
» giorale dell'agricoltura insieme co' principali del luogo, si
» determini in ogni vidazzone una pezza di terreno bastante
» per seminare e raccogliere il frumento necessario, il qual
» terreno diasi franco dal signore, e sia coltivato comune-
» mente da' vassalli; ed essendo in questo anche il servigio
» di Dio, si domanderà licenza che lo possan fare i non bene-
» stanti in giorno di festa ».

23. « Che la detta esazione del frumento si effettui tosto
» che sieno in ordine le galere, e mancando le galere, cessi
» l'esazione ».

Rispondeasi dalla Presidenza del Parlamento: S. Ecc. da parte del Re accetta l'offerta de' tre Stamenti, e in nome di lui e sotto la R. parola promette in virtù della Carta Reale speditagli da Madrid a' 24 ottobre del p. p. 1622 che il Generale e Capitani di detta squadra saranno nativi del Regno, comprendendo però fra questi i signori di vassalli che hanno Stato in Sardegna, sebbene nati fuor di esso, se sieno idonei, riservandosi S. M. di nominare a Tenente generale un uomo pratico per la condotta, governo e salvezza di dette galere, finchè tra'regnicoli abbiasi persona esperta del governo delle squadre.

Rispondeasi poi dal Gabinetto Reale di Madrid. S. M. ha mandato con sue lettere far grazia al Regno, stimando quant'è ragione l'animo e buona volontà, che ha dimostrato in questo servigio delle galere, che il Re accetta come atto di devozione di fedeli vassalli.

La conclusione delle regie concessioni portava ordine a tutti gli officiali del Regno di rispettare i decreti.

Dat. Madriti die XI Nov. anno a Nat. D. N. MDCXXV.

Jo el Rey

PARLAMENTO STRAORDINARIO DEL 1626.

Nella lettera al Presidente del Regno significava il Re che l'alleanza da'nemici della Spagna recentemente stipulata a danno dei Regni della Monarchia l'obbligava a preparar difese per terra e per mare; e che essendosi presentata avanti Cadice l'armata d'Inghilterra, lo sollecitava più vivamente a disporre le cose necessarie per render vani gli sforzi dei nemici: che negli immensi bisogni essendosi consumato l'erario, era necessità di radunar altre somme da tutte le parti dello Stato; onde aveva deliberato di mandare i consiglieri del Supremo in ogni Regno per notificare a' vassalli della Corona la urgenza del caso e domandare da' medesimi un soccorso.

Soggiungeva il Re: Sebbene sia certo che Voi mi avreste saputo ben servire per far la levata della gente e provvedere a' loro stipendi; non pertanto ho voluto mandarvi D. Luigi Blasco per ajutarvi in questo negozio.

Le lettere Reali avevano la data de' 25 novembre 1625, e dopo averle riferite soggiungeva il Presidente: Convenendo quindi che le Corti si assembrino per deliberarvi del servigio che ciascun Ordine possa fare, ordiniamo che al primo del prossimo aprile tutti gli stamentari compariscano nel R. Castello di Cagliari per sè o per un particolare procuratore.

Dat. addì 14 marzo del 1626.

Sott. D. Pietro Raimondo Sa Fortesa.

Le convocatorie erano spedite nello stesso giorno.

Sebbene fosse stato prefisso il 1.° di aprile, bisognò ritardare e non si cominciarono le operazioni prima del 20 dello

stesso mese, ma senza la solennità della apertura del soglio, che si usava ne' Parlamenti ordinari.

In tal giorno D. Geronimo Pimentel, marchese di Bajona, Luogotenente e Capitano Generale del Regno, accolse gli Stamenti nella grand'Aula del Palazzo Reale, e tenne presso di sè alla destra il consigliere del Supremo D. Luigi Blasco.

Primeggiava nello Stamento ecclesiastico il Machin, vescovo di Alghero, nel militare il marchese di Villassorre D. Ilarione d'Alagon, nello Stamento Reale D. Giovanni Dexart, che coi colleghi stava di contro al Presidente.

Il Vayona aprì la sessione con una allocuzione, nella quale diceasi tanto certo della disposizione del Regno a far servigio al Re, che non credea dover proferire parole di esortazione, e che sperava di poter informare il Re della premura, con cui erano concorsi alla chiamata, e dello zelo, con cui avrebbero corrisposto alla Real fiducia.

Dopo lui prendendo la parola il Blasco mise fuori una lettera suggellata da essere comunicata agli Stamenti, dove in data de' 15 novembre il Re significava a' medesimi che nelle angustie in cui si trovava per la cospirazione de' suoi nemici, doveva chieder soccorso a' suoi vassalli, e mandava il Blasco dal suo Supremo Consiglio, sperando che sarebbe servito in quello che questo suo consigliere proporrebbe ad essi con quella generosità che avean dimostrato in simili contingenze i loro predecessori.

Lesse quindi il R. commissario la sua proposizione, la quale fu pubblicata per le stampe in tal occasione, e conteneva la richiesta che si levasse gente o si offrisse il denaro necessario per farlo in Majorca e in Catalogna.

Dopo questi auspici gli Stamenti si congregarono nelle camere proprie, si fecero le abilitazioni e si incominciarono le solite operazioni che ebbero fine nel 13 agosto.

Lo Stamento ecclesiastico votava a' 28 aprile nella sacristia maggiore della Metropolitana per 80 mila scudi; lo Stamento militare faceva altrettanto dietro il voto del marchese di Villassorre; poscia lo Stamento Reale addì 10 maggio.

In questa occorrenza alcuni onorarono la loro devozione al Sovrano con particolari offerte. Il Reggente D. Francesco Pacheco dicendo che in 27 anni che serviva il Re nella Udienza

di Majorca e in questa di Cagliari non aveva potuto comprare nè casa, nè censo, nè vigna, offriva 200 scudi annui.

Il vescovo di Madauro non entrando nel ripartimento comune dello Stamento ecclesiastico, serviva il Re di 500 ducati di 10 reali pagabili in 5 anni.

D. Diego d'Aragall, Governatore, non avendo ereditato da'suoi maggiori più di quello che il Re gli dava, che erano 700 scudi, offre 230 de' medesimi per sostentare cinque soldati, offrendo insieme la sua persona, vita e casa.

L'Escarchioni, giudice di Corte, cedeva i 300 patacconi dovutigli dalla cassa del Parlamento e 100 scudi annui di reali 10.

D. Giuliano Abella, tesoriere del Regno, offriva 720 ducati in cinque anni, promettendo servire in tutte le occorrenze con la sua azienda e persona e quella del figlio.

Il canonico Antonio Tola si obbligava a pagare nel quinquennio 250 scudi.

D. Giacomo Alivesi altrettanto.

D. Battista Castelvì, signore della baronia di Samassi, Serrenti, Nureci e Senis, faceva offerta di scudi 500 e di sua persona, azienda e figli.

Nicolò Porcella, barone di Serdiana e S. Sperato, faceva obbligo per 50 patacconi ogni anno ed altri dopo questi.

Il Vicerè rispondea con un ringraziamento all'offerta, che lodò grandiosa, quale la qualificava dopo lui D. Luigi Blasco.

Allora i tre avvocati degli Stamenti presentarono una carta, nella quale diceasi che i tre Stati avevano veduto la Carta che il Re aveva mandato scrivere in credenza del sig. D. Luigi Blasco sotto la data di Madrid 15 novembre dell'anno precorso, in proposito del servigio e soccorso de' soldati necessari per la guerra, che i nemici della Monarchia alleatisi, avean mosso alla medesima, e di aver veduto le proposizioni fatte nel 20 aprile p. p. con le ragioni e i motivi perchè si consentisse alla richiesta; quindi dopo aver ringraziato il Vicerè e D. Luigi Blasco per la notificazione della R. volontà, offrivano al Re per 5 anni 80,000 scudi di reali dieci per i Terzi, che si leveranno come sia disposto dal Re.

Insieme con questo donativo presentavano gli Stamenti alcuni capitoli.

Cominciavasi dalla dichiarazione che per questo servigio

particolare il Regno darebbe non denari, ma frumento, onde nè il Regno perderebbe moneta, nè si pagherebbe interesse per i prestiti, che altrimenti converrebbe di contrarre, ecc. Susseguiva:

E perchè il Regno per questo nuovo donativo fa l'ultimo sforzo, conceda il Re non vengan poi ad alloggiare in Sardegna Terzi forestieri, perchè quando non si avessero soldati naturali, sarebbe minor male lasciare indifeso il Regno, che mandarvi Terzi forestieri, perchè quelli che vi erano stati avevano quasi distrutto il paese.

Che S. M. concedesse al Regno la Prammatica concessa alla Castiglia, che non si dieno lettere di naturalizzazione per ottenere benefici fuori quelli del patronato Reale, e che le pensioni ecclesiastiche non le goda chi non vive nel Regno.

Che gli officiali fossero d'uno ed altro Capo a proporzione di ciò che contribuisca uno ed altro.

Che per la facoltà loro data di nominare per la prima volta gli Stamenti se ne rimettono a S. E., che essendo un bravo capitano proporrà al Re quelli che creda più idonei a prestare un util servigio.

Gli Stamenti si applicarono dopo questo al ripartimento della somma votata, e questo si fece secondo la seguente numerazione de' fuochi delle città e de' mandamenti Reali e baronali.

Capo di Cagliari.

Città. Cagliari *fuochi* 1967 — Oristano 659 — Iglesias 1044.

Incontrade o mandamenti. Gallura *fuochi* 1765 — Terranova 42 — Giudicato d'Ogliastra 3104 — Barbargia Ollolai 3555 — Mandrolisai 1226 — Suelli e S. Pantaleo 296 — Gerrei 386 — Sardara e S. Sperato 166 — Ussana 76 — Baronia di San Michele 1157 — Baronia di Quarto 386 — Furtei, Pauli, il Maso 837 — Parte Usellus 561 — Curatoria Seurgus 2286 — Contado di Palmas 837 — Barbargia Seùlo 703 — Galtelli 593 — Austis 256 — Barigadu-fossu 574 — Sedilo e Canales 543 — Barigadu-susu 739 — Monreale 1168 — Partemontis 1061 — Tuìli 147 — Baronia Plazzas 413 — Marmilla 1030 — Mara-Arborei 252 — Samatzai 212 — Trejenta 886 — Samassi e Serrenti 454 — Villacidro e Serramanna

462 — Villassorri e Decimo-Putzu 419 — Campidano Simagis 636 — Campidano Majore 1122 — Campidano Milis 1160 — Parte Ulcier Reale 923 — Sicci 119 — Barbargia Belvì 619 — Selluri 350 — Làconi e Genoni 485 — Nurallao e Nuragus 244 — Baronia di Senis 245 — Nureci e Asuni 108 — Gesturi 169 — Sarrabus 760 — Gèsico 182.

Totale de' fuochi nel Capo di Cagliari 37,075.

Capo del Logudoro o di Sassari.

Città. Sassari *fuochi* 2777 — Alghero 768 — Castellaragonese 303 — Bosa 937.

Incontrade o mandamenti. Montiverro *fuochi* 1185 — Planargia di Bosa 723 — Baronia Padria e Mora 341 — Putzu-majore 415 — Baronia di Posada 452 — Montacuto 3482 — Tiesi 644 — Itiri ed Uri 455 — Ossi e Muros 258 — Usini 140 — Osilo 839 — Nuoro 1799 — Romangia 1060 — Turralba 266 — Bunnannara, Burrutta 201 — Costaval 530 — Monteleone 244 — Giave, Cossaine 487 — Sìligo, Bànari, Villanova 285 — Baronia di Ploaghe 1003 — Incontrada d'Urisè 374 — Goceano 2117 — Incontrada di Macomer 1653 — Incontrada di Bithi 719 — Incontrada di Orani 1628 — Incontrada d'Anglona 1980 — L'Olmeto 9 — Incontrada d'Oppia 304.

Totale de' fuochi nel Capo di Logudoro 20,068.

PARLAMENTO

convocato dal Re Filippo IV, celebrato dal marchese di Bajona co' capitoli approvati nell'anno 1633.

La concessione de' capitoli deliberati in questo Parlamento ha nella formola generale i seguenti particolari: « Avendo Noi nell'anno p. p. (1631) deliberato di intimare il Parlamento Generale nel Regno di Sardegna per provvedere al buon suo stato ed alla retta amministrazione della giustizia, ne demmo incarico all'illustre D. Geronimo Pimentel, marchese di Bajona, allora Nostro Luogotenente e Capitano Generale nel detto Regno ; il quale in virtù della nostra podestà regia indisse il Parlamento, ma dopo averlo cominciato nel castello di Cagliari essendo egli mancato, però per proseguirlo abbiam dovuto concedere nuovi poteri e commettere al Rev. in Cristo Padre Gaspare Prieto, vescovo d'Alghero, del nostro R. Consiglio,

e allora Presidente e Capitano nostro Generale nel detto Regno, di continuarlo, come fece, conducendolo a termine nell'anno p. p. 1632. Avendo egli apposto i suoi decreti a' capitoli presentati, e gli uni e gli altri essendo statici porti da D. Alfonso Gualbes, milite dell'Ordine e della milizia di s. Giacomo della Spada, Sindaco dello Stamento militare destinato a Noi in nome de' tre Stamenti, ed esaminati nel nostro S. S. Consiglio, furono d'ordine nostro decretati e sottoscritti altri dal Rev. in Cristo Padre D. Enrico Pimentel, vescovo Conchense, che allora si trovava a presiedere il nostro Consiglio di Stato e di Guerra, altri da D. Francesco Fernandez de la Cueva, Duca d'Alburquerque, nostro consigliere di Stato e di Guerra ». De' quali capitoli tale è il tenore:

I. « Supplicavano i tre Stamenti che quinci innanzi si po-
» tesse congregare lo Stamento militare per causa di regio
» servigio, bene pubblico e tutela de' suoi privilegi e capitoli
» di Corte, senza dovere, come si solea, prima del Governo del
» Luogotenente Generale D. Giovanni Vivas, prendere licenza,
» e senza obbligo di indicare le questioni; bastando che si
» chiamasse e fosse presente il Governatore o Procuratore
» Reale ecc. ».

Il Vicerè avendo rimesso la supplica al Re, rispondevasi dalla Cancelleria del Supremo Consiglio che S. M. facea grazia allo Stamento militare del Regno di congregarsi in Cagliari e Sassari, come prima soleano fare, con dichiarazione che tutte le materie, sopra cui si dovesse deliberare, si comunicassero da quei d'un Capo all'altro, purchè le risoluzioni si prendessero nella parte dove fosse presente il Vicerè, le questioni da trattare fossero prima comunicate a lui, ed assistesse alla Giunta il Governatore, o il Procuratore Reale, o il suo Tenente. Dato 10 aprile 1633.

Ma il Sindaco dello Stamento militare, l'illustre Alfonso Gualbes y Zuniga, poi marchese di Palmas, come conobbe questo decreto (il quale era stato così formolato per influenza del Vico, in favore de' suoi sassaresi) riclamò contro il medesimo, e avendo dimostrato che il R. Consiglio era stato ingannato, ottenne la riforma della provvisione con lettere regie date a' 22 febbrajo del 1634, alle quali dovette suo malgrado sottoscrivere lo stesso Vico.

Diremo in poche parole il contenuto. « Il Sindaco suddetto ci presentava alcune ragioni, per cui pretendeva che erano in notevole pregiudizio del nostro Real servigio e contro i capitoli di Corte le due condizioni, con cui si era concessa la licenza di congregarsi in Cagliari ed in Sassari; la prima che si prendessero le risoluzioni nella parte dove si sarebbe trovato il Luogotenente Generale, l'altra che si dovessero comunicare le questioni da trattare al Luogotenente Generale prima della Giunta, supplicandoci di far grazia al detto Stamento di potersi congregare nella forma consueta: e vedutosi dal nostro Consiglio quanto erasi riferito dal Sindaco, pel tenore delle presenti dichiariamo, e per via di dichiarazione concediamo al nostro Stamento militare di Sardegna che in quanto a congregarsi in uno e altro Capo le possan fare in conformità di quello che è stato decretato nell'atto di Corte, ma devano prendere risoluzione nella città di Cagliari, come si usò finora; e in quanto a chiedere licenza al nostro Luogotenente Generale per congregarsi, non sieno obbligati a domandarla in caso che abbiano a dolersi del Vicerè o in cose relative a interesse dello stesso Vicerè; ma in altri casi debbano domandarla ». Dopo di che il Monarca esortava il suo primogenito Baltassarre Carlo, Principe delle Asturie, di rispettare questa sua volontà, e comandava a tutti gli officiali del Regno di non operare contro la medesima ecc.

II. « Item . . . Che i militari che sono nella città di Sassari
» possano, mediante un sotto-sindaco, nominato dallo Stamento
» che si suole congregare in Cagliari, adunarsi con assistenza
» d'un ministro Regio, o per affari particolari, o per far ser-
» vigio al Governatore o all'Inquisitore, o per gli affari che
» saran loro comunicati dallo Stamento di Cagliari, con che
» la risoluzione degli affari generali, concernenti il servigio
» del Re, il vantaggio del Regno, l'osservanza de' capitoli di
» Corte, l'invio di lettere o Sindaco a S. M., si prenda sempre
» dallo Stamento in Cagliari, perchè prendendosi le risolu-
» zioni in Cagliari, si avrà un solo Stamento, e la congrega
» in Sassari sarà solo per facilitare i negozi, tenendosi sempre
» conto del maggior numero de' voti; accertandosi con fede
» di notajo il numero de' cavalieri che avranno assistito e
» come ciascuno avrà votato, e concedendosi che il sottosin-

» daco abbia facoltà di congregar la Giunta e che il titolo
» più antico, e in mancanza di titolo il cavaliere che pre-
» siederà, proponga il negozio occorrente ».

Il Vicerè rispondea che ne supplicassero il Re, e il Re si riferiva alla precedente decisione.

III. « Item . . . Che nessun forestiere possa essere abilitato
» allo Stamento militare, sebbene sia suddito del Re ».

Il Vicerè acconsentiva e parimente il Re.

Così praticavasi negli altri regni della Corona Aragonese, ove nessun barone sardo era ammesso negli Stamenti militari, e citavasi in proposito che in Valenza non fu ricevuto nello Stamento D. Filippo de Cervello e in Barcellona l'illustre Don Jayme di Castelvì, marchese di Laconi, che pur eran persone di gran qualità.

IV. « Item . . . Si ripetea la domanda che si imprimessero
» i capitoli di Corte dello Stamento militare ».

V. « Item . . . Perchè gli amministratori del diritto del *Real*
» più animosamente attendano al loro officio abbiasi a dare
» loro il titolo di *deputati*, come sono chiamati in Catalogna
» e negli altri Stati del Re ».

Il Re rispondea fossero osservati i capitoli della istituzione di quest'officio, finchè S. M. li facesse rivedere e decretasse quello che crederebbe più conveniente al R. servigio e al vantaggio del Regno.

Riferiremo qui alcune parti de' capitoli sull'amministrazione delle torri.

Precede una lettera di Filippo II e leggesi essere suo proposito di reggere in modo i sudditi che vivessero tranquilli, contenti e sicuri da' nemici; che perciò dopo aver provveduto al miglior ordinamento della giustizia e del Governo, aveva communito di apparato di armi gli Stati, nominato persone pratiche della guerra, e provveduto alla difesa della Sardegna, che per la sua situazione a mezza la via tra' dominii reali d'Italia e di Spagna e di contro all'Africa, infestissima alla Spagna, principalmente dopo che la Goletta di Tunisi era stata negli anni scorsi occupata dai turchi, molto importava di fortificare, e voleva ancor munire in tre modi particolari perchè poi il Regno fosse sicuro dalle flotte turche e da altri aggressori.

La prima provvisione era che Cagliari e Alghero fossero guernite di militi, armi e macchine, per essere un sicuro ricovero alle navi dalla parte di levante e di ponente; per lo che aveva mandato un grandissimo numero di fabbri a spese la massima parte delle rendite reali del Regno per edificare e munire le castella e città.

La seconda di empire di armi il Regno e armare tutti gli uomini; per lo che vi aveva spedito una gran quantità di cannoni, archibugi, lancie, ed altre arme difensive ed offensive, nella qual provvisione si erano spesi de' denari degli altri suoi Regni più di cinquecento mila ducati d'oro.

La terza ed ultima di munire di torri tutto il littorale, dove si potesse sbarcare e guernirle di arme e di soldati. Per il quale provvedimento i navigatori ricorrendo sotto le medesime sfuggirebbero a' corsari, questi non oserebbero appressarsi per timore de' colpi, onde sarebbero tutelati i sudditi, i negozianti verrebbero per commercio e si farebbe sicura la pesca, essendo da sperare che di poi ne' lidi del predetto Regno sarebbero stabilite le tonnare, che da pochi anni introdotte nel Regno di Sicilia vi apportavano grandissime ricchezze, mentre anche ne' mari di Sardegna esisteva gran copia di detti pesci; inoltre sarebbero utili all'agricoltura, perchè siarebbe lecito di coltivare le regioni marittime, che si conosceano feracissime; lo sarebbero pure alla pastorizia, perchè dove eran coltivate le terre crescevano i pascoli, e non potendo più i pirati aver accesso nelle marine, queste sarebbero ripopolate e coltivate, e quel Regno crescendo i suoi vicini (abitatori) e insieme i commerci e negozi, verrebbe in tanta prosperità, che parrebbe felice e fortunato sopra gli altri Regni della Monarchia, e somministrerebbe alla Corona non spregievole, anzi massimo emolumento; e massimo sarebbe alla Repubblica Cristiana il vantaggio, se quel Regno così fortunato opposto all'Africa, tra' reali dominii di levante e ponente, stesse come una valida rocca e massimo propugnacolo.

Per tanta utilità di queste torri avendo determinato di stabilirle, e vedendo che per la loro fabbrica e sostentamento erano necessarie molte somme di denaro, e che se queste si dovessero portare da fuori potrebbe succedere qualche impedimento nelle opere, e l'edificazione interrompersi, se i cu-

stodi non pagati a tempo si ritirassero; pertanto si deliberava di non prendere altronde, che dal Regno i denari necessari; e perchè per la sua penuria non potrebbe somministrarli il nostro Patrimonio in quel Regno; però si commetterebbe ad alcune persone probe di suggerire in che modo, senza incomodo e danno de' sudditi nostri, si potessero avere.

I quali risposero nient'altro esser più conveniente d'una gabella sopra le merci che si estrarrebbero, onde si potrebbe avere il necessario per la fabbrica e la manutenzione delle torri.

Consapevoli di questo abbiamo ordinato a D. Michele di Moncada nostro Luogotenente e Capitano Generale che trattasse questo negozio con le persone de' tre Stamenti ed altri uomini probi del Regno; e dopo la conferenza essendosi riconosciuto che quei denari non si sarebbero potuti trovare nel Regno senza danno de' vicini (abitanti ne' vichi), se non si imponesse qualche diritto su' caci, cuoi, lane, coralli ed altre merci da esportarsi; e che tal diritto potrebbe in ogni anno ascendere alla somma di 12 mila ducati, che sembravano sufficienti a edificare e sostentare quelle torri, la cui fabbricazione appartenesse alla R. Corte, se ne fece proposta.

La quale veduta e ventilata nel Sacro Supremo Consiglio, abbiamo stimato di aderire alla accennata imposizione sopra le dette merci, purchè questa imposizione fosse fatta col consenso de' vicini ed abitatori del Regno; e avendo d'ordine nostro il detto Luogotenente Generale convocato in Cagliari i tre Stamenti e spiegato ad essi la nostra volontà, questi accettavano l'imposizione del diritto da noi stabilita, come cosa utilissima al Regno, secondo che si vede nelle due suppliche presentate al detto Luogotenente Generale.

La prima era dello Stamento ecclesiastico che lodava il consiglio regio, e supplicava il Sovrano di alcune grazie relative al negozio e commendate per essere in miglior servigio di S. M. e beneficio del Regno, ed erano,

Che in discarico della loro coscienza si domandasse a S. S. il suo consenso in quanto fosse necessario.

Che il *reale* da pagarsi per quintale di formaggio, cuojo, si intendesse di moneta sardesca o cagliarese, come pure i denari che si dovrebbero pagare in numero di 6 per ogni

quintale di becchina e di 3 per montonina; ma con esenzione per tali oggetti che appartenessero alle città del Regno.

Che il prodotto del diritto si impiegasse a costrurre e mantener le torri, munirle, pagar le guardie, e per salari condegni a' deputati, le quali torri fossero erette ne' luoghi dove non ne edificarono i baroni e non sono a ciò obbligati.

Si aggiunse che negli altri Regni di S. M. essendo la S. Inquisizione convenientemente dotata, volesse S. M. dal predetto dritto o da altro patrimonio Reale dotare quella del Regno, perchè molto necessaria, essendo essa grandissima torre e difesa del Regno contro gli eretici e infedeli che tiene propinqui.

Che all'amministrazione di questo diritto sieno insaccolate diciotto persone ecclesiastiche e degli altri Stamenti quante essi dimanderanno.

Che i deputati successori avessero a chiedere ragione agli uscenti.

Che per l'imposizione di questo diritto non fossero lesi i privilegi, capitoli di Corte e sentenze in favore degli Stamenti e delle città.

Che i deputati giurassero la osservanza de' presenti capitoli.

Che non bastando le torri e volendosi gente d'arme per le occasioni, S. M. facesse portare da Milano le armi, artiglierie e munizioni che negli anni scorsi aveva comandato si portassero dall'Italia.

Che fossero eseguite in tutta regola le dette fortificazioni, volgendo in esse a tal effetto i sussidi della Crociata e dei Parlamenti futuri . . . . . *Altissimus* (1).

Si presentava poi la supplica de' due concordi Stamenti militare e Reale, nella quale era ampiamente collaudato il proposito regio e si poneano certi capitoli di supplica non diversi da quei proposti dallo Stamento ecclesiastico in risposta alla

---

(1) Questa parola che si leggea sempre in fine delle petizioni, che si presentavano al Presidente dagli Avvocati degli Stamenti, e poneasi sopra il loro nome, sembra essere l'iniziale d'una formola di voto, p. es. come D. V. G. *Dio vi guardi*.

proposizione fatta dal Luogotenente Generale a nome del Re a'15 dicembre dell'anno p. p.

Seguiva la formola: *Provisum per Ill. Dom. L. T. et Cap. Gen. in Regio Consilio et deliberatione in eo sumpta die XXV februari anni MDLXXXIII Calari. Scriba Ferrer Notarius.*

Il Re avendo fatto esaminare le petizioni inserte e l'accettazione fatta dal Luogotenente Generale, approvò tutto addì 29 settembre dello stesso anno.

VI. « Item . . . Che il Presidente decretasse, come si solea » fare in tutti i Parlamenti, che per nessuna grida, prammatica o altra ordinazione sarebbe derogato a' privilegi e atti » di Corte che fossero in favore dello Stamento militare, dei » signori di vassalli e degli altri militari , i quali diritti dovrebbero restare in pien vigore ».

VII. « Item . . . Che essendo nel Regno uomini di molte » lettere e di gran cristianità , benemeriti e degni di occupare le dignità ecclesiastiche; però le prelature che poi vacherebbero fossero provvedute in soli naturali del Regno ».

Rispondea il Presidente che la fedeltà del Regno e la frequenza di soggetti degnissimi meritava dal Re la grazia desiderata, la quale però doveasi domandare a lui.

Il Sindaco domandolla, ed ebbe in risposta che S. M. vedrebbe quello che meglio convenisse al suo Real servigio, a onore e beneficio del Regno, e quanto allora sarebbe ordinato era sua volontà avesse tanta forza, come se fosse decretato in questo capitolo.

VIII. « Item . . . Che i religiosi e le religiose degli Ordini » regolari restando esenti dal foro ecclesiastico e secolare, e » per non esservi nunzio di S. S. , come negli altri Regni » della Monarchia, non essendo chi li possa compellere a satisfare de' debiti; che inoltre mancando agli stessi religiosi » cui ricorrano contro gli aggravi de'superiori ordinari, de'commissari e visitatori, per la gran distanza alla Curia Romana; » sia però decretato abbiasi nel Regno un Giudice pe' religiosi e le religiose, come si ha nel Principato di Catalogna, » e tenga questo officio una persona ecclesiastica costituita in » dignità con la stessa podestà, che hanno da S. S. in altri » Regni i nunzi; e che tal giudice debba aver sede dove ha » residenza il Luogotenente Generale ».

Il Presidente riconosceva questa petizione convenientissima per la conservazione delle Religioni in questo Regno, ma che non poteva da lui decretarsi.

Rispondea il Re che avrebbe per mezzo del suo ambasciatore rappresentato a S. S. le ragioni, per cui conveniva fosse costituito un Giudice contro i religiosi esenti.

IX. « Item . . . Sia decretato che la *Testa di Ferro*, che oggi » sta in Roma (certo Giovanni Contena), o altri che a lui su- » bentrerà, prendendo in confidenza per utile di persone stra- » niere benefici e pensioni ecclesiastiche per corrisponderle » a detti forestieri co' frutti de' detti benefici e pensioni, in- » corrano quei cotali in tutte le pene, che contro uomini sif- » fatti sono stabilite nel Regno d'Aragona, oltre a restare *ipso* » *jure et facto* disnaturalizzati, e privati di tutti gli onori, uti- » lità, prerogative e privilegi che godono per diritto comune e » municipale; ordinando e stabilendo che quando consti che » persona nativa del Regno tenga in confidenza, come *testa* » *di ferro*, beneficii o pensioni ecclesiastiche in utilità di per- » sone non native del Regno di Sardegna, allora sia luogo » alle dette pene e sia impedita la ritenzione de' benefici e il » pagamento delle dette pensioni; inoltre chi abbia consen- » tito ad essere *testa di ferro* cada nell'infamia di diritto e di » fatto, e abbiasi per prova sufficiente e legittima quello che » basta e può ammettersi ne' delitti di simonia e confidenza » e altri di avveramento difficile, ordinando a coloro che di » questo modo possedono benefici o pensioni ecclesiastiche, » che entro un anno dalla pubblicazione del presente decreto » debbano rinunziare alle medesime effettivamente. E perchè » nell'avvenire simili contratti non sieno stipulati, incorrano » in gravi pene i notai, scrivani ed altri qualunque che pre- » sentino o accettino bolle e altri dispacci apostolici in con- » traddizione del presente decreto ».

Il Presidente rimettea la petizione al Re promettendo di appoggiarla.

Il Re prometteva di provvedere come sembrerebbe meglio per sopprimere le teste di ferro e di ordinare al suo ambasciatore in Roma che ne supplicava S. S.

X. « Item . . . Che mentre nel Parlamento di Messer Dusay » erasi decretato che i militari nelle cause criminali fossero

» giudicati da' prouomini dello Stamento; e non pertanto si
» operava altrimenti, non ostante l'instanza che per la osser-
» vanza di questo capitolo si fece in diverse occasioni, segna-
» tamente nel caso del processo contro D. Francesco de Ca-
» stelvì, Gaspare Fortesa, Melchior Torello, Giovanni Fran-
» cesco Jorgi, per sinistre informazioni che alcuni ministri
» diedero a S. M., dicendo non essere conveniente che i mi-
» litari fossero giudicati da' prouomini dello Stamento, onde
» venne da S. M. una lettera con ordine contrario al pat-
» tuito nel citato capitolo; la qual pattuizione è ragione-
» volissima essendo conveniente che sia fatta differenza tra i
» militari e la gente del popolo; inoltre perchè il detto ca-
» pitolo è legge pazionata e concordata, e la osservanza di
» essa fa onore alla regia dignità, dicendo la legge: *Niente è*
» *che meglio rifulga in un Principe*, *quanto la osservanza di ciò*
» *che fu pattuito con sua Real parola;* di più perchè non è questo
» un privilegio che voglian per se soli i militari, mentre
» tutti i regnicoli nelle ville sono giudicati con voto di 5 pro-
» uomini dello stesso luogo, e nelle città i cittadini per pri-
» vilegio de' Serenissimi Re d'Aragona si giudicano con voto
» di prouomini della stessa città, procedendo in tutti i luoghi
» il giudice ordinario di ciascuna villa o città nella decisione
» della causa; quindi supplicavano perchè la nobiltà non fosse
» di condizione inferiore agli altri del Regno ecc. ».

La petizione essendo stata rimessa al Re, fu così risposto: S. M. concede allo Stamento militare che avvenendo che sia fulminato un processo di causa criminale qualunque (eccettuato il crimine di lesa Maestà divina e umana *in primo et secundo capite*, peccato nefando, falsificazione di moneta, sacrilegio di monasteri) contro alcun militare dal giudice ordinario, cui spetterebbe la prima cognizione e stando il processo a punto di sentenza, abbiano i militari delinquenti a essere giudicati dal Reggente la R. Cancelleria o dall'Assessore del Governatore del Capo, quando gli tocchi, o da uno de' giudici della R. Udienza, purchè non sia l'Avvocato fiscale, e da sette militari, gli uni e gli altri da nominarsi da' Luogotenenti Generali con assistenza sua, o in suo luogo del Governatore di Cagliari o di Sassari rispettivamente; e che ciò si intenda di mera e libera volontà di Sua Maeatà.

XI. « Item . . . Avendo S. M. fatto grazia di armare molti
» cavalieri nel presente Regno e di concedere molte lettere
» di nobiltà, e quelli che sono armati dopo di avere pagato
» lo stipendio loro tassato per i privilegi (ad eccezione di
» alcuni, pe' quali la concessione fu gratuita), già da circa
» un anno aspettavano i privilegi; perchè nella *cartella di*
» *armar cavalieri* era limitato il tempo per la spedizione de' pri-
» vilegi, però fossero spediti senza indugio ».

In Sardegna nessuno era ammesso alla milizia, se non in virtù di lettere regie, spedite nella debita forma, per cui commettevasi al Vicerè o ad altri l'esecuzione della solennità dell'armatura militare, dal qual punto gli armati godeano degli onori e privilegi dell'Ordine prima ancor che si ricapitasse ad essi il privilegio, che il Re mandava dopo conosciuto il compimento de' soliti riti.

Diversamente nel privilegio di nobiltà non si poteva far uso de' titoli e privilegi, se non dopo ricevuto il privilegio, e fattane esibizione; e se alcuno prima di ciò prendeva il prefisso di *Don*, indice e nota di nobiltà, esso veniva cancellato.

In Sardegna, come in Catalogna, i nobili avevano il titolo di *donnicelli*, il quale in tempi del Governo nazionale applicavasi anche ai membri della famiglia principesca; onde nei diplomi si legge frequente il titolo di *donnicello* e *donnicella.*

I nobili *semplici* si distinguevano da' nobili *qualificati*, che avevano titolo feudale e signoria; ed era nobile chi nasceva da uno ed altro genitore milite, o *fidalgo;* che se solo il padre fosse milite, allora il nato era milite e fidalgo, non però nobile.

In Sardegna non valse sempre la stessa regola sopra la qualità de' figli naturali di padri nobili; era più accetta l'antica massima della R. Udienza, che la nobiltà dovea trasmettersi nel figlio naturale e ne' suoi legittimi discendenti; ma poi si cangiò sentenza.

Sorse pure questione se i naturali e spuri de' nobili e militi si dovessero ammettere al Braccio militare, e fu accolta concordemente l'affermativa, tenendo conto d'una dichiarazione della R. Udienza, e perchè tale era lo stile e consuetudine nella Catalogna, alla quale la Sardegna si equiparava in tutto.

La nobiltà materna in niente giovava ai figli naturali, nè pur giovando ai legittimi; giovava però se il Principe consentisse, sebbene in questo caso debbasi riconoscere una concessione indiretta.

La *Infanzonia* (nobiltà) riconosciuta in uno, si riconosceva ne' suoi fratelli e ne' suoi figli.

Non si perdea per l'esercizio di un'arte vile, solo si sospendea per ritornare in valore, dimessa la tal arte, cioè un'arte meccanica, l'agricoltura, la mercatura.

I delitti vergognosi, furto ecc., la sopprimevano.

Una donna vedova d'un nobile manteneva il suo titolo, se rimaritavasi a persona non vilè.

XII. « Item . . . . . Si ripetea la domanda che un regnicolo » avesse seggio nel Supremo Consiglio d'Aragona e potesse » concorrere con gli altri Reggenti all'officio di Vicecancel- » liere della R. Corona ».

Rispondea il Re che se il Regno ponesse in parte fissa e non in ripartimenti il salario del Reggente, si farebbe la grazia.

XIII. « Item . . . . . Che si stabilisse nella R. Udienza una » sala criminale istituendo altri due giudici di Corte, che con » quello già creato, col Reggente e Avvocato fiscale, atten- » dessero solo alla spedizione delle cause criminali ».

Davasi una pari risposta, che quando fossero assicurati in luogo fisso i salari de' due ministri, Sua Maestà farebbe la grazia.

XIV. « Item . . . Che per atto di Corte tutti gli offici della » giustizia civile e criminale tanto della R. Udienza, che degli » altri tribunali, e gli offici pure del Patrimonio, si provve- » dessero in naturali del Regno, già che i sardi non pote- » rono essere ammessi negli altri Regni, dove tutti gli offici » si davano a' naturali ».

Rispose il Re che avrebbe provveduto, e che il provvedimento futuro avrebbe la stessa forza come se fosse decretato in questo capitolo.

XV. « Item . . . Che i domestici *(criats)* e famigliari de' giu- » dici non potessero aver officio di procuratori, nè commis- » sioni ».

XVI. « Item . . . Che per togliere le dissensioni e conten-

» zioni frequenti tra il Tribunale della S. Inquisizione e gli
» Stati Reale, ecclesiastico e militare, sopra la cognizione
» delle cause civili, attive o passive degli officiali, ministri e
» famigliari del S. Officio; sia stabilito che gli Inquisitori co-
» noscano solo delle cause della fede e relative, e delle cri-
» minali che saranno intentate contro detti officiali ecc. ».

Il Re promettea di dar ordine che gli inquisitori conoscessero le cause civili e criminali, nelle quali sarebbero rei i dipendenti del S. Officio e lasciassero che gli stessi essendo attori seguissero il foro del reo, della stessa maniera che valeva per li prelati ed ecclesiastici.

Nel 29 dicembre del 1632 il Re volle provvedere per rimedio a sedar quelle contese; ma gli inquisitori non si accomodarono, anzi nacquero peggiori disturbi.

XVII. « Item . . . Che gli alguaziri e portieri mandati con
» molte esecutoriali sian tenuti a rimetterle in mani del giu-
» dice di ogni luogo e diano giuramento al medesimo di non
» portarne altre; e il giudice faccia notar la dichiara per lo
» scrivano di Corte, perchè in caso di abuso possano le parti
» interessate avverare quanto oltre il giusto siasi esatto da
» quelli, inoltre impongasi pena al giudice in caso di con-
» travvenzione e sia prescritto che a piè della detta commis-
» sione sia espresso ciò che ha preso di diete l'esecutore ».

Il Presidente consentiva ponendo pena di perder le diete, e la privazione d'officio.

Capitolo XX a petizione di Cagliari. « Che si instituisse un
» collegio di notai da 12 in 18, nativi tutti di Cagliari e degli
» Appendizi, nè poi ne fossero creati altri, fuorchè in man-
» canza di alcuno del numero predetto, nè altresì fosse data
» piazza, se prima non constasse aver l'aspirante fatto la Ret-
» torica, conoscer bene la lingua latina ed essersi impra-
» tichito presso un notajo del Collegio e numero per cinque
» anni, con queste altre condizioni, che avesse udite le lezioni
» di Istituto nella Università e fosse di buona riputazione, posta
» a' contravventori la pena di 200 ducati, de' quali un terzo
» si darebbe all'accusatore, l'altro si verserebbe nella cassa
» delle tre chiavi, ed il restante si applicherebbe allo spe-
» dale di s. Antonio ».

Cap. XXI. « Che nell'esame de' notai intervenissero due

» dottori di legge e tutti i notai, o la maggior parte ecc. ».

XVIII. « Item . . . Che non si creasse notajo chi non fosse » idoneo, e che essendo di gran danno al Regno il grande » numero de' notai che si erano autorizzati; indinnanzi gli » esami de' medesimi fossero fatti avanti tutto il Consiglio » Reale con due notari da nominarsi dallo stesso Consiglio » ecc. ».

Il Re acconsentiva, ma in rispetto di quei che non potessero andar a Cagliari volle l'esame commesso al Governatore e agli Assessori del Capo.

Capitolo a petizione di Cagliari per moderare i diritti che si faceano pagare a' carcerati. « Domandavasi si tornasse agli » usi antichi, secondo i quali pagavansi 4 denari per acqua » ogni giorno, soldi 10 per le catene *(grillons)*, mezzo reale » per l'entrata e tanto per l'uscita, e che la catena non si » mettesse per debiti civili, ma per delitti e d'ordine del giu- » dice, secondo la qualità del preso e del delitto ».

XIX. « Item . . . . Chiedeva lo Stamento militare che non » ostante il decreto dato nel Parlamento d'Elda, le sentenze » di graduazione si facessero nella Vegheria di Cagliari, an- » che di concorsi generali ecc. ».

Il Vicerè rispondea che stesse il decreto del capitolo del Parlamento d'Elda.

XX. « Item . . . Che i notai e segretari della Luogotenenza » Generale e della Procurazione Reale, andati a dar nuova » possessione e investitura al Signore che acquistò o ereditò » un feudo, prendendo oltre le diete 4 reali da ogni vassallo » pel sacramento e omaggio che prestavano; ed essendo in » questo un abuso, perchè non si costumava pagare altro che » il salario di sedici lire per ogni atto che riceveano in cia- » scuna villa, oltre le diete che vacassero; però si vietasse » a' medesimi di esigere più di 16 lire per atto che ricevesse- » sero in ogni villa con le diete che vacassero giustamente, e » dovessero dar copia autentica di tali atti a' detti Signori, » già che eran pagati, sotto pena di restituire il quadruplo » di quello che avessero preso illegalmente ».

Rispondea il Vicerè a' tre Stamenti, che sopra gli atti e le diete suindicate non potessero i notai prendere per ogni atto di omaggio più di mezzo reale, con che in una stessa villa

non eccedesse le 25 lire la somma degli omaggi per quanto fosse grande il numero de' vassalli.

XXI. « Item . . . Supplicavano gli Stamenti che i notari e » segretari della Luogotenenza Generale e di altre Curie an- » dando con alcun giudice o consultore a far rivista di ter- » ritori a instanza di parte, non prendessero per dette riviste » che la dieta e il salario de' fogli processuali a ragione di » soldi 3 il foglio, secondo la R. Prammatica, sotto la detta » pena del quadruplo ».

Fu causa di questa petizione il fatto assurdo che facendosi rivista di molti luoghi in un giorno stesso, i notai e segretari oltre le diete esigevano un salario eccessivo, sì che mentre il giudice non aveva più di tre scudi, quelli ottenevano niente meno che il decuplo.

Il Vicerè decretava che oltre la dieta e i fogli processuali non potessero i notai e segretari suddetti domandar più che il diritto dell'atto di una rivista, per molte che se ne facessero in una città o villa.

XXII. « Item . . . Chiedeasi da'tre Stamenti fosse decretato » che i giudici non ricevessero alcun salario delle sentenze, » prima che fosse votata la sentenza e segnata del *vidit* per » la esecuzione, in conformità della R. Prammatica, fatta al » tempo della istituzione della R. Udienza, contro la quale » invaleva un'altra consuetudine con danno de' litiganti ob- » bligati talvolta a pagare di nuovo al successore di alcun » giudice, che dopo presa la sua parte di salario fosse o morto » o trasferito prima di votar la sentenza ».

XXIII. « Item . . . . Rappresentarono i tre Stamenti che i » segretari, notai e scrivani della Luogotenenza Generale e » di altre Curie non voleano osservare il disposto delle Pram- » matiche, tanto in rispetto delle linee che dovea avere ogni » foglio, come in rispetto delle parole che dovea avere ogni » linea, onde era gran danno a' litiganti; però fosse decretata » l'osservanza di dette Prammatiche, sotto pena di privazione » di officio e di pagare il doppio dell'importo, oltre le pene » portate dalle Prammatiche ».

Il Vicerè rispondeva che non essendo in uso dette Prammatiche, S. Signoria avrebbe la debita considerazione nella tariffa che si sarebbe ordinata.

Il Re però altrimenti comandava si osservassero le Prammatiche.

XXIV. « Item . . . Che i notai e segretari della Luogotenenza
» Generale criminali o altri di altre Curie , prendendo per
» gli atti che riceveano di cauzione di presentarsi in tribu-
» nale, eccessivi salari in danno de' poveri rei e litiganti; sia
» decretato non possano poi prendere più di 10 soldi per
» ogni atto, e facendosi obbligazione di quantità che passi i
» 500 ducati, non si ecceda un ducato sotto pena di priva-
» zione d'officio e del doppio ecc. ».

Il Vicerè rispondea che se ne terrebbe conto nella tariffa da fare.

XXV. « Item . . . Che i notai, commissari e scrivani delle
» ville e città esigendo eccessivi salari in danno de' poveri rei
» per ogni atto di omaggio che ricevono; sia dichiarato che
» essendo molti in un processo, da cui si abbia a prendere
» l'omaggio , non si possa ricevere che un solo atto ed esi-
» gere più di 4 reali; e se il reo sia uno solo, allora non si
» prenda più di 5 soldi ».

XXVI. « Item . . . In questo capitolo contenevasi l'inserzione
» e confermazione di quello già decretato nel Parlamento del
» marchese d'Aitona sopra i salari de' notari mandati a far
» esecuzione.

XXVII. « Item . . . Chiedevasi un decreto sopra i salari dei
» procuratori nelle ville per cause criminali ».

XXVIII. « Item . . . Che fossero tassati i salari de' procu-
» ratori e scrivani per ogni foglio di processo e proponeasi
» che per ogni foglio maggiore non si domandasse più di 3
» soldi con che fosse ben scritto *(de bona lettra)* ed ogni fac-
» ciata *(cada plana)* avesse per lo meno 26 linee ed ogni linea
» 8 parole, altrimenti si pagasse meno in proporzione ».

XXIX. « Item . . . Che gli scrivani ricevendo testimonianze
» nel luogo della Corte prendano mezzo reale , fuori di tal
» luogo tre soldi ».

XXX. « Item . . . Che per copia autentica di sentenza non
» si esiga più di 3 soldi per foglio processuale , e per au-
» tenticazione più di reali 2 ».

XXXI. « Item . . . Che nelle copie de' processi, che si da-
» rebbero autentiche e comprovate *de verbo ad verbum* e di

» buona scrittura, non pagassero le parti più che un soldo
» per foglio, se le facciate avessero le linee stabilite e queste
» le tante parole, intendendosi che l'autenticazione non sor-
» passasse le dieci lire ».

XXXII. « Item . . . Che i segretari della Luogotenenza ge-
» nerale prendendo salario per le cose vendute *sub hasta*,
» non possan prendere oltre la metà di quello che tocca di
» diritto al Reggente la R. Cancelleria ».

Seguivano i decreti a petizione della città di Cagliari sopra i salari de' sostituiti del *corredor* ecc.

XXXIII. « Item . . . Fosse permesso a' notari che ne' pro-
» cessi sopra convocazione, concorso e graduazione di cre-
» dito inserissero le scritture originali e le ritenessero senza
» farne copia, se non si domandasse dalle parti, dalle quali
» non prenderebbero salario maggiore che per gli altri pro-
» cessi ».

XXXIV. « Item . . . Che non si esigesse più di 5 soldi per
» ciascun atto di opposizione, cancellazione e riservazione
» nelle cause di graduazione ».

XXXV. « Item . . . Questo capitolo riguardava i salari di
» depositi e di fidanze di pupilli ed assenti ».

XXXVI. « Item . . . Che per procure di liti non si doman-
» dasse più di 2 reali ecc. ».

XXXVII. « Item...Che negli atti di compromesso non si pre-
» tendesse più di 5 ducati, se la somma eccedeva le 5000, se non
» giungeva a tanto si osservasse la prammatica degli altri atti ».

XXXVIII. « Item . . . Che nelle esecuzioni che si facevano
» in Cagliari il notajo avesse soldi 10, il portiere 5, se gli og-
» getti notati si vendessero ecc. ».

XXXIX. « Item . . . Su' salari de' decreti di tutela, cura, sup-
» plemento d'età ecc. ».

LX. « Item . . . . . Che per atto di censo, vendita di case,
» vigne ed altro il prezzo non oltrepassando le 5000 lire, non
» si ottenesse da' notari più di lire 10 di salario, non arri-
» vando a tanto il valore, si osservasse la prammatica ».

Ma il Presidente e il Re vollero in tutto osservata la prammatica.

LXI. « Item . . . . I notari essendo soliti domandar per
» gli stromenti antichi un salario arbitrario, gli Stamenti do-

» mandavano che per la copia de' medesimi non si dovesse
» dar più che per gli altri ».

Leggonsi su questo capitolo due decreti; uno che si osservasse la consuetudine per gli antichi, l'altro che fosse fatto come supplicavasi.

LXII. « Item . . . . Del salario per le collazioni e revisioni
» degli istromenti a' notari ».

LXIII. « Item... Del salario del commissario della cavalleria e
» di quello de' sergenti. Che nè i commissari, nè i sergenti
» escano a visita più d'una volta l'anno per prender la mostra
» o far la rivista, uno della cavalleria, l'altro della fanteria;
» che quando usciranno non sia in tempo che i vassalli sieno
» occupati, ma in aprile o maggio, e che le pene che ese-
» cuteranno siano moderate, e ridotte della metà di quello
» che soleano esigere; cioè la pena di 4 reali pel cavallo sia
» ridotta a 2 per i cavalieri, e ad 1 per i fanti; che dette
» pene non si possano esigere da' commessari o sergenti, ma
» il Sindaco o maggior della villa sia obbligato di trasmet-
» terle insieme con la certifica delle mostre e rassegne al
» Depositario Reale di ciascun Capo, e questi la tenga per-
» chè finita la visita si paghino le diete di 2 ducati per giorno
» a' commessari e sergenti e uno scudo per giorno a' loro
» ministri da ripartirsi tra lo scrivano e il trombetta, impie-
» gando quello che sopravanzi per bandiere, tamburi e per
» tirare al bersaglio, e ove queste pene non bastino per
» pagare le diete che abbian vacato i suddetti, non possano
» prender altro di più da' vassalli, se questi non avranno man-
» cato al dovere ».

Col Vicerè acconsentiva pure il Re, ma dichiarando che le mostre fossero prese dagli stessi commissari e sergenti maggiori e non da persone delegate; che per loro dieta non prendessero più d'un ducato per giorno; che esse rassegne si celebrassero nel capoluogo della baronia o incontrada nel sito più comodo a' vassalli, ma non si trattenessero questi più di due giorni, sotto pena di 50 ducati da applicarsi al Patrimonio Reale e con la proibizione di prendere il salario prima che constasse di aver essi ottemperato a questo decreto.

Riferivasi nel capitolo che spesso i commissari andavano nell'inverno quando i vassalli erano occupati ne' lavori agrari,

e causavano ad essi notevoli danni; che li disturbavano più volte all'anno per la cupidigia di guadagnar le multe, e che gli uomini di molte ville per non essere disturbati nelle mostre e per evitare i danni e le fatiche, si sottometteano a pagare una somma piuttosto che a ricevere quei commissari tra loro.

Sopra lo stesso soggetto riporta il Dexart una petizione presentata dalla città di Cagliari in questo Parlamento perchè si provvedesse che i sergenti degli Appendizi non potessero affrancare alcuno dalle mostre e rassegne, ma concorressero tutti senza eccezione, se non avessero esenzione dal Re o dal suo Luogotenente Generale, o fossero veramente impediti; che le multe si mettessero in una cassa per ciascuno appendizio, secondo i capitoli posti per detta milizia dal Vicerè Don Michele di Moncada, e quando fossero a farsi mostre e rassegne, il Sindaco co' capitani delle compagnie ne comprassero polvere e miccia per ripartirla ne' più poveri delle compagnie e ne pagassero i tamburi, pifferi e trombettieri, non dovendo per ciò spendere i capitani, che dell'officio non avevano nessuno stipendio o profitto.

XLIV. « Item . . . Che la tassazione de' processi ed atti come » delle diete de' commissari fosse fatta per una lettera di con- » fidenza del Luogotenente Generale e si pagasse un denaro » per foglio di processo, e un ducato di 50 soldi per dieta ec. ».

XLV. « Item . . . Chiedevasi confermato il decreto del Par- » lamento del conte d'Elda perchè gli alguaziri e portieri ces- » sassero di vessare i vassalli obbligandoli di andare nella » loro comitiva, perchè li accompagnassero e guidassero, e poi » trattandoli da servi senza dar loro nessuna mercede ».

XLVI. « Item . . . . Che essendo bisogno di carri per ser- » vigio di S. M. a portar legname per l'artiglieria o altro, » quelli che porterebbero le provvisioni per comandar carri » dovessero portare scritto il numero de' carri e il nome dei » luoghi, dove si avessero a comandare, per togliere gli abusi » che si eran veduti e i danni patiti da' vassalli; dicendosi » notorio che negli anni passati per portare il legname del » Sarcidano a servigio dell'artiglieria quelli che portavano le » commissioni avevan cominciato dalle ville del Campidano » di Cagliari, Sestu, Assemini, Nuraminis, Monastir, Villasorris, » Serramanna e altre, a domandar carri; poscia fatto in alcuni

» luoghi composizione in 15, 20, 50 ed anche 70 lire per
» dispensar i vassalli da questa fatica; avendo infine giunti nel
» Partemontis e in altre ville, onde si usava prender i carri,
» comandato a' vassalli di queste quel servigio; di modo che
» la detta commissione giovava a' commessari a larghi gua-
» dagni, oltre il guadagno che avevano facendo portare dalle
» montagne tanto più di legname sopra la quantità doman-
» data, che poteano vendere anche due terzi a'mastri di carri
» e ad altri ».

XLVII. « Item . . . Che quindi innanzi ogni quintale di 100
« libbre portato da un carro si pagasse a ragione di 9 ca-
» gliaresi per ogni due miglia dal 15 marzo al 15 ottobre e
» da ottobre sino a marzo a ragione di soldi due; perchè
» così avrebbero a sufficienza per sostentarsi carratori e buoi.
» E lo stesso si intendesse ne' comandamenti che farebbero
» fuori della obbligazione i vassalli pe' loro signori ».

XLVIII. « Item . . . Che i consoli delle nazioni, non pren-
» dessero, come voleano fare, la *mealla* (1) per lira di tutte
» le merci che s'importavano ».

Il Dexart nella presente questione de' consoli rammemorava un capitolo della città di Cagliari, decretato nel Parlamento del conte d'Elda; Che il console genovese non potesse conoscere delle cause de' genovesi, che fossero abitatori di Cagliari; ma ciò facesse il Veghiere e il console della nazione sarda; e dove i genovesi domiciliati in Cagliari si sottomettessero alla giurisdizione del console di Genova, restasse *ipso fatto* annullata la naturalità e abitazione non essendo bene che godendo delle franchigie e de' privilegi degli abitatori avessero altri giudici, che quelli del paese.

Quindi sul proposito de' consoli soggiunse quest'altra petizione della stessa città; Che in caso di assenza, morte o altro legittimo impedimento de' consoli forestieri, ovvero se fosse spirato il tempo del loro officio, il console della nazione sarda dovesse provvedere di giustizia nelle cause di dette nazioni e curare la più presta spedizione delle medesime.

XLIX. « Item . . . Che a' danni cagionati dagli alloggiamenti

---

(1) Nome del diritto che voleasi esigere, di cui non si sa il quanto, se pure *mealla* non sia lo stesso che *medalla* e significhi il soldo.

» de' soldati in Sardegna, che erano giunti fino a bruciare
» le travi de' tetti, le finestre e le porte, non essendosi tut-
» tavia satisfatto, pur dopo tanti ordini de' Sovrani, se pre-
» sentemente il R. patrimonio che doveva l'indennità non
» poteva darla, fosse almeno decretato che come si avrebbe
» commodo sarebbero senz'altro indugio indennizzati quelli
» che hanno patito alcun danno ».

L. « Item . . . Che non si spediscano commissari con com-
» missioni generali, nè vadano contro una certa persona se
» non siano assicurate le diete dall'accusatore, il quale si ob-
» blighi di pagarle in caso che nel processo difensivo e of-
» fensivo non sia condannato il reo, e dove l'accusatore sia
» povero debba fissarsi dal Luogotenente Generale una pena,
» alla quale egli soggiaccia se il reo non sia condannato; che
» in questi casi i commissari sieno gente di qualità, quali sa-
» rebbero consiglieri, dottori e cittadini insaccolati per con-
» siglieri in capo, in secondo, in terzo ».

LI. « Item . . . Che per delitti che non sono di regalia non
» possa la R. Udienza spedire a far processi, nè prendere
» quello che siasi fatto per l'ordinario del luogo ».

LII. « Item . . . Vedendosi in molte ville diminuita l'agri-
» coltura perchè persone malevole, cui spiaceva non si pa-
» gasse incarica del maleficio, si vendicavano ammazzando i
» buoi domati, però sia dichiarato che, non ostante qualsivoglia
» consuetudine o franchigia, che i signori de' luoghi abbiano
» concessa a' vassalli di non pagar incarica comunale, tal fran-
» chigia non si intenda in quanto a pagar il danno fatto in
» buoi uccisi per vendetta o altro sinistro intento: e lo stesso
» valga per cavalli domati, morti o mutilati, consistendo in
» essi la principal forza del Regno in caso di guerra ».

LIII. « Item . . . Essendo causa che molte ville si vadan spo-
» polando il dover pagare per incarica (quando, secondo la
» Carta di Luogo non si trova il delinquente in 15 giorni),
» il valore delle robe rapite a' francesi ed altri mercanti che
» van pel Regno vendendo varie merci e portando con sè il
» valore di 1000 e anche di 2000 ducati; e perchè le ville
» pagando per incarica somme tanto cospicue, si rendono im-
» potenti alle paghe del R. patrimonio e de' baroni, e questo
» si può evitare consigliando a' mercanti di non avventurarsi

» per montagne e deserti con un carico di tanto pregio; però
» supplicano gli Stamenti che per bene pubblico e conser-
» vazione de' vassalli, molti de' quali se ne vanno nelle città
» o fuggono dal luogo natìo, poscia nessuna incarica in ville
» piccole ecceda le lire 300 e nessun mercante porti a ven-
» dere o trasmetta robe di maggior valore di detta quan-
» tità ecc. ».

LIV. « Item... Si domandavano provvedimenti efficaci contro
» i frequenti furti di cavalle e cavalli domati ».

LV. « Item . . . Che si osservasse la Prammatica di D. Ga-
» stone di Moncada sopra il macellamento (l'uccisione) del
» bestiame, perchè altrimenti non si potrebbero salvare i se-
» minati e le vigne dai guasti che farebbero gli animali rudi
» che difficilmente si tenturavano ».

LVI. « Item . . . Che le alienazioni simulate, che i vassalli
» Reali e baronali per frodare le rendite reali e baronali fanno
» a loro figli ed a persone ecclesiastiche ed esenti sieno vie-
« tate sotto pene rigorose, e nelle stesse incorrano quelli che
» intervengano in tali stipulazioni, se si provino conscienti
» della frode ».

LVII. « Item . . . Che sebbene D. Pietro Tarragona, giu-
» dice della R. Udienza, visitatore per S. M. delle città del
» Regno (il quale tuttavolta non visitava che questa sola città)
» avesse trovato che i cittadini *(ciutadans* quelli del municipio)
» non avevan commesso alcuna frode nell'amministrazione
» delle rendite; non pertanto prendeva a processarli sopra
» *los esparillons* che i consiglieri donavano per aumentare le
» rendite della città, e sopra le Claverie e Operarie *(obreries)*
» e altre cose di poca considerazione; e che sebbene non
» avesse provato che i detti *esparillons* e altre cose fossero
» state convertite in uso proprio de' consiglieri e officiali,
» non pertanto condannava molti a restituire i detti *esparil-*
» *lons*; perchè dopo l'appello al Re non poterono essi per la
» povertà presentare la propria difesa, per cui sarebbero stati
» assoluti, come lo era stato il D. Geronimo Esgrecho co'suoi
» colleghi; e perchè dove quella sentenza si eseguisse sareb-
» bero essi rovinati per tutta vita, e la città ne sarebbe umi-
» liata; però i tre Stamenti supplicavano si facesse a'mede
» simi grazia di tutta la condanna, e si tenesse come pena
» sufficiente l'aver pagato in salari da 6 a 7 mila scudi ».

Il Re rimetteva e perdonava agli incolpati, salvando però i diritti de' terzi.

LVIII. « Item . . . Che essendo più volte avvenuto dopo vo-
» tata la sentenza che alcuna delle parti, per non aver diritto
» o per altro disegno, impedisse la dichiarazione in danno
» dell'altra parte; si provvedesse contro gli impedimenti ».

LIX. « Item . . . Che si nominasse uno de' giudici per de-
» finire le cause da gran tempo neglette in danno delle
» parti ».

LX. « Item . . . Perchè la celere spedizione delle cause cri-
» minali è necessaria al buon governo, così per evitare i mag-
» giori dispendi e una troppo lunga carcerazione, come per-
» chè il ritardato castigo de' delitti nuoce all'esemplarità e al
» ritegno de' malvagi; sia però stabilito un ragionevole ter-
» mine, dentro il quale i processi che si mandano per via
» informativa e di ricorso, sieno spediti con l'ordine di ciò
» che sia da farsi per giustizia ».

Il Re ordinava che non rispondendosi dentro un mese dal tribunal superiore, il giudice inferiore passi avanti contro il reo.

LXI. « Item . . . . . Che non si facesse processo *en forma*
» *menor*. Crederei siasi voluto dir sommario.

LXII. « Item . . . Che morendo un notajo, il fisco raccolga
» le sue note *(prisies)* e i protocolli per ordinarli in armadi
» particolari nell'archivio della città; e che ogni armadio abbia
» due toppe e due chiavi; una delle quali stia in mano degli
» eredi, l'altra in potere degli archivisti, che sieno due e tra-
» scrivano e autentichino le copie domandate, con metà del
» salario agli eredi ».

Rispondea il Presidente che erasi già su questo provveduto a petizione della città.

LXIII. « Item . . . Perchè alcuni notari di mala fede scris-
» sero atti falsi obbligando in grosse somme persone morte
» con data di giorno, mese ed anno, in cui quelli vivevano,
» e con testimoni pur defunti per non essere scoperta la fal-
» sità; e perchè questo poteva essere causa della distruzione di
» molte aziende, si supplicava di un provvedimento ».

E il Presidente rispondea che erasi già su questo provveduto a petizione della città.

LXIV. « Item . . . Che molti di malanimo sapendo di non
» essere conosciuti dal notajo si cangian nome e fanno ob-
» blighi in nome di altre persone, fingendo esser quelli , il
» cui nome prendono; onde nascono gravi liti , come pure
» da che i notari non firman le *prisie* di lor mano e non
» fanno espressa menzione delle cancellature e delle parole
» sovra o interposte e lasciano comodo a molte falsificazioni ;
» però sia provveduto ».

Il Presidente rispondeva qui pure che su questo particolare erasi già provveduto a petizione della città.

LXV. « Item . . . Che per evitare le spese che causano ai
» regnicoli e ai comuni gli esecutori che si mandano per la
» riscossione delle tasse reali di Parlamento, maritaggio, co-
» ronaggio, tapinaggio e altre, sia la riscossione commessa ai
» giudici ordinari de' luoghi , e solo nel caso di loro negli-
» genza si mandino gli esecutori a loro spese; osservandosi
» nella esazione di questi debiti fiscali la stessa regola che
» nel Parlamento particolare tenuto da V. E. nella venuta
» di D. Luigi Blasco del Supremo Consiglio d'Aragona fu
» prescritta per la riscossione degli altri debiti de' partico-
» lari ».

LXVI. « Item . . . . Che per la stessa causa la riscossione
» delle quote dovute dagli ecclesiastici non si faccia per ese-
» cutori secolari, ma per ecclesiastici da essere nominati dal
» Prelato della Diocesi ».

Il Re incaricava gli ordinari che dentro di due mesi fosse fatta la riscossione e mandata alla Cassa Reale, onde non fossero mandati esecutori come si usava.

LXVII. « Item . . . Che essendosi decretato in altro Parla-
» mento che per nessun debito si possano esecutare ai lavo-
» ratori (agricoltori) i buoi domati e i letti ; sia dichiarato
» che ciò si possa se il debito sia per tali cose ; e lo stesso
» valga per i giumenti che servono agli agricoltori e per quelli
» che servono ai fabbri nel loro opificio ».

LXVIII. « Item . . . Che dove le città e i monasteri di mo-
» nache abbiano bisogno di dar fidanza , basti obbligare le
» loro rendite e aziende ».

Rispondeasi dal Consiglio Supremo che la quantità giudicata necessaria al monastero o ad altri, che non trovasse cau-

zione e sicurtà sufficiente, fosse caricata a censo sopra ipoteca sicura.

LXIX. « Item . . . Che ne'ripartimenti per le tasse reali non » si mischino altri ripartimenti estranei, però la quantità non » possa sopravanzare la somma che dee pagare ogni villa ».

LXX. « Item . . . Perchè molti vassalli, che han comprato » buoi a 50 e a 60 lire il giogo, essendo poi premuti da ne- » cessità li vendon per la metà con loro danno e talvolta con » perdita di quelli da cui han comprato i buoi; però il de- » creto già fatto su questo particolare in altro Parlamento sia » osservato ».

Il Presidente lo confermava e poneva pena di 50 lire ai contrafacienti e a'ministri che permettessero la vendita senza prima accertarsi che il giogo fosse pagato.

LXXI. « Item . . . Perchè molti pastori prendon garzoni *dè* » *acordi* pel servigio della pastura e li pagano con bestie della » stessa *gama*, onde questa diminuisce e si defrauda a' prin- » cipali del frutto che avrebbero da'capi dati a'garzoni; però » sia decretato che senza licenza del comunaro maggiore non » possa il pastor minore far tal pagamento sotto pena di » frode; e parimente non possan senza licenza vender formaggi » sotto la stessa pena ».

LXXII. « Item . . . Che la donazione della moglie al marito, » sebbene giurata, non abbia valore se sia per più della metà » della dote e azienda di lei ».

Il Re volea che valesse lo stesso nella donazione che il marito facesse alla moglie.

LXXIII. « Item . . . . Che la prammatica del Re D. Pietro » de' 26 settembre 1359 vietante che i feudi di Sardegna pas- » sassero in mani morte, sia osservata pure ne' beni feudali, » allodiali, burgensatici e giurisdizionali, senza che sia lecito » poterli alienare in alcun tempo, per lo meno finchè vivono » discendenti del primo acquisitore, il che diceasi vantaggioso » al R. Patrimonio ne' casi di devoluzione del feudo , come » alle famiglie di molti legnaggi principali, che altrimenti si » estinguerebbero come vedeasi spesso avvenire ».

LXXIV. « Item . . . Che nella successione de' feudi si os- » servasse la primogenitura e il maggiorato, essendo conve- » niente per la conservazione delle case e pel servigio di Sua

» Maestà di non tener divisa la giurisdizione di un feudo in
» tanti successori; e che si ampliassero quelli ne' quali non
» fosse fatta menzione di femine ecc. ».

La petizione essendo stata rimessa al Re, questi decretava che nella successione de' feudi si osservasse la primogenitura de' maschi, e che nella successione delle femine e loro figli e discendenti si stesse alle clausole dell'investitura e alle disposizioni del diritto.

LXXV. « Item . . . Che nè la Regia Udienza, nè altro tri-
» bunale Reale provveda per causa di rifiuto de' ministri ba-
» ronali, nè dia licenza per potersi i vassalli congregare nelle
» ville, se non consti che il barone abbia negato giustizia;
» perchè altrimenti senza loro colpa si toglierebbe loro la
» giurisdizione della prima giustizia ».

Il Presidente rispondea che si stesse alla consuetudine, il Re consentiva alla supplica.

LXXVI. « Item . . . Che dalle rendite regie si riparassero i
» ponti ».

Il Re ordinava che de' 50 mila scudi che si soleano ripartire nel Parlamento si riservassero per riparo de' ponti, cammini ed opere pie 25 mila scudi, e gli altri 25 mila si ripartissero tra' lavoranti e le spese del Parlamento ecc.

LXXVII. « Item . . . Che il Tesoriere Reale dovesse tenere
» la quantità de' denari destinata al riparo de' ponti separata
» dall'altro denaro del Re ecc. ».

LXXVIII. « Item . . . . Che i vassalli delle dodici ville del
» Campidano di Cagliari non fossero forzati di trarre il sale
» e portarlo co' loro carri e buoi alle città, facendo lor fare
» lontani viaggi; obbligandosi di servire il Re di una presta-
» zione in frumento, che sarebbe di uno starello di frumento
» per chi avesse da un giogo a due, e di due starelli per chi
» ne avesse più di due ecc. ».

Rispondeva il Presidente che attesi i grandi danni e la distruzione che ha cagionato a' vassalli delle dette ville la servitù del trasporto del sale, onde molti erano stati ridotti in gran miseria e povertà; perciò obbligandosi alla detta prestazione non siano obbligati nè per il Re, nè per la città; perchè col valore del detto frumento il sale si potrà trarre e portare; e che lo stesso si osservi coi vassalli del Campi-

dano di Oristano, che sono nello stesso modo maltrattati.

Il Re ordinava al Luogotenente Generale che in un congresso con la R. Udienza ed il Patrimonio vedessero ciò che si rappresentava in questo capitolo, e che il di più che offrirebbero fosse in beneficio del Patrimonio e in esonerazione de' vassalli, di modo che non patisse l'estrazione del sale; quindi proponessero ciò che credeano doversi ordinare.

Si accusavano nella petizione gli arrendatori che troppo vessassero i campidanesi di Cagliari e di Oristano per trarre il sale e portarlo a luoghi lontani, e per la fatica di due giornate d'uomo, carro e buoi, non dessero in paga più che un soldo o nove cagliaresi, qualche rara volta due soldi; e che a gran danno di quelli che non si presentavano subito per essere occupati ne' lavori agrari, o per non aver i buoi in villa, o per infermità, mandassero gli alguaziri, e con spietata esecuzione togliessero loro il poco che avevano in casa, trasportando in grandi carrettate, cioè *(xerdas plenas)*, le cose migliori de' poveri vassalli, anche le vesti delle mogli, i lenzuoli, le coperte *(xillonis)* de' letti ed altre robe per pagarsi delle loro diete e delle pene imposte: infine che ciascuna delle dodici ville dovea pagare di diete ogni settimana dalle 15 alle 25 lire, le quali gli alguaziri si ripartivano per metà con gli arrendatori delle saline.

Secondo la proposta, gli arrendatori dovrebbero poi trarre il sale a loro spese, come sarebbe stabilito d'accordo co' ministri del Patrimonio ne' capitoli formolati dal Vicerè col Consiglio del Patrimonio, di detti arrendatori e col consenso de' sindaci de' dodici luoghi: dal quale assestamento speravasi grande utilità per l'incremento che avrebbe preso l'agricoltura in essi luoghi, la quale profitterebbe a S. M. dieci e più tanti delle saline, però senza farsi novità sul trasporto del sale, che tutti gli anni si solea distribuire agli abitanti di Cagliari da' magnifici consiglieri, in virtù de' Reali privilegi.

LXXIX. « Item . . . Che essendo molta penuria di moneta
» minuta *(de vello)*, onde spesso non si può comprare per non
» trovarsi cambio; però si battano 100,000 lire in denari, caglia-
» resi, pezze di tre, e una certa quantità di pezze di un soldo ec. ».

Il Re limitava la quantità a 50 mila lire di quattro reali, e ordinava al Vicerè di mettere in licitazione questa fabbrica

con la lega solita, perchè si facesse col maggior possibile beneficio, ma riferisse prima che si conchiudessero i patti.

LXXX. « Item . . . . Che essendosi con diversi atti e capi-
» toli di Corte (del Duca di Gandia e di D. Giovanni Vivas)
» data licenza agli ecclesiastici perchè in tempo che si fa
» l'estrazione del frumento delle città e in beneficio della
» R. Corte possano essi estrarre quello delle loro rendite e
» decime, si decreti l'osservanza de' medesimi perchè abbiano
» qualche sollievo, dovendo corrispondere a gravi carichi ».

Rispondeva il Re concedendo allo Stato ecclesiastico il beneficio e utile della decima parte di tutta la estrazione del grano che si facesse dal Regno in vantaggio del R. Patrimonio, comprese le *sache* di grazia *(sacas de merced)*, eccettuate quelle de' lavoratori; e dava alcuni provvedimenti per avverar la quantità de' grani che raccogliessero ogni anno dalle loro rendite ecclesiastiche, i prelati, dignità, canonici, prebendati e rettori ecc.

LXXXI. « Item . . . . Che in forza di atto di Corte non si
» facciano, nè fatti valgano gli accordi *(assientos)* sopra ven-
» dite di sache od estrazioni delle medesime *per gli assentisti*
» e determinati mercanti; ma che il commercio resti libero
» e comune a tutti i regnicoli, e il povero lavoratore *(llau-*
» *rador* agricoltore) si possa approfittare del frumento e saca
» che gli tocchi, profferendo a S. M. che in quanto agli *as-*
» *sientos* fatti si potrebbero trovar mezzi, con cui esimersi dai
» medesimi e restituire agli assentisti il loro denaro, senza
» che il R. Patrimonio avesse a patir danno in restituir la detta
» *Bestreta* ».

Rispondeva il Presidente che la domanda era giusta, ma che gli *assientos* essendosi fatti d'ordine di S. M., a lui si ricorresse.

Il Re rescrivea che le strettezze della sua azienda non davano luogo a scusare quelle stipulazioni sulle tratte; ma che poi non se ne farebbero altre.

LXXXII « Item . . . . Che dove S. M. senta la necessità di
» fare alcun *assiento* per non trovare altro modo da sovve-
» nire a' bisogni dello Stato, in tal occasione voglia prima
» chiedere alle città, se possano esse bastare ai detti bisogni;
» e non potendo le città, allora si facciano gride generali

» perchè accorrano quelli che vorranno inscriversi nel partito
» perchè nessuno sia pregiudicato del diritto della libertà e
» del diritto delle sache ».

Notavasi nella petizione che essendo liberi i lavoratori di vendere cui volessero, a' prezzi concordati, i loro frumenti; ma dovendo aver licenza di estrarre *(sacar)*, obbligati solo ad un reale di diritto per ogni starello del frumento della *saca*, spesso i Luogotenenti Generali limitavano le licenze delle sache obbligandoli a farle a persone determinate; contro di che erasi nel 1622 addì 11 giugno provveduto dal Re, ed ordinato che i lavoratori potessero vendere ogni anno il grano di loro saca a chi volessero e per il prezzo in cui si accordassero, vietando a' Luogotenenti Generali che forzassero i lavoratori a intendersi con le persone che avessero comprato la licenza delle *sache* ecc.

LXXXIII. « Item ... Che i vassalli delle ville Reali possan
» liberamente mutar domicilio senza alcuna limitazione, mas-
» sime che uno passando dalle terre Reali nelle terre baro-
» nali contribuisse ne' pagamenti Reali più che non facea nelle
» terre Reali, mutandosi solo o per godere di qualche co-
» modità o per avervi acquistato azienda ».

Rispondeva il Presidente che essendo su ciò decreto Regio, si ricorresse al R. Trono.

LXXXIV. « Item .. Che con atto di Corte sia proibita la
» estrazione del pesce salato, mughelli, anguille salate e bot-
» targhe che si pescavano e salavano nel Regno, imponendo
» a' mercanti e arrendatori che faranno la detta estrazione
» pena rigorosa ».

Il Vicerè rigettava la petizione perchè lesiva de' diritti Reali; ma così non parve al Re che raccomandava a' giudici ordinari di non permettere estrazione di quei pesci se non restasse la sufficienza pel Regno.

Nella petizione de' tre Stamenti lamentavasi che mentre nel passato le città ed altri luoghi avevano sufficienza di pesci salati massime nella Quaresima dalle peschiere di Marepontis ed altre del distretto della città di Oristano, S. Giusta e altre, ne mancava già da alcuni anni la provvista anche alla stessa città di Oristano per causa che i pescatori salavano tutti i pesci e li mandavano fuori del Regno.

LXXXV. « Item . . . Che nessun segatore (mietitore) possa
» prendere più del suo salario in denaro al prezzo usato col
» mangiare e bere, nè il lavoratore (agricoltore) dar altro che
» queste cose ».

Narravasi in questa petizione che i segatori che andavano nel tempo delle *seghe* (segas) a tagliare i frumenti, orzi e lini e altro, vedendo la necessità in cui erano i lavoratori di raccogliere presto tutto il lavorìo *(llaurera)*, per evitar le ingiurie del tempo e de' ladri, domandavano salari eccessivi per la giornata, nè contenti del denaro e del vitto si toglievano un covone *(una maniga)* di frumento, orzo e lino o altro, nel quale non si conteneva meno di due imbuti di *lavoro* (semenza); oltre che abbandonavano poi il lavoratore.

LXXXVI. « Item . . . Che per animare i lavoratori sia os-
» servata la Prammatica R., per cui possono effettivamente
» estrarre ed imbarcare le porzioni, che con biglietto del
» Procuratore Reale si concedon loro in ciascun anno, pa-
» gando i diritti soliti alla R. Cassa ».

Il Re rispondea si osservassero le Prammatiche e gli atti di Corte che portavano le franchigie de' lavoratori per l'imbarco de' loro grani.

Il Dexart notò presentati a nome de' tre Stamenti 96 capitoli, de' quali non riferiva venti, perchè o non concessi, o inutilmente decretati, o diniegati, e numerò a 31 quelli che erano stati presentati a nome dello Stamento militare, omessi altri otto che erano stati inutilmente provveduti, e intendasi non corrispondentemente all'intenzione de' petenti.

La conclusione era nella solita formola con la generale approvazione di certa scienza, e dopo la consultazione del Sacro Supremo Consiglio, con esortazione al Principe delle Asturie, Baltassare Carlo, di mantenere i decreti fatti, e col precetto a tutti gli officiali del Regno di osservarli, farli osservare, di non permetterne la violazione e con la solita pena de' mille fiorini d'oro d'Aragona.

Datum in oppido nostro Matriti die XXVIII mensis Junii, anno a Nativ. Domini M. DCXXXIII.

Io el Rey.

V. Dux. V. Carvajal. V. Bayetola R. V. Sisternes R. V. Villanueva R. V. Vico R. V. Magarola R. etc.

PARLAMENTO
CONVOCATO NEL 1641 E PRESIEDUTO DAL DUCA DI AVELLANO.

Il Re di Spagna sottoscriveva a' 12 ottobre del 1640 il mandato al suo Luogotenente Generale nel Regno di Sardegna, il Duca di Avellano; ma questi non spediva le convocatorie prima del 2 dicembre dell'anno seguente (1641) indettando a' membri de' tre Stati, che ai 2 del prossimo gennajo (1642) si trovassero tutti nel R. Castello di Cagliari per inaugurare secondo gli ordini sovrani il Parlamento Generale e provvedere a' bisogni del Regno.

Non essendosi nel giorno prestabilito trovati in numero sufficiente gli Stamentari, forse perchè la stagione invernale rendesse impraticabili le strade, i sentieri, i guadi, si dovette differire l'apertura del soglio, la quale si fece con le solennità d'uso nella cattedrale di Cagliari in assemblea generale.

Nel discorso della Corona, ossia nella dichiarazione che il Vicerè fece delle intenzioni sovrane, professavasi incaricato dal Re di render tutti consapevoli de' bisogni della Monarchia, dello zelo con cui i diversi Regni della medesima, concorrevano in ajuto al Governo, e della sua fiducia che il Regno di Sardegna coopererebbe con pari affetto e sollecitudine, mentre gli Ordini del medesimo si sarebbero adunati per proporre ciò che credessero meglio convenire alla salute del Regno, alla conservazione della pace, che allora godevasi in tutte le sue parti, alla migliore amministrazione della giustizia, alla costituzione di nuovi utili ordinamenti, alla riforma delle leggi inutili o dannose, alla satisfazione per gli aggravi che i sudditi avessero patito da' ministri, ed alla riparazione de' danni.

Fatto quindi a tutti presente lo stato della Monarchia, rendeva in nome del Re molte grazie agli Stamenti e in essi al Regno de' donativi volontari straordinari, con cui aveano voluti concorrere ne' bisogni straordinari della Monarchia nel 1626 e nel 1631, e degli altri sussidi che si erano avuti dagli stessi di gente armata, fanti e cavalli, denari, vettovaglie ecc.

Essendo stato così inaugurato il Parlamento, si prorogava al 6 per dar tempo agli Stamentari che mancavano; e prolungandosi l'assenza di molti, si fecero altre due proroghe dal 6 al 7 e dal 7 all'8.

Perchè doveasi anzi tutto provvedere su' gravami, si chiamarono i malcontenti e questi presentarono agli Stamenti le loro querele contro gli officiali del Re; quindi dagli Stamenti si porgevano al Presidente perchè le mandasse alla commissione sopra i gravami.

Uno de' primi ricorsi fu contro certo Agostino Gusman, commissario de' sussidi delle R. Galere, il quale nella furiosa sua avarizia non si astenendo dalle più scandalose rapine e soperchierie, era accusato di aversi intascato più di 30 mila lire per le sue diete, mentre il debito importava meno della metà. Uno degli accusatori era certo canonico Antonio Pitzolo, al quale per debito di 915 lire erasi da quel ladro tolto un bene che ne valea più di cinquemila.

Il Presidente veduta questa ed altre querele, intimava al Gusman di render conti; il quale per dispensarsi da render ragione si disponeva alla partenza, e sarebbe partito se lo Stamento militare non avesse mandato al Vicerè perchè gli vietasse di escire dal Regno, se non lasciava una idonea fidanza, che si obbligasse a pagare per lui.

Essendo stati proposti tutti i gravami, gli Stamenti si posero a deliberare sopra il servigio che il Regno potrebbe far alla Corona e sopra le questioni relative all'ammiglioramento delle condizioni dell'Isola.

Accordatisi in un pensiero i tre Ordini sopra la quantità del donativo, si propose il servigio di settanta mila scudi; ma domandavasi fossero consentite le petizioni espresse in diverse carte, dalle quali sperava il Regno la potenza di fare il servigio deliberato.

Proponevasi poi che il ripartimento della somma, cui sarebbero obbligate le ville, fosse determinato sulla base delle Note delle decime e sulla quantità de' frutti raccolti, perchè in proporzione della produzione si segnassero le quote e si pagassero.

Petizioni de' tre Stamenti.

I. « Che prima di conchiudersi il Parlamento fossero an-
» nullati gli appalti *(assientos y estancos)* che erano stati ap-
» provati dal Re, quindi non mai rinnovati ».

Per conseguir l'intento, perchè si sapea che il Re avrebbe

negato di sopprimere questi appalti, se prima non fosse assicurato dell'annuo profitto, che gli davano gli appaltatori, di trentamila scudi, le città di Cagliari, Iglesias ed Oristano, dichiaravano di assumersi l'obbligo di pagar quella somma, ma sotto la condizione che si ponesse tassa su due quinti delle esportazioni che si faceano per regio servigio.

II. « Che le prelazie, risulte, pensioni ecclesiastiche, piazze,
» offici di pace e di guerra si dessero poi sempre a' naturali
» propri del Regno, e il Re non riservasse per persone estere
» che una sola prelazia ed una piazza nella R. Udienza (l'ar-
» civescovado di Cagliari ed il seggio di Reggente), purchè
» di questi due impieghi fossero compensati i sardi in altri
» Regni della Monarchia ».

III. « Che due membri di ogni Stamento fossero autoriz-
» zati con titolo di Giudici conservatori a riconoscere e rap-
» presentare al Vicerè le contravvenzioni che osservassero ai
» capitoli di Corte ».

Lo Stamento militare supplicava il Vicerè,

« Che con voce di pubblico banditore si dichiarasse disna-
» turalizzato Giovanni Contini, prete ozierese, residente presso
» la Curia Romana, il quale faceva officio di *testa di ferro* per
» le pensioni, che S. S. avea poste sul suo capo, pagabili
» a forestieri; e si comandasse a tutti gli ecclesiastici di non
» pagar pensione a detto *testa di ferro* o a forestieri, ed ai
» nativi stessi, ne' quali fossero da lui trasferite le pensioni ».

Deliberava quindi lo Stamento se dovesse appoggiare una petizione di D. Giovanni Battista Perez De Xea, il quale rappresentava che in rimunerazione de' molti e grandi servigi del Maestro di Campo D. Michele Perez de Xea, cavaliere dell'Ordine di Montesa e di S. Georgio d'Alfama, avevagli S. M. conferito una Commenda di detto Ordine, provedendo insieme che intanto, sino ad avere il dispaccio, potesse estrarre ogni anno dal Regno 3000 starelli franchi di tutti i diritti; che tra queste cose essendo D. Michele morto esemplarmente nell'assedio di Fuenterabìa erasi dal Re fatta grazia al fratello di lui, D. Giovanni, della successione nella Commenda e della estrazione sopranotata de' 3000 starelli; ma con la condizione che il terzo del benefizio spettasse alla vedova Olimpia Barbaran, come constava dalle lettere patenti de' 5 giugno

1639, che presentava unitamente alla certificatoria della Segreteria dell'Ordine di Montesa del 1641, dalla quale appariva.

Dopo la qual esposizione domandava avessero il loro effetto le grazie sovrane.

Petizioni dello Stamento ecclesiastico.

Riferiremo sole le più interessanti.

« Che per il tempo del servigio (vale a dire da questo al
» futuro Parlamento) non si stipulassero appalti di cose spet-
» tanti alla R. Azienda ».

« Che nelle competenze di giurisdizione tra' tribunali ec-
» clesiastici e la S Inquisizione, si procedesse per via di con-
» ferenza ».

« Che gli impieghi sacri e profani fossero tutti dati a' na-
» tivi dell'Isola, o questi equamente compensati con offici in
» altre provincie della Monarchia ».

Petizioni del Sindaco d'Alghero.

« Che si onorasse con qualche grazia il dottor Giovanni
» Battista Buragna, per i servigi prestati in qualità di Sin-
» daco e di Avvocato alla sua patria, onde gli altri letterati
» fossero animati a servirla ».

« Che si concedesse l'onor del cavalierato al dottor Fran-
» cesco Budui, che lodavasi uomo di molte lettere.

Petizioni del Sindaco di Bosa.

« Che si provvedesse a sgombrar dalla sabbia la foce del
» fiume, il quale nella primavera restava chiuso in modo che
» si potea passare a piede asciutto da una parte nell'altra, e
» bisognava a forza di braccia trasportare i battelli da una
» in altra parte. Si rappresentava il danno del commercio non
» potendo le barche entrare nel fiume sino alla città; ed il
» danno della sanità, perchè il fiume si cangiava in una pa-
» lude ».

» Che si visitassero le mura per le riparazioni necessarie,
» e si ristorasse il castello che in alcune parti per vecchiezza
» minacciava rovina ».

Petizioni del Sindaco d'Iglesias.

« Che fosse nominato un proprio vescovo alla Diocesi es-
» sendo sufficienti le rendite al suo mantenimento ».

« Che nelle Corti conchiuse dal vescovo Prieto essendosi
» decretato che Iglesias avesse il suo porto, come in altri
» tempi, ne' seni detti *Funtana-de mari* e *Portoscuso*, si con-
» fermasse e si eseguisse, già che la mancanza del commercio
» causava la povertà ».

« Che in Funtana-mari, distante da Iglesias di sole miglia
» sei, si costruisse una torre per vietare le invasioni nemiche,
» la quale servirebbe pure a difesa delle tonnare di Porto-
» paglia e Portoscuso ».

» Che abolendosi tutti gli appalti fosse tolto quello ancora
» della *galanza*, che si estraeva dalle miniere prossime alla
» città, e che i galenieri della città pagando il 5 %, che pa-
» gavasi allora da Filippo Duch, senza le condizioni dell'ap-
» palto potessero portarla in loro casa e venderla libera-
» mente ».

Petizioni del Sindaco di Cagliari.

Notavasi di questa città nelle Carte del Parlamento che dal 1626 a queste Corti aveva servito il Re di 300 mila ducati, senza altri 40 mila, per casi straordinari.

Era in questo tempo rappresentante del Municipio certo Francesco Ravaneda, che in uno degli anni prossimamente decorsi era stato inviato alla Corte di Madrid per dolersi al Re degli aggravi che essa città pativa dal Reggente Vico, il quale nel Supremo Consiglio abusava di sua autorità per l'odio, che come sassarese sentiva contro Cagliari. Questo fatto leggesi notato in una Carta de' 13 febbrajo del 1643.

Chiedeva il predetto Sindaco: « Che si confermassero tutte
» le grazie, fossero in uso o in disuso, e il privilegio per cui
» non si potea derogare alle medesime ».

» Che non bastando i 40 mila starelli di grano, soliti incet-
» tarsi, si concedesse di inserrarne 70 mila; già che da 20 anni
» a quello la popolazione di Cagliari erasi aumentata di molte
» migliaja, ed il castello, per li edifici che si erano eretti,
» poteva capire molta gente, come era più volte avvenuto

» quando nel sospetto di qualche invasione non poche fami-
» glie de' quartieri aperti e de' villaggi vi si ricoveravano per
» assicurarsi da una sciagura ».

» Che i padri che *incarteranno* (1) le figlie, non possano
» prendere il loro salario; ma questo si ritenga da' padroni
» sino al termine della carta o del servigio per darlo allora
» al Depositario Reale e lasciarlo in suo potere finchè pren-
» dano stato. Constando del matrimonio, il Padre degli or-
» fani dispaccierà il mandato, perchè quel denaro sia rimesso:
» il quale, se mai esse muoiano nubili ed intestate, sarà dato
» a' parenti più propinqui ».

« Che non si possano imprimere libri altrove che in Ca-
» gliari ».

» Che le guardie e le scale-guardie non sieno forzate per
» comandamento; ma si paghino dalla cassa; nè siavi obligo
» di farle che nel caso sorga un ragionevole sospetto d'in-
» vasione nemica ».

« Che i capitoli delle Arti e Confraternite, sarti, legnajuoli,
» muratori, orefici, argentieri, carratori, pescatori, bastaggi ed
» altri, non obblighino se non sieno riveduti; e che in alcune
» cose sia giustamente tassata la loro opera ».

» Che essendosi i tre Stamenti compromessi a contribuire
» per le cattedre dell'Università ed altre spese; ma non avendo
» finora pagato altri che la sola città di Cagliari; sia però
» negato a' capi degli Stamenti d'immischiarsi nel governo
» della Accademia e della cosa letteraria, finchè non abbian
» pagato quanto restan dovendo dal tempo della fondazione
» della medesima ».

» Che si conceda alla stessa città, se non più, un'annua
» *saca* di 5 mila starelli, perchè possa sostenere le spese della
» fabbrica della Università, satisfare a' professori e provveder
» ad altro, atteso che essa fu obbligata a molti straordinari
» dispendi per aver soccorso alla Corona (come si è notato
» di sopra) in gravissime urgenze, e pel servigio importante

(1) *Incartare*, direbbesi ora *scritturare*, commettere un figlio o una figlia a disciplina di qualche arte od a servigio, con carta o scrittura, dove i parenti del giovine o della fanciulla patteggiano sulle condizioni.

» fatto in queste Cortiper la sospensione degli appalti, onde il
» Re lucrerebbe più di 25 mila scudi annui oltre il beneficio
» del Regno; e atteso pure che in seguito alle guerre i suoi
» diritti eransi diminuiti di oltre la metà ».

« Che i prelati, titoli (titolati di feudi) ed i giudici, non
» possan goder franchigia per quantità maggiore di 300 scudi
» di estimo ogni anno; i cavalieri dell'abito e particolari per
» non più di 100 scudi; nel rimanente sieno obbligati a pa-
» gare ».

Non si dissimulava in questa petizione la frode, che i titoli commettevano, i quali non contenti delle franchigie de' formaggi del loro bestiame e delle robe per loro uso, compravano i formaggi altrui, negoziavano e favorivano persone non esenti, privando la città de' suoi profitti.

Queste petizioni furono decretate *die VII Febr. an.* 1643.

Petizioni del Sindaco di Sassari.

« Che i figli contraenti matrimonio senza il beneplacito dei
» genitori sieno di diritto diseredati ».

Il condannato malvezzo non fu sradicato, e dura al dì d'oggi la frequenza de' matrimoni clandestini.

» Che sia posto impedimento al matrimonio di chi per aver
» in moglie una fanciulla adopera un mezzo violento, quale
» il consueto di baciarla in pubblico; che stia la legge non
» ostante che la fanciulla insultata acconsenta, e si sancisca
» pena di morte naturale al violento e la confisca de' beni,
» metà alla R. Corte e l'altra alla parte ingiuriata ».

La troppa severità della pena tolse ogni valore alla legge.

« Che valga lo stesso quando la fanciulla sedotta vada a
» casa dell'uomo o d'altri per ottenere l'effettuazione del ma-
» trimonio a malgrado de' genitori ».

» Che essendo nella R. Governazione di Sassari quattro
» ministri fissi, sia lecito di imprimerci libri e conclusioni,
» previa licenza dell'Ordinario, del Municipio e della R. Go-
» vernazione ».

» Che almeno di cinque in cinque anni i Vicerè abbiano
» a far una dimora di sei mesi continui in Sassari con tutti
» i giudici della R. Udienza, essendo questa città molto prin-
» cipale nel Regno ».

« Che non essendo conveniente (come erasi rappresentato
» nelle Corti del Prieto) sia da' cavalieri della Lingua Italiana
» di s. Giovanni di Gerusalemme goduta in Sardegna, che è
» uno dei Regni della Monarchia di Spagna, la Commenda
» di s. Leonardo di Settefontane; provvedasi dal Re perchè
» la medesima sia applicata a' cavalieri dell'Ordine militare di
» Castiglia e data a' naturali dell'Isola ».

« Che essendo stabilito per capitolo di Corte che i membri
» dello Stamento militare si possano adunare così in Cagliari,
» come in Sassari, per cose di servigio del Re, beneficio del
» Regno e per difesa de' privilegi, purchè le questioni sieno
» comunicate da una parte all'altra, e poi si prenda risolu-
» zione nella parte ove stia il Vicerè; inoltre che prima di
» assembrarsi sia dato avviso di questo proposito al Procu-
» ratore Reale o al suo Tenente; e potendo alcuna tra queste
» condizioni essere talvolta dannosa, quella segnatamente che
» comanda di premonirne il Vicerè, se occorrano negozi che
» non soffrano la dilazione che importerebbe una via di 50
» leghe; però sia stabilito per capitolo di Corte che i membri
» dello Stamento militare si possano assembrare in essa città
» con l'assistenza del Governatore o del Procurator Reale ecc.
» e che delle questioni che si dovran trattare si dia contezza
» al Vicerè, purchè non si tratti di cose che domandino
» prontissimo provvedimento, la cui dilazione sia contraria al
» servigio del Re ed alla salvezza del Regno ».

» Perchè da alcuni anni in qua querelandosi gli Inquisi-
» tori che nel venire di alcuno di essi d'oltremare non esce
» il capo consigliere della città per far pubblica onorevole
» accoglienza e accompagnarlo; parimente nelle feste di Pasqua
» non vadano tutti insieme in *forma di città* (ed era con le
» insegne, con le mazze e col seguito degli officiali) per vi-
» sitar ciascuno nel suo *quarto* (appartamento); inoltre se dopo
» l'estrazione de' nuovi consiglieri non si presentino a dare
» loro ragione del sortimento degli imborsati; il che preten-
» dono come un dovere verso le loro persone; da altra parte
» perchè se alcuni de'loro antecessori così avevan praticato,
» non lo avevano fatto per obbligo, ma per cortesia; e per-
» chè non è giusto che un atto volontario di cortesia si di-
» snaturi così che passi ad essere un obbligo: però si sup-

» plica che i detti consiglieri non sieno forzati alle dette vi-
» site e a nessun altra cosa ».

Riferiva poscia il Sindaco, « Che gli Inquisitori solevano
» comandare a' consiglieri entranti in officio di presentarsi
» nell'aula del loro tribunale per prestare il giuramento d'uso;
» che davan seggio a' presenti in luogo non competente a
» Magistrati principali e di tanta considerazione, costretti a
» sedere sopra una rozza pancaccia; che pretendeano doves-
» sero i medesimi, tra la lezione che il notajo del segreto
» facea della formola del giuramento, non solo star senza
» capello, ma sparruccarsi; facea quindi osservare che in sif-
» fatto trattamento era un umiliantissimo vilipendio per ma-
» gistrati di primaria dignità obbligati a stare nella forma dei
« penitenti; infine supplicava si provvedesse che quando, poco
» dopo l'estrazione, i consiglieri andassero nella cattedrale per
» profferire il giuramento d'officio, vi concorresse il notajo
» del SS. Tribunale per ricevere il giuramento all'Inquisi-
» zione ».

Le riferite petizioni furono decretate addì 4 ottobre 1643.

Con altra Carta presentata dal Sindaco di Sassari, rappresentavasi che le rendite dell'Arcivescovo non sommando a duemila scudi e convenendo di accrescerle; però si provvedesse perchè le quattro chiese parrocchiali della città fossero riunite, e si applicasse alla mensa il terzo de' frutti della pievanìa d'Osilo, i frutti della rettoria di Sènnari, restando riservata al rettore la congrua di 150 ducati.

La data di questo capitolo è de' 13 febbrajo del 1643.

Ricavasi poi da altra Carta di Sassari la notizia di un gravissimo delitto che vi era stato commesso già da venti anni addietro (nel 1622), quando era ucciso Angelo Giagaracho, Assessore della Governazione; per il qual fatto il Vicerè vi mandava col pienissimo potere di *Alternos* il Reggente D. Francesco Pacheco con D. Francesco Corts e D. Giovanni Andrada, che fecero appiccare molte persone credute partecipi del delitto, e primi fra essi i cognominati Cossu-Ruju e Cossu-Spano, i cui teschi furon ingabbiati sopra le porte della città.

Altre petizioni de' tre Stamenti segnate addì 9 *febbrajo del* 1643.

I. « Che i capitoli di Corte fatti e da farsi sieno sempre
» mantenuti in *viridi observantia* ».

II. « Item . . . Che le donne possan succedere ne' feudi, seb-
» bene nella concessione di questi non leggasi menzione delle
» medesime ».

III. « Item. . . . Che si abolisse la memoria de' delitti fi-
» nallora commessi ».

IV. « Item . . . Che i capitoli in vantaggio d'uno Stamento
» non nuocessero agli altri ».

V. « Item... Trovandosi moltissime chiese parrocchiali, squal-
» lide e mancanti de' necessari arredi, perchè i vescovi, abbati,
» priori e rettori non provvedeano, e da altra parte i popoli per la
» loro povertà non poteano fare offerte di pregio; però si de-
» cretasse che ogni chiesa avesse sufficienti rendite. Che negli
» anni scorsi essendosi ordinato nell'arcivescovado di Cagliari
» che il quinto delle decime di ogni villa fosse applicato alla
» chiesa parrocchiale e custodito in una cassa a tre chiavi; e
» per tal provvedimento essendo esse venute in miglior stato:
» erasi però proposta nelle Corti del Duca di Gandia l'adozione
» di detto sistema del quinto per tutte le parrocchie comunali,
» e converrebbe che il medesimo fosse raffermato con l'ap-
» provazione della s. Sede ».

VI. « Item . . . Che essendo molta convenienza a creare delle
» persone per li principali offici della guerra , e che i figli
» secondi (i così detti cadetti, tra' quali eran primi i *secondi*
» *geniti*) , degli ottimati abbiano tali impieghi con qualche
» commenda di ordini militari, come erasi proposto nelle corti
» precedenti , e per certe cause non ottenuto ; però se ne
» rinnovava la proposizione nella seguente forma:

Che il Re cedesse per tali commende l'*abbazia di Saccargia*, il *priorato di Scano*, l'*abbazia di Salvenero*, il *priorato di Bonarcado*, il *priorato di s. Lazzaro*, il *priorato di s. Antonio*, il *priorato di s. Vincenzo*, l'*abbazia di s. Nicola*, che erano di patronato regio; ed i prelati segnerebbero ciascuno nella sua diocesi, una rettoria, e quei di Cagliari e di Aristano due rettorie e le più pingui, di ciascuna delle quali sarebbe fatta una commenda, con che se ne potrebbero costituire da dieci a dodici, due di s. Giovanni, due di Calatrava, due di Alcantara, quattro di Montesa;

Che queste commende sarebbero date per anzianità dal dì della professione;

Che non si potessero mai attribuire a' maggioraschi delle case possidenti feudo, nè a persone che avessero altre rendite, ma a soli cadetti;

Che dette incommende non si ottenessero prima di aver servito due anni nelle galere o in guerra viva;

Che fossero incompatibili due di esse;

Che le commende di s. Giovanni essendo insufficienti a formare una lingua, fossero aggregate alla lingua della castellania di Ampossa del regno di Aragona, e gli aragonesi e valenziani potessero entrare nelle commende sarde di s. Giovanni, i sardi in quelle di Valenza e di Aragona ecc.

XVII (Si omettono i precedenti capitoli) « Item . . . Che i » testi falsi per vendetta o subornazione, i quali fossero causa » di gran danno non ottenessero perdono, nè si ammettes- » sero a composizione, ma restassero segnati di un marchio » visibile per esemplarità (petizione degli Stammenti ecclesia- » stici e militari) ».

XXII « Item . . . . Che i visitatori destinati alla visita dei » ministri regi del Regno non abbiano in quel tempo e luogo » alcun officio, e sieno forestieri ».

XXIV « Item . . . Che in tutte le città del Regno abbiasi » un archivio pubblico dove si custodiscono gli atti ricevuti » da' notari; e questi sieno obbligati a insinuarli quando la » somma ecceda li cento scudi ».

XXV « Item . . . Che i consiglieri visitino due volte all'anno » le *prisie* e protocolli de' notari per accertarsi se sieno nelle » forme prescritte dalle Prammatiche ».

XXVI « Item . . . Che altresì in tutte le ville siavi un ar- » chivio per conservarvi gli atti, scritture e liste di *dirama*, o » di ripartimento ».

XXVII « Item . . . Che si metta in essere il progetto della » squadra delle galere ».

XXXII « Item . . . Che le Prammatiche compilate dal Re- » gente Vico in esecuzione del decreto 7 marzo 1633 sieno » poi osservate e pubblicate con Pregone pel Regno, ma senza » pregiudizio delle immunità ecclesiastiche e della giurisdi- » zione baronale, ed occorrendo il caso si consulti il Re perchè » provveda come sarà di ragione ».

XL « Item . . . Che per stabilire nell'Isola gli artifici della

» lana e della seta si facciano venire uomini periti dalla Spagna
» e dall'Italia ».

XLII « Item . . . Che non si possano vendere i Vicariati,
» Assessorati, Officialie. Scrivanie e altri offici di giustizia delle
» città e ville del Regno, ed essendo necessità di venderli non
» si possano vendere che a persone benemerite che eserci-
» scano per se e non abbiano altro officio.

XLIII « Item . . . Che nella concessione delle grazie e di
» privilegi a' regni di Aragona sia compresa pure la Sardegna
» e ne goda sebbene non nominata espressamente ».

XLVII « Item . . Che i sardi distinti per nobiltà, virtù e
» lettere, si ricevano ne' collegi maggiori di Salamanca ed
» abbiano luogo nella Rota Romana, come gli altri regnicoli
» d'Aragona ».

XLVIII « Item . . . Che i sardi benemerenti possano occu-
» pare qualunque posto ne' supremi consigli della Inquisizione,
» dell'Italia, delle Indie, ed esercitare alti offici negli Ordini,
» Aziende e Governo e nelle piazze riservate agli spagnuoli in
» Napoli, Sicilia e Milano ».

LII « Item . . . Essendosi sofferto gran danno dalla gran
« quantità della moneta di *Vellon*, provenuta dal permesso
» conceduto dal Re a vari particolari della fabbricazione, e da
» quella che si introdusse d'oltre mare, essendo stata da molti
» falsificata; però si provveda con capitolo di Corte che indi
» innanzi non sia concessa nè a particolari, nè a comuni,
» la fabbrica della moneta di *Vellon* senza Giunta degli Sta-
» menti per deliberare sulla proposta e senza il loro consenso,
» nè si consenta in detta fabbricazione per un valore nomi-
» nale superiore all'intrinseco, sotto pena a chi consenta im-
» prudentemente di pagare e rifare i danni ».

Su questo particolare della falsificazione della moneta di *Vellon* aggiungeremo alcune memorie anteriori.

Nel 1639 con Pregone de' 7 giugno D. Andrea Doria, principe di Melfi, sperò di spaventare i falsificatori; ma senza effetto.

Nel 1642 D. Fabricio Doria di Avellano con grida de' 5 giugno rinnovando quella del principe predetto doveva occorrere a un grave inconveniente, onde si temevano perniciosissime conseguenze.

Il primo qualificava il delitto de' falsi monetari odioso e detestabile per grave ingiuria alla sovranità, e per il danno alla cosa pubblica; riconosceva che da un anno in qua erasene fabbricata tanta copia, che eccedeva la buona, ed erasi falsificato anche il nuovo conio, senza che avesse ritenuto gli audaci la severità delle punizioni inflitte; quindi comandava ai ministri di giustizia a maggiori e minori di ricercare i fabbricatori, minacciando a quelli che in ciò fossero negligenti; e prometteva un premio a chi avrebbe denunciato i fabbricatori o introduttori della moneta falsa.

Il secondo ripetendo gli ordinamenti dei predecessori, provvedeva al piccol commercio, perocchè molti temendo di dover perdere del proprio se ricevessero moneta falsa ricusavano di prendere tutte le monete di *Vellon* sospettando falsa anche la genuina, e causavano turbamento in Cagliari e molti danni in altre parti, negando di vendere le derrate, di cui aveano i popoli necessità.

Per quetare l'agitazione e per impedire i tumulti e le conseguenze funeste de'medesimi ordinava il detto Vicerè che nel mentre si studiava sulla rifazione de' danni causati dalla introduzione della moneta falsa proseguisse nel suo corso la moneta di rame e poneasi la multa di 25 lire e altre pene pecuniarie e corporali a quelli che ricusassero di ricevere quella specie di moneta.

LVIII « Item . . . Che in Cagliari sia un Inquisitore e un
» altro in Sassari indipendenti uno dall'altro, ma sotto la Su-
» prema, in favore di quelli che abbiano alcuna causa civile
» o criminale presso quel tribunale, essendo grande la distanza
» da una ad altra città e molti pericoli nel tragitto ».

LIX « Item . . . Rappresentavasi che da' Re Filippo II e Fi-
» lippo III tra altri privilegi in vantaggio della agricoltura erasi
» concesso agli agricoltori di poter ogni anno imbarcare la
» terza parte del loro raccolto, dando alla Cassa Reale solo
» un *reale* per starello: che da questo provvedimento era ve-
» nuto ne' primi anni gran bene, essendo aumentati i lavori:
» che poi per concerto de' negozianti forestieri tra loro, per
» la necessità de' lavoranti abbligati a vendere i frutti prima
» di raccoglierli; da ultimo per gli appalti che erano stati dati
» delle *sache* dell'anno 1629 non avean potuto godere del
» privilegio; però supplicavasi perchè la concessione avesse
» altra volta effetto ».

E perchè si conoscesse la quantità che dovea essere la *saca* privilegiata degli agricoltori fosse ordinato che ogni anno in fin d'ottobre i Prelati mandassero al Vicerè le liste decimali, indicando a nome i lavoratori, e la quantità pagata per decima.

Petizione dello Stamento ecclesiastico.

« Se in avvenire fossero stipulati altri appalti per le *sache*
» restassero riservate le *sache* degli ecclesiastici per le porzioni
» concesse.

Petizione di D. Paolo de Castelvì.

« Rappresentava che suo figlio D. Giacomo venendo dal-
« l'esercito Reale della Fiandra e dell'Italia era stato da' Biser-
» tini condotto in schiavitù, e supplicava il Vicerè che mentre
» quei barbari si contentavano allora di mille scudi per ri-
» metterlo in libertà, si mandasse che senza indugio fossero
» pagati i medesimi, perchè se a quelli fosse conosciuta la
» nascita di lui non basterebbero pel riscatto sei mila scudi ».

Il Vicerè consultava poi su questo il Reggente Vico, il quale rispondeva si pagasse a D. Salvatore di Castelvì quanto eragli dovuto dalla R. Cassa perchè servisse a riscatto dello schiavo.

Petizioni del Sindaco d'Oristano.

« Che si riparassero le strade e i ponti, onde nell'inverno
» era gran difficoltà e pericolo a' passeggieri che andavano da
» un Capo all'altro ».

« Che si ristaurassero le muraglie aperte in più parti ».

« Si riparassero le carceri e si assicurassero meglio i pri-
» gionieri ».

« Si concedessero alla cattedrale 500 scudi di pensione an-
« nua sopra le rendite dell'Arcivescovado nelle prime vacanze;
» o una *saca* di quattro mila starelli ogni anno per compen-
» sarla di tutta l'argenteria e di tutte le suppellettili perdute
» nella invasione de' francesi ».

» Si provvedesse al monastero di s. Chiara, dove il Re aveva
» una cappella, essendo le religiose afflitte da somma povertà ».

« Si assegnasse limosina a' conventi di capuccini e degli

» osservanti, ed a' carmelitani, che da sei anni erano stati
» istituiti in quella città, e non solo non aveano mezzi per
» fabbricare il convento, ma nè pure per vivere ».

» Si facesse pure assegno allo Spedale della chiesa di sant'
» Antonio, dove erano i frati di s. Giovanni di Dio, a' quali
» mancava pure come alimentare i poveri ammalati ».

« Che essendo in detta città molti nobili e cavalieri, e potendosi
» offrire de' casi, ne' quali convenisse al servigio del
» Re, al bene pubblico del Regno, alla difesa de' privilegi militari
» di radunarsi in Giunta; fosse posta in un capitolo di
» Corte la licenza a' militari di Oristano di congregarsi con
» assistenza del Governatore del Capo, essendo presente; o
» del Procuratore Reale o del suo Tenente, e con obbligo
» di dar conto delle risoluzioni prese allo Stamento militare
» di Cagliari, come a Capo del Regno ».

« Che per la invasione de' francesi essendo state abbruciate
» e distrutte alcune ville, ed altre che avevano molto popolo
» rimaste quasi deserte pe' mancati raccolti, quali erano Nuragi-Nieddu
» ridotto a 11 fuochi, Sanvero-Congius, Simagis,
» Palmas, Cerfalliu, Massama, Nuracabra, Donnigala, Fenugheda,
» Solanas, in tutte le quali restavano rarissimi vassalli;
» però si concedessero alle medesime immunità e franchigie
» durature a 15 anni, essendo da sperarsi che in questo modo
» crescerebbe di nuovo la popolazione de' Campidani, i cui
» vassalli erano ridotti alla metà, come era felicemente avvenuto
» alle ville di Cabras, Riola ed altre, che essendo delle
» minori e quasi spopolate, presto si ristaurarono per i privilegi
» concessi dal Re e da' suoi predecessori agli abitanti
» ed a quelli che vi si stabilissero, e già comparivano tra le
» migliori ».

« Che essendosi deliberato in Consiglio generale il riparto
» di tutte le terre *paberili* della città, ed alcuni volendo impedire
» l'effetto di questa risoluzione; fossero repulsi i contradittori,
» perchè in altro caso la città dovrebbe soggiacere
» a molte liti dispendiose ».

Sulla qual proposta ordinava il Vicerè al Governatore che con l'assistenza del Magistrato facesse nuovo ripartimento senza riguardo a persone.

« Rappresentavasi che già da circa 20 anni i frati dome-

» nicani, senza consenso della città e del capitolo, avendo
» fabbricato un convento dentro le mura, ed essendovi pas-
» sati, avevano trasportatovi tutti gli arredi ed ornamenti della
» chiesa e priorato di s. Martino, applicato le rendite di quello
» senza consenso del Re alla fabbrica e al mantenimento del
» nuovo convento, e abbandonato quella chiesa antica, dove
» eran rimasti due frati, e quello che parea peggior fatto, si
» avea cessato di celebrarvi quelle messe che doveano esservi
» celebrate secondo l'intenzione de' defunti in essa sepolti;
» quindi supplicavasi si comandasse a quei religiosi di ritor-
» narvi e ripristinar le cose nello stato antico, in caso di-
» verso il priorato con le rendite fosse dato ad altri reli-
» giosi ».

Ripetevasi la supplica altre volte presentata dalla città di Oristano, perchè in sulla foce del fiume Tirso fosse eretta una torre, essendo essa necessaria in quel punto per la difesa della città, potendo i nemici entrar in quella e giunger co'battelli sin presso la città, come avevano fatto i francesi; conchiudendosi che mentre erano già preparati i materiali, si mettesse mano all'opera.

Da alcune carte annesse a'documenti di questo Parlamento si ricava che il ponte di Riola, per cui si passava alle saline, a Bosa e ad Alghero, era stato fabbricato sotto il governo del Vicerè Moncada;

Che nell'anno 1637 il Vicerè era stato di visita in Oristano con assistenza di D. Giovanni Dexart.

Petizione del Governatore di Cagliari.

D. Diego di Aragall, Governatore di Cagliari e di Gallura, rappresentava che per dover dimorare nel luogo di residenza del Vicerè, restava inoperoso per la massima parte dell'anno, onde molto pativa la sua dignità, che pur avea in se stessa lustro maggiore di ogni altra subalterna; però si costituisse per capitolo di Corte che il Governatore di Cagliari potesse intervenire nella trattazione de' negozi del Regno, ed avesse almeno il voto consultivo che avevano gli uditori della Regia Udienza.

Deliberazione sul donativo.

I tre Stamenti dopo aver considerato i bisogni della Monarchia e lo stato del Regno, si accordavano a offerire alla Corona pe' bisogni 70 mila scudi annui per il decennio seguente; ma volendo assicurare il vantaggio del paese poneano questa condizione, che il Re concedesse le tre grazie che si riferirono proposte da' medesimi unanimi.

Prima di fare la pubblica offerta vollero essi conoscere se il Re fosse disposto a favorirli, e deputarono però il marchese di Laconi, Giovanni De Castelvì, per esplorare la sua volontà.

Probabilmente questa missione fu data nell'aprile o nel maggio, dopo compite le operazioni preliminari, e concertate tra gli Stamenti quelle petizioni di massimo interesse pel Regno.

Partito il Marchese, voleasi da alcuni prorogato il Parlamento; ma si continuarono le tornate per alcun tempo, finchè fossero espresse le particolari domande, la concessione delle quali non dipendeva da nessuna condizione.

Ritornava il Castelvì nel novembre, ed il Vicerè scriveva in data de' 24 al Governatore del Logudoro, ordinandogli di avvisare quegli Stamentari che eran tornati alle loro case perchè convenissero di nuovo al Parlamento a udire la risposta del Sovrano.

Il prenominato Sindaco o Procuratore de' tre Stati del Regno non era riescito in tutto quello che aveva domandato, perchè il Re non concedea più che la sospensione degli appalti, e non dava risposta sopra la pretesa delle prelature e degli impieghi.

Presentate e decretate tutte le suppliche de' diversi Stamenti, delle comunità e de' particolari, si veniva alla solenne offerta del donativo, e in considerazione che il Re avesse sospesi gli appalti, furono offerti scudi annui 70 mila sino al prossimo Parlamento.

La chiusura del soglio di questo Parlamento ebbe luogo addì 16 febbrajo del 1643. Gli Stamenti, secondo la consuetudine, accompagnarono il Vicerè alla Cattedrale, e si compirono quegli atti che in tal occasione soleano praticarsi e furono in principio indicati.

PARLAMENTO
CONVOCATO DAL RE FILIPPO IV NEL 1654
E PRESIEDUTO DAL VICERÈ CONTE DI LEMOS

Ignoriamo la data delle R. Commissioni al Vicerè, conte di Lemos, per la convocazione del parlamento del Regno; è però probabile si spedissero tra il 1652 e 53, constando da documenti che le convocatorie si sarebbero mandate nel maggio del 1653, se non si fosse temuta più larga la diffusione della pestilenza in quel commovimento di persone, che allora avrebbe luogo, e l'introduzione della medesima in Cagliari, che erasi impedita con una costante vigilanza e con proficui provvedimenti. Pare che in questo facesse opposizione al Vicerè non solo il municipio di Cagliari, ma tutta la popolazione, onde egli sebbene sollecitato dal Governo di Madrid, dovette differire l'indirizzo delle lettere per chiamare i membri de' tre Ordini.

Avendo altrove riferito le gravi sciagure, che dopo tante altre patì la Sardegna, dall'anno 1647, in cui un immenso nembo di locuste, spinto nell'Isola da' venti africani, la invase tutta, riproducendosi con abbondantissima generazione per quattro anni sino al 1652, in cui perirono tutte per un loro morbo particolare, ma cominciò a spargersi in tutte le popolazioni sarde un'orribile pestilenza; ci dispenseremo di parlare di questo mortalissimo contagio rimettendo il lettore alla cronografia del Logudoro contenuta in quest'opera.

Nell'anno seguente quando il contagio parve al suo termine notandosi solo alcuni pochi casi, e il Consiglio di Cagliari desistette dalla contradizione, il Vicerè spediva le solite convocatorie avvisando quelli che aveano diritto d'intervenire nel Parlamento, che addì 8 di aprile si trovassero tutti nel R. castello di Cagliari per udire le parole del Re nell'apertura del soglio.

Ma come il tempo avvicinavasi a questo giorno avendo il male ripreso alquanto di vigore si ravvivava l'opposizione del municipio e il Vicerè doveva contramandare la riunione degli Stamentari e differirla al primo di giugno.

Erano già tutti accinti per il viaggio, quando venne ne' mari sardi la flotta francese, e dopo aver minacciato la città di Alghero presentatasi nella rada di Cagliari fece mostra di voler

venire alle ostilità; onde il Vicerè scrivea di nuovo differendo per tal causa l'apertura del soglio, mentre importava di provvedere alla difesa della capitale del Regno.

Ritiratisi i francesi, non perciò si chiamarono gli Stamenti perchè l'estate essendo già inoltrata e la stagione insalubre, non era lecito di viaggiare per l'isola; inoltre il contagio, che di tempo in tempo sopivasi, erasi risvegliato.

La Corte malsoffrendo tante dilazioni mandava continue sollecitazioni perchè finalmente si celebrasse il Parlamento, onde il Vicerè prese a trattare co' Reali ministri e con gli uomini principali negli Stamenti sul proposito. I primi davano consiglio di fare come voleasi dal Re; ma tra' secondi erano alcuni che sentivano altrimenti, e tra essi D. Gio. Battista Perez, il quale vedendo continuare i casi della peste, sebbene rari, temea potesse quella malignità esasperarsi nella libertà delle comunicazioni, e consigliava di differire tuttavia finchè il male fosse totalmente spento, ed allora dopo purificati i luoghi si potrebbe senza pericolo riaprire il commercio.

Ma insistendo il Vicerè in voler celebrare il parlamento, la Giunta del morbo ordinava fossero fatte le convenienti purificazioni in tutti i luoghi dove fosse stata l'infezione, dopo le quali solamente sarebbero tutti ammessi a libera pratica nella capitale.

Fissato un'altra volta il giorno della riunione degli Stamenti aprivasi il Parlamento addì . . . del 1655 con le solite cerimoniee c onsuete solennità; e molto importando al Vicerè che si venisse presto all'oggetto principale, che era la deliberazione sulla quantità del donativo da offerirsi, sollecitò le operazioni preliminari e stimolò i presidenti delle tre Camere perchè accelerassero le conferenze; nel qual intento era con molto zelo secondato dagli uomini che ne' tre ordini si mostravan ossequiosi al Governo e lo servivano o per riconoscenza di grazie ricevute, o per parer degni di quelle che desideravano.

Trattossi nelle tre camere la questione del servigio, e si deliberò sopra le grazie che dovrebbero domandare dal Sovrano in mercede della liberalità del Regno ne' bisogni della Monarchia.

Perchè le petizioni avessero maggiore valore i tre Stamenti essendosi accordati sopra la somma di offerire consultarono

gli uni con gli altri per mezzo de' rispettivi ambasciatori sopra quello che doveano unanimi domandare in favore del Regno.

Le discussioni non erano sempre tranquille, perchè gli amici del Governo faceano continua opposizione alle pretese degli altri e provavano con essa il loro zelo; mentre quelli che ambivano la popolarità, studiavano nella difesa de' diritti della nazione e del comune interesse, lottando contro i partigiani del Governo e non sempre cortesemente.

Infine essendo i tre Stamenti convenuti in una stessa formola di suppliche comuni, ed essendosi deliberate le domande di interesse particolare, si venne all'assemblea generale nella chiesa maggiore, dove si proferì l'offerta che il Regno volea fare al Re, e si presentarono i capitoli generali, che erano a nome de' tre Stamenti, ed i particolari che erano nell'interesse de' corpi particolari.

Il presidente avendo ricevuta l'offerta di ottanta mila scudi annui sino all'altro Parlamento, gli Stamenti nominarono il sindaco, il quale avesse a presentare al Re il deliberato donativo grazioso, porgergli le suppliche del Regno, ch' eran quelle de' tre Stamenti, e pregarlo di aderire alle giuste petizioni.

Era stato eletto a sindaco il marchese di Villa Cidro che allora trovavasi nella corte, e commettevasi a un padre gesuita Giacomo Carta, diretto a Madrid, che giungendovi consegnasse in mani del predetto marchese il processo del Parlamento. Ma questi disubbidendo al mandato non fece la dovuta consegna al marchese, ed usurpando le parti di sindaco della nazione presentava egli stesso al Re l'offerta cogli atti parlamentari, facendo con quest'atto illegittimo un pessimo servigio al Regno, alle cui petizioni rendeva contrario il vicecancelliere della Corona, indispettito della soperchieria fatta dal frate al suindicato marchese suo genero.

Compiti questi atti il Vicerè, secondo il solito, intimava la proroga del Parlamento, concedendo a' membri de' tre Stamenti che potessero ritornare alle loro case e starvi sino ad altro avviso quando sarebbe venuto il real rescritto.

Diremo qui poche parole sopra le petizioni del Regno e sopra le più notevoli d'interesse locale.

La più importante delle suppliche de' tre Stamenti era il capitolo, in cui domandavasi che come negli altri regni della Monarchia le dignità e gli offici dello Stato si davano esclusivamente a' nativi del medesimo; così dovesse praticarsi nel Regno di Sardegna, non essendo equo che mentre i regnicoli dell'Isola erano esclusi dagli impieghi negli altri Stati, fossero gli impieghi della Sardegna dati a forestieri con esclusione di questi, sebbene si riconoscessero spesso uomini di maggior merito e per intelligenza e per scienza e per virtù.

Consentirono in questa petizione, già formolata in molti dei Parlamenti anteriori, tutti gli Stamenti, e solo apparve una differenza, ma sopra una certa clausola, nella Camera militare, per la quale l'offerta del donativo sarebbe fatta sotto la condizione che il Re giurasse non si sarebbero poi nominati e promossi alle cariche ecclesiastiche, militari e civili, altri che sardi nativi; però che mentre una parte dello Stamento militare consentiva in questo con gli altri due Stamenti, l'ecclesiastico ed il Reale; l'altra parte, che era delle persone devote al Governo dissentiva, accusando in quella forma insolita una irriverenza alla Maestà del Re, al quale parea volessero troppo superbamente pareggiarsi i sudditi, imponendogli una siffatta condizione per lo servigio, che era un dovere.

Sorse allora un vivissimo alterco, sostenendo gli altri che il servigio era veramente un donativo grazioso, che il Re poteva domandare ne' bisogni dello Stato, ma non esigere come un debito. Che domandandosi non più che la ricognizione di un diritto, che i Monarchi di Spagna aveano riconosciuto agli altri Stati, questa si potea porre per condizione di un atto che diceasi servigio, ma era veramente graziosa donazione.

In questo Parlamento si disegnarono meglio che ne' precedenti i due partiti che erano nella Camera militare; il partito nazionale, dove primeggiava il Castelvì, marchese di Laconi, ed il partito governativo, del quale era capo il marchese di Villassor ed uno de' membri più autorevoli il barone Pilo-Boyl di Potifigari, che co' voti commessi e con quelli degli aderenti ne aveva 32.

I militari del partito governativo avendo prevaluto di numero, la petizione si enunciò nella solita formola, e la condizione, che voleasi espressa, restò cancellata.

Nelle petizioni particolari meritava considerazione quella del Municipio di Sassari, che tolse occasione dalla diminuzione di popolazione, causata dalla pestilenza, ond'erano stati spenti circa 3|4 degli abitatori, e dirò determinatamente più di 14500, per domandare dal Sovrano che provvedesse alla ristaurazione di quel popolo concedendo a' forestieri che andassero a stabilirvisi tutti quei vantaggi, che non potessero godere altrove.

Domandava quindi quel Sindaco in beneficio del commercio che si purgasse il porto dalle alge, che quasi non lasciavano luogo a' brigantini e contaminavano l'aria nella loro corruzione; chiedeva inoltre che in vantaggio delle gabelle fossero chiuse le breccie aperte nelle mura della città, per dove di notte praticavasi il contrabando per tanta quantità di merci, che poco entrava per le porte.

Ripeteasi la petizione presentata nel Parlamento del 1643, alla quale non erasi provveduto dal Re, e portava di sottrarre il Consiglio civico dalle umiliazioni, cui lo sottoponeano gli Inquisitori senza nessun riguardo alla maestà del loro officio principale e al decoro della rappresentanza.

Ripeteasi pure la domanda per la permissione a' baroni, dimoranti in Sassari, ed a'cavalieri del Logudoro di unirsi in forma di Stamento, e congregarsi per invito del Vicesindaco dello Stamento militare, quando occorressero negozi di servigio del Re, di beneficio al Regno ed all'Ordine, con l'assistenza del Governatore o di altro R. officiale.

Il Sindaco della città di Bosa rappresentava il pericolo dei cittadini di essere assaliti repentinamente dagli africani, e domandava si erigesse una torre alla foce del fiume per interdir loro lo sbarco, e si ristaurassero le mura per potersi in contingenza d'invasione difendersi.

Mentre aspettavansi le lettere regie sopra le petizioni che erano state mandate in Madrid, la pestilenza che ancora covava in alcuni luoghi della Sardegna meridionale, segnatamente nella villa di Mandas, e manifestavasi con alcuni casi, penetrava finalmente in Cagliari nel principio di novembre e faceva prima vittima l'Arcivescovo D. Bernardo De la Cabra, poscia altre persone sebbene poche ed intermessamente, dimodochè il Governo di Cagliari credette di poter dissimulare,

e con una perniciosissima malafede continuò a spedire le patenti nette, come in tempi di certissima sanità, onde accadde che il contagio si comunicasse in Napoli, Roma, Genova, cagionandovi una immensa mortalità.

Crescendo di giorno in giorno in Cagliari la furia del morbo, finalmente a' 6 di marzo del 1656 il Vicerè confessava con pubblica dichiarazione che la città era occupata dalla peste, e subito se ne partiva per sottrarsi al pericolo, come fecero sull'esempio di lui tutti i nobili, lasciando la città in potere de' becchini, che talvolta per non dover tornare dove trovavano un morto ed altro ammalato, mettevano sulla carretta insieme col morto l'ammalato, e vivo ancora lo gittavano nei cisternoni o ne' pozzi, dove per non perder tempo a scavar fosse erano rovesciati gli appestati.

Essendo finalmente pervenute le lettere regie sopra le petizioni presentate nel Parlamento, il Vicerè deliberava di chiamare a sè in Iglesias gli Stamenti per conchiudere il Parlamento secondo il solito. Ma essendo penetrata anche in Iglesias la pestilenza, fu pronto a fuggirsene, e passato in Sassari vi si arrestò fino agli ultimi giorni di maggio, quando credendo già declinata la malattia nella capitale si volse alla medesima per rientrar nel suo palazzo.

Giunto presso questa città, e da quelli che in Cagliari avevano allora il comando per la salute pubblica impedito di entrarvi, chiamava gli uomini del Parlamento dimoranti nella medesima perchè venissero a lui, e vedendoli renitenti, tornava indietro sino ad Aritzo, da dove spediva le nuove convocatorie in tutte le parti del Regno indicando Sassari per la riunione e l'ultima generale assemblea.

Ricevute queste lettere, alcuni Stamentari di Cagliari scriveano de' mandati per essere rappresentati; ma i più, ed erano essi i membri dello Stamento militare del partito nazionale e i consoli, mossero alte querele contro l'insolito fatto e deliberarono di protestare.

Essendosi nel giorno disegnato raccolti in Sassari gli Stamentari di questo Capo ed alcuni del Capo di Cagliari, eran quelli del partito governativo che vollero andarvi, si lessero e ammisero le procure, ed erasi per passar oltre, quando fu presentata la protesta degli Stamentari di Cagliari del suddetto

partito nazionale, i quali accusavano come illegale e contraria a' sovrani rescritti ed a' privilegi di Cagliari l'adunanza parlamentare, che il Vicerè voleva celebrare in Sassari.

Si accorse il Vicerè che era stato mal consigliato, che veramente quella assemblea era illegale, e avrebbe congedato i congregati, se un officiale regio non avesse dimostrato come nelle presenti circostanze non eravi violazione de' rescritti regi e de' privilegi della Capitale; perchè essendo necessità di chiudere il Parlamento, doveasi ottemperare alla necessità; e non avendo permesso i cagliaritani di conchiuderlo in Cagliari, donde era stato respinto il Vicerè, come se venisse da luoghi ammorbati in un luogo sano, doveano imputare a se stessi se egli chiudeva il Parlamento dove poteva chiuderlo.

Al ragionamento del R. officiale avendo dato appoggio le persone presenti de' tre Ordini, e più volontieri i logudoresi, che consideravano questo avvenimento come un trionfo sopra l'emola capitale, il Vicerè si persuadeva di non far cosa criminosa, di aver diritto e dovere di far così e lasciava si proseguisse per la conclusione.

Si aperse dunque il plico delle lettere regie, e apparve l'effetto del risentimento del Vicecancelliere per l'ingiuria fatta dal Gesuita al marchese di Villacidro, vedendosi i rescritti alle petizioni non quali si erano sperati dalla giustizia sovrana.

Rileggevasi il capitolo che tutte le dignità ecclesiastiche dalle più sublimi alle infime, tutti gli offici nelle amministrazioni giuridiche, economiche, militari, fossero nel prossimo decennio date a' nativi dell'Isola; altrimenti fossero questi con rigorosa eguaglianza compensati negli altri regni della Monarchia, se il Re non volesse trasferire gli stranieri dagli offici che tenevano in Sardegna all'esercizio de' medesimi o di altri maggiori in altri Stati della Monarchia; e udivasi in risposta,

Che in riguardo agli Arcivescovadi neppur negli altri Regni era tenuto di conferirli alle persone dello Stato; che non pertanto avrebbe avuto riguardo a quegli isolani, che crederebbe degni di quella sublimità di grado;

Che rispettivamente ai vescovadi ed alle abbazie avrebbe alternato i nativi co' forestieri;

Rispettivamente alle pensioni ne riserverebbe la metà a nazionali;

Rispettivamente agli offici di toga, a parte la Cancelleria e il Fisco, li distribuirebbe quanti a' stranieri tanti a' nativi dell'Isola;

Rispettivamente alle cariche militari non potea rendere su ciò una risposta adeguata; ma promettea che avrebbe onorato i meritevoli;

Che al governo de' Capi di Cagliari e di Logudoro avrebbe nominato gentiluomini sardi, e sardi pure sarebbero i comandanti delle galere della squadra del Regno ed il Luogotenente, riservando però al suo arbitrio la scelta del capitano generale delle medesime.

Che in riguardo alla petizione che dentro il decennio fossero conferite a' sardi le dignità e cariche per essi supplicate, rimossi gli attuali possessori, il Re notava siffatta proposizione come troppo dura; non pertanto facea sperare che avrebbe promosso i regnicoli a' posti che entro tale spazio fossero vacati.

Tali furono i decreti che il Re dettava sotto le domande del Regno, o per dir più vero così furono formolate le negative che il Vicecancelliere volle dare per vendicarsi dell'ingiuria fatta al suo genero il marchese di Villasorri, vendicandosi non sopra la persona dell'infedel mediatore, ma sopra la nazione che non pretendea altro che i suoi diritti.

La lettura era udita mestamente da tutti, perchè a tutti importava fosse fatta al popolo sardo quella giustizia che meritava e domandava da secoli, e se non si levarono querele, fu però sentito il fremito della indegnazione, la quale si diffuse in tutta l'Isola, come da Sassari uscì la voce de' regi provvedimenti, riconoscendo tutti quanti i governanti fossero iniqui, e quanto il popolo sardo disprezzato dagli avari suoi dominatori. Anche i meno intelligenti intendevano che se gli isolani erano esclusi dagli offici negli altri Stati della Monarchia, perchè il vantaggio de' medesimi doveasi a' naturali dello Stato, parimente doveasi a' naturali della Sardegna il vantaggio degli offici della loro patria, e faceasi ingiustizia ad essi nell'intrudervi i forestieri. Insieme era noto a tutti per frequentissimi fatti che gli uomini del Governo voleano tutti in loro arbitrio gli offici della Sardegna per beneficare a' loro servitori e fautori e per guadagnare dal prezzo, che *brevi manu*

offerivasi ad essi per ottenere offici lucrosi. Infine sentivano anche i plebei nella esclusione de' compaesani dalle grandi cariche, quanto da quei governanti fossero vilipesi come inetti od indegni i molti uomini distinti che si conoscevano nella patria. Ne' quali pensieri fermentando più che mai i mali umori, si disponeano gli animi a fatti gravi.

PARLAMENTO
CONVOCATO DAL RE CARLO II NEL 1666
E PRESIEDUTO DAL MARCHESE DI CAMARASSA.

Il decennio dell'ultimo Parlamento compiendosi nel 1666, che era il secondo del viceregato del marchese di Camarassa, il Re Carlo II davagli commissione di convocare il Parlamento chiamando al R. castello di Cagliari quanti per diritto e consuetudiue vi avessero voto.

In queste corti fu prima voce dello Stamento militare D. Agostino di Castelvì y Lança marchese di Laconi, perchè il marchese di Villasor, D. Artaldo di Alagon, non era tuttavia abilitato per sua età minore.

Il Vicerè notificava al Regno le grandi necessità della Monarchia, e a nome del Re chiedeva agli Stamenti che volessero confermare il servigio e donativo degli 80 mila ducati annui che si erano offerti in altri Parlamenti, invitandoli a occuparsi di questo mentre erano urgentissimi i bisogni della Corona.

Gli Stamenti si posero a conferire sul proposito, e riconoscendo che questo servigio era stato per la prima volta offerto per soli cinque anni, poi confermato ne' tre immediati Parlamenti, e che pagavasi già da 45 anni; intesero che trovandosi in questo esausto totalmente il Regno era impossibile che sostenesse tal carico, avendo patito quattro ribassi di moneta, quattro anni di pestilenza, tre di cavallette e sterilità con altri infortuni gravissimi; considerando inoltre che i vescovadi e benefici ecclesiastici si trovavano tanto aggravati di pensioni, che appena restava a' titolari la sufficienza per il conveniente sostentamento; che le città dovendo sostenere le spese ordinarie doveano insieme rispondere tanti interessi di prestiti, che non bastavano più le rendite; infine che la massa del popolo era in tanta miseria, che molti doveano nutrirsi dell'erba dei

campi, onde conchiusero che non si potea proferir lo stesso donativo.

Essendo i tre Stamenti venuti a questa conclusione rispondevano unanimi al Presidente che il Regno non si trovava in condizione da portare il peso che aveva portato in tempi meno infelici, e prima di patire tante gravi disgrazie; onde era ragionevole che il Re fosse contento di meno.

Nessun ragionamento potea convincere il Vicerè, il quale credendo che il Regno potrebbe poi, come avea potuto sinora, ripeteva le domande e insistente sollecitava.

In questo stato di cose alcuni personaggi di senno, devoti al Re e insieme zelanti del bene della patria, ricercando un mezzo come si potesse satisfare al Re con l'offerta del donativo domandato e non irritare i popoli, manifestarono il loro sentimento che probabilmente questi si sottometterebbero volentieri, se il Re volesse dichiarare che in avvenire tutte le dignità ecclesiastiche e gli offici di pace e guerra del Regno si darebbero a' naturali del Regno, escluso il viceregato; perchè in questo modo le somme che i forestieri si portavan via resterebbero nel Regno e tornerebbero a loro vantaggio.

Questa proposta fu ammessa da tutti gli Stamenti, ma parve al Vicerè non accettabile dal Re, togliendosi a lui ogni arbitrio.

Sopra il qual soggetto fu una continua corrispondenza degli Stamenti tra loro e di essi col Vicerè, restando le parti fermissime ne' loro propositi, gli Stamenti a non voler offrire quella somma di donativo senza la concessione implorata, il Vicerè a domandare che la offerta si facesse senza alcuna condizione.

In siffatto continuo scambio di messaggi dalle Camere degli Stamenti al R. Palazzo e inversamente, si presentavano molti memoriali e si riceveano altrettante risposte, e intanto di giorno in giorno si scaldavano gli animi e si esasperavano i risentimenti. Il Vicerè manifestava la sua ira in occasione d'una scrittura presentatagli per parte dello Stamento militare, e non potendo inveire contro di questo, sfogossi contro D. Agostino Aurra, perchè come avvocato dello Stamento avea sottoscritta la carta, esiliandolo in Algbero, di che furono molto irritati gli Stamenti, e peggio ancora quando mandava in esi-

glio il D. Dedoni e Antonio Brondo, per aver ricusato fargli un imprestito, sebbene, com'ei dicea, per servigio del Re.

Essendo già scorso più d'un anno in queste sterili trattative, e in tal avvicendamento di proposte e risposte, di allegazioni e confutazioni, il Vicerè disperando di poter ridurre gli Stamenti al suo intento fece raccogliere tutte le carte degli atti del Parlamento, e le mandò in Spagna con D. Antonio Molina, aragonese di nazione e avvocato fiscale del R. Consiglio, il quale dovea dar relazione al Re ed al Supremo Consiglio di quanto erasi fatto e dello stato, in cui restavano gli affari.

Gli Stamenti veduto questo fatto e conosciuta la missione del Molina credettero di loro interesse di mandare un Sindaco alla Corte per impedire che fossero rappresentate le cose in aspetto sinistro, forse calunniato l'animo degli Stamentari, e per giustificare la loro condotta.

Convennero dunque per la nomina, e unanimi tutti elessero procuratore D. Agostino di Castelvì, il quale in nome e per parte de' tre Stamenti, e di tutte le città esponesse al Re il desiderio del Regno, e la disposizione degli Stamenti a caricar il Regno del donativo richiesto, se il Re volesse far ragione al medesimo, riconoscendo in esso i diritti che erano riconosciuti agli altri Stati della Monarchia, ne' quali le cariche e le dignità erano date ai soli naturali.

Il marchese di Laconi giunto alla Corte contemporaneamente all'inviato del Governatore dell'Isola, sostenne con grand'animo i diritti della nazione: ma invano, perchè i ministri del Re sosteneano fosse sconveniente al Sovrano di spogliarsi dell'arbitrio finallora esercitato di conferir le dignità e gli offici, cui credesse bene, e qualificavano la pretesa degli Stamenti come irrispettosa alla Maestà; sebbene poi per un certo appagamento assicurassero il marchese che nell'avvenire il Re avrebbe molti riguardi al merito de' nazionali.

Il Castelvì non si mostrò pago di questa promessa, che erasi data più volte, ma sempre dimenticata o negletta, e stando a' termini del mandato dichiarava che il Regno non poteva contentarsi della promessa, ma voleva la concessione, e senza questa gli Stamenti non si sarebbero quotizzati per il donativo domandato, nè l'avrebbero potuto fare senza contradire alla generale opinione dei popoli.

Essendo stato per più mesi alla Corte, e nulla avendo ottenuto, si congedava per tornar nella patria.

Sbarcato in Portotorre, salutato e ricevuto con molto onore da' sassaresi, viaggiò per terra sino a Cagliari, dove entrava con l'accompagnamento di tanti squadroni di cavalleria, tutti vassalli suoi, che non mai altro signore era entrato in questa città con tanta ostentazione di grandezza.

Il Vicerè coi ministri regi cercarono allora di umiliarlo, e credettero di riescirvi facendolo discendere dal suo seggio di presidente con abilitare quel posto il giovine D. Alagon, marchese di Villassor e titolo più antico del Regno, in assenza del marchese di Quirra. Ma se ottennesi il maligno intento di fargli dispiacere, non si ebbe altro vantaggio; perchè il Castelvì seppe dissimulare il suo risentimento e fu sovrabbondantemente compensato dall'onore che gli faceano tutti gli Stamentari e il popolo, mentre nessuno sembrava badare al Villassorri, fuori quelli del partito governativo.

Si ripresero le congreghe stamentarie dopo il ritorno del Molina, e si diede lettura della risposta del Re, il quale pretendeva il donativo assoluto da ogni obbligo e condizione, e si pose di nuovo nelle tre camere la questione. Lo Stamento ecclesiastico ed il reale rispondevano unanimi che non darebbero il donativo, se non si assicurasse la concessione della grazia richiesta, e si riconoscesse il diritto del Re; non così lo Stamento militare, perchè quei del partito governativo volevano che si offrisse il donativo senza condizione, mentre quei del partito nazionale negarono offrirlo se non fosse fatta ragione alle domande del Regno; ed essendo questi in gran numero, pochissimi gli altri, anche il voto generale di questo Stamento fu contrario.

Questa votazione e le consimili degli altri Stamenti mossero tant' ira nel Vicerè e ne' ministri, che vennero agli estremi, pubblicando un ordine, per cui il Parlamento era disciolto e data licenza a quanti eran concorsi di ritornare alle loro case.

La qual risoluzione del Governo accrebbe il malumore nei sardi contro il Vicerè, che fu creduto nemico della nazione, e dispose gli animi a crederlo reo dell'assassinio che avvenne del Castelvì pochi giorni dopo nella notte dal 20 al 21 giugno del 1668 tra la una e le due, mentre accompagnato da un solo do-

mestico ritiravasi dalla casa di certa signora da lui frequentata.

Il marchese essendo amatissimo della nobiltà e dal popolo la sua morte percosse dolorosamente gli animi, e perchè credeasi fossero gli avversari politici che avean mandato i sicari, si accese una terribil ira contro il Vicerè ed i ministri Reali; e parve a molti un miracolo che non fosse subito scoppiata una sedizione ad esterminio de' supposti mandanti, e segnatamente di D. Antonio Molina avvocato fiscale che in Madrid erasi mostrato fiero nemico al marchese e avea ingiuriata la nazione dicendola rozza, vile e gente da palo; ed anche di D. Gaspare Nino dell'abito di s Giovanni (di Malta) che credeasi avesse col Molina assistito alla uccisione.

I ministri Reali, vedendo così animata contro di se la popolazione, non solo si posero in sulla difesa, ma presero un contegno minaccioso, per cui gli Stamentari non cagliaritani che si sapevano mal veduti da'governanti evasero da Cagliari in seguito a D. Geronimo Zonza, sindaco capo di Sassari, ritornando a'loro paesi per insoliti sentieri, mentre i signori cagliaritani si armavano e si mostravano pronti a rispondere alla forza con la forza, onde il Molina e il Nino si affrettarono a escire dal porto. L'odio contro questi apparve quando pochi giorni dopo si sparse la voce che eransi fermati a Portoscuso, e poi nascosti in Sassari; perchè corse in quel porto una grossa cavalleria per farli in pezzi, e il popolo di Sassari ammutinandosi assalì la casa di D. Matteo Pilo, dove si supponevano nascosti. Fu gran sorte che questo signore, odiato da tutti per la sua servilità a' tiranni, non sia stato trucidato.

Si congiurava intanto contro del Vicerè nella casa di D. Artaldo di Castelvì, marchese di Cea, procuratore Reale, cugino dell'estinto marchese di Laconi, dalla quale un giorno partiva un' archibugiata alle finestre del palazzo Reale.

Essendosi scusato il fatto, come fosse per accidente non per mala volontà, il Vicerè restò contento che il Castelvì sloggiasse da quella casa.

Risoluti i congiurati a vendicare il Marchese sul Vicerè, aspettarono l'occasione propizia nelle prossime feste della Vergine del Carmelo, nel giorno in cui per invito della marchesa di Villassorri, madre del marchese, sarebbe egli andato in tutta pompa alla chiesa de' Carmeliti: e addì 21 luglio, alla

sera, quando dopo le sacre funzioni risalendo in carrozza al palazzo con la moglie e i figli, passava in una strada piuttosto stretta al fianco del monastero di s. Catterina da Siena, fu bersagliato da una finestra bassa con tre archibugiate, che gli posero nel petto venti palle lasciando intatti gli altri del gruppo e avendo per una sola palla mal diretta appena sfiorato un omero alla Viceregina.

A questi colpi susseguirono poco dopo alcuni altri, quando i famigli del Vicerè che credevano autore del delitto il marchese di Cea, scesero per assalirlo nel suo alloggio; come avrebbero fatto, se il marchese non si fosse trovato pronto alla difesa e con molte fucilate non li avesse respinti.

Spaventati i cittadini del gran delitto, si ritirarono tutti alle loro case e le prime ore della notte che solevano essere più rumorose di quelle del giorno per le cantiche de' giovani si sentirono così silenziose, come soleano essere le più tarde.

Ma non quetavano tutti, perchè i congiurati, temendo che la parte contraria, prendesse le armi in favore del Governo, lasciate le proprie case, andarono a ricoverarsi in Stampace nel convento isolato de' frati claustrali di s. Francesco con le famiglie rispettive e con grosse truppe di aderenti, e vi si fortificarono con armi offensive e difensive.

I principali fra' molti rifugiati erano il marchese di Cea, D. Antonio Brondo suo cugino, D. Francesco Portugues, Don Francesco Cao e certo Isidoro Coni.

Il Reggente la Cancelleria col R. Consiglio avendo assunta la podestà governativa avrebbero voluto procedere contro di essi, ma non poterono, avendo ricusato di obbedire le milizie nazionali chiamate da' luoghi più vicini.

Primi davano il mal esempio i militi del battaglione di Stampace, che appellati a servigio rispondeano che il caso essendo non di servigio regio, ma di una contesa tra particolari, non voleano prendervi alcuna parte; come risposero i capitani della cavalleria d'Iglesias, e avevano già risposto i capi della cavalleria del Campidano, la quale essendo giunta presso le porte di Cagliari, in sulla piazza della chiesa e convento di s. Benedetto, protestava nell'udire gli ordini della Reggenza che non sarebbero intervenuti in una guerra di partiti, nè avrebbero posto a repentaglio la loro vita per difendere i ministri regi contro i loro avversari.

Nè fu di alcuna utilità al Governo la soldatesca delle galere, comandata dal Principe Ludovisio, perchè erano poca gente e non potean bastare contro i molti del marchese di Cea; e perchè il Consiglio della città di Cagliari facea opposizione contro la risoluzione presa di dar loro in custodia le porte della città, e la difesa del Palazzo Reale, vedendo in ciò una ingiuria a' cittadini, della fedeltà de' quali si dimostrava dubitare: per le quali rimostranze e massime pel timore di commovere tutta la popolazione si dovette transigere, chiamando al servigio anche i miliziani dei battaglioni degli appendizi.

La chiamata di quei soldati accrebbe anzi il disordine, perchè i personaggi più potenti del partito nazionale temendo che i ministri del Re se ne servissero a loro danno, chiamarono tutti i loro aderenti, e li tennero pronti in arme per opporsi a qualunque tentativo (1).

---

(1) Alloraquando gli Editori, col mio assenso, pubblicavano sulla coperta del fascicolo 128 un avviso ai signori Associati con cui venivano assicurati che dell'articolo *Sardegna* non sarebbersi più pubblicati che quattro fascicoli, io mi era nella ferma persuasione che con essi avrei potuto compiere l'articolo medesimo. Se non che avendo posteriormente rinvenuti preziosi documenti, m'avveggo ora di essere ancora distante dal termine di esso, poichè avrei ancora a stampare le memorie di quattro Parlamenti, cioè quelli del 1676, del 1688, del 1698, e l'ultimo celebrato in sullo scorcio del secolo scorso. Ma tanto il continuatore dell'opera del Casalis D. Paolo Camosso, quanto l'editore G. Marzorati non volendo assolutamente oltrepassare il numero dei fascicoli promessi col suddetto avviso agli Associati, debbo deporre la penna lasciando incompleto il mio lavoro, col rincrescimento inoltre di non vedere inseriti nell'*Appendice* i miei articoli sulla lettera *V*, e ciò per mancanza di spazio. Coloro però che bramassero di avere intera cotesta Storia novella, che pure importa non poco alla stessa Storia politica generale dell'Italia, appena ricevuto questo fascicolo si dirigano direttamente al sottoscritto, ed egli, se avrà un numero sufficiente di richieste, ne farà stampare a suo totale carico il compimento, cui non può oltrepassare la mole di un fascicolo simile al presente, ed è già tutto preparato per la stampa.

P. S. Porrò qui una dichiarazione che voleva riservare al fin dell'opera, perchè essa non manchi neppur in quelle copie che possono rimanere imperfette: ed è all'indirizzo di coloro che soliti far libri da' libri altrui espilano l'opera, a' quali fo noto ch'io voglio rispettato il mio diritto di proprietà su quanto in quest'opera riguarda la Sardegna, essendo esso cosa mia, perchè frutto di molti studi e di penose esplorazioni.

P. VITTORIO ANGIUS.

Fine del Volume XVIII quater.